STORIA

DEL

DIRITTO ROMANO

NEL MEDIO EVO

STORIA
DEL
DIRITTO ROMANO
NEL MEDIO EVO

PER

F. CARLO DE' SAVIGNY

PRIMA VERSIONE DAL TEDESCO

DELL'AVVOCATO

EMMANUELE BOLLATI

con note e giunte inedite.

Vol. I.

TORINO
GIANINI E FIORE, EDITORI
1854.

RAGIONE DELL'OPERA

Il nostro divisamento, allorchè ci accingemmo a quest'Opera, era di scrivere un'istoria letteraria del giure romano da Irnerio sino all'età presente. La prima inclinazione a un tal lavoro c'era venuta dall'ottimo nostro precettore Weiss di Marborgo, il quale ad una profonda erudizione accoppiava per questo ramo di lettere un amore indicibile ed avea di esso formato una copiosa libreria. Questa inclinazione s'accrebbe quando ci fu dato conoscere il singolar talento de' chiosatori e la mirabile dipintura fatta dal Sarti di questo periodo della nostra storia letteraria, sì attraente per l'oscurità e l'interno suo pregio.

Ma il disegno da noi concepito, quanto si adattava alle varie forme d'insegnamento, specialmente alla orale, di tanto non tardò a mostrarsi alieno dal voluto assunto; il quale, consistendo non solamente nello esporre gli altrui trovati ma nel tentare eziandio novelle indagini, non poteva naturalmente avere il suo limite che nel grado di attinenza delle materie. Di vero, se il diritto romano, secondo la generale credenza di un tempo, fosse pienamente mancato col cader dell'impero occidentale e fatalmente risorto dopo seicento anni, il piano primitivo di quest'opera sarebbe stato,

in fatto anche di critica, il solo possibile: ma quella credenza appunto è ora da molti riconosciuta falsa. Medesimamente un simil piano sarebbe stato non solo possibile ma necessario quando, secondo un'opinione assai diffusa, la storia del diritto e la storia letteraria fossero in realtà l'una dall'altra affatto distinte, sì che la prima dovesse unicamente trattar delle leggi come fonte del diritto e la seconda della elaborazione scientifica di questa data materia: senonchè, meglio assaggiando le vere origini del diritto, quest'opinione non si appalesa meno erronea di quella che pone una lunga e compiuta interruzione del giure romano. Or chi è convinto dell'insussistenza di questi due termini di confine convien pure che ammetta la necessità di dare alle nostre indagini un più alto principio; e così doversi anzitutto dimostrare che lo stato giuridico dei moderni tempi, in quanto ha una base romana, è una derivazione non interrotta, per via di semplice sviluppo ed affinità, dello stato giuridico dell'impero occidentale.

Ma d'altro canto, dovendo questo periodo di storia formare un tutto semplice e solo, gravi ragioni consigliavano di non estendere il presente lavoro sino ai dì nostri. Dappoi il secolo sedicesimo la scienza del diritto appare fontalmente mutata, sia pel nuovo e prepotente influsso della filologia e della storia, sia pel distacco più riciso delle nazionalità. Da quell'epoca la storia della nostra scienza si fa un lavoro di tutt'altro genere, distinto intieramente dalla storia dei tempi anteriori pel teatro degli avvenimenti, per la qualità dei fonti come pel modo in cui vuol essere trattata. Arrogi che questa moderna istoria non è per ora che un semplice frammento, poichè l'opera da altri iniziata si prosegue tuttora nè sarà da noi tratta a compimento: la qual circostanza non solo influisce sul modo di esporne i successi, ma ne separa onninamente il racconto da quello dei secoli precedenti e rende impossibile la bramata unità di disegno.

Queste considerazioni c'indussero a pigliare per argomento del nostro lavoro il solo medio evo, esclusa l'età moderna; riservandoci a pubblicare in altro tempo e sott'altra forma i materiali che teniamo in serbo sopra questo periodo moderno di storia letteraria ed in ispecie sopra l'istoria della scuola francese. Ma ogni unità sarebbe di bel nuovo mancata ove si fossero ridotti in un medesimo quadro gli eventi sincroni delle varie parti dell'impero occidentale; per lo che le nostre indagini si restrinsero all'occidente dell'Europa. La quale ultima limitazione, oltre all'avere una ragione intrinseca, collima pure all'uso de' nostri scrittori i quali

trattano la storia del diritto sotto Giustiniano congiuntamente a quella dei primi tempi di Roma (1).

La storia del diritto nel medio evo, quale fu per noi delineata, si divide in due somme e diverse parti, ciascuna delle quali può di nuovo considerarsi come un sol tutto. La prima comprende i sei secoli precedenti ad Irnerio, volgendo i quali, se abbondano le prove della durata del giure romano, radi però si mostrano i vestigi di dottrina. La seconda abbraccia i quattro secoli posteriori a Irnerio; e in questa prevale siffattamente la scienza e l'insegnamento che la storia letteraria tienvi quasi sola il campo. La prima parte ossia l'età che precede Irnerio è l'argomento dei due primi libri, i quali stanno perciò da sè e versano sopra un medesimo periodo.

Noi avevamo dapprima divisato di esporre per singolo in questa prima parte la storia dei varii popoli e Stati: ma sopra lavoro ci accorgemmo dell'impossibilità dell'impresa. Hannovi infatti certi punti comuni di contatto che non si possono descrivere in modo chiaro e convincente fuorchè con un ritratto parallelo di tutti o almeno de' popoli più segnalati fra cui si divise l'impero d'occidente; ondechè fu mestieri esporre questa parte comune d'istoria innanzi e separatamente dall'altra. Tale si è l'argomento del primo libro, al quale tien dietro (nel secondo) la dimostrazione particolareggiata per ciascuno Stato della continuità del diritto romano. Finora le investigazioni degli scrittori sul giure romano nel medio evo si restrinsero generalmente al diritto civile; e ciò a motivo dell'aver gli Stati moderni serbato gran parte della ragion civile de' Romani, poco di ragion penale e nulla della loro politica costituzione; perlochè solo nelle due prime occorre di rintracciare il filo della tradizione. Ciò posto, se, delle tre materie sopra indicate (fonti, costituzione ed insegnamento), la prima e la terza sono da costoro ammesse come parti integrali del nostro assunto, non così è della seconda; e di questa noi ci faremo qui a chiarir meglio l'intimo e particolare suo nesso con le altre. Diciamo adunque che, volendo, secondo l'opinione dei più, considerare il diritto civile di un popolo come un parto dell'arbitrio, suscettivo per conseguenza di continuo mutamento, la sua attinenza colla storia del popolo e del governo non può a meno di essere vaga e capricciosa, non esistendo esso in realtà che in forza d'un tale arbitrio ossia per sola virtù del caso. In questo senso e non altrimenti fu per lo addietro considerata la permanenza o il dileguo ne' tempi di mezzo

(1) Hugo *civilistische gelehrte Geschichte*, p. 53 della 3.a edizione.

del giure romano, per forma che questo diritto venne quasi tenuto in conto di elemento estrinseco, indipendente dall'essere e dalla condizione del popolo a cui lo si doveva applicare. Senonchè noi già abbiamo altrove espresso una convinzione contraria, essere cioè ogni diritto un'intima e necessaria emanazione del popolo medesimo. E questa convinzione muta pure a fondo la trattazione dell'argomento. La quistione della durata del romano diritto ci ritrae di forza alla durata del popolo fra cui e per cui quel diritto ebbe vita; nè tal quistione si può più sciogliere se prima non è dimostrata la permanenza di popoli, anzi di Stati romani. Di vero, se col mancato impero occidentale scomparve anche il popolo romano, manifesta cosa è che il romano diritto più non dovette nè potè sussistere; il simile si dica se i vinti Romani perdettero la libertà personale o la proprietà, mancando anche in questo caso la materia in cui si svolge il diritto. Nè basta. Quando anche la libertà e la proprietà si fossero in parte serbate e la costituzione antica fosse rimasta sola annichilita in guisa da mancare ogni soffio di vita pubblica e i vinti si fossero confusi e incorporati ai vincitori, neppure in simil caso, diciamo, si avrebbe da credere alla permanenza del diritto. Imperciocchè il diritto è un elemento ancor esso del viver pubblico, intrecciato per molti lati alle altre parti del medesimo; ondechè spegnendosi questo, quello ancora convien si spenga. Da ultimo, l'esistenza di un diritto fa supporre un organismo per la sua amministrazione; epperò l'applicazione del diritto già prima vigente ai popoli germanici assisi sul suolo romano non può in verun modo ammettersi senza l'esistenza di giudici e tribunali romani. Questa considerazione ci ha naturalmente condotti a porre per base della storia del diritto in genere, e con ciò anche del diritto civile suo primario oggetto, lo studio della condizione giuridica de' Romani negli Stati nuovamente sorti, cioè in prima quello delle sorti loro generali e della proprietà fondiaria, poi e principalmente quello del politico ordinamento sotto cui vivevano. E questa seconda investigazione non poteva di nuovo essere intrapresa che in correlazione a quella della costituzione vigente innanzi al declinare dell'impero occidentale; la quale ultima indagine, siccome volta ad altro scopo, non dovette per noi trascendere il giusto limite.

Nulla è più attraente nella storia dell'uman genere di quei periodi in cui le forze e attitudini di nazioni diverse si fondono e creano per così dire nuove forme di vita. Da questi periodi di rinascimento prende le mosse la storia vera ossia documentale, essendochè la prima formazione dei popoli scorre non osservata.

Conobbe Niebuhr questa ragion di cose e penetrò con essa nel segreto della romana grandezza più addentro degli stessi Romani nella loro età più colta (1). Il medio evo è pur esso un' epoca creatrice di siffatto genere, tanto più rilevante e degna di nota in quanto da lei unicamente possiamo trar contezza dell'attuale essere nostro. Niuno può infatti contendere che l'Europa moderna è un composto di diversi elementi, romani i più e germanici; che anzi al mezzodì e all'occidente dura lo stesso popolo e la stessa lingua. Ma se il modo e le ragioni di questa mescolanza sono ancor poco studiate, l'esito felice d'ogni simile indagine dee necessariamente essere fecondo di utili insegnamenti. Al postutto, così è avvenuto dell'argomento da noi preso a trattare; e questa solitudine in cui ci trovammo non attraversò di poco il successo delle nostre ricerche. Anzitutto noi abbiam dovuto non solamente scrutare la più gran parte dei fonti, ma andarne in cerca per entro a ponderose collezioni d'ogni maniera. Ora in coteste ricerche il caso ha molta parte; e come in tali circostanze ognuno dee trovar naturale e scusabile l'imperfezione dei fonti adoperati, non è perciò a sperare che le lacune si compiano salvo per le cure unite e assidue di molti. Oltre a ciò, lo studio di una qualunque materia non acquista luce salvo in un tempo in che ella venga pubblicamente e da parecchi discussa in mezzo alle controversie ed alla scambievole censura: allora soltanto molti giudizi preconcetti, che l'autore difficilmente, e per quanto il voglia, riesce a sgomberare dall'animo, cadono per se medesimi. A queste difficoltà generali s'aggiunse ancora per noi quella tutta propria dell'aver tardi appreso sui fonti la vera costituzione giuridica degli antichi Germani.

Ma per quanto gravi sieno stati questi impedimenti, non ci mancarono neppure vigorosi aiuti. Della storia romana di Niebuhr abbiamo già parlato. Nondimeno meglio si sente che non si dica quanto la semplice esistenza di quell'inarrivabile lavoro porga aiuto e incitamento ai proprii. Arrogi che lo stesso Niebuhr prese parte diretta nella composizione del primo libro sia col consiglio sia coll'avviamento opportunamente a noi dato allo studio dei fonti, dal quale attingemmo il meglio dell'opera nostra. Certo da questo studio dipende in ultimo ogni successo: ma niuno può sapere, quanta dovizia abbiamo noi trovato nei fonti solo perchè potemmo abbastanza in tempo andarne in cerca. Il che special-

(1) Questo passo è stato nell' *Edinburgh Review N. CII. p.* 366, acerbamente censurato. Ma Hare nel *Philological Museum N.* 1. *Nov.* 1831. Cambridge, in-8°. p. 196-200, ha dimostrato che la censura ricade sul vizio della versione inglese (p. XIV, XV) e che il critico non ha conosciuto l'originale.

mente dobbiamo dire in ordine alla durata della costituzione civica romana, sopra cui il nobile nostro amico fu primo a richiamare la nostra attenzione. — Aiuti di varia maniera derivammo ancora dall'amicizia di Eichhorn, la cui dotta *Istoria del Diritto germanico* è nota e pregiata universalmente. Gli schiarimenti e le notizie da lui avute sono indicate ai rispettivi luoghi. — Per fine, molto ci gode l'animo di ricordare il fedele aiuto che ci porse in parecchie biblioteche, e specialmente in Parigi, l'amico Jacopo Grimm; al quale appunto andiamo debitori dei preziosi documenti che stanno a corredo del secondo libro. Egli volse allora a nostro profitto tutta quella precisione e diligenza che più tardi abbellì i suoi lavori e che nasce soltanto da un vivo e sincero attaccamento al soggetto di un'opera.

INTRODUZIONE

FONTI E AUTORI CITATI NEL PRESENTE VOLUME

FONTI (a).

I. — LEGGI E LIBRI DI DIRITTO.

Le Opere che noi abbiamo di preferenza consultato sono le seguenti collezioni generali:

1. *Corpus Iuris Germanici antiqui,* ed. P. Georgisch. Halae 1738, in-4°.
2. *Barbarorum Leges antiquae*, ed. Paul. Canciani. Vol. 1, 5. Venet. 1781, 1783, 1785, 1789, 1792, in-fol.

Collezione disordinata e senza metodo, ma utilissima ed anzi necessaria per la dovizia di materiali rari o inediti che contiene.

3. *Corpus Iuris Germanici antiqui*, ed. Ferd. Walter. Tom. 1, 3. Berolini 1824, in-8°.

Delle leggi e dei libri giuridici di ciascun popolo si dirà nel tessere la storia loro particolare.

(a) In quest'enumerazione dei fonti ci siamo limitati a indicar quei soli che hanno attinenza diretta coll'argomento dell'opera, ed abbiamo perciò passato sotto silenzio i fonti storici generali, come Gregorio di Tours, Anastasio il Bibliotecario, ecc. ecc.

II. — DOCUMENTI (b).

A. ITALIA.

4. L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae medii aevi*. Mediolani 1738-1742, 6 tom. in-fol.

Una delle opere più vaste ed importanti sull'Italia del medio evo; e propriamente una serie di dissertazioni corredate di una quantità stragrande di documenti. L'opera italiana: *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane*, ed. 3. in Roma 1790, 6 vol. in-8º contiene soltanto le dissertazioni.

5. Muratori, *Delle Antichità Estensi ed Italiane*. P. 1, 3, ed. 1. 1717. (Noi citiamo secondo l'ed. Nap. 1776, in-4º).

Un misto egualmente di storia e di documenti importanti. Il primo volume è il solo che ci riguarda.

6. Ughelli, *Italia Sacra*, ed. 2. Venet. 1717-1722, 10 tom. in-fol.

Lavoro senza critica, dove gli stessi documenti sono stampati con gran negligenza e senza distinzione di genuini e apocrifi. Con tutto ciò indispensabile.

7. *I Papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall'Abate* Gaetano Marini in Roma 1805, in-fol.

Quest'opera è una collezione compiuta ed esclusiva dei documenti in papiro. Questa ristrettezza di piano presenta a prima vista un certo che di arbitrario e accidentale che nell'applicazione scompare quasi intieramente. Di vero, i documenti di maggior rilievo in papiro sono di Ravenna o dei dintorni e si stendono dal quinto al settimo secolo; perlochè fra essi non si può disconoscere un intimo ed essenziale collegamento. Parecchi de' medesimi sono qui o impressi o ridotti per la prima volta a buona lezione; e tutta l'opera, benchè compresa in brevi termini, conta tuttavia fra le più insigni e dotte collezioni di fonti del medio evo, oltre all'essere per giunta indispensabile quanto all'antico Diritto romano. Le note ai documenti rivelano un'immensa erudizione. Una difficoltà che occorre nell'uso di questi documenti è che quasi tutti mancano dei primi versi, mentre invece la chiusa è spessissimo conservata per intiero; e ciò perchè i primi versi trovavansi sulla faccia esterna dei rotoli, i quali si logorarono facilmente mentre l'interno rimase salvo. Di che pur nasce che il giudicare della qualità e del tenore dei singoli documenti torna spesso molto difficile. Così, per modo d'esempio, uno di essi (*num.* 127) fu già tenuto per un istrumento intero di compra: per contro Marini ha ora dimostrato che l'intiero istrumento andò perduto e che altro non ne rimase fuor della firma di un testimonio con quella del notaio; le quali due firme sono tuttavia accompagnate da cenni molto particolareggiati e da un sunto, per così dire, dell'intiero contratto.

(b) Appena occorre notare che questo non è un elenco di tutte le raccolte di documenti, ma solo di quelle che hanno immediata relazione col nostro lavoro; relazione che in buona parte è casuale.

8. *Monumenti Ravennati de' Secoli di mezzo per la maggior parte inediti.* Venezia, tom. 1, 1801. tom. 2, 3, 4, 1802. tom. 5, 1803. tom. 6, 1804, in-4° (del conte Marco FANTUZZI † 1806 a Bologna).

Questa collezione consta di 865 atti, più o meno lunghi, dei quali altri sono documenti, altri cataloghi ed estratti d'interi archivii. Ha principio dal secolo settimo, si fa copiosa a cominciare dal nono e si stende fino al sedicesimo inclusivamente. È incredibile la quantità e novità de' materiali che questa raccolta fornisce alla storia ed all'archeologia; benchè non più che una parte conferisca al nostro assunto. Però ella torna doppiamente utile in quanto si rannoda nella serie dei tempi alla raccolta sopra citata di Marini; ond'è che presentemente noi abbiamo di Ravenna e delle vicine contrade una serie di documenti che dai tempi del vigente impero occidentale scende fino ad un'epoca modernissima, eccettuata una qualche interruzione dalla metà del secolo settimo alla metà dell'ottavo; alla quale supplisce ancora in molta parte pel secolo ottavo il *Codex Carolinus* (vedi infra § 109, nota *a*.) Ogni volume di Fantuzzi sta da sè e traversa tutti i secoli; ognuno contiene in una lunga prefazione l'indicazione delle cose più notabili (le più volte cose geografiche) e parecchi sommarii, utilissimi bensì ma incompiuti (*c*). Un settimo volume, che doveva contenere un indice generale (*d*), non si è mai, per quanto ne sappiamo, pubblicato. L'opera fu impressa a pochi esemplari, non fu messa in commercio (*e*) ed è perciò molto rara.

9. *Codice diplomatico Sant'Ambrosiano delle carte dell'ottavo e nono secolo illustrate con note* da Angelo FUMAGALLI già abate di S. Ambrogio... *Opera postuma pubblicata* da Carlo AMORETTI bibliot. nell'Ambrosiana... Milano, dalla tipografia di Agnello Nobile 1805, in-4°.

Sono 135 documenti dall'anno 721 al 897, tutti estratti dall'Archivio capitolare Ambrosiano di Milano (*f*), epperò tutti longobardi. La collezione non è meno importante per la qualità dei documenti che per l'estrema diligenza, non imitata poi guari nella stampa dagli editori, che Fumagalli ha posto nel distenderne le rubriche. Le note sono di poco valore ed anzi di nessun pro per lo studio della Costituzione e del Diritto.

10. *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis* a Canonico Mario LUPO ej. eccl. primicerio digestus.... volumen primum. Praecedit *Prodromus historico-criticus*.... Bergomi 1784, ex typ. Vincentii Antoine, in-fol., Volumen secundum, opus posthumum, ed. a presb. Jos. RONCHETTI, Bergomi, ex typ. Vinc. Antoine, 1799, in-fol.

Dell'importantissimo PRODROMUS diremo più sotto. L'autore ha voluto fare una raccolta di tutti i documenti sopra Bergamo, dovunque si trovavano, non esclusi

(*c*) Lo stesso Autore l'ha confessato nel *tom.* 4, *p.* VI e altrove.

(*d*) *T.* 6, *p.* XX.

(*e*) *T.* 1, *p.* IX, *t.* 4, *p.* VI. « Dissi già che non sono venali. Essi sono destinati per la città di « Ravenna e le altre di Romagna; per pubbliche librerie; per Monasteri, a' quali particolarmente ap- « partengono questi studi; e per qualcuno che sia decisamente addetto ai medesimi. » — Alla somma gentilezza del Prof. Ridolfi, allora in Bologna e morto più tardi in Padova, noi andiamo debitori della comunicazione di quest' opera, come sì di molti e non lievi sussidii per la continuazione del nostro lavoro.

(*f*) Cfr. BLUME *Iter Italicum*, vol. 1. p 121.

i già stampati. I documenti compresi nel primo volume vanno dall'anno 740 al 900, quelli del secondo dal 901 al 1190.

11. *Storia dell'Augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola....* Opera del cav. ab. Girol. TIRABOSCHI.... Tom. 1, 2. Modena 1784, 1785, in-fol.

Il primo volume contiene la Storia, il secondo i Documenti dall'A. 753 al 1492.

B. FRANCIA.

12. Un ottimo indice di questi Documenti si ha in BRÉQUIGNY *Table chronologique des diplomes, chartes, titres et actes imprimés concernant l' histoire de France.* Paris, tom. 1, 1769 (A. 142-1031), tom. 2, 1775 (A. 1031-1136), tom. 3, 1783 (A. 1136-1179), in-fol.

13. *Diplomata, chartae, epistolae et alia documenta ad res Francicas spectantia...* ed. L. G. O. FEUDRIX de BRÉQUIGNY, F. J. G. la PORTE du THEIL. Pars 1. *Diplomata etc.*, tom. 1, 1791, in-fol.

Opera vastissima che doveva fra le altre cose contenere tutti i documenti relativi alla storia di Francia. Fuori del primo volume dei documenti (A. 475-751) non ne uscì altro in luce, cosicchè niuna delle collezioni infra indicate diventa per questa superflua. Il principio della Parte 2ª (tom. 1, 2. Paris 1791. in-fol.) contiene lettere d'Innocenzo III.

14. *Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores*, ed. Martin BOUQUET. Paris 1738 sq., in-fol.

Come raccolta di documenti, i soli tom. 4, 5, 6, 8, 9 di quest'opera fanno al nostro caso.

15. *Gallia Christiana*, ed. Dion. SAMMARTHANUS, tom. 1-13. Paris 1716-1785, in-fol.

Ogni volume ha un'appendice di documenti. L'opera non è compiuta: mancano ancora gli arcivescovadi di Tours, Besanzone, Vienna e Utrecht (*g*).

16. *Histoire générale de Languedoc* par deux Religieux Bénédictins (Claude de VIC e Joseph VAYSSETTE). Paris 1730-1745, 5 vol. in-fol.

Ogni volume ha un'appendice di documenti di raro pregio. Fanno per noi i soli due primi volumi.

17. *Capitularia*, ed. BALUZIUS.

Dei Capitolari diremo ancora nella Storia particolare del regno Franco, dove si farà pure ulterior cenno di questa collezione. Al nostro assunto si riferiscono soltanto i documenti che si trovano in calce del secondo volume.

(*g*) LELONG *Bibl. hist. de la France*, tom. 1, p. 541, il quale però non ne dà che i 12 primi volumi. Il tredicesimo, venuto dopo in luce, comprende Tolosa e Trevigi.

C. COLLEZIONI GENERALI.

18. MABILLON, *De re diplomatica*, ed. 2. Paris 1709, in-fol.

Il libro sesto è una raccolta di documenti.

19. MABILLON, *Annales ordinis S. Benedicti*. Paris 1703 sq., in-fol.
20. Steph. BALUZII, *Miscellanea*. Paris 1678-1715, 7 vol. in-8°.
21. MARTENE et DURAND, *Veterum Scriptorum et Monumentorum amplissima Collectio*. Paris 1724-1733, 9 vol. in-fol.
22. Luc. D'ACHERY, *Spicilegium s. Collectio veterum aliquot Scriptorum*, ed. nova. Paris 1723, 3 vol. in-fol.

AUTORI.

I. Sopra il Gius Romano nel Medio Evo, ossia sull'argomento medesimo di quest'Opera.

23. *Lex Romana* Antonii Dadini ALTESERRAE. Tolosae 1641, e (accresciuta ed emendata) in: ALTESERRAE *Rerum Aquitanicarum libri quinque*. Tolosae 1648, in-4. lib. 3, cap. 5, 15.

Contiene preziosi sussidii alla storia del Diritto nel regno Franco.

25. *Dell'Uso e Autorità della ragion civile nelle provincie dell'Imperio Occidentale dal dì che furono inondate da' Barbari sino a Lotario II*, di Donato Antonio d'ASTI. Lib. 1, 2 in Napoli 1720-1722, in-8° (seconda edizione, Nap. 1751, in-8°).

È questi il primo fra gli scrittori che espresse e propugnò di proposito l'opinione della durata del gius romano. Solo è a dolere che le sue prove si restringano di troppo all'Italia e che de' suoi tempi non fossero ancor noti in buona parte i fonti più rilevanti. Al libro d'Asti si collegano le numerose polemiche di Grandi, Tanucci ed altri sulla conoscenza delle Pandette e la scoperta del manoscritto fiorentino, le quali, benchè non prive di notizie sui primi secoli del medio evo, non hanno però molto pregio.

25. J. G. HEINECCII, *Antiquitates Germanicae*, tom. 1, 2. Hafn. et Lips. 1772, 1773, in-8°.
26. Le Memorie Brusselliane del 1783.

Del 1780 l'accademia di Brusselle propose il quesito: in qual epoca il Diritto Romano fosse conosciuto ne' Paesi Bassi Austriaci e da qual tempo vi acquistasse forza di legge. Sotto il comun titolo di *Mémoires sur les questions pro-*

posées en 1780, *etc. Bruxelles* 1783, in-4°, vennero allora stampate le quattro seguenti risposte al quesito, cioè lo scritto premiato e tre *Accessit:*

F. Rapedius de Berg, *Mémoire sur la question, etc.* (215 pagine con grandi tavole).

A. Heylen, *Comment. ad quaesitum, etc.* (23 pagine).

D'Outrepont, *Discours sur l'autorité du Droit Romain dans les Pays-Bas* (38 pagine).

La prima di queste dissertazioni è redatta con diligenza indicibile, ma senza vestigio di cognizione della storia del gius romano e senza pregio di critica istorica. Eccone un sunto. Sotto il dominio dei Romani la nazione gallica serbò intatto il retaggio delle sue leggi nè altre ne accolse delle romane che le amministrative e finanziarie: in via eccezionale poi alcune poche di ragion privata colle quali vollero gl'imperatori sopperire alle lacune del Diritto Gallico. Laonde il gius romano propriamente detto non rifletteva nella Gallia che i Romani d'origine ivi dimoranti come forestieri, verbigrazia soldati, pubblici funzionarii ecc., inviativi d'Italia (p. 212). I Franchi lasciarono da principio le cose quali erano: ma dappoi il secolo decimo il diritto romano cadde compiutamente nell'oblivione, ed anzi fu dai re deliberatamente abolito. Così prevalse poi gradatamente il diritto costumiero (*des coutumes*), nel quale appunto traspare il primitivo diritto gallico (p. 213). In prova di ciò l'Autore ha riunito in faticosissime tavole tutte le costituzioni degl'imperatori che direttamente o per indiretto si riferiscono alla Gallia: per ciascuna delle medesime cerca di provare o che non vi ha cenno del diritto privato o che vi si contiene una semplice modificazione del giure patrio; e dove gli vien fallita l'una o l'altra prova, se ne sbriga dicendo che la legge si riferisce unicamente agli stranieri Romani abitanti in Gallia. Ma il punto, a suo giudizio, decisivo è il non trovarsi alcuna legge donde risulti dell'introduzione o dell'erezione in vera legge fra i natii della Gallia del Diritto Romano. — Di presente, fatta astrazione dallo spirito affatto antistorico con cui questa dissertazione è scritta, giova notare che una sola circostanza ne annulla la tesi principale; e questa è che, fra le numerose professioni che si leggono nei diplomi e formularii, neppur una accenna al diritto gallico (qualunque fosse il nome con cui si potesse questo designare) ma tutte cadono o sul Diritto Romano o sul diritto di uno qualunque de' popoli germanici di recente stanziati. Ora una simile circostanza vale da sola a spiantare radicalmente l'opinione dell'Autore, quand'anche gli si volessero menar per buone tutte le avventate e gratuite sue asserzioni sul diverso significato di *Lex Romana*. Nel resto, per ciò che riguarda il subbietto immediato delle sue indagini, l'opinione da lui professata è in ultima analisi perfettamente giusta, certo essendo che il Brabante e la Fiandra subirono le stesse vicende dei *pays coutumiers* di Francia, dove cessò realmente di essere in uso il Diritto Romano (ved. Lib. I. § 48), benchè per motivi onninamente diversi da quelli che l'Autore assegna. — Per ciò che rifletto i secoli più vicini non si può negare che la dissertazione ha per la storia dei Diritti provinciali del Belgio un gran pregio: ma qui pure l'Autore cade nell'errore di credere che il D. R. non fu in certa maniera conosciuto una seconda volta ne' Paesi Bassi che in sullo scorcio del secolo decimoquarto (p. 63. 64). Il che invece ebbe luogo assai prima, trovandosi fra i Legisti di Bologna (e, come sembra, ab antico) nominata una *gente fiamminga* che eleggeva un Consigliere suo proprio (*h*); donde evidentemente risulta di un antico e numeroso concorso di gente da questo paese.

(*h*) *Statuta Iuristarum Bonon.* p. 2. Nella lista degli scuolari di rango del 13° secolo stampata da Sarti, P. 2, p. 234. sq., sono pur registrati un conte di Fiandra, parecchi di Tournai, Lilla, ecc. ecc.

La seconda Memoria (di Heylen) propriamente nulla dice degli antichi tempi. Ma quanto ai primordii dei secoli moderni ha un pregio inestimabile per la raccolta di un gran numero di documenti dai quali risulta della conoscenza e dell'uso del giure romano nei secoli decimoterzo e decimoquarto; contuttochè a più maturo esame si possa a varii di questi documenti negare un preciso accenno a quel Diritto.

La terza Memoria (di D'Outrepont) è superficialissima. L'Autore fa la gran scoperta che l'opinione volgare dell'uso e autorità del gius romano è falsa, epperò che il suo paese propriamente è senza leggi: ma di ciò si consola nel pensiero che basti annunziare una tal calamità all'ottimo imperatore Giuseppe per essere certi ch'ei vi provvederà con savie leggi, sanzionando fors'anco una parte del Diritto Romano (depurato cioè dalla filosofia stoica e cose simili): il che fatto, pioverà manna.... (p. 1. 2. 38).

Della quarta Memoria finalmente (di Verhooven) la nostra ignoranza della lingua olandese non ci permette di dar ragguaglio.

27. Chr. G. Biener, *Commentarii de origine et progressu Legum Iuriumque Germanicorum*. P. 1. P. 2. vol. 1, 2. Lips. 1787, 1790, 1795, in-8.°.

28. K. Fr. Eichhorn, *Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte*. Abtheil. 1. 2. Göttingen 1808, 1812, in-8°. Terza ediz. Göttingen 1821, sg.

II. Sopra la costituzione della Gallia prima e dopo la conquista dei Franchi.

29. Dubos, *Histoire critique de l'établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules*. Paris 1742, 2 vol. in-4°.

Il concetto dominante dell'opera è sommamente strano ed arbitrario, sì che Montesquieu non ebbe a durar fatica nel combatterlo: ma nei particolari è assai utile. Tutti questi scrittori francesi, per quanto di opinione diversa, s'accordano tuttavia nell'adottare ciascuno un proprio sistema politico, al quale fanno poi convergere ogni indagine storica. E in ciò stà la differenza loro dagli scrittori italiani, le cui ricerche hanno nella massima parte uno scopo puramente scientifico; il che nasce pur anche dal non aver più gl'Italiani de' tempi moderni un proprio interesse politico.

30. *Les Origines ou l'ancien gouvernement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie*, à la Haye, tom. 1-4. 1757, in-12° (del conte di Buat.)

Libro men solido ed anche meno originale del precedente.

31. Mably, *Observations sur l'histoire de France*, tom. 1-4. Kehl 1778, in-12°. Il primo volume è il solo che ci riguarda.

32. *Mémoire sur les causes de l'abolition de la servitude en France et sur l'origine du gouvernement municipal* (per Dupuy). Si ha per estratto nell'*Histoire de l'Académie des Inscriptions*, tom. 38, 1777 in-4°, p. 196-215, ed è insignificante.

33. I. N. Moreau, *Principes de morale, de politique et de droit public... ou Discours sur l'histoire de France*, tom. 1-21. Paris 1779 e seg. in-8°.

I primi dodici volumi sono di storia, e i soli primi quattro fanno al nostro caso. In sostanza l'Autore tien dietro a Buat, salvochè talvolta è più superficiale, talvolta migliore di questo.

34. *Théorie des loix politiques de la Monarchie Françoise*, tom. 1-8, à Paris chez Nyon 1792, in-8° (*i*).

L'opera incomincia dai tempi dell'impero romano e termina con Carlo il Calvo. Il piano si vuole di Bréquigny, ma ne è autrice una damigella di *Lezardière*. Piano ed esecuzione sono senza confronto più profondi e originali di tutte le opere sinora indicate, come ne fa segno la stessa economia esterna, alquanto più complicata. Ogni volume si compone di tre parti affatto distinte: 1° *Discours*, ossia testo dell'opera. 2° *Sommaire des preuves*, ossia indice dei documenti e delle cose da provarsi. 3° *Preuves*, ossia i documenti medesimi, impressi e corredati della versione francese. Molta lode vuolsi dare all'Autrice per aver cercato di evitare le preconcette opinioni de' suoi precessori: ma ancor essa ha opinioni pregiudicate e parzialità non minore, benchè contraria a quella degli scrittori anteriori.

35. *De la Monarchie française*, par M. le comte de Montlosier, tom. 1. Paris 1814, in-8°.

Parziale e pregiudicato quanto gli altri, l'Autore dà in sostanza per base al suo sistema ipotesi gratuite. Questo è segnatamente il vizio che guasta la storia dei tempi da noi presi ad esame; chè pel rimanente l'opera riesce spesso attraente per le profonde vedute e la viva dipintura dello stato e dei costumi.

36. Leber, *Histoire critique du pouvoir municipal*. Paris 1828, in-8°.

L'Autore ammette la durata della costituzione civica e liberale romana, ma travisa questa costituzione e mostra di non averla studiata sui fonti. Dal medio evo in giù l'opera ha molto del buono, ed a far tempo da Luigi XIV è ricca di dottrina. Del resto il suo scopo è politico meglio che istorico, consistendo esso nel propugnare la maggiore indipendenza de' comuni, allora molto controversa.

37. Raynouard, *Histoire du droit municipal en France*, tom. 1-2. Paris 1829, in-8°.

In sostanza qui pure si vuol dimostrare con gran corredo di prove che la costituzione civica romana non fu annullata. Ma la costituzione antica è dall'Autore interamente frantesa, non avvertita inoltre la differenza tra l'Italia e le provincie e ammessi dappertutto nella Gallia municipii e duumviri con un senato diverso, a suo giudizio, dall'*Ordo*. Varie inesattezze fanno anche diffidare del criterio e della diligenza dell'Autore nell'uso dei fonti, traducendo egli, per mo' di esempio, *duodeviginti* in *vingtdeux* e *quingenti* in *quinze cents*, tom. 1, p. 11, 63.

(*i*) Camus, *Bibliothèque des auteurs de droit*, che cita le altre opere, non fa di questa menzione.

III. Sopra la costituzione d'Italia nel Medio Evo.

38. Muratori, *Antiquitates* (ved. sopra num. 4), ossia le dissertazioni ivi contenute.

Questa parte dell'opera di Muratori ha pure un gran valore. Egli ha pel primo suscitato con raro accorgimento molte quistioni delle più gravi e scioltene parecchie con la sagacità tutta a lui propria. Se più spesso egli non riuscì nell'intento, è da accagionarne anzitutto la sterminata quantità di materiali che giorno per giorno disseppelliva; la quale non solamente bene spesso lo soverchiava, ma troncava l'ali al suo pensiero, come si scorge non raramente nella marcia incerta delle sue indagini e nell'incredibile suo vacillare tra opinioni contrarie. Oltrecciò egli ebbe il vizio comune alla maggior parte degli scrittori italiani sulle cose del medio evo; cioè quello di restringersi soverchiamente all'Italia e perdere così il vantaggio di toccare il fondo della materia mercè gli opportuni riscontri con altri popoli germanici di eguale stipite. Contuttociò il gigantesco suo lavoro servirà pur sempre di punto di partenza ad ogni studioso della costituzione longobarda e da esso metterà capo ogni investigazione ulteriore.

39. Il *Prodromus* di Lupi nel suo *Codex diplomaticus civ. et eccl. Bergomatis* (ved. sopra num. 10).

Una delle opere più segnalate ed importanti pel regno longobardo. Varii capi della costituzione sono qui discussi con maggiore profondità che altrove; e in fatto di cronologia della Storia longobarda non vi è lavoro pari a questo.

40. *Delle Antichità Longobardico-Milanesi illustrate con dissertazioni* dai Monaci della congregazione cisterciense di Lombardia. Milano vol. 1, 2, 1792, vol. 3, 4, 1793 in-4° (di Fumagalli) (*k*).

I due ultimi volumi trattano della chiesa, i due primi della costituzione civica: ma questi, per ciò che riguarda i tempi anteriori al risorgimento delle città lombarde, non sono di gran valore.

41. Gius. Rovelli, *Storia di Como*, P. 1, Milano 1789. P. 2, Milano 1794. P. 3, tom. 1, 2. Como 1802, 1803 in-4°.

Ciascuno dei due primi volumi porta in fronte una lunga *dissertazione preliminare* sulla costituzione dell'Alta Italia. Quella specialmente del volume secondo, che da Carlomagno va sino al secolo decimoquarto, è piena di erudizione e dottrina.

42. Sismondi, *Histoire des Républiques italiennes du moyen age*. 8 vol. in-8°; il primo Zurich 1807.

Questo primo volume, che discorre dei primi tempi di mezzo, è il solo che ci riguarda. L'affetto di libertà con cui scrisse l'Autore in un tempo di oppressura

(*k*) Vedi i cenni sulla sua Vita premessi al *Codice dipl. S. Ambrosiano* (ved. sopra num. 9).

generale gli valse dovunque una giusta lode. Considerando le repubbliche dell'età successiva come al tutto nuove e, per così dire, autoctone, il Sismondi ha naturalmente negletto l'età anteriore. Ciò nullameno lo studio da lui posto in questa storia moderna, anche ammesso il suo supposto, è lontano dal soddisfare. Al comparire della sua opera erano già noti tutti i fonti attualmente in uso e tuttavia niuno sembra essere stato da lui consultato. Muratori è quasi l'unica sua guida per ciò che s'attiene alla costituzione lombarda e molti punti si trovano in Muratori trattati in modo più giusto e soddisfacente che in quest'opera, la quale porge dei primi tempi di mezzo un'idea assolutamente falsa.

43. *Sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città Italiane, ricerche* dell'avvocato Antonio PAGNONCELLI di Bergamo, tom. 1, 2. Bergamo, stamperia Natali 1823, in-8°.

Quest'opera si distingue per sano e non preconcetto giudizio, come sì per un talento non volgare di esposizione e induzione storica. Le principali idee dell'Autore saranno notate ai rispettivi luoghi nel Lib. I, Capitolo V. Nei particolari però non è scevro di mende e i fonti non appaiono abbastanza studiati.

LIBRO PRIMO.

CAPITOLO PRIMO.

FONTI DEL DIRITTO NEL SECOLO QUINTO.

1. Il diritto di un popolo, a somiglianza della sua lingua, non può avere un carattere fisso perchè l'essere suo proprio consiste in una per. petua genesi ed esplicazione. Laonde, volendo noi esporre le vicende del Giure romano nel medio evo, è d'uopo che prima ci facciamo a considerare per ciascun popolo ed in ciascun periodo di quell'età la forma sotto cui quel diritto appare e si attua. Ma a queste indagini occorre una base comune. Gli Stati del medio evo, in cui si sciolse l'impero occidentale, rinvertono alla condizione dell'impero innanzi a questo scioglimento. Ond'è che innanzi tutto vuolsi determinare l'aspetto preso dal diritto romano nel quinto secolo dell'èra cristiana; il quale aspetto non può a vicenda ritrarsi altrimenti che col gettare uno sguardo sulla storia anteriore.

Il diritto primitivo di Roma, come di tutti i popoli, era quello che noi chiamiamo diritto consuetudinario e che si fonda unicamente, senza vil sibile derivazione, nella fede e coscienza comune del popolo. Non la mala contentezza di questo stato del diritto ma l'attinenza politica dei ceti provocò molto per tempo una gran legge organica in cui oltre la costituzione dello Stato fu descritta gran parte di quelle vecchie consuetudini (*a*). In questo senso le dodici tavole furono anche base al diritto civile e si rimaser tali fino a Giustiniano. Durante il libero governo, varie modificazioni vennero ancora in quelle introdotte da popolari decreti o da semplice consuetudine. L'uso ed estensione di quest'antico diritto si riduceva in gran parte ad una serie d'atti simbolici rigorosamente deter-

(*a*) NIEBUHR, *Römische Geschichte*. Parte 2, p. 314 e seg. della seconda edizione.

minati, la scienza e direzion dei quali formava la più grave occupazione dell'onorata classe de' giuristi non meno che il soggetto dei primi libri di legge. Per lo che i giureconsulti potevano considerarsi come i custodi e mantenitori dell'antica severità e singolarità del diritto.

Ma quando il popolo romano ebbe esteso il suo dominio a tutta Italia ed a lontani paesi fuor di essa, il prisco e riciso suo carattere divenne per necessità vago e indeterminato. Questo cangiamento passò egualmente nel diritto. Oltre all'antico e nazionale *ius civile,* il contatto forestiero avea di buon'ora introdotto e dato vita ad un *ius gentium* ossia ad un diritto universo, naturale. Questo non fu dapprima riconosciuto che a riguardo dello straniero e come tale fu pur di buon'ora ministrato da un pretore particolare, come più tardi nelle provincie dai governatori romani. Ma l'avvenuta alterazione del carattere romano dovette pure far convergere il diritto proprio di Roma a questo diritto universo, vale a dire far prevalere vieppiù sempre fra gli stessi Romani il *ius gentium* al *ius civile.* Ad apparecchiare e dirigere questo mutamento concorse principalmente l'editto del pretore, per modo che pretore e giureconsulti agivano sul carattere del diritto in senso opposto, volendo questi la conservazion dell'antico e quello per ragion di ufficio l'introduzione del nuovo. Pertanto in sullo scorcio della repubblica i fonti del diritto più vivi e di maggior momento erano le dodici tavole e l'editto.

2. Sotto l'impero, il vecchio *ius civile* fu ancora per qualche tempo ampliato e rifuso sotto la stessa veste da decreti del popolo o del senato. Ma l'editto divenne per necessità sempre più importante, poichè tutto nella nuova costituzione aiutava a spegnere il carattere nazionale. Da ultimo, la posizione de' giureconsulti si era più che tutto mutata; mercecchè il diritto era sin d'allora tanto disforme dal suo primitivo aspetto che il ridurre un ammasso di fonti così svariate ai semplici e necessarii risultamenti della pratica erasi fatta un'arte molto difficile. Pretori e giudici non solamente avevano perduto la facoltà di esplicare a lor talento i fonti, ma sentivano essi medesimi l'urgente bisogno di un apparato dottrinale. Però al bisogno sentito da questo lato aveva da un altro sopperito l'ingegno ed un felice istinto. Il frequente consorzio colla Grecia aveva destato in Roma un vivo e generale movimento letterario; e la giurisprudenza, questo campo di scienza ricco più d'ogni altro di ricordanze patrie, non poteva di certo rimanervi estranea. Senzachè in questo nuovo arringo non era difetto d'uomini. Due vie, oltre la guerra, si paravano dinanzi sotto la repubblica ad acquistar grazia e celebrità: l'eloquenza e la giurisprudenza (*a*). L'eloquenza, che in tempo di libertà

(*a*) Auct. *de caussis corr. eloqu.* C. 28: « artes honestas et, sive ad rem militarem, sive ad iuris scientiam, sive ad eloquentiam inclinasset...... »

era prima fra le arti della pace, avea, col mancar di questa, perduto ogni lustro ed ogni virtù (*b*). Per contro, nel diritto, più che in tutte le altre parti del viver pubblico, s'erano serbate vive le fattezze dell'antica Roma. Quindi chiunque ancor fosse di romani sensi doveva là sopratutto sentire la patria, e gl'ingegni i più nobili dovevano alla giurisprudenza far capo. Così tutto concorreva a sollevare la giurisprudenza in quell'altezza ove noi la veggiamo nel secondo e terzo secolo, e che in nessun tempo e presso nessun popolo seppe mai toccare. Ma una grandezza così isolata frammezzo all'universale pervertimento non poteva durare a lungo. Tostochè la giurisprudenza ebbe raggiunto il colmo della perfezione, mancò in lei la vita ed il progresso; e le opere dei sommi, contemporanei a Caracalla ed Alessandro, lasciando stare i loro pregî, non per altro dovevano venire in tanta reputazione che per essere quasi le ultime scritture di legge. Però l'incapacità di attingere direttamente ai fonti, senza il sussidio di lavori teorici, crebbe nella stessa proporzione in cui venne meno la vigoria e la capacità a lavorare scientificamente del proprio.

Una nuova classe di fonti erasi allora introdotta. Le costituzioni degl'imperatori furono per lunga stagione e nella massima parte rescritti ossia dichiarazioni del diritto vigente emanate ad istanza di pubblici funzionarii o di privati e simili perciò, salva una maggiore autorità, ai responsi dei giuristi. Ma a' tempi di Costantino la legislazione assunse un nuovo andamento. D'allora in poi gli editti ossia le nuove provvisioni imperiali divennero frequentissime e spesso profondamente innovatrici, troppe essendo le vecchie credenze nazionali che il regno del cristianesimo doveva compiutamente annullare. Nell'applicazione di questo novello fonte di legge non occorrevano le difficoltà che si opponevano all'uso dei fonti antichi. Frutto delle idee e dei bisogni correnti, lo apprenderli ed applicarli, appunto in quest'epoca, era facile impresa; nè in quelli occorreva vestigio della sottile e artificiosa elaborazione del diritto portata dall'editto pretoriano, mercè la quale non di rado s'impediva l'accesso agli antichi fonti.

3. Nel cominciamento del quinto secolo lo stato dei fonti era qual segue.

In teoria si consideravano per tali gli antichi plebisciti, i senato-consulti, gli editti di magistrati romani, le costituzioni degl'imperatori e gli usi non scritti. Tutti questi fonti facevano capo ancor sempre alle dodici tavole ed ogni recente provvedimento a queste si rannodava sotto colore d'aggiunta o modificazione.

(*b*) Lo scritterello *de caussis corruptae eloquentiae* è una mirabile pittura del suo decadimento.

Nella pratica però si ricorreva, come a fonti, alle opere unicamente dei grandi giureconsulti ed alle costituzioni, sfuggendo in cotal guisa le difficoltà già notate rispetto all'uso dei fonti antichi.

Ma a queste difficoltà n'erano adesso succedute altre affatto nuove; le quali, parte si riferivano all'autorità delle opere di legge, parte alle costituzioni.

I giureconsulti avevano fuori dubbio, schiudendo anche all'indotto l'intera serie dei fonti, molto operato a vantaggio de' giusdicenti; i quali non avevano più a domandare come una legge delle dodici tavole si rannodasse ad un passo dell'editto, bastando, per aver lume delle leggi attualmente vigenti, svolgere i libri di Ulpiano o di Paolo. Ma questi libri, cotanto numerosi che il possederli tutti o nella massima parte riusciva difficilissimo pel caro prezzo degli esemplari, ed impossibile poi in una età sì grossa il coglierne lo spirito, chi li riduceva in un sol corpo ed a lezione piana? I grandi giureconsulti divergevano spesso di pensamenti, e in questo caso donde emanava un pronunciato supremo e di conciliazione? Certo, l'amministrazione della giustizia doveva rendersi o sommamente malagevole o vacillante ed arbitraria. A questi vizi convenne por rimedio colla nota costituzione di Valentiniano III la quale, promulgata per l'Occidente e quindi estesa all'Oriente per via del codice Teodosiano, regolò l'uso e l'autorità delle opere di legge (*a*). Cinque giureconsulti, Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, ebbero in quella costituzione virtù di legge per tutti i loro scritti, eccettuate soltanto le Note a Papiniano di Ulpiano e Paolo. Tutti gli altri giureconsulti non furono insigniti di una simile autorità che per rispetto alle opere ed alle opinioni dottrinali state nei libri di quei cinque ricevute e fatte proprie dei medesimi, sì che da essi potesse aversene contezza e studiarle. Nel caso di opinioni divergenti doveva prevalere la pluralità dei voti; a parità di suffragî, l'opinione di Papiniano; e nel silenzio di questo, il parere del giudice. Ella è cosa degna di molta considerazione che nelle opere ulteriori, ad eccezione delle Pandette, non è citato altro giureconsulto fuor di quei cinque: così nel Breviario, nel così detto Papiano, nella *Collatio* e nella *Consultatio*.

Riguardo alle costituzioni sorse, assai men grave, una difficoltà analoga. Copiose anch'esse di numero ed emanate in tempi e casi diversi, non era facile il possederle e aver di tutte piena contezza. Quindi urgente era per esse il bisogno di collezioni e sotto il patrocinio della pubblica autorità si potevano queste di leggieri compilare. Le prime

(*a*) *L. un.* C. Th. *de resp. prud.* (1. 4). Intorno alle diverse interpretazioni, vedi Hugo, *Rechtsgesch.* p. 883, 1023 dell'undecima edizione. Questa ricerca è fuori del nostro argomento.

di siffatte collezioni, ossia il codice Gregoriano e l'Ermogeniano, si composero di rescritti. Ma incomparabilmente più rilevante si fu il codice di Teodosio II dell'anno 438, in cui si raccolsero gli editti emanati poi da Costantino; la qual collezione, ancorchè fatta in Costantinopoli, ebbe forza di legge sì nell'una che nell'altra metà dell'impero. Intanto anche dopo questa collezione non mancarono agl' imperatori le opportunità di far nuovi editti; e queste Novelle salirono in picciol tempo a tal numero da far desiderare una nuova collezione.

Or come questo diritto romano, del quale qui segnalammo gli svariati componenti, venne in uso nelle singole parti dello sterminato impero? Non è dubbio che in origine esso nacque dentro le mura di Roma, come sì ad uso de' suoi abitatori; e di colà soltanto venne pure per lungo tratto di tempo ogni suo esplicamento. Ma quando l'Italia fu fatta intieramente romana e dopochè in ispecie acquistò tutta quanta la cittadinanza, ogni singolarità locale a breve andare scomparve, Roma città si diffuse con egual misura per tutta Italia e in tutto il territorio il giure romano rimase quasi il solo in vigore. Non diverso distendimento prese poi questo diritto nelle remote contrade che sotto il nome di provincie furono assoggettate alla signoria romana. Senonchè ciò non si ha da intendere nel senso che il semplice assoggettamento d'una provincia recasse con sè l'abolizione del suo diritto patrio, il vero essendo anzi che in questo diritto ella perseverava e il romano non s'applicava che a' Romani aventi sede nella provincia; e certo essendo che neppure il cittadinatico da Caracalla conferito a tutti i liberi uomini dell'impero valse a produrre una mutazione di diritto. Ma nel perseverare della romana dominazione, la subbiettività nazionale dei varii paesi andò sempre mancando e il cittadinatico, fatto generale, concorse non dubbiamente anch' esso ad accelerar la fusione. In varie provincie, come, per cagion d'esempio, nella Gallia, tanto era questa progredita che persin di lingua e di costume gli abitanti si fecero compiutamente romani; onde tanto meno si vuol credere alla permanenza dell'antico diritto gallico. Però anche dove la lingua si mantenne, come nelle greche provincie, il diritto romano vi tenne esclusivamente il campo; e di ciò fa prova il bisogno e l'opera non contrastata di Giustiniano. Per la qual cosa è assai probabile che il romano diritto entrò in vigore in tutte le parti dell' impero e presso tutti i sudditi del medesimo gran tempo innanzi a Costantino.

Del 476, allorchè mancò l'impero occidentale, i fonti in uso del diritto erano i seguenti:

A. Gli scritti de' giureconsulti secondo le norme stabilite nella costituzione di Valentiniano III;

B. Le collezioni Gregoriana ed Ermogeniana dei rescritti;

C. Il Codice di Teodosio II;

D. Le Novelle emanate in supplemento a questo codice.

Di qui si scorge che grave abbaglio presero alcuni moderni, come Montesquieu, nell'affermare che il codice di Teodosio fu in quest'epoca l'unico e vero fonte del diritto (*b*). Le opere de' giureconsulti servivano anzi di base a tutti gli altri fonti, i quali si riducevano a mere appendici, sconnesse e bisognose d'interpretazione; e mal si sarebbe consigliato quel giudice che avesse preso per norma de' suoi giudicati il solo codice Teodosiano.

4. Ma questo stato dei fonti, già così povero, non poteva durare perchè eccedente ancor esso le forze intellettuali dell'epoca; e insufficiente affatto divenne pure l'agevolezza volutasi recare dalla costituzione di Valentiniano III nello studio delle opere legali. Stringente e generale era la necessità di una nuova riforma e, mancato l'impero occidentale, nello spazio di trent'anni appena, ne venner fuori quattro diversi saggi, ciascuno in uno Stato diverso e indipendente dagli altri:

A. L'editto di Teodorico ostrogoto (A. 500);

B. Il Breviario visigoto di Alarico II (A. 506);

C. Il così detto Papiano presso i Borgognoni (non guari dopo il 500);

D. I libri di Giustiniano, dapprima per l'impero orientale (A. 528-534).

Le prime tre opere fanno parte di quest'istoria e saranno opportunamente descritte. Ma opportunissimo qui torna il riscontrare fra loro e coll'anteriore condizione di cose testè rappresentata tutti codesti lavori.

I tre primi, se niente lasciano a desiderare per riguardo all'ingente quantità di materiali ivi compendiata, mostrano però in tanta dovizia una sterilità incredibile. Ciascuno di essi contiene in un sol libro di scarsa mole l'intiero diritto romano, cioè gli scritti legali e le costituzioni.

L'editto di Teoderico ha questo in proprio che i fonti sono rimaneggiati da capo a fondo, per modo che il linguaggio ivi parlato non è altrimenti quello dei vecchi giureconsulti e imperatori, ma sì del compendiatore. I fonti sono quivi pressochè svisati e non di rado si dura fatica a riconoscervi i dettati del diritto romano. Questo lavoro, il più rozzo e volgare di tutti, è in pari tempo, come documento storico, il più povero di scienza.

Il così detto Papiano è lavoro non meno gretto. Anch'esso forma un tutto, ordinato per materie. Ma nei particolari i fonti sono in gran parte copiati fedelmente, e questa circostanza lo rende superiore per ogni rispetto di pregio all'editto ostrogoto.

Molto più dovizioso dei due è il Breviario. Estrinsecamente considerato, non è un libro con distribuzione sua propria ma un'antologia dei fonti, ossia delle opere di legge e delle costituzioni, il più spesso copiate

(*b*) Montesquieu, *Esprit des lois*, xxviii, 4.

fedelmente ma con grandi lacune. I passi sono nella maggior parte corredati di note interpretative, e tanto il piano come l'esecuzione assicurano a quest'opera sulle due dianzi mentovate il vanto dell'originalità.

5. Or se a questo confronto chiaminsi pure i libri di Giustiniano, l'animo nostro rimane compreso da profonda maraviglia; e lasciato anche a parte il confronto, non possiamo tuttavia negare a Giustiniano la più alta venerazione. L'ingegno creatore non era certo una merce dell'età sua; e per giunta i fonti adoperati dai collaboratori di Giustiniano appartenevano ad una letteratura dotta e forestiera. Contuttociò, ad onta di circostanze sì sfavorevoli, l'opera fu intrapresa e condotta a termine con tale zelo e accorgimento che, mentre noi, dopo tredici secoli e nel gran buio delle nostre cognizioni istoriche, cogliamo tuttora in quella pressochè sola il senso della giurisprudenza romana, vediamo d'altro canto alla bellezza ed eccellenza tutta propria di un tal lavoro assicurata la celebrità in ogni tempo di sano e non preconcetto intendimento. Che se si dicesse, il caso più che sapienza e maturità di consiglio aver diretto quell'opera, basterebbe in risposta il far riscontro con essa dei codici sopra descritti de' regni goti e borgognoni. E dove altri ancor dicesse che quella fu opera di Romani, questi invece di Barbari, la storia risponderebbe per noi che anche nell'Occidente non Goti o Borgognoni ma Romani furono gli autori di siffatti codici, Romani della stessa Roma e Romani della Gallia. Il pregio che riconoscemmo finora nei libri di Giustiniano può chiamarsi letterario; tuttavia non letterario ma pratico ne fu lo scopo, e sotto questo rispetto giova più ancora lo esaminare le costituzioni proprie di lui. Ora di queste, se non son tutte di uno stesso peso, vuolsi però ad una gran parte dar lode di somma sapienza e legalità; e molte cose che a noi paiono sovversive del giure antico non sono che l'intelligente enunciazione delle riforme che spontaneamente, senza il concorso di un legislatore, si operarono. Nel qual proposito si può anche instituire un paragone che altamente onora Giustiniano. Conciossiachè, paragonando gli editti del codice Teodosiano e più ancora le Novelle ivi inserte con le costituzioni di Giustiniano ed in ispecie con quelle del costui codice, appaiono queste sì nell'intrinseco che nell'estrinseco quasi sempre migliori e di più bel dettato.

L'intendimento di Giustiniano era di far due opere capitali che raccogliessero in compendio, l'una gli scritti de' giureconsulti, l'altra le costituzioni. La prima, cioè le Pandette, doveva contenere i fondamenti del diritto; e fu, dopo le dodici tavole, il primo lavoro che potesse di per se solo, senza il sussidio di altri libri, servire come di perno a tutta la scienza. In questo senso può con ragione portare il nome di Codice e dirsi il primo, dopo le dodici tavole, per compitezza ed originalità, con tutto che gran parte del suo contenuto non fosse legislativo ma dom-

matico e di applicazione a date fattispecie. In cambio delle interminabili regole di Valentiniano III, le opere de' giureconsulti sono ivi date per lunghi e fedeli estratti, ordinati per materie. Anche il Codice venne redatto sovra un piano più largo de' precedenti, compresi cioè in esso tanto i rescritti che gli editti. A queste due opere propriamente Giustiniano indirizzò tutti i suoi pensieri di riforma. Le Instituzioni non possono considerarsi come una terza opera indipendente dalle due, dovendo al contrario servire alle medesime di semplice apparato e prolusione. Le Novelle infine sono aggiunte e mutazioni ulteriormente introdotte; ed è opera del solo caso se nello scorcio del regno di Giustiniano non si allestì una terza lezione del Codice, in cui sarebbonsi fuori dubbio inserte le Novelle d'uso permanente e duraturo.

CAPITOLO SECONDO.

COSTITUZIONE GIUDIZIARIA DE' ROMANI NEL SECOLO QUINTO.

---

6. Intorno agli ultimi tempi della repubblica, il territorio della medesima, fatta astrazione da Roma, sede di tutto lo Stato, si componeva di due parti diversamente organate: dell'Italia e delle provincie. Questa differenza di governo, benchè non senza gravi alterazioni, serbossi nel monarcato e vuolsi qui porre a fondamento delle nostre disquisizioni.

I. L'Italia si componeva di un gran numero di repubbliche, i cui cittadini dopo la guerra italica s'erano fatti membri del popolo sovrano. Le comunità di questi cittadini, benchè suddite del popolo romano, ritenevano però il governo delle cose proprie. Questa costituzione liberale delle città era la nota caratteristica dell' Italia. Ciò che verremo dicendo del suo ordinamento si dee intendere di entrambe le classi principali de' suoi comuni, ossia de' municipii come delle colonie. Le disformità esistenti nel governo delle prefetture saranno indicate in appresso. Le altre qualità di abitati, come fôri, conciliaboli, castella, erano comunelli imperfettamente ordinati (*a*). Due cose vogliono essere, in proposito di queste repubbliche e del loro organismo giudiziario, attentamente esaminate: il popolo e senato di che le medesime si componevano e le loro magistrature (*b*).

(*a*) Le borgate, che non avevano costituzione lor propria (*vici*), erano comprese nel territorio d'una città, come parti della medesima. *L.* 30. *D. ad munic.*

(*b*) Sopra le Costituzioni civiche in generale vedi: J. Gothofred. *paratit. ad C. Th. XII.* 1. Roth *de re municipali Romanorum.* Stuttgart 1801. 8. I fonti di maggior peso sono, per l'età antica: I. la Tavola Eracleese (*ed. Mazochi.* Neap. 1754, *f.*, Hugo *civ. Mag.* vol. 3. n° 19. *Fragm. L. Rom. ed.* Marezoll. Gött. 1816. Dirksen *civil. Abhandl. II.* 2. e Dirksen *Obss. ad Tab. Heracl.* Berol. 1817.) II. La legge della Gallia cisalpina (in Hugo *l. c.* vol. 2. n° 20., nelle *Obss. ad selecta L. Galliae cisalp. cap.* auct. Dirksen, Berol. 1812. 4. e P. de Lama *Tavola legislativa.* Parma 1820. 4.): per l'età posteriore, il Codice Teodosiano.

L'assemblea del popolo aveva certamente in esse, come in Roma, la podestà sovrana. A lei s'apparteneva non solamente l'elezione de' magistrati (*c*) ma il sancir leggi (*d*) e rendere altri decreti (*e*). L'essere il popolo menzionato più tardi men sovente (*f*) ed in ispecie il devolversi di quei diritti al senato, sono circostanze perfettamente analoghe. In Roma stessa, nel regno di Tiberio, le elezioni passarono al senato e poco a poco il senato prese anche a trattar da solo tutti i negozi sopra cui anteriormente aveva il popolo deliberato. Questa novità, poco a poco, per naturale imitazione, dovette comunicarsi alle altre città d'Italia.

7. Pertanto il senato civico, che prima dirigeva gli affari alla giornata, entrò da quest'epoca nel possesso di tutto il potere interno; e tanto più esso merita di essere attentamente considerato in quanto a tal epoca giustamente può rannodarsi la durata nel medio evo delle costituzioni romane.

L'appellativo ordinario di questi senati è *Ordo Decurionum*, più tardi *Ordo* solamente, ed alla perfine *Curia*, come *Decuriones* o *Curiales* si chiamavano i loro membri (*a*). Quindi non di rado *Curia* e *Senatus* vengono messi a fronte l'una dell'altro, e il primo nome allude a città regionale, il secondo senz'altra aggiunta alla città di Roma ovvero al senato dell'impero (*b*). Ma *Senatus* e *Senator* è anche detto in proposito di città regionale : nè dagli storici unicamente o nelle iscrizioni ordinarie (*c*),

(*c*) Cicero *pro Cluent.* 8. « Quatuorviros, quos *municipes* fecerant, sustulit. » Tabula Heracleensis lin. 84. (*aeris Neap.* lin. 10.) « suffragio eorum qui cuiusque municipii... « erunt » lin. 98. 99. (24. 25.) « quicunque in municipio..... comitia duumviro...... « rogando subrogandove habebit » lin. 132. (58.) « neve quis eius rationem comitiis « conciliove (habeto). »

(*d*) La legge tabellaria di M. Gratidio in Arpino, alla qual legge si fe' oppositore l'avo di Cicerone. Cicero *de legibus III.* 16.

(*e*) Così per modo d'esempio in Pisa regnante Augusto : « universi decuriones co-« lonique..... inter sese consenserunt, » ed in appresso : « hoc quod decurionibus et « universis colonis placuit. » Noris *Cenotaph. Pisana tab.* 2. e *diss.* 1. C. 3. p. 45., dove sono ancora citati altri esempi. Cfr. Gruter *Inscr.* p. 363. p. 431. nº 1. p. 475. nº 3.

(*f*) Di ciò si farà parola più sotto in proposito dei difensori. Altri avanzi del comune popolare co' suoi diritti si possono vedere indicati in Roth *l. c.* p. 62.

(*a*) *Decurio* e *Curialis* sono voci sinonime, come ne insegna Isidor. *etymol.* ix. 4. e l'uso promiscuo che ne fa costantemente il codice Teodosiano, v. g. in *L.* 6. C. Th. *de decur.* (12. 1). Noi non avremmo di ciò fatto cenno, se taluni scrittori francesi non fabbricassero sistemi sulla totale diversità dei due vocaboli. *Curialis* è il nome venuto di moda più tardi, v. Roth *l. c.* p. 66. — In epoca più tarda ancora il titolo di *Curialis* piglia una significazione al tutto diversa, v. infra (§ 111. 129).

(*b*) V. g., *L.* 74. C. Th. *de decur.* (12. 1). « In his, qui ex *curiis* ad *senatus* consortia « pervenerunt » e *L.* 85. *eod.* « decurionem et suae, *si sic dici oportet*, curiae sena-« torem. »

(*c*) Di questi passi ne cita in quantità Otto *de aedil. colon.* C. 2. § 4.

dove si potrebbe ascrivere a improprietà di favella od a vanità municipale, ma in un decreto del popolo di Roma, nella Tavola Eracleese (*d*). Di alcuni altri appellativi (*Municipes, Principales*) si discorrerà in appresso.

L'ufficio proprio di questi senati era lo amministrare internamente il comune, in concorso per lo più de' magistrati. Però male si arguirebbe fra quelli e questi un'opposizione e contrappeso, poichè senato e magistrati si trovavano fra loro doppiamente vincolati; in questo senso che, mentre il solo decurione poteva occupare le magistrature (*e*), la stessa elezione era poi lasciata a' decurioni. Quest'ultima circostanza, come frantesa troppo sovente, richiede qualche altra parola. Alla magistratura si proponevano candidati (*nominatio*) ed alla proposizione teneva dietro la vera e propria elezione in senato (*creatio*). Ora nei nostri fonti essendo quasi sempre menzionata la sola nomina(*f*), i moderni scrittori hanno in buona parte trasandato il fatto proprio dell'elezione (*g*). Senonchè il diritto di elettorato dei senati è in altri luoghi riconosciuto molto chiaramente ed anzi espressa la distinzione tra la presentazione e l'elezione (*h*). Il magistrato in carica aveva la presentazione pel suo successore, ma era questo un peso anzichè un privilegio, rendendosi egli responsale della gestione dell'eletto (*i*). Quindi è che il magistrato cedeva assai volentieri il posto al governatore della provincia quando questi, come spesso accadeva, voleva ingerirsene e presentare un decurione suo be-

(*d*) Tabula Heracl. lin. 85, 86. (*aeris Neap.* lin. 11. 12.) « ne quis..... in eo municipio, colonia, praefectura, foro, conciliabulo senatum, decuriones, conscriptosve « legito » poi lin. 87. 88. (13. 14.) « se senatorem, decurionem, conscriptumve ibi hac « lege esse non licere » e in molti altri passi della medesima iscrizione.

(*e*) *L.* 7. § 2. D. *de decur.* (Paulus) « Is, qui non sit decurio, duumvirato vel aliis « honoribus fungi non potest quia decurionum honoribus plebeij fungi prohibentur. » —Anteriormente anche cittadini di altra qualità potevano salire a' magistrati, con che entravano poi nell'*Ordo*. Gruter *Inscript.* p. 408. n. 1. : « absque censu per aedili« tatis gradum in curiam nostram admitteretur. » Tabula Heracleensis nel principio della sezione decima.

(*f*) V. g. *L.* 11. § 1. *L.* 13. *L.* 15. § 1. D. *ad municip.*, *L.* 1. C. *de peric. nominatorum* (11. 33), *L.* 2. *eod.*, *L.* 3. C. *quo quisque ordine* (11. 35). Nei due ultimi passi è anzi usata l'espressione *creare* dove ci vorrebbe *nominare:* ed e contrario in altri passi. Qui non si ha una terminologia rigorosa.

(*g*) V. g. J. Gothofred. *ad L.* 1. C. Th. *quemad. munera* (12. 5). — L'errore fu notato e dottamente combattuto da Roth *l. c.* p. 76.

(*h*) *L.* 1. § 3. 4. D. *quando appellandum* (Ulpian.) « Solent plerumque praesides re« mittere ad ordinem *nominatum*, ut Gaium Seium *creent* magistratum......... magis « enim consilium dedisse praeses videtur, quis sit *creandus*, quam ipse constituisse... « Sed et si praeses in ordine fuerit, ut fieri adsolet, *cum ab ordine crearetur quis* » rel. — *L.* 45. C. *de decur.* (10. 31), *L.* 8. C. *de suscept.* (10. 70).

(*i*) Vedi i passi riferiti nella nota *f*.

neviso (*k*). Nell'Africa è fatta menzione d'una consuetudine tutta particolare; la quale, benchè non indicata chiaramente, consisteva a quanto pare in ciò che il magistrato faceva, secondo l'uso, la presentazione, rimanendo poi l'elezione non, come in altre città, in balia dei soli decurioni ma sì di tutto il popolo, cioè di tutte le corporazioni, del senato e delle arti. Ogni corporazione dava il suo voto a parte ed in ciascuna dovevano essere presenti almeno i due terzi de' suoi membri (*l*).

8. A tempo della repubblica si distinguevano due qualità di cittadini romani: i consovrani e i non consovrani *(optimo iure, non optimo iure cives)*. I diritti della classe maggiore stavano nel suffragio in una tribù e nell'ammessibilità ai magistrati *(suffragium et honores)*. Applicando queste distinzioni e denominazioni alla costituzione sopra descritta delle città, potremmo dire che i decurioni erano ancora i soli *cives optimo iure* o consovrani e *cives non optimo iure* gli altri membri della città *(Plebeii)*. Questo cangiamento ebbe origine da Augusto il quale, permettendo che i municipii inviassero alle elezioni in Roma i loro voti scritti, dichiarò in pari tempo ricevibili i voti non già di tutti i cittadini ma dei soli decurioni (*a*). Questa distinzione, benchè cessata allorchè Tiberio tolse al popolo e deferì al senato tutte le elezioni romane, rimase però il cardine della preminenza dei decurioni sovra il loro comune popolare. Questo nuovo loro stato s'accorda perfettamente coll'espressione *municipes* che in origine designava l'universale de'cittadini ed è in seguito usata non di rado a designare i soli decurioni (*b*); la quale osservazione sarà da noi svolta più ampiamente descrivendo l'aspetto ulteriore delle città. Pertanto, a somiglianza della costituzione in generale delle città italiane, il ceto in particolare dei decurioni non traeva punto origine dalla debolezza ed oppressione, ma era un ceto pieno di onori, di dignità e di credito; e

(*k*) Vedi nota *h*.

(*l*) *L.* 1. C. Th. *quemadm. munera* (12. 5). *L.* 84. 142. C. Th. *de decur.* (12. 1). In tutti questi passi è sempre usata la vaga espressione *nominatio*. L'incominciamento del secondo passo: *In nominationibus a singulis quibusque* ordinibus *celebrandis* vuol essere inteso di tutte le corporazioni e classi di ciascuna città, e non dei soli senati. Questa significazione di *ordines* è conosciuta, v. g. *omnium ordinum consensus*. Cic. *ad Brutum ep.* 3. e *Cenotaph. Pisan. Tab.* 2. — Laonde stortamente Noris *cenotaph. Pisan. diss.* 1. C. 3. p. 46. sostiene che secondo il primo passo il popolo abbia avuto bensì le elezioni, ma che secondo i passi seguenti siansi poi devolute ai soli decurioni.

(*a*) Sueton. *August.* C. 46., stando cioè alla lezione de' manoscritti. e non alle gratuite e superflue emendazioni. Il passo è interamente franteso da Noris *cenotaph. Pisan. diss.* 1. C. 3. p. 33., il quale lo applica alle elezioni dei duumviri, mentre si riferisce manifestamente a quelle de' *magistratus populi Romani*.

(*b*) J. Gothofred. *parat. ad C. Th.* XII. 1. Roth *l. c.* p. 139. Marini *papiri diplomat.* p. 338.

chi ne dubitasse, potrebbe di leggieri venirne convinto dal contenuto della tavola d'Eraclea. Ma quando il dispotismo ebbe cancellato ogni forma di viver pubblico, lo stato dei decurioni rimase anche il più misero e niuno può farsi una più chiara idea dello sfasciamento interno dell'impero che leggendo le molte costituzioni sopra i decurioni del codice Teodosiano. Rifuggono i plebei dall'entrare in questo ceto e gli stessi decurioni s'adoprano in tutti i modi per sottrarsi alla loro dignità. Molti, per rimaner celati, entrano nel servizio militare o si fanno schiavi, ma sono ricercati e ridonati alla curia colla violenza (c). I delinquenti vengono condannati ad essere decurioni e solo più tardi ciò è vietato per legge dagl' imperatori (d). Giudei ed eretici possono a guisa d'ogni altro essere fatti decurioni; e Giustiniano il primo stabili che soggiacessero ai pesi senza averne gli onori (e). Per fine, varii privilegi accompagnano l'entratura volontaria nella curia; e il figlio, a mo' d'esempio, illegittimo rimane legittimato per lo spontaneo ingresso nel ceto decurionale. La costituzione, di per se sola, non vale a dar ragione di uno stato di cose si deplorevole. Vero è ch'ella già ci addita nella posizione delle città varii gravami, essendo i loro magistrati e gli stessi decurioni adoperati nella riscossione delle contribuzioni imperiali e così resi, come ben s'intende, responsali della propria infedeltà o negligenza (f). Vero è ancora che ogni magistrato doveva starsi mallevadore dei proprii colleghi e de' successori da lui presentati (g); obbligazione non meno gravosa di quella per cui i decurioni erano tenuti ad impossessarsi delle terre state dai loro proprietarii abbandonate per le intollerabili imposte; la quale ultima però colpiva, occorrendo, e i decurioni e tutti gli altri possidenti della città (h). Ma la cagione primaria del male stava, non già nella qualità degli ordini costituzionali, ma nella loro applicazione arbitraria e tirannica, posciachè nulla si era meglio serbato dei tempi repubblicani che l'ingiustizia ed oppressione de' governatori. I decurioni, per cagion d'esempio, erano forzati a supplire del proprio alla deficienza delle imposte, senza riguardo alla loro quota: intollerabile rigore, vietato ripetutamente per legge come un semplice

(c) *Cod. Th. lib.* 12. *tit.* 19.; al servizio militare accennano le *L.* 10. 11. 13. 22. C. Th. *de decur.* (12. 1) e molti altri passi.

(d) *L.* 66. 108. C. Th. *de decur.* (12. 1). Altre leggi però sanciscono ancora questa pena, v. g. per gli ecclesiastici indegni e pei soldati che si sottraggono per viltà al servizio. Roth *l. c.* p. 42. 46. 52. 53.

(e) *L.* 99. 165. 157. C. Th. *de decur.* (12. 1.) *Nov.*45.

(f) Di questa responsabilità discorre a lungo Roth *l. c.* p. 139. sq.

(g) Vedi § 7. *f.* sopra. Cfr. *tit. Cod. quo quisque ordine* (11. 35), *L.* 2. 8. C. *de susceptor.* (10. 70). ossia *L.* 8. 20. C. Th. *eod.* (12. 6).

(h) *L.* 1. C. *de omni agro deserto* (11. 58).

abuso (*i*). E quest'ingiustizia, tanto poteva il più sfacciato arbitrio, vestiva ancora l'apparenza della legalità e dell'ordine! Che poi quest'oppressione cadesse di preferenza sui capi e rappresentanti del comune, non lasciando sicura che la classe povera ed abbietta, è cosa affatto naturale in un governo sì conquassato.

La qualità di senatore, come si è già notato per incidenza, aveva con quest'ordine di cose una stretta attinenza. In origine si disputava a chi toccasse l'onore di sedere in senato: appresso, chi dovesse andar salvo da tale sciagura. I posti senatoriali essendo ereditarii, la nascita era il primo titolo di ammessione; stava il secondo nella scelta libera del senato (*k*), alla quale ogni cittadino si doveva sottomettere, quando il senato non era più in numero. I decurioni si affrancavano di carica quando avevano percorso, un dopo l'altro, tutta la fila degl'impieghi e dignità civiche o quando erano nominati ad alti impieghi di corte o di governo, i quali però non mai si concedevano, se l'aspirante mirava ad uscire dal decurionato (*l*).

È opinione di molti che fra i decurioni siasi formato un altro ceto più intimo, cioè quello dei *principales*: ma di ciò, come dell'ordine di rango fra' decurioni, si tratterà per maggior chiarezza in proposito delle provincie.

9. Il maneggio diretto delle cose civiche era commesso a' magistrati, i quali però non erano dovunque in egual numero nè sotto uno stesso nome. Noi non abbiamo qui che a segnalare gl' investiti dell'autorità giudiziaria o quelli di cui, sciolto l' impero, rimase una qualche memoria; i quali sono i duumviri, i prefetti, i quinquennali, i difensori e le persone di cancelleria. Ma oltre la giurisdizione propriamente detta, che oggidì si chiama contenziosa, vuolsi anche tener conto della giurisdizione così detta volontaria. La giustizia criminale c'interessa meno, sia perchè fu in breve disgiunta dai poteri civici, sia perchè è la parte in cui generalmente si è serbato minor vestigio del giure romano. Ma oltre a' magistrati, noi dobbiamo ancora tener conto della giurisdizione suprema de' governatori imperiali, siccome quelli che dopo il secolo secondo veggonsi pure impiantati in Italia.

La magistratura regolare e suprema delle città italiane si assomiglia

(*i*) *L*. 18. § 26. D. *de muner*. *L*. 186. C. Th. *de decur*. (12. 1). *L*. 17. C. J. *de omni agro deserto* (11. 58). *Nov*. Majoriani. *Tit*. 1. Roth *l. c*. p. 79. 71.

(*k*) *L*. 6. § 5. D. *de decur*. *L*. 66. C. Th. *eod*. (12. 1). Cfr. sopratutto J. Gothofred. *parat. ad C. Th*. XII. 1. Roth *l. c*. p. 68. 76. Niebuhr *ad Frontonem* p. 218.

(*l*) Intorno a queste esenzioni le costituzioni hanno un'infinità di volte mutato il Diritto. Il passo principale relativo al Diritto più antico è *L*. 5. C. Th. *de decur*. (12. 1), al più recente *L*. 66. C. J. *eod*. (10. 31): il principale autore J. Gothofred. *ad L*. 5. *cit*. e *paratit*. *C*. *Th*. XII. 1.

al consolato romano prima della sua separazione dalla pretura e a lei s'appartiene l'ispezione suprema di tutti i rami d'amministrazione, la presidenza nel senato e l'autorità giudiziaria. Il nome suo proprio è *Duumviro* o *Quatuorviro,* secondochè due o quattro ne sono gl'investiti (*a*): il primo caso però è il più frequente (*b*). Nelle iscrizioni il potere giudiziario è non di rado menzionato a parte, come un attributo principale di questa magistratura, colle parole *Duumvir J. D. (iuri dicundo), Quatuorvir J. D.* (*c*). Ma questi nomi, derivati semplicemente da una quantità numerica, non accennano alle attribuzioni proprie della magistratura suprema e sono anzi comuni a questa con altre molte (*d*). Di qui è che la voce *Magistratus*, in origine la più generica, vestì col tempo una seconda significazione affatto speciale e designò il magistrato supremo della città (senza distinzione di Duoviro e Quatuorviro). Di regola, questo è il nome usato nelle Pandette, dove, come nelle costituzioni, *duumvir* e *magistratus* sono anche presi alternamente l'un per l'altro (*e*); e nei documenti di Marini, cioè trattandosi di personaggi d'una data città, si legge costantemente quest'ultimo nome (*f*). *Consul* è talvolta chiamato, specialmente nelle iscrizioni, il magistrato supremo, sia ciò per sfoggio vanitoso od in memoria dell'antica indipendenza; a quel modo che in varie città, sotto gl'imperatori, occorrono ancora i titoli di *dictator* e

(*a*) Nella tavola d'Eraclea e nella legge della Gallia cisalpina questi nomi sono i soli con cui è designata la magistratura suprema, eccettuata però la prefettura, della quale si farà più sotto parola. Che infatti ella fosse la maggiore fra le magistrature ordinarie, appare direttamente da *L.* 1. pr. D. *de albo scrib.* e *L.* 77. C. Th. *de decur.* (12. 1). In una stessa città si trovano or duumviri or quatuorviri, poichè la vanità de' cittadini rendeva spesso necessario un aumento di dignità. Noris *cenotaph. Pisan. diss.* 1. C. 3. p. 31.

(*b*) Cicero *in Rullum* II. 34. « cum ceteris in coloniis duumviri appellentur. »

(*c*) V. g. in Doni *class.* 5. *N.* 42. 83. 84. 228. — Marini *fratelli arvali*, p. 780, opina che il supremo *quatuorvir* sia distinto dal *quatuorvir J. D.*, ma falsamente, giacchè la giurisdizione appare mai sempre un attributo della magistratura suprema. Nel vocabolo segnatamente di *magistratus* questa è cosa visibile ad ognuno, essendochè un tal nome designa incontestabilmente il magistrato più eminente e al *magistratus* appunto è attribuita la giurisdizione.

(*d*) In certi municipii, v. g., c'erano *duumviri* e *quatuorviri quinquennales* (v. inf.), *quatuorviri aediles*, Doni *Inscr. class.* 5. *N.* 83. In Roma *duoviri viis extra urbem Romam, quatuorviri viis in urbe purgandis*. Tabl. Heracl. lin. 50. Conradi *parerg.* p. 395.

(*e*) *L.* 1. pr. D. *si quis ius dic.* (« Omnibus magistratibus, non tamen duumviris...... concessum est » etc.). *L.* 4. § 3. 4. D. *de damno infecto*. *L.* 16. C. Th. *de decur.* (12. 1), cioè *L.* 18. C. J. *eod.* (10. 31). — *L.* 1. C. Th. *quemadm. mun.* (12. 5).

(*f*) V. g. *N.* 115. « Defensori, Magistratibus, Quinquennalibus, cunctoque ordini « curiae civitatis Faventinae; » così pure in altri leggesi costantemente *magistratus dixerunt*, non mai *duumviri*, contuttochè fossero evidentemente duumviri, v. g. al *N.* 74. Cfr. anche infra § 22. *b*.

praetor (*g*). Dell'elezione dei duumviri si è già detto in proposito dei decurioni. La loro carica durava un anno (*h*).

10. La giurisdizione dei duumviri è pel nostro assunto la parte più rilevante di simil carica. L'esistenza di questa giurisdizione è attestata in modo irrefragabile dal nome sopra citato (*duumvir iuri dicundo*); ma, quali ne fossero i limiti, è cosa difficile a sapersi. Un moderno scrittore ha sostenuto che durante il libero governo questa giurisdizione non diè quasi segno di vita e che agl'imperatori unicamente andò debitrice di un qualche ingrandimento (*a*). Ma noi possiamo giustamente provare il contrario, che cioè al tempo della repubblica questa giurisdizione era illimitata e fu poi ristretta dagl'imperatori dentro quei termini sotto cui si mostra nei nostri fonti. Quest'opinione si appoggia da un canto a ragioni generali e da un altro canto a testimonianze positive.

Ella si appoggia per primo al nesso intrinseco della storia romana. Allorchè Roma era piccola e mediante la concessione del cittadinatico ridusse all'ubbidienza varie città italiche, ben si poteva tra queste e Roma supporre una specie di eguaglianza, donde si originasse la costituzione liberale di coteste città. Ma quando l'impero si trovò esteso a tre parti del globo, quest'uguaglianza era interamente cessata, per modo che la libertà delle città dovette col tempo necessariamente scapitare. Arrogi il necessario influsso del governo imperiale, sotto cui le gravi differenze esistenti tra le parti dell'impero (Italia, provincie) dovettero man mano pareggiarsi nell'ubbidienza comune; nella quale occorrenza l'Italia, siccome parte privilegiata, dovette perdere della sua indipendenza e le provincie reggere alla meglio, finchè tutto precipitò in una debolezza incurabile. Nella stessa Roma una simile declinazione della passata sua potenza è incontestabile: i pretori, un tempo supremi nell'esercizio del loro ufficio, dovettero quasi di subito riconoscere nell'imperatore una giurisdizione superiore; e a breve andare, fatti dapprima semplici funzionarii dell'imperatore, si ridussero in ultimo a funzionarii di quasi

(*g*) Vedi i passi relativi in Gruter *Inscript. Index* p. XV. Otto *diss. de consulibus qui extra Romam C.* 1., Otto *de aedil. colon. C.* 2. § 5. 6. 7. e Noris *cenotaph. Pisan. diss.* 1. *C.* 3. p. 41-43. Il titolo *duumvir* può in massima essere stato generalizzato dalla legge Giulia; ma sempre con eccezioni.

(*h*) *L.* 13. D. *ad munic. L.* 16. C. Th. *de decur.* (12. 1), ossia *L.* 18. C. J. *eod.* (10. 31). *L.* 1. C. Th. *quemadm. mun.* (12. 5). Cfr. § 22. *b.* infra. Regnante Augusto non sembra che questa fosse già la regola generale. Noris *cenotaph. Pisan. diss.* 1. C. 3. p. 34. Pei tempi ulteriori vedi J. Gothofred. *ad L.* 16. C. Th. *cit.*

(*a*) Roth *l. c.* p. 23. 24. « iurisdictio exigua et paene nulla » add. p. 91. Le sue prove consistono in passi di Giovenale e Persio, i quali parlano con derisione di questa giurisdizione. Ma in primo luogo essi parlano degli edili di polizia, e non dei duumviri: secondamente, questi poeti potevano molto bene dar poco peso ai municipii, in confronto delle cose di Roma.

nessun conto. A maggior ragione è da credere che i duumviri declinassero anzichè salire a tal epoca in maggior riputazione, essendo per giunta costante in fatto che l'Italia venne allora posta al pari delle provincie sotto governatori. Senzachè, ponendo a confronto l'aspetto delle curie, quale si mostra nella Tavola Eracleana, con quello sotto cui elle appaiono nel Codice Teodosiano, non puossi a meno che riconoscere in quest'ultimo una profonda alterazione. Or come è credibile che i duumviri si fossero avvantaggiati di autorità e potenza, mentre il senato, al quale appartenevano, cadeva nell'impotenza e nel disprezzo? — Finalmente puossi ancora dimostrare che un diverso ordinamento era al tutto impossibile. L'Italia ebbe il cittadinatico dopo la guerra italica. Or se di quell'epoca i duumviri non avevano giurisdizione, niun altro la doveva avere fuorchè il *praetor urbanus*. E come un sol uomo avrebbe allora avuto in Roma e Italia la direzione immediata di tutte le liti (cosa assolutamente impossibile), conveniva di necessità s'inviassero da Roma o governatori per intiere regioni dell'Italia o magistrati per le singole città. Ora il primo partito si adottò non prima di Adriano e il secondo nelle poche prefetture, in via soltanto eccezionale; in conseguenza per la giurisdizione ordinaria e regolare non restano che i duumviri.

11. In origine adunque codesta giurisdizione era illimitata: come poi nascessero le restrizioni, si può con molta apparenza di vero determinare nel seguente modo. Quando nella Gallia cisalpina (l'odierna Lombardia) fu tolta l'amministrazione provinciale e il territorio dichiarato parte d'Italia, si credette forse pericoloso l'operare subitamente un tal cambiamento. Imperò le città acquistarono bensì la giurisdizione, ma ristrettivamente ad una certa somma, serbate le cause di maggior valore alla cognizione del pretore in Roma. Adriano scompartì tutta Italia, ad eccezione di un distretto dipendente direttamente dal pretore urbano (*a*), fra quattro consolari, a somiglianza delle provincie: regnante Marco, ai consolari sottentrarono i giuridici (*b*) che, a poteri eguali, avevano rango inferiore. Le costituzioni civiche non furono abolite ma subordinate, parte al pretore, parte a que' governatori; ed in tal modo, dappoi quest'epoca, la giurisdizione ristretta ad una data somma passò dalla Gallia a tutta Italia, coll'aggiunta di nuove restrizioni. Questa nostra induzione vien confermata dal trovarsi un de' giuridici menzionato coll'aggiunta *de infinito* (*c*). Codeste governatorie subirono ancora in Italia varie modifi-

(*a*) Vedi i passi citati infra § 13. *f.* dai quali risulta della subordinazione di parecchi magistrati civici al pretore.

(*b*) SPARTIAN. *Hadr. C.* 22. CAPITOLIN. *Antonin. P. C.* 2. *Marcus C.* 11. — DODWELL *praelect. Camden. prael.* 9. § 8. sg.

(*c*) GRUTER *Inscr.* p. 1090. *N.* 13. « M. Aelio Aurelio Theoni. Aug. *Iuridico de infinito* per Flam. et Umbriam. Picenum. Sodali Hadrianali » rel.

cazioni, sintantochè vennero compiutamente pareggiate alle rimanenti dell'impero e rese quali si mostrano nel codice Teodosiano. Di presente, ammessa quell'induzione, ne verrebbe ancora quanto segue. I duumviri formarono negli affari ordinarii il tribunale di prima cognizione: da essi l'appellazione andava agli ufficiali dell'imperatore (*d*). Ma l'imperatore, alla sua volta, ebbe egualmente una prima cognizione, sia nelle cause de' privilegiati di fôro, verbigrazia tra più città e fra le stesse autorità civiche, sia nelle cause di entità maggiore della suddivisata. Taluno forse, mosso dal silenzio serbato nelle collezioni di Teodosio e di Giustiniano sopra la restrizione di giurisdizione per ragion di somma, potrebbe dubitare che questa siasi costantemente mantenuta : ma un tal silenzio, che punto non osta alla durata di quella restrizione, verrà più sotto chiarito.

12. Restano ora ad allegarsi le prove particolari della giurisdizione dei duumviri, a sostegno in pari tempo della nostra induzione; e in ciò fare, piglieremo le mosse dai primordii della monarchia. A quest'epoca risale probabilmente la *Lex Galliae cisalpinae* che organizzò la giurisdizione per questa nuova parte d'Italia. I frammenti che di questo plebiscito ci son rimasti porgono sulla Lombardia i seguenti risultati (*a*). Il magistrato può in generale nominare un *iudex* e instruire un *iudicium* (*C*. 20). In alcune cause la sua giurisdizione è illimitata (*b*), ma di regola e segnatamente nei mutui a danaro non può conoscere al massimo che per la concorrente di 15000 sesterzi (*C*. 21-22). Egli può *remittere* una *operis novi nuntiatio* (*C*. 19), imporre con proprio decreto una cauzione pel *damnum infectum* e, non venendo la medesima prestata, dare immantinente azione ad un'indennità (*C*. 20). Ancora, può dar sentenza in un *iudicium familiae herciscundae* (*C*. 23). Quanto all'*executio*, è stabilito ciò che segue. Nei mutui a danaro che non trascendono i 15000 sesterzi, se il debitore confessa davanti a questo magistrato il debito (*confessio in iure*) ovvero si rifiuta a deliberare od a proseguire la lite, il magistrato, non altrimenti che se fosse data in *legitimum iudicium* sentenza sul merito, può aggiudicare all'attore il debitore (*duci iubere*); e, volendo il debitore sostenere la lite, può instruire un *iudicium recuperatorium* (*C*. 21). Se la *confessio* o la contumacia ha luogo in qual-

(*d*) *L*. 1. 3. C. Th. *de reparat. appell.* (11. 31).

(*a*) Citiamo i passi per capitoli, quali si trovano segnati in margine della stessa inscrizione. — La giustificazione della nostra interpretazione di questa legge si ha nella nostra dissertazione *über das altrömische Schuldrecht'*, inserta nelle Memorie dell'Accademia di Berlino, 1833.

(*b*) *C*. 22. in Dirksen *l. c.* p. 12. « Si ea res erit, de qua re omni pecunia ibi ius « dici, iudiciave dari ex hac lege debebit oportebit. » Da quest'espressione già s'intravede la differenza.

sivoglia altra lite dove il magistrato ha competenza, interviene quello stesso che accadrebbe nella confessione o contumacia dinanzi al pretore in Roma (vale a dire l'esecuzione sui beni). Ma oltre ciò, la stessa esecuzione contro la persona (nel prestito a danaro) o sopra i beni (fuori del prestito) può in tutti i casi sopramentovati essere chiesta al pretore in Roma; e ciò tuttavolta che il debitore non ha il domicilio o i beni nel municipio dove intervenne la confessione, ma in Roma (*C.* 22). Ai magistrati, occorrendo, è dato l'*imperium* (*c*), col che s'accorda un passo di Apuleio (*d*) e la circostanza che ne' primi tempi i magistrati avevano non dubbiamente, in segno di suprema dignità, un tribunale (*e*). La giurisdizione criminale fu assai per tempo circoscritta (*f*).

13. Nelle Pandette e in Paolo, epperò al tempo de' giureconsulti classici, si rinvengono i seguenti particolari di fatto. Tutti i magistrati hanno giurisdizione e possono per conseguenza deputare un *iudex* che sotto la loro autorità renda ragione (*a*). Ma la loro giurisdizione si restringe ad una somma, non sappiam quale; restrizione che le parti hanno facoltà di non riconoscere (*b*). Essi chiamansi *magistratus minores*, non hanno *imperium* e *potestas*, come neppure i diritti che dall'imperio derivano, motivo per cui non possono in *integrum restituère* nè accordare una *missio in possessionem bonorum* (*d*). All'imperio si collega la *cautio* e la *missio* in caso di *damnum infectum* (*e*); epperò i magistrati non possono decretare nè questa nè quella; nè in caso d'urgenza dare alcun provvedimento senza mandato speciale de' magistrati superiori, da' quali dipendono, cioè del pretore o consolare e simili, nel cui distretto la loro città è situata; dovendosi astenere da tutto il resto, e così da una *missio ex secundo decreto* come da un'*actio in factum* (*f*). Possono anche, stando in

(*c*) *Col.* 1. *lin.* 50. 51. « Neve quis magistratus... pro quo imperio potestateve « erit. »

(*d*) Apuleii *Metamorph.* Lib. 1. C. 18. p. 77. ed. Ruhnk. « Quem confestim pro « aedilitatis imperio acerrime increpans » rel.

(*e*) Sueton. *de clar. rhetor. C.* 6. « C. Albutius Silus, Novariensis, quum aedilitate « in patria fungeretur, quum forte ius diceret, ab iis, contra quos pronunciabat, pedi- « bus e tribunali detractus est. » Cfr. Otto *de aedil. colon. C.* 13. § 2.

(*f*) Noris *cenotaph. Pisan. diss.* 1. *C.* 3. p. 32.

(*a*) *L.* 3. *in f. L.* 13. pr. § 1. D. *de iurisdict. L.* 26. pr. *L.* 28. *L.* 29. D. *ad munic.* Paul. *lib.* 5. *tit.* 5. A. § 1. *Fragm. Vaticana* § 113.

(*b*) *L.* 28. D. *ad munic.* Paul. *lib.* 5. *tit.* 5. A. § 1.

(*c*) *L.* 26. pr. D. *ad munic. L.* 32. D. *de iniur.* Paul. *lib.* 5. *tit.* 5. A. § 1. I *fasces*, di cui si fa menzione a lor riguardo nella *L.* 53. C. *de decur.*, non si possono certamente intendere che nel senso di una figura rettorica.

(*d*) *L.* 26. § 1. D. *ad munic.*

(*e*) *L.* 4. D. *de iurisdict.*

(*f*) *L.* 1. *L.* 4. § 3. 4. D. *de damno infecto.*

carica, essere convenuti (*g*) e in caso di violata giurisdizione non sono passibili dell'azion penale che riguarda i magistrati superiori (*h*). Il diritto di multa è il solo che lor rimane, oltre alla *pignorum capio* che propriamente è un genere diverso di multa (*i*). Similmente è lor rimasto il diritto di nominar tutori e curatori (*k*). Da ultimo non hanno tribunale, e la loro autorità criminale è così scarsa che neppure contro gli schiavi possono decretar altro che pene correzionali (*m*). Paragonando ora questo stato di cose con quello delle età precedenti, vi si scorge un restringimento di poteri generale che colpisce non più la sola Lombardia ma tutta Italia. Questa restrizione appare anzi fatta molto maggiore poichè al presente son eglino magistrati minori, senza imperio e tribunale. Infine ella si rivela non solamente nei nomi e nelle forme, ma nella cerchia e nei diritti medesimi di giurisdizione, come si raccoglie dai pochi casi in cui si può fare un esatto riscontro del diritto pratico delle Pandette con quello della legge sulla Gallia cisalpina. Un caso di questa fatta è l'*actio in factum* per *damnum infectum*, la quale azione, accordata in quella legge a' magistrati, è loro tolta nelle Pandette.

Le notizie che di questa giurisdizione abbiamo nell'età ulteriore, benchè assai scarse, bastano però a farci conoscere che ella perseverò nella stessa dipendenza, cioè nella qualità di prima istanza (*n*).

14. La seconda magistratura delle città italiche è il *Prefetto*. Costui non compare mai a fianco de' duumviri ma come un'eccezione propria di alcune città, come un surrogato dei duumviri. Ciò è che di regola l'autorità giudiziaria spetta a' magistrati eletti dalla stessa città: ma in varie città si esercita da un *praefectus iuri dicundo* nominato ogni anno in Roma e di colà inviato alla città (*a*). Questa differenza era la sola che distinguesse, a tutte cose pari, questa città dalle altre. Da indi la pre-

(*g*) *L.* 32. D. *de iniur.*

(*h*) *L.* 1. pr. D. *si quis ius dicenti.*

(*i*) *L.* 131. § 1. D. *de V. S. L.* 1. § 1. 2. D. *de via publ.* Roth *l. c.* p. 92. — *L.* 29. § 7. D. *ad L. Aquil. L.* 3. § 1. D. *de rebus eorum.* — Qui pure occorre la punizione in via di polizia degli schiavi per offesa alla dignità della carica, di cui parla la *L.* 15. § 39. D. *de iniur.*

(*k*) *L.* 3. D. *de tutoribus datis.*

(*l*) Otto *de aedil. colon. C.* 13. § 2.

(*m*) *L.* 12. D. *de iurisdict.* Roth *l. c.* p. 95.

(*n*) *L.* 1. 3. C. Th. *de repar. appell.* (11. 31). Le Costituzioni sono del 364 e 368. Secondo una costituzione di Costantino la *bonorum possessio* si poteva agnoscere davanti ai duumviri. *L.* 9. C. *qui admitti* (6. 9). Ciò però non fu un aumento di grado recato a quell'ufficio, ma un abbassamento di quest'atto giuridico, il quale fu nella stessa costituzione svestito d'ogni vecchia solennità e rigore.

(*a*) Festus *v. praefectura.* Livius XXVI. 16. Cicero *ad famil.* XIII. 11.

fettura aveva un senato suo proprio (*b*) ed anzi magistrati di libera elezione, se pur si eccettuano i duumviri, rappresentati in essa dal prefetto (*c*). Delle prefetture alcune erano municipii, altre colonie; nè punto si dee tenere per improprietà di linguaggio o mutazione di stato il nome dato talvolta ad una stessa città or di prefettura or di municipio (*d*). Per ultimo, lo stato personale dei loro cittadini non era per niente inferiore a quello degli altri municipali, poichè altrimenti Cicerone, cittadino d'Arpino, non avrebbe potuto divenir console del popolo romano (*e*). Questa condizione delle prefetture non fu quindi neppur mutata colla legge Giulia sul cittadinatico, ma insensibilmente sotto gl'imperatori sembra dileguarsi (*f*). Recenti scrittori sostennero che le prefetture, a somiglianza delle città provinciali, non avevano costituzione lor propria e che, se i loro cittadini salirono a stato eguale a quello di tutti gli altri abitanti d'Italia, ciò si dovette alla legge Giulia (*g*). Quest'errore ha una doppia sorgente: la prima nell'esempio di Capua che andò realmente priva per lungo tempo a titolo di pena d'ogni libertà (*h*) e stortamente fu presa ad immagine di tutte le prefetture; la seconda in un'espressione troppo generica di Festo (*i*).

15. Altra magistratura municipale è il *Censor*, *Curator* o *Quinquennalis*, denominazioni esprimenti, a nostro giudizio, un solo e medesimo ufficio, salvochè usate in tempi e luoghi diversi. L'appellativo *censor* occorre in Italia nelle iscrizioni (*a*), ma è più spesso menzionato nelle pro-

(*b*) TABULA HERACLEENSIS, lin. 85. 86. (*aeris Neapol.* lin. 11. 12.) lin. 96. (22.) 105. 106. (31. 32.) 108. 109. (34. 35.) ecc. Così pure il *decurio Fundanus* di SUETON. *Calig. C.* 23., per essere anche Fondi per testimonianza di Festo una prefettura, e la *praefectura Peltuinas* di cui in MAZOCHI p. 396 e in GRUTER *Inscr.* p. 443.

(*c*) TABULA HERACLEENSIS lin. 83. 84. 85. 130. (9. 10. 11. 56.) CICERO *ad famil.* XIII. 11. sopra Arpino, che per testimonianza di lui medesimo e di Festo *l. c.* era una prefettura. Così pure l'iscrizione della *praefectura Peltuinas* riferita dal MAZOCHI p. 396.

(*d*) Così Arpino e Puteoli (l'odierna Pozzuolo), ambedue prefetture, secondo Festo. CICERO *ad famil.* XIII. 11. e *pro M. Caelio C.* 2. Perentoria è la *Lex Galliae cisalp.* al sesto verso: « duumvir, quatuorvir, praefectusve eius municipii. »

(*e*) Altro caso consimile si legge nello stesso CICERO *pro Plancio C.* 8.

(*f*) Festo ne parla in varii luoghi come di cosa passata.

(*g*) SIGON. *de iure Italiae* II. 11. 12. OTTO *de aedil. colon. C.* 8. § 7. MAZOCHI *tab. Heracl.* p. 392-397. 467.

(*h*) LIVIUS XXVI. 16. CIC. *in Rullum* I. 6.

(*i*) FESTUS *v. praefectura* « neque tamen magistratus suos habebant. » *Magistratus* è qui detto per duumviri, *magistratus iuri dicundo*, cioè, secondo l'uso di parlare in allora adottato.

(*a*) GRUTER. *Inscr.* p. 366. *N.* 1. per Napoli Vedi altri passi citati da OLIVIERI nelle note ai *Marmora Pisaurensia*, p. 68. e 72. Anche nelle colonie latine vi erano censori LIV. XXIX. 15. Ma è cosa degna di nota che nella TABULA HERACLEENSIS, lin. 142. (*aeris Neap.* lin. 68) il censo è devoluto non a censori particolari, ma ai magistrati supremi ordinarii, cioè ai duumviri: forse per questo solo caso.

vincie. *Curator* è la denominazione più frequente. L'ufficio del medesimo corrisponde alla censura romana e qualche volta include la questura (*b*). Egli sovrintende ai lavori ed edifizi pubblici, dà in affitto i terreni della città e ne amministra il danaro. Nelle costituzioni è nominato prima del *magistratus* ossia dei duumviri (*c*). Curatore diventa eziandio quel solo che ha coperto tutte le altre magistrature (*d*), il che è segno, come nella stessa Roma, di rango superiore (*e*). Una costituzione parrebbe mettere ciò in dubbio: avvegnachè l'insinuazione delle donazioni, la quale era prima lasciata al curatore (*f*), gli fu più tardi vietata (*g*) colla clausola: *ne tanta res eorum concidat vilitate,* cioè, a prima vista, per essere i medesimi troppo inferiori all'importanza della cosa. Ma le cose oradette, giunte all'impossibilità di chiamare l'insinuazione delle donazioni una grave bisogna, ci persuadono a rigettare una simile interpretazione. Perlochè *tanta res* non si vuol riferire alle donazioni, ma alle incumbenze del curatore, come *vilitas* non accenna alla picciolezza dell'impiego ma all'avarizia e cupidità di molti individui. E di qui muove il divieto che si fa a' curatori d'ingerirsi per amor delle sportule in codesti affari secondarii, trasandando il grave loro ufficio. I quinquennali finalmente sono stati più d'ogni altro magistrato disconosciuti (*h*). Son essi ora duoviri, or quatuorviri (*i*). Taluno li volle identici coi supremi duumviri che il nome portassero di quinquennali nelle città dove la suprema magistratura durava cinque anni a vece di un solo; che inoltre non fossero magistrati censorii a motivo che talvolta ne' municipii sia stato quinquennale l'imperatore (*k*), circostanza non compatibile che in una magistratura suprema, e la censura fosse ne' municipii come in Roma di rango inferiore (*l*). Ma queste ragioni non hanno fondamento. Il censore in Roma non può per alcun rispetto essere pareggiato al console. Essi non sono

(*b*) J. Gothofred. *ad L.* 20. C. Th. *de decur.* (12. 1.) Roth *l. c.* p 98-100.

(*c*) *L.* 5. C. Th. *de exhib. reis* (9. 2.) *L.* 3. C. Th. *de donat.* (8. 12.) *L. fin.* C. Th. *de superexact.* (11. 8.) *L.* 5. C. Th. *de reparat. appell.* (11. 31).

(*d*) *L.* 20. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(*e*) *L.* 11. pr. *L.* 14. § 5. D. *de muner.* — Roth *l. c.* p. 89.

(*f*) *L.* 3. C. Th. *de donat.* (8. 12).

(*g*) *L.* 8. C. Th. *de donat.* (8. 12).

(*h*) Lo scrittore più profondo in questa materia è Olivieri *Marmora Pisaurensia.* Pisauri 1738. fol. *notae* p. 67. sq.

(*i*) V. g. in Doni *Inscr. class.* 5. *N.* 15. 16. 42. 84. 228. Nei documenti ed iscrizioni sono frequentemente designati con *q.* o *qq.* o *ql.*, le quali sillabe furono già interpretate per *quaestor laudabilis.*

(*k*) Spartian. *Hadr.* C. 19.

(*l*) Florez *Medallas de España* P. 1. p. 50. Eckhel *doctr. num. vet.* P. 1. vol. 4. p. 476. Nel complesso la stessa opinione portano J. Gothofr. (*ad L.* 16. C. Th. *de decur. ad L.* 1. C. Th. *de medicis*) e Roth *l. c.* p. 90.

colleghi ed hanno auspicii diversi (*m*). Anzi, se un ordine di rango ci deve essere, il censore è quello che sovrasta, poichè il solo che già era stato console poteva salire alla censura, ultima di tutte le dignità regolari. In fatto poi che il quinquennale fosse distinto dal magistrato ossia dal duumviro consolare, dal duumviro *iuri dicundo*, è cosa facile a provarsi. Nelle iscrizioni le due dignità sono in capo ad una stessa persona distinte (*n*). Ne' documenti di Marini è citato in uno stesso atto e così nella medesima città un quinquennale col magistrato. Similmente in una lista di decurioni (*o*) i *quinquennalicii* sono disgiunti e precedono i *duumviralicii*. Il quinquennale era anzi quel medesimo che in Roma si chiamava censore e altrove censore o curatore (*p*). Ciò si raccoglie in primo luogo dall'analogia della censura romana col *census* siciliano, entrambi i quali si rinnovavano ad ogni quinquennio (*q*). In secondo luogo noi vediamo i quinquennali al posto precisamente ove stanno i curatori e dove non sale altra dignità fuori della censoria: vediamo cioè che la loro carica sovrasta a tutte le altre, a quella stessa del duumviro (*r*), e non può quindi sostenersi che da colui il quale già abbia coperto tutti gli altri impieghi (*s*). Terzamente noi abbiamo così una spiegazione molto semplice del perchè non si nomini una sol volta l'un coll'altro il *curator* e il *quinquennalis*. Quartamente, la già citata lista decurionale del Fabretti è compilata dai quinquennali d'allora (*t*); e come in Roma, così pure ne' municipii le liste del senato passavano, come tutti sanno, per la bisogna più grave de' censori. Finalmente vi è un passo dove il potere de' quinquennali è chiamato censorio (*u*).

(*m*) GELLIUS XIII. 15.

(*n*) DONI *Inscr. class.* 5. *N.* 84. « II. vir. I. D. II. vir quinq. » *N.* 42. e 228. « IIII. « vir. Iur. Dic. IIII. vir. quinq. »

(*o*) FABRETTI *Inscr. C.* 9. p. 598. Di quest'Albo si fa di nuovo parola più sotto.

(*p*) OTTO *de aedil. colon. C.* 8. § 4. MAZOCHI *in tab. Heracl.* p. 405. MARINI *papiri diplom.* p. 250. *not.* 15.

(*q*) Questo dice della Sicilia CICERO *in Verrem* lib. 2. C. 56.

(*r*) Secondo il precitato Albo di FABRETTI. Così pure nel documento riportato da MARINI al *N.* 74. si legge *defensor. quinquennalis et magistratus*, nello stesso ordine secondo cui si citano nelle costituzioni *defensor, curator et magistratus. L.* 5. C. Th. *de exhib. reis* (9. 2). *L. fin.* C. Th. *de superexact.* (11. 8).

(*s*) APULEII *metamorph. lib.* 10. *C.* 223. p. 711. ed. Ruhnken. « Thiasus.... gra« datim permensis honoribus, quinquennali magistratui fuerat destinatus. »

(*t*) FABRETTI *l. c.* p. 598. « M Antonius Priscus L. Annius Secundus. II. vir. quin« quenn. nomina decurionum in aëre incidenda curaverunt. » Così pure i quinquennali si trovano in altre bisogne censorie. OLIVIERI *l. c.* p. 73.

(*u*) Inscrizione ap. OLIVIERI *l. c.* p. 70. tolta da Doni e Gudio: « P. Lucilius Decurio, « Pontifex II. vir censoriae pot. quinquennal. » — La nostra opinione sarebbe particolarmente e viemeglio comprovata dal passo di FESTUS *v. Quinquennales*, se la massima parte di questo passo non fosse un composto di congetture degli editori.

La carica de' quinquennali durava un anno (v), cosichè negli altri quattro rimaneva vacante: e ciò dà ragione della menzione che di loro si fa molto più raramente che di altri magistrati. I quinquennali dovevano in concorso coi duumviri tener immune dai pesi municipali la persona dei medici e professori (w). In un documento degli ultimi anni del secolo quinto, una stessa persona funge in pari tempo ufficio di quinquennale e di duumviro (x).

16. I difensori finalmente sono ricordati anche in Italia; ma propriamente essendo stati introdotti per le provincie e per esse avendo avuto una speciale importanza, ragion vuole che se ne dica in proposito delle provincie. Lo stesso è de' governatori imperiali (*rectores*), sebbene ancor essi ebbero sede in Italia.

I magistrati delle città potevano delegare volta per volta il proprio ufficio ad un privato che in tal caso si chiama *agens vices* (a) nè puossi considerare come un magistrato a parte.

Ultime, di cui ci resti a far parola, sono le persone di cancelleria riguardo alle quali giova porre molta attenzione alle denominazioni lor date, siccome quelle che sin dai tempi romani e quindi più in là nel medio evo subirono notevoli cangiamenti (b). Nell'età classica, non che al tempo degli antichi giureconsulti, *Scriba* era il nome generico degli scrivani addetti ai pubblici funzionarii (c). L'*Exceptor* era uno scrivano privato, o schiavo o mercenario (d). A lui simili erano l'*Actuarius* e *Notarius* (e), salvochè quest'ultimo appellativo designava una forma particolare di scrittura (f). Nel quarto e quinto secolo la terminologia è intieramente diversa. *Exceptor* generalmente è detto il segretario d'ogni pubblico ufficiale (g). Così nella *Notitia dignitatum* si trovano *exceptores* per

(v) « Anno Quinquennalitatis Petinii Prisci, » iscrizione riferita da GRUTER. *Inscr.* p. 322. N. 8. e NORIS *cenotaph. Pisan. diss.* 1. *C.* 5. p. 73, il quale ultimo nega senza motivo questa conseguenza così derivata. La migliore edizione di quest'iscrizione è ap. OLIVIERI *l. c.* p. 12, che dottamente la spiega nelle note (p. 63-91).

(w) *L.* 1. C. Th. *de medicis* (13. 3).

(x) MARINI *papiri diplomat. N.* 84.

(a) MARINI *papiri diplom. N.* 74. e le note relative, MARINI *fratelli Arvali* p. 547. — Chiamansi anche *agentes magisterium*. MARINI *papiri N.* 83. In altri casi l'*agens magistratum* sembra significare lo stesso *magistratus*. MARINI *papiri* p. 272.

(b) Vedi per tutti PANCIROLUS *in notitiam Orientis C.* 14. 19. 85. J. GOTHOFREDUS *ad Cod. Theod.* VIII. 1. *paratit.* e *ad L.* 2. MARINI *papiri diplom.* p. 298.

(c) *L.* 18. § 17. D. *de muner. L.* 4. C. *de appellat.* (7. 62).

(d) *L.* 19. § 9. D. *locati.*

(e) *L.* 1. § 6. D. *de extraord. cognit.*

(f) Utili notizie si trovano in proposito ap. Io. Andr. SCHMID *de notariis ecclesiae tum orientalis tum occidentalis diss. triga* ed. 2. Lips. 1756 in-4°.

(g) CRAMER *suppl. ad Brisson.* Kilon. 1813. in-4°. p. 22. not. 8.

ogni dicastero (*officium*) (*h*). Così pure ogni senato civico ha il suo *exceptor* (*i*). Desso è quindi per le autorità giudiziarie lo scrivano di tribunale (*k*). Il titolo di *notarius* fu allora ristretto agli scrivani della cancelleria imperiale ed associato ad un ordine di rango e d'uffici. I più eminenti erano i *tribuni et notarii*, i quali tenevano i registri degl'impiegati e degli stipendi (*l*). I *tabelliones* finalmente sono quello che presso noi i notai, cioè persone che, senza avere un impiego pubblico (benchè i nostri notai siano pubblicamente accreditati), si occupano a ridurre in iscritto contratti, testamenti e simili; nelle quali bisogne si adoperò nel cominciamento del secolo sesto l'*Amanuensis* e *Cancellarius* (*m*).

17. **II**. Le provincie nel primo loro ordinamento serbarono fuori dubbio grandissima parte degli ordini vigenti in ciascun paese prima della soggezione alla dominazione romana; motivo per cui un simile ordinamento dovette essere qua e là molto diverso (*a*). Ma sotto gl'imperatori la condizione di tutte le parti dell'impero divenne sempre più uniforme. Quindi è che dappertutto l'instituzione delle curie civiche si vede menzionata allo stesso modo, salve poche e insignificanti singolarità locali o territoriali. Anche le costituzioni sui decurioni sono emanate nella massima parte ad uso di tutto l'impero o indirizzate talvolta per puro caso a date contrade; le quali ultime però vennero egualmente, mercè del codice Teodosiano, generalizzate. Laonde tutto che si è detto intorno alla costituzione dei senati italiani, alle loro attribuzioni, posizione e declinazione, si applica eziandio con poche modificazioni alle provincie. Gli stessi nomi di senato e senatore in luogo di curia e decurione sono anche per le provincie non raramente adoperati (*b*).

(*h*) Sul punto se costoro fossero propriamente ufficiali pubblici e salariati dallo Stato, i passi sono dubbi. Probabilmente la cosa fu diversa secondo i tempi ed i luoghi. *L.* 17. C. Th. *de div. off.* (8. 7). *L.* 5. C. J. *de numerar.* (12. 50). Panciroł. *in notit. orientis C.* 19. Gutherius *de off. domus Augustae* II. 14.

(*i*) *L.* 151. C. Th. *de decur.* (12. 1). *Nov.* Theod. *T.* 23. Vedi *infra* (cap. 5.) per l'età seguente i documenti di Marini.

(*k*) *L.* 12. § 1. C. *de prox. sacr. scrin.* (12. 19).

(*l*) Vales. *ad Ammian.* XVII. 5. Panciroł. *ad notit. orientis C.* 92. Guther. *de off. domus Aug.* III. 9. Sopra questi *notarios* cfr. Cramer *l. c.* e sull'*Ab Actis* di quest'età l'eruditissima dissertazione annessa alla stessa opera, p. 12-30.

(*m*) *Interpr. L.* 1. C. Th. *ad L. Corn. de falsis* (9. 9). « Tabellio vero, qui ama« nuensis nunc vel cancellarius dicitur. »

(*a*) Quest'argomento difficilissimo e stato sinora quasi del tutto trascurato avrebbe sicuramente ricevuto gran luce dalla Storia Romana di Niebuhr. se la speranza di veder compiuto quest'incomparabile lavoro non fosse ora perduta per sempre.

(*b*) Otto *de aedil. colon. C.* 2. § 4., dove si hanno raccolti i passi relativi tanto alle provincie che all'Italia.

Le città provinciali adunque avevano senati pari agl' italici; senonchè ne' magistrati correva fra l'une e l'altre città un gran divario. Primieramente è da notare che i Romani riconoscevano un doppio servizio pubblico: l'uno con dignità e distintivo personale (*honor*), l'altro senza (*munus*) (c). Or non è dubbio che le città provinciali avevano impieghi di quest'ultimo genere, da cui non si potevano esimere, occorrendo segnatamente i *munera* nelle città galliche (d); che anzi nell'esistenza di questi impieghi consisteva gran parte di quell'oppressione che rendeva sì misero il ceto dei decurioni. Ed avevano altresì *honores* di vario genere, specialmente in ordine al culto divino, veggendo noi menzionati di cotesti impieghi nelle città della Gallia (e). Ma e' non avevano, almeno al tempo di piena monarchia del quale or si favella, un magistrato che corrispondesse ai duumviri italiani, che cioè governasse la città e la curia e in pari tempo rendesse ragione. Una prova di ciò si addurrà da noi parlando dei difensori ed altre ancora ne addurremo in ordine alla Gallia. Ma innanzi tutto è necessario che si circoscriva la regola sovra esposta con un'eccezione che si mantenne per intiero nella costituzione di questa età.

18. Nelle provincie vi erano città che per singolar favore avevano ottenuto il *Jus italicum* (a). Questo diritto che da molti fu stortamente applicato allo stato personale de' cittadini, rifletteva la città in corpo e traeva seco in forma di privilegio per date città di provincia quei diritti che giusta la costituzione normale appartenevano generalmente a tutte le città italiane. Ora, fra questi diritti si contavano tre diverse prerogative: *A*. La capacità di dominio prediale per diritto quiritario e in conseguenza la capacità del terreno alla mancipazione, usucapione e vindicazione, le quali forme e modi d'acquisto non potevano mai aver luogo negli altri terreni provinciali, ancor che pel rimanente i loro possessori non mancassero di una cotal ragione di proprietà. *B*. L'esenzione da ogni maniera di contribuzioni dirette (*capitatio*). Gli abitanti delle provincie pagavano, se proprietarii di stabili, l'imposta prediale, se non proprietarii, il testatico. I primi si chiamavano, allusivamente a questa differenza di gravezza, *Possessores*, e costituivano un ceto a parte; i secondi si chiamavano *Tributarii;* i quali due voca-

(c) *L*. 10. 12. 14. pr. D. *de muner*. (50. 4). *L*. 5. C. Th. *de decur*. (12. 1).

(d) *L*. 140. 148. C. Th. *de decur*. (12. 1). — Lo stesso decurionato che si trova in ogni città provinciale è tenuto come *Honor*. *L*. 5. D. *de vacat*. (50. 5).

(e) Gruteri *Inscript*. p. 425. *N*. 1. p. 476. *N*. 4. « Q. Iulio Severino Sequano omnibus honoribus inter suos functo. »

(a) Queste proposizioni sopra il *Ius italicum* sono state svolte per disteso e col sussidio delle prove in due nostre dissertazioni: *Ueber das* Ius italicum *über die Römische Steuerverfassung*, stampate nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* Vol. 5. p. 242. vol. 6. p. 356.

boli designano perciò e differenziano i contribuenti prediali e i contribuenti per capo. Or tutti gli abitanti dell'Italia erano di regola immuni da queste due imposizioni, e in via meramente di privilegio gli abitanti delle città insignite del *Ius italicum*. *C*. La costituzione a foggia italica, ossia con duumviri, quinquennali, edili, e sopratutto con giurisdizione. Che questa costituzione fosse anche parte integrante del *Ius italicum*, ce lo addita un passo di Ulpiano (*b*) e meglio ancora l'immagine di Sileno che si vede impressa in molte monete di città provinciali con giure italico (*c*); la quale immagine simboleggiava precisamente la libertà civica (*d*). — Quali e quante fossero le città di giure italico, non è dato sapere. Di poche città della Spagna e dell'Illiria ne abbiamo contezza da Plinio (*e*), di Costantinopoli dalle costituzioni (*f*), di un maggior numero d'altre dalle Pandette (*g*). Ma i compilatori di queste non portavano interesse ai paesi occidentali, ondechè per mero accidente noi sappiamo, in tutto, che nella Gallia vi erano tre città di giure italico, ossia Lione, Vienna e Colonia (*h*), benchè altre molte ne potessero essere. Gli abitanti della Sicilia ebbero sotto Cesare la latinità e, lui morto, il cittadinatico (*i*): onde non è inverosimile che di quel tempo le città Sicule abbiano pure acquistato il *Ius italicum*. Il segno, a nostro avviso, più certo dell'esistenza di questo diritto in una città di provincia è la menzione nelle sue iscrizioni del titolo di una magistratura decisamente italica, come del duumvirato.

Pertanto nelle città di questa specie si trovavano anche più tardi magistrati con giurisdizione, mentre le altre ne andavano prive. Questa regola verrà ora applicata più particolarmente alla Gallia, come al paese che nell'età successiva è dopo l'Italia il più meritevole del nostro esame.

19. La Gallia transalpina (*a*), allorchè venne sotto la dominazione

(*b*) *L*. 1. § 2. D. *de censibus*. « Est et Heliopolitana, quae a D. Severo per belli ci- « vilis occasionem *Italicae coloniae rempublicam* accepit. »

(*c*) Eckhel *doctrina num. veterum* P. 1. vol. 4. p. 493-496.

(*d*) Servius *ad Virgil. Aen*. IV. 58. ed. Paris. 1600. in fol. p. 316. « Patrique Lyaeo : « qui.... urbibus libertatis est deus, unde etiam Marsyas minister eius per civitates « in foro positus libertatis indicium est : qui erecta manu testatur nihil urbi deesse. » Il simile ad *Aen*. III. 20. p. 263. Sull'identità di Sileno e Marsia, vedi Eckhel *l*, *c*. — Del rimanente lo stesso Eckhel partecipa dei pregiudizi comuni sul *Ius italicum* e crede perciò erronea la testimonianza di Servio.

(*e*) Plinius *hist. nat*. III. 3. e 21.

(*f*) Cod. Th. XIV. 13. e Cod. J. XI. 20.

(*g*) *Tit*. D. *de censibus* (50. 15).

(*h*) *L*. 8. § 1. 2. D. *de censibus* (50. 15).

(*i*) Cicero *ad Atticum* XIV. 12.

(*a*) La cisalpina essendo stata assai per tempo aggregata all'Italia, non è qui luogo a parlarne.

romana, si componeva di popolazioni (*civitates*) indipendenti, parecchie delle quali contavano un gran numero di città (*b*), e tutte sottostavano ad una costituzione prettamente aristocratica (*c*). I nomi ed i confini di queste *civitates* si mantennero per lunghissimo tempo in uso (*d*); e non è improbabile che anche sotto il governo de' Romani abbiano serbato fra loro un vincolo politico. Ma quando la costituzione decurionale si trovò svolta compiutamente e dappertutto imposta con forme eguali, la conservazione di quel vincolo non è più guari ammessibile. Chi pensasse il contrario dovrebbe supporre o che la sola metropoli di ciascuna *civitas* avesse un senato con decurioni e l'altre città fossero da quella governate, ovvero che il senato delle metropoli fosse tutt'altra cosa e in grado più eminente della curia delle altre città. Ma il primo supposto è combattuto dall'autorità di Salviano il quale, scrivendo nel quinto secolo, accenna a decurioni in luoghi anche piccioli (*e*); e, a tempo eziandio de' Franchi, dal testamento di Vidrado che attesta in un semplice *Castrum* l'esistenza di una costituzione civica (*f*). Il secondo poi è contraddetto da tutt'intiero il codice Teodosiano, le cui numerose costituzioni sui decurioni (spesso indirizzate ai decurioni della Gallia stessa) fanno continua fede dell'esistenza di costoro con ordini dappertutto eguali, e non accennano nè punto nè poco a una sì grave differenza di governo che, dove realmente avesse esistito, non sarebbe passata senza nota. Non è dubbio che l'antica nobiltà della Gallia si ridusse quasi tutta nella curia delle metropoli, che in realtà fu anche più tardi superiore di molto alle altre per autorità ed onori (*g*); ma in faccia alla legge ed alla

(*b*) Caesar *de bello Gallico* I. 2. 4. 5. II. 4. VIII. 2. La *civitas Helvetiorum* contava 12 *oppida*, la *civ. Suessionum* altrettanti. Solo gran tempo dopo i nomi di popolo furono dati alle città capitali, che in addietro avevano nomi diversi.

(*c*) Caesar *l. c.* VII. 11-20. e II. 5. (*Senatus Remorum*).

(*d*) La *Notitia Galliae* (*sec.* 5.) inserta in Dubos *hist. critique* registra 114 *civitates*, 5 *castra* ed un *portus*. Alquanto discordanti sono le varie *notitiae* riferite ap. Bouquet T. 2. p. 1-11.

(*e*) Salvianus *de gubernatione dei*, lib. 5. C. 4. « Quae enim sunt non modo urbes, « sed etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint, tot tyranni sint?... « Quis ergo, ut dixi, locus est ubi non a principalibus civitatum viduarum et pupil- « lorum viscera devorentur.. . ? »

(*f*) Vedi *infra* Cap. V.

(*g*) Di questa maggioranza delle città capitali è già una prova l'aver esse preso i nomi de' popoli. Alla nobiltà antica e in pari tempo ai senati delle metropoli accenna la frequente menzione di senatori e schiatte senatoriali che troviamo in Gregorio di Tours (v. g. II. 33. III. 9. 15. X. 31.) e altrove; cfr. Ducange *v. Senatores*, tom. 6. p. 356., e il passo di S. Avito citato nel cap. V. *infra*. L'osservazione di simili distintivi nell'uso di parlare ha per avventura dato motivo alla seguente bizzarra opinione di Dubos *hist. critique* I. 2. e 3., sulla quale taluni moderni Francesi vanno tuttora fabbricando sistemi, come su cosa certa. In ogni *civitas*,

costituzione non v'era divario e ovunque esisteva la stessa dipendenza dal governatore della provincia ed una stessa qualità di diritti e di attribuzioni. Ciò è pur confermato dal fatto che a tempo de' Franchi, in secoli affatto diversi, la curia della città d'Angeri, metropoli d'una *civitas*, viene rappresentata con difensori e curiali, in forma nè più nè meno eguale a quella secondo cui dovevano essere organate le città di scarsa distesa (*h*).

20. Che inoltre le città galliche, a somiglianza di quanto si è detto in genere delle provincie, non avessero magistrati lor proprii, analoghi ai duumviri, si può dimostrare ancor meglio che per le altre città provinciali.

Fra le attribuzioni dei duumviri n'era una di cui neppure in città di provincia si poteva far senza, cioè la direzione del senato. Ora, intorno a questa noi serbiamo per buona ventura un passo che si applica a tutta la Gallia ed è così concepito (*a*) : *Placuit, principales viros e curia in Galliis non ante discedere quam quindecennium in ordinis sui administratione compleverint..... Sane, quoniam principalem locum et gubernacula urbium probatos administrare ipsa-magnitudo deposcit, sine ordinis praeiudicio, consensu curiae eligendos esse censemus qui contemplatione actuum omnium possint respondere iudicio. Eum vero qui, usque ad secundum evectus locum, administrationem aut aetate implere aut debilitate nequiverit, suffragium meritorum et transactae testimonium vitae, tamquam primus constituto tempore curiam rexerit, obtinere conveniet.* Da questo passo si ricava che nella Gallia il primo fra i decurioni (il primo cioè registrato nell'Albo) dirigeva la curia e stava perciò a capo delle cose civiche (*ordinis administratio*, *gubernacula urbium*, *curiam regere*). Ei si chiamava *Principalis*. Ma ben poteva accadere che, morendo il principale, il suo successore naturale, che prima era il secondo fra' decurioni (*usque ad secundum evectus locum*), si trovasse troppo vecchio o troppo debole per reggere a codest'ufficio. E in vista di ciò Onorio decreta la libera elezione del senato : però senza che questa pregiudichi al rango del successore naturale (*sine ordinis praeiudicio*),

secondo Dubos, v'erano: 1° Patrizi, de' quali si eleggeva il senato; 2° Curiali, i quali votavano nella curia, ossia nell'assemblea del popolo, e da cui si estraeva un secondo e minor senato, cioè i decurioni; 3° Possidenti; 4° Artigiani (*Opifices*). Ogni città poi aveva eziandio milizia sua propria. E nondimeno in tal grandezza e potenza delle città e delle autorità loro, ciascuna sottostava ad un *Comes* dell'imperatore! Sotto i Franchi le cose rimasero nel medesimo stato. — Idee analoghe, salvo un po' meno inesatte, si trovano in RAYNOUARD *hist. du droit municipal* p. 96., il quale cadde particolarmente in errore per aver a sproposito applicato i passi che parlano dei senatori dell'impero (*clarissimi*) ai senati delle città galliche.

(*h*) Vedi Cap. V. *infra*.

(*a*) *L.* 171. C. Th. *de decur.* (12. 1.) dell'anno 409.

il quale continuerà ad essere primo nella curia e avrà diritto a tutti i privilegi di questo posto. Del resto, ogni principale starà in carica finchè vive e non avrà diritto al riposo che dopo quindici anni di servizio (caso certamente rarissimo per un *senior*). Questo passo degno per sè solo di molta considerazione sparge ad un tempo gran luce sopra alcuni altri dove gli onori di quel posto ivi solamente accennati sono partitamente descritti e vi è detto che il *Principalis* diventa *Comes* in diverso grado, secondo gli anni di servizio (*b*). Or dove esisteva un simile *Principalis*, non ci potevano essere magistrati perchè a fianco di costoro una tal carica sarebbe stata e superflua e incompatibile; oltrechè l'elezione del senato, che nella Gallia fu introdotta come cosa nuova per dati casi, era in fatto di magistrati sottintesa. Si opporrà forse che il principale era un vero magistrato e che ogni differenza tra esso e i duumviri era solo di nome e nel modo d'installamento? Ma la differenza, nel concetto de' Romani, è assai più grave. Il Principale era precisamente quello che noi chiameremmo Rettor di collegio; il Magistrato invece aveva una dignità sua propria, personale. Da indi il primo poteva avere il suo impiego per turno, senza elezione, e rimanerci a vita, mentre al magistrato l'una e l'altra cosa era niegata. E stando, com'è in fatto, che la giurisdizione civica fosse una dipendenza di quest' idea e di questa natura del vero magistrato, noi siamo senza più autorizzati a negare al Principale ogni giurisdizione, malgrado che non s'abbia di ciò notizia positiva.

21. Un'altra prova, relativa egualmente alla Gallia, si ha nella costituzione d' Onorio sulla dieta d'Arles dell'anno 418 (*a*). In questa città aveva luogo annualmente un congresso delle provincie galliche, al quale erano chiamati dalla costituzione *Iudices provinciarum* (cioè i governatori imperiali), gli *Honorati*, i *Curiales* e i *Possessores*: le prime tre

(*b*) *L.* 75. 127. 189. C. Th. *de decur.* (12. 1). In quest'ultimo passo la frase *per quinquennium dignitate praestita* accenna chiaramente che anche in Alessandria questo posto aveva lo stesso giro di attribuzioni che nelle città galliche.

(*a*) Questa singolare costituzione, che da alcuni era stata giudicata dell'Imp. Costantino, si trova in varii manoscritti di una collezione canonica, della *collectio Arelatensis*. Cfr. Ballerini *de antiquis coll. can.* P. 1. C. 13. § 4. 5. *Thémis* T. 9. p. 155. *not.* 4. Haubold *opuscula* vol. 2. *praef.* p. lxxxv, dove sulle indicazioni di Hänel sono registrati sei diversi manoscritti. Ai quali si vuol aggiungere *Ms. Paris.* 3880. (Biener). Essa fu stampata spesse volte e in opere di diversissimo genere. La migliore edizione, accompagnata da un'estesa notizia letteraria, è quella che si ha ap. Wenck *Codicis Theodosiani libri* V. *priores Append.* III. p. 371-384. Del resto, Hänel ha ultimamente pubblicato intorno a questa costituzione un dotto lavoro diviso in tre parti, che porta per titolo: *Imp. Honorii Constitutio de conventibus annuis in urbe Arelatensi habendis. Particula* I. 1845. *Part.* II. 1848. *Part.* III. 1850. Egli ne ha fissato il testo colla scorta di otto manoscritti e dei lavori anteriormente pubblicati, ed ha pur dato una precisa notizia del contenuto e della ragion della legge.

classi con minaccia di pena se contumaci. Ora tutto si riduce a vedere chi fossero gli *Honorati*, se cioè con questo nome non si volle propriamente designare che i magistrati civici, la cui esistenza nella Gallia verrebbe allora provata. Con questa interpretazione s'accorderebbe, in verità, molto bene la significazione primitiva di *honor*; ma la questione si è chi s'intendesse per *honoratus* negli ultimi tempi dell'impero. Or su di ciò hannovi passi talmente decisivi da non lasciare ombra di dubbio: gli *honorati* sono coloro che hanno coperto e deposto le dignità supreme dell'impero, come le governatorie. Costoro, se abitano in città provinciali, formano un ceto a parte e sono quasi sempre nominati a fianco e prima de' curiali, cui sovrastano di rango (*b*). Posta questa spiegazione, vengono adunque chiamati al congresso gl'impiegati imperiali, tanto in carica che congedati, i curiali e i possessori. I magistrati civici non sono per conseguenza nominati; e lo aver intralasciato di nominarli in questa congiuntura in cui se ne avrebbe avuto tanta opportunità, è gran riprova contro la loro esistenza in generale.

Una terza prova infine ci è data dallo stato dei tempi ulteriori, in cui sono frequentemente citati i difensori e giammai un duumviro (Cap. V. N° III).

Al sin qui detto non lascia di fare qualche difficoltà la precisa menzione che abbiamo di veri magistrati per certe città della Gallia. Notissimo è il consolato di Bordeaux, accennato da Ausonio (*c*), e noto è pure il duumviro della *civitas Sequanorum*, benchè forse questo secondo nome

(*b*) Di costoro discorre a lungo J. Gothofred. *ad Cod. Theod.* I. 8. Brisson e il suo commentatore Eineccio fanno una confusione di tutte le età. Alcuni dei passi più decisivi di cui abbiamo parlato, sono: la *L.* 3. *de off. div. iud.* (1. 48.) « .... honoratis viris, « quibus etiam consistorium nostrum ingrediendi facultas praebetur » (chi potrebbe dir tanto de' magistrati municipali?); la *L. un. C. de honorat. vehic.* (11. 19). « Omnes « honorati, seu civilium seu militarium, vehiculis dignitatis suae, id est carrucis, « intra urbem sacratissimi nominis semper utantur. » Le *L.* 1. 2. 3. C. Th. *ne quid publ. laet.* (8. 11.) parlano d'una sola e medesima cosa, e le stesse persone che nelle due ultime leggi sono dette *Honorati*, si chiamano nella prima « viri per provincias « emerito iam honore pollentes. » Finalmente la *Nov.* Theod. *tit.* 48. — Raynouard *hist. du droit municipal* T. 1. p. 90-94. intende per *Honorati* gli exmagistrati municipali ossia i *duumviralicii;* ma egli è assurdo il credere che si nominassero questi mentre si preterivano i magistrati sedenti.

(*c*) Ausonius *de claris urbibus* nei due ultimi versi:

> *Diligo Burdigalam: Romam colo: civis in hac sum,*
> *Consul in ambabus. Cunae hic, ibi sella curulis.*

Alcuno vuol che si legga: *consul in hac sum, civis in ambabus.* Meno significanti sono i consoli di Rheims e Poitiers di cui nelle monete ed iscrizioni riportate da Otto *de aedil. colon. C.* 2. § 6.

vesta un altro significato (*d*). Tali citazioni dove non patissero istanza e fossimo certi che in nessun tempo e neppure in sul mancar dell'impero queste città fruirono del giure italico, i magistrati oradetti potrebbero forse considerarsi come un resto dell'antico primato delle metropoli. Ma anche in tal caso sarebbero eccezioni ed eccezioni rarissime a quella regola che irrepugnabilmente si deduce dall'espressione affatto generale della citata costituzione d'Onorio.

22. Pertanto nelle provincie la giurisdizione regolare stava tutta in mano al governatore romano che la esercitava, parte personalmente, parte per via de' suoi legati, percorrendo a quest'uopo il territorio. Con ciò si spiega eziandio il titolo di *Iudex ordinarius* che più in là fu assunto da' governatori (*a*). Le città con giure italico n'erano eccettuate, come quelle che avevano veri magistrati con giurisdizione, dalle cui sentenze nondimeno si appellava fin da' primi tempi al governatore. Quindi, se alcuna volta per le provincie si fa parola di duumviri (*b*), quest'espressione si dee unicamente riferire a città dal giure italico. Questo stato di cose non fu neppur mutato dalla concessione del cittadinatico per opera di Caracalla a tutte le contrade e città dell'impero, poichè non si sa che tal concessione abbia influito altrimenti che nello stato personale dei privati.

La menzione che i giureconsulti classici fanno spesse volte de' magistrati municipali come di un ordine generalmente in vigore, si spiega di leggieri colla circostanza ch'eglino vivevano in Italia, dove realmente quest'ordine era generale. E stando al nostro modo di vedere, riesce anche facile trovare il perchè, in mezzo a notizie sì particolareggiate intorno ai decurioni, siano cotanto scarse e difettive quelle che abbiamo sui magistrati municipali. Imperocchè il Codice Teodosiano, quantunque ricevuto in ambedue gl' imperi, fu nondimeno compilato in Costan-

(*d*) GRUTERI *Inscr.* p. 13. *N.* 15. « Q. Adginnius.... Flamen II. vir in civitate Sequa-« norum. » Ma forsechè convien leggere tutt'assieme *Flamen* e *II. vir*, nel qual caso sarebbe stata non una vera dignità consolare, cioè il duumvirato, ma una dignità sacerdotale. In questo senso si può invocare : GRUTER. p. 489. *N.* 9. 10. « L. Vo-« conio.... II. vir. II. vir. Flam. » e « C. Voconio... Aed. II. viro. II. Flamini. II. « quaestori Saliorum magistro, » non che a p. 376. *N.* 1. « L. Blandius..... IIIIII. vir. « et Augustalis et Flaminalis. »

(*a*) *Nov.* THEOD. *T.* 23. « Consularem et praesidem, qui vetustatis privilegio ordina-« riorum iudicum nomen obtinent. » *L.* 3. C. Th. *de reparat. appell.* (11. 31). Il titolo *iudex*, senz'altro, occorre anche spesso in ambedue le collezioni di costituzioni.

(*b*) Così per la Spagna. *Concil. Eliberitanum a.* 305. *C.* 56. ap. MANSI T. 2. p. 15. « Ma-« gistratum vero uno anno, quo agit duumviratum, prohibendum placuit ut se ab « ecclesia cohibeat. » Così anche per l'Illiria *L.* 177. C. Th. *de decur.* (12. 1). In entrambi i paesi noi sappiamo che vi erano città insignite del *Jus Italicum* (vedi sopra § 18).

tinopoli ed in origine ad uso dell' impero orientale. Più ancora ad uso dell'Oriente dovevano servire i libri di Giustiniano, e la progettata conquista dell'Italia non potè influire in alcun modo sulla loro compilazione. Questi nostri fonti nacquero adunque fuor d'Italia, nelle antiche provincie dell' impero, dove i decurioni erano la regola generale e i magistrati una rara eccezione. La qual circostanza, che altrimenti non si saprebbe spiegare, serve ancor essa di non lieve conferma al nostro modo di vedere.

23. L'introduzione dei difensori recò nello stato delle città provinciali un grave cangiamento (*a*). Il nome di difensore si dà nelle Pandette sin verso i tempi di Costantino alle persone che sbrigano taluni affari civici momentanei (*b*), senza però avere un impiego fisso. Sotto quest'ultimo aspetto e quali sono in seguito costantemente raffigurati, i difensori non si mostrano che a far tempo dal 365 (*c*). La loro introduzione cade quindi nella prima età del secolo quarto od in quel torno. Il loro titolo è *Defensor Civitatis*, *Plebis*, *Loci* (*d*). Nella loro elezione concorre non il solo corpo decurionale, ma l'intiera città(*e*). A differenza de' magistrati che denno scegliersi fra' decurioni, non può essere difensore che il non decurione (*f*). La sua carica dura un quinquennio, dopo Giustiniano un biennio (*g*). Principal cura del difensore, come lo indica lo stesso nome, è il proteggere dalle angherie de' governatori (*h*). Ma d'altro canto egli ha una giurisdizione civile subalterna, ristretta in origine a 50 solidi e portata poi a 300 da Giustiniano (*i*) che gli arrose un *Exceptor*

(*a*) Fonti: *Cod. Theod.* 1. 11. *Nov.* MAJOR. *T.* 5. *Cod. J.* 1. 55. *Nov.* JUST. 15. Scrittori: Jac. GOTHOFRED. *paratit. C. Th.* I. 11. J. Chr. SCHMID *Diss. de civitatum defensoribus.* Lips. 1759. in-4°. La loro storia si porta di subito fino a Giustiniano.

(*b*) *L.* 1. § 2. *L.* 16. § 3. *L.* 18. § 3. D. *ad munic.* Il primo passo è di Ermogeniano l'ultimo di Arcadio Carisio.

(*c*) *L.* 1. C. *de defensor.* (1. 55).

(*d*) Da non confondersi coi difensori della chiesa, ufficio dapprima spirituale, poi laicale. LUPI *cod. dipl. Bergom.* p. 411.

(*e*) *L.* 1. C. Th. *de defens.* (1. 11.). *L.* 8. *pr.* C. J. *eod.* (1. 55). *L.* 19. C. J. *de ep. aud.* (1. 4). *Nov.* 15. *C.* 1.

(*f*) *L.* 2. C. *de def.* (1. 55). Giustiniano ha più tardi mutato questo punto. *Nov.* 15. *C.* 1.

(*g*) *L.* 4. C. *de defens.* (1. 55). *Nov.* 15. *C.* 1. e *epil.*

(*h*) *L.* 4. C. *de defens.* (1. 55).

(*i*) *L.* 1. C. *de defens.* (1. 55). *Nov.* 15. C. 3. 4. — 300 solidi fanno 30000 sesterzi, epperò il doppio della somma voluta, come già si disse (§ 12), pei magistrati della Gallia. Stante la parità di trattamento co' magistrati sancita nella Novella 15, non è improbabile che questa fosse appunto la somma sino a cui i magistrati municipali potevano qualche tempo prima render ragione. — Contando il solido dappoi Costantino per lire 12, cent. 50 di nostra moneta, la somma suddetta equivale a L. ital. 3,750. (*Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* Vol. 6. p. 392.)

e due *Officiales*. Dalle sue sentenze si appellava al governatore (*k*). Egli non aveva il diritto di multa (*l*), ma poteva nominar tutori e curatori (*m*) e instrumentare. Nelle cause criminali aveva la pura istruttoria; e Giustiniano il primo gli permise in lievi reati di dar sentenza (*n*). — Da questa esposizione dell'elezione e degli incrementi successivamente venuti alla carica del difensore si deduce che in origine costui intendeva semplicemente alla tutela dei privati, senza aver nè la presidenza della curia nè la rappresentazione e il governo del comune. Nel che si ha la ragione per cui, secondo la costituzione già riferita (§ 20) dell'anno 409, i senati gallici erano diretti dai principali, e niuna menzione venne ivi fatta dei difensori, con tutto che la carica di costoro fosse da gran tempo in vita. Poco a poco essi acquistarono tutti i diritti de' magistrati, ed in allora si posero anche a capo della curia, come si vedrà più oltre parlando dell'esercizio ordinario della giurisdizione; Giustiniano poi li sollevò a dignità di veri magistrati (*o*) e con ciò estese di fatto i magistrati a tutto l'Oriente. Ma i difensori non hanno diritti di magistrato che là dove non esistono magistrati dell'ordine antico. Ciò è detto esplicitamente a proposito della nomina di tutori e curatori (*p*) e della confezione degli atti municipali. Ma quanto alla giurisdizione, lo si suppone tacitamente col cenno che si fa di essi soli coi governatori, tacendo de' magistrati (*q*); la qual cosa non si sa concepire dove questi esistono. V'ha chi la spiega nel senso che i magistrati sarebbero stati gradatamente eliminati dai difensori (*r*): ma, oltrecchè lo stesso precisamente già si vede nel passo, primo di tutti, ove si parla di difensori (*s*), giova notare che difensori e magistrati occorrono ancora l'un coll'altro nel secolo sesto. Codesti passi sono anzi un nuovo argomento a favore dell'opinione testè da noi propugnata, che in massima cioè le città provinciali non avevano magistrati. In queste pertanto i magistrati sino allora mancanti furono da principio ristrettivamente e dopo Giustiniano per intiero suppliti dai difensori. I quali, nelle provincie, vennero ad aver doppia importanza, ed in Italia, ove dappertutto vi erano magistrati, si contennero nella cerchia primitiva del loro istituto. Che poi i difensori

(*k*) *Nov*. 15. *C*. 5.
(*l*) *L*. 2. C. Th. *de defens*. (1. 11).
(*m*) § 5. J. *de Atil. tut*. *L*. 30. C. *de episc. aud*. (1. 4).
(*n*) *L*. 1. C. *de defens*. (1. 55.) *Nov*. 15. *C*. 6.
(*o*) Lo dice egli stesso in *Nov*. 15. *praef*. e *C*. 1.
(*p*) § 5. J. *de Atil. tut*.
(*q*) *L*. 1. C. *de defens*. (1. 55). *Nov*. 15. *C*. 3. 4. Così pure nelle *L*. 22. *pr*. *L*. 34. § 5. 6. C. *de ep. aud*. (1. 4.) si presuppone soltanto l'esistenza dei governatori e difensori.
(*r*) Roth *l. c.* p. 105.
(*s*) *L*. 1. C. *de defens*. (1. 55.) dell'anno 365.

esistessero anche in Italia, si raccoglie tanto da Cassiodoro (*t*) che da parecchi documenti di Marini (*u*), dove figurano in un co' magistrati a capo della curia ed anzi vengono sempre nominati prima de' magistrati. Il qual ordine di rango non si potrebbe spiegare in altra maniera salvo dicendo che la loro carica, siccome recentissima e dagl' imperatori creata ed onorata, parve dover passare innanzi alle cariche antiche.

24. Or che abbiamo descritta la costituzione delle città e italiche e provinciali, possiamo far parola dell'organismo interno dei senati. Il numero legale dei loro membri sembra essere stato di cento (*a*), benchè questa regola non fosse nè rigorosamente nè generalmente seguita. La lista dei decurioni *(Album)* comprendeva i membri sì onorarii *(patroni)*, registrati de' primi, che effettivi. Il patrono diveniva tale in doppia maniera : primieramente quando, essendo già decurione, veniva esentato dal servizio effettivo a cagione di alte cariche di Stato (*b*); secondamente quando, essendo un personaggio eminente e fuori della curia, il senato, a reciproca onoranza, lo eleggeva a suo membro (*c*). Tra i decurioni effettivi sovrastavano gli exmagistrati, secondo il rango dei loro impieghi, ed in ciascun impiego secondo l'anzianità : quelli che non avevano ancora sostenuto impieghi, secondo l' anzianità nella curia (*d*). Laonde nelle città vuote di magistrati prevaleva semplicemente l'anzianità decurionale, e da questa era pure in massima designato il Rettore del senato *(Principalis)* (*e*). Queste regole sono illustrate e confermate dall'Albo a noi rimasto della città di Canusio dell'anno di Cristo 223 (*f*). Ivi la serie dei decurioni (tutti nominativamente citati) è come segue :

(*t*) Cassiodor. *var.* VII. 11.

(*u*) Marini *papiri diplomat.* v. g. N. 74. *defensor*, *quinquennalis et magistratus.*

(*a*) Così in Capua. Cic. *in Rullum* II. 35. Così pure i *Centumviri municipii Augusti Vejentis* ap. Fabretti *Inscr. C.* 3. p. 170.

(*b*) Vedi sopra § 8. A questo caso allude la *L.* 61. C. Th. *de decur.* (12. 1.) e la *L.* 2. D. *de albo scribendo* (50. 3).

(*c*) *L.* 46. C. Th. *de cursu publico* (8. 5). « Si.... per suffragium ad curiarum honorarium patronatum.... adspirasse doceantur. »

(*d*) *L.* 1. D. *de albo scrib.* (50. 3).

(*e*) Vedi sopra § 20.

(*f*) Fabretti *inscr. C.* 9. p. 598. L'iscrizione in bronzo che un tempo era nel Museo Riccardi a Firenze, si trova ora nel gran Museo (gli Uffizi), all'ingresso della sala dei bronzi moderni. Buone osservazioni fa su di essa Mazochi p. 406. Un prolisso commentario con strane spiegazioni (Abb. Damadeni *aes redivivum*) se ne ha in Graevii *thes. Italiae* T. 9. p. 5. L'autore, a cagion d'esempio (v. p. 60. 84. 105.), tiene i decurioni per una magistratura annuale, fra' cui distintivi d'onore s'annoverasse la pretesta. — In Saxe *onomasticon* P. 6. p. 491. 492. si hanno sull' iscrizione notizie letterarie.

30 *patroni C. C. V. V.* (cioè *clarissimi viri*, senatori romani).
2 *patroni E. E. Q. Q. R. R. (equites Romani).*
7 *quinquennalicii.*
4 *allecti inter quinquennales.*
22 *duumviralicii.*
19 *aedilicii.*
9 *quaestoricii.*
21 *pedani.*
34 *praetextati.*

148.

Non sappiamo qual differenza corra tra i pedani e i pretestati. Fabretti opina (*g*) che i pretestati fossero quelli in aspettativa, ma non entrati ancora in effettività di servizio. Se ciò è vero, appartenevano a tal novero tutti coloro che avevano il censo dei decurioni (*h*), sino a tanto che fossero entrati nel numero legale dei decurioni effettivi; oppure (come congettura Niebuhr) i figli dei decurioni che non avevano ancor raggiunto l'età legale per aver nella curia seggio effettivo (*i*). In moltissime città nell'albo de' senatori effettivi si faceva una distinzione pei primi posti, per lo più dei primi dieci *(Decemprimi)*. Costoro appaiono per la prima volta nell'anno di Roma 550, in cui il senato romano convoca per ciascuna delle città suddite latine i magistrati e i dieci uomini più ragguardevoli (*k*). Appresso in varie altre città, come in Ameria, Centuripa (l'odierna Centorbi), Pisa (*l*) e in sul finire del quinto secolo in Siracusa (*m*). Nelle stesse liste senatoriali vanno costoro distinti dagli altri (*n*). Talvolta sono i soli responsali, tal altra sono esenti da pene afflittive sottostando invece a multe più gravi (*o*). In altre città o in dati casi occorrono da *V, VI, VII* ed anche *XV primi* (*p*). Una simile distinzione

(*g*) *L. c.* p. 658. Ivi ancora egli dice che, fatta deduzione dei patroni e pretestati, si trova giustamente il numero 100, proposizione evidentemente falsa. Intorno ai *senatores pedarii* vedi GELLIUS III. 18. Anche ne' municipii la pretesta era il distintivo dei magistrati in carica LIV. XXXIV. 7., e fuor di questi non si portava che da ragazzi.

(*h*) NORIS *cenotaph. Pisan. diss.* 1. *C.* 3. p. 44. 46.

(*i*) Lo stesso congettura MAZOCHI p. 407.

(*k*) LIVIUS XXIX. 15. « magistratus denosque principes. »

(*l*) CICERO *pro Rosc. Amer. C.* 9. *in Verrem, lib.* 2. *C.* 67. *Cenotaph. Pisan. Tab.* 1.

(*m*) MARINI *papiri diplom. N.* 83. Ivi essi sono per una singolarità designati con *XI*. cioè *X* (*decem*), *I* (*primi*).

(*n*) Ap. GRUTER. *Inscr.* p. 302, vengono in prima *clarissimi viri*, poi *item X primi*, ed in ultimo *item ordo*. Cf. RITTER *praef. Cod. Theod. T.* 4.

(*o*) *L.* 39. C. Th. *de episc.* (16. 2). *L.* 2. C. Th. *de quaest.* (9. 35). *L.* 54. C. Th. *de haeret.* (6. 5).

(*p*) *Fragm. Vaticana* § 124. *L.* 190. C. Th. *de decur.* (12. 1). *L.* 10. C. J. *de professor.* (10. 52). NORIS *cenotaph. Pisan. diss.* 1. *C.* 3. p. 41.

dei primi decurioni non era di certo generale, non è fatta nel precitato albo di Fabretti, e non era forse neppur frequente. Anche là dove occorrono i decemprimi, essi formano una classe distinta di decurioni, ma non mai un collegio particolare od una società più intima, addetta essa sola a un ramo d'affari. Certo, a parere dei più, una tal società sarebbe esistita fra i Principali i quali anzi sarebbero stati, a giudizio d'alcuni, designati per elezione dei loro stessi colleghi al pieno ed esclusivo maneggio di una data parte degli affari (*q*). Ma quest'opinione non deriva che dall'aver franteso il vario significato del titolo *Principalis*. Un tal nome è qualche volta portato dal primo della curia, che per lo più vien designato dall'anzianità e in certi casi per elezione (*r*). Altrove si dicono Principali i duumviri (*s*); altrove i decurioni ordinarii, per far contrapposto a'plebei (*t*). In altri passi ancora i *Principales* sono ricisamente opposti ai decurioni ordinarii, ma in guisa da indicare manifestamente con tal vocabolo i *Decemprimi* (*u*). Quest'indeterminatezza di linguaggio è appunto la causa per cui esso vocabolo non può molte volte rapportarsi con sicurezza ad uno di quei significati, benchè pel rimanente sia cosa certa non esserci in verun luogo un accenno ad una società siffatta ed anzi non aversi di lei orma veruna.

25. Descritta così la costituzione interna delle città, rimane che ci facciamo a considerare più particolarmente i governatori imperiali cui erano queste città subordinate. In origine i governatori non esistevano che nelle provincie, ma a poco a poco s'introdussero anche in Italia; e nell'ordinamento Costantiniano, che si mantenne integro sino allo scioglimento dell'impero occidentale (*a*), non fu fatto a questo riguardo alcun divario. Senonchè, giusta le cose oradette, altra era la posizione del governatore in una città fornita di magistrati ed altra in quella che non ne aveva; quindi altra in Italia ed altra nelle provincie. Il principio della costituzione di Costantino fu la compiuta separazione del poter civile dal militare; epperò questa separazione si mantenne fino allo scioglimento

(*q*) J. Gothofred. *parat. C. Th.* XII. 1. Roth *l. c.* p. 71. 79.

(*r*) Vedi § 20. *supra*.

(*s*) *L.* 77. C. Th. *de decur.* (12. 1.) Isidor. *origines* IX. 4.

(*t*) Fabretti *Inscript. C.* 2. *N.* 250. «primo principali.» Salvian. *de gubernatione dei*, V. 4. (v. sopra § 19. *e*.). Cfr. i passi citati in nota da Baluze a p. 400. — *L.* 4. C. J. *de nat. lib.* (5. 27). *L.* 189. 128. C. Th. *de decur.* (12. 1). *L.* 2. C. Th. *de praediis* (12. 3). — Così pure in ordine al precetto che le *gesta* debbano essere vergate in cospetto di tre principali (v. infra § 28.), e così pure nei documenti ap. Marini (v. Cap. V. N. V).

(*u*) *L.* 52. comb. colla *L.* 54. C. Th. *de haeret.* (16. 5).

(*a*) Uno dei fonti più importanti sopra l'ordinamento interno dell'impero in quest'epoca è la *Notitia dignitatum*.

dell' impero occidentale. Lo stesso Giustiniano serbolla dapprima in Oriente, ma in seguito se ne dipartì più volte e ricongiunse i due poteri (*b*).

L'autorità civile stava in mano di un governatore *(Rector, Iudex, Iudex ordinarius)*. Di questi governatori si distinguevano tre classi, *Consulares, Correctores, Praesides* (*c*), e la differenza era non già nell'ampiezza dei poteri ma nella estensione e nel rango della governatoria. La forza militare delle varie parti dell'impero stava divisa sotto la superiore ispezione dei *Magistri militum* in molti *Duces*, parecchi de' quali si chiamavano *Comites*. Quest'ultimo appellativo era in origine un semplice titolo e rango che si poteva graduare *(Comes primi ordinis*, ecc.*)* e compartire a funzionarii affatto diversi, onde anche a *duces*. Ma quando prese ad essere qua e là unito al governo di importanti ducati, il nome *dux* per costoro scomparve e sottentrovvi qual nome d'ufficio quello di *comes* (*d*). Così avvenne specialmente ne' ducati di confine, verbigrazia al Reno (*e*). Quindi è che fra le autorità militari il *comes* aveva sempre la precedenza sul *dux* (*f*). La massima di Costantino sembra essere stata in certi casi abbandonata, ed una stessa persona aver sostenuto l'autorità sì civile che militare (*g*). Al postutto, e quantunque le costituzioni intorno a ciò divergano alquanto, certo è che anche i comandanti militari avevano una parte di giurisdizione. Un tempo era di regola che tutte le cause civili, non escluse quelle de' soldati, appartenessero senza eccezione al governatore della provincia, e il comandante militare avesse unicamente a conoscere in cause criminali quando l'inquisito fosse soldato (*h*). Ma più tardi venne anche data al *magister militum* la cognizione di cause civili, e ciò sia che amendue le parti, sia che il solo convenuto appartenesse al ceto militare: nel qual ultimo caso però di consenso, come sembra, dell'attore (*i*), giacchè tre anni dopo si vietò con pena di costringere qualsiasi privato, o attore o convenuto, a

(*b*) *Cod.* Just. I. 45. 46. 49. *Nov.* 24-31. Delle sue ordinazioni in Italia si dirà più sotto.

(*c*) Al tempo degli antichi giureconsulti il nome di *Praeses* era ancora il nome comune de' governatori. *Digest.* I. 18.

(*d*) *Cod. Th.* VI. 14.

(*e*) *L.* 9. C. Th. *de re milit.* (7. 1).

(*f*) *L.* 11. C. Th. *de div. officiis* (8. 7).

(*g*) Maffei *Verona illustrata* T. 1. *lib.* 8. p. 340. 343. ed. in-8° e nelle iscrizioni stampate N. 47. 48. Ammian. XXVI. 8. Cassiodor. VI. 12. 21. V. 14. (della separazione regolare). VII. 1. (della riunione per modo di eccezione).

(*h*) *L.* 2. C. Th. *de iurisdict.* (2. 1.) dell'anno 355. — La *L.* 9. *eod.* del 397 sancisce la stessa cosa con minaccia di pena.

(*i*) *L.* 6. *C.* Just. *de iurisdict.* (3. 13.) dell'anno 413.

piatire in foro militare (*k*). La prima di queste tre costituzioni fu accolta ad esclusione delle altre nel Codice Teodosiano, la seconda e la terza nel Giustinianeo; e Giustiniano non solamente confermò senza restrizione con una costituzione sua propria la giurisdizione dei comandanti militari (*l*), ma introdusse coll'andar del tempo anche in Italia la regola sancita dalla seconda delle oradette costituzioni (*m*).

26. Premessi questi cenni sopra i pubblici poteri che si attengono più strettamente al nostro assunto, rimane che si dica dell'esercizio della stessa autorità giudiziaria in quel tanto che non fu ancora descritto. Quest'autorità, come già notammo, si estende ad amendue le specie di giurisdizione, alla *contentiosa* ed alla *voluntaria*.

La giurisdizione contenziosa, nell'epoca che discorriamo, era partita nel seguente modo. In Italia e nelle città privilegiate di provincia la prima istanza apparteneva in massima a' magistrati, dai quali si appellava al governatore. Ma quanto ai privilegiati di foro e in ogni causa il cui valore eccedeva una somma a noi ignota, la prima istanza competeva al governatore. Nelle città provinciali ordinarie, sin quasi alla metà del quarto secolo, conosceva in prima istanza il governatore, ma poscia il difensore, come in Italia il magistrato, salvochè la competenza di quello si limitava in origine ad una lieve somma, lasciata così al governatore giurisdizione più ampia (*a*). La procedura poggiava dai più remoti tempi della repubblica sul principio che il magistrato instruiva la causa, proponeva il punto di legge applicabile alla specie e rendeva una declaratoria; il che fatto, un privato appositamente nominato *(iudex)* esaminava la specie e in conformità di quella declaratoria rendeva sentenza definitiva (*b*). Questa forma di procedimento si chiamava *Ordo iudiciorum privatorum;* e i provvedimenti che il magistrato rendeva senza *iudex* si dicevano perciò *extra Ordinem*. Un tal sistema, come in Roma, così pure vigeva ne' municipii; i magistrati municipali nominano altresì volta per volta un *iudex*, e questa nomina è anzi parte integrale di qualsivoglia giurisdizione (*c*). Ma poco a poco, sotto gl' imperatori, talune cause vennero sottratte a quest'ordine processuale e date a decidere, senza intervento di *iudex*, al solo magistrato *(extraor-*

(*k*) *L.* 17. C. Just. *de off. mil. iud.* (1. 46.) del 416.

(*l*) *L.* 17. C. Just. *de iudiciis* (3. 1.) del 530.

(*m*) *Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii C.* 23. dell'anno 554.

(*a*) Nell'Oriente le somme furono da Giustiniano aumentate (vedi sopra § 23. *i*).

(*b*) La procedura dinanzi a un solo *iudex* fu senza dubbio quella di forma antica, come instituzione più moderna fu il dibattito collegiale davanti ai Centumviri o Recuperatori. Cfr. Gaius *Lib.* IV. § 104.

(*c*) *Lex Galliae cisalpinae C.* 20. Quanto all'epoca della giurisprudenza classica vedi sopra § 13. *a*.

dinariae Cognitiones) (*d*). Regnante Diocleziano, l'*ordo iudiciorum* fu in massima pe' governatori delle provincie abolito (*e*): essi ebbero a sentenziare in ogni causa da soli e non più che nel caso di un rigurgito d'affari fu loro data facoltà di nominarsi un *iudex*, il quale doveva in addietro essere mai sempre nominato. Il simile fu quindi stabilito in tutte le cause di benchè lieve entità (*f*). Verso la stessa epoca è assai probabile che anche in Roma e ne' municipii l'*ordo iudiciorum* sia stato abolito. Giustiniano dice formalmente che da per tutto più non esiste (*g*). Ne' municipii non invalsero neppur mai le eccezioni testè indicate in pro de' governatori. Ma questo nuovo ordinamento richiede una qualche spiegazione. Solo per via del *iudex* si arriva a comprendere come in Roma due pretori bastassero a sbrigare tutte le liti de' cittadini e de' forestieri, essendochè altrimenti sarebbe stata cosa al tutto impossibile: il simile si dica d'ogni gran centro giudiziario fuor di Roma. Come dunque i soli governatori e magistrati potevano al presente bastare a tanto lavoro? L'eccezione indotta da Diocleziano nel caso d'affari rigurgitanti non leva il dubbio, poichè il caso si considera come eccezionale e manifestamente si presuppone che per l'ordinario basti il governatore senza *iudex*. La difficoltà svanisce ponendo mente a un'altra instituzione che a' tempi dell'impero sembra aver trovato accesso in tutti i tribunali. Sin dai tempi del libero governo i pretori, e più particolarmente quelli che non erano giureconsulti, avevano avuto intorno a sè de' consiglieri. Gl'imperatori, in cui si accentrò la somma delle cose dell'impero, furono a brevissimo andare costretti a formarsi per aiuto un collegio che sbrigasse affari di ogni sorta, ma sopratutto decidesse le liti che si portavano in ultima istanza all'imperatore *(Consistorium, Auditorium)* (*h*). Dalla corte imperiale quest'instituzione passò a' governatori che parimente rinvennero nei loro assessori il mezzo di spedir prontamente le cause di loro competenza (*i*).

(*d*) *Digest. L.* 13.

(*e*) *L.* 2. C. *de pedan. iud.* (3. 3).

(*f*) *L.* 5. C. J. *de pedan. iud.* (3. 3). La stessa costituzione si legge in varii manoscritti del *Cod. Theod.* (vedi *ed.* Ritter T. 1. p. 46).

(*g*) § 8. J. *de Interdictis* « quoties extra ordinem ius dicitur, qualia sunt hodie « omnia iudicia. »

(*h*) Vedi la bella e dotta scrittura di Haubold *de consistorio principum spec.* 1. *et* 2. Lips. 1788. 1789. in-4°, e ne' suoi *opusc. acad.* ed. Wenck vol. 1. p. 187-314.

(*i*) *Tit.* D. *de officio assessorum* (1. 22). — A tempo di Giustiniano ogni governatore aveva un assessore (*L.* 2. § 19. C. *de off. pr. pr. Afr.*, *N.* 17. *C.* 15., *N.* 24. *C.* 6., *N.* 25. *C.* 6., *N.* 28. *C.* 3. 7., *N.* 29. *C.* 2., *N.* 30. *C.* 6.); in addietro erano forse più, che formavano così un collegio, e solo più tardi si volle risparmiare gli stipendi: ma quando anche fossevi sempre stato un solo, il governatore aveva già in esso un notevole aiuto, e giustamente in quelle cause che si potevano di preferenza lasciare agli assessori.

D'allora in poi la spedizione delle cause si operò collegialmente, come nelle nostre corti giudiziarie, col solo divario che la decisione pendeva dal volere del presidente. Ciò stante, il *iudex* era pur divenuto men necessario; e non confacendosi oltrecciò a questa nuova instituzione che invece meglio rispondeva alla costituzione in vigore, fu abolito (*k*). Or dato che il medesimo spirito d'imitazione ed un egual bisogno di usi e costituzione affatto diversa abbia agito sui municipii e sulle città di provincia, ivi altresì magistrato e difensore dovettero aver assessori. I quali essi trovarono molto probabilmente nei loro vicarii generali, i decurioni, rimanendo così spiegata anche per le provincie l'inutilità del *iudex*, che diversamente ne' grandi municipii non sarebbe molto degna di fede. La curia allora sarebbesi anche fatta in certo modo corte giudiziaria (*l*). Di tutto ciò noi non abbiamo certamente, al tempo della dominazione romana, una prova diretta (*m*), ma non è da dubitarne poichè le nostre notizie sulla giurisdizione de' magistrati municipali sono, anche senza di questo, molto scarse e casuali. Un argomento per credere a questo intervento dei decurioni nella giurisdizione contenziosa ci è dato dal veder costoro nella stessa età pigliar parte nella volontaria (circostanza per verità un po' nuova), e il sapere che in ogni tempo i due generi di giurisdizione furono tra loro congiunti. Con ciò poi si spiegherebbe in modo chiaro e naturale come i difensori, dopo che acquistarono giurisdizione, fossero entrati a contatto diretto colla curia, verso cui in origine non avevano attinenza di sorta. La quale attinenza è tuttavia certissima, come ora si dimostrerà parlando della giurisdizione volontaria (*n*).

27. La giurisdizione volontaria abbraccia due qualità di negozi molto diverse: gli atti solenni del diritto antico *(Legis Actiones)* e gli atti della procedura nuova. I primi, fra cui si annoverano le vindicazioni con tutte

(*k*) Certo pei governatori s'aggiungevano altri motivi che più tardi resero ancora più manifesta l'inutilità del *iudex*. Ciò sono 1° lo smembramento sempre maggiore delle provincie, che sempre andava scemando la cerchia di affari d'ogni governatore; 2° l'estesissimo *Officium*, creazione dell'età ulteriore, il quale pigliava sopra di sè la massima parte delle cause formali e ne apparecchiava la decisione.

(*l*) Non certamente una corte giudiziaria al modo nostro, cioè nel senso che tutta la curia avesse in ogni lite a dar consiglio e decidere per votazione, ma nel senso che i singoli membri dividevano coi magistrati il compito giudiziale, sia che ciò seguisse con date norme e formalità sia che ad arbitrio e secondo il bisogno.

(*m*) Per l'epoca della dominazione Visigota se ne ha una testimonianza precisa in *Int. L.* 1. C. Th. *de denunciat.* (2. 4.), donde si può, almeno con somma verosimiglianza, arguire lo stesso nell'età precedente.

(*n*) L'origine qui assegnata dell'amministrazione della giustizia per collegio negli ultimi secoli dell'impero pare a noi più verosimile di quella che le si volle trovare nei *recuperatoria iudicia* dell'età antica.

le loro appartenenze, la manumissione, l'adozione e l'emancipazione, sono considerati d'alta giurisdizione. La medesima si esercita da tutti i magistrati *Populi Romani* e dai municipali sol quando è loro conferita in segno particolare di onoranza (*a*). Ma egli è assai probabile che questa restrizione, al pari di tutte l'altre più tardi apposte all'esercizio della giurisdizione contenziosa, sia stata estranea agli antichi municipii. I difensori certo è che non avevano in questi atti parte alcuna.

La procedura nuova fu instituita sotto l'impero (*b*). A quest'epoca si usava molto spesso far trascrivere gli atti, qualunque fossero, sopra registri *(gesta* od *acta)*, dinanzi alle pubbliche autorità. Legalmente parlando, questa formalità era necessaria in tre casi: nelle donazioni di qualche valore, nella confezione dei testamenti e nell'apertura dei medesimi. Secondo il diritto antico le donazioni eccedenti una data somma non erano valide che mediante la mancipazione o tradizione, per modo che la semplice promessa, quantunque data in forma di stipulazione, non aveva effetto. A quest'antica formalità ne sottentrò da Costantino in poi una nuova, mercè cui le donazioni di valore dovevano essere giudizialmente trascritte, senza distinzione di tradizione o di semplice promessa (*c*). — La confezione dei testamenti era soggetta nell'antico diritto ad una di queste due formalità: od alla mancipazione secondo il gius civile od alla firma giusta l'editto di sette testimoni. Siffatti testamenti sono da noi chiamati solenni. Sotto gl'imperatori venne in uso che la dichiarazione di ultima volontà consegnata nei registri giudiziali fosse valida al pari di quella rivestita delle anzidette formalità (*d*). Cuiacio pensa che si trascrivessero anche per maggior sicurezza i testamenti solenni (*e*). Quando ciò fosse, avrebbesi la spiegazione più ovvia del come nascessero i testamenti giudiziali, coll'omissione cioè delle oradette solennità. Senonchè un tal uso non solamente non consta, ma si palesa assurdo. L'atto che si metteva a registro doveva, come appare da molti esempi, trascriversi per intiero. Imperò il testamento solenne

(*a*) Paulus II. 26. § 4., *L.* 4. C. *de vindicta libertate* (7. 1.), *L.* 1. 6. C. *de emanc.* (8. 49). — Cf. *L.* 4. D. *de adopt.* (1. 7.) e *L.* 1. C. *eod.* (8. 48).

(*b*) Quest'argomento è da Conradi *parerg.* p. 439. *seq.* trattato con molta dottrina.

(*c*) *L.* 1. C. Th. *de spons.* (3. 5.), *L.* 1. C. Th. *de donat.* (8. 12.) *ibique* J. Gothofred.

(*d*) È incerta l'epoca in cui quest'uso ebbe principio. Esso è positivamente presupposto nella *L.* 4. C. Th. *de test.* (4. 4.), ossia *L.* 18. C. J. *eod.* (6. 23.), nella *L.* 19. *eod.*, e *Nov.* Valent. *T.* 4. *Const.* 1. Stortamente se ne ripete l'origine dalla *L.* 19. C. *de test.* (6. 23.); poichè questa legge dispone soltanto che la dichiarazione di ultima volontà possa farsi anche davanti all'imperatore, e che l'efficacia di una simile dichiarazione non sarà minore di quella che ha la dichiarazione (da lunghissimo tempo in uso) fatta in giudizio.

(*e*) Cujac. *ad Paulum* IV. 6. § 1. I moderni seguono la sua opinione.

avrebbe dovuto esser letto e infrangersene i sigilli, riducendo così al nulla tutte le solennità già praticate. Il vero è che il testamento solenne nacque dal nuncupativo. Noi vogliam dire che, trovandosi il più spesso nella curia sette persone od anche più che tutte assieme udivano il tenore del testamento, niente altro mancava a un simile testamento per essere come solenne considerato che la forma della mancipazione; e fu questa supplita dal concorso del magistrato e della curia. Più in là nel medio evo, quando tutte le nozioni giuridiche caddero nel vago, questa forma, egualmente valida per le donazioni, dovette pigliar molta voga. Nessuno allora ebbe più ad occuparsi delle sottili distinzioni tra testamento e codicillo, ed anzi tra ultima volontà e donazione, poichè tutti questi atti, estrinsecamente considerati, si riducevano pur sempre a un solo. — Per fine, anche nell'apertura dei testamenti era necessaria una formalità giudiziale. I testamenti solenni, cioè suggellati, dovevano in capo di cinque giorni al più dalla morte del testatore portarsi in tribunale, leggersi, risuggellarsi e depositarsi negli archivii, del che tutto si redigeva un verbale (*f*). Quest'apertura non si praticava quindi che sui testamenti solenni, ossia su quelli che non erano già prima fatti in tribunale. Gli scrittori moderni hanno spesso confuso queste due formalità testamentarie che niente hanno fra loro di comune (*g*). Fuori dei tre casi or mentovati in cui era legalmente richiesta la formalità giudiziaria, s'adoperava questa a piacimento in molti altri, come nella compra vendita, nella permuta, nella quitanza, nella tradizione ecc. In tutti questi casi ella aveva generalmente per fine di serbare memoria indistruggibile dell'atto passato, sendochè le scritte meramente private potevano di leggieri o perdersi o contestarsi.

28. Negli atti di questo genere si richiedeva l'intervento di un'autorità giudiziaria qualunque; ondechè si potevano celebrare anche davanti al governatore della provincia (*a*). Ma, a pari validità e stante la maggiore agevolezza, si celebravano assai più spesso nella curia civica. A tenore di una costituzione d'Onorio, vi si richiedevano un magistrato, tre Princi-

(*f*) Paulus IV. 6. *Digest.* XXIX. 3. *Cod.* Just. VI. 32.

(*g*) A ciò ha pure contribuito la storta intelligenza dei termini tecnici. Noi intendiamo per pubblicazione di un testamento l'apertura e la lettura di esso dopo la morte. I Romani invece chiamavano *publicatio* la dichiarazione originale di ultima volontà che il testatore faceva in tribunale, e *recitare* dicevano l'operato dopo la morte. Nonpertanto anche in ciò l'uso di parlare delle costituzioni non è sempre rigoroso. In prova dell'uso di parlare ora notato vedi: per la parola *publicare L.* 18. 19. C. *de test.* (6. 23.); per la parola *recitare L.* 6. D. *test. quemadm. aper.* (29. 3.) e Paulus IV. 6. § 1. 2.

(*a*) « Actis cuiuscunque iudicis. » *L.* 19. C. *de test.* (6. 23).

pali e l'*exceptor* (*b*). A tenore d'una Novella di Valentiniano III (*c*), tre curiali e l'*exceptor*. I Principali nominati nella prima costituzione sembrano sinonimi di curiali; tanto si deduce e dalla variante di parecchi manoscritti e dalla circostanza che i *Decemprimi*, a cui diversamente converrebbe applicar quel nome, in moltissime città non esistevano (*d*), mentre la costituzione parla in generale. La Novella poi sembra unicamente aver voluto ripetere la stessa proposizione e aver taciuto a caso del magistrato, come di persona che sempre si suppone. Anche i difensori avevano il diritto d'instrumentare ossia ricevere simili *Gesta* (*e*), nelle città cioè prive di magistrati (*f*), epperò allo stesso modo che, in difetto di questi, esercitavano, come già si disse, la giurisdizione contenziosa. Nei quali casi il difensore sostenendo interamente le veci del magistrato, è da credere che oltre al difensore si richiedesse egualmente l'intervento dei tre curiali. Le leggi, per verità, ne tacciono, ma lo persuade l'intima connessione della materia; e nelle collezioni di formole del regno franco il difensore figura sempre in tali atti a capo della curia. Il curatore o quinquennale sembra aver avuto egual diritto de' magistrati, e il divieto fattogli dell'insinuazione delle donazioni, che in addietro, come uguale a' magistrati, gli era consentita, fu una singolarità e non altro (*g*). — Per ragion di connessione daremo ora un cenno sulla materia del diritto posteriormente invalso. Giustiniano menziona in generale il diritto de' magistrati e dei difensori (*h*) senza toccar de' curiali e dell'*exceptor;* forse non perchè li volesse rendere inutili, ma perchè la necessità del loro intervento è tacitamente intesa. Notevole è il cenno che dell'istrumentazione si porge nell'editto dell'ostrogoto Teoderico (*i*). Alla donazione di beni stabili sono richiesti *tres curiales aut magistratus, aut pro magistratu defensor civitatis cum tribus curialibus, aut duumviri vel quinquennalis*. Questo passo non ha senso, ma si riduce a buona lezione col semplice cangiamento che segue: *tres curiales*

(*b*) *L.* 151. C. Th. *de decur.* (12. 1): « Municipalia gesta non aliter fieri volumus « quam trium principalium praesentia, excepto magistratu et exceptore publico. » Altri manoscritti leggono *curialium* in luogo di *principalium*.

(*c*) È fra le *Nov.* THEOD. *Tit.* 23.: « In municipalium confectione gestorum sit fir- « mitas, si apud tres curiales publico fuerint exceptore perscripta. »

(*d*) Vedi sopra § 24.

(*e*) *L.* 9. § 1. C. *de defens.* (4. 55), *Nov.* 15.

(*f*) *L.* 8. C. Th. *de don.* (8. 12), *L.* 30. C. J. *eod.* (8. 54). — Con ciò si spiega il perchè ne' documenti ap. MARINI, mentre i difensori sono nominati congiuntamente ai magistrati ed anzi prima di questi, i magistrati sono sempre i soli che parlano e fanno.

(*g*) Vedi § 15. sopra.

(*h*) *L.* 2. C. *de mag. munic.* (1. 56). Cfr. i passi sopra citati (Note *e* ed *f*.)

(*i*) *Ed.* THEODERICI *art.* 52. 53.

ET *magistratus*, *aut pro magistratu defensor civitatis cum tribus curialibus, aut* DUUMVIRI QUINQUENNALES, dopo i quali ultimi si debbono nuovamente aver per sottintesi i tre curiali. Ora il passo concorda perfettamente col diritto anteriore, salvochè il quinquennale è ammesso di nuovo per la prima volta a instrumentare le donazioni. L'istrumentazione della tradizione, un po' men rigorosa, è così determinata: *si magistratus, defensor, duumviri aut quinquennalis forte defuerint. . . . . tres sufficiant curiales.* Questo passo è pur viziato e convien leggere: *si magistratus, defensor* AUT DUUMVIRI QUINQUENNALES *forte defuerint.*

29. Molti esempi a noi son giunti di questi atti nell'età che segue allo scioglimento dell'impero: per l'Italia ne' documenti di Marini, per la Gallia nei formolarii franchi. Personalmente interviene sempre colui che provoca l'atto, e tutto il verbale è un dialogo che si passa tra lui e il magistrato o difensore presidente. Tanto e non più si richiede nell'atto unilaterale, come nella confezione e nell'apertura di un testamento o nella levatura di copia d'un atto già instrumentato. Ma ne' contratti è necessario il consenso dell'altra parte; la quale non di rado compare anche personalmente o dichiara al tribunale il suo assenso per lettera. Spesso ancora vengono a lei inviati delegati del tribunale onde interpellarla sul suo assenso e sulla veridicità della sua firma e fare poi del tutto una relazione a bocca. Nella tradizione di stabili situati in lontananza questa deputazione fa benanco una gita sino alla faccia del luogo, come una volta da Siracusa alle terre che Odoacre avea donato (*a*). Giustiniano prescrisse nell'istrumentazione due altre formalità che vennero anche in uso nella Germania: l'indicazione cioè in capo d'ogni atto dell'anno di regno dell'imperatore, del consolato, dell'indizione col mese e giorno, e la presenza di un notaio con cinque testimoni, se chi richiede l'atto è illetterato (*b*).

(*a*) MARINI *papiri diplom*. *N*. 82. 83.
(*b*) *Nov*. 47. *C*. 1., *Nov*. 73. *C*. 8. CONRADI *parerg*. p. 451. 460.

CAPITOLO TERZO.

FONTI DEL DIRITTO NEI NUOVI STATI GERMANICI. *

30. I Goti, i Borgognoni, i Franchi e i Longobardi, allorchè fondarono nuovi Stati colà dove i Romani non avevano più forza per dominare, potevano trattare la gente vinta in varia maniera. Potevano spegnere la nazione con sterminare o fare schiavi tutti i liberi; e potevano, per aumentar di numero la gente loro, imporre i costumi, la costituzione e la legislazione lor propria ai Romani i quali coll'andar del tempo sarebbero divenuti altri Germani. Or nulla si vide di tutto ciò: chè, quantunque si uccidesse, cacciasse o fosse fatto schiavo un numero infinito di Romani, questa sorte nondimeno colse i soli individui e non s'inflisse mai pensatamente alla nazione in massa. Tutt'in contrario, le due nazioni, mescolate da luogo a luogo ma diverse di leggi e di costumi, vissero unite fra loro e n'ebbe vita quella forma di diritto civile che si usa chiamar *diritto personale* o *legge personale* per contrapposto al giure moderno territoriale. Di vero, movendo noi dal principio che la qualità del diritto si determina dal territorio, alle leggi di questo assoggettiamo la proprietà e le obligazioni contratte da chi lo abita, senza far differenza tra indigeni e forestieri e senza guardare a diversità di nazione (a). Non così nel medio evo; dove in uno stesso paese, in una

(*) Sull'argomento di questo e del seguente capitolo veggasi Grimm *Deutsche Rechtsalterhümer*, Göttingen 1828. in-8°; opera che va innanzi a tutte per sapere filologico come per dovizia di materiali istorici e profondità di deduzioni.

(a) Sono da eccettuarne gli Ebrei; ma quest'unica eccezione è oggidì tolta quasi dovunque.

stessa città il Longobardo viveva a legge longobarda, il Romano a legge romana. Anzi pure, la stessa diversità di legge correva fra Germani di diversa schiatta; e il Franco, il Borgognone, il Goto vivevano ciascuno in uno stesso luogo a legge diversa. Onde si spiega il detto del vescovo Agobardo che in una lettera a Ludovico il Pio scriveva (*b*) : « spesso « accadere che si trovino insieme cinque uomini, ognun dei quali vive « secondo un altro diritto (*c*). »

Un solo Stato non accolse mai questo principio, e fu l'Ostrogoto. Senonchè il medesimo tenne un piano artificioso e pensato che appartiene alla sua storia particolare ed è per conseguenza estraneo alle attuali considerazioni. Tutti gli altri Stati seguono il sistema dei diritti personali, e come questo ebbe accesso eguale ed uniforme tra schiatte molto diverse, ognun vede che la sua origine non può ripetere dal caso, ma da bisogni e idee comuni. E quest'origine comune sarà il primo obbietto delle nostre ricerche.

31. È opinione generale che il sistema dei diritti personali sia sempre stato in vigore fra le genti germaniche (*a*), e ciò a motivo dell'affetto di libertà ingenito nel cuor de' Germani. Ma la ragione che se ne porge non è troppo chiara; conciossiachè se la libertà può ispirare negli individui come in intiere popolazioni il desiderio di vivere costantemente, anche in paese straniero, secondo il giure natio, rimane a sciogliere la questione come il popolo forestiero abbia acconsentito ad appagare un tal desiderio. Egli potrà esservisi indotto da un senso di umanità e di ospitalità, ma non già dal semplice affetto di libertà. Or questo senso di umanità verso gente straniera non è da credere che presso gli antichi Germani fosse molto vivo, posciachè in origine ogni forestiero era forse tra di loro tenuto come preda del primo occupante (*b*). Oltrecchè il bisogno di una simile instituzione non può guari sentirsi colà dove per ciaschedun popolo si trovano sol pochi e disseminati forestieri, come generalmente avviene in un paese di scarso commercio. Che anzi, la stessa attuazione di quel sistema parrebbe un vero sogno poichè, dato che un

(*b*) AGOBARDI *ep. ad Lud. P.*, ap. BOUQUET T. 6. p. 356.

(*c*) Una massima consimile, salvochè più complicata, vigeva pure nell'antica Roma. Ancor ivi i *cives* e i *peregrini* avevano un diritto diverso, e questa differenza era determinata dalla nazionalità. Ma siccome il cittadinatico fu molto per tempo largito a individui forestieri, e ad intiere città (più tardi a intieri paesi), e d'altronde i libertini acquistavano senza rispetto di origine il cittadinatico, l'importanza nazionale di quel divario si smarrì fin dai primi tempi e vi sottentrò una distinzione meramente politica e arbitraria.

(*a*) Questa è l'opinione di MONTESQUIEU XXVIII. 2 e di molti tedeschi. — A conferma del nostro modo di vedere cfr. ROGGE *Gerichtswesen der Germanen* p. 53.

(*b*) MÖSER *Osnabr. Gesch.* Parte 1. sez. 1, § 41.

Goto si trovasse isolato fra' Borgognoni, chi gli avrebbe additato il giure goto? non certo i Borgognoni che nol sapevano, e quanto al ricorrere a Goti, le più volte costoro non si potevano avere in numero sufficiente (c).

Il bisogno come la possibilità di una simile instituzione non si mostrò, a parer nostro, che quando le nazioni si furono tra loro mescolate sovra un campo più largo; nel qual caso ella fu suggerita da un interesse di Stato, più che da un riguardo di umanità verso forestieri isolati. Ora, ammessa una tal derivazione, ne seguirebbe che il sistema dei diritti personali sarebbe stato adottato da tutti gli Stati germanici fondati sul suolo romano, ma in origine ristrettivamente a un doppio diritto, cioè a quello della gente vincitrice e a quello della romana; ondechè i Tedeschi d'altre schiatte non avrebbero punto avuto in un siffatto Stato il godimento del rispettivo diritto. Ampliate poi da questo Stato le conquiste e assoggettate altre genti germaniche, il diritto della gente nuovamente suddita sarebbesi in esso tenuto valido quanto il Romano; ed a vicenda in ogni paese rimasto soverchiato da un altro Stato sarebbero entrati in vigore tutti i diritti già prima in uso nello Stato vincitore. Questa ipotesi darebbe i seguenti risultati. Nella Francia settentrionale a' primi tempi della signoria franca sarebbesi riconosciuto non più che il giure franco ed il romano: ma sotto i Carolingi sarebbe venuto in uso per tutto l'impero anche il diritto de' Visigoti, Borgognoni, Alemanni, Bavari e Sassoni, tutti appartenenti come corpo di nazione all'impero; e ne sarebbe rimasto escluso il diritto longobardo, per non essersi mai l'Italia ridotta a provincia del regno Franco. Similmente sotto i re Longobardi sarebbono invalsi in Italia il diritto longobardo e il romano, escluso ogni altro; e conquistata poscia da' Franchi, il popolo conquistatore avrebbe in lei introdotto tutti i varii diritti già prima in uso nel suo territorio. Or questi medesimi risultati ci porge la storia, la quale conferma in tutto le nostre induzioni.

32. Incominciamo dalla Francia. La legge Salica che fu non dubbiamente redatta prima d'ogni altra legge barbara (a), fissa il guidrigildo

(c) Noi abbiamo qui esposto il nostro modo di vedere senza termini di mezzo, toccando addirittura il nerbo della quistione. Però, volendo essere imparziali, non intendiamo di contestare che nell'interno della Germania, tra popoli confinanti, specialmente se affini d'origine, siano stati qualche volta sin da principio riconosciuti diritti personali diversi, come risulterebbe specialmente dal guidrigildo, se in tal proposito avesssimo notizie di quella prima età. Quest'opinione di mezzo è forse quella di Grimm, p. 398. Secondo quest'autore, la massima dei diritti personali, nata ed applicata su larghe basi soltanto dopo la conquista di provincie romane, sarebbe stata già prima applicata isolatamente e per modo di eccezione. Questa proposizione però, come ognun vede, non altera per niente il fondo del nostro modo di pensare.

(a) Eichhorn *deutsche Rechtsgesch*. Parte 1. § 35. 143.

degli uccisi con varia misura, ma sempre riferendolo a due classi principali d'uomini, che sono i Franchi, compresi in questi tutti gli altri Germani, e i Romani. Il passo che a ciò si riferisce è così concepito (*b*) : *Si quis ingenuus Francum aut hominem barbarum occiderit qui lege salica vivit, VIII M. den., qui faciunt sol. CC., culp. iud....... Si quis Romanum hominem, convivam regis, occiderit etc.* L'interpretazione più ovvia di questo passo a noi sembra: « Se un libero « uccide o un Franco o un altro germano (chè ancor essi vivono a legge « Salica ecc.) (*c*). » Vero è che nell'altro testo della legge Salica, conosciuto sotto il nome di *lex Salica antiquior* o *pactus legis Salicae*, leggesi molto diversamente così (*d*) : *Si quis ingenuus Franco, aut Barbarum aut hominem qui salica lege vivit, occiderit etc.* La qual lezione accennerebbe a tre classi d'uomini, cioè a' Franchi, agli altri Germani ed a quelli (Romani) che avevano scelto di vivere a legge salica (*e*); nè punto si presterebbe alla nostra tesi, che cioè tutti i Germani forestieri vivevano a legge Salica. Ancora, questa interpretazione e per conseguenza la lezione che senz'essa non può stare, stà invece e s'accorda col sistema della libera scelta del diritto onde fra poco si farà parola. Ciò nullameno due ragioni c'inducono sin d'ora a preferir la prima lezione, e sono: l'essere generalmente il testo, da cui è tolta, più corretto (*f*), e il vedersi in altro luogo di questo distinti i soli Franchi e Romani, senza parlare degli altri Germani (*g*); la qual circostanza consuona molto più alla prima lezione e al nostro modo d'interpretarla che ad altre spiegazioni od al tenore della seconda lezione. Adunque per Francia sarebbe dimostrata la semplicità del primitivo suo diritto: e diciamo primitivo perchè la plu-

(*b*) *Lex Salica emend. Tit.* 43. § 1. 6., qual si legge ap. Baluze e Georgisch. La stessa precisa lezione ha il Manoscritto di Parigi *tit.* 68. ap. Canciani T. 5. p. 387. e con lievissime varianti il manoscritto di Wolfenbüttel *tit.* 40. ap. Canciani (dietro Eccard) T. 5. p. 401. : *Si quis ingenuus Franco aut barbarum, qui legem salicam vivit, occideret etc.*

(*c*) Cioè si potrebbe intendere sotto nome di *barbarus* quei Germani che accidentalmente e isolatamente vivevano a legge salica (per essere stati aggregati al comune salico, Rogge p. 54), senzachè ciò fosse di regola : ovvero, come congettura Eichhorn, l' *homo denarialis*.

(*d*) *Pactus L. Sal. Tit.* 44. ap. Georgisch p. 80.

(*e*) Eichhorn *deutsche Rechtsgesch.* Parte I. § 46. E qui pure si potrebbe credere che si accenni all' *homo denarialis*.

(*f*) Wiarda *Geschichte des Salischen Gesetzes* § 19-22.

(*g*) *L. Sal. emend. T.* 15. § 2. 3. *Si Romanus homo Francum expoliaverit . . . . Si vero Francus Romanum expoliaverit . . . . . .* Qui la diversità dell'altro testo (*Tit.* 16.) è lieve : *Si vero Romanus, Barbarus, Salecum Francum expoliaverit . . . . Si vero Francus Romanum expoliaverit . . . . .*

ralità di diritti successivamente invalsa, come altrove discorreremo, non è oggetto di controversia. Nel periodo successivo, però sotto una data molto più recente (h), cade anche la legge Ripuaria che riconosce formalmente il giure Salico, il Borgognone e l'Alemanno (i). La qual legge pone altresì pei Germani d'altra schiatta un guidrigildo diverso da quello stabilito pei Franchi (k), distinzione che non esiste nel giure salico.

33. Non diverso andamento si osserva in Italia. Finchè imperarono i re Longobardi, i notai erano tenuti a redigere tutti gli atti secondo il diritto o longobardo o romano: e chi scriveva secondo un altro diritto, incorreva una multa (a). Tutti i forestieri, ossia tutti i Germani non longobardi, dovevano vivere a legge longobarda, salvo il caso di colui che per grazia speciale del re avesse ottenuto l'uso del diritto natìo (b). Questa cosa risulta chiaramente da un placito dei primi anni del secolo ottavo, in cui le parti appaiono longobarde e sono giudicate a legge longobarda, ma gli schiavini, per lo meno alcuni, sono Alemanni (c): i quali ultimi erano divenuti Longobardi perchè viventi in suolo longobardo. Tal fu in origine il sistema tenuto in Italia: dove però coll'andar del

(h) Eichhorn *deutsche Rechtsgesch. Parte* I. § 38. 143.

(i) *L. Ripuar. Tit.* 31. § 3. 4.

(k) *L. Ripuar. Tit.* 36. § 1. 2. 4.

(a) *L.* Liutprandi VI. 37. « De scribis hoc prospeximus ut, qui chartam scripserit, « sive ad legem Langobardorum, quae aptissima (*al.* quoniam apertissima) et pene « omnibus nota est, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant nisi quomodo in « illis legibus continetur. Nam contra Langobardorum legem aut Romanorum non « scribant etc. »

(b) *L.* Rotharis 390. « Omnes gargangi (*al.* guargangi, warengangi) qui de exteris « finibus in regni nostri finibus advenerint seque sub scuto potestatis nostrae sub- « diderint, legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi legem suam a pietate « nostra meruerint etc. » I guargangi sono pur menzionati nel *Capit.* III. *a.* 813. *C.* 8., ed anche ivi, come nel passo or riferito, s'intendono con questo nome gli stranieri, non già, come pensa Muratori ed altri con lui, i vagabondi o fuorusciti. Ma sicuramente il significato di questo vocabolo mutò, e così è che *Vargi, Wargi, Warengangi* si chiamano ora i fuorusciti ora i vagabondi. *L. Sal. emend. T.* 57. § 5., *L. Ripuar. T.* 85. § 2., *Capit.* Radelchisi § 12. (Canciani vol. 1. p. 271.), Sidonius Apollinaris *lib.* 6. *epist.* 4. Cfr. la nota sopra questo passo di Savaro, il quale reca molte spiegazioni d'antichi glossarii. (Grimm p. 396. distingue il Wargangus, vagabondo o straniero, dal Wargus, fuoruscito. Nella sostanza ciò non fa differenza.

(c) Quest'insigne documento (tra il 721 e il 744) è riportato da Fumagalli *cod. dipl. Num.* 4. p. 18. e altrove (*Antichità Long. Milan.* vol. 1. p. 291) da lui illustrato. Il diritto longobardo non vi si può disconoscere, perchè vi si cita l'*Edectum* di *Domnus Liutprand.* Ma la sottoscrizione porta: *hec nostrum iudicatum emisemus, ivi mecum stante idoneis homenis Toto de Geperanzo Leònace et Placemunus Austremunus Gumipert et Alto alamanni.*

tempo trovarono anche accesso, come altrove diremo, tutti gli altri diritti.

Volgendo questo primo periodo il Diritto Romano fu a rigore il solo, che si potesse chiamare un diritto personale, poichè il diritto germanico del popolo dominante, come quello che obbligava tutti i forestieri, vestiva l'indole di un diritto territoriale (*d*).

34. Passiamo ora al secondo periodo nel quale, come già si è notato, molte genti a fianco l'una dell'altra osservano il proprio diritto qual diritto personale. Fedeli alla ragion dell'opera, le nostre ricerche volgeranno principalmente sulla continuità del diritto romano. Ma i fonti a cui dobbiamo in questa parte ricorrere sono i generali ed in ispecie le leggi; poichè i documenti sopra casi singolari, dove per avventura si contiene un qualche frammento di gius romano, appartengono alla storia particolare dei varii Stati, alla quale fanno apparecchio le presenti investigazioni.

Tra' Visigoti, per tutto il tempo che regnarono sopra una gran parte di Francia, la prova più decisiva della continuità del diritto romano si ha nel Breviario il quale, tolta una simile continuità, non avrebbe veduto la luce. Quanto alle provincie francesi che più tardi vennero strappate al loro dominio, la storia loro è parte di quella del regno franco. I Visigoti lasciarono in seguito compiutamente il gius romano; ma questo fatto, che fuor di Spagna non ebbe alcuna influenza, è argomento della loro storia particolare.

Nelle leggi Borgognone, il diritto romano è chiaramente riconosciuto e messo a paro col borgognone (*a*). La storia di quelle dirà come anche i Borgognoni abbiano atteso ad una compilazione tutta propria del gius romano. Le vicende ulteriori di questo regno si connettono egualmente a quelle del regno franco, a cui la Borgogna fu incorporata.

35. Presso i Franchi la prima notizia autentica sulla durata del gius romano è la costituzione di Clotario intorno l'anno 560, la quale non pur ne proclama l'osservanza ma ne fa un'applicazione (*a*). Una dichiarazione anche più ampia del principio dei diritti personali ci dà Marculfo

(*d*) WIARDA *Geschichte des Salischen Gesetzes* p. 132. 133., il quale però applica stortamente questa proposizione intrinsecamente giusta.

(*a*) *L. Burgund. prolog.* « Inter Romanos .... Romanis legibus praecipimus iudi- « cari. » *Tit.* 55. § 2. « .... iubemus .... causam Romanis legibus terminari .... « licebit ei, seu pulsatus fuerit seu ipse pulsaverit, Romano iure contendere. »

(*a*) *Const.* CHLOTARII (BALUZ. T. 1. p. 7., GEORGISCH p. 465.) *Cap.* 4. « Inter Ro- « manos negotia causarum Romanis legibus praecipimus terminari. » Il *Cap.* 13. ne fa un'applicazione alla prescrizione trentennale in pro degli ecclesiastici e provinciali. E in fine è detto : « nec quicquam aliud agere aut iudicare quam ut haec prae- « ceptio secundum legum Romanarum seriem continet.... praesumant. »

(intorno l'anno 660) il quale, in un'istruzione a un *Dux*, *Patricius* o *Comes*, senz'altro dice dover i Franchi, Romani, Borgognoni ed altri popoli attenersi al rispettivo diritto (*b*). Varii capitolari franchi di Carlomagno (*c*), senza quelli di Ludovico il Pio (*d*), dichiarano in vigore, e talvolta congiuntamente ad altri diritti, il Romano. Taluni manoscritti del Breviario recano pure la conferma data da Carlo a questa compilazione (*e*). Per una simile conferma, epperò come una prova della viva e generale osservanza del gius romano fu già tenuto il passo delle Decretali *quod Theodosius statuit Imp. et Carolus innovavit* (*f*): ma esso non accenna al Breviario sibbene ad una costituzione singolare, trovata oggidì apocrifa, del Codice Teodosiano che si accolse ne' Capitolari (*g*). Contemporanea a Ludovico il Pio è pur la lettera di già citata (§ 30) che attesta la pluralità dei diritti allora vigenti. Più tardi (dell'858) nel giuramento del re si dice: *unicuique competentem legem et iustitiam servabo* (*h*). Il più insigne fra' Capitolari, dove si attesta la continuità del romano diritto, è l'*Edictum Pistense* del quale si ragionerà in fine del presente Capitolo. Varie testimonianze hannosi pure ne' Capitolari dell'osservanza del giure goto (*i*). Tutte queste prove sono desunte dai

(*b*) Marculfi *form.* I. 8. « et omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, « Romani, Burgundiones, quam reliquas nationes sub tuo regimine et gubernatione « degant et moderentur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem « eorum regas. »

(*c*) *Capit.* 6. *a.* 803. *art.* 2. (Georgisch p. 675. Baluz. I. p. 401.) « lege Romanam « legem et, sicut ibi inveneris, exinde facias. Si autem ad Salicam pertinet legem » etc. — *Capit.* 2. *a.* 813. (Georgisch p. 775., Baluz. I. 505.) « Karolus.... constituit ex « lege Salica, Romana atque Gundobada. »

(*d*) Ludovici P. *divisio imp. a.* 817. *art.* 9. (Baluz. I. 606.) « Proprium autem suum « . . . . . secundum suam legem unusquisque absque iniusta inquietudine possideat. » — Cf. *Capit.* 1. *a.* 819. *art.* 4. 9. *Capit.* 2. *a.* 819. *art.* 8. (Georgisch p. 838. 839. 848.)

(*e*) Vedi *infra* Lib. II. § 13.

(*f*) *Cap.* 13. X. *de iud.* (II. 1.) Struv. *hist. iuris* p. 368.

(*g*) *L.* 1. C. Th. *de episc. iud.* inserta ne' *Capit. lib.* 6. *C.* 366. Ma sembra che il Papa l'abbia tolta da Graziano, presso cui si legge soltanto in estratto. *C.* 35. 37. C. XI. *q.* 1. Del resto questo passo de' Capitolari fa l'enumerazione più compiuta che si conosca dei varii popoli, e ne riconosce formalmente i rispettivi diritti: ma la sua autenticità a noi par dubbia, sia perchè non si legge che nell'incerta collezione di Benedetto Levita, cui attinsero tutti i compilatori che venner dopo, sia perchè pone fra gli altri popoli, come sudditi di un solo e medesimo regno, i Longobardi e i Beneventani. Ben è vero che a questa difficoltà si potrebbe rispondere non essere quistione che dei pochi Longobardi o Beneventani sparsi per Francia.

(*h*) Baluz. II. p. 100.

(*i*) *Cap. a.* 844. *art.* 3. (Baluz. II. p. 27.), *Capit. a.* 878., o *Synodus Tricassina* (Baluz. II. p. 277.)

capitolari: ma il diritto ripuario ammette ancor esso l'uso dei diritti personali ed in particolare del romano (*k*). Stortamente si pose fra le prove della durata di questo diritto un passo di Eginardo ove parla di un doppio diritto de'Franchi, non alludendo egli al romano e al franco ma al salico e al ripuario (*l*). Un passo de' Capitolari farebbe credere che il gius romano sia stato abolito : ma l'interpretazione di questo passo sarà data nell'istoria particolare de' Franchi (*m*).

36. Non diverso tenore hanno le leggi del regno longobardo. Già si è detto (§ 33 *d*) come Liutprando dichiarasse soltanto in vigore il diritto longobardo e 'l romano. La signoria de' Carolingi trasse in Italia tutti gli altri diritti. Le leggi stesse di Carlomagno e quelle di Pipino lasciano a' Franchi ed Alemanni, come a' Longobardi, l'uso del proprio diritto (*a*), e ciò ad onta che Longobardi e Romani fossero per numero molto superiori (*b*). Il principio dei diritti personali è in altre leggi espresso in termini generali (*c*). Ma quello che più di tutto rischiara lo stato del diritto in Italia sono i documenti, i quali attestano in questo paese una varietà di schiatte e di diritti molto maggiore che in Francia.

37. Quasi tutte le leggi che abbiamo citato chiamano *Lex* il diritto che si dichiara in vigore. *Lex Salica, Lex Romana* e simili è ciò che viene confermato. Lo stesso vocabolo è usato nei documenti ove il diritto si applica a un dato caso. Laonde molto importa lo avere una giusta idea di ciò che s'intende sotto il nome di *lex*. Quanto alle leggi germaniche, alla *lex Salica* per cagion d'esempio, non pochi scrittori moderni intendono per essa il libro che ne abbiamo a stampa nelle collezioni. Ma un più maturo esame c'insegna che codesto vocabolo si riferisce non tanto a questo come a tutto il diritto vigente presso quel

(*k*) *L. Ripuar. Tit.* 31. § 3. 4. *Tit.* 58. § 11. *Tit.* 66. § 1. 2. *Tit.* 87.

(*l*) Eginhardi *Vita Caroli M. Cap.* 29. (Bouquet T. 5. p. 100.), « nam Franci duas « habent leges plurimis in locis valde diversas. » La vera interpretazione di questo passo si ha nella stessa nota di Bouquet. Ritter (*Proleg. Cod. Theod.* p. CCXXVII. not. *e*.) lo applicò al diritto romano.

(*m*) *Capit. lib.* 6. *C.* 343. Vedi *infra* Lib. II. § 35.

(*a*) *L. Long.* Caroli M. 89. Pipini 8. e 43.

(*b*) *L. Long.* Caroli M. 157. (ossia *prolog. Capit. a.* 801. Baluz. I. p. 345.) « pleraque statuta recitata ex Romana seu Langobardica lege competenti sententia ter« minata sunt, » il qual passo non prova l'esclusiva osservanza di questi due diritti. Vedi pure *L.* Pipini 46.

(*c*) *Capit.* Pipini *a.* 793. *art.* 37. (Baluz. I. p. 542.) « Domno Regi dictum est quod « multi se complangunt legem non habere conservatam; et quia omnino voluntas « Domni Regis est ut unusquisque homo suam legem pleniter habeat conservatam... « Et per singulos inquirant qualem habeant legem ex nomine. » Cfr. *L. Long.* Lud. Pii 1. *L.* Lotharii *sen.* 14.

popolo, cioè presso i Franchi Salii, e che il testo da noi posseduto n'è un brevissimo estratto in cui neppure si accenna alle materie più gravi (*a*). Naturalmente però, quando si nomina la *Lex* di un popolo, non si escludono punto questi libri scritti, i quali anzi portano lo stesso nome perchè parte del comun diritto di quello. In generale pertanto la parola *Lex* significa non *Legge* ma *Diritto*.—Ora il simile dobbiamo dire della voce *lex Romana;* la qual proposizione ha per noi il massimo valore. Stando infatti alla semplice analogia delle *leges* germaniche, *lex Romana* verrebbe a significare niente più che *Diritto Romano*. Quindi ancora *lex Romana* si chiamerebbe ogni testo scritto di questo giure e si alluderebbe con tal vocabolo o ai libri di Giustiniano od al Breviario o ad altro libro consimile, secondochè gli uni o gli altri avrebbe conosciuto lo scrittore che nomina quella *lex*. Ma l'analogia non è in ciò sufficiente poichè si sa che ogni lingua ha il suo capriccio. Tant'è che uomini dottissimi affermarono, *lex Romana* significare il solo Breviario; e Brenkmann dice benanco non doversi *imprudenter* estendere questo nome alle collezioni giustinianee (*b*). La quale opinione ha evidentemente una gran portata perchè, se vera, ogni passo discorrente di *lex Romana*, per quanto accennasse con precisione al diritto giustinianeo, non proverebbe tuttavia mai altro che la cognizione e l'uso del Breviario; donde la conseguenza, effettivamente stata propugnata, che il Breviario da Carlomagno in poi sarebbe stato il solo testo avente in Italia autorità di legge. Ma quest'opinione s'appoggia unicamente al titolo di *lex Romana* dato al Breviario in più manoscritti; fondamento che, oltre all'essere per sè troppo debole, nulla vale per noi che, punto non contestando al Breviario quel titolo, neghiamo solamente l'esclusiva sua applicazione al testo alariciano. Di che già si vede che la nostra opinione, quand'anche destituita di prove, dovrebbe nullameno come fondata sull'analogia tenersi per la vera: senonchè anco di prove non abbiamo difetto, e sono queste forse più copiose che in nessun'altra quistione del medio evo. Di vero, il più antico passo in cui *lex Romana* è detto per cosa un po' diversa dal Breviario, si legge nel così detto Papiano il cui autore non ebbe dinanzi a sè il Breviario, ma bene attinse agli stessi fonti di questo: *lex Romana* è per lui non questo o quel libro, ma tutto intero

(*a*) Wiarda *Geschichte des Salischen Gesetzes* p. 124. 140. L'autore però frammischia a quest'opinione giusta alcune altre idee, a nostro giudizio, erronee, che saranno più sotto disaminate.

(*b*) Ducange *v. lex Romana* T. 4. p. 155. ed. Bened. — Brenkmann *hist. Pandect.* p. 55. — Ej. *append. ad Relandi fastos* p. 859. — Ritter *praefat.* T. 2. *Cod. Theod.* p. penult.

il gius romano (*c*).—All'autore del Papiano s'aggiunge l'autorità de' suoi copisti; chè nel manoscritto il più antico, l'Ottoboniano, vedesi tre volte apposto in forma di titolo a quest'opera, diversissima dal Breviario, il nome di *lex Romana*, cioè due volte in principio ed una in fine (*d*). In proposito del qual manoscritto gioverà notare che Brenkmann, che l'ebbe e potè leggervi dentro a suo bell'agio, si lasciò indurre dalla sola vista del titolo a crederlo un Breviario, mostrando così quanto possano le opinioni preconcette (*e*). — Ludovico il Pio dichiara nulle le enfiteusi di pregiudizio alle chiese e ciò, com'egli dice, in conformità della *lex Romana*: ora una simile disposizione si trova non nel Breviario ma nelle Novelle di Giustiniano (*f*).—In un documento dell'816 lo stesso Ludovico invoca la *lex Romana*, e con essa intende non dubbiamente il diritto giustinianeo che appunto sottrae le chiese all'impero della prescrizione trentennale (*g*).—Un capitolare Borgognone di Carlo il Calvo (A. 865) sottopone la permuta di beni ecclesiastici all'osservanza di certe formalità della *lex Romana*, formalità che si trovano descritte nelle Novelle (*h*). — Nel decreto sinodale di Troyes dell'878, pure annoverato fra i Capitolari di Ludovico II, il diritto giustinianeo è formalmente chiamato *Leges Romanae* (*i*).—Giovanni VIII papa cita col nome di *lex Romana* un passo di Giuliano (*k*). — La collezione inedita di diritto canonico, dedicata all'arcivescovo Anselmo di Milano (*l*), fu pur compilata in Italia in sullo scorcio del nono secolo: ivi le Novelle sono frequentemente chiamate *Novella lex Romana* o *Novella legis Romanae*, e tutta una serie di estratti delle instituzioni e del codice ha per rubrica: *Capita Legis Romanae*.

(*c*) Papiani *respons. Tit.* 2. « de pretio occisorum nihil evidenter lex Romana con- « stituit. »

(*d*) Amaduzzi *leges Nov. praef.* p. LI.; Vedi infra Lib. II. § 8.

(*e*) Brenkmann *hist. Pand.* p. 55. — Ej. *append. ad Relandi fastos* p. 859.

(*f*) *L. Long.* Lud. Pii 55. : « ut emphyteuseos contractus, unde ecclesia damnum « patitur, non observentur sed secundum legem Romanam destruantur. » La legge qui citata è *Nov.* 120. *C.* 8. o più probabilmente Julian. *Const.* 111. *C.* 4.

(*g*) (Vaissette) *Hist. de Languedoc* T. 1. *Preuves* p. 49. Vedi infra Lib. II. § 38., dove questo punto è largamente discusso.

(*h*) *Cap. a.* 865. *art.* 6. (Baluz. II. p. 198.) « signatis ipsis praeceptis sicut lex Ro- « mana praecipit. » I fonti qui accennati in complesso e un po' confusamente sono Julian. *Const.* 7. *C.* 2. e *Const.* 48. *C.* 2., di cui faremo in seguito parola.

(*i*) *Cap. a.* 878. (Baluz. II. p. 277.) « inspectis legibus Romanis.... invenimus ibi « a Justiniano Imp. legem.... constitutam. »

(*k*) Joannis VIII. *epist.* 129. (Mansi T. 17. p. 98.) : « Nonne Joannes Papa Romanus « et Justinianus inclitus *legem Romanam facientes* scripserunt ita : Capitali crimine « damnatorum bona non ad lucrum praesidis sed cognatis punitorum reddi oportet? » (È la *C.* 10. Julian. 21.)

(*l*) Vedi infra Cap. XV.

— A mezzo incirca il secolo decimo Attone vescovo di Vercelli chiama il Codice parte della *lex Romana* (*m*). — In un placito romano di Ottone III dell'anno 999 si nomina la *lex Romana* e subito dopo il diritto giustinianeo (*n*). — Contemporaneo a questo placito fu il libro longobardo : *Quaestiones ac Monita*. Ivi è riferita la successione ab intestato della Novella 118 colla rubrica: *Supercessio* (per *successio*) *lege Romana*, e nel testo si legge : *Sic praecipit lex Romana in libro qui nominatur Novella, quem egit Justinianus Imp. temporibus suis*. Il diritto giustinianeo sopra il tesoro è pur chiamato *lex Romana*, e più in là stanno queste parole: *dicitur in lege Romana in libro qui nominatur Instituta etc.* (*o*). — *Exceptiones legum Romanorum* è anche intitolato il libro di Pietro, che non contiene fuorchè il diritto giustinianeo (*p*). — Finalmente dell'anno 1160, nella prefazione agli Statuti di Pisa, dove pur non si parla che di diritto giustinianeo, è usato l'appellativo *lex Romana* (*q*).

38. Stando a certi passi, potrebbesi anche dire che le stesse leggi degl' imperatori franchi e italiani portarono il titolo di *lex Romana*. Così in un manoscritto esistente a Modena è detta *lex Romana* una costituzione di Lotario (*a*) : e in un manoscritto di Parigi si legge : *Item ex legibus Romanis a Domno Lamberto Imp. promulgatis cap. XI.* (*b*). Ma questi passi alludono forse alla dignità imperiale del legislatore : o meglio il primo accenna all'emanazione di una legge nella città di Roma ed il secondo, come uscito da un concilio tenuto in Ravenna nel 904, si applica alla chiesa romana, i cui decreti si dovevano promulgare dall'imperatore. Del resto, una tal locuzione è unica e inusitata, mentre la vera e normale significazione di *lex Romana* è sempre quella di diritto romano, qualunque sia la forma sotto cui si adoperi e da qualunque fonte derivi.

L'appellativo *Lex mundana* significherebbe egualmente, a giudizio d'alcuni, il gius romano o meglio il Breviario. Ma il vero è che questo

(*m*) Attonis *epist. ad Azonem episc.* (D'Achery *spicil.* ed. 1. T. 8. p. 113. ed. 2. T. 1. p. 435. 436.) : « legitur etiam in libro Codicum, quod est Romanae legis, « ita : Nihil aliud sic inducere potest etc. » Questa legge è la 26. *in f.* C. *de nupt.*

(*n*) Mabillon *Annal. Benedict.* T. 4. p. 129. 130. : « sicut lex praecipit Romana » ed in appresso « quia Justinianus Imp. praecepit. »

(*o*) Muratori *Script. It.* T. 1. P. 2. p. 163. sq. Vedi infra Cap. XIV.

(*p*) Vedi infra Cap. IX.

(*q*) Valsechi *de vet. Pisanae civit. constitutis* (Hoffmann *hist. j.* Vol. 1. P. 2. p. 193.) : « Pisana itaque civitas a multis retro temporibus vivendo lege Romana, retentis qui- « busdam de lege Longobarda » etc.

(*a*) Canciani Vol. 5. p. 11.

(*b*) Baluz. *Capit. praef.* § 18.

vocabolo comprende i varii diritti personali o nazionali per contrapposto al comun diritto ecclesiastico (*leges ecclesiasticae*) (*c*) ed al diritto francico o de' capitolari. In questo senso precisamente l'editto Pistense di Carlo il Calvo distingue le *leges mundanas*, *ecclesiasticas* e i *Capitula avi vel patris nostri et nostra* (*d*). Quindi il gius romano sarà, se così piace chiamarlo, una *lex mundana*, ma quale pur si chiamerebbe il diritto visigoto (*e*) ed ogni altro diritto nazionale.

Il fin qui detto basta a fermare il principio della simultanea osservanza di molti diritti personali. Resta che ne mostriamo l'applicazione alle persone ed alle varie fattispecie.

39. Quanto alle prime, cui pure si riferisce la professione di legge (*professio*) menzionata sì di frequente ne' documenti, nessuno trattò quest'argomento con maggiore acutezza di Lupi (*a*), il quale confutò egualmente gli errori de' suoi antecessori per modo che, salve talune aggiunte e ammendamenti, noi ci possiamo limitare all'esposizione della sua dottrina. I principii che regolano la materia sono i seguenti. In massima, ognuno vive secondo il diritto del popolo da cui discende per lato del padre. Sono eccettuate le donne maritate che vivono a legge del proprio marito, gli ecclesiastici e con essi la chiesa, entrambi viventi a legge romana, e presso alcuni popoli i servi ridonati a libertà. Ma queste eccezioni sono tenute di favore e non di obbligo, onde soventi accade che il privilegiato non se ne valga e prosegua nel diritto natìo. Ciascuna di queste proposizioni sarà ora sviluppata a parte.

Il primo e più solenne titolo del diritto a cui ciascuno vive è l'origine: ciò si raccoglie dalle numerose leggi in cui si parla di Romani, di Longobardi, di Franchi e simili (nomi che non si possono riferire fuorchè all'origine) e dove per ognuno di questi nomi si cita, come un sottinteso, il diritto relativo. Tanto si scorge nelle leggi borgognone e franche (*b*) come nelle longobarde, riguardo alle quali ultime un sol passo basterà a provar quest'usanza di designare col nome della nazione il diritto personale di un uomo (*c*): *Sicut consuetudo nostra est ut Longo-*

(*c*) A questo contrapposto si attiene troppo esclusivamente Ducange *v. lex mundana* T. 4. p. 154. ed. Bened., che però cita in proposito molti passi consimili.

(*d*) *Ed. Pistense art.* 3. 4. 5. (Baluz. II. p. 209. 210. 211.).

(*e*) Così per modo d'esempio nel *Capit.* Ludov. II. *a.* 878. (Baluz. II. p. 277.)

(*a*) Lupi *Codex diplom. Bergom. Diss.* 4. p. 213-232. Prima di lui quasi unica guida era Muratori *antiqu.* T. 2. *Diss.* 22. e *Script. Ital.* T. 1. P. 2. *praef.*

(*b*) I passi più notevoli sono riportati ai § 34. *a* e § 35. *a b.*

(*c*) *L.* Pipini 46. Gli altri passi sono: *L. Long.* Liutpr. IV. 1. Caroli M. 89. Pipini 8. 43. Lotharii *Sen.* 14.

bardus aut Romanus, si evenerit quod caussam inter se habeant, observamus ut Romani successiones iuxta illorum legem habeant, etc. L'accertamento dell'origine per via del padre e non della madre, oltre all'essere un principio di ragion naturale, veniva tanto più in acconcio in quanto la madre adottava in massima il diritto del padre. Questo principio stà scritto nelle leggi de' Longobardi (*d*); perlochè fra costoro e fors'anche presso altri popoli i figli illegittimi sceglievano a talento, per non aver padre, il loro diritto (*e*). Del resto, anche nel padre non si guardava che al diritto di nascita : ond'è che il padre longobardo passato in seguito a stato clericale mutava bensì il diritto suo proprio, ma non quello dei figli (*f*).

40. Veniamo alle eccezioni. Le donne maritate vivevano secondo la legge del marito (*a*) : restando vedove, tornavano al diritto natìo (*b*). Queste massime, non accertate che fra i Longobardi, sembrano eziandio ricevute da altri popoli, eccettuati solamente i Visigoti presso cui i maritaggi con Romani erano vietati e non cessarono di esserlo che quando il gius romano fu intieramente abolito (*c*). Però le donne maritate avevano facoltà, non obbligo, di mutar legge; e come sarà dimostrato parlando delle professioni, potevano ad arbitrio serbare l'uso del diritto natìo.

Le chiese, in qualità di persone giuridiche, si reggevano naturalmente a gius romano, sia perchè era articolo di fede che la chiesa perseverasse nel suo diritto anteriore (che certo era il romano), sia perchè questo diritto era il solo che a lei conferisse, atteso i molti privilegi e l'esatta determinazione di molte sue emergenze al tutto speciali, su cui le leggi germaniche serbavano alto silenzio. Ma non diverse ragioni militavano a favore degli ecclesiastici i quali, appartenendo di ceto ad una gente nuova, il clero, potevano altresì dirsi natii di questa gente e, per ragione dei molti privilegi che ne traevano, avevano eguale interesse a vivere secondo il gius romano. Di qui prese origine la regola che chiese ed ecclesiastici si considerassero dovunque come Romani. Quest'era la massima vigente nell'impero franco, dove sin dal 560 Clotario descriveva tutti assieme la chiesa, gli ecclesiastici e i provinciali come viventi ad uno stesso

(*d*) *L.* Liutprand. VI. 74.

(*e*) *Quaestiones ac monita* (Canciani Vol. 1. p. 224.): « Iustum est ut homo de adul« terio natus vivat qualem legem voluerit. » La parola *adulterium* vuolsi qui intendere nello stesso largo senso attribuitole nel diritto romano.

(*f*) *L.* Liutprand. VI. 100.

(*a*) *L.* Liutprand. VI. 74. Lothar. *Sen.* 14.

(*b*) *L.* Lothar. *cit.* Il contrario si potrebbe arguire dalla citata legge di Liutprando, ma questi parla delle relazioni giuridiche sorte durante matrimonio.

(*c*) Vedi infra Lib. II. § 27.

diritto (*d*). Lo stesso recano il diritto Ripuario e gli scrittori franchi del nono e undecimo secolo (*e*). Lo stesso finalmente aveva luogo presso i Longobardi, e tanto prima (*f*) che dopo la dominazione franca (*g*). Ma le chiese come gli ecclesiastici non di rado trascuravano questo privilegio e preferivano vivere a legge longobarda; la qual circostanza non si riscontra che nel regno longobardo. Nei secoli nono, decimo e undecimo gli ecclesiastici rinnovano frequentemente siffatti esempi (*h*); più di rado invece le chiese e i monasteri, quantunque il monastero di Farfa si sappia vivente onninamente a legge longobarda (*i*).

Non così uniforme si dimostra, quanto ai servi affrancati, il diritto dei diversi popoli. Fra' Borgognoni, il manomesso viveva secondo il diritto del popolo da cui prendeva (quantunque schiavo) l'origine (*k*); fra' Longobardi, a legge del patrono (*l*). Il diritto ripuario ammette due generi d'affrancamento, il ripuario ed il romano; col primo l'affrancato entrava a parte del diritto ripuario, col secondo del romano, e stava in facoltà del patrono ripuario il scegliere l'una o l'altra maniera d'affrancamento (*m*). Le rimanenti collezioni di leggi barbare non fanno cenno di questa materia.

(*d*) *Const.* Chlotarii *art.* 13. (Baluz. I. p. 9. Georgisch p. 468.)

(*e*) *L. Ripuar. tit.* 58. § 1. « secundum legem Romanam qua ecclesia vivit. » Adrevaldus *de miraculis S. Benedicti Lib.* 1. P. 2. C. 2. *num.* 8. p. 308. *Act. Sanct. Martii* T. 3. « quod Salicae legis iudices ecclesiasticas res sub Romana constitutas lege « discernere perfecte non possent. » Ivonis *epist.* N. 280. « instituta legum Novella- « rum quas commendat et servat Romana ecclesia. » Altri passi cita Ducange *v. lex Romana* T. 4. p. 155.

(*f*) *L.* Liutprand. VI. 100.

(*g*) *L. Long.* Ludov. Pii 55. « ut omnis ordo ecclesiarum lege Romana vivat. » Attonis *epist.* (vedi sopra § 37. *m.*). « Romani quoque principes. . . . . quorum legem « etiam nobis Sacerdotibus in multis convenit observare. » Stortamente afferma Lupi *Cod. dipl. Bergom.* p. 220., che per la *L.* Pipini 46. si osservò lungo tempo il contrario.

(*h*) Fumagalli *cod. dipl. Ambros. Num.* 124. p. 502. *a.* 885. « Ego Teotpertus ar- « chipresbiter ecclesie S. Juliani qui professo sum legem vivere langubardorum. » Così pure il vescovo Attone di Bergamo nell'anno 1072. Ughelli T. 4. p. 447. In Bergamo nel decimo e undecimo secolo era cosa così frequente, che quest'eccezione poteva quasi riguardarsi come regola. Lupi p. 225. — L'argomento è trattato per intiero nel seguente libro: *De usu iuris Langobardici apud Ecclesiasticos medii aevi* diss. inaug. ed. Ant. Franc. Pieri Florent. 1744. 4.

(*i*) In un placito tenuto a Roma del 999 il monastero di Farfa fa istanza pel duello « secundum suam Longobardorum legem » (Mabillon *annal. Bened.* T. 4. p. 129.). Il simile in una lite di esso monastero dell'anno 1014 « quoniam venerabilis locus « ad Longobardam permanebat legem » (Mabillon *l. c.* p. 705.)

(*k*) Papiani *respons. T.* 3.

(*l*) *L.* Rotharis 229.

(*m*) *L. Ripuar. T.* 58. § 1. *T.* 57. § 1. e *T.* 61. § 2. coll. con *T.* 36. §. 3. Vedi infra § 47. *h.*

Fra le eccezioni oradette potrebbe anche annoverarsi il caso in cui un Romano od altro straniero veniva ammesso per grazia del re a vivere secondo il diritto della gente dominante. Questo caso, oltre al non essere improbabile, ha pure analogia con quello contemplato da una legge longobarda d'antica data, cioè del tempo in cui non vigeva altro diritto che il longobardo ed il romano; nella qual legge il re si riservava di concedere l'uso del patrio diritto a' Germani forestieri che propriamente dovevano vivere a diritto longobardo (*n*). Ma di quest'eccezione non vi è prova diretta.

41. Già si è da noi osservato che la varietà dei diritti personali vigenti l'un coll'altro non fu altrove maggiore che in Italia. Da questa circostanza derivò naturalmente l'uso di designare negli atti il diritto con cui si reggevano le parti e i testimoni (*a*). Da principio questa designazione si restrinse quasi unicamente alla persona dei Franchi, Alemanni e Borgognoni, ossia di coloro che dopo la calata dei Franchi si videro in Italia più numerosi; perocchè Romani e Longobardi, siccome natii del paese o resi tali per lunga dimora, erano per l'ordinario sì conosciuti nel luogo di domicilio che una simile designazione tornava inutile. Ma poco a poco invalse anche fra questi ultimi la stessa usanza. Oltre a ciò ne' primi tempi si usava soltanto di designare la gente (v. g. *N. Alemannus* oppure *ex genere Alemannorum*), significandone così implicitamente anche il diritto: ma in seguito si venne ad indicare quasi esclusivamente il diritto medesimo, dicendo, a mo' d'esempio, *legibus vivens Langobardorum* o più comunemente *qui professus sum legibus vivere Langobardorum;* mutazione di forma più che di fondo. Sol la menzione l'una coll'altra di *natio* e *lex* mirava spesso a designare in uno due cose diverse, cioè il diritto a cui la persona apparteneva di origine (*natio*) e il diritto a cui si era in seguito, mercè d'un matrimonio o del passaggio allo stato ecclesiastico, convertita (*lex*). Così — *qui professa sum ego ipsa Ferlinda ex natione mea legem vivere Langobardorum, sed nunc pro ipso viro meo legem vivere videor Salicam* — oppure — *Landulfus et Petrus clericus germani.... qui professi sumus ex natione nostra legem vivere Langobardorum, sed ego Petrus clericus per clericalem honorem lege videor vivere Romana* — (*b*). Lo stesso recano parecchi documenti relativi a Matilde la quale, nata Longobarda, come figlia del marchese Bonifacio di Toscana, era passata

(*n*) Vedi sopra § 33. *b*.

(*a*) Muratori e Lupi (v. sopra § 39. *a*.) sono anche nell'argomento delle professioni gli scrittori principali.

(*b*) Lupi p. 223. sq. Vedi casi consimili in Ughelli T. 1. p. 814. 815. Muratori *antiqu.* T. I. p. 345. 387. Wiarda *Geschichte des Salischen Gesetzes* p. 138. 139.

pel suo matrimonio in Goffredo di Lotaringia, Franco di nascita, a legge salica. Onde in un diploma del 1079 dice: *qui supra Matilda Marchionissa professa sum ex natione mea legem vivere, videor Langobardorum, sed nunc modo pro parte suprascripti Gottifredi, qui fuit viro meo, Legem vivere videor Saligam,* ed in un altro del 1078: *Matilda. . . . . ex genere Langobardorum. . . . . quia ego ex parte supradicti viri mei qui fuit Salichus lege videor vivere Saliga* (*c*). Altrove però la voce *natio* non ha questa precisione di significato, ma torna sinonima di *lex*, cosicchè anche le donne maritate, sia imperfezione di linguaggio o trascuranza de' notai, significano con *natio* il diritto acquistato col loro matrimonio (*d*).

Ma che indica propriamente la frase così spesso adoperata *qui professus sum?* Comunemente si vuole ch'ella importi una dichiarazione momentanea della parte comparente sul diritto giusta cui ella vive ed a cui vuole che l'atto risponda. Ma questa interpretazione ripugna al perfetto costantemente usato del verbo; altronde in molti di simili documenti la *professio* cade precisamente sopra un diritto che non è quello da osservarsi in concreto. Noi dunque incliniamo a credere che generalmente ciascuno, in una congiuntura qualunque (nel toccar per esempio la maggior età) dichiarasse una volta per sempre a qual nazione e a qual diritto appartenesse, e che codesta dichiarazione fatta una volta tanto si trascrivesse in un pubblico registro. Quest'era la *professio,* alla quale, come a un fatto passato, si alludeva costantemente negli atti e che forse in congiuntura ulteriore, come di matrimonio, si poteva mutare (*e*).

(*c*) Fiorentini *Memorie della gran contessa Matilda* ed. 2. Lucca 1756. 4. *Documenti* p. 7. 10. In un documento pure anteriore, al suo matrimonio si legge p. 267: « quae professa sum ex natione mea lege vivere Langobardorum. » In molti altri posteriori ella dice solo in breve: « Mathilda. . . . lege Salica vivens » (v. g. p. 259.). Ma in alcuni si legge altresì: « quae professa sum *ex natione mea* lege vivere Sali- « cha » (p. 129. p. 96. e p. 97.). Quest'ultima locuzione è forse da ascriversi a imperizia de' notai i quali non di rado mettevano in carta le formole ordinarie senza riflessione; forse ancora la parola *Natio* si assumeva oltre l'ordinaria e più precisa sua significazione in un'altra più generale, nella quale valeva quanto *Lex.* Cfr. Lupi p. 227. 228.

(*d*) Vedi la nota che precede.

(*e*) Questa osservazione è di Falck, *Eranien zum deutschen Recht*, Puntata 3ª, Heidelberg 1828, p. 44-46. Noi però non conveniamo con quest'autore laddove dice che le professioni non si facevano nei casi ordinarii ma solamente quando o s'introduceva un'eccezione alla regola o quest'eccezione si poteva supporre; che quindi l'espressione *qui professus sum* non cade mai sul diritto adottato nell'atto, ma sopra quello che ne viene escluso. Quest'opinione è combattuta dal gran numero di documenti in cui evidentemente si accenna a casi semplici ed ordinarii,

42. Le cose ora dette crediamo che bastino a dare il vero concetto delle professioni. Quanto alla loro storia, noi non le vediamo usate che in Italia. In Francia si nominano talvolta in occasione di giudicati schiavini franchi, romani o goti (*a*), ma non perciò si designa una sola volta la nazione o il diritto de' contraenti, testatori o testimonii, o si usa la voce *professio*. Per contro in Italia le professioni durano per oltre cinque secoli, come appare dalle seguenti applicazioni. In un documento sopra citato (§ 33. *c*) (tra il 721 e il 744) varie persone sono chiamate *Alemanni;* ma, come pare, senz'altro fine che di darne più esatti connotati, poichè di quel tempo gli Alemanni stanziati in Italia vivevano tuttora a legge longobarda (§ 33). Le vere professioni non hanno potuto per le ragioni poc'anzi addotte precedere i Carolingi; e un testamento del 742 (*b*) come una donazione del 753 (*c*) che recano professioni sono documenti chiariti apocrifi. I più sicuri e antichi esempi di professioni stanno fra i diplomi milanesi di Fumagalli; così dell' 807 *accepi ad te Verohacheri* EX ALAMANNORUM GENERE, e più esplicitamente dell' 839 *ego qui supra Teutpaldo. . . .* LEGIBUS VIVENS LANGO-

cioè al diritto di origine, e il diritto che la parte interessata dichiara di professare è pur quello che governa l'atto.

— Il vocabolo *professio iuris* sembra essersi formato analogamente alla *professio censualis;* il perchè noi crediamo che in Italia e nell'Impero Franco il modo tenuto per ricevere quella professione fosse di registrare per ciascheduno sul libro o catasto delle imposizioni anche il diritto secondo cui viveva. Infatti in un documento di Tolosa ap. DUCANGE *v. Lex* si dice: *in lege sua conscriptus.* Ciò essendo, verrebbe non solamente provato l'effetto proprio della *professio iuris*, che era di dare alla persona uno stato giuridico permanente e fermo per tutti i casi, ma provata eziandio l'origine della medesima in quanto sarebbe stata una cadastazione per così dire del diritto proveniente dal padre.

Del resto, l'opinione di Falk, seguita dal nostro autore, non è nuova. Le chiose alla *Lombarda* I. 57. del secolo XIII ne danno già un cenno; e noi ne trovammo una nel *Cod. Laurentianus plut. LXXVII. i. saec. XIII in.* così concepita: « Debent « autem interrogari qua lege vivere velint, ut ea lege vivant quam respondent se « vivere velle. Set et sui patris legem mutare quis potest secundum quosdam; set « mihi videtur ut lege patris mutare non possit neque suam postquam acceperit. » (Quanto ai nomi di costoro che portavano opinioni diverse, non ci è dato saperli.) Nel *Cod. Vaticanus Christ.* 1060. *saec. XIII.* si ha un'altra chiosa che dice: « Ro« mana lege vivens mutare legem potest et eligere Longobardam, nisi in fraudem « id agat, non e contrario secundum Ali. » (cioè secondo Aliprando, intorno al quale vedi il N° *XI. G.* delle *Illustrazioni e documenti* (Vol. III.) —

(*a*) Vedi infra Cap. IV. V.

(*b*) MABILLON *annales Bened.* T 2. p. 704. Quanto alla falsità di questo documento vedi MURATORI *antiq.* T. 2. p. 239.

(*c*) TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. p. 19. « ego. . . . Ariprandus. . . . qui pro« fessi sumus ex natione nostra legem vivere Langobardorum. » Sulla falsità di quest'altro documento cfr. T. I. p. 340.

BARUM (*d*). In appresso e sin dal nono secolo, con varietà di frase, aumentano sempre (*e*). Ma frequentissimi diventano nel secolo decimo e nell'undecimo, dopo il quale vanno di nuovo scemando. Muratori ha creduto che dopo il secolo duodecimo non si trovasse più alcuna vera professione; ma in un testamento a Como del 1297 è professato il gius romano (*f*): nell'archivio di Crema esiste un gran numero di professioni del secolo decimoquarto, l'ultima delle quali (di diritto longobardo) è del 1334 (*g*): e in Bergamo le professioni occupano quasi tutto lo stesso secolo, tanto che l'ultima è del 1388 (*h*).

43. Le regole che qui si esposero sull'applicazione delle *leges* alle persone sono per un lato direttamente contrarie all'opinione di quasi tutti gli scrittori. Vuolsi dai più che ciascuno, senza rispetto di origine, avesse arbitrio di scegliere e dichiarare il diritto a tenor del quale intendeva di vivere. Questa è l'opinione propria di Muratori (*a*) e pur di altri, salvochè diversamente modificata. Di vero alcuni sembrano opinare che questa scelta si facesse ad arbitrio, senza regola di sorta (*b*): altri con più fondato giudizio ammettono generalmente la libertà di scelta, ma ne considerano l'esercizio come raro, sicchè il diritto sarebbe stato nella più gran parte dei casi determinato dall'origine. Di alcune altre modificazioni diremo per maggior chiarezza nel discutere il fondo di questa dottrina. Lupi (*c*) ha il merito di aver pel primo chiarito la falsità di un tal sistema, ma neppur egli è scevro d'errori nelle dimostrazioni che ne porge. Il vero adunque si è che in massima la nascita determinava il diritto e che non si dava in contrario verun arbitrio. Eranvi, come già notammo, eccezioni a favore delle donne maritate, degli ecclesiastici e presso alcuni popoli degli affrancati: ma queste eccezioni non lasciavano un arbitrio contrario, cosicchè l'eccettuato poteva bensì tornare ma non dipartirsi dal diritto natìo.

Questa nostra opinione si fonda, in primo luogo, nei passi di legge surriferiti (§ 39), in cui a designare il diritto di un uomo se ne

(*d*) FUMAGALLI *N*° 39. 49.

(*e*) Gli esempi relativi a questa ed alla seguente età si trovano parte nelle citate opere generali di MURATORI e LUPI, parte in tutte le raccolte di documenti, cioè in UGHELLI, ecc., ma sopratutto in FUMAGALLI.

(*f*) (SARTI) *de claris archigymnasii Bononiensis professoribus* P. 2. p. 144.

(*g*) CANCIANI Vol. 2. p. 462.

(*h*) LUPI p. 230. 231.

(*a*) MURATORI *Antiqu. Ital.* T. 2. p. 261. *Antichità Estensi* P. 1. C. 10. *in f.*

(*b*) Così pensa, fra gli altri, MONTLOSIER T. 1. p. 21. 25. 367. 386. A parere di quest'autore tutti i Galli nati liberi si fecero Franchi e i più abbandonarono benanco le città e divennero gente di contado.

(*c*) Vedi sopra § 39. *a*.

designa unicamente la nazione (come *Alemannus* per *qui lege Alemannorum vivit*): i quali passi, mentre danno a divedere l'identità dei due rapporti e non presentano, così intesi, ambiguità veruna, posta invece una libera scelta, presenterebbero una locuzione molto impropria e viziosa. Secondamente nella legge longobarda pur già citata (§ 36. *c*) di Pipino, giusta la quale il diritto di ciascheduno si dee riconoscere *ex nomine*, cioè non dal nome personale (che sin d'allora i nomi romani e germanici si usavano così promiscuamente da non potersi più a tal segno riconoscere la nazione), ma dal nome del popolo, sì che ognuno dovesse reggersi a gius romano o longobardo, secondochè *Romanus* o *Longobardus* fosse chiamato. Terzo, nell'indicata (§ 39. *e*) regola di un libro longobardo, per cui i figli illegittimi potevano scegliere a talento il proprio diritto: la qual scelta, quando fosse stata generalmente permessa, non era certo mestieri che sen facesse particolare menzione in ordine ai figli naturali. Quarto, nella circostanza vieppiù grave che non un solo documento parla di questa scelta, quantunque, per esser cosa di molto rilievo nè facile a presumersi, dovesse andare in capo a tutto e tanto meno venir taciuta che il caso perfettamente simile di donne maritate od ecclesiastici rinunzianti al loro privilegio è in molti documenti diligentemente espresso. Quinto, nel non trovarsi alcun esempio di professione che il nostro sistema non valga a spiegare, ma sia d'uopo ricorrere a quello della libera scelta. Un solo caso a prima vista sembra esser tale : ciò è la professione fatta nel 1104 di gius romano da un tal Oddone Blanco i cui figliuoli si dichiarano nel 1119 pel diritto longobardo (*d*). Ma la prima professione è manifestamente un errore materiale, poichè il contesto del documento parla di un *launechildo* ossia di cosa tutta longobarda : senzachè in amendue i documenti si dice *ex natione mea lege vivere Romana* ed *ex natione nostra lege vivere Langobardorum;* locuzione che in un luogo o nell'altro non sarebbesi usata, se il padre o i figli avessero mutato il diritto natìo colla libera scelta d'un altro. Finalmente l'ultima ragione del nostro modo di vedere stà nella sprezzante alterigia con cui i popoli tedeschi squadravano i vinti Romani; donde riesce difficile a credere che si desse a costoro un libero passaggio alla nazione dei vincitori, tanto più che le leggi di questi ultimi stabilivano la composizione dei delitti in somme al tutto diverse secondo la nazione dell'offeso.

44. L'errore però del sistema di una libera scelta non si fa meglio palese che coll'esame dei motivi e delle sorgenti onde nacque. Prima cagione d'un tale errore fu lo aver franteso la *professio*, cioè lo averla creduta una dichiarazione di libera scelta, il più spesso là dove si

(*d*) Lupi p. 228.

parlava di *lex*, vocabolo che si applicò a un diritto liberamente scelto, come *natio* all'origine. Quest'errore fu confermato dal fatto delle rinunzie di ecclesiastici e donne maritate; senza badare che non si poteva inferire lo stesso arbitrio nel mutamento del diritto d'origine. La seconda cagione fu la lezione corrotta del già citato passo (§ 32.) della legge salica: dal quale pigliarono origine le varie modificazioni recate al sistema. Alcuni infatti opinarono che il diritto di libera scelta s'appartenesse, almeno ne' primi tempi, non al Germano ma al Romano (*a*). Altri poi, tenendo gratuitamente per giuste ambedue le lezioni e spiegando il diverso loro dettato con la diversità dei tempi, affermarono la libera scelta avere anticamente spettato al solo Germano ed in appresso tanto al Germano che al Romano: il primo caso essere quello contemplato dalla *Lex emendata* (cioè dalla buona lezione), il secondo quello della *Lex antiquior* (cioè secondo noi della falsa) (*b*). Una terza cagione anche più grave fu la legge longobarda (§ 33. *a*) di Liutprando (VI. 37), così concepita: *De Scribis hoc prospeximus ut qui chartam scripserit, sive ad legem Langobardorum.... sive ad legem Romanorum, non aliter faciant nisi quomodo in illis legibus continetur.... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint et ambae partes consenserint, istud non reputetur contra legem quod ambae partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint culpabiles non inveniantur esse. Nam quod ad heritandum pertinet, per legem scribant, etc.* Questo passo probabilmente indusse Wiarda a credere che ogni *professio* non accenni al diritto del professante in generale, ma a quello voluto applicare ad una data fattispecie; che quindi in merito la professione sia cosa sottintesa ed anzi conforme al giure odierno (*c*). Lo stesso Lupi, trovatore del vero, si lasciò ingannare da quella legge ed affermò che lo aver Liutprando data per certi casi libertà di scelta è prova novella che questa non poteva essere generale nè fatta a vita (*d*). La vera interpretazione del passo or riferito poggia sopra una distinzione che troviamo sancita in termini espressi dal diritto romano ed è comune a tutte le legislazioni. Hannovi nel diritto certi precetti che non interessando minimamente lo Stato sono di un'importanza meramente secondaria e possono perciò

(*a*) Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* Parte I. § 46.

(*b*) Mably *observ. sur l'hist. de France* T. 1. Liv. 1. Ch. 2. *not.* 7.

(*c*) Wiarda *Geschichte des Salischen Gesetzes* p. 140. e seg. Egli si fonda nella *Form.* Lindenbrog. 66. (cioè Marculf. II. 12.) Ma ivi non si parla di professione, sibbene d'un'ultima volontà, colla quale si vuol mutare secondo il solito la successione intestata che il testatore chiama aspra ed iniqua.

(*d*) Lupi p. 215. 216. 218. Egli crede che in seguito la *L.* Pipini 46. ripristinò l'antico rigore, opinione gratuita al par della prima.

subire una deroga. Tal è in massima la definizione delle obbligazioni contrattuali, nelle quali importa solo distinguere, secondo l'espressione usata da Paolo riguardo ai contratti di matrimonio, fra *pacta quae ad ius* e *quae ad voluntatem spectant* (e). Ma hannovi anche certe disposizioni superiori all'arbitrio individuale, cioè di un'efficacia non punto sussidiaria, perciò che riflettono un dato scopo di pubblica utilità. Simili disposizioni sono tutte di *Ius* o di *Ius publicum* e a queste allude la regola: *ius publicum privatorum pactis mutari non potest* o, come favella Pomponio, *nec ex praetorio nec ex solemni iure privatorum conventione quicquam immutandum est, quamvis obligationum causae pactione possint immutari* (f). In questo *Ius publicum* cade la forma degli atti solenni, come de' testamenti (onde la nullità di qualsivoglia mutamento che in quella vogliasi fare dai privati) e la definizione dei gradi di parentela (g). Ciò fermato, chi guardi alla legge di Liutprando vedrà ch'ella dice nè più nè meno: dovere i notai osservare a rigore e non dipartirsi di un punto dal diritto personale delle parti: ma ciò in ordine solamente alle disposizioni di legge che sono di assoluta necessità, cioè al *Ius pubblicum*, alle formalità verbigrazia de' testamenti (*quod ad hereditandum pertinet*), escluse per conseguenza le disposizioni sussidiarie sopra i contratti, le quali naturalmente potevano dovunque mutarsi ad arbitrio de' contraenti. Tutto il capo pertanto della legge di Liutprando, che lascia in facoltà delle parti il definire le loro convenzioni, non ha la minima attinenza con un principio qualunque sui diritti personali, ma poggia sopra una distinzione affatto generale, non nuova nè ignota ai cittadini romani presso cui non esisteva di certo varietà nazionale di diritti nè libera scelta di questi.

45. Ma l'argomento più grave che si addusse a sostegno della libera scelta è la celebre costituzione di Lotario I dell'824 che, indipendentemente dalla quistione attuale, è degna per la sua singolarità ed anzi perchè unica nel suo genere di un commentario a parte. Intorno all'epoca testè indicata erano insorte tra il papa Eugenio II e i cittadini romani varie differenze, a compor le quali Ludovico Pio inviava a Roma il figliuolo Lotario che tutto il bisognevole *cum novo pontifice atque Romano populo statueret atque firmaret*. Lotario soddisfece all'avuto incarico ed Eginardo ne dice che *statum populi Romani....*

(e) *L.* 12. § 1. D. *de pactis dotal.*

(f) *L.* 27. D. *de R. J.*, *L.* 45. § 1. *eod.*, *L.* 38. D. *de pactis*, *L.* 13. C. *de testamentis.*

(g) *L.* 3. D. *qui test. fac.* « Testamenti factio non privati sed publici iuris est. » *L.* 34. D. *de pactis*. Vedi altri esempi in *L.* 42. 61. D. *de pactis*. Paulus I. 1. § 6. ed altrove.

pontificis benevola assensione.... correxit (*a*). La legge, a cui allude questo racconto di Eginardo, esiste ancora ma in due lezioni molto diverse (*b*). La prima (che noi chiameremo la Romana e consta di nove capi) giace nella *Collectio Canonum* del Cardinale Deusdedit dell'anno 1086 o 1087 (*c*) e fu per la prima volta pubblicata da Holstein (*d*). La seconda (la Longobarda) si trova in tutte le collezioni di leggi longobarde (*e*) ed ha due capi di meno. Che questa legge sia effettivamente dell' 824, cioè quella stessa onde parla Eginardo, si raccoglie non solo dal suo intrinseco ma eziandio dall' indicazione che si dà di un tal anno nei manoscritti (*f*). Un capitolo di essa legge, il quinto della lezione romana, il quarto della longobarda, stabilisce intorno ai diritti personali quanto segue.

LEZIONE ROMANA

CAP. 5.

Volumus etiam ut omnis Senatus et populus Romanus interrogetur quali vult lege vivere, ut sub ea vivat; eisque denuntietur quod procul dubio, si offenderint contra eandem, eidem legi quam profitebantur dispositione Domni Pontificis et nostra omnimodis subiacebunt.

LEZIONE LONGOBARDA

GEORGISCH p. 1224. *L.* LOTHAR. 37. (*Lombarda* II. 57. al. 58.)

Volumus ut cunctus populus Romanus interrogetur quali lege vult vivere: ut tali lege, quali vivere professi sunt, vivant. Illisque denuntietur, ut hoc unusquisque, tam iudices quam duces vel reliquus populus, sciat. Quod si offensionem contra eandem legem fecerint, eidem legi, qua profitentur vivere, per dispensationem (al. *dispositionem*) *pontificis ac nostram subiaceant.*

(*a*) EGINHARDUS *de gestis Ludov. Pii ad a.* 824. ap. BOUQUET T. 6. p. 184. 185.

(*b*) A giudizio di PERTZ (*Ital. Reise* p. 87.) il testo di Deusdedit non è tanto una recensione come un compendio fatto a capriccio, le cui varianti non hanno quindi alcun valore istorico. È di fatto che parecchi squarci hanno un simile colore; noi però non oseremmo accedere all'opinione di Pertz, tanto più che quel testo ha due capitoli (*Cap.* 4. 7.), i quali mancano nelle raccolte di leggi longobarde.

(*c*) Vedi sopra questa collezione BALLERIN. *de antiquis can. collect.* P. 4. *C.* 14. ZACCARIA *de duabus antiquis canonum collectionibus* P. 2. nella Parte seconda della raccolta di GALLAND. Cotesta raccolta si conserva nella Biblioteca Vaticana *Cod. Ms.* 3833. La legge in questione stà nel *Lib.* 1. *C.* 242. sq.

(*d*) LUCAE HOLSTENII *collectio Romana bipartita veterum aliquot hist. eccl. monum.* Romae 1662. 8. P. 2. p. 208-211. Stampata poi anche da BALUZ. II. p. 317. (Cf. BALUZ. *praef.* § 24.), BOUQUET T. 6. p. 410. e CANCIANI Vol. 5. p. 24. (Queste stampe presentano alcune piccole varianti.)

(*e*) *L. Long.* LOTHARII *Sen.* 34-40. Ed anche (salvo che a frammenti) nella Lombarda.

(*f*) *Ms.* THUAN. ap. BALUZ. *praef. Capit.* § 24. e nell'edizione di Holstein, con-

Da questa esposizione istorica si fa manifesto che tutta la legge non parla che di Roma, ossia della città e del ducato che da lei dipendeva. Ora agli abitanti di questa contrada fu di certo lasciata libertà di scelta nel diritto: ma le emergenze locali danno agevolmente il perchè ivi e non più si poteva e dovea far luogo a tal libertà. Di vero, per Francia Spagna e Italia si trovavano dovunque Romani sudditi, mescolati con una gente tedesca: quinci il sistema dei diritti personali e l'impossibilità in pari tempo di una libera scelta di questi diritti, come contraria e ripugnante all'orgoglio del popolo dominatore. Tutt'altra cosa era in Roma : quivi da poi gli Eruli ed Ostrogoti nessun altro popolo tedesco aveva avuto imperio: quivi perciò sino all'epoca di che parliamo non era invalso altro diritto che il Romano. Ma di quest'epoca, stando anche Roma con molte genti tedesche nell'ubbidienza di un comune principe tedesco, natural cosa fu che in lei s'introducesse il sistema dei diritti personali. E volendo mantener questo sistema, tornava poco meno che necessario il lasciare che ognuno facesse da principio una professione a suo modo: perocchè in Roma appunto, ove sino a quest'epoca i diritti personali non avevano avuto sede, doveva essere pressochè estinta la ricordanza dell'origine che altrove con la continua osservanza dei varii diritti personali si era facilmente serbata in vita. Oltre a ciò in Roma e non altrove si poteva fare una libera scelta, poichè non per conquista ma per dedizione era ella venuta sotto il governo di una gente forestiera, il cui orgoglio non poteva per cotal scelta restare offeso. Il modo con cui a questa si procedette non fu, secondo noi, per decreto popolare (*g*), poichè, così operando, si sarebbe spiantato tutto il sistema dei diritti personali, e non vi è ragione per cui, contro la pratica in ogni altro paese vigente, si dovesse quivi introdurre un diritto territoriale. Ciò è tanto meno verosimile in quanto che un simile decreto avrebbe non dubbiamente dato la prevalenza al gius romano e costretto i Franchi a piegare a un diritto forestiero. Per questi motivi noi opiniamo che ciascun abitante di Roma sia stato singolarmente interpellato e che la dichiarazione da lui fatta abbia aggregato lui e i suoi discendenti alla gente per esso designata, in modo che per l'avvenire non si potè più mai fare a' Romani una tale interpellanza. Quest'ultimo supposto trova pure una conferma

dotta fuori dubbio sopra un testo a penna, diverso dal vaticano *N.* 3833: perocchè questo (secondo i ragguagli avuti per lettera da GAUPP) non indica l'anno, ma solo ha in margine: *ex const. klotarii Imp. sub II. Eugenio P. gestis in atrio B. Petri Ap.* Del resto, tanto quest'avvertenza marginale come la data dell'anno respinge il supposto dei correttori romani del Decreto (V. *Cap.* 13. *Dist.* 10.), che la legge fu resa a preghiera di Leone IV; perocchè questa preghiera (*Cap.* 13. *Dist.* 10.) non fu fatta che intorno l'anno 847. V. BALUZ. *l. c.*

(*g*) Così la intende LUPI p. 220. 221.

nell'editto romano di Ottone I (A. 962) il quale, mentre ripete letteralmente una gran parte della costituzione di Lotario, si tace sulla scelta del diritto (*h*). Ma egli è anche molto verosimile che la gran maggioranza del popolo di Roma abbia adottato il diritto romano, di guisa che abbia questo preso col tempo tutte le sembianze di un diritto territoriale. A ciò si riferisce per avventura una chiosa alquanto ambigua di un manoscritto di Parigi, così concepita : *Non est putandum populum Romanum ulterius esse interrogandum, quandoquidem Romana lege confessi sunt se vivere eo tempore* (*i*). E il simile parrebbe voler dire la seguente costituzione di Corrado II : *Imp. Conradus A. Romanis iudicibus. Audita controversia quae hactenus inter vos et Longobardos iudices versabatur nulloque termino quiescebat, sancimus ut quaecunque admodum negotia mota fuerint, tam inter Romanae urbis moenia quam etiam de foris in Romanis pertinentiis, actore Longobardo vel reo, a vobis duntaxat Romanis legibus terminentur nulloque tempore reviviscant.* Questa costituzione, diciamo, si potrebbe interpretare nello stesso senso, se non fosse che l'autenticità sua ci pare molto dubbia, e ciò sia pei concepimenti e lo stile come pel debole argomento onde se ne prova l'esistenza (*k*). Or dato che il diritto Romano abbia preso in Roma le

(*h*) GOLDAST. *constit. Imp.* T. 2. p. 44-46. (Cfr. Cap. V. Num. VII.). I *Cap.* 3. 1. 4. della costituzione di Lotario sono nella massima parte riprodotti testualmente nei *Cap.* 9. 11. 12. di quella d'Ottone.

(*i*) BALUZ. T. 2. p. 1291.

(*k*) Ella si legge ap. SENCKENBERG *methodus iurispr. append.* 3. § 17. p. 109., il quale dice averla tratta *ex codice Bosiano Lipsiae.* Ma questo manoscritto Bosiano, del quale si sono fatte in Lipsia inutili indagini, non può essere stato l'originale, sibbene un qualche estratto di un Ms. romano della Lombarda, il qual Ms. non ci è altrimenti conosciuto. (Comunque, la costituzione in discorso fu trovata non è gran tempo in un manoscritto di Montecasino. PERTZ *Ital. Reise.* p. 297.)

— Questa costituzione, che è dell'anno 1027 o 1038 e si ha ora a stampa in PERTZ *Legg.* II. 40, si legge in più manoscritti della *Lombarda;* e quantunque non ci sia per altre vie conosciuta, la sua autenticità non è però dubbia. La lezione più antica della medesima è quella del *Cod. Casinensis* 328. *saec. XI.* che è una collezione delle leggi longobarde anteriore alla Lombarda volgare ed ordinata sopra un sistema particolare. In questo manoscritto la costituzione è vergata sopra una lista di pergamena posta in sul fine tra il *fol.* 65 e il 66 e giusta la legatura attuale del volume tra *Lomb. III.* 6. e 10. Il carattere in cui è scritta è quello usato in sul fine del secolo undecimo. Ella si è inoltre trovata fino ad ora in due manoscritti della nostra Lombarda volgare, cioè nel *Cod. Vindobonensis iur. civ.* 39. *saec. XII. init.* e nel *Cod. Laurentianus plut. LXXVII.* 1. *saec. XIII. in.;* in ambedue forma il terzo verso del titolo *Qualiter diversarum legum homines res suas diffinire debent*, *Lomb. II.* 56. Nel testo Cassinese e Viennese è attribuita all'imperatore Corrado, nel fiorentino, ma sicuramente per sbaglio, al re Pipino. Ella fu per ultimo, come disse l'autore, pubblicata da SENKENBERG e come legge di Corrado; ma fra i manoscritti di Bose che ora sono a Jena non se

sembianze di un giure territoriale, ne avverrebbe che in avvenire la concessione fatta ad un Germano della romana cittadinanza trasse con sè il godimento del diritto romano come diritto personale. E quest'ipotesi naturalissima viene giustamente confermata da una formola di cittadinanza che sembra del secolo decimo e si legge in due manoscritti vaticani di Paolo Diacono. Ivi la concessione del cittadinatico appare identica compiutamente a quella della *Lex Romana* (*l*).

La costituzione di Lotario fu dai più invocata a prova della scelta generalmente libera del diritto: da alcuni riguardo soltanto all'Italia, dove ne sarebbero poi nate le professioni (*m*), da altri con espressioni sì generali da indurre a credere che avesse forza per tutta Europa. La storia della sua origine non lascia dubitare che da principio ella fu promulgata pel solo ducato di Roma: senonchè l'essere stata inserta nelle leggi longobarde potrebbe far supporre che divenisse parte del diritto longobardo; e questo supposto parrebbe confermato dalla grande e quasi pensata diversità che esiste fra le due lezioni ed in ispecie dal mancamento nel testo longobardo della voce *Senatus*, propria soltanto della città di Roma. Noi tuttavia crediamo il supposto vuoto di fondamento. Il passo anzidetto come tutti gli altri capitoli della legge di Lotario serbano nel testo longobardo la stessa loro applicazione a Roma e non diventarono mai parte del giure longobardo. Ciò è pro-

n'è trovato un solo che ne dia ragguaglio (Pertz *Archiv*. III. 277. VIII. 698). Nonpertanto noi abbiamo una compiuta spiegazione del preteso Codice Bosiano nelle proprie parole di Senkenberg quali si leggono ne' suoi *Gedanken vom iederzeit lebhaften Gebrauch des uralten deutschen bürgerlichen und Staatsrechts*, p. 70. Questo libro, dic'egli, contiene « emendamenti che appartengono alle antiche leggi e che Bose aveva raccolto in Italia; » fra essi vengono a p. 260-278 molte varianti al testo della Lombarda e a pag. 278. nel libro terzo della stessa Lombarda la legge di Corrado. Ciò stante, riesce manifesto che la copia di Bose fu tratta da un manoscritto italiano della Lombarda il quale, non concordando nel testo e nella distribuzione della materia cogli altri, dev'essere un manoscritto a noi tuttora ignoto. —

(*l*) Questa formola è stampata in una dissertazione di Blume *rheinisches Museum für Jurisprudenz* Vol. 5. p. 125. 126. I passi che fanno per noi sono i seguenti: « Qualiter Romanus fieri debeat. Si quis Romanus fieri desiderat, humiliter ad impe« ratorem fideles suos mittat qui postulent ut liceat eum *legi Romanae succedere Ro« manumque civem adscribi*.... Imperator e contra: Ut amplificetur numerus Roma« norum. Illum, quem vos hodie mihi denuntiastis, *Romanae legis iubemus* » (il resto manca).

— La stessa formola, non più compiuta però di quella pubblicata da Blume, si legge nel *Codex Laurentianus plut. LXXXIX infer. n.* 41 *saec. XIII*. in fine d'un'*Aurea graphia urbis Romae*, che è il libro *Mirabilia Romae* ap. Montfaucon *Diar. Ital.* 289. Essa è certamente parte di questa compilazione topografica del medio evo, che solo dall'undecimo secolo in poi viene più frequentemente ricordata. —

(*m*) Muratori *antiq. Ital.* T. 2. p. 239. Tiraboschi *Storia di Nonant.* T. 1. p. 341.

vato dalla menzione che in quello si fa del papa, cui certamente niuna legge longobarda ascrive il benchè minimo potere temporale, nonchè dall'espressione *Populus Romanus* ivi usata, mentre i provinciali sono dappertutto altrove chiamati *Romani*, e non mai col suddetto nome collettivo. Per fine è da notare che quasi tutti i passi della Lombarda stati desunti dalla costituzione di Lotario, e fra essi quello in discorso, non sono corredati della chiosa ordinaria ond'è autore Carlo di Tocco. Però non è difficile a spiegare come cotesti passi abbiano trovato sede nelle leggi longobarde senza divenir parte del giure longobardo: anzitutto la signoria de' Franchi in Roma e nella Lombardia non era talmente spiccata e diversa che i raccoglitori e copisti non potessero talvolta mescolare insieme le leggi dei due paesi: oltrecciò la legge di Lotario sopra la scelta del diritto in Roma interessava non pure i giudici sedenti nel ducato romano ma quelli ancora delle vicine contrade longobarde.

46. L'applicazione del diritto a talune fattispecie, onde ci rimane ora a favellare, presenta una difficoltà tutta speciale a motivo della possibilità di una collisione fra diritti diversi. In questa parte è gran difetto di notizie: oltre a ciò difficilmente presso tutti i popoli e in tutte le età si osservarono le stesse regole e forse la quistione non fu mai posta e sciolta completamente. Noi faremo di riunire e ordinare su questo punto il meglio possibile i materiali che abbiamo.

La composizione dei reati è ragguagliata alla persona dell'offeso (*a*). Nelle cause civili sembra che di regola si osservi la legge del convenuto (*b*). Questo emerge da una costituzione di Clotario, giusta cui il possesso trentennale assicura le chiese, gli ecclesiastici e i provinciali dall'azione a rivendicazione di qualunque (onde anche del Franco) (*c*); donde la conseguenza che la prescrizione di gius romano doveva generalmente soccorrere al romano chiamato in giudizio, qualunque si fosse la nazione dell'attore. Un'altra applicazione della stessa regola si ha in un placito del 797, dove il re Franco è attore contro la badia di Prüm e la causa è giudicata a legge romana da schiavini romani (*d*). Più in là questa regola non sembra osservarsi con molta

(*a*) *L. Long.* Pipini 28. 46. Leggesi anche ap. Baluz. I. 259 e 538. (Questo però sembra che si restringesse alle offese meramente personali, come le ingiurie, e che le altre, come il furto, restassero soggette alla regola che segue).

(*b*) *L. Ripuar. Tit.* 31. § 3. 4. *L. Long.* Pipini 29. (Baluz. *l. c.*) « De statu vero ingenuitatis aut aliis querelis unusquisque homo secundum suam legem *se ipsum defendat.* » Anche l'antica Chiosa riportata da Georgisch p. 1184. intende questo passo del diritto del convenuto.

(*c*) *Const.* Chlotarii *a.* 560. *art.* 13., ap. Georgisch p. 468.

(*d*) Vedi infra Cap. V. N. III.

cura: ciò spiega i frequenti giudizi misti, onde in seguito avremo a dare esempi, e nelle cause sostenute dal convento di Farfa nel 999 e 1014 dove le parti sono Longobarde e Romane, non solamente per entrambe si cita ma si riscontra e si applica dagli schiavini l'uno e l'altro diritto (*e*). Però, anche astraendo da quest'usanza di età posteriore, la regola in discorso fu quasi nel suo nascere ristretta con le seguenti massime particolari, che tuttavia ignoriamo se avessero generalmente forza. La validità degli atti giuridici si misurava dal diritto della parte agente: così nel giuramento, ne' contratti con cui uno si dichiarava debitore (*f*) e nei testamenti: così pure tutte le altre specie di successione avevano regola dalla legge del defunto (*g*). I soli Borgognoni godevano della singolare prerogativa di far testamenti e donazioni a legge o romana o borgognona (*h*). Similmente i Ripuarii potevano affrancare i loro schiavi a legge romana (*i*). Il matrimonio si doveva celebrare secondo il diritto del marito, diritto che diveniva in seguito quello della moglie (§ 40). Da indi i matrimonii contratti secondo il giure natio della moglie si dichiaravano nulli; ed un concilio che disdisse questa nullità fondò il suo divieto non sul diritto laicale ma sopra motivi di pura religione (*k*). Nelle contese di proprietà prediale si osservava il diritto personale dell'autore (*auctor*) (*l*). La vindicazione di uno schiavo fuggiasco s'instruiva e giudicava a legge del padrone rivendicante: e se questi era longobardo o romano, aveva luogo la prescrizione (*m*), diversamente no.

47. Fin qui noi descrivemmo la varietà e la forza isolata dei diritti personali: resta ora a descriversi il limite comune di quest'isolamento. In tutti i tempi e presso tutti i popoli che accolsero il sistema dei diritti personali v'ebbero eziandio non poche leggi di osservanza generale, obbligatorie cioè non meno pei Germani che pei Romani. Tali erano primieramente le leggi del popolo dominante che in certe materie defini-

(*e*) « Collatis Justinianae et Langobardorum capitulis legis.... dederunt sententiam.» MABILLON *ann. Bened.* T. 4. p. 129. 239. 704.

(*f*) *L. Long.* LIUTPR. VI. 37. PIPINI 46. Ben è vero che la distinzione tra il *Jus publicum* e l'arbitrio privato ricordata da Luitprando è taciuta da Pipino. Ma il silenzio di quest'ultimo è puramente casuale ed errano coloro che giudicano il secondo passo un cambiamento recato al primo; v. sopra § 44. *d*.

(*g*) *L. Long.* LIUTPR. VI. 37. PIPINI 46.

(*h*) *L. Burgund. T.* 60. § 1. La stessa libertà di scelta parrebbe conceduta in ordine alle manumissioni *T.* 88. § 2.: ma in questo paragrafo non si fa parola di gius romano.

(*i*) Vedi *supra* § 40. *m*.

(*k*) *Concil. Triburiense a.* 895. *Cap.* 39. (MANSI T. 18. p. 151.) e con moltissime varianti ap. BURCHARD. *Lib.* 9. *C.* 76. ed. Paris. 1549. (Cf. MANSI *l. c.* p. 162.)

(*l*) *L. Burgund. T.* 55. § 2. *Capit.* II. *a.* 819. *art.* 8. (BALUZ. I. p. 606.)

(*m*) *L. Long.* CAROLI M. 89.

vano il diritto degli altri popoli. Così presso i Franchi il furto fatto a un Franco avrebbe dovuto essere punito a legge Salica, quello fatto ad un Romano a legge Romana, senza considerazione della persona del ladro (*a*). Senonchè a tenore del diritto salico chi ruba a un Franco paga 62 1/2 solidi, e per contrario il Franco che ruba ad un Romano ne paga 30 (*b*). In quest'ultimo caso pertanto una legge straniera al Romano, la salica, decerneva la composizione a lui dovuta, e il gius romano non aveva forza per lui che quando chi lo derubava era un Romano. Un caso analogo incontra nel diritto longobardo, là dove re Astolfo definì l'usucapione tra chiese e longobardi in modo affatto nuovo cosicchè in questa parte le chiese cessarono di governarsi a norma del diritto lor proprio, cioè del romano (*c*). Carlomagno ancora nel regno longobardo definì accuratamente la composizione dei reati commessi contro gli ecclesiastici (*d*); nel qual proposito, volendosi applicare il diritto dell'offeso e così il romano, non occorreva parlare di guidrigildo. Una disposizione analoga si trova in una legge di Edgardo, re della Danimarca. Il contrapposto che nell'ampliarsi del regno Franco s'affaccia tra un diritto francico imperiale (*Capitularia*) e un diritto nazionale (*Leges*) fu semplicemente un più largo sviluppo di questo stato di cose. Infatti *Capitularia* o *Capitula* si dissero in appresso tutte le leggi, specialmente quelle de' re. Ma il re aveva una doppia autorità: egli era capo di ciaschedun popolo e capo di tutto il regno. Quindi ancora c'erano due qualità di capitolari: gli uni obbligatorii pei soli membri di un dato popolo (come i *Capitula addita ad legem Salicam*), gli altri obbligatorii per tutto l'impero (*f*). Nel regno Franco, al quale stava incorporato un sì gran numero di genti diverse, i capitolari generali sembrano essere stati, regnanti i Carolingi, più frequenti, per modo che in mancanza di una disposizione più particolare di legge si può francamente asserire che il capitolare ha un carattere di generalità. All'incontro nell'Italia longobarda, ove

(*a*) Vedi *supra* § 46. *a*.

(*b*) *L. Sal. emend. T.* 15. (*pactus T.* 16.) § 1. 2. 3.

(*c*) *L. Long.* AISTULPH. 9.

(*d*) *L. Long.* CAROLI 101.

(*e*) « Deinde volo ut in usu sit apud Danos quam optima eligi possit Lex. » (CANCIANI IV. 275.) La legge parla del guidrigildo per una data qualità di reati; chi a questo non ponesse mente, potrebbe intenderla stortamente nel senso che anche i Danesi avessero facoltà di scegliersi il diritto personale.

(*f*) Per verità quasi tutti i capitolari speciali non sono diretti estrinsecamente che a un dato popolo; ma il loro intrinseco è le più volte desunto da capitolari generali. Le riforme propriamente dette delle leggi di questo o quel popolo non si facevano con capitolari a parte, ma col rifondere il testo delle leggi medesime. EICHHORN *deutsche Rechtsgeschichte* Parte I. § 142. 149.

due soli popoli, i Longobardi ed i Romani, ebbero sedi fisse, non è inverosimile che le leggi di Carlo e de' suoi successori concernessero nella massima parte i soli Longobardi; motivo per cui si trovano inserte in tutte le collezioni delle leggi propriamente longobarde, che certo non avevano presso i Romani autorità veruna. Ma ciò che particolarmente importa si è di ben determinare la portata dei Capitolari generali. Non è credibile che vi fossero leggi de' Carolingi obbligatorie per tutti indistintamente i loro sudditi; perciocchè, regnando essi sopra tre Stati indipendenti l'uno dall'altro, cioè su Francia, sulla Lombardia e sui paesi in addietro soggetti all'impero greco (Roma e l'Esarcato), nessun capitolare, per quanto generale, poteva trascendere i confini di quello Stato ov'era nato. Vero è che non poche leggi relative alla Chiesa erano di uso generale (*g*); ma ciò si spiega agevolmente coll'unità della Chiesa medesima e coll'antichità e comunanza dei fonti cui essa le attingeva : certa cosa è che niuna legge laicale ha un carattere di universalità (*h*). Questa differenza tra i Capitolari e le *Leges* ricorre più d'una volta. — Una legge longobarda di Pipino, che regola l'applicazione tra Longobardi e Romani dei diritti personali, finisce così : *De ceteris vero caussis communi lege vivant quam dominus Karolus excellentissimus rex Francorum et Langobardorum in edictum adiunxit* (*i*). Le quali parole non significano che tutto il diritto privato fuor dei casi ivi designati dee attingersi ai Capitolari, che in questa materia sono invece poverissimi, ma bensì che un tal diritto si ha per compendiato nell'enumerazione dei suddetti casi; e le *ceterae caussae* si riferiscono al giure pubblico, sopra il quale s'inculca per incidenza l'osservanza de' Capitolari. — Un Capitolare di Ludovico il Pio, dato da Thionville nell'820, statuisce che all'avvenire i Capitoli già emanati sulla *Lex Salica* non si dicano più *Capitula* SED TANTUM LEX DICANTUR, IMMO PRO LEGE TENEANTUR (*k*). Questo passo non si dee intendere, come fanno parecchi, nel senso di un accre-

(*g*) Così un concilio tenuto in Aquisgrana contiene (*Cap.* 16.) una disposizione particolare ai vescovi longobardi. BALUZ. T. 1. p. 506.

(*h*) Quest'opinione, già emessa da MURATORI *Script.* T. 1. P. 2. *praef.* p. 2., fu sostenuta con molta dottrina da CANCIANI Vol. 3. p. 129. 130. 134. 135. Un passo che parrebbe contraddittorio (*Cap.* V. 366.) venne già per noi dichiarato (§ 35. *supra*, nota *g*.)

(*i*) *L. Long.* PIPINI 46.

(*k*) BALUZ. T. 1. p. 623. Nelle leggi longobarde questo capitolare si assegna a Carlomagno; *L. Long.* CAR. 143. Il suo contenuto però basta a provare che erroneamente fu inserto nelle leggi longobarde. La sua autenticità venne messa in dubbio da WIARDA *Gesch. des Sal. Gesetzes* p. 123.

scimento d'autorità recato a' Capitolari anteriori: all'incontro, esso ci avverte di non pigliare inganno al loro nome di *Capitula*, credendoli obbligatorii per tutto l'impero mentre non hanno forza che tra i Franchi Salii. — Una legge longobarda di Lotario I reca che i *Capitula* per lui raccolti del padre e dell'avo avranno indistintamente appo tutti autorità di *Leges* (*l*). — Altrove si è detto come Carlo il Calvo in Francia distingua tra *Leges mundanas*, *ecclesiasticas* e *capitula* (*m*). — Ottone II dichiara che i suoi *Capitula* sopra il duello avranno forza per tutti i sudditi del regno longobardo, compresi i viventi a legge romana (*n*). — Allo stesso divario tra Capitolari e *Leges* allude finalmente il passo dove Hinkmar denuncia la mala fede di quelli che ora invocano i Capitolari ora le *Leges*, secondochè loro torna più acconcio (*o*). Questo passo fu eziandio inteso a favore della libera scelta del diritto, abbenchè una *professio* di Capitolari non sia mai ricordata e non abbia senso; ma evidentemente il passo si riferisce alla diversa autorità del diritto imperiale e dei diritti personali: la quale diversità potendo non sempre esser palese, porgeva campo all'abuso lamentato da Hinkmar.

48. La caduta di questo sistema dei diritti personali è in massima parte l'argomento del seguente libro: nel quale si vedrà come in Italia si dileguassero tutti i diritti germanici, trionfasse il romano e prendessero origine gli statuti locali. Ma in Francia ne' primi secoli del medio evo già ricorrono segni così aperti dello stato ulteriore che ci conviene farne adesso la storia. Niuno ignora che sino all'introduzione del Codice Napoleone la Francia settentrionale e la meridionale si governarono a diversa legge, seguendo l'una le *costume* (*coutumes*), l'altra il *giure scritto* (*droit écrit*); la qual cosa significa che a Settentrione il diritto romano perdette compiutamente l'autorità che sotto i Franchi avea serbato in forma di diritto personale, e a Mezzodì ebbe invece la prevalenza. Di questo mutamento fa precisa fede una Decretale del 1220 (*a*): *in Francia* (ella dice) *et nonnullis provinciis laici Romanorum imperatorum legibus non utuntur*. Ma non diversamente già si esprimeva l'editto

(*l*) *L. Long.* Lotharii *sen.* 70.

(*m*) Vedi § 38. nota *d*.

(*n*) *L. Long.* Ottonis II. 10.

(*o*) Hincmari *Epist.* 15. *ad episcopos pro Carolomanno Cap.* 15., *Opp.* T. 2. p. 224. ed. Paris. 1645. in-fol. « Quando enim sperant aliquid lucrari, ad legem se convertunt: quando vero per legem non aestimant acquirere, ad Capitula confugiunt: « sicque interdum fit ut nec Capitula pleniter conserventur sed pro nihilo habeantur, « nec lex. »

(*a*) *Cap.* 28. X. *de privilegiis* (V. 33.)

sopra menzionato di Carlo il Calvo reso nell'anno 864 (b). Nel quale merita principale considerazione il passo (*Cap.* 20) in cui si dichiara formalmente, quanto al gius romano, che niuna legge ne ha mai scemato la validità: *super illam legem* (*Romanam*) *vel contra ipsam legem nec antecessores nostri quodcunque capitulum statuerunt nec nos aliquid constituimus.* Senonchè altri passi notano eziandio la singolare differenza tra le provincie francesi viventi a legge romana e le altre, verbigrazia *in illa terra, in qua iudicia secundum legem Romanam terminantur, secundum ipsam legem iudicetur. Et in illa terra in qua iudicia secundum legem Romanam non iudicantur etc.* (*Cap.* 16. 23. 13. 20. 31). Montesquieu (XXVIII. 4) spiega tutto ciò nel modo seguente. Siccome i Franchi nelle loro leggi trattarono i Romani ingiustamente e con disprezzo, questi non indugiarono a rinnegare la propria nazione adottando il giure franco: i Borgognoni e i Goti trattarono invece i Romani umanamente, ond'essi rimasero nei loro regni fedeli al diritto natìo. Questa spiegazione è inammessibile per due motivi: primieramente perchè fondata sovra il supposto già dimostrato falso di una libera scelta del diritto: secondamente perchè, anco data la libera scelta, non si capisce per qual motivo, dopochè i paesi meridionali vennero in potere dei Franchi, tutti assieme i loro abitanti, Goti, Borgognoni e Romani, non scambiarono il diritto natìo col franco, il quale assicurava loro il vantaggio di un maggior guidrigildo e sarebbe stato con ciò la causa onde i Romani del Nord s'indussero ad adottarlo.

49. Ma, per dir vero, l'editto di Carlo il Calvo non segna ancora la differenza di diritti territoriali. Noi vogliam dire che il contrapposto di paesi fatto qua e là si riferisce unicamente alle *persone*, come viventi o a diritto romano o ad un altro diritto (*cap.* 28. 34), e quest'alternativa di frase ci sembra di molto peso: dappertutto non si parla che di persone; ma siccome varie contrade erano abitate quasi per intiero dà Romani, si nominano le contrade in cambio degli abitanti. In quell'editto pertanto è raffigurato non il sistema dei diritti territoriali, ma un ordine affine di cose. Del resto, niente ci sforza a credere che le provincie ivi contrapposte alle romane fossero precisamente quelle in cui prevalesse il giure franco, potendosi eziandio supporre che fossero quelle in cui tutti i diritti personali avessero egual dominio. Di presente, se ci facciamo più in su e cerchiamo le origini di questo stato di territorialità incompiuta che scorgesi nell'editto di Carlo il Calvo, a noi pare di trovarle nella diversa maniera con cui i Franchi fondarono il loro regno nelle varie parti del paese. Al nord, che fu il teatro della prima invasione, erano essi in gran numero, ed i natii, specialmente i

(b) *Edictum Pistense* ap. Baluz. T. 2. p. 173.

ricchi e potenti, ne andarono spenti od oppressi. Più tardi, quando la conquista allargò semplicemente i termini di un regno già costituito, scemò il numero de' nuovi abitatori come il rigore verso gli antichi. Di tal guisa dove prevalsero i Franchi, dove i natii. Con ciò sembra certamente spiegato lo stato di mezza territorialità e di fatto, qual si ravvisa dentro l'editto di Carlo il Calvo; ma come un tale stato potè volgersi in quello che poi si spiega di vera e giuridica territorialità? Questo volgimento sembra puranco in contraddizione colle nostre idee. Imperocchè, dato che una provincia fosse abitata da pochi Romani, sembra tuttavia che questi pochi dovevano bastare a tener vivo il gius romano senza inchinarsi per convenienza a quello dei Franchi, la quale ultima ipotesi giova ai soli partigiani della libera scelta di un diritto. Senonchè il passaggio a vera territorialità non è propriamente che una parte del totale cangiamento allora avvenuto in tutti gli ordini del diritto. L'altra parte di questo cangiamento fu la caduta dei vecchi diritti germanici, ed amendue si compirono nello stesso tempo e per le stesse cause. Le vere genti cui si applicavano i diritti personali erano scomparse, e dal loro mescolio mirabilmente fecondo erano sorte nuove nazioni; quei diritti non potevano dunque durar più oltre. Ma il modo con cui i diritti nazionali si trasformarono fu tale. Il sistema di dipendenza e vassallaggio feudario ridusse la nazione da un aggregato di comuni liberi ad una massa di beneficiarii e di servi. Come in quelli era stato in osservanza il giure nazionale, così tra questi invalse la ragion feudale. Ritenne questa nel suo intrinseco una gran parte del diritto nazionale, ma non distinse più da gente a gente, perchè ognuno allora nasceva non membro di una data gente, ma suddito di questa data ragion feudale. Ora siccome nella Francia settentrionale il diritto germanico si era reso dominante, il diritto delle Corti signorili (*Cours des Seigneurs*) attinse pure quasi unicamente a questo, e per contrario il romano, che già prima si era mantenuto scarsamente, in grazia d'alcuni pochi di schiatta romana, venne a mancare del tutto. Nella Francia meridionale, ove la gente romana era di gran lunga più numerosa, ebbe luogo tutto l'opposto. Per egual motivo sparve anche in Allemagna il diritto romano che, volgendo ancora il sesto e settimo secolo, era stato fuori dubbio il giure personale di molti fra gli abitanti delle contrade renane (*a*).

50. Un'altra grave differenza tra il settentrione e il mezzodì della Francia fu che in quello mancò la stessa forma dei prischi diritti nazionali, cosichè il nome, a cagion d'esempio, di giure salico non si udì più,

(*a*) Questa spiegazione del nuovo assetto legale nato dalle relazioni di vassallaggio è dovuta al nostro amico Eichhorn.

e i diritti locali (*coutumes*) s'ebbero il campo. Nel mezzodì all'incontro il gius romano durò non interrotto sotto le natie forme e nella sua unità, malgrado che la gente romana si fosse come la franca trasformata in una nuova nazione. Questo divario mosse da una doppia causa. La prima fu che in generale, come lo prova la stessa lingua, prevalse nella nuova nazione l'elemento romano. La seconda fu che gli antichi diritti germanici, attagliandosi strettamente alle rispettive schiatte, mal si confacevano ai bisogni di una gente nuova. Il diritto romano aveva invece e da gran tempo preso un larghissimo sviluppo, e il carattere con ciò acquistato di unità e d'universalità rendevalo acconcio ai casi i più svariati. Così esso era bensì, per forza estrinseca, un diritto personale ossia di schiatta, ma nell'intrinseco era un diritto universo, come poi divenne in certo senso il giure di tutta Europa (*a*).

(*a*) Berriat Saint-Prix *Hist. du droit romain* p. 218-231. professa intorno ai *pays de coutumes* e *de droit écrit* un'opinione affatto nuova, che restringerebbe singolarmente il numero dei primi. Egli ne scarta in primo luogo i paesi nelle cui *costume* il gius romano è indicato come gius comune o è dato per base ovveramente si fa richiamo alle sue disposizioni, essendo esso non dubbiamente il giure comune di questi paesi. Fatta quest' eliminazione, rimangono ancora le *costume* di Parigi, Brettagna e Normandia. Ma propriamente anche in queste contrade il gius romano sarebbe stato il gius comune, sia perchè viene riconosciuto negli *Établissements de S. Louis*, sia perchè fuor di esso non si trovava un altro diritto suppletivo. Vero è, soggiunge l'autore, che in queste contrade la violazione del diritto romano non dava luogo a cassazione, come non vi dà luogo oggidì per tutta Francia. Senonchè, stando a queste considerazioni, si negherebbe del tutto la distinzione tra paese e paese, la quale storicamente, se non altro dopo l'*Edictum Pistense*, non può contestarsi. Bensì è d'uopo riconoscere che per le università e i giureconsulti pratici che ne uscirono il gius romano ebbe gradatamente anche nella Francia nordica un'entratura di fatto sempre maggiore. Sembra pertanto che il mentovato scrittore sia caduto in opinioni erronee per aver tratto argomento, parlando dei primi secoli del medio evo, da due fatti che appartengono ad epoche molto posteriori; i quali sono: 1° l'ammessibilità od inammessibilità del ricorso in cassazione, che è un trovato dei tempi moderni; 2° l'influenza esercitata dalle università e dagli scrittori di legge sul foro della Francia settentrionale.

— A corredo delle poche, ma fondamentali osservazioni fatte dall'Autore sopra la storia del Diritto francese nel medio evo stimiamo opportuno di qui inserire un prospetto geografico de' paesi di costuma e di giure scritto, quale si legge nell'Introduzione (§ 2.) al *Manuel complémentaire des Codes français etc.* par Pailliet (Paris 1846. 2 vol. in-8°). Chi poi fosse vago di ulteriori notizie in questa materia pochissimo ancora esplorata, vegga gli *Studi sulle Costume* che fanno parte dei *Travaux sur l'Histoire du Droit français, par feu* Henri Klimrath, *recueillis, mis en ordre et précédés d'une préface par* L. A. Warnkœnig, 2 vol. in-8°, Paris 1843. — *Il Trad.*

« La France portait encore, en 1789, des traces profondes de la législation des anciens conquérants de la Gaule, et le Code civil ne les a pas entièrement effacées. Soumise

51. Il regno longobardo porse uno spettacolo in parte simile e in parte diverso. La potenza cui per tempo salirono le sue città non consentì che,

aux Romains pendant cinq siècles, conquise ensuite par les Francs, la loi romaine et les coutumes germaniques s'en partageaient le territoire.

« Le Midi suivait plus particulièrement la loi romaine, parce qu'elle s'y était établie plus tôt et que les Francs le soumirent plus tard.

« Une partie du Nord suivait aussi plus particulièrement la loi romaine, car, quoique la première envahie par les Francs, elle en fut plus tôt délivrée et resta plus longtemps séparée de la France.

« L'autre partie du Nord et le centre, où les Francs se fixèrent et se maintinrent, suivaient plus particulièrement les usages germaniques.

« De là, distinction des pays de droit romain ou droit écrit et des pays de droit coutumier, parce que la législation, avant d'y être écrite, y existait comme habitude locale et tenait son autorité de la tradition transmise de génération en génération (1).

« Au midi, l'île de Corse, le Languedoc (2), le Roussillon, la Guyenne, la Gascogne, le Béarn, la Basse-Navarre, les provinces basques de Labour et Soule, la Provence (3), le Dauphiné, le Lyonnais, le Mâconnais, une partie de la Saintonge. de l'Auvergne, de la Basse-Marche, la Bresse, le Bugey, le Valromey, Gex etc., étaient des pays de droit écrit.

« Au nord, l'Alsace, Metz et le pays Messin, le Toulois, le Verdunois etc., étaient aussi des pays de droit écrit.

« Cependant il y avait dans presque toutes ces contrées des fors, coutumes, statuts, chartres, priviléges, franchises qui constituaient un droit local et exceptionnel, par exemple les *Fors et Coustumes du royaume de Navarre;* les *Fors et Costumas de Béarn;* le *Libre de privilegis, usos y ordinacions de la villa de Perpinya*. Agen, ville de la Guyenne, avait une coutume en 22 articles qui régissait la ville et tout l'Agénois, ce qui n'empêchait pas la province d'être soumise au droit romain pour tout ce qui n'en était pas excepté. *Cum terra Agensis regatur iure scripto*, dit un arrêt de 1287, rapporté dans la bibliothèque des coutumes de Berroyer et de Laurière. La ville de Bordeaux, sénéchaussée de Guyenne et pays Bordelais, avaient une coutume en 117 articles et n'en étaient pas moins pays de droit écrit Dans le Languedoc, Toulouse, Montauban, Montpellier avaient des coutumes locales qui faisaient exception au droit écrit. L'Auvergne avait une coutume générale et un grand nombre de coutumes locales, et néanmoins le procès-verbal déclare que le droit romain était le droit commun du pays, et l'art. 1er du chap. 3 y renvoie.

« Brétonnier, au commencement de son Recueil des principales questions de droit,

(1) Les coutumes ne commencèrent à être recueillies par écrit que dans les quinzième et seizième siècles. — V. l'art. 125 de l'Ordonn. de Montil-les-Tours d'avril 1453, avant Pâques; les lettres-patentes de Charles VIII des 28 janvier 1493 et 15 mars 1497; l'édit de Louis XII du 4 mars 1505; les lettres-patentes de François Ier des 7 août 1520 et 16 août 1539.

(2) Des lettres de saint Louis de juillet 1254 (Collection du Louvre, t. 11. p. 530) et une Ord. de Charles VIII de mars 1483 (Fontanon t. 2. p. 804) décident que *le pays de Languedoc sera toujours régi et gouverné par forme de droit écrit, ainsi qu'il a de toujours accoutumé, sans aucune chose y mur ou innover*. De ces actes de l'autorité royale et d'autres, des auteurs ont conclu que les lois romaines n'étaient obligatoires que dans les pays de droit écrit où les rois de France avaient ordonné qu'elles fussent suivies.

(3) Statuts de Provence et de Forcalquier de novembre 1480. — Dalloz vo Loi, art. 2. § 1. n. 49.

a somiglianza di Francia ed Allemagna, nuove società, che a tutto s'abbarbicarono, mutassero di pianta e in picciol tempo l'assetto legale del

publié en 1783, donne une liste étendue des provinces, pays, villes, bourgs et autres lieux de France dans lesquels le droit romain était observé comme loi municipale. Il y classe même l'Auvergne, le Bourbonnais, la Franche-Comté et la Bourgogne, par la raison que les coutumes de ces provinces se réfèrent, soit dans le procès-verbal soit même dans le texte, au droit romain pour les cas non réglés par la coutume (1). C'est aussi ce que fait la coutume de la Haute-Marche. M. Klimrath (t. 2. p. 209. 218. 219. 220. 221) au contraire, dans ses *Études sur les coutumes*, les range parmi les pays coutumiers, parce que l'autorité du droit romain, déjà solidement établie au quinzième siècle, a pu être reconnue expressément par les rédacteurs de ces coutumes, sans que le pays cessât d'être coutumier.

« Le Coutumier général de Bourdot de Richebourg reproduit 450 coutumes, mais il présente les anciennes et les nouvelles (ce qui pour plusieurs localités fait double emploi), celles des pays de droit écrit et quelques-unes des contrées qui, à l'époque de la publication, en 1724, n'appartenaient pas plus à la France qu'à présent, mais qui, quoique étrangères, régissaient, dans certains cas, une partie de nos frontières. M. Dupin aîné, dans la préface des Lettres de Camus sur la profession d'avocat, annonce 240 coutumes générales, non compris les coutumes locales. M. Klimrath (t. 2. p. 243) ne compte que 52 générales. Il divise le pays coutumier en plusieurs régions.

« Dans la région du nord-est :

« La coutume générale de la prévôté et vicomté de Paris s'étendait, outre le ressort immédiat du Châtelet, sur la châtellenie de Triel, située dans le Vexin français, sur les prévôtés, sous-balliages et châtellenies de Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Châteaufort, Montléry, la Ferté-Aleps, Brie-Comte-Robert, Tournan-en-Brie, Gournay-sur-Marne et Gonesse. L'hôtel épiscopal de Meaux, la grande place située devant la porte de l'hôtel, quelques fiefs assis à Meaux ou aux environs, étaient aussi régis par la coutume de Paris.

« Les coutumes des bailliage et prévôté d'Etampes s'étendaient sur un territoire peu étendu au sud de Paris, borné à l'ouest par l'Essonne, et confinant au midi au territoire de la coutume d'Orléans.

« Les coutumes du bailliage et châtellenie de Dourdan régissaient un plus petit territoire entre le ressort des coutumes de Paris, d'Etampes et de Montfort-l'Amaury.

« Les coutumes du comté et bailliage de Montfort-l'Amaury, Gambais, Néauphle-le-Châtel, Saint-Léger-en-Yveline, étendaient leur empire sur Rambouillet, Epernon, Houdan etc.

« Les coutumes du comté et bailliage de Mantes et Meulan.

« La coutume locale du Vexin français pour le relief des fiefs était suivie dans la partie de ce territoire sur la rive droite de la Seine.

« Le territoire de la coutume du bailliage de Senlis comprenait une petite partie de l'Ile-de-France, la plus grande partie du Vexin français et une partie considérable

(1) V., dans le Coutumier général, les lettres-patentes approbatives des coutumes des duché et comté de Bourgogne. Un arrêt de la Cour de Besançon, du 28 août 1826, décide que les lois romaines étaient le droit commun de la Franche-Comté. — Journ. du Palais, 3e édit., t. 23. p. 355. — Elle avait cependant une coutume qui, dans ce sens, n'en était que le droit exceptionnel.

paese. Gli statuti delle città non valsero a fare un tale rivolgimento; onde avvenne che il giure longobardo serbossi a fianco del romano ed

du Beauvaisis. Ce territoire était divisé en plusieurs châtellenies, savoir: Senlis, Compiègne, Pontoise, Chaumont, Creil et Chambly-le-Haut-Berger. De celle de Senlis dépendaient le temporel de l'évêché et comté de Beauvais avec la ville de ce nom, et les baronnies et châtellenies de Mello et de Mouchy-le-Châtel. A celle de Compiègne ressortissaient certaines terres et seigneuries assises au duché de Valois, mais exemptes de la juridiction de ce duché et formant la prévôté de l'exemption de Pierrefonds. La châtellenie de Pontoise comprenait celle de l'Ile-Adam. Celle de Chaumont, érigée en bailliage séparé, comprenait l'*escroissement* de Magny et la seigneurie de la Roche-Guyon. La coutume de Senlis s'étendait encore sur le comté et bailliage de Beaumont-sur-Oise. La coutume locale du Vexin français, pour le relief des fiefs, était suivie dans les châtellenies de Pontoise, de Chaumont, de Mello et de Mouchy-le-Châtel. Pour la succession féodale, tout le territoire du bailliage se divisait en trois coutumes locales: celle de la châtellenie de Pontoise, celle de delà l'Oise et celle en deçà de l'Oise.

« Si une partie du Beauvaisis était soumise à la coutume de Senlis, une autre était réunie à la Normandie, une troisième au bailliage d'Amiens, une quatrième et dernière était régie par les coutumes générales du bailliage et comté de Clermont en Beauvaisis.

« Les coutumes du bailliage et duché de Valois s'étendaient sur les châtellenies de Crespy, la Ferté-Milon, Pierrefonds, Béthisy et Verberie. Celles de Neuilly-Saint-Front et d'Oulchy-le-Châtel, quoique réunies au duché de Valois, se gouvernaient par les coutumes du bailliage de Vitry en Champagne.

« Les coutumes du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye régissaient le territoire situé sur les deux rives de la Somme, entre l'Artois au nord, l'Ammiennais à l'ouest, les bailliages de Senlis et de Clermont en Beauvaisis au sud, le Vermandois à l'ouest. Chacune des prévôtés de Péronne, de Montdidier et de Roye avaient quelques coutumes particulières et locales, ainsi que les villes de Péronne et de Roye.

« Le territoire des coutumes générales de la sénéchaussée et comté de Ponthieu s'étendait de même des deux côtés de la Somme. Les coutumes locales de la ville et banlieue d'Abbeville, et celles de la ville, pays et banlieue de Marquenterre-sur-la-Mer, dérogeaient à la générale de Ponthieu.

« Les coutumes générales du bailliage d'Amiens embrassaient les prévôtés royales d'Amiens, Beauquesne, de Doullens, de Saint-Riquier, de Foulloy (comprenant la ville de Corbie), de Beauvaisis, de Vimeu et de Montreuil. Chacune des prévôtés du bailliage d'Amiens alléguait des coutumes locales dérogeantes aux coutumes générales du bailliage.

« Dans le territoire des coutumes générales du comté, pays et sénéchaussées de Boulenois, on suivait, outre les générales, les coutumes de la ville, basse-ville, bourgage et banlieue de Boulogne-sur-la-Mer, celles des lieu et bourgage de Desvrenes, celles de la ville et banlieue d'Etaples-sur-la-Mer, celles de la ville de Wissant, celles du village de Herly, celle de la terre et seigneurie de Quesques en Boulenois et celles du bailliage de Nédonchel, enclavé dans l'Artois.

« Calais ayant été repris sur les Anglais en 1558, on rédigea, en 1583, les coutumes de la ville de Calais et pays reconquis. La ville de Calais avait quelques usances particulières dérogeantes à la coutume générale.

ebbe vita più lunga di ogni altro diritto germanico trapiantato nelle terre dell'impero occidentale.

Ma se il diritto romano, a vece di giacersi nell'oscurità, rifulse di

« Les coutumes générales du pays et comté d'Artois étaient modifiées dans leur application par un nombre presque infini de coutumes locales des bailliages, châtellenies, terres et seigneuries, expressément réservés dans les diverses confirmations des coutumes générales. Voyez-en l'énumération dans les travaux sur l'Histoire du Droit français par Klimrath, t. 2. p. 185.

« Les coutumes du bailliage et prévôté de Chauny.

« Les coutumes du bailliage de Vermandois, en la cité, ville, banlieue et prévôté foraine de Laon, et quatre coutumes locales, savoir: celles de la cité, ville et prévôté royale de Noyon; celles des ville, prévôté et ressort de Saint-Quentin; celles de la prévôté de Ribemont, comprenant Guise et Aubenton; celles du bailliage et gouvernement de Coucy.

« Les coutumes de Châlons s'étendaient sur plusieurs lieux des environs et d'autres épars dans le territoire de la coutume de Vitry et jusque dans le Barrois.

« Les coutumes de la cité et ville de Reims, villes et villages régis selon icelles, s'étendaient sur une partie considérable du Rhémois et du Rhéthelois, depuis le territoire de la coutume de Laon jusqu'à la Meuse, et même au-delà. Les lieux régis par elle étaient entremêlés aux lieux dépendants de la coutume de Vitry.

« Les coutumes du bailliage de Vitry en Perthois s'étendaient sur Passavant, Vertus, Rouvray, Lanzicourt, Saint-Dizier et Commercy.

« Les coutumes du bailliage de Chaumont en Bassigny régissaient, en outre, Bar-sur-Aube, Vassy, Joinville, Vaucouleurs, Montigny-le-Roi, Nogent-le-Roi, Vignory, Château-Vilain, Essoyes, Brienne-le-Château, Piney, Ramrupt etc.

« Les coutumes générales du bailliage de Troyes gouvernaient aussi les siéges royaux de Méry-sur-Seine, Virey-sous-Bar, Romilly-les-Vauldes, Nogent-sur-Seine, Pont-sur-Seine etc.; les châtellenies de Chaource, Vandœuvre, Ervy, Saint-Florentin, Trainel etc.; le comté de Joigny, la châtellenie de l'Ile-sous-Montréal.

« Le territoire des coutumes générales du bailliage de Sens s'étendait sur Sens, Villeneuve-l'Archevêque, Marcilly-le-Hayer, Brienon-l'Archevêque, Mussy-l'Evêque etc.; Villeneuve-le-Roi, Saignalay, Châblis, Tonnerre, Ancy-le-Franc, Ligny-le-Châtel etc.; Langres, Montsaujon, Montigny-sur-Aube, Prauthoy, Neuilly-l'Evêque etc. Outre les coutumes générales de ce bailliage, il y avait les coutumes locales de la ville de Sens et les coutumes locales et particulières de Langres et comté de Montsaujon, pays et quartier de Langres.

« Le territoire des coutumes du bailliage et comté de Clermont en Argonne comprenait les prévôtés de Clermont, de Varennes, des Montignons, la baronnie de Vienne-le-Château.

« Les coutumes du bailliage de Bar s'étendaient sur les villes de Bar-le-Duc, Ligny, Pierrefite, sur tout le pays Barrois mouvant de la France.

« Le territoire des coutumes générales du bailliage de Bassigny se composait de la prévôté de Gondrecourt, des prévôtés de la Marche, Châtillon-sur-Saône, Conflans en Bassigny, des sénéchaussées de la Motte et Bourmont.

« Les coutumes générales du bailliage de Meaux s'étendaient sur Meaux, Lagny, Crécy, Faremoutier, Coulommiers, la Ferté-au-Col, la Ferté-Gaucher, Sézanne, Fère champenoise, Anglure, Provins, Bray, Montereau.

« Les coutumes générales du bailliage de Melun s'étendaient sur Melun, Rosoy,

una luce al tutto nuova, questo nacque e si spiega colla floridezza delle città sorgenti a nuova vita che a tal diritto si volsero per un bisogno

Nangis, Donne-Marie, sur une partie du Gâtinais, entre la Seine et l'Essonne, notamment sur Fontainebleau, Moret, la Chapelle-la-Reine et Milly.

« Dans la région du milieu :

« Les coutumes de Lorris, des bailliage et prévôté de Montargis (1), Saint-Fargeau, pays de Puysaye, Châtillon-sur-Loing, comtés de Gien, de Sancerre, duché de Nemours, en ce qui est au pays de Gâtinais, châtellenie de Château-Landon, et autres lieux régis et gouvernés par ces coutumes, où il y avait aussi quelques coutumes locales. — Klimrath, t. 2. p. 197.

« Les coutumes du duché, bailliage et prévôté d'Orléans embrassaient une partie du Gâtinais, la Beauce et la Sologne, c'est-à-dire, outre le ressort du Châtelet d'Orléans, les châtellenies de Lorris, Janville, Beaugency, Bois Commun, Yèvre-le-Châtel, Châteauneuf-sur-Loire, Vitry-aux-Loges, Neuville-aux-Loges et Pithiviers. La ville d'Orléans a quelques coutumes particulières, ainsi que la châtellenie de Janville. Les droits de pâturage se règlent diversement selon qu'il s'agit des lieux situés en Beauce, hors la forêt d'Orléans, ou de ceux qui sont situés en Sologne, dans le Val-de-Loire, le Gâtinais et forêt d'Orléans. — V. l'art. 148 de la coutume.

« Les coutumes de Chartres, pays chartrain, baronnies et châtellenies d'Alluye, Brou, Auton, Montmirail et la Bazoche-Gouet, étant au Perche-Gouet, et autres châtellenies étant au bailliage de Chartres. Il y avait aussi la coutume locale des cinq baronnies et Perche-Gouet, qui dérogeait en plusieurs points à la générale. Le Drouis était régi par les coutumes de l'auditoire et bailliage du comté de Dreux. Le territoire des coutumes générales de la baronnie, châtellenie, terres et seigneuries de Châteauneuf en Thimerais, ressort français (2), qui comprenait Châteauneuf, Senonches, la Ferté-le-Vidame, Thimer et quelques lieux du Chartrain et du Drouis. Les coutumes du pays, comté et bailliage du Grand-Perche comprenaient les siéges de Mortagne, Bellême et Nogent-le-Rotrou.

« Les coutumes générales du pays, comté et bailliage de Blois embrassaient le Blaisois, le Dunois, le Vendômois, et s'étendaient en outre dans la Sologne et dans le Berry. Elles étaient modifiées par un nombre considérable de coutumes locales, surtout dans le Dunois, la Sologne et le Berry. — Voyez-en la nomenclature dans Klimrath, t. 2. p. 202.

« Les coutumes générales du duché et bailliage de Touraine comprenaient les siéges royaux de Tours, Amboise, Chinon, Loches, Châtillon-sur-Indre, Langeais et la châtellenie de Montrichard. Elles s'étendaient encore sur une partie du Berry, le long de l'Indre.

« Les coutumes générales des terres, pays et seigneuries de Loudunois.

« Les coutumes générales du pays et comté du Maine s'étendaient sur les siéges du Mans, de Beaumont, de Fresnay, de la Ferté-Bernard, du Château-du-Loir, de Mayenne, et sur le comté de Laval.

« Les coutumes générales du pays et duché d'Anjou régissaient en outre, mais modifiées par les coutumes locales, Faye-la-Vineuse, la baronnie de Mirebeau et pays de Mirabelais etc.

(1) La coutume de Montargis contient des dispositions particulières pour Orléans, Meung, Jargeau, Sully, Saint-Benoît, Janville. Chap. 1er, art. 40 et 64.

(2) V. plus bas, pour le ressort normand.

interiore e per affinità di circostanze: nelle città e per le città esso poteva ringiovanire. Per lo che non il caso, ma un' intima necessità volle che il

« Les coutumes du comté et bailliage d'Auxerre ne s'étendaient pas seulement sur la ville d'Auxerre et tout l'Auxerrois, mais encore sur Vezelay, Donzy, Cosne-sur-Loire, Saint-Amand, Saint-Sauveur, plusieurs autres villes et villages des pays de Donziois et de Puysaye.

« Les coutumes de Nivernais embrassaient le pays et comté de Nivernais avec les villes de Nevers et de Clamecy, la seigneurie de Château-Chinon et le bailliage royal de Saint-Pierre-le-Moutier. La coutume locale du Val-de-Lurcy, en fait de servitudes, s'étendait sur sept paroisses de la Châtellenie de Montenoison. En matière de succession, il y avait coutume locale dans la ville et prévôté de Clamecy, aux châtellenies de Metz, Monceaux-le-Comte, Neufontaines, dans la ville, faubourgs et prévôté de Saint-Léonard ou Corbigny.

« Dans la région du sud :

« Les coutumes générales des pays et duché de Berry, tant de la ville et septaine de Bourges que des autres villes et lieux de ce pays et duché, ne s'étendaient, malgré la généralité de leur titre, que sur la partie, au reste considérable, du pays qui n'est pas comprise sous les coutumes de Montargis, de Blois et de Touraine. Elles mentionnent la coutume locale de la ville et châtellenie d'Issoudun, quelques coutumes particulières aux ville et septaine de Bourges, ville et septaine de Dun-le-Roy, Mehun-sur-Yèvre, Vierzon. La ville, terre et châtellenie de Château-Meillant, la terre et châtellenie du Châtelet-en-Berry, la ville et baronnie de Châteauneuf-sur-Cher, terres de Beauvoir et Saint-Julien, la terre et baronnie de Lignières, la terre et justice de Rezay, la terre et justice de Thevé, la prévôté de Troy, la terre et châtellenie de Nançay avaient des coutumes locales.

« Les coutumes générales du pays et duché de Bourbonnais s'étendaient sur le Bourbonnais tout entier. Il y avait des coutumes locales à Verneuil, à Billy, à Germigny, à Saint-Pourçain etc.

« Les coutumes générales du haut et bas pays d'Auvergne régissaient les deux bailliages royaux de Montferrand et des Montagnes d'Auvergne, le ressort de la sénéchaussée du duché d'Auvergne, à l'exception des lieux soumis à la coutume de Bourbonnais et de ceux de droit écrit. On y trouve une multitude de coutumes locales concernant, pour la plupart, le règlement des biens entre époux ou les pâturages (V. le 4e vol. de Chabrol). Le territoire des coutumes d'Auvergne comprenait aussi le comté de Montpensier, qui avait des coutumes locales différentes, selon qu'il s'agissait de la ville d'Aiguesperse ou du plat pays, et la Haute-Marche d'Auvergne, qui se composait du pays de Combrailles et du franc-alleu, où il y avait aussi des coutumes particulières.

« Les coutumes générales du haut pays du comté de la Marche proprement dite, ou Marche de Limousin, régissaient les sept châtellenies de Gueret, Drouilles, Chenerailles, Felletin, Ahun, Aubusson et Jarnages.

« La Basse-Marche était en partie pays de droit écrit et en partie soumise aux coutumes générales du comté et du pays de Poitou. Le vaste territoire de ces dernières embrassait tout le Poitou avec les siéges de Poitiers, Fontenay-le-Comte, Niort, Montmorillon, Civray, Saint-Maixent et Melle, l'île de Noirmoutier, l'île Dieu et l'île de Bonin; la Petite-Marche de Poitou avec Rochechouard; la sénéchaussée de la Basse-Marche avec Bourganeuf, Pontarion, Saint-Benoît-du-Sault et la ville et sénéchaussée du Dorat, située aussi dans la Basse-Marche.

moderno incivilimento avesse cuna in Italia, dove prima che altrove le città si resero potenti, e quinci si riversasse a parità di bisogno in Francia

« Le pays d'Aunis et l'île de Ré étaient régis par les coutumes générales de la ville et gouvernement de la Rochelle.

« Les coutumes de la sénéchaussée et pays de Saintonge s'étendaient sur la partie septentrionale de la Saintonge jusqu'à la Charente, plus quelques lieux situés sur la rive gauche de cette rivière, et moins quelques autres régis par le droit écrit, quoique situées sur la rive droite.

« Les coutumes générales de la comté et sénéchaussée d'Angoumois avaient pour territoire toute la province de ce nom.

« Dans la région de l'ouest:

« Outre les coutumes générales du pays et duché de Normandie, il y avait la coutume locale de Caux qui s'étendait dans tout le bailliage de ce nom et sur quelques lieux de la vicomté de Rouen. Dans le bailliage de Rouen il y avait des coutumes locales à Jumiéges et au village de la Haie-Malherbe. Dans le bailliage de Gisors ou Vexin normand, il y avait des coutumes locales dans chacune des quatre vicomtés de Gisors, Vernon, Andely et Lions. Les vicomtés de Caen, de Vire, de Bayeux et de Falaise du bailliage de Caen, avaient chacune leurs coutumes locales, tandis que le bailliage de Cotentin tout entier, avec les vicomtés de Coutances, Avranches, Valognes, Carentan et les bailliages de Saint-Sauveur-Landelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Mortain ne se régissaient que par la coutume générale. Le bailliage d'Evreux avait les coutumes locales de la vicomté et châtellenie d'Evreux et Nonancourt, celles de la vicomté de Beaumont-le-Roger, y compris le comté d'Arcourt, et celles de la vicomté et châtellenie de Conches et Breteuil. Les châtellenies de Pacy et Ezy étaient soumises aux coutumes d'Evreux et Nonancourt. La vicomté d'Orbec, comprenant la ville de Lisieux, suivait la coutume générale de Normandie. Dans le bailliage d'Alençon, la vicomté et châtellenie d'Alençon et la vicomté de Verneuil avec Châteauneuf en Thimerais, ressort normand, avaient des coutumes locales. Les vicomtés d'Argentan et Exmes, Saint-Sylvain et le Thuit, Montreuil et Bernay suivaient la coutume générale de Normandie. Les coutumes générales du bailliage et comté d'Eu, sous l'autorité du Parlement de Paris (1), s'étendaient sur Eu, Blangy, Foucarmont et Mesnières. La vicomté d'Ourville, dépendant du comté d'Eu, et qui se composait d'Ourville, Gerponville, Gremonville, Romare et autres lieux entièrement enclavés dans les vicomtés de Rouen et de Caudebec, suivaient la coutume de Normandie.

« Dans la Bretagne, il y avait les coutumes générales du pays et duché de Bretagne et plusieurs coutumes locales, telles que celles de la ville, faubourgs et prévôté de Rennes, du territoire de Goëllo, des ville, faubourgs et quatre paroisses de Vannes, des ville, faubourgs et comté de Nantes. Il y avait encore des usances locales pour les droits de convenant et domaine congéable.

« Les paroisses, terres et seigneuries situées sur les confins des provinces de Bretagne, Poitou et Anjou qu'on appelait les Marches, n'avaient point de coutumes locales, mais suivaient des usages particuliers pour déterminer la coutume d'après laquelle elles devaient se régir.

« Dans la région du sud-est:

« Les coutumes générales du pays et duché de Bourgogne régissaient cinq grands bailliages, sous-divisés en plusieurs autres: 1° le bailliage d'Auxois comprenait ceux

(1) A cause du privilége de la pairie d'Eu.

ed Allemagna. Questo risorgimento del romano diritto, i cui effetti penetrano ancora l'età nostra, è argomento degli altri libri di quest'Istoria.

de Semur en Auxois, Arnay-le-Duc, Saulieu et Avalon avec le comté de Noyers; 2° le bailliage de la Montagne ou de Châtillon-sur-Seine comprenait ceux d'Arc-en-Barrois et le comté de Bar-sur-Seine, enclavés dans la Champagne; 3° le bailliage de Dijon avec ceux d'Auxonne, de Saint-Jean-de-Losne, de Nuits et de Beaune; 4° le bailliage d'Autun comprenait ceux de Montcenis, Bourbon-Lancy, Semur en Brionnais et le comté de Charolais; 5° le bailliage de Châlons-sur-Saône comprenait celui de la Bresse châlonnaise.

« Les coutumes générales du comté de Bourgogne s'étendaient sur toute la Franche-Comté, dans les bailliages d'Amont, d'Aval, de Dôle et de Besançon. » —

CAPITOLO QUARTO

COSTITUZIONE GIUDIZIARIA DEI GERMANI *

52. A ben comprendere l'ordinamento giudiziario degli Stati germanici fondati sul territorio romano, è d'uopo conoscere l'ordinamento giudiziario de' Germani primitivi. Questo adunque sarà il primo argomento delle nostre indagini; le quali non verseranno sopra la costituzione germanica in generale, ma sopra quel tanto unicamente che si connette alla romana e che è parte del nostro assunto. Perciò se il tema, a cagion d'esempio, così vasto ed intrecciato della servitù fra i Germani è qui taciuto, non sia chi attribuisca il silenzio ad ignoranza od a scarso concetto che per noi si faccia di questa parte sì rilevante del loro diritto.

Chiunque pigli ad esame il quadro che alcuni moderni, come il Sismondi, fanno dello stato dei popoli emigranti della Germania, dee trovarlo assurdo ed anzi senza esempio nell'istoria. Son essi orde di predatori, fatalmente chiamati a distruggere l'impero di Roma e che, ciò fatto, si organizzano comodamente al modo loro di predoni. Non è possibile che avessero una patria, poichè altrimenti le memorie, le costumanze e i riti di questa li avrebbero accompagnati nelle nuove sedi, ove invece tutto è d'impianto e foggiato a capriccio sulle necessità del presente. Un solo sguardo gettato imparzialmente sopra questo ritratto basta per farlo rigettare come favoloso.

Ma se l'esistenza fra i Germani di una costituzione antica e genuina

* Oltre il libro di GRIMM (V. *supra* pag. 65), che è pure il migliore sulla materia trattata in questo Capitolo, cons.: J. D. MEYER *Esprit, origine et progrès des institutions iudiciaires des principaux pays de l'Europe*, Tome I. (*partie ancienne*) à la Haye 1818. in-8°, e MAURER *Geschichte des... Gerichtsverfahrens*, Heidelberg. 1824. in-4°.

non soffre dubbio, è per contro assai malagevole il definirla; e ciò per l'assoluto difetto di memorie patrie contemporanee, come anche pei vaghi e incerti racconti dei Romani i quali, scrivendo di una gente compiutamente forestiera, aggiugnevano a questa già grave difficoltà l'ignoranza della lingua, suggello e parte integrale dell'essere d'ogni nazione. E l'incertezza di quei racconti dovette farsi di tanto maggiore, quanto mal poteva lo straniero conoscere a fondo la grande varietà delle schiatte germaniche, l'ampiezza delle rispettive sedi, i nomi e le affinità loro. Ma in questo giro d'investigazione istorica vi è un fonte che a noi sembra certo: ciò sono i molti documenti che dopo l'immigrazione in suolo romano ci son rimasti e che riguardano la costituzione. Or se dopo lo stanziamento definitivo di queste varie genti in altra contrada e sotto altra fortuna, i lineamenti principali della loro costituzione appaiono ancora uniformi, puossi questa senza tema d'errore considerare come la vera e primigenia costituzione germanica, come quella cioè sotto cui le genti, in appresso divise, stavano composte ad unità nazionale.

Una simile conformità noi crediamo di poter segnalare nell'organismo giudiziario, la cui origine primitiva sarebbe in tal caso fuor d'ogni dubbio. Noi lo descriveremo prima in complesso e quindi nelle singole sue parti.

53. La nazione si componeva della totalità degli uomini liberi, dai quali emanava ogni autorità ed ogni legge. Gli ordini politici avevano tutti per base la divisione del paese in distretti (*Gau* e *Gauen*), perocchè tutti i liberi di un distretto vivevano congiunti in una società particolare di governo. A capo di ciascun distretto stava un conte (*Graf*), che nelle guerre nazionali ne capitanava i liberi e ne' giudizi teneva la presidenza: doppio ufficio esercitato alcuna volta per un vicario. Ne' giudizi però il conte o per esso il vicario non aveva, eccetto la presidenza, alcun privilegio: il giudicato pendeva dalla totalità dei liberi del distretto i quali o collettivamente o per rappresentanti scelti ad arbitrio studiavano la causa e davano sentenza. Questo stato di cose durò sin verso i tempi di Carlo Magno; da quell'ora si cominciò ad eleggere per dar sentenza un certo numero di liberi che formarono quindi un ceto; ma con ciò gli altri liberi non cessarono di aver ne' giudizi egual diritto, e di tanto in tanto esercitavano come in addietro l'autorità giudiziaria. Noi chiameremo *Schiavini* (*Schöffen*) i giudici in genere senza distinzione di tempo e di ufficio, lasciando così distinti gli schiavini liberi e gli schiavini di elezione, i quali ultimi sono per legge e ne' documenti appellati *Scabini*.

Questi sono i capi più essenziali della costituzione in ordine al nostro assunto. Giova però ancora notare i seguenti. L'esistenza di una nobiltà d'origine, costituita in ceto a parte, senza considerazione di potenza o

di ricchezze, non può recarsi in dubbio (*a*). S'ella fosse un patriziato religioso, o consistesse in famiglie di conti ereditarii, o quale altra origine si avesse, dir non sapremmo. Quello che sembra certo si è ch'ella godeva di un distintivo personale (*b*), ma senza superiorità di sorta così nel governo come ne' giudizi; riguardo ai quali si teneva conto della qualità unicamente d'uomo-libero, e in tale qualità ci avevano parte anche i nobili (*c*). Il monarcato non sembra che nei primi tempi fosse un ordine generale; ma tale divenne coi regni fondati in territorio romano. L'ufficio del duca (*Herzog*) ossia del condottiero della gente d'arme non era al certo nella prima età un grado permanente, ma un incarico dato pel durar della guerra: il duca comandava l'esercito come generale, e i conti, a modo di colonnelli, i rispettivi reggimenti (*d*). Anche più tardi, quando per certe provincie si nominarono duchi in permanenza, le loro attribuzioni non paiono mutate: e se trovansi forniti di autorità giudiziaria, ciò fu per avventura in grazia della contea che di

(*a*) Vedi sull'esistenza e sul carattere costitutivo della primitiva nobiltà nazionale presso tutte le genti germaniche GRIMM *Rechtsalterthümer* p. 185. e seg. 226-228. 265-269. 272. 281.

(*b*) Così le cinque famiglie nobili della Baviera avevano un doppio guidrigildo, e quadruplo era quello della famiglia del duca. I nomi di queste famiglie, secondo la varia lezione dei codici, si leggono nelle *Leges Baiuv. ed.* MEDERER III. 1. § 1. pag. 99-101. (II. 20. § 1. ap. GEORGISCH). Le leggi frigie, angliche e sassone sanciscono egualmente per la nobiltà un guidrigildo più elevato. — Per simile, fin dai più antichi tempi il nobile non aveva connubio con liberi e servi, il libero con servi; e questo principio si è in parte serbato fino ai dì nostri nella parità di nascita voluta ne' matrimonii dell'alta nobiltà tedesca. — Contrassegni sì decisivi d'una nobiltà di sangue combattono le incerte ipotesi di recenti scrittori, i quali vogliono, fra altre cose, che in origine i nobili fossero semplicemente giudici supremi ereditarii; e più tardi, quando fu sovvertito l'ordinamento delle corti di giustizia, fossero le famiglie insignite di cariche ragguardevoli, o proprietarie di grandi tenute, o chiare per domestiche aderenze (Cons. SCHRADER *Die älteren Dynastenstämme zwischen Leine, Weser und Diemel*, Bd. 1. Göttingen 1832. *Einleitung* § 1. B. 1. § 21. B. 2. § 18.). La cosa ha certamente radici tanto più profonde quanto più fissi ne sono i confini.

(*c*) Lo dice il medesimo TACITUS *Germ. C.* 11. « De minoribus rebus Principes con« sultant, *de maioribus omnes:* ita tamen ut ea quoque, quorum *penes plebem arbi« trium est*, apud Principes pertractentur. » La somma podestà spettava dunque alla comunità dei liberi, ch'egli chiama *plebs*.

(*d*) MÖSER *Osnabrückische Gesch.* Th. I. *Abschn.* 4. § 6. Anche TACITUS *De mor. Germ.* distingue assai bene i *Duces* (*C.* 7.) dai *Principes* (*C.* 12.) — WITICHINDUS Corbei. Lib. 1. *Annal.* (MEIBOM. *Script.* I. 634.): « A tribus etiam Principibus totius gentis « ducatus administrabatur.... Si autem universale bellum ingrueret, forte (leg. *sorte*) « eligitur cui omnes obedire oporteat, ad administrandum imminens bellum. Quo « peracto, aequo iure ac propria potestate unusquisque contentus vivebat. »

regola andava unita al titolo di duca (*e*). Una qualità particolare s'avevano certamente i duchi di popoli venuti nel dominio di un altro popolo, come il Bavaro e l'Alemanno nel regno franco; questi duchi erano propriamente re subalterni della loro gente.

Venendo ora all'analisi dei punti più rilevanti, noi diremo prima dei liberi, poscia degli schiavini ed in ultimo dei conti coi loro vicarii. Supponendo note ai lettori le opere magistrali di Möser ed in ispecie la sua *Istoria d'Osnabruck*, toccheremo di volo tutto ciò che fu da lui ridotto a certezza di scienza.

I. — I Liberi.

54. Il ceto dei liberi è, a nostro giudizio, il fondo della costituzione di tutte le genti teutoniche (*a*). Ma l'essere di questo ceto punto non risiede in quello che oggidì si chiama libertà personale o indipendenza, per contrapposto alla schiavitù, e riesce per conseguenza ad un'idea meramente negativa. Presso i Germani la qualità di libero si risolveva in un'idea positiva, nella capacità o comunanza perfetta del giure *(Rechtsfähigkeit, Rechtsgenossenschaft)*: concetto espresso molto bene dal Möser col vocabolo *Onore* (*Ehre*) colà dove dice che tutti i liberi hanno lo stesso onore, ma che in esso tiene il primato quello della nobiltà (*b*). Nella costituzione romana all'onore risponde il *Caput*, all'uomo libero il *Civis optimo iure;* ben inteso però ai tempi di vera repubblica, quando il patrizio si differenziava dal plebeo per grandezza di natali anzichè di privilegi, e il nome di *civis* inchiudeva sì l'uno che l'altro. Come il *Dominium (ex iure Quiritium)* appo i Romani, così tra i Germani alla qualità di libero si associava il giusto dominio *(ächte Eigenthum)*. Le ulteriori indagini sopra questo ceto s'intrecciano per molti lati con quelle riflettenti gli schiavini e s'illustrano a vicenda; per ora basti il notare che nessuno aveva capacità di schiavinato *(Schöffenbar war)* ossia di giudicare o far testimonianza se non era membro di questo ceto (*c*). Se poi tutti o alcuni solamente fra i liberi avessero cotale capacità, verrà più innanzi dichiarato.

55. Esaminiamo ora per primo il popolo de' Longobardi. Presso

(*e*) EICHHORN *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. I. § 24.

(*a*) GRIMM *Rechtsalterthümer* p. 281.: « Die *Freyen*... sind Hauptheil und Kraft des « ganzen Volkes, ia, wie gezeigt wurde, selbst Grundlage des Adels, der alle Befu- « gnisse der Freyen nur in noch höherem Maasse besitzt. Der Edele, selbst der Fürst, « ist *zugleich* auch ein Freyer und heisst so. »

(*b*) MÖSER *Osnabrückische Geschichte, Vorrede.*

(*c*) MÖSER *l. cit.* Th. I. *Absch.* 1. § 22. *Absch.* 4. § 10.

costoro il semplice libero dicesi *Arimanno (Arimann)*. Un tal nome è usato per contrapposto non solamente ai servi e vassalli, ma alle autorità civili cui gli stessi liberi deggiono obbedienza. Tutto ciò si prova con una serie di esempi.

Arimanni sono in realtà non altro che i liberi. Così si chiamano in una legge di Rachi (*L. 2*) le donne stesse che in sul principio si dicono *liberae feminae* e in fine *Arimannae* (*a*). Ludovico il Pio in un diploma si vale della parola nel medesimo senso e alludendo a questa legge di Rachi. In un altro diploma dello stesso imperatore si legge : *videlicet feminis liberis quas Itali* HERIMANNAS *vocant* (*b*). In un placito milanese del 901 si disputa se certe persone siano *Aldii* o *Liberi*, e in luogo di *Liberi* si dice alternamente *Arimanni* (*c*). Nel 967 Ottone I fa donazione a un monastero di un borgo *cum liberis hominibus qui vulgo* HERIMANNI *vocantur* (*d*); e Arrigo IV in un suo diploma dato da Verona nel 1084 dice in termini perfettamente identici : *donamus insuper..... monasterio..... liberos homines, quos vulgo* ARIMANNOS *vocant, habitantes in castello S. Viti* (*e*).

Notevolissimo, per l'apparente sua contrarietà, è finalmente un diploma dell'808, nel quale Carlomagno assegna al vescovo di Piacenza *omnem iudiciariam vel omne teloneum de curte Gusiano*, TAM DE ARIMANNIS QUAM ET DE ALIIS LIBERIS HOMINIBUS (*f*). Sembra da queste parole che il nome di Arimanno si desse unicamente ad una parte dei liberi. Ma veramente gli Arimanni non sono che i liberi Longobardi, i membri dell'antica assemblea nazionale vigente prima de' feudi. Ciò stante, gli *alii liberi homines*, che vanno distinti dagli Arimanni, sono forse in primo luogo Romani, poi Germani forestieri, verbigrazia i Franchi, ed in ultimo liberi vassalli che non servivano soltanto nell'eribanno sotto un conte, ma riconoscevano ancora un signore di feudo.

L'appellativo adunque *liberi homines*, che talvolta si vede usato a designazione senza più del carattere d'una persona (*g*), vale quanto quello di Arimanni : l'uno e l'altro designano il libero longobardo.

(*a*) Conf. *L. Long.* ROTHARIS 222. LIUTPRAND. IV. 6.

(*b*) Ambedue i diplomi sono dati in estratto da DUCANGE *v. Herimanni* T. 3. p. 1120. 1121.

(*c*) MURATORI *Ant. It.* T. 1. p. 717.

(*d*) MURATORI *l. c.* p. 735.

(*e*) MURATORI *l. c.* p. 739.

(*f*) MURATORI *l. c.* p. 741.

(*g*) V. g. in TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 36. p. 52. (*circa a.* 845.): « ego « petrus filius quondam petronati abitator in obstilia livero homo » e *ibid. N.* 41. p. 56. *a.* 861.

Lo stesso nome è specialmente usato per contrapposto al *Judex* o *Comes* (magistrato regolare della vecchia costituzione) e per esprimere la dipendenza da questo *Judex*, dipendenza che non poteva dirsi assoluta fuorchè pei liberi, giacchè i servi e vassalli stavano in soggezione al tutto diversa.

L. Long. GUIDONIS *3. Nemo Comes neque loco eius positus neque Sculdasius* AB ARIMANNIS SUIS *aliquid per vim exigat praeter quod constitutum legibus est.*

L. Long. GUIDONIS 4. *Si... Comes loci ad defensionem loci patriae* SUOS ARIMANNOS *hostiliter praeparare monuerit etc.*

Il simile ricorre in più altri passi delle leggi longobarde (*h*). E un antico glossario dice nel medesimo senso (*i*) : ARIMANNUS, HERMAN. *Miles gregalis qui publicum munus non habet* (*k*).

56. Gli Arimanni prendono parte ai giudizi come schiavini.

Così un placito lucchese del 785 reca : *Dum in Jesu Christi nomine resedentem Allonem ducem una cum .....* HAREMANNOS, *id est Tusso Presbiter, Alio Presbiter etc. . . . Et . . iustum nobis paruit esse una cum suprascriptos sacerdotes* ET HAREMANNOS *ita iudicavimus* (*a*).

Lo stesso ne avviene di leggere in un placito mantovano del 1126 (*b*); e in senso perfettamente identico un placito tenuto a Teramo nel 1056 designa gli schiavini coll'appellativo *liberi homines* (*c*).

Non è poi inverosimile, quantunque sinora non avvertito, che il vocabolo *Germani* applicato in moltissimi documenti agli schiavini sia il medesimo che Arimanni. Vero è che anche nelle carte del medio evo

(*h*) *L. Long.* RACHIS 6. LIUTPRAND. V. 15. Quest'ultima legge parla di schiavi disertori; il conte, nella cui contea si trovano, deve denunziarli al proprietario od al conte dal quale quest'ultimo dipende : in questo secondo caso esso conte è a vicenda tenuto o di far catturare lo schiavo o di darne avviso *arimanno suo* (al libero suo subalterno, cioè al proprietario dello schiavo).

(*i*) DUCANGE *v. Herimanni* T. 3. p. 1119.

(*k*) L'analogia del nome potrebbe far credere che la stessa spiegazione sia applicabile a molti documenti tedeschi in cui si cita un *Armann*, v. g. « Werner Rasser « von Scheffelingsheim *des Reichs Armann* » ovvero : « nun hatte einen *iren Ar-* « *mann* genannt Wölfelin gefangen.... *den Armen Mann* wider in ir gericht zu « entwurtende. » SCHERZ *Glossar*. p. 59. 60. Ma la stessa declinazione del nome ne avverte che *Armann* è soltanto la contrazione di *Arme Mann*, e ciò viene eziandio confermato da un gran numero d'altri documenti in cui ricorre con eguale significato il plurale *arm leute*. MEUSEL *Geschichtforscher* Th. 2. p. 297. Th. 7. p. 219. 228. 235. Questi *arm leute* non sono altro che servi, e per conseguenza non han che fare con gli Arimanni. GRIMM *Rechtsalterthümer* p. 312.

(*a*) MURATORI *Ant. It.* T. I. p. 745.

(*b*) MURATORI *l. c.* p. 732.

(*c*) UGHELLI T. 1 p. 352.

quella parola si adopera frequentemente per designare nè più nè meno che fratelli di uno stesso sangue; il che si prova coll'indicazione pure frequente del comun padre (*d*): ma altre volte la stessa parola ricorre così spesso e talmente mescolata a nomi di ceto che è quasi impossibile il non vedere in lei una denominazione anche di ceto: pare anzi che, a motivo di questo doppio significato e come, se parlasi di fratelli, si nomina il padre, così, quando parlasi di Germani nel senso di membri d'un ceto, s'aggiunga a bella posta l'indicazione del domicilio. Noi vogliamo qui riferire i passi più segnalati dove l'appellativo Germano sembra designare una persona di ceto: la qual cosa avviene quasi sempre in fatto di liti, cui gli arimanni pigliano parte come schiavini.

Una carta di Nonantola, scritta intorno l'anno 872 ed a noi pervenuta soltanto a brani, dà quel che segue: *presencia bonorum hominum qui subter leguntur*, *id est Walde* . . . (sic) *cives regienses* . . . . *Lupicino, Dando*, SCAVINIS DE SOLARIA ..... SCAVINO DE SORBARIA, *trasemundo*, *petrus, iohannes* GERMANI DE SORBARIA (*e*).

In un placito pavese del 945 seggono come schiavini *iudices regum, notarii sacri palatii* e finalmente *Theudaldus*, *Ingo et Amelbertus*, *Adelbertus*, *Aldo* GERMANIS *de loco Castarno* (*f*).

Meritevole anche più di considerazione è un placito tenuto dell'898 nell'agro Mantovano. Nel gran numero di schiavini che vi concorrono si contano *dagipertus et teccelinus* GERMANIS, *et leo de meruda et recuino* GERMANIS . . . *totile et eribertus* GERMANIS . . . . LEDERADO *filio raguerio, Warnerio filio* . . . *Adelperto* . . . GERMANIS . . . *iohanne* . . *adeperto* GERMANIS DE PARMA, *Ado et Johannes* GERMANI DE BUDRIO, *Benno et Azo* GERMANI DENANDRE . . . *Berno et Eberardo* GERMANIS DE REMO . . . *et* RELIQUORUM BONORUM HOMINUM *circum adstantibus*. Una delle firme è così concepita: *Sign. ma.* LEDERADO *de regien.* GENUS ARIMANNORUM *qui ibi fuit* (*g*). Qui lo stesso Lederado, che più sopra sembra qualificato *Germanus*, è detto *Arimannus*, e i due vocaboli paiono alternati a capriccio; ma certo, anche senza di ciò, è sommamente improbabile che siansi trovati assieme tanti schiavini fratelli, mentre non è mai indicato il comun

(*d*) V. g. UGHELLI T. 1. p. 1436. « Hugo vicecomite et Guidone germanis, filiis bo- « nae memoriae Guidonis et Albertae de Montegrabbo. » Add. *ib.* p. 1435. 806. LUPI T. 2. p. 1169. : « ..duos arimannos nostros fratres germanos. . dedimus » etc. Talvolta sembra voler designare gli stessi *consobrini*. TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. p. 147. 152.

(*e*) TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 43. p. 57.

(*f*) TIRABOSCHI *l. c. N.* 87. p. 117.

(*g*) TIRABOSCHI *l. c. N.* 56. p. 74. 77.

padre ed all' incontro ricorre più d' una volta l' indicazione del domicilio.

A un placito tenuto in Milano nell'892 intervengono medesimamente *Ursepertus et Ragifredus* IUDICES DOMNI IMP. *Rotpertus Ragibertus*... IUDICES IPSIUS CIVITATIS MEDIOLANENSIS, *Petrus et Ludelbertus* GERMANIS DE GRATIS... *Stadelbertus* IUDEX DE CURUGO, *Asimundus*... NOTARIIS *et reliqui multis* (*h*).

Tra gli schiavini nominati in una sentenza data in Parma l'anno 906 si contano *Adelbertus*... SCAVINIS, *Oberto*... VASSIS,... *Ramberto de Tuliore*, *Autecherio de Pezenano*, *Ansprando et Aldeverto* GERMANIS DE FLESO, *Gariverdo, Roitichildo* GERMANIS, *Bernardo*... NOTARIIS *et reliquis multis* (*i*).

Un'altra sentenza pronunciata in Lucca nell'anno 847 reca: *essentque nobiscum Cuniperto* VASSU DOMNI IMP., *Wichelmo*.... *Hildiprando*, *Sichiprando* GERMANIS, *Arochisi*, *Angalperto* GERMANIS; ed una carta simile (A. 873), pur di Lucca, memora fra gli schiavini parecchi *Vassi* e molti *Germani* (*k*). Questi due documenti hanno un'autorità di tanto maggiore che, come già si vide (nota *a*), poco più di un mezzo secolo addietro e precisamente in Lucca gli Schiavini sono qualificati *Haremanni*.

In Milano, verso la metà del secolo nono, avvi lite in cui compare *Ragipert diaconus de Retzano cum Melfrit* GERMANO ET ADVOCATO SUO (*l*). Certo quest'ultimo potrebb'essere il fratello del primo; ma molto più probabilmente si è inteso di dire: « col Germano (uomo libero) Mel-« frido, suo avvocato »: imperocchè appunto quando si nominano questi avvocati di chiese e persone ecclesiastiche, si usa declinare il ceto o l'impiego che per giunta è da essi esercitato (*m*).

Le prove sin qui addotte ne pare che bastino; senzachè troppo lungo sarebbe il riferire tutti gli esempi analoghi che ancora s'incontrano e che si stendono dal secolo ottavo a tutto il dodicesimo (*n*).

(*h*) FUMAGALLI *Cod. dipl. S. Ambr.* p. 522. — FRISI *Memorie di Monza* T. 2. (*Cod. dipl.*) Milano 1794. in-4°. p. 10. legge in questo documento: ***petrus ladelbertus germanus de gratis***; ma più sicura è certamente la lezione di Fumagalli.

(*i*) MURATORI *Ant. It.* T. 2. p. 936.

(*k*) MURATORI *l. c.* T. 1. p. 527. 503.

(*l*) FUMAGALLI *l. c.* p. 222.

(*m*) Leggesi ad esempio « una cum Jordannis scavinus, avocatus ipsius Monasterii. » (FUMAGALLI p. 375.). « Ambrosius iudices ipsius civitatis et advocatus ei. monast. « Nec non Gariprandus scavinus... et advocatus eccl. S. Johannis » (*ib.* p. 522.). Cfr. MURATORI *Ant. Est.* P. 1. p. 134. 151. 155. 159. 170. 172.

(*n*) V. UGHELLI T. 10. p. 262. MURATORI *Ant. Ital.* T. 4. p. 9. (dove sono riportati due distinti documenti) T. 5. p. 311. MURATORI *Ant. Est.* P. 1. C. 16. 18. 19. 20. 32. (p. 172. 193. 210. 215. 366.) FUMAGALLI p. 485. TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. p. 21. 39. 61. 62.

Del rimanente nei passi or riferiti il vocabolo *Germanus* non sembra neanco un sinonimo di *Arimannus*, ma bensì una variante di ortografia e di pronuncia della stessa parola. Ciò è che *Arimannus* è scritto nei codici e nei cartarii in mille guise diverse: *Erimannus*, *Eremannus*, *Haremannus*, *Herimannus*, *Herman* ecc.; del che fan prova gli stessi esempi surriferiti. Ora *Herman* e *German* sono una cosa sola; e lo spagnuolo *Hermano* (fratello) è nulla più che una versione di *Germanus*. Come anche il nome nazionale dei Germani possa avere affinità con Herman, si dichiarerà più oltre (§ 66).

57. Arimanno dicesi egualmente lo statuale o membro d'una città, come quello che pure è uomo libero.

Così dell'819 il vescovo di Lucca fonda una parrocchia *una cum consensu sacerdotum* ET AREMANNOS HUIUS LUCANE CIVITATIS (*a*).

Ma in questo senso ben più spesso gli Arimanni son mentovati nelle carte Mantovane dei secoli undecimo e duodecimo, le quali fra breve ci occorrerà di allegare diversamente. Intanto è da notare il grave cangiamento che in generale si fa palese anche nel significato di questa voce. Quanto più antica è la menzione che ne ricorre, tanto è più certo ch'ella designa unicamente il libero longobardo: in appresso, come i popoli si mescolarono e la discendenza fu trascurata, non è impossibile che quella voce abbia serbato in sè unicamente l'idea generica di una perfetta libertà personale. Perciò tuttavolta che nei secoli ulteriori si parla di Arimanni nel senso di abitanti d'una città, è come certo che sotto un tal nome non vengono soltanto i Longobardi, ma bensì tutti i membri del comune civico, non pochi dei quali erano certamente Romani.

Arimannia chiamasi inoltre la totalità degli Arimanni che stavano raccolti in distretto (*Gau*) od altra qualunque congregazione. Così dice Marcolfo (I. 18): *Fidelis noster veniens ibi in palatio nostro una cum Arimania sua* (*b*). Questo è forse l'unico passo d'uno scrittore non longobardo in cui si fa menzione di Arimanni.

58. Ma il vocabolo *Arimannia* significa eziandio la proprietà, la proprietà libera, per contrapposto ad enfiteusi, feudo e simili, a quel modo

(*a*) MURATORI *Ant. It.* T. 1. p. 747. Qui pure in certo modo ricorrono i passi sovra trascritti, in cui si nominano *Germani* e se ne indica il domicilio: e giustamente potremmo qui invocare le parole *per singulos Arimannos ipsius Senensis civitatis* che si leggono in un documento del 715 recato da GRANDI *Ep. de Pandectis,* ed. 2. p. 105., se il documento non fosse intieramente apocrifo.

(*b*) Secondo l'osservazione di Eichhorn, non sono qui designati i liberi d'un distretto (*gau*), ma i liberi stanti al servizio d'un Antrustione; perchè l'antrustione, al quale accenna la formola di Marcolfo, viene dal re per giurargli *trustem et fidelitatem,* omaggio che non si presta dai liberi d'un *Gau*.

che *ex Iure Quiritium* s'intitolava la proprietà romana per allusione al ceto de' Quiriti che in origine erano i soli capaci di questo diritto.

Il passo più decisivo che si ha in proposito è un interrogatorio del 1182 relativo ad una lite del papa contro il vescovo di Ferrara. *De Glazano interrogatus dicit quia partim est* ARRIMANNIA *et partim Empheteusis. Pro* ARRIMANNIA *debent facere servitium domini Papae, sive sit habitator Episcopi sive alterius; videlicet quod pro* ARRIMANNIA *debent recipere Comitem bis in anno et unaquaque vice dare duos pastos. Et ibi debet tenere placitum generale tribus diebus. Et si aliquis* ARRIMANNUS *distulerit venire ad placitum usque ad horam tertiam, debet solvere pro banno centum et octo Blancos. Si habitat super* ARRIMANNIAM, *omnem districtum* (giurisdizione penale) *habet Comes* (*a*).

Più documenti ci restano dei secoli undecimo e duodecimo, in cui gl' imperatori confermano gli Arimanni della città di Mantova (cioè la massa de' cittadini) nel possesso di tutte le loro libertà e franchigie (*b*). Il quarto di quei documenti (A. 1133) reca : *sub huius confirmationis sententia . . . comprehendimus* ARIMANNIAM *cum rebus communibus.* Il secondo (A.1055) dice altresì: *vel de* EREMANIA *et communibus rebus;* e il terzo (A. 1091): *vel de* HERMANIA *et rebus communibus.* Il significato di quest'Arimannia potrebb'essere dubbio; ma il quinto documento (A. 1159), in cui evidentemente non si fa che ripetere il contenuto degli altri quattro, legge : *cunctos Arimannos in civitate Mantuae .... cum omni eorum* HEREDITATE ET PROPRIETATE, PATERNO VEL MATERNO IURE, *et cum omnibus rebus communibus.* Il senso adunque di tutti questi diplomi si è che i Mantovani vengono guarentiti in tutti i loro diritti, compresa in questi la proprietà sì privata (Arimannia) che del Comune.

59. Finalmente la parola *Arimannia* veste ancora un'altra significazione, che è quella di tributo. L'uomo libero serviva nell'eribanno a proprie spese: ma vi erano ciò nullameno bisogni comuni pei quali ciascheduno era tenuto a versare nelle mani del conte una data somma, donde a poco a poco si formò un tributo fisso e permanente. Al conte ne andava pure non dubbiamente il provento delle multe non applicande all'offeso. Tutti questi pagamenti che i liberi facevano all'antico loro magistrato nazionale, si chiamavano con un nome solo Arimannia, e così si distinguevano dalle prestazioni a mano dei feudatarii o possessori di terre. Or quando la vecchia nazione si sciolse compiutamente e tutte

(*a*) MURATORI *l. c.* T. 1. p. 725.

(*b*) Questi documenti, in numero di cinque e del 1014, 1055, 1091, 1133 e 1159, si leggono ap. MURATORI *l. c.* T. 4. p. 13. 15. 17. T. 1. p. 729. 731. — Un somigliante diploma di franchigia per Mantova dato da Guelfo e Matilde (A. 1090) è riportato dallo stesso MURATORI nelle *Antich. Estensi* P. 1. C. 29. p. 323.

le idee si alterarono, quest'Arimannia fu eziandio riguardata come cosa di privato dominio e donata, venduta o data in feudo (*a*). Egli è in questo senso che spesso chiese e monasteri sono dichiarati immuni da *fodrum, arimannia* e simili, cioè si affrancano i loro beni dalle gravezze ordinarie della libera proprietà fondiaria (*b*). Altre volte l'arimannia si dà in feudo; così nel 1070 un vescovo è investito d'un *casale cum* ARIMANNIA ET CUM SERVITIO QUOD PERTINET AD COMITATUM : *Odalingo cum omnibus Arimannis et quod pertinet ad comitatum etc.* (*c*). E nel medesimo senso Federigo I, annoverando le regalie del regno longobardo, pone fra esse, in capo a tutte, l'arimannia (*d*). Lo stesso imperatore dice in un diploma del 1179 in pro del vescovo di Feltre (*e*) : *Addentes etiam precipimus ut nulli unquam persone liceat aliquo tempore terram Hermannorum emere vel violenter auferre. Et quis terram Hermanorum comparaverit, unde Ecclesia Hermaniam perdiderit, potestatem habeat Episcopus eam recipere, unde Hermania publica functio exire solebat.* Evidentemente il vescovo aveva fatto acquisto della contea, e i grandi feudatarii suoi vicini mostravano di voler unire ai proprii feudi per compra o violenza le terre degli Arimanni, frustrando così il vescovo nella sua qualità di conte delle usate contribuzioni : a ciò volle ovviar Federigo. — Un altro diploma del 901 reca l'investitura d'una *Corticella* UNA CUM REDITU LIBERORUM HOMINUM (*f*). Ma il documento più preciso che abbiamo in proposito è un'investitura del 938, dove altro non manca che il nome. *Insuper* (si legge) *concedimus eidem . . . ut de villa quae vocatur Roncho et de omnibus Arimannis in ea morantibus* OMNEMQUE DISTRICTIONEM OMNEMQUE PUBLICAM FUNCTIONEM ET QUERIMONIAM, QUAM ANTEA PUBLICUS NOSTERQUE MISSUS FACERE CONSUEVERAT .... *custodiant et observent* (*g*). — L'arimannia nel senso di tributo ricorre sopratutto nel *Liber censuum ecclesiae Romanae*, compilazione del secolo duodecimo (*h*). — Altri documenti recano la vindicazione,

(*a*) MÖSER *Osnabr. Gesch.* Th. I. *Abschn.* 5. § 39. L'autore parla dell'imposta militare, non però delle multe.

(*b*) Vedi i documenti riportati da MURATORI *Ant. It.* T. 1. p. 733. (*a.* 1177), DUCANGE T. 3. p. 1121. (*a.* 1156.) e FANTUZZI *Monum. Ravennati* T. 1. p. 209. 275. (*a.* 981, 1037.).

(*c*) MURATORI *l. c.* T. 1. p. 737.

(*d*) *II. Feud.* 56. « Regalia: *armandiae*, viae publicae, flumina navigabilia etc. »

(*e*) VERCI *Storia della Marca Trivigiana* T. 1. Venezia 1786. in-8°. *Documenti Num.* 23.

(*f*) MURATORI *Ant. It.* T. 1. p. 741.

(*g*) DUCANGE T. 3. p. 1120.

(*h*) CENNI *Monum. dominat. pontificiae* T. 2. p. XXXVI.: « Romana ecclesia debet

donazione o concessione in feudo d'un arimanno (*i*). Onde un concilio del 904 trovò necessario di vietare ai conti codesti atti : *Ut nullus comitum* ARIMANNOS *in beneficio suis hominibus tribuat* (*k*). Ma questa è un'espressione figurata : poichè non si dava già in feudo la persona d'un Arimanno (essendo egli uomo libero), ma la sua arimannia, cioè il danaro che, in forza ancora dell'antica costituzione, doveva versare al conte, al messo (*missus*) od a mani dello stesso re. Ciò nullameno questa locuzione, perchè usata in molte carte, sviò a tal segno alcuni scrittori moderni che gli arimanni, questi primi liberi, veri signori del paese, furono creduti una generazione particolare di schiavi!

60. In ordine alla derivazione del nome *Arimanno*, si affacciano due radici assai ovvie, *Heer* ed *Ehre* (*a*). Giusta la prima, Arimanno risponderebbe ad *Heermann*, l'esercitale (*b*), qualità che veramente è propria dell'arimanno : giusta la seconda, sarebbe lo stesso che *Ehrenmann* (uomo onorevole), parola da intendersi nel senso di Möser, cioè allusivamente alla capacità giuridica (*Caput*), nel qual senso designerebbe il perfetto cittadino, qualità che certamente inchiude l'idea di superiorità ed onoranza. Di queste derivazioni noi accettiamo la prima, seguendo però la spiegazione portane da Grimm (*c*). È la radice *Hari, Heri* (odier-

« habere . . . . *totam arimanniam masse fuscalie*. Et totum publicum eiusdem. » E così di moltissimi altri distretti.

(*i*) FANTUZZI *Monum. Ravennati* T. 5. p. 268. 269. LUPI T. 2. p. 609. 1169. (Documenti del 1041 e 1159.). Cfr. i documenti sopra citati (§ 55.) di Ottone I e Arrigo IV.

(*k*) *Concilia* ed. MANSI T. 18. p. 227.

(*a*) Intorno a questa vedi (FULDA) *Sammlung und Abstammung Germanischer Wurzelwörter*, herausgegeben von MEUSEL. Halle 1776. in-4°. § 152. *N*. 3. p. 239. e § 210. *N*. II. p. 309. (ed alla parola « Angelsächsisch are, *honor* »). — Intorno ad amendue cons.: WIARDA *Ueber deutsche Vornamen und Geschlechtsnamen*, Berlin 1800. in-8°. p. 46., ove è data l'etimologia di Hereman, Herman, Armin. — Non sapremmo dire se la radice del nome *Arimann* abbia pure una corrispondenza con *Fara*, la stirpe. (*L. Long*. ROTHARIS 177. PAUL. Diac. II. 9. GIBBON T. 8. p. 149.). Quando ciò fosse, gli Arimanni Longobardi sarebbero la stessa cosa de' *Faramanni* borgognoni. *L. Burgund*. T. 54. § 2. 3.

(*b*) E non già il solo condottiero, come fa supporre G. MULLER (*Schweizergesch*. B. 1. K. 15. note 30.), paragonando l'Arimanno non solamente al Landammano svizzero, ma eziandio all'Atamano dei Cosacchi. Lo stesso autore, descrivendo altrove (*Allgemeine Geschichte* B. 2. Tübingen 1810. p. 17. (*Buch* 11. *Kap*. 2.) la costituzione longobarda, si spiega in modo anche più esplicito ed erroneo. Ogni Gau, egli dice, aveva per le cose di guerra un Heermann od Ammann, per l'amministrazione della giustizia uno Sculdascio. A più Heermanni e Sculdasci soprastava un conte, a più conti un duca, a tutti il re.

(*c*) GRIMM *Rechtsalterthümer* p. 291-293.

namente *Heer)*, voce che sulle labbra degli Italiani perdette l'aspirazione e in origine significò moltitudine di gente o popolo, donde Arimanno, l'uomo del popolo ossia il libero (*homo popularis*, *plebeius*). Posta per base quest'idea a vece di quella derivata d'un esercito (*Kriegsheer*), le difficoltà svaniscono, quella in ispecie che anco le donne si chiamassero arimanne, nonchè l'altra del pigliarsi a radice un'idea troppo complessa e artificiale (come esercito). L'*Heerbann* (Eribanno) viene quindi ad essere l'assembramento (*Bann*) dei liberi, del popolo, e non più della sola gente d'arme.

Il vero carattere degli arimanni fu sinora disconosciuto da quasi tutti gli eruditi; e già ne venne per noi indicata la causa principale. — DUCANGE lascia in dubbio se fossero gente minuta o vassalli (*d*). — MURATORI li dice dapprima uomini liberi ed anzi deriva il loro nome da *Ehre;* ma in appresso è incerto se fossero vassalli o possessori di una data qualità di terre o gente nobile cioè grandi del regno; in ultimo dichiara tutto ipotetico e si ferma soltanto a dimostrare che non erano schiavi (*e*): conclusione che al certo non pecca di soverchio ardire. — SISMONDI ha dato compiutamente in fallo: li vuole gente libera delle campagne che oltre le loro terre avessero ad enfiteusi le tenute dei grandi, e aggiunge, essere stati i soli che intervenivano, oltre i nobili, al placito del conte (*f*). — LIRUTI (*g*) giudica gli Arimanni una classe di mezzo tra i liberi e gli schiavi (p. 35. *ut servitutis cuiusdam honestioris iugum portaverint*) : altrove (p. 39) li dà per vassalli ordinarii che in ricambio delle terre avute in benefizio dovevano vegliare alla difesa di un borgo; idee che mostrano aver l'autore scambiato l'essere primitivo degli Arimanni con quello degenere dell'età ulteriore. Per ciò appunto egli sostiene (p. 36) che gli Arimanni non erano giudici, ma servienti armati di tribunale. In mezzo però a questi suoi errori si trovano alcune notizie documentali della massima importanza. Tal è di un *Placitum* del 1419 (p. 44) nel quale alla presenza di molti uomini (OMNES HOMINES ARMANI *Domini Pathriarche*) si fa una vendita di stabili. Tal è ancora di un *Placitum* o *Playtum* del 1551 (p. 46), che reca una vendita concepita negli stessi termini, salvochè si tace il nome *Armani*. Onde appare che in età sì tarda usavasi ancora di alienare la proprietà legittima secondo le prische forme, cioè al cospetto di tutto il *Gau*, e che non anco era spento il nome degli

(*d*) DUCANGE *v. Herimanni* T. 3. p. 1119.

(*e*) MURATORI *Ant. It.* T. 1. *Diss.* 13., e specialmente a p. 715-716. 748-750.

(*f*) SISMONDI T. 1. Ch. 2. p. 95.

(*g*) Io. Ios. LIRUTI de Villafredda *De servis medii aevi in Foroiulii*, Rom. 1752. in-8°. Cap. 4. p. 33-49.

Armani. Liruti anzi ci assicura (p. 48) che le Arimannie durano tuttavia nel Friuli *(ubi adhuc Armanniae quaedam vigent)*, senza però far sentire qui se tal durata è da intendere unicamente del giure (come egli s'immagina) ovvero anche del nome. Ma ciò che sopra tutto merita di essere notato è la intitolazione di una carta del 1280 (p. 48). *Terminatio quod Glemonenses vocati* ARIMANNI SEU EDELINGI *non graventur ultra quam pro* CL *libris facta in 1280. 4. Julii*. Qui, come ognun vede, *Arimanni* (liberi) ed *Edelingi* stanno in tutto l'un presso l'altro come i *Frilingi* ed *Edhilingi* sassoni di NITHARD, e in questa uniformità si giace una delle prove più decisive in ordine al vero significato della parola *Arimannus*. In un altro libro (*h*) lo stesso autore dice esplicitamente che la cosa e il nome esistono tuttavia: *Giacchè in questa provincia vi rimane ancora in qualche luogo questo nome in certa corrisponsione di formento, vino ed altro .... noi nel nostro dialetto li chiamiamo* ERMANN *e nel numero de' più* ERMANNS. — KLÜBER (*i*) nella sostanza si appone; gli Arimanni sono per lui gente libera (p. 26. 44) e i loro diritti prediali una vera proprietà. Ma ad altre sue opinioni non potremmo egualmente assentire. Sull'esempio di molti, deriva la parola da *Heer* nel senso di esercitale. Ancora, gli Arimanni sono secondo lui una classe d'uomini tutta propria della gente Longobarda e senza attinenza coll'eribanno, il quale è un istituto particolare ai Franchi come l'arimannia ai Longobardi: due giudizi, a parer nostro, falsi. Presso i Longobardi, ei dice, gli uomini liberi, particolarmente in Italia, formavano per ciascun distretto una società di difesa contro gli attacchi dei Romani conculcati: queste leghe tolsero il nome di *Arimanniae* (p. 5. e 37). La quale ipotesi è priva d'ogni fondamento e per giunta ripugna al significato che storicamente si rileva del vocabolo *Arimanni*. Finalmente egli vuole che queste Arimannie siano state osteggiate e vinte dall'ambizione dei Grandi vicini e le loro proprietà sottoposte a gravezze d'ogni maniera, a censi ed altre prestazioni come a servitù (p. 39. 43. 44. 45.). Ma neppure questa proposizione si può ammettere. Vero è che in isfregio dell'antica costituzione le gravezze e i pesi degli Arimanni si considerarono di ragion privata e si donarono e comperarono: ma che si creassero e s'imponessero agli Arimanni gravezze nuove ed arbitrarie, non consta in verun luogo; anzi pare molto più verosimile che ogni peso avesse certo riscontro con alcuna delle antiche prestazioni che il re od il conte esigevano dai liberi a ragione della loro proprietà legittima.

(*h*) LIRUTI *Notizie delle cose del Friuli* Tomo 4. in Udine 1777. in-8°. p. 110-112.
(*i*) Io. Lud. KLÜBER *De Arimannia Comm.* 1. *et* 2. Erlangae 1785. in-4°.

61. Qui hanno fine le investigazioni sul ceto dei *Liberi* presso i Longobardi. Oltre i liberi, si ha memoria nello stesso popolo di una *nobiltà* di sàngue, i cui membri si chiamavano *Edelingi* o *Adelingi* (*a*).

Volgendoci ora al popolo franco, vediamo come anche in questo fosse definito lo stato dei liberi. Gli annali franchi ricordano infinite volte una classe d'uomini chiamati *Rachinburgi*. Costoro, per noi, sono i congeneri degli arimanni longobardi, cioè i liberi d'antica stirpe, i membri della gente dominante. Volgarmente si crede che i Rachinburgi fossero una classe di schiavini elettivi o giudici; ma, riservandoci di dimostrare più ingiù che questa classe ne' primi tempi non esisteva e tutti i liberi senza distinzione avevano seggio e voto ai giudizi, noi già possiamo provar sin d'ora che i rachinburgi non formavano una tal classe; e che, ciò ammesso, non è meno errato il credere che ai liberi si desse questo nome quando sedevano per giudicare.

I Rachinburgi sono il più delle volte ricordati in modo da non potersene fare certo giudizio. Così le parole: *Siquidem Rachinburgii in mallo residentes . . . legem dicere noluerint* (*b*) sono perfettamente vaghe; e come noi diremmo che qui si parla dei liberi, degli arimanni, i quali sono designati per giudici dalla clausola *in mallo residentes*, altri obbietterà che questa designazione è già inchiusa nella parola *Rachinburgii;* ed altri ancora che la stessa parola già serve a designare una frazione del popolo, una classe particolare di schiavini elettivi. Senonchè non sempre la terminologia è così vaga. E primieramente che non esistesse tra i Franchi primitivi un ceto particolare di giudici elettivi, si deduce dai seguenti passi.

Parlando di un incumbente giuridico la legge Salica dice: *Tunc Grafio congreget secum septem Rachinburgios* IDONEOS (*c*); quest'addiettivo arride alla nostra tesi, poichè un giudice scelto particolarmente si presume per ciò stesso *idoneus*, laddove così non è in generale d'ogni uomo libero che per ciò stesso sia giudice.

(*a*) Paul. Diaconus I. 21.: « Hi omnes *Adelingi* fuerunt: » (lo storico parla di una serie di re) « sic enim apud eos quaedam nobilis prosapia vocabatur. » (Altri testi a penna leggono *Adalingi* o *Lithingi*). — Vedi sopra, p. 120, il documento del 1280 citato da Liruti.

(*b*) *L. Salica emend. T.* 60. Altri passi egualmente vaghi si hanno in: *L. Salica emend. T.* 59. *L. Ripuar. T.* 55. *Appendix* Marculfi *C.* 4. *Formulae* Bignon. *C.* 26. *Form.* Mabillonii *C.* 49. *Capit. a.* 755. *art.* 29. *a.* 757. (Baluz. I. p. 176. 180.) Vedi anche la Cronaca ap. Bouquet T. 7. p. 227.

(*c*) *L. Salica emend.* ap. Georgisch *T.* 52. § 2., e il Ms. di Parigi *T.* 85. che ha lezione conforme (Canciani Vol. 5. p. 389.). L'aggettivo *idoneos* manca nella *L. Salica antiquior* ap. Georgisch *T.* 53. § 3. e nel Ms. di Wolfenbüttel *T.* 51. (Canciani Vol. 5. p. 404.).

Due passi, entrambi d'uno stesso libro di formole (*d*), accennano chiaramente al concorso nel giudicare di tutti i liberi: l'uno dice: *in mallo publico . . . praesentibus* QUAMPLURIBUS *viris venerabilibus Rachimburgis qui ibidem . . . residebant vel adstabant;* l'altro: *in mallo publico ante illustri viro illo Comite vel aliis* QUAMPLURIMIS *personis ibidem residentibus.... Et dum haec causa apud ipso Comite* VEL IPSIS RACIMBURGIIS *diligenter fuit inventa . . . propterea taliter ei fuit iudicatum ut de hac causa notitiam* BONORUM HOMINUM *manibus roboratam eum accipere deberet.....* HIS PRAESENTIBUS QUI SUBTER FIRMAVERUNT. La parola *quampluribus* della prima formola si riferisce evidentemente all'universo ceto dei liberi, piuttosto che ad un ceto parziale di giudici elettivi; ma lo stesso emerge dalla seconda formola, poichè le *quamplurimae personae*, i *Racimburgii*, i *boni homines* e da ultimo i *praesentes* che firmano sono sempre le medesime persone: dei *boni homines* si dirà in breve nuovamente.

Per fine, oltre a queste autorità, ricorre quella d'un placito effettivo tenuto in Ausonne al vescovado di Carcassona l'anno 918 (*e*): *Cum in Dei nomine resideret Aridemandus (*al. *Ardemaldus) episcopus sedis Tolosae civitatis.... una cum abbatibus, presbyteris,* IUDICES, SCAPHINOS *(*al. *scastrinos) et* REGIMBURGOS, *tam Gotos quam Romanos seu etiam Salicos . . . . id est Donadeus monachus, Adalbertus, Iodolenus, Donatus, Rumaldus, item Donatus* IUDICES ROMANORUM . . . [4 persone] IUDICI GOTHORUM . . . . [8 persone] IUDICES SALICORUM. *Sive et in praesentia Autario* [qui altre 16 persone], *Salvardo* SAGIONE ET ALIORUM PLURIMORUM BONORUM HOMINUM *qui cum eos residebant in mallo publico etc.* Questo documento non ammette replica; perocchè appartiene ad un periodo in cui l'esistenza di un vero ceto di schiavini elettivi sotto il nome in tutto sinonimo di *Scabini* o *iudices* non era più cosa nuova. Ora i giudici sono anzitutto citati in genere, *1)* come *iudices (sive) scaphini*, *2)* come *regimburgi*, questi e quelli delle tre nazioni che abitano il paese. Vengono poscia indicati nominativamente *18 Scabini* o *iudices*, ai quali (oltre il *sagio* che è il serviente) susseguono altre *16* persone, ET ALII *plurimi boni homines.* I *regimburgi* adunque sono palesemente diversi dagli scabini o giudici di elezione, e sinonimi per contro dei *boni homines*, nominati e innominati, cioè sono i semplici liberi, gli uomini del popolo.

Di presente, s'egli è provato che i rachinburgi non erano giudici elettivi a somiglianza degli scabini, ma uomini liberi del popolo, non è però

(*d*) *Appendix* MARCULFI *Cap.* 6. e *Cap.* 1.

(*e*) (VAISSETTE) *Hist. de Languedoc* T. 2. *Preuves* p. 56. *Gallia christiana* T. 13. *Instr.* p. 2.

ancora dimostrata erronea l'opinione da taluni affacciata che il nome di rachinburgo si desse unicamente ai liberi nell'atto che giudicavano. Ma un tal supposto non regge meglio dell'altro. Questo nome infatti si vede lor dato in varie circostanze nelle quali non hanno punto da proffferir sentenza. Così un articolo della legge salica vuole che il conte pigli con sè, non per giudicare ma per assistere ad una semplice interpellanza, sette rachinburgi idonei. Similmente la legge ripuaria deputa a ricevere un giuramento or tre or sette rachinburgi (*f*); per ultimo un documento Fuldano del 783 nomina i rachinburgi come testimoni d'una tradizione (*g*).

62. Ma in alcuni dei passi poc'anzi allegati vi ha tal cosa che sparge sui rachinburgi una luce del tutto nuova: ciò è il nome alternamente lor dato di *Boni Homines*. Di *boni homines* si fa menzione molto più che di rachinburgi, però sempre nel medesimo senso di questi. Spessissimo ricorrono come giudici a fianco del conte o di quell'altro che presiede la corte giudiziaria. Così appaiono molte volte nei formolarii (*a*); così ancora in una quantità stragrande di sentenze. Nelle quali non di rado figurano soli, ma assai più spesso (come si vedrà parlando degli schiavini) a fianco degli schiavini elettivi o scabini, epperò da questi, come i rachinburgi, pensatamente distinti. Trovansi ancora menzionati in cose non litigiose, cioè quai semplici testimoni d'una tradizione, manumissione e simili (*b*), di guisa che per le stesse ragioni che abbiamo addotto in ordine ai rachinburgi è forza crederli uomini liberi in genere (*c*). Or dunque i rachinburgi e i *boni homines* essendo

(*f*) *L. Salica emend. T.* 52. § 2. *L. Ripuar. T.* 32. § 2. 3.

(*g*) *Antiq. Fuldens. L.* 2. *Trad.* 40. in Pistorii *Script. rer. Germ.* ed. Struv. T. 3. p. 562. « Totum et ad integrum tradiderunt coram testibus *et regenburgis.* » Vengono quindi molte firme senza veruna distinzione delle diverse classi di testimoni.

(*a*) Marculf. II. 9. *Appendix* Marculfi *C.* 22. 29. 32. 33. 34. *Form.* Sirmond. *C.* 30. 31. *Form.* Bignon. *C.* 7. 8. 13. *Form.* Mabillonii *C.* 46.

(*b*) Vedi quanto ad una donazione, tradizione ecc. Marculf. I. 33. II. 38. *Appendix* Marculfi C. 19. 21.; alla manumissione *Append. Capit. III. a.* 803. (Baluz. I. p. 395.). *L. Long.* Ludov. Pii 6. Si confrontino anche tra loro Marculf. II. 33. e II. 34.: la fattispecie è in amendue i luoghi identica e i testimoni, che nell'uno sono detti *boni homines*, si chiamano nell'altro *pagenses* (cioè liberi del Gau dove l'atto si stipula), voce per conseguenza sinonima di *boni homines*. Anche i Capitolari nominano frequentemente in tal senso i *pagenses*. Baluz. T. I. p. 485. 486. 495. Cfr. infra § 83. (nota *h*). — Del resto, non si contesta che varie volte la parola *boni homines* si trova usata nel suo significato letterale, cioè per designare uomini pii, benefici; il che ha luogo specialmente in proposito di donazioni a chiese e monasteri. Cons. per esempio Bouquet T. 5. p. 722. 733. 748. T. 6. p. 478. 465.

(*c*) La stessa traduzione tedesca *gute Männer* ricorre a designazione dei liberi. Così J. A. Bolten (*Ditmarsische Geschichte* Th. 2. Flensburg und Leipzig 1782. in-8° p. 446.)

perfettamente lo stesso, non pure nei monumenti scritti dello stesso popolo de' Franchi ma per uno stesso autore e replicate volte in una sola sua pagina, sembra indubitato che *Boni Homines* è la semplice traduzione di Rachinburgi, e allora si apprende facilmente il perchè quest'ultimo nome è usato così di rado; essendo le formole e i documenti scritti senza eccezione in lingua latina e dovendo perciò in essi adoperarsi esclusivamente il nome latino. Ora poi non si vuol negare che *Bonus Homo* sia pure la versione naturale di Arimanno (*d*), e questa nuova consonanza di voci mette anche più in sodo tutto che finora si è detto sopra il carattere de' rachinburgi e dei *boni homines* non che sull'identità degli uni e degli altri. Ma una tale consonanza ci scorge in pari tempo alla spiegazione etimologica de' Rachinburgi. I più derivano la parola o da *Racha*, lite, o da *Recht*, diritto, cosicchè i rachinburgi verrebbero sempre ad essere giudici, opinione già per noi confutata. Laonde torna più verosimile la derivazione che Giovanni Müller piglia da *Rek*, grande, signorile, illustre (*e*), onde si rileva eziandio una identità letterale con *Bonus Homo* ed *Arimann*. Questa derivazione è pure sorretta dalla grafia de' manoscritti, i quali danno le seguenti varianti: *Rathimburgii*, *Rachimburgii*, *Racimburgi*, *Racineburgi*, *Recyneburgi*, *Racimburdi*, *Regimburgi*, *Raimburgi* (*f*). Il secondo componente della

cita il seguente brano di una cronaca inedita: « Des andern Iares dar na do me « screff M° CCCC° IIII Jar do vorsammelde de Hochgeborne vorste Here Gherdt « yseren Hierikessone Hartoge to Slesswick Greve to Holsten un Stôrmeren Syne ed- « delsten manne in deme lande Ridder unde Knechte *unde guden manne* ok Borger- « mester un Radmanne uth den Steden etc. » Qui i *guden manne*, cioè i semplici liberi, l'avanzo del comune primitivo, sono evidentemente distinti da' cavalieri, dai servi, anzi dagli stessi cittadini, quai membri di altre congregazioni.

(*d*) Sia che questo nome si faccia derivare da *Ehre* o da *Heer* (sempre nel senso di moltitudine, popolo). Diffatti l'*Heermann* o *Volkmann* è lo stesso che il perfetto cittadino (*civis optimo iure*), e questa qualità è assai bene ritratta nell'appellativo *bonus homo*.

(*e*) J. Muller *Schweizergeschichte* Bd. 1. Kap. 10. Note 33. Egli cita a suffragio della sua etimologia il ricos *hombres* spagnuolo che ha ritenuto il significato primitivo e designa tuttora uomini onorevoli, notabili. Cons. (Fulda) *Sammlung und Abstammung German. Wurzelwörter* § 60. p. 119. « *Rek* heros... magnus, eximius » e Wiarda *Ueber deutsche Namen* p. 42. — A conferma di simile etimologia possono ancora citarsi: 1) « les Barons et *les autres riches hommes* » menzionati nel capitolo quinto delle *Assises de Jérusalem* ed. de La Thaumassiere, ai quali risponde la traduzione italiana (ap. Canciani V. 145) *grandi homini*; 2) « *Ricchi uomini* et altri « cavaglieri » menzionati nella prefazione d'uno scritterello edito da Canciani V. 305. — Cons. anche Ducange nelle note a Joinville (Paris 1668. p. 51.) ed i passi ivi citati.

(*f*) *Rathimb.* reca la *L. Sal. antiqu.* ap. Georgisch. — *Rachimb.* è la lezione più frequente, v. g. *L. Sal. emend.* ap. Georgisch. — *Racimb. Racineb. Recyneb.* sono va-

parola *(burgi)* si spiegherà in occasione dell'anglo-sassone *Friburgi*. La derivazione di Müller si accorda perfettamente, almeno in ciò che riguarda il significato della parola, con quella data da Grimm (*g*). — Del resto le due denominazioni, *Rachinburgi* e *Boni Homines*, sono proprie dei Franchi, e la seconda fu poi da essi portata in Italia dove ci accadrà di ritrovarla.

63. La storia non fa menzione di un patriziato dei Franchi analogo a quello de' Longobardi ed altri popoli e distinto con nome suo proprio; ma questo silenzio non è un motivo per dubitare della sua esistenza. Esso si spiega col riflesso che la nobiltà di questo popolo avea sin dai tempi della conquista gallica fatto al re il sacrificio del suo onore; in altri termini, era entrata nella corte del re, aveva cessato di formare un ceto nazionale e perdurava negli Antrustioni, serbando sotto questo nuovo titolo, più personale, quel maggior guidrigildo che prima le spettava in grazia del posto che teneva nella nazione (*a*). Laonde tra i Franchi e gli altri popoli della Germania non vi ha qui differenza di condizioni e di fortuna, ma solamente di memorie storiche. A vece che fra i Longobardi la nobiltà si trova descritta sotto il nome e le sue forme primitive, tra i Franchi non si mostra che nel suo passaggio ulteriore allo stato feudale, a un dipresso come nel secolo duodecimo gli Edelingi longobardi compaiono sotto il titolo di *Capitanei* o come l'antica nobiltà tedesca sopravvive anche oggidì nelle nostre famiglie di principi, dove con nuova ed anche maggiore trasformazione passò da signorìa di feudo a sovranità. Stortamente si è detto, essere stati i *Franci* la nobiltà francica (*b*), poichè sta in fatto che questo nome

rianti date da altri manoscritti della *L. Salica* citati da Canciani Vol. 5. p. 389. 390. 404. 405., da Ducange T. 5. p. 1089. e nelle *Form.* Bignon. C. 26. — *Racimburdi* trovasi detto nelle *Form.* Mabillonii C. 49.; — e *Regimburgi* nel placito del 918 riferito più sopra e nel documento di Fulda. — *Raimburgi* finalmente è la variante della cronaca ap. Bouquet T. 7. p. 227.

(*g*) Grimm *Rechtsalterthümer* p. 293-295. Egli deriva il primo componente del vocabolo da *Ragin*, *Rakin*, che sarebbe a parer suo una semplice particella accrescitiva; e quanto al secondo componente, dice potersi spiegare tanto nel senso di *oppidanus* che di *vadimonium*. Altrove (p. 774. nota † †). Mette innanzi un'altra etimologia che darebbe alla voce *Rachinburgo* il significato di *consilium ferens*.

(*a*) Möser *Osnabrück. Gesch.* Th. I. *Abschn.* 3. § 40. note *b*. Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. I. § 47. Grimm *Rechtsalterthümer* p. 269.

(*b*) V. in questo senso, fra gli altri, (de' Schlieffen) *Nachricht von dem pommerschen Geschlechte der von Sliwin oder Schlieffen* 1780. in-4°. p. 12. 25. — Le prove che si adducono sono: 1° Che in fatto di guidrigildo i Franchi sono eguali ai nobili Sassoni; ma la ragione di ciò, come osservò molto bene Möser, sta nella scarsezza di numerario che vi era tra i Sassoni. 2° Che gli *art.* 2. 3. del *Capit. III. a.* 813. stabiliscono come segue la composizione dovuta per un omicidio: « Qui ho-

si applica in tutti i nostri fonti o al popolo in generale o in particolare ai liberi Franchi.

64. Le leggi Frisie, Angliche e Sassone parlano di *Nobiles* e *Liberi*, *Adelingi* e *Liberi* (*a*), e un cronista del novecento dice dei Sassoni: *quae gens omnis in tribus ordinibus divisa consistit. Sunt enim inter illos qui* EDHILINGI, *sunt qui* FRILINGI, *sunt qui* LAZZI *illorum lingua dicuntur: latina vero lingua hoc sunt Nobiles, Ingenuiles atque Serviles* (*b*). Veramente le memorie che abbiamo sulle origini di questi popoli sono di gran lunga insufficienti a dare dei liberi un concetto preciso quale si ha dei liberi Longobardi e Franchi; nondimeno e per analogia e per alcuni cenni che ne ricorrono in un'epoca di molto posteriore crediamo potersi fare dei liberi di tali schiatte egual giudizio. Valgano per tutte le seguenti parole di un atto di donazione passato l'anno 1256 nella Bassa Sassonia. *Cumque secundum iura terre nostre fuisset ab* HOMI-

« minem *Francum* occiderit, solidos sexcentos componat.... Qui hominem *ingenuum* occiderit, solidos ducentos componat. » Senonchè l'*art*. 8. dice: « Si quis *Wargengum* (straniero) occiderit, solidos sexcentos... componat. » Or come è possibile che gli stranieri avessero un guidrigildo superiore di tanto a quello dei liberi Franchi? Ragion vuole perciò che sotto il nome d'*ingenui* tassati in sol. 200 s'intendano i soli Romani, nel qual caso di leggieri si comprende che i Germani forestieri fossero valutati più di questi e a parità dei Franchi. Così ancora si spiega l'*art*. 6. dello stesso *Capit. III*.: « Comes... sicut sua *nativitas* est; » dovendosi questa parola intendere nel suo significato ordinario e così rapportare non già alla qualità di nato libero o di liberto, ma alla sua stirpe o francica o romana. Del resto sembra dal contesto degli articoli relativi al guidrigildo (*art*. 2. 3. 4. 5.) che il terzo da pagarsi a titolo di *fredum* ossia *in dominico* non si calcolasse a parte, ma fosse compreso nella somma principale sopra mentovata; ondechè pel *lidus*, a cagion d'esempio, non si pagavano sol. 100, più altri sol. 33 1/3 a titolo di *fredum*, ma 100 in tutto, dei quali poi 66 2/3 n'andavano a titolo di pena privata, i restanti 33 1/3 a titolo di *fredum*. Quindi l'*art*. 2. si dee interpretare così: *solidos sexcentos componat: ad opus dominicum et* (*id est*) *pro fredo solidos ducentos componat*. E ciò stante, l'omicidio del Franco resta compiutamente eguagliato a quello del *Wargengus*, colla sola differenza che nel primo caso si pagano sol. 400 alla famiglia e 200 al fisco, mentre nel secondo, trattandosi di un forestiere che in paese non ha famiglia, i sol. 600 si devolgono per intiero al fisco.

(*a*) *Nobiles* e *Liberi* (*L. Frision*. T. 1. § 1. 3. e *L. Saxonum* T. 17. § 1.). — *Adalingi* e *Liberi* (*L. Angliorum et Werin*. T. 1. § 1. 2.). — Intorno alla nobiltà bavara, vedi sopra (§ 53. nota *b*). — Cons. EICHHORN *Deutsche Rechtsgesch*. Th. I. § 47.

(*b*) NITHARDUS *Lib*. 4. *C*. 2. ap. BOUQUET T. 7. p. 29. Questa denominazione di *Frilingi* rende inammessibile l'asserto di MÖSER (*Osnabr. Gesch*. II. 2. § 11.) che cioè il nome dei liberi venne in onore e fu usitato soltanto dopo la soppressione dell'Eribanno. — Lo stesso autore dice altrove (I. 3. § 32. nota *e*) che la parola *Liberi* non fu adoperata che più tardi, motivo per cui Nithard usa *Ingenuiles*: ma di *Liberi* già parlano le leggi da noi allegate nella nota precedente, le quali si attribuiscono comunemente a Carlomagno. EICHHORN *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. I. § 144.

NIBUS ILLIS QUI LIBERI VOCANTUR, *et qui secundum suam conditionem* DEBENT HUIUSMODI DONATIONIBUS INTERESSE, *diligentius perquisitum . . . huius rei testes sunt . . . milites Henricus . . .* ALII HOMINES LIBERI *Ludovicus etc.* (*c*).

Finalmente presso degli Anglo-Sassoni era di regola che ciascun libero (*Freoman*) facesse parte non solo d'una centuria (*Hundrede*), ma più particolarmente d'una compagnia di dieci, i quali stavano uniti in un vincolo di reciproca malleveria: lo schiavo era mallevato e rappresentato dal suo signore (*d*). Qui la capacità o comunanza del giure è manifestamente espressa e rassodata in forma tutta particolare; ciascheduno dei dieci ha una suità, un *Caput*, e lo schiavo partecipa al *Caput* del suo signore. La compagnia dei dieci si chiamava in varie località *Tien Manna Tala* (in tedesco *Zehenmännerzahl*), ma più comunemente *Freoborges* o *Friborgus* (sodalizio dei liberi), onde i liberi prendevano anche nome di *Friborgi* (*e*). Questo nome serve nello stesso tempo di spiegazione a quello de' *Rachinburgi*, i quali forse pigliarono siffatta denominazione da un sodalizio o compagnia analoga.

(*c*) WOHLBRÜCK *Geschichtliche Nachrichten von dem Geschlechte von Alvensleben* Th. I. Berlin 1819. in-8°. p. 52. (documento tratto da BECKMANN *Geschichte von Anhalt* Th. 4. p. 550.).

(*d*) *LL.* CNUTI (A. 1017-1035.) collezione seconda *C.* 19. 28. (ed. WILKINS p. 136. 139., colla sola versione latina ap. CANCIANI vol. 4. p. 305. 306.) *C.* 19. « Volumus etiam « ut quilibet homo liber (*freoman*) in Centuriam (*Hundrede*) et Decemviratum (*Teo-* « *dunge*) conferatur, qui excusatione vel capitis aestimatione dignus esse velit . . . . « ut quilibet in Centuriam et ad fideiussionem (*borge*) ducatur et fideiussionem ibi « servet et ad quodcunque ius ducat. — *C.* 28. Et quilibet dominus famulos suos in « propria fideiussione habeat (*on his agenum borge*); et si quis eum alicuius rei accu- « set, respondeat in ea Centuria ad id cuius accusatus sit. »

(*e*) *LL.* EDOVARDI (A. 1042-1066.) *C.* 20. (WILKINS p. 201. CANCIANI Vol. 4. p. 338.; l'originale qui è latino): « — De Friborgis. — Praeterea est quaedam summa et « maxima securitas per quam omnes statu firmissimo sustinentur, videlicet ut unus- « quisque stabiliat se sub fideiussionis securitate quam Angli vocant *freoborges*, soli ta- « men Eboracenses dicunt eandem *tien manna tala*, quod sonat, latine, decem homi- « num numerum. Haec securitas hoc modo fiebat, scilicet quod de omnibus villis « totius regni sub decennali fideiussione debebant esse universi: ita quod, si unus ex « decem forisfecerit, novem ad rectum eum haberent: quod si aufugeret . . . inveniri « non posset, quia in omni friborgo unus erat capitalis quem vocabunt *friborges* « *heofod*, ipse capitalis sumeret duos de melioribus sui friborgi, et de tribus friborgis « sibi propinquioribus acciperet de unoquoque capitalem et duos de melioribus . . . « et ita, se duodecimo existente, purgaret se et friborgum suum (si facere posset) de « forisfacto et fuga supradicti malefactoris. Quod si facere non possit, ipse cum fri- « borgo suo damnum restauraret . . . . — In questo come nel *C.* 32. il nome *friborgus* si dà unicamente al sodalizio, e non ai singoli membri; ma, come ognun vede, l'omissione è casuale e ciascuno poteva vestire lo stesso nome. Anche FLETA (*Lib. I. C.* 47. § 10.) dice: « Frichborg est laudabilis *homo* etc. »

65. A compimento di questa disquisizione sopra i liberi dell'antica Germania giova segnalare alcune espressioni affini di una tale idea. Una di esse è l'*Eribanno* (*Heerbann*). Möser ha già fatto osservare che *mannire* e *bannire* sono in sostanza voci omonime, leggermente modificate dal cangiamento che poi si fece nella costituzione; donde inferisce a buon diritto l'identità di *Heermannie* (arimannia) ed *Heerbann* (*a*). Ma egli deriva l'una e l'altra parola da *Heer* (nel senso di esercito), cosicchè gli arimanni sarebbero uomini d'arme e l'eribanno la loro levata. Ora, avendo noi provato (§ 60) che *Heer* vuol essere piuttosto inteso nel senso di moltitudine, popolo, segue da ciò che l'eribanno è assembramento di tutto il popolo ossia dei liberi, senza considerazione di guerra. Questo supposto dell'identità delle due espressioni è grandemente avvalorato dalla diversa grafia della parola. Imperocchè l'eribanno è pur detto *Arribannus, Arbannum, Airbannum, Haribanuum, Hairbannum* (*b*), cioè a un dipresso colle medesime varianti che sopra notammo (§ 56) nella parola Arimanno; ed a solenne conferma di ciò è anco rimasto il francese *Arrière-ban* che solo per ignoranza di questa sua radice si è dichiarato sinonimo di una seconda od ultima leva, di una riserva, benchè altro non sia che l'eribanno ordinario. *Halbannum*, in francese *Haut-ban*, è altro sinonimo di *Heribannum* , cioè serve a designare quando le prestazioni in danaro dovute per ciascun libero (lo stesso che l'arimannia), quando la ragunata dei liberi e specialmente il placito generale che di regola si teneva in ogni contea tre volte l'anno (*c*):

(*a*) Möser *Osnabr. Gesch.* Th. I. *Abschn.* 1. § 20. 21. Egli cita e spiega un passo d'Hincmar (*ad episc. regni pro Carolomanno* § 15. T. 2. p. 224. ed. *Opp.* Paris 1645. in-fol.), dove sono usate le due parole *mannire* e *bannire*, le quali pur si leggono nel *Cap. I. a.* 819. *art.* 12. e nell'*Ed. Pistense C.* 6. (Baluz. I. p. 602. II. p. 176.).

(*b*) Queste varianti si leggono nei documenti citati da Ducange *v. Herimanni* T. 3. p. 1119. sg. — L'*Appendix* Marculfi *C.* 31. legge *Arribannus;* ed *Haribannus* il *Capit. IV.* Caroli M. *incerti anni* § 13. (Baluz. I. p. 532.).

(*c*) V. Ducange *v. Halbannum* (T. 3. p. 1040.) e sopratutto l'ordinanza ivi riferita di Luigi VII. resa a favore della città di Bourges nell'anno 1145 (stampata per intiero nelle *Ordonnances de la troisième race* Vol. 1. p. 9.), nella quale si legge: « Praepo- « situs autem atque vigerius, quotiescunque volebant, *halbannum submonebant* et « villanos sese redimere coercebant; de quo quoque praeceptum ab ipso est ut illa « praeceptio halbanni remaneat et *halbannum tamen ter in anno fiat* termino com- « petente sine ulla redemtione, rustici (leg. *ne* rustici) sua negotia amittant, et hoc « consilio bonorum virorum ipsius civitatis. » — Ducange e gli annotatori delle *Ordonnances* intendono per quest'*halbannum* un lavoro servile; ma stortamente, non altro essendo che l'antico *Placitum* di tutti i liberi, del quale i magistrati si valevano per far danaro, giacchè i liberi agricoltori erano costretti a riscattarsene per non intralasciare i lavori di campagna. Questa spiegazione non soffre dubbio, perchè tale è il senso aperto di un Capitolare pubblicato in Vormazia da Ludovico il Pio nell'anno

il qual placito versando in cose litigiose ed altri negozi di pace più che di guerra, ne sorge un nuovo argomento per credere che l'eribanno era principalmente la raccolta dei liberi e non dell'esercito.

66. Affine eziandio a quello di libero od arimanno sembra essere il nome nazionale di *Germani*. Quest'affinità venne pure notata da Möser, però sempre colla differenza ch'egli fa capo nell'idea di esercito (*Kriegsheer*) (*a*). A sostegno di quest'affinità si affaccia lo spagnuolo *Hermano*, fratello (*Germanus*) e il seguente passo d'uno scrittore vissuto sul finire del secolo sesto (*b*) : *Anno IX. Justini Imp. . . . Cosdroes Persarum Imp. . . . ad vastandos Romanorum terminos promovet : cui Justinianus dux Romanae militiae . . . . bellum parat : et . . habens secum gentes fortissimas quae barbaro sermone* HERMAM (leg. HERMANI) *nuncupantur . . . superat.* Ma in difesa puranco di una tale affinità viene la circostanza, più sopra notata (§ 56), che gli arimanni longobardi sono alternamente nei documenti chiamati *Arimanni, Heremanni* e *Germani*. Potrebbesi andar più oltre e dire che anco *Alemanni, Aremanni* e *Germani* sono un solo nome, diversamente proferito, perocchè la *l* e la *r* si scambiano non poche volte (*c*), e se ne ha un esempio nell' identità poc' anzi dimostrata (§ 65) di *Halbannum* e *Harbannum*. Ma forse che i *Goti (Gothen, boni, boni homines*) e i *Franchi* (*Franken*, *Freyen*, liberi) derivano il nome dalla stessa idea. Onde parrebbe che lo stesso concetto organico della costituzione primitiva, diversamente espresso e trasformato dalla pronuncia e dalla lingua scritta, or sia rimasto al ceto dei liberi, or siasi esteso e fatto l'appellativo di tutto un popolo od anche di tutta la nazione; e Arimanni, Rachinburgi, Frilingi, Freoman, Friborgi, Germani, Alemanni, Goti e Franchi siano stati in origine una stessa cosa. E la ricca progenie di un tal concetto sarebbe ad un tempo efficacissima prova

829, il quale ripete quasi letteralmente l'ordinanza oradetta (BALUZ. I. p. 671. *C.* 5.): « De Vicariis et Centenariis, qui magis propter cupiditatem quam propter iustitiam « faciendam saepissime placita tenent et exinde populum nimis affligunt, ita teneatur « . . . . . ut videlicet in anno tria solummodo generalia placita observent et nullus eos « amplius placita observare compellat. » Disposizioni consimili si hanno in *Capit. V. a.* 819. *art.* 14. *Capit. Lib.* 4. *Cap.* 57. (BALUZ. I. p. 616. 788.). *L. Long.* CAROLI M. 69.

(*a*) MÖSER *Osnabrück. Gesch.* Th. I. *Abschn.* 3. § 2.

(*b*) Iohannes BICLARIENSIS nelle CANISII *Lectiones ant.* ed. BASNAGE T. 1.(Antv. 1725. in-fol.) p. 338. MÖSER *l. c.* allega lo stesso passo, ma non per intiero nè secondo la vera lezione.

(*c*) Anche MÖSER *loc. cit.* (nota *e*) si appoggia a questo scambio di sillabe, ma senza parlare dell'*halbannum*, che è pur l'esempio il più autorevole.

che ad esso convergeva tutta la costituzione. Ma noi siamo lontanissimi dal presentare queste etimologie come certe od esclusivamente vere (*d*), onde a bella posta abbiamo disgiunto questi dati congetturali dalle investigazioni sul ceto dei liberi, le quali non crediamo già avvolte nella stessa oscurità, ma pertinenti a storia vera e documentale.

67. * L'esposizione qui fatta dello stato dei liberi non fu sempre ben compresa e s'inferì che questo ceto formasse un deciso contrapposto alle relazioni successivamente nate dal governo feudale come pure che il suo primato durasse oltre i primi secoli del medio evo (*a*). Il sommario che segue gioverà forse a prevenire siffatti abbagli.

A. La costituzione primitiva dei popoli teutonici aveva fondamento in tre ordini di persone: nobili, liberi e servi. Tutta la nazione si raccoglieva in queste tre classi.

B. La fondazione dei nuovi regni in territorio romano non alterò per nulla un simile componimento. Tali regni contarono unicamente un quarto ordine di persone, i Romani, le cui relazioni di ceto rimasero affatto isolate.

C. Ma indirettamente si operò allora un cangiamento. Nuove e svariatissime relazioni personali ebbero vita (il feudalismo e la ministerialità) cui si vennero poi collegando nomi di ceto, come in Francia gli antrustioni, in Italia i capitanei e valvassori. Il germe di queste relazioni preesisteva certamente, ma lo sviluppo ne fu accelerato e protetto dall'impianto dei nuovi regni.

D. Illogico adunque e contrario alla storia sarebbe il classificare fin di quest'epoca i sudditi del re franco in Antrustioni, Vasalli, Rachinburgi ecc., o quelli del re longobardo in Capitanei, Valvassori, Edelingi, Arimanni. Ciò sarebbe radicalmente erroneo, poichè negli Antrustioni si contavano senza fallo, oltre l'antica nobiltà francica, rachinburgi e

(*d*) (Fulda) *Sammlung und Abstamm. Germ. Wurzelwörter, Einleitung* p. 3., cita molte radici del vocabolo *German*, fra cui: « har, her, *illustris*, *venerabilis. honori-« ficus.* » Cfr. Wiarda *Ueber deutsche Vornamen* p. 45. 46. e Pfister *Geschichte von Schwaben* B. 1. p. 59. 60.: ambedue i quali ammettono l'identità di *German* ed *Alman*. La nostra etimologia s'accorda benissimo, come la maggior parte però dell'altre, col noto passo di Tacito (*Germ.* C. 2.) « ob metum . . . Germani voca-« rentur. »

(*a*) Così la intese Guizot *Essais sur l'Hist. de France* N. IV. Chap. II. § V., il quale si dichiara perciò di opinione contraria alla nostra.

* Ricordiamo ai lettori che questo paragrafo è un'aggiunta inserta dall'autore nella seconda ed ultima edizione dei tre primi Libri. — *Il Trad.*

grandi romani, come fra' capitanei s'annoveravano edelingi, arimanni venuti in fortuna e romani. Laonde le due classificazioni sono in tutto diverse e i particolari uomini avevano sede in ciascheduna. La qualità di rachinburgo od arimanno si conciliava perfettamente col servigio feudale e colla ministerialità, e se a questo non sempre si è posto mente, l'inganno muove sopratutto dal vago e moltiplice significato della parola *Libertà* che a noi moderni rappresenta per lo più un'idea meramente negativa.

E. Col volger del tempo gli antichi ceti nazionali declinarono dal loro primato e scomparvero dietro le nuove aderenze. La loro memoria però si mantenne, per lungo giro di secoli, tanto nei nomi che nelle singole prerogative.

F. A questi rivolgimenti nello stato delle persone si collegano eguali vicende nella proprietà fondiaria. La costituzione primitiva poneva come indivisa dal carattere d'uomo libero la proprietà legittima *(das echte Eigenthum)*, senza distinzione in ciò di nobili e non nobili. Un tal concetto della proprietà legittima fu trapiantato nei nuovi regni ove ricorre sotto il nome di *terra Salica* ed *Arimannia*. Ma in picciol tempo tutta la faccia del suolo si trovò solcata dalle nuove relazioni di feudo e vassallaggio, per modo che il concetto del dominio legittimo si cancellò forse prima di quello d'uomo libero.

Tutte queste vicende dello stato personale e della proprietà non furono per avventura meglio comprese nè descritte con maggiore evidenza ed originalità che da Möser nella stupenda sua prefazione all'*Istoria d'Osnabrück*.

II. — Gli Schiavini.

68. Nel regno di Carlomagno e de' suoi successori, per quantunque si stende il loro dominio, l'autorità giudiziaria si mostra con forme eguali: il giudicato è dappertutto reso da un certo numero di *Scabini* o *Judices*, al cui convegno presiede il conte o il suo vicario ovvero il messo del re *(Missus)*. Chi siano questi scabini e come nascano è dichiarato ne' Capitolari: il messo li elegge a comune col conte e il popolo, depone gl'indegni d'uffizio ed altri ne surroga nella forma divisata (*a*). Coerenti a queste leggi, i documenti contemporanei non ri-

(*a*) *Capit. I. a* 809. *art*. 22. (Baluz. I. p. 467.) « ut . . . Scabinei boni et veraces et « mansueti cum Comite et populo eligantur et constituantur. » *Capit. Wormatiense a*. 829. *T*. 2. *art*. 2. (*Lib. c*. p. 665.) « Ut missi nostri ubicunque malos Scabineos in- « veniunt, eiiciant et totius populi consensu in loco eorum bonos eligant. » *Capit. a*. 873. *art*. 9. (Baluz. II. p. 232.). « Ut, sicut in capitulis avi et patris nostri contine-

traggono soltanto gli scabini come giudici, ma citano questo loro nome in guisa di titolo permanente e personale, così come s'addice ad una classe particolare d'uomini (*b*). Però è d'uopo investigare se una tale costituzione abbia sempre esistito, come generalmente si pensa (nel qual caso le citate leggi le servirebbero di conferma), o se fu il portato di queste leggi e il surrogato di una costituzione più antica. A scanso di equivoci, noi ci varremo, per designare in genere i giusdicenti Germani, della parola *Schiavini (Schöffen)*, * onde rimane ancora indeciso chi fossero questi schiavini; e il quesito che indi si produce è questo: se gli schiavini furono sempre gli scabini Carolingi o se già tempo furono altre persone. Niuno creda però che, adottando pensatamente una simile dizione, si voglia da noi disconoscere o porre in dubbio l'identità verbale delle due denominazioni (*c*); solo per chiarezza di discorso noi usiamo la voce *Scabinus* nel modo che storicamente e cronologicamente portano le leggi e i documenti, mentre quella di *Schiavino* ci serve di designazione più astratta dei giusdicenti in generale, onde ora accade d'investigare per ciascuna età il carattere particolare.

Secondo noi, questi scabini o schiavini elettivi sono pienamente estranei alla primitiva costituzione germanica; tutti i liberi, cioè tutti

« tur, Missi nostri, ubi boni Scabinei non sunt, bonos Scabineos mittant; et ubicunque « malos Scabineos inveniunt, eiiciant et totius populi consensu in locum eorum bonos « eligant. » Meno preciso sulla forma dell'elezione è il *Cap. II. a.* 809. *art.* 11. (BALUZ. I. p. 472.).

(*b*) Vedi i passi riferiti nella nota *m*. § 56.

(*c*) E veramente non sono che una parola sola, derivata da *schaffen* o *schöpfen* (GRIMM p. 775.). Il *Schöffe* o *Schöppe* è diventato più tardi nel tedesco parlato d'uso costante e generale.

---

* Grandissimo errore inventar nomi nuovi per magistrati antichi. Peggio poi prenderne uno antico in senso diverso dall'usato anticamente; come fa qui l'Autore usando *Échevins* in senso diverso di *Scabini*. Cesare BALBO. — Quest'osservazione però si applica meglio al traduttore francese dell'opera di Savigny che al Savigny medesimo. Altrove infatti il Balbo scrisse: « Avvertasi che nella traduzione francese « del Savigny tutta questa discussione degli Scabini è confusa assai per non essersi « serbata la parola tedesca di *Schöffen* in opposizione della latina o latinizzata di Sca- « bini. » (*Vicende della costituzione delle città lombarde fino alla discesa di Federico I imperatore in Italia*, di Enrico LEO. Traduzione dal tedesco del conte Cesare BALBO. Torino, 1836, in-8º. p. 72. nota (*)). Pare adunque che la confusione lamentata dall'illustre storico italiano e quindi il rimprovero diretto al nostro Autore nascesse per lui unicamente dall'uso fatto pel traduttore francese del nome *Échevins*, nome veramente antico e già usato in altro senso. A tale inconveniente, se male non ci apponiamo, va incontro la parola *Schiavini* trovata da P. CAPEI nel suo *Compendio* di quest'istoria, e che noi adottiamo ed useremo costantemente. — *Il Trad.*

i rachinburgi o *boni homines* del distretto in cui si agitava la causa, erano schiavini e giudicavano in comune. Da Carlomagno in poi vennero in voga gli schiavini di elezione o scabini; non però sì che il diritto di sedere in giudizio fosse divenuto di loro esclusiva pertinenza. Questa nuova instituzione non scemò nè tolse alla generalità dei liberi il loro diritto di schiavinato: la differenza fu questa sola, che gli scabini, per essere persone pubbliche, ebbero l'obbligo d'intervenire ai giudizi, mentre gli altri liberi ne andavano a libito, eccettuate le tre grandi assemblee annuali, cui tutti dovevano intervenire. Veniamo alla prova di queste singole proposizioni (*d*).

69. Anzitutto vi ha una circostanza, se non decisiva, però assai grave; ciò è che il nome di scabino, dato costantemente ne' capitolari e nei documenti agli schiavini elettivi, mai non soccorre prima di Carlomagno, e i pochi documenti anteriori in cui si trova sono già provati, e per altro rispetto, non sinceri (*a*). Sembra pertanto che sia

(*d*) Maurer *l. c.* p. 16-19. 65-70. 114-116. è d'opinione al tutto diversa. Secondo lui, in tutti i tempi le liti si decisero da un consesso di sette schiavini; i quali nella prima età erano eletti ad arbitrio e volta per volta; successivamente si pigliarono fra gli eletti una volta tanto, cioè fra gli scabini, costituenti un ceto particolare. Tutti gli altri assistevano come uditori, senza ingerirsi nella sentenza. — Noi non sappiamo come conciliare questa esposizione col chiaro linguaggio dei documenti. — Rogge *Gerichtswesen* p. 66-76. ha, prima ancora di Maurer, emesso la stessa idea. Bensì egli dice che l'uditorio poteva annullare la sentenza, onde gli schiavini si consigliavano prima con esso; e da ciò essere nata la falsa credenza che tutti concorressero nel dare il giudicato. Ma anche questa variante è gratuita ed arbitraria.

(*a*) Tale si è un diploma di Arnolfo, duca borgognone, dell'anno 706, in cui si legge: *Signum Tmusonis Scabini* (Bréquigny *Diplomata* T. 1. *N.* 264. p. 379. *Gallia Christ.* T. 13. *Instr.* p. 369.). Tale ancora un diploma longobardo di Astolfo, dato nell'anno 752 (Tiraboschi *Storia di Nonant.* T. 2. *N.* 4. p. 18. not. 10.) che reca: *scripta per manum Ello notarii et scavini* * — Alla generalità per altro della nostra proposizione sembra contraddire un documento, non prima conosciuto, dell'A. 745 (*anno III regnante domno nro Childerico*), che ora si custodisce nell'archivio provinciale della Fiandra orientale, a Gante, ed in origine apparteneva all'archivio della primaziale di S. Bertino in Poperinga. Fra le molte sottoscrizioni di testimoni si trova pur questa: X *Gumbarii scauuini*. Il documento è stampato per intiero in Warnkönig *Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte bis zum Jahre* 1305. Erster Band. Tübingen 1835. *Anhang* II.A p. 9-11. Ma giova notare che la sua auten-

* Ma vedi Brunetti p. 315., documento del 728: *Teutpald Scavino;* e il documento del 715 citato più sotto (§ 73. nota *f*). Tutti insieme fanno una quantità che par difficile rigettare. Cesare Balbo. — Il documento del 728 sembra non essere stato finora avvertito; onde tanto più volentieri facciamo qui luogo alla nota marginale di Balbo. — *Il Trad.*

stato mestieri a cosa nuova trovare un nome anche nuovo (*b*). Ma più del nome importa la cosa tal come risulta dalle leggi e dai formo-

ticità come la giusta lezione di quella sottoscrizione non sono esenti da controversia.

— Anche Waitz *Deutsche Verfassungsgeschichte* II. 422. dice che il nome *Scabini* non si trova usato avanti Carlomagno, e sopratutto respinge come un apogrifo falsato la sottoscrizione *Gumbarii Scawini*. Frattanto il Troya *Della condizione de' Romani vinti dai Longobardi* (§ 130) si crede, col citare un diploma dell'anno 724, vergato in Firenze ai tempi di re Liutprando e in cui vi ha la sottoscrizione *Alfuso scavino*, di aver fatto un colpo da maestro contro Savigny e gettato a terra tutte le sue deduzioni. Questo diploma, letteralmente e bene impresso da Brunetti *Cod. dipl. Toscano* I. 469., è oggidì nell'archivio capitolare della metropolitana di Firenze dove fu a noi dato di esaminarlo: ed ecco i risultati del nostro esame.

Il documento è una lunga striscia membranacea che reca le ultime volontà del vescovo Specioso di Firenze. Il *contesto* è scritto da una mano sola e secondo i veri freghi del corsivo minuscolo romano usato ai tempi di Liutprando, onde appartiene incontestabilmente all'anno 724. Senonchè *tutte le sottoscrizioni* di questo testamento (V. Brunetti p. 472. dal rigo 44 in giù) appartengono ad un'epoca di molto posteriore; talune al nono, tali altre al decimo secolo, ed anzi di alcune si può dar per certo che furono apposte in sul fine del secolo XI. Si ravvisa, e ciò anzitutto ha storicamente un gran valore, che quell'atto non venne da Specioso mandato a fine, ma rimase lì come bozza o minuta; che la chiesa fiorentina, la quale, morto il vescovo, si avvantaggiò di quel testamento e ne derivò importanti diritti, più tardi e probabilmente nell'occasione di sua produzione, fecevi apporre le sottoscrizioni, senza le quali sarebbe stato invalido un atto di ultima volontà: e si ravvisa altresì (ciò che per la storia del diritto ha grandissimo peso) che il nome *Alfuso scavino* è scritto nei caratteri della fine del nono, se non forse del secolo decimo, cosicchè da un'epoca in cui per certo esistevano gli *scabini* fu retrospinto in altra anteriore cui erano ancora ignoti.

Questo documento non fa dunque miglior prova degli altri contro Savigny. Il giudizio che noi ne abbiamo dato si conferma al primo colpo d'occhio, epperò ci duole che non siasi ancora pubblicato il *fac-simile* che ne fe' trarre il diligente Pietro Viesseux di Firenze. Del resto il nostro giudizio è pur quello del prof. Capei di Pisa il quale esaminò con noi tal documento ed è l'unico giureconsulto italiano alla cui autorità i dotti della Germania abbiano a deferire nella presente controversia. — *

(*b*) Le prime menzioni che se ne trovano sono le seguenti. — Un placito del 780 nella Francia Meridionale è tenuto davanti parecchi « Scabinos ipsius civitatis aut bonis « hominibus qui cum ipsis ibidem aderant. » *Gallia Christ.* T. 1. *Instrum.* p. 106. — In un placito tenuto da Carlomagno nel 781 (Bouquet T. 5. p. 746.) si fa richiamo

* Il *fac-simile*, a cui accenna in questa nota Giovanni Merkel, venne testè pubblicato dallo stesso Pietro Capei in occasione d'una sua dottissima scrittura inserta nel Vol. IX. dell'*Appendice* (*N°* 28.) *all'Archivio storico italiano* e intitolata: *Di alcune opere germaniche concernenti la storia e le leggi dei popoli barbari Esposizione e « Due Parole »* La gravità della quistione non ci consente però di dare questo semplice annunzio; e gli studiosi dell'opera che volgarizziamo non disgradiranno al

larii della prima età. Mentre, come fra poco vedremo, i documenti dell'età successiva fanno quasi sempre menzione di due maniere di

ad un giudizio anteriore; in questo erano le parti comparse davanti il « Comitem et « suos *Escapinios*, » e si era in tale occasione redatta una « notitia *bonorum homi-* « *num* manu firmata vel ipsius Comitis. » Qui la terminologia non sembra ancora precisa come poi divenne. — Un' ordinanza di Carlomagno del 789 (Baluz. I. p. 250.) commette al Comte Trutmann che « superque Vicarios et *Scabinos*, quos « sub se habet, diligenter inquirat. » Come ognun vede, questi scabini sono persone pubbliche nè più nè meno degli scabini descritti nei Capitolari ulteriori.

---

certo le seguenti acute osservazioni, con cui l'egregio professore dello Studio Pisano accompagnava (pag. 110-114. 281-283.) la pubblicazione di quel *fac-simile*. — *Il Trad.*

« Veduto che lo abbiano (Tav. N° I.), diranno i dotti in paleografia se quelle sieno o non sieno, o tutte o in parte, contemporanee all'atto del vescovo Specioso. Prima però di esporre il mio debole parere in proposito, mi sia concesso notare che, quando anche le sottoscrizioni predette, e così pur quella di Alfuso Scavino, fossero tutte quante giudicate contemporanee all'atto, non per questo scemerebbe di verità o di pregio la opinione dal Savigny affacciata che nei regni germanici la instituzione e l'ordine, in generale, di giudici permanentemente scelti e facienti come un collegio per diffinire le controversie, non si conobbe avanti la età di Carlo Magno; imperciocchè, se vero fosse il contrario, qualche segno almeno ne resterebbe nelle leggi dei germanici popoli. Ma ciò non vuol dire che Carlo Magno inventasse il primo il nome degli Schiavini (voce, di forma, se vuoi, latina, ma in sostanza germanica e che pertanto doveva più facilmente correre sulle labbra di que' popoli che non l'altra schiettamente latina di *giudici*) e nè tampoco che egli o per qualche ordine di persone o in qualche luogo particolare non trovasse già praticata la scelta di uno o più giudici perchè così portato avesse, nel caso, la necessità delle cose. E già il signor Merkel aveva molto acutamente rilevato in questa medesima *Appendice* (Tom. III. pag. 717.) come da un Capitolo *in brevi* di Rachi possa arguirsi « una certa sorte di scabinato nei giudizi de' Gasindi nelle corti del re. » E parmi altresì rispondere alla indole di que' tempi che nuove instituzioni non si ordinassero per legge così *a priori*, ma dietro saggio ed una qualche esperienza. Il che avvertito per isceverare dalla disputa ogni qualunque preconcetto, passiamo a dire di quelle sottoscrizioni.

« Delle sottoscrizioni alla donazione o, se così piaccia, al testamento di Specioso, due sono quelle che più principalmente rileva fermare se sieno o non sieno sincere; quella cioè del vescovo donatore o testatore e quella del notaro. E se si fossero serbati gli autografi, sia di quella sentenza che nell'anno 715 venne proferita da alcuni vescovi e sacerdoti congregati in S. Genesio sotto il messo di re Liutprando per definire la controversia che pendeva allora tra i vescovi di Siena e di Arezzo, sia di quell'altra sentenza che, presiedendo Ulziano notaro e messo del re medesimo, fu pronunciata nel mese di febbraio dell'anno 716 nella controversia tra i vescovi di Lucca e di Pistoia, ad ambedue le quali intervenne il vescovo Specioso, facile sarebbe stato appurare il dubbio sulla autenticità di sua sottoscrizione all'atto di che si parla. Ma la prima di quelle due sentenze non ci rimane se non per l'apografo che innanzi la metà del secolo XI fatto ne fu sotto gli occhi di Gherardo primicerio da Gezone notaro della chiesa Aretina, il quale in trascrivere le sottoscrizioni non curò

schiavini, cioè di scabini e di semplici liberi, i documenti di quei primi tempi non parlano mai che di una sola qualità di schiavini, chiamati

---

tampoco imitarle; e la seconda parimente non ci soccorre se non trascritta e omesse affatto le sottoscrizioni (1). Non può peraltro affacciarsi alcun dubbio sulla sottoscrizione di Dardano notaro; sì perchè da sè sola dimostrasi del tempo; e perchè il semplice ragguaglio della sottoscrizione al corpo dell'atto di che egli dichiarasi scrittore (*ego Dardanus scriptor huius cartule*) chiarisce ad evidenza la identità dei caratteri (2). Accertata così la sottoscrizione di Dardano il notaro e la veracità di lui quando si dichiara scrittore della Carta, parmi che una qualche fede venga a meritarsi l'altra asserzione sua di averla consegnata soltanto dopo che venne firmata dai testimoni (*post testium roborationem complevi et dedi*); tanto più che, se egli si fosse lasciato sfuggire questa asserzione per mera compiacenza, avrebbe detta una *falsità;* nè vi ha ragione di credere che Specioso fosse tal vescovo da caparrare siffatte compiacenze. Ma checchessia di questo modo nostro di argomentare, venghiamo a dire delle altre sottoscrizioni, cioè di quelle dei testimoni.

« E' non v'ha dubbio, la tanta varietà di quelle ingerisce a prima vista il sospetto che non sieno contemporanee all'atto e nè tampoco tra loro. Ma sarà mai possibile che niuna sia contemporanea all'atto? che l'una o l'altra muovano da epoche sì diverse quante ne accenna il Merkel, ed appartengano « talune al nono, tali altre al « decimo e *alcune certamente al fine del secolo undecimo?* » A quale scopo tanta lungheria nelle falsità? Il signor Merkel suppone che la chiesa fiorentina fece apporre quelle sottoscrizioni all'atto di Specioso nella occasione di produrlo in giudizio; e certo, se false sono quelle firme, è la occasione benissimo argomentata; ma egli altresì confessa che « morto il vescovo (la chiesa fiorentina) si avvantaggiò di quel « testamento e ne derivò rilevantissimi diritti. » Ora, se quell'atto fosse stato una semplice minuta; se soscrizioni non vi fossero state nè del vescovo nè dei testimoni, come potuto avrebbe la chiesa predetta avvantaggiarsene? E quando poi sappiamo che una solenne lite, anche sui beni a quella chiesa donati da Specioso, venne agitata ai tempi di Corrado II imperatore e di Benedetto papa IX (*a.* 1036. 1037.) e l'atto di Specioso allora prodotto (3), a che quelle firme riferite dal Merkel « *con certezza al fine del secolo XI* » o vogliam dire a lite oramai dal papa e dall'imperatore decisa? Bene è vero che liti poterono su que' beni nascere pur anche avanti il secolo XI, e le controverse sottoscrizioni spettare al IX o al X secolo. Ma vi ha egli modo di ricondurle con certezza all'uno o all'altro di questi due secoli? possono quelle negarsi con certezza alla metà prima del secolo VIII? Noi non crediamo.

« La varietà di queste sottoscrizioni parte dipende dalla formazione dei caratteri di ciascheduna in particolare e parte dall'essere vergate alcune in corsivo, altre in carattere romano rotondo. Oltre quella di Dardano notaro, vergate in *corsivo* sono anche le firme di Gaudisteo e di Alfuso Scavino; le altre di Specioso vescovo, dei

(1) Brunetti *Codice Diplomatico Toscano* Parte I. *N° IX.* e *N° XI.*

(2) Il signor Cesare Guasti, primo aiuto nell'Archivio Centrale di Stato (Toscano), cui sortì potere poco tempo fa riscontrare la carta di Specioso, mi scrive sotto il dì 9 aprile 1853: « Il carattere della « sottoscrizione di Dardano confronta così con quello del testo che pare la penna medesima e il mede- « simo inchiostro, non che la mano. Io ne ho considerata ogni lettera, e massime nei nessi e negli « scontri di alcune lettere più singolari. »

(3) Lami *SS. Eccles. Flor. Monum.* Tom. I. pag. 91-95.

rachinburgi o *boni homines* (c) e aventi per conseguenza lo stesso nome che nei diplomi posteriori si applica ai semplici liberi per contrappo-

(c) Vedi §§ 61. 62. *supra*.

---

canonici e dei preti, in romano rotondo; alcunchè mista quella di Reparato. Ciò avvertiva eziandio il BRUNETTI (*l. c.* pag. 473) nel ripubblicare più correttamente che fece questa carta; il quale, abbenchè fosse quanti altri mai versato nell'arte diplomatica, non fu per quel miscuglio indotto a significare il menomo sospetto che le controverse sottoscrizioni potessero, parte almeno, spettare ad una età posteriore a quella in che fu scritta la Carta medesima; anzi da quanto viene egli precedentemente ragionando intorno Alfuso Scavino (*ibid.* pag. 315. 316.) raccogliesi apertamente che le avesse come sincere. E difatti, se il nostro Archivio diplomatico non ha per tutto il secolo VIII sottoscrizioni vergate per intiero in carattere romano rotondo, vuolsi altresì notare che in esso non vi ha nemmen carta della età longobarda che sia di Firenze: e salvo alcune poche da Pistoia, le altre tutte procedono dalla remota Badia Amiatina, epperò furono scritte o in Chiusi o in Toscanella o nelle Maremme (1); ma, per contrario, nell'Archivio arcivescovile di Lucca alcune ve ne ha di quel secolo vergate per intiero in carattere romano rotondo e di che pure ci siamo creduti in obbligo di esibire un saggio (Tav. *Num.* II. e III.) ai nostri lettori (2). Resta pertanto che si veda cosa è da dire dei caratteri in particolare di ciascheduna sottoscrizione. Sul quale punto non possiamo dissimulare che ancora a parer nostro una qualche differenza scorgesi tra le sottoscrizioni in carattere romano rotondo del rammentato Archivio Lucchese e queste della donazione di Specioso che sanno meno assai dell'antico. E rispetto alle altre due in corsivo di Gaudisteo e di *Alfuso Scavino* (3), quantunque così all'ingrosso abbiano somiglianza con quelle più ovvie della età longobarda, fatto si è che, a guardare un poco per la sottile, di veramente simili non ne occorrono nel nostro Archivio diplomatico se non intorno all'anno 860, almeno per quanto parve al signor cavalier Luigi Passerini, segretario delle Riformagioni e del Diplomatico, ed a me stesso, alloraquando con quel più che potevamo di diligenza e pazienza ci demmo a comparare le controverse sottoscrizioni con quelle innumerevoli che stan raccolte nell'Archivio predetto. Ma chi vorrà mai fondare una assoluta sentenza di non contemporaneità, e ciò nel caso vuol dire di falsità, su quelle differenze, e come attribuirle sparpagliatamente a tempi e secoli diversi, quando richiaminsi tranquillamente all'animo le tante varietà che per entro

(1) Anche le carte Pisane del 720, del 730 e del 757 riferite dal BRUNETTI (*Op. c.*) ai *N.*[i] *XIII. XXII-XXIV.* e *LII.* non hanno sottoscrizioni vergate per intiero in quel carattere. Tanto ho potuto rilevare dai *fac-simile* che si compiacque inviarmi l'illustrissimo e reverendissimo signor canonico dottor Luigi Frosino Frosini, dotto e cortese Archivista capitolare della primaziale pisana.

(2) Di questo saggio vo debitore agli studii, alle diligenze ed alla gentilezza del chiarissimo signor Carlo Minutoli di Lucca, uno dei collaboratori dell'*Archivio storico italiano*. E l'opera citata nelle tavole del Barsocchini s'intitola: « *Memorie e Documenti per servire alla Istoria di Lucca.* »

(3) È noto, per l'avvertenza fatta dal BRUNETTI (*l. c.* pag. 472.), che la carta di Specioso conteneva, almeno in parte, una più antica scrittura. Sospettai pertanto che ad una più antica scrittura potess'essersi riferito un ritocco alla parola *scavino* e che originariamente si fosse potuto scrivere *gasind*. Ma dal posteriore esame del signor Guasti è apparso essere pura e da più antica scrittura e da ritocchi quella parola.

sizione agli scabini. Ciò stando, non rimane che a scegliere fra queste due ipotesi: o che gli schiavini dei primi tempi furono i medesimi che

---

alle sottoscrizioni di ogni età, e pur anche alla giornata, scorgonsi da persona a persona e massime da luogo a luogo; e quando finalmente chi miri nella carta originale quelle controverse, è indotto a ritenerle tutte quante « scritte di un medesimo inchiostro; » e « se alcune paiono meno scure delle altre (così il signor Guasti), credo dipenda dal più lieve scorrere della mano o dal più scarso fluire della penna (1)? »

« Concludendo adunque, diremo che, a nostro avviso, preponderano gli argomenti per affermare contemporanee all' atto le sottoscrizioni apposte alla donazione di Specioso; ma chi guardi soltanto ai caratteri in che sono formate e a certa loro diversità dagli altri che indubbiamente spettano alla metà prima del secolo ottavo, non può dirsi accolga ingiustamente nell'animo qualche dubbio o sospetto intorno a quella contemporaneità; onde non oseremmo troppo risolutamente asseverare che la carta, sola sola, del vescovo fiorentino possa addursi come irrefragabile testimonianza che l'ufficio degli Schiavini fosse in Italia conosciuto ai tempi di Liutprando e avanti il regno di Carlo Magno.

. . . .

« Nei primi giorni del mese di settembre ora decorso, essendo tra noi venuto il Cav. Carlo Witte, Professore di diritto in Halle ed Accademico della Crusca, mi parve debito di cortesia donare a questo riverito amico e collega i fogli, oramai per intiero nello *Archivio* impressi, della mia *Esposizione ec.*, con facoltà di comunicarli al Merkel. Ora, nella « Gazzetta centrale (*Centralblatt*) letteraria » che si pubblica in Lipsia, alla occasione di favellare della edizione *delle Leggi longobardiche . . . lettera di Carlo Baudi di Vesme* e delle *Regum Langobardorum Leges de structoribus*, edite dal Vesme, commentate dal Promis e riprodotte dal Neigebaur a Monaco (1853), il Prof. Merkel (mi sia permesso rivelare l'anonimo sotto dì 5 novembre 1853. *N.* 45. pag. 738.) si duole che a rischiarare viemeglio il dubbio sulla preesistenza dello scabinato a Carlo Magno, per alcuni scrittori fondato sul documento fiorentino ove infin dall'anno 724 figura qual testimone Alfuso *Scavino*, non sieno state rappresentate nel *fac-simile* almeno alcune poche linee dell'atto di donazione del vescovo Specioso e nè tampoco imitate le *diverse tinte delle sottoscrizioni;* perchè in tal guisa con miglior fondamento si saria potuto giudicare se contemporanee all'atto debbano o non debbano dirsi le sottoscrizioni medesime. Ma, se la memoria non mi falla, lo stesso Sig. Merkel, ragionando in proposito con l'egregio nostro editore il quale tosto lo ebbe sodisfatto, non senza causa ristringeva ogni suo desiderio al *fac-simile* delle mere sottoscrizioni, posciachè niun dubbio poteva muoversi sulla età e sincerità dell'atto. Siccome poi Dardano il notaro fu certamente lo scrittore di quello (2), mi sembra eziandio che il *fac-simile* di sua sottoscrizione possa tener luogo di ogni altra qualsivoglia rappresentazione dei caratteri del testo, che nondimeno mi sarebbe stato grato potere esibire. Rispetto poi alle *diverse tinte delle sottoscrizioni* dirò che, per quanto io ricordi, non mi parve scorgere in ciò grave di-

(1) Nella lettera citata, nota 2. pag. 136. — Non ignoro che senza l'opera del chimico male si può verificare l'inchiostro; ma a quell'opera non ci si consentirebbe soggettare il documento; laonde è forza contentarsi del giudizio degli occhi.

(2) V. sopra (pag. 136 e la sottoposta nota 2).

gli scabini (salva la diversità del nome) finchè più tardi s'aggiunsero i semplici liberi: o per contrario che in origine tutti gli schiavini furono semplici liberi e solamente più tardi venne l'usanza di eleggere scabini particolari. Ma la prima, non che presupporre una mutazione affatto gratuita e improbabile di favella, ripugna per giunta a tutta l'analogia della storia, essendo stati i semplici liberi per ogni altro rispetto in continuo decadimento: resta quindi la seconda ipotesi che già fu visto esser la nostra (*d*). I ricordi giudiziarii di questa prima età sono generalmente molto rari, ma uno se ne trova che in tutto conviene colla nostra tesi. Nella biografia, scritta da un contemporaneo, di S. Amando vissuto nella prima metà del secolo settimo, si legge: *Comes quidam ex genere Francorum*, *cognomine Dotto*, CONGREGATA NON MINIMA MULTITUDINE FRANCORUM, *in urbe Tornaco*, *ut erat illi iniunctum*, AD DIRIMENDAS RESEDERAT ACTIONES. *Tunc . . . praesentatus est quidam reus,* QUEM OMNIS TURBA ACCLAMABAT DIGNUM ESSE MORTE (*e*). Qui non si parla di scabini, ma di un'accolta in genere di Franchi, non altrimenti che nei passi già riferiti dei due formolarii.

70. L'esistenza ed il carattere degli scabini, quanto all'età che segue, sono cose generalmente riconosciute, e d'altronde i capitolari levano ogni dubbio; ma che oltre a questi scabini avesse parte ne' giudizi un numero indeterminato di semplici liberi in qualità di

(*d*) Cons. le cose dette in proposito dei Rachinburgi.

(*e*) BOUQUET T. 3. p. 533.

---

versità tra loro allorchè insieme col Sig. Merkel mi fu dato vederle nella primavera del 1846. Mi recai di bel nuovo, è vero, nei primi di aprile del cadente anno all'Archivio Capitolare della Metropolitana per esaminare con più scrupolosa diligenza quel documento; ma non mi fu consentito il vederlo se non ne avessi prima umiliata una supplica! Ondechè a mia preghiera procacciò vederlo, e per due volte diligentemente lo potè vedere e scrutare il Sig. Guasti, il quale, se ebbe a rilevare come di quelle sottoscrizioni alcune paiono un po' più scure e altre meno, tuttavolta scese nella opinione che fossero vergate tutte quante di un medesimo inchiostro (1). Così col *fac-simile*, quale era, e con le fresche testimonianze del Sig. Guasti mi pareva avere adempiuto quel meglio che per me potevasi le dotte brame del Sig. Merkel e degli eruditi. Certo non vorrò negare che migliori indagini sul documento non possano condurre a conchiusioni più salde; ma queste già dissi il perchè io le abbia dovute riserbare a visitatori di me più avventurati dell'insigne capitolare Archivio della nostra metropolitana.

« 25 novembre 1853.

« P. CAPEI. »

(1) V. sopra pag. 136.

schiavini, è un fatto comunemente inosservato. I capitolari non prescrivono, ma non vietano neppure il costoro intervento. All'incontro tanti sono i placiti contemporanei in cui essi figurano da non lasciare il minimo dubbio sulla generalità e legalità di un simile concorso. Uno dei casi più segnalati di questo genere venne già riferito (§ 61. nota *e*); bastino dunque i pochi esempi che seguono.

A un placito tenuto in Narbona (A. 783) seggono come schiavini 2 *Vassi*, 6 *Iudices*, 14 *boni homines*; — *cumque ibi residerent praescripti missi et iudices* VEL PLURES BONIS HOMINIBUS *in Narbona civitate* AD RECTAS IUSTITIAS TERMINANDAS ET CAUSARUM EXORDIAS DIRIMENDAS *in eorum praesentia; ibique* IN SUPRADICTORUM IUDICIO *etc.* (*a*).

A un altro placito, egualmente in Narbona (A. 821), 5 *iudices* — *vel* ALIORUM BONORUM HOMINUM QUI SUBTER SUBSCRIPTURI VEL SIGNA FACTORES SUNT —; cinque di questi son nominati (*b*).

Ivi ancora (A. 862), 8 *iudices* (chiamati *iudiciarii*) — *sive in praesentia Haccori*..... (13 altre persone nominate) *et aliorum* MULTORUM BONORUM HOMINUM, QUI CUM IPSIS IBIDEM RESIDEBANT *in mallo publico in Narbona civitate* (*c*).

Nella Francia meridionale (A. 873): — *et* IUDICES *qui iussi sunt causas dirimere vel legibus definire,* ID SUNT QUINQUE, *Witesindo, Medemane, Uniforte, Argefredo, Eigone* IUDICUM, *et Vulfino clerico et Adoura saïone,* VEL ALIIS QUAM PLURES BONIS HOMINIBUS QUI CUM IPSIS IN IDEM ADERANT (dei quali 17 sono citati per nome) (*d*).

Così pure in un placito dell'A. 875 10 *iudices,* 1 *Sajo* e 19 — *vel aliorum plurimorum bonorum hominum* (*e*).

E nell'anno 883, al placito di un vescovo di Carcassona: *1 Comes, 1 Vicecomes,* 2 Abbati, *4 Judices*, 21 altre persone non titolate — *vel aliorum multorum* (*f*).

Di somiglianti esempi non sono scarse le collezioni diplomatiche (*g*).

71. A tutte queste citazioni si può opporre che i *boni homines* erano

(*a*) VAISSETTE T. 1. *Preuves* p. 24. *Gallia Christ.* T. 6. *Istr.* p. 1. Molto diversa è la lezione di BALUZ. T. 2. p. 1394-1396., ma sembra pure la migliore.

(*b*) VAISSETTE *l. c.* p. 55.

(*c*) VAISSETTE *l. c.* p. 113.

(*d*) VAISSETTE *l. c.* p. 124. MABILLON *Diplomat.* p. 543. *Gallia Christ.* T. 6. *Instr.* p. 9.

(*e*) VAISSETTE *l. c.* p. 128.

(*f*) *Gallia Christ.* T. 6. *Instr.* p. 418.

(*g*) Cons. VAISSETTE T. 1. *Preuves* p. 99. 118. T. 2. *Preuves* p. 69. — BALUZ. T. 2. p. 953. 1489. — MABILLON *Diplomat.* p. 541. — *Gallia Christ.* T. 1. *Instr.* p. 106. 107. T. 6. *Instr.* p. 313. 423. — MARTENE *Coll. ampliss.* T. 1. p. 322. 334. In que-

nominati come uditori in segno della pubblicità dell'udienza, ma che realmente nel giudicato avevano parte i soli scabini * (*a*). L'obbiezione però non ha il minimo fondamento: ambedue le classi vengono sempre designate come presenti e come officianti: il giudicato si dice opera di ambedue: ed ambedue firmano l'atto che in fede se ne redige. Queste ragioni varrebbero senza più a dimostrare che veramente l'introduzione degli scabini non scemò punto nell' universale dei liberi il diritto e la capacità d'intervenire in tutti i giudizi. Ma la cosa è in tutto provata dal fatto che, gran tempo dopo l'introduzione degli scabini, s'incontrano talune sentenze le quali, a somiglianza di quelle dell'età prima, emanano da semplici *boni homines*. Così dell'anno 870 il conte Bernardo di Tolosa tiene un placito *ante bonorum virorum quam plurimorum*: un placito dell'anno 1013, a Béziers, reca: *notitia Wirpitionis... qualiter vel quibus praesentibus bonis hominibus* (sedici sono chiamati per nome)... *et in praesentia aliorum bonorum hominum qui ibidem erant;* e il simile due altri placiti della stessa età e dello stesso luogo (*b*). Così pure il *Capitulare Saxonum* del 797 non parla altrimenti di scabini, ma nomina quai giusdicenti i *vicinantes, convicini, pagenses* (*c*): sia che volesse accennare alla persistenza del costoro diritto di giudicare a fianco degli scabini, sia che in quell'epoca, nella Sassonia principalmente, gli scabini non fossero ancora dovunque stabiliti. In ogni caso, questo Capitolare disdice in chiari termini l'origine primeva e nazionale dello scabinato. Senonchè gli stessi Capitolari generali attestano la permanenza nei liberi della facoltà di giudicare; ciò risulta, fra le altre cose, dall'obbligo imposto al conte di condur seco al placito generale bandito dall'imperatore dodici scabini; e quando non possa raccoglierne

st'ultima carta si legge: « et aliis plus bonis hominibus, *tam satellites quam pagenses.* » *Satellites* sono i vassalli, *pagenses* i liberi antichi. In origine *boni homines* e *pagenses* erano voci sinonime (v. § 62. nota *b*), ma all'epoca di questa carta (A. 984) le idee e le parole avevano già subito un gran cangiamento. — Cfr. anche i diplomi tedeschi citati da Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. 2. § 258. nota *b*.

(*a*) Vedi *supra* § 68. nota *d*.

(*b*) Vaissette T. 1. *Preuves* p. 122. T. 2. *Preuves* p. 167. 222. 311. — Nota che anche più tardi gli schiavini si dicono in genere *Boni;* così li chiama un'Ordinanza di Luigi IX. del 1254. Ducange T. 1. p. 1228.

(*c*) *Cap. Sax. art.* 4. (Baluz. I. p. 277.).

---

* No: gli scabini erano non *soli* giudici, ma non nemmeno *solamente* giudici. E probabilmente *municipali*. Cesare Balbo. — Questa proposizione è nuova e merita di essere studiata. — *Il Trad.*

tanti, DE MELIORIBUS HOMINIBUS ILLIUS COMITATUS *suppleat numerum duodcnarium* (*d*). Alcune traccie di un tal diritto dei liberi si sono conservate fino all'età moderna. « È ancora in Svizia per le cause di lieve « entità un Consiglio così detto stradale, composto dei primi sette uomini « del paese, i quali passando per le vie si fermano a giudicare, come in « tribunale, le liti che dalle parti vengono loro proposte (*e*). » Il simile, sovr'altra scala, nel Friuli (*f*). In Francia la memoria di quest'instituzione si è perpetuata nei *Prud-hommes*, il qual nome non deriva da *prudens* ma da *probus* ed è quindi un'altra versione di *boni homines* (*g*). Nell'Allemagna infine la ricordanza di questi tribunali popolari vive nelle antiche poesie, che più volte accennano alle sedute giudiziarie come ad una bisogna consueta degli uomini liberi (*h*).

72. Per le dette cose ne sembra che il fatto sia debitamente provato e fuor di controversia : alcune spiegazioni faranno conoscere anche meglio la sua naturalezza e probabilità. Nella costituzione dei primi

(*d*) *Cap.* II. *a.* 819. *art.* 2. (BALUZ. I. p. 605.).

(*e*) J. MÜLLER *Schweizergeschichte* B. 1. *C.* 15. p. 400. « Es ist noch zu Schwiz um « kleine Sachen ein *Gassenrath*, *bestehend aus den ersten sieben Landmännern*, « velche durch die Gasse kommen, wo die Parteyen zu Entscheidungihres Haders an « der Gerichtsstätte sitzen. »

(*f*) Cfr. LIRUTI nell'opera sopra citata (§ 60. nota *g*) e i documenti da lui riportati (p. 44. 46.) del 1419 e 1551. Le seguenti parole si riferiscono a' suoi tempi (p. 36. 37.): « Quot enim in Foroiulii iudicaturi Tribunalibus adstant, vel Feudata- « riorum nostrorum, vel Monasteriorum, Ecclesiarum, vel Abbatum aut Capitulo- « rum, vel aliorum a Principe iurisdictionem habentium, qui ideo nuncupantur « *Astantes* huiuscemodi iudiciorum etc. » e più giù « Villani et Rustici illi *Astan-* « *tes*, qui tales sunt plerumque, immo omnes, » e inoltre : « iudicaturi assident Co- « miti vel eius vicesgerenti, cum de vita, de substantiis, de libertate et de fama ho- « minum Comiti illi subiectorum lites disceptantur. »

(*g*) DUCANGE T. 1. p. 1227. Hannosi ancora nello scorcio del secolo tredicesimo sentenze date da *prudhommes*. MONTESQUIEU XXVIII. 42. E i medesimi si sono conservati fino ai dì nostri nelle cose industriali. *

(*h*) L'antica *Edda* ne fa più volte menzione; e nella profezia, per cagion d'esempio, di Gripir è detto: « Schlaf du nicht schläfst, nicht in Sachen du urtheilst, « kümmerst dich um niemand, wo du nicht die Jungfrau siehst. » E nella seconda canzone di Gudrun : « Schlafen sie nicht konnten, nicht Händel schlichten, bis sie « den Sigurd sterben liessen. » Queste citazioni ci furono suggerite da Guglielmo Grimm.

---

* « Il existe aujourd'hui en France cinquante-huit conseils de prud'hommes char- « gés de juger les difficultés qui s'élèvent entre les fabricants, apprentis et ouvriers. » *Histoire du Droit Romain au moyen-âge*, par M. de SAVIGNY, traduite.... par M. Charles GUENOUX, Tome I. Paris 1839. in-8°. p. 168. (nota *g*).

tempi si è visto che tutti i liberi del distretto potevano ad arbitrio intervenire e pigliar parte al giudicato. Ma in primo luogo appena occorre di notare che questo si concedeva soltanto a uomini di buona fama. Già la legge Salica richiedeva *Rachinburgi* IDONEI (§ 61. nota *c*), e i capitolari vogliono che il reo dannato a morte e poi graziato non possa essere per l'avvenire nè scabino nè testimonio (*a*) : questo accoppiamento di scabini e testimoni già prova che una simile incapacità si deve applicare non solamente agli scabini della nuova costituzione, ma ad ogni partecipazione di autorità giudiziaria. Che anzi, dato questo libero componimento dei tribunali, non sarebbe inverosimile il dire che ciascuna parte aveva facoltà di ricusare senza declinarne i motivi tutti gli schiavini che le parevano sospetti; se ciò era, ambedue le parti avevano in definitiva consentito nelle persone degli schiavini non reietti; costoro si dovevano considerare come arbitri elettivi, e un tal procedimento si sarebbe al certo riscontrato col modo di sentire dei primi Germani. — Per ciò che riguarda gli scabini delle leggi Caroline, è da vedere particolarmente lo scopo di questa nuova instituzione. Potrebbesi credere che la scarsa capacità degli schiavini ordinarii avesse necessitato l'elezione di scabini a parte: ma ciò ripugna alla circostanza che anche dopo la costoro introduzione i *boni homines* proseguono a giudicare con essi in comune, anzi da soli. Lo scopo sembra più veramente questo.* Un tribunale doveva in massima comporsi di sette schiavini (*b*). Nella grande adunanza dei *Gau* che si teneva tre volte l'anno e in cui tutti i liberi dovevano assolutamente comparire *(ächte Ding)*, non era difficile trovar quel numero. Ma negl'intervalli, per la formazione dei tribunali minori che sempre si convocavano per bando particolare *(gebotene Gerichte)*, sembra che il conte o il suo vicario cercassero ad arbitrio gli schiavini che volevano adoperare (*c*). Di quì gli abusi; chè gli schiavini si ricercavano più spesso e in numero maggiore del bisogno, col solo intento di lucrare la multa imposta a' contumaci. D'altra parte non pochi liberi tentavano forse di esimersi oltre il dovere a questa bisogna : perchè a misura che l'antica costituzione perdeva della sua purezza, doveva scemar di tanto l'affetto e l'ingerenza nella cosa pubblica. Al doppio male serviva

(*a*) *Capit.* I. *a.* 809. *art.* 28. 30. (BALUZ. I. p. 467. 468.).
(*b*) *L. Salica emend.* T. 52. § 2. T. 60.
(*c*) Vedi *supra* § 61. nota *c*.

---

* Tutta la spiegazione che segue è sforzata; molto più naturale è quella di *municipali*. — Cesare BALBO.

di rimedio la nomina degli scabini i quali, come persone pubbliche, avevano decisamente l'obbligo di portarsi a giudicare, cosicchè gli altri liberi, volendo, potevano ristarsene. La novità pertanto era in ciò che dove prima gli schiavini dei tribunali minori si nominavano volta per volta dal conte o suoi vicarii, da quell'ora si dovettero designare in per. manenza ed a suffragio di popolo. Quest'origine degli scabini s'accorda perfettamente colla non scemata capacità di schiavinato degli altri liberi : ma il linguaggio dei capitolari pone quest'origine fuori di controversia. Essi infatti non parlano mai di chi ha diritto, ma solo di chi ha l'obbligo di assistere al placito; e sono, oltre le parti litiganti, gli scabini e i vassalli dei conti: gli altri liberi non mai (*d*), salvo si tratti delle tre grandi adunanze di Gau, dalle quali non si possono ancor essi esimere (*e*). Un tal linguaggio dei capitolari potrebbe forse considerarsi come un' improprietà, se in altro luogo non si lamentasse esplicitamente l'oppressura del popolo, chiamato dall'avidità de' magistrati a continue adunanze giudiziarie e forzato a riscattarsi con danaro da questo peso (*f*). Degli scabini si dice senza più che hanno l'obbligo d'intervenire ai giudizi: un solo passo restringe quest'obbligo a sette (*g*). Ma ciò non si deve interpretare nel senso che propriamente ad una sentenza fossero necessarii sette *scabini*, potendo questa profferirsi anche da semplici liberi, o soli o misti a scabini, purchè si avesse il numero compiuto di sette giusdicenti: bensì perchè non v'era altrimenti certezza di toccar questo numero che ricercando sette *scabini*, questi unicamente potevano calcolarsi.

73. Fin qui si è parlato degli schiavini del regno Franco, il quale ha certamente notizie più precise d'ogni altro Stato germanico sopra questa instituzione. Ma la medesima fu, a nostro avviso, comune a tutti i popoli barbari. Noi la trovammo poc'anzi fra i Sassoni (§ 71. nota *c*), all'ap-

(*d*) *Cap*. II. *a*. 809. *art*. 5. (Baluz. I. p. 471.) « Ut nullus alius de liberis hominibus « ad placitum vel ad mallum venire cogatur, exceptis Scabinis et Vassis Comitum, « nisi qui causam suam quaerere debet ac respondere. » — Add. *Cap*. I. *a*. 809. *art*. 13. (Baluz. I. p. 466.)

(*e*) Vedi in proposito i luoghi citati sotto il § 65. nota *c*. Nei casi urgenti però s'intimavano placiti generali straordinarii; vedine un esempio nel *Cap*. *a*. 857. 858. (Baluz. II. p. 89. 99.).

(*f*) V. § 65. nota *c*.

(*g*) *Cap*. III. *a*. 803. *art*. 20. — *Cap*. *a*. 829. T. 3. *art*. 5. (Baluz. I. p. 394. 671.). Montesquieu (XXX. 18.) pretende che in generale ogni conte avesse sette scabini, ma che a dar sentenza fossero necessarii dodici giusdicenti. Il primo supposto è arbitrario e contro ad ogni verosimiglianza; il secondo è nato dall'aver franteso la disposizione citata più sopra (§ 71. nota *d*), che cioè ogni conte dovesse condur seco al placito dell'imperatore dodici scabini.

poggio bensì di un Capitolare, ma concepito in guisa da non potersi dubitare ch'ella era un giure antico e nazionale della Sassonia. Nel prologo alle leggi borgognone si nominano, oltre il conte, *iudices deputati;* i quali, se a creder nostro sono schiavini, hanno però meglio sembianza di scabini che degli antichi e liberi schiavini. Nel Codice Visigoto si discerne generalmente a stento un oggetto; certo è poi che nelle poche leggi relative all'organismo giudiziario non soccorre il minimo cenno dei nostri schiavini (*a*); ma ciò non prova che in origine i Visigoti non li avessero, essendo le costoro leggi quelle che più innovarono fra tutte le leggi barbare.

Ma quanto sia fallace lo arguire dal silenzio delle leggi scritte il mancamento di un'istituzione, lo prova in questo caso l'esempio de' Longobardi. Anche le leggi di questo popolo non danno segno dell'esistenza degli schiavini; pure egli consta che, a somiglianza dei Franchi, i liberi Longobardi esercitavano anticamente ufficio di schiavini; ed è a motivo di questa uniformità che noi diciamo lo schiavinato un istituto comune a tutti i popoli della Germania.

Di schiavini è menzione in due sentenze pronunciate negli anni 715 e 716 regnante Liutprando (*b*), non che in una sentenza d'anno ignoto, ma cadente nella prima metà del secolo ottavo (*c*), e principalmente poi in un placito del 751, le cui espressioni sono in tutto quelle venute posteriormente in uso: *In Dei nomine dum residerem ego domnus Lupo, gloriosus et summus dux gentis Langobardorum in Spoletis in palatio,* UNA CUM IUDICIBUS NOSTRIS, *i. e. Gademarco, Arechis diacono, Perto sculdario, Camerino gastaldo de Valva, Immo de Reate gastaldo,* VEL ALIIS PLURIBUS ASTANTIBUS *etc.*— e in fine : *et decrevimus, deo medio,* UNA CUM SUPRASCRIPTIS IUDICIBUS NOSTRIS *etc.* (*d*). Solo è da por mente che questi *Iudices* non sono ancora, come in seguito, membri di un ceto particolare, cioè diversi dagli altri schiavini. All'incontro, due altri documenti che sembrano contrarii a questo dato istorico, già furono per altri motivi riconosciuti apocrifi: nell'uno la sentenza è data di bocca del solo maggiordomo di Liutprando, senza schiavini (*e*), nell'altro invece ricor-

(*a*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. C. 14-32.

(*b*) MURATORI *Ant. Ital.* T. 6. p. 367. T. 5. p. 913.

(*c*) FUMAGALLI *Cod. Dipl. S. Ambros.* p. 18. « hec nostrum iudicatum emisemus ivi « mecum stante *idoneis homenis* Toto de Geperanzo Leonace etc. » Vedi *supra* § 33. nota *c.*

(*d*) MABILLON *Annales Ord. S. Bened.* T. 2. p. 154. (dall'Archivio di Farfa). Ristampato in MURATORI *Script.* T. 2. P. 2. p. 341.

(*e*) UGHELLI T. 1. p. 410. La falsità è così evidente che Ughelli non ne parla altrimenti.

rono scabini, e ciò dell'anno 752, cioè nel regno di Astolfo e prima della signoria dei Franchi (*f*); la qual circostanza è quanto l'altra indegna d'ogni riguardo. *

74. Carlomagno e i suoi successori introdussero in Italia il sistema giudiziario di Francia, poc'anzi descritto: qui pure un messo dovette eleggere scabini col consenso del conte e del popolo; sette almeno d essi dovettero concorrere ad ogni placito, gli altri liberi a soli tre per anno: qui pure si fanno le stesse lagnanze che in Francia sull'oppressura dei liberi chiamati continuamente a sedute giudiziarie (*a*). Da tal epoca il procedimento è pur lo stesso che nel regno franco: i giudicati emanano or da scabini o *iudices* (appellativo più comune fra gl'Italiani),** or da semplici liberi *(boni homines, arimanni)*, ora da un misto degli uni e degli altri (*b*). E questa pratica invalsa nell'epoca di che parliamo è già un segno manifesto che i Longobardi si governavano prima con gli stessi ordini dei Franchi. Di vero, che Carlomagno sia stato il primo ad introdurre fra' Longobardi il tribunale degli schiavini, ciò è non solamente possibile, ma quasi certo rispetto agli scabini di elezione: ma la partecipazione di tutti gli altri liberi non può di sua

(*f*) Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 4. p. 16. seq. « scripta per manum « Ello notarii *et scavini*. » Sulla falsità di questo documento vedi lo stesso Tiraboschi p. 18. *not.* 10. — Non sincera è poi anche una carta del 715, in cui si fa menzione di schiavini in genere (Grandi *Ep. de Pandectis* ed. 2. p. 103.), come nei documenti genuini sopra riportati.

(*a*) *L. Long.* Caroli M. 49. 69. Lotharii *sen.* 48. 49. 60. 61. 74. Cfr. sul triplice placito annuale il precitato documento del 1182 (§ 58.).

(*b*) Gli esempi di maggior considerazione in proposito furono altrove segnalati (V. § 56.). Altri poi ne ricorrono ap. Muratori *Ant. Ital.* T. 1. p. 401. 475. T. 5. p. 1027. Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 25. 28. 63. 312.

---

* Nel picciolissimo numero che abbiamo a stampa dei giudicati longobardici ed a proposito di queste parole del Savigny, ricorderemo agli eruditi la *Carta Longobarda dell'anno DCCLXII.* scoperta nell'Archivio Roncioni a Pisa dall'attuale soprintendente dell'Archivio Centrale di Stato in Firenze, Cav. Francesco Bonaini, e pubblicata poi dal Capei negli *Annali delle Università toscane*, Pisa 1845. in-4°. (Fu ristampata nell'*Appendice all'Archivio Storico Italiano*, T. II. p. 111-125.) — A nostro giudizio questa carta confermerebbe l'osservazione suggerita al Merkel da un Capitolo *in brevi* di Rachi (Vedi sopra p. 135 in nota), che cioè nei giudizi de' Gasindi nelle corti dei re longobardi già si aveva una certa sorte di scabinato; e ne duole che il valente professore abbia omesso di pigliare questo punto ad esame nel breve Commentario da lui aggiunto a un sì prezioso documento. — *Il Trad.*

** Son cose diverse. Cesare Balbo. — Cioè, non è vero che la parola *iudices* in Italia volesse dire lo stesso che *scabini* nei Capitolari dei re franchi. Questa nota concorda con quella dello stesso Balbo riferita a pag. 141. — *Il Trad.*

natura essersi introdotta nella stessa guisa, pel volere di un solo; tanto meno poi se si riflette che nella stessa epoca tra i Franchi una tale partecipazione era venuta totalmente in disuso e che gli scabini dovevano precisamente renderla superflua. Non altro adunque rimane a dire fuor di questo: l'autorità giudiziaria di tutti i liberi fra' Longobardi essere stata, come tra i Franchi, un istituto primevo e nazionale.

75. A compimento di questa disquisizione su gli schiavini rimangono a farsi alcune generali osservazioni. Fin dal principio si è detto e con lunga serie d'esempi addimostrato che gli schiavini giudicavano mai sempre sotto la presidenza del conte o di un altro pubblico ufficiale. Ma non è da credere che fossero semplici consiglieri di questo magistrato, nelle cui mani stèsse quindi la vera autorità giudiziaria: nella sentenza questo funzionario non avea mai parte. Era suo ufficio convocare gli schiavini, dirigere l'istanza, e quando gli schiavini avevano sentenziato, provvedere all'esecuzione. Ciò tutto già consta dalla legge Salica e dalla Ripuaria, che la sentenza dicono profferita e chiesta unicamente ai rachinburgi, cosicchè questi soli rispondono della mal fatta o denegata giustizia (*a*). La legge Salica per giunta affida esplicitamente al conte l'esecuzione della sentenza che i rachinburgi hanno profferitó (*b*). Ne' capitolari si vuole che il conte e il suo vicario abbiano scienza di legge, non perchè giudichino essi medesimi dirittamente, ma perchè veggano che innanzi loro si faccia (dagli schiavini) buona giustizia (*c*). Così pure i Capitolari dicono che il conte e il suo vicario hanno da eseguire puntualmente la sentenza degli scabini, senza farsi lecito alcun temperamento (*d*). Il numero dispari di *sette* giusdicenti (§ 72. nota *b*) è altro indizio che il presidente non aveva suffragio, potendo altrimenti

(*a*) *L. Salica emend.* T. 59. 60. *L. Ripuar.* T. 55.

(*b*) *L. Salica antiqua* T. 59. *art.* 2. (Georgisch p. 117.).

(*c*) *Appendix Cap. III. a.* 803. (Baluz. I. p. 396.). « Ut Comites vel Vicarii eo- « rum legem sciant, *ut ante eos iniuste quis nemini iudicare possit*, nec ipsam legem « mutare. — Add. *Cap. V. a.* 803. *art.* 19. (*ib.* p. 400.).

(*d*) *Cap.* II. *a.* 813. *art.* 13. « postquam Scabini eum (latronem) diiudicaverint, non « est licentia Comitis vel Vicarii ei vitam concedere. » *

---

* E come poi sarebbesi egli chiamato ancor giudice il conte? Se non perchè gli scabini giudicavano come gente del paese e il conte faceva eseguire od autorizzava il giudicio come capo o delegato del principe. Cesare Balbo. — Questa nota sembra egualmente connettersi alle due precedenti (V. p. 141 e 146.). Ma tutte e tre non sono abbastanza chiare; e inutilmente noi abbiamo cercato un'altra postilla marginale o un qualche passo delle opere proprie dell'illustre annotatore di Savigny dove ne fosse dichiarato tutto il pensiero che in esse si cela. — *Il Trad.*

nascere parità di voti, la quale più ovviamente si sarebbe tolta con un altro numero (*e*). Finalmente non poche sono le formole e le sentenze in cui si dànno per giudicanti i soli schiavini, mentre del conte si dice semplicemente che ogni cosa fu fatta in sua presenza (*f*). Le attribuzioni giudiziarie stavano adunque tutte in mano degli schiavini: essi avevano a ricercare del fatto e insieme a porre ed applicare l'articolo di legge, nel qual senso è da intendersi la frase della legge Salica e Ripuaria: *legem Salicam s. Ripuariam dicere* (*g*). In ciò il tribunale degli schiavini si dilunga sostanzialmente dall'antica costituzione giudiziaria dei Romani, la quale, scindendo l'uffizio del giudice, lasciava al pretore il designare il punto di legge, al *Judex* lo squittinio del fatto. È singolare che il giurì degl' Inglesi, il quale sembra un'emanazione così spontanea dello schiavinato germanico, si scosta in questa parte tanto essenziale dalla costituzione germanica per aderire alla romana; di ciò noi non sappiamo dar ragione (*h*).

76. Il principio fondamentale della personalità delle leggi, altrove esposto (Cap. III.), ne addita che gli schiavini dovevano essere connazionali delle parti litiganti, giacchè altrimenti non potevano conoscere ed applicare la legge cui esse vivevano (*a*): ma se le parti erano suddite a legge diversa, gli schiavini dovevano aver scienza di quella che in massima (§ 46.) si trattava di applicare (*b*). Non di rado i documenti citano tutt' insieme schiavini franchi, goti, longobardi, ro-

(*e*) Möser *Osnabr. Gesch*. Th. I. *Abschn*. 4. § 10.

(*f*) Molti esempi si trovano raccolti nella *Théorie des loix politiques de France* T. 8. P. 3. Liv. 4. Ch. 27. pag. 9. 77. e *Preuves* p. 25., dove la quistione è dottamente esaminata.

(*g*) *L. Salica emend.* T. 60. *L. Ripuar*. T. 55.

(*h*) Hannosi appunti per questa ricerca in una Memoria *Sur l'origine des jugemens par pairs et par jurés,* inserta nell'*Institution au droit français* par Bernardi, Paris an VII. in-8°. L'autore fa derivare i giurati dagli antichi congiuratori (*Eideshelfern*), ma in pari tempo mostra d'ignorare compiutamente l'esistenza innanzi quell'epoca degli schiavini; mentre la disparizione degli schiavini o la loro trasformazione in giurati sono precisamente i due punti più intricati di questa ricerca. — Eichhorn ripete l'origine dei giurati dallo stato del Diritto il quale, essendosi mutato in scienza e divenuto quindi inaccessibile alla massa popolare, avrebbe reso impraticabile il sistema antico; e in Germania sarebbesi ricorso a schiavini letterati, in Inghilterra a un solo giudice. Cons. anche Grimm *Rechtsalterthümer* p. 785. e seg. Biener *Inquisitionsprozess*. Kap. 7.

(*a*) Adrevaldus *De miraculis S. Benedicti* Lib. 1. P. 2. *C*. 2. *Num*. 8., in *Actis SS. Martii* T. 3. p. 308. « quod Salicae legis iudices ecclesiasticas res sub Romana « constitutas lege discernere perfecte non possent. »

(*b*) Al § 46. nota *e* si è citata una lite tra Franchi e Romani, decisa da schiavini romani.

mani (*c*); questa mescolanza era necessaria quando si aveva in uno stesso placito a giudicare fra litiganti di varie nazioni, ma fuori dubbio tutti assieme gli schiavini potevano aver parte in ciascun giudicato, poichè dovendosi, per mo' d'esempio, applicare una disposizione del giure goto, gli schiavini franchi potevano facilmente averne lingua dagli schiavini goti, conpresenti al placito. Tutto il sinquì detto della nazione degli schiavini vale eziandio pei testimoni chiamati in causa, i quali anzi debbono aversi nel diritto germanico per schiavini, salvochè in ufficio momentaneamente diverso.

77. Noi considerammo finora gli schiavini per rispetto alla giurisdizione contenziosa: ma di loro competenza era pure la volontaria. Quindi se a proposito d'atti solenni le leggi e i documenti recano doversi celebrare od essere celebrati quando in cospetto di rachinburgi, buoni uomini, scabini (*a*), quando di testimoni semplicemente, non vi ha punto contraddizione di termini, chè anche qui schiavini e testimoni sono di bel nuovo le stesse persone. In ordine a questi testimoni era eziandio di regola che si pigliassero fra i connazionali delle parti, fuori dubbio acciò potessero attestare l'osservanza delle formalità volute dalla rispettiva legge: ma questa regola non era di rigore, ed anzi i capitolari dichiarano potersi ricorrere, in difetto di nazionali, a testimoni d'altra gente (*b*). Anche quando si aveva un sufficiente numero di nazionali, si ricercavano, per dare alla cosa maggiore solennità, testimoni forestieri; nè si avvisava che la presenza di costoro offendesse la validità dell'atto. Ne' documenti non è raro trovar di simili testimoni forestieri d'atti solenni (*c*).

78. Più oscuro e incerto di tutte cose fin qui trattate è l'ufficio dei *Sacibaroni;* per la quale oscurità si potrebbe non bene avvisar quello degli stessi schiavini, argomentando cioè che i sacibaroni tenessero presso varie genti le veci degli schiavini, il che smentirebbe l'as-

(*c*) Vedine un esempio al § 61. nota *e*. Avvene un numero ancora maggiore in un placito imperiale di Ravenna (A. 967). Fantuzzi *Monum. Rav.* T. 2. p. 28. « residen- « tibus cum eis romanorum francorum longobardorum atque saxonum (ala)manorum « genus. »

(*a*) *L. Long.* Caroli M. 94. Molti altri passi trovansi citati al § 61. note *f*. *g*. ed al § 62. nota *b*.

(*b*) *Capit. I. a.* 819. *art.* 6. (Baluz. I. p. 600.). Questa disposizione passò anche nel diritto longobardo. *L. Long.* Lud. Pii. 14.

(*c*) Così in un diploma dell'anno 864 dato dall'imperatrice Engelberga (Muratori *Ant. Ital.* T. 2. p. 241.) ricorrono testimoni di nazioni affatto diverse; così pure una donazione dell'A. 885 fatta da un Longobardo alla Badia (Romana) di Nonantola è firmata da testimoni longobardi. franchi e romani. (Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. p. 62.

serta loro generalità. Ma il vero è che i sacibaroni ricorrono soltanto nella legge Salica, la quale ammette in pari tempo i rachinburgi, come veri schiavini. Altri opinò che i sacibaroni esercitassero una parte dello schiavinato, la *giuridizione (Rechtsfindung),* mentre gli altri schiavini (i rachinburgi) pronunciassero del fatto (*a*). Ma neppure quest'opinione tronca la difficoltà, parendo a noi di aver dimostrato (§ 75.) che gli schiavini avevano vera e propria giuridizione (*b*), e che, se vera fosse tale opinione, i sacibaroni dovrebbero essere nei documenti e nelle formole nominati a fianco degli altri schiavini; la qual cosa non si vede mai. Ponendo a confronto i pochissimi passi che parlano de' sacibaroni, ne raccogliamo quanto segue. In primo luogo il vocabolo non designa un ufficio momentaneo, ma una qualità permanente; perocchè la legge fissa pei sacibaroni una composizione più elevata, pari in massima a quella del conte (*c*), e nei documenti questo titolo è aggiunto per una parte dei testimoni al nome lor proprio (*d*). In secondo luogo tal qualità procede da un'incumbenza giudiziaria. Secondo una lezione della legge Salica pronunciano essi medesimi la sentenza, onde hanno in ciò somiglianza con gli schiavini (*e*); secondo un'altra lezione il giudicato emana *innanzi loro*, e la lite così risolta innanzi loro non può riproporsi davanti al conte (*f*); la qual lezione non è in sostanza diversa dalla prima. A giudizio dei più, sacibarone è sinonimo di rachinburgo, ma ostano a ciò i passi oradetti: a parer d'altri, sono giudici d'appello (*g*), ma neppure

(*a*) Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. I. p. 185.

(*b*) Cons. Eichhorn *l. c.* Th. II. p. 583.

(*c*) *L. Salica emend.* T. 56. *C.* 2. 3. (*Antiqu.* T. 57. *C.* 2. 3.) Qui pur ricorre la *L. Angl.* Inae 6. « Si quis in ecclesia pugnet, 120 sol. emendet. Si in domo Alder- « manni *vel alterius Sagibaronis* pugnet, 60 sol. emendet et alios 60 pro wita. » Così legge Ducange T. 6. p. 46. sull'autorità di Spelmann. Ma la versione di Wilkins (Canciani Vol. 4. p. 236.) reca: « Si quis in domo Senatoris pugnet, vel in « alterius *illustris sapientis*, sexaginta sol. mulctetur » ed anche il testo anglosassone ap. Wilkins p. 16. ha in luogo di quella parola *gedungenes witan*.

(*d*) In un documento del 648 « actum Ascio » (al. *Sithiu*) riferito da Bréquigny *Diplomata N.* 122. p. 203. v'hanno tra molti testimoni: « S. Chuneberti *graphionis*. . . « Mauriliani *Sacebaronis* . . . S. Radbaldi *Sacebaronis*. Asilendi *Sac.* Signum Isberti « *Sac.* . . . . . S. Anschiddi *Sacebaronis*. »

(*e*) *L. Salica antiqua* T. 57. *C.* 4. (Georgisch p. 113.). « Sachibarones vero in sin- « gulis Mallebergiis plus quam tres esse non debent, et si de caussa illi *aliquid sa-* « *num dixerint*, penitus Gravio nullam habeat licentiam removendi. »

(*f*) *L. Salica emend.* T. 56. *C.* 4. (Georgisch p. 114.). « Sagibarones in singulis « mallibergiis, id est plebs quae ad unum mallum convenire solet, plus quam tres « esse non debent: et si causa aliqua *ante illos* secundum legem fuerit definita, « *ante grafionem removere eam non licet*. »

(*g*) Wiarda *Geschichte des Salischen Gesetzes* p. 191.

ciò si ricava da tali passi, e d'altro canto non vi è indizio che nell'organismo giudiziario dei Germani primitivi si conoscesse un doppio grado di giurisdizione (*h*). La vera spiegazione sembra piuttosto qual segue. Tuttochè in massima gli schiavini avessero a pronunciare così del fatto come del diritto, qualche volta però si dovevano affacciare questioni più intricate, a decider le quali non bastava una cognizione volgare del diritto. A tal effetto s'avevano in ogni assemblea distrettuale legisti di professione, i sacibaroni, che godevano di particolare estimazione e al cui pronunciato, in casi difficili, potevano gli schiavini ricorrere. Più tardi, quando si elessero scabini permanenti, i quali ebbero più spesso a maneggiar liti, dovette in questi formarsi maggior corredo di scienza. Quindi poco per volta cessò il bisogno di sacibaroni e in breve anche il nome disparve (*i*). Nelle leggi bavare ed alemanne è pur nominato a fianco del conte un *Iudex*; presso i Frisii un *Asega* e nella Scandinavia un *Lagmann*. Tutti costoro sono in sostanza (salve forse alcune lievi modificazioni) lo stesso de' sacibaroni; vale a dire giusperiti, alla cui dottrina si dovea far capo nelle quistioni di arduo scioglimento. Laonde, mercè di questa dignità, non si può disconoscere in tutti i paesi oradetti l'esistenza di tribunali popolari o schiavinarii, onde i sacibaroni erano semplicemente arroti (*k*).

Al *Iudex* che ricorre a fianco del conte ed è persona di particolare elezione, le leggi bavare assegnano ordinariamente la stessa autorità giudiziaria che si esercitava presso altri popoli dagli schiavini. Però i termini in cui se ne discorre danno piuttosto a credere che teneva somiglianza coi sacibaroni. *

(*h*) Intendasi dei gradi regolari di giurisdizione; chè anche fra' Germani una sentenza poteva essere impugnata e corretta; ma ciò è ben diverso da un giudizio d'appellazione. Grimm p. 836.

(*i*) Maurer p. 19-22. Grimm p. 780-785.

(*k*) Grimm. *l. c.*

---

* Nella prima edizione l'Autore aveva tenuto in ordine ai *Sacibaroni* un'opinione e in pari tempo un'esposizione tutta diversa, che è pregio dell'opera il conoscere. Non possedendo noi l'originale tedesco di quella prima edizione, riportiamo testualmente la versione francese del 1830 (pag. 202. 203.). La diversità incomincia dalle seguenti parole :

« D'après une leçon de la loi salique, ils rendent eux-mêmes les jugements, ce qui « les assimilerait aux échevins; mais, suivant une autre leçon, *évidemment préfé-* « *rable*, les jugements sont rendus en leur présence, comme en d'autres cas en pré- « sence du comte, et il est dit qu'on ne peut reporter devant celui-ci l'affaire qu'ils « ont terminée. *Voici peut-être l'explication de ce passage*. Dans l'origine les comtes « paraissent avoir été élus par le peuple; plus tard, les rois peuvent avoir nommé

III. — Il Conte e suoi Vicarii.

79. Ultimi, di cui ne resta a far parola, sono i pubblici ufficiali che presiedevano, come si è già dimostrato, al tribunale degli schiavini, senza aver parte nella sentenza. Qui pure s'affaccia una grande uniformità tra i popoli più diversi. Dovunque si trova un simile magistrato che in un dato distretto *(Sprengel)* esercita quest'ufficio e in pari tempo conduce in guerra i liberi di questo distretto. Noi chiamiamo *Conte (Graf)* questa suprema autorità locale col suo ufficio civile e militare, e ciò per fissarne l'idea, non volendo anzi tempo discutere sul nome che realmente sia stato adoperato. Non è inverosimile che ovunque in origine questo conte si eleggesse dal popolo (*a*), seppure in varie contrade non lo si aveva a

(*a*) Tacitus *De mor. Germ. C.* 12. « Eliguntur in iisdem conciliis et *Principes*, *qui* « *iura per pagos vicosque reddant.* » Nelle seguenti parole: « centeni singulis ex « plebe comites, consilium simul et auctoritas, adsunt, » varii critici hanno dimostrato con fondamento che il vocabolo *centeni* è un'interpolazione. Nel qual caso i *comites* potrebbero tenersi per schiavini. Ma gli stessi *comites* sono poi a lungo descritti in senso di compagnia (*Comitatus*, *Gefolge*). Del resto, è probabile che Tacito sia stato falsamente ragguagliato, che cioè le due instituzioni (gli schiavini e la com-

---

« des sagibarons avec une autorité égale à celle des comtes, mais sans les attacher à « un ressort déterminé; cela posé, leurs juridictions étant en concurrence, il est « évident qu'il ne pouvait y avoir appel des uns aux autres; et dans cette hypothèse, « la disparition des sagibarons s'expliquerait aisément : ils cessèrent d'exister quand « le roi nomma tous les comtes, aussi la loi ripuaire, dont la rédaction est évidem- « ment postérieure à celle de la loi salique, n'en fait aucune mention.

« Les noms de sagibarons et de rachinbourgs sont communément entendus dans « le même sens; mais les textes cités plus haut prouvent que c'est à tort.

« Quant à l'opinion que les sagibarons étaient des juges d'appel, elle est également « repoussée par les textes, et même rien ne nous autorise à croire qu'il y ait eu des « degrés dans l'organisation judiciaire des Germains.

« Les lois des Bavarois nous montrent, à côté du comte. un seul *iudex* spéciale- « ment désigné. Comme les scabins des autres pays, il est dépositaire de toute l'auto- « rité judiciaire. Ce *iudex* ne ressemble donc pas aux sagibarons, mais aux scabins « (*Schöffen* dell'A., *schiavini*); tout porte à penser que la seule modification apportée « en Bavière à l'institution des scabins, consista en ce que les fonctions de juge y « étaient toujours confiées à un seul homme. »

Nell'esemplare già posseduto dal Balbo dell'oradetta stampa francese e in fine di questo paragrafo si legge una nota che vanamente abbiamo tentato di chiarire; ed è questa: « Vedi in Ducange l'etimologia; e per ultimo appoggio di mia opi- « nione (p. 165.): *Ii in plerisque civitatibus inquilini ... cives esse iubentur etc.* » — *Il Trad.*

ragion di retaggio, ed anzi che questa dignità sia stata anteriore e più diffusa della regia (*b*); ma dopochè, per effetto principalmente della conquista di paesi romani, il poter regio si rese più stabile, i conti si mostrano in qualità di ufficiali del re, dal re nominati, e da tal epoca sono i primi funzionarii locali e civili del re, onde immediatamente dipendono. Subordinati al conte e in sembianza di suoi adiutori e vicari compaiono poi ufficiali minori di vario genere, quali preposti a un distretto più piccolo, quali a tutto il distretto del conte. Dei rapporti del duca *(Herzog)* al conte si è già discorso (§ 53.).

80. Appo i Franchi l'esistenza di un conte sotto nome di *Grafione (Grafio, Gravio, Graphio)* non può essere dubbia, essendone spessissimo menzione nella legge Salica e sempre sotto il doppio aspetto or divisato: come anche ne parli la Ripuaria, si vedrà più sotto. Ma, conquistata la Gallia, compare di subito, alternamente col Grafione, un *Comite (Comes)*, onde anzitutto è da cercar la ragione delle due denominazioni. Comunemente si vuole che in origine il comite ed il grafione siano stati persone diverse: la nostra opinione si è che in ogni tempo furono una persona sola, cosicchè il *Comes* non dovette essere che la versione latina di *Grafio*. Supponendo infatti (e nulla è più verosimile) che nei paesi di recente conquistati volessero i Franchi serbare ed introdurre l'antico loro magistrato nazionale, niente era di più naturale, atteso il gran numero di sudditi romani, che di scegliere tra i varii titoli delle cessate dignità romane quello che più si addicesse a tal carica, e così potesse adoperarsi come un equivalente del titolo Franco. Or se paravansi dinanzi i titoli di *Consularis*, *Corrector*, *Praeses*, i medesimi però non ritraevano la parte più rilevante dell'ufficio di conte, la militare. All'incontro i Franchi trovarono lungo tutto il confine orientale dell'Impero, che appresero a conoscere come vicini anche prima della conquista, *Comites* cioè *Duces* con una compagnia o seguito regolare (§ 25.), e tal magistratura che innanzi tutte appresero a conoscere, rispondeva

pagnia), siangli state rappresentate in confuso. Sull'elezione del magistrato giudiziario cons. anche Möser *Osnabr. Gesch.* Th. I. *Abschn.* 1. § 22. *Abschn.* 3. § 32. Il medesimo però sostiene (*Abschn.* 5. § 36.) che annualmente si eleggevano nuovi magistrati; del che Tacito non parla, e si ha poi fra i Sassoni un'antica e contraria testimonianza (vedi *infra* § 82. nota *a*). Il passo da Möser invocato di Ottone di Frisinga (*Hist. Frid. I.* L. 2. *C.* 13.) parla non già di conti, ma dei consoli che nel duodecimo secolo esistevano nelle città libere di Lombardia.

(*b*) A ciò potrebbe riferirsi la preposizione alternativa « rex *vel* princeps » di Tacitus *l. c. C.* 10. e *C.* 11. Cfr. anche il passo di Beda (§ 82. nota *a*).

pure nella maggior parte ai loro conti: perocchè ambi gli uffici si congiungevano nel governo militare di un distretto, e la giurisdizione, questo secondo componente della carica di conte, quantunque limitatissima, non si poteva almeno dire al *Comes* affatto estranea (§ 25.). Ma che realmente il concetto fosse tale, onde *Comes* e *Grafio* non rappresentino due impieghi, ma siano due nomi sinonimi dello stesso impiego a noi sembra per più motivi incontestabile. In primo luogo sta per noi la giusta derivazione della parola *Graf* che, a somiglianza del *Comes* latino, equivale a compagno o socio (*a*). Ma a questa s'aggiungono le seguenti prove più particolareggiate. — Là dove la legge Salica parla dell'uccisione del grafione, la Ripuaria ha eziandio per rubrica: *De eo qui* GRAFIONEM *interfecerit* (*b*). Ora il testo proprio di questa così incomincia: *Si quis iudicem fiscalem*, QUEM COMITEM VOCANT, *interfecerit etc.* — Gregorio di Tours parla spessissimo di *comites*, e non mai di un *Grafio* (*c*): ciò si spiega facilmente se si ammette la sinonimia dei due vocaboli, ma per altra parte sarebbe cosa pressochè inconcepibile che quell'autore non trovasse l'opportunità di menzionare l'antico magistrato dei Franchi. — Per simile vi hanno e placiti e ordinanze regie in cui, fra i molti dignitari indicati per nome, se vi ricorrono Comiti, non vi sono più Grafioni ed è converso; il che per noi si spiega allo stesso modo (*d*). — Della donazione di Carlomagno al papa si narra che per maggiore solennità fu sottoscritta da tutti i vescovi, abbati, duchi e *grafioni*: di *comiti* non è menzione (*e*).

(*a*) GRIMM *Rechtsalterthümer* p. 753.

(*b*) *L. Salica emend.* T. 56. *L. Ripuar.* T. 53.

(*c*) Veggansi gl'Indici generali ap. BOUQUET e nelle *Opp.* GREGORII; neppure Ducange sa citarne un passo. FREDEGAR nomina invece Grafioni (*C.* 42. 74.).

(*d*) Un placito del 962 (BOUQUET T. 4. p. 671. BRÉQUIGNY *Diplom. N.* 227.) ha luogo con 4 vescovi, 3 ottimati, 2 gravioni, 2 siniscalchi e nissun comite (il *Comes palatii* è altra cosa): un placito del 697 (BOUQUET T. 4. p. 676. BRÉQUIGNY *Dipl. N.* 238.) con 7 vescovi, 4 ottimati, 3 comiti, 3 domestici, 2 siniscalchi e nessun grafione. — Così pure un'ordinanza del 629 (BOUQUET T. 4. p. 627. BRÉQUIGNY *Dipl. N.* 69.) è intitolata: « Dagobertus . . . *Comitibus* et omnibus agentibus nostris, Vicariis, Centena« riis etc. »: un'ordinanza del 721: « Theodericus . . . viris illustribus *Gravionibus* « seu et omnibus Agentibus etc. », e il simile porta un'ordinanza del 743 (BOUQUET T. 4. p. 697. 710. BRÉQUIGNY *Dipl. N.* 306. 344.); onde là mancano i grafioni, qui i comiti senza che si capisca il perchè, dato che siano persone diverse.

(*e*) ANASTASII Biblioth. *Vita P. Hadriani* T. 1. ed. Rom. 1718. in-fol. p. 251. « uni« versos Episcopos, Abbates, Duces etiam *et Graphones* in ea adscribi fecit. » Poco prima (p. 248.) si nominano i grandi dell'armata, « duces nempe et graphiones. » *

---

* Non c'è mai Grafioni longobardi, bensì *Conti* nelle storie: non nelle leggi, dove non ne era mestieri, sendo compresi sotto il nome generico di *Giudici*. Ces. BALBO.

— Finalmente soccorre alla nostra tesi la perfettissima analogia degli altri Stati germanici fondati sul territorio romano, analogia che è ad un tempo di fatto e di lingua : di fatto, in quanto e Borgognoni e Visigoti e Longobardi hanno egualmente un solo magistrato di questo genere, non due diversi : di lingua, però che fra i Borgognoni e Visigoti quest'unico magistrato, che certamente era l'antico e proprio di loro nazione, ha nome *Comes*, come più innanzi verrà dimostrato. Nè di poco rilievo è pur l'esempio degli Ostrogoti, che in generale stanno fuor di questo paralello perchè soli fra tutti i Germani vollero serbare le forme del governo romano: ma a giudicare delle differenze di Goti con Goti ritennero un magistrato nazionale, e questo chiamarono *Comes Gothorum*. — Per altro, data l'identità delle due denominazioni, non è da supporre che i due nomi si adoperassero effettivamente l'un per l'altro a capriccio; noi anzi crediamo che i più tenessero esclusivamente l'uno o l'altro titolo, il che facesse molte volte conoscere se erano di stirpe franca o romana ed in ispecie se nella loro contea prevaleva in numero la gente franca o la romana; dalla quale circostanza ne veniva fors'anco a ciascheduna contea l'uno o l'altro titolo. Chi ciò consideri, spiega eziandio senza difficoltà quei passi nei quali si nominano realmente l'un presso l'altro come diversi il *Comes* e il *Grafio*. La qual distinzione occorre primieramente in molte ordinanze ove si nominano in generale i magistrati che debbono mandarle ad effetto (*f*) : ma in ispecie in un placito regio, nel quale fra gli schiavini alcuni portano l'uno o l'altro titolo (*g*). Con quest'opinione poi che il grafione o comite era precisamente l'antico magistrato nazionale, s'accorda benissimo la naturale modificazione di quest'impiego in ordine ai vinti Romani. Imperocchè, come il re stesso aveva sopra i Romani tutt'altri e assai maggiori diritti che sopra i Franchi, così

(*f*) Ordinanza del 496 o 497 (Bouquet T. 4. p. 615. Bréquigny *Dipl. N.* 2., ove ne stabilisce l'autenticità): « Quapropter notum sit omnibus Episcopis .... Ducibus, « *Comitibus*, Domesticis, Vicariis, *Grafionibus*, Centenariis etc. » Esempi analoghi del sesto, ottavo e nono secolo si hanno in Bouquet T. 4. p. 616. 716. T. 5. p. 699. 733. 747. 763. T. 6. p. 506. T. 8. p. 473. 475.; dappertutto il grafione vien dopo il comite, e quando immediatamente, quando in seguito ancora al Domestico. Per quanto noi sappiamo, l'ultima ordinanza in cui si trovano menzionati i grafioni, è dell'878 (Bouquet T. 9. p. 405.); essa è indirizzata « Ducibus, Abbatibus, Domesticis, « *Comitibus*, *Grafionibus* etc. »

(*g*) Placito del 693 (Bouquet T. 4. p. 672. Bréquigny *Dipl.* N. 229. e *Proleg.* p. CX.). Gli schiavini sono dodici vescovi, 12 « Optematis, » 8 Comitebus, » 8 « Grafioncbus » 4 « Domestici », 4 referendarii, 2 siniscalchi; oltre i quali, come al solito, v'ha il Conte Palatino (*Pfalzgraf*). Tutti sono citati nominativamente. Un Comite si chiama Gionata, un Grafione Aureliano; tutti gli altri nomi delle due classi di conti sono tedeschi.

pure il grafione, suo ministro, doveva assumere un altro carattere, secondochè nella sua contea o prevalevano i Franchi od i Romani, quantunque la carica fosse mai sempre una sola. Alcuni pensano che il Grafione sia diverso dal Comite e di rango alquanto inferiore (*h*), il che torna impossibile e viene disdetto dalla stessa legge Salica che riconosce nel grafione la suprema autorità civile, non soggetta ad altri che al re. Più speciosa è un'altra opinione, che cioè il *grafio* sia stato in origine il magistrato dei Franchi, il *comes* quello già proprio dei Romani e che i Franchi avrebbero loro lasciato, finchè insensibilmente le due dignità si fusero in una sola (*i*): ma tale ipotesi a noi sembra egualmente insostenibile, tanto perchè in urto coll'identità già dimostrata dei due nomi, come perchè nelle attribuzioni e nel nome del *Comes* non si scorge alcun vero avanzo di forme romane. Se ciò si fosse voluto, sarebbesi anche serbato pei Romani il *Praeses* e tenuta continuamente disgiunta a lor riguardo l'autorità civile dalla militare : ma l'una e l'altra cosa non ebbero luogo.

81. In qualità di vicario del conte e a questo subordinato, nella legge Salica ricorre un funzionario detto *Tunginus* o con vocabolo già in uso appo i Romani *Centenarius* (*a*), che probabilmente prestava ufficio in una data parte della contea, cosicchè ogni conte aveva sotto sè parecchi centenarii. Ma costoro non formavano un tribunale di prima cognizione, dal quale si desse appello al conte, sibbene il conte aveva giurisdizione in tutte cause e a quelli era sottratta la cognizione dei maggiori reati, delle cause di libertà e di proprietà fondiaria o sopra schiavi (*b*). Oltre poi a questi vicarii regolari ne ricorrono altri di qualità indeterminata i quali, da ciò che sembra, avevano pure in governo un dato distretto (*c*) ovvero si adoperavano nelle bisogne di tutta la contea, ma

(*h*) Così Bréquigny *Diplom. Proleg.* p. CCIV.

(*i*) Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. I. § 24. Anche Schöpflin (*Alsatia illustr.* T. 1. p. 774.) è di parere che il Comite sia un avanzo della costituzione romana.

(*a*) Tunginus o Tunzinus, nel senso di Centenarius, e così pure Tunginium per Mallus, si citano in *L. Sal. emend. T.* 46. 48. 63. (*Ant. T.* 47. 49. 63.) e nella *L. Sal. ant. T.* 53. § 2., dove invece la *L. Sal. emend.* T. 52. § 2. legge *iudex*. Nei documenti il Tunginus non è nominato, laddove il centenario vi ricorre sin dal quinto secolo (§ 80. nota *f*) e per tutti i successivi. Erra Wiarda (*Gesch. des sal. Gesetzes* p. 186.) nel distinguere le due denominazioni, come appellativi di cariche diverse. — Sulla parola *Centenarius* è notevole il seguente passo d'uno scrittore romano vissuto in sullo scorcio del quarto secolo. Vegetius *De re milit.* II. 8. « Erant enim centuriones, « qui singulas centurias curabant: *qui nunc centenarii nominantur*. Erant decani, « denis militibus praepositi: qui nunc caput contubernii vocantur. »

(*b*) *Cap. III. a.* 812. *art.* 4. Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* Th. I. § 74.

(*c*) Così un diploma dell'855 ap. Baluz. II. p. 1464. dice: « in pago Parisiaco in « *Vicaria Buciaxinse.* »

gli uni e gli altri con giurisdizione egualmente ristretta nei termini indicati (*d*). Il nome più comunemente dato in Francia a tutti costoro è *Vicarius*, e così vengono costantemente nominati nei diplomi regii a fianco dei duchi, conti e simili. Trovasi anche detto, in senso certamente eguale ma assai più di rado, *Vicecomes*, e per l'ordinario non designa nei regii diplomi un titolo permanente (*e*). *Advocatus* è altra voce sinonima e, come sembra, usitata in Sassonia (*f*). Ma al tempo di Carlomagno e tanto più innanzi a lui tutti questi vicarii non si nominavano dal re nè dal conte, ma si eleggevano a voce di popolo sotto l'indirizzo del messo e del conte, rimanendo unicamente al re la nomina di questo (*g*). In qual senso nel regno franco anche il duca s'abbia talvolta una giurisdizione, si è già discorso (§ 53.).

82. Tra i Sassoni, prima che s'unissero al regno franco, eranvi egualmente conti con attribuzioni fisse e regolari, il cui titolo però non è conosciuto: in tempo di guerra si eleggevano altresì duchi (*a*). Fra i Bavari in sullo scorcio del secolo settimo trovansi anche indicati Gravioni (*b*), che probabilmente facevano parte dell'antica maniera di governo. Del regno Borgognone sappiamo se non altro di certo che in esso parimenti esisteva da luogo a luogo un *Comes*, dignità suprema e regolare, d'immediata dipendenza dal re, e con autorità signoreggiante

(*d*) In prova di ciò non possiamo citare che la *L. Long.* CAROLI M. 69. Ma fuori dubbio tale doveva essere anche il diritto francico che Carlomagno si limitò ad introdurre in Italia.

(*e*) Vedi gli esempi citati al § 80. nota *d.* e *f.* È singolare che molti documenti del sesto e settimo secolo in cui vi ha questo titolo, sono decisamente apocrifi. BRÉQUIGNY *Dipl.* *N.* 7. 8. 12. 18. 19. 54. 75. Esso compare gradatamente dal nono secolo in giù, e dove ricorre più frequente è nelle provincie meridionali. BOUQUET T. 8. p. 473. 474. *Ed. Pistense C.* 14. BRÉQUIGNY *Table* T. 1. p. 460. 465. 468. 486. e seg.

(*f*) MÖSER *Osnabr. Gesch.* Th. I. *Abschn.* 4. § 7.

(*g*) *Cap. II. a.* 805. *art.* 12. *Cap. III. a.* 805. *art.* 14. *Cap. I. a.* 809. *art.* 22. *Cap. II. a.* 809. *art.* 11. (BALUZ. I. p. 426. 432. 467. 472.). Per contro AGOBARDUS *ad Matfredum*, sotto Ludovico il Pio, dice del Comite Bertmondo: « quippe qui bene satis « habeat ordinatum de iustitiis Comitatum suum; eo quod talem virum *pro se consti-* « *tuerit ad haec peragenda,* qui... id strenue gerat. » (*Bibl. Patr. Lugd.* T. 14. p. 283.). In quest'epoca sembra quindi esservi stata mutazione.

(*a*) BEDA in *Eccles. hist. gentis Anglorum* Lib. 5. *C.* 11. « Non enim habent regem « iidem antiqui Saxones, sed *satrapas* plurimos suae genti praepositos qui, ingruente « belli articulo, mittunt aequaliter sortes et, quemcunque sors ostenderit, hunc tem- « pore belli ducem omnes sequuntur et huic obtemperant: peracto autem bello, *rur-* « *sum aequalis potentiae omnes fiunt satrapae.* » Come ognun vede, la carica fissa dei conti è qui contrapposta al grado temporario dei duci, onde conviene che i conti o fossero ereditarii o tutt'almeno eletti a vita.

(*b*) PAUL. Diaconus *Hist. Long.* L. 5. *C.* 36. (nel regno di Cuniberto, † 700) « Hic... « cum Comite Baioariorum, *quem illi Gravionem dicunt* ... conflixit. »

a un tempo Romani e Germani; difatti il prologo del Codice borgognone nomina, in senso di magistrato supremo per le cose di giustizia, *tam Burgundiones quam Romani civitatum aut pagorum* COMITES, e trentadue comiti hanno firmato questo prologo. Presso i Visigoti il comite è pure autorità suprema e locale, cui prestano ubbidienza Goti e Romani (*c*). Sotto lui appare una lunga serie d'altri funzionarii, molti dei quali, a somiglianza di quasi tutte le cose visigotiche, non sembrano originarii, ma di nuovo impianto (*d*). Tutti hanno però il doppio incarico di amministrar giustizia e condurre in guerra (*e*); nel che si riflette un lineamento della comune costituzione germanica.

Degli Anglo-Sassoni sappiamo, non però oltre il secolo undecimo, quanto segue. Ogni dieci uomini formavano un comunello che si diceva *Friborgus*, ed a cui presiedeva uno degli stessi dieci in qualità di *Friborges Heofod* (*f*). Dieci friborgi, ossia cento uomini, sottostavano a un *Decanus* o *Tienheofod* (in tedesco *Zehenhaupt*) : cento friborgi (mille uomini) formavano un *Hundredum* o *Wapentachium*, che dipendeva da un *Centurio* o *Centenarius:* il decano conosceva delle cause di poca entità, il centenario di tutte, non escluse le maggiori (*g*), ondechè fra i due correva lo stesso rapporto che appo i Franchi tra il cen-

(*c*) Nel seguente Libro (§ 14.) si vedrà come anche il Breviario, cioè il Codice dei Romani, venne per la sua promulgazione inviato dal re ai singoli Comiti.

(*d*) *L. Visigoth.* Lib. 2. Tit. 1. *L.* 26. « Dux, Comes, Vicarius, pacis assertor, tyu« phadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, decanus, defensor, nume« rarius .... iudicis nomine censeantur ex lege. » Qui è annoverato anche il *dux*, ma siccome nei testi citati nella seguente nota il comite figura sempre come suprema autorità locale, ne viene che la giurisdizione del *dux* vuol essere intesa a mo' di quella del duca franco.

(*e*) Vedi in proposito, oltre il passo ora citato, i seguenti: *L. Visigoth.* Lib. 2. Tit. 1. *L.* 14. 17. Lib. 7. Tit. 4. *L.* 2. Lib. 9. Tit. 2. *L.* 1. 3. 4. 5.

(*f*) Vedi al § 64. le note *d. e.*

(*g*) *LL.* EDUARDI 32. 33. ap. CANCIANI Vol. 4. p. 340. — *L.* 32. « .... statuerunt « iustitiarios super quosque decem friborgos, quos decanos possumus appellare, An« glice vero *thienheofod* dicti sunt, i. e. caput de decem. Isti inter villas et vicinos « causas tractabant etc. » e più in là « ... quos supradicti sapientes super eos con« stituerant, scilicet super decem decanos, quos possumus dicere centuriones vel « centenarios, eo quod super centum friborgos iudicabant. » Ordinariamente s'intende per questo *decanus* e *centenarius* un giudice sopra dieci e cento uomini: così WILKINS *Glossarium v. Centuria* ap. CANCIANI Vol. 4. p. 428 e DUCANGE T. 2. p. 1325. 1331. Ma il passo medesimo riferisce questi giudici non ad individui, ma ad altrettanti *friborgos*, e, come altrove si è detto (§ 64. note *d. e.*), ciascun *friborgus* era un sodalizio di dieci uomini. Oltrechè, contando un giudice per ogni dieci uomini, se ne avrebbe un numero sterminato. — Quanto ai nomi di *Centenarius* e *Decanus* vedi il passo di Vegezio riferito sopra (§ 81. nota *a*). Ad ognuno ricorre l'analogia che il *Caput contubernii* di Vegezio ha, sia col *Friborges Heofod*, sia col *Tien Heofod* de-

tenario e il conte. Ad ambedue soprastavano comiti e vicecomiti (*h*), la cui attinenza con essi non è ben chiara. Quest'ordinamento si attribuisce da tutti al re Alfredo; ma, dato eziandio ch'egli abbia introdotto del nuovo, non è men vero che i lineamenti principali della costituzione erano indigeni. Qui pure la carica di duca è temporaria e cessa col cessar della guerra (*i*).

83. Rimane finalmente a parlare de' Longobardi, il cui sistema di pubblico servizio è nell'opinione dei più sommamente confuso. Credesi infatti che le loro autorità locali fossero le seguenti: *Duces maiores*, *Duces minores*, *Comites*, *Iudices*, tutti senza un vincolo di reciproca dipendenza, e lasciando ancora in disparte le autorità minori: quest'opinione che ognuno terrà di subito per inverosimile, è nata dall'aver creduto di poter studiare la cosa senza prima fissarne i termini (*a*). Esaminiamo anzitutto le antiche leggi, ossia quelle promulgate dai primi re longobardi. In quasi tutte le prefazioni alle medesime si parla di una sola qualità di funzionarii: *Iudices*. Il *Iudex* adunque od è il magistrato supremo od è parola generica sotto cui si comprendono tutte le autorità giudiziali. Ma alcuni passi di tali leggi levano il dubbio: *Iudex* è il supremo funzionario locale, dipendente immediatamente dal re, giudice e condottiero in tempo di guerra de' suoi amministrati; a lui sottostanno certi altri ufficiali con doppia attribuzione analoga; fuor di tutti loro v'ha un *Dux*, nè stabile nè vincolato a un distretto, ma condottiero dell'esercito, nominato a parte nel sorgere di una

gli Anglosassoni. E non sarebbe inverosimile che ciaschedun friborgo fornisse per la leva ordinaria un uomo d'arme, e che *da ciò* abbiano preso il nome tanto il decano che il centenario. Quando ciò fosse, le due parole si conformerebbero a capello colla terminologia romana, e il *Tien Heofod* sarebbe veramente il *Caput Contubernii*.

(*h*) *LL.* Eduardi *C.* 12. 13. 21. 35. *in f.* (*l. c.* p. 336. 339. 342.). Notevole è pure il *C.* 35. *init.* (p. 341.). « Greve quoque nomen est potestatis, Latinorum lingua nihil « expressius sonat quam praefectura, quoniam hoc vocabulum adeo multipliciter « distenditur quod de Scyra, de Wapentachiis . . . de hundredis, de burgis, etiam « de villis Greve vocetur. In quo idem sonare videtur et significare quod dominus. » E giustamente in varie parti dell'Allemagna il nome *Greve* o *Grebe* nel senso di capo d'un villaggio si è conservato fino ai dì nostri. È desso il medesimo della parola francica *Grafio*, salvochè diversamente applicata.

(*i*) *LL.* Eduardi *C.* 35. § *de heretochiis* (*l. c.* p. 342.).

(*a*) Muratori *Ant. It.* T. 1. *Diss.* 5. 8. 10. presenta come al solito dovizia di materiali, spesso anche belle e vere considerazioni, ma infruttuose pel continuo suo ondeggiare. Lupi *Cod. dipl. Bergom.* p. 131. 453. 561. fa fascio d'ogni erba, aggirandosi in un continuo circolo di nomi e di cose, come pure accade a Muratori. Chi meglio di tutti ha chiarito la materia è Canciani Vol. 4. p. 218. e seg. nella sua prefazione alle leggi anglosassone.

guerra e con giurisdizione eccezionale sull'armata che comanda; un *Comes* finalmente non vi è mai nominato (*b*). All'incontro negli storici e nei documenti spesso ricorre un *comes*, ma con esso non più il *iudex* (*c*). Narra infine Paolo Diacono che, morto re Clefi (A. 575), non si elesse per dieci anni altro re, ma il *dux* d'ogni territorio, allora in numero di 35, governò il proprio da sè (*d*). Ora, che tutti questi magistrati stessero a fianco l'un dell'altro come altrettante autorità locali e diverse, non pure è inverosimile, ma assolutamente impossibile, sopratutto se si considera che nelle leggi non rimane più di fianco e sopra il *Iudex* un posto per un tal *Comes* o *Dux*. Il vero è adunque che i Longobardi ebbero i loro conti come tutti gli altri popoli della Germania. Senonchè questo conte portava a caso un nome longobardo che andò perduto: non si diceva Grafione, poichè il loro storiografo nota il titolo come particolare ai Bavari (*e*). Ora poi questo nome si doveva tradurre in latino, e così è che *iudex*, *comes*, *dux* sono unicamente versioni diverse dello stesso ignoto titolo longobardo. La parola *Iudex* fu scelta molto bene per indicare l'autorità civile del conte, perocchè *Iudex* o *Iudex ordinarius* si

(*b*) Eccone le prove: 1° Il duca non figura che nell'esercito e non ha relazione con verun distretto; il *Iudex* sta presso lui, parimenti nell'esercito, ma ristretto nel comando ai liberi di un distretto. *L. Long.* ROTHARIS 25.: « Si quis res suas *in exer*« *citu* requisierit, et noluerit ille reddere, tunc ambulet ad ducem; et si *dux* ille, « aut *Iudex qui in loco ordinatus est a rege*, veritatem aut iustitiam non conserva« verit, componat etc. » Cf. *L. Long.* ROTHARIS 6. 20. 21. 23. 24. *L. Long.* LIUTPRAND. VI. 29. — 2° In pace il *Iudex* è il supremo giusdicente d'una *Iudiciaria*, dipende direttamente dal re, ed ha sotto di sè più sculdasci ecc., ondechè nè si fa menzione di un duca o comite, nè si saprebbe trovar per essi un posto. *L.* LIUTPRAND. IV. 7. 8. 9. 10. V. 15. VI. 31.

(*c*) Un diploma di Astolfo del 755: « et nullus dux, *comes*, gastaldus etc. » (LUPI *Cod. dipl. Berg.* p. 437. 438.). Così pure un altro diploma del medesimo re dato nell'anno 753 o 754 (TIRABOSCHI *Storia di Nonant.* T. 2. p. 15.). Documento del 752: « In *comitatu* Motinensi vel bononiensi » (TIRABOSCHI *l. c.* p. 19.). Documento del 753 incirca: « infra hac civitate cremona quamque et foris *per totum ipsum comita*« *tum* » (TIRABOSCHI *l. c.* p. 26.). PAULUS Diaconus III. 9. (un Comite Ragilone di Lagara) e IV. 53. V. 16. (un Comite di Capua). Più altri esempi vedine in MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 402.

(*d*) PAULUS Diaconus Lib. 2. *C.* 32. « Post cuius mortem Longobardi per annos de« cem regem non habentes sub ducibus fuerunt. Unusquisque enim ducum *suam* « *civitatem obtinebat.* Zaban Ticinum: Uvaillari Bergamum: Alachis Brixiam: Euin « Tridentum: Gisulfus Forum Iulii. *Sed et alii extra hos in suis urbibus triginta* « *duces fuerunt.* » In tutto adunque 35 *Duces*, dei quali i primi cinque sono nominati per forma d'esempio. Questo fatto è comunemente riguardato come un'usurpazione rivoluzionaria; ma a noi sembra doversi piuttosto considerare come un momentaneo ritorno ai principii costituzionali della nazione. Vedi sopra § 79. nota *b*. § 82. nota *a*.

(*e*) Vedi *supra* § 82. nota *b*.

chiamava pure a' tempi di Roma il governatore imperiale (*f*). Quella di *Comes* ebbe la stessa origine che tra i Franchi (§ 80.). Quella poi di *Dux* poteva parer acconcia quanto l'altra di *Comes*, chè in sostanza la dignità era una sola : anzi in Italia la scelta di un tal vocabolo venne fors'anco suggerita dalla vicinanza dell'esarcato, in cui presentemente vi erano *Duces* che, a somiglianza dei conti germanici, univano all'autorità militare una cotale autorità giudiziaria. Ma, oltre che gli scrittori potevano ad arbitrio usare l'una e l'altra versione, non è inverisimile che gli stessi conti preferissero ora questo ora quel titolo o che, secondo i tempi, l'uno fosse più in voga dell'altro. Intieramente diversi dai conti sono i così detti *Duces maiores*. Ognun sa che due paesi, Benevento e Spoleto (*g*), avevano col regno longobardo una relazione di puro nome ed erano governati da vicerè che si chiamavano egualmente *Duces*. Questi duchi, non dissimili dal duca bavaro ed alemanno nel regno franco, sono mere anomalie e non si connettono alla costituzione regolare, la quale si spiegava soltanto nel reame così detto e nella quale unicamente si vuol cercare l'antico organismo nazionale, mentre quei ducati ebbero vita dalle esigenze locali : infatti anche le leggi dei re non si applicavano che al reame propriamente detto, e Benevento si reggeva a parte con legge sua propria. Questi *duces maiores* sono quindi dai trentacinque duchi di Paolo Diacono tanto diversi quanto i semplici condottieri d'esercito che nelle leggi longobarde portano lo stesso titolo. Il distretto del conte si chiamava *Iudiciaria* e i suoi governati o giudicabili *Pagenses* (*h*), come tra i Franchi. In Italia, che formò in ogni tempo una rete continua di sobborghi o territorii civici, non è dubbio che queste giudicierie coincidevano in massima parte con simili territorii, onde avvenne che spesso i conti s'intitolassero da una città (*i*) : ma codesta coincidenza era affatto casuale, e si errerebbe di molto a credere che i conti longobardi fossero perciò altrettanti magistrati urbani.

84. Al conte sottostavano di regola più *Sculdais* o *Sculdascii*, e a questi i *Decani;* i quali tutti avevano *Sculdasia* o *Decania* propria e

(*f*) Vedi *supra* § 25.

(*g*) Sotto i Franchi s'aggiunse il Friuli. MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 167.

(*h*) *Iudiciaria*. *L. Long*. LIUTPRAND. V. 15. PIPINI 8. Cf. CANCIANI Vol. 4. p. 223. — *Pagenses*. *L. Long*. CAROLI M. 67. PIPINI 8. LOTHARII *sen*. 56. Così pure tra i Franchi. (Vedi *supra* § 62. nota *b*.)

(*i*) Vedine un esempio nel passo di Paolo Diacono riferito nella nota *d*. Così noi spieghiamo anche i « civitatum aut pagorum comites, » di cui nel *Prologus L. Burgund*.; e non già nel senso che i Borgognoni avessero due qualità di conti, gli uni per la città, gli altri per la campagna.

a guisa dei conti prestavano ufficio di guerra e di giustizia (*a*). Nei territorii di patrimonio regio i *Gastaldii* o *Gastaldiones*, vale a dire gli ufficiali di camera, * esercitavano fors'anco sui liberi ivi dimoranti autorità di conte. Così pure i *Saltarii* stavano quivi in luogo dei decani, ed oltre al guardare le foreste del re, avevano pari autorità sugli uomini liberi (*b*). **

(*a*) Intorno allo *Sculdasius* e *Decanus* vedi *L. Long.* Liutprandi V. 15. VI. 29. 31. Pipini 10.; intorno alla *Sculdasia* e *Decania* vedi Canciani Vol. 4. p. 219. 221. — Muratori *Ant. Ital.* T. 1. p. 522. ha rettamente osservato che lo sculdascio corrisponde al centenario de' Franchi. All'incontro stortamente egli dice (p. 506. e seg.) che, come gli sculdascii nelle campagne, così gli scabini nelle città avessero giurisdizione propria. Gli scabini sedettero dopo la conquista dei Franchi in tutti i tribunali, accanto allo sculdascio come accanto al conte, ma non resero mai superflua la persona del magistrato: onde se in alcuni passi citati da Muratori gli scabini sembrano essere a capo del tribunale, ciò è perchè sono casualmente vicarii o messi di un conte. Sismondi (T. 1. p. 90. 397.) vuole che gli *scabini* dei Franchi siansi chiamati fra i Longobardi *Sculdaesi*. Il supposto non può essere più avventato.

(*b*) Che il Saltario fosse un supplente del Decano, si argomenta dalle leggi citate nella nota precedente. Canciani Vol. 4. p. 219. si maraviglia fuor di proposito che un semplice ispettore forestale fosse in pari tempo magistrato e, per cancellare questo supposto inconveniente, deriva la parola dal tedesco *schalten*, cosicchè paragona questo *Schalter* (ital. *sollecitatore*) al *compulsor exercitus* dei Visigoti. Il documento più segnalato che abbiamo sul Saltario è un interrogatorio del 1218 riportato da Tiraboschi *Storia di Nonantola N.* 420. p. 356. Nel merito della causa (p. 355.) si era sentenziato che la città di Crevalcore fosse inibita dall'inviare in una pezza di bosco « neque *silvanos* neque *saltarios vel gualdumannos*. » L'interrogatorio dice: « Rolandus Rubeus . . . interrogatus quid appellatur *Gualdemannia*, respondet quod « illud quod datur *Silvanis* vel *Saltuariis* ab incidentibus publice ligna, scilicet « eo tempore quando datur licentia omnibus incidendi, et ipsi statuunt quantum « quis debeat dare pro carro lignorum. Oriolus de Crevalcore etc... Interrogatus si « est differentia inter *gualdemannos* et *silvanos* et *saltuarios*, respondit quod sic est « quia illos appellant *Silvanos* et *gualdimannos* qui stant in nemore et vendunt « lignamina et accipiunt certum quid de colibet carro, *saltuarios* appellant illos qui « custodiunt blavas et nemus pro communi eorum terre et nemus est banditum pro « communi sue terre etc. » Del secolo decimoterzo in Ravenna eranvi pure di siffatti *Saltarii* preposti al territorio circonvicino, le cui attribuzioni sono minutamente divisate negli Statuti. — Fantuzzi *Monum. Ravennati* T. 4. p. 53. Certo che la parte giurisdizionale dell'antico impiego era in quest'epoca svanita quasi tutta col mancare della costituzione a cui si collegava.

* E i gastaldi di Siena, di Pisa ecc.? Erano essi uffiziali di camera? Cesare Balbo.

** Di mezzo ai gastaldi e i saltarii credo che nelle gastaldie stessero gli *Actores regis*, come gli sculdasci stavano in mezzo ai conti e ai decani. *Arg. L.* 577. Rothar. *ecc.* Capei *Istoria del Gius romano ecc. ridotta in Compendio.* Siena 1842. p. 34. nota 1.

I re Franchi introdussero accanto ai titoli longobardi quelli altresì della loro nazione, cosicchè i nomi degli statuali sono da quell'ora molto avviluppati. Il conte si chiama tuttavia *Comes*, ma oltre gli sculdasci e decani vengono sotto lui nominati *Vicarii*, *Advocati*, *Centenarii;* le massime organiche sono le stesse che nel regno franco; la giurisdizione, a cagion d'esempio, del vicario (nè diversamente quella degli altri ufficiali minori) si riduce del pari alle cause di poca entità: il sistema di nomina è lo stesso che appo i Franchi (*c*). La dignità di *dux* è anche più locale e permanente, superiore in grado a quella del *comes,* ma dignità militare, senza giurisdizione; perlochè, se a qualche duca si attribuisce giurisdizione, ciò si dee intendere della dignità comitale che concorreva nella persona del duca, come infatti lo prova l'unito titolo che non di rado s'incontra di *Comes* e *Dux* (*d*).

85. Nella scarsezza di fonti autentiche noi siamo lontani dal pretendere che queste indagini sui magistrati delle antiche costituzioni germaniche siano compiute: ma conviene anche dire che certe lacune non si toglieranno forse mai. Per non citare che un esempio, la carica di sculdascio parrebbe tutta propria de' Longobardi, anzi che nelle altre costituzioni non vi sia più un posto per un simile funzionario. Pure, se si pon mente che in tutte le città dell'Allemagna, anzi in molte campagne questa carica si mantenne in vigore fino ai nostri tempi, è d'uopo conchiudere ch'ella non fu particolare ai Longobardi, ma coeva e propria eziandio di altri Stati Germanici. Un documento Osnabrucchese dell'804 parla infatti dello *Scultetus* come di un magistrato ordinario di questa contrada (*a*); e OTFRIED usa più d'una volta la parola *Sculdheizo* per designare un comandante militare, dal che si può inferire che nel no-

(*c*) *L. Long*. CAROLI M. 69. 22. 55. La parola *iudex* ricorre d'ora in poi con egual frequenza di *scabinus*, il che fu altrove da noi dimostrato, e designa talvolta un'autorità in genere, ma spesso anche un siffatto magistrato minore, sotto il conte. Vedi ad esempio *L. Long*. CAROLI M. 9. 99. 147. ecc. Le stesse persone diconsi anche *Iuniores Comitum*. *L. Long*. CAROLI M. 121. PIPINI 17. 22. Varie però di queste dignità indicate nelle leggi o non furono mai in Italia introdotte o vi si mantennero per breve tempo. Che il centenario sia mai stato un ufficiale subalterno dello sculdascio, come pretende SPITTLER (*Staatengesch*. Th. 2. p. 47.), non solamente è indimostrato, ma inverosimile: e certo nell'età propriamente longobarda, a cui Spittler accenna, il centenario non si trova menzionato una sola volta. In luogo di *Vicarius* era comune in Italia il titolo *Vicecomes*, che giustamente ricorre quasi sempre nei diplomi pubblicati da Ughelli ed altri, laddove quello di *Vicarius* di rado o non mai vi si legge.

(*d*) MURATORI *Ant. It.* T. 1. p. 409.

(*a*) « Dux, comes vel vicecomes, *vel scultetus*. » MÖSER *Osnabrückische Geschichte* Th. 1. *Urkunden Nr*. 1. E giova notare che anche nella Sassonia non si fa mai menzione di centenarii. MÖSER *op. cit. Abschn*. 4. § 7.

vecento il nome era in uso in certe contrade del regno franco (*b*). La stessa carica finalmente è menzionata nei documenti della Borgogna e della Rezia del secolo decimo (*c*).

(*b*) OTFRIED Lib. 3. *C*. 3. Lib. 4. *C*. 34. ap. SCHILTER *Thesaur*. T. 1. p. 160. 308. CANCIANI ha riportato i passi.

(*c*) *Scultatia* leggesi in un documento Retico del 976 e *Sculdascii* in un diploma del 997 dato da Rodolfo III re di Borgogna. MÜLLER *Schweizergeschichte* B. 1. *Kap*. 12. *not*. 336. e 44.

CAPITOLO QUINTO

COSTITUZIONE GIUDIZIARIA DE' ROMANI DOPO LA CONQUISTA GERMANICA.

86. Detto qual era l'organismo giudiziario dei Romani prima del mancato impero occidentale e quale fra i Germani primitivi (Cap. II e IV), resta a sapersi quali modificazioni subirono queste instituzioni dei due popoli nei nuovi regni mescolati di entrambi.

Si può tener per base che negli Stati di grande ampiezza e di non breve durata la costituzione romana, per ciò che riflette i poteri supremi che ne erano il perno, venne annientata. Se altro fu del breve regno degli Ostrogoti e in parte di alcune contrade del regno franco, si vedrà, parlando di questi Stati, che il caso fu eccezionale. Fuor di essi ed in ispecie nel resto di Francia come nel reame longobardo, le provincie romane coi loro rettori scompaiono fin dal primo impeto della conquista, e in loro vece seggono conti germanici con autorità civile e militare sopra i Germani come sopra i Romani. Ma la quistione è di vedere se questo annientamento di romane istituzioni si portò più oltre e se involse anche le comunità civiche coi loro senati, loro duumviri o difensori, e loro giurisdizione. Quanto alla Francia vi hanno in proposito diverse sentenze: quanto all'Italia è opinione quasi generale che l'annientamento cadde anche sopra questo ramo dell'antica costituzione. Noi abbiamo però con che provare tutto il contrario; e riservandoci di darne per ciascuno Stato una dimostrazione particolare, ne giova premettere i seguenti generali riflessi.

Se nel conquisto i Germani si fossero volti a sterminare o germanizzare i Romani, l'annientamento d'ogni costituzione non soffrirebbe dubbio. Ma già noi osservammo (§ 30.) che il doppio intento fu loro estraneo. Che anzi, non solamente furono alieni dal disegno di distrug-

gere o riformare l'antica nazione, ma sappiamo di certa scienza che, appena sedati i furori della conquista, la condizione dei Romani fu più libera e felice che a tempo dell'impero (*a*). Ciò stando, la nostra quistione viene a collegarsi con quella della proprietà territoriale: mercecchè se i Romani, come affermano parecchi tra i moderni scrittori, furono spogliati d'ogni proprietà, si rende di bel nuovo inconcepibile la durata di una loro costituzione, onde su questo punto la confutazione degli errori è anche parte del nostro tema. Ma che i Germani siano stati lontanissimi dal cercare di abbattere l'antica nazionalità, è ciò che risulta in primo luogo dall'assoluta preponderanza che il romanismo s'ebbe nella formazione delle lingue moderne e in secondo luogo dalla perpetua osservanza fra i Romani del loro diritto civile (Cap. III). Quest'ultima circostanza non solamente arguisce la durata di una qualche costituzione, ma quasi di forza la presuppone, non potendosi intendere come il gius romano si mantenesse in uso fra i Romani senza il contemporaneo mantenimento, almeno in parte, dell'antico sistema giudiziario.

87. La giurisdizione civica dei Romani poteva d'altronde consertarsi con tutta semplicità e naturalezza alla costituzione germanica. Il conte, supremo funzionario locale, aveva sotto di sè un centenario o sculdascio e simili con giurisdizione limitata (§ 81. 84.). Ma giurisdizione egualmente ristretta s'avevano nell'Impero romano i duumviri e difensori (§ 11. 23.). Questi adunque non ebbero che a passare sotto il conte, a vece di dipendere come in addietro dal *Praeses*. Il conte fu allora un magistrato comune a Germani e Romani, e sotto lui v'era per i Germani il centenario o sculdascio co' suoi giudicabili, per i Romani il duumviro o il difensore. Se realmente nel romano impero i decurioni già prestavano ufficio di giudici (§ 26), i medesimi potevano adesso pareggiarsi ed agli schiavini primitivi (rachinburgi od arimanni) ed agli scabini della costituzione Carolina: ai primi perchè in realtà i decurioni

(*a*) A ciò alludono i versi di Petrocorio che citeremo in appresso (§ 89. nota *c*.), ma in ispecie le parole che seguono di Salvianus *De gubernatione Dei* Lib. 5. Dopo aver fatto un'orribile dipintura delle cose dell'Impero, della tirannide de' magistrati, dell'oppressione che si esercitava sulla gente povera e via dicendo, quest'autore così prosegue: « Nihil horum est apud Wandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim « est ut haec inter Gothos barbari tolerent ut ne Romani quidem qui inter eos vi- « vunt ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum omnium votum est, ne unquam « eos necesse sit in ius transire Romanum. Una et consentiens illic Romanae plebis « oratio, ut liceat eis vitam quam agunt agere cum barbaris. Et miramur si non « vincantur a nostris partibus Gothi, cum malint apud eos esse quam apud nos Ro- « mani? Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, « sed ut ad eos confugiant nos relinquunt. »

erano pure fra' Romani i soli *cives optimo iure* (§ 8.); ai secondi perchè ancor essi potevano considerarsi come persone privilegiate nella totalità dei liberi. Nè fuor di proposito sarebbe il dire che questo decurionato romano abbia contribuito all'introduzione tra i Franchi degli scabini in qualità di giudici permanenti. E non è poi da dubitare che il ceto dei decurioni godeva attualmente sopra gli altri Romani di maggiore estimazione che nell'età imperiale. Come la condizione del conte rispetto ai Germani della sua contea non fosse la stessa che rispetto ai Romani, si è già notato (§ 80.). E forsechè di presente a lui si devolse l'appello dalle sentenze del tribunale civico, che nell'antica costituzione s'introduceva presso il governatore imperiale (§ 13. 26.), quantunque possa anche darsi che per gli stessi Romani sia mancato in varii Stati ogni appello, come cosa che in origine fu a tutti i Germani sconosciuta.

Senonchè gli stessi Germani rimasero al certo per lunga pezza estranei a questi comuni civici, essendo le città non pure ignote, ma da essi avversate (*a*). Per il che, se di subito si acconciarono a vivere nelle città, non lasciarono però di essere membri dei loro Gau, le cui diverse circoscrizioni furono già indicate a proposito de' Longobardi (§ 83.). Forse a ciò si collega la circostanza che in moltissimi documenti del secolo ottavo e nono, quando parlasi di un Germano abitante d'una città, vi si aggiunge la parola *Habitator* od altra consimile (*b*) : la quale invero tenderebbe a differenziare dai Romani, membri nati della città (*c*), questi abitatori avveniticci. Però nessun argomento può anche trarsi con sicurezza da quest'uso di parlare. Ma coll'andar del tempo i Germani di ciascheduna città si strinsero probabilmente in una comunità particolare, analoga al comune romano e in cui ebbe necessariamente entratura, secondo il nuovo organismo germanico, un dato numero di scabini elettivi. Per fine venne tempo in cui tutti assieme gli abitanti d'una città, senza distinzione di stirpe, si raccolsero in una nuova comunità più estesa, in cui ebbero ugualmente parte il collegio scabinale germanico e

(*a*) Tacitus *De mor. Germ. C.* 16. « ne pati quidem inter se iunctas sedes. » Et *Hist.* Lib. 4. *C.* 64.

(*b*) Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 7. p. 19. « ego . . . Ariprandus *habi-* « *tator* de hac civitate Cremona . . . qui professi sumus ex natione nostra lege vi- « vere *Langobardorum*. » Fumagalli *Cod. Dipl. S. Ambros.* p. 201. « Signum manus « Aribaldi de ex genere *Francorum avitator* civitatis Mediolani. » *Ib.* p. 233. « Hal- « cario de ex genere *alamannorum abitator* vico Samoriaco. » Analoghi esempi ricorrono in Fumagalli *l. c.* p. 235. 263. 267. 282. 301. 323. 522. Lupi p. 675. 781. Ughelli T. 4. p. 339. e Muratori *Ant. Ital.* T. 1. p. 1011. *Antich. Estensi* P. 1. p. 117.

(*c*) « *Cives* regienses » e « *de civitate* Cremona, *de civitate* placentia. » Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 43. 46. 47. Documenti del nono secolo.

l'*Ordo* romano. Gli scabini o *iudices* romani che nei placiti seggono accanto ai germani, non sono certamente in origine altra cosa che i decurioni delle città romane: nei documenti ulteriori si debbono riferire al nuovo comune costituito di ambedue le nazioni, nel quale tuttavia potè ancora durar lungamente la memoria della diversità di stirpe, la quale si è anzi conservata in grembo della stessa costituzione feudale. Questi scabini romani contano quindi fra le prove decisive della permanenza di un governo municipale.* Nel risorgimento delle città italiane durante l'undecimo e duodecimo secolo il collegio degli scabini, come corpo morto della costituzione, si staccò e inalterato si mantenne fino ai tempi moderni sotto il nome di *Collegio de' giudici*, a somiglianza di varii Capitoli scabinali dell'Allemagna (*d*). L'*Ordo* all'incontro, o il vero senato municipale, fu travolto nella nuova vita delle costituzioni civiche e in picciol tempo subì le forme le più svariate ed arbitrarie, tantochè più non rimase in lui una sola orma dell'antica pianta. Se queste considerazioni sono vere, noi abbiamo segnato per la vita pubblica e la costituzione il punto in cui la memorabile mescolanza de' Germani e Romani si produsse in nuove nazioni.

A norma di questo prospetto generale noi verremo ora considerando i singoli Stati sorti sulle rovine dell'Impero occidentale: ed abbenchè propriamente questo esame non debba cadere che sugli Stati germanici fondati nell'Occidente, non puossi però escluderne la signoria greca in Italia che, dove più dove men lungamente, interruppe quella de' Germani.

I. — Regno dei Burgundii o Borgognoni.

88. Presso i Borgognoni la proprietà territoriale dei Romani trovasi regolata nella seguente maniera. Appena effettuata la conquista, il suolo fu ripartito tra' Borgognoni e Romani. Il Borgognone s'ebbe la metà

(*d*) Così Bologna ebbe sino ai tempi nostri tre diverse corporazioni legali: due *Collegia Doctorum* o Facoltà universitarie (pel diritto romano e canonico) e il *Collegium Iudicum et Advocatorum*, nel quale non vi sarebbe che l'epiteto *advocatorum* aggiunto a nuovo, cioè posteriormente al risorgimento delle città lombarde, mentre li *iudices* sono fuori dubbio gli scabini della costituzione carolina. Moltissime città ebbero e conservarono di siffatti collegi.

* Forse queste induzioni dell'illustre Autore rispondono in parte alla nota di Cesare Balbo da noi riferita a pag. 141., il quale infatti qui dice: « Ecco tutta la quistione municipale sciolta. » — *Il Trad.*

della corte e del giardino (*a*), due terzi del côlto e un terzo parimente degli schiavi (*b*) : i boschi si lasciarono a comune (*c*). I liberi Borgognoni che vennero dopo s'ebbero la metà dell'agro senza schiavi (*d*) : i Borgognoni liberti un terzo dell'agro (*e*). Da ciò si scorge che il riparto si operò su tutto il territorio (*f*), come sì che la prima divisione non assorbì tutte le quote che ne risultarono, poichè altrimenti ai liberi sopravvegnenti ed ai liberti non sarebbe rimasto altro terreno. Quest'ultimo fatto si spiega per via della regola tenuta nella divisione. Ciò è che le quote non furono già divelte dalla somma delle proprietà fondiarie e poscia senz'altro distribuite fra tutti i Borgognoni presenti, ma ad ogni Borgognone venne assegnata una possessione, il cui proprietario romano dovette a questo modo fargliene parte (*g*). Ciò stando, rimasero necessariamente fuor di assegno tante possessioni quanto il numero (probabilmente di qualche entità) dei proprietarii romani eccedeva quello dei liberi Borgognoni. Trovasi anche detto che nella loro venuta i Borgognoni si attennero unicamente ai possessi della nobiltà gallica, cioè dei proprietarii più doviziosi (*h*). Il Romano si chiamò allora *Ospite (Hospes)* del Borgognone e per converso (*i*); il terreno, così avuto per divisione, *Lotto (Sors)* e *Ospizio (Hospitalitas)* il relativo diritto (*k*). Due altre cose furono particolarmente ordinate.

(*a*) *L. Burg.* T. 54. § 3.

(*b*) *L. Burg.* T. 54. § 1.

(*c*) *L. Burg.* T. 13., 54. § 2., 67.

(*d*) *L. Burg. Addit.* II. *L.* 11.

(*e*) *L. Burg.* T. 57. « Burgundionis libertus, qui. . . . nec tertiam a Romanis con« secutus est . . . », cioè non ha ancora ottenuto il possesso della sua quota.

(*f*) Ciò consegue sia dal contrapposto fatto dei boschi rimanenti in comune alla terra coltiva, sia dalla partizione degli schiavi fatta non dubbiamente ad oggetto di procurare al Borgognone lavoratori per il lotto di terra assegnatogli. Onde appare altresì più verisimile una divisione in natura, come più ovvia e più adatta a quelle due ripartizioni. MEYER *Institut. iudic.* T. 1. p. 275. opina che fosse una comunione per quote ideali.

(*g*) *L. Burg.* T. 54. § 1. « . . . duas terrarum partes *ex eo loco in quo ei hospita« litas fuerat delegata.* » Onde, nascendo lite di confine tra due proprietarii romani che avevano parteggiato con Borgognoni, essa lite veniva esclusivamente trattata dai Romani e la sentenza valeva egualmente a favore e contro il Borgognone, il cui ospite aveva vinto o perduto. *L. Burg.* T. 55. § 1.

(*h*) MARII *Chron. ad a.* 456. (BOUQUET II. 13.) : « Eo anno Burgundiones partem « Galliae occupaverunt terrasque cum Galliis (leg. *Gallicis*) Senatoribus divi« serunt. »

(*i*) *Hospes* il Romano. *L. Burg.* T. 54. § 1., 55. § 1. 2., 84. § 2. 3. 13.— *Hospes* il Borgognone. T. 55. § 1., T. 13.

(*k*) *Sors. L. Burg.* T. 14. § 5., T. 84. § 1. — *Hospitalitas. L. Burg.* T. 54. § 1., T. 55. § 1.

L'una che ogni Borgognone, già investito dal re d'un fondo, lasciasse al suo ospite il terreno che questi avrebbe dovuto cedergli (*l*). L'altra che nessun Borgognone, non altrimenti proprietario di stabili, potesse alienare il suo lotto, e potendo alienarlo, l'ospite romano si avesse la preferenza (*m*).

Della costituzione le leggi dicono poca cosa, e non ci rimangono documenti che siano coetanei al regno Borgognone. Nel prologo alle leggi si nominano Comiti romani e borgognoni, e trentadue Comiti hanno firmato questo prologo; onde pare che la carica di conte fosse generalmente stabilita, aboliti i presidi e tali altri maggiori funzionarii. Di costituzione civica le leggi si tacciono, e non se ne può argomentare la durata, fuor dei motivi generali più sopra esposti, che da un passo di S. Avito, arcivescovo di Vienna († 525). Il quale, narrando un fatto occorso nel vivente del suo predecessore, osserva che in quel tempo la Curia viennese si componeva di molti nobili uomini (*n*).

II. — Regno dei Visigoti.

89. Sulla divisione delle terre le leggi dei Visigoti sono assai più scarse di particolari che le Borgognone; forse perchè il codice visigoto è molto più recente che il borgognone e così di un'epoca in cui per le alienazioni e successioni apertesi nell'intervallo l'importanza del primo riparto aveva scemato di molto. Appare tuttavia da quelle leggi che i Romani dovettero anche cedere a' Visigoti due terzi del territorio; e le medesime accennano poi chiaramente che tal cessione non fu di una parte dei frutti e così una specie di tributo, ma una vera divisione in natura del terreno istesso (*a*). Tanto la quota gota che la romana, formatesi per questa divisione, si chiamarono *Sors* (*b*). Non solamente le leggi ricordano questa partizione del suolo, ma ne sono anche rimaste altre testimonianze (*c*).

90. Della costituzione romana noi abbiamo di questo stato notizie di

(*l*) *L. Burg.* T 54. § 1.

(*m*) *L. Burg.* T. 84. § 1. 2. 3.

(*n*) S. Aviti *Homilia de rogatione* p. 152. *Opp.* Paris. 1643. in-8°. « Putabatur a quibusdam Viennensis senatus, cuius tunc numerosis illustribus curia florebat rel. » *Senatus* è qui detta la nobiltà e i numerosi suoi membri tenevano allora la Curia (*Ordo*).

(*a*) *L. Visigoth.* Lib. 10. T. 1. *L.* 8. 9. 16.

(*b*) *L. Visigoth.* Lib. 10. T. 2. *L.* 1., T. 1. *L.* 14.

(*c*) Bened. Paullini Petrocorii *De vita B. Martini libri sex etc.* ed. Daum Lips.

gran lunga più compiute col Breviario, ossia con quella specie di Codice del gius romano che fu compilato l'anno 506, cent'anni incirca dopo la fondazione del regno (*a*). È noto che tal Codice si compone in massima parte di due cose: di testi genuini del romano diritto e di un Commentario *(Interpretatio)* appositamente allestito. Volendo studiare, come qui facciamo, lo stato del diritto all'epoca di quella compilazione, i testi non dicono certamente gran cosa poichè, avendo i compilatori dovuto estrarre da fonti più antichi, era quasi forza che trascrivessero locuzioni e interi periodi che si riferivano a cose passate, e il commentario venne giustamente redatto per togliere siffatti anacronismi. Per contro quest'interpretazione compilata ad uso del Breviario ha la massima autenticità, laddove sopratutto si scosta dal testo nel senso e nella espressione, non potendosi più credere, e specialmente in materie di pubblico diritto, che simili varianti siano storpiature del copista. Imperocchè non è dubbio che il diritto privato richiedeva una scienza tecnica superiore a quella età, onde molte cose che parrebbero concetti originali dell'interprete non sono forse altro che il parto della sua ignoranza, senza far fede del diritto allora vigente. Non così nelle materie di pubblico diritto, essendo irragionevole il supporre che ordini e instituzioni, poste a veggente di tutti ed alla portata di chiunque, fossero goffamente descritte o ricordate. Quasi tutti gli eruditi hanno finora considerato ogni variante del commentario come un effetto dell'ignoranza e nulla più o dello scarso giudizio dell'autore; ma una sana critica non può far buono un supposto, evidentemente nato da esclusiva e parziale deferenza al puro diritto romano e per cui ogni altra età fu già tenuta in dispregio e indegna di particolare considerazione. Ora ciò che in questo commentario si legge sulla costituzione conferma in tutto le induzioni che più sopra noi abbiamo fatto. Il *Praeses* romano è scomparso, ma il comune civico colla giurisdizione sua propria e co' suoi decurioni, partecipanti all'autorità giudiziaria, sussiste ancor sempre ed anzi è più indipendente, più autonomo che sotto gl'imperatori. Sommamente dubbia è l'espressione *Iudex*, che di regola nel Codice Teodosiano ac-

1681. in-8°. p. 168. (Appartiene alla seconda metà del secolo V.). L'autore narra che i suoi figli l'hanno abbandonato (*Eucharist.* vers. 501. 502.):

« . . . . Libertatis amore,
« Quam sibi maiorem contingere posse putabant
« Burdigalae, *Gothico quanquam consorte colono.* »

(*a*) Del Breviario medesimo si dirà per disteso nel seguente Lib. II. Cap. VIII. — Noi citiamo i passi del Codice Teodosiano secondo l'edizione di Ritter, come la più conosciuta, quantunque non si riferisca esclusivamente al Breviario; i passi di Paolo sull'edizione di Schulting.

cenna al governatore della provincia. Anche il commentario aggiunge talvolta alla parola l'indicazione d'una provincia, nel qual caso intende, secondo noi, il conte goto (*b*) : altra volta parla del *Iudex* d'una città, nel qual caso trattasi del duumviro o difensore (*c*) : ma dove mancano ambedue gli accenni, non si può aderire con sicurezza ad alcuna delle due interpretazioni. Noi ora indicheremo i passi più rilevanti del commentario che versano sulla costituzione.

91. Tutto ciò che riguarda i difensori, l'elezione e le attribuzioni loro, è una ripetizione del testo ossia del Codice Teodosiano (*a*). Secondo il testo, il rettore della provincia non ha da conoscere dei reati lievi, ma non è detto a chi s'appartenga la loro cognizione : il commentario nomina in espressi termini il difensore (*b*). Le cause civili, secondo il testo, possono introdursi od al rettore od a coloro che altrimenti hanno il diritto d'instrumentare: il commentario nota particolarmente fra questi il difensore, quantunque sia già compreso implicitamente nel novero (*c*). Paolo aveva divisato i casi in cui il pretore concede la restituzione: il commentatore soggiunge che tutto che in addietro era di competenza del pretore, come il restituire in intiero, si adempie ora dai giudici urbani *(iudices)* (*d*); e in ciò si ha una prova irrecusabile che la giurisdizione civica era adesso più libera che sotto gl'imperatori, meno ristretta sotto il conte goto che prima sotto il rettore. Il testo del Codice aveva stabilito che nessun decurione potesse divenir curatore ossia quinquennale se prima non avesse occupato tutte le minori cariche urbane (§ 15) : il commentario dice la stessa cosa, ma eguagliando nel divieto il difensore al curatore (*e*), ondechè conviene che la carica del difensore si considerasse allora come una magistratura senatoriale, quando in addietro i decurioni erano da quella totalmente esclusi (§ 23). La regola del testo che l'instrumentazione o trascrizione degli atti si debba fare davanti un magistrato, tre difensori e l'*exceptor* (§ 28),

(*b*) *Int.* Cod. Th. I. 12. 3. « Omnes Iudices . . . in *provinciam sibi commissam* . . . » e più giù « postquam fuerit Iudex ille remotus . . . sub alio Iudice *de provincia* non « discedat », le quali parole non si acconciano a un magistrato di città.

(*c*) *Int.* Paul. I. 7. § 2. « Hoc enim, quod per Praetorem antea fiebat, modo *per* « *iudices civitatum* agendum est. »

(*a*) Cod. Th. I. 11.

(*b*) *Int.* C. Th. II. 1. 8. « . . ad mediocres Iudices . . id est aut *defensores* aut « assertores pacis . . » Il *pacis assertor* è anche menzionato nelle leggi visigote. *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 26.

(*c*) *Int.* C. Th. II. 4. 2.

(*d*) Vedi il § 90. nota *c*.

(*e*) *Int.* C. Th. XII. 1. 20. « . . nullum Curialem . . aut Curatoris *aut Defensoris* « officium debere suscipere . . »

è ripetuta nel Breviario e accompagnata soltanto dall'osservazione, altronde frequentissima, ch'ella non ha mestieri di commento (*f*). Per fine, il dubbio eccitato più sopra in generale (§ 87.), se cioè negli Stati germanici possa aver durato il sistema romano di appellazione, non ha luogo pei Visigoti che accolsero nel Breviario una lunga serie di testi sull'appello (*g*); nei quali, se non si nomina il giudice supremo, non si può dubitare però ch'esso era il conte, siccome quello che pure aveva in altre cose analogia col rettore romano.

92. Altri passi riguardano la curia, i decurioni od anche la generalità dei cittadini. Così le disposizioni del testo sui decurioni sono generalmente ripetute nel Breviario con poche varianti, ed in brevissime parole (*a*). A un luogo del testo che nomina di passaggio l'adozione, il commentario aggiunge in forma di spiegazione ch'essa è la scelta d'una persona in luogo di figlio fatta in presenza della curia (*b*). Per simile il Gaio Visigoto osserva che l'emancipazione si operava un tempo davanti al *Praeses*, ma ora in presenza della curia (*c*). Il testo reca doversi i tutori nominare in Costantinopoli dal prefetto civico, dieci senatori e dal pretore che soprintende alle cose dei pupilli: il commentario surroga loro il *iudex* coi principali della città (*d*). Il testo ricorda in un luogo la necessità di un decreto per ogni alienazione che far si debba dei beni d'un minore: il commentario aggiunge che questo decreto si deve chiedere al *iudex* od alla curia (*e*). Il testo prescrive che in Costantinopoli i testamenti si aprano davanti gli stessi funzionarii (l'*Officium* ossia dicastero *censuale*) presso cui sono depositati: il commentatore vi sostituisce la curia (*f*). Le donazioni, secondo il testo, vogliono essere insinuate in presenza o del *Iudex* (cioè del governatore

(*f*) ***Int.*** C. Th. XII. 1. 151. « Haec lex interpretatione non indiget. »

(*g*) V. g. ***Int.*** C. Th. II. 1. 6. « . . nisi forsitan contra sententiam . . . crediderit « appellandum. » ***Int.*** C. Th. XI. 36. 1. « In civilibus causis vel levioribus crimini- « bus . . . appellationi constituta legibus dilatio praestanda est. » Quest'ultima proposizione ricorre nel testo non poche volte.

(*a*) *Cod. Theod.* XII. 1.

(*b*) ***Int.*** C. Th. V. 1. 2. « adoptivum, ***id est gestis ante Curiam adfiliatum.*** »

(*c*) Caius I. 6. « Quae tamen emancipatio solebat ante Praesidem fieri, ***modo ante « Curiam facienda est.*** »

(*d*) ***Int.*** C. Th. III. 17. 3. « primi patriae cum Iudice. »

(*e*) ***Int.*** C. Th. III. 1. 3. « auctoritate Iudicis aut consensu Curiae muniatur. » Qui pel ***Iudex*** s'intende il Conte, onde si ha la scelta tra questo e la curia: tale spiegazione si conferma per analogia del passo citato nella nota *g*.

(*f*) ***Int.*** C. Th. IV. 4. 4. « Testamenta omnia, vel reliquas scripturas, apud Cen- « suales in urbe Roma voluit publicari, hoc est, ut in reliquis regionibus ***apud Curiae « viros*** testamenta, vel quaecunque scripturae actis firmari solent, gestorum allega- « tione muniantur. »

della provincia) o del magistrato civico *(Magistratus)* : in luogo del secondo il commentario pone la curia (*g*); e propriamente benchè non faccia mutazione di senso, questa espressione però accenna visibilmente ad una totale mutazione di fondo; perchè se prima la somma autorità civica, ed in ispecie la giurisdizione, si considerava al modo antico, come un diritto personale del magistrato, di presente è meglio un diritto collettivo della curia che personale del difensore. Il che tanto è vero che le cose dette da Paolo sull'albo del pretore si applicano nel commentario all'albo della curia (e non del magistrato civico) (*h*). Sotto gl'imperatori, gli Onorati ossia quelli che un tempo avevano sostenuto una carica superiore, avevano presso il rettore della provincia, sedendo questi in tribunale, un posto d'onore; della quale prerogativa potevano sempre usare salvo che si agitassero liti lor proprie. Il commentario applica ciò ai curiali (*i*), e la cosa è doppiamente importante, sia perchè dimostra che i curiali si avevano in grande estimazione, sia perchè i medesimi non hanno più solamente un seggio d'onore, ma partecipano in effetto alla giurisdizione del *Iudex* civico ossia del duumviro o difensore (§ 26), la quale partecipazione è pure in questo passo accennata. Il testo del Codice prescrive inoltre che il senatore inquisito di crimine sia giudicato in Roma da cinque senatori tratti a sorte : il commentario generalizza la disposizione e richiede cinque dei più eminenti nel ceto dell'inquisito, per conseguenza decurioni o plebei, secondo il ceto dell'inquisito medesimo (*k*). Il testo aveva stabilito che ad ogni *Iudex* si aggiungesse un *domesticus* o *cancellarius* da scegliersi per opera dei principali della sua cancelleria : il commentario serba intatta la cosa, ponendo

(*g*) *Cod. Th.* VIII. 12. 1. « apud Iudicem *vel Magistratus.* » — *Interpr.* loc. cit. « aut « apud Iudicem *aut apud Curiam.* » Cfr. la nota *e*.

(*h*) Paulus I. 13A. § 3. « Is, qui album raserit, corruperit . . . *extra ordinem* pu- « nietur. » — *Interpr.* l. c. « In eum, qui *album curiae* raserit . . . capitaliter *non* « *expectata ordinis sententia* vindicatur. » In queste ultime parole sembra espressa una conferma della giurisdizione dell'*ordo* civico; ma storicamente quest'argomento non vale. Ivi infatti non si ha che la storpiatura di una frase antica e tecnica usata dallo stesso Paolo, il che si fa manifesto qualora si ponga mente che le stesse parole ricorrono pure altrove a spiegazione dell'antico *extra ordinem*. *Interpr.* Pauli I. 5. § 2., I. 15. § 2.

(*i*) *Cod. Th.* I. 8. *un.* « Honorati, qui lites habere noscuntur, his horis, quibus cau- « sarum merita vel facta panduntur, residendi cum Iudice non habeant facultatem. » *Interpr.* l. c. « Honorati provinciarum (*id est, ex Curiae corpore*) si et ipsi in lite sunt « constituti . . . cum Iudice non resideant. » — Vedi sugli Onorati il § 21.

(*k*) *Int.* C. Th. II. 1. 12. « Cum pro obiecto crimine aliquis audiendus est, quinque « nobilissimi viri iudices *de reliquis sibi similibus* missis sortibus eligantur. » Di qui si potrebbe arguire l'influenza dello schiavinato germanico.

soltanto in luogo de' cancellieri la massa dei cittadini (*l*). Ma più ancora decisivo di tutti i riferiti passi è quello in cui dirittamente, e come diversa da quella del funzionario regio, si riconosce la giurisdizione civile della curia (*m*).

93. I re Visigoti si proposero più in là di operare una compiuta fusione dei Romani coi Goti, onde nacque il divieto espresso nel Codice Visigoto di far uso del giure romano. Ma neppure allora fu tolto ogni vestigio di costituzione; chè nello stesso Codice, fra i molti magistrati ai quali si applica il nome generico di *Iudex*, si nomina tuttora il difensore (*a*). Onde nessuna maraviglia che Isidoro, vissuto qualche tempo prima di quel tentativo di fusione, ricordi come attuale e presentanea la carica dei difensori (*b*).

III. — Regno dei Franchi (*a*).

94. Dalle memorie che ci rimangono del regno franco non consta essersi mai in esso proceduto ad un riparto regolare del territorio, onde mancano i riscontri sulla sorte della proprietà fondiaria. Al contrario che i Franchi abbiano lasciato ai vinti Romani le loro proprietà, e in pari tempo mantenuto il sistema tributario romano, lo attesta un monumento lor proprio, cioè un passo della legge Salica, in cui il guidrigildo da pagarsi per l'uccisione di un Romano si trova differente secondo che l'ucciso appartiene: 1° ai *Convivae regis*, 2° ai *Possessores*, 3° ai *Tributarii*. La prima di queste classi comprende i cortegiani del re franco, ma la seconda e la terza appartengono di pianta alla costituzione romana. I *possessores* sono i proprietarii di terre o soggetti all'imposta prediale (i quali dunque

(*l*) *Cod. Th.* I. 12. 3. « . . periculo enim *Primatum Officii* Cancellarios . . . electos « Iudicibus applicari iubemus . . . » *Interpr.* l. c. « nisi qui ei publice fuerit *civium* « *electione* deputatus. » — Questo passo non si può applicare a verun altro che ai conti (§ 90. nota *b*), ma non si può egualmente asserire con franchezza che la cosa fosse in uso.

(*m*) *Int. L.* 1. C. Th. *de denunciat.* (2. 4,) « ex quo tutor sive curator minoris *aut* « per iudicem *aut per curiam intulerit seu exceperit actionem* etc. » Il testo dice: « nisi . . . solenni more lis fuerit intimata » senza indicare veruna autorità giudiziaria.

(*a*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 26. Vedi § 82. nota *d*.

(*b*) Isidori *Origines* Lib. 9. *C.* 4. « . . defensores dicti, eo quod sibi plebem com« missam contra insolentiam improborum defendant. At contra *nunc quidam ever*« *sores non defensores existunt.* »

(*a*) Consultinsi particolarmente le opere indicate nell'Introduzione dal N° 29 al 37. (pag. 13 e 14.).

esistevano ancora fra i Romani delle Gallie); i *tributarii* i non possidenti o soggetti alla capitazione (*b*).

95. Abbondano in questo regno le orme di costituzioni municipali che sotto i nuovi dominatori si conservarono senza interruzione. Noi riferiremo dapprima in ordine cronologico le prove particolari, venendo quindi alle generali.

Del 543 due coniugi, *Ansemundo* ed *Ansleubana*, fondano in Vienna un monastero. L'atto di fondazione dice che la medesima è approvata dal senato della città (*a*).

Nel 573 a Lione si viene all'apertura e pubblicazione del testamento di S. Nizezio, in conformità di quanto prescrive il diritto romano, e in conseguenza per opera del magistrato civico, al quale si apparteneva quest'incumbente (*b*).

Similmente nel secolo sesto hanno luogo in Tours alcune adunanze giudiziarie, nelle quali si menziona a chiari termini la giurisdizione urbana (*c*). E i senatori e famiglie senatoriali sparse per molte contrade del regno

(*b*) *L. Salica emend.* T. 43. *art.* 6-8. Quest'argomento fu da noi trattato più per disteso in una Dissertazione *Ueber die Römische Steuerverfassung*, inserta nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* Bd. 6. p. 369. *

(*a*) « Non habetur incognitum qualiter *fratres* (leg. *sciente*) *Senatu nobilis Vien-* « *nensis* (leg. *nobili Viennensi*) res nostras Deo tibique tradidimus. » Il diploma fu stampato più volte e fra gli altri da Baluz. *Capit.* T. 2. p. 1443., ma la lezione migliore è quella di Bréquigny *Diplom. N.* 24. p. 49. (*Proleg.* p. CCXLV.), il quale ne ha determinato l'anno ed ha pure suggerito gli emendamenti da noi indicati. — Di Vienna è pure il testamento di *Efibio* (A. 696), in cui si parla del senato, di una lunga serie di senatori, nonchè di un Simplicio questore. D'Achery *Spicil.* T. 3. p. 318. Brequigny *Diplom. N.* 237. p. 346. (*Proleg.* p. CXXIX.). Ma Bréquigny ha dimostrato la falsità di questo documento.

(*b*) Gregor. Turon. *Vitae Patrum C.* 8. § 5. « Post dies autem quos lex Romana « sancivit ut defuncti cuiuspiam voluntas publice relegatur, huius antistitis testa- « mentum in foro delatum, turbis circumstantibus, a iudice reseratum recitatumque « est. » Cfr. Paulus Lib. 4. *Tit.* 6. § 2. — Nella *Gallia Christ.* T. 4. p. 35. è dimostrato che il decesso del testatore avvenne nel 573.

(*c*) Gregor. Turon. VII. 47. « Dehinc cum *in iudicio civium* convenissent; » il *Iudex*, che in seguito lo storico menziona più volte, è fuori dubbio il magistrato civico. — Id. V. 49. (parla del *Comes* Leudaste di Tours sotto l'anno 580.) « Iam si in « iudicio *cum senioribus* vel laicis vel clericis resedisset etc. »

---

* Di quest'opuscolo del nostro autore si ha una buona traduzione fatta per cura del Cav. Carlo Baudi di Vesme. Essa vide per la prima volta la luce nel *Subalpino*, Giornale di Scienze, Lettere ed Arti, e fu poi stampata a parte col seguente titolo: *Delle Imposizioni dirette sotto gli Imperatori Romani*. Torino 1838. in-8°. — *Il Trad.*

franco e borgognone, che Gregorio di Tours nomina spesse volte (*d*), non sono estranei all'argomento, perocchè altrove (§ 19.) si è visto quali attinenze avessero tali famiglie con gli ordini municipali, e dove questi ordini fossero del tutto mancati, non vi sarebbe al certo rimasto segno della nobiltà de' provinciali.

Nel testamento del vescovo *Bertram* di Maganza (A. 615) si stabilisce che il medesimo dopo la morte del testatore si debba aprire davanti la curia della città; e lo stesso reca il testamento del vescovo *Adoindo*, pur di Maganza (A. 642) (*e*).

Rimangono due testamenti di un *Widrad* abate di Flavigny. Il primo, del 721, è fatto in Semur (*f*). In esso è prescritta colla solita formola l'apertura solenne a suo tempo davanti la curia (*g*), il che già prova la conservazione della medesima. Dei tre testimoni sottoscritti, il primo è il difensore Gerefredo. E questo picciol numero di testimoni sottoscritti, neppure sufficiente a un codicillo, mentre la presenza di molti altri è notata in genere, fa eziandio prova non dubbia che il testamento fu sin dall'origine non privato, ma pubblico e valido per la consegna alla curia. Ora poi la durata degli ordini municipali, che traspare ad ogni frase di questo documento, è cosa tanto più notevole in quanto non è qui caso di una delle città capitali della Gallia, ma di un semplice castro.

Il testamento del vescovo *Tello* di Coira (nella Rezia) (A. 766) è firmato da dodici testimoni; cinque di questi sono curiali, uno della stessa comunità di Coira, tre di altre terre minori (*h*).

96. Più che in tutti gli esempi finora allegati, la permanenza della costituzione civica appare in ciò che segue. Nell'804 un tal *Arvich* d'Angers dona varie pezze di terra alla badia di Prüm, e di questa donazione esistono quattro documenti, l'uno all'altro correlativi, tutti ver-

(*d*) V. g. Gregor. Turon. II. 33., III. 9. 15., X. 31.

(*e*) Vedi *infra* Lib. II. § 41.

(*f*) « Actum Sinemuro castro; » è *Semur en Auxois*, vicinissimo a Flavigny. Il testamento si legge ap. Mabillon *Act. Sanct. Ord. S. Bened. Sec.* 3. P. 1. p. 683. e Bréquigny *Diplom. N.* 305. Cfr. Ei. *Proleg.* p. CL. CCXLII. Della sua concordanza coi formolarii o moduli si dirà nel § 98. nota *e*.

(*g*) « ut... gestis reipublicae municipalibus titulis... muniatur... »

(*h*) « † Signum Praesentis *curialis* testis. † Signum Lobucionis *de Amede curialis* « testis. † Signum Constanti *de Senegaune curialis* testis.... † Signum Claudii *de* « *Curia curialis* testis. Signum Urseceni *de Scanavico curialis* testis. » Il testatore nomina più volte suo padre « patris mei Victoris *vel illustris Praesidis*. » L'originale si conserva nell'Archivio di Einsiedeln (della Madonna di Valdo nella Svizzera) e leggesi ap. Mabillon *Annales Ord. S. Bened.* T. 2. p. 710.

gati in Angers (*a*). Il primo è la scritta medesima di donazione ove si annunzia formalmente l'insinuazione davanti la curia (*b*). Segue nello stesso giorno un atto particolare sulla tradizione delle pezze (mediante il *constitutum possessorium)*, nel quale si cita il testo del diritto romano che dà per necessaria nelle donazioni la tradizione (*c*). Terzo è la procura in capo a un tal Aganberto per far seguire l'insinuazione. Quarto ed ultimo è l'atto o verbale di quest'insinuazione. Il medesimo concorda perfettamente sia coi moduli che se ne hanno nei formolarii, sia coi protocolli di Ravenna pubblicati da Marini. Qui pure l'incumbente si passa in forma di dialogo tra il difensore e il mandatario, cui in ultimo si dà copia del verbale colla sottoscrizione dei curiali. Delle dodici firme la prima è del *Comes* Nonono, la seconda del *curator* Riscleno, la terza del *defensor* Wifredo, che però nella sottoscrizione s'intitola *Vicedomus;* due *centenarii* sono gli ultimi; lo scrivente è detto *amanuensis*, non *exceptor* (*d*). E qui è da notare il doppio titolo che piglia il difensore, nonchè la comparsa nella curia di magistrati fran-

(*a*) Tutti quattro a stampa in Martene *Ampliss. Collectio* T. 1. p. 54. 56. 57. 58. Il secondo e il quarto, senza gli altri, leggonsi anche ap. Hontheim *Hist. Trevir. Diplom.* p. 154. 155.

(*b*) Martene p. 54. e seg. « Praesente vero donatione .... *gestis municipalibus* « *alegarie curavi* et omnino decrevi. »

(*c*) Martene p. 56. « Cum in *libris Theodosiani et Hermogeniani seu Papiani*, per « quem lex continet, scriptum est quod donatione traditio subsequatur. Igitur ego... « quantum in ipsa donatione continet ei ad die praesente trado, dulgo (sic) atque « transcribo ... » Nelle prime parole è descritto benchè vagamente il Breviario, (esso è infatti un composto di tutte queste opere), e ciò si prova all'evidenza colle seguenti parole, che letteralmente concordano, dell'*Interpr.* C. Th. VIII. « 12. 1. « . . et hanc ipsam donationem ... traditio subsequatur ... » Con questa giustissima osservazione Biener (*de Orig. leg. Germ.* P. 1. p. 291. 292.) ha confutato coloro che nel citato passo voleano in pari tempo scorgere un'allusione al Codice Teodosiano e ai *Responsa Papiani*, supposizione del tutto inverisimile e non appoggiata d'altronde com'è la nostra alla concordanza letterale di un passo del così detto Papiano. — Ponendo mente allo scopo ed all'aperto tenore dei due primi documenti non si sa comprendere come Martene e Hontheim li abbiano tenuti per un semplice doppio, di cui l'uno sia rimasto nella curia, l'altro siasi inviato a Prüm. La curia aveva tutto l'occorrente ne' suoi verbali, di cui non si dava mai che una copia.

(*d*) Martene p. 58. 59. « Adstante vir laudabile *Wlfredo* (leg. *Wifredo*) *defensore*, « *vel cuncta curia Andec. civitate* adsistantium Aganbertus dixit... » e in fine: « *De-* « *fensor dixit:* gesta cum fuerit scripta, *a nobis vel a curialibus subscripta*, tibi edita « ex more tradatur. Edita vero accepit. Signum † *Nonono comite*. Signum † *Riscleno* « *curatore*. Signum † *Wifredo vicedomo* ... Sig. † *Letbaudus centenario* ... Signum « † *Stabule centenario*. » I sette testimoni qui omessi, che non hanno titolo, sono dunque i curiali indicati.

chi (*centenarii*) : la quale però non si dee considerare come un principio di fusione col comune romano, comparendo quelli al contrario come persone terze e il difensore, non ostante la presenza del conte (che ha un grado molto superiore e si nomina quindi prima di tutti gli altri), essendo sempre il solo che parla e dirige tutto il negozio. Con questo monumento veramente segnalato della conservazione degli ordini romani in Angers si potrebbe credere che abbia attinenza la cronaca stampata dei consoli d'Angers (*e*); senonchè tal cronaca intende per console non un magistrato civico, ma il conte, adoperando infatti l'un per l'altro i vocaboli *Consul* e *Comes*, e questo linguaggio non è raro negli scrittori del medio evo (*f*).

97. Un atto di donazione passato l'anno 823 a favore della Badia di S. Dionigi ricorda i curiali e l'insinuazione della donazione nei registri della curia (*a*).

Nell'868 un vescovo di recente eletto a Châlons nella Sciampagna fu sottoposto allo sperimento canonico, e in questa solennità compare il senato e il popolo di Châlons (*b*).

Verso la stessa epoca l'arcivescovo Hincmar di Reims scrive : *Clero, Ordini et Plebi in sancta Laudunensi ecclesia consistenti* (*c*).

Del 927 il vescovo Ugbert dà istanza al difensore ed alla curia di Nimes (*d*).

Nel secolo undecimo l'autore delle *Exceptiones Legum Romanorum,* a vece del fisco nominato nel testo (IULIAN. CVIII. 7. 9.) pone la curia; mutazione pensata, che sempre meglio dimostra qual fosse la costituzione allora dominante (*e*).

Nel 1095 il papa Urbano II. scrive alla curia, a' cavalieri ed al popolo di Reims (*f*).

(*e*) ***Gesta Consulum Andegavensium*** in serie non interrotta da Carlomagno in poi. D'ACHERY *Spicil.* T. 3. p. 234 e seg.

(*f*) DUCANGE *v. Consul.*

(*a*) DOUBLET *Histoire de l'Abbaye de Saint-Denys*. Paris 1625. in-4°. p. 738. : « Praesentem vero donationem nequaquam a curialium vilitate gestis municipalibus alligare curavimus. » Queste parole sembrano calcate sulla *L.* 8. C. Th. *de donat.*: il loro significato non è chiaro.

(*b*) BALUZ. *Capitularia* T. 2. p. 612. 614. 615. « ordo et plebs Catalaunica. »

(*c*) BALUZ. *Capitularia* T. 2. p. 622.

(*d*) MENARD *Hist. de Nismes* T. 1. Paris 1750. in-4°. *Preuves* p. 19.: « Unde laudamus te, vir laudabilis, defensor Fredelo, nec non et vos honorati, qui curas publicas agitis assidue, ut istam plancturiam firmare faciatis. »

(*e*) PETRI *Exceptiones legum Rom.* I. 37. (Vedi il Vol. III. *Illustrazioni e documenti* p. 26. lin. 6.).

(*f*) BALUZ. *Miscellanea* ed. Paris. 1700. in-8°. T. 5. p. 290.

Nel secolo duodecimo l'arcivescovo Manasse di Reims scrive al clero, alla curia ed al popolo di Terouanne (*g*).

98. Ricchi di prove sulla durata di ordini romani sono i formolarii. Essi contengono per diversi atti, ed in ispecie per testamenti e donazioni, il modulo d'insinuazione in curia, e dànno in pari tempo una immagine del procedimento usato, che è l'antico romano, cioè sempre un dialogo tra il difensore e l'instante che termina con un ringraziamento e colla domanda di una copia del verbale, sì e come si è visto nella citata fattispecie d'Angers. — Il formolario di Mabillon reca un modulo eguale d'insinuazione d'una donazione che si suppone operata ad istanza d'un mandatario verso l'anno 578 (*a*). L'autore di questo formolario prese anche ad esempio la curia d'Angers; e in essa nomina dapprima il *defensor, curator* e *magister militum*, poi il *defensor* e il *principalis*, i quali tutti vengono probabilmente citati in via d'esempio, per essere poi dal notaio, secondo le circostanze, intercalato o questo o quello. Un diacono è l'*amanuensis* della curia. — Marcolfo (che dettò il suo formolario intorno l'anno 660 e nel contado di Parigi) dà parimente il modulo d'insinuazione di donazioni e testamenti (*b*); di testamenti ne ha pure il formolario di Appendice a quello di Marcolfo (*c*). In ambedue a capo de' curiali compare il difensore. — Nel formolario di Tours, pubblicato da Sirmond, v'ha un modulo d'insinuazione di donazione davanti al *defensor*, alla *curia* ed all'*amanuensis*, e i decurioni sono chiamati ora *curia* od *ordo*, ora *principales*, in tutto a guisa del Codice Teodosiano (*d*). — Il primo articolo d'un testamento che leggesi nel formolario di Baluze stabilisce che l'apertura ne segua in *curia*, secondo il disposto del diritto romano (*e*). — Il piccolo formolario d'Auvergne, pubblicato eziandio da Baluze, ricorda più volte il *defensor*, la *curia* e le *gesta municipalia* (*f*).

(*g*) Baluz. *Op. et loc. cit.* p. 313.

(*a*) *Form.* Mabillonii *C.* 1. (Canciani Vol. 3. p. 469.).

(*b*) Marculf. Lib. 2. *C.* 37. 38. (Canciani Vol. 2. p. 241.).

(*c*) *Append.* Marculfi *C.* 53. 54. 55. (Canciani Vol. 2. p. 267.). È singolare il *C.* 53.: « illo defensore *et illo professore*, vel curia publica ipsius civitatis, » e il successivo *C.* 54. che ripete letteralmente questa frase. Dopo però non si parla che del difensore e della curia. Ma forse il *professore* è invenzione dei copisti.

(*d*) *Form.* Sirmondi *C.* 2. 3. (Canciani Vol. 3. p. 435.). Cfr. § 28. *supra*.

(*e*) *Form.* Baluzii *C.* 28. (Canciani Vol. 3. p. 457.). Merita di essere notata la precisa concordanza letterale di questo modulo col precitato (§ 95. nota *f*) testamento di Vidrado; il quale non ne differisce che per l'aggiunta dei nomi di persona e di luogo e delle sottoscrizioni.

(*f*) Canciani Vol. 3. p. 264. 265. Cfr. sopra questo formolario il § 44. del Libro II.

— Per fine anche il formolario di LINDENBROG contiene un modulo di adozione in presenza del difensore e della curia (*g*). — Appare adunque da tutti questi documenti che sotto i Franchi la costituzione delle città galliche durò tal quale si trovava prima dello scioglimento dell' impero, stando anche allora, come già esponemmo (§ 20. 26.), a capo delle città della Gallia non magistrati nel vero senso della parola, ma difensori.

99. In varie città della Francia si è fino ai tempi moderni serbata una tradizione della continua durata di ordini romani (*a*). Fin dal secolo duodecimo la città di Reims poneva questa tradizione a base delle sue franchigie municipali (*b*), e quando nel secolo sedicesimo l'editto di Moulins soppresse i tribunali civici, Reims andò debitrice a questo immemoriale possesso de' suoi diritti di essere eccettuata (*c*). La stessa tradizione soccorreva ad altre città, come Tolosa, Lione, Bologna, Angouleme, ma senza che venisse lor fatto di provare ed ottenere, al pari di Reims, una conferma dei loro antichi diritti (*d*).

Abbiamo detto più sopra (§ 87.) in qual senso l'incontro di scabini romani nei placiti giudiziarii vale a provare la continuità degli ordini municipali. Di simili scabini fanno anche parola più volte i monumenti del regno franco. — Un diploma del 797 dato da Carlomagno in Aquisgrana ricorda una lite vertita sopra alcune terre fra il re e l'abate di Prüm: queste terre si dicono aggiudicate all'abate in conformità della legge romana e per sentenza di suoi scabini (per conse-

(*g*) *Form.* LINDENBROGII *C.* 59. (CANCIANI Vol. 3. p. 488.).

(*a*) Si possono in proposito consultare: RAYNOUARD T. 2. p. 177. e seg. LEBER p. 150 e seg.

(*b*) Ioannis SARISBERIENSIS († 1180) *Epist.* 214. *domino Pictaviensi* (*Bibl. Max. Patrum Lugd.* T. 23. p. 495.) « .. in urbe Remensi orta seditio ... Et primo quidem ei (archiep.) omnem humilitatem exhibuerant parati duo millia librarum, « sicut multi testantur, conferre in aerarium eius, dummodo eos iure tractaret et « *legibus* vivere pateretur, *quibus civitas continue usa est a tempore S. Remigii* « *Francorum apostoli.* »

(*c*) DUBOS *Etabl. de la Mon. Franc.* VI. 11. T. 2. p. 533. 534. cita di BERGIER un *Discours sur l'antiquité de l'échevinage de la ville de Reims etc.* « La Cour, dit Bergier, ordonna par son Arrêt du 25. Mai 1568 que les dits Echevins jouiroient de « leur jurisdiction non obstant l'édit de Moulins, ainsi qu'ils avoient fait ci-devant, « parce qu'il fut reconnu qu'il ne se devoit étendre sur les villes de cette qualité, « *qui en jouissoient avant que la France fut en Royaume.* » Bergier soggiunge che il consiglio schiavinale (*échevinage*) di questa città non è altro che il suo senato esistente già prima della romana dominazione, il quale si mantenne inalterato sotto i Romani e i Franchi, mutando soltanto nome nel governo di questi ultimi.

(*d*) DUBOS *Op. et loc. cit.* p. 535.

guenza romani) (*e*). — In un placito dell'844, tenuto nella Francia meridionale, figurano scabini romani e salii (*f*). — In un altro placito del 918 in Ausonne ricorrono scabini romani e salii con regimburgi (*g*). — Così pure *Iudices* goti, romani e salii nel 933 a Narbona (*h*). — Persino in Arles, del 968, ad un placito del conte Guglielmo di Provenza, in cui i giudici sono vassalli, s'accenna la costoro stirpe salica e romana (*i*).

100. Che i tribunali civici, come altrove si è detto (§ 87.), fossero in certo modo subordinati ai conti, sì che le sole cause di massima entità potessero direttamente portarsi a questi, provasi per analogia da ciò che segue. Sotto i Carolingi occorse più volte che una mano di sudditi goti passasse i confini e ricercasse appo i Franchi tutela; il re usava in tal caso di conceder loro diplomi di sicurezza, dei quali nei capitolari si hanno parecchi esempi. Un diploma simile dell'anno 844 li esentò dal foro del conte salvo per tre reati, l'omicidio, il ratto e l'incendio: tutte le altre cause, riguardanti personalmente quelli cui era data lettera di franchigia ovvero i loro attenenti, potevano farsi decidere secondo il loro diritto e nel foro lor proprio (*a*).

La conservazione degli ordini romani tra i Franchi non andò oltre il municipio; onde i romani governatori delle provincie dovettero lasciare il posto ai conti franchi. Sono da eccettuare la Rezia, che dagli Ostrogoti passò nel dominio dei Franchi e per più secoli si resse con un *Praeses* (*b*), e i paesi borgognoni i quali ebbero per lunga tratta a governatori *Patricii* (*c*). Stando a un luogo de' capitolari, i

(*e*) « Qui in conspectu nostro ac plurimorum procerumque nostrorum stans in iu- « dicio, *secundum quod lex Romana edocet et sui Scabinii ei iudicaverunt*, praedictas « villas . . . reddidit. » MARTENE *Coll. Ampliss*. T. 1. p. 51. HONTHEIM *Hist. Trevir. dipl*. T. 1. p. 144. — Cfr. §§ 46. 76. *supra*.

(*f*) Placito *in Cadarosco villa* « ante Rothbertum vicarium . . . et tam *Scavinis*, « *tam Romanis quam Salicis* . . . vel quampluribus aliis qui cum ipsis aderant. » *Gallia Christ*. T. 1. *Instr*. p. 107. *N*. 4.

(*g*) Vedi sopra § 61. nota *e*.

(*h*) « iudices . . . *tam Gotos quam Romanos vel etiam Salicos*. » VAISSETTE T. 2. *Preuves* p. 69. *Gallia Christ*. T. 6. *Instr*. p. 423.

(*i*) « . . . ante domino Willelmo inlustrissimo comite, *et ante vassos dominicos*. « *tam Romanos quam Salicos*, una cum plurimarum personarum *diversis legibus* « *viventibus*. » MARTENE *Coll. ampliss*. T. 1. p. 322.

(*a*) BALUZ. *Capit*. T. 2. p. 25. e seg. — § 3. (p. 27.) « . . liceat ipsis secundum « eorum legem de aliis hominibus iudicia terminare; et praeter haec tria et de eo- « rum hominibus secundum propriam legem omnia mutuo definire. »

(*b*) MÜLLER *Schweizergesch*. Band 1. K. 9. 10. p. 128. 161. 183-185. Cfr. sopra § 95. nota *h*.

(*c*) GREGOR. Turon. Lib. 6. *C*. 11., Lib. 8. *C*. 43. Cfr. le note di RUINART a questi passi e MÜLLER *Op. cit*. Bd. 1. *K*. 9. p. 128. 141.

Praesides dovrebbero credersi comunissimi e che uno ne fosse per ogni città: ma la collezione di Benedetto Levita, nella quale si trova questo passo, non merita alcuna fede, e un tal passo fu appunto copiato sopra Giuliano, quantunque così alterato dai copisti che si stenta a riconoscere il plagio (*d*). Così pure indegno di fede è un altro passo de' capitolari, nel quale si nominano prefetti romani, pretori del popolo e presidi (*e*).

101. A queste notizie sulle cose dei Franchi porremo fine con alcuni cenni letterarii (*a*). — Dubos, le cui avventate ipotesi in tutto il resto sono abbastanza note e confutate, ha discusso la nostra questione meglio di tutti e sostenuto la durata dei municipii, fondandosi però non su prove istoriche particolari, ma sul suo sistema, compiutamente nullo, intorno alla fondazione della signoria francica in Gallia, e sulla tradizione di varie città (*b*). — I seguaci di tale opinione la contraffecero con vuote o grossolane esagerazioni e la screditarono. Tanto diciamo di Buat, che in ispecie si adopera per trovare una forma intricatissima e al tutto impossibile dell'antico ordinamento provinciale (*c*); tanto ancora di Moreau che per giunta, manomessa la storia, considera le città romane come il nocciolo della costituzione francica e vuole che a quelle fossero anche soggetti i Franchi, mettendo sempre a fascio nella costituzione l'elemento romano e il franco (*d*). — Mably ha ricisamente negato la durata dei municipii, e per un mo-

(*d*) *Capit.* Lib. 5. *C.* 387. « In civitatibus, in quibus praesides *praesunt*, ipsi audiant causas, seu et defensores. Qui autem episcopos vel sacerdotes aut clericos « iudicare sibi maluerint, hoc quoque fieri *non permittimus.* » Iulian. *Const.* 69. *C.* 7. « In civitatibus in quibus praesides *praesto non sunt*, adeant litigatores defensorem civitatis, et ille audiat causas. Si autem episcopum iudicare sibi maluerint, « hoc quoque fieri *iubemus.* » — Qui non è il caso di mutazioni pensate dell'originale, e ciò si vede dal confronto della chiusa con un altro passo (*Lib.* 6. *Cap.* 366.) che direttamente vi contraddice. Di questa collezione dei Capitolari si dirà per disteso nel seguente Libro II. § 35.

(*e*) *Capit. Addit. III. C.* 59.

(*a*) Noi abbiamo inutilmente cercato il libro di Droz (citato da Camus *N.* 423.) che porta per titolo *Essai sur l'hist. des Bourgeoisies du Roi.* Besançon 1760. in-8°. Così pure non conosciamo le prefazioni apposte a varii volumi e specialmente all'undecimo, delle *Ordonnances* (Camus T. 2. p. 17. *Hist. de l'Acad. des Inscr.* T. 38. p. 196.). Insignificante è la Memoria di Dupuy inserta nell'*Hist. de l'Ac. des Inscr.* T. 38. p. 196-215. ed. 1777. in-4°. — Qui non citiamo nè Lebber nè Raynouard, che furono caratterizzati nell'Introduzione (vedi sopra pag. 14.), siccome quelli che non hanno esposto nuovi sistemi.

(*b*) Dubos *Etabliss. de la Mon. Françoise* Liv. 6. *Ch.* 11.

(*c*) *Les Origines* T. 2. Liv. 5. *Ch.* 27-34.

(*d*) Moreau *Principes de Morale etc.* T. 2. p. 70. 73. 115. 116. T. 4. p. 151. 167.

tivo che non si vuol passare sotto silenzio (*e*) : ciò è che in moltissimi documenti e capitolari sono enumerate le autorità giudiziarie del reame, e non vi si parla mai dei municipii, dei loro senati e magistrati. Ma in primo luogo non è difficile a dimostrare che queste leggi e documenti riflettono in buona parte le cose dei Franchi, onde i Romani non vi hanno interesse; in secondo luogo le autorità civiche sono forse nominate più volte a nostra insaputa congiuntamente ai magistrati dei Franchi, poichè gli antichi loro titoli si mutarono fuori dubbio coll'andar del tempo in altri. E di ciò è prova il diploma sopra citato (§ 96. nota *d*), ove il difensore si sottoscrive in proprio *Vicedomus*. — Per fine anche l'opera anonima sulla storia della costituzione francica nega la durata dei municipii (*f*); ma in sostanza la confutazione versa sulle idee veramente fantastiche di Moreau, e d'altronde gli ordini romani sono mal compresi. L'autrice non lasciò inosservati i passi dei formolarii dove si citano difensori e curiali; per toglier di mezzo quest'argomento vi dice che il diritto romano voleva assolutamente in molti atti la partecipazione della curia : che per osservare alla lettera questo precetto, mancati i municipii, si eleggessero, ma soltanto per simili atti, persone che figuratamente si chiamarono difensore e curiali, onde così produrre una rappresentazione della vera curia antica. Ognuno sente quanto è sforzata questa spiegazione : ma ciò che la dimostra al tutto gratuita si è che nel diritto romano non si trova punto quell'assoluto precetto d'ingerenza della curia. Altronde i testamenti potevano tuttora essere fatti in presenza di sette testimoni, e le donazioni potevano insinuarsi non pure in curia, ma davanti il rettore della provincia, cui ora in questa come in altre bisogne era sottentrato il conte franco. Laonde anche l'occasione mancava di ideare questa circostanziata e infelice commedia. — MONTLOSIER, che lascia le false ipotesi di Dubos, viene a risultamenti affatto diversi. La principale sua idea è questa. La nobiltà, la costituzione feudale, il vassallaggio, sono i primi componenti d'un popolo; tutto il resto è novità e usurpazione. Quelle instituzioni si trovavano in Gallia prima dei Romani : e siccome i Romani (al dire di Dubos), quindi i Franchi vennero propriamente in qualità di amici ed alleati, e mantennero tutta la costituzione vigente, così pure sotto i Franchi quelle instituzioni rimasero sole e diventarono bensì più generali, ma non sorsero di primo impianto (*g*). Anzi, propriamente tutti questi ordini trovansi anche fuori della Gallia. Se i Romani

(*e*) MABLY *Observ. sur l'Hist. de France* Liv. 1. *Ch.* 2. *not.* 5. (T. 1. p. 442-444. dell'edizione di Kiel).

(*f*) *Théorie des loix politiques etc.* T. 7. *Sommaire des preuves* p. 176-180.

(*g*) MONTLOSIER *De la Monarchie Française* T. 1. p. 12. 3. 340.

tolgono agli Ernici una parte del loro territorio per darla a nuovi proprietarii e se più tardi fanno assegni di terre alle colonie militari, il tutto non è che un sistema di feudo: lo stesso ricorre nella clientela, e così nella patrizia antica come in quella puramente titolare d'intere città e regioni sotto Grandi romani (*h*). La sorte poi delle citta è questa. Sotto i Franchi la loro libertà si mantiene (*i*). Ma tutti i liberi Galli ora passano ai Franchi e abbandonano in gran parte le città (*k*). Laonde i comuni civici dovettero per un pezzo mancare intieramente. Le municipalità che sorgono più tardi sono infatti composte di semplici artigiani, epperò di servi o vassalli *(hommes tributaires)*; non hanno con quelle prime alcuna attinenza, e i diritti politici che tengono sono affatto nuovi e quasi tutti usurpati alla nobiltà (*l*). Di tal guisa egli viene finalmente a conchiudere che tutta la parte originariamente libera della nazione (Galli, Romani e Franchi) si raccoglie nella nobiltà dei nostri tempi, mentre i servi, cioè tanto i veri schiavi quanto i vassalli, formano il ceto medio *(tiers état)*, dal quale molti sono però usciti e passati fra i nobili. *

(*h*) *Op. cit.* p. 342. 348.

(*i*) Però delle cause capitali sui liberi Galli conosce il Conte co' suoi scabini e rachinburgi (!), sui Franchi il re. *Op. cit.* p. 19.

(*k*) *Op. cit.* p. 21. 25. 367. 386.

(*l*) *Op. cit.* p. 159-162.

---

* Il Prof. Capei nel suo *Compendio* di quest'Istoria passa dal regno dei Franchi a quello degli Anglo-Sassoni, riferendo alcune notizie ricavate da una *Nota* del traduttore inglese Cathcart e segnatamente dalle pagine LII-LXIV della costui *Prefazione*. Lo stesso ha fatto Guenoux, col recare cioè in disteso questa prefazione fra i pochi e scorrettissimi documenti che accompagnano la sua versione. Noi non avendo a mano la traduzione di Cathcart, ci contenteremo di riprodurre i cenni quantunque brevi del Capei, al cui lavoro diamo la preferenza unicamente per esserci nota a prova la molto maggiore sua precisione a rispetto dello scrittore francese in cose d'erudizione. I cenni che seguono trovansi a pag. 37-39. del citato Compendio. — *Il Trad.*

« (*Regno degli Anglosassoni*). Anche in Inghilterra per una legge d'Ina (A. 668) non sembra che i Romano-brettoni fossero spogliati interamente dagli Anglo-sassoni di loro proprietà, ma sivveramente ne ritenessero parte: e dalle Leggi di Eduardo il Confessore sappiamo che, appunto sotto Ina, erano promiscui i maritaggi de' vincitori e vinti. Questi che da Beda e la Cronaca Sassone, sotto il nome di *latini* e *boc-ledene*, si rappresentano come una distinta nazione, non furono punto compresi nelle rurali *centene* dei vincitori; ma ne rimasero separati e sottoposti alle municipali

IV. — L'Italia sotto Odoacre.

102. La rivoluzione, che spiantò l'impero occidentale, era stata eccitata dal desiderio degli assoldati germani di aver un terzo del suolo italico. Questo desiderio essendo rimasto frustrato, essi distrussero un

---

giurisdizioni, di che vestigie occorrono in ogni età della Sassone dominazione (1). Che anzi nelle leggi di Eduardo il Confessore (A. 1042-1066), le quali sono come un compendio delle precedenti leggi e costumanze del regno, e furono confermate poscia da Guglielmo il Conquistatore, non mancano ragguagli intorno al municipal sistema (2). Inoltre i *Dooms-day books* dimostrano che i borghesi delle città pagavano, come ai tempi di Teodosio, canoni al re per le terre della corona; e che le città, come università o persone giuridiche, avevano terre e ne riscuotevano le rendite. In Ipswich, a cagion d'esempio, alcuni dei cittadini pagano, come nella età romana, la fondiaria; altri il testatico. Le terre delle città distinguonsi in *hospitatae* e pagan canone, ed *inhospitatae* o *vacuae*, *vastatae*, epperò non lo pagano. Infine: le *Leges Burgorum*, raccolte da Davide I re di Scozia (i cui dominii comprendevano anche quella parte a tramontana della Inghilterra, in che più veggionsi avanzi della romana età), esibiscono notizie di molto estese libertà municipali nelle quali, se molto è penetrato del nuovo e barbarico, non poco tuttavia si ha del romano. Così il *praepositus*, quale ora è detto quel municipale magistrato che riveste giurisdizione, esercita quella, come già il duumviro, nel territorio della sua città: ristretta molto ne è parimente la criminale giurisdizione (C. 6. 19. 132. ecc.) che talvolta riducesi puramente ad instaurare il processo (C. 62. 80.): ragguardevole ci si affaccia la sua *contenziosa* giurisdizione; ma tuttavia diminuisce quando alle parti piaccia di rilevarne la incompetenza (C. 4. 6. 33. 41. 42. 46. 51. 57. 61. 81. 82. 85. 101. 105. 112.); ha inoltre la giurisdizione *volontaria* (C. 56. 127.) e il buon governo (C. 21. 39. 40. 74.); dà tutori (C. 85.), è giudice nella azione *familiae herciscundae* (C. 154.), può imporre una multa ecc. (C. 104.). È assistito da un *Consilium Comunitatis*, composto di *probi homines*, *homines villae*, *fideles*; i quali in un col *praepositus* vengono così a formare una corte di giustizia, la quale ha pur essa giurisdizione; contenziosa (C. 33. 51. 77. 81. 82. 112. 131. 136.); volontaria (C. 94. 114. 123.); e il buon governo (C. 67.). Al preposto spetta la nomina degli antichi *metatores* o *lineatores*, che tuttavia rimangono (C. 102.); ed è responsabile di faccia al Re (C. 21.). Come poi non si poteva costringere i Decurioni a comparire in giudizio « ultra terminos propriae civitatis », così del cittadino di questi Borghi dicesi « non « placitabit extra burgum » (C. 7.). E quella regola del Teodosiano Codice, che fissa i limiti della civile e della militare giurisdizione, è pur seguitata nelle *Leges Burgo-*

(1) *LL.* Loth. et Eadr. 16. (*a.* 678-685). Inae 25. 45. (*a.* 688-728). Alfred. 36. (*a.* 872-901). Edw. 1. (*a.* 901-924). Athels. *Praef.* 12. 14. (*a.* 924-940). Id. 2. (*a.* 940-946). Edg. *Supplem.* (*a.* 959-975). Athels. 6. *Concil. Vanet.* § 1. (*a.* 979-1016). *LL. Saeculares* Canuti ed. Rosenvinge 7. 24. 66. 129-133. (*a.* 1017-1035).

(2) *LL.* 12. 19. 35. 38. 39.

governo che da gran tempo aveva perduto ogni nervo, s'impossessarono delle terre cui avevano agognato, e da quell'ora il loro condottiero fu re d'Italia.

Questa dominazione fu troppo breve perchè si producesse in forme particolari (A. 476-493.). Nel complesso la costituzione antica rimase intatta, non esclusi i principali suoi rami*; e ciò attesta la sua comparsa fra gli Ostrogoti, della cui dominazione ci restano precise memorie. Laonde a maggior ragione si vorrebbe già conchiudere che anche le costituzioni civiche si mantennero inalterate: ma per buona sorte si è in proposito serbato un documento sincrono del quale faremo uso più innanzi (*a*).

(*a*) Nel 1830 l'Accademia di Torino propose in concorso la Storia del Governo municipale in Italia dopo la caduta dell'Impero romano. L'esame dei lavori venne fissato a tutto il 1833; ma non s'ebbe nè un lavoro in risposta. ** Vedine il Programma stampato nelle *Memorie della reale Accademia di Torino* T. 36. Torino 1833. in-4°. *Classe di scienze morali, storiche e filologiche.*

---

rum: onde in veruna causa civile non può il borghese esser tratto innanzi un giudice militare, e questi ha facoltà soltanto di portar sentenza delle cause criminali quando l'accusato sia militare. Di contro al *Praepositus* sta il *Praeco* o *Seriandus*, il quale adempie funzioni simili a quelle che già spettavano al difensore delle città e, al pari di questo, non eleggesi dai Consiglieri, subentrati ai Decurioni, ma soltanto dagli altri cittadini. Ufficio del *praeco*, come già del difensore, è dunque proteggere i cittadini e la municipale costituzione (C. 75. 76.); ed alla pari manca del gius di multare (C. 104.). E posciachè lo aver proprietà nel territorio di un borgo conferisce dritto di cittadinanza, il *praeco*, di regola, assiste alle translazioni di dominio (C. 136.); le quali però si celebrano talvolta innanzi al *praepositus*, o nella curia, o all'aria aperta e al cospetto di dodici cittadini; nè le parti avevano instromento valido di proprietà se non ragguagliava a quanto erasi registrato ne' protocolli della curia (C. 114. 136. 127.). Il modo poi di racquistare il dominio (C. 136 ed ult.) se conforme, e così pare, a quello descritto nel C. 101. tanto si rassomiglia alla *vindicatio* che di sua romana origine a mala pena si può dubitare. »

* Salvo l'importantissima usurpazione del terzo delle terre. — Cesare Balbo.

** « Ora ella l'ha quasi riprodotta sotto altra forma, proponendo la questione della « proprietà italiana nel medio evo. » Balbo nella sua *Prefazione*, scritta nel 1834, agli *Opuscoli per servire alla Storia delle Città e dei Comuni d'Italia.* E la quistione così riproposta veniva trattata da Carlo Baudi di Vesme e Spirito Fossati col loro libro intitolato: *Vicende della Proprietà in Italia dalla Caduta dell'Impero Romano fino allo stabilimento dei Feudi.* Torino 1836. in-4°., il quale fu dall'Accademia premiato e inserto nel Volume 39. pag. 157. delle sue *Memorie.* Ma il primo Programma aveva ultimamente una risposta nella *Geschichte der Städteverfassung von Italien* di Carlo Hegel, Leipzig 1847. 2 Vol. in-8°.; nobilissimo lavoro, ricordato anche dal nostro Autore, e che meriterebbe di essere volgarizzato. — *Il Trad.*

V. — Regno degli Ostrogoti.

103. Il regno ostrogoto in Italia, non ostante la sua breve durata, è una delle apparizioni più segnalate del medio evo; e il nome del gran Teoderico, pari a quello di Carlomagno, si è reso doppiamente immortale, nella poesia e nell'istoria diplomatica.

Nel riparto del territorio i Goti si contentarono del terzo che già tenevano i loro antecessori (*a*) e che vuolsi credere essere loro bastato, perchè se gli Eruli, come altri popoli (§ 88.), non si presero effettivamente tutta la quantità assegnata, d'altro canto però un gran numero dei lotti a principio occupati dovette nuovamente lasciarsi in abbandono per l'infelice guerra combattuta contro i Goti. *Tertiae* si diceva dai Visigoti, che ai natii tolsero i due terzi (§ 89.), il restante del territorio (*b*): onde fu conseguente che gli Ostrogoti usassero a vicenda lo stesso nome per significare la parte presa. In tal senso giustamente Cassiodoro adopera questa voce là dove parla in espressi termini della divisione effettiva ossia dello smembramento del territorio che, per le savie misure di Liberio, aveva unito anzichè disgiunto gli animi de' Goti e Romani, e tal divisione egli chiama *Tertiarum Deputatio* (*c*). A questo riparto goto accenna pure un breve atto di compra, vergato in sul finire del regno ostrogoto, dove le pezze vendute si danno per libere e franche dalla *Sors barbarica* (*d*): ciò che vuol dire non aver l'acquisi-

(*a*) Procop. *De bello Gothico* Lib. 1. *C.* 1. — Cfr. Lupi *Cod. Bergom. C.* 3. pag. 78.

(*b*) *L. Visigoth.* Lib. 10. T. 1. *L.* 8. e *L.* 16. « Iudices . . . *tertias Romanorum* ab « illis qui occupatas tenent auferant. »

(*c*) Cassiodori *Var.* II. 16. « Iuvat nos referre quemadmodum in *Tertiarum deputa-* « *tione* Gothorum Romanorumque possessiones iunxerit et animos . . . gratia domi- « norum *de cespitis divisione coniuncta est:* amicitiae populis per damna crevere « et *ex parte agri* defensor acquisitus est ut substantiae securitas integra servaretur. « Necesse est enim ut inter eos suavis crescat affectus, qui servant iugiter *ter-* « *minos constitutos.* » Così pure chiaramente egli parla dell'assegno di terreni nel I. 18. — Queste testimonianze vengono per intiero confermate da un'epistola di Ennodio vescovo di Pavia allo stesso Liberio (Ennodii *Epist.* IX. 23.): « Quid quod « illas innumeras Gothorum catervas, *vix scientibus Romanis, larga praediorum col-* « *latione* ditasti? . . . et nulla senserunt damna superati. » Il nessun pregiudizio per i Romani si spiega colla circostanza che i Goti non presero in buona parte che il possesso dei lotti lasciati dagli Eruli.

(*d*) Marini *Papiri N.* 115. *lin.* 6. « liberas autem inlibatas portiones duorum fun- « dorum ab omni nexu fisci deviti populi pribative et ab here alieno litibus causis « controversihisque omnibus *nec non et a sorte barbari.* » Nella nota (pag. 337.

tore a temere che un terzo del fondo sia per essergli chiesto a titolo di sorte gota, perchè tal fondo aveva già subìto una volta lo stralcio, e il residuo romano, oggetto della vendita, non poteva più subire un nuovo riparto.

In varii altri passi all'incontro Cassiodoro usa la parola *Tertiae* in senso al tutto diverso, ed è perciò necessario che si distingua accuratamente questo secondo significato da quello or dichiarato.—Gli Ostrogoti mantennero il sistema tributario dell'impero romano, e così la imposta fondiaria come la capitazione. Ora la fondiaria, secondo l'antico stile, si riscuoteva in tre termini, il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre. Da questo modo di riscossione s'intitolava *trina illatio* od anche *tertiae*, col qual nome è più volte menzionata da Cassiodoro, il quale accenna pure in termini espressi (e ciò tronca ogni dubbio) al sistema antico (romano) ovvero al numero dell'indizione, che niuno ignora come si connettesse intimamente all'imposta fondiaria romana (*e*). Così pure ad una città fu una volta concesso il favore di pagare le *tertiae* non più per tali, in tre termini; ma in una somma sola (in fin dell'anno) (*f*). In un altro luogo finalmente si dichiara alla città di Trento che il terreno largito dal re a un sacerdote goto vuol essere diffalcato dal totale dell'imposta che gravita sul territorio civico (*g*); fuori dubbio

not. 5.) Marini non spiega la frase, ma dice che propriamente l'originale dà *barbarici* o *barbarica*; e quest'ultima sarebbe la vera lezione per analogia delle « sortes *Go-* « *thicae* » in *L. Visigoth.* X. 2. 1. Però starebbe anche bene *barbarici*, come ap. MARINI *N.* 86. p. 133. « a tempore hoc *barbarici*. » Il senso rimane lo stesso.

(*e*) CASSIODORI *Var.* XII. 2.: « Possessores praecipimus admonere ut tributa In- « dictionis tertiae decimae devota mente persolvant: quatenus *trinae illationis* mo- « deramine custodito, debitam reipublicae inferant functionem. » (Il simile in *XI.* 7.). —*Ib.* XI. 35.: « Quapropter experientia tua de illa provincia *ex illatione tertia* « (non *tertiarum*) fiscalium tributorum solidos, quos Principi Augustorum provida « deputavit antiquitas, sine aliqua dilatione persolvat, quos noveris tertiae decimae « Indictionis rationibus imputandos. »

(*f*) CASSIODORI *Var.* I. 14. « Et ideo praecelsa magnificentia tua, quod a Catha- « liensibus inferebatur *genus Tertiarum*, faciat annis singulis *in tributaria summa* « persolvi . . . Quid enim interest, quo nomine possessor inferat, dummodo sine « imminutione quod debetur exsolvat? Ita et illis suspectum *Tertiarum* nomen aufe- « rimus etc. »

(*g*) CASSIODORI *Var.* II. 17. « cognoscite, pro sorte* quam Butiliano presbytero

---

* Ecco un documento importantissimo; perchè, comparato con quanto precede, forse potrebbe additare che il *tributo delle terze* fosse imposto a quelle terre che non avevano altrimenti, colla separazione effettiva del terzo loro, adempito alla nuova *quasi-multa* imposta a tutti, e così de' cittadini e delle città. Ma allora converrebbe interpretare altrimenti le note *e* ed *f*. — Cesare BALBO.

perchè in materia tributaria l'obbligazione solidale delle città non comprendeva che le imposte dei municipali.

Per simil guisa i Goti ritennero anche il testatico o capitazione romana che Cassiodoro, accennando egualmente in espressi termini al sistema antico, cita col nome *bina et terna* (*h*). Questo nome si spiega con una costituzione dell'imperatore Graziano, la quale ridusse l'ammontare primitivo del testatico pei maschi a due quinti, cosicchè in avvenire *due e tre uomini* alternamente avevano a pagare ciò che prima si pagava da un solo (*i*).

La spiegazione qui data alle *tertiae* nominate da Cassiodoro nel senso d'imposta non è, come ognun vede, arbitraria, ma coerente al certo e noto sistema tributario dei Romani, cui giustamente si riporta in quei luoghi lo stesso Cassiodoro (*k*). E ammessa tale spiegazione, vien meno ogni motivo di supporre che, oltre la divisione in natura del territorio, ci fosse tra gli Ostrogoti un equivalente della medesima, come un contributo sui frutti o un tributo in danaro di nuova invenzione (*l*).

104. La costituzione dello Stato ostrogoto è sostanzialmente diversa da quella degli altri Stati germanici. La sola nazione gota costituiva l'esercito, e il capo di questa nazione era re del paese. Ma fuori di ciò, la costituzione romana rimase in vigore, il senato, gli ufficiali di corte, i governatori delle provincie furono mantenuti, e di regola tutte queste cariche si lasciarono a Romani (*a*). Onde può già dedursi colla mas-

« nostra largitate contulimus, nullam debere solvere fiscalis calculi functionem: sed « in ea praestatione quanti se Solidi comprehendunt, *de Tertiarum illationibus* vobis « noveritis esse relevandos. »

(*h*) Cassiodori *Var.* III. 8., VII. 20. 21. 22.

(*i*) *L.* 10. C. *de agric.* (11. 47.). « Cum antea per singulos viros, per binas vero « mulieres, capitis norma sit censa, nunc *binis ac ternis viris*, mulieribus autem « quaternis, unius pendendi capitis attributum est. »

(*k*) Veggansene le prove nella nostra dissertazione *Ueber die Steuerverfassung* (*Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* B. 6. p. 366-368. p. 377-378.). *

(*l*) Per non aver posto mente a questa corrispondenza delle *tertiae* col sistema tributario dei Romani, noi congetturammo nella prima edizione che gli Ostrogoti avessero dove diviso le terre, dove introdotto a compenso od equivalente una nuova imposta. L'esposizione attuale non solamente è più semplice ed ovvia, ma appoggiata e connessa ad un ordine anteriore e sicurissimo di cose.

(*a*) Mascov *Geschichte der Teutschen* Th. 2. Buch. 11. § 42. 43. e *Anmerkung* XIV.

---

* E della traduzione italiana sopra citata (p. 176.) a carte 21. 40. e seg. — *Il Trad.*

sima verosimiglianza che anche la costituzione delle città rimase intatta. Senonchè varii passi di Cassiodoro fanno di lei un breve cenno: spesso egli nomina curiali e suggerisce pure le formole per la nomina d'un *defensor* e d'un *curator* (*b*) o quinquennale (§ 15.), omessa quella di un *duumvir :* la quale omissione non sembra casuale ma ragionata, poichè le due prime nomine soltanto si dovevano confermare dal governo, e a questa conferma soccorrevano tali formole. Dell'editto di Teodorico, laddove fa menzione della costituzione civica con duumviri e quinquennali, si è già parlato (§ 28.) : ma dove traspare evidentissima la piena conservazione della medesima è nei diplomi pubblicati da Marini, che più oltre verranno descritti.

Del resto, sulla giurisdizione esiste un passo di Cassiodoro che non ammette replica. Per le cause de' Romani con Romani si doveva osservare in tutto l'antico sistema : tra Goti e Goti giudicava il *Comes Gothorum :* tra Goti e Romani (senza distinzione di chi fosse l'attore) lo stesso Comite, col consiglio di un legista romano e per conseguenza in un tribunale a così dire misto, in cui naturalmente la prevalenza rimaneva alla parte gota (*c*).

SARTORIUS *Versuch über die Regierung der Ostgothen.* Hamburg 1811. in-8°. L'autore di maggior vaglia è: MANSO *Uebersicht der Staatsämter und Verwaltungsbehörden unter den Ostgothen.* Breslau 1823. in-8°.

(*b*) CASSIODOR. VII. 11. 12.

(*c*) CASSIODORI *Var.* VII. 3. — Contrariamente alle parole di Cassiodoro, SARTORIUS *Op. cit.* p. 105. 298. afferma che il tribunale misto sedeva unicamente quando il Romano muoveva azione contro il Goto, onde l'azione del Goto contro il Romano si giudicava dal tribunale romano. Egli si è lasciato ingannare da un passo mal compreso dell'editto di Teoderico che è il seguente. *Art.* 139. « Auctor venditionis, « etiamsi privilegium habeat sui iudicis, tamen defensurus venditionem suam, fo- « rum sequatur emtoris. » Il senso di tale articolo è questo: se in una vindicazione il convenuto chiama in causa colui dal quale ha comperato la cosa, potrebbesi credere, volendo saper qual sia il tribunale competente, che il denunciato in lite sia il vero convenuto, e quindi determinare il tribunale dalla costui nazione. Ma al contrario la legge vuole che si guardi unicamente alla persona del convenuto primitivo, che è il possessore attuale, cosicchè il foro venga esclusivamente determinato dalla nazione di questo convenuto e dell'attore, senza considerazione del denunciato in lite. Chi dubitasse della giustezza di questa spiegazione, non ha che a guardare il disposto della legge romana (*L.* 49. pr. D. *de iudic.*).

VI. — Signoria greca in Italia.

105. A mezzo il secolo sesto, il dominio d'Italia passò dagli Ostrogoti all'impero greco (*a*). Ma questa interruzione della signoria germanica non fu lunga. Nel 568 i Longobardi fondarono un nuovo regno che in pochi anni si estese alla massima parte d'Italia. Rimasero ai Greci Ravenna con l'Esarcato e la Pentapoli, Roma col suo ducato e alcune terre dell'Italia inferiore; nella seconda metà del secolo ottavo perdettero anche Roma e Ravenna. Ciò che ora diremo sulla costituzione durante il governo degli imperatori greci si riferisce per i primi pochi anni a tutta Italia, per i seguenti due secoli alle sole città di Roma e Ravenna (*b*).

Che anche i Greci lasciassero inalterato l'ordinamento interiore dell'Italia, ne è argomento il serbato principio della separazione dell'autorità civile dalla militare*: precisamente come si era stabilito buon tempo innanzi allo scioglimento dell'impero occidentale e confermato da Giustiniano nel suo Codice, venne al presente ordinato che il *Iudex militaris* (che è quanto dire il *Dux* ed il *Magister militum)* non avesse giurisdizione qualora ambedue le parti od il solo convenuto fosse della borghesia : in questo caso giudicasse soltanto il *Iudex civilis* (*c*), onde non dubbiamente nel caso inverso il solo *Iudex mili-*

(*a*) È sempre incerto da qual anno si debba contare il pieno compimento della conquista greca. Colla morte di Teja (A. 553) andò rotta la potenza dei Goti: nel 554 Giustiniano emanò la *Sanctio pragmatica* sull'ordinamento d'Italia; ma la nuova signoria non fu tranquilla che nel 555 dopo combattute le ultime reliquie dei Goti e cessate le grandi escursioni dei Franchi. Muratori *Annali d'Italia* T. 3. *ad a.* 555. — La *Sanctio pragmatica* fu per la prima volta pubblicata coll'epitome di Giuliano da Mirbo (Lugd. 1561. in-fol.) e poscia riprodotta in quasi tutte le edizioni del *Corpus iuris*.

(*b*) Non parliamo di quella parte dell'Italia inferiore che rimase anche più tardi sotto la dominazione greca, perchè la conservazione nelle età successive delle costituzioni e del diritto romano non si può rannodare alla storia di questi paesi.

(*c*) *Sanctio pragmatica pro pet. Vigilii C.* 23. « Lites etiam inter duos procedentes Romanos, vel ubi Romana persona pulsatur, per civiles iudices exercere iubemus, cum talibus negotiis vel causis iudices militares immiscere se ordo non patitur. » Cfr. § 25. *supra*. Il passo dell'antico diritto che ha più somiglianza con questo è *L.* 6. C. *de iurisd.* (3. 13.).

---

* La mutazione non fu compita legalmente se non da Longino esarca. — Cesare Balbo.

taris. Notevole è il linguaggio ora usato: le persone del ceto borghese che nelle costituzioni del Codice si chiamavano *Privati* (per contrapposto ai *milites*) sono qui dette *Romani* (natii, regnicoli): dal che si potrebbe far congettura che non i soli soldati, ma quanti erano venuti dall'impero orientale formassero un contrapposto a quelle persone; e che per analogia di condizione sorgesse qui lo stesso dualismo di foro che, come appresso vedremo, ebbe luogo fra i conquistatori germani. * Tal congettura si conferma dal vedere che nell'ottavo e nono secolo alle solenni cerimonie di Roma gli stranieri germani compaiono raccolti in maestranze: e così anche i Greci, i quali ultimi però fanno collegio in Ravenna fin dal 572 (*d*). Nello stesso senso

(*d*) Documento Ravennate del 572 ap. MARINI *N*. 120. p. 185. « Filius Leonti Me« dici *ab Schola greca*. » A questo proposito Marini cita (p. 351. *nota* 24.) un'iscrizione romana della collezione di GRUTER p. 632. *N*. 4., in cui parlasi di una « Schola *Me*« *dicorum*, » e ne argomenta che i medici greci formavano in Ravenna un collegio particolare, diverso da quello che avevano in patria. Ma dai passi che infra citiamo ne sembra molto più naturale il riferire questa scuola ad una fraternita dei Greci abitanti in Ravenna, della quale facesse parte il medico Leonzio. — Di Roma abbiamo le seguenti testimonianze: dell'anno 794 ricorre quivi una *Schola Anglorum* che dall'imp. Offa venne tanto riccamente dotata da sorgerne quindi il grande ospedale, tuttora esistente, di S. Spirito (PAGI *ad Baron*. *a*. 775. *Num*. X.). Onde manifestamente queste *Scholae* non comprendevano soltanto gli abitanti, ma principalmente anche i forestieri. — ANASTASIUS *Vita Leonis III. ad a*. 799. (MURATORI III. 1. p. 198.): « Optimates et Senatus, cunctaque militia . . . . simul « etiam et cunctae *Scholae peregrinorum*, *videlicet Francorum*, *Frisonum*, « *Saxonum atque Longobardorum*. » — *Annales Fuldenses a*. 895. ap. FREHER. *Script. rer. Germ*. T. 1. ed. Arg. 1717. p. 66. « Omnis namque Senatus Romanorum « nec non *Graecorum Schola* cum vexillis et crucibus ad pontem Milvium venientes « Regem . . . ad urbem perduxerunt. » — Documento romano del 955 ap. MARINI p. 41. « aquimolum molentem unum in integrum in Fluvium Tyberis *iusta Schola* « *Saxonum* posit. » (Qui è detto *Scola* il rione o quartiere abitato dai Sassoni, il *vicus Saxonum* (ANASTAS. ap. MURATOR. III. 1. p. 233.). — Nel nono secolo si parla di esenzioni dalle imposte a favore della *Scola Saxonum* in Roma, come nell'undecimo a favore della *Scola Anglorum*. *Hist. Anglic. Script*. X. ed. R. TWYSDEN Londini 1682. in-fol. p. 130. 355. 469. — Le stesse consorterie di forestieri si trovano dopo il secolo duodecimo nelle città lombarde, delle quali si parlerà nei seguenti libri di quest'Istoria. Con tali *Scholae* però di forestieri non si debbono confondere le « Scholae *militiae*, » di cui ANASTAS. ap. MURAT. III. 1. p. 185. dice: « direxit universas *Scholas militiae*. » — Quanto numerosi divenissero in breve i Greci nell'Italia nuovamente suddita, si può scorgere fra le altre cose dalle molte firme di documenti, scritte bensì in latino, ma con caratteri greci per ignoranza dei latini. MARINI *Papiri* p. 253. *nota* 47.

*** Tutto ciò mostra la mutazione del governo in militare. I Barbari imitarono Romani; i Greci succeduti ai Barbari imitarono questi. — Cesare BALBO.**

vengono menzionati *duces* ed altri *iudices* di Sicilia nella Novella con cui Giustiniano deferisce le appellazioni de' Siciliani al questore di palazzo in Costantinopoli (*e*). Una parte essenziale della costituzione così lasciata in vigore erano i comuni civici colla loro giurisdizione, ed anche la durata di questi potrebbe senza più inferirsi dalla persistenza di quel principio fondamentale. Senonchè ci rimangono in proposito le prove documentali, superiori ad ogni ragionamento. Sono queste varii istromenti originali in papiro che, incominciando dall'età di Odoacre e traversando il regno degli Ostrogoti, s'addentrano non poco nell'età greca; documenti per più rispetti molto preziosi, ma principalmente per la costituzione che ne traluce. Noi abbiamo indugiato finora a descriverli per due motivi, cioè per essere impossibile il determinare con precisione la data di molti, e perchè la costituzione in essi effigiata è sempre la stessa. Onde utilissimo torna lo averli raccolti in un sol quadro, venendo così annullata d'un tratto l'opinione, così facile ad accogliersi, che ogni mutazione di governo dovesse trasformare di pianta le condizioni della vita pubblica.

106. Questi documenti di tanto rilievo per le costituzioni municipali già erano in parte conosciuti e in parte furono scoperti da Marini, che ordinò e corresse pure i già noti in modo da far palese per la prima volta tutta l'utilità della sua raccolta (*a*). Noi li passeremo cronologicamente a rassegna.

1° Il primo di questi documenti spetta all'anno 489 (*b*). Odoacre aveva fatto a un tal Pierio copiose donazioni, fra le altre di stabili situati in Sicilia. L'istrumento di donazione era firmato da Andromaco *Magister Officiorum*. Compaiono per primo alla curia di Ravenna man-

(*e*) *Nov*. 75. o 104. *de praetore Siciliae* d'anno ignoto (secondo l'originale compiuto di un Ms. viennese): « tribuniano questori sacri palatii . . . . volumus ut si « quando appellatum fuerit a praetore vel *a duce vel ab aliquo iudice* eiusdem in- « sulae appellationes omnes ad tuum fastigium tuamque sedem remittantur . . . . « neque ad anteriorem romam neque ad alium iudicem huius regiae civitatis ea- « tur etc. » (*Zeitschrift* B. 2. p. 126. BIENER *Novellen* p. 498.). Analogo, salve le omissioni, è l'estratto di IULIAN. *Const*. 68.

(*a*) Tutti questi documenti si hanno ora riprodotti nell'opera di SPANGENBERG *Tabulae negotiorum solemnium* Lips. 1822. in-8°.

(*b*) MARINI *Papiri N*. 82. 83. SPANGENBERG *N. XXVII*. Il secondo brano di questo documento che sempre si era stampato incompleto si custodisce in Vienna, il primo che in addietro non era quasi conosciuto, in Napoli. Marini s'avvide che le due parti si collegavano, onde fra di esse non vi ha lacuna. Il principio e il fine sono incompiuti. Il numero dell'anno non è indicato che sulla scritta di donazione, ma l'insinuazione e la tradizione vi tennero dietro probabilmente a un breve intervallo.

datarii di Pierio, e supplicano che la donazione venga trascritta ne' suoi registri. L'istrumento si legge, si mette per intiero a protocollo e quindi si manda una deputazione della curia a Marciano, regio notaio e scrittore dell'istromento, per riconoscerne l'autenticità. La deputazione ritorna, attesta l'autenticità, il che si mette anche a protocollo, e di tutto il verbale si dà copia ai mandatarii. Con questa copia e in compagnia di un delegato del re, i mandatarii si recano a Siracusa, ed ivi pure fanno pigliar atto, cioè trascrivere letteralmente il protocollo in copia, dopo del che si deputa un *decemprimus* * ad assistere alla tradizione degli stabili. Nel giorno vegnente tutti compaiono di bel nuovo in curia, riferiscono la tradizione, il riferto s'aggiunge al protocollo, e di questo finalmente si dà copia ai mandatarii di Pierio. Il nostro documento è appunto questa copia ufficiale del protocollo di Siracusa con le sottoscrizioni originali, nel quale però, secondo l'ordine ora descritto, è intercalato il protocollo di Ravenna e in questo a vicenda l'istrumento di donazione. Dal documento in discorso emerge primieramente quanto alla costituzione civica la conservazione di tutta l'antica pratica degli atti, che in effetto appare identica nei documenti che seguono: oltrecciò l'esistenza in Ravenna di un *magistratus* (cioè duumviro), che agisce da solo, senza i colleghi: in Siracusa di due *magistratus*, dinanzi ai quali s'inizia la pratica: finalmente in Ravenna di *principales,* in Siracusa di *decemprimi*.

2° Protocollo o verbale di Ravenna sull'insinuazione d'una donazione; l'istrumento di tal donazione, e probabilmente anche l'insinuazione, è del 491, onde cade nel tempo della disfatta di Odoacre in Ravenna (*c*). A capo della curia si mostra un Flavio Progetto, che nel contesto del verbale si chiama *quinquennalis* e nella sottoscrizione *quinquennalis* e *magistratus*, onde si deduce aver lui sostenuto congiuntamente queste due cariche.

3° Verbale di Ravenna, contenente l'insinuazione d'un istrumento di acquisto stipulato nel 504, cioè durante la signoria de' Goti (*d*). Vi si nomina a *magistratus* un Firmiliano Urso con parecchi *principales*.

4° Verbale di Ravenna coll'insinuazione di due distinti atti, cioè

(*c*) Marini *Papiri N.* 84. Spangenberg *N. XXVIII.* I primi versi mancano.
(*d*) Marini *Papiri N.* 113. Spangenberg *N. XLVIII.* I primi ed ultimi versi mancano.

* Evidentemente un *Decano*, magistrato barbaro. Ecco, ecco qui la costanza della costituzione germanica. Cesare Balbo. — Ma vedi *supra* § 24 e le note *k*, *m*, *n* e *p*. — *Il Trad.*

d'un istrumento d'acquisto di beni nel territorio di Faenza e di una missiva del venditore in data 3 gennaio 540 alla curia di Faenza *(Defensori Mag. Ql. cunctoque Ordini Curiae Civ. Faventine)* con preghiera di dare tutti gli opportuni provvedimenti per la tradizione *(epistula traditionis)*. Una deputazione è mandata presso il venditore onde interpellarlo sull'autenticità delle scritte, ed al ritorno di quella si chiude il verbale e se ne dà copia autentica (*e*). Da ciò risulta che in Faenza sedevano allora a capo della curia un *defensor*, un *magistratus* almeno, e un *quinquennalis*. Nella stessa Ravenna compare qual *magistratus* un Pompulio Plauto, oltre a quattro *principales* ed un *exceptor*.

5° Originale di un'*epistula traditionis* del 21 marzo 540 diretta egualmente da Ravenna al difensore ecc. di Faenza e concepita negli stessi termini dell'apografo menzionato sotto il numero precedente (*f*). Ambedue i documenti sono dunque scritti intorno l'epoca in cui Ravenna passò dal dominio dei Goti a quello dei Greci. Comunemente questa conquista si crede fatta nell'aprirsi dell'A. 540. Ma siccome queste lettere per Faenza suppongono libertà di transito e non convengono perciò allo stato d'una città stretta d'assedio, varii eruditi hanno riferito la conquista all'anno 539 (*g*). Marini ha tuttavia dimostrato con ragioni molto più convincenti, che al contrario l'assedio incominciò dopo l'invio di queste lettere (e così dopo il 21 marzo 540) (*h*). Le sue ragioni possono forse corroborarsi della circostanza sopra notata (§ 103. nota *d*) che nel primo di questi documenti si parla dell'esenzione dalla *Sors Barbarica*, vale a dire da ogni ulteriore diminuzione del fondo per via del riparto goto. Imperocchè, col cessare del dominio goto, avendo pur dovuto cessare ogni partizione di territorio, sembra che nei documenti successivi non era più il caso di menzionare tale esenzione. Quest'osservazione però non è decisiva poichè la sola lettera a Faenza, e non l'istrumento d'acquisto, ha la data, onde, se inverosimile, non è tuttavia impossibile che quest'istrumento sia di data molto anteriore.

6° Originale di una donazione in Ravenna del 553, nella quale si concede al donatario di farne da solo pigliar atto *(gesta)*, ciò che la donante (che è una donna) assicura di aver già dichiarato a voce

(*e*) Marini *Papiri N.* 115. Spangenberg *N. L.* Mancano i primi versi.

(*f*) Marini *Papiri N.* 116. Spangenberg *N. LI.* Questo documento sembra incompleto.

(*g*) Muratori *Annali d'Italia* T. 3. p. 392. Gibbon *Chap.* 41. (T. 7. p. 256.).

(*h*) Marini *Papiri* p. 336.

ai *Curiali* della città (*i*). Qui dunque i senatori di Ravenna, che in questi documenti s'usa chiamar *Principales*, diconsi anche *Curiales*.

7° Copia autentica di un verbale del municipio di Rieti dell'anno 577, contenente la nomina di un tutore (*k*). Sono sottoscritti sei *curiales*, senza alcun *magistratus* o *defensor*.

8° Il famoso *Instrumentum plenariae Securitatis* (*l*). Nell'anno 564 si era spedita quitanza in Ravenna della consegna d'un'eredità. Il possessore di tal quitanza la porta in curia, la fa mettere a registro, una deputazione interpella il quitanzante sull'autenticità e in seguito si dà copia del verbale. Il documento è questa copia autentica. Un *Agens Magistratum* dirige la pratica.

9° Copia autentica del verbale d'insinuazione d'una donazione del 572 dinanzi la curia di Ravenna (*m*). Vi si nominano Melminio Laurenzio *magistratus*, varii *principales* e l'*exceptor* Gunderit.*

10° Testamento originale di certo Manna, fatto in Ravenna nel 575 e aperto nello stesso anno dopo la morte del testatore (*n*). In calce e fra le sottoscrizioni il *magistratus* Melminio Cassiano attesta che il testamento fu in sua presenza (aperto e) letto.

11° Il più insigne però di questi documenti è un verbale del municipio Ravennate. La Chiesa di Ravenna ricorre per un estratto autentico di varii antichi protocolli sull'apertura di testamenti in cui era stata onorata di eredità e legati. I protocolli si esaminano un dopo l'altro, di ciascheduno si leggono i primi versi, si riferiscono nel protocollo

(*i*) MARINI *Papiri* N. 86. SPANGENBERG *N. XXXI.* — lin. 43-49. « . . . quemadmo- « dum et in praesenti *Curialibus huiusce Urbis* sum professa. »

(*k*) MARINI *Papiri N.* 79. SPANGENBERG *N. XX.*

(*l*) MARINI *Papiri N.* 80. SPANGENBERG *N. XXI.* È mancante nei primi ed ultimi versi. Il documento era già stato citato da CUJAS (*Obss.* IX. 26.) e pubblicato da BRISSON (*De form.* Lib. 6.). Per lungo tempo fu creduto il testamento di Giulio Cesare. Alle cure di CONRAD (*Parerga* p. 194. 427. 439.) è dovuto in buona parte il ompimento e l'illustrazione del medesimo.

(*m*) MARINI *Papiri N.* 88. e 88 *A*. SPANGENBERG *N. XXXIII.* Non mancano che i primi versi.

(*n*) MARINI *Papiri N.* 75. SPANGENBERG *N. XVIII.* Non mancano che i primi versi.

---

* Il quale, essendo evidentemente barbaro, prova che alcuni barbari erano rimasti e che erano a parte delle magistrature cittadine. Cesare BALBO. — Cfr. con questa nota di Balbo il documento citato dall'Autore a pag. 178. (§ 96. nota *d.*): *Letbaudus centenario. . . — Il Trad.*

che stassi redigendo, questo protocollo finalmente si chiude e si ordina la spedizione della copia richiesta (*o*). Il documento a noi rimasto è probabilmente essa copia. Quanti protocolli siansi estratti non sappiamo, perchè mancano le prime righe: ora ne rimangono cinque, il primo di data incerta, gli altri degli anni 480, 474, 521, 522, nei quali tutti sono intervenuti *Magistratus*, soli o con *defensores* e *quinquennales*, oltre a *principales*. L'attuale protocollo, che cade fra il 552 e il 575, è firmato da due *magistratus*.

12° e 13° Due atti di compra in Ravenna, l'uno del 591, l'altro del 616 incirca. In ambedue si permette al compratore di far pigliare della compra, senza l'intervento del venditore, *gesta municipalia*, il che accenna chiaramente alla permanenza dell'anteriore costituzione (*p*).

14° Verbale di Ravenna sopra una donazione dell'anno 625. Da questo documento, quantunque mutilo, emerge nondimeno la stessa durata dell'antica costituzione civica. Ei si compone per intero del noto dialogo, e per buona sorte si è conservata una riga in cui distintamente e in numero plurale si nominano *magistrati* dai quali vien diretto tutto l'incumbente; son essi che parlano e dànno gli ordini (*q*).

Da tutti questi documenti risulta di una cosa, ed è che il titolo dei duumviri è intieramente scomparso e che per questa autorità regolare e suprema si usa adesso il titolo *magistratus*, non qualche volta solamente e come una designazione generica, ma senza eccezione, d'ufficio, e come un titolo veramente proprio di questa carica. Questa dizione fu già notata (§ 9.). Qua e là si è pure osservato che la voce *exceptor* ritiene in questi documenti l'antica significazione. Quella eziandio di *Notarius* sembra essere antica: cioè come un tempo l'espressione era propria della cancelleria imperiale (§ 16.), così ora si trova nella cancelleria della cattedrale di Ravenna (*r*). *Tabellio* ha serbato tutta l'antica significazione, ma con questa voce si adopera alternamente quella di *Forensis*, e merita di essere notato che i tabellioni di Ravenna

(*o*) Marini *Papiri N*. 74 e 74 *A*. Spangenberg *N. XIV. XV*. Mancante solamente dei primi versi.

(*p*) Marini *Papiri N*. 122. *N*. 123. Spangenberg *N. LVI. LVII*. — La permissione trovasi nel primo documento a *lin*. 67., nel secondo a *lin*. 41.

(*q*) Marini *Papiri N*. 94. *lin*. 6. « quaeso lauu (laudabilitatem vestram) *optimi Mag*. « uti eadem a me suscepi relegi actisque inde praesentibus iubeatis. » Spangenberg *N. XXXIX*.

(*r*) Marini *Papiri N*. 74. *Col*. 8. *lin*. 1. (verso l'A. 575) « Domesticus Primicerius « *Notariorum* et Thomas Secundocirius idem *Notariorum* una cum Cypriano et « Thomate defensoribus *Ecclesiae sanctae catholicae Ravennatis*. »

(fors' anche d'altre città) formavano sin d'allora una corporazione *(Schola)* con una costituzione analoga (*s*).

107. Un altro segno che a tempo di Giustiniano le costituzioni municipali erano ancora in vita, si ha nella precitata Novella (§ 105. nota *e*) sulla Sicilia. Essa vuole che ogni atto, il quale abbisogna della superiore conferma, come l'elezione di un *Defensor* o di un *Pater Civitatis*, si riferisca non in Italia, ma in Costantinopoli al questore di palazzo, e la conferma di colà s'attenda (*a*). Il non essere qui nominati gli antichi *magistratus*, non prova che in quest'epoca non esistessero: la loro carica, essendo un portato dell'età repubblicana, non poteva essere vincolata a conferma. Sommamente notevole è la perfetta concordanza di quest'articolo della Novella con Cassiodorò. Anche questi non ha formole per la conferma de' *magistratus* (cioè duumviri), che a' suoi tempi non dubbiamente esistevano, ma solo per difensori e curatori (cioè quinquennali) (§ 15.). Così pure Giustiniano, nel prescrivere il modo di conferma, tralascia i duumviri ma nomina il *defensor* e il *pater civitatis*. Da questo confronto si deduce insieme che il *pater civitatis* è niente altro che l'antico *curator* o *quinquennalis*; perocchè il nome risponde perfettamente alla carica ed essa facilmente si collega all'anteriore costituzione. Una conferma di quest'ipotesi si ha nella seguente circostanza. Una costituzione di Costantino incomincia con le parole: *Senatores seu perfectissimos vel quos in civitatibus duumviralitas* VEL QUINQUENNALITAS... *condecorant* (*b*). Giustiniano inserì questa costituzione nella sua raccolta, ma omesse le parole *vel quinquennalitas* (*c*), il che si spiega a maraviglia col cessato uso del titolo *quinquennalis* e colla mancanza d'altra parte di un sostantivo corrente per designare la carica.

108. Ricco di prove sulla durata dei governi municipali sotto i Greci

(*s*) MARINI *Papiri N*. 74. (p. 112.). « testamentum feci idque scribendum dictavi « Domitio Iohanni For. » (p. 114.) « Deusdedit For. Civ. Classis Rav. » — MARINI *Op. cit. N*. 110. *lin*. 38. « Prim. Scolx Forx Civ Rav seo Classx », cioè « *Primicerius* « *Scholae Forensium* Civitatis Ravennatis seu Classensis. » Cfr. MARINI p. 326. *not*. 9. 10.

(*a*) *Nov*. 75. ovvero 104. secondo il Ms. di Vienna (V. sopra § 105. nota *e*): « non « solum hec tuam iurisdictionem respicere decernimus set etiam si quid aliquid (*leg*. « aliud) civile ornatur (*leg*. oriatur) quod confirmatione indigeat *i. pro defenso-* « *ribus vel patribus civitatum decretum* nam id quoque ad tuam sedem remitti. » IULIAN. *Const*. 97. lo chiama « defensorum in civitatibus creandorum vel patrum « decreta. »

(*b*) *Cod. Theod*. Lib. 4. Tit. 6. (ed. WENCK p. 214.), trovata in un Codice ms. della Biblioteca di Torino.

(*c*) *L*. 1. C. *de natural. liberis* (5. 27.).

è finalmente l'epistolario di Gregorio Magno, il quale tenne la sedia pontificia dal 590 al 604 (a). Molte lettere, che sono indirizzate a città suddite dei Greci, hanno per soprascritta *Ordini et Plebi*, onde provano direttamente la permanenza in queste città del senato (b): altre lettere, a città dello stesso genere, sono intitolate *Nobilibus et Plebi*, espressione evidentemente sinonima di quella (c). Gregorio inoltre incarica il vescovo di Rimini, e così pure quello di Tindari in Sicilia, di ricevere donazioni, ricordando ad ambedue la necessaria formalità delle *gesta municipalia* (d). In altre lettere ai vescovi di Squillace e Caralis in Sardegna (la qual isola dopo Giustiniano ubbidiva pure ai Greci) parla degli ordini sacri, da non conferirsi ad alcuno degli *addetti alla curia* (e). Più lettere sono dirette a Teodoro *Curator* di Ravenna, e la corrispondenza dura per cinque diversi anni (f); onde si deduce la costanza e il prolungato esercizio, forse a vita, di cotal carica. Similmente in una lettera per Napoli si parla del *Patronus Civitatis* (g), il quale non può essere, per le stesse ragioni sovra addotte in ordine al *Pater civitatis*, che un curatore.

(a) Nelle citazioni di questo Epistolario seguiamo l'edizione dei Benedettini, cioè il secondo volume di tutte le opere, Paris. 1705. in-fol. Esso è diviso in quattordici libri; ogni libro contiene le lettere di un anno, il primo quelle dell'anno 591 (*Indictio IX.*), l'ultimo quelle del 604. (*Indictio VII.*). Quest'indicazione basta per saper trovare le altre. Del resto, siccome in varie città del continente la signoria greca si alternò in questi anni con quella dei Longobardi, o tutt'almeno si potrebbe dubitare a qual governo in una data epoca una città era suddita, noi citeremo congiuntamente all'Epistolario lo scritto di maggior vaglia sulla geografia italiana del medio evo, cioè la *Diss. chorografica* (di Beretta) inserta nel Muratori *Script.* Tom. 10.

(b) Tali città sono: Rimini. *Epist.* Lib. I. *Ep.* 58. — Napoli. *Epist.* II. 6. 9. — Crotona. *Epp.* II. 39. (Beretta p. CCCXI.). — Albano. *Epp.* III. 11. (Beretta p. CCXXVII.). — Terracina. *Epp.* III. 14. (Beretta p. CCCIII.). — Ravenna. *Epp.* V. 26. — Osimo. *Epp.* IX. 90. (Beretta p. CLXXX.). — Tauriano, Turio e Cosenza. *Epp.* X. 16. (Beretta p. CCCVII. CCCX.). — Palermo in Sicilia. *Epp.* XIII. 14.

(c) Così nelle lettere a Ravenna e Napoli. *Epp.* VI 31., II. 6., X. 62. — Così pure « *nobilibus ac possessoribus* in Sardinia insula consistentibus. » *Epp.* IV. 25., messi precisamente a riscontro come i *Curiales* e *Possessores* d'altre volte.

(d) *Epist.* II. 12., IX. 84.

(e) Squillacium (Scyllacium). *Epp.* II. 37. « Nec bigamum... *vel curiae* vel cuilibet « conditioni obnoxium ad sacros ordines permittas accedere. » Le parole *vel curiae* mancano in varii manoscritti, ma a torto furono dagli editori rigettate. Vedi sopra Scillace Beretta p. CCCXI. — Caralis. *Epp.* IV. 26. « Quaerendum quoque est « ne forte fuerit bigamus . . . aut *ne obnoxius curiae* compellatur post sacrum « ordinem *ad actionem publicam redire.* »

(f) *Epist.* IX. 98., X. 6., XII. 6., XIII. 47.

(g) *Epist.* IX. 69.

Così dunque, fino al secolo settimo e per un buon tratto di questo, regnando i Greci, la costituzione delle città italiane rimase intatta, e questo stato di cose durò ancora molti anni dopo che la massima parte del paese era passata nel dominio de' Longobardi (*h*). Come in seguito probabilmente sia stata modificata, è quistione che toccheremo più sotto.

Le memorie che di questa età ne rimangono, in ispecie sulla costituzione della città di Roma, avranno egualmente sede più opportuna nella seguente sezione, ove si descriverà eziandio la costituzione militare contemporanea.

VII. — Ravenna e Roma sotto il Papa e gl'Imperatori. *

109. A mezzo incirca l'ottavo secolo pareva che i Greci dovessero anche cedere il resto della loro signoria nell'Italia centrale ai Longobardi: e infatti la perdettero intieramente, ma per lasciarla ad un'altra potenza che per la prima volta vestì le forme di potenza temporale, e questo movimento pei Longobardi ebbe fine colla loro soggezione ad una schiatta forestiera di re.

Correva l'anno 751 o 752 (*a*) quando, re Astolfo avendo conquistato Ravenna e minacciando Roma, il papa si volse per aiuti a Pipino il

(*h*) Maffei *Verona illustr.* P. 1. ed. Verona 1732. in-8°. p. 494. afferma che i Greci fin dai primi momenti della conquista annientarono ogni forma di governo municipale. Quest'opinione, che le addotte prove combattono a sufficienza, ha eziandio per l'Italia longobarda un gran peso, poichè in questa le costituzioni delle città una volta annullate non si sarebbero certamente più instaurate laddove, non essendo distrutte, potevano mantenersi, come infatti si mantennero. Il principale argomento di Maffei è l'essere stati ordinati *duces*, e noi dimostreremo più sotto che questi *duces* si rannodano benissimo all'antica costituzione.

* I fonti principali, da consultarsi in ordine alla costituzione di questi paesi, sono: 1° Il *Codex Carolinus*, cioè una collezione sincrona di 99 lettere dei Papi a Carlo Martello, Pipino e Carlomagno, tratte da un Codice della Biblioteca di Vienna, e stampate più volte. Noi le citeremo sull'edizione datane da Muratori *Script. rer. Ital.* T. 3. P. 2. p. 73. e seg., come la più usuale, e per numeri secondo l'ordine del manoscritto. L'edizione ultima e più rara (nel 1° volume di Cenni *Monumenta Dominationis Pontificiae* 2. Vol. Rom. 1760-1761. in-4°.), le cui varianti non sono di gran rilievo, sarà da noi citata ai passi più segnalati. 2° La collezione di Fantuzzi *Monumenti Ravennati*, Venezia 1801-1804. 6 Vol. in-4°. — Quanto alle particolarità istoriche si ricorra per tutti al quarto Volume di Muratori *Annali d'Italia*.

(*a*) Secondo Anastasio nel 752. Ma un diploma d'Astolfo trovato nell'Archivio di Farfa ha il *datum* del 4 luglio 751 nel palazzo di Ravenna. Questo diploma fu annunziato da Muratori *Antiq. Ital.* T. 5. p. 689., che se ne valse negli *Annali* T. 4. p. 304., e pubblicato da Fantuzzi nel T. 5. p. 203. Cfr. la sua *Pref.* p. XIII.

Franco. Pipino fu allora proclamato *Patrizio (Patricius)* di Roma e, in attesa del riconquisto, venne fatta al papa anticipata donazione di Ravenna e dell'Esarcato (inchiusa la Pentapoli) (*b*). Re Astolfo, vinto, promise di restituire tutto il conquistato: non mantenne la parola, minacciò di nuovo Roma e fu vinto un'altra volta. Allora si compì la donazione di Pipino e il papa entrò nel possesso dei luoghi donati (*c*). Un tal possesso però non fu quieto che trent'anni dopo. Fin da principio sembra che i Longobardi non restituirono tutto il promesso, e in seguito ritolsero o devastarono gran parte del territorio ceduto (*d*). Più volte poi in Ravenna e in molte altre città circostanti gli arcivescovi od altri grandi privati si arrogarono ogni potere, espellendo per breve tempo la signoria papale (*e*). Ma tutte queste fazioni erano cose momentanee: perenne ed implacabile si mostra soltanto l'inimicizia coi Greci, antichi signori del paese, ai quali, tolto l'inciampo de' Longobardi, il territorio pareva devoluto. Avendo essi una volta minacciato Ravenna, la contesa coi Longobardi fu prontamente appianata e stretta una lega (*f*). Qualche tempo dopo che Carlomagno ebbe atterrato il trono longobardo, la nuova signoria del pontefice non fu più turbata.

110. Molti hanno creduto che la donazione di Pipino era di latifondi, non del governo, o per lo meno che questo venne dopo (*a*). Ma il

(*b*) Ciò sarebbe avvenuto nel 754. MURATORI *Annali d'It.* T. 4. p. 310. — Di questa prima donazione, quantunque certa, non esiste documento. FANTUZZI credette averlo trovato nel *Codex Trevisanus* veneto e lo pubblicò (T. 6. p. 264. Cfr. *Pref.* p. XV.). Ma la falsità della carta non soffre dubbio, e basta dire che in essa è fatta donazione di quasi tutta Italia. Con questo veramente concordano i dati degli storici ulteriori, ma la realtà del fatto e l'intero Codice Carolino non lasciano dubbio che si trattava di Ravenna coll' Esarcato, e non già di Roma ed ancor meno delle contrade ab antico Longobarde. MURATORI *Annali* T. 4. p. 319. 330. 359.

(*c*) La prima guerra cadde nell'anno 754, la seconda nel 755. Cfr. MURATORI *Annali* T. 4. p. 311. 312. 314.

(*d*) *Codex Carolinus N.* 8. 15. 17. 21. — MURATORI *Annali d'Italia* T. 4. p. 317. 319. 322. 327. 341-347. 354.

(*e*) *Codex Carolinus N.* 51. 52. 54. 75. (ed. MURATORI p. 199. 203. 205. 235.). — MURATORI *Annali* T. 4. p. 347. 371.

(*f*) *Codex Carolinus N.* 28. 30. 33. 34. (p. 151. 153. 158. 159.). — MURATORI *Annali* T. 4. p. 329. 330. — Ciò non tolse che alcuni anni dopo (A. 770) si dicesse nuovamente « perfida ac foetentissima Langobardorum gens, quae in numero gen« tium nequaquam computatur, de cuius natione et leprosorum genus oriri certum « est. » *Cod. Carol. N.* 45. (ed. MURATORI p. 179. ed. CENNI p. 283.).

(*a*) SPITTLER *Staatengeschichte* Th. 2. p. 86. — SISMONDI T. 1. p. 149. 150. 168. crede che nella donazione fu pure compreso il governo, ma non essersi questo

subitaneo esercizio dalla parte del papa dell'autorità governativa non soffre dubbio: nelle città donate ei mandò giudici ed altri funzionarii, e cacciò come perturbatori quelli che disconobbero la sua giurisdizione (*b*). Lo stesso punto di veduta onde si considerò questa signoria, fu in ogni tempo chiaro e senza ambagi. La donazione fu fatta alla Chiesa ed alla *Republica Romana* (*c*), ma il papa divenne *Patrizio* del paese, cioè governatore con larghissima balia, quale in addietro esercitava l'esarca, e col primo rango dopo l'imperatore (*d*). Or quella repubblica romana, che il papa entrò a governare, non era la città di Roma, ancor meno l'impero greco, al quale anzi si professava aperta inimicizia (*e*), ma il prisco impero d'occidente che con questo piccolo principio, sebbene ancor senza capo visibile, si instaurava, col pensiero forse già vôlto al solenne rinnovamento non guari dopo seguito. Così guardata la cosa, punto non veste il carattere di un'usurpazione verso il legittimo signore, l'imperador greco, che piuttosto era egli stesso un usurpatore di queste contrade: imperocchè giova notare che i Greci non ebbero mai in animo di ristorare nella conquistata Italia la perduta metà dell'impero, ma la

mai realizzato che in ordine ai possessi ed alle entrate. Tal distinzione però è taciuta nei fonti, ed è assurdo che i Longobardi o gli arcivescovi di Ravenna negassero al Papa la sovranità, lasciandogli però le entrate.

(*b*) *Codex Carol. N.* 54. p. 206. (p. 322. ed. Cenni). « Nam *et iudices ad faciendas* « *iustitias* . . . in eadem Ravennatium urbe residentes ab hac Romana urbe direxit, « Philippum . . . presbyterum, simulque et Eustachium quondam ducem. » Cfr. *N.* 51. 75. p. 201. 235.

(*c*) *Codex Carol. N.* 8. p. 109. « ecclesiae suae, *Reipublicae Romanorum* . . . re- « stituere. » Il simile si legge al *N.* 45. p. 181. e in parecchi luoghi. Muratori *Annali* T. 4. p. 314. 315. 319.

(*d*) *Cod. Carol. N.* 85. p. 251. (p. 521. ed. Cenni): « quia, ut fati estis, honor Patri- « ciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur . . . simili modo ipse *Patriciatus* « *B. Petri* fautoris vestri, tam a sanctae recordationis Domno Pipino magno rege, « genitore vestro, in scriptis in integro concessus et a vobis amplius confirmatus, « irrefragabili iure permaneat. » Il patriziato di Carlo era su Roma, quello del Papa sull'esarcato. Muratori *Annali* T. 4. p. 405-409. 429. 435. Curiosa e veramente singolare è l'interpretazione data a quel passo da Cenni p. 294.: *Petrus... in coelis habitans* (egli dice) *nonnisi protector aut defensor sui successoris in administratione provinciarum esse poterat. Talemque fuisse Carolum Romae et Ducatus immensa testium integerrimorum serie comprobari posset;* in altri termini: il Papa che in Roma molto prima che nell'Esarcato ebbe potenza temporale, ha nominato Patrizio di Roma, cioè vicario suo (di sè papa) il re franco.

(*e*) Ciò è molto bene dimostrato da Assemani *Hist. Ital. Script.* T. 3. Rom. 1752. in-4°. p. 394. e seg., che però erra nell'intendere per *Respub. Rom.* il ducato romano ossia la dizione allora temporale del Papa.

governarono ad arbitrio qual provincia forestiera e di conquista, senza ridonarle la prima sua grandezza e costituzione. Con questo intendimento non è conciliabile una sovranità del re franco, che infatti neppure si può affermare (*f*). Lo stesso papa vanta anzi la piena autocrazia del suo diritto (*g*), e quando nel 784 Carlomagno espresse il desiderio di trar colonne ed altri fregi dal palazzo di Ravenna, il papa annuì al desiderio, ma con parole che mal si confanno a un inferiore (*h*). Tale fu il papa sino al risorgimento del nome imperiale; da questo punto la sua dipendenza non è più dubbia (*i*).

Le cose dette però si riferiscono alla sola Ravenna coll'Esarcato, e in nessun luogo leggiamo che nella donazione si fosse pure compresa Roma: dove mai non si scorge che il patriziato del re franco, senza indizio nel papa di autorità temporale (*k*). Ma quando nell'800 Carlo fu acclamato imperatore, è assai verosimile ch'egli abbia trasmesso al papa il patriziato fino a quell'ora da lui sostenuto (*l*): tanto almeno si raccoglie dai fatti successivi. Imperocchè subito dopo entrambi, imperatore e papa, si veggono governar Roma a comune, la quale comunanza non si spiega che ammettendo nel papa questa specie di signoria dipendente (*m*). E nel 962, allorchè Ottone I. congiunse alla dignità d'imperatore quella di re tedesco, fu confermata e in gran parte

(*f*) Certo che il re franco, per essere il solo appoggio temporale, era al Papa indispensabile, e questo riflesso può dar ragione di molte circostanze che falsamente si sono tenute per un segno di sovranità. MURATORI *Annali* T. 4. p. 385.

(*g*) Vedi il passo citato nella nota *d*.

(*h*) *Cod. Carol. N.* 67. p. 223.

(*i*) Così dell'808 Carlomagno appare nell'esarcato giudice sovra il papa. MURATORI *Annali* T. 4. p. 469.

(*k*) Vedi il passo riferito nella nota *d*. Questo punto è largamente trattato da MURATORI *Annali* T. 4. p. 315. 323. 329. 332. 353. 375.

(*l*) MURATORI *Annali* T. 4. p. 440. — SPITTLER *Staatengesch.* Th. 2. p. 86. nega egualmente per l'età successiva la sovranità del Papa in Roma: senonchè i passi che or ora citeremo levano ogni dubbio.

(*m*) Costituzione dell'Imp. Lotario I. (A. 824.). Vedi § 45. *supra*. Essa reca sul governo del territorio romano ciò che segue. Cap. 1. — L'Imperatore e il Papa possono dar protezione. Ognuno deve ubbidienza al Papa, come a' suoi *Duces* e *Iudices* (disposizione ripetuta nel Cap. 9.). — Cap. 4. L'Imperatore e il Papa nominano Legati (*Missi*). Può il Papa o punire di autorità propria o denunziare all'Imperatore i *Duces* e *Iudices* colpevoli. — Cap. 5. L'autorità giudiziaria si esercita in nome dell'Imperatore e del Papa. — Cap. 8. Trovandosi l'imperatore in Roma, tutti i *Duces* e *Iudices* debbono a lui presentarsi acciò ne sappia il numero e i nomi e possa loro inculcare il proprio dovere. — Anche gli storici notano alla stessa epoca che l'imperatore mandava a Roma *iudices*. MURATORI *Annali* T. 4. pag. 527.

con le stesse parole di una volta la dizione del papa sul territorio romano (*n*).

111. Premesse queste generalità, si possono meglio determinare i singoli capi della costituzione. Quanto a Ravenna in particolare, sarebbe un errore il credere che in lei fossero rimaste instituzioni longobarde: a tanto non valse la troppo breve signoria di questo popolo, e non se ne trova alcun indizio. Il vero è che tutte le contrade e città italiane dominate dai Greci ebbero in massima e conservarono una costituzione eguale, la qual cosa si prova dai nomi delle cariche e dignità, identici a Ravenna come a Roma e Napoli. Ma i titoli che al nostro scopo giova di esaminare, sono i seguenti: *Tabellio*, *Notarius*, *Curialis*, *Exceptor*, *Consul*, *Dativus*, *Iudex*, *Pater Civitatis*, *Dux*, *Magister Militum*, *Tribunus*. Questo esame del resto si restringe nella massima parte a Ravenna ed alle città vicine, perchè di questa sola regione abbiamo dovizia di documenti: ma certo è che quanto si giunge a provare per Ravenna dal significato di quelle denominazioni si può estendere a Roma. Tutte quelle denominazioni si riducono a tre classi: degli *scribi*, delle cariche *civili* e delle *militari*.

A. Scribi.— La parola *tabellio* ha ritenuto il suo antico significato (§16.), e così indica ancora una professione ed un'arte piuttosto che un pubblico impiego. I tabellioni sono ancor sempre ordinati a collegio (*a*), e il *Prototabellio*, che troviamo nominato di passaggio, è il presidente di questa corporazione, cioè il medesimo che prima si chiamava *Primicerius* (§ 106. nota *r*) e nel secolo decimoterzo chiamossi *Maior* (*b*). — *Notarius* era anche adesso, come nei secoli precedenti (§ 106. nota *r*), il nome proprio degl'impiegati di cancelleria presso la chiesa di Ravenna, i quali potevano insieme essere tabellioni (*c*). Coll'andar del tempo questa distinzione scomparve e *Notarius* divenne, come fra i Longobardi,

(*n*) GOLDAST *Constit. Imp*. T. 2. p. 44-46. CENNI II. 157-164. Vedi sopra § 45. nota *h*. Le stesse disposizioni ricorrono poscia in una costituzione dell'imp. Arrigo II. (GOLDAST *Const. Imp*. T. 1. p. 227. CENNI II. 187.), la cui autenticità è però assai dubbia.

(*a*) Vedi la formola del giuramento prestato dai tabellioni nel 1200 ap. FANTUZZI V. 300. — Nel 1227 volendo alcuni tabellioni esercire fuor di collegio, un decreto dell'arcivescovo mantenne l'unità del collegio il quale continuò ad essere diretto da un *Maior*. FANTUZZI IV. 347.

(*b*) « Apollenaris in Dei nomine *Proto Tabellio* huius Civitatis Ravenne » (A. 977). FANTUZZI I. 195.

(*c*) « Ego Ubaldus *Ravenne Tabellio* et *Notarius Sancte Ravennatis Ecclesie* scripsi. » (A. 1176). FANTUZZI II. 146. Così in molti altri documenti. La stessa nomenclatura invalse a Roma nella cancelleria papale.

l'appellativo generale degli scribi (*d*). — Finalmente (e questo è per noi il più essenziale) trovasi tuttavia l'*Exceptor* della curia, ora con questo, ora con nome analogo, spessissimo poi detto *Curialis;* ed ancor esso è quasi sempre un tabellione (*e*).

112. *B. Cariche civili.* — L'essenziale qui è primieramente la non interrotta durata della *Curia* nella stessa Ravenna. E tal durata emerge all'evidenza non meno dai passi in cui è menzione formale dell'*exceptor* che dall'indicazione d'un edificio, sotto il nome *curia*, il quale suona, come anticamente, per luogo di riunione del senato (*a*). In Roma a prima vista si potrebbe dubitare della durata del senato, essendosi questo distrutto da Teia nel 553 ed instaurato nel 1042, onde in questi seicento anni non sembra aver esistito (*b*). Ma il vero è

(*d*) In Forlimpopolo ricorre sin dal 1043 un *Notarius* nel senso Longobardo (cioè per tabellione), in Rimini nel 1148. Fantuzzi IV. 209., II. 130. 131. In Ravenna nel secolo tredecimo e decimoquarto la voce *Tabellio* è ancora usitatissima, e gli statuti di quest'epoca fanno promiscuamente uso delle due espressioni. Fantuzzi IV. 16. 65.

(*e*) In Ravenna a mezzo incirca il *nono* secolo « Moyse Tabellionem *et Exceptorem Curiae* huius Civ. Rav. scribend. rogavi. » Marini *Papiri N.* 98. *lin.* 47. e p. 314. — Nella stessa città il tabellione *Dominicus* porta alternamente i seguenti titoli: (A. 903) « Dominicum Tabellionem *Extractorem Curie publice uius Civ. Rav.* » (Fantuzzi I. 103. e per due volte nella stessa facciata); (A. 908) « *Exscriptor Curia*... « Civ. Rav. » Marini *Papiri* p. 318. *not.* 27. (che senza necessità corregge *exceptor*); (A. 909 e così pure del 910.) « Dominicus tabellione et *Curiale huius Civitatis Ravenne* » (Fantuzzi I. 106. 107.); (A. 930) in un documento mutilo « Dominicus Superna illustrationem *Prototabellionem*... *Curiae et exceptorem huius Civitatis Ravenne* » (Fantuzzi VI. 9.). — In Ravenna parimente (Anni 939. 947. 953. 955.) un *Petrus* figura come « Tabellio *et Curialis* huius Civ. Rav. » (Fantuzzi II. 18., I. 125. 135., III. 2.). — Ivi ancora (A. 955) « Leo in Dei nomine ab Urbe Ravenne « Tabellione *et Curialis* Provinciis Romanorum » (Fantuzzi II. 20.). — In Napoli (A. 1065) « Scripta vero per manus Iohannis *Curialis et Scriniarii* » (Muratori *Ant. Ital.* I. 198.). — In Rimini nel secolo duodecimo per due volte uno « *Scriba publicus.* » (Fantuzzi V. 292. 299.). — Non sarebbe fuor del caso che il titolo *Curialis* per gli scribi si connettesse al *Decurialis* antico, cioè alle decurie degli antichi *scribae*. Cfr. *Tit.* Cod. Th. *de decuriis* e *Fragm. Vatic.* § 142.*

(*a*) (A. 978) « in regione quae dicitur Caput porticis *non longe a curia.* » Fantuzzi I. 202.

(*b*) Cons. sulla Storia del senato romano: Curtius *De Senatu Romano*, Halae 1768. in-8°. — Ant. Vendettini *Del Senato Romano*, Rom. 1782. in-4°. — Fr. Ant. Vitale *Storia diplomatica de' Senatori di Roma*, Rom. 1791. in-4°. 2. Vol. — Il primo in-

* Cons. sopra questi decuriali Walter *Geschichte des römischen Rechts* (edizione 2ª. Bonn 1845-46. 2 Vol. in-8°.). *Erster Theil* §§ 132. 281. ed in ispecie § 365. — *Il Trad.*

che la distruzione non fu compiuta e l'instaurazione volse unicamente sulle prerogative allora scemate e sulla perduta dignità, poichè in tutti i secoli ricorrono indizi irrefragabili della reale esistenza del senato romano (*c*). — Le dignità personali o titoli, che si nominano per rapporto alla costituzione civile, sono: *Consul*, *Pater Civitatis*, *Iudex*, *Dativus*. — Nei secoli dei quali andiamo discorrendo, i *consules* ricorrono tante volte in tutto l'Esarcato, nel territorio romano (*d*) e in Napoli (*e*), che subito si argomenta essere questa una dignità ben diversa da quella degli antichi consoli dell'impero; e in tal pensiero poi ne conferma il vedere che la stessa persona congiunge spessissimo al titolo di *Consul* altre denominazioni, non compatibili in verun modo con una carica elevata, come *Negotiator* (*f*) e *Tabellio*, del quale ultimo accoppiamento diremo ancora più oltre. Per fine s'aggiunge che nei documenti, ove compaiono molti testimoni, i consoli si trovano quasi sempre nominati degli ultimi, ciò che parimenti è inconciliabile con un rango elevato. Ma a questa enimmatica esistenza dei consoli s'unisce un'altra circostanza di riguardo. Come abbiamo dimostrato, la curia esisteva ancora; tuttavia nel gran numero di documenti a stampa relativi a Ravenna ed altri luoghi di questo territorio non si fa più menzione di *Principali*, un qual titolo i senatori di Ravenna avevano comunemente portato nel secolo sesto (§ 106.), nè ancor meno di *Decurioni* (*g*) e *Curiali* nel senso primitivo, essendo il titolo

comincia da Augusto e viene sino agli ultimi tempi, il secondo non tratta che del medio evo, e il terzo dà una storia documentale del moderno *Senatore di Roma*, sbrigandosi in una breve introduzione dei tempi anteriori. — Intorno alla distruzione e restaurazione summentovata vedi CURTIUS *Op. cit.* § 115. 166. 168. VENDETTINI *Op. cit.* p. 15. 118.

(*c*) Del senato è menzione nello stesso anno 554. IUSTINIANI *Pragmatica Sanctio C.* 19. 27. — Poi nell'Epistolario di Gregorio Magno. — In molti luoghi d'ANASTASIO e nel *Codex Carolinus*. — Nella Costituzione di Lothario dell'824. (vedi sopra § 45.). — E più volte nell'undecimo e duodecimo secolo, verbigrazia (A. 813) « Henricus... a *Senatoribus duodecim* vallatus. » DITMAR. *Merseb.* ap. LEIBNIT. I. p. 400. — Molti passi quà e là spigolati si hanno in CURTIUS *Op. cit.* § 116. 144. 149. 160. VENDETTINI *Op. cit.* p. 17-20. 34. 105-107.

(*d*) MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 194. e seg.

(*e*) Dell'anno 1138 in Ravenna « debent eligere communiter *tot Consules* etc. » FANTUZZI IV. 260. — E del 1165 in un documento di Rimini compaiono diciannove consoli. FANTUZZI V. 292.

(*f*) « Petrus filio quondam Severus *Consul et neg.* » (A. 949). FANTUZZI I. 127.

(*g*) Non ignoriamo che di *decurioni* si parla in un editto romano di Ottone I. (A. 966) ap. GOLDAST *Coll. Constit. Imperial.* T. 1. (Francof. 1615. in-fol.) p. 225. « Qui Magistratus *aut decuriones* potestate sua publica nimis libidinose utuntur....

Curialis ora proprio decisamente dell'*exceptor* della curia, non del senatore, come nel Codice Teodosiano. Queste cose insieme combinate rendono già molto verosimile che i detti *Consules* non sono altro che decurioni, nella quale ipotesi si acquista ad un'ora un significato al titolo di *Consul* ed una menzione frequentissima dei decurioni contemporanei, che altrimenti non si vedrebbero in tanti documenti nominati una volta sola. E questa spiegazione dei consoli diventa incontrastabile pei seguenti motivi. I consoli in Ravenna son nominati come membri d'un'adunanza *(Consilium)* in cui si discute e si delibera (*h*); e *Consul* è pure nelle città tedesche del medio evo il titolo d'uso pel senatore o consigliere (*i*); ciò che si spiega in modo semplice e naturale per imitazione di città italiane, a vece che diversamente non si capisce come in contrade non latine sia stato scelto per tradurre *Consigliere (Rathmann)* un vocabolo che in nessun paese latino ebbe mai un simile significato. Con questa spiegazione dei Consoli è poi anche ribattuta l'opinione per sè inverosimile di MURATORI, giusta la quale *Consul*, *Dux, Patricius* vorrebbero dir sempre la stessa cosa, cioè un signore o superiore (*k*). La prima menzione che troviamo di questi Consoli cade nella metà incirca del secolo ottavo (*l*), dal qual tempo sino al duodecimo inclusivamente occorrono senza interruzione. In sul finire del secolo duodecimo vengono anche meno in Ravenna e quivi dicesi ora *Consul* il medesimo che tale ha nome nelle città lombarde, cioè il supremo magistrato civico, eletto dai proprii cittadini, per contrapposto al *Potestas* forestiero (*m*), per conseguenza una dignità pari a quella degli antichi duumviri. — Il *Pater Civitatis* non raramente s'affaccia nei documenti Ravennati del decimo, undecimo e duodecimo secolo, quantunque senza comparazione men sovente di *Con-*

« restibus iugulentur. » Ma l'autenticità di quest'editto è molto dubbia, come pur lo sono varii altri capi della stessa raccolta.

(*h*) « Audito etiam *consilio omnium Consulum* quod omnino fuit varium et contra« rium (A. 1181). » FANTUZZI III. 56. — E in termini totalmente simili (A. 1198) « po« testas cum consilio et voluntate *totius Consilii* » FANTUZZI III. 64., nei quali passi *Consules* e *Consilium* significano evidentemente la stessa cosa.

(*i*) EV. OTTO *Diss. de Consulibus qui extra Romam C.* 2. § 11. nella Raccolta delle sue Dissertazioni p. 487.

(*k*) MURATORI *Annali d'Italia* T. 4. p. 407.

(*l*) « Petivit Paulus *eminentissimus Consul* a Sergio Archiepiscopo. » FANTUZZI I. 15. Ma l'arcivescovo Sergio coprì questa dignità dal 748 fino al 769. *Ibid.* p. 407.

(*m*) Diploma di Arrigo VI. del 1186. « Inde est quod nos *Potestati* Rav. tam prae« senti quam omnibus futuris, *sive consulibus qui ibi pro tempore fuerint* . . . prae« cipimus ». FANTUZZI II. 155. Cfr. per l'età che segue FANTUZZI V. 295., IV. 330., e IV. 15. 16. (negli Statuti del secolo XIII e XIV.).

sul (*n*). — Il significato della parola dai documenti non si deduce: ma non è a dubitare essere rimasta la stessa carica di una volta (*o*), cioè un magistrato autonomo, quello stesso che in addietro si chiamava curatore o quinquennale, senza giurisdizione.

113. La più importante finalmente delle cariche civili è quella del *Iudex* o *Dativus*, che si trova in Roma e in tutto l'Esarcato (*a*). Anzitutto è da notare che in queste contrade i due appellativi designano perfettamente la stessa dignità, usandosi spesso uniti od alternati in capo di una stessa persona (*b*). Per ciò che riguarda il loro comune significato, è certo primieramente che si designa con essi la giurisdizione volgare ed ordinaria: questo già si argomenta dal titolo *Iudex*, ma si rende certo per parecchi documenti in cui i dativi spiegano realmente funzioni giudiziarie (*c*). Taluni hanno creduto che *Dativus* fosse un giudice momentaneo e delegato (*d*), senza però badare che

(*n*) I passi relativi si trovano facilmente negli Indici di Fantuzzi. Da quel titolo nacquero nel secolo tredicesimo nomi e cognomi, v. g. (A. 1292) « *Parcitade de* « *Parcitadis*. » Fantuzzi III. 155.

(*o*) Vedi sopra § 107. nota *a*. e § 108. note *f*. *g*.

(*a*) Oltre a quei di Ravenna si trovano « Dativi *Sinogallienses, Faventini, de Carpi*- «*neo, Ferrarienses, Ariminenses, Imolenses*. » Fantuzzi I. 39. 253. 254., II. 14. 27., III. 18., V. 264. 268. Tutti questi luoghi parlano in espressi termini di *Dativi* e sempre in città dell'Esarcato. L'espressione *Iudex* ha vario significato e presso i Longobardi designa tutt'altra cosa: nell'esarcato è sinonima decisamente di *Dativus*. Fuori dell'Esarcato e Roma si trovano soltanto del 996 nominati in un placito Ravennate « Antoninus *Dativus de Papia* » e « Berardus *Dativus de Milla* » (un sito probabilmente vicino al fiume che porta lo stesso nome, nel territorio di Bergamo): amendue per conseguenza di paese prettamente longobardo. Muratori *Ant. Estensi* P. 1. p. 215. Fantuzzi V. 263. Ma il documento è vergato in Ravenna e da un tabellione di questa città, al quale *Dativus* e *Iudex* erano voci del tutto equivalenti; ciò stante non dee parer strano ch'egli desse un tal titolo a persone che in patria non lo portavano e che in fatto erano pur diversi dai veri Dativi, i quali ricorrono soltanto nei paesi già tempo governati dai Greci.

(*b*) Così del 983 in Roma « taliter ab omnibus *Iudicibus Dativis* sancitum .... « Benedictus *Datibus Iudex*. » Muratori *Antiq. Ital.* T. 1. p. 381. 382. — Esempi dell'uso alternato dei due vocaboli: (A. 996) nel testo si legge « Andreas *Dativus*, » nelle sottoscrizioni « Andreas *Iudice*. » (A. 967) nel testo « Stefanus *Dat.*, » nelle sottoscrizioni « Stefanus *Iudex*. » (A. 990) « Paulus *Dativus* » e subito dopo « Paulus « filius *iam dicti Pauli iudicis;* » (A. 1005) nel testo « Vitalis *Dativo* Imolensis, » nella sottoscrizione « Vitalis Consul *et Iudex*. » Fantuzzi V. 263. 264. 268. 269., II. 27. 30., I. 218.

(*c*) Nel 950 il dativo Andrea giudica varii conti e in un placito del 1005 il dativo Vitale d'Imola figura da solo a trattare e giudicare, sottoscrivendo anche da solo l'atto che se ne redige. Fantuzzi IV. 176., V. 268.

(*d*) Così spiegano i dativi Ducange *v. Iudex Dativus* T. 3. p. 1571. e Muratori *An-*

il *dativus* ricorre spessissimo come titolo permanente della persona là dove questa persona non figura punto come giudice, sibbene con altro carattere, verbigrazia qual testimonio. E il nostro concetto dei dativi è poi in tutto confermato dal posto che d'ordinario tengono nei documenti quando vi sono più testimoni o schiavini. I loro nomi stanno sempre in testa e non di rado vengono subito dopo quelli del legato imperiale o dei vescovi, cosicchè frequentemente tutti i *duces* presenti, ma sempre i consoli e tabellioni sono dopo loro nominati (*e*); la qual circostanza si spiega soltanto dal rango che loro doveva dare una magistratura di rinomo. I dativi essendo dunque i giudici ordinarii d'ogni città, passiamo a vedere come si nominassero. Il loro nome fa già supporre che non si eleggevano dalla città, ma si nominavano dal principe (*f*). Questa congettura viene afforzata dal nome *Praefectus*, che si usava come sinonimo di *dativus* (*g*) : ma diventa certezza dal vedere che in queste medesime contrade la nomina superiore de' *iudices* (la cui identità co' dativi fu poc'anzi dichiarata) è un fatto provatissimo. Imperocchè papa Adriano I. narra in una lettera dell'A. 777 come cosa ordinaria, propria dell'autorità suprema, ch'egli e il suo precessore hanno nominato *iudices* per la città di Ravenna (*h*) e similmente, nel 783, che in Ravenna alcuni faziosi resistono alla giustizia del papa (*i*). Così pure negli editti di Lotario I. e Ottone I. (A. 824 e 962) si parla de' *iudices* del territorio romano come di magistrati giudiziarii e ufficiali in pari tempo dell'imperatore e del papa (*k*). Il distretto di un dativo sembra si componesse d'una città e suo territorio, al che accenna la solita aggiunta della città (*l*). Le città più grandi avevano più dativi, e infatti in

tiq. Ital. I. 492. 493. senz'altro fondamento che l'apparente connessione di un tal nome coll'ufficio di giudice commissario.

(*e*) Vedine esempi in Fantuzzi I. 218. 251. 253., II. 5. 27. 67. 70., III. 12. 17., IV. 198.

(*f*) Ciò si prova, fra le altre cose, per analogia dalla parola *tutor dativus* degli antichi Romani, che, più tardi almeno, designa esclusivamente un tutore nominato dal magistrato. Cfr. Brissonius *v. Dativus*.

(*g*) Ad un giudizio tenuto in Ravenna nell'A. 838 compare un Deusdedit che nel testo dell'atto si dice *Dativus*, nella sottoscrizione « Deusdedit in Dei nomine « *Prefectus*. » Fantuzzi II. 5. Nel sesto e settimo secolo anche l'esarca si chiama talvolta *Praefectus;* ma più tardi ricorre un Prefetto d'Amalfi, che era niente più di un *Dativus*, come il nostro Ravennate. Marini *Papiri* p. 364. *not.* 13. 14. — Non diversamente, cioè anche nel senso di una nomina del principe, è da spiegare « Be- « nedictus Domini nutu *Dativus Iudex Sacri Palatii.* » Marini *Papiri N.* 102.

(*h*) *Codex Carolinus N.* 54. p. 206. Vedi sopra § 110. nota *b*.

(*i*) *Codex Carolinus N.* 75. p. 235.

(*k*) Vedi sopra § 110. note *m* ed *n*.

(*l*) Vedi sopra § 113. nota *a*.

Ravenna se ne trovano più volte insieme parecchi.—Combinando questa spiegazione dei dativi colla circostanza che nei tanti monumenti stampati di queste contrade mai non s'incontra parola nè traccia degli antichi *magistratus* e *defensores* (*m*), se ne ha il seguente risultato molto importante. Nelle costituzioni cittadine si era perduto l'elemento liberale, cioè il diritto di eleggersi i magistrati, e in loro vece altri si nominavano dal principe, senza dubbio per la direzione superiore delle cose civiche, ma sopratutto per rendere giustizia, onde alle città era venuta meno la giurisdizione lor propria. Di magistrati autonomi restava il solo *Pater Civitatis*, ma questi precisamente non aveva giurisdizione e in ogni tempo abbisognò della conferma del principe (§ 107. nota *a*). Il magistrato novellamente introdotto era un composto, per così dire, dell'antico *Rector* provinciale e dei *Magistratus* municipali: simile al primo per la nomina superiore, al secondo perchè teneva il medesimo distretto. Laonde con quest'innovazione le città erano venute in termini non dissimili da quelli delle prefetture in tempo della repubblica, le quali parimente non sceglievano da sè le autorità giudiziarie, ma nel restante fruivano di una costituzione municipale (§ 14.). — Non è ben certo in qual epoca venne introdotto questo nuovo sistema. Il più antico documento che ricordi il *dativus* è, da quanto noi sappiamo, dell'anno 838 (*n*) : ma da un canto questa circostanza può essere dovuta al caso, dall'altro l'instituzione può aver avuto vita assai prima del titolo. La prima espressa nomina de' *iudices* per mano dei papi cade nella seconda metà del secolo ottavo. Ma non è troppo verosimile che i papi in questa nuova signoria vacillante per ogni lato abbiano intrapreso grandi riforme, e il vero è piuttosto che la nuova instituzione deriva dagli esarchi, onde anche da questi i dativi si nominassero. Ora siccome nell'anno 625 i veri magistrati esistevano ancora (§ 106. nota *q*), l'abolizione di questi e la origine dei dativi dovrebbe riporsi tra quest'anno e il 751, che fu l'ultimo dell'Esarcato. — L'estinzione dei dativi non cade ovunque in tempo eguale. Un documento romano del secolo decimoterzo li dimostra tuttora in vita (*o*). Ma fin dal secolo duodecimo le città dell'Esarcato partecipavano della rinata libertà

(*m*) Vero è che la cronaca di Monte Casino scritta nel duodecimo secolo, regnante Lotario II., parla di un *Dictator Tusculanensium* (MURATORI *Script.* IV. 598.): ma in quell'epoca già esistevano da lungo Conti di Tuscolo, e questo *Dictator* è una dizione meramente scientifica, pari a quella di *Consules* data ai conti d'Angiò. V. sopra § 96. note *e* ed *f*.

(*n*) FANTUZZI II. 5.

(*o*) Il documento è del 1217. MURATORI *Antiq. Ital.* I. 493.

dei municipii lombardi e riacquistavano magistrati di propria elezione, con che dovettero necessariamente andare esclusi i dativi. Così fin dall'anno 1181 Ravenna aveva un *Potestas (Podestà)* (*p*), e nel 1186 sono quivi alternamente menzionati, come nelle città lombarde, *Podestà* e *Consoli* * (*q*).

114. La costituzione giudiziaria testè riferita dominava sicuramente anche in Roma, salve alcune naturali modificazioni. Imperocchè qui si era sotto il nome *Senatus* serbata una immagine dell'antico senato imperiale col vanto del primato (§ 112.), onde a fianco e di sotto al medesimo stavano i consoli in forma di collegio per le bisogne di semplice amministrazione, e da esso traevansi insieme i giusdicenti ordinarii pei singoli quartieri della città, i quali pigliavano il nome di *Consules et Dativi* o *Iudices consulares*. Questo stato di cose si deduce dalle stesse condizioni troppo note del luogo, come dal frequente incontro delle accennate denominazioni; ma di presente si ha confermato e ritratto con molta compitezza in un prospetto compilato probabilmente intorno al 1000 de' magistrati che esistevano in Roma sotto nome di *Iudices*. Quest' insigne notizia fu da noi scoperta per entro ad una descrizione del Laterano del secolo duodecimo, cui per caso era unita (*a*): e posteriormente fu ritrovata da sola in due altri manoscritti (*b*). Eccone i passi principali secondo la lezione di Mabillon: *Iudicum alii sunt Palatini, quos Ordinarios vocamus: alii Consu-*

(*p*) Fantuzzi T. 3. *Praef.* p. XV.

(*q*) Vedi sopra § 112. nota *m*.

(*a*) Iohannis Diaconi *Liber de Ecclesia Lateranensi ad Alexandrum III. pontificem* in Mabillon *Museum Italicum* T. 2. p. 570. Sull'edizione di Mabillon fu ristampato (con note dichiarative di Bunsen) nella *Beschreibung der Stadt Rom* von Platner, Bunsen ecc. Vol. 1. p. 222.

(*b*) *Cod. Vatic.* 2037., stampato e commentato da Blume nel *Rheinisches Museum für Iurisprudenz* Band 5. p. 128. a 138. In fine di questo Codice, oltre le varianti del testo, vi ha un'aggiunta, però estranea al nostro soggetto, in cui si lamenta in genere la cattiva amministrazione della giustizia.

— Noi ci faremo a dimostrare sulla base di ricerche paleografiche i fonti a cui venne attinta questa notizia della costituzione di Roma.

1° In un Ms. fiorentino (*Codex Laurentianus aedil.* 122. *saec.* IX.) del Sacramen-

---

* Chiaro è: l'ordinamento municipale fu più o meno serbato sempre ed ogni dove; ma nel secolo duodecimo quando bolliva la brama di libertà, ognuna (città) provò e mutò più volte le forme del reggimento suo, ora con nomi desunti dall'uno o dall'altro degli ordinamenti antichi, ora anche con nomi nuovi. — Cesare Balbo.

lares distributi per Iudicatus: alii Pedanei a Consulibus creati. In Romano vero imperio et in Romana usque hodie ecclesia septem iudices sunt pala-

tario di Gregorio Magno, si trova dopo il rituale per l'incoronazione dell'imperatore e prima di quello relativo all'incoronazione del papa il seguente passo:

Incipit de VII. gradibus
quomodo nominantur apud Grecos et Latinos.

1. Primicerius idest prima manus: chera grece, latine manus dicitur. primicerius apud Grecos papia vocatur. Ipse debet curam habere clavium de toto palatio et esse ibi honorabilis apud imperatorem. die noctuque in palatio debet esse.
2. Secundicerius idest secunda manus: chera grece, latine manus dicitur. Et apud Grecos secundicerius vocatur depteros. In palatio honorabilis est et ibi esse (1) die noctuque, et coronae et omnium vestimentorum imperialium qu . . per festas indu . . ipse debet habere curam.
3. Nomenculator (2) latine apud Grecos questor dicitur. Ipse debet habere curam de viduis et orphanis et omnibus xenodochiis. et apud ipsum debet disputari de testamentis.
4. Primus defensor apud Grecos protohecdico vocatur. Ipse debet habere homines sub se. qui defendat sedem imperii ubi residet in ecclesia.
5. Arcarius debet colligere censum.
6. Saccellarius debet habere curam monasteriorum et ancillarum Dei. et in festis debet introducere omnem honorem ante imperatorem.
7. Bibliothecarius apud Grecos logothetis referendarius interpretatur. quia ipse debet renuntiare omnem scriptionem ad imperatorem.

2° A questo passo tien subito dietro una notizia che si trova nel settimo libro della Collezione canonica di Bonizone vescovo di Sutri. Di quest'opera non si conobbe finora che il manoscritto incompiuto di Brescia descritto dai Ballerini (3), e siccome in questo manca precisamente il libro settimo, non si è mai saputo che lo stesso Bonizone è autore di quella insigne notizia sopra i sette giudici palatini. Ma del 1846 noi scoprimmo nella biblioteca del commendatore Torquato de' Rossi a Roma un codice completo della collezione di Bonizone scritto in sul principio del secolo XII. ed appartenente già al Collegio Capranica (4), sopra il

(1) Fra *esse* e *die* vi ha uno spazio vuoto di forse otto lettere.

(2) Di questa parola si legge soltanto *sculator*, non avendo il copista terminato le iniziali. Egli non voleva scrivere *aminiculator*, per cui avrebbe avuto bisogno di maggior spazio, ma *N̄mculator*, cioè il nostro *nomenculator*, che del rimanente è spesso nominato nelle *Gesta Pontificum* dell'ottavo e nono secolo.

(3) Ap. GALLAND *De vetustis Canonum Collect.* I. 657. I fratelli Ballerini opinano bensì che il Ms. Bresciano sia compiuto: ma un apografo del medesimo, che si custodisce nella Biblioteca dei Canonici di San Salvadore in Roma, dimostra il contrario, come De Rossi ci ha fatto sapere. Intorno alla vita ed opere di Bonizone cfr. STENZEL *Gesch. der fränk. Kaiser* II. 67.

(4) BLUME *Iter Ital.* III. 145.

tini, qui Ordinarii vocantur, qui ordinant imperatorem et cum Romanis clericis eligunt Papam. quorum nomina haec sunt. Primus Primicerius:

quale, non avendo noi stessi potuto svolgerlo, ricevemmo per lettera di uno scrittore della Biblioteca Vaticana, il Cav. Gianbattista de' Rossi, ragguagli molto precisi. Questi ci pongono ora in grado di giudicare con sicurezza dell'autore e del passo in questione.

L'opera di Bonizone è divisa in dieci libri (5) e disposta per ordine di materie, come tutte le collezioni canoniche del secolo undecimo; pel rimanente manca il titolo e il nome del compilatore. Alcune sue parti vennero in molta rinomanza, onde si stralciarono dal rimanente e così è che si resero di subito popolari. Tali furono i primi cinque libri che leggonsi in molti Codici (6) come opera a parte sotto il titolo di *Liber de vita Christiana*, la cronica dei Papi dalla quale ha principio il quarto libro e che fu variamente adoperata (7), e il *Liber de ecclesiasticis sacramentis*, che è parte del libro quinto (8). A questi estratti è di regola unita l'avvertenza del copista che provengono da un'opera di Bonizone. Ma il nome dell'autore è accertato nella stessa collezione canonica, perchè *tutti* i passi della medesima, non estratti da fonti canoniche (9), sono accompagnati dal nome di Bonizone: a tali passi intercalati dal compilatore ad arbitrio, come più tardi da Graziano nel Decreto, precedono le parole *Bonizo episcopus* o *Bonizo* o *B. episcopus* o *B.;* Bonizone ivi parla in persona prima, e quasi sempre egli mette le sue dissertazioni in principio od in fine di ciascun libro.

Ora fra questi passi e così come parole dello stesso Bonizone, noi troviamo all'aprirsi del libro settimo la notizia della costituzione giudiziaria di Roma nei seguenti termini:

> (10) Iudicum alii sunt palati (11) quos ordinarios vocamus, alii consules (12) distributi per iudicatus, alii pedanei a consulibus creati (13). In Romano (14) vero imperio et in Romana usque hodie ecclesia septem sunt iudices palatini qui ordinarii nominantur (15), qui ordinant im-

(5) Descritti dai Ballerini *Op. cit.*

(6) V. g. *Cod. Laurentianus S. Crucis* Plut. XXIII. dext. *cod.* 5. saec. XII. in.

(7) V. g. *Cod. Vaticanus* 4886. *Christ.* 399. *Cod. Vindobon.* 2186. *iur. canon.* 80. (falsamente dato da Lambecio II. 8. per l'intera collezione di Bonizone). *Cod. Olomuc.* 205. *Cod. Taurin.* H. 1. 12. Cencio in due Mss. citati da Pertz *Archiv* V. 98. Ora è stampata in Mai *Spicilegium* VI. 273.

(8) Stampato da Muratori *Antiq. Ital. Diss.* 37.

(9) Il compilatore non ha inserito verun passo di diritto laicale; onde nell'ordine della collezione di Bonizone Savigny non ha preso alcuna notizia. Qui sotto verranno ora indicate tutte le varianti di pregio, sia dal Ms. Vaticano di Blume (designato colla lettera A), sia dal testo di Mabillon (designato colla lettera B).

(10) *Quot sunt genera iudicii.* Rubrica del Ms. A.

(11) *palatini* AB.

(12) *consulares* B.

(13) *idest nostri iudices* aggiunge il Ms. A.

(14) *In Romana vero ecclesia usque hodie septem* ecc. Ms. A.

(15) *vocantur* B.

secundus.. Secundicerius... Hi dextra laevaque vallantes imperatorem, quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magnum non

peratorem et cum Romanis clericis eligunt papam, quorum nomina haec sunt.

Primus primicerius, secundus qui dicitur secundicerius qui ab ipsis officiis nomen accipiunt. hi dextra laevaque vallantes imperatorem quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magni non potest constituere imperator (16). Set et (17) in Romana ecclesia in omnibus processionibus manuatim ducunt papam cedentibus episcopis et ceteris magnatibus; et in maioribus festivitatibus octavam super omnes episcopos legunt lectionem.

Tertius est arcarius (18) qui praeest tributis.

Quartus secellarius (19) qui stipendia erogat militibus et Romae sabbato scrutiniorum (20) dat elemosinam et Romanis episcopis et clericis et ordinatis (21) viris largitur presbiteria (22).

Quintus est protus (23) qui praeest scriniariis quos nos (24) tabiliones (25) vocamus.

Sextus primus defensor qui praeest defensoribus quos nos (26) advocatos (27) nominamus.

Septimus amminiculator (28) intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis.

Hi pro criminalibus non iudicant (29) nec in quemquam mortiferam ditant (30) sententiam et Rome clerici (31) sunt (32) ad nullos umquam altos ordines promovendi.

Alii vero qui dicuntur consules iudicatus regunt et reos legibus puniunt et pro qualita (33) criminum in noxiis (34) ditant sententiam (35). Cete-

(16) *papa* A.
(17) *etiam*. Ms. A. — Mancante il B.
(18) *archadius* A.
(19) Ms. A. *cellararius*. Ms. B. *saccellarius*.
(20) *infirmorum* A.
(21) *ordinariis* B.
(22) Il Ms. A. aggiunge: *idest a prebendo*.
(23) *protoscriniarius* B.
(24) Mancante il Ms. B.
(25) *tabelliones* AB.
(26) Mancante il Ms. B.
(27) *advocatum* A.
(28) *adminiculator* A.
(29) *non dum dicant* A.
(30) *dictant* AB.
(31) *domini* A.
(32) Il Ms. A. aggiunge *qui*. L'*umquam* vi manca.
(33) *qualitate* AB.
(34) *noxios* A. *criminis* B.
(35) Qui ha fine il Ms. B.

potest constituere imperator ... Tertius est Arcarius, qui praeest tributis. Quartus Saccellarius, qui stipendia erogat militibus... Quintus est Protoscrinarius, qui praeest Scrinariis quos Tabelliones vocamus. Sextus primus Defensor, qui praeest Defensoribus, quos Advocatos nominamus. Septimus Amminiculator, intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis. Pro criminalibus hi non iudicant nec in quemquam mortiferam dictant sententiam: et Romae clerici sunt, ad nullos umquam alios Ordines promovendi. Alii vero, qui dicuntur Consules, Iudicatus regunt et reos legibus puniunt, et pro qualitate criminis in noxios dictant sententiam.

rum postquam peccatis nostris exigentibus Romanum (36) imperium barbarorum patuit gladiis feriendum, Romanas leges penitus ignorantes inliterati ac barbari iudices legis peritos in legem cogentes iurare iudices creavere, quorum iudicio (37) lex ventilata terminaretur. Hi accepta ac (38) abusiva (38) potestate dum stipendia a republica non accipiunt avaritiae face (39) succensi ius omne confundunt. Comes enim inliteratus ac barbarus nescit vera a falsis discernere et ideo fallitur (40).

3° Ora da Bonizone attinsero evidentemente quelli che ci hanno tramandato nel secolo duodecimo il noto frammento, cioè:

a) Iohannes Diacono nel suo *Liber de Ecclesia Lateranensi*, secondo il testo (designato B) datoci da Mabillon *Museum. Ital.* II. 570.

b) Cencio, secondo le indicazioni di Pertz *Archiv* V. 171.

c) L'autore delle Addizioni al Godefridi Viterbiensis *Pantheon* che sta nel *Cod. Vaticanus* 2037. *saec.* XIV. (secondo Blume *Rhein. Museum für Iurispr.* V. 129.) (designato colla lettera *A*) sulla fede della copia trattane dallo stesso Blume.

d) E probabilmente anche l'autore del *Fragm. de iudicio et iudicibus* che si trova in un Ms. Bodley di Oxford (*G.* 67. 93.), del quale è data contezza da Pertz *Archiv* VII. 92.

Il riscontrare queste varie notizie e vedere se e come Bonizone abbia attinto a fonti più antichi, se e come i suoi successori siansi da lui dilungati, non è argomento da trattarsi in questo luogo. —

(36) *Romanorum* A.

(37) *iudiciorum* il Ms. A. Invece di *lex* Blume congettura *lis*.

(38) *achusuia* A.

(39) *faces* Bonizone.

(40) Il Ms. A. reca inoltre: « Qui si mente pertractarent illud propheticum: *iudica iuste proximo* « *tuo et non accipies in iudicio personam pauperis nec honores multum potentis*, mallent ab omni « munere manus excutere quam perversa animi cupiditate inlecti Dei se facere reos esse iudicio dicen- « tis: *qua mensura mensi fueritis remetietur vobis*. Set et Romanis legibus rei habentur ac « notabiles qui abusive ad libitum legem inflectentes non iudicant ex equitate set propria voluntate. « Hii dati sunt ecclesiae in adiutorium ut qui non reverenter episcopis pro ecclesiastica disciplina « saltin pro eorum errorem et gladiis ad pacis licet inulti redeant unitatem. » Può darsi che anche di questa continuazione sia autore Bonizone; però la copia di De Rossi termina come sopra.

Il contenuto di questo passo può riassumersi nelle seguenti proposizioni.

A. *Iudices Palatini*, detti anche *ordinarii*. Questi sono ecclesiastici di alto rango, diversi fra loro nel titolo e nelle attribuzioni, ma semplici funzionarii amministrativi, senza giurisdizione, onde il nome di *Iudex* è loro dato nel senso generico di statuali. — Del resto sono anche altrove menzionati non raramente (*c*) e tuttavolta che sono nominati, appaiono sempre le stesse persone, quantunque per le alterazioni cui soggiacque il principio costituzionale, il loro carattere debba parere instabile. Così nulla importa che ora si veggano dipendenti dall'imperatore, ora dal papa, or dalla città. Ed ancor meno può recarsene in dubbio la qualità per ciò che spesso intervengono come schiavini nei giudizi dell'imperatore o del papa o dei vicarii immediati dei medesimi: poichè un tale ufficio non era parte diretta della loro carica, ma cosa momentanea, cui si solevano chiamare ufficiali diversissimi ed anche giusperiti estranei ad ogni ramo di pubblico servizio. — Del rimanente è assai verosimile che il numero settenario di questi sette *Iudices*, che concorrevano nella scelta del pontefice, abbia influito sul numero poscia fissato a sette dei vescovi cardinali e su quello dei principi palatini della Germania (*d*).

B. *Iudices consulares*, ognun dei quali ha un distretto in città e spiega in esso la giurisdizione ordinaria. Sono adunque costoro i *Dativi* di Roma, che già tempo si nominavano dall'imperatore fra i consoli cittadini, più tardi dal papa, e i loro titoli *Iudices consulares*, *Iudices et Dativi* vengono per conseguenza ad essere perfettamente sinonimi.

C. *Pedanei*, vicarii dei consolari, nominati da questi ad arbitrio e chiamati a rappresentarli nel loro distretto; privi per conseguenza di giurisdizione e di un distretto lor proprio ossia distinto da quello del consolare.

Ora, soggiungendo l'autore di quel passo che i palatini non avevano giurisdizione criminale, ma che questa era amministrata dai consolari, egli vuole fuori dubbio con questo ramo più appariscente di giurisdizione negare agli uni ogni autorità giudiziaria e attribuirla tutta agli altri; al postutto mancherebbe ogni argomento per dire che la civile giurisdizione sia da lui attribuita per tacito contrapposto ai palatini, poichè nel

(*c*) Così del *Primicerius* si fa menzione nel *Liber Pontificalis;* del *Secundicerius Iudicum* in un documento del 961. (MARINI *Num*. 102.); di tutti sette, salvochè in confuso, nell'operetta anepigrafa *De mirabilibus Romae*, *Cap*. « de Iudicibus *Impe- « ratorum* in Roma. » (MONTFAUCON *Diarium Ital*. Paris. 1702. in-4° p. 289.).

(*d*) Congettura di NIEBUHR, confermata da BLUME *loc. cit*. p. 137.

descrivere minutamente le costoro funzioni non fa di questa il più lieve cenno.

La non rara menzione di queste dignità statuali nei documenti serve in parte a confermare e in parte a meglio determinare le cose oradette. — Così in varii placiti tenuti verso il 1000 dall'imperatore, dal papa, o dai loro immediati rappresentanti, appaiono come schiavini *Iudices palatini* mescolati a dativi. Nel 998, a cagion d'esempio, seggono insieme a giudizio Gregorio V. e Ottone III., e fra i loro schiavini si contano: *Gregorius Primicerius defensorum, Leo Arcarius, Adrianus dativus iudex, Petrus dativus iudex, Paulus dativus iudex* (*e*). — In testa di una lettera del senato e popolo romano, che ha la data dell'A. 1130, si legge : *Hugo praefectus urbis . . . et reliquae romanae urbis potentes sacrique* PALATII IUDICES, *et* NOSTRI CONSULES *et plebs omnis Romana salutem* (*f*). Qui dunque giudici palatini e consoli sono fra loro distinti e messi a fianco l'un dell'altro. — In altro luogo parimenti sono mescolati e nominati l'un presso l'altro senatori e consoli di Roma (*g*).— Per fine, correndo l'anno 1160, il senato romano prende un parere dalle seguenti persone: *optimos et illustres Urbis iudices Petrum primicerium, Robertum primum defensorem, Gregorium dativum, Philippum Sacellarium, Petrum de Rubeo et Landulfum dativos ad consilium nobis super hac causa fideliter sicut senatui iuraverant praebendum convocavimus . . nos Iudices . . tale consilium dominis Senatoribus damus etc.* (*h*). Qui compaiono gli stessi funzionarii, ma visibilmente dipendenti dal senato romano, al quale hanno giurato fedeltà.

Gli stessi documenti ora allegati in prova della costituzione della città di Roma diedero però luogo presso altri scrittori a conclusioni affatto diverse. Così Bunsen vuole che in Roma esistesse un doppio collegio di giudici, l'imperiale palatino e il civico, quest'ultimo costituito a foggia del primo (*i*). Ma Blume tiene i giudici palatini per una corte civile suprema, i consoli per duci con giurisdizione criminale, il cui distretto (*Iudicatus*) per conseguenza era non la città ma il territorio; i *pedanei* finalmente per sinonimi dei *dativi* (*k*). La ragione del nostro dissenso da tutte queste opinioni venne più sopra dichiarata.

(*e*) GALLETTI *Del Primicero*. Roma 1776. in-4° p. 219. — Ivi (p. 228. 234. 238. 241. 245.) si recano pure documenti analoghi degli A. 999, 1010, 1011, 1012, 1014.

(*f*) BARONIUS *Ad ann*. 1130. T. 12. p. 195. ed. Rom. 1607.

(*g*) MURATORI *Script*. III. 1. p. 381.: « Multi Romani, *de Senatoribus ac Consulibus* aliqui ».

(*h*) VITALE *Storia de' Senatori di Roma*. Rom. 1791. in-4°. p. 54.

(*i*) BUNSEN nella *Beschreibung der Stadt Rom*, Band 1. p. 221 e seg. Egli s'appoggia principalmente al citato parere del 1160.

(*k*) BLUME *Op. et loc. cit*. p. 132 e seg.

115. *D. Cariche militari.* — Primi i *Duces*. Costoro nei documenti ricorrono più spesso di tutti gli altri pubblici ufficiali, e comunemente si tengono per governatori delle città con suprema autorità civile e militare (*a*). Che abbiano autorità militare, si argomenta non solo dall'antico significato del loro titolo, ma dall'essere effettivamente nominati anche più tardi come comandanti (*b*). Per simile non è a dubitare della loro assegnazione locale, occorrendo spessissimo formale menzione di un *dux* delle città di Ravenna, Rimini ecc. Ma il potere civile non può accordarsi coll'impiego di *Dativus :* e neppure si accorda un potere militare molto elevato col gran numero di *Duces* che dappertutto vediamo *. D'altronde vi hanno duci comandanti di città e ve ne hanno che comandano piccole terre (*c*). Ma per altra parte una giurisdizione nei duci è più che certa. Gli editti pel territorio romano di Lotario I. e Ottone I. pongono i duci a fianco de' *iudices* in qualità di magistrati regolari dell'ordine giudiziario (*d*), e appunto l'essere nominati a fianco de' *iudices* non solo rende impossibile uno scambio dei due impieghi, ma arguisce una doppia giurisdizione. Senonchè tale giurisdizione dei duci si può spiegare con molta verosimiglianza con quello che già sappiamo della costituzione anteriore. Dessa non è altro che la giurisdizione sopra i soldati, anticamente disgiunta, poi mantenuta e probabilmente estesa da Giustiniano a tutti i Greci, compresi i non addetti al servizio militare (§ 105.). Nè in contrario vale il dire che un piccolo territorio non abbisognava di un sì gran numero di duci **,

(*a*) Vedi sopra (§ 112. nota *k*.) l'opinione di Muratori. Altrove egli dichiara nuovamente la significazione di questi *Duces* del tutto incerta. *Antiq. Ital.* I. 162. 167. Vuota del tutto è l'opinione di Vendettini (*Del Senato Romano* p. 48.), che li crede Senatori.

(*b*) (A. 1115) « Petrus Dux Imperator Ravennatum exercitus instauraturus bellum « adversus Ferrarienses etc. » Fantuzzi II. 123.

(*c*) Documento dell'A. 896. « Faventino *territorio et ducatu* » poi « *territorio* Li« viense . . . *ducati Traversarie,* » ed in ultimo « Comitatu Comiaclo et *in territo« rio et ducatu eius.* » Muratori *Antiq. It.* I. 153., e con miglior lezione ap. Fantuzzi I. 96. Muratori *Op. et loc. cit.* osserva che Traversaria non fu mai città, ma una semplice villa del territorio di Ferrara.

(*d*) Vedi sopra § 110. nota *m*.

* La versione francese qui reca: « et même je ne crois pas, vu le grand nombre « de *Duces*, que leur *grade* (*Gewalt* dell'Autore) fût très-élevé. » Onde il Balbo nota in margine: *Non ci eran gradi; eran duci supremi ogni dove.* — Simili inesattezze e improprietà gravi di lingua non sono rare in Guenoux. — *Il Trad.*

** Erano molti, perchè a ogni città. — Cesare Balbo.

quale ne traspare dai documenti: ciò è vero, ma l'avidità dei titoli in un'età cotanto vuota di fatti e fors'anche il desiderio nel governo di fiaccare colla divisione il potere militare possono spiegare questa esorbitanza, e certo che i più di questi duci hanno vissuto senza infamia e senza lode. Ma la destinazione primitiva della carica non sembra sicuramente che fosse altra dalla indicata, perchè solo a questo modo si dà ragione con semplicità ed evidenza della sua origine e dell'abuso in cui si volse. Una conferma di quest'idea si ha nel modo con cui i duci vengono menzionati nei primi tempi della signoria greca, sebbene dall'aver franteso queste menzioni traggano origine gli errori dei moderni. Gregorio Magno (A. 590-604) ci rappresenta i duci in giusto numero e con autorità non piccola: cioè comandanti d'intere regioni, come Sardegna, Campania, o di grandi città col loro territorio, come Napoli, Rimini* (*e*). Una sua lettera a quest'ultima città porta per soprascritta: *Gregorius Arsicino* Duci, *clero*, ORDINI ET PLEBI *Ariminensis civitatis*. Qui sicuramente il duce parrebbe a capo dell'amministrazione civica, ma lo è di mostra. Nella stessa epoca tutte le città greche avevano ancora per tutti i rami di amministrazione magistrati di loro elezione (§ 106.); questi si comprendono collettivamente nella parola *Ordo* e il duce vien nominato come il primo della città solo perchè in fatto era l'unico funzionario imperiale che in lei sedeva, cosicchè questa sua posizione non accenna alla carica, ma al rango. Lo stesso deve dirsi del *Ducato di Roma*. Per esso comunemente s'intende tutto il territorio rimasto greco, del quale era centro la città. Questa nozione è giustissima, perchè a tempo di papa Zaccaria (A. 742-752) ne facevano ancor parte, fra le altre cittadi, Ameria, Orta, Polimarzio e Blera, e nella stessa epoca è cenno di un'armata e di un trattato di pace del ducato romano (*f*). Senonchè a questa vera opinione è mischiata la falsa che a capo di tutto il territorio stesse un duce subordinato bensì all'esarca, ma fornito della stessa doppia autorità civile e militare che nell'esarca concorreva (*g*). Evidentemente quest'opinione è sorta dall'in-

(*e*) Gregor. M. *Epistolae* Lib. I. *Ep*. 58., IV. 24., X. 11., XII. 18., XIV. 10.

(*f*) Anastasii *Vita Zachariae P*. ap. Muratori *Script*. III. 1. p. 161. 162. « ab « eodem Rege ablatae sunt *a Romano ducatu* civitates quatuor, id est Ameria, Hor- « tas, Polimartium et Blera. »

(*g*) Tale è l'opinione invalsa generalmente. Beretta in Murator. *Script*. T. 10. p. CCXVI. Spittler *Staatengeschichte* Th. 2. p. 84. — Lo stesso Beretta sente tut-

* Questo è tutt'altro. Qui i duci erano *duchi* capi di provincia. — Cesare Balbo.

gannevole somiglianza dei conti germanici, che si trovano dovunque con nomi diversissimi, ma sempre con questa riunione dei due poteri. Senonchè tal riunione contrasta nell'esarcato a tutto l'organismo costituzionale. Nel parlare adunque di un ducato romano si vogliono presupporre due cose : l'una che il duca non aveva alcun potere civile, l'altra che il ducato romano non durò lungamente in questa estensione. A mezzo l'ottavo secolo, come si è visto, era ancora intatto; ma più tardi trovandosi anche in questa contrada uno stuolo di duci, è da conchiudere che (presso al nono secolo) l'unico ducato d'allora fu diviso in molti, conforme alla costituzione tutta analoga dell'Esarcato e della Pentapoli. * — *Magister militum* e *Tribunus* rappresentano ciascuno un impiego militare, non locale, ma di grado nell'esercito, e il primo superiore al secondo (*h*). La menzione che non pertanto occorre di un *Magister militum* presso date città, segnatamente presso Roma, Napoli, Ravenna, Rimini e Sinigaglia (*i*), come presso Angers nella Gallia (§ 98.) **, si spiega nella seguente maniera. Il *dux* di una simile città poteva eziandio coprir nell'esercito il posto e il rango di un *magister militum*, e allora si denominava da questa dignità, quand'anche si parlasse del suo ducato. Con questa spiegazione s'accorda pienamente la menzione che per una stessa città occorre ora di un *magister militum,* ora di un *dux*, e l'uso generalmente molto più raro di quello

tavia l'ostacolo che a ciascuno doveva fare la presenza continua di un *Praefectus Urbi*, onde restringe l'opinione volgare a questo modo: aver avuto il *Dux* autorità meramente politica, senza la civile, cioè senza la giurisdizione.

(*h*) DANDULI *Chron. Venet. ad a.* 737. (MURATORI *Script.* T. 12. p. 136.) « Dominicus Leo Magister Militum praesidere coepit a. dom. 737 quia Veneti . . . . annualem Rectorem sibi praeesse statuerunt, quem *Magistrum Militum* appellaverunt. Quae quidem dignitas, *secundum Graecorum usum Tribunatu maior*, super eos et cunctum Populum potestatem praebet. »

(*i*) In ROMA, sotto Ludovico il Pio, secondo la Cronaca di Farfa. MURATORI *Script.* II. 1. p. 643. — In NAPOLI. MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 194. — In RAVENNA e RIMINI più volte nei documenti di FANTUZZI. — In SINIGAGLIA verso la metà del secolo ottavo. FANTUZZI I. 35.

---

* Mi pare errato tutto ciò. I Greco-Italiani imitarono le istituzioni longobarde, vicine e contemporanee, anzichè serbar le leggi e gli usi giustinianei; e tutti gli storici indicano Narsete e Giustino come istitutori dei *Ducati*, come governi civili e militari. Vedi la mia *Storia d'Italia* T. II. in principio. — Cesare BALBO.

** Vi furono *magistri militum* quando i duchi erano governatori *civili-militari*. — Cesare BALBO.

che di questo titolo. Ma la giustezza di tale spiegazione può anche provarsi direttamente con una lettera di Gregorio Magno in cui si nominano due *magistri militum*, ognun dei quali era pure a suo tempo *dux* della Sardegna (*k*). Laonde fra il *dux* e il *magister militum* intercedeva la stessa relazione che anticamente fra il *dux* e il *comes* (§ 25.), ed è assai notevole che il titolo *comes*, tanto comune sotto l'impero, più non ricorre in questa nuova signoria dei Greci in Italia. Fuori dubbio, perchè il titolo era divenuto nazionale appo gli Ostrogoti, i Franchi e simili barbari tenuti a vile, venne pensatamente abbandonato. Di *magistri militum* è pure, oltre a' luoghi sopra citati (nota *i*), frequentissima memoria nelle lettere di Gregorio Magno (*l*) come, forse nel secolo sesto, ma certo nel settimo (*m*) e da questo finoltre la metà dell'undecimo, nei documenti di Ravenna (*n*). — Anche i *Tribuni*, che nei nostri documenti si affacciano ancora più spesso dei *magistri militum*, sono militari; il loro titolo designa egualmente un posto nell'esercito, subordinato al *magister militum*. Così nella *Notitia dignitatum* e nella Cronaca di Dandolo (nota *h*); e tanto nelle lettere di Gregorio Magno e nelle costituzioni imperiali (*o*) come nei documenti del secolo ottavo (*p*) sono citati come funzionarii militari. Non di rado vengono nominati per rapporto a una data città, il che si spiega allo stesso modo che nel *magister militum* (*q*). Nei documenti posteriori al secolo decimo non ven è più cenno.

(*k*) GREGORII M. *Epist.* Lib. 1. *Ep.* 49. « Theodorum gloriosum Magistrum Mili-« tum, qui ducatum Sardiniae insulae suscepisse dignoscitur » e più giù: « Edaa-« cium Magistrum Militum, iam per Indictionem septimam tunc ducem Sardiniae. »

(*l*) V. g. *Epist.* I. 76., II. 3. 29. 30., VIII. 17. 19., IX. 69. 73. 93., X. 27., XII. 19. 20. 26.

(*m*) MARINI *Papiri Num.* 90. *Num.* 94. *lin.* 11. — Nei documenti di FANTUZZI per la prima volta verso il 700 sotto l'arcivescovo Damiano. (I. 11. comp. I. 407.).

(*n*) (A. 1055) « Andreas Magister Militum. » FANTUZZI I. 285. — (A. 1067) « Signum « ma † nus Divito rog. cumque scribere nesis Magister Militum. » Nella *notitia testium* per entro a questo documento: « Divito Ariminensis. » FANTUZZI I. 296.

(*o*) GREGORII M. *Epist.* Lib. 2. *Ep.* 31. *Nov.* THODOSII Tit. 14. *Const.* 3. « Tribuni « militares » « Tribuni qui numeros agunt. » Lo stesso titolo cioè portano varie altre persone in servigio pubblico.

(*p*) Del 767 si sottoscrive in Ravenna « Constantinus *tribunus numerum Le-« non.* » MURATORI *Ant. Ital.* III. 889. FANTUZZI II. 4. In luogo di *Lenon.* varii correggono *Veron.* (MARINI *Papiri* p. 325. *not.* 1. FANTUZZI II. 486.). Ma più ovvio a noi pare il correggere *Leon.*, poichè secondo la *Notitia Dignitatum* (p. 72. ed. LABBE), anticamente vi erano in Italia i *Leones iuniores* e questo nome potè facilmente per abitudine conservarsi. — MARINI *Papiri Num.* 111. (Cf. p. 327. not. 3.) « Petrus ex « Trib. Num. iun. » — Sulla costituzione militare di quest'epoca vedi i varii passi riportati da MARINI *Op. cit.* p. 297. *not.* 10. e p. 325. *not.* 1.

(*q*) GREGORII M. *Epist.* Lib. 2. *Ep.* 31. FANTUZZI I. 6. 7. 8. 9. 10. 13. MARINI

116. La sostanza di questa costituzione, che abbiamo divisato in ogni sua parte, può attualmente riassumersi in brevi parole. Della costituzione civica rimaneva il senato, e delle autorità scelte dagli stessi cittadini una sola, il *pater civitatis:* difensori e *magistratus* erano scomparsi. Gl' impiegati propriamente detti si nominavano dall' esarca, in appresso dal papa, separatamente per ciascuna, all'amministrazione civile e militare (*a*). Nelle cose giudiziarie si teneva la stessa distinzione, per modo che si esercitava in parità di tempo una doppia giurisdizione, dei *duces* e dei *dativi* o *iudices*. In queste diverse classi di ufficiali è pur notevole il cumulo di più impieghi o faccende in capo di un solo. Spessissimo v'ha un *Consul et Dux*, un *Consul et Tabellio;* più raramente un *Consul et Dativus* o *Iudex* o *Pater Civitatis* o *Tribunus;* così pure vi ha un *Dux Dativus* (nel quale per conseguenza concorrevano le due specie di giurisdizione) (*b*), un *Tabellio et Dativus*, un *Tribunus et Dativus*. Notevole è parimente che varie di queste cariche sembrano in certo modo fatte ereditarie. Così di molte persone si osserva che discendono da una stirpe di consoli ovveramente di *duces* o *magistri militum* (*c*) : per contrario non mai di un *dativus*, *pater civitatis* o *tribunus*. Ancora quell'osservazione si potrebbe intendere della nascita, senza successibilità; cionullameno torna più verosimile che si riferisca a que-

Num. 127. lin. 44. Fors'anche a ciò si riferisce un passo del *Cod. Carol. N.* 51. p. 201. « Nam et de aliis civitatibus Emiliae, id est Faventia .... et Bobio, *seu Tri-« bunatu* decimo. »

(*a*) Punto non rileva che nei secoli ulteriori, gran tempo dopo la distruzione dell'esarcato, si vegga il popolo di Napoli eleggere da sè il *Dux* o *Magister Militum*. Sismondi T. 1. *Chap*. 4. p. 244. e seg. Perocchè ciò ha luogo in un'epoca in cui le poche altre città dell'Italia inferiore avevano di nuovo acquistato per la debolezza del governo greco una specie d'indipendenza. Al postutto questo fatto si potrebbe allegare in prova che i magistrati autonomi non erano stati, come noi dicemmo, aboliti; ma la carica del duca non si aggirava sul potere civile, e non aveva quindi veruna attinenza con gli antichi *Magistratus*. — Così anche negli statuti di Tivoli (stampati nel 1522, a soli 100 esemplari) trovasi come preside alla repubblica un *Caputmilitiae* eletto dai cittadini, il quale aveva segnatamente la giurisdizione di ultimo grado. La città si era data nel 1257 al senato romano e quegli statuti sembrano compilati subito dopo quest'anno, poi riformati nel 1305 in alcuni particolari (Notizia comunicata da Niebuhr).

(*b*) Fantuzzi I. 101. 116. 117.

(*c*) V. g. (A. 983) « Paulus .. diaconus *ex genere ducum* .... Iohannes et Amel-« ricus, seu Randongus *genere ducibus*, Rodaldus et Andreas *gener magistri militi-« bus* .... Iohannes paterius et Iohannes *genere consulibus*. » Fantuzzi I. 213. — (A. 877) « Farualdus filius Paulus *ex genere Duci Atque Ducx*. » Fantuzzi I. 197. — (A. 973) « Andreas *ex genere Magistri Militum*. » Fantuzzi I. 185. — (A. 1291) « Uxor Ioannis *Ducis de Domo Ducum*. » Fantuzzi II. 237.

st'ultima, parte perchè in tal modo si spiega il silenzio serbato per le altre cariche (per conseguenza non ereditarie), mentre anche per queste avrebbe potuto notarsi la casualità della nascita: parte perchè i consoli non sono altro che gli antichi decurioni, la cui dignità sappiamo essere stata in ogni tempo ereditaria (§ 8.)*. Nessun dubbio però che la successibilità si applicava alla famiglia in complesso, senza che ciascun membro della medesima occupasse realmente la carica. Pare anzi che la dignità di *dux* potesse congiungersi alla proprietà di un fondo, avendosi documento di una lite dell'anno 1197 circa la proprietà di un *ducatus*, che è descritto in forma di una tenuta ordinaria (*d*). — Il cominciamento di tutta la costituzione qui svolta cade, come si è dimostrato, nel tempo della signoria greca e noi abbiamo dovuto indugiare a trattarne solo perchè le prove documentali appartengono quasi tutte a quest'epoca ulteriore. La caduta di questa singolare costituzione è coeva alla floridezza e potenza delle città lombarde, le cui costituzioni vennero pure imitate in questi paesi non longobardi.

Rimane per conclusione a fare un cenno dei Germani che in queste contrade si erano stabiliti. Essi rimasero forestieri e, atteso forse lo scarso numero, la loro fusione coi natii si operò più tardi che in varie città lombarde. Ma dopochè fu stabilito l'alto dominio dei nuovi imperatori di sangue germanico, quei Germani forestieri ebbero anche facoltà di vivere secondo il materno diritto. Volgendo i secoli nono, decimo e undecimo, si trovano in Ravenna professioni, benchè non numerose, di legge francica e longobarda (*e*): e in Roma dell'824 si ordinò che tutto il popolo fosse interpellato a dichiarare secondo qual legge intendeva di vivere (§ 45.). Laonde se quà e là in Ravenna è menzione di

(*d*) Fantuzzi T. 3. p. 61-64. (da Muratori *Antiq. Ital. Diss.* V.). Che non si dessero forse congiuntamente in feudo la tenuta e l'impiego, si deduce da che appunto si disputa se sia proprietà libera, feudo od enfiteusi, mentre parti e testimoni parlano unanimi del *Ducatus*, come « *Duces* habere et tenere *Ducatum.* » Che non fosse un paese, ma un fondo particolare di terra, è dimostrato parte dalla determinazione dei confini, parte dal detto dei testimoni « quod *Ducatus* est *de plebe Sancti Viti;* » cioè parte d'una parrocchia.

(*e*) Fantuzzi T. I. p. 38. 59. 101. 105. 277. Del 1155 in Sinigaglia occorrono due professioni di gius romano (Fantuzzi II. 270. 271.): prova che ivi s'erano stabiliti molti Lombardi.

---

* I Consoli del secolo VIII. erano sinonimi d'*Ipato*, *Duumviri* e di *Sculteis;* quelli dei secoli posteriori erano sinonimi di *decurioni* e *scabini*. — Cesare Balbo.

Scabini (*f*), questi pure si debbono credere appartenenti al popolo de' forestieri, senza altrimenti supporre nella costituzione della città una introduzione sì primaticcia di ordini longobardi o franchi. In Roma stessa, dell'ottavo, nono e decimo secolo, come fin dal sesto in Ravenna, occorrono *Scholae* de' forestieri, ondechè si reggevano con una costituzione a parte (*g*).

VIII. — Regno dei Longobardi. *

117. Volendo parlare della costituzione civile dei Romani sotto la signoria longobarda, è d'uopo anzitutto ricercare, come negli altri Stati germanici, della sorte personale dei vinti e della loro proprietà nell'atto della conquista. Imperocchè s'eglino furono quasi interamente distrutti o cacciati in servitù ovvero spogliati d'ogni proprietà, è impossibile che siasi fra loro mantenuta una costituzione civile; ma se i Romani ebbero in buona parte salva la vita, la libertà personale e la proprietà, è verosimile che anche la loro costituzione abbia durato, benchè potesse egualmente mancare in questo caso di vita.

Quanto alla durata del popolo medesimo, due scrittori hanno sostenuto con molto calore ed acutezza d'ingegno le opinioni più disparate. Maffei pretende che pochi furono i Longobardi scesi in Italia, e che l'antico sangue, serbatosi in gran parte puro, si riflette ancora nell'attuale popolazione (*a*). Lupi all'incontro afferma che la nazione antica, fuori di

(*f*) (A. 896) « tibi Gumberto Scavino. » Fantuzzi I. 98. Così pure a Ravenna in un documento d'incerta data uno *Scavino* ed un *Castaldio*. Marini *Papiri* N. 126.

(*g*) Vedi § 105 nota *d*.

* Cons. particolarmente le opere indicate nell'Introduzione sotto i *Num*. 38-43. (pag. 15 e 16. *supra*). — La quistione dell'origine della costituzione comunale lombarda ed in ispecie delle attinenze della medesima coll'età romana, che in questa sezione si discute, ha suscitato in questi ultimi anni un gran numero di opere tedesche, italiane e francesi, che nella maggior parte avversano l'opinione da noi professata, benchè neppur questa sia rimasta senza difensori. Fra le opere più segnalate vengono quelle di Bethmann-Hollweg *Usprung der Lombardischen Städtefreiheit*, Bonn 1846, ed Hegel *Geschichte der Städteverfassung von Italien*, Leipzig 1847. — Taluno potrebbe aspettarsi che noi avessimo trattato a nuovo la quistione per quindi emettere, dopo l'esame di tali opere, un giudizio finale. Ma noi abbiamo preferito di nulla anticipare sopra una controversia che certamente non ha toccato il suo termine, e attenderne quindi l'ulteriore sviluppo.

(*a*) Maffei *Verona illustrata* (ed. Verona 1732 in-8°.) P. 1. *Lib*. 11. p. 584 e seg. Rovelli *Storia di Como* P. 1. p. 131. 132., P. 2. p. 79.

poca gente povera e minuta, fu spenta, e gl'Italiani d'oggidì essere Longobardi, mischiati leggerissimamente di sangue romano (*b*). Entrambi esagerano. Maffei disconosce la mutazione incontestabilmente grande che si operò in tutto l'essere della nazione e del paese; nè avverte che i Longobardi, se nella loro venuta non avevano proporzione col paese occupato, nell'agiatezza però delle nuove sedi dovettero in picciol tempo moltiplicare. Ma Lupi ha esaminato con soverchia parzialità il paese di Bergamo, sua patria, ne' cui monumenti non trovò quasi altro che instituzioni longobarde; senza riflettere che lo sterminio colpì casualmente una città più che l'altra e che in complesso le contrade, come Bergamo, situate più davvicino all'entrata dei Longobardi in Italia, subirono il massimo pericolo. Maffei ha per altro rasentato il vero più del suo avversario, perchè una prova perentoria della permanenza di una parte non picciola dell'antica nazione è certamente la grande preponderanza dell'elemento romano nella lingua italica (*c*). Ma il vero nell'opinione di Lupi sembra pur questo che lo sterminio cadde sui grandi e doviziosi fra i Romani piuttosto che sul popolo minuto.

118. In ordine alle proprietà, è necessario prima di tutto ben definire la questione. Negli ultimi tempi della signoria romana una grandissima parte del suolo era abitata e coltivata da coloni avvinti indissolubilmente al fondo, molti dei quali erano anzi veri schiavi *. Nella conquista costoro non avevano da perdere, anzi a un mutamento di possessi la loro condizione può non di rado essersi avvantaggiata. La proprietà del suolo (che nel sistema colonario si esercitava colla prestazione imposta al colono) apparteneva in parte ai Grandi dell'Impero, che si potrebbero chiamare la nobiltà di quest'epoca, in parte ai decurioni e possessori, cioè alla borghesia delle tante città. Qui dunque non può essere questione che di tal classe di veri possidenti, e per farcene un giusto concetto è d'uopo ricordar brevemente i fatti anteriori. Odoacre aveva preso un terzo delle terre e gli Ostrogoti erano in questo sottentrati agli Eruli. Nella conquista greca s'ignora che avvenne delle sorti

(*b*) LUPI *Codex Diplom. Bergom. Diss.* 2.

(*c*) MAFFEI *Op. et loc. cit.* pag. 589. e seg. GIBBON *Chap.* 45. (Vol. VIII. p. 148. ed. Lond. 1802. in-8°.).

* Vedi per più ampi ragguagli sul *Colonato* il Cap. XLVIII (Lib. I.) della *Storia del Diritto Romano* per Ferdinando WALTER e la Dissertazione ivi citata (*nota* 16.) del nostro Autore *Ueber den römischen Colonat*, inserta nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, Band VI. p. 273. — *Il Trad.*

gote. Certo la gente gota era in massima parte caduta sotto il ferro dei vincitori. I terreni da lei occupati possono adunque aver incontrato vicende assai diverse. Molti si alienarono di nuovo; non pochi vennero forse ridonati agli antichi proprietarii romani; altri cedettero per ragion di conquista ai nuovi governanti. Or pochi anni dopo vennero nel paese come nuovi conquistatori i Longobardi, i cui bisogni erano pari a quelli dei loro precessori germani e che avevano per giunta sott'occhi il loro esempio. Di ciò che realmente hanno fatto, parlano due luoghi del loro storiografo, entrambi relativi al primo vigennio dopo la conquista. Il primo dice del tempo dopo la morte di re Clefi: *his diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt*, RELIQUI VERO PER HOSPITES (al. *hostes*) DIVISI, UT TERTIAM PARTEM SUARUM FRUGUM LANGOBARDIS PERSOLVERENT, TRIBUTARII EFFICIUNTUR (*a*). Già si è detto come la parola *Hospes* esprimesse la relazione tutta particolare nascente dalla divisione del suolo (§ 88.) e che presso altri popoli barbari i Romani vennero egualmente assegnati a Germani per dividere con loro (§ 88.). Di qui tutto è chiaro. Ogni Romano dovette cedere un terzo di tutto il provento delle sue terre e a tal effetto fu assegnato a un Longobardo come suo ospite, per modo che tutti assieme i Romani si trovarono spartiti fra' Longobardi, non in qualità di schiavi, ma per il pagamento di quell'imposta. Il secondo luogo parla di Autari, che fu eletto re dopo un interregno di alcuni anni. A lui diedero i *Duces* pel mantenimento di sè e della sua corte la metà del loro avere, senza dubbio perchè avevano fra sè diviso ciò che possedeva il re Clefi. POPULI TAMEN AGGRAVATI PER LANGOBARDOS HOSPITES PARTIUNTUR. *Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia: nullae struebantur insidiae: nemo aliquem iniuste angariabat: nemo spoliabat: non erant furta: non latrocinia: unusquisque, quo libebat, securus sine timore pergebat* (*b*). Il

(*a*) PAULUS Diaconus *Lib.* 2. *C.* 32.

(*b*) PAULUS Diaconus *Lib.* 3. *C.* 16. (al. 15.).

— Carlo Troya, le cui aride quanto fantastiche compilazioni hanno messo in voga molti avventati giudizi sopra gli ordini civili dell'Italia nel medio evo, tira fuori un emendamento a questo passo di Paolo Diacono e, com'egli dice, *la vera lezione d'un luogo rilevantissimo per la Storia d'Italia*, sostenendo doversi leggere sull'autorità di cinque Mss. romani: « Populi tamen aggravati per Longobar-« dos hospites *patiuntur* » (*Della Condizione de' Romani vinti dai Longobardi* Vol I. Parte 5. della sua *Storia d' Italia* § 285 e pag. 327.) Già HEGEL *Gesch. der Städteverf. von Italien* I. 354. si è dichiarato contro questa nuova lezione; ma le ricerche paleografiche concorrono a dimostrarne il nessun fondamento. Ludovico BETHMANN, che ha consultato per la sua edizione della Storia di Paolo Diacono oltre a cento manoscritti, riferisce: « Nei Mss. si trova *parciuntur* o *partiuntur* —

senso di tali parole è questo. Il re fu approvigionato dai Grandi. I Romani (che sono il popolo aggravato dal contributo dei frutti) continuarono a rimaner divisi fra i Longobardi come loro ospiti, e questa non era novità, ma una continuazione dello stato di cose già prima descritto, come lo prova la stessa espressione in tutto identica dello storico. La descrizione che segue del pacifico e quieto stato del paese non contraddice, perchè il tributo dei frutti non era un' oppressura esercitata sui Romani da alcuni violenti Longobardi, ma l'applicazione di un principio generale ed uniforme, cui i Romani erano avvezzi da una serie d'anni. Pigliando i passi dello storico in questo semplice e naturale significato, il procedere dei Longobardi viene ad essere non punto diverso negli effetti da quello dei Goti. Infatti è noto che in Italia sul finire dell'impero la proprietà fondiaria si esercitava quasi dappertutto nel modo che tuttodì si osserva nella superiore (*c*). Il

« *paciuntur* o *patiuntur*, — e *pactiuntur*. La prima lezione ricorre nella massima « parte dei codici e nei migliori, in tutti quelli segnatamente che recano il puro « testo dell'originale (Classi A e B) e in sostanza gli sono rimasti fedeli. La se- « conda è propria di una serie di manoscritti (5. a. c. d. e. f. k.), tutti assieme co- « piati da un Codice (C. 5.) ora perduto, e appartenenti col loro originale alla terza e « *più cattiva* Classe (C.), la quale altera a capriccio il testo genuino (1). In questo « novero è da porre il Ms. che legge *pactiuntur* (C. 1ª). Le due ultime lezioni sono « adunque una corruzione del testo fatta dal copista senza autorità di sorta; la « lezione *parciuntur*, la vera, confermata eziandio da Paolo II. 32., è pienamente « accertata. * » —

(*c*) Questa spiegazione fu già inserta nel Volume undecimo della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 1842. p. 210. Il tributo, ivi dicevamo, del terzo dei frutti, che dai Romani si doveva pagare a' Longobardi, ha nella sua somiglianza e diversità, relativamente alle *Tertiae* degli Ostrogoti, qualche cosa di enimmatico. Nella seconda edizione noi abbiamo asserito che questo tributo a' Lon-

(1) Esempi: *aput vero. Nam* per *aput Veronam*. — *Roma Nerei* per *Romanae rei* e via dicendo. Sulle tre classi di codici conf. le *Abhandlungen* di Bethmann in Pertz *Archiv für ältere Deutsch. Geschichtskunde* VII. 274., X. 317.

---

* Merkel, autore di questa nota, conchiude col dire: « Generalmente, quanto « più le *forze tedesche* si applicano al soggetto degli studi di Troya, tanto più si « rende manifesto *il fare da dilettante* dell'Italiano e la nullità delle sue escur- « sioni scientifiche, ed è quindi palese ch'egli pompeggia di una dotta meschinità, « la quale si riduce al niente in faccia a studi severi e metodici. » Arguta risposta a questo giudizio ha già fatto il Capei *Appendice all'Archivio Storico Italiano* T. IX. p. 82. (*N.* 28.); noi, fedeli al dovere di traduttore, abbiamo solamente creduto di poter disgiungere dalla gravità del discorso scientifico una critica non improntata di *quella moderazione e imparzialità che sono proprie del vero sapiente. — Il Trad.*

proprietario cioè non coltiva la terra da sè, ma la lascia, divisa in piccoli masserizi, a fittaiuoli che gli fanno tenere in magazzino una quota dei frutti (quasi sempre la metà), senza ch'egli abbia a faticare o spendere. I frutti che in questo modo ne trae sono dunque un reddito netto. Ora, volendo i Longobardi levare ai possidenti romani il terzo del loro reddito, potevano ciò fare in due modi: o col togliere quattro masserizi

gobardi, comprendendo il terzo lordo dei proventi, era una gravezza molto maggiore della divisione in natura coi Goti, quantunque si riducesse pur sempre al terzo del provento netto; e cercammo di spiegare questa diversità dell'ammontare reale, lasciando stare l'apparente eguaglianza della quota espressa in una frazione (*tertia*). Una simile spiegazione sarà verosimile, sarà necessaria, ma sente dello sforzato. La spiegazione attuale si deve ad Eichhorn *Deutsche Staats und Rechtsgeschichte* (4. Ausgabe § 23. p. 167.) (5. Ausg. p. 154. 155.) e per semplicità e naturalezza ella merita decisamente la preferenza sull'altra. *

---

* Nella seconda edizione l'Autore così scriveva: « Pigliando i passi dello storico in questo semplice e naturale significato, si trova nel procedere dei Longobardi qualche cosa di analogo alla divisione gota, col gran divario però che i Longobardi si pigliarono un terzo *lordo* del reddito e in conseguenza molto più che gli ospiti Goti, i quali dovevano sostenere in proprio sui loro lotti le spese di manutenzione (c). *Ma un tale eccedente di gravezza veniva probabilmente quasi annullato dalla seguente circostanza. I Goti avevano serbato tutta l'amministrazione civile del romano impero e sopratutto, com'è notorio, il sistema tributario ecc. ecc.* »

Nella nuova esposizione che ora si legge quest'ultimo passo non si poteva da noi omettere, perchè l'Autore nulla dice in proposito, ma neppure dovevamo tradurlo tal quale. Infatti, se l'imposta fondiaria sotto i Longobardi venne meno (e in ciò noi conveniamo pienamente coll'illustre Autore), è manifesto che tale circostanza rese il tributo del *terzo* ancor meno oneroso pei vinti Romani delle *tertiae* dei Goti; giacchè i vinti, sotto i Longobardi, ritennero due soli terzi, ma interi o quasi dei loro proventi; laddove sotto i Goti, questi due terzi (nell'ipotesi, ben inteso, del sistema colonico) scemavano ancora di molto pel pagamento a carico del proprietario dell'imposta prediale. — Noi abbiamo adunque cercato con una piccola variante, che ognuno potrà riconoscere, di accordare il citato passo colla nuova spiegazione. E pel rimanente, producendo quest'ultima in tutta la sua integrità, abbiamo riferito in altrettante note (*c*, *d*, *e*) ciò che non ne era parte sostanziale. — *Il Trad.*

(*c*) Qui veniva la seguente nota: « Un esempio renderà chiara e netta la cosa. Suppongasi che il « possidente romano avesse dato tutti i suoi beni a coloni che gli dovessero corrispondere (come suolsi « ancora oggidì in Italia) la metà di tutti i frutti, per conseguenza di tutto il reddito lordo. A questo « Romano l'ospite Goto avrebbe tolto un terzo di tutti i masserizi, avrebbe quindi percetto un « sesto di tutti i frutti. All'incontro in parità di condizione l'ospite Longobardo avrebbe toccato un « terzo di tutti i frutti, e così due volte tanto quanto il Goto. Le relazioni dei coloni rimasero naturalmente in ambedue i casi intatte. »

(divisione in natura) a chi ne aveva dodici di un compreso eguale, o con lasciargli i suoi dodici masserizi, ma esigendo la terza parte dei frutti che da' suoi dodici coloni aveva ricavato (tributo). In questi due casi il modo di riscossione era diverso, ma identico l'ammontare della gravezza. In ambedue i casi poteva dirsi con tutta ragione che il Romano sacrificava *tertiam partem* SUARUM FRUGUM, cioè di quei frutti che aveva percetto di puro reddito, senza aver sopportato spese di coltivazione (*d*). Ora può essere che si adoperasse a capriccio quando l'uno quando l'altro modo di percezione, diverso forse secondo i luoghi o i tempi; l'espressione generica dello storico non esclude per nulla queste varietà locali o temporanee. Ma egli è particolarmente manifesto che la quantità del tributo imposto dai Longobardi tornava allo stesso di quello imposto dagli Ostrogoti (*e*). V'ha di più: questo tributo pei Romani era forse men grave della divisione in natura operata dai Goti. Questi infatti avevano ritenuto tutta la civile amministrazione dell'impero romano ed in ispecie, com'è notorio, il sistema tributario. Nè diversamente avrebbero potuto sostenere le spese di un'amministrazione sì complicata e soddisfare in pari tempo alle esigenze dei Grandi Romani e Goti, a guadagnare i quali si mirava continuamente. Sotto i Longobardi fu ben altra cosa. La guerra dei Goti coi Greci aveva già in parte sterminato i Grandi Romani, e nulla ci fa supporre che loro siasi usato un riguardo. Similmente non vi ha più segno della superiore amministrazione romana, lo spendio della medesima è cessato, e le uscite propriamente dette dello Stato erano al certo molto tenui. Le pretese poi dei particolari Longobardi venivano largamente soddisfatte dalle terre romane rimaste vacanti e dall'imposizione del terzo, onde la conservazione dell'antico sistema tributario mancava persino di uno scopo. Ora, stando che sotto i Longobardi sparisse l'imposta prediale romana (*f*), ne consegue che della nazione dominante era più ricco fra'Lon-

(*d*) Questo già si era da noi intraveduto (vedi nota *c* della seconda edizione), e non sappiamo veramente come ci sia sfuggita una sì ovvia interpretazione del passo di Paolo Diacono.

(*e*) Cotesta spiegazione sarebbe sofistica, se si avesse dovuto ideare il sistema del colonato affine di togliere la difficoltà sopra indicata. Ma nessuno dubita della generalità di quel sistema in Italia. Sofistica parrà certamente a chi pretende che sotto il governo longobardo i Romani perdettero libertà e proprietà; e a quest'opinione ha fatto eco recentemente anche il TROYA (*Storia d'Italia del medio evo*, Vol. I. *Parte* 5. Napoli 1841. in-8°.) che però ha proceduto nelle sue ricerche con maggior leggerezza e povertà di critica d'ogni altro suo precessore.

(*f*) Realmente non vi ha più traccia in Italia dell'imposta fondiaria romana, e non se ne parla anche dove parrebbe dover essere menzionata innanzi tutto, come nei Capitolari relativi all'Italia e nella lista delle Regalie (2. *Feud.* 56.). — L'unico passo in cui se

gobardi il privato, fra gli Ostrogoti lo Stato. Ma questa differenza si spiega e conferma col riflesso che fra i primi tanto i bisogni dello Stato che la potenza e lo splendore del re erano minori che fra i secondi. — Verso la metà del secolo settimo, nelle leggi di Rotari, non si fa più parola dell'imposizione del terzo : onde Gibbon conchiude che nell'intervallo cadde in disuso, o perchè si tolse ai Romani ogni possesso o perchè in via di transazione si operò una divisione in natura somigliante a quella dei Goti (*g*). Quanto al primo caso, è assolutamente impossibile che in tempo di quieta signoria siasi fatto ciò che non si vide nell'impeto della conquista: ma il secondo (o qualunque altro modo di riscatto, in capitale o in terreno) è plausibilissimo, potendo essere nato dal graduato avvezzarsi dei Longobardi a sedi fisse e ad un vivere tranquillo (*h*). Quello unicamente che non si può ammettere è che l'imposizione sia venuta in disuso, poichè nulla è più fallace che lo argomentare dal silenzio delle leggi germaniche.

119. Il risultato per noi più rilevante di questa disquisizione è il fatto generale che nella conquista longobarda la proprietà dei Romani non venne meno, quantunque alcuni e in varii luoghi anche molti l'abbiano perduta. E questo fatto si conferma dalle seguenti notizie. Grimoaldo († 671), il quale regnò cent'anni dopo la conquista, tolse ai Romani di Oderzo (*Opitergium*) in pena di un misfatto la proprietà (*a*) : onde conseguita necessariamente che sino a quell'ora dovettero serbarla. Così pure gran tempo dopo la conquista è cenno più volte di nobili e facoltosi Romani, il che non occorrerebbe se nella conquista la nazione romana fosse rimasta annichilata o spogliata della proprietà (*b*).

Quest'opinione però sulla proprietà dei Romani nel governo longo-

ne potrebbe veder segno è la *L. Long.* Ludov. Pii 31., nella quale si parla di *terra tributaria*, come nel passo successivo di *terra censualis*. Ma per questa *terra tributaria* si può intendere lo stesso che poi si dice *terra censualis* (fondo gravato da vere servitù), oppure la tenuta su cui si dee pagare il terzo longobardo dei frutti, o finalmente (e questo è il caso più probabile) la tenuta gravata d'un'arimannia (Vedi il § 59.). Laonde propriamente non si può dire che in quest'unico passo v'abbia un cenno di quell'imposta.

(*g*) Gibbon *Op. et loc. cit.* p. 150.

(*h*) A ciò parebbe riferirsi il seguente passo di un documento di Bergamo dell'A. 948. (Lupi II. 211.): « susciperet de rebus suis *de sua sorte* pecia una. » La quale pezza sarebbe una parte di fondo acquistato per via di quel riscatto. Però in un'epoca sì tarda non è da fare gran fondamento sulla parola *sors*.

(*a*) Paulus Diaconus V. 28.

(*b*) Pagnoncelli T. 2. *C.* 1. 2., e nelle *Aggiunte* p. 274-281. ha fatto di simili casi un prospetto accurato.

bardo non è la più in voga. LUPI e FUMAGALLI sostengono ricisamente, avere i Romani perduto ogni proprietà, quella stessa delle loro abitazioni; e parte per contenerli, parte per disgiungerli e sorvegliarli, essere stati ripartiti fra' Longobardi e acquartierati con essi. All'appoggio di siffatta opinione, che ha pochissimi seguaci, invocano il tenore letterale del primo fra i due luoghi sopra citati (*per hospites divisi*) (*c*), senza riflettere che nelle leggi degli altri popoli germanici *Hospes* ha tutt'altro significato e vuolsi riferire al tributo del terzo nella stessa proposizione menzionato. SPITTLER suppone in certo modo un doppio riparto fondiario; primieramente una divisione in natura, ma senza regola, secondo il capriccio, e quindi tanto più gravosa: secondamente il tributo di un terzo sulla rendita del resto del territorio (*d*). Onde ciò che nel disordine dei primi anni sarebbe accaduto a taluni o in certi luoghi a molti particolari, sembra considerarsi come un fatto generale ed un sistema economio della nazione longobarda, al quale effetto poteva certamente bastare l'imposizione del terzo. SISMONDI va più innanzi di tutti. I Romani, egli dice, perdettero ogni proprietà, la loro condizione si rese simile a quella dello schiavo, e queste orde spregiate di schiavi vennero divise come il suolo; egli paragona il tutto alla conquista del Perù e del Messico (*e*). PAGNONCELLI in massima si è apposto: egli dice che i Romani serbarono una parte considerevole della proprietà fondiaria, e in generale, passato il primo impeto, la dominazione longobarda essere stata molto più mite ed equa che volgarmente non si crede (*f*). Ma questa lode che dà ai nuovi dominatori diventa poi quasi nulla. I Romani avrebbero dovuto, secondo lui: 1° Subire la divisione in natura del suolo, nella quale probabilmente i Longobardi, a somiglianza de' Visigoti, si presero due terzi (p. 27. 28.). 2° Pagare sul loro resto di territorio l'antica imposta romana (p. 25.26.). 3° Pagare la terza parte dei frutti naturali. 4° E finalmente dare l'alloggio e gli alimenti ai Longobardi loro assegnati (p. 22-24.). Da quest'ultima

(*c*) LUPI *Op. cit.* p. 123-125. 175. (FUMAGALLI) *Antichità Longobardico-Milanesi* T. I. p. 13. 106. Lupi spiega il secondo passo di Paolo Diacono coll'abolizione dell'alloggio, Fumagalli col riparto delle imposizioni anche fra i Longobardi: ambedue le spiegazioni sono sforzate e gratuite.

(*d*) SPITTLER *Staatengeschichte* Th. 2. p. 47.

(*e*) SISMONDI T. 1. p. 76. 77. 79. Ciò che lo svia è manifestamente la mal compresa frase « per hospites divisi, » che crede di dover riferire alla proprietà sulle persone. Veramente fa meraviglia che non si sia spiegato il *divisi* ed il *partiuntur* di Paolo Diacono col noto passo delle dodici tavole: *partes secanto, si plus minusve secuerunt se fraude esto*. Nel Messico accadde ben di peggio.

(*f*) *Op. cit.* T. 2. *C.* 1. 2.

gravezza li affrancò Autari, onde il passo — *populi tamen aggravati per Longobardos hospites, partiuntur* — significa che: « i Romani « già gravati dell'alloggio de' Longobardi vennero divisi (dai loro ospiti) « cioè liberati. » — Lasciando a parte la sottigliezza di una simile interpretazione, è pur facile a vedersi che quelle quattro gravezze unite insieme nulla più avrebbero lasciato ai Romani, onde quest'asserzione non concorda col mite e benigno trattamento vantato da Pagnoncelli. Di quelle quattro gravezze non si può ammettere come regolare che la terza (il tributo della terza parte dei frutti). — Leo aderisce, fra le esposte opinioni, alle più rigorose (*g*). Secondo lui, tutti i liberi Romani furono in breve tempo o spenti o privati dei loro beni e, pel poco che ne ritennero, caddero essi stessi in una specie di colonato, per modo che tutti i Romani veramente liberi, tutti i proprietarii romani, in picciol tempo scomparvero. Un tal giudizio egli fa solamente dell'Italia superiore, non della media ed inferiore; ma anche a riguardo di quella è contraddetto da tutti gli argomenti sovra recati e dallo stesso letterale significato dei passi di Paolo Diacono. Oderzo segnatamente, ove si è dimostrata la sussistenza di proprietarii romani, giace nella Marca di Treviso, epperò in un paese che fu soggetto al primo e più feroce urto della conquista. L'errore adunque di Leo si è ch'egli considera l'infortunio di molti particolari Romani, sola cosa che attestino gli storici contemporanei, come il fato comune della nazione romana, ponendosi a questo modo in contraddizione con fatti incontrastabili.

120. Provata sotto i Longobardi la permanenza di una gente romana libera e proprietaria, si può ora trattare una questione, che altrimenti non si affaccierebbe, vale a dire se questi Romani personalmente liberi conservarono una parte della loro costituzione e sopratutto una propria giurisdizione. Si è già notato che le supreme autorità romane mancarono totalmente, cosicchè la questione si riduce alla durata o non delle costituzioni civiche interne, che al tempo della conquista longobarda erano intatte (§ 108.). Ma una simile quistione è tutt'uno con quella dell'origine delle repubbliche fiorenti nel dodicesimo secolo. Epperò chi crede all'annientamento nella conquista longobarda d'ogni costituzione romana, deve pur considerare la libertà ulteriore, non come l'esplicazione di uno stato preesistente, ma come un trovato nuovo, ed a vicenda. Or questa è giustamente l'opinione dominante in Italia e fuori. Sigonio argomenta tacitamente la totale caduta degli ordini civici e

(*g*) H. Leo *Entwickelung der Verfassung der Lombardischen Städte*, Hamburg 1824. in-8°. p. 4. 5. 19-22. 36-39. 91. — *Geschichte der Italienischen Staaten*, B. 1. Hamburg 1829. in-8°. p. 80.

ripete il nascere delle repubbliche dal governo di Ottone I., il quale cadrebbe ancora nel periodo su cui s'aggira l'attuale nostra disquisizione; aggiunge poi che altri ponevano quest'avvenimento nel governo di Arrigo IV. e forse anch' essi aver ragione, ma nessuno esserne certo (*a*). MAFFEI crede che gli stessi Greci avessero distrutto ogni segno di costituzione municipale (§ 108.), nel qual caso i Longobardi non avrebbero di certo pensato ad instaurarla. MURATORI crede all' annientamento di quelle costituzioni per opera de' Longobardi, e pone l'origine di una libertà tutta nuova intorno al 1000, nel che l'hanno seguitato quasi tutti i moderni: ma giusta il far suo di rivocar nel dubbio con idee e ragioni contrarie il proprio asserto, qui pure solleva obbiezioni e finisce con lasciar tutto indeciso (*b*). Le sue obbiezioni di maggior peso sono queste. Primieramente la scelta degli scabini (secondo le leggi longobarde di Lotario) a suffragio di popolo. Ma questo non è nell'essenza del municipio romano, bensì del *Gau* germanico, e se più tardi troviamo scabini municipali, ciò è un seguito della graduale fusione del *gau* colla città, de' Longobardi coi Romani. Secondamente la partecipazione del popolo alle elezioni dei vescovi; ma lo argomentare dalla costituzione generale della chiesa alla civile non corre, e il popolo romano poteva essere governato da magistrati esclusivamente longobardi, senza verun pregiudizio di questo suo elettorato. Terzamente l'essere menzionato sotto i Longobardi un *Ordo* delle città; di questa obbiezione, cui Muratori non sembra dar molto peso (*c*), toccheremo più oltre. Secondo LUPI i Longobardi non lasciarono più orma di costituzione cittadina: gran tempo dopo, gli abitanti *longobardi* delle città presero a formar Comuni con senati aristocratici, e di qui ebbero vita le repubbliche del secolo duodecimo (*d*). FUMAGALLI tiene egualmente per verosimile che tra' Longobardi non potesse conservarsi alcun municipio, ma lascia indeciso se i magistrati delle città si prendessero o non fra Romani (*e*). SISMONDI asserisce prima il totale mancamento della costituzione, ma poscia l'instaurazione sotto Ottone I., di guisa che nel secolo decimo Pisa ed altre città non avrebbero so-

(*a*) SIGONIUS in *Hist. Bonon.* Lib. 2 *init.* et *ad a.* 1076, *Opp.* Tom. 3. p. 62. 73.

(*b*) MURATORI *Antiq. Ital.* T. 1. *Diss.* 18., specialmente a pag. 983. 984. 1007 e seg., e T. 4. *Diss.* 45. p. 5.

(*c*) Cioè dubita senza verun fondamento del significato d'*Ordo* (*Op. et loc. cit.* p. 1009.) e afferma che Gregorio Magno adopera soltanto questa parola nelle lettere dirette a città greche (*ibid.*), il che dimostreremo più sotto (§ 122. nota *a*) essere falso.

(*d*) LUPI Vol. 1. p. 133. 134. 563.

(*e*) (FUMAGALLI) *Antichità Longob. Milanesi* Vol. 1. p. 105.

lamente avuto un principio di libertà, ma una libertà perfetta con tutto l'organismo del secolo duodecimo: consoli, altri magistrati di elezione, un potere artificiosamente diviso ed una legislazione (*f*). Anche SPITTLER afferma il totale annientamento pei Longobardi delle libertà municipali (*g*). ROVELLI crede possibile la durata di una qualche costituzione, ma senza autorità statuali e segnatamente senza giurisdizione (*h*). Tutto il libro di PAGNONCELLI tende a provare che in Italia le costituzioni cittadine del secolo decimo e undecimo non erano di nuovo impianto, ma vecchie e perenni. A questo fine egli cerca primieramente di dimostrare che anche dopo la conquista longobarda v'ebbero nobili e ricchi romani, i quali serbarono una proprietà (vedi sopra § 119.); poi che in ogni tempo una gran parte della nobiltà longobarda abitò le città e comunicò loro una nuova forza (T. 1. *Cap.* 10. 11., T. 2. *Cap.* 3-5. *Cap.* 12. 13.), cosicchè i due componenti della popolazione si fusero gradatamente in un solo tutto. Quanto alle costituzioni municipali, ne argomenta innanzi tutto la durata dalla menzione che fin dal secolo undecimo si fa di guerre e leghe cittadine, le quali nell'ipotesi di una costituzione comunale di primo impianto non si saprebbero comprendere (T. 1. *Cap.* 1—3.). E dagli argomenti venendo alle prove, ripone queste nella menzione che in ogni età s'affaccia d'una proprietà comunale, di gravezze e spese pur comunali, e finalmente di decreti e pubblici atti delle città, il che tutto non sarebbe concepibile senza un governo comunale. Mostra questi fatti in tempo della signoria greca (T. 1. *Cap.* 20.), poi della longobarda (T. 2. *Cap.* 6.), e in ultimo più specialmente nel secolo decimo e nell'undecimo (T. 2. *Cap.* 14.). In ordine particolarmente all'età longobarda fa notare che i grandi longobardi abitanti di città, i quali nelle più gravi bisogne politiche avevano tanta libertà ed influenza, non potevano assolutamente rimaner digiuni d'ogni libertà ed influenza nelle bisogne assai meno gravi della loro città. Tutta quest'analisi è buona e in gran parte nuova; ciò che le più volte vi manca è il debito riguardo alla diversità originale delle due nazioni e delle loro costituzioni comunali. Certo che in ultimo ambedue si fusero, ma non è cosa sottintesa, e avrebbe anche potuto esserne altrimenti; ma in questo libro nè la diversità primitiva nè la fusione

(*f*) SISMONDI T. 1. p. 113. 117. 118. 332. 351. La principale sua autorità è Sigonio; ma Sigonio non è una fonte, e già si è notato che il medesimo dà la cosa come possibile, senza tenerla per base de' suoi ragionamenti.

(*g*) SPITTLER *Staatengeschichte* Th. 2. p. 46. 47. « Die Municipalverfassung der « Städte, die sich bisher unter Gotischem und meist selbst Griechischem Regiment « erhalten hatte, wurde überall sogleich aufgehoben. »

(*h*) ROVELLI *Storia di Como* P. 1. p. 136. 142., P. 2. p. XII. XXII.

ulteriormente seguita venne abbastanza studiata. Leo afferma per l'Italia superiore la totale caduta d'ogni governo municipale, non consentendone la durata che nell'Italia centrale e bassa. Quest'opinione è coerente alle cose dette dallo stesso autore sulla proprietà fondiaria (*i*). Egli deriva le repubbliche dalle immunità vescovili, ponendone così le fondamenta nell'età degli Ottoni.

121. Pigliando ora noi ad esame questa grave controversia, noteremo anzitutto che non un solo documento soccorre, con cui provare che nei cinque secoli successivi alla conquista longobarda siasi introdotto nello stato delle città un cangiamento sostanziale. Onde, se ci atteniamo a documenti certi, non abbiamo argomento per credere che dal cominciamento della signoria longobarda sin verso il 1000 siavi stato un alternare di fortuna, ma bensì che in tutto quest' intervallo perseverò una sola e medesima libertà o soggezione. E libertà noi opiniamo che fosse : quantunque oscura e senza gloria, meno proficua ai contemporanei che ad una posterità più animosa. Ed ecco le ragioni che militano per questa durata sotto i Longobardi della libertà municipale romana.

La prima stà nell'analogia delle circostanze che accompagnarono la fondazione di altri regni germanici in territorio romano, come del Borgognone, del Visigoto, del Franco. Essendo in questi regni le costituzioni rimaste intatte, il simile dobbiamo aspettarci da' Longobardi, nel cui assetto non v'ha traccia di un pensato indirizzo a qualche forma di viver pubblico. Se in questa semplicità troviamo naturale che seguitassero al possibile il fresco esempio dei loro immediati precessori, gli Ostrogoti, codesta congettura è poi corroborata dal riflesso che gli Ostrogoti ritennero della costituzione romana una parte maggiore di ogni altro popolo germanico.

La seconda ragione sta nelle prementovate costituzioni liberali del secolo duodecimo. Difficilmente si può credere che le medesime, tanto analoghe ai municipii romani, sorgessero a nuovo, più difficilmente se vengano tutte le circostanze ponderate. Fra gli antichi municipii e queste nuove repubbliche dovrebbero porsi cinque secoli interi senz'ombra di governo cittadino. La tradizione non potrebbe aver trasceso questo intervallo, tanto almeno da produrre nel popolo un vivo e generale effetto. Ancor meno quest'influenza può attribuirsi alle antiche lettere. A tutta

(*i*) Vedi sopra il § 119. — Egli il primo fra' precitati scrittori impugnò l'opinione da noi espressa nella prima edizione di questo libro. Alla maggior parte delle prove che ivi allegammo risponde col silenzio. Dell'*exceptor* di Piacenza dice che il vocabolo designa uno scrivano ordinario. Più diffusamente tratta delle lettere di Gregorio Magno, e intorno a' suoi ragionamenti vedi p. 3 e seg. del vol. III. (*Illustrazioni e Documenti*).

prima ci si para innanzi l'esempio del vicino Esarcato che i Longobardi avrebbero imitato coll'introduzione di ordini municipali. Ma giustamente nell'Esarcato era venuta meno da secoli una parte principalissima di libertà, ossia un potere giudiziario autonomo (§ 113.), onde neppure quest'imitazione vale a spiegar l'origine delle nuove repubbliche. Ma tutto è chiaro, se si ammette che i municipii romani non vennero mai meno e che il secolo duodecimo recò unicamente con sè il ristauro di antiche, non mai interrotte, forme di governo. Ciò ammesso, ogni tradizione per quanto remota è facile a comprendersi : nei senati delle città, quantunque caduti in basso, poteva albergare una tradizione che nell'ipotesi del compiuto mancamento della costituzione, non avrebbe trovato altrove un punto fisso in cui star ferma. E a questo riguardo è sommamente notevole il dire di un istorico vissuto a mezzo il secolo duodecimo, il quale pareggia le repubbliche lombarde all'antico municipio romano (*a*) : pel quale pareggiamento non si può intendere un semplice paralello con un ordine di cose venuto meno da secoli e noto soltanto pei libri, ma la costanza e lo sviluppo di quest'ordine medesimo.

Una terza ragione per credere alla persistenza della costituzione è la durata ammessa da tutti del gius romano, la quale, supposto il pieno mancamento della costituzione giudiziaria de' Romani, sarebbe quasi un assurdo (§ 86.). Sotto questo riguardamento fanno anche prova del nostro assunto tutti i placiti in cui seggono fra gli scabini *Iudices* romani ossia (con voce sinonima) *Iudices Civitatis:* espressione che pei primi secoli si dee applicare unicamente ai decurioni della città romana, in seguito alla città fatta gradatamente romano-longobarda (*b*); nel qual secondo caso il nome *Scabinus* è anco adoperato in città italiane, sebbene qui come altrove *iudex* e *scabinus* tornano più volte sinonimi (*c*). Ora di siffatti *iudices civitatis* o *Romanorum* moltissimi ne occorrono nei documenti longobardi, quando senz'altro appellativo, quando a

(*a*) Otto Frisingensis Lib. 2. *C.* 13. « In civitatum quoque dispositione ac reipu- « blicae conservatione *antiquorum adhuc Romanorum imitantur solertiam.* »

(*b*) Sopra costoro e sul *Collegio dei Giudici*, che poi ne rimase, vedi il § 87.

(*c*) Placito a Cremona dell'A. 824 (Muratori *Ant. Ital.* T. 2. 977. Lupi I. 697.), in « cui Ambrosius et Rumualdus *Pergomatus iudices*, » ma nelle sottoscrizioni « Ego « Romaldo *Scavino* interfui. † Signum manus Ambrosii *Scavino Bergomatis* in his « actis interfui. » — Frequentemente occorrono scabini di questa o quella città, come Muratori *Ant. It.* T. 3. p. 167. 1033., T. 1. p. 461. 463. 481. 495. 497. 502. 529. Ughelli T. 10. p. 313. Mabillon *De re diplomat.* p. 544. Fumagalli *Cod. dipl.* *N.* 52. A questa mescolanza nei comuni si rapportano anche gli arimanni delle città, sopra i quali vedi sopra § 57.

fianco di altre specie di *iudices* e dalle medesime scientemente distinti (*d*), la quale circostanza è propriamente decisiva. Però il vocabolo veste soltanto quella significazione in città longobarde: poichè nell'Esarcato *iudices romanorum* o *civitatis* sono i dativi (*e*).

Tanto questi argomenti generali che le testimonianze particolari infra allegate ribattono pienamente il supposto della distruzione pei Longobardi degli ordini municipali, o vogliasi riporne l'instaurazione nel secolo duodecimo o nel regno di Ottone Magno. Ma sotto quest'ultimo aspetto il supposto può intendersi in modo che s'accompagna perfettamente colla nostra idea. Puossi dire cioè che Ottone con una misura energica ridusse ogni municipio romano a formare co' Longobardi e tutti gli altri abitanti Germani della stessa città e territorio un tutto nuovo e più ampio, col che forse aveva in animo di fiaccare la potenza dei grandi Longobardi. In tal caso non avrebbe creato, ma ampliato i liberi comuni civici : non avrebbe fondato, ma apparecchiato le repubbliche indipendenti e perfette, che poi vediamo nel secolo duodecimo (*f*). Nessuno però dimentichi che quest'opinione conciliativa non ha in appoggio un solo documento, ma è fondata soltanto nella sua compatibilità con tutti i fatti più positivi e colla tradizione da gran tempo sparsa in Italia, che ad Ottone I. assegna una gravissima influenza nello stato delle città.

(*d*) Così nello scorcio del nono secolo in un placito tenuto a Milano (FUMAGALLI *Cod. dipl.* N. 131. (propriamente 130.) intervengono « . . . Ursepertus et Ragifredus « *iudices domni imperatoris* Rotpertus Ragibertus Aginaldus Hilderatus *iudices ipsius* « *civitatis Mediolanensis.* » Queste parole accennano evidentemente alla costituzione cittadina, cui tali *iudices* appartengono e in certo modo servono, come i primi, all'imperatore. Analoghe espressioni occorrono frequentissime volte, v. g. ap. FUMAGALLI *Op. cit. N.* 102. 106. 120. 121. 133. MURATORI *Ant. Est.* P. 1. p. 179. 193. EIUSD. *Ant. Ital.* T. 1. p. 359. 717., T. 2. p. 933., T. 6. p. 367. UGHELLI T. 1. p. 799., T. 5. p. 287. — Però non si dee tacere che in tutti i documenti del regno longobardo li *iudices* romani ossia municipali hanno sempre qualche cosa di oscuro. Imperocchè la nostra spiegazione vale in generale, ma il vero si è che anche i magistrati elettivi delle città si chiamavano *Iudices* (vedi *infra* § 125. nota *c* e seg.). Or quale delle due significazioni sia in ciascun caso la giusta, non si può le più volte sapere.

(*e*) Così de' *Iudices* delle città di Ravenna, Ancona ecc. che seggono in un placito tenuto a Ravenna nel 996 da Ottone III. MURATORI *Ant. Est.* P. 1. p. 215. (Vedi sopra § 113. note *a. b*). Così pure de' *Iudices* Romani sedenti in due placiti tenuti a Roma nel 1014 sopra liti del convento di Farfa. MABILLON *Annales Ord. S. Bened.* T. 4. p. 239. 704. Così finalmente de' sei *Iudices* romani e sei longobardi nominativamente citati in un placito a Ferrara (A. 1015). MURATORI *Script. rer. Ital.* T. 1. P. 2. *Praef.* p. 11.

(*f*) È questa l'opinione di NIEBUHR *Römische Geschichte*, Vol 1. p. 355. della terza edizione.

122. Veniamo ora alle prove della costanza di una costituzione municipale. Le più antiche si trovano nelle lettere di Gregorio Magno (A. 590—604), che già ne occorse di citare per riguardo alle città suddite al governo greco (§ 108.) Anche le lettere per varie città in quel tempo longobarde sono intitolate ORDINI ET PLEBI, onde la conservazione dell'*Ordo,* cioè del senato, che è il perno degli ordini municipali romani. Codeste città sono Perugia, Mevania (Vivania), Nepi, Ortona, Messana e Tadina (*a*). Gregorio incarica parimente il vescovo di Fermo di ricevere una donazione da un abitante del territorio, con farla però munire delle *gesta municipalia* (*b*): simili *gesta* dovevano dunque in Fermo essere d'uso, ossia la città doveva aver serbato l'antica costituzione. È cosa notevole che Gregorio, il quale intitola alternamente le sue lettere per città greche ora *Ordini*, ora *Nobilibus*, non usa mai, scrivendo per città longobarde, quest'ultima espressione: fuori dubbio perchè in esse la nobiltà longobarda era la sola che si considerasse come nobiltà.

Un documento piacentino del 721 è vergato dall'*Exceptor* della città di Piacenza (*c*): ma l'*exceptor* è lo scrivano della curia, la cui esistenza è per lui tolta dal dubbio (*d*). Alla stessa città di Piacenza è indirizzato un breve papale dell'890 incirca, ove assai chiaramente è data per un Comune (*e*).

Un documento milanese del 789 reca: UNA ET POPULO *pleno favente*

(*a*) PERUGIA *Epp*. Lib. 1. *Ep*. 60. (A. 591); era allora città longobarda, più tardi fu nuovamente greca, ma per poco tempo (BERETTA ap. MURAT. *Scr*. T. 10. p. CCXIV.). — MEVANIA. *Epp*. I. 81. (A. 591) (BERETTA p. CCLVII.). — NEPI. *Epp*. II. 11. (A. 592.) tuttora longobarda (BERETTA p. CCXX.). — ORTONA. *Epp*. IV. 41. (A. 594). (BERETTA p. CCLXXVII.). — MESSANA. *Epp*. IX. 76. (A. 599). (BERETTA p. CCXCIX.). — TADINA. *Epp*. IX. 88. (A. 599). (BERETTA p. CCLVII.). — La nostra asserzione che di quel tempo tutte queste città erano longobarde fu poi impugnata da Leo. Cfr. in proposito il Vol. III. (*Illustrazioni e Documenti*) p. 3. e seg.

(*b*) *Epist*. Lib. 12. *Ep*. 11. « gestisque municipalibus alligata. » — Fermo apparteneva al ducato di Spoleto. BERETTA p. CCLXIII.

(*c*) FUMAGALLI *Cod. dipl. N*. 1. « scripsi ego Vitalis ūr subdiaconus *exceptor civi-* « *tatis placentinae*. » E Piacenza fu in ogni tempo longobarda. BERETTA CXXI. CLXI. — FUMAGALLI aveva già prima pubblicato questo documento (*Antich. Long. Milan*. Vol. I. p. 257.), ma non avendo allora potuto dicifrare le parole *exc. civ. Plac.*, si era contentato di segnare il passo con punti. Questa circostanza non lascia dubitare della sincerità della lezione da lui poscia trovata.

(*d*) Vedi sopra §§ 16. 111. Di assai minore importanza sono i non pochi « *Nota-* « *rii* civitatis Mediolanensis etc., » v. g. ap. FUMAGALLI *Cod. dipl. N*. 48. 121. 128. MURATORI *Antiq. Ital*. T. 2. p. 973. Qui infatti *Notarius* è sinonimo di *Tabellio*, onde non è una carica pubblica, ma un'arte. Per altro non senza qualche verosimiglianza può anche da questi argomentarsi l'esistenza di un comune.

(*e*) « Stephanus . . . sacerdotibus atque omnibus iudicibus Clero et populo *seu uni-*

animo. E un altro dell'880: *pro qua Petrus Abbas a venerabili antistite Anspertum seu comite Alberico seu cuncto clero* ET POPULO *devotissime petiit* (*f*).

Una lettera di papa Giovanni VIII. (✝ 882) per *Valva* città longobarda è parimente intitolata ORDINI ET PLEBI (*g*), e così anche una lettera dell'arcivescovo di Benevento per *Alifa*, altra città longobarda (A. 988) (*h*).

In una donazione del vescovo di Modena (A. 998) si dice: *cum consensu . . . canonicorum eiusdemque civitatis militum* AC POPULORUM (*i*).

Una prova singolarmente decisiva è un decreto del concilio di Pavia, tenuto l'anno 1022, dove conformemente alle novelle di Giustiniano si dice che i sacerdoti, che si maritano, non debbono entrare nella curia della loro città. Questo passo è tanto più decisivo in quanto la legge giustinianea vi si riferisce con una piccola variante, la quale esclude pienamente il dubbio che si copiassero per sbadatezza leggi non più in vigore (*k*).

Nella vita di Lanfranco (✝ 1089) si trovano le seguenti non equivoche testimonianze dell'esistenza in Pavia, sua città natale, di un libero governo che in pari tempo si dà per antico (*l*): *Hic Papia civitate oriundus fuit. Parentes illius, eiusdem urbis cives, magni et honorabiles habebantur inter suos concives. Nam, ut fertur, Pater eius* DE ORDINE ILLORUM, QUI IURA ET LEGES CIVITATIS ASSERVABANT, *fuit*. E più giù: *In ipsa aetate sententias depromere sapuit, quas gratanter Iurisperiti* VEL PRAETORES CIVITATIS *acceptabant. Meminit horum Papia*.

Degna particolarmente di nota è la costituzione del Friuli e dell'Istria, i quali paesi, a tempo di Carlomagno longobardi, poco prima erano bizantini. In un placito dell'804 si fa menzione di *Tribuni*, *Vicarii*, *Locoservatores* ed un *Hypathos*, tutti funzionarii dell'antico governo, ma in parte ancora esistenti. Nell'A. 815 Ludovico il Pio concede agli abitanti il diritto di scegliersi, a norma della *lex antiqua*, *Rectorem et Gubernatorem atque Patriarcham*, *Episcopos*, *Abbates seu Tribunos et reliquos Or-*

« *versae generalitati* Placentiae commorantibus. » FANTUZZI *Monum. Ravenn.* T. 6. p. 2.

(*f*) *Antichità Longob. Milanesi* I. 242.

(*g*) IOHANNIS VIII. *Ep.* 4. MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 1010.—Intorno alla città di VALVA vedi BERETTA p. CCLIV.

(*h*) MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 1014. — Intorno ad ALIFA vedi BERETTA p. CCLXXXIII.

(*i*) TIRABOSCHI *Memorie Modenesi* T. 1. *Cod. dipl.* p. 158. e MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 374., ma sotto l'anno 996.

(*k*) Vedi infra Lib. II. § 99., dove il passo è riportato e spiegato.

(*l*) *Vita Lanfranci* in fronte alle sue *Opp.* Paris 1648. in-fol. *Cap.* 1. 5. p. 1. 6.

dines. Nel 932 la città di Giustinopoli (*Iustinopolis*) fa con Venezia un accordo: quella città è rappresentata da un *Locopositus*, quattro *Scavini* ed una quantità d'altre persone. Uno degli scabini porta insieme il titolo di *Advocatus totius populi* (*m*).

Fra queste isolate testimonianze parrebbe doversi anche annoverare i molti luoghi dove parlasi della *Respublica:* ma quest'espressione designa generalmente il regio fisco e non ha tratto ai municipii (*n*).

123. Però in nessun luogo si hanno più sicure e compiute notizie sulla condizione dei Romani longobardi che in una compilazione pur longobarda della *Lex Romana*. Un manoscritto di quest'opera che un tempo si custodiva nell'Archivio capitolare di Aquilea e di là passò nell'archivio capitolare d'Udine, fu da Canciani pubblicato nel quarto volume della sua collezione (A. 1789) sotto il titolo di *Lex Romana*. Esso si apre coll'epitome novellare di Giuliano, al quale tien dietro la nostra compilazione (*a*). Cotesto manoscritto, che per lungo tempo si credette smarrito (*b*), fu non ha guari ritrovato (*c*). Però del 1825 Hänel ne scopriva nella Biblioteca di San Gallo (*Cod.* 722) un altro, la cui lezione

(*m*) Carli *Antichità Italiche* P. 4. Milano 1790. in-4°. p. 113-120. p. 130. e *Appendice* p. 5. 12. 13.

(*n*) Vedi in proposito la dotta dissertazione di Muratori *Antiq. Ital.* T. 1. p. 384 e seg. Cfr. *L. Long.* Caroli M. 121. 123. 157. Lotharii sen. 22.

(*a*) Dà notizia del manoscritto lo stesso Canciani Vol. 4. p. 463. Il Breviario incomincia: « In nomine Sanctae Trinitatis incipiunt Capitula libri primi Legis. » Poi « Incipit Theudosiani Legis liber primus. » Giuliano e questo Breviario non sembra che a caso siano stati copiati insieme, ma che si debbano considerare come un'opera sola. E sarebbe a desiderare che Canciani non avesse pubblicato soltanto il Breviario, ma anche l'Epitome di Giuliano, poichè al certo quest'opera venne egualmente raffazzonata. *

(*b*) Blume *Iter Italicum* Vol. 1. p. 200.

(*c*) « Il Codice Udinese, che si credeva per sempre smarrito, tornò a fare nuova « mostra di sè nel Congresso degli Scienziati italiani in Venezia, come si rileva dal « *Diario* di quel Congresso dei 15 settembre 1847 (*N*° 2. *Sezione di Geografia e Ar*- « *cheologia*): *Il Sig.* Bonturini *annunzia avere in Udine scoperto il Codice dei vinti* « (*Romani*) *che il Canciani stampò col titolo di* Lex Romana, *ma incompleto e scor*- « *retto . . . . . Invita sia preso in esame per determinarne il tempo. Tale indagine* « *paleografica è affidata ai Signori* Cordero, Cantù, Cadorin, Valentinelli, Gar. — « Sotto il *N*° 6. di esso *Diario* (20 settembre) il Cantù riferisce che alla prefata Com- « missione il Codice parve scritto tra gli anni 750 e 850; e che soltanto una pic- « cola (!) parte ne venne pubblicata dal Canciani. Finalmente dal *N*° 13. (27 set-

* Intorno a questa congettura dell'Autore come sulla nota *c* vedi quanto diciamo a pag. 247. — *Il Trad.*

concorda quasi sempre col testo di Canciani, * ed ultimamente ne fu trovato un terzo, già proprio della Biblioteca abbaziale di Favaria, ma ora custodito nella stessa già mentovata di S. Gallo (*d*).

È l'opera un estratto ed un compiuto raffazzonamento del Breviario visigoto, ricavato per lo più dal commentario, ma spesso anchè dal testo; nel codice Udinese s'arresta al *Libro* 2. *titolo* 17. (19. secondo Schulting) di Paolo, nel Sangallese e nel Favariano al fine di Paolo, di guisa che in tutti tre i manoscritti mancano la collezione Gregoriana, la Ermogeniana e il passo di Papiniano. Ora innanzi tutto convien determinare

« tembre) del *Diario* predetto si raccoglie che intorno a quel Codice lesse il Bonturini una sua molto applaudita *Memoria*, nella quale additavansi le prove che da « quel Codice si ritraggono, avere il Romano Comune durato in vita sotto la domi- « nazione longobarda: su di che il Bonturini stesso spiegò animo di tessere a suo « tempo più ponderato lavoro e di pubblicare per intiero il medesimo Codice. » Capei *Storia del Gius Romano nel medio evo del Sig. De' Savigny ridotta in Compendio* p. VIII.

(*d*) Lo stesso Hänel ci dà del *Cod.* 722. la seguente notizia. — A *pag.* 3-15. v'è un estratto di alcuni capitoli ecclesiastici dell'opera di Giuliano, che non facevano parte del Codice e vi furono aggiunti dopo. Da *pag.* 16. a 268. v'ha tutta una Monografia (*S. Hilarii expositio*), vergata in romano minuscolo del secolo sesto. Il principio e il fine di essa (pag. 16-18., 257-268.) è mondo, ma nel mezzo la più parte dei fogli contiene rescritta, del nono secolo, la nostra *Lex Romana* e per buona ventura fu vergata al disopra dell'Ilario, onde si può leggere perfettamente. Il principio è questo: « In Nomine Sce Trinitatis Incipiunt Capitula Libri Primi « Legis. I. de constitutionibus principum. » — Di tutti i passi che noi citeremo, e segnatamente di quelli ove occorrono frasi italiane, Hänel ci assicura che la lezione del manoscritto di S. Gallo concorda pienamente con quella di Canciani. — Da Hänel parimenti sappiamo che il terzo Codice, fu scritto tra il nono e decimo secolo e più correttamente del secondo. In fine del Gaio, *fol.* 63. vi si legge: « Expli- « cit Lib. Ga. II. Feliciter de libro breviarium, » e di nuovo, *fol.* 64.: « explicit lib. « breviarius. » Nei passi che avremo a citare questo manoscritto non presenta varianti di qualche entità; salvochè in più luoghi, a vece delle frasi italiane, vi hanno le latine corrispondenti, v. g. *esse*, *excusare*, *patronum* invece di *essere*, *scusare*, *patronum*. — Nel 1838, allorchè fu soppressa l'Abbadia di Favaria, questo manoscritto venne per ordine del piccolo Consiglio di S. Gallo portato nella Biblioteca civica. Tanto sappiamo da una lettera di Wegelin, archivista di S. Gallo, scrittaci nel 1841.

* « Nisi quando Canciani falso legit et compendia male explicavit, aut aliquid « omisit .... Pleraque enim verba, quae compendiis expressa erant in codice, plene « scripsit, neque vero ubique recte, alia compendiorum signa ponere omisit, quo « factum est ut ederet *hominem* pro *homines*, *princeps* pro *principes*, *causa* pro *causā*, « *fretu* pro *fretū*, alia. Inter res omissas sunt nonnullae rubricae Codicis Theod. » — Così Gustavo Hanel nella *Prefazione* alla stupenda sua edizione della *Lex Romana Visigothorum*, pag. LXXXIV. e nota 374., Lipsiae MDCCCXLIIII. — *Il Trad.*

la *patria* e l'*età* di questa compilazione. Quanto alla patria, un gran numero di voci e modi di dire prettamente italiani ne accerta che venne fatta in Italia (*e*). Quanto all'età si può anche determinare con qualche precisione. A ciò servono primieramente alcune voci tecniche, spessissimo usate, cioè *admallare* (*ammallare*) e *fretum* (*f*). Entrambe sono franciche e fra' Longobardi occorrono assai volte, però non mai innanzi a Carlomagno. Onde appare che l'opera non fu scritta, come vuole Canciani (*g*), a tempo dei primi re longobardi, ma molto dopo. Senonchè *Mallus*, co' suoi derivati, è voce che anche in Francia non ricorre con qualche frequenza anteriormente al nono secolo, e nel decimo incomincia a perdersi: onde a maggior ragione in Italia, ov'era nuova e forestiera, si dee dal frequentissimo suo uso conchiudere che lo scrittore viveva nell'ottavo o nono secolo, tutto al più nell'incominciamento del decimo. Se poi si guarda al contenuto dell'opera, vogliamo dire alla costituzione che vi è delineata, non solamente si conferma quella congettura, ma si determina viemmeglio l'età. Infatti il Codice Teodosiano parla spessissimo dell'imperatore, che poi o favella in persona prima (*Nos*) o chiamasi *Princeps*. Il vecchio commentario sostituisce *princeps,* alludendo naturalmente al re visigoto. Ma il nostro compendio, sia nei molti passi correlativi come in più altri ove l'antico testo non ne dà occasione, legge *Princeps* o *Principes*, e parte da questo numero plurale, parte per altre circostanze è positivo che non allude a un solo re od imperatore, ma a più vassalli presso-

(*e*) *Con* per « cum. » Cod. Theod. I. 3. p. 469. — *da* per « de. » C. Th. II. 25., II. 27., III. 1. 4., III. 10. p. 474. 475. 476. 478. — *Essere*. Cod. Th. IV. 20. p. 484. — *Così* per « quodsi. » Caius Tit. 8. p. 505. — *Scusare*. Paul. I. 12. p. 507. — *Stimatione*. Cod. Th. I. 2. 4. p. 469. — *Patronem*. Cod. Th. IV. 10. p. 482. — « in « coniugio *prese* » per « uxorem ducebat. » Cod. Th. IV. 8. 3. p. 482. — « per suam « *tema* » (timore). *Nov*. Valent. 9. p. 502. — « male *favellant*. » Cod. Th. X. 4. 1. p. 495. — Talune altre espressioni, come *Strata*, *Casa* e simili non fanno prova, perchè si trovano in tutti i paesi. — Degne di nota sono ancora le seguenti parole, che però non sappiamo se valgano di prova per un paese qualunque: *Ornongus* per « Spurius, » Cod. Th. IV. 6. p. 481. — *Ato* (*Atus*), *Ata*, per « Avus, « Avia. » Cod. Th. V. 1. 4., V. 1. 5., VIII. 10. p. 485. 489. — *Traballio*, *Treballio*, tortura Cod. Th. IX. 1. 4., IX. 10. Caius Tit. 3. Paulus I. 13. 3. p. 490. 491. 504. 507. (cfr. il *trabale iudicium* ap. Ducange VI. 1207.). — *Samardecare* per « sollici- « tare. » Cod. Th. V. 9. 2. p. 486. — *Robustura*, *Rebustura*, tesoro. Cod. Th. X. 9., X. 10. p. 491. — Anche il Canciani ha richiamato l'attenzione sopra quelle traccie di lingua italiana, ma in termini vaghi e senza indicare un solo passo.

(*f*) *Admallare* moltissime volte, v. g. *Cod. Theod.* II. 1. 2., II. 5. 4., IX. 1. 4. ecc. *Fretum* v. g. *Cod. Th.* IV. 15. 2., IV. 19., II. 18. 2.

(*g*) Canciani *Op. et loc. cit.* p. 467.

chè indipendenti, grandi duchi e marchesi (*h*). Ma perchè non rimanga in proposito il più lieve dubbio, alcuni passi leggono *Rex*, distinto adunque pensatamente da *Princeps* (*i*). Quinci è manifesto lo stato politico che l'autore aveva sott'occhio: eravi, almeno in teoria, un re, ma presso lui v'erano grandi duchi, e i diritti che nel Codice Teodosiano si attribuiscono all'imperatore, qui si danno al re, ma più sovente ai duchi, mentre questi hanno per soprammercato più altri diritti che nel vecchio impero non si esercitavano dall'imperatore, ma da ufficiali, v. g. da' governatori. Questo accenna incontestabilmente ad una condizione molto scaduta del poter regio, e così (aggiunto l'uso delle parole *Princeps* e *Mallus*) non ai tempi di Carlo e suoi immediati successori, ma ai tempi che corrono dalla caduta de' Carolingi al sorgere degli Ottoni, ossia dalla metà del nono alla metà del decimo secolo. La menzione di *Rex* e *Principes* è altresì un certo segno che l'opera non fu scritta nell'Esarcato (*k*), ma nell'Italia longobarda. Altra conferma di questo giudizio sull'età e sul paese del nostro compendio è ciò che segue. Primieramente riguardo all'età il nome *Cancellarius* in luogo di *Notarius* (*l*), il quale in epoca ulteriore non ha più guari un

(*h*) *Cod. Th.* II. 1. 7. (ap. Gothofred II. 1. 9.) p. 471. « milites qui in obsequio « *Principum* sunt. » — *Cod. Th.* II. 1. 9. (II. 1. 11.) p. 471. « *In domos Principum* « si Iudex provincialis qualecumque malefactorem ibidem invenire potuerit... » — *Cod. Th.* II. 1. 6. (II. 1. 8.) p. 471. « maiores vero causas... ante *seniores Princi-* « *pes* definiantur. » — *Cod. Th.* I. 9. 2. (I. 10. 2.) p. 470. « licentiam habeant, si « voluerint, ubi *sui Principes* fuerint, ambulare et ipsorum causatores *ante ipsos* « *Principes* cum eos ambulare faciant. » — Il passo più chiaro di tutti è *Cod. Th.* II. 23. p. 474. « Quod si *quiscumque Princeps* vel Iudex ... tollere voluerit ... « *XX libras auri componat.* » (Secondo il testo e il vecchio commentario si doveva punire colui che aveva carpito al Principe una concessione illegale). — Nel terzo dei passi qui allegati (*C. Th.* II. 1. 6.) i *Principes* hanno quel diritto che il testo e il vecchio commentario attribuivano al Rettore della provincia, al quale dunque sottentrano: così pure al *Cod. Th.* X. 4. 1. (X. 10. 2.) p. 495. All'incontro nel quarto di quei passi (I. 9. 2.) hanno un diritto già proprio dell'imperatore: così pure in XI. 8. (XI. 36.) p. 496., X. 4. 2. (X. 10. 15.) p. 495., e I. 2. 4. (I. 2. 5.) p. 469.

(*i*) *Cod. Th.* X. 6. (ap. Gothofred X. 15.) p. 495. « qui fiscum *Regis* exigunt. » (Il testo dice: « Fisci advocatus, » il vecchio commentario « qui fisci nostri commoda « tuentur »). Altri passi ove si nomina il *Rex* sono *Cod. Th.* VIII. 4. 1. (VIII. 11. 5.) p. 487., *Cod. Th.* X. 1. 1. (X. 1. 2.) p. 494., *Cod. Th.* X. 5. 1. (X. 14. 1.) p. 495. Paulus I. 7. (ap. Schulting I. 4.) p. 506. Del resto in tutti questi passi la parola *Rex* è nuova e propria del nostro Compendio, non del vecchio commentario, in cui anzi il re (come nel Codice Teodosiano lo stesso imperatore) usa favellare per « Nos. »

(*k*) Tanto si potrebbe raccogliere da *Cod. Th.* IV. 4. 4. p. 481. « Omnis testamenta « et alias cartas *in urbem Rome* apud curiales viros volumus presentare; » ma questo è un passo improntato al vecchio commentario e dal nostro Autore sfigurato.

(*l*) *Cod. Theod.* I. 11. 2. (I. 12. 3.) p. 470.

tal significato. Secondamente riguardo al paese una solennità di gius civile che noi teniamo decisamente per longobarda. Di vero, in quattro luoghi è detto che lo scioglimento della patria podestà succede per matrimonio del figlio e per commendazione al re o ad un altro patrono (*m*). Noi non sapremmo a qual regola preconosciuta di diritto si connetta lo scioglimento per matrimonio : ma quello per commendazione ne sembra una forma tutta longobarda. Nè ciò diciamo nel senso che i Longobardi sciogliessero giustamente in questa forma la patria podestà, non conoscendo essi al contrario una patria podestà quale è stabilita nel gius romano (*n*) : ma perchè la manumissione degli schiavi per quarta mano, propria solamente delle leggi longobarde (*o*), si applicava all'emancipazione dei figli, precisamente come già fra' Romani l'emancipazione aveva improntato la sua forma dalla manumissione degli schiavi. Ora a chi domandi come sorgesse l'opera in discorso, la risposta non è difficile. Un conte od ecclesiastico franco avea senza dubbio recato con sè in Italia il Breviario, che tanto più facilmente si potè mettere in uso, in quanto i manoscritti di gius romano erano generalmente assai rari. Ma per certo non era il caso di applicare il Breviario tal quale, e così è che venne fuori questa compilazione la quale ne accordava il contenuto colle esigenze dei tempi e de' luoghi.

124. Riducendo a somma le cose dette, ne abbiamo che il nostro Compendio contiene — « il giure pubblico e privato de' Romani del regno « Longobardo in sul fine del nono secolo o nel cominciamento del de- « cimo » (*a*). — Il diritto privato verrà esposto nell'istoria particolare

(*m*) Paulus I. 7. 1. e I. 7. 2. (I. 4.) p. 506. Paulus II. 8. (II. 9.) p. 509. Caius I. 6. p. 505. Il primo passo è così concepito: « De filios familie, hoc est si filius « sine uxorem fuerit aut si ad Rege vel ad alterum patronum commendatum non « fuerit. . . »

(*n*) Carolus de Tocco *ad Lombardam* II. 35. 7. « Ex hoc nota quod filius non est « in potestate patris *isto iure* » (cioè secondo il diritto longobardo). Andr. de Barulo *Comm. in Leges Long.* Tit. 8. « De iure autem Long. filius non est in potestate « patris. »

(*o*) *L. Long.* Rotharis 225. Liutprand. II. 3., V. 22. Aistulph. 2.

(*a*) Onde consegue che la costituzione civica non ebbe principio nel secolo duodecimo, nè in tempo dell'Imp. Ottone I., ma si mantenne costantemente da poi l'impero romano, e non fu dai Longobardi annientata. — Non potendo distruggere una testimonianza così autorevole, Troya *Op. cit.* Vol. I. Parte 5ª § CCV. p. 280. 281. cerca di screditarla. « Nè può comprendersi (egli dice) perchè alcuno abbia « da entrare in un sì tenebroso labirinto, sperando riuscirne con una fiaccola in « mano a mostrare che il Codice Udinese contenga il privato e pubblico diritto « de'Romani del regno d'Italia poco innanzi gli Ottoni. . . » In ispecie egli crede che tutto sia incerto : « è incerto . . . se avesse avuto autorità di legge in Italia o

dell'Italia longobarda: qui non abbiamo a ritrarre che il pubblico. Quanto alla sincerità dell'autore, giova ripetere tutto che più sopra (§ 90.) si è detto del vecchio commentario. Adunque, se la trascrizione

« fuori, e se debba tenersi piuttosto per lavoro privato d'un qualche chiosatore o di « simile uomo pertinente alla cattedra od al foro.» Noi siamo lontanissimi dal sostenere che l'opera tal quale ci si presenta in più manoscritti sia stata promulgata come legge. La sola esistenza della medesima a noi pare di un'importanza decisiva. In un'epoca di così scarsa coltura intellettuale nessuno pensava a pascolarsi o farsi un nome con vuote invenzioni. Ciò che ivi leggiamo è uno specchio degli ordini pubblici di quell'età, e che il libro non fosse del tutto fuori d'uso, può arguirsi dalle varie copie che sino all'età nostra si conservarono. Noi abbiamo cercato di determinare il paese e l'età in cui secondo tutte le apparenze fu scritto; due circostanze che appunto dànno una nuova luce. Altri può contrapporre al nostro un tentativo migliore; ma col semplice diniego e colla noncuranza non si scema il peso delle ragioni da noi addotte.

Due altri scrittori hanno in seguito ragionato del nostro Compendio con altrettanta profondità che acutezza di critica. Le loro indagini si connettono in massima parte alla questione della durata de' municipii in Italia, e già noi le abbiamo enunciate (vedi sopra, pag. 225. nota *). Entrambi s'accordano nel tentare di abbattere le prove che noi da quell'opera abbiamo tratto della durata della costituzione municipale, ma tengono in ciò una via del tutto diversa.

Hollweg conviene con noi che l'opera offre traccie innegabili della conservazione dei municipii; ma cerca di combattere l'applicazione che ne abbiamo fatto all'Italia longobarda, rifacendone la storia letteraria. Afferma cioè che venne compilata nell'Istria, il qual paese non fu mai dominato dai Longobardi; che in conseguenza ella porge bensì un' immagine della condizione di questo paese (inclusa forse una parte confinante del Friuli), ma non già della condizione dei Romani del regno Longobardo.

Hegel batte tutt'altra strada. Egli controverte le nostre deduzioni, cercando di spiegare colle istituzioni germaniche tutti i passi da noi interpretati in senso romano. Stando poi allo scopo generale del suo libro, l'origine di quel Compendio sarebbe una questione per lui indifferente. Senonchè cerca inoltre di provare che il medesimo non fu scritto nè in Italia, nè in Istria, ma nella valle di Coira o nel cantone de' Grigioni che dir si voglia, il qual paese non fu mai suddito a' Longobardi; e ponendo a confronto i particolari di essa legge con quanto si rileva per altri documenti del mentovato paese, ha dato a questa sua opinione un certo grado di verosimiglianza.

Chiaro è che le opinioni qui enunciate sulla patria del nostro libro si accordano coi luoghi, in cui parte adesso, parte un tempo si trovarono i relativi manoscritti (Aquilea, Udine, Favaria, S. Gallo), ed anzi che quest'ultima circostanza ha dato a codeste opinioni il primo impulso.

Ultimamente Hanel ha ripreso le indagini con gran diligenza e profondità. Egli designa quel raffazzonamento della *Lex Romana* per un *Epitome S. Galli*, col qual nome lo pubblicò nuovamente accanto al testo della *Lex* primitiva. Senza entrare nella questione della durata dei municipii sotto il regno longobardo (intorno alla quale principalmente s' adoperano i precitati scrittori), s' intrattiene a fissare la patria dell'opera. Egli contesta sia l'origine della medesima nella Lom-

letterale dell'antico testo od anche del vecchio commentario proverebbe poco, per essere facilissimo che in età cotanto barbara si copiasse materialmente e senza criterio; tutt'altro è a dire delle frequentissime ed evidenti alterazioni di senso od anche solo di voce, le quali non possono giudicarsi fatte senza coscienza e riflessione, quindi si deggiono considerare come un testimonio autorevole dell'ordine di cose allora vigente. Due circostanze però, che sono al tutto proprie di quella compilazione, vogliono spezialmente tenersi in conto. L'una è la barbarie ed ignoranza dell'autore, veramente madornale, tanto che al confronto il vecchio commentario è un lavoro classico (*b*). Canciani deplora molto questo innegabile difetto dell'opera, ma cerca di giustificarne l'autore, dicendo che il linguaggio ivi parlato era vivo e comune nel foro, onde fu savio consiglio il preferirlo alla lingua colta (*c*) : apologia che certamente lo stesso autore non sarebbe mai stato in caso di comprendere. Ma, secondo

bardia, che noi sosteniamo, sia l'origine sostenuta da Hollweg nell'Istria, e le assegna invece per patria la Rezia (cantone de' Grigioni), producendo all'appoggio molte e in gran parte nuove ragioni. In questo punto sicuramente importante concorda adunque con Hegel, del cui libro non ebbe contezza che dopo compiuto il suo. E quest'indipendenza nelle sue indagini rende doppiamente notevole la perfetta concordanza dei risultati. *

(*b*) Nell'esposizione del diritto privato (Lib. II. § 85.) se ne vedranno parecchi esempi. Per ora basti il seguente. PAULUS II. 13. 4. (II. 17. 10.) p. 510. « Mutus « homo et emere et vindere potest; nam furiosus, hoc est furiosus, qui multum se- « nex est, qui ille qui in nimiam etatem est. iam nec emere nec vendere non « potest. »

(*c*) CANCIANI *Op. et loc. cit.* p. 464. 467.

---

* L'Autore dettava questa nota nel 1851; e nello scorcio dello stesso anno Gustavo HANEL si conduceva espressamente da Lipsia in Udine per aver visione del Ms. pubblicato dal Canciani. Duolci veramente di non poter riprodurre per la sua lunghezza la *Memoria* che nel successivo anno (1852) egli leggeva all'Accademia di Lipsia sul risultato di quella sua indagine paleografica. Ma ai lettori del Savigny giova almeno sapere che, a detta di Hänel, il Ms. udinese è posteriore a quello di S. Gallo, apparendo scritto in caratteri usati tra il IX e il X secolo (A. 890-930); che l'Epitome di Giuliano non è raffazzonato, come il Savigny congettura, ma è con poche varianti tal quale si legge in molti altri Mss. legali, ed anzi appare essere stato un Ms. a parte che poi fu legato in un sol Codice colla nostra *Lex Romana;* che finalmente questo già famoso Codice non ha altro di nuovo che due Novelle di Giustiniano sul Colonato in Africa. — Del resto Hänel persevera nell'opinione già prima enunciata sulla patria del nostro Compendio; ma sempreché non si dia ragione delle forme e modi di dire prettamente italiani che ivi si leggono, e di cui lo stesso Hänel riporta in un'altra scrittura (*Lex Romana Visigothorum, Prolegom.* p. XXXI. nota 103. LXXXIV. nota 381.) parecchi nuovi esempi, noi persistiamo a credere col Savigny che Italiano fu l'Autore di quel Compendio e Longobardo il paese per cui fu scritto. — *Il Trad.*

che si è detto del vecchio commentario, questa barbarie potrebbe dar ragione d'ogni sproposito, quantunque marchiano, sopra nozioni e proposizioni scientifiche, e così sopra il diritto civile: non però mai in fatto di ordini governativi, semplici e a veggente di tutti, che anche l'indotto poteva agevolmente comprendere, e dove riesce inconcepibile che si scrivessero del proprio cose false, anzi vuote di senno, mentre era assai più comodo in simil caso o di copiare materialmente l'antico testo o di tacere. L'altra circostanza da non dimenticarsi è che, a differenza del Breviario, niente si sa dell'origine del nostro compendio; onde si potrebbe credere che il suo autore non ritrasse ma inventò di pianta tutto ciò che appare nuovo e non altrimenti conosciuto. Ma da questo sospetto lo protegge la incredibile fatuità che risplende da un capo all'altro del suo lavoro e il visibile impaccio in cui è di esprimere qualsivoglia concetto: uno scrittore di questa fatta è abbastanza contento se riesce a vincere la prima e più seria difficoltà, nè pensa a giocarsi il lettore. Per queste considerazioni noi crediamo l'opera in discorso, in quanto parla della costituzione, degna di tutta fede e senz'altro veniamo ad esporre la costituzione in essa tratteggiata.

125. *A.* Le città hanno giurisdizione propria e le multe per violazione di foro si applicano *alle città* (*a*).

B. Le città hanno decurioni *(boni homines)* (*b*), i quali scelgono all'esercizio di quella giurisdizione un *Iudex* (ovvero più) (*c*). Costui si chiama

(*a*) *Cod. Th.* II. 18. 2. p. 474. « quinque partes facultatis suae de illas res, que « sub illo Iudicem habet, *ad illam civitatem* det, in cuius finibus res, de quo agi- « tur, fuerit constituta. » Anche il testo e il vecchio commentario applicano la multa alla città, ma il testo parla d'1/5 dell'oggetto litigioso, il commentario d'1/5 dei beni, e il nostro autore sembra invece che parli di cinque parti, cioè 5/6 del patrimonio. Ma forsechè nel barbaro linguaggio *quinque partes* vogliono dire lo stesso di *quinta pars*.

(*b*) Che sotto questo nome vengano precisamente i decurioni, sarà dimostrato in seguito a questa esposizione.

(*c*) *Cod. Th.* I. 10. 1. (I. 11. 1.) p. 470. « Quicumque *Iudex* qui in patria constitui- « tur, per consensu eorum qui in ipsa patria sunt ipsa iudiciaria recipere debent; « quod sub se Iudex illa Iudiciaria *sine consensu bonorum hominum de ipsa patria* « per sua cupiditate prendere presumpserit, secundum legem V. libras auri fisco « solvere cogatur. » Il testo e il vecchio commentario parlavano di *difensori*. L'espressione *Iudex* che vi fu sostituita è una variante che non solamente prova l'indipendenza del nostro passo da' suoi fonti, ma porge un nuovo argomento per credere che l'opera fu scritta in Italia e non in Francia; perocchè nella Gallia i difensori erano la regola, e il loro nome si conservò sino a tempi modernissimi (§ 95. 96.); ma in Italia vi erano dappertutto magistrati, e qui erano i primati, più importanti dei difensori, la cui carica può appunto per questo esservisi di nuovo introdotta. Quindi solamente in Italia poteva essere il caso di sostituire nel passo in questione al *defensor* un altro nome.

ora *Iudex* semplicemente, ora *Iudex provinciarum* o *provincialis* (*d*), ed è in tutto simile all'antico *Magistratus*, anzi con diritti più estesi. Oltre al far ragione, ei soprintende ai beni ed alle entrate della città e nomina al loro maneggio ufficiali particolari, i quali hanno gli stessi doveri dell'amministratore del patrimonio dello Stato, cioè del fisco regio, e sono puniti dei loro reati dal *iudex* e dai cittadini (*e*). Sembra che anche adesso seggano a governatori per ciascuna città più *Iudices*, come nell'impero, e probabilmente due (*f*). È incerto quanto durassero in ufficio (*g*).

C. Il *iudex* però non spiega le sue funzioni giudiziarie da solo, ma a comune con decurioni, che gli servono di assessori o schiavini (*h*): gli stessi decurioni fanno anche ufficio di schiavini nel procedimento instituito contro un Romano davanti un giudice superiore (*i*).

(*d*) Queste denominazioni sono frequentissime, v. g. I. 6. 4. (I. 7. 5.), I. 6. 5. (I. 7. 7.) p. 470. Stando soltanto alla parola, si potrebbe dubitare se s'intendesse effettivamente un magistrato subalterno, appartenente ad una data città, ovvero un'autorità superiore; ma ogni dubbiezza è tolta dai seguenti passi: *Cod. Th.* II. 1. 9. (vedi sopra § 123. nota *g*), dove il *Iudex provincialis* è contrapposto ai *Principes*, e *Cod. Th.* 1. 6. p. 470.: « Iudex provinciarum hoc scire debent... ut « nullum hominem per suam potentiam *et pro gratia de suo seniore* pauperes oppri- « mere non presumant. » Da quanto pare, *provinciarum* è qui detto per *provincia-* « *lium;* ond'era il magistrato de' provinciali, cioè de' Romani.

(*e*) *Cod. Th.* I. 6. 4. (I. 7. 5.) p. 470. « Iudices provinciarum opera dare debent « ut *per singulos agros et loca* tales ordinet *actores* ut *sicut de puplica causa* cura « habeant... Si hoc facere neglexerint, poenas *Iudicis et civium* in se noverint esse « vindicandum. » (*Actor* si chiama ogni ufficiale di camera. Ducange v. *Actor* T. 1. p. 110.). * Questo passo non si legge che nel nostro compendio, perchè il testo e il commentario antico parlano qui di cosa al tutto diversa, cioè del dovere che ha il rettore della provincia d'inquisire le illegalità degli esattori, e non della nomina e dei doveri di queste stesse persone.

(*f*) *Cod. Th.* III. 11. p. 478. « ad alios Iudices, si *in ipsa civitatem et loca sunt.* » Il passo peraltro non prova la generalità di quest'instituzione.

(*g*) Alcuni passi farebbero credere che la carica non si conferiva per un dato tempo, ma per sempre, cioè fintantochè non si faceva altra scelta. *Cod. Th.* I. 11. 2. (I. 12. 3.). III. 11. Ma tali passi riproducono letteralmente le disposizioni del testo e commentario sui rettori della provincia, e non meritano perciò gran fede.

(*h*) *Cod. Th.* I. 6. 2. (I. 7. 2.) p. 470. « neque solus iudicium donet, sed *cum bonis* « *hominibus* » (Anche quest'ultime parole sono originali, senza verun appicco agli antichi fonti). *Cod. Th.* IV. 8. 1. p. 482. « per pactionem Iudices *et bonorum homi-* « *num*... revertatur. »

(*i*) *Cod. Th.* XI. 8. (XI. 36.) Vedi *infra* § 126. *Num.* 4.

---

* **Vedi la nota ** di P. Capei da noi riferita a pag. 162. — *Il Trad.***

*25

D. In massima, la giurisdizione si determina dalla persona del convenuto. Così è quando ambedue i litiganti sono romani, ma di città diverse (*k*). Così pure se uno è Romano, l'altro Germano (*l*).

126. *E*. Ma questa giurisdizione civica è subordinata e ristretta. Vi hanno infatti due qualità di *iudices : publici* o *fiscales* e *privati* o *mediocres*. *Publicum* si dice ogni cosa che faccia parte della costituzione del popolo germanico dominatore, e a questo si contrappone come *privatum* tutto ciò che riflette una società particolare. Quindi *iudex publicus* si dice quel giudice che appartiene alla vecchia magistratura germanica *(iudiciaria potestas)*, cioè il conte e il vicario del conte, che in pari tempo sono ufficiali regii, per quanto almeno ne dicono le leggi scritte e i documenti (*a*). Fintantochè la vecchia costituzione tenne il campo, la feudalità fu anch'essa un consorzio particolare e contrapposta al *Publicum* (*b*); ma quando il regime feudale fu entrato nel luogo dell'antica costituzione, i suoi ordinamenti formarono il *Publicum*, e così nel nostro compendio li *iudices publici* sono i grandi duchi *(principes)* e i vassalli dei medesimi, che da essi hanno ricevuto l'autorità giudiziaria. Il *Iudex publicus* non è adunque in generale un funzionario di rango molto elevato : che anzi non ha in proprio giurisdizione, poichè *iudex* comunemente si dice in più ampio significato ogni uffiziale e lo stesso castaldo; per lo che il solo carattere veramente generale che può attribuirsi al *Iudex publicus* è la qualità e l'origine del suo potere. *Iudex fiscalis*

(*k*) *Cod. Th.* II. 1. 4. p. 471. *Nov.* Marciani 1. p. 503.

(*l*) *Cod. Th.* II. 1. 2. p. 471. « Si inter patrianum privatum et militem qui cotidie « in servitium principes adstat, si inter eos de qualecumque rem causam advenerit, « si ille milex illum privatum patrianum ammallaverit, iudex de ipsa patria exinde « inter eos iustitiam faciat; et si forsitan ille privatus homo illum militem accusa- « verit, ille, cui militat, ipse de eo iustitiam faciat. » Il testo e il vecchio commentario fanno questa differenza nelle sole cause criminali, e lasciano tutte le civili in mano del giudice civile senza riguardo al ceto delle parti. Ora nel nostro passo chiamasi evidentemente *Miles* chiunque non è Romano, non è un membro del comune civico (*privatus*, *patrianus*), per conseguenza ogni Germano, e questa espressione indica eziandio un'epoca in cui il feudalismo era rigogliosissimo e teneva oppressa tutta la nazione. Un altro passo reca pure : « milites, qui in obsequio Principum sunt. » (Vedi *infra* § 126. nota *g*).

(*a*) Ducange v. *Iudex publicus* T. 3. p. 1571.

(*b*) Documento dell'844. *Gallia Christ.* T. 6. *Instrum.* p. 6. « ut nullus *iudex publicus* neque quislibet ex iudiciaria potestate, *aut ullus ex fidelibus nostris.* » (Analogo è un documento dell'843 *ibid.* p. 5. e più altri). *Iudex publicus* qui si chiama particolarmente il conte, gli altri *ex iudiciaria potestate* sono il centenario ecc. ecc. — Questa terminologia non è similmente propria dei soli Franchi, ma ricorre eziandio fra' Visigoti. Così l'*Interpr.* Pauli V. 12. § 5. dice : « officium fiscale *id est* « *iudiciariae potestatis.* » Il testo di Paolo dice soltanto « officium fiscale. »

è precisamente lo stesso che *Iudex publicus*, cioè un impiegato regio. Ducange opina che sia l'amministratore, e niente più, di una tenuta regia, che in essa eserciti ufficio di giudice (*c*): e certo può essere che costui portasse lo stesso nome, ma non era il solo nè il principale, e stà in fatto che il primo e supremo *iudex fiscalis* era il conte (*d*). — Ora i limiti della giurisdizione sono questi : il magistrato municipale ha da conoscere di tutte le cause civili dei Romani, ma fra le criminali di quelle sole che non sono gravi e riflettono gente minuta, cosicchè la cognizione dei reati gravi commessi da Romani in genere, come dei non gravi commessi da Romani di distinzione, è devoluta al *Iudex publicus*. Queste proposizioni sul doppio genere di giurisdizione e sui rispettivi loro limiti verranno ora dimostrate con altrettanti passi del compendio.

[1.] *Cod. Th.* I. 8. (I. 9.) p. 470. *Nulli penitus in cibilibus causis militaris vel tuitio et executio tribuatur; similiter omnes Iudices*, AUT FESCALES SINT AUT PRIVATI, *hoc sciant ut ad nullum hominem non liceat aliud facere nisi inter ipsos de recta iustitia iudicare.* — Hannovi adunque in tutto due qualità di *iudices*, *fiscales* e *privati*. Del rimanente si noti che tutto il passo (da *similiter* in giù) è proprio del nostro compendio, e manca interamente sia nel testo che nel vecchio commentario.

[2.] *Cod. Th.* II. 18. 2. p. 473. *Si quicumque homo ad duos Iudices*, AD PUPLICUM ET AD PRIVATUM *(hoc est privatus, qui actor ecclesiarum est)* . . . . — Questo passo accenna egualmente a due qualità di *iudices*, *publici* e *privati*, e dal confronto del medesimo col precedente si fa manifesto che *iudex fiscalis* e *publicus* sono una persona sola. *Ad puplicum et ad privatum* sono di bel nuovo parole del nostro autore, poichè il testo dice semplicemente *diversos iudices*, il vecchio commentario *duos iudices*. Notevole specialmente è l'aggiunta in forma di esempio dell'*actor ecclesiarum;* il quale non accenna ad una giurisdizione ecclesiastica, ma a quella dell'avvocato di una chiesa sopra i costei

(*c*) Ducange *v. Iudex fiscalis* T. 3. p. 1572.

(*d*) *L. Ripuar.* T. 53. « — De eo qui *Grafionem* occiderit.— Si quis *iudicem fiscalem*, « *quem Comitem vocant*, interfecerit, sexcentis solidis multetur. » Tit. 51. « — De « eo qui *Grafionem* . . invitat. — Si quis *iudicem fiscalem*. . . . invitare praesumpse- « rit. . . » Lo stesso Ducange cita questi passi veramente decisivi. Falso è che il *Iudex fiscalis* si trovi contrapposto come persona di minor conto al grafione ed altri; i due titoli della legge ripuaria (*T.* 88. 89.) non hanno fra loro veruna connessione, e la stessa persona che in un titolo (*T.* 88.) si chiama distintamente secondo le varie dignità che copre *Domesticus*, *Comes*, *Grafio* ecc., è nell'altro (T. 89.) chiamato con nome più generico *Iudex fiscalis*.

vassalli. L'aggiunta però non vuol dire che l'*Actor* sia l'unico, ma bensì uno de' *Iudices privati;* poichè la prima specie di questi *Iudices*, massimamente dal punto di veduta del nostro autore, si era il magistrato municipale. Ma, al pari di questo, l'avvocato di chiesa non era un funzionario regio; entrambi avevano giurisdizione libera e franca.

[3.] *Cod. Th.* II. 1. 6. (II. 1. 8.). p. 471. MINORES CAUSAS *inter privatos* IUDICES IPSI PRIVATI *discutiant et iudicent, de furtivo cavallo aut de modice terre aut de vaso domi* (*e*), *de istas aut de alias minores causas,* MEDIOCRES IUDICES *definiant* : MAIORES *vero causas* INTER ALTAS PERSONAS (*f*), *qui per scripta in accusationem veniunt*, ANTE SENIORES PRINCIPES *definiantur : et si forsitan privati Iudices alciores causas ad Principes fraudare voluerint, quinque libras auri solvant.*— Qui *Iudices privati* e *mediocres* sono evidentemente sinonimi. Il testo non li nomina, il vecchio commentario li chiama MEDIOCRES *Iudices ... id est aut defensores aut assertores pacis.* Il testo e il vecchio commentario contrappongono loro i rettori delle provincie (cioè nel commentario i conti goti), il nostro compendio i *seniores Principes*, che sono quindi sinonimi de' *Iudices publici s. fiscales* nominati nei passi anteriori (*g*). Ma nel codice Teodosiano come nel commentario era stabilito sotto pena che i rettori non s'ingerissero delle cause di poca entità: qui al contrario la pena è decretata contro il giudice urbano che si arroga la giurisdizione superiore. Che poi il nostro libro (come il testo e il vecchio commentario) parli soltanto di cause criminali, si arguisce in parte da varie espressioni del passo medesimo, in parte da altri passi (§ 125. nota *l.*, § 126. nota *g.*, § 127. nota *a.*) che solo a questo modo si possono accordare col nostro.

[4.] *Cod. Th.* XI. 8. (XI. 36.) pag. 496. *Si quicumque persona de*

(*e*) Questo strambotto si spiega colle parole del vecchio commentario « seu domus « invasae. »

(*f*) Ecco, secondo noi, la spiegazione di queste parole: sono sottratti alla cognizione del giudice urbano 1° tutti i reati gravi (dei quali si parla nel successivo passo); 2° tutti i reati di Romani d'alto ceto. Peraltro queste *altas personas* potrebbero eziandio significare i Lombardi, a somiglianza de' *Milites* (§ 126. nota *g.*) e si potrebbe citare in appoggio la parola *privatus* che vi si trova contrapposta in principio.

(*g*) Il passo che vien subito dopo (*Cod. Th.* II. 1. 7.) reca: « Quicunque homo, qui « *suos Iudices, qui in sua provincia commanent*, postposuerint, et ad *milites, qui in* « *obsequio Principum sunt*, suas causas agere presumpserint. . . in exilio depute- « tur. . . . » Qui si nominano per contrapposto ai giudici urbani, e per conseguenza come *Iudices publici*, i *Vassalli* de' *Principes*, mentre il passo sopra riferito dà per tali i medesimi *Principes*. Ma non vi ha contraddizione, perchè questi vassalli hanno una giurisdizione delegata, e formano quindi coi rispettivi feudatarii una sola *specie* di autorità giudiziale.

criminale causa acusatus fuerit, aut de homicidio aut de magnis criminibus, de ipso crimine A PRINCIPEM *dicendum est ut* BONORUM PERSONARUM IUDICIA (leg. *iudicio*) ANTE PRINCIPE *finiatur*. — Questo passo conferma e compie il precedente. Il testo del codice Teodosiano e il vecchio commentario hanno lezione totalmente diversa: l'*appellazione* cioè all'imperatore (o re) non ha luogo quando il reato grave è confessato o provato in modo incontestabile, ma solamente quando vi ha incertezza del fatto; però anche nel caso di piena prova il commentario permette che se ne riferisca al re. Del resto il *Princeps* ha per schiavini gli stessi *Boni homines* che in simili cause vengono dati per assessori nel tribunale municipale (*bonorum personarum iudicio*) (*h*).

127. *F*. Nelle cause in cui ha competenza il tribunale municipale, quindi segnatamente in tutte le cause civili fra Romani, il giudice superiore non ha giurisdizione di concorso (*a*). Solo i pupilli, le vedove e gl'infermi hanno lo speciale privilegio di poter produrre le loro istanze al *Principe* (*b*). Lo stesso diritto compete a quello cui il giudice municipale ritarda la decisione (*c*). Il nostro autore non dice chiaramente se presso il duca s'introducesse un vero appello; bensì parla di una relazione da farsi pel giudice urbano al duca (*d*). Dove il duca aveva pronunciato, il medesimo si cautelava contro la disubbidienza del giudice municipale con una pena ch'egli stesso pronunciava (*e*).

(*h*) Questi sono i passi in cui si dà la più precisa idea delle due classi di potere giudiziario e se ne descrivono i diritti. Nulla dicono: *Cod. Th.* V. 5. in f. (*Iudex publici*). *Cod. Th.* IV. 12. 1. e XVI. 1. 4. (*fiscales Iudices*). *Iudex publicus* per « Actor « publicus » trovasi detto in *Cod. Th.* XII. 1. 1., VIII. 1. 1. (cfr. *ibid.* XIII. 2. 1.). Notevole è un documento del re Dagoberto pel convento di S. Dionigi ap. DUCANGE *v. Iudices privati* T. 3. p. 1572.: « Et ut ab omnibus Optimatibus nostris, et *Iudicibus* « *publicis ac privatis*, melius ac certius credatur. » Questi *Iudices privati* potrebbero anch' essere, come nel nostro compendio, i giudici delle città romane, cioè in Francia i difensori.

(*a*) *Cod. Th.* II. 1. 7. (II. 1. 9.) Vedi sopra § 126. nota *g*. *C. Th.* IV. 13. (IV. 16. 1.) p. 483.: « In causas inter privatos homines, quod publice actiones non sunt, nemini « liceat ad extraneum Iudicem ipsa causa in iudicio mittere, nisi ante *suum priva-* « *tum Iudicem* eam liberet. »

(*b*) *Cod. Th.* I. 9. 2. (I. 10. 2.) p. 470. Vedi sopra § 123. nota *g*.

(*c*) *Cod. Th.* II. 1. 5. (II. 1. 6.) p. 471. « Ad nullum hominem liceat ad extraneum « iudicem suam causam agere; nisi forsitan si ei suus iudex suam causam dilatare « voluerit, *postea liceat eis suas causas ad Principem reclamare.* » Il testo e il vecchio commentario non permettono questa evocazione, ma dichiarano il giudice responsale.

(*d*) *Cod. Th.* II. 18. 1. p. 473. « . . . ille Iudex per ordine exinde ad suum Principem « rationem donet, quomodo inter eos iudicavit. »

(*e*) *Cod. Th.* I. 2. 4. (I. 2. 5.) p. 469. « Omnis Iudex, qui haec non custodierit *quod*

G. La giurisdizione ecclesiastica è ampliata. Infatti secondo il codice Teodosiano e il vecchio commentario la causa criminale di un vescovo si giudicava da vescovi; di cose religiose conosceva il vescovo; tutto il rimanente era riservato ai giudici secolari. Questa riserva è dal nostro autore limitata a cause criminali, e le civili tra ecclesiastici si spediscono dal vescovo con altri ecclesiastici (*f*).

H. Il decreto di alienazione dei beni di un minore emana dal *Iudex publicus* (*g*); similmente la concessione del maggioratico emana dai *Principes* (*h*).

I. Negli atti di giurisdizione volontaria è più volte menzione di *Gesta* (*i*); ma nel compendiare il noto passo, che stabilisce in genere la forma di tali *gesta*, il nostro autore tralascia molte cose e specialmente il *magistratus* e l'*exceptor* (*k*).

128. In tutta quest'esposizione noi abbiamo presupposto che l'antica costituzione aristocratica, vale a dire l'esclusiva podestà de' senati, siasi mantenuta, e che i curiali d'una volta siano gli stessi che il nostro autore chiama *Boni Homines*, sotto il qual nome alcuni scelgano il magistrato, altri seggano come schiavini nei giudizi. Ma questa proposizione incontra fra tutte la massima difficoltà, e vuol essere sodamente provata. Il vero è che oltre i *Boni Homines*, e più frequentemente di questi, vengono eziandio nominati Curiali. Ora in primo luogo si potrebbe credere che i curiali avessero ritenuto il loro antico significato e i *boni homines* fossero il rimanente de' cittadini volgari. Questa supposizione, cui varii passi dànno una qualche apparenza di vero (*a*), sarebbe sommamente importante: giacchè ne conseguirebbe che tutta la costituzione aveva preso un carattere più democratico. In secondo luogo si potrebbe sup-

« *Principes per legem iudicant*, adstimatione Principis ipso Iudice damno condempne« tur. » Il testo e il vecchio commentario non parlano di sentenze, ma di rescritti del Principe.

(*f*) *Cod. Th.* XVI. 1. 3. (XVI. 2. 12.). XVI. 4. (XVI. 11. 1.). p. 499.

(*g*) *Cod. Th.* III. 1. 3. p. 476. Cfr. sopra § 92. nota *e*.

(*h*) *Cod. Th.* II. 17. p. 473.

(*i*) V. g. *Cod.* III. 5. 1., III. 5. 2., VIII. 5. 1.

(*k*) *Cod. Th.* XII. 1. 7. (XII. 1. 151.) p. 498. « Gesta, hoc est, omnis carta, sic firma esse potest, si cum aliis testes III. curiales eo firmaverint. »

(*a*) *Cod. Th.* VIII. 5. 1. (VIII. 12. 1.) p. 488. « . . . gesta apud *bonos homines* « *vel curiales* testes firmatas esse debent. » Il vecchio commentario dice soltanto « apud Iudicem *aut apud Curiam.* » — *Cod. Th.* XII. 2. 1. (XII. 6. 20.) p. 498. « ad electionem multorum *bonorum hominum vel de alios curiales.* » Il vecchio commentario dice: « praesentibus aliis *Curialibus vel populo.* » Questo passo sembra, ma non è decisivo perchè possiamo dimostrare che anche *Curialis* ha nel compendio tutt'altro significato che nel vecchio commentario.

porre, rimanendo la costituzione tal quale, che i due vocaboli fossero sinonimi, entrambi usati a designare gli antichi curiali: quest'opinione, che nella sostanza quadra colla nostra, si può pigliare ad esame in un colla prima.

Che i *boni homines* non siano altri che gli antichi decurioni, appare primieramente dall'uso analogo di parlare dei Germani. *Boni Homines* chiamavano essi i perfetti cittadini *(cives optimo iure)*, e il vocabolo significava un'assoluta capacità del diritto (§ 62.). Ora nelle città romane prima della caduta dell'impero i decurioni erano i soli che potessero dirsi perfetti cittadini (§ 8.). Ad essi pertanto e non al resto degli abitanti conveniva quel nome, e per esserne altrimenti, s'avrebbe dovuto mutare di pianta la costituzione. Ma quanto inverosimile sia un tal mutamento, si vedrà fra poco. Di questa sinonimia dei due vocaboli ne' primi secoli del medio evo fanno buon testimonio i formolarii franchi e fra gli altri l'Appendice a Marcolfo, dove in proposito d'atti solenni si nominano alternamente in diverse formole *boni homines* e *curiales*, ma sotto un aspetto del tutto eguale ed a convalidare parimente l'atto: buoni uomini sono ancora i rachinburgi franchi, curiali i senatori romani, le quali due classi stanno per conseguenza sulla stessa linea. Anche nei secoli ulteriori *boni homines* si dicono più volte i senatori civici. Così si chiama in Firenze un piccolo consiglio di dodici senatori (*b*); così ancora nel 1207 tutti assieme i senatori, in numero di cento (*c*). Del 1124, in Lucca, il vocabolo s'affaccia in eguale significato (*d*), e lo stesso ricorre in un'ordinanza di Luigi VII. re di Francia, data nel 1145 (*e*), e a Salamanca in un'epoca ignota (*f*).

129. Un secondo argomento a favore della nostra spiegazione dei *boni homines* è che i curiali pur menzionati dal nostro autore sono qualche cosa di ben diverso dagli antichi decurioni; ora, volendo intendere per *boni homines* non i decurioni, ma la totalità degli abitanti, i decurioni verrebbero a passarsi sotto silenzio, la qual supposizione è certamente fra tutte la più inverosimile. *Curiales* infatti si dicono nel nostro

(*b*) Ducange v. *Boni homines* T. 1. p. 1228.

(*c*) *Storia* di Giov. Villani Lib. 5. *C.* 32.: « . . . infino allora (A. 1207) s'era retta « la Città per signoria di Consoli cittadini de' maggiori e migliori della Terra col « consiglio *del Senato, cioè de' cento buoni huomini.* »

(*d*) In un trattato di pace ap. Muratori *Antich. Estensi* P. 1. C. 17. p. 182. « Audiat me, quaeso, universus Consulatus *ceterique eidem boni homines assidentes.* »

(*e*) Vedi sopra § 65 nota *c.* « consilio *bonorum virorum* ipsius civitatis. »

(*f*) Nei manoscritti dell'Escuriale si trova una « Carta quam *boni homines civitatis Salmantic.* fecerunt ad utilitatem eiusdem civitatis » membr. in 8. Büsching *histor. Magazin* Th. 5. p. 121.

compendio i Romani cui è commessa un'esazione pel fisco, e per conseguenza le stesse persone che nel codice Teodosiano e nel vecchio commentario si chiamano *Exactores*, *Susceptores*. Eccone le prove:

[I.] *Cod. Th.* XII. 2. 1. (XII. 6. 20.) p. 498. *De susceptores prepositis et arcariis* .... CURIALES, QUI FISCUM AUT PUBLICUM ACTUM EXIGENT, *non in occulto eos elegant, sed ad electionem multorum bonorum hominum vel de alios curiales ipsum ministerium accipiant.* — Il testo dice: *exactores vel susceptores*, il vecchio commentario: *exactores et susceptores.*

[II.] *Cod. Th.* III. 1. 8. p. 476. *Quicumque* CURIALES QUI FISCUM DARE DEBET, *si propter ipsum fiscum aut puplicum debitum fugire voluerit ... ad servitia puplica revocetur* .... — Il testo e il vecchio commentario parlano di quelli che si sottraggono alla curia, cioè non ad un pubblico servizio presentaneo, ma ai servizi e carichi che *possono* venir loro imposti come curiali sia per la loro città che per lo Stato.

[III.] *Cod. Th.* III. 1. 3. p. 476. *ante Iudices puplicos* AUT CURIALES PUBLICOS.

[IV.] *Cod. Th.* XVI. 1. 4. (XVI. 2. 39.) p. 499. *inter ipsos curiales* OFFICIUM PUBLICUM *faciat.* — Il significato di *Publicum* si è già dichiarato (§ 126.). Del rimanente la parola è nuova, e non si legge nè nel testo nè nel vecchio commentario.

[V.] *Cod. Th.* V. 2. p. 485. *Si curiales* QUI FISCALES CAUSAS PER... T (probabilmente *peragunt*).

[VI.] *Nov. Theod.* Tit. 8. p. 500. *Quicumque curiales*, QUI FISCALES EST CONSTITUTUS, *ad nulla alia causa suus senior cum non debet promovere ad agendum; nisi tantum in sola* FISCALE ET CURIALE CAUSA *permanere debet.*

[VII.] *Nov. Theod.* Tit. 11. p. 500. ... *si forsitan eos curiales* AUT IN FISCALE ACTIONE *mittere voluerit.*

[VIII.] *Nov. Valent.* Tit. 9. (Tit. 10.) p. 502. *curiales vero* PRO FESCALE DEBITA *suam facultatem vendere possunt.*

[IX.] *Nov. Valent.* Tit. 11. (Tit. 12.) p. 502. *curiales* PUBLICI, QUI FESCALES ACCIONES HABENT. — In tutti questi passi l'accenno, in forma di spiegazione, al fisco è nuovo e non si trova nel testo nè nel vecchio commentario.

Ora da questi passi a noi pare indubitabile che a tempo dell'Autore la voce *curialis* non designava più i decurioni, ma gli esattori fiscali. Non è per altro fuor di proposito il credere che questa bisogna si affidasse ai soli decurioni, e si considerasse come la loro occupazione più grave, onde appunto fosse nata l'applicazione dell'antico titolo di decurione a quella carica fiscale. Oltrecciò, non si può dire che realmente

tutti i passi del nostro compendio, ove si parla di curiali, abbiano da intendersi di codesti esattori; poichè dove l'autore ha ritenuto l'espressione del testo e del commentario, può anche darsi che l'abbia copiata senza riflessione. Così alla sua età le *gesta* si pigliavano ancora davanti ai decurioni ordinarii o *boni homines;* nonpertanto egli nomina in proposito i curiali (*a*), che nei passi ora addotti significano tutt'altra cosa.

130. Un terzo argomento per la nostra spiegazione de' *boni homines* si desume dalla loro qualità di schiavini (§ 125.) nei tribunali della città. Il nostro autore scrisse infatti gran tempo dopo Carlomagno. Ora fin dai tempi di Carlo in tutti i paesi soggetti al suo governo lo *Scabinaggio* era divenuto generale (§ 74.), e ne fanno prova gli scabini romani di varie contrade che già si ebbe a citare. Ma se i *Boni Homines* erano la massa degli abitanti, mal si comprende come in tal epoca eglino, e non piuttosto gli scabini, si citassero come schiavini. Se all'incontro erano decurioni, venivano precisamente a far le veci degli scabini elettivi presso i Germani, ad essere in certo modo gli scabini dei Romani (§ 87.), salva la diversità di appellazione, quantunque in altri luoghi portino anche nome di scabini.

Un passo del nostro compendio prova pure che i *boni homines* non erano il corpo degli abitanti, ma una classe distinta dei medesimi. Leggesi infatti a proposito dei cattivi avvocati, che *nec* INTER BONOS HOMINES *nec inter alios Iudices locum habere debent* (*a*).

Finalmente la nostra opinione sembra eziandio corroborata dal complesso dell'istoria. Tutti sanno che prima della caduta dell'impero la costituzione delle città era aristocratica. Ma nel secolo duodecimo, quando le città lombarde sorsero a nuova vita, la loro costituzione era egualmente aristocratica, il che verrà in seguito più ampiamente dichiarato (*b*): a Bologna, per cagion d'esempio, un'eletta di popolo detta *Commune* aveva la podestà sovrana (come nell'antica Roma le curie)

(*a*) Vedi sopra § 127. nota *k*. In presenza parimente di *curiali* nomina le *gesta* in *Cod. Th.* III. 5. 1., IV. 4. 4. p. 476. 481. Ma in realtà che le *Gesta* non si pigliassero solamente in presenza di questi esattori fiscali, ma davanti a tutti i *Boni homines*, è dimostrato da *Cod. Th.* VIII. 5. 1. (vedi sopra § 128 nota *a*.)

(*a*) *Cod. Th.* II. 10. 1. p. 472. Il testo e il vecchio commentario li escludevano dall' « honestorum coetus iudiciorumque conspectus, » cioè dall'ulteriore esercizio dell'avvocatura, perchè *honesti* qui sono gli altri avvocati. — Per simile al *Cod. Th.* III. 19. 4. p. 480. l'autore dice che l'inventario tutelare debb'essere suggellato da *Boni homines*, in luogo de' quali il testo e il vecchio commentario nominano *Senatores*, *Primates civitatis* ecc. ecc.

(*b*) Vedi infra Lib. III. Cap. XIX. XX.

e non prima del secolo tredicesimo il *Populus* (i plebei) ottenne parità di diritti, poi signoria. Or troppo è inverosimile che nell'intervallo fra questi ultimi e certi segni d'aristocrazia la costituzione mutasse e divenisse democratica, in un tempo che le città godevano appena di un fiato di vita politica, onde l'oscura perseveranza degli ordini antichi era mille volte più naturale d'ogni riforma.

131. Noi però non taceremo degli argomenti che si potrebbero invocare per la contraria opinione. Il primo di essi consiste nella frequente menzione d'una *plebs*, che sarebbe segno evidente del carattere democratico della costituzione, e questa *plebs* sembrerebbe giustamente sinonima dei *boni homines*. Ma *plebs* o *plebes* ha nel medio evo una significazione tutta particolare ed equivale a parrocchia, chiesa parrocchiale (*a*); tale è anzi l'aperto significato di quel vocabolo in alcuni luoghi del nostro compendio, per cui rimane esclusa ogni spiegazione politica (*b*). Il secondo argomento è che i *boni homines* vengono più volte nominati come testimoni e congiuratori, i quali uffici parrebbero convenir meglio agli abitanti in corpo che ai soli decurioni (*c*). Ma già si è visto che i *boni homines* prestavano anche ufficio di schiavini, e l'influenza degli ordini germanici aveva introdotto tanta affinità fra schiavini e testimoni (§ 77.) che neppure quest'obbiezione vale a metter in dubbio la nostra spiegazione dei *boni homines*.

132. Tali furono le sorti delle città romane nei paesi più rilevanti onde si componeva l'impero d'occidente; il loro confronto non è scarso d'insegnamenti. Quasi tutti questi paesi furono signoreggiati da popoli tedeschi, eccetto un cantone d'Italia che appartenne, meno breve inter-

(*a*) DUCANGE *v. Plebes* T. 5. p. 559.

(*b*) *Cod. Th.* IV. 7. p. 481. « — De manumissionibus in ecclesia . . . — Quicum-« que homo servos suos ingenuos dimiserint, *in Bassilica* presente sacerdotes *et* « *plebem* dimittat. » CAIUS Tit. 1. p. 504. « in ecclesiam *ante plebem.* » *Cod. Th.* V. 1. 2. p. 485. « adoptivum, hoc est qui ante curiales *vel plebe* gistis fuerit adfiliatus. » (Il testo qui nomina puramente l'*adoptivus*, il vecchio commentario aggiunge soltanto la curia. Vedi sopra § 92. nota *b*.).

(*c*) *Cod. Th.* VIII. 5. 1. (VIII. 12. 1.) p. 488. « traditionem faciat non absconse, « sed presente bonos homines. *Cod. Th.* IV. 16. (IV. 19.) p. 483. « bonos homines « in testimonium suum ducat.» Qui pure accenna uno dei passi più segnalati di tutto il compendio, cioè la così detta legge citatoriale, secondo cui, com'è noto, nelle controversie si dovevano numerare i voti degli scrittori legali, che però sono qui mutati in congiuratori. *Cod. Th.* I. 4. p. 469. (dopo alcune parole d'introduzione affatto incomprensibili): « . . . si unus de illis habuerit amplius homines qui eius « causam teneant, quam ille alius; qui maiorem numerum habuerit *de bonos homi-* « *nes*, ipse in iudicio secundum legem suam causam vincat. » Il confronto di questo passo con PAULUS II. 1. 1. e *Cod. Th.* XI. 13. 1. p. 509. 497. rende evidentissima questa spiegazione per via de' congiuratori.

vallo, all'impero orientale. Ognuno pertanto si crederebbe di veder qui serbate le romane istituzioni, là, tra' Germani, annientate. Il contrario precisamente è accaduto. Sotto i Germani, dove più dove meno, le città durarono libere, onde in più felici tempi ripresero nuova vita e vigore. Ma sotto i Greci la principale fra le libertà cittadine, cioè quella del reggersi con magistrati autonomi, cessò, e quando l'Italia ringiovanì, cotali città non giunsero a riacquistare una costituzione più libera che imitando i Romani delle città lombarde. *

---

* Qui Cesare Balbo osserva : « E le lettere di Gregorio Magno? e i senatori ro« mani? e tutte le reliquie di Ravenna citate dall'Autore stesso? ecc. ecc. » — Ma vedi sopra a pag. 211. — *Il Trad.*

CAPITOLO SESTO

INSEGNAMENTO DEL DIRITTO NEI PRIMI SECOLI DEL MEDIO EVO.

133. È opinione di molti che per tutto il medio evo si trovino in varii paesi scuole di diritto romano. Prima di passare a discutere le prove dell'esistenza delle medesime, sarà necessario vedere qual fosse in generale lo stato dell'insegnamento legale e risalire perciò ai tempi di poco anteriori e posteriori alla caduta dell'impero occidentale.

Nell'età d'Ulpiano Roma era la vera sede dell'insegnamento legale, quantunque non vi fosse pubblica scuola a ciò destinata, nè quindi obbligo per le altre città di stabilirne: gl'insegnanti per altro godevano di certe immunità, le quali non potevano valere che in Roma (*a*). Ma da questo come da altri luoghi è chiaro che anche nelle provincie esistevano scuole di legge (*b*). Senonchè non sembra che queste scuole fossero molte, e Roma era pur sempre il luogo ove sin dalle provincie si conducevano quelli che volevano bene addottrinarsi (*c*).

Nell'anno 425 la scuola pubblica di Costantinopoli fu organizzata e fornita d'insegnanti stipendiati, dei quali ventotto per le lingue e lettere greche e romane, uno per la filosofia e due per la giurisprudenza (*d*). Come fosse ordinata la scuola di Roma, s'ignora (*e*). Ma da

(*a*) *L.* 6. § 12. D. *de excusationibus.*

(*b*) *L.* 1. § 5. D. *de extraord. cognitionibus.*

(*c*) Vedi in proposito ap. Conring *Diss. ad L.* 1. *C. Th. de stud. lib.* § 12. una collezione di passi delle Pandette.

(*d*) *L.* 3. C. Th. *de stud. liberal. urbis Romae et Constant.* (14. 9.) col commentario di Iacopo Gotofredo. Questa legge trovasi anche nel Codice Giustinianeo come *L. un.* C. *de stud. liberal. urbis Romae et Const* (11. 18.), e se ne parlerà fra breve.

(*e*) Molti a cagione della rubrica del titolo (*Romae et Constant.*) hanno voluto applicare la precitata legge del Codice Teodosiano ad ambedue le metropoli, ma

un documento che ancora esiste dell'età gota, si apprende la permanenza di uno Studio romano e fra le altre d'una scuola di giurisprudenza. Lagnasi infatti Cassiodoro in nome di Atalarico (verso l'A. 534) degli abusi che nel pagamento degli stipendi de' professori s'erano introdotti, e fra costoro nomina gl'insegnanti di legge (*f*). In quel torno (A. 533) Giustiniano promulgò la celebre costituzione *ad Antecessores*. Ivi si vietano come illegali tutte le scuole di giurisprudenza, fuor di Berito e delle *metropoli* dell'impero (*g*). Quest'espressione non può intendersi che di Costantinopoli e Roma, onde pare che Giustiniano abbia anche provveduto alla scuola di Roma. Ma una simile menzione incidentale e passeggiera si spiega bastantemente coll'incertezza allora dominante sulle sorti dell'impero occidentale, il cui nuovo stato non si voleva legalmente riconoscere (*h*). Per contro, anteriormente alla guerra gota, non era caso di esercitare in esso alcun atto di sovranità, e così è che tutte le disposizioni pratiche sull'insegnamento si restringono in quella costituzione a Costantinopoli e Berito (*i*). Ma dopochè

stortamente: la rubrica si spiega colla circostanza che il *primo* passo del titolo riguarda Roma, ma pel rimanente non tratta dell'ordinamento delle scuole, sibbene della sorveglianza della polizia, ed oltrecciò non degli studenti in particolare di legge ma degli studenti in generale.

(*f*) Cassiodori *Var.* IX. 21. « .... ut successor scholae liberalium literarum, « tam grammaticus quam orator, *nec non et iuris expositor*, commoda sui deces- « soris ab eis, quorum interest, sine aliqua imminutione percipiat. » I mentovati abusi avevano luogo nell'installamento di nuovi professori, ai quali spesso si riteneva lo stipendio. Da questo passo ordinariamente si conchiude che la scuola Romana non aveva più di tre professori. Ma Conrad *Oratio de scholae iuris civ. Rom. fatis* p. 383. 386. (in Eisenhart *Inst. hist. iur. lit.* ed. 1763.) ha dimostrato la falsità di questa spiegazione. Il passo infatti dice: « ogni nuovo cattedrante « (*successor*), sia egli grammatico od oratore o giusperito, » onde lascia indeterminato il numero. Poco prima nella stessa epistola Cassiodoro nomina « doctores elo- « quentiae » in numero plurale, come si « grammaticorum schola. » — Del rimanente Atalarico regnò dall'A. 526 al 534, ma questa epistola è delle ultime mandate in suo nome, onde cade probabilmente negli ultimi anni di questo regno. Tiraboschi *Storia della Letteratura Italiana* T. 3. Lib. 1. *C.* 1. § 18.

(*g*) *Const.* omnem § 7. « tam in *regiis urbibus* quam in Berytiensium pulcherrima « civitate » e più giù « extra *urbes regias* et Berytiensium metropolim. »

(*h*) Questa spiegazione a noi sembra più naturale che l'opinione di Ritter *Praefat. T.* 2. *Cod. Theod.*, il quale suppone nei citati passi un'interpolazione od una lezione corrotta. Storta veramente è la spiegazione d'Asti *Uso e autorità della ragion civile* Lib. 2. *C.* 7., che per *regiae urbes* intende le città capitali di tutte le provincie; contraddicendolo, fra parecchi altri luoghi, la *L.* 6. C. *de adopt.* « nec in « regia urbe nec in provinciis. »

(*i*) *Const.* Omnem § 9. « neque in hac splendidissima civitate neque in Berytien- « sium pulcherrimo oppido. » § 10. « Et haec omnia in hac quidem florentissima

Giustiniano ebbe soggiogata l'Italia, confermò anche la scuola romana e mantenne i soliti stipendi (*k*).

134. Da questo quadro si deduce che fuor di Roma non vi ebbe mai nell'impero occidentale una vera e pubblica scuola di legge. Laonde torna sommamente inverosimile che tali scuole siano poi sorte negli Stati germanici, quando la coltura de' Romani non era di certo in via di progredimento. Appena mancato l'impero d'Occidente, il vivo commercio con Roma dei paesi che in addietro formavano provincia, come della Gallia, cessò intieramente, e quinci è d'uopo ammettere che in tali paesi più non v'ebbe alcuna scuola di legge. Or ora vedremo quale altra cosa ne tenne il posto. Ma fin d'ora si noti che molto andrebbe errato chi, argomentando dagli usi nostri, giudicasse inverosimile od impossibile un'altra forma d'insegnamento legale. Secondo le nostre istituzioni, tutti quelli che versano nel foro come giudici o patrocinanti, vi si abilitano nelle scuole di legge. Nell'impero romano dove, quantunque sterminato, si contavano tre sole pubbliche scuole di giurisprudenza, fornita ognuna di un picciol numero di professori (*a*), un tal sistema era impraticabile, e l'insegnamento scolastico non si considerava certamente come l'unica via di abilitarsi alle cose forensi. Or se ciò era, tanto più facilmente doveva essersi trovato il mezzo di far senza d'ogni scuola; doppiamente poi in un'epoca di così scarsi bisogni intellettuali.

Queste considerazioni per altro si fanno all'unico oggetto di ribattere il supposto di uno studio particolare ed esclusivo di legge. Al contrario è forza riconoscere che in varie scuole grammaticali di questa età

« civitate . . . praefectus urbis . . . . In Berytiensium autem civitate . . . praeses . . . . » Onde neppure si deve accogliere l'opinione di Conrad *Op. cit.* p. 384., il quale degli otto professori, cui è diretta questa costituzione, ne conta quattro in Costantinopoli, due in Berito e due in Roma. Certo che un titolo del Codice (11. 18.) ha per rubrica: « de studiis liberal. *urbis Romae* et Constantinopolitanae. » Ma questo titolo racchiude una sola costituzione, che già nel Codice Teodosiano si riferiva unicamente a Costantinopoli (vedi sopra note *d. e.*), onde tanto più nella collezione giustinianea, cioè ad un'epoca in cui era impossibile applicarla praticamente a Roma. Evidentemente quella rubrica del titolo fu trapiantata senza variante dal Codice Teodosiano nel Giustinianeo, al pari di molte altre cose che trovansi nelle Pandette. Altri gratuitamente suppongono che Giustiniano volle realmente estendere a Roma quest'ordinamento scolastico, il che poi a ragione chiamano un pensier matto. Ritter *ad* Heinecc. *Hist. iur.* P. 1. § 380. Tiraboschi *Storia* T. 3. L. 1. *C.* 1. § 18.

(*k*) Iustiniani *Sanctio pragmatica* (*A.* 554) *C.* 22. « . . . annonas, quae grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis vel iurisperitis ante dari solitum erat, et in « posterum, suam professionem scilicet exercentibus, erogari praecipimus, quatenus « Iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreant. »

(*a*) In Costantinopoli nell'A. 425 n'erano due (§ 133. nota *d.*), poi quattro in tutto e per tutto. Hugo *Rechtsgeschichte* p. 1095. ediz. 11ª.

il gius romano fu accolto fra le materie dell'insegnamento come un ramo delle antiche lettere e quindi unito alla dialettica. Gl'indizi che si hanno di questo nuovo metodo d'insegnamento sono i seguenti (*b*).

135. Per Francia. In sul finire del secolo settimo viveva in Auvergne S. Bonito, la cui biografia scritta da un contemporaneo dice che (*a*): *Grammaticorum imbutus initiis, nec non Theodosii edoctus decretis, ceteros coaetaneos excellens a Sophistis probus atque praelatus est.* — La biografia contemporanea del papa Leone IX. († 1054) parla della scuola di Toul in questi termini: *Nempe ut primum competit rudibus, decurso artium trivio, non solum claruerunt prosa et metro,* VERUM ET FORENSES CONTROVERSIAS ACUTO ET VIVACI OCULO MENTIS DEPREHENSAS EXPEDIEBANT SEU REMOVEBANT SEDULO. *Denique quadruvium naturali ingenio vestigantes degustarunt atque non minimum in ipso quoque valuerunt* (*b*). Qui le disputazioni di legge sono messe in fine del trivio, che è giustamente il tempo in cui s'insegna la dialettica. — Per ultimo di questo sistema d'insegnamento fanno anche prova alcune antiche chiose al Breviario, levate di pianta dai libri classici che generalmente si spiegavano nelle scuole grammaticali del medio evo (*c*).

Riguardo all'Italia ce ne dà contezza il racconto della gioventù di Lanfranco († 1089). Era questi nato in Pavia e i primi rudimenti nelle arti liberali e nella scienza del diritto li ebbe *secondo l'uso del paese*, ondechè in breve si procacciò gran lode di oratore forense (*d*). — La stessa unione dell'insegnamento legale colle arti liberali, come istituzione co-

(*b*) Noi qui riporteremo solamente i cenni relativi ad un insegnamento legale nelle *Scuole* di grammatica. I cenni che riguardano puramente il *sapere legale* di taluni individui nulla provano, ma opportunamente ne diremo nel Libro II.

(*a*) *Cap.* 1. *N.* 3. *in Actis Sanctorum Ianuarii* T. 1. Antverp. 1643. in-fol. p. 1070.

(*b*) MABILLON *Acta Sanct. Ord. S. Benedicti sec. VI.* P. 2. p. 54.

(*c*) Vedi il Libro II. § 20.

(*d*) Milonis CRISPINI *Vita Lanfranci Cap.* 5. (LANFRANCI *Opp.* Paris. 1648. in-fol. p. 6.): « Ab annis puerilibus eruditus est in scholis liberalium artium *et legum sae-* « *cularium ad suae morem patriae*. Adolescens orator veteranos adversantes in actio- « nibus causarum frequenter revicit, torrente facundiae accurate dicendo. In ipsa « aetate sententias depromere sapuit, quas gratanter Iurisperiti aut Iudices vel prae- « tores civitatis acceptabant. Meminit horum Papia. » Queste *sententiae* sono evidentemente massime di diritto che enunciava nelle dispute; ed errano gli Autori dell'*Hist. lit. de la France* T. 7. p. 151. a crederle un libro ch'egli abbia composto. — Lanfranco fu più tardi preside alla famosa scuola di Bec in Normandia, dove Ivone l'udiva « de secularibus et divinis literis tractantem. » (Robert. DE MONTE in GUIBERTI *Opera* ed. Paris. 1651. in-fol. p. 750.). Che fra esse venisse anche la giurisprudenza, Ivone nol dice, ma lo fa presumere il sapere da lui più tardi acquistato in legge. Sulle relazioni di Lanfranco con Irnerio vedi il Libro II. Cap. XXVII.

munissima in Italia, è celebrata nella poesia di Wipone, che richiede Arrigo III di stabilire in Germania lo stesso sistema (*e*).

All'Inghilterra accenna un passo di S. Aldelmo vissuto nel secolo settimo, nel quale si notano le difficoltà della scienza legale (*f*), poi quelle anche maggiori che presenta l'unitovi studio della metrica e della musica. — Alcuino parimente († 804) descrive la scuola di York e nomina fra le materie che vi s'insegnano la grammatica, la rettorica e la giurisprudenza (*g*). — Del secolo duodecimo si ha il noto passo di una cronaca normanna sopra Vacario (*h*) : *Suggestione pauperum de Codice et digesta exceptos IX. libros composuit, qui sufficiunt ad omnes* LEGUM LITES QUAE IN SCOLIS FREQUENTARI SOLENT *decidendas*. — Ma anche più decisivo è il seguente passo di un epistolario del medesimo

(*e*) WIPO in *Paneg. ad Henric. III.* (CANISII *Lect. ant.* T. 4. p. 167.) :

« Tunc fac edictum per terram Teutonicorum
« Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes
« Literulis, Legumque suam persuadeat illis.
« Ut cum principibus placitandi venerit usus
« Quisque suis libris exemplum proferat illis.
« Moribus his dudum vivebat Roma decenter:
« His studiis tantos potuit vincire tyrannos,
« *Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti.* »

(*f*) S. ALDELMI *Epistola* in WHARTON *Anglia sacra* P. 2. p. 6. Londini 1691. in fol. « Neque enim parva temporis intervalla in hoc lectionis studio protelanda sunt « ei dumtaxat qui, sagacitate legendi succensus, legum Romanarum iura medulli- « tus rimabitur et cuncta Iurisconsultorum secreta iuris praecordia scrutabitur. » Fossi applica questo passo alle Pandette (*Congetture sopra una carta papiracea* p. XXX.), ma gratuitamente, perchè si addice ugualmente bene al Breviario. — Del resto, questa lettera è anche stampata fra quelle di BONIFACIUS (ed. Serrarii *N.* 68., ed. Würdtwein Mog. 1789. in-fol. *N.* 143.), e colle seguenti più notevoli varianti : « in hoc studio (senza *lectionis*) . . . qui *solerti* sagacitate . . . Iurisconsultorum *de-* « *creta* (invece di *secreta*). » *Decreta* è manifestamente lezione migliore di *secreta*, e accenna positivamente alle Pandette, non al Breviario. Ma quanto all'Autore di essa lettera, crediamo che sia Aldelmo e non Bonifacio, perchè quello ha in suo favore la testimonianza molto antica del suo biografo Guglielmo di Malmesbury vissuto nel secolo duodecimo (vedi WARTHON), il quale aggiunge che tal lettera era indirizzata a Edda, maestro di Aldelmo.

(*g*) ALCUINI *Poema de Pontificibus et Sanctis Ecclesiae Eboracensis* vers. 1433-1435. (*Opp.* T. 2. Vol. 1. p. 256. ed. Froben. Ratisb. 1777. in-fol.).

« His dans Grammaticae rationis gnaviter artes
« Illis Rethoricae infundens refluamina linguae
« *Illos iuridica curavit cote polire.* »

(*h*) Vedi il Lib. IV. Cap. XXXVI.

secolo (i): *Super his omnibus, quae Dilectioni vestrae scribere studui, cum in Scholis vestris, Caussidicorum more, Themata inde elicueritis et iuxta Oratoriam vel Legitimam institutionem Quintilianum vel Papinianum fueritis in argumentis et allegationibus imitati, merita caussarum, ex incude et malleis vestris exilientium, nobis tanquam desideratum antidotum renunciate etc.*

136. Molti però hanno eziandio voluto sostenere l'esistenza nei primi secoli del medio evo di scuole proprie di legge. Quasi tutte le prove ch'essi invocano si riducono alla pretesa indicazione di professori di legge sotto il nome di *Legis Doctor* od altro consimile. Ora noi concediamo che là dove consta dell'esistenza di uno studio di legge, la parola *doctor* abbia un significato scolastico e valga a distinguere l'insegnante da altri giurisperiti, come più ampiamente sarà dimostrato nel seguito di quest'istoria, in ordine allo Studio di Bologna: ma fuori di questo caso la parola ammette un'altra spiegazione che non è punto sforzata; infatti come *legem* DICERE non è altro che indicare il punto di legge, la qual cosa è propria degli schiavini (a), così naturalmente anche *legem* DOCERE ha il medesimo significato e *legis* DOCTOR può quindi significare tanto uno schiavino che un insegnante. Il solo incontro di questa parola non basterebbe dunque a provare l'esistenza di una scuola di legge. Ma ecco una serie di passi che in parte, anzi in tutto, dimostrano la giustezza della nostra spiegazione.

Nel 689 un Alano, re di Bretagna, commise a tre de' suoi consiglieri di riparare a tutte le doglianze de' sudditi, e due di questi consiglieri, i cui nomi ci vennero tramandati, erano *Professori di ambe Leggi*, la quale espressione non solamente vieterebbe che s'interpreti al modo nostro, ma farebbe palese l'esistenza non di una, ma di due distinte scuole, l'una pel gius romano, l'altra pel canonico (b). Ma quando non fosse più che certo, questa sola circostanza varrebbe a dimostrare che

(i) Thomae CANTUARIENSIS *Epistolae* ed. Lupus, Bruxellis 1682. in-4°. Lib. 3. *Ep.* 91. p. 617. Il passo che riferiamo è tratto da una lettera del vescovo Enrico Vigornense al Capitolo di Cantorberì. — Al nostro proposito sembrerebbe anche fare una supposta lettera di Arrigo I. all'Università di Cambridge dell'A. 1102. Ma ella appartiene ad un'altra epoca, poichè suppone l'organismo che le università ebbero più tardi, e distingue tra gli studenti del diritto romano e canonico. Altronde è certo che questa lettera appartiene ad Arrigo V., cioè ad un periodo di molto posteriore. Cfr. DUCK *de Usu et Auth.* II. in-8°. § 36.

(a) *L. Salica* T. 60. per esempio « Dicite nobis Legem Salicam » e così per tutto il titolo.

(b) « Alanus . . rex dilectis et fidelibus consiliariis nostris Magistris Marinano de « Fago et Briaciano de Fontenayo, *utriusque iuris professoribus* . . . » BRÉQUIGNY *Diplom.* N. 210. p. 311. e *Proleg.* p. CVII.

il documento fu grossolanamente inventato da capo a fondo. — Un diploma sincero del maggiordomo Pipino (A. 750 o 751) a favore del chiostro di S. Dionigi reca: *sicut Proceres nostri seu Comitis palacii nostri,* VEL RELIQUI LEGIS DOCTORES *iudicaverunt* (*c*). Or qui dalle stesse parole del documento è certo che per dottori non si denno intendere insegnanti, ma schiavini, perocchè trattandosi in esso d'una sentenza emanata dai grandi ed *altri* dottori, anche i grandi secondo il documento sono dottori, e se questi potevano sicuramente essere schiavini, a nessuno però cadrebbe in mente di crederli professori. — Così pure si esprime uno scrittore del nono secolo riguardo a un placito tenuto in Orleans, onde altri volle provare l'esistenza in questa città di una scuola di legge. A questo placito infatti intervengono *plurimi* LEGUM MAGISTRI *et Iudices..... Aderant namque* LEGUM DOCTORES TAM EX AURELIANENSI QUAM EX WASTINENSI PROVINCIA . . . *quidam Wastinensis regionis* LEGIS DOCTOR . . . (*d*). Anche qui i dottori non sono altro che schiavini, come si deduce in parte dal loro ufficio in questo placito, in parte dalla indicazione del loro domicilio; perocchè non sono punto di Orleans, nè di altra località, ma d'intere provincie, anzi di più provincie, di maniera che, volendoli credere insegnanti, converrebbe supporre un grandissimo numero di scuole di legge, quale neppur si trova nei secoli posteriori, la qual cosa non oserebbe al certo sostenere il difensore più caloroso delle prime scuole di legge.

137. Questa ed altre siffatte espressioni occorrono in Italia con frequenza anco maggiore. Così in un documento milanese dell'853 il notaio dice di se medesimo: *Ego Hilderatus scriptor huius livelli* ET IURIS MAGISTER.... *post tradita complevi ac dedi* (*a*). Come ognun vede, questo vocabolo non vuol dir altro che *giusperito,* poichè specialmente in Milano non si ha traccia in verun tempo di una scuola di legge. — In Firenze del 1075 si trova un *Ubertus legis doctor*, e del 1079 sul Bergamasco un *Rodulfus legis doctor* (*b*) : questi ancora non sono insegnanti, ma schiavini.

(*c*) BOUQUET *Script.* T. 4. p. 717. BRÉQUIGNY *Diplom. N.* 362. p. 501.

(*d*) ADREVALDUS *De Miraculis S. Benedicti* Lib. 1. P. 2. *C.* 2. *N.* 8. (*Acta Sanctor. Martii* T. 3. p. 308.) Altrove (§ 40. *supra*, nota *e*) ci è occorso di citare un altro brano di questo passo, in cui si accenna anche più esplicitamente al diritto romano. Da un tal passo conchiuse GYVEZ nelle *Menagiana* T. 1. p. 178. che vi era in Orleans una scuola di legge. — Analogo è il passo di uno storico, anche del nono secolo, ap. ALTESERRA *Rer. Aquitan.* III. 9. p. 199. « miseratque in Martiliacum Ro« bertum *legis doctum.* »

(*a*) TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. *N.* 38. p. 54.

(*b*) MURATORI *Ant. Ital.* T. 1. p. 969. 448. — Similmente un privilegio papale del

Altra espressione famigliarissima è *Legislator* (c), che stortamente fu presa dai moderni per una millanteria. Il *Legem ferre* non è infatti che un equivalente del *legem dicere*, quindi anche il *legislator* è uno schiavino, e questo si può provare colla massima sicurezza (d). — Parimenti spesso ricorre il nome *Causidicus*, che pur si è inteso malamente di un semplice patrocinante e si è voluto sceverare da tutte le altre denominazioni (e). In particolare quest'espressione sembra che abbia più significati. Non di rado, a somiglianza delle precedenti, si applica ad uno schiavino, cioè ad un tale che parla e giudica in cose litigiose (f). In molti altri passi tal nome si dà a un personaggio che per la sua facondia è messo a capo di certi pubblici negozi (g). In altri luoghi finalmente sembra offrire i primi germi de' *Collegia Advocatorum* che più tardi vengono non rare volte menzionati (h).—Ma più frequente di tutte queste denominazioni è quella di *Iudex*, la quale espressione ha ricevuto man mano i più diversi significati, secondo le diverse contingenze in cui può spiegarsi l'uffizio di giudicante. Non sarà inutile il dire brevemente dei significati più importanti. Ne'primi tempi della romana repubblica *iudex* era il nome de'magistrati superiori (i). In appresso, come anche al tempo de'grandi giureconsulti, il nome si dava abitualmente a quei privati che in giudizio ricercavano del fatto e pronunciavano la sentenza: qualche volta ancora,

1049 reca: « iudicibus legisque doctoribus » (Ughelli T. 4. p. 446.), ma il documento è apocrifo.

(c) (A. 1047) in Imola: « Albertus et Dominicus Legislatores de Faventia. » Fantuzzi T. 6. p. 29. — Raimondo di Gena e Iacopo vissuti nel secolo XII. portano lo stesso nome. (Sarti) *De Claris archigymnasii Bonon. profess.* P. 1. p. 28. 47.

(d) Caroli M. *Capit. addita ad L. Long. a.* 801. (Baluz. T. 1. p. 345.): « pleraque . . . sententia terminata sunt, quaedam vero in nostri examinis arbitrium ad « tempus dilata, quorum *iudicialis sententia a legislatoribus* . . penitus omissa est. » Così pure del 1014 a Roma in un placito dell'Imperatore (Mabillon *Ann. Bened.* T. 4. p. 705.) « cum venerabilibus abbatibus ac ordinariis et *legumlatoribus iudicibus*, « tam Romanis quam Langobardis. » — Ciò è pur notato da Möser che nella sua *Osnabr. Gesch.* Th. 1. *Abschn.* 5. § 30. reca il seguente passo di Meginhard *Translatio S. Viti:* « qui sedem *Legislatorum* (schiavini) implebant. »

(e) Così pensano Muratori *Ant. It.* T. 1. pag. 491. (Sarti) *De claris arch. Bonon. profess.* P. 1. pag. 64.

(f) Così in un placito del 1108 (Ughelli T. 1. p. 354.) si legge: « Sedenteque « cum eo Corvone iudice et Guidone iudice *cum aliis causidicis;* » onde anche quei due sono causidici, cioè *Iudex* e *causidicus* significano qui la stessa cosa, vale a dire uno schiavino. — Il simile in due placiti del 1099. Ughelli T. 1. p. 816. 817. T. 3. p. 87.

(g) Così particolarmente in Inghilterra. Vedi ap. Wenk *Magister Vacarius* p. 26. alcuni saggi di quest'uso di parlare.

(h) Vedi sopra § 87. e il Libro III. Cap. XXI. *Num. I.*

(i) Livius III. 55.

ma raramente, a magistrati (*k*). Da Costantino in poi fu il titolo regolare dei governatori di provincia (§ 25.). Nelle prime leggi longobarde portava il conte questo nome (§ 83.); più tardi così si dissero i magistrati elettivi de' Romani longobardi (§ 125.); ma così pure gli schiavini ed in ispecie gli scabini elettivi tanto de' Longobardi che dei Franchi (§ 87.). Nell'Esarcato *iudices* erano i dativi, cioè le autorità municipali nominate dal principe (§ 113.). Però anche nell'età germanica accade più volte che un tal nome si dia a semplici privati, e alternamente ora coi già riferiti, ora con denominazioni anche più generiche (*l*). In tal caso accenna a un giusperito in genere, e questo significato non è nuovo, ma equivalente a schiavino; perocchè ogni giusperito era in un comune qualunque o da un giudice superiore, verbigrazia dal re, nominato scabino per i suoi placiti (*m*), o tutt'almeno aveva già assistito come schiavino ad un giudizio.

138. Noi abbiamo creduto necessario di fissare il significato di queste espressioni per la ragione che, nell'opinione di molti, esse accennano alla qualità d'insegnante ovvero al suo contrario, e in ambedue i casi provano l'esistenza di un insegnamento scolastico. Quanto ai primi secoli, abbiamo cercato di dimostrare la falsità di questa opinione. Ma dopo che in Bologna fu eretto uno Studio di legge, è dessa pienamente vera; chè da tal epoca la parola *doctor* significa un insegnante, e tutte le altre denominazioni si dànno ai giusperiti che non sono insegnanti.

Ma d'altra parte e per lo stesso motivo tutto che finora si è detto sull'insegnamento dei primi secoli di mezzo e sopra quelle denominazioni non concerne Roma nè Ravenna. Tutto invero fa credere

(*k*) *L.* 1. D. *de iudiciis. L.* 14. § 1. D. *de religiosis.*

(*l*) Queste più generiche denominazioni de' giusperiti sono *Iuris peritus*, *Iurisprudens*, *legis Lector* ecc. (Sarti) *De clar. arch. Bon. prof.* P. 1. p. 29. Muratori *Ant. It.* T. 1. p. 401. T. 5. p. 267.

(*m*) Tali sono li *Iudices Domni Regis*, *Imperatoris*, *Sacri Palatii*, fra i quali Muratori *Ant. It.* T. 1. p. 501. pone differenze troppo ricise, usando essi stessi alternamente ne' documenti l'uno o l'altro titolo, v. g. ap. Fumagalli *Cod. dipl. S. Ambr.* p. 486. 487., dove un tal *Natalis* prima si chiama « Iudex sacri palatii, » poi « domni *regis:* » e a p. 489. 492. dove un *Leo* si dice prima « iudex sacri « palatii, » poi « domini imperatoris. » — Muratori *Op. et loc. cit.* p. 495. 496. dice ancora che questi *Iudices* erano affatto diversi dagli Scabini, i quali ultimi potevano solamente eleggersi dal popolo: e a questo punto tira fuori un documento, che è sottoscritto da un « *Scavinus* domni Imperatoris! » Questi *Iudices* non erano veramente altro che gli scabini permanenti dell'imperatore o re, il banco per così dire dei dottori, e i Grandi, presenti ancor essi, formavano il banco de' nobili. — Tale non era certamente il carattere dei sette *Iudices palatini* sedenti in Roma. V. sopra § 114.

che la scuola di legge esistente a Roma in tempo di Giustiniano (§ 133.) si mantenne anche dopo. Ma a ciò s'aggiunge una tradizione, tramandataci da Odofredo scrittore del secolo tredicesimo, giusta cui la scuola di legge sarebbe da Roma passata in Ravenna. E con essa convengono gli aperti segni che di tal scuola occorrono in Ravenna nel secolo undecimo, come pure la facilità e naturalezza del passaggio di questa scuola nella vicina Bologna. Più oltre si vedrà che realmente da queste circostanze di fatto ebbe origine lo Studio bolognese. Ma in ordine particolarmente a Roma vi ha un trattato di Ottone Magno con Leone VIII. del 964, nel quale si legge: *synodum constitutam a pluribus viris catholicis, Episcopis et Abbatibus, insuper iudicibus* ET LEGIS DOCTORIBUS (*a*). Sicuramente questi dottori potevano essere insegnanti, non essendo inverosimile che della stessa epoca esistesse una scuola di legge: ma può anche darsi che fossero schiavini, a guisa di quelli menzionati nei surriferiti documenti franchi e longobardi, onde il passo oradetto non serve a provare la permanenza di quella scuola.

139. Tutte le cose finora esposte riguardano il modo con cui ne' primi secoli del medio evo si mantenne fra i Romani la scienza del diritto. Fra' Germani la cognizione e l'insegnamento del diritto si collegava agli ordini giudiziarii, le cui vicende furono esposte nel Capitolo quarto. Finchè i tribunali furono adunanze popolari, la scienza del diritto fu proprietà di tutto il popolo: ma quando i tribunali furono in massima parte occupati dagli scabini, la scienza si raccolse e perdurò in questi, come ne fan prova i capitoli schiavinali che fino a tempi moderni davano il loro avviso sopra quesiti difficili di legge. L'insegnamento del diritto andò quindi unito in ogni tempo alla pratica, nè mai vi ebbe a parte un insegnamento teorico. Ma nelle città romane i senati, i cui membri od avevano parte come assessori nell'amministrazione della giustizia od occupavano esclusivamente la magistratura, formarono per tempissimo una corporazione simile a quella degli scabini germani, e senza dubbio la cognizione del diritto si conservò anche in essi praticamente.

140. Finalmente un' istituzione, che tanto per i Romani come pei Germani serbò e diffuse in modo tutto suo la scienza legale, fu il *Notariato*. In Roma libera la stipulazione di negozi stragiudiziali, che in quel tempo aveva ancora una certa gravità per la rigida osservanza ivi prescritta delle antiche forme, costituiva una parte principalissima

(*a*) GOLDAST *Const. Imp.* T. 1. p. 221. e T. 4. p. 34. — Irrilevante è il passo di ANASTASIUS in *Vita Adriani* I. ap. MURATORI III. 1. p. 185. « direxit in eius oc- « cursum . . . . universas Scholas militiae una cum patronis, *simulque et pueris qui* « *ad discendas literas pergebant;* » perocchè vi si parla di una scuola, ma non di una scuola di legge.

dell'uffizio dei giureconsulti, epperò de' più ragguardevoli ed onorati cittadini romani. Spenta la libertà, non rimase di quell'occupazione che il lato meccanico senza dignità, onde si ridusse a un puro lavoro manuale e passò ne' *Tabellioni* (§ 16. 106.). Il nome de' tabellioni durò per lunga pezza nel solo Esarcato, e presso i Longobardi, i Franchi ecc. venne di buon'ora in uso per designare la stessa arte il nome di *Notarius*. Ora questi notai usavano lavorare sopra moduli dei quali, per quanto lo permettevano le contingenze dei casi, copiavano scrupolosamente la forma e le parole; in Francia segnatamente codesti formolarii furono più volte raccolti in libri, dei quali diremo più specialmente nell'istoria del giure franco. Da indi nacque negli atti legali scritti una grande uniformità e regolarità, cosicchè non solamente forme ed espressioni, ma idee e regole molte si conservarono e sparsero da notai ambulanti. La quale circostanza vale a spiegare il frequente incontro di massime giuridiche in luoghi e in tempi dove reca maraviglia il trovarle (*a*). Ma nell'uso di questi fonti a pro della storia è necessaria una gran cautela. Non tutto ciò che si trova negl'istrumenti come ne' formolarii si vuol tenere per un concetto o regola pensata e quindi per un indizio della sua durata, ma spesse volte per secoli appare una lettera morta, che per giunta è sfigurata in modo veramente ridicolo (*b*). Varii esempi di questo genere si troveranno nel seguente libro; per ora bastino i seguenti. Nei contratti di stabili si usava tra' Romani d'indicare le coerenze, e sempre con quest'espressione: *inter affines fundum N.* ecc., de' quali affini se ne contavano per l'ordinario quattro. Ora dell'*inter affines* si fece gradatamente un *in terra fines*, e da questo successivamente nacque la formola usitatissima *cum suis iustis ac certis* IN TERRA FINIBUS (*c*), con cui si pensava di esprimere le consuete e necessarie coerenze. Oltrecciò da tempo antichissimo era d'uso che dopo la designazione dei quattro proprietarii limitrofi s'inserisse, pel caso che la designazione non fosse giusta, la clausola: *et si qui alii affines sunt et qua quemque tangit et populum*, cioè o chi sia altrimenti il vero vicino, un privato qualunque (*ager privatus*) o il popolo romano (*ager*

(*a*) F. C. CONRADI *Parerga* p. 487.

(*b*) MURATORI *Antiq. Ital.* T. 1. p. 666. MARINI *Papiri* p. 315.

(*c*) Esempi del secolo nono e decimo: FANTUZZI T. 1. p. 86. 92. 105. 122. 129. 130. 222. 224. ecc. — MARINI *Papiri* p. 305. *not.* 6. suppone, aver i Notai formato dell'*Inter affines* il sostantivo *Interaffines*, e doversi per conseguenza leggere « cum « . . Interaffinibus. » Ma vi osta la circostanza che nel citato documento e in molti altri si legge sempre allo stesso modo (supposto che non siano tutti erroneamente stampati), e d'altronde le parole « cum iustis in terra finibus » dànno più presto un senso che le altre « cum iustis Interaffinibus. »

publicus) (*d*). Ora quest'ultima formola, che si usava esprimere colle sole iniziali (*QQTETPP*), si mantenne fino a tutto il secolo undecimo, quando al certo nessuno pensava più ad un *ager publicus* romano, e quelle iniziali vennero spesso riempite con parole al tutto vuote di senso, come *quidquid est in perpetuum* ovvero *quotquot ex poblicis* (*e*).

(*d*) MARINI p. 305. *not*. 4. riferisce le parole « et populum » alla *via publica* o *limes publicus;* ma anticamente, cioè quando s'introdusse la formola, l'*ager publicus* era al certo una coerenza molto più generale e rilevante della *via* o *limes publicus*. Lo stesso Marini cita alcune iscrizioni, dove il *populus* si dà fra i coerenzianti, e ciò ne somministra un nuovo argomento a favore della nostra spiegazione, poichè in altri passi dannosi per coerenti « limes publicus » e « via publica, » onde il *populus* come vicino dee di necessità significare qualche altra cosa.

(*e*) MARINI *Papiri* p. 294. *not*. 6. p. 305. *not*. 4., dove reca la formola tal quale è scolpita nelle iscrizioni. Genuina si trova pure nei documenti segnati ap. MARINI di *Num*. 93. 113. 114. 120. 122. Sfigurata invece ai *Num*. 89. 130., e nei documenti che il medesimo cita a p. 294. *not*. 6.; l'ultimo di questi, che è dell'A. 1015, legge « qq. termm. ppli. tang. »

CORREZIONE E GIUNTA DEL TRADUTTORE.

Nella postilla di Cesare Balbo da noi riferita a pag. 133. si menziona un documento del 728 sottoscritto, fra gli altri testimoni, da un *Teutpald* . . . Scavino. Richiamando l'attenzione degli studiosi sopra quel documento che, prima del Brunetti (*Cod. Dipl. Toscano* I. 475.), erasi pubblicato dal Muratori (*Antiq. Ital.* V. 375.) ed era di tanto peso nella quistione ivi discussa, ne sembrava però impossibile che il medesimo fosse sfuggito alle ricerche dei numerosi scrittori preceduti al Balbo sulla Storia del medio evo, e tanto più al nostro Autore, la cui diligenza e acutezza di critica nei più minuti particolari di questa Storia è più singolare che rara. Ma, compiuta appena la stampa di quel foglio, ne capitava alle mani l'opera dell'insigne Barsocchini intitolata *Memorie di Lucca*, e quasi contemporaneamente anche il *Codice Diplomatico Longobardo* edito nello scorso anno (1853) a Napoli dal celebre Carlo Troya a corredo della sua *Storia d'Italia* (Volume IV. parte III.), dove a carte 482-486 trovammo impresso il documento in discorso secondo la lezione del Barsocchini (*Op. cit.* Tom. V. Parte II. pag. 10), e quindi la sottoscrizione *Teutpald*... Scavino mutata in *Teutpald*... Scaro. Nell'affrettarci ad annunziare quest'emendamento alla nota marginale di Balbo, crediamo opportuno di pur trascrivere la breve avvertenza con cui il Troya (pag. 485. 486.) rende conto della lezione del Barsocchini per lui accolta; tanto più che l'edizione originale, e finora unica, del *Codice diplomatico longobardo* non si trova a mano di molti.

« Non così (dice l'illustre Napoletano) avea stampato il Muratori nel « pubblicare tal carta; ma *Scavino*. E però di questa lezione tenne gran « conto il Brunetti (*Op. cit.* pag. 315.) a voler dimostrare che gli *Scabini* « altri non furono se non *Assessori de' Duchi*... Ma, leggendo nel Barsoc- « chini *Scaro* invece di *Scavino*, ebbi sollecito indizio che al Muratori nel « suo passaggio per Lucca non era stato conceduto ed agio e tempo ba- « stanti a riscontrar le sue Copie cogli *Originali*. Volendo perciò chiarirmi « del fatto e non essendo certo che il Barsocchini si trovasse in Lucca,

« scrissi al Cav. Rosini, antico mio amico, di trarmi dal dubbio e di « chiarir la vera lezione della Pergamena Lucchese. Non tardò a com- « piacermi l'egregio Professor di Pisa; ed ito in Lucca vide il Barsoc- « chini. Questi, riaperti gli Archivi, lesse chiaramente nella Carta di « Radchis che Teutpald era *Scaro* e non già *Scabino*. . . . .
« . . . .

« Tornando a Teutpaldo, l'opinione del Tiraboschi e del Savigny sulla « mancanza degli *Scabini* prima di Carlo Magno in Italia, si libera d'un « Documento contrario : *ma la disputa sussiste ancora, ed io ne ripar- « lerò nel* 752. — Teutpaldo dunque s'abbia come *Scarione* di Pisa, e « non mai come *Scavino.* »

Noi aspettiamo con impazienza lo scioglimento della promessa qui datane dal Troya. Chi ha letto l'erudita Memoria del Prof. Capei sopra la Carta di Specioso del 724, sottoscritta da un *Alfuso* Scavino, come non può dubitare della sincerità della sottoscrizione, è anche forzato a riconoscere che la tesi di Savigny vuol essere modificata. Ed all'osserva- zione dello stesso Capei che, se lo scabinato si fosse conosciuto avanti Carlo Magno, *qualche segno almeno ne resterebbe nelle leggi dei germa- nici popoli,* si può rispondere colle stesse parole del nostro Autore, che cioè *nulla è più fallace quanto lo argomentare dal solo silenzio delle leggi germaniche.*

Ma, posciachè i nostri lettori già conoscono gli argomenti e le prove addotte dal Savigny e suoi seguaci a suffragio di quell'opinione, ci sia concesso di por fine a questa giunta con alcuni degli argomenti che stanno in contrario, allegati dal Troya nel mentovato *Codice longobardo* (p. 386-388) ed a proposito giustamente della Carta di Specioso.

« Quando io nel *Discorso* (*a*) ebbi ricordato lo *Scabino* Alfuso, il « signor di Savigny funne colpito; ed i suoi amici di Firenze si posero « a far sottili ricerche sull'*Autografo* del 724 per veder modo ad otte- « nere che ivi non fosse punto scritta una tale parola. Così leggo « presso il professor Merkel (*b*). Io non ebbi più dopo il 1824 l'opportunità « di rivedere la Carta di Specioso; ma parlai col Brunetti de' dubbi « che udivansi proporre contro la sincerità della lezione *Scavino;* ed e' « mi rispose di viver certissimo che non s'era punto ingannato. Il Merkel « aspettava nel 1846 i frutti de' nuovi studi e delle ricerche fatte e da « fare. Ignoro qual esito se ne fosse ottenuto; ma non posso consentire « a quel dotto uomo che unico sia, come egli dice, l'esempio d'Alfuso,

(*a*) *Discorso de' vinti Romani*, § CXXX. (A. 1841).

(*b*) Merkel *Sugli Editti de' Re Longobardi*, nell'*Appendice all'Archivio Storico Italiano*, III. 717-718. Firenze 1846.

« *Scabino* in Firenze del 724. Il Muratori toccò di Teotpald, *Scabino*
« Lucchese del 728; ed il Tiraboschi d'Ello, *Scabino* Modonese o forse
« Ravennate quando Ravenna era in mano d'Astolfo, Re Longobardo,
« nel 752. Io parlerò di Teotpaldo e d'Ello; di ciascuno, secondo il suo
« tempo : qui vo' fingere che sia un' illusione l'essersi trovato lo *Sca-*
« *vino* Alfuso nella Carta di Specioso.

« Non per questo io crederò che l'Italia Longobarda fosse stata priva
« de' suoi Germanici *Scabini* avanti Carlomagno : il che deduco dalle
« premesse del medesimo Signor di Savigny, le quali mi sembrano ap-
« poggiate saldamente sul vero. Egli afferma che alcuni *Scabini* gode-
« vano di sì fatto nome in tutta la lor vita. E però *Scabini* si riputarono
« e si reputano da me i *Iudices civitatis*, ricordati nelle Carte Cremo-
« nesi del 624 e del 707, i quali giudicarono, preseduti da Magnifredo
« Duca di Cremona. Parlo di Rachipert e di Reginaldo, *Iudices civitatis*
« CREMONENSIS. Tengo altresì per prossimi a conseguire il titolo di *Sca-*
« *bini* que' *Iudices Civitatis*, onde Liutprando favellava nel 722 (L. XXVI.
« *testo Cavense*); non che gli altri, onde ripetutamente faceva motto in
« un suo Diploma del 22 settembre 724.

« Io dissi e ripeto, che *Scabini* e *Iudices Civitatis* erano la stessa
« cosa nell'idioma Latino e nel Germanico. Certamente il vocabolo
« *Scabini*, più antico di Carlomagno nè proprio dei soli Franchi,
« suonava con tal significato nelle bocche d'essi Franchi, de' Bavari,
« degli Alemanni, come de' Sassoni, de' Toringi e de' Longobardi : ma
« ciascuno di questi popoli, scrivendo in Latino i suoi contratti e le
« sue Leggi, quando e' pervennero in Italia, la germanica voce di
« *Scabini* si voltò naturalmente nella Latina di *Giudici*. Confesso che
« dopo Carlomagno s' ascolta più frequente la Germanica; e non
« nego che più volte si mutarono e rimutarono così le forme come la
« possanza dello *Scabinato :* ma la sua essenza non mancò giammai fra'
« Germani. Gli *Scabini* attendeano a giudicare le cause, in numero più
« ristretto e più eminente che non lo sterminato delle moltitudini degli
« ingenui e *liberi* cittadini Germanici, le quali solevano, pe' dritti della
« loro nascita, intervenire ne' giudizi. Le sole Carte Cremonesi bastano
« a far buona testimonianza della verità di questo concetto. Ivi si veg-
« gono tutt'i cittadini Longobardi e *Longobardizzati* poter assistere alla
« diffinizione delle liti, come faceano alla promulgazion delle Leggi; ma
« e' v'era di quelli che doveano trovarvisi presenti, quando gli uni e
« quando gli altri : coloro cioè i quali per elezione del *Comune Longo-*
« *bardo* esercitato avevano una qualche carica. Compiuto il tempo della
« loro perpetua giurisdizione, conservavano a titolo d'onore il nome di
« *Scabini* o di *Iudices civitatis*, per tutta la vita. Non sarebbe forse fuor
« di proposito paragonarli per questo verso agli antichi *Honorati* del-

« l'Imperio Romano. Tali *Honorati* assistevano, insieme coi Giudici ordi-
« narii ed annuali, al disbrigo delle cause.

« Prima di Carlomagno, gli Officiali eletti dal Re non si chiamarono
« *Scabini;* molto meno i Duchi ed i Conti ed i *Messi Regii*, quali furono
« Ambrosio, Gunteram ed Ulziano: come nè anche i *Iudices nostri*,
« onde Liutprando toccava nella sua Legge LVIII (*testo Cavense*). Ma
« tutto si rinnovò in Italia dopo Carlomagno, ed il nome di *Scabini*
« si distese a molti nuovi ordini di persone: del che parlerò nella
« Storia. »

LIBRO SECONDO.

PREFAZIONE.

Si è detto nella *Ragione dell'Opera* che un solo sarebbe stato l'argomento dei due primi Libri, cioè la costanza delle romane leggi nei seicento anni corsi dalla caduta dell'Impero occidentale infino ad Irnerio. Oggetto particolarmente del Libro Primo fu di ricercare nei nuovi regni lo stato generale dei fonti del diritto, della costituzione giudiziaria e dell'insegnamento legale, e di porre con ciò la base della storia giuridica particolare dei singoli popoli. Questa storia del diritto romano, sì e come si mantenne nei nuovi Stati, è argomento del presente Secondo Libro.

Due furono i modi onde il Romano Diritto potè conservarsi ed anche espandersi: coi fonti scritti e colla tradizione. Sotto il nome però di tradizione non si vuole intendere l'insegnamento orale delle scuole, perocchè la poca parte che il diritto romano aveva in esso, versava precisamente sulle fonti scritte che si leggevano e all'uopo si commentavano. All'incontro ne' collegi de' Giudici e nella Notaria ben potè formarsi colla pratica un deposito tradizionale di scienza (*a*). Ma se in generale questo modo di conservazione e diffusione del diritto non è suscettivo di contestazione, niuno però non vede come il primo, derivante dai fonti scritti, sia senza confronto di maggior levatura. Esso è tale per se medesimo, giacchè in mezzo a un popolo caduto

(*a*) Vedi il Libro Primo, § 139. 140.

nell'abbiezione non poteva essere diverso lo stato del suo diritto e a mala pena se ne doveva intendere quel tanto che richiedeva la pratica giornaliera, a vece che una parte notevole dell'antica ricchezza, tornata anche utile alle generazioni ulteriori, non potè essersi conservata che per via delle scritture. Ma questa conservazione scritta del diritto è anche di particolare momento per gli studii storici; poichè da lei si possono sperar notizie più certe e più complete che non ne dà la sola tradizione. Ciò stando, la prima cosa che occorre di fare è andar in cerca e raccogliere tutti i vestigi di una reale conoscenza dei nostri fonti scritti, che nel medio evo s'incontrano. Ma questi vestigi sono di due specie, vale a dire frammenti dei nostri fonti, or riferiti parola per parola, or conservati soltanto nella sostanza. I primi sono di nuovo pel nostro assunto i più importanti e meritano tutta la nostra attenzione; sia perchè da essi può riconoscersi con maggior sicurezza l'uso in generale del romano diritto e di questa o quella parte de' suoi fonti; sia per più altri schiarimenti che se ne possono ricavare, in ordine particolarmente al testo dei nostri libri legali.

Le notizie di che possiamo in tal proposito far uso si riducono alle seguenti classi. Nella prima vengono i nuovi Codici che si ordinarono pei sudditi romani di varii nuovi Stati. Nella seconda i Codici proprii dei popoli germani dominanti, in quanto vi si accolsero massime di gius romano, donde il primo passo alla mescolanza delle due legislazioni. Nella terza i documenti ed altre notizie istoriche di cose legali, come contratti, testamenti, sentenze ecc. Nella quarta, ed ultima, le opere sul Diritto Romano che si composero in questo periodo di tempo. Queste quattro classi di materiali sono generalmente possibili, e quale si trova presso gli uni, quale presso gli altri popoli, benchè presso a nessuno collettivamente.

I risultati delle indagini, che formano il contenuto di questo Libro, stanno raccolti in due Indici (*b*), che in parte servono ad agevolare l'uso del libro, ma in parte sono più doviziosi del libro stesso; perocchè i capitolari di Benedetto Levita, come le varie collezioni di gius canonico citate in quegl'Indici, riportano per disteso i testi di gius romano che il nostro libro accenna invece sommariamente. Con questi Indici, da noi redatti con tutta la diligenza e compitezza possibile, si è da un canto voluto formare un apparato alla critica del testo dei nostri libri legali per via dei fonti usati nel medio

(*b*) Vedi il Volume III. (*Illustrazioni e Documenti*, *Num.* III.).

evo e da un altro canto far toccar con mano quanto il medio evo attinse a questi libri. Molti infatti hanno scôrto che durante l'età di mezzo il gius romano non cadde mai in disuso, anzi è questa l'opinione che ora tiene il campo; ma questo generale convincimento non dà gran frutto, e tutto si riduce a sapere quali parti dei nostri libri di legge si mantennero in osservanza e in qual misura ognuna di esse venne adoperata. Una dimostrazione sensata è specialmente di gran momento per lo sviluppo dello stato ulteriore del Diritto da quello del presente periodo. Del resto in amendue gl'Indici abbiamo sempre notato per le ragioni già addotte quando un passo di gius romano è riprodotto letteralmente e quando non n'è ritratto che il senso (*c*). Il secondo Indice in particolare non serve che di un rimando al primo, e per agevolare questo continuo riscontro, la prima Serie dei testi venne divisa in paragrafi che nella seconda si ripetono.

V'hanno però certe opere che in questo secondo Libro tengono un posto considerevole e che negl'Indici non sono compendiate: così del Codice detto Papiano (Cap. VII), del Breviario (Cap. VIII), della più parte di Pietro (Cap. IX), ossia di quanto non è una pretta riproduzione, dell'Editto di Teoderico (Cap. XI), degli Scolii a Giuliano, del *Dictatum de consiliariis*, della *Collectio de tutoribus*, del *Corpus finium regundorum* (Cap. XII), e finalmente della compilazione longobarda intitolata *Lex Romana* e del *Brachylogus* (Cap. XIV). Il tessere un indice per tutte queste opere, che si compongono esclusivamente di diritto romano e da chiunque studia sui fonti non possono trasandarsi, ne parve molto meno necessario che per quelle altre, le quali per sola incidenza e fra gli altri diritti accennano pure al romano. Ma, quanto alle maggiori di tali opere, un'altra considerazione s'aggiunse per noi ad escluderle; ed è che il riscontro del Papiano, del Breviario, dell'Editto di Teoderico e del *Corpus finium regundorum* coi libri legali tuttora esistenti non avrebbe senso, essendosi in quelli fatto uso di antichi fonti, ora smarriti, che per essi unicamente noi conosciamo. Riguardo finalmente al libro di Pietro, alla Chiosa Torinese ed al Brachilogo, un'analisi dei fonti simile a quella, per mo' d'esempio, fatta sui Capitolari era al tutto superflua, poichè siffatte opere non sono che una continua esposizione del puro diritto romano; onde negl'Indici abbiamo soltanto accolto quei luoghi dei fonti antichi che in Pietro e nella Chiosa Torinese sono dati letteralmente.

(*c*) Vedi l'*Avvertenza* premessa al citato Nº *III*. delle *Illustrazioni e Documenti*.

Fatta astrazione da queste opere, fu nostro intendimento di presentare negli Indici un lavoro compiuto. Però non diremo che l'esecuzione abbia in tutto risposto al disegno. Varii fonti istorici, ed in ispecie non pochi diplomi, che entrerebbero nel piano di questo lavoro, sono al certo rimasti dimenticati. Forse ancora negli stessi fonti adoperati e analizzati più cose ci sono sfuggite e più altre abbiamo stortamente indicato. Tanto più sarebbe a desiderare che altri, vaghi di queste ricerche, ne soccorressero di aggiunte e correzioni. Chi ha tentato un lavoro di questo genere, saprà condonare siffatte mende. Noi mancammo quasi dovunque di un buon lavoro preliminare, e soltanto colà dove li intraprese il Baluze, vale a dire sui Capitolari e sull'opera di Reginone, il più già era fatto. In tutte le altre collezioni, e manoscritte e stampate, o non trovammo indicazione di fonti romani o (come in Ivone) le citazioni sono pochissime ed inesatte.

Finalmente per ciò che riguarda i nostri libri di legge, che in così fatti Indici sono continuamente citati, noi abbiamo seguito pel Codice Teodosiano l'edizione di Godefroy, appellandoci a questa non pure ne' luoghi che appartengono al genuino Codice Teodosiano, ma eziandio in quelli che sono tratti dal Breviario, di modo che i numeri segnati nelle citazioni di questi passi del Breviario non si riferiscono già al Breviario, ma all'edizione Gotofrediana di tutto il Codice, quale da noi è posseduto. Quest'ordine era inevitabile, poichè del Breviario non si ha una buona edizione a parte. Paolo è citato secondo l'edizione di Schulting.

I libri di Giustiniano sono citati sull'edizione di Gebauer. Del rimanente avvertiremo fin d'ora che bene spesso ricorrono tutte le parti del Diritto giustinianeo, eccettuata soltanto la parte media delle Pandette, che da poi i chiosatori usiamo dire *Infortiatum:* di essa non si trova menzione che nella Chiosa Torinese e nel Brachilogo. Così pure dei tre ultimi libri del Codice troviamo addotto un solo passo, che per giunta è dubbioso (*d*).

Nessuno dei nostri fonti venne più frequentemente adoperato del compendio delle Novelle fatto da Giuliano in lingua latina. Dopo l'edizione di Mirè (*e*) questo libro presenta una doppia partizione, l'una per costituzioni, ognuna delle

(*d*) Vedi infra il § 86. nota *e*.

(*e*) *Justiniani Novellae interprete* Juliano. Lugd. ap. Io. Tornaesium 1561. in fol. Ne esistono contraffazioni. — Nelle due edizioni de' Pithou: 1) *Justiniani Novellae per* Julianum *translatae, ex bibl.* P. Pithoei. Basil. 1576. in fol.; 2) P. et Fr. Pithoei *Observ. in Cod. et Novellas.* Paris. 1689. in fol. ricorrono appuntino le stesse parti-

quali si suddivide in capitoli, l'altra per capitoli in ordine progressivo (*f*): noi teniamo dietro nelle citazioni alla prima divisione.

Nel mandar fuori questo Secondo Libro, ci è grato ricordare l'operoso concorso di cui ne fu cortese Federigo Barkow, allora in Berlino e adesso professore a Greifswald. Egli allestì per la nostra edizione l'opera di Pietro e agevolò di molto la formazione della *Doppia Serie dei Testi di Gius Romano.*

zioni. — Tutt'altramente ordinate e quindi inservibili sono invece l'edizione di Boerio del 1512, quella annessa a varie stampe del *Corpus Juris* colla chiosa, e quella di Antonio Agostini.

(*f*) L'edizione di Mirè conta 125 costituzioni e 564 capi, le edizioni de' Pithou contano invece 128 costituzioni e 588 capi; ma il divario proviene da una giunta che queste edizioni hanno in fine; sino a questa giunta i numeri si corrispondono.

CAPITOLO SETTIMO.

IL DIRITTO ROMANO NEL REGNO BORGOGNONE.

1. Si è già detto che i Romani serbarono fra' Borgognoni, secondo il principio della personalità delle leggi, il proprio diritto *(a)*. Della scienza e dell'uso in questo regno del diritto romano si trovano due sole qualità di segni: nella collezione delle leggi burgundiche e nel Codice ordinato pei Romani sudditi del regno borgognone, che comunemente s'intitola *Papiano (Papianus)*.

I. — Codice Borgognone.

Ciò che abbiamo di leggi borgognone consiste in una formale raccolta divisa per titoli, e in due appendici: il tutto compilato, come par certo, a tempo dei re nazionali, innanzi la signoria dei Franchi (A. 534). Ogni altra cosa relativamente a queste leggi venne finora tenuta incerta. Nel proemio alle medesime si parla del secondo anno di regno del re Gundobaldo, la qual menzione, ove s'intenda dei primi principii del regno che Gundobaldo ebbe in comune co'suoi fratelli, ci richiama all'A. 467 o 468 *(b)*. Ma fra le leggi se ne trovano due, date nel consolato di un Avieno, una nel consolato di Agapito *(c)*: quelle per conseguenza sono del 501 o 502 *(d)*, questa del 517. La collezione pertanto, quale a noi si offre, non può essere di una data più antica. Fra poco ravviseremo altra

(*a*) Vedi il Primo Libro §. 34.

(*b*) Müller *Schweizergeschichte* Lib. 1. in principio del Capitolo VIII.

(*c*) *Tit.* 42. « Data Ambariaco in colloquio sub die III. Non. Sept. Abieno VC. Cons. » — *Tit.* 45. « Data sub die V. kal. Iunias Lugduni Abieno VC. Cons. » — *Tit.* 52. « Data « sub die IV. kal. Aprilis Agapito Consule ».

(*d*) Avieno il seniore fu console del 501, il giuniore del 502.

cagione per credere non fosse compilata avanti l'anno 506. Ma ciò che precede a queste leggi non è, come ordinariamente si crede, un solo ma un doppio proemio, l'uno dall'altro affatto diverso: e la menzione oradetta del secondo anno di regno di Gundobaldo stà nel secondo proemio, ma nei manoscritti del Lindenbrog si applica a Sigismondo, figlio di Gundobaldo *(e)*. Il giorno del mese ivi segnato *(IV. Kal. April.)* s'accorda inoltre col giorno della precitata legge 517, ed a vicenda quest'anno coincide col secondo del governo di Sigismondo *(f)*. Ponderate tutte queste circostanze, riesce molto verosimile quanto segue *(g)*. Gundobaldo aveva allestito una raccolta di leggi, della quale è parte il primo proemio, e che fuori dubbio conteneva una buona metà dell'attuale collezione: ma Sigismondo vi recò più aggiunte, e così sorse nel secondo anno di suo governo (A. 507) la presente raccolta, cui si riferisce l'altro proemio firmato da trentadue conti: infatti l'intitolazione di questo proemio dice che la raccolta, cui il proemio è annesso, si compone di leggi parte antiche, parte rese allora *(h)*. Ciò stando, le due appendici della raccolta sarebbero pure o di Sigismondo o di Godemaro, ultimo re de' Borgognoni. La narrazione di Müller *(i)* non regge in verun modo: Gundobaldo, secondo lui, volle pareggiare i Romani a' Borgognoni: insofferenti costoro, lo forzarono (e coll'aiuto dei Romani!) ad abolire le sue nuove leggi, e in seguito a ciò venne compilato in Ambieu il Codice ora da noi posseduto (*k*).

2. Ora in queste leggi si trovano indizi irrefragabili della conoscenza

(*e*) Primo proemio: « Vir gloriosiss. *Gundebaldus* Rex Burg. Cum de parentum .... « statuta perscribi ». — Secondo proemio: « In Dei nom. anno secundo regni domini « nostri glor. Gundebaldi (Lindenbr. *Sigismundi*) Regis. Liber Constitutionum *de prae-* « *teritis et praesentibus* atque in perpetuum conservandis *legibus*, editus sub die IV. « kal. April. Lugduni. Amore Iustitiae etc. ».

(*f*) Gundobaldo morì verso l'anno 515. Cfr. le note alla nuova edizione di Spon *Hist. de Geneve* Tom. 1. Geneve 1730. in 4.° p. 25. (L'autore delle note è Gautier. V. Müller *Schweizergeschichte* Lib. 1. Cap. 8. nota 2.).

(*g*) Quest'opinione coi motivi in cui si fonda fu già enunciata in massima parte da Canciani T. 4. p. 3. 12. 13.

(*h*) Vedi sopra la nota *e*.

(*i*) Müller *Schweizergeschichte* Lib. 1. Cap. 8. p. 109. 110. (ed. del 1786) e *Allgemeine Geschichte* Vol. 2. (Tübingen 1810) p. 22.

(*k*) Questa narrazione, come dichiara lo stesso Müller (*Op. et loc. cit.* nota 30.), fu da lui attinta al seguente frammento di un anonimo, trovato da Gautier fra le carte di Iacopo Gotfried e per esso pubblicato (ap. Spon *Op. cit.* p. 25., cfr. *Préface* p. X.): « Immunitates « sibi ab ipso ereptas; publicum Gentis atque Ordinum consilium Genevae habitum est, « in quo novae leges ab illo Rege latae abrogatae sunt populique illi duo cum Rege re- « conciliati. » Ma primieramente non ci è detto donde proviene questo frammento e se in conseguenza merita fede. Secondamente non abbiamo tutt'intero il periodo, per saper dire di qual re e di quali leggi si parli: e Gautier, che era in grado di saperlo,

e della voluta osservanza del diritto romano. Veramente nessun passo vi è copiato a parola, e anche la sostanza n'è scientemente mutata; nondimeno l'accenno a quei fonti vi è troppo manifesto, anzi varie espressioni fanno credere che il Breviario visigoto e il suo commentario furono precisamente i fonti che si ebbero sott'occhio; onde ancora verrebbe la conseguenza che tali passi del Codice borgognone non possono essere anteriori all'A. 506, nel che s'avrebbe una riprova di quanto or ora si disse intorno all'epoca della sua compilazione.

I passi cui alludiamo sono i seguenti. La donna borgognona che passa a seconde nozze non ritiene della *donatio nuptialis* del primo marito che l'usufrutto, e la proprietà si devolve ai figli di primo letto: proposizione levata di pianta dal Codice Teodosiano ed espressa negli stessi termini che ha il commentario Visigoto (*a*). — La legge sul divorzio (*Tit.* 34) è un composto di cose affatto disparate; il secondo § lascia il divorziare in facoltà del marito (a norma fuori dubbio dell'antico diritto borgognone), e gl'impone semplicemente una multa: ma il terzo e quarto paragrafo restringono quella facoltà a tre casi, che sono l'adulterio, l'avvelenamento e la violazione dei sepolcri; ondechè, divorziando il marito per altre cause, tutti i suoi beni passano alla moglie ed alla prole. Questa disposizione è tolta visibilmente dal Codice Teodosiano (di nuovo coi termini del commentario), salvochè la sostanza ne è d'assai mutata e in ispecie è annullata la distinzione che il Codice fa tra l'uno e l'altro coniuge per riguardo alle cause del ripudio (*b*). — Gli affrancati non si

afferma in contrario che Gundobaldo, secondo questo frammento, abolì le dure leggi de'suoi precessori *contro* i Romani e così riconciliò i Romani co'Borgognoni. Terzamente è cosa di fatto, già notata da Montesquieu (XXVIII. 1.), che le leggi Borgognone furono di preferenza miti e imparziali verso i Romani; ora queste leggi sono precisamente le ultime, tuttora esistenti (v. g. *Tit.* 10. §. 1. *Tit.* 12. §. 5. *Tit.* 38. e seg. Cfr. Gregor. Turon. II. 33.), e non vi è assolutamente segno che mai siasi dato a'Romani maggior favore, il quale poi si sarebbe loro in parte ritolto colle leggi attualmente conosciute.

(*a*) *L. Burg. Tit.* 24. §. 1., concordante colla *L.* 2. C. Th. *de secundis nupt.* (3. 8.). Nella legge Borgognona v'è la frase: « dum advivit usufructu possideat », e nel Commentario Visigoto: « dum advixerit.... in usufructu possideat ».

(*b*) *L. Burg. Tit.* 34. §. 3. 4. desunti dalla *L.* 1. C. Th. *de repud.* (3. 16.). Il Codice Teodosiano esige pel ripudio, quanto al marito, che sia reo 1° di omicidio, 2° di avvelenamento, 3° di violazione dei sepolcri, e quanto alla moglie, 4° di adulterio, 5° di avvelenamento, 6° di ruffianesimo. Nella legge Borgognona il ripudio è sempre vietato alla moglie sotto pena della morte (§. 1.), onde non è caso che del divorzio del marito, e quindi dei soli reati della moglie, che sono quelli sopra segnati di *N.* 4°, 5° e 3°, il quale ultimo nel Codice ricorreva soltanto a riguardo del marito. Quanto alla nomenclatura di questi maleficii, il testo del Codice Teodosiano dice: « moecha, medicamen- « taria, sepulchrorum dissolutor », il commentario: « adultera, malefica, sepulchri vio- « lator », e questi appellativi del commentario (non del testo) sono precisamente quelli usati dalla legge Borgognona: « adulteram, maleficam vel sepulchrorum violatricem ».

possono per lievi offese al patrono ridurre nuovamente schiavi. Ciò si prescrive in termini che alludono ad una costituzione decisamente opposta di Costantino, la quale perciò sembra che in addietro fosse tra' Borgognoni in vigore (*c*). — Le donazioni e i testamenti si debbono fare coll'intervento di *cinque* o *sette* testimoni; questo precetto è attinto al Codice Teodosiano, che il simile esige ne' testamenti e nei codicilli (*d*). — La necessità dell' *iscrizione* per le accuse criminali (*e*) è pure di romana derivazione, sebbene a noi non riesce di trovare il preciso testo di diritto romano, cui per avventura accenna questa legge borgognona. — Parlando del *Papiano*, faremo conoscere i passi di gius romano che s' incontrano nella prima appendice delle leggi borgognone.

L'osservanza di queste leggi si conteneva in quei termini che abbiamo altrove divisato (*f*). Esse furono rese unicamente pei Borgognoni, e soltanto a caso si fa in alcuni luoghi special menzione di questa loro limitata osservanza (*g*). In altri luoghi per contro si dichiarano pure applicabili a' Romani certe pene od obbligazioni (*h*), ed a vicenda s' impone a' Borgognoni o si lascia in loro facoltà l'osservanza del diritto romano (*i*).

Soggiogato il regno borgognone dai Franchi, il diritto burgundico non continuò meno ad essere il diritto personale di questa gente. Marcolfo ne attesta la verde osservanza, e un capitolare di Carlomagno vi si richiama (*k*). Più tardi la sua durata è ancora attestata da Agobardo († A. 840) e da Hincmar († A. 882) (*l*); Agobardo osserva che dei viventi a legge Borgognona rimangono pochissimi (*m*), lamenta sì la moltiplicità dei di-

(*c*) *L. Burg. Tit.* 40. « Si quis Burgundio mancipium iuris sui libertate donaverit, et « si eum *sub occasione levis offensae* in servitium crediderit revocandum, hanc sibi ma- « numissor licentiam *praesenti lege noverit denegatam* etc. » *L.* 1. C. Th. *de libertis* (4. 11.) « Libertis ingratis . . si . . . *levis offensae contraxerint culpam*, a patronis « rursus sub imperia ditionemque mittantur ».

(*d*) *L. Burg. Tit.* 43. §. 1. *L.* 1. C. Th. *de testamentis* (4. 4.). La stessa alternativa di cinque oppur sette testimoni si esige per altre cose dalla *L. Burg. Tit.* 88. §. 2. e *Addit.* 1. *Tit.* 12. L'origine di quest'alternativa si vuol porre ne' testamenti di giure civile e giure pretoriano; cfr. Savigny, Eichhorn e Göschen *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* Vol. 1. p. 83.

(*e*) *L. Burg. Tit.* 77. §. 1.

(*f*) Vedi Lib. I. Cap. III.

(*g*) *L. Burg. Tit.* 14. §. 1. *Tit.* 24. §. 1. *Tit.* 40. §. 1.

(*h*) *L. Burg. Tit.* 9. 13. *Addit.* 1. *Tit.* 9. — Cfr. Lib. I. §. 47.

(*i*) Cfr. Lib. I. §. 46. note *h* ed *l*.

(*k*) Vedi il Lib. I. §. 35. note *b* e *c*.

(*l*) Agobardi *Epist. ad Lud. Pium*, ap. Bouquet T. 6. p. 356. Hincmar. *De divortio Lotharii et Tetbergae Interrog.* 5. T. 1. *Opp.* p. 598., e il simile nell'*Opusc. num.* 16. T. 2. *Opp.* p. 234. « sciant se in die iudicii nec Romanis, nec Salicis, nec *Gundobadis*, « sed divinis et Apostolicis legibus iudicandos ».

(*m*) *Loc. cit.* « cuius legis homines sunt perpauci ».

ritti personali in generale che le varie stranezze del diritto Borgognone, e prega Ludovico il Pio di abolirlo imponendo a quell'avanzo di Borgognoni il giure Franco.

II. — Codice de' Romani o Papiano.

3. Verso la metà del secolo decimosesto si pubblicò dal Cuias un'operetta (*a*) che indi in poi fu in tutte le edizioni intitolata *Papiani Liber Responsorum* (o *Papiani Responsum)*. Le edizioni che meritano un ricordo sono: 1.° la prima del Cuias (del 1566), 2.° quella di Cuias del 1586 (*b*), 3.° quella di Schulting nella sua collezione, 4.° quella di Amaduzzi (*c*), 5.° quella di Biener nel suo *Ius civile anteiustin. Berolini 1815*. Le tre prime non furono certamente condotte sopra un solo manoscritto (*d*). Amaduzzi, oltre il testo già noto, trasse profitto di due nuovi codici a penna e di un terzo il Biener.

Ma tutte queste edizioni sono ora di gran lunga superate dalla seguente: *Lex Romana Burgundionum ed. Aug. Frid.* Barkow. *Gryphiswaldiae 1826*. in-8.° (*e*). Il testo concorda nella massima parte con quello di Biener, non avendo l'editore potuto giovarsi di alcun nuovo manoscritto. Per contro egli ne offre un apparato critico, che consiste nel riscontro di tutte le edizioni anteriori. Ma quello che principalmente dà pregio a un tal lavoro è il lungo proemio e il commentario, dove il Codice, mercè gli schiarimenti e il rinvio a' suoi fonti, è per la prima volta reso volgare. il qual lavoro è degno tanto più di lode

(*a*) Di seguito al *Codex Theodosianus* Lugd. 1566. in fol.

(*b*) Di seguito al *Codex Theodosianus* Paris. 1786. in fol.

(*c*) Nel libro intitolato: *Leges Novellae V. Anecdotae Impp. Theodosii iun. et Valentiniani III. . . . . ac tandem Lex Romana s. Responsum Papiani . . . opera et studio* Ioh. Christ. Amadutii. Romae 1767. in fol.

(*d*) Le differenze dell'edizione del 1586 dalla prima (del 1566) sono sì poche da farci argomentare che ambedue le edizioni siano state condotte sopra un solo ed unico manoscritto. Nondimeno questa supposizione dee rigettarsi: anzitutto di fronte ai *Tit.* 33. e 38. (nell'ed. di Schulting 32. e 37.), in entrambi i quali l'edizione del 1586 conta righe intiere in più di quella del 1566, le quali aggiunte non possono di certo essere congetturali: poi anche a motivo di varie altre varianti sparse qua e là. Barkow *Praef.* p. XXVII. — L'edizione di Ginevra (1586. in 4°) è pressochè una ristampa materiale (e così anche nel Papiano) di quella del 1566, e la Lionese del 1593 in 4° è in massima parte non già un'edizione nuova, ma la stessa di Ginevra del 1586 con un nuovo frontispizio e con molti fogli d'aggiunta: il Papiano segnatamente non è ristampato, ma è lo stesso dell'edizione ginevrina.

(*e*) L'editore aveva già dato uno *Specimen* di questo lavoro nel 1817 a Berlino in forma di Orazione inaugurale.

quanto più imperfette si rimasero tutte le spiegazioni in addietro tentate dell'opera (*f*).

Fra i varii manoscritti del Papiano noi conosciamo principalmente i seguenti:

A. L'*Ottoboniano*, il migliore e il più compiuto di tutti, che da Amaduzzi, finitane la stampa, fu donato al Cardinal Garampi e in ultimo passò nella Biblioteca Vaticana (*g*). Al Papiano, da cui incomincia, tengono dietro le Novelle di Teodosio II. ecc.

B. Il *Vaticaneo*, che non va oltre la metà dell'opera (*h*). Precede il Breviario.

C. Il *Parigino*, parimente in seguito al Breviario. L'opera manca dal suo principio sino alla metà del titolo settimo (*i*).

D. Un secondo *Vaticaneo*, che però ne contiene soltanto un brano, e le cui varianti si pubblicarono da Angelo Mai nel 1823 (*k*).

4. Anzitutto è mestieri indagare la patria, l'età e l'origine del libro. Nel secondo proemio alle leggi Borgognone, che è dell'A. 517 (§ 1.), si promette ai sudditi romani un Codice particolare (*a*). Ora è questo il così detto Papiano, che in conseguenza venne compilato dopo l'anno 517,

(*f*) Vedi in prova le note di Schulting ed anche più quelle d'Amaduzzi.

(*g*) Amaduzzi (*Praef.* p. XVIII.) lo giudica del nono o decimo secolo, Marini (*Papiri* p. 226.), che ne chiama il carattere *litera Beneventana*, dell'undecimo o duodecimo. Il fac-simile datone da Amaduzzi p. XIX. è a giudizio di Marini molto preciso, più preciso di quello dato da Zirardini *Impp. Theod. ... Novellae Leges* p. 34. — Sulla storia un po'oscura di questo manoscritto cfr. *Zeitschrift für gesch. Rechtswiss.* II. 281. Blume *Iter Ital.* II. 234. 235. e III. 71., ma particolarmente Haubold *Opusc.* vol. 2. *Praef.* p. CXV. Hänel lo vide e consultò in Vaticano.

(*h*) È segnato di *N.°* 379. (410. 1022. secondo altre numerazioni) e fa parte della raccolta della regina Cristina. Va sino al fine del titolo *De donationibus* (*Tit.* 23. ap. Schulting, 22. ap. Amaduzzi). Amaduzzi *Praef.* p. LII. LXXI. e p. 134. 214.

(*i*) È segnato fra i codici parigini di *Num.* 4412. Di questi tre manoscritti Amaduzzi adoperò i due primi, e Biener (*Ius civile Anteiustin.*) da luogo a luogo il terzo. Il manoscritto di Cuias è diverso da questi tre, meno compiuto cioè del primo, più compiuto dei due ultimi, e diverso pure nella disposizione della materia. Oltre a questi se ne dànno ancora per esistenti alcuni altri (Amaduzzi p. LII. LXXI.), ma per isbaglio, e sono: *a*) *Cod. Paris. N.°* 4403., del quale si dirà più sotto, *b*) un Ms. Parigino di *N.°* 1097. e *c*) uno di Sirmond. Notizia dei due ultimi si ha da Sirmond. *Quaestio triplex* (*Opp.* T. 4. Ven. 1728. in fol. p. 265. 266.) « post Caii et Pauli, Gregoriani et Hermogeniani « *Papianique excerpta* »; ma questi ultimi *excerpta*, come si rileva dalla medesima sintassi del periodo, non sono altro che il Breviario, il quale termina col noto frammento di Papiniano. Infatti in una copia a mano di questa lettera del Sirmond (*MS. Dupuy. N.°* 550.) si legge « *Papinianique* excerpta ».

(*k*) Cfr. Barkow *Praef.* p. XXI. — L'edizione Barcoviana contiene tutte le lezioni di questo manoscritto, e ci ha quindi fornito per questo lato maggior lume di critica che l'edizione di Biener.

(*a*) *L. Burg. Prologus:* « Inter Romanos ... Romanis legibus praecipimus iudicari:

ma prima dello scioglimento del regno borgognone. Che infatti il Papiano sia questo Codice preventivamente annunziato ai Romani borgognoni, si argomenta in primo luogo dalla sua palese coincidenza nella serie dei titoli coll'ordine del Codice borgognone, non conoscendosi opera alcuna della romana giurisprudenza così ordinata, e che siasi potuto pigliare a modello: secondamente dalla moltiplice consonanza di materia che corre fra i due Codici. La coincidenza ora detta nella serie dei titoli, che è l'argomento il più stringente, si renderà manifesta nel confronto che segue (*b*).

LEX BURGUNDIONUM. (*Ed.* CANCIANI.)	PAPIANI RESPONSA. (*Ed.* AMADUTII.)
TIT.	TIT.
1. *De libertate donandi patribus attributa, et muneribus regiis.*	1. *De patris vel matris donatione et munificentia dominorum.*
2. *De homicidiis*	2. *De homicidis tam ingenuis quam servis.*
3. *De libertatibus servorum nostrorum.*	3. *De libertatibus.*
4. *De sollicitationibus et furtis.*	4. *De sollicitationibus et furtis.*
5. *De his qui flagello, fuste, calce vel pugno percutiunt.*	5. *De iniuriis aut caedibus admissis.*
6. *De fugitivis*	6. *De fugitivis inquirendis vel discutiendis.* . . . .
7. *De servis et originariis qui vocantur in crimine.* 8. *De obiectione criminum quae ingenuis intenduntur.*	7. *De obiectionibus criminum vel inscriptionibus ingenuorum sive servorum.* . . . .
9. *De inlatis violentiis*	8. *De violentiis.* . . . . .
10. *De interfectione servorum* . . .	DEEST (*vid. Tit.* 2).
11. *De inflictis vulneribus* . . .	DEEST (*vid. Tit.* 5).
12. *De raptu puellarum*	9. *De raptu virginum et viduarum.*
13.	DEEST.
14. *De successionibus et sanctimonialibus.*	10. *De successionibus diversis.*

« qui formam et expositionem legum conscriptam, qualiter iudicent, se noverint ac-
« cepturos, ut per ignorantiam se nullus excuset ».

(*b*) Un simile confronto si ha già in HEINECCII *Antiquit. German.* T. 1. p. 310-319. Noi abbiamo cercato di renderlo più compiuto, giovandoci specialmente del Codice Ottoboniano, che è il meglio ordinato.

Tit.	Tit.
15. *De commotione litium* . . .	11. *De commotione litium.*
16. *De inquirendis animalibus* . .	12. *De inquirendis animalibus et rebus.*
17.	Deest.
18. *De his quae casu contigerint.* . .	13. *De damnis animalium vel si quid per ea casu evenerit.*
19. *De ablatis pignoribus et fideiussoribus.*	14. *De ablatis pignoribus et fideiussoribus.*
20. *De fugitivorum furtis* . . .	15. *De fugitivorum furtis.*
21. 22.	Desunt.
23. *De damnis quae ab animalibus inferuntur.*	Deest *(vid. Tit. 13).*
24. *De mulieribus Burgundiis ad secundas vel tertias nuptias transeuntibus.*	16. *De mulieribus ad secundas aut tertias nuptias transeuntibus.*
25. 26.	Desunt.
27. *De inruptis sepibus et clausis itineribus, furtis etiam et violentiis.*	17. *De clausis itineribus et aliis servitutibus.*
28.	Deest.
29. *De superventoribus et effractoribus.*	18. *De superventoribus et effractoribus.*
30. *De corruptis mulieribus* . .	19. *De corruptis mulieribus.*
31.	Deest.
32. *De eo qui hominem inlicite et sine caussa ligaverit.*	20. *De his qui hominem inlicite aut sine caussa ligaverint.*
33.	Deest.
34. *De divortiis*	21. *De divortiis.*
35—42.	Desunt.
43. *De donationibus*	22. *De donationibus.*
44. *De adulteriis puellarum et viduarum.*	25. *De adulteriis.*
45. *De his qui obiecta sibi negaverint et praebendum obtulerint iusiurandum.*	23. *De sacramentis.*
46.	Deest.
47. *De condemnatione latronum, uxorum quoque suarum et viduarum.*	24. *De latronibus convictis.*
48—50.	Desunt.
51. *De his qui debitas filiis substan-*	26. *De his qui debitas filiis de ma-*

Tit.	Tit.
liae suae portiones non tradiderint.	*ternis bonis non tradiderint portiones.*
52. *De mulieribus desponsatis quae ad aliorum consortium libidine instigante transierint.*	27. *De puellis vel mulieribus desponsatis.*
53. *De hereditatibus filiorum, qui post patris obitum matre superstite intestati moriuntur.*	28. *De luctuosis hereditatibus.*
54—72.	Desunt.
73. *De caballis quibus ossa aut scandala ad caudam ligata fuerint.*	29. *De caballis, quibus os aut scindula ad caudam ligata fuerit.*
74. 75.	Desunt.
76. *De Wittiscalcis*	30. *De apparitoribus.*
77. 78.	Desunt.
79. *De praescriptione temporum* . .	31. *De praescriptione temporum.*
80. *De testibus falsa referentibus et calumniatoribus.*	32. *De falsariis et falsis testibus.*
81. *De interpellationibus apud iudices futuris.*	33. *De interpellationibus et appellatione.*
82. *De fideiussoribus*	Deest *(vid. Tit. 14).*
83. *De his qui apud alios res suas agnoscunt.*	34. *De rebus agnitis.*
84. *De venditione terrarum* . . .	35. *De venditionibus.*
85. *De pupillis*	36. *De tutelis.*
86.	Deest.
87. *De minorum contractibus* . .	Deest *(vid. Tit. 36).*
88. *De libertatibus*	Deest *(vid. Tit. 3).*
89.	Deest.
Desunt	37—47.

5. Da questo confronto emerge una irrefragabile conformità, tanto più decisiva in quanto nessuna delle intitolazioni, o guardisi al contenuto o al luogo che occupa, si può dir semplice e naturale. Anzi varii titoli (v. g. *L. Burg. T.* 15. 19. 29. 32. 73.) sono molto strani. Oltre a ciò, se la rubrica è alcune volte la stessa che nel Codice Borgognone (v. g. *L. Burg. T.* 51.), la materia però è affatto diversa, il che mostra chiaramente che tale diversità fu pensata. Ma l'ordine dei titoli è quasi sempre lo stesso, all'infuori che molti titoli della legge Borgognona mancano nel Papiano, o perchè versano sopra materie affatto estranee ai Romani, o perchè non farebbero che ripeter cose già prima discorse. Per contro il Papiano conta undici titoli che trattano di cose particolari a' Romani, e tutti non già in-

tercalati là dove manca il titolo corrispondente a quello del Codice Borgognone, ma posti in fine, a modo di un'appendice particolare. L'unica e piccolissima variante che si rinvenga in questa coincidenza di titoli è che il vigesimoquinto del Papiano vien dopo due titoli ai quali invece doveva precedere, anomalia che può facilmente essersi intrusa per trascuranza.

6. Una conformità non meno decisiva nella materia dei due Codici ricorre specialmente al secondo titolo del Papiano, in proposito delle pene dell'omicidio. Fatta prima una esposizione del gius romano, ivi si dice:

LEX BURGUNDIONUM.	PAPIANI RESPONSA, TIT. 2.
	Et quia de pretio occisorum nil evidenter Lex Romana constituit. Domnus noster (a) *statuit observandum ut. . . homicida secundum servi qualitatem infrascripta domino eius pretia cogatur exsolvere; Hoc est pro actore C. solidi.*
TIT. 50. § 2. *Si alterius fuerit actor occisus, centum solidi in compositione criminis numerentur.*	
TIT. 10. § 1. *Si quis servum . . . occiderit lectum ministerialem. . . LV. (al. LX) solid. inferat.*	*pro ministeriale LX. solidi.*
TIT. 10. § 2. *Si . . . aratorem aut porcarium occiderit, XXX. sol. solvat.*	*pro aratore aut porcario XXX.*
TIT. 10. § 3. *Si aurificem lectum occiderit, CL. sol. solvat.* — § 4. *Qui fabrum argentarium occiderit, C. sol. solvat.*	*pro aurifice electo C. solidi.*
TIT. 10. § 5. *Qui fabrum ferrarium occiderit, L. sol. inferat.*	*pro fabro ferrario solidi L.*
TIT. 10. § 6. *Qui carpentarium occiderit, XL. sol. solvat.*	*pro carpentario XL. inferantur. Hoc ex praecepto Domni regis convenit observari.*

(a) Qui molti vogliono intercalare *Theodericus Rex Francorum*, ma tali parole non si trovano in verun manoscritto del Papiano, sibbene in uno spoglio di que-

La divergenza è così piccola, che parrebbe corsa soltanto nei manoscritti: all'incontro la conformità è flagrante, e di tanto maggior rilievo che altre leggi germaniche, alle quali guardar si volesse, sanciscono regole onninamente diverse (*b*). Ad un tempo egli è manifesto che in questa parte non il Papiano ma la legge borgognona servì di esemplare, essendo essa un Diritto germanico, e citandosi inoltre come fonte nel Papiano la legge del re.

In terzo luogo alcuni titoli del Papiano si trovano letteralmente e con pochissime varianti nella prima appendice delle leggi borgognone (*c*). Ma qui per contrario il Papiano è stato l'originale da cui fu tolta la legge borgognona, perocchè le materie ivi trattate sono di diritto romano, anzi vi si cita come fonte la *lex Theodosii*, e il Papiano ha lezione più integra e ordinata del testo borgognone (*d*).

7. Raffrontando questi punti così ovvii di coincidenza con la promessa del re borgognone (§ 4.) che i Romani del suo regno avrebbero avuto un Codice, nessuno che imparzialmente vi guardi dubiterà che il Papiano non sia precisamente cotesto Codice. Varii passi del medesimo accennano eziandio che la sua compilazione fu ordinata per pubblico decreto e a pubblico uso (*a*). Il non esservi in fronte alcuna legge regia,

st' unico passo, che Sichard, gran tempo prima si conoscesse l'intero Papiano, fece stampare in seguito ad una Novella di Valentiniano (*fol.* 96.) (cf. *Nov.* VALENTINIANI *Tit.* 3. p. 108. ed. Ritter). Sull'autorità unicamente di Sichard questa lezione venne poi citata nel Papiano come variante, anzi l'intero passo fu in onore del nome *Teoderico* accolto in alcune edizioni delle opere di Cassiodoro in seguito all'*Ed. Theoderici*, cioè prima da Pithou nella parigina del 1579. (1589.) in fol. p. 54., poi nelle contraffazioni ginevrine del 1609. in 8°, 1650. 1656. in 4.°, e 1637. *s. l.* in 4°; coll'osservazione però di Pithou che il passo accenna a Teoderico il Franco, e non a Teoderico l'Ostrogoto, e secondo la lezione non Sicardiana, ma Cuiaciana, del Papiano, onde senza l'aggiunta *Theodericus Rex Francorum*. Senonchè l'intero estratto pubblicato da Sichard non è copia sincera del Papiano, ma una interpolazione; qual cosa è adunque più naturale del supporre che l'amanuense franco del Breviario, il quale vivendo sotto un Teoderico credette ben fatto d'intrudere questo passo interpolato, abbia eziandio alle parole *Domnus noster* intercalato in modo inintelligibile il nome del suo monarca regnante?

(*b*) *L. Salica reform. Tit.* 37. *L. Ripuar. T.* 8. Il tenore di queste leggi esclude pure qualunque accenno al diritto franco e ad un *Teoderico* franco (nota *a*).

(*c*) *Papian. Tit.* 17. in *L. Burg. Addit.* 1. *Tit.* 1., e *Papian. Tit.* 44. in *L. Burg. Addit.* 1. *Tit.* 19.

(*d*) V. g. *Papian. Tit.* 17. « secundum legem Theodosiani libri quarti sub titulo de « Aedificiis privatis et publicis ». *L. Burg. Addit.* 1. *Tit.* 1. §. 7. « secundum legem « Theodosii ». Qui può benissimo la legge Borgognona essersi plasmata sul Papiano, ma non per contrario.

(*a*) In ispecie il passo del *Tit.* 2. sopra citato (§. 6.), del quale si è già notata la parziale *concordanza* col diritto borgognone. Ma in altri punti, segnatamente sull'omicidio d'un uomo *libero*, le due legislazioni sono diverse. Adunque per le parole *praeceptum*

dove ciò si dica solennemente, non fa prova contraria (*b*), perocchè il Breviario visigoto, del cui carattere ufficiale nessuno dubita, manca egualmente di una siffatta legge e non è preceduto che dal rescritto ai conti, il quale si è conservato in pochissimi manoscritti, e quindi per puro caso. Un qual rescritto andava fors'anche unito al nostro Papiano quando per la prima volta fu dal re inviato a tutti i conti, che in sua conformità dovevano giudicare.

Ciò tutto stando, ne emerge il seguente ordine cronologico:

A. Codice Borgognone di re Sigismondo dell'anno 517 (§ 1), in cui è promesso ai Romani un Codice particolare.

B. Codice de' Romani (il Papiano), che in conseguenza cade tra il 517 e il 534 (in sul finire del regno).

C. Le due Appendici del Codice borgognone, la prima delle quali attinta in parte al Papiano, egualmente fra il 517 e il 534.

L'unica obbiezione di peso, mossa contro l'origine burgundica della nostra opera, consiste nelle parole *Domnus noster* THEODERICUS REX FRANCORUM; ma quest'obbiezione torna pure a vuoto, se si considera che tali parole non si leggono in verun manoscritto dell'opera ma solamente in uno spoglio trovatone altrove; il quale spoglio è per giunta così interpolato che anche le suddette parole possono senza esitazione considerarsi come apocrife (*c*).

A Cuias spetta il gran merito di aver pel primo scoperto quest'origine burgundica del Papiano, quantunque ei l'abbia annunziata così di passaggio che facilmente potè rimanere inosservata (*d*). Lindenbrog la dimostrò in appresso con maggior chiarezza (*e*), e dopo lui quest'opinione fu adot-

Domni Regis noi non intendiamo una legge borgognona preesistente, ma una legge racchiusa in questo passo, dettata specialmente pei Romani e in parte desunta da leggi borgognone, al che accenna pur chiaramente il principio del passo. E questa nuova legge sarebbesi giustamente promulgata colla sua inserzione nel Papiano, onde emerge il carattere pubblico di questa compilazione. — Al *Tit.* 30. parimente si legge: *a praeceptione Domni Regis*.

(*b*) Questo precisamente fa dire a BIENER *De orig. leg. Germ.* P. 1. p. 296. che il Codice promesso dal re non venne compilato e che il nostro Papiano è lavoro di un privato che si trovò rispondere ai bisogni d'allora. Ma, lasciando anche da parte le ragioni per noi addotte, lavori di questo genere in un'epoca di scarsissima coltura intellettuale non si presumono, e la spiegazione da noi data riesce ben più naturale.

(*c*) Vedi *supra* il §. 6. nota *a*.

(*d*) Ciò è che nel frontispizio dell'edizione parigina 1586 si legge: « Burgundionis Ic. » qui Papiani Responsorum titulum praefert liber », e in principio del Papiano v'ha questa nota marginale: « Videantur antiquae Burgundionum leges ». Infatti, come ha notato Biener, il Codice Borgognone ha fornito all'edizione del 1586 parecchi emendamenti.

(*e*) In due luoghi della Prefazione al suo *Codex Legum antiquarum* (edito per la prima volta nel 1607).

tata quasi generalmente, ma da Eineccio provata senza replica (*f*). Amaduzzi, che tratta la questione più a lungo di tutti, si mostra veramente senza giudizio nel contestare l'origine burgundica dell'opera, e farla sorgere sotto il re franco Teoderico I.; le sue ragioni sono di una leggierezza incredibile, verbigrazia che l'analogia coll'ordine della legge Borgognona è lontanissima, cioè quale per identità di materie ha luogo in tutte le leggi; che l'opera contiene moltissime cose, le quali ripugnano al diritto borgognone, e fra esse molte di puro diritto romano ecc.; senonchè a provarne l'origine in tempo di Teoderico il Franco, il quale non è menzionato che in un Breviario di Sichard, egli cita tutte le edizioni e tutti gli scrittori che fanno capo a Sichard, come fossero altrettante nuove e genuine testimonianze (*g*).

8. Da questa indagine sulla patria e sull'origine del nostro libro è indipendente la questione dell'autore e del titolo di esso. L'autore potrebbe sicuramente essersi chiamato *Papiano,* come è detto in tutte le stampe: ma il titolo addizionale di *Liber Responsorum*, che per nulla s'accorda con un libro di questo genere, rende anche il nome dell'autore molto sospetto (*a*). Noi congetturammo già tempo che Cuias, primo editore del libro, avesse trovato un manoscritto ordinato a questo modo. Veniva prima la legge Romana Visigota (il Breviario), di cui l'ultimo verso portava, come in tutti i manoscritti, la giusta intitolazione: *Papinianus Lib. 1. responsorum (b),* meno il frequentissimo scambio di *Papinianus* in *Papianus (c)*. Veniva in seguito la legge Romana burgundica, senza distinzione dal testo precedente e senza intitolazione particolare che la annunziasse come opera nuova. Cuiacio quindi vide in essa una continuazione del predetto verso, e falsamente ritenne quel *Papianus* per l'autore di tutta l'opera, che ora sappiamo essere la *Lex Romana* dei Burgundi *(d)*. A conferma di questa congettura citavamo

(*f*) Heineccii *Antiquit. German.* P. 1. p. 308. e seg.

(*g*) Amaduzzi *Op. cit. Praef.* p. LXV. — *Praef.* p. LXVIII. p. 213. — *Praef.* p. LIX. LXV. p. 141.

(*a*) Arrogi che il migliore di tutti i testi a penna, l'Ottobonese, non conosce nè un tal autore nè un tal titolo, e chiama semplicemente l'opera, così in principio che in fine, *Lex Romana.* Amaduzzi *Op. cit. Praef.* p. XX. XLIX. e p. 294.

(*b*) Schulting p. 810.

(*c*) Intorno a quest'alterazione di nome cfr. Pithoeus *ad Coll. LL. Rom. et Mos. Tit.* 2. §. 8. Conradi *Parerga* p. 101. ed in ispecie gli esempi che in nota reca Zirardini *Impp... Novellae* p. 37-48. Noi l'abbiamo trovata in molti manoscritti.

(*d*) Che tale sia realmente stato il pensiero di Cuias, emerge a chiare note dalla sua prefazione al *Cod. Theod.* Lugd. 1566. in fol. « Papiani, non Papiniani illius omnium « qui sunt qui erunt quique fuerunt Iurisperitissimi, sed paulo inferioris aevi, quo Theo- « dericus Italiae imperabat, Papiani nec incauti nec inelegantis Iurisconsulti ». — In seguito però s'avvide dell'errore; e dove nell'edizione principe il frammento del

un manoscritto Vaticaneo, che è precisamente ordinato nell' accennato modo (*e*). — Ma non è guari si è scoperto quanto segue. Un manoscritto di Pithou, ora custodito nella Biblioteca reale di Berlino (*Cod. lat. Fol.* 270), contiene su dieci fogli la *Lex Romana* borgognona, e sui tre fogli successivi la così detta *Institutio Gregoriani*. La *Lex Romana* borgognona è intitolata: *Papianus lib. 1. responsorum*, e questo titolo ricorre per ben tre volte, sopra l'indice dei titoli, in fronte, e in fine del testo. Il vero passo di Papiniano ci manca, e trovasi invece per entro l'*Institutio Gregoriani* (*fol.* 12), coll' intitolazione egualmente: *Papianus responsorum lib. 1.* Il manoscritto poi è in caratteri, da quanto sembra, del nono secolo, e non è quello di cui si valse Cuiacio per la stampa, poichè la *Lex Romana* burgundica è più incompleta della sua. Da ciò adunque consèguita che l'errore di assegnare la romana legge dei Burgundii ad un autore di nome Papiano ha preceduto il Cuias di molti secoli, e che a lui non si può darne il biasimo. Così sentenzia Klenze, che ha minutamente descritto quell' insigne testo a penna (*f*). Ora noi tanto più conveniamo in questo suo giudizio in quanto ancor egli concede che l'errore può essere nato nel modo da noi supposto, non solo in Cuiacio, ma più secoli prima, in un qualunque copista. Senonchè nulla vieta di credere che il manoscritto di Cuias fosse ordinato come dicevamo e quale infatti si mostra il manoscritto vaticanese. E ciò stando, Cuiacio può benissimo essere caduto, per la via da noi descritta, nell'erronea ipotesi che un Papiano fosse l'autore della *Lex Romana* borgognona, senza sapere che gran tempo prima di lui era già occorso lo stesso equivoco. Egli avrebbe egualmente riprodotto un vecchio errore (*g*). — L'unico argomento che farebbe credere

vero Papiniano forma il titolo primo dell'opera, nella seconda edizione del 1586 egli omise questo frammento, mantenuta però all' opera senza logica coerènza la primitiva sua intitolazione. Diffatti a tergo del *fol.* 14. di questa 2.ª edizione leggesi: « Papi« nianus lib. 1. responsorum », e solo a *pag.* 138. incomincia il nostro Papiano col titolo: « Papiani liber responsorum ».

(*e*) Anche nel manoscritto Vaticaneo trae dietro al Breviario il frammento di Papiniano colla rubrica: « Incipiunt capitula Papiani libri responsorum », e subito dopo, senza distacco, viene la nostra opera, di guisa che poteva pigliarsi lo stesso abbaglio, meno che il vero principio del Papiano è di nuovo segnato con « Tit. 1. » come di certo era pure nel manoscritto di Cuias. Vedi intorno a questa singolarità del manoscritto Vaticanese Amaduzzi *Op. cit. Praef.* p. LII. p. 134. Zirardini *Op. cit.* p. 38. in nota.

(*f*) Klenze *Institutio Gregoriani* (*Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* Vol. 9. *N.º* X. particolarmente a pag. 238. 239.). La notizia a noi comunicata da Merkel sui diversi manoscritti del Papiano (vedi infra la nota *k*) non solamente conferma l'emendamento di Klenze, ma lo colloca sopra una base molto più sicura, che non è l'induzione da un solo manoscritto.

(*g*) Ciò è tanto più verosimile in quanto l'errore si rinnovò ancor dopo Cuias, e quando era assai più facile evitarlo. Infatti i dotti autori del *Nouveau Traité de Diplomatique* (T. 3. (Paris 1757. in 4º) p. 77. in nota), descrivendo un Breviario a penna della Bi-

autore della nostra opera un Papiano è una carta di Prüm dell'anno 804: ma anche ivi la voce « *Papiani* » non designa, come altri vuole, un libro particolare, che in tal caso sarebbe il nostro, sibbene è un nome astratto dato al Breviario, il quale contiene realmente qualche cosa di Papiniano, ed è il solo libro voluto menzionare in quella carta (*h*). — L'opinione che il titolo corrente della nostra opera sia falso, venne già ricevuta da molti, ma si cercò di spiegare l'errore col supporre che l'opera incominci dal frammento ora detto del vero Papiniano, e la rubrica particolare del medesimo sia divenuta la generale ossia di tutto il libro (*i*). Ma questo supposto viene a sufficienza combattuto dalle ultime indagini praticate sui testi a penna, ed in ispecie dal testo Berlinese (*k*).

blioteca di Parigi, ora segnato di *N.°* 4403 e da noi visto, dicono contenersi in esso « treize titres du corps Grégorien, deux titres de celui d'Hermogénien, *douze titres du* « *corps de Papien*, et deux autres qui recommencent sans inscription de livre ». Or chi non crederebbe ch'essi abbiano trovato i dodici primi titoli del nostro Papiano a stampa? pure, come Cuias, si sono lasciati ingannare dal nome *Papianus*, proprio soltanto del noto frammento, e lo hanno riferito a tutto quanto vien dopo. Un quale errore è tanto più riprovevole in quanto, non curandosi del testo, si contentarono di dare un'occhiata all'indice, così concepito: « expli. herm. *inc. ex corp. Papiani*. 1. « de pactis inter vir. et uxor. expl. institutio greg. lib. 1.

« I. de postolando. Tit. XII. — II. de pactis constit. VIII. — III. imp. severus et « antoninus .... — IV. greg. lib. III. Tit. XII.... — V. greg. lib. III. Tit. XVIII.... — « VI. lib. IV. de intest. hered. — VII. de hereditate .... — VIII. de fam. hercisc. — « IX. de re iudic. — X. de int. hered. — XI. theod. lib. III. de re iudic. — XII. de « sententiis et periculo recitandis. — I. de div. rescriptis. — II. de off. rect. provinc. — « explic. felyciter ». — Tanto reca l'indice dei titoli, ma il testo è mutilo; mancano cioè il titolo di Papiniano, e i tre primi dei dodici numerati, esistono i nove titoli successivi, ma di nuovo mancano i due ultimi, numerati a parte. Quello poi che i mentovati autori enunciano come testo del Papiano è al contrario un composto molto notevole di passi di Paolo e del Codice Teodosiano, che non si hanno altrove e che il Cuias, all'appoggio fuori dubbio di questo manoscritto, mise a profitto per le sue edizioni.

(*h*) Vedi il Lib. I. §. 96. nota c. — Amaduzzi *Op. cit. Praef.* p. LII. LXX. e p. 217. dà non lieve peso alla falsa interpretazione di questa carta.

(*i*) F. C. Conradi *Parerga* p. 96-105. Bach *Hist. iuris Lib.* 3. *C.* 4. *Sect.* 2. §. 16. Biener *De orig. leg. Germ.* P. 1. p. 298. — Per altro Conradi nella prefazione (p. XXVIII.) ha di passaggio toccato la vera spiegazione, fra cui e la sua lascia quindi libertà di scelta.

(*k*) — Le ultime indagini paleografiche dànno sulla *Lex Romana Burgundionum* i seguenti risultamenti:

I. I manoscritti si partono anzitutto in due classi secondochè in essi l'opera ci è data per intiero (*A. B*) o per estratti (*C. D*); nei primi o sta da sola, o segue al Breviario, nei secondi gli estratti sono frammisti o al Breviario o al Codice delle leggi borgognone.

I manoscritti che danno l'opera per intiero, e così quelli che ci pervennero intatti come quelli di cui andò perduta una parte, si suddividono in due classi: gli uni hanno lezione migliore (*A*), gli altri si mostrano come varietà di un manoscritto

9. Per ciò che riflette l'estensione dell'opera, l'edizione principe, dove il frammento di Papiniano costituisce il titolo primo, conta quarantasette titoli, e quindi le edizioni successive, dove quel frammento venne a ragione espunto, ne contano soltanto quarantasei. La stampa

anteriore già adulterato (*B*), il quale a noi non giunse, ma dove probabilmente l'opera era annessa al Breviario. Gli estratti frammisti al Breviario (*C*) sono tolti da questo corrotto manoscritto: quelli all'incontro del Codice Borgognone sono attinti a quel testo più genuino.

Ciò premesso i manoscritti della *Lex Romana Burgundionum* si possono classificare nel seguente modo (1):

A.

1. *Cod. Vaticanus Ottobonianus* 2225. *saec. VIII.* Completo.
2. *Cod. Vaticanus* 5766. *saec. VII. Palimpsestus.* Per estratti.

B.

1. *Cod. Vaticanus Christinae* 1050. *saec.* X. Per estratti.
2. *Cod. Parisiensis* 4412. *saec. IX.* Per estratti.
3. *Cod. Berolinensis in fol.* 270. *saec. IX. ex.* Completo.

C.

1.ᵃ *Cod. Parisiensis* 4415. *saec. VIII.* } contengono i titoli 2. 28. 41. giusta la lezione di Paul. *Brev.* v. 4.
1.ᵇ *Cod. Parisiensis* 4414. *saec. X.* }

2. *Cod. Vaticanus Christinae* 520. *saec.* X. Contiene sopra un foglio a parte i titoli 2. 11. 1.

3. *Cod. Montispessulanus scholae medic. H.* 136. *saec.* X. Contiene il titolo 2 in fine del Breviario.

4. *Cod. Parisiensis Suppl. Latin.* 215. *saec. IX.* Contiene il titolo 3 dei frammenti di Gaius *brev.* e *Cod. Theod. brev.*, i quali precedono all'estratto del Breviario (Vedi Haenel *Lex. Rom. Visigoth.* colonna III).

4. *Cod. Murbacensis*, sul quale Sichard pubblicò nel Breviario dopo la terza Novella di Giustiniano il titolo 2 (2).

D.

1. *Cod. Vaticanus Christinae* 1128. *saec.* X. Contiene i titoli 17. 47., quali dopo l'edizione di Tilio si leggono nelle nostre stampe del Codice Borgognone.

2. Contengono tutti il titolo 17 siccome parte, e per lo più come il Capitolo ultimo (89) del Codice Borgognone.

2.ᵃ *Cod. S. Pauli in Karinthia. saec. IX. in.*
2.ᵇ *Cod. Parisiensis* 4418. *saec. IX.*
2.ᶜ *Cod. Parisiensis* 4633. *saec. X.*
2.ᵈ *Cod. Parisiensis* 4758. *saec. IX. in.*
2.ᵉ *Cod. Musei Britannici Egerton* 269. *saec. X.*

11. Quanto alla critica del testo tutti i manoscritti hanno un valore, ma quanto

(1) Il giudizio che portiamo de' manoscritti si fonda quanto a *B* 2. *C* 1. sulle indicazioni di Hänel, quanto a *C* 3. e *D* sui ragguagli di Blume, quanto ad *A* e *C* 5. sulle descrizioni che ne dànno Amaduzzi, Mai e Hänel, quanto a *B* 1. 3. *C* 2. 4. sull'esame fattone da noi medesimi.

(2) Per le ricerche di Hänel, *Lex Romana Visigoth.* LIX. 276. è dimostrato che un manoscritto della Biblioteca di Basilea *C. III.* 1., proprio in addietro di Amerbach, il quale fu vergato nel secolo sedicesimo, è sino a Paul. *Brev.* V. 20. la copia di un codice Murbacese, ed al medesimo luogo contiene, come l'edizione di Sichard, il secondo titolo letteralmente concorde della *Lex Romana Burgundionum*. Onde conseguita che il codice adottato da Sichard è ora perduto, ma si conserva per copia nell'attuale Ms. di Murbach.

dell'Amaduzzi ne ha quarantotto, e ciò perchè i titoli segnati di numero ventisei e quarantotto sono una giunta del suo manoscritto. Il vigesimosesto è fuori dubbio genuino, e figura egualmente nell' indice del manoscritto vaticaneo, il cui testo è mutilo un buon tratto prima.

alle indagini sull'opera medesima, sulla sua origine e sulla forma non giovano che i Mss. *A* 1. *B* 1. *C* 5.

Il Ms. *A* 1 porta nell'indice il titolo di *Lex Romana*, del resto ha 47 titoli come l'edizione di Barkow, e in fine una giunta tratta dal Breviario.

Il Ms. *B* 1. contiene prima della nostra opera il Breviario, e aggiunge all'ultimo passo tolto da Papiniano un epilogo (3) e una Novella di Leone e Severo (4). Subito dopo viene l'indice della *Lex Romana Burgundionum* nei 47 titoli ordinarii colla rubrica: *Incipiunt capitula Papiani libri responsorum*, e colla finale: *Expliciunt capitula liber Papiani feliciter amen*; quindi il testo: *Incipit Papianus liber primus responsorum. Pacta non solum verbis* ecc., onde in principio del testo si trova il passo ultimo del Breviario, non però numerato, poichè il titolo, che in realtà è il primo (*De patris vel matris donatione* ecc.), porta il numero *I*. Questo manoscritto rimane interrotto alla rubrica del titolo 23.

Il Ms. *B* 2. contiene prima della *Lex Romana Burgundionum* il Breviario con un'appendice, ma gli ultimi fogli dell'appendice e i primi dell'opera nostra sono perduti; onde il codice rimane interrotto al punto più decisivo. Mancano del testo i titoli 26. 28., però non senza traccia dell'elisione, avendo il copista lasciato fuori il numero 28 e successivamente il numero 45, onde riprodurre il giusto numero di 47 capitoli.

Il Ms. *B* 3. incomincia colla *Lex Romana Burgundionum*, della quale indice e testo segnano 45 capitoli, essendosi lasciati fuori i titoli 26 e 28, come nel Ms. *B* 2., e non si trovando più traccia di questa mutilazione, che il detto Ms. porta ancora. All'indice come al testo precedono le parole: *Incipit Papianus liber I. responsorum*, Vengono in fine quest'altre: *Explicit liber Papianus feliciter amen* ed un epilogo del copista indifferente alla nostra questione. Vengono poscia le appendici del Breviario, che stortamente Klenze chiamò *Institutio Gregoriani*. Stando alle segnature dei *fol.* 8. 13., non è inverosimile che il Ms. contenesse prima della *Lex Romana Burgundionum* parecchi quaderni, che ora sono perduti.

Il Ms. *C* 5. oltre a un testo ordinato in modo affatto particolare e in parte con lezione *diversa* dà effettivamente il nome del legislatore colle parole: *Dominus noster Theodericus rex Francorum.*

III. L'edizione principe del 1566 venne condotta sopra un Ms. conforme al *B* 1; la seconda del 1586 è stata raffazzonata col sussidio di altri testi a penna, che hanno molta somiglianza coi Mss. *B* 2 e 3, e mutatane la forma; perocchè il confronto delle due edizioni mostra che la seconda è il frutto di più maturi studi e dell'esame di un maggior numero di codici (5).

(3) Stampato da HAENEL *Lex Rom. Visig.* LXXXVIII.

(4) Questa novella non si conosce ancora nella sua integrità; Cuias l'ha stampata con una lacuna ed Hänel la dà soltanto per estratti. Cfr. HAENEL *Novellae* p. 338. Il passo mancante nell' edizione di Cuias è nel nostro Codice così concepito: « eo quod *leti* et aliaque corpora publicis obsequiis deputata hōe quorumdam etc. », e termina con « vel « colonus fuisse cognoscitur » senza sottoscrizione. Esso è il fonte cui venne attinto il titolo 46 del Papiano.

(5) Per saggio del confronto dell'edizione del 1586 (ED. 2.) con quella del 1566 (ED. 1.) riportiamo le seguenti varianti della seconda (giusta il testo di Barkow):

Coi *Codd. B* concordano in generale:

Ma il quarantottesimo *(de colonis migrantibus)* non entra nella nostra opera; e più veramente fu aggiunto in calce da un copista. Ciò si argomenta da che lo stesso titolo, parola per parola, s'affaccia in qualità di commento al Breviario visigoto (*a*); da che inoltre, fuori dell'Ottoboniano, nessun manoscritto, sia nel testo, sia nell'indice, ne ha traccia; da che infine il titolo che precede ha troppi segni a cui non si debba riconoscere per vero fine dell'opera (*b*). Essa adunque si compone di quaranta-

IV. Il nome *Papiano*, che venne in uso per designare il Codice dei Romani Borgognoni, fu probabilmente introdotto nella storia letteraria *da un solo manoscritto*, e fu causato da un errore sorto *al più tardi nel nono secolo*, il quale fu di considerare la *Lex Romana Burgundionum* come una continuazione del Breviario e copiarla come appendice al medesimo subito dopo il frammento di Papiniano. In essa infatti si aveva un raffazzonamento tutto nuovo e complementare del Breviario, condotto sulle stesse fonti su cui venne il Breviario compilato (6). Or quando più tardi le due parti vennero disgiunte, immemori dell'origine, si tenne il raffazzonamento burgundico per un raffazzonamento del Papiniano, o come si usava spesse volte di scrivere, del Papiano, si derivò la prima volta il vero frammento dal Breviario e poscia, allorchè pel confronto coi Mss. *A* fu lasciato fuori, se ne ritenne il titolo. —

(*a*) ***Int. Tit.*** **Cod. Th. *de inquilinis et colonis* (5. 10.).**

(*b*) **Amaduzzi p. 281. *not.* 2.**

Titolo 11. *lin.* 19. « domini VIII »; nell'ED. 1. leggesi « domini VII. »

Titolo 12. *lin.* 2. « intrantem » e *lin.* 9. « de *prohibitis* statuit »; ED. 1. legge: « intrare — de prohibiti furti « actione st. »

Titolo 13. *lin.* 15. « casus »; in ED. 1. leggesi « casu ».

Titolo 14. *lin.* 31. Manca il « scilicet » e *lin.* 38. il « si », le quali due parole si leggono nell'ED. 1.

Titolo 20. *lin.* 1. 2. « ligaverint » e « metallis »; mentre nell'ED. 1. si legge « obligaverint — in metallum ».

Titolo 22. *lin.* 12. « subsequenti *sub* eodem »; nell'ED. 1. manca il « sub ».

Con i *Codd. B* 2. 3. concordano:

Titolo 36. *lin.* 28. « perpeti »; nell'ED. 1. v'è « perpetuo ».

Titolo 40. *lin.* 4. « soluti tributi »; l'ED. 1. legge « solutum tributum ».

Titolo 42. *lin.* 3. « promulgare »; la ED. 1. ha « pronuntiare ».

Con i *Codd. B* 1. 3. concorda il titolo 11. *lin.* 15. « deputandus »; la ED. 1. ha « deportandus ».

Con il *Cod. B* 3. unicamente concordano:

Titolo 13. *lin.* 6. « si *quis cacuum* »; l'ED. 1. legge « si quisquam ».

Titolo 33. *lin.* 17. 18. « quia legum — terminari » (il *Cod. B* 3. ha cioè « quia legum — revocari), parole che mancano nella ED. 1.

Titolo 37. *lin.* 25. « consensu »; l'ED. 1. reca « consensus ».

Titolo 38. *lin.* 20. 21. « si eius rei – hoc est », il che manca nell'ED. 1. Nel *Cod. B* 3. il passo è alquanto mutato.

Titolo 45. *lin.* 16. « fuerit *vel nepos ex filia* - aut *neptis ex filia* » (il *Cod. B* 3. ha « fuerit *vel nepos ex filio* - aut *nepotes ex filia* »); nell'ED. 1. è detto « fuerit - aut nepos ».

Al *Cod. B* 2. vogliono riferirsi le seguenti varianti:

Titolo 7. *lin.* 17. « titulo *quo supra* »; nell'ED. 1. mancano le parole in corsivo.

Titolo 21. *lin.* 12. « marito » (sebbene qui il *Cod. B* 3. ha « collatam in se donationem iure revocabit et dotem « quam marito fecerat revocabit »): l'ED. 1. legge « maritus ».

Titolo 30. *lin.* 4. « de universis »; nell'ED. 1. v'era « de viris ».

Non è verosimile che Cuias siasi valso dei manoscritti *B* a noi noti; i suoi manoscritti sono stati ordinati diversamente da ciascuno di quelli che compongono la classe *B*, ed o si supponga che i contrassegni rispettivamente proprii dei Mss. *B* 1. *B* 2. e *B* 3., si trovassero raccolti in un solo, o che i testi lavorati da Cuias furono parecchi, noi possiamo andar convinti che le lezioni cuiaciane si appoggiano all'autorità di fonti ora perdute.

(6) Questa circostanza è una delle ragioni che militano contro l'idea di Gaupp ultimamente difesa pure da Hänel, che cioè il Papiano è più antico del Breviario. I manoscritti delle leggi borgognone, ai quali *unicamente* si ricorre nel far giudizio del così detto secondo Prologo, hanno di nuovo determinato Blume, che condusse l'edizione della *Lex Burgundionum* pei *Monumenta Germaniae*, ad adottare l'opinione del nostro Autore, che cioè il Papiano non fu compilato fuorchè dopo l'anno 517.

sette titoli, e tutto ne persuade che come tale è integra (*c*). — Nella serie dei titoli le edizioni precedenti variano da quella di Amaduzzi in ciò che l'undecimo (*de luctuosis hereditatibus*) è divenuto nella stampa di Amaduzzi il vigesimo ottavo; un qual traslocamento, oltre all'essere approvato dai codici Ottoboniano e Vaticanese, vien pure suggerito dall'ordine in tutto conforme del Codice borgognone.

10. Quistione sovratutto grave è adesso il sapere a quali fonti attinse l'ignoto autore della nostra opera. Parecchi vogliono ch'egli abbia messo a profitto il Breviario visigoto, e niente più (*a*). Che conoscesse il Breviario, è certamente assai verosimile, giacchè egli scrisse dopo l'anno 517 (§ 7.), laddove il Breviario si trovò finito nel 506: oltrecchè talune delle prime leggi burgundiche fanno capo al Breviario (§ 2.); e finalmente vi hanno certi passi i quali sembrano aderire alle parole del commentario visigoto più che a quelle del testo (*b*). Ma che il Breviario sia l'unico fonte quivi adoperato, non si può dire, che anzi una gran parte dell'opera è attinta direttamente alle pure sorgenti del giure antico, e in molti luoghi è l'unico vestigio che ancor rimane di quelle prime fonti (*c*). Nel che appunto consiste la grande importanza ch'ella ha per noi, mercecchè, in sè considerata, è sterilissima e ben dimostra la profonda declinazione in cui erano venuti

(*c*) Amaduzzi p. 238. *not.* 14.

(*a*) I. Gothofred. *Proleg. Cod. Theod.* Cap. 5. §. 9. Schulting *Praefat. iurispr. Anteiust.* p. 3.

(*b*) Papiani *Respons. Tit.* 7. « ita ut aut caput aut facultatem suam obliget ». *Int. L.* 14. C. Th. *de accus.* (9. 1.) « ut .. aut poena capitis sui aut facultatum amissione « compenset ». (Testo: « aut dispendium facultatum est aut poena dominorum ».) — Papian. *Tit.* 13. « Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut aestimationem damni « dominus solvat aut animal cedat ». *Int.* Pauli 1. 15. §. 1. « Si alienum animal cui- « cunque damnum intulerit, ... dominus eius aut aestimationem damni reddat aut « ipsum animal tradat ». (Testo: « Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dede- « rit, .. in dominum actio datur ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupede « cedat ».) — Similmente il commento a Paulus 1. 19. §. 1. (non il testo) suppone falsamente che la *lex Aquilia* punisse del *duplum* in generale, e non solamente in fatto di danni, il diniego fraudolento: nello stesso errore incorre Papian. *Tit.* 14. *in fin.* Per ultimo dice Papian. *Tit.* 21. in proposito della moglie: « aut adulteram ... aut venefi- « cam aut conciliatricem », in proposito del marito: « homicidam ... aut sepulcrorum « violatorem aut veneficum ». E concorde la *Int. L.* 1. C. Th. *de repud.* (3. 16.) chiama la moglie: « adulteram aut maleficam aut conciliatricem », il marito « homicidam « aut maleficum aut sepulchri violatorem ». (Testo: « moecham vel medicamentariam « vel conciliatricem » e « homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolu- « torem ».) Cfr. Barkow *Praef.* p. XLIV.

(*c*) L'autore si è valso in genere dei seguenti fonti: leggi borgognone, Codice Teodosiano genuino, Novelle a questo Codice, Instituzioni di Gaio, *Sententiae* di Paolo, Codici Gregoriano ed Ermogeniano, per ultimo Breviario visigoto. Della maggior parte di queste opere egli ebbe sott'occhio molte parti che ora più non esistono.

gli studi legali (*d*). Ciò è anche troppo evidente a'luoghi ove si citano fonti già altramente conosciuti e a noi giunti puri, i quali vi sono così travisati che si dura fatica a riconoscerli; onde ben più malagevole torna il restituire coll'aiuto dell'opera il senso e il contenuto delle parti smarrite di tali fonti. Nonpertanto questo lavoro si dee imprendere da senno e può forse dare un frutto insperato; l'opera si dee maneggiare come fa il critico di un testo a penna malconcio, in cui si cela il libro di un qualche savio antico. Nè si vuol curare l'opinione assai comune de'moderni, giusta cui ogni proposizione della nostra opera, che non torna a capello coi fonti altramente conosciuti, s'imputa di subito all'ignoranza o fatuità dell'autore e senza più si dispetta.

11. Per dare un saggio di quelle notizie onde l'opera nostra è forse l'unica depositaria, ricorderemo la proposizione emessa da Niebuhr, ed a cui egli seppe dare tanta apparenza di vero (*a*): che cioè ogni agro *limitato* si dee ritenere come inchiuso fra certi e immutabili confini (onde non suscettivo di divisione in natura); colla quale ipotesi si spiega fra le altre cose il perchè nella giurisprudenza pratica dei Romani si parla assai più che nella nostra di parti ideali. Ora il titolo diciassettesimo del Papiano reca sulla divisione di stabili quanto segue: *Agri quoque communis* NULLIS TERMINIS LIMITATI *exaequationem inter consortes nullo tempore denegandam. Silvarum, montium et pascui ius, ut unicuique pro rata possessionis suppetit, esse commune. Exaequatio* significa la divisione reale o in natura (*b*), onde il senso letterale del passo sembra essere questo: « dei campi che si posseggono a comune può ciascheduno dei proprietarii « o consorti domandare in ogni tempo e senza timor di prescrizione la « divisione reale, bene inteso però che non siano campi limitati ». Dietro questa spiegazione il nostro passo convalida adunque in tutto l'induzione di Niebuhr. — Tale è però il senso più che probabile di quel frammento d'un antico giureconsulto, che il nostro autore aveva sott'occhio e accolse di preferenza nel suo lavoro (*c*). Ma fuori dubbio così non fu da lui inteso, chè a'suoi tempi difficilmente poteva rimaner segno dell'antica *limitazione*. Al contrario sembra voler egli esprimere in quelle parole le seguenti regole, egualmente assai degne di considerazione. I Romani, come ognun sa, dovettero cedere a'Borgognoni due terzi del loro coltivo, e i boschi si rimasero a comune (*d*). Ora il nostro passo dice:

(*d*) Barkow *Praef.* p. LV.

(*a*) Niebuhr *Römische Geschichte* Parte 2. p. 708. della seconda edizione.

(*b*) Ducange T. 3. p. 195.

(*c*) Nelle Pandette l'espressione *ager limitatus* conserva ancora il suo antico significato tecnico. *L.* 1. §. 9. D. *de flumin.* (43. 12.). *L.* 16. D. *de adquir. rer. dom.* (41. 1.).

(*d*) Vedi il Lib. I. §. 88.

« il riparto del terreno coltivo, dove non è ancora effettuato, potrà sem-
« pre chiedersi senza riguardo a prescrizione; la parte stante in comu-
« nione comprenderà non solamente i boschi ma le alture e i pascoli »
(cioè ogni sito da pascolo, così in montagna che a valle) (*e*).

12. Come la nostra opera abbia potuto ne' paesi borgognoni perdere la sua autorità pratica, è cosa facile a spiegarsi. Il Breviario visigoto, che aveva una destinazione analoga, era di tanto superiore al Papiano che di necessità dovette escludere il costui uso tostochè si venne al confronto del rispettivo valore. Ora l'autorità della nostra opera fu in origine, colà ove nacque, spalleggiata da varie circostanze, sia perchè fatta compilare da un re borgognone, sia per la maggiore sua affinità col diritto borgognone. Ma entrambi i motivi pochi anni dopo la compilazione dell'opera, colla distruzione del regno borgognone, già perdevano la forza loro propria, cosicchè anche nel paese de' Burgundii il Breviario dovette subito pigliare il sopravvento, sebbene la prossimità d' Italia potesse egualmente dare al diritto Giustinianeo un facile accesso.

(*e*) Questa felicissima interpretazione è dovuta a Barkow p. 58. Non reggerebbe il dire che il passo accenna a beni stabili in genere, e non in particolare alla relazione giuridica nata dalla partizione del suolo. Questa relazione è abbastanza sottintesa sia dal contrapposto fra campo e bosco, sia dalla voce *consortes*, avvegnachè fra' Borgognoni, come presso altri Germani, ogni pezza di terra formata per via del riparto si diceva *Sors*. Vedi Lib. 1. §. 88.

CAPITOLO OTTAVO.

Il DIRITTO ROMANO NEL REGNO VISIGOTO.

13. Nel regno Visigoto, come fra' Borgognoni, non si trovano quasi altri sicuri indizi della conoscenza ed uso del diritto romano che nelle patrie leggi e in un Codice proprio dei Romani. Ma qui la nostra esposizione procederà in ordine inverso, perchè il Codice romano è anteriore di molto alla collezione delle leggi gote.

I. — Codice dei Romani (*Breviarium*) (*a*).

L'unico fonte istorico sull'origine di quest'opera è l'Avvertimento prepostovi (*Commonitorium*), che noi riferiremo in disteso, riducendosi il tutto a bene interpretarlo (*b*).

(*a*) Del Breviario parlano a lungo Gothofred. *Proleg. Cod. Theod. Cap.* 5-7. Biener *Progr. hist. legum Wisigothicarum Spec.* 1. Lips. 1783. in 4.° *Cap.* 4. 5., ristampato fra'suoi *Opusc.* Lips. 1830. in 4.° vol. 2. p. 15. (e compendiosamente nei *Comm. de orig. iur. Germ.* P. 1. §§. 78. 79.). La dissertazione di Bouchaud (*Mémoires de l'Institut, sciences morales et polit.* T. 4. Paris an 11. p. 76-112.) val poco.

(*b*) Le stampe che finora ne uscirono sono: 1) quella che precede le *Summae legum* di Pietro Egidio *s. l.* 1517. in fol.; 2) quella che precede al *Cod. Theod.* Paris 1550. in 8.° (di Tilio); 3) quella che precede il *Cod. Theod.* Lugd. 1566. in fol. (di Cuias) e le ristampe del 1586. 1593. in 4.°; 4) quella che accompagna il *Cod. Theod.* Paris. 1586. in fol.; 5) quella che sta in principio delle due edizioni gotofrediane di esso Codice; 6) e finalmente quella che fa parte del *Ius civile Anteiustin.* Berolini 1815. in 8.° p. 277. La *prima*, *seconda* e *terza* edizione furono condotte sopra tre diversi manoscritti (cioè quella del 1566 sul codice di Ranconnet, cfr. Cuiac. *Praef. ad Paulum.* Paris. 1558. in 4.° e Schulting p. 189.), la *quarta* sembra una mera riproduzione, salvochè più fedele, del Ms. che servì di esemplare alla terza, e, quanto a Gotofredo, egli non si giovò

ALARICI REGIS EXEMPLAR AUCTORITATIS.

In hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano et diversis libris electae, et sicut praeceptum est explanatae, anno XXII. regnante domino Alarico rege, ordinante viro inlustri Goiarico Comite. Exemplar Auctoritatis. Commonitorium Timotheo V. S. Comiti (c).

Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes, hoc quoque, quod in legibus videbatur (d) *iniquum, meliori deliberatione corrigimus ut omnis* (e) *legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas, adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris* (f), *in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat et nihil habeatur* (g) *ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium impugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium* (h) *electione collectis, haec* (i), *quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita, venerabilium Episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit* (k) *adsensus. Et ideo subscriptum librum, qui in tabulis habetur collectus, Goiarico* (l) *comiti pro distringendis negotiis nostra iussit clementia destinari ut iuxta eius seriem universa* (m) *causarum sopiatur intentio: nec aliud cuilibet* (n) *aut de legi-*

di verun codice. Il *Commonitorium* mancava pure nei Mss. di Sichard, perocchè non si trova nella sua edizione del Codice Teodosiano (Basil. 1528. in fol.). Nei manoscritti che oggidì si conoscono è non poco sfigurato, quantunque alcuna volta sia dato in compendio. Hänel lo ha trovato in venti codici diversi. Cfr. pure Haubold *Opuscula* vol. 2. *Praef.* p. XCIX-CXXXV. — La stampa che noi ne diamo è tratta dall'edizione di Ritter (T. 1. *Prolegom.* p. CCXXIII.). — In calce abbiamo aggiunto le varianti di tre manoscritti, le quali ci vennero comunicate da Blume: di uno cioè dell'Ambrosiana in Milano (Amb.), di uno di S. Paolo in Carinzia (Pa.), e di uno della biblioteca Ottoboni (Ottob.).

(c) Così le *Edd.* 1566. 1586. — *Ed.* 1517. « In Christi nomine incipit praefatio legum « Romanarum. Autoritas Alarici Regis ». — L'*Ed.* 1550. non ha rubrica. — Amb. *Auctoritas Alarici regis* (rel. desunt). — Pa. *Auctoritas Salarici regis feliciter* (rel. desunt.).

(d) Così le *Edd.* 1517. 1550. 1566. — *Ed.* 1586. « in iure habebatur ». — Amb. *in iure habeatur.*

(e) *Ed.* 1550. « omnes. » — Sic Amb.

(f) Nell'*Ed.* 1517 manca la parola « viris ».

(g) Amb. *et nuper habebatur.*

(h) *Ed.* 1517. « prudentius ».

(i) *Ed.* 1517. « nec ».

(k) *Ed.* 1517. « roboraverit ».

(l) *Ed.* 1517. « qui in thesauris habetur, oblatum Goiarici »; *Ed.* 1566. 1586. in margine « qui in thesauris nostris habetur oblatum tibi pro »; *Ed.* 1586. v'aggiunge: « discutiendis ». — Amb. *Ideo secundum subscriptum librum qui in thesauris nostris habetur ablatos librum tibi pro discutiendis etc.* — Pa. *Eoarico.*

(m) *Ed.* 1517. « universarum ».

(n) *Ed.* 1517. « cuicunque ».

bus (o) aut de iure liceat in disceptationem proponere (p) nisi quod directi libri et subscripti (q) viri spectabilis Aniani manu, sicut iussimus, ordo complectitur. Providere ergo te convenit ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris iussimus cohaerere (r), ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat.

Anianus vir spectabilis ex praeceptione D. N. Gloriosiss. (s) Alarici Regis hunc codicem de Theodosiani legibus atque sententiis (t) iuris vel diversis libris electum Aduris anno XXII. eo regnante edidi atque subscripsi (u). Recognovimus. Dat. sub die IV. Non. Feb. anno XXII. Alarici Regis Tolosae (v). Et iterum anno XX. regnante Karolo Rege Francorum et Longobardorum et patricio Romanorum.

14. Da questo rescritto emerge sulla storia del Codice quanto segue. Alla compilazione del medesimo Alarico II. (che regnò dal 484 al 507) chiamò un collegio di legisti (naturalmente Romani), il quale compì l'opera in Aire, città della Guascogna, correndo l'anno vigesimo secondo del suo regno (A. 506) (a). L'opera fu quindi presentata a un'assemblea di Romani, composta di vescovi e laici nobili, e da quest'assemblea

(o) Amb. *aut legibus*.
(p) *Ed.* 1517. « disceptatione praeponere ».
(q) *Ed.* 1517. « infrascripti ».
(r) *Ed.* 1517. « adhaerere ».
(s) *MS. Paris.* 4696. *Ed.* 1517. « ex praeceptione *gloriosi* Alar.». *Ed.* 1550. « ex praec. « Alar.».
(t) *Ed.* 1517. « speciebus ». *MS. P.* 4696. « species ».
(u) Il resto nelle *Edd.* 1517. 1550. manca.
(v) *Ms.* ap. Sirmond *Opp.* T. 4. p. 266. « Anianus... regis Alarici, ordinante viro ma« gnifico et illustri Goiarico comite hunc codicem legum secundum Authenticum sub« scriptum vel in thesauris editum subscripsi et edidi sub die III. Non. Febr. a. XXII. « regnante dom. nostro Alarico rege ». Pressochè identica è la lezione che ne porge I. Gothofr. *Proleg. C. Theod. Cap.* 5. §. 6. 8. — Così ancora legge il MS. Ottob., meno le seguenti varianti: « Anianus vir *scolasticus* .... codicem legum *iuris* sec. auth. « *scriptum* aut in thes. *traditum* subscr. et *dedi IV. Nonas* etc. ».
(a) *Commonit.* « Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum *prudentium ele« ctione* collectis » e nella rubrica: « ex praeceptione ... Alarici Regis hunc Codicem de « Theodos. legibus... *electum Aduris anno XXII. eo regnante*, edidi atque subscripsi ». Comunemente si fa la sintassi « Aduris edidi ». Siccome però non pareva convenire con: « Dat.... anno XXII. Alarici Regis, *Tolosae* », si congiunse nuovamente la frase *Rex Tolosae*; onde *Aniano* avrebbe firmato in *Aire* ed *Alarico* sarebbe detto *Re di Tolosa*. Ma senza precise testimonianze non si dee supporre che il Re dei Goti s'intitolasse da una data città. Piuttosto sembra che *Aire* fosse la sede della commissione legislativa e il Dato (*Dat.... Tolosae*) si riferisca, non alla firma di Aniano

venne approvata (*b*). Ad ogni conte però ne fu inviata dal re una copia, munita della firma autografa di Aniano, regio referendario: perocchè questi soli esemplari dovevano far fede (*c*). In pari tempo fu ad ogni conte inviato un rescritto (che è appunto il nostro Commonitorio (*d*)), dove, narrata l'origine del Codice, se ne inculcò sotto gravi pene l'esclusiva osservanza. Da ciò è manifesto il perchè tanto sono scarsi i manoscritti aventi il commonitorio e la sottoscrizione di Aniano: di regola nelle copie ad uso particolare, che si traevano dalle officiali, l'uno e l'altra si lasciavano perchè insignificanti, oltre di che la pubblica fede non poteva emanare che dall'autografo di Aniano. In pari tempo si vede quale e quanta fu la parte avuta nella compilazione dalle persone nominativamente designate. I giureconsulti, che hanno fatto il lavoro, non sono nominati. Aniano non fa che autenticare le copie officiali, onde s'inferisce la sua carica di referendario (*e*), e lo sbaglio di chi lo ha creduto autore del Codice (*f*). Timoteo è un conte al quale si manda il rescritto con un esem-

che non può aver data, ma all'emanazione del rescritto reale. Nei manoscritti tutto questo periodo è per lo più confuso, ma il parigino *N.° 4404* pone il *Datum* al vero suo luogo. L'anno *XXII*. si legge dappertutto, anche nelle edizioni di Gotfried, e solo per isbaglio cita questi una volta (*Op. et. loc. cit. C.* 5. §. 3.) l'anno *XX*., citazione però che ha tratto in inganno DUCANGE T. 4. p. 155.

(*b*) « Adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris » e poco dopo « excerpta .... venera-« bilium Episcoporum vel electorum *provincialium* nostrorum roboravit adsensus ». BIENER *Op. et loc. cit.* p. 12. 16. applica queste parole ai Grandi *goti*, contro l'aperto significato del rescritto. Egli ha saputo però (p. 14.) indicare i veri autori del codice.

(*c*) Secondo lo stile d'uso, che si rileva dai documenti di Marini, la parola « Reco-« gnovimus » era l'unica autografa, tutto il resto, compreso anche il nome, si trascriveva dal copista.

(*d*) *Commonitorium* in senso di precetto o rescritto è detto in *L. Visigoth. L.* 7. *T.* 5. *L.* 3. Cfr. I. GOTHOFRED. *Op. cit. C.* 5. §. 3.

(*e*) I. GOTHOFREDUS *Op. cit. C.* 5. §. 8. *ibique* RITTER. — SALMASIUS *ad Vopiscum in Vita Carini* p. m. 805.

(*f*) In ciò ben s'apposero SIRMOND. *Quaestio triplex* (*Opp.* T. 4. Ven. 1728. p. 265.) e I. GOTHOFRED. *Op. cit. C.* 5. §. 9. L'errore è di CUIACIUS *Praef. ad Paulum* (Paris. 1558. in 4.°) e già prima di SIGEBERTUS GEMBLACENSIS *De eccles. Script. C.* 70. « Anianus .. « volumen unum de legibus Theodosii Imp. *edidit* ». Entrambi furono ingannati dalla sottoscrizione: « Anianus ... hunc Codicem ... *edidi* atque subscripsi ». Ma, come pur vediamo nei documenti di Marini, la voce *edere* è precisamente quella con cui si designava la spedizione di una copia autentica, la quale, trattandosi di registrazione negli atti municipali (come nei mentovati documenti), toccava all'*exceptor*, e trattandosi di registri del regio archivio (come nella fattispecie) era di pertinenza del referendario del re. Analoga in tutto alla sottoscrizione in discorso è la chiusa delle leggi longobarde di Rotari: « Si aliqua fuerit intentio, nulla alia exemplaria credatur « aut suscipiatur nisi quod per manus Anscaldi Notarii nostri scriptum *aut recognitum* « seu requisitum fuerit, qui per nostram iussionem scripsit ». Meno che la cancelleria del reame longobardo sembra ordinata su basi molto più spedite della visigota. — Sotto

plare del libro, e questo rescritto indirizzato a Timoteo si è casualmente in un col nome serbato in un solo manoscritto (quello di Ranconnet). Goiarico è il *Comes Palatii*, sotto il cui indirizzo (nominalmente) si fece ogni cosa, e a cui venne dal re consegnato il codice approvato, coll'incarico di diffonderlo e provvedere alla sua generale osservanza: al primo ufficio allude la menzione di Goiarico nella rubrica (ORDINANTE *v. i. Goiarico*), al secondo la frase del contesto (*subscriptum librum . . Goiarico . . destinari etc.*) (*g*). Da tutta questa esposizione adunque si vede quanto sia errato non solamente l'attribuire quest'opera ad Aniano o Goiarico, ma eziandio a' Goti in generale, chè certamente i Goti non avevano impulso nè capacità di un tal lavoro. L'opera, per quanto sappiamo, non ebbe un nome: fu detta *Lex Romana* (*h*), e anche dopo fu sempre citata ora sotto questo nome, ora sotto quello di *Lex Theodosii* (dalla prima e principal parte del suo contenuto). Il nome di *Breviarium* o *Breviarium Alaricianum* si udì non prima del secolo decimosesto (*i*).

15. Il piano di questo Codice fu di raccogliere le due specie di fonti che già da lunga pezza godevano autorità esclusiva: le costituzioni cioè e le opere de' giureconsulti (*a*), quelle dette *Leges*, queste *Ius* (*b*); nel

gli ultimi imperatori Romani vi erano per la spedizione di siffatte copie autentiche funzionarii speciali detti *Constitutionarii*. Cfr. *Gesta Senatus* e *Const. ad Constitutionarios* (ed. WENCK p. 7. 8.).

(*g*) SIRMOND *Op. cit.* sostiene dover il *Commonitorium* precedere, e la sottoscrizione d'Aniano venire in fine del Breviario; e cita in prova così il Ms. suo particolare come quello della Biblioteca Parigina segnato di *N.*° 1097 (probabilmente lo stesso del quale parla Gotfried *Op. cit. Cap.* 5. § 8., e che noi non conosciamo nè sappiamo qual numero ora porti). Per altro, quest'autenticazione può benissimo aver preceduto e aver sua sede là dove la pongono le stampe; che anzi nel codice parigino *N.*° 4696. stà da sola in fronte del libro e il Commonitorio vien dopo. — Dell'ultima parte della sottoscrizione (« regnante Karolo Rege Francorum ») diremo nel seguente Capitolo.

(*h*) Vedi Lib. I. § 37.

(*i*) Fu per la prima volta messo da Tilio nell'edizione del *Cod. Theodos.* Paris. 1550. in 8.°, in fronte al *Commonitorium*, poi da CONTIUS *Praetermissa in Codice* Paris. 1566. in fol. *Lib.* 3. *Tit.* 12. « Haec tota constitutio . . . videtur inserta iam olim ex « *breviario Alarici* »; poi ancora nella nota dei correttori romani al Decreto *C.* 21. *C.* 2. *q.* 9. Vero è che la stessa voce usa un monaco del medio evo, che ridusse in compendio il nostro Codice (V. *infra* §. 20. nota *f*), ma egli non adopera il vocabolo come nome proprio, che anzi non dà una sola volta questo nome al Codice ora così chiamato, ma sempre al suo compendio.

(*a*) Vedi Lib. I. § 3.

(*b*) *Commonitorium*, nella rubrica: « *leges* sive species *iuris* »; nel testo: « *legum* « Rom. et antiqui *iuris* obscuritas », poi: « aut de *legibus* aut de *iure* », poi ancora: « nulla alia *lex* neque *iuris formula* », e nella sottoscrizione « de Theodosiani *legibus* « atque sententiis *iuris* ». Ma notevoli specialmente sono: *Int. L.* 2. C. Th. *de dotibus* (3. 13.) « quia hoc *lex* ista evidenter ostendit in *iure*, hoc est in Pauli Sententiis, . . . « requirendum »; e *Int.* Cod. Gregor. II. 2. 1. « *Iure* et *legibus* continetur ».

qual proposito importa notare che i codici di Gregorio ed Ermogene, per essere lavori di giureconsulti sforniti di pubblico mandato, non si contano fra le *Leges*, ma fra le parti del *Ius* (c), stando infatti tra Gaio, Paolo e Papiniano, mentre le due vere *Leges*, il Codice Teodosiano e le Novelle, precedono a tutto. Ma le due specie di fonti non furono, ad esempio del codice de' Romani borgognoni e delle Pandette, stralciate e poi ordinate a materie, sibbene ogni parte dei fonti adoperati fu lasciata da sè, come un tutto indiviso. Il numero e la disposizione di queste parti sono:

I. Codice Teodosiano, sedici libri.

II. Novelle di { Teodosio
Valentiniano
Marciano
Maggioriano
Severo.

III. Instituzioni di Gaio.

IV. Paolo (*Receptae sententiae)*, cinque libri.

V. Codice Gregoriano, tredici titoli.

VI. Codice Ermogeniano, due titoli.

VII. Papiniano (*Lib. 1. responsorum*, propriamente non altro che un breve passo).

16. Questo numero e questa disposizione non si affacciano a caso e soltanto in qualche manoscritto, ma sono parte dell' opera come fu compilata, cosicchè in certo senso noi possediamo la medesima ancora intiera. Questa proposizione per altro, che è contraria al detto di varii scrittori (a), esige una soda dimostrazione, e vuol essere in pari tempo esattamente determinata. Anzitutto che non si adoperassero altri autori legali fuori dei prenominati, lo dice esplicitamente un passo dell'opera (b): onde la quistione si riduce a vedere se non siansi smarrite altre opere degli stessi autori o la parte maggiore delle opere effettivamente usate, che potrebbero essersi trovate nel Breviario genuino. Ma in contrario stà primieramente la

(c) *Int. L. un*. C. Th. *de resp. prud*. (1. 4.) « Haec *lex* ostendit quorum *Iuris* condito- « rum sententiae valeant . . . Sed ex his omnibus *Iuris consultoribus*, ex *Gregoriano*, « *Hermogeniano*, Gaio, Papiano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum « videbantur, elegimus ».

(a) ZIRARDINI *Op. cit*. p. 16. *not*. *E*. HUGO *Civilist*. *Magazin* Vol. 2. p. 258. 259. della 3.ª ediz. — Si credette un tempo che il Breviario dovesse pur contenere frammenti d'Ulpiano, ma questo errore è da lunga pezza corretto. HUGO *Rechtsgeschichte* ediz. 11.ª p. 897.

(b) Vedi *supra* il § 15. nota c. Quanto alle *Leges*, nel senso poc'anzi definito della parola, non vi può essere dubbio, giacchè fuori del Codice Teodosiano e delle Novelle non se ne potevano adoperare altre.

probabilità intrinseca. Noi abbiamo tuttora un numero considerevole di manoscritti dei secoli più vicini alla compilazione del Breviario, e così di un'età in cui n'era viva e universale l'osservanza. Ora in quest'epoca i copisti potevano sicuramente omettere taluni passi, particolarmente del testo, o per incuria o perchè li credessero superflui a fronte di altri passi ovveramente del commentario: ma non è supponibile che coteste omissioni cadessero su intere pagine o titoli dell'opera. E l'uso in tale età diffusissimo di questo Codice non lascia egualmente supporre ch' esse pagine o titoli siansi perduti per puro caso, come intervenne di molte opere dell'antica letteratura. Arrogi in secondo luogo l'aspetto che hanno moltissimi de'nostri manoscritti e l'edizione di Sichard condotta su parecchi, il quale aspetto converge mirabilmente alla nostra induzione. Imperocchè fra questi manoscritti si trova bensì la massima varietà nell'omissione di questo o quel passo, specialmente del testo: ma nel complesso e quanto all'orditura, quasi tutti sono uniformi ed anco le poche differenze si spiegano molte volte col mancamento visibile d'interi fogli o brani dei codici. A questo riguardo torna di particolar rilievo l'indice delle materie, che nei codici scritti con diligenza e ben conservati si trova in fronte dell'opera medesima. Anch'esso concorda appuntino col prospetto da noi dato del contenuto e dell'ordine delle materie, e qui, dove i copisti non avevano ad aggiungere che una riga, si sarebbono fuori dubbio conservati i segni di una maggiore compitezza, ove questa fosse realmente esistita. — Qui ancora viene in acconcio l'osservazione finale trovata in un manoscritto Lionese di seguito al codice Teodosiano, la quale dà il numero dei titoli di ciascuna parte del Breviario, e in torna ciò a capello coll'edizione di Sichard (c). — Persino le poche parole di chiusa, che identiche si trovano in manoscritti affatto diversi (d), hanno per questo motivo un qualche peso, perchè indicano una copia bella e finita. — Non taceremo però che le ragioni addotte contro l'integrità dell' opera sono molto speciose. E veramente nel commentario al codice Teodosiano si appella ad un passo dei responsi di Paolo, dei quali non abbiamo una riga (e): e il commentario del codice Gregoriano accenna ad una Novella che non si

(c) *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* Vol. 8. Fasc. 3.°

(d) « Explicit liber iuriticus ex diversorum sententiis elucidatus ». *Ms. Paris.* N.° 4404. Il simile nel nostro manoscritto e in quello descritto da F. C. Conradi (*Parerga* p. 101 e p. XXVIII. *Praef.*).

(e) *Int. L.* 2. C. Th. *de dotibus* (3. 13). « De retentionibus . . . in iure, hoc est in « Pauli sententiis sub titulo de dotibus requirendum, *aut certe in Pauli responsis sub « titulo de re uxoria* ». Neppure questo passo delle Sentenze è a noi pervenuto. Del rimanente col testo a stampa di questo commentario s'accorda pure il manoscritto che noi possediamo.

conosce (*f*). Altri ha in contrario osservato che tali fonti potevano essere usati in pratica oltre il Breviario come supplementi di esso (*g*): ma questa supposizione ripugna al Commonitorio, il quale vieta con gravi pene ogni uso di fonti estranei. Nondimeno vi ha una seconda spiegazione la quale ci sembra perentoria. Il lavoro, come già si disse, venne ripartito fra più giureconsulti: ciò stando, potè facilmente accadere, in difetto delle opportune misure per dare unità a tutta l'opera, che un collaboratore s'aspettasse per isbaglio dal suo collega un estratto che o non si era contemplato od erasi in seguito eliminato dal piano. Al quale riguardo non è senza importanza il richiamo che a' luoghi sopra indicati si fa ad una specie diversa di fonti, intorno ai quali ben è probabile che lavorassero altri membri della commissione (*h*). Una seconda obbiezione contro l'integrità dell'opera si potrebbe derivare dal frammento di Papiniano, la cui estrema brevità indurrebbe infatti a credere perduta la massima parte del libro che di questo scrittore si sarebbe accolto nel Breviario. Ma forse qui pure occorsero varii casi a noi ignoti: il lavoro può essere stato interrotto o precipitato al suo fine, e può essersi creduto che gli altri spogli abbiano bastato al bisogno, onde si accolse quel frammento per pura formalità e per non far torto al nome di Papiniano. Senza di che questo scrittore, qual si conosce dalle Pandette, era il meno acconcio ad essere inteso in un'età sì barbara. — In questo senso adunque ora ben determinato noi affermiamo che il Breviario è giunto insino a noi nella genuina sua forma, ed anzi che tale già si presenta nell'edizione di Sichard: col che per conseguenza non si nega, potervisi recare coll'aiuto di nuovi testi a penna qualche aggiunta, come infatti più tardi n'ebbe l'edizione Sicardiana, le quali appartengono certamente al Breviario genuino.

17. Quanto al maneggio dei fonti realmente adoperati, conviene anzitutto notare alcune frasi generiche degli autori del Codice, ove ricisamente si parla non di alterazioni del testo, ma di spogli e commenti (*a*). Questa regola sembra pure in massima parte osservata a rigore, tale anzi che delle costituzioni le più si omisero interamente, ma le ricevute non si compendiarono, ma si produssero in disteso. Ciò risulta dal confronto del Breviario colle parti del Codice Teodosiano rimaste genuine, ma in ispecie da alcuni luoghi del commentario, dove si nota che una parte del

(*f*) *Int. Cod. Gregor.* II. 2. 1. « Quod similiter iuxta novellam legem et de dote « servabitur ». Cfr. la nota di SCHULTING.

(*g*) BIENER *De orig. iur. germ.* P. 1. p. 284.

(*h*) Un passo del Codice Teodosiano (*Lex*) rimanda a Paolo (*Ius*), come un altro del Codice Gregoriano (*Ius*) rimanda ad una Novella (*Lex*).

(*a*) Così nel *Commonitorium*, nell'avvertenza ai primi versi di Paolo (SCHULTING p. 186.) e nell' *Int. L. un.* C. Th. *de resp. prud.* (1. 4.).

testo ricevuto è inservibile e quindi non commentato (*b*), onde l'altra parte non può essere stata ricevuta che in grazia di quella regola. Le eccezioni per altro a siffatta regola non mancano, ma sono poche. Un passo del codice Teodosiano è riferito molto più integro in un'altra collezione (*c*), e il commentario dice in più luoghi che il testo è stato compendiato (*d*). Queste piccole eccezioni già si spiegano colla massima facilità dalla circostanza che il lavoro venne diviso tra più persone: ma per essa ancor meglio si spiega un'altra eccezione, che è molto più grave. Noi vogliamo dire che le Instituzioni di Gaio sono rimaneggiate da capo a fondo, che tutti i cangiamenti ravvisati necessarii vennero addirittura inserti nel testo, e che perciò esso non ha nè abbisogna di un commento. Una tale diversità di compilazione non può derivare da una causa intrinseca: essa nacque soltanto dalla convinzione del giureconsulto, cui era toccato in sorte di lavorare su Gaio, che questo sistema fosse preferibile, ond'è a presumere che il medesimo avrà gettato sopra i suoi colleghi, incapaci di ordinare al pari di lui un lavoro tutto nuovo, uno sguardo di altera compiacenza.

18. Tutte le parti di questo Codice, ad eccezione del Gaio, sono corredate di un commento (*a*). Venne questo, come il Commonitorio dice chiaramente, disegnato in un coll'opera, ond'è un parto degli stessi autori che allestirono il rimanente (*b*). Esso è quindi un'opera sincrona, individua,

(*b*) *Int. L.* 7. C. Th. *de test.* (4. 4.) « Extrema pars legis istius ideo non habetur « scripta (cioè nel commentario) vel exposita quia Novella lege calcatur ». *Int. L. un.* C. Th. *de act. certo temp. fin.* (4. 14.) « Haec lex, licet in reliquis rebus fuerit abro- « gata, propter hoc tamen ut poneretur oportuit quia de tricennio loquitur etc. ». *Int. Nov.* VALENT. T. 10. « Reliquum vero huius legis ideo interpretatum non est quia hoc « in usu provinciae istae non habent ». Il simile dice l'*Int. Nov.* MAIORIANI *T.* 1.

(*c*) *L.* 6. C. Th. *ad L. I. de adult.* (9. 7.) compar. colla *Collatio LL. Rom. et Mos.* T. 5. §. 3., nel qual paragrafo il passo dicesi ricavato dal Codice Teodosiano. Per altro è singolare che un tal passo appartiene al libro nono, cioè ad uno dei libri che noi abbiamo non solamente nel Breviario, ma in un manoscritto completo del genuino Codice Teodosiano, e che anche in questo manoscritto il passo non si è trovato più integro.

(*d*) *Int. L.* 3. C. Th. *de apost.* (16. 7) (ap. GOTHOFREDUS nota *g*): « Reliqua pars de « Manichaeis ideo facta non est quia in Novellis evidentior invenitur ». E realmente quest'altra parte del testo manca. Il simile si dice nell'*Int. Nov.* MAIORIANI *Tit.* 2.

(*a*) Di esso tratta distesamente I. GOTHOFRED. *Proleg. C. Theod. Cap.* 6. — Nel manoscritto Ambrosiano persino l'*Index* ha un commentario (BLUME). — Anche a Gaio si sono trovati in alcuni manoscritti brevi squarci di una *Interpretatio.* RÖVER *Ad fragm. vet. Ic. de iuris spec.* p. 35.

(*b*) *Int. L.* 7. C. Theod. *de legit. hered.* (5. 1.) « Similis est haec lex superiori sed, « quia evidentior est, *et istam inseruimus* ». BOUCHAUD *Op. supra cit.* p. 106-108. non teme di asserire che il commentario venne redatto sotto i Franchi, e ciò perchè vi si cita (*Cod. Th.* 1. 4.) il Papiano, che è Borgognone, onde non prima che sotto i Franchi potè andare unito al Breviario!

ed erra chi parla di diversi commentarii d'uno stesso luogo, seppure ei non allude agli ulteriori raffazzonamenti di quel primo commento (*c*), dei quali ragioneremo fra breve. Un tal commento, quando è un'esegesi o parafrasi, quando un'ampliazione e alterazione del testo a norma di consuetudini locali o di leggi, queste e quelle più recenti, quando un rinvio ad altre parti dello stesso Codice (*d*). Dove per nessuno di questi motivi una giunta apparve necessaria, là o si tace o vi ha soltanto la nota: *ista lex interpretatione non eget*, che naturalmente fu dai copisti spessissimo omessa. Neppure gli autori di questo commento furono Goti, e con esso punto non si vollero introdurre massime di giure goto (*e*), quantunque la mutata costituzione politica esigesse molte volte un cambiamento di testo. I moderni eruditi hanno trattato questo commento con troppo disprezzo, tacciando subitamente ogni variante dal testo di barbarie ed ignoranza. Ma il vero è che in quasi tutti i casi di siffatte varianti il diritto è realmente mutato, poichè, per quanto poca dottrina si conceda agli autori, il complesso però del lavoro non si mostra nè scipito nè rozzo. Lo stesso Iacopo Gotfried, che trattò quest'argomento con estrema riserva, sembra nel biasimo andar troppo oltre (*f*). Certo che il commentario non è felice quando entra nel campo dell'istoria, e infelicissime sono le spiegazioni che dà sulla legge Papia e sulla legge Aquilia (*g*). Ma quanto sia fecondo e sincero in ordine alla costituzione politica de' suoi tempi, crediamo di averlo altrove dimostrato (*h*).

19. Questa collezione è per noi di un valore inestimabile, giacchè per essa unicamente si sono conservati parecchi dei fonti più insigni del diritto antico, precipuamente il Paolo ed una buona parte dei primi cinque libri del Codice Teodosiano. Del suo merito intrinseco, quanto al commentario, già favellammo. Quanto al testo, vorrebbesi principalmente giudicare la scelta, e questa per fermo è assai meschina, se si pon mente alla dovizia dei materiali allora esistenti. Un tal difetto si palesa più che altrove in fatto delle opere de' giureconsulti, che tanto allora abbondavano. Dei due più

(*c*) ZIRARDINI *Op. cit.* p. 12. *not.* p. 19. *not.* p. 326.

(*d*) Così di seguito a GAIUS II. 6., benchè questi non abbia commentario, si dice: « hic de Pauli sententiis addendum ». (Accennasi a PAULUS III. 8.) — *Int. L.* 3. C. Th. *de leg. her.* (5. 1.) « hic *de iure* addendum quid sit fiducia ». Qui il *Ius* accenna a PAULUS II. 13. — *Int. L.* 2. C. Th. *de inoff. dot.* (2. 21.) « hic *de iure* addendum quid sit « lex Papia ». — *Int. L.* 2. C. Th. *de revoc. donat.* (8. 13.) « hic *de iure* requirendum « de revocandis donationibus ». Nulla per verità si trova di Paolo che si riferisca alla materia dei due ultimi passi, ma gli autori dei medesimi credettero forse, e non a torto, che anche in proposito si sarebbe ricevuta qualche sua sentenza.

(*e*) Secondo BIENER *Progr. cit.* p. 19. questo sarebbe stato lo scopo principale.

(*f*) *Op. et loc. cit.* (nota *a*.).

(*g*) *Int. L.* 2. C. Th. *de inoff. dot.* (2. 21.) *Int.* PAULI I. 19. § 1.

(*h*) Lib. I. § 90. e seg.

insigni, Papiniano e Ulpiano, il primo è appena nominato, il secondo non si conosce. Le Istituzioni di Gaio, la cui ricchezza ora è palese a tutti, sono divenute nella compilazione visigota un nulla, e forse l'opera di Paolo non ha trovato miglior fortuna nello sconcio compendio cui è ridotta. Per lo che gli autori del Breviario in mezzo ad una folla di gravi scritture non trassero profitto che di due, e anco di queste (d'una almeno certamente) lasciarono che andasse perduta la parte migliore.

20. Non minore importanza di questo Codice hanno i raffazzonamenti che più tardi se ne tentarono. Dei molti manoscritti che li contengono, forse non due ne troveresti di egual tenore. Ma questa dissomiglianza è di qualità molto diversa. Le più volte si omisero soltanto qua e là certi passi, che forse al copista parvero superflui, non di rado così del testo che del commentario, ma più spesso del testo solo, credendosi che ai bisogni della pratica bastasse il commento. In ciò domina molte volte, non un sistema, ma il massimo arbitrio e varietà. Già più rilevante è il fatto che qua e là, a certi passi, traspare un nuovo lavoro, ed è quando un nuovo commento che surroga l'antico o si accompagna al medesimo (§ 18.), quando una chiosa a dilucidazione del commento. Siffatte chiose trovansi in due manoscritti parigini, e si compongono in buona parte di brani di Festo, Nonio Marcello ed Isidoro, nonchè della Topica di Cicerone (*a*). Ma grandissima attenzione si deve ad alcuni raffazzonamenti affatto liberi, che in certo modo si possono considerare come nuove opere, tuttochè ancor essi abbiano un carattere molto diverso, quale essendo un mero compendio antologico, quale una composizione effettivamente nuova. Di simili raffazzonamenti fino a' dì nostri si conoscono i seguenti.

A. Le *Summae legum*, stampate nell'anno 1517, delle quali rimangono più testi a penna (*b*). Sono in massima parte un riconto del commentario,

(*a*) *Cod. Ms. Paris. N.*° 4409. e *N.*° 4413. — V. g. ad una novella di Marciano si cita il passo di FESTUS *s. v. forum p. m.* 290., al *Tit.* C. Theod. *de decur.* (12. 1.) il passo di Nonio sopra *Curia* (*Cap.* 1. § 278.) colla sigla accanto *N. M.*

(*b*) Questa edizione sommamente rara è in foglio, impressa in Anversa (non in Lovanio), ed ha per titolo: « Summae sive argumenta legum diversorum Imperatorum, ex « corpore Divi Theodosii, Novellis Divi Valentiniani Aug. Martiani, Maioriani, Severi, « preterea Cai et Iulii Pauli sententiis nunc primum diligentissime excusa Caesarei Iuris « studiosis utilitatem allatura non mediocrem, ex vetustissimo archetypo. Cum gratia « et privilegio. A Caesare Max. Aug. et Carolo Aus. Hispaniarum rege ». In fine si legge: « Apud Theodoricum Martinum Alustensem. Anno M. D. XVII. » L'editore sappiamo dalla dedica essere un PETRUS AEGIDIUS. L'opera si compone di 80 fogli. Le varianti ch'essa reca nel *Commonitorium* si sono indicate più sopra (§ 13.). Il Gaio è la sola parte di questo raffazzonamento che più volte fu ristampata da MEERMANN. KAMMERER *Beiträge zur Geschichte und Theorie des Rom. Rechts.* Vol. 1. p. 227-235. dà di quella stampa una minuta descrizione. — Di *manoscritti* MEERMANN ne cita due appartenenti alla Biblioteca di Leida (*Thesaurus* T. 7. p. 673. coll. *Catal. Bibl. Lugd. Bat.* p. 329. 385.) Un ma-

ma, quanto al Paolo, testo e commentario vanno confusi, e qua e là n'è anche mutato il senso (c). Da per tutto mancano le iscrizioni e sottoscrizioni. Manca eziandio il frammento di Papiniano. Una proposizione del diritto giustinianeo è sostituita, non sappiamo il perchè, alla proposizione originale (d). Notevole si è che tutti i passi dell'originale riguardanti la costituzione sono omessi, il che manifestamente non è opera del caso, ma prova che l'opera fu compilata in un'età e in un paese ove la costituzione anteriore doveva essere interamente mancata.

B. L'estratto di un manoscritto *Volfenbuttese;* originalissimo e al tutto diverso dalla Somma precedente (e).

C. Un estratto con prologo originale di un monaco, che lo compilò per comandamento del suo Abate (f).

D. Il raffazzonamento *Longobardo* della nostra collezione comparso intorno al 900, al quale già abbiamo attinto preziose notizie sulla costituzione (g). Di esso ragioneremo ancora in proposito del reame longobardo.

E. L'estratto inedito per entro a un'opera di *Guglielmo da Malmesbury*

noscritto parigino (*N.*° 4696) concorda siffattamente colla stampa ora detta che sembra esserne stato l'originale. Hänel ha in tutto di questi raffazzonamenti (compresi i qui indicati) scoperto tredici manoscritti. Per chi venisse col tempo a trovarne altri e volesse indagarne l'identità con questo o quel raffazzonamento, al che può anche servire il Gaio stampato più volte, riferiamo le parole con cui incominciano gli esemplari della nostra opera: « Prolatae leges Principum sine die et consule, non valebunt. Leges nescire nulli « liceat aut quae sunt statuta contemnere. Leges non praeterita damnant sed futura « constituunt ». Il secondo passo del titolo secondo è così concepito: « Quod consors « meruerit, a consorte vindicandum ».

(c) Un contrassenso notevole si trova, per cagion d' esempio, al passo di PAULUS II. 20. § 1. « Qui uxorem habet, concubinam habere non licet: concubina igitur ab uxore « terra vel pavimento solo derelicto separatur ».

(d) COD. GREGOR. *Lib.* 13. *Tit.* 1. « De paterna potestate. Si pater res filiorum aliunde « adquisitas alienavit, filii a patre pro hoc pretium consequantur ». L'originale dice in certo modo il contrario, che cioè il padre è libero padrone e che ciò ch'egli ha alienato non si può rivendicare, neppure contro rimborso del prezzo.

(e) F. C. CONRADI *Parerga* p. XXVIII. *Praef.* e p. 100. 101. Il principio, quale ce lo ha dato Conradi, è: « I. Legem sine die et consule nihil valere. II. Legis ignorare nulli « permissum. III. Legem in futuris. » È preceduto dalla *Lex Salica* edita da ECCARD. — Il manoscritto era in Parigi ed ora si trova nuovamente in Wolfenbüttel. SPANGENBERG *Zeitschrift für geschichtl. Rechtwiss.* Vol. 5. p. 280. parla a dilungo di questo raffazzonamento.

(f) Il prologo si ha stampato ap. I. GOTHOFRED. *Proleg. C. Theod.* p. CCXXIV. Lo stesso compendio col prologo si trova pure nel *Cod. Ms. Paris. N.*° 4419. Il prologo dice, parlando di questo nuovo estratto, « de hoc breviario nostro » (vedi sopra il § 14. nota i). Trovasi inoltre nel *Cod. Ms. Paris.* 4403., e nel manoscritto di una libreria privata inglese.

(g) Vedi il Lib. I. § 123. e seg.

(✝ A. 1142). Costui fece in Inghilterra un compendio dell'istoria di Aimone Floriacense, la continuò sino a' suoi tempi, e vi aggiunse in forma di appendice una Somma di gius romano, che in parte non è altro che un raffazzonamento del Breviario (*h*). Questa Somma racchiude: 1.° il codice Teodosiano. È levato di pianta dal Breviario; manca solamente del primo libro, e il sedicesimo è ricco di aggiunte genuine. 2.° Le Novelle, infinitamente più integre che nel Breviario, e in generale uno dei più doviziosi manoscritti di queste Novelle. 3.° Gaio e Paolo, interamente rifusi, e somiglianti alla Somma di Egidio. Solo in grazia di quest'ultimo lavoro il manoscritto entra adunque nel nostro elenco. Tutte le altre parti del Breviario mancano (*i*).

Di queste ricomposizioni le due ultime appartengono decisamente all'Italia e all'Inghilterra. Le altre hanno con tutta probabilità un'origine francica, essendo stato nel reame franco l'uso del Breviario più generale e costante che altrove. Di quest'origine fa eziandio buon testimonio un vocabolo ben noto del giure franco che occorre in una delle chiose più sopra menzionate (*k*).

21. Ora solamente, che abbiamo favellato delle ricomposizioni del nostro Codice, può venirsi in chiaro delle diverse qualità di manoscritti che ne esistono. HAENEL, il solo che ha fatto dei medesimi grandi e lunghe ricerche, li riduce alle seguenti classi: I. Alcuni presentano il Breviario nella sua forma genuina, II. Altri lo dànno abbreviato, non però a modo di un raffazzonamento simile a quelli testè indicati, ma per via dell'omissione di molti passi; e di questi transunti quale è fatto, secondo lui, sistematicamente, quale no. Nella prima classe di manoscritti (Breviario genuino) egli ne conta diciannove; nella seconda, con ordine

(*h*) È il *Cod.* 3362. della Biblioteca Bodley in Oxford, e si è preso equivoco nel dire che se ne hanno più altri manoscritti. Fanno memoria di questo lavoro: SELDEN (già possessore del codice) *Ad Fletam C.* 7. § 2. e *Uxor Ebraica* III. 12. HAUBOLD *Opusc.* Vol. 2. *Praef.* p. CXXXV., ma in ispecie Car. WITTE *De Guil. Malmesburiensis cod. L. Rom. Wisig. Diss.* Vratislav. 1831. in 8.° Dalla storia venendo a parlare di questa Somma, l'autore dice: « Nuncque quicquid de Principibus Italiae et Romae potuimus invenire, curavimus non omittere. Congruum videtur leges Romanorum apponere. Non « eas quas Iustinianus fecit. Esset enim hoc ingentis operis et laboris. Sed eas quas « Theodosius minor . . . collegit ». Menziona poscia le Novelle, finalmente: « sed quia « quaedam sunt in legibus Imperatorum obscura, ad plenum intellectum apposuimus « libros institutionum Gaii et Pauli Iurisconsultorum ». Vedi ap. WITTE p. 21. alcune varianti a questo passo.

(*i*) Stortamente si è finora tenuto GUILIELMUS MALMESB. come autore di questo raffazzonamento. Egli lo trovò per entro a un manoscritto e lo aggiunse in forma di appendice al suo lavoro istorico. HAENEL nella *Leipziger Liter. Zeit.* 1828. *N.°* 42. p. 332. *Nota* 12.

(*k*) *Ms. Paris. N.°* 4409. (Vedi sopra § 20. nota *a*). *Glossa Int. L.* 8. C. Th. *de contr. emt.* (3. 1.) « verbi gratia si in *mallo* non fuerit vilis persona etc. ».

sistematico, ventuno, non sistematico, cinque. I transunti sistematici concordano, a suo giudizio, in che a' luoghi del codice Teodosiano e delle Novelle, aventi un commentario, è omesso il testo, lasciate soltanto l'iscrizione e sottoscrizione, dopo le quali viene il commento; a'luoghi mancanti del commentario è serbato il testo. Gaio è tal quale, Paolo mediocremente compiuto (*a*).

22. Un'edizione di questo Codice da solo, e nondimeno integro, fu già intrapresa una volta, cioè da Sichard (*a*). Misto ad altri fonti si trova in edizioni e collezioni posteriori, ove è dato o per intiero o solamente in parte (*b*). Una nuova edizione era da noi vivamente desiderata; e sin dal 1816, mandando in luce questo secondo Libro, scrivevamo: « Questa « edizione dovrebb'essere ordinata nel seguente modo. Anzitutto converrebbe riscontrare il maggior numero possibile di manoscritti; nel che « dovrebbesi guardar meno alla purezza delle lezioni (non potendosi da « questo lato sperar gran cosa) che al transunto sistematico ed al raffazzonamento dato da non pochi codici. Da un'attenta cerna di questo genere uscirebbe una classificazione, mercè cui si emenderebbero fors'anche varie delle indicazioni più sopra date sui manoscritti parigini. Ora « l'edizione dovrebbe contenere di fianco, in diverse colonne: 1.° il Breviario originale (testo e commento), secondo la lezione più plausibile; « 2.° *tutti* i suoi *raffazzonamenti* liberi e sistematici, v. g. le intere « *Summae legum* del 1517 e il raffazzonamento longobardo, non che forse « quello di Guglielmo da Malmesbury e simili, ove in essi, meglio assaggiati, si ravvisassero notevoli ricomposizioni. In nota poi si dovrebbero « dare i nuovi commenti di questo o quel passo, le chiose e via via. È incalcolabile la luce che si riverserebbe nell'istoria e nell'indole di cosiffatti lavori, quando potessero esaminarsi a colpo d'occhio. Ufficio « adunque del nuovo editore dovrebb'essere unicamente di riprodurre le « forme che il romano diritto assunse man mano dopo il Breviario, non « di restituire e raccogliere i puri fonti del giure antico. Volendo combinare i due intenti, accozzare cioè due lavori disparatissimi, ne emergerebbe uno senza colore e senza connessione, qual lo vediamo nelle « vaste collezioni del secolo sedicesimo (*c*), che di nessuna delle due

(*a*) Tutto ciò sappiamo da una lettera dello stesso Hänel.

(*a*) *Codicis Theodosiani Libri XVI. quibus sunt ipsorum Principum autoritate adiectae Novellae ... excud. Basileae* Henr. Petrus, *mense Martio anno M.D.XXVIII.* fol. min. L'edizione venne condotta sopra tre manoscritti.

(*b*) Si ha *per intiero* nelle due edizioni Cuiaciane del Codice Teodosiano Lugd. 1566. in folio. Paris. 1586. in fol., e nelle ristampe che di esso Codice si fecero Aurel. 1586. 6. in 4.° e Lugd. 1593. in 4.°; hassi il puro Codice Teodosiano e le Novelle nelle edizioni di Marville e di Ritter; il rimanente fuori di questo nell'edizione di Schulting.

« qualità di fonti porgono una vera e perfetta immagine. Motivo per cui « nell'ultima collezione, fattasi a' dì nostri, de' primi e genuini fonti del « diritto (*d*), non si è tenuto del Breviario verun conto ».

23. Queste nostre parole non tornarono vane; chè sin d'allora Gustavo Haenel, con zelo più singolare che raro, intraprendeva un lungo viaggio per Allemagna, Svizzera, Italia, Francia, Spagna ed Inghilterra, in cerca di manoscritti relativi in genere ai fonti del romano diritto, ma più particolarmente al Codice Teodosiano ed al Breviario. Dell'esito di tali ricerche porgeva egli pochi anni dopo alcuni saggi i quali destavano una viva e generale aspettazione (*a*); ma essa veniva poi vinta di lunga mano dalla recente pubblicazione intitolata: *Lex Romana Visigothorum ed. Gust.* Haenel. *Lipsiae sumpt. et typis B. G. Teubneri (prostat Berolini ap. Guil. Besserum) MDCCCXLVIIII.* Noi possiamo risolutamente affermare che niuna parte dei nostri fonti fu mai trattata così bene. L'editore, dopo aver abbozzato un piano stupendo, ha saputo con perseveranza veramente maravigliosa superare le difficoltà soprammodo gravi dell'esecuzione. Settantadue manoscritti furono da lui adoperati in questa edizione del Codice visigoto; e di fianco al testo, in distinte colonne, diede ben sette de' suoi raffazzonamenti e compendi (*b*). I prolegomeni all'opera, di cento e dieci facciate, colla data del 1848, porgono minuta contezza del piano, dei materiali adoperati e del modo di esecuzione.

Ora alcuno s'aspetterebbe forse che dopo una pubblicazione cotanto grave e modernissima noi avremmo rifuso tutta questa prima parte dell'attuale Capitolo. Ma a noi parve miglior consiglio lasciarla tal quale; perocchè chi è vago della materia, non può far senza del lavoro di Hänel, ed un esame anche diligentissimo del medesimo non varrebbe a farlo pago. Il nostro lavoro veste adesso il carattere modesto e subalterno di apparato all'opera incomparabile di Hänel, e volendolo ampliare o rifondere, perderebbe senza avvantaggiarsi il carattere storico che gli rimane.

Le ulteriori vicende del diritto romano nel reame visigoto saranno meglio ritratte nel parlare delle leggi visigote.

(*c*) Vedi sopra § 22. nota *b*.

(*d*) *Ius civile anteiustinianeum* ed. Hugo. Berolini 1815.

(*a*) Haubold *Progr. Praetermissa ad breviarium Alaricianum* Lips. 1822., ristampato ne'suoi *Opusc.* Vol. 2. p. 897-932. Vedi inoltre le aggiunte alla Prefazione di questo secondo volume p. LXXXIV-CLXVII.

(*b*) Non è però che ad ogni pagina si abbiano sette colonne oltre a quella del testo, ma ora se ne hanno più, ora meno, secondochè manca ora questo ora quel raffazzonamento. Ciò nasce da che i più di cotesti estratti sono più o meno incompiuti, onde molti luoghi del Codice mancano interamente di riscontro. Esatta notizia degli estratti mandati a stampa si ha ne' *Prolegom.* Cap. 2. pag. XXV - XL. Fra essi viene pure l'*Epitome S. Galli*, intorno al quale vedi il Lib. I. § 123-131.

II. — Codice visigoto.

Delle leggi particolari ai Visigoti esiste una collezione stampata, che forma un'opera divisa in dodici libri e ordinata a materie. La storia delle medesime si può fino a un certo segno, dietro le ultime investigazioni, dar per sicura (*a*). Il primo re, sotto cui il giure goto venne messo in iscritto, fu Eurico († A. 482) (*b*). Ma se lui regnante o anche sotto i suoi successori prima della metà del secolo settimo siasene ordinato un Codice, non è cosa accertata (*c*). La collezione a stampa contiene alla rinfusa due qualità di leggi. Le une sono nell'intitolazione assegnate a un

(*a*) Veggansi in proposito: Frankenau *Sacra Themidis Hispanae arcana* (sul qual libro cfr. Rühs p. 14). Canciani Vol. 4. p. 47. e seg. Chr. G. Biener nelle opere sopra citate (§ 13. nota *a*). F. Rühs *Ueber die Gesetze der Westgothen*. Greifswald 1801. in 8.° Legrand d'Aussy *Sur l'ancienne législation de la France, comprenant la loi salique, la loi des Visigoths, la loi des Bourguignons* (*Mémoires de l'Institut, Sciences morales et polit.* T. 3. Paris an IX. p. 382-466). Questa monografia non è tanto una storia delle leggi quanto un'esposizione del loro contenuto, e anche da questo lato contiene ragionamenti fiacchi e alla moderna; riguardo al diritto salico l'autore accompagna in buona parte al ragionamento le ricerche istoriche. Arevali *Isidoriana Cap.* 92. (in *Opp.* Isidori ed. Arevalo Rom. 1797. e seg. in 4.° T. 2. p. 219 e seg.). *Adde* la nuova edizione del *Fuero Iuzgo* fatta nel 1815 (vedi infra la nota *i*); e la dissertazione dottissima di Guizot inserta nella *Revue française* 1828 *Novembre N.°* VI. pag. 202-244. dove si combattono le opinioni da noi espresse nel primo libro, ma per mero equivoco, potendo ciascuno vedere da quanto verremo dicendo al proposito che le nostre idee non sono punto diverse da quelle di Guizot. Finalmente veggasi Karl Türk *Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte.* Erstes Heft. *Ueber das Westgotische Gesetzbuch.* (Bellissimo lavoro).

(*b*) Isidori *Chron. Gothorum ad a.* 504 (cioè 466 secondo la cronologia ordinaria).

(*c*) Isidoro (*Op. cit. ad a.* 608, cioè 570) parla di una riforma delle leggi eseguita sotto Levigildo. Il titolo della versione spagnuola (*Fuero Iuzgo*) è concepito in modo da far supporre autore della presente raccolta re Sisenando († 636), la qual cosa è del tutto impossibile. Tutti sanno dello sbaglio preso colle *LL. Theodoricianae*, così chiamate nell'*Epist.* II. 1. Sidonii Apollinaris, ove del Prefetto Seronato si dice: « exultans Gothis « insultans Romanis, .. leges Theodosianas calcans, *Theodoricianasque proponens* etc.» *Leges Theodoricianae* qui altro non significa che il diritto goto in generale, il quale si sarebbe imposto a'Romani in luogo del proprio. Il nome non si riferisce a un dato re nè ancor meno a un dato codice, ma ai re goti in generale, dei quali parecchi avevano appunto intorno all'epoca di che si tratta portato il nome di *Teodorico*; non è per conseguenza una frase tecnica di uso generale, ma una semplice antitesi che si volle fare a « Leges *Theodosianae* ». E affatto gratuita è l'opinione di Canciani *Op. cit.* p. 49. che sotto nome di *Leges Theodoricianae* s'intenda un altro Breviario *Romano* (anteriore a quello di Alarico), il quale allora si volle iniquamente imporre a'Romani in cambio del genuino loro diritto Teodosiano. I Romani d'allora non s'intendevano certamente di siffatte arguzie, e ancor meno i re visigoti (Cfr. però sul citato passo Türk p. 36.).

dato re, e le più antiche fra esse appartengono a Gondemaro († A. 612), le più moderne a Egica († A. 700) (*d*). Le altre sono genericamente dette *Antiqua*. Fra le leggi intitolate da un re le più sono di Chindasvindo († A. 652) e del suo figlio e conregnante Recesvindo († A. 672). E questi due re, forse al tempo del loro comune governo (A. 649-652), deggiono incontestabilmente credersi gl'iniziatori dell'attuale raccolta. Ciò si deduce da non poche loro leggi, in cui si ragiona del codice come di un'opera isolata (*e*), ma sovratutto da certi passi ove se nè citano altri per numero di libro e di titolo in modo che corrispondono alla collezione stampata (*f*). Sono adunque codesti re i veri proautori del Codice, e il poco che vi si trova dei loro successori dee considerarsi come una giunta a parte, come una pura intercalazione. *Antiqua* per contrario è detta nel Codice ogni legge che non si sapeva se emanata da questo o quel re goto: e così tutto ciò che si credette opportuno di ammettere delle vecchie costumanze gote, del gius romano, e fors'anche del diritto di altri popoli Germani, del quale ultimo avremo ancora a parlare (*g*). Oltre il testo latino si adoperò

(*d*) Biener *De orig. iur. Germ.* P. 1. § 36. ne ha dato un indice. — (Cfr. però sopra quest'indice Türk p. 43 e seg.).

(*e*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 1. 5. 9. 10. 12. 13., Lib. 5. T. 4. *L.* 22.

(*f*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 3. *L.* 4. « illius legis ... quae continetur in Lib. VI. Tit. 1. « era secunda ». — Lib. 6. T. 2. *L.* 5. « legis illius ... quae in hoc libro sexto sub titulo « secundo era prima ... statuit etc. ». Il primo passo, e probabilmente anche il secondo, è di Chindasvindo.

(*g*) — 1. La storia della legislazione Visigota si è colle ultime indagini paleografiche, ma specialmente per la pubblicazione (dovuta a Blume) dei frammenti ricavati da un palimpsesto Parigino di una legislazione appartenente ancora al secolo sesto, sotto il titolo: *Die Westgoksche* Antiqua *oder das Gesetzbuch Reccared's I.* Halle 1847, resa infinitamente più chiara. — Gaupp contesta che i detti frammenti siano leggi di Reccaredo I., e sostiene che fanno parte delle *bellagines* del re Enrico: ma, dato eziandio che in essi non si contenga un solo passo derivato dal Breviario, militano pur sempre a favore dell'opinione di Blume ragioni preponderanti. Le quali sono: in primo luogo il richiamo del legislatore alle leggi del suo padre e precessore nel regno, mentre Isidoro dice del tempo anteriore ad Enrico: « antea tantum moribus et consuetudine tenebantur »; secondamente le traccie visibili in quei frammenti del romano diritto ecclesiastico-cattolico, mentre insino all'anno 589 i re Visigoti furono Ariani; per ultimo la considerazione che il Diritto bavaro, il quale è incontestabilmente una propaggine del Codice, cui appartengono i nostri frammenti, venne compilato nel secolo settimo e certamente non sul Codice di Eurico, ma sul diritto visigoto vigente al tempo di Dagoberto I., epperò sul modello della collezione di Reccaredo. La principalissima ragione addotta in contrario da Gaupp, che cioè ne' frammenti oradetti si presuppone una costituzione politica, la quale vigeva non dubbiamente a tempo di Eurico, ma se regnante Reccaredo fosse ancora esistita non sarebbe senza più scomparsa nel Codice di Chindasvindo e Recesvindo, — quest' obbiezione è combattuta non tanto dal riflesso che nelle edizioni finora uscite della *Lex Wisigothorum* noi non abbiamo la redazione di Chindasvindo nè quelle di Recesvindo, ma una di molto posteriore, quanto e più

fin da principio una versione gota (*h*), che a noi non giunse. Al contrario si è conservata nell'odierna lingua spagnuola una traduzione molto libera, che perciò non fu fatta prima del secolo undecimo, e forse è ancora posteriore (*i*). — Quanto alle ulteriori vicende di questo Codice, ne' paesi

dalle parole di quel cronista, il quale parlando dell'opera legislatoria di Reccaredo dice che fu non una *revisione*, come quella, secondo Isidoro, di Leovigildo, ma una *redazione:* Luca Tudense cioè dice: « anno regni sui sexto (591) Gothicas leges com« pendiose fecit *abbreviari* »; ed è questo un passo, la cui sincerità difficilmente può contestarsi.

2. Ma anche la storia della legislazione visigota nel secolo settimo ha ricevuto per le indagini paleografiche una nuova luce. Un manoscritto romano del secolo ottavo *(Cod. Vaticanus Christinae* 1024) ci dà non solamente la certezza che il testo originale del Codice promulgato da Chindasvindo nel primo anno del suo regno è perduto, ma che il Codice di Recesvindo tal quale fu da lui ampliato e confermato nell'assumere il regno, rimase fin da quell'epoca ignoto (1). Oltrecciò novellamente Ludovico Bethmann ha con dotti e profondi studi fissato il valore per la storia delle leggi gote degl'indici di re a noi tramandati in un gran numero di manoscritti legali (2), e per essi è venuto a dimostrare, in ordine al diritto visigoto, che da Chindasvindo insino a Vitiza, ciascun re visigoto pubblicava a nuovo il Codice nazionale, come il pretore romano il suo editto, e ciò faceva sia redigendo e accogliendo le leggi del suo precessore, sia col rivedere o confermare le anteriori già inserte in queste (3). Stando a questa dimostrazione, la *Lex Wisigothorum* da noi finora conosciuta è il Codice che Vitiza promulgò nell'anno 698, ed essa ci si offre in una forma che sicuramente conserva ben pochi segni degli antichi testi originali, avendo perduto colla revisione e col generalizzamento tutte le singolarità che storicamente avevano un valore. Ma quello che da poi Chindasvindo era stato usanza dei re, prima di lui sarà pure già stato in uso; quali trasformazioni non avrà adunque subito una legge di Reccaredo prima che si traducesse nella presente edizione della *Lex Wisigothorum!* —

(*h*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 10. (di Recesvindo): « Nullus ... praeter hunc li« brum, qui nuper est editus *atque secundum seriem huius amodo translatum*, li« brum alium legum pro quocunque negotio in iudicio offerre pertentet ».

(*i*) *Forus antiquus Gothorum Regum Hispaniae, olim liber Iudicum, hodie* « Fuero « Iuzgo » *nuncupatus ... auct.* Alfonso a Villadiego. Madriti 1600. in fol. Noi non abbiamo mai visto questo libro, che è però minutamente descritto in una Prolusione di Ritter (*De foro antiquo Gothorum*, Viteb. 1770 in 4.°) e da Canciani (Vol. 4.) nel pubblicare ch'egli fece il testo latino. Non sappiamo comprendere come Ritter nella citata Prolusione p. 11. abbia potuto tener per una sola questa versione spagnuola e la go-

(1) A Recesvindo appartiene l'ordine e la distribuzione data al Codice, la quale è stata in seguito conservata, e nella sostanza è ancora quella della presente *Lex Wisigothorum;* nel Codice però di Recesvindo, quale si mostra nel *Cod Vaticanus Christinae* 1024, manca tutto il libro primo delle attuali edizioni. Le citazioni di cui in *L. 4. Wisig.* II. 3. e *L. 5. Wisig.* VI. 2., se le leggi appartengono realmente a Chindasvindo, accennano fuori dubbio ad un raffazzonamento delle medesime sotto un re posteriore; e le parole di Recesvindo nella *L. 10. Wisig.* II. 1. « Secundum *seriem* « huius libri *amodo translatum* » hanno tratto precisamente, senza pregiudizio del significato di « translatum exem» plar » nella *L. 7. Wisig.* II. 2., alla nuova redazione la quale aveva pure nell'ordine dei testi riformato il vecchio Codice. (Tutto ciò non vale ad abbattere il nostro asserto di una *traduzione* gota (vedi la seguente nota *h*). Cfr. anche Eichhorn *Rechtsgeschichte* ed. 5. p. 218, nota *h*, e Gaupp *Gesetz der Thüringer* p. 6. Osservazione di Savigny).

(2) Questo lavoro di Bethmann fu annunziato e già in parte colorito nell'*Archiv* X. 387. di Pertz.

(3) In taluni manoscritti delle leggi Gote noi abbiamo indici di re, che terminano con Tulga, col secondo anno di regno di Recesvindo, coll'incoronazione di Errigo, Egica e Vitiza. Essi corrispondono alle pubblicazioni di Chindasvindo, Recesvindo, Errigo, Egica e Vitiza; solo per Vamba manca ancora un manoscritto.

che in seguito furono incorporati al regno franco serbò mai sempre la sua autorità (*k*): ma eguale autorità ritenne in Ispagna, non ostante la distruzione del regno visigoto (*l*).

25. Il carattere di questo Codice è sostanzialmente diverso da quello di tutti gli altri de' Germani. In esso unicamente si vede un' ostentazione di maestà, di eloquenza, e un prurito di filosofare, mentre è lasciato il sopravvento alla giurisprudenza pratica col prescriversi che ogni controversia si risolva col Codice e, dove questo si tace, per decreto del re, il cui pronunziato servirà in pari tempo di complemento al Codice (*a*). Palese è l'ingerenza di ecclesiastici romani nella compilazione dell' opera, e l'imitazione, benchè a sproposito, del codice Teodosiano; dovunque si trova un mar di parole che attesta l'assoluta incapacità di bene esprimere un qualsiasi concetto (*b*). Molto notevole è lo zelo dei re per la facile diffusione del Codice; non si vuole che costi più di 12 solidi, e

tica molto più antica e ora perduta. Da un manoscritto esistente in Cordova pare ch'ella sia stata fatta verso la metà del secolo decimoterzo d'ordine del re Ferdinando III. Arevalus *Op. cit.* p. 224. 225. Le opinioni degli scrittori spagnuoli sul *Fuero Iuzgo* stanno raccolte nella citata opera di Frankenau p. 4. e seg. Cfr. Arevalus *Op. cit.* p. 220. e seg. — Nel 1815 si è pubblicato in Ispagna un nuovo e importantissimo lavoro che porta per titolo: *Fuero Iuzgo en Latin y Castellano*, *coteiado con los mas antiguos y preciosos codices por la Real academia Espannola.* Madrid por Ibarra 1815. — Nella Prefazione si discorre dell' origine dell'opera, che fin dal 1784 fu intrapresa dall'Accademia delle Scienze, motivo la vecchia lingua spagnuola in cui è scritta. Nella pubblicazione delle leggi latine si sono riscontrati nove manoscritti, assai più per la versione spagnuola. Delle leggi latine si citano cinque edizioni: di Pithou, Schott, Lindenbrog, Canciani e « en Italia » di Giorgioqui (senza dubbio del nostro Georgisch). Della traduzione spagnuola, oltre l'edizione principe del 1600, se ne cita un'altra del 1792. — Tien dietro alla Prefazione una Memoria di Lardizabal sopra l'istoria delle leggi Visigote. — Segue finalmente il testo, latino e spagnuolo, con molte varianti e con glossarii delle due lingue. (Cfr. sopra quest' ottima edizione Türk p. 7. e seg.).

(*k*) Nel Libro Primo § 35 nota *i* e § 100 nota *a* ci è occorso di riferirne alcuni brani tolti dai capitolari. Lo stesso attesta un placito tenuto in Narbona l'anno 862, nel quale si cita per libro e titolo il Codice Visigoto. Vaissette Tom. 1. *Preuves* p. 115. Oltrecciò tre diplomi ap. Vaissette T. 2. *Preuves* p. 85. e *Gallia Christ.* T. 1. *App. Instr.* p. 3. 4. Per ultimo il passo di una cronaca inedita che riferisce il Costa *In Decretales* p. 498. — Ma tutti questi passi (eccettuati i capitolari) valgono a provare la durata del giure goto nella Settimania, la quale rimase Visigota sino all'ottavo secolo inclusivamente, e non nelle contrade sottratte anteriormente al regno visigoto.

(*l*) Vedi in proposito gli scrittori e documenti citati da Canciani T. 4. p. 48. Biener *De Orig. iur. Germ.* P. 1. § 39. e Arevalus *Op. cit.* p. 219.

(*a*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 12.

(*b*) Dice benissimo Montesquieu XXVIII. 1.: « les lois des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chindasuinde et d'Egiga, sont puériles, gauches, idiotes; elles n'atteignent « point le but; pleines de réthorique et vuides de sens, frivoles dans le fond et gigan« tesques dans le style ». È notevole che Gibbon *Chap.* 38. (T. 6. p. 379.) non vuol menar buono questo giudizio: egli lo ammette per riguardo allo stile delle leggi ed in

contravvenendo a questo precetto il venditore come il compratore incorrono la pena di cento colpi di verga (*c*).

Agli occhi nostri però queste leggi hanno un pregio unicamente per la loro attinenza col diritto romano: prima perchè ritengono parecchie delle disposizioni del medesimo, secondamente perchè lo aboliscono in massa.

Quanto alle disposizioni in esse ricevute di diritto romano, conviene anzitutto ricercare quali fonti gli autori abbiano messo a profitto, se cioè i libri di Giustiniano, come vogliono taluni dei moderni scrittori, ovveramente il Breviario, opera patria, compilata sotto Alarico II. Or, se alcune disposizioni provengono sicuramente dal Breviario, altre invece si potrebbero dir attinte così al Breviario come al Codice di Giustiniano, sendochè v'hanno in entrambi (*d*). Ma la nostra opinione si è che nient'altro fu adoperato fuor del Breviario. Imperocchè per primo non è verosimile che gli autori abbiano spigolato in più raccolte e forestiere di gius romano, mentre al bisogno bastava la raccolta fattasi in paese. Secondamente i libri di Giustiniano nelle opere del dotto Isidoro, anche là dove se ne offrirebbe maggiore opportunità, non sono mai nominati, onde pare che in Ispagna fino alla sua età rimasero o sconosciuti o fuori d'uso. Nella *Cronaca* infatti egli non nomina nè il Breviario nè il diritto Giustinianeo. Nelle *Origini* v'ha un capitolo relativo ai legislatori, e questo si chiude con Teodosio II. e il suo Codice (*e*). Nell'opera infine degli *Uomini illustri* si discorre di Giustiniano, ma per rapporto soltanto alla teologia, e de' suoi libri legali non vi ha parola (*f*). Ora Isidoro morì nell'anno 636, quindi pochi anni prima della compilazione del nostro Codice, e non è guari probabile che nelle leggi siasi fatto uso di fonti che quel diligente raccoglitore non credette di dover menzionare una sola volta. Questa ragione

ispecie alla superstizione che vi domina, ma a parte questo, crede che in esse v'abbia molto maggior dottrina e chiarezza che negli altri Codici germanici.

(*c*) *L. Visigoth.* Lib. 5. T. 4. *L.* 22. (Chindasvindo).

(*d*) In *L. Visigoth.* Lib. 1. *Tit.* 6. si trova un lungo e verboso confronto della legislazione coll'arte militare, il quale non tanto per le parole quanto per i pensieri ci richiama al Proemio delle Instituzioni; ma l'analogia è troppo vaga per formarne un giudizio più sicuro.

(*e*) Isidori *Origines* Lib. 5. *C.* 1.

(*f*) Isidorus *De viris illustribus* *C.* 31. Ben meno importanti sono gli antichi versi sulla biblioteca d'Isidoro, nei quali si nominano, ma vagamente, opere legali, e in margine si dice: « Theodosius. Paulus. Gaius ». (Muratori *Anecdota Ambros. bibl.* T. 2. p. 209. Zirardini *Leg. novellae* p. 4-9). Anche in queste parole si offrirebbe argomento per dire che Isidoro conobbe soltanto il diritto Teodosiano: ma esse fanno minor prova, appunto perchè non si sa se i versi ed in ispecie la chiosa marginale siano sincroni. — Tutta questa quistione è minutamente e dottamente trattata da Tanusius *Epist. de Pandectis*, Flor. 1713. in 4.° *C.* 1. § 6.

diverrebbe certamente più decisiva se si potesse affermare che Isidoro non conobbe le leggi giustinianee. Ma ciò non è, che anzi varii passi della principale sua opera sono fuori dubbio attinti ai libri di Giustiniano, quantunque, secondo il suo solito, non citi questo suo fonte (*g*). — Un primario argomento che si allega in prova dell'uso nel Codice visigoto del diritto Giustinianeo è la divisione del medesimo in dodici libri ad esempio del *Codex;* ma non essendovi in tutto il rimanente dei due Codici la più piccola analogia, questa corrispondenza nel numero dei libri, e precisamente in un numero così solenne, certo non basta a far supporre la scienza e l'imitazione del *Codex*. Un altro argomento è tratto da che i concilii spagnuoli di quest'epoca avrebbero e conosciuto e messo a profitto il diritto giustinianeo; ma questo pure è falso, come verrà dimostrato nell'ultimo capitolo del presente Libro.

26. I passi che hanno del romano diritto, sono di tre specie. Alcuni riproducono testualmente un brano di gius romano. Tali sono un passo intorno all'affinità (*a*): una legge sulla difesa di se medesimo (*b*): un'altra sopra le usure (*c*). — Una seconda classe e più numerosa non riproduce a tutte lettere questo o quel passo di diritto romano, ma ne riporta la massima, la quale viene o sanzionata o presupposta o mutata o per intiero abrogata. Di tal genere sono alcune leggi sui matrimonii: così il matrimonio de' Goti con Romani, che per una costituzione accolta nel Breviario era stato in addietro vietato, ora è permesso, previa soltanto la licenza del conte (*d*): una legge sul donativo nuziale (germanico)

(*g*) I passi più sicuri sono: Isidori *Orig.* V. 4. desunto dalla *L.* 1. § 3. D. *de I. et I.* e *L.* 1. § 1. D. *de adquir. rer. dom.*, ovvero dal *pr.* I. *de iur. nat.* e § 12. I. *de div. rer.* — *Orig.* V. 8. desunto dalla *L.* 1. § 2. D. *de I. et I.* — *Orig.* V. 25. verb. *Intestata hereditas* etc. desunto dalla *L.* 64. D. *de V. S.* — Meno conchiudente è il divieto delle *notae*, *Orig.* 1. 22. coll. colla « Const. *Deo. auctore* » § 13. e « Const. *Tanta* » § 22, poichè di un tal divieto già si parla ne' *Gestis Senatus* del 438. Nulla prova poi l'inserzione nelle *Orig.* IX. 5. e 6. (e tanto nell'Ed. Ven. 1483. che in un manoscritto veduto da Blume a Vercelli) del titolo *De grad. cogn.* delle Istituzioni; perocchè la è una giunta fattavi dal copista e non una parte originale dell'opera Isidoriana.

(*a*) *L. Visigoth.* Lib. 4. T. 1. (*antiqua*). Il testo e tutti i commentarii (eccettuato l'ultimo (al § 8.) sono una riproduzione letterale di Paulus *Lib.* 4. T. 11.

(*b*) *L. Visigoth.* Lib. 8. T. 1. *L.* 2. (*antiqua*), desunta in parte letteralmente dall'*Int. L.* 3. C. Th. *unde vi* (4. 22).

(*c*) *L. Visigoth.* Lib. 5. T. 5. *L.* 8. 9. (entrambe dell'*antiqua*) attinte in parte letteralmente alla *Int. L.* 2. e *Int. L.* 1. C. Th. *de usuris* (2. 33).

(*d*) *L. Visigoth.* Lib. 3. T. 1. *L.* 1. (di Recesvindo). Il divieto con essa legge abrogato è quello della *L. un.* C. Th. *brev. de nuptiis gentilium* (3. 14.), ed anche in questa legge è già molto notevole il diverso significato che per una piccola variante grammaticale hanno il testo e il commentario. Vuole il testo, come fu assai bene dimostrato da Gotfried, proibire il matrimonio di romane con soldati forestieri acciò da siffatte unioni di famiglia non venga danno alla sicurezza dell' impero. Il commentario invece

fatto dal marito, contempla eziandio quello che potrebbe fare la moglie in conformità del diritto romano (*e*): un' altra legge vieta il maritaggio dentro l'anno del lutto (*f*). Alla tutela è chiamata, se rimane vedova, la madre (*g*): il termine della minor età (il minore è però designato col vocabolo *pupillus*) spira ai 25 anni (*h*), e la capacità di testare incomincia a 14 (*i*). La manumissione degli schiavi in chiesa è presupposta come articolo vigente di legge (*k*). Così pure nelle successioni la vocazione della moglie in difetto di parenti (*l*). Il libero che per amor di guadagno si lascia vendere come schiavo, diventa schiavo (*m*). — Una terza classe di passi trovasi anche più o meno conforme letteralmente nelle leggi Bavare, dalle quali sembrano essersi tragittate nel nostro Codice. Di questi si dirà nel seguente Capitolo, a proposito delle leggi Bavare (*n*). — Del resto la massima parte delle leggi qui allegate porta l'intitolazione *Antiqua*, e questa voce non significa senz' altro che tali massime di gius romano erano già ricevute nelle leggi dei primi re goti; piuttosto sembra che le più siano direttamente da fonte romana venute in questo Codice, al qual caso il nome *antiqua* si confà egualmente che a quello di leggi proprie dei primi re goti (§ 24.).

27. Da ultimo rimane a dire della sorte generale del diritto romano,

proibisce i matrimoni dei Goti ed altri Germani con Romani, il qual divieto potè essere suggerito da orgoglio nazionale come dall'intento di preservare il popolo conquistatore dalla fusione e dall'indebolimento.

(*e*) *L. Visigoth.* Lib. 3. T. 1. *L.* 5. (di Chindasvindo) « quod et legibus Romanis ... « decretum »; le quali parole noi non crediamo che alludano alla massima ivi enunciata, la quale anzi non è romana, ma alla teoria in complesso della dote provegnente dalla moglie.

(*f*) *L. Visigoth.* Lib. 3. T. 2. *L.* 1. (*antiqua*). La regola di gius romano è fra gli altri luoghi espressa nella *L.* 1. C. Th. *brev. de secundis nupt.* (3. 8).

(*g*) *L. Visigoth.* Lib. 4. T. 3. *L.* 3. (*antiqua*). La massima si trova in *L.* 4. C. Th. *brev. de tutoribus* (3. 17.). Vero è che si trova pure nel Codice e nelle Novelle di Giustiniano, ma se attinta a questi fonti, si sarebbe probabilmente nominata anche l'ava (come nella *Nov.* 118. C. 5.), ciò che non è.

(*h*) *L. Visigoth.* Lib. 4. T. 3. *L.* 1. (di Chindasvindo).

(*i*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 5. *L.* 11. (di Chindasvindo).

(*k*) *L. Visigoth.* Lib. 5. T. 7. *L.* 2. (*antiqua*). La massima si trova nella *L. un.* C. Th. *de manum. in eccl.* (4. 7.).

(*l*) *L. Visigoth.* Lib. 4. T. 2. *L.* 11. (*antiqua*). Ciò si dice, fra le altre, in *L.* 9. C. Th. *brev. de legit. hered.* (5. 1.).

(*m*) *L. Visigoth.* Lib. 5. T. 4. *L.* 10. (*antiqua*). Nel Diritto Romano questa massima ricorre frequentemente v. g. *Tit. Dig. quibus ad libertatem* (40. 13.), §. 4. I. *de iure pers.* e altrove. Nel Breviario non si trova, ma siccome è propria non solo del Diritto Giustinianeo, ma eziandio del diritto antico, niente di più probabile che siasi conservata nella pratica di fianco al Codice scritto; ondechè non vale a provare la conoscenza dei libri di Giustiniano.

(*n*) Di questo genere sono *L. Visigoth.* Lib. 5.T. 4. *L.* 1. 7. 8.9. 16., Lib. 5. T. 5. *L.* 1.3.

qual venne da questo Codice determinata. Sino alla metà incirca del secolo settimo durò l'osservanza del Breviario. Ma già si è notato (§ 25) quanto gli autori del Codice goto furono solleciti di dare a questo loro lavoro un'autorità esclusiva; e il tolto divieto di matrimonio infra Goti e Romani aveva dovuto affrettare l'unione dei due popoli (§ 26). Una conseguenza di ciò fu che Chindasvindo bandì l'uso nel foro d'ogni legge straniera, e segnatamente della romana, permettendo soltanto di studiar la medesima a fine di esercitare l'ingegno (*a*); la qual legge fu da Recesvindo confermata e sancita con multa di trenta libbre d'oro (*b*). Con ciò il principio della personalità del diritto fu in tutto il reame Visigoto annientato e il Codice diventò un vero diritto territoriale. Una legge spagnuola di età più tarda avrebbe eziandio pronunziato la pena di morte contro l'uso in giudizio del diritto romano (*c*). In complesso questo stato di cose si rimase inalterato fino a mezzo il secolo decimoterzo, in cui Alfonso X. favorì nuovamente il diritto Giustinianeo, che già molto prima si era da Bologna diffuso per l'Europa; provvide al suo insegnamento, e ordinò la compilazione di un nuovo Codice (*Partidas*), che in massima parte venne fondato sul diritto romano. Nell'intervallo quindi fra il settimo e il tredicesimo secolo indarno si cercherebbe in Ispagna qualche regolare vestigio di gius romano. Tanto più fa meraviglia che intorno al 1000 un monaco spagnuolo, Pietro di Granon, abbia lavorato un'opera sul diritto romano e goto, la quale anzi parrebbe essere giunta

(*a*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 9. « Alienae gentis legibus ad exercitium utilitatis im-« bui et permittimus et optamus, ad negotiorum vero discussionem et resultamus et pro-« hibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus haerent: adeo ... no-« lumus sive Romanis legibus sive alienis institutionibus amodo amplius convexari ».

(*b*) *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 10. La legge di Chindasvindo potrebbe forse intendersi del semplice abuso fra'Goti del diritto romano, ma quella di Recesvindo parla in termini affatto generali, cosicchè anche a' Romani vieta l'uso del loro diritto anteriore. Di ciò fa altra prova il decreto del sinodo di Troyes (Baluz. II. 277.), giusta il quale nella Settimania il sacrilegio rimaneva impunito perchè nel Codice Visigoto non se ne fece parola. Questo Codice era adunque l' unico fonte di legge cui anche la chiesa doveva ricorrere, benchè pel rimanente la chiesa fosse dappertutto considerata come romana.

(*c*) Io. Andreae *Ad C.* 28. X. *de privilegiis* (5. 33.). Duck *De usu et auth. iur. civ.* Lib. 2. *C.* 6. § 18. cita molti altri autori e lo stesso, giusta la nota di Canciani alla *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 9., fa Villadiego nel suo commento alla detta legge. La data della medesima non si trova in verun luogo.

(*d*) Nic. Antonii *Bibl. Hispana vetus* Lib. 6. *C.* 14. §. 350. (T. 1. p. 518. ed. Madriti 1788. in fol.). « Ante annum millesimum aut circiter, Dominus *Petrus de Grañon* coenobita erat « in S. Aemiliani ut vocant monasterio . . . — Reliquisse hunc Petrum in eo monaste-« rio nuntiatum nobis fuit volumina duo, *Leges Gothorum et Regum* inscripta, quorum « prius LXIII. posterius vero LXVII. capitibus absolvitur. In principio elogium posuit « auctor legum XII. tabularum, quas omnes carmine latino comprehendit; deinde Impe-« ratorum Romanorum, tandemque Gothorum Regum leges, quod *Forum iudicum* vulgo

fino all'età nostra (*d*). Questa circostanza, come anche varii documenti, che ne accadrà di citare nel successivo Capitolo, fanno supporre che l'indicato divieto del gius romano non ebbe un pieno effetto.

« appellant adiecit. Codex prae nimia vetustate aliquod iam foliis non legitur ... Ha-« bemus id totum ex relationibus ad nos missis ab eodem monasterio ». Sarebbe grandemente a desiderare che questo libro si rinvenisse. — Del resto, quando pure la notizia qui riferita non derivi da equivoci e confusioni, non sarebbe improbabile, che di Pietro v'abbia soltanto la poesia sicuramente curiosa sulle dodici tavole, e che il resto del manoscritto si componga di un Breviario e di un Codice visigoto, il che appieno s'accorderebbe con quella notizia. Türk p. 13. e seg. congettura che l'opera di Pietro si contenga nel *Codex Aemilianus* delle leggi Visigote, il quale ora si custodisce nell'Escuriale e fu messo a profitto per l'edizione di Madrid.

CAPITOLO NONO.

IL DIRITTO ROMANO NEL REGNO FRANCO.

28. Il gius romano non prese nel regno Franco nuova forma, poichè quando questo regno si estese per le Gallie, si avevano già Codici sufficienti ai bisogni dell'età. Quali fra le diverse compilazioni scritte di gius romano si conoscessero generalmente nel regno franco, verrà dimostrato nel sommario che chiude questo Capitolo. Della conoscenza del diritto romano qui rimangono tre segni: 1) nelle leggi germaniche particolari a questo regno, 2) in istromenti, 3) in memorie di uno Studio o scuola di gius romano e nelle opere che se ne scrissero.

I. — Leggi Germaniche.

Le leggi germaniche del regno Franco sono di due specie: leggi nazionali e Capitolari. Fra le prime il diritto romano si trova soltanto nella Bavara, nell'Alemanna, nella Salica e nella Ripuaria; noi quindi verremo esaminando partitamente questi quattro Codici e i capitolari.

29. *A. Codice Bavaro* (*a*).

La compilazione del medesimo, in quella forma sotto cui ora si presenta, cade nel secolo settimo e nel regno del re franco Dagoberto I. (†A. 638) (*b*),

(*a*) La migliore edizione di questo Codice è: « *Leges Baiuvariorum* .... ans Licht « gegeben von I. N. Mederer ». Ingolstadt 1793. in 8.° (fa anche parte dell'opera di esso Mederer intitolata: *Beyträge zur Gesch. von Baiern*, *Stück V.*). Noi però seguiremo, tuttavolta che la diversità di lezione non è rilevante, l'edizione più famigliare di Georgisch.

(*b*) Mederer *Op. cit.* nell'Introduzione. Pallhausen *Garibald.* München (1810.) in 8.° *Nota* 13. Winter *Vorarbeiten zur Beleuchtung der Bairischen Kirckengeschichte* Vol. 2. Sez. 1. München 1809. in 8.° p. 27.

benchè in esso siano forse state messe a profitto compilazioni anteriori, e intercalati più tardi varii passi.

Ben pochi articoli di questo Codice possono dirsi attinti a parola da fonte romana. Fra essi viene il divieto per gli ecclesiastici di trattar con donne, che è una riproduzione materiale del Breviario (c). Oltrecciò una disposizione sul delitto di lesa maestà, che è tolta in parte da un frammento delle Pandette cioè dai loro fonti (nel concreto da un'opera di Modestino) (d).

Altri articoli, per lo meno nella sostanza, sono prettamente romani. Così il divieto di matrimonio, che si estende ancora, come nel Breviario, al quarto grado, laddove Giustiniano eccettua nuovamente il quarto grado, restituendo in questo il vecchio diritto (e). L'indennità inoltre del quadruplo a titolo di pena per quel furto che si commette in occasione d'un incendio (f). Così pure il divieto di alienare una cosa litigiosa (g), e l'assimilazione della permuta alla vendita quanto all' effetto dei due contratti (h). Finalmente la permanenza nel venditore della proprietà dello schiavo se chi lo compra ne paga il prezzo con lo stesso peculio dello schiavo (i).

(c) *L. Baiuv.* T. 1. *C.* 13. § 2., attinto alla *L.* 44. C. Th. *brev. de episc.* (16. 2.), la quale per altro è ripetuta nella *L.* 19. C. Iust. *eod.* (1. 3.).

(d) *L. Baiuv.* T. 2. *C.* 1. § 2. « Et *hoc non sit per occasionem* factum, sed probata res « expediat *veritatem* ». *L.* 7. § 3. D. *ad L. Iul. maiest.* « Hoc tamen crimen a iudicibus « *non in occasionem* ... habendum est, *sed in veritate* ». Questa conformità venne già notata da M. Freher *Parerg.* Lib. 2. *C.* 9.

(e) *L. Baiuv.* T. 6. *C.* 1., coll. con la *L.* 3. C. Th. *brev. de incestis* (3. 12.) e. *L.* 1. C. Th. *brev. si nupt.* (3. 10.). — Il diverso disposto del Diritto Giustinianeo si trova in *L.* 19. C. *de nupt.* (5. 4.) e § 4. I. *de nupt.* (1. 10.).

(f) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 3. coll. con Paulus V. 3. § 2. od anche con *Digest.* XLVII. 9.

(g) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 5. « Rem in contentione positam non liceat donare nec ven- « dere ». Il principio è dinunciato nella *L.* 1. C. Th. *brev. de litig.* (4. 5.), ossia *L.* 2. C. Iust. *eod.* (8. 37.), e il nostro passo concorda in massima parte a parole coll'ultimo dei due commentarii che nel Breviario accompagnano la citata legge Teodosiana.

(h) *L. Baiuv.* T. 15. *C.* 8. « Commutatio, hoc est quod cambias, talem qualem emtio « habet firmitatem ». La stessa comparazione si trova in *L.* 5. § 4. D. *L.* 2. C. *De praescr. verb.* *L.* 2. D. *De rer. permut.*, benchè nessuno di questi frammenti possa dirsi copiato letteralmente.

(i) *L. Baiuv.* T. 15. *C.* 7. « Si quis servus de peculio suo fuerit redemptus, et hoc « dominus eius forte nescierit, de domini potestate non exeat: quia non pretium, « sed res servi sui, dum ignorat, accepit ». Evidentemente questo articolo è improntato alla *L.* 7. C. *de act. emti* (4. 49.) « Si servos distraxisti ac pretium de peculio eorum « quod ad te pertinebat, nesciens unde solveretur, accepisti: consequens est, integram « te habere actionem pretii: cum proprii venditoris nummi soluti non praestent emtori « liberationem ». La diversità nell'ultimo risultato pratico non è che apparente, poichè da un pagamento invalido segue necessariamente l'invalidità del trapasso del dominio ed e converso.

30. Un maggior numero infine di articoli lascia bensì travedere la conoscenza del diritto romano e il riguardo in cui si ebbe, ma senza che nettamente e per diretto si possano richiamare a fonte romana. Tali sono i seguenti (*a*).

Chi presso di sè ha un animale d'altrui spettanza, che muore senza sua colpa, dee rappresentarne o non rappresentarne il valore secondochè trasse o non dalla custodia un salario (*b*). Come ognun sa, il diritto romano pone la stessa distinzione, in termini più generali, a base in massima delle obbligazioni, diversamente però dal Codice bavaro, vale a dire per determinare l'effetto della *colpa,* e non, come in esso Codice, quello del *caso.*

Se la cosa depositata o consegnata per essere venduta perisce in un incendio, non vi è obbligo di rappresentarne il valore (*c*). Lo stesso dice il Breviario così pel commodato come pel deposito (*d*).

Se una cosa messa in deposito è rubata, il proprietario rivendica la cosa, ma il depositario agisce a composizione: per contro, se la cosa più non si trova, dee questi rappresentarne al proprietario la metà del valore (*e*). Alcun che di simile sanciva il diritto romano pel commodato: il commodatario doveva cioè rappresentare la cosa involata, ma godeva dell'*actio furti* ad una pena privata (composizione) (*f*).

Sull'eredità del marito la vedova perceve una legittima, però a titolo di usufrutto (*g*). Palese è qui l'affinità con due leggi di Giustiniano, ove alle vedove superstiti, però se povere (il che si tace nella legge bavara) è accordato lo stesso diritto; e di queste due leggi non si adottò la prima ma la seconda, poichè la prima concedeva un tal diritto a entrambi i coniugi, ma la seconda lo restringe, come il Codice bavaro, alla vedova (*h*).

L'usufrutto oradetto cessa dove la vedova contragga un nuovo matrimonio (*i*). Secondo il nuovo diritto romano l'usufrutto, che la moglie aveva ricevuto dal marito in lascito, cessava pel suo passaggio a seconde nozze (*k*),

(*a*) Naturalmente non si può stabilire un preciso confine tra questi passi e quelli della classe precedente, ondechè più volte è dubbio a quale essi appartengano.

(*b*) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 1.

(*c*) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 2.

(*d*) Pel commodato Paulus II. 4. § 2. Pel deposito *Cod. Hermog.* XII. 1.

(*e*) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 4.

(*f*) *L.* 14. § 10. 14. 15. D. *de furtis* (47. 2.). Giustiniano ha soltanto modificato la cosa in questo senso, che anche il proprietario ha l'*actio furti*, se non vuol chiedere al commodatario l'indennità. *L.* 22. C. *de furtis* (6. 2.).

(*g*) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 6.

(*h*) 1) *Nov.* 53. *C.* 6. dell'A. 537, compendiata da Iulian. nella *Const.* 47. *C.* 6. — 2) *Nov.* 117. *C.* 5. dell'A. 541, compendiata da Iulian. nella *Const.* 108. *C.* 4.

(*i*) *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 7.

(*k*) *L. un.* C. Th. *brev. si secundo nups.* (3. 9.). *L. un.* C. Iust. *eod.* (5. 10.).

ma questa regola fu nuovamente abrogata da Giustiniano (l). E per analogia di tal regola avrebbe allora dovuto venire anche meno il suddetto usufrutto legale. Ma quando s'introdusse quest'usufrutto, Giustiniano aveva già abolito quel modo di estinzione dell'usufrutto legato (m); quindi ancora tornava più consentaneo al diritto Giustinianeo il lasciar sussistere l'usufrutto legale della moglie non ostante il secondo suo matrimonio (n).

Chi (scientemente) vende una cosa altrui, è tenuto di corrispondere al proprietario il doppio del suo valore e al compratore di rimborsarne il prezzo con quanto ha questi già speso intorno la cosa (o).

Il compratore, che ha dato una caparra e non osserva il termine fissato al pagamento, perde la caparra e deve ciò nullameno pagare la totalità del prezzo di compra (p).

Nessun venditore può impugnare la vendita sotto pretesto di viltà del prezzo (q). Questa disposizione sembra aver di mira la romana rescissione della vendita (r), cosicchè questa sarebbe vietata.

31. Tutte coteste massime sono, a parer nostro, decisamente romane; e ciò diciamo non tanto per la conformità, quantunque evidentissima, del loro tenore, quanto pel giro e per l'andamento dei pensieri: la quale precisione e sottigliezza casuistica non si trova certamente in verun passo originale di un Codice germanico. Per contro ciò che nella sostanza si diparte qua e là dal diritto romano, può di leggieri essersi aggiunto dopo o a bello studio o per equivoco. D'origine romana potrebbe anche arguirsi l'usanza bavara di tirare l'orecchio a' testimoni chiamati a deporre solennemente. Si sa che questo era un antico rito romano (a): e antico fu pari-

(l) *Nov.* 22. *C.* 32. dell'A. 536.

(m) Lo abolì cioè nell'A. 536 (*Nov.* 22. *C.* 32.), ma l'usufrutto legale della moglie fu introdotto per la prima volta nell'anno 537 (*Nov.* 53. C. 6.). Vedi sopra la nota *h*.

(n) Cuias vuole che col passaggio a seconde nozze la vedova perda realmente l'usufrutto legale, e invoca al proposito la *Nov.* 22. *C.* 21. § 1., ch'egli spiega per via delle *Nov.* 53. e 117. (*Comm. ad Nov.* 22. *C.* 21. *Opp.* T. 2. p. 1075.), senza considerare che le due ultime novelle sono a quella posteriori. Secondo noi, la *Nov.* 22. *C.* 21. § 1. parla del quarto che il coniuge innocente doveva lucrare in pena dell'altro coniuge divorziante, se il matrimonio era senza dote, e per conseguenza esso *C.* 21. è da interpretare nello stesso senso del *C.* 30. di detta Novella.

(o) *L. Baiuv.* T. 15. *C.* 4. Rispetto al primo soccorre l'*actio furti nec manifesti*, rispetto al secondo l'*actio emti*, e l'uno e l'altro sono di origine prettamente romana, contuttochè questi effetti non si trovino forse così raccolti in alcun passo del romano diritto.

(p) *L. Baiuv.* T. 15. *C.* 10. Alcun che di simile, non però d'identico, sancisce pel caso della *lex commissoria* la *L.* 6. pr. e la *L.* 8. D. *de lege commiss.* (18. 3.).

(q) *L. Baiuv.* T. 15. *C.* 9.

(r) *L.* 2. C. *de rescind. vend.* (4. 44.).

(a) Otto *De iurisprud. symbolica Exerc.* 2. *C.* 3.

mente fra i Bavari (*b*). Senonchè la legge bavara lo dà per un costume nazionale in termini così generici che non lice crederlo un portato del gius romano: questa conformità è più veramente casuale oppure fondata in affinità nazionali, che trascendono i termini dell'istoria (*c*).

Per qual via questi elementi romani siano passati nel Codice bavaro, è difficile a dire, tanto più che sembra messo a profitto così il Breviario come il diritto Giustinianeo. Se il popolo germanico, cui antiche tradizioni suggerirono un tal Codice, abitava già questo paese a tempo del vigente impero occidentale, può darsi che fin d'allora qualcuno di siffatti elementi si sia mischiato al suo diritto. Altri vi si sarebbero intrusi a tempo dell'ostrogoto Teoderico, al quale certo è che lo stesso paese, abitato da questo popolo, prestò ubbidienza (*d*). Ma al postutto il diritto Giustinianeo vi penetrò più tardi, e quindi può essere che tutti questi elementi si siano mischiati al diritto Bavaro non prima dell'epoca della compilazione scritta che ora ne possediamo. Come autori di questa compilazione si nominano quattro personaggi: Claudio, Cadoindo, Magno e Agilulfo. Claudio sembra lo stesso che Fredegario vanta come un dotto Romano, senza dir altro del suo paese natale. Ma Agilulfo è il medesimo che Fredegario chiama vescovo di Valenza (*e*). Questi due hanno forse recato nel nostro Codice ciò che è di romana derivazione. In Valenza specialmente, che prima era borgognona, la vicinanza d'Italia può facilmente, come ancora si dirà in fine di questo Capitolo, aver portato lume del diritto Giustinianeo.

32. Per fine è cosa molto notevole che parecchi di questi articoli concordano letteralmente od hanno con altri del Codice visigoto una grandissima analogia (*a*). Evidentemente uno dei due Codici fu calcato sull'altro, e noi teniamo per fermo che non il visigoto nel bavaro, ma

(*b*) *L. Baiuv.* T. 15. *C.* 2. « ille testis per aurem debet esse tractus, *quia sic habet lex* « *vestra* ». Cfr. T. 16. *C.* 2. 5. Documento dell'A. 802 ap. BALUZ. T. 2. p. 1019. « testes « *usu Baioariorum* per aures ... tracti ». Documento dell'A. 884 in Lucca ap. MURATORI *Ant. Estensi* P. 1. C. 22. p. 239. e seg., ivi si aggiunge per quattro testimoni: « *ex* « *genere Bavarico* per aurem tracto testis ». Lo stesso leggesi pressochè in tutti i documenti del registro di S. Emmerano, pubblicato da PEZ nel suo *Thes. anecdot.* T. 1. P. 3. p. 193-286. Cfr. HEINECCII *Antiquit. German.* T. 1. p. 336.

(*c*) Cfr. GRIMM *Deutsche Rechtsalterthümer* p. 146.

(*d*) Avvertasi però che i nostri passi non hanno alcun rapporto coll'editto di Teoderico.

(*e*) PALLHAUSEN *Op. cit.* (vedi sopra § 29. nota *b*).

(*a*) Concordano a parola: *L. Baiuv.* T. 14. *C.* 1. con *L. Visig.* V. 5. 1., *L. Bai.* T. 14. *C.* 2-4. con *L. Vis.* V. 3., *L. Bai.* T. 15. *C.* 7. con *L. Vis.* V. 4. 16., *L. Bai.* T. 15. *C.* 9. con *L. Vis.* V. 4. 7. — Quasi a parola, meno alcune varianti: *L. Bai.* T. 14. *C.* 5. con *L. Vis.* V. 4. 9., *L. Bai.* T. 15. *C.* 4. con *L. Vis.* V. 4. 8., *L. Bai.* T. 15. *C.* 8. con *L. Vis.* V. 4. 1.

questo in quello venne messo a profitto. Di ciò ne persuade in primo luogo la redazione molto più leziosa e gonfia del visigoto (§ 25.), col che s'accorda pienamente una simile compilazione sovra codici di altri popoli, anche lontani, mentre nel bavaro questo genere di compilazione sarebbe inesplicabile. Secondamente ne è prova la circostanza che i passi di romana derivazione sono più numerosi nel Codice bavaro che nel visigoto; parecchi, e fra essi quelli appunto che sembrano attinti al diritto giustinianeo, non si sono accolti da' Visigoti (*b*), la qual cosa si spiega con tutta semplicità ove con noi si ammetta che i Visigoti fecero lor pro del Codice bavaro. Terzo e finalmente s'aggiunge l'ordine cronologico dei due Codici, essendo il bavaro più antico del visigoto giusta l'aspetto in che ora si presenta (§ 24. 29.). — Recentemente però si sono accampati per la contraria ipotesi i seguenti motivi (*c*). Le leggi Visigote chiamano di regola l'uomo libero *Ingenuus*, le Bavare lo chiamano *Liber;* ciò nullameno alcuni passi delle bavare usano anche la voce *Ingenuus*, e tali passi ricorrono precisamente nelle visigote, onde si sarebbero da queste derivati (*d*). Così pure nelle leggi visigote è frequentissima la pena della fustigazione in pubblico, e scomparsane poscia, si perdette egualmente nel Codice bavaro (*e*). Forza è dunque conchiudere che nella compilazione del Codice bavaro si trasse profitto del Visigoto, non però quale attualmente si pare, ma quale era un tempo redatto. E ciò ammesso, disparirebbe anche la

(*b*) Così nel Codice visigoto mancano *L. Baiuv.* T. 1. C. 13. § 2., T. 2. C. 1. § 2., T. 6. C. 1., T. 14. C. 6.e 7. (vedi sopra § 29. note *c*, *d*, *e*. § 30. note *g*, *i*.).

(*c*) Gaupp *Lex Frisionum*. Vratislav. 1832. in 8.° p. XIV. XV.

—L'opinione di Gaupp è ora confermata dalla pubblicazione dei frammenti di Reccaredo (intorno ai quali vedi sopra § 24. nota *g*). Rinviando chi fosse vago di più ampia dimostrazione all'operetta di P. R. Roth « *Ueber Enstehung der* Lex Baiuvariorum » 1848, ed alla Dissertazione da noi inserta nella *Zeitschrift für deutsches Recht* XII. 281., basti il confronto del seguente passo :

Lex Baiuv. XV. 3. § 1.	Reccaredi Lex 287.	L. 13. Wisig. V. 4.
« Si quis a servo alieno aliquid comparaverit nesciente domino suo, si dominus firmam esse noluerit emptionem, reddatur pretium emptori et emptio nihil habeat firmitatis ».	« Si quid a servo alieno fuerit comparatum domino nesciente, si dominus firmam esse noluerit emptionem, praetium reddat emptori et emptio nihil habeat firmitatis ».	*Fl. Cintasvintus rex*. « De servorum venditis rebus ... quum promulgata sanctio *iuris antiqui* non sine dominorum dispendio servorum venditiones in irritum praeceperit devocari, providentiori decreto consulimus si leges patrias ad aequitatis regulam redigamus etc. ».

Così risolta la questione, noi veniamo altresì a conoscere che la redazione del Codice Bavaro, pel quale si mise a profitto il visigoto, non può essere anteriore all'anno 591, nè posteriore all'anno 642. —

(*d*) *L. Baiuv.* XI. 1. 1., XV. 5., compar. a *L. Visigoth.* X. 3. 2., V. 4. 11.

(*e*) *L. Baiuv.* VIII. 6., compar. a *L. Visigoth.* VII. 2. 6.

difficoltà cronologica. — Questi motivi hanno certamente un peso, e continuando le indagini, si potrà forse dare alla controversia un più fermo scioglimento.

33. *B. Codice Alemanno.*

L'unico passo che nella sostanza ritrae per intiero del diritto romano, cioè del Breviario, si trova egualmente a tutte lettere nel Codice bavaro (*a*); onde non è dubbio che o fu derivato da questo o vi si è introdotto contemporaneamente al relativo articolo della legge bavara, e per la stessa maniera (*b*).

C. Codice Salico.

In esso è riprodotto quasi letteralmente un passo del commentario visigoto sul divieto del matrimonio per cagione di parentela (*c*).

D. Codice Ripuario.

Vi si riconosce per valida la manumissione degli schiavi in chiesa, e se ne ripete l'origine dal diritto romano (*d*).

34. *E. Capitolari.*

I capitolari sono leggi dei re franchi, non rese solamente per un dato popolo. Queste leggi furono a noi tramandate sotto un doppio aspetto: parte individualmente, coll'indicazione del re e per lo più anche dell'anno, parte in più collezioni, che in molta parte riproducono i capitolari di quella prima specie, ma ne contengono anche molti originali. Noi cercheremo, prima ne' capitolari cronologicamente distinti, poi nelle collezioni, ciò ch'essi racchiudono di gius romano (*a*).

(*a*) *L. Alemann.* T. 39. Le disposizioni ivi contenute sul grado in cui è proibito il matrimonio tornano a capello con *L. Baiuvar.* T. 6. C. 1. (Vedi sopra § 29. nota *e*).

(*b*) Vedi la giunta alla seguente nota *c.* di Merkel. Eineccio (*Antiq. Germ.* T. 1. p. 340.) vuole che anche il T. 2. § 1. derivi dalla *L.* 14. § 5. C. *de SS. Eccl.* (1. 2.). Ma i due testi parlano di cose al tutto diverse. Il modo usato dai Bavari nel ricevere la prova testimoniale (§ 31. nota *b.*) è pure in questo Codice una volta allegato (al *Tit.* 94.).

(*c*) *L. Sal. ant.* Tit. 14. *Art.* 12., desunto dall'*Int. L.* 3. C. Th. *de incestis nupt.* (3. 12). Ma nella *L. Sal. emend.* quest'articolo non si trova.

— Dalle ultime indagini paleografiche è provato: 1.° che il passo del Codice Salico, attinto, come dice il nostro Autore, al Breviario, non fu in quello inserto che dopo Clodoveo (1); 2.° che il titolo della legge Alemanna, improntato al diritto romano, vi fu introdotto nella codificazione di Clotario II., epperò nel secolo settimo (2). —

(*d*) *L. Ripuar.* T. 58. *C.* 1. Il testo romano è *L. un.* C. Th. *brev. de manum. in eccl.* (4. 7.). Gli effetti di una tal maniera d'affrancamento sono descritti in *L. Ripuar.* T. 61. C. 1. 2. (Cfr. Lib. I. § 40. nota *m*). Anche in questo Codice (*Tit.* 60. *C.* 1.) ricorre la forma bavarica del pigliare a testimonio.

(*a*) Di tutti i fonti del diritto nel medio evo nessuno, ad eccezione del Breviario, fu meglio trattato e reso di più facile uso quanto i Capitolari nella stupenda edizione di Baluze: *Capitularia regum Francorum* ... *ed.* Steph. Baluzius. Parisiis 1677., 2. Vol.

(1) Nella nostra edizione della *Lex Salica* quel passo è la *novella* 40 del testo derivato *A.* (ved. p. 58.).

(2) Veggasi la nostra edizione della *Lex Alamannorum* nei *Monumenta Germaniae Legg.* III. 15. 16. e il nostro *Comment. De Republ. Alamann.* p. 35. VII. 11.

La costituzione di Clotario II. dell'anno 560 incirca fu resa particolarmente per i provinciali, ossia pei Romani, quindi anche prescrisse in generale l'osservanza del diritto romano (*b*). Il proemio è copiato quasi a parola da una Novella di Valentiniano (*c*). Non diversamente dal Breviario, si vieta di abusare dell'autorità regia contraendo matrimonio contro la volontà della donna (*d*). La prescrizione trentennale a guarentigia d'ogni possesso è raffermata alle chiese, agli ecclesiastici e ai provinciali (onde in generale a tutti i Romani) (*e*).

Nella costituzione di Childeberto d'Austrasia promulgata intorno l'anno 595 la prescrizione è definita in guisa che sostanzialmente diverge da quella di gius romano, ma appare fondata nel romano diritto: se cioè la cosa si possiede sotto lo stesso Duca o Giudice (*Dux*, *Iudex*) (nel cui distretto vive il proprietario anteriore), la prescrizione dura per dieci anni, diversamente per trenta: e se la cosa si possiede in reame straniero, non v'ha prescrizione (*f*). La distinzione fra la presenza e l'assenza è visibilmente di gius romano, prettamente romano è anche il termine di anni dieci (*g*), e non ci si vede altra mutazione che del vigennio in un trentennio.

In un'appendice al capitolare Vormaziano dell'829 la prescrizione trentennale è sancita come regola generale, ma poi si dice in particolare della

in fol. e nella successiva *curante* Petro de CHINIAC. Paris. 1780., 2. Vol. in fol. Noi citiamo secondo l'edizione di Chiniac e in pari tempo secondo quella di Baluze, poichè amendue concordano nei numeri di pagina; nessun pregio essenziale orna questa più recente edizione. L'opera non solamente contiene i Capitolari in ordine cronologico e di materia, ma le leggi particolari dei varii popoli, quasi tutti i formolarii e molti documenti. Nella collezione di GEORGISCH i Capitolari non sono dati che in parte.

(*b*) BALUZ. T. 1. p. 7-10. « Usus est clementiae principalis necessitatem *provincialium* « *vel subiectorum sibi omnium populorum* .. tractare ». Cfr. sopra Lib. I. § 35. — Tutti gli editori, anche i più moderni, attribuiscono questa costituzione a Clotario I., laddove ella fu promulgata da Clotario II. Cfr. MONTESQUIEU XXXI. 2. e EICHHORN *Rechtsgeschichte* vol. 1. § 123. p. 479. della 5.ª ediz. —

(*c*) Dalla *Nov.* VALENTINIANI *T.* 8.

(*d*) *Const.* CHLOTARII *C.* 7. È desunto dalla *L. un.* C. Th. *brev. si nupt. ex rescr.* (3. 10.).

(*e*) *Const.* CHLOTARII C. 13. Attinto alla *L. un.* C. Th. *de act. certo temp. fin.* (4. 14.) ed alla *Nov.* VALENT. *T.* 8. — È però degna di nota la clausola « intercedente tamen iusto « possessionis initio ». Appo i Romani questa condizione in fatto di possesso trentennale non era necessaria, ma solamente nell'usucapione e nella « longi temporis possessio »: da quest'ultima sembra essersi qui tragittata la massima, o pensatamente o per equivoco, ed anzi pare letteralmente riprodotta la *Int.* PAULI V. 2. § 4. « si tamen iustum « possidendi initium intercessisse probetur », colà dove si parla della « longi tem- « poris possessio ». Qui adunque si è casualmente anticipato ciò che più tardi fu eretto colle Decretali in massima generale.

(*f*) *Decretio* CHILDEBERTI C. 3. (BALUZ. T. 1. p. 17.).

(*g*) L'una e l'altra regola si trovano anche fra gli altri nel Breviario, PAUL. V. 2. § 3. 4., e nel commentario a questo passo.

prescrizione relativa ai servi agricoltori (*coloni*). Quest'ultimo passo, meno qualche variante, è attinto letteralmente al Breviario (*h*).

Un capitolare di Carlo il Calvo dell'865 provvede sulle formalità da osservarsi nella permuta di stabili ecclesiastici: e in ciò sembra pigliare a norma alcuni testi del Giuliano (*i*).

Finalmente un capitolare d'incerta data reca eziandio a parola un testo del Giuliano (*k*).

35. Le raccolte de' capitolari si compongono di sette libri, che si usa citare con numeri progressivi, come opera individua, e di quattro appendici. Ogni libro ed ogni appendice si parte in capitoli. Disordinatissima ne è la compilazione, e infinite ripetizioni ne impacciano grandemente l'uso. I sette libri sono d'autori conosciuti, Ansegi (*Lib.* 1—4) e Benedetto Levita (*Lib.* 5—7), ma ignoti sono gli autori delle quattro appendici.

I quattro libri di Ansegi contengono semplicemente capitolari di Carlomagno e Ludovico il Pio; la loro autenticità è irrepugnabile, citando i successivi re per libro e capitolo le leggi di questa collezione (*a*). Nella quale non troviamo che due passi improntati al diritto romano, anzi pure copiati a parola dal Giuliano: ed amendue riguardano la chiesa (*b*).

Infinitamente più doviziosi di gius romano sono i tre libri consecutivi di Benedetto Levita, che si compilarono verso la metà del nono secolo a preghiera dell'arcivescovo Otgaro di Magonza (*c*). Si è ben prima d'ora notato che questa raccolta contiene elementi disparatissimi, cioè molte delle leggi popolari germaniche, molto di diritto romano ecc.; tuttavia il nome che porta di *Capitularia* sembra aver tratto parecchi nell'inganno. Così Baluze pretende che tutte queste leggi eterogenee si fossero già dai

(*h*) Baluz. T. 1. p. 673. 674. *Cap.* 2. e 3. Cfr. *Interpr. L. un.* C. Th. *de inquilinis* (5. 10.).

(*i*) *Capit. a.* 865. *C.* 6. (Baluz. T. 2. p. 198.). « Et si mortua manus vel praeceptum re« gium super eas interiacet, describantur diligenter . . . et signatis ipsis praeceptis, « sicut lex Romana praecipit, ad nostram praesentiam deferri faciant... ». La *mortua manus* sembra un pensiero improntato a Iulian. *Const.* 48. *C.* 2., il *praeceptum regium* a Iulian. *Const.* 7. *C.* 2., i quali due passi si sarebbero poi mescolati un po' confusamente. Molto diversi dal citato, benchè con frasi analoghe, sono *Capit.* Lib. 5. *C.* 110. e *Addit.* IV. *C.* 108., come pure alquanto diversi sono i capitolari anteriori cui vennero attinti (Baluz. T. 1. p. 519. 666.), ai quali però si accenna in fine del nostro. — Qui si potrebbe ancora citare il capitolare dell'A. 878; ma più opportunamente ci accadrà di parlarne nell'ultimo Capitolo di questo Libro (in proposito delle collezioni di gius canonico).

(*k*) Baluz. T. 2. p. 361. *Cap.* 2. È Iulian. *Const.* 115. *C.* 28.

(*a*) Le cita lo stesso Ludovico Pio, poi Carlo il Calvo in moltissimi luoghi dell'*Edictum Pistense*. Baluz. *Praef.* § 41. e T. 2. p. 173. e seg.

(*b*) *Capitul.* Lib. 2. *C.* 29. 30. Sono derivati da Iulian. *Const.* 7. *C.* 1. 2.

(*c*) Questa circostanza e il nome dell'autore, che altrimenti ci sarebbe del tutto ignoto, ne sono rivelati dalla breve prefazione in versi al quinto libro.

primi re franchi o dietro loro comandamento raccolte e così rese in certo modo capitolari; Benedetto averle così trovate e accolte nella sua opera (*d*). Ma questa supposizione non ha il minimo fondamento, anzi pure è del tutto inverosimile che i re franchi abbiano per cagion d'esempio fatto uno spoglio del Breviario; mercecchè pei Franchi non aveva interesse, ed i Romani, possessori del testo genuino, non abbisognavano di siffatti compendi legislativi. Il pensiero dell'autore fu più veramente di compilare un Codice generale che servisse, per quanto possibile, ai laici di tutte le nazioni e in pari tempo agli ecclesiastici: di che ne persuade l'opera medesima, e il proemio, per quanto avviluppato e insignificante, prova eziandio più a favore che in contrario. Che l'opera s'intitoli Collezione di Capitolari e faccia seguito a quella di Ansegi, è cosa naturalissima, poichè i capitolari ne occupano la parte massima, e il loro uso era più esteso di quello delle altre leggi. Il caso torna perfettamente analogo a quello del Breviario, il quale pure si chiama spessissimo *Lex Theodosiana*, perchè il codice Teodosiano ne è la parte prima e più vitale: cionullameno sarebbe erroneo il credere che le Instituzioni di Gaio si trovino nel Codice Teodosiano. Secondo questi riflessi, l'opera non conferisce al nostro assunto perchè provi l'uso ne'capitolari del diritto romano, ma perchè fa fede direttamente della scienza e dell'uso nel nono secolo di fonti del gius romano. Qui, mirando solamente all'intrinseco, noi avremmo dovuto collocare l'opera di Benedetto, non fra i capitolari, ma tra i lavori scientifici, ed anzi a ragione del ceto ecclesiastico del suo autore, avremmo dovuto parlarne in proposito non già del reame franco, ma del Clero. Senonchè tutti indistintamente gli scrittori usando considerarla e trattarne in relazione ai capitolari, convenne anche a noi per amor di chiarezza parlarne adesso (cioè in materia delle leggi del regno franco). Tutta diversa dalla quistione del piano dell'opera è quella del modo con cui venne condotta, e da questo canto ella merita ben poca lode. Veramente il rimprovero che si fa all'autore di aver accozzato sotto nome di capitolari materie disparatissime, svanisce se si pon mente a ciò che poc'anzi abbiamo osservato. Ma di disegno e di critica l'opera è mancante in sommo grado. Ella contiene parecchi testi visibilmente apocrifi, ed altri vi sono talmente sfigurati che a stento si riconoscono (*e*). Ma ciò che più merita biasimo è che le moltissime leggi aventi unicamente forza per certi popoli, Romani, Bavari, Goti e simili, vi sono ricevute senza il più breve cenno a questa loro limitata osservanza, cosicchè dietro quest'opera si crederebbero il comun diritto del regno franco, se la loro attinenza non fosse altramente conosciuta. In questo stato dell'opera,

(*d*) Baluzii *Praefat. Capit.* § 45.
(*e*) Vedi gli esempi che ne riportammo al Lib. I. § 35. nota *g*. e § 100. nota *d*.

chiaro è che ogni testo, il quale ricorra esclusivamente nella medesima, non può fare autorità, e viemeno è lecito attribuire a un simile testo un carattere più preciso, e per esempio crederlo un capitolare genuino, solo perchè si trova in quest'opera. Del rimanente se tali vizi siano provenuti da ignoranza o da tacito consiglio, è malagevole a dirsi. Tutti sanno che per la prima volta in quest'opera si fa un uso estesissimo delle false Decretali Isidoriane: or se realmente Benedetto fosse l'autore di queste decretali (*f*) o per lo meno un loro celato partigiano, non sarebbe fuor di proposito il credere ch'egli avesse a bello studio recato tutta quella confusione per compiere alla macchia il suo desiderio. Nonpertanto questa poca sincerità dell'opera a noi non nuoce, poichè in tutti i casi ciò ch'ella contiene di gius romano non proverebbe che la conoscenza dei fonti.

36. Sono in quest'opera adoperati del gius romano fonti assai diversi (*a*). Il Breviario, il codice Teodosiano genuino (*b*), il Giustinianeo (*c*) e Giuliano: quest'ultimo più che tutti. Il diritto civile è attinto al solo Breviario, o per dir meglio a Paolo, tutti gli altri fonti servono unicamente al diritto ecclesiastico. Molto strano riesce il veder qui accolta la legge Visigota, con cui per la prima volta s'interdisse il diritto romano (*d*), riprodotta però a lacune che rendono meno flagrante l'applicazione del divieto al gius romano. Quale sia stato in ciò il pensiero dell'autore non

(*f*) (Spittler) *Geschichte des kanonischen Rechts* § 64.

(*a*) Vedi in proposito il Vol. III (*Illustrazioni e Documenti*, *Num. III.*) pag. 154-156. Qui noi citiamo soltanto quelle parti dei fonti che nel medio evo ricorrono più raramente.

(*b*) Il *Capit.* VI. 111. (ripetuto in VI. 300.) risponde alla *L.* 47. C. Th. *de episc.* (16. 2.). — Il *Capit.* VI. 367. (VII. 285.) alla *L.* 30. C. Th. *de episc.* (16. 2.). — Il *Capit.* VII. 195. (più compiuto nelle *Addit.* IV. *C.* 32.) alla *L.* 2. C. Th. *de his qui super relig.* (16. 3.). — Il *Capit.* VII. 438. alla *L.* 41. C. Th. *de episc.* (16. 2.). Tutti questi passi nè si hanno nel Breviario, nè nelle collezioni giustinianee, ma solamente nel genuino Codice Teodosiano. — Il *Capit.* VI. 366. riproduce inoltre l'apocrifa *L.* 1. C. Th. *de episc. iud.* (vedi sopra Lib. I. § 35. nota *g*), e più altri passi racchiudono conferme generali dei privilegi della Chiesa, le quali sembrano egualmente derivare dal Codice Teodosiano. *Capit.* VI. 103. 112. 114. 388. 391. VII. 477. comp. colle *LL.* 29. 30. 34. 38. C. Th. *de episc.* (16. 2.).

(*c*) Il *Capit.* V. 338. risponde alla *L.* 35. C. Iust. *de episc.* (1. 3.), la quale non si trova in verun'altra collezione.—Alcuni altri passi ricorrono tanto nel Codice Giustinianeo che nel Teodosiano, non però nel Breviario: e tali sono *Capit.* V. 339. correlativo alla *L.* 40. C. Th. *de episc.* (16. 2.) ed alla *L.* 5. C. I. *de SS. eccl.* (1. 2.); — *Capit.* VI. 115. 406. correlativi alle *LL.* 31. C. Th. *de episc.* (16. 2.) e 10. C. I. *eod.* (1. 3.); — *Capit.* VI. 116. e più integralmente VI. 389. correlativi alla *L.* 34. C. Th. *de episc.* (16. 2.) e *L.* 13. C. I. *eod.* (1. 3.); — *Capit.* VI. 117. 385. corr. alle *LL.* 40. C. Th. *de episc.* (16. 2.) e 5. C. I. *eod.* (1. 3.).

(*d*) *Capit.* VI. 343. che risponde alla *L. Visigoth.* Lib. 2. T. 1. *L.* 9. (vedi sopra § 27. nota *a*).

sappiamo. Montesquieu suppone che abbia voluto dar questa legge per un capitolare, e così espellere universalmente il gius romano (*e*); ma quest' intenzione è disdetta sia dal gran numero di leggi romane, che l'autore ha effettivamente riprodotto, sia dal generale interesse del ceto clericale, cui sommamente conferiva l'uso di siffatte leggi. Nè anco sembra che questo passo dell'opera di Benedetto abbia pregiudicato l'autorità nella pratica del romano diritto.

Delle quattro Appendici (*Additiones*) alle raccolte de'capitolari le due prime nulla contengono di gius romano: nelle due ultime ricorrono taluni passi (*f*) del Breviario, del genuino codice Teodosiano (*g*) e del Giuliano.

II. — Documenti.

37. Non è scarso il numero a noi giunto di documenti del regno franco, nei quali riluce l'osservanza del diritto romano. Ma nel passare questi documenti a rassegna è necessario distinguere accuratamente le varie contrade del reame, conciossiachè le vicende di queste contrade, anteriormente alla signoria de' Franchi, potrebbero aver influito sulla maggiore o minor costanza del gius romano. Noi distinguiamo a questo riguardo: *A*. I paesi visigoti che diventarono Franchi sin dalla prima conquista sotto Clodoveo nel principio del secolo sesto (Aquitania e parte della Provenza). *B*. I paesi visigoti che diventarono Franchi nella seconda conquista, volgendo il secolo ottavo (Settimania o Gotia). *C*. I paesi Borgognoni. *D*. I paesi originariamente Franchi, i quali cioè passarono dal romano impero nel dominio dei Franchi, senza prima essere stati visigoti o borgognoni (*a*).

(*e*) Montesquieu XXVIII. *Ch*. 8.

(*f*) Vedi il Vol. III. (*Illustrazioni e Documenti*) pag. 156.

(*g*) *Addit*. 4. C. 32. correlativo alla *L*. 2. C. Th. *de his qui super relig*. (16. 3.). A dir vero questo passo già ricorre nel *Capit*. VII. 195. (vedi sopra la nota *b*), ma l'appendice lo dà più integro, onde non venne copiato da questo capitolare anteriore.

(*a*) A determinare i confini dei diversi paesi, nulla più giova di alcuni concilii cui i vescovi sono sottoscritti nominativamente: perocchè i vescovi intervegnenti ad una di queste assemblee appartenevano di certo al regno in cui si teneva. Questi concilii sono: 1) pel regno Visigoto, al tempo della sua maggiore ampiezza, quello d'Agen (A. 506) ap. Mansi T. 8. p. 319. e seg.; 2) per la Settimania il Narbonese del 589 ap. Mansi T. 9. p. 1013. e seg.; 3) pel regno Borgognone il concilio di Yenne (*Epaona*) del 517 ap. Mansi T. 8. p. 555. e seg.; 4) pel regno Franco dopo le conquiste di Clodoveo il concilio Orleanese del 511 ap. Mansi T. 8. p. 347. e seg. — Utilissime tornano al proposito due dissertazioni di Mandaiors e Foncemagne inserte nelle *Mémoires de l'Ac. des Inscr*. T. 8. (ed. in 4.° 1733) p. 430-450. e p. 505-527. Se alcune di queste contrade visigote e borgognone furono, prima di venire nel dominio dei Franchi, ostrogote, non lo furono però per un tempo abbastanza lungo da influire sulla costituzione politica e giudiziaria. Così

Questa distinzione è specialmente importante per la diversità di forme e di vicende che il diritto romano ebbe in tali Stati a subire: la quale diversità quand'anche non si potesse attualmente o in generale riconoscere nelle singole fattispecie, tuttavia l'indagine si dee principalmente indirizzare a questo punto, che è giustamente lo scopo della esposizione da noi adottata.

38. *A. Paesi Visigoti di prima conquista.*

Rimane di Arles nella prima metà del secolo sesto il testamento dell'arcivescovo Cesario (*a*), il quale è disteso in forma e con frasi romane (*b*). L'estrinseco però, da cui ha ricevuto efficacia, non si è conservato.

Il testamento di S. Aredio e di sua madre Pelagia fatto in S. Yrier (*Attanum*) nel Limosino è dell'anno 571 (*c*). Anche in esso occorrono le note formole romane (*d*), e sono chiamati *cinque* testimoni, tre dei quali con firma autografa ed alla romana, cioè nominando ciascuno i testatori, e gli altri due facendo sottoscrivere. A prima vista si crederebbe che in qualità di testimonio intervenga pure una sesta persona (Alstedio), la qual cosa

la dominazione ostrogota nella Gallia avrebbe incominciato per Arles nell'anno 510, per altre città nell'anno 524: avrebbe cessato al di là del Rodano (nella Settimania) l'anno 526, al di qua del Rodano l'anno 536. Cfr. i concilii ostrogoti tenuti in Arles, Carpentras e Orange negli A. 524. 527. 529. (ap. Mansi T. 8. p. 627. 718. 718. comp. colla p. 564.) e Mascov *Geschichte der Teutschen* P. 2. p. 31. 54. 68. 96.

(*a*) Stampato in Bréquigny *Diplomata* T. 1. *N.* 23. *sub a.* 542. (cfr. *Proleg.* p. CCXXXVII.) e in parecchi luoghi, cfr. Hamberger *Zuverlässige Nachrichten* P. 3. p. 560. e Bréquigny *Table* T. 1. p. 18. *sub a.* 508. — La data di questo testamento è incerta. San Cesario fu arcivescovo dal 501 al 542, onde l'atto cade in quest'intervallo: ma chi gli assegna una data più precisa (comunemente l'anno 508, Bréquigny però lo vuole del 542, anno del decesso) non ne fornisce prova sufficiente. In difetto del che non si saprà mai bene in qual regno il testamento fu condito, perocchè sino all'anno 510 Arles fu città Visigota, successivamente Ostrogota, e dappoi il 536 Francica.

(*b*) « Hoc testamentum ... iure praetorio vel iure civili et *ad vicem illorum codicillo* « firmavi ». È fatto erede un convento d'Arles; « ceteri ceteraeve exheredes sint ». Segue a quest'instituzione la conferma generalmente in uso presso i Romani del contenuto (il così detto *caput generale*), cfr. *L.* 34. § 6. D. *de leg.* 2. (31. *un.*) *L.* 40. § 1. D. *de leg.* 3. (32. *un.*). Invece delle parole sopra stampate in corsivo Bréquigny legge sulla fede di un antico esemplare: *ad vicem codicillorum.*

(c) Pubblicato da Mabillon *Vetera analecta* T. 2. (Paris. 1676. in 8.°) p. 48. e seg. Gregorii Turon. *Opera* ed. Ruinart p. 1308. e seg. Bréquigny *Diplomata* T. 1. *N.*° 60. p. 71. — In Bréquigny è segnato l'anno 572, ma sulla fede egualmente di un altro esemplare, quasi identico, del 591. (*Proleg.* p. XXXII. CCXXXVII.). Cfr. sulla cronologia Mabillon p. 62.

(*d*) Secondo il testo Mabillon p. 48.: « Quod testamentum nostrum si casu, iure ci- « vili aut praetoris aut cuiuslibet legis novellae conscriptione vel veteris valere non « potuerit, in vicem codicillorum et omnium scripturarum quae firmiter consistunt va- « lere iubemus, ut id fiat, detur, praestetur, illibatum in omnibus teneatur, secundum « tenorem infrascriptum etc. ».

sarebbe irregolare: ma quest'Alstedio non è un testimonio, sibbene il successore designato dell'Abate Aredio, il quale ratifica il testamento e ne promette l'esecuzione (*e*).

Nel 634, avendo i quattro figli dell'ucciso duca Sadregisilo d'Aquitania lasciato invendicata la morte del loro padre, si tolse loro il paterno retaggio in conformità, come reca la sentenza, del diritto romano; e in seguito i beni furono da Dagoberto I. donati alla Badia di S. Dionigi (*f*). La regola, di cui si fece l'applicazione, è anche scritta nel Breviario (*g*). Sadregisilo era adunque fuori dubbio un Romano di nascita, ed a provare il contrario non valgono nè il suo nome germanico, nè la sua foggia di vestire eziandio germanica, perchè in ciò i Romani imitarono spesse volte le usanze de' Franchi (*h*).

Il testamento del conte Rogerio, fatto in un luogo ignoto del Poitou l'anno 785, ha formole romane e sette testimoni (*i*).

In un placito tenuto del 968 in Arles intervengono vassalli Romani e Salii con altri schiavini: il giudicato si appella alla *Lex Romana*, e riferisce a tutte lettere un passo del Breviario (*k*).

Nel secolo decimo Gerardo conte di Aurillac in Alvernia si ricusò di affrancare oltre a cento dei numerosi suoi servi, e ne diede per motivo che ciò vieta il diritto laicale (*l*). Adunque egli intese parlare della

(*e*) « Alstedius rogante domino meo Aredio et Pelagia testamentum *nostrum* confir-« mavi » (cfr. Mabillon p. 67.). Perciò anche la sua firma ap. Mabillon p. 60. precede quella di Pelagia, diversamente dalle altre stampe.

(*f*) *Gesta Dagoberti* I. C. 35. (Bouquet T. 2. p. 589.). Aimoinus *De gestis Francorum* Lib. 4. *C* 28. (Bouquet T. 3. p. 131.) « Secundum leges Romanas, quae sanciunt a pa-« terna eos decidere hereditate debere qui noluerint interfecti necem vindicare, omni-« bus paternis exspoliati sunt bonis ». (Cfr. Caroli Calvi *Praeceptum a.* 845. (Bouquet T. 8. p. 470.).

(*g*) Paulus III. 5. § 2. 10. e *Interpr.* § 1. Superfluo è il dire che anche più chiaramente sta espressa nel Diritto Giustinianeo. *L.* 17. 20. 21. D. *de his quae ut indign.* (34. 9.) e *Tit.* Cod. *eod.* (6. 35.).

(*h*) Nelle *Gesta Dagoberti* (*loc. cit.*) si narra che ne'primi anni di suo governo Dagoberto fece in pena tagliare la barba a Sadregisilo. Ma che molti Romani portassero capelli e barba a foggia de' Franchi, lo dice Gregor. Turon. *De vitis Patrum* C. 20. § 3.

(*i*) Mabillon *Annales Ord. S. Benedicti* T. 2. p. 711. e 271. « quod testamentum ipsum « si iure civili non valuerit, praetorio iure subsistat. Quod si iure praetorio stare ne-« quiverit, iam ipsum *ad vicem codicis illaesum* manere praecipimus: quod septem te-« stibus ad subscribendum ex more firmatum vel a pluribus signatum, plenam suscipiat « firmitatem ». 22 sono però i testimoni sottoscritti. Marini *Papiri* p. 254. corregge con molta verosimiglianza *ad vicem codicillorum.*

(*k*) Martene *Collectio amplissima* T. 1. p. 322. 323. Il passo intercalato è l'*Interpr.* *L.* 5. C. Th. *de sentent. ex peric.* (4. 17.).

(*l*) Odonis Cluniacensis *Vita S. Geraldi* Lib. 3. « centum ex mancipiis tantum liber-« tate tunc donavit: movebatur autem a quibusdam suis quatenus de familia, quae si-« bimet affatim superabundabat, maiorem multitudinem jugo servitutis absolveret: qui-

legge Fusia Caninia, che nel Breviario si era certamente accolta come legge vigente (*m*).

Nel 1005 si conchiuse in Marsiglia o nelle sue vicinanze un matrimonio e fu dato a norma del gius romano uno *sponsalitium* (*n*).

Nel 1095 Bertrando, figlio del conte di Tolosa, contrasse un matrimonio, in occasione del quale donò alla moglie secondo il gius romano parecchie città (*o*).

Un atto di donazione mostra all'appoggio del diritto romano che ognuno può disporre a talento de' suoi beni (*p*).

Varie carte infine dei secoli undecimo e duodecimo ricordano che secondo la romana legge ogni donazione dee farsi per scrittura e a veggente di testimoni (*q*): questa massima fu abolita nel diritto Giustinianeo (*r*), ma è scritta nel Breviario (*s*).

39. *Paesi Visigoti di seconda conquista (Settimania).*

In due diplomi di Ludovico il Pio (A. 816 e 835) a favore del monastero di Aniane si sostiene dover esso rivendicare i suoi perduti possessi e i suoi servi fuggitivi: nè potere i servi eccepire la prescrizione trentennale del diritto romano, perchè nella fattispecie tal prescrizione, secondo questo diritto, non soccorre (*a*). La ragione per cui non osta

« bus ait, iustum inquit est ut lex mundialis in hoc observetur, et ideo numerum in « eadem lege praestitutum praetergredi non debere ». Noi conosciamo questo passo unicamente da ALTESERRA *Rer. Aquitan.* Lib. 3. *C.* 9. p. 199. L'intiera biografia è stampata nella *Biblioth. Cluniacensis* p. 65. (FABRIC. *Bibl. med. latin.* T. 5. p. 156. ed. Mansi).

(*m*) CAIUS I. 2. *princ.* PAULUS IV. 14. § 4.

(*n*) BRÉQUIGNY *Table* T. 1. p. 512. « Charta qua Fulco iuxta legem suam Romanam « desponsat sibi Odilam et ei sponsalitium ac dotalitium constituit in comitatibus Massiliensi et Tolonensi » (carta che leggesi ap. RUFFI *Hist. de Marseille* T. 1. p. 484.).

(*o*) (VAISSETTE) *Hist. de Languedoc* T. 2. *Preuves* p. 338. 339. « dono tibi in tuo spon« salitio et dotatione civitatem Ruthenis ... *sicut lex mea Romana est* », le quali parole va ripetendo nel nominare più altre città. Tutti questi beni dovevano dai due coniugi godersi e possedersi in comune, entrambi morti devolversi alla prole, e non vi essendo prole, rimanere alla moglie. A dir vero, questa costituzione dotale pare più affine alla Germanica, ma si può anche spiegare nel senso d'una romana *donatio ante nuptias*, non quale ricorre nel diritto giustinianeo ma nel Breviario.

(*p*) Carta di Mas-Garnier sulla Garonna dell'A. 1015. « Multum declarat sive docet « *lex Romana vel Salica* ut unusquisque homo de res suas proprias licentiam habeat ad « faciendum quod voluerit ». (VAISSETTE) *Hist. de Languedoc* T. 2. *Preuves* p. 169.

(*q*) Carta di Riez del 1052, di Fréius del 1101 e 1095, di Avignone del 1126. *Gallia christiana* T. 1. app. *Instr.* p. 82. 83. 84. 142. — Avignone del 506 era Visigota, del 517 Borgognona, poscia Ostrogota (CASSIODOR. *Var.* III. 38.) e finalmente Francica.

(*r*) *L.* 29. C. Iust. *de donat.* (8. 54.).

(*s*) *L.* 1. C. Th. *brev. de donat.* (8. 12.).

(*a*) (VAISSETTE) *Hist. de Languedoc* T. 1. *Preuves* p. 49. 67. « et ubicunque inventa « fuerint (mancipia) et secundum legem Romanam tricennio se defendere voluerint, et

la prescrizione ordinaria non può essere la qualità del diritto contro i fuggitivi, perocchè giustamente per questo caso era data la prescrizione ordinaria (*b*): ella stà quindi unicamente nella prelazione di cui gode la chiesa, onde consegue che qui non s'allude al Breviario, ma al diritto giustinianeo. Imperocchè Giustiniano il primo favorì la chiesa in materia di prescrizione, e da ultimo stabilì che tutte le azioni di una chiesa fossero esperibili per quarant'anni (*c*); al che accenna il nostro documento, e quindi rettamente osserva che alla chiesa non osta la prescrizione trentennale.

Una donazione d'un conte di Carcassona alla Badia di Montolieu dell'anno 949 cita nominativamente un passo del Breviario (*d*).

Finalmente anche in questi paesi si dànno più atti, i quali dimostrano per diritto romano, salico e goto che ognuno può donare ciò che gli appartiene (*e*).

Queste testimonianze della durata del gius romano nella Settimania sono doppiamente meritevoli di considerazione, sendochè fino all'ottavo secolo inclusivamente il paese fece parte del reame visigoto, ove sin dalla metà del secolo precedente il diritto romano era stato compiutamente vietato (§ 27.). Onde convien dire o che il diritto romano di qui espulso trovò di nuovo accesso nel governo de' Franchi, o che il divieto non si potè mai spiegare generalmente, la quale ultima ipotesi è la più verosimile (*f*).

40. *C. Paesi Borgognoni.*

Il testamento di S. Nicezio, arcivescovo di Lione, fu aperto nel 643,

« hoc advocati praedicti monasterii ex propinquis eorum circumcincxerint aut testi-« monia idonea dederint, fiant de eis *secundum Romanae legis sanctionem*, *ut tricen-« nium ea excludere non possint* ».

(*b*) *L. un.* C. Th. *brev. de inquilinis* (5. 10.) e parecchie novelle di Valentiniano.

(*c*) Anteriormente s'avevano *L.* 23. C. *de SS. eccl.* (1. 2.) e *Nov.* 9., ultimamente poi le *Nov.* 111. e *Nov.* 131. *C.* 6., le cui disposizioni rimasero d'allora in poi predominanti (Cfr. *c.* 2. *c.* 16. *q.* 4. dell'anno 590). Ad esse o, per meglio dire, all'estratto delle medesime, cioè IULIAN. *Const.* 104. *Const.* 119. *C.* 6., sembra far richiamo il nostro documento. Ciò si rende quasi certo se si osserva che la *Const.* 119. *C.* 6. di Giuliano è riportata nella collezione di Benedetto Levita. *Capit.* Lib. 5. *C.* 389. Dove poi si ha una nuova prova dell'asserto altrove (Lib. I. § 37.), cioè che *Lex Romana* si chiama anche il diritto giustinianeo.

(*d*) (VAISSETTE) *Hist. de Languedoc* T. 2. *Preuves* p. 91. « legis Romanae *primum ca-« pitulum apud librum tertium saluberrime intonat* : *Cum inter ementem .... per-« mittatur* ». È l'*Int. L.* 1. C. Th. *de contr. emt.* (3. 1.), con lezione molto diversa.

(*e*) Tre carte d'Alby degli anni 942, 940 e 1050. VAISSETTE T. 2. *Preuves* p. 85. *Gallia Christ.* T. 1. app. *Instr.* p. 3. 4.

(*f*) ALTESERRA *Rer. Aquitan.* Lib. 3. C. 11. tiene per la prima ipotesi, MONTESQUIEU XXVIII. 7. per la seconda, ma solamente in ordine alle contrade galliche, siccome quelle che per la loro lontananza avrebbero acquistato una maggiore indipendenza.

e si osservarono in ciò tutte le formalità che il Breviario prescrive (*a*), e delle quali la *Lex Romana* borgognona non fa parola.

Dei due testamenti di Vidrado abate di Flavigny il primo è fatto nel 721 davanti la curia di Semur, n'è ordinata l'apertura solenne a suo tempo in precisa conformità del Breviario (*b*), e vi si trovano formole romane (*c*). Il secondo è un testamento privato, fatto in Autun del 744 a veggente di sette testimoni (*d*).

Il testamento di Abbone Patrizio, del 731 (*e*), in cui s'instituisce erede il chiostro della Novalesa, ha egualmente formole romane ed è fatto in presenza di cinque testimoni (*f*).

In un placito di Manosque sulla Duranza del 984 si riferisce alla lettera un passo del Breviario (*g*).

Due carte di Apt del 991 e 1115 dicono che giusta il diritto romano si deve dare alla chiesa ciò che è suo, e che un testamento vuol essere firmato da sette testimoni (*h*).

41. *D. Paesi originariamente Franchi.*

Del testamento di S. Remigio, arcivescovo di Reims († A. 533), esistono più copie sommamente diverse, la cui sincerità è molto dubbia (*a*).

(*a*) Vedi il Lib. 1. § 95. nota *b*.

(*b*) Vedi il Lib. 1. § 95. note *f*. *g*. e § 98. nota *e*.

(*c*) V. g. « et quod unicuique per hoc testamentum dedero dareve iussero, id ut fiat, « detur, praestetur, impleatur, ... committo ». E più giù : « Praeterea ista omnia re« servavimus in fallcidia heredibus nostris ... ». Ma con questa falcidia non s'intende la vera, cioè la falcidia degli eredi testamentarii, sibbene la legittima dovuta ai congiunti prossimiori.

(*d*) Bréquigny *Diplomata* T. 1. *N*. 346. p. 483. e *Proleg*. p. CLXV. CCXLII.

(*e*) Il luogo dove il testamento fu fatto non si conosce, ma la menzione che in esso occorre di Carlo Martello (*Maiordomus*) ne riporta al regno Franco. Propriamente a noi resta soltanto un diploma dell'A. 805, dove Carlomagno rinnova l'atto originale, lo riproduce e ne attesta l'esistenza. Esso si legge fra gli altri ap. Mabillon *Diplom*. p. 807. e Bréquigny *Diplom*. T. 1. *N*. 34°. p. 468. *Proleg*. p. CLVIII. CCXLIII.

(*f*) « Quod testamentum meum si quo casu et iure Praetorio vel qualecuius Lege ad« inventionis, quae quo modo valere nequiverit, ac si ab intestato ad vicem codicel« lorum eum valere volo ac iubeo. Quos, quas liberos liberasve esse decrevero, liberi li« beraeve sint omnes ; et quaeque per hoc testamentum meum dedero, legavero, dare « iussero, id ut fiat, detur, praestetur, fidei heredis mei committo ». Poi è lasciato un *quid* ad una collaterale « pro Falcidia », col che di nuovo s'intende la legittima.

(*g*) Martene *Collectio ampliss*. T. 1. p. 334. Questo passo è la *L*. 5. C. Th. *de sentent. ex peric*. (4. 17.). Cfr. il § 38. *supra*, nota *k*. Ambedue i placiti si tennero davanti allo stesso conte Guglielmo di Provenza.

(*h*) *Gallia Christiana* T. 1. app. *Instr*. p. 75. 78.

(*a*) Brissonius *De formulis* Lib. 7. *N*. 160. Bréquigny *Diplomata* T. 1. *N*. 15. p. 29. *N*. 16. p. 32. Cfr. Bréquigny *Table* T. 1. p. 22. *Hist. literaire de la France* T. 3. p. 160. Moreau *Principes de Morale* T. 9. p. 409. — Una copia è firmata da 6 testimoni, l'altra

Oltre alcune formole romane (*b*) è specialmente notevole la circostanza che vi si fa un'aggiunta dopo il suggellamento (*c*). Dato pertanto in genere che questo testamento sia genuino, convien dire o che il testamento fu suggellato al modo nostro, e non alla romana, o che l'aggiunta fu scritta di fuori e solo nelle copie figura come parte progressiva del testamento medesimo (*d*).

I testamenti dei due vescovi di Mans *(Cenomanum)*, di Beltramo nel 615 e di Adoindo nel 642 (*e*), sono fra loro similissimi. Entrambi hanno formole romane (*f*) e il comandamento che dopo morte il testamento si apra dinanzi la curia (*g*): entrambi sono firmati da sette testimoni, fra i quali non è contato il notaio che scrive.

Il testamento di Burgundofara in Faremoustiers *(Eboriacum)* presso Meaux del 632 si richiama al Codice Teodosiano, e ciò per stabilire la necessità della tradizione, che a norma di esso Codice può in certo modo sostenersi riguardo alla donazione, ma non mai in fatto di testamenti (*h*).

Nel testamento di Ermentruda fatto in Parigi sul finire del secolo settimo si trova l'antica formola testamentaria che a noi venne in parte tramandata da Gaio, Ulpiano ed Isidoro (*i*); ed è sottoscritto da cinque testi-

da 15. — Un esemplare con 6 testimoni se ne conserva nella Biblioteca di Vercelli (*Rhein. Museum* IV. 234).

(*b*) « Ego ... testamentum meum condidi iure Praetorio etc. » — « haec ita do, ita « lego, ita testor, ceteri omnes exheredes estote, suntote ».

(*c*) « Post conditum testamentum, immo signatum, occurrit sensibus meis ut Basi- « licae Domnorum martyrum Timothei et Apollinaris Missorium argenteum sex librarum « ibi deputem ut ex eo sedes futura meorum ossium componatur ».

(*d*) Marini *Papiri* p. 484. *not.* 135. spiega la cosa dicendo che sempre a quest'effetto si lasciava un cantuccio del rotolo dissuggellato. Ma noi chiediamo onde si sappia che questo testamento era scritto in rotolo ?

(*e*) Brissonius *De formulis* Lib. 7. *N.* 162. 161. Bréquigny *Diplomata* T. 1. *N.* 56. 114. p. 99. 190. *Proleg.* p. XXXVIII. CCXXXVIII. e LXXII. CCXL. *Hist. lit. de la France* T. 3. p. 529. 530.

(*f*) Il primo testamento reca: « quod testamentum meum, si quo iure civili aut iure « praetoris vel per alicuius novae legis interventum valere nequiverit, ac si ab intestato « ad vicem codicillorum valere id volo, et valeat ». Segue l'instituzione d'erede, poi il *caput generale*. Pressochè identico è il secondo.

(*g*) Il secondo testamento (e per simile il primo) ordina l' apertura « Cenomannis « civitate », aggiungendo « et ibi testamentum cum apertum fuerit vobis prosequenti- « bus, apudque publica gestis municipalibus faciatis allegare ».

(*h*) Bréquigny *Diplom.* N. 77. p. 142. *Proleg.* p. LVII. CCXXXIX. « quo nullo casu civili « vel praetoriano haec calumniare quisquam valeat etc. » e poscia: « in lege quoque « Theudosiana ut est insertum, sic trado etc. ». — Bréquigny p. 143. però dubita alquanto dell'autenticità di tutto il documento.

(*i*) « Ita do ita ligo ita testor ita vos mihi Quiritis testimonium perhibetote citeri cite- « raeque proximi proximaeque exheredis mihi estote proculque habetote ». Cfr. Ulpian.

moni, fra cui il notaio rogante (*k*). Egual formola, salvochè mutila, ricorre in un altro testamento della stessa età (*l*).

Dei quattro documenti sopra una donazione seguita nel 804 in Angers, secondo tutte le formalità volute dal diritto romano, e colla citazione del Breviario, si è parlato nel Libro precedente (*m*).

Dell'838 in Aquisgrana, davanti Ludovico il Pio, Alderico vescovo di Mans sostenne lite con un monastero, nella quale invocò una serie di passi del Breviario, citandoli in parte nominativamente (*n*).

Per ultimo anche in questi paesi si veggono soventi adoperate locuzioni e formole di gius romano, senza ulteriore indicazione di questo o quel passo o massima del romano diritto. Così in proposito di donazioni e vendite è menzionata la *Stipulatio legis Aquiliae et Arcadiae* (*o*): ol-

Tit. 20. § 9. GAIUS *Lib.* 2. § 104. ISIDOR. *Orig.* Lib. 4. *C.* 24. Letteralmente il nostro passo concorda più con Gaio ed Ulpiano che con Isidoro. BRÉQUIGNY (*Proleg.* p. CCXLII.) opina che sotto il nome *Quirites* vengano i *proceres*, « personnages illustres »: supposizione evidentemente falsa, essendosi qui ritenuta senza riflessione l'antica formola e nulla più, giacchè la effettiva *nuncupatio testamenti* era per que'tempi al pari della mancipazione un nome senza soggetto.

(*k*) Questo testamento si legge ap. MABILLON *Ann. Ord. S. Bened.* T. 1. p. 576. (con buone osservazioni in proposito a p. 623.); ap. BRÉQUIGNY *Diplomata* T. 1. *N.* 250. p. 361. e p. CXXVII. CCXLII; ap. MARINI *Papiri Num.* 76.

(*l*) MABILLON *Op. cit.* p. 706. BRÉQUIGNY p. 316. MARINI *Num.* 77. Più sotto (§ 46. nota *c*) ne riferiamo un passo.

(*m*) Vedi Lib. 1. § 96.

(*n*) BALUZII *Miscellanea* Lib. 3. (Paris. 1680. in 8.) p. 123. 124. 139. Sonovi letteralmente riferiti un brano dell'*Interpr. Nov.* VALENT. T. 12., l'*Int.* PAUL. V. 5. *A.* § 7. e l'*Int. L.* 5. C. Th. *de sent. ex peric.* (4. 17.). Viene quindi un passo, che non è di gius romano, colla falsa rubrica: « sequitur sententia de eadem lege Romana, de libro « Pauli assumpta ». Poi (a p. 139.) *L.* 1. C. Th. *brev. de div. rescriptis* (1. 2.), PAULUS I. 8. § 1. 2. *Int. L.* 4. C. Th. *brev. de div. rescriptis* (1. 2.). Ma infra questi ultimi passi stanno ancora i seguenti, che solamente di senso concordano col Breviario, e forse appartengono alla *Summa legum* di Egidio o ad un'altra diversa *Interpretatio*: « Qui falsa principum praecepta detulerint, puniantur » (PAUL. V. 25. § 10.). « Dolus malus est si per falsitatem voluerit quis prius definita convellere » (*Int. L.* 1. C. Th. *de dolo* (2. 15.). « Redintegrandum est a praesentibus iudicibus et in eius unde « abscessit potestate revocandum quod quacunque conditione temporis aut dolo aut « captivitate aut virtute maiorum timore faciente deperierit » (*Int.* PAUL. I. 7. § 2. Cfr. sopra quest'ultimo passo il nostro libro *Recht des Besitzes* p. 569. 570. 5.ª ediz.). Stortamente, come ha pur notato ZIRARDINI *Leg. novellae* p. 11., MURATORI *Ant. Ital.* T. 3. p. 893. arguisce dai passi di Paolo la conoscenza delle Pandette.

(*o*) 1) Atto di vendita passato nel 744 o 745 a Gebhardsweil presso San Gallo: « et cartola esta sua opteniat firmitatem aquiliani arcacani Leias stibolationis quia om- « nium cartarum adcommodat firmitatem ». 2) Donazione sincrona e dello stesso luogo colla stessa formola (NEUGART *Codex diplomaticus Alemanniae* T. 1. typis San-Blasianis 1791. in 4.° *Num.* 14. 15.). 3) Atto di vendita dell'846: « Aquiliae et Archadiae legis sti- « bulatione subnixa, qui omnium cartarum adcommodat firmitatem ». (*Formulae Gol-*

trecciò la *Falcidia*, ora in senso di legittima, ora in quello di quarta parte in genere senza relazione a successione (*p*): e finalmente vi ha una manumissione, la quale attribuisce al manomesso la cittadinanza romana e la ingenuità (*q*).

III. — Studio e Scrittori.

42. Già abbiamo mostrato (Cap. VI) che propriamente nei primi secoli del medio evo non si conobbero scuole di legge. La giurisprudenza s'imparava per pratica, cioè parte nell'esercizio dello schiavinato, parte in quello della notarìa: così la romana come la germanica. Senonchè, derivando la romana da fonti scritte, le quali formavano parte dell'antica letteratura e quindi un ramo delle scuole grammaticali, è naturale che in varie scuole di questo genere, e precisamente con la dialettica, s'insegnasse pure il gius romano, lo che nondimeno è assai diverso da un insegnamento di questo diritto tutto solo e per opera di giureconsulti; e questa ipotesi, già in se stessa verosimile, non manca poi di varie testimonianze istoriche. Un tal genere d'insegnamento non si confaceva certamente alla giurisprudenza germanica. Le notizie di questa scolastica trattazione del gius romano in diverse parti dell'Europa (compreso in esse il regno franco) si sono esposte nel Libro precedente (Cap. VI.).

43. Di una reale conoscenza del diritto romano, acquistata per una qualunque di queste vie, si hanno oltrecciò pel regno Franco le seguenti notizie. Del secolo sesto in Alvernia, a tempo di Sigeberto I., s'affaccia un liberto, per nome Andarchio, il quale sapeva a fondo Virgilio, il Codice Teodosiano e l'aritmetica (*a*): questa enunciazione sembra designare il nesso

dastinae N. 31. ap. Canciani T. 2. p. 429.). La *stipulatio Aquiliana* poteva conoscersi da Paulus I. 1. § 3. La *lex Arcadiana* o *Arcadia* non è, come affermano Ducange (T. 6. p. 743.) e Neugart nelle note al suo codice, la *L.* 3. C. Th. *brev. de test.* (4. 4.) (cioè la *L.* 17. C. I. *de testam.*), ma la *L.* 8. C. Th. *brev. de pactis* (2. 9.): ambedue le costituzioni sono di Arcadio, ma la prima discorre di testamenti, la seconda dell'inviolabilità dei contratti, e questa certamente fa più al caso.

(*p*) *Formulae Goldastinae N.* 13. *sub a.* 933 (*Op. cit. p.* 424.) in un testamento « antepono Falsiciam et antepono quod pro anima dare cupio ». *Ibid. N.* 33. *sub. a.* 932 (p. 430.) in un atto di vendita: « et Falsicia exinde in alia nostra terra in roncale, et « Falsicia de illum Cortinum etc. ». Qui *Falsicia* vuol dire *quadrans*.

(*q*) Carta della Badia di S. Agnano in Orleans (A. 840): « te.. ab vinculo servitu- « tis ... absolvo civemque Romanum instituo; ut.. ita vivas ingenuus civisque Roma- « nus tamquam si a liberis ortus fuisses parentibus ». Mabillon *Ann. Ord. S. Bened.* T. 2. p. 742. 614. Di questa concessione dell'*ingenuità*, non della mera libertà, diremo ancora al proposito dei formolarii.

(*a*) Gregorius Turon. Lib. 4. C. 47. « de operibus Virgilii, legis Theodosianae libris,

testè menzionato fra l'insegnamento del diritto e quello delle arti liberali, ma potrebbe anche intendersi di uno studio fatto privatamente, senza aiuto di scuola. Di un Desiderio vescovo di Cahors è detto in genere che conosceva il diritto romano (*b*). Nel decimo secolo finalmente viveva un Abbone di Aquitania, padre di Odone da Clugny: il biografo di quest'ultimo narra che Abbone sapeva a memoria l'istoria antica e la Novella di Giustiniano (cioè fuori dubbio il Giuliano) (*c*). Qui pure adunque i fonti del diritto si nominano congiuntamente all'antica letteratura.

44. Più importanti di queste notizie sono i lavori di scrittori che a noi giunsero del regno franco. Fra essi vengono primi quasi tutti i raffazzonamenti e spiegazioni che si hanno del Breviario visigoto (commentarii o chiose), essendo questi ostensibilmente venuti fuori tra' Franchi; ma di questi per affinità di materia si è già parlato in un col Breviario (§ 20).

Vengono inoltre fra que' lavori i formolarii, in quanto hanno del diritto romano (*a*), cioè: 1) quello di Angers pubblicato da Mabillon, e probabilmente composto in sul finire del secolo sesto (*b*), 2) quello di Marcolfo scritto intorno al 660 per il contado di Parigi, 3) l'Appendice ad esso Marcolfo, 4) il formolario di Sirmond, 5) quello di Baluze (*c*), 6) quello di Lindenbrog, e 7) quello di Goldast: tutti di età incerta e forse di tempi diversi. S'aggiunge un piccolo, antichissimo formolario d'Alvernia (*d*). Stando al consolato di Onorio e Teodosio, che è segnato in una formola,

« arteque calculi adplene eruditus est ». Asti Lib. 1. C. 7. p. 141. lesse *Vigilii* per *Virgilii* e facendone un professore di legge scrisse: « sotto la disciplina d'un tal Vigilio si « ritrovava nelle Romane leggi molto addottrinato ». Ma quand'anche si dovesse leggere *Vigilii*, questa spiegazione non regge.

(*b*) Alteserra *Rer. Aquitan.* Lib. 3. C. 8. p. 196. « Eadem tempestate floruit S. Desiderius Cadurcensis episc. quem patria Albigensem ferunt, qui legum Romanarum « studiis enutritus, ut legitur in ipsius vita Ms. *ac deinde legum Romanarum indaga-* « *tioni studuit* ».

(*c*) Il biografo Giovanni così fa parlare Odone: « Pater, inquit, meus Abbo est vocatus, « sed alterius moris esse videtur et artibus quam nunc homines praesentis temporis « esse videntur. *Veterum namque historias, Iustiniani Novellam memoriter tenebat* » (Mabillon *Acta Sanct. Ord. S. Bened.* T. 7. p. 152. ed. Paris. 1685. in fol.).

(*a*) I formolarii qui enumerati si trovano in massima parte nel Volume Secondo di Baluze, nel Quarto di Bouquet, e per intiero nei Volumi Secondo e Terzo di Canciani. L'opuscolo di Seidensticker *Progr. de Marculfinis similibusque formulis*, Ienae 1815, contiene al *Cap.* 1. la più compiuta notizia letteraria delle formole così franciche che longobarde.

(*b*) *Hist. literaire de la France* T. 3. p. 321. 322. Altri le dicono compilate in sul principio del detto secolo. Biener *De orig. leg. Germ.* T. 1. p. 303. Il manoscritto, da cui furono tratte, contiene prima il Breviario, poi queste formole; era già tempo nella Badia di Weingarten, ed ora si custodisce nella Biblioteca pubblica di Fulda.

(*c*) Baluz. *Capit.* T. 2. p. 558-590. Canciani Vol. 3. p. 451-464.

(*d*) Questo formolario fu per la prima volta pubblicato da Baluze *Miscellanea* Lib. 6. p. 546-559, e dietro lui da Canciani Vol. 3. p. 464-468. e da Walter *Corpus iuris Ger-*

quest' operetta sarebbe de' primordii del secolo quinto, ma ella fa pur menzione di un'irruzione dei Franchi (e), il che in queste contrade della Gallia risponde al finire del detto secolo; anzi un'altra formola, come dimostreremo più sotto, sembra posteriore a Giustiniano. Egli è quindi molto verosimile che il libro, quale a noi si offre, sia un zibaldone fattosi nel secolo sesto di formolarii od anche di veri istrumenti del secolo quinto congiuntamente ad altre scritture. — Quasi tutto ciò che ricorre nei formolarii di gius romano accenna al Breviario; e sebbene quà e là si offrano vestigi così dei libri di Giustiniano che del Breviario, più vero nondimeno ne sembra che si alluda a quest'ultimo, come quello che comunemente s'usava in Gallia. In varie formole però l'uso del diritto Giustinianeo non soffre dubbio. I passi che hanno del gius romano sono i seguenti.

45. L'adozione si compie colle *gesta* in curia (a). — Uno schiavo è manomesso in chiesa ed in proposito s'invoca la costituzione di Costantino (b). — Nella vendita di uno schiavo si promette che è sano, non ladro nè fuggitivo (c). — In un'altra vendita si promette pel caso di evizione il doppio del prezzo (d). — Hannovi donazioni d' ogni maniera: in alcune si fa richiamo al diritto romano in genere (e): in altre se ne citano regole particolari. Tal si è la conferma della donazione tra coniugi pel de-

manici T. 3. p. 488-496. Ma realmente questa collezione, che i suoi editori presentano come una sola e medesima opera, è, al dire dello stesso Baluze, una compilazione di due manoscritti affatto diversi. La prima parte è ricavata dal Ms. *N.*° 4833. Bibl. Colbert, ora 4697 della Bibl. nazionale. Vi si contengono otto formole, le quali rimangono tronche a mezzo d'un periodo colle parole « tam inquisitum » (CANCIANI p. 466.). Queste otto formole, da sole, compongono il formolario d'Alvernia. — La seconda parte, ricavata dal Ms. *N.*° 5034 della raccolta Colbert, e che in quelle tre stampe vien dietro immediatamente alla prima, non ha con questa la minima affinità, e la sua unione alla medesima è al tutto arbitraria. Baluze ha fatto tra le due troppo lieve differenza, Canciani non ne ha fatto alcuna. SEIDENSTICKER *Op. cit.* p. 10. bene avvisò la diversità e il punto in cui l'una termina e incomincia l'altra, e noi che abbiamo visto il Ms. parigino *N.*° 4697, non possiamo che confermare quanto egli dice, vale a dire che le formole in esso manoscritto inchiuse hanno fine alle tronche parole « tam inquisitum ».

(e) CANCIANI Vol. 3. p. 464.

(a) *Form.* SIRMONDI *Cap.* 23. LINDENBROG. *C.* 59. Tratte dalla *Int.* C. Th. V. 1. *const.* 2.

(b) *Appendix* MARCULFI *C.* 56. Vedi il *Cod.* Th. *brev.* IV. 7. *Const. un.*

(c) MARCULF. II. 22. « vendidi servum iuris mei aut ancillam nomen illo, non furo, « non fugitivo, neque cadivo, sed mente et omne corpore sano ». *Form.* SIRMONDI *C.* 9. Così fatte stipulazioni ricorrono frequentemente nelle Pandette (v. g. *L.* 1. § 1. *L.* 4. § 3. *L.* 17. pr. § 14. D. *de aedil. edicto* ecc.), e non nel Breviario. Però da questo non si vuol arguire la conoscenza delle Pandette, perocchè, anche senza testi di legge scritta, simili formole dovettero conservarsi per semplice tradizione notarile.

(d) MARCULF. II. 19. 20. da PAULUS II. 17. § 3.

(e) *Donatio ante nuptias.* MARCULF. II. 15. SIRMOND. *C.* 15. MABILLON *C.* 39. 53. — *Donatio mortis causa.* MABILLON *C.* 45. — *Donatio inter liberos.* MABILLON *C.* 57.

cesso (*f*), e l'insinuazione delle donazioni (*g*). — Un testamento è fatto in curia (*h*).—In testamenti privati è prescritta la solenne apertura in curia (*i*). — La divisione fatta dai genitori dell'eredità vuol essere dai figli e nipoti osservata (*k*). — Un testatore provvede per la falcidia (ossia legittima) de' suoi eredi intestati (*l*). — La prescrizione trentennale è menzionata nelle azioni ereditarie e nella *vindicatio in servitutem* (*m*). — Così pure la prescrizione penale di cinque anni per il ratto (*n*) e la pena di morte pel ratto stesso (*o*). — In appello la parte appellante e soccombente dee rimborsare all'avversario il quadruplo delle spese (*p*). — Molte altre formole, anzichè questa o quella massima di gius romano, recano a parola un passo del Breviario (*q*).

46. Il diritto Giustinianeo s'affaccia nelle seguenti disposizioni. — Un padre che non ha figli legittimi, lascia tutto il patrimonio a' suoi figli na-

(*f*) MARCULF. II. 7. SIRMOND. C. 17. da PAULUS II. 23. § 5. — La formola di Sirmond contiene in pari tempo varii altri particolari, cioè la necessità di un'insinuazione (a norma del *C. Th. brev.* III. 5. *Const.* 1.), la riserva del quarto in pro degli eredi legittimi (a norma del *C. Th. brev.* VIII. 12. *Const.* 1.), ed un'*Aquiliana stipulatio*. Quest'ultima è per avventura una falsa applicazione del PAULUS I. 1. § 3. Nello stesso senso è menzionata una *lex Aquiliani* ap. MABILLON C. 36.

(*g*) MARCULF. II. 37. 38. SIRMOND. C. 2. 3. MABILLON C. 1. per applicazione del *Cod. Theod. brev.* VIII. 12. *Const.* 1.

(*h*) MARCULF. II. 37. 38. *Append.* MARCULF. C. 53-55. per applicazione del *Cod. Theod. brev.* IV. 4. *Const.* 4.

(*i*) MARCULF. II. 17. BALUZ. C. 28. per applicazione di PAULUS IV. 6. § 1. — Nel Lib. I. § 27. noi abbiamo già discorso del frequente scambio di quest'atto solenne con quello or ora menzionato; e per ciò appunto i citati passi di Marcolfo furono più volte frantesi.

(*k*) MARCULF. II. 10. per appl. del *C. Theod. brev.* II. 24. *Const.* 1. e *Nov.* THEOD. *brev.* *T.* 9.

(*l*) *Form.* GOLDAST. *C.* 13. *Form.* BALUZ. *C.* 28., il qual passo concorda letteralmente col testamento di *Widrad.* Cfr. sopra § 40. note *b* e *c*.

(*m*) *Form.* SIRMONDI *C.* 40. per appl. del *C. Theod. brev.* IV. 14. *Const.* 1. MABILLON *C.* 10.

(*n*) *Form.* SIRMONDI *C.* 52. per appl. del *C. Th. brev.* IX. 24.

(*o*) *Form.* MARCULF. II. 16. SIRMOND. 16. 32. LINDENBROG. 82. Rasentano le *LL.* 1. 2. C. Th. *de raptu virg.* (9. 24.).

(*p*) *Form.* SIRMONDI *C.* 29. per applicazione di PAULUS V. *tit. fin.* — Anche la formola MARCULF. I. 20. sarebbesi, al dire di Bignon, attinta alla *Consultatio vet. Ic. Cap.* 6., ma non è vero. La *decima propter calumniam* de'Romani (*Consult. loc. cit.*, GAIUS IV. 175.) non ha che fare colla *decima*, specie di sportula, de'Franchi, della quale parla Marcolfo.

(*q*) Così le *Form.* BALUZ. *C.* 16. (*C. Theod.* IX. 1. *Const.* 9.). *Form.* SIRMONDI *C.* 11. (*Int.* C. Th. V. 8. *Const.* 1.), *C.* 16. (PAULUS II. 19. § 2.), *C.* 19. (*Int.* C. Th. III. 16. *Const.* 1.), *C.* 20. (*Int.* C. Th. II. 12. *Const.* 4.), *C.* 21. 22. (*Int.* C. Th. II. 24.), *C.* 23. (CAIUS I. 5. § 1.), *C.* 24. (*Int.* C. Th. III. 18.), *C.* 25. (*Int.* C. Th. II. 9.), *C.* 29. (*Int.* C. Th. IX. 1. *Const.* 14.), *C.* 30. (*Int.* C. Th. IX. 14. *Const.* 2.).

turali, e si richiama in proposito alle leggi vigenti (*a*). Il Codice Teodosiano permette nella fattispecie di dare un quarto dei beni, Giustiniano nel Codice la metà, e soltanto nelle Novelle concede che si lasci l'intero asse; quest' ultima proposizione adunque è incontestabilmente quella che l' autore della formola designa come legge vigente (*b*). — Varie sono le formole di manumissione, in cui all'affrancato si dà l'ingenuità (*c*). Secondo l'antico diritto il manomesso non riceveva l'ingenuità che dall'imperatore, quantunque si richiedesse il consenso del patrono, e ciò aveva luogo tanto per riguardo allo Stato (*ius annuli*) che per riguardo al patrono ed a'costui diritti (*natalium restitutio*) (*d*). Giustiniano da principio permise che lo stesso patrono, senza il concorso dell'imperatore, potesse rinunziare al suo diritto di patronato (*e*): più tardi per legge generale diede anticipatamente il *ius annuli*, senza necessità di particolare concessione imperiale (*f*). Le ora dette formole sembrano adunque fondate sopra questa nuovissima regola di Giustiniano. Certo, se di ciò altra prova non soccorresse fuori del vocabolo *ingenuitas*, si potrebbe opporre che nel linguaggio di quegli scrittori un tal vocabolo equivale a *libertas*: ma la pratica è in alcune formole descritta così minutamente che la conoscenza della regola giustinianea torna incontestabile: anzi pure le espressioni sembrano riferirsi direttamente al passo del Giuliano (*g*). A questo proposito

(*a*) *Appendix* Marculfi *C.* 52. « Gesta lex et consuetudo exposcit ut quaecunque « persona naturales filios habuerit et alios plures non habuerit, si eos in sua voluerit « instituere hereditate, qualiter in suum potius arbitrium ad faciendi de id pater hoc « quod in eos voluerit, liberam habeat potestatem ». Premessa questa considerazione, dà tutto il suo ai figli naturali.

(*b*) 1) Disponibilità d'un quarto. *Cod. Theod.* IV. 6. 1. — 2) della metà. *L.* 8. C. *de natur. lib.* (5. 27.). — 3) Dell'intero asse. *Nov.* 89. *C.* 12. e per essa Iulian. *Const.* 82. *C.* 12., del quale potrebb'essersi adoperato l'epitome.

(*c*) Marculf. II. 32—34. *Append.* Marculfi C. 8. 13. *Form.* Sirmondi *C.* 12. Baluz. *C.* 43. Mabillon C. 20. 23. Lindenbrog. C. 88. 96. Goldast. C. 7. Formole dell'Alvernia p. 465. — La stessa cosa ci è già occorso di notare (§ 41. *supra*, nota *q*) in una Carta d'Orleans dell' A. 840. Per simile nel già citato (§ 41. nota *l* da Marini *N.* 77.) testamento del secolo settimo si legge: « per aepistolam *ingenuetatis* laxavi in integra *ingenuetate* re« sedeant ».

(*d*) *Digest.* Lib. 40. *T.* 10. 11. *Cod. Iust.* Lib. 6. *T.* 8.

(*e*) *L.* 3. C. *de bonis libert.* (6. 4.) confermata colla *Nov.* 78. *C.* 2. (Iulian. 72. *C.* 2.).

(*f*) *Nov.* 78. *C.* 1. oppure Iulian. 72. *C.* 1., che sembra essersi principalmente adoperato in questi formolarii.

(*g*) Marculf. II. 32. « ita ut deinceps, tanquam si ab ingenuis parentibus fuisses pro« creatus vel natus, vitam ducas ingenuam et nulli . . . servitium impendas nec liberti« nitatis obsequium debeas». Il simile in parecchie delle formole sopra citate, ma principalmente in *Append.* Marculfi C. 8. « censeo te . . . ab omni iugo servitutis humanae « absolutum fore *civemque Romanum appellari*, *ita ut nulli hominum* pro servili « conditione quicquam debeas servitii nec obsequii *neque etiam libertinitatis munus* « *impendere* ». Qui adunque l'ingenuità si considera come una dipendenza del nome

è da notare che una formola somigliante ricorre eziandio nel prementovato (§ 44.) formolario di Alvernia (*h*); ora, se certa fosse la maggiore antichità di quest'opera, verrebbe anche meno per le formole oradette la certezza che si riferiscano al diritto Giustinianeo: ma giustamente, argomentando in contrario da questa formola, noi crediamo che il formolario di Alvernia, quale ci si presenta, è di un'epoca in cui il diritto Giustinianeo già era nella Gallia conosciuto.

47. Tra i lavori scientifici del regno franco viene altresì l'operetta *Notae iuris a Magnone collectae*, stampata per la prima volta in seguito al *Codex Theodosianus Lugd.* 1566 in fol., poi più altre volte, ed in ispecie fra gli *Auctores latinae linguae ed. D.* Gothofredus *p. m.* 1481 *sq.* e fra i *Grammaticae latinae auctores antiqui ed. H.* Putschius *p.* 1541 *sq.* L'origine francica di questo libro si presume dalla breve dedica a un re Carlo, benchè non sia chiaro qual Carlo s'intendesse. Del rimanente il libro non è un'esposizione del diritto vigente, ma una miscellanea di scritture più antiche e dello stesso genere, come appare da un buon numero di frasi che convengono soltanto all'Italia od all'antico impero ed alla sua costituzione. Onde anche da quest'opera non è dato congetturare la durata ai suoi tempi di un qualunque istituto legale, ma bene è prova novella che il diritto antico entrò mai sempre nella cerchia degli studii grammaticali.

48. Più importante per noi delle opere finora mentovate è un libro apposito sul diritto romano, intitolato *Petri Exceptiones Legum Romanorum*, che per la rarità come pel suo merito mandiamo nuovamente alla luce fra le *Illustrazioni e Documenti*. Quest'opera venne impressa a Strasburgo fin dal 1500 (*a*). Noi ne conosciamo i seguenti manoscritti in per-

dato di cittadino romano. E lo stesso precisamente dice Iulian. 72. *C.* 1. « Si quis famu« lum suum vel ancillam ... *cives Romanos fecerit* ... tacito iure videatur ius aureo« rum annulorum adeptus fuisse et natalibus restitutus esse: et non indigeat ut hoc « impetret a principe ». Dopo di che aggiunge (*Cap.* 2.) che il patrono può eziandio rinunziare alle sue ragioni personali sul manomesso, il che appunto si dichiara nella citata formola congiuntamente alle altre esenzioni.

(*h*) Canciani Vol. 3. p. 465. « quicquid ... data libertate conferre voluerit, secundum « legem Romanam hoc facere potest, id est Latina dolitia, et cives Romana, ... ut .. « nihil debeant servitio nec letimonium *nec onus patronati* ». La rinunzia ai diritti di patronato è qui espressa in modo non equivoco. La barbara frase *Latina dolitia, et cives Romana* accenna alla triplice libertà antica *(libertas Latina, dedititia e civitas Romana)*, la quale può essersi tragittata in queste formole dal diritto antegiustinianeo e fra gli altri da Caius I. 1.; perocchè si sa che anche il Breviario, e forse più ancora del diritto giustinianeo, era in queste contrade conosciuto.

(*a*) L'edizione è in quarto a caratteri romani. Il frontispizio reca: *Exceptiones Legum Romanorum cum tractatu actionum: earūdemque longinquitate.* Vengono poscia tre fogli di prefazione e indice, quindi l'opera *fol.* 1-38. In fine si legge: « *Impressum per* « *Iohannem Schott in inclita ciuitate Argen. Anno. M. CCCCC. feria quarta post festum* « *omnium sanctorum* ». L'edizione è descritta da Panzer I. 65. sull'autorità di un Ca-

gamena (*b*), che sarebbero tutti del secolo tredicesimo (forse il terzo del duodecimo), cioè:

1) *Cod. Ms. Paris. N. 4709.* in 4.° in seguito a BULGARUS *De regulis iuris.*

2) — — — *N. 1730.* in fol. dopo alcune opere di Ambrogio.

3) — — — *N. 4719.* in 4.°.

4) Manoscritto della Biblioteca Universitaria di Tubinga in 4.°, di seguito al ROGERII *Summa Codicis.*

5) Manoscritto della Biblioteca Capitolare di Praga in fol. (*Lit. I. Num. LXXIV*).

Più tardi si è avuta contezza dei seguenti altri:

6) Biblioteca Vaticana *Num. 441.* Niebuhr ne ha reso minuto conto nel *Giornale di Giurisprudenza istorica (Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft)* Vol. 3. p. 412-418. Il manoscritto appartiene ai primordii del secolo tredicesimo, Pietro non vi ha intitolazione, e riempie quasi ventuna carte. Sia nelle parti mutile che nell'originalità della distribuzione, il manoscritto concorda quasi interamente col Tubingese, ed anche nelle chiose l'uno e l'altro mostrano grandissima affinità. Nel Prologo, invece di *Odiloni*, si legge *Guillelmo*, senza designazione di città, e per contro al *Lib. IV. Cap. I.* si trovano i nomi ordinarii di Rogerio e Odilone. I *Busnardi* (*Lib. I. C.* 19.) vi si dicono TRANS*montani*, la quale variante, secondando la congettura di Niebuhr, può spiegarsi nel senso che un Italiano raffazzonò e si appropriò l' opera scritta in Francia per poterla dedicare come cosa sua a quel *Guillelmus.* Per altro, siccome il codice in tutto il resto identico di Tubinga legge a quel passo non TRANS*montani*, ma il CIS*montani* ordinario, sembra più probabile che la lezione TRANS*montani* sia puramente l'opera del copista.

7) Biblioteca Torinese *Num.* 19. *h. II. 5.* (*c*), cioè da *fol. 49* a *66* del volume, che incomincia colle Instituzioni ed è minutamente descritto nel Catalogo a stampa *T.* 2. *pag.* 287. È scritto con eleganza e accuratezza, e concorda quasi interamente col parigino segnato di *Num. 4709.* L'intitolazione porta: *Incipit L. I. Petri viri disertissimi de exceptionibus legum Romarum* (*sic*). Il Prologo ha *Odiloni* (non *Diloni,* come dice il Catalogo) e *florentine.* — Al *Lib. I. C.* 2. sono indicati i principali decreti dei

talogo degli incunaboli Ausburgesi di BRAUN. — Erronea è fuori dubbio la citazione ap. SAUBERT *Hist. bibl. reip. Noriberg.* p. 138. di un'edizione anteriore in *Argent.* 1480.; Panzer non ne ha contezza e MURR *Memorab. bibl. Nor.* T. 1. p. 286. 298. dichiara che nè sotto la data del 1480, nè sotto quella del 1500 si trova nella Biblioteca civica di Norimberga un'edizione del Pietro.

(*b*) Alcuni brani dell'opera si trovano anche di seguito a una collezione di decreti nel *Ms. Paris. N.* 3876. in 4.°

(*c*) Cfr. SCHRADER *Prodromus* p. 54. 146.

quattro concilii, la quale indicazione non si trova in altro codice. — Al *Lib. I. C.* 19. per *busnardi* v'è *legisperiti.* — Al *Lib. I. C.* 20. *donativum* invece di *romanis verbis soldatus.* — Al *Lib. I. C.* 38. *maiorem loci* (senza *iudicem*). — Al *Lib. II. C.* 32. *contorius,* e più giù *renovarios.* — Al *Lib. IV. C.* 1. *iabolenus* per *Rotgerius.* — Ma questo codice si differenzia da tutti gli altri in ciò che oltre i quattro libri ordinarii ne conta un quinto (*fol. 66—72*) e un sesto (*fol.* 72—75). Amendue per altro a nostro avviso sono apocrifi. Quanto al sesto, la cosa è troppo evidente, essendo esso un composto di regole generali, e non avendo col vero Pietro analogia di sorta. Affinità maggiore ha certamente il quinto, ma anche questo dee rigettarsi come apocrifo per i motivi seguenti. In primo luogo perchè scritto senza fallo nel secolo duodecimo. Ciò si deduce dalla forma delle citazioni, cioè dai frammenti delle Pandette riportati senza iscrizione, e dalle Novelle designate per Collazioni, ma vieppiù dai seguenti passi. I *Cap.* 3. 9. 26. dànno alcuni brani del Decreto di Graziano, o per dir meglio delle *Additiones Gratiani* (*c.* 3. *C.* 4. *q.* 11., *c.* 1. 2. *C.* 16. *q.* 4., *c.* 31. *C.* 2. *q.* 6.); ma i *Cap.* 6. 8. 22. 28. contengono Autentiche d'Irnerio (AUTH. *Quas actiones* C. *de SS. Eccl.,* AUTH. *Sed et lis* ed *Ei qui appellat* C. *de temporibus*): In secondo luogo questi due libri vengono eziandio dopo il Pietro nel Ms. parigino *4709*, ma in ordine inverso, ed in ispecie non come parti del Pietro, ma sotto il titolo generico di *Regulae collectae ex inst. cod. dig. et ex libro Novellarum.* Fuori dubbio così li trovò un copista, li collegò, mediante una capricciosa numerazione, all'opera di Pietro, e per rendere la cosa più verosimile, prepose la parte che parve offrire col vero Pietro maggiore analogia.

8) Manoscritto del Collegio della Trinità in Cambridge (della biblioteca un tempo di Tommaso Gate) entro un volume di miscellanea. *Catal. Mss. Angliae T.* 2. P. 1. p. 190. *Num.* 6049. 215. (Notizia comunicata da Hänel) (*d*).

Il primo di questi manoscritti è il migliore e il più compiuto di tutti. Il secondo è mutilo e disordinato in più luoghi, ma ha più giunte originali, che sono lavorate sui fonti. Il terzo e il quarto, che sono in tutto identici, presentano più veramente un raffazzonamento: l'ordine dei capitoli è interamente mutato (in ambedue allo stesso modo) e il loro nu-

(*d*) — Un nuovo esemplare a penna del Pietro, mutilo però in fine, fu da noi trovato in Firenze nel *Cod. Laurentianus XXIX.* 39. membr. in 8.° *saec. XIII. in.* — BANDINI *Codd. Latini* II. 55. lo dice *canones.* — Nell'ordine delle materie è identico ai Mss. Vaticanesi e al Tubingese; il prologo e tutti gli spogli delle opere legali mancano. Un altro Codice della Biblioteca universitaria di Graetz, descritto ultimamente dal dottore Guglielmo Wattenbach (in fol. 40. mbr. *saec. XIII. in.*), contiene egualmente, da quanto pare, quell'opera. —

mero siffattamente ristretto che, dei dugento cinquantotto capitoli onde l'opera consta, il manoscritto Tubingese (*N. 4.*), che a questo fine abbiamo riscontrato più a lungo del parigino, ne conta soli cento trentaquattro; il titolo e la prefazione, come pure nel testo tutti i frammenti delle Pandette, mancano in ambedue, e per contro ne'capitoli ricevuti i fonti sono quasi sempre citati in margine. Il quinto manoscritto è di nuovo integrò e tanto conforme all'edizione principe, che si crederebbe aver a questa servito di originale.

49. Il titolo dell'opera è quale fu dato più sopra, e non ha duopo di emendamento (*a*). Il nome *Petrus* si trova nei manoscritti *N. 1. 2.* e *7.* *Exceptio* nell'idioma del medio evo vuol dire *estratto*, *compendio,* e quindi a sproposito si corresse *Excerptiones* (*b*). Arbitrario fu similmente lo scambio di *Romanorum* in *RomanArum* (*c*).

L'opera fu scritta in Francia, ossia nei dintorni di Valenza, città che dai Burgundii passò addirittura nei Franchi (*d*). Con questa origine s'accor-

(*a*) Le rubriche in disteso dei primi cinque manoscritti sono: *N.* 1. « Incipit prologus « petri viri disertissimi in exceptionibus L. R. ». — *N.* 2. « Incipit prologus petri viri « disertissimi super leges». — I *N.* 3 e 4. non hanno titolo. — *N.* 5. « Incipiunt exce- « ptiones legum romanorum Incipit prologus ». Questa è pure la rubrica dell'edizione sopra citata (§ 48. nota *a*).

(*b*) Il proemio al Decreto d'Ivone incomincia in tutti i manoscritti colle parole : « *Exceptiones* ecclesiasticarum regularum », e sono gli editori che hanno corretto *Excerptiones* (Iureti *Not. in opp. Ivonis Carnot.* ed. Paris. 1647. in fol. p. 480.). — L'Enciclopedia di Riccardo da San Vittore s'intitola *tractatus exceptionum* (cfr. Ei. *Opp.* ed. Rothomagi 1650. in fol.), ossia estratto, compilazione di tutte le scienze. — Il proemio di una *Summa Decreti* inedita della Biblioteca di Mainz dice: « Materia duplex est dum « ex qua *excipit* dum de qua agit. *Excipit* autem a scriptis veteris test. et novi, a gestis « conciliorum etc. ». — Il nostro Ms. *N.* 2. del Pietro ha inoltre « *Excepta* de Leg. « Theodosii quas interpretatur Paulus». — Così pure il Ms. *N.* 5. « Incipiunt *exceptio-* « *nes* decretorum Gratiani». — Finalmente sull'opera di Vacario dice una cronaca normanna : « de Codice et Digesta *exceptos* IX. Libros composuit» (Duchesne *Hist. Norm. script. ant.* Paris. 1619. in fol. p. 983.); e tale opera in un manoscritto da noi veduto ha eziandio per rubrica: « Incipit prologus libri ex universo enucleato iure *excepti* » (Vedi infra il Cap. XXXVI.). — A ciò tutto poi s'aggiunge per la nostra opera la lezione uniforme de' manoscritti e della stampa.

(*c*) Festus *V. Erctum Citum* p. 283. ed. Gothofred. 1602. « ut in libris legum *Romano-* « *rum* legitur », che Dacier senza necessità corregge *Romanarum*. — Similmente « le- « ges *Romanorum* » sta scritto nel proemio di un Breviario, che descrive I. Gothofred. *Proleg. Cod. Theod.* p. CCXXIV. ed. Ritter. — Così pure ap. Guilielmus Malmesburiensis (cfr. § 20. sopra).

(*d*) Secondo il prologo, l'opera è intitolata a *Odilone* « *Valentinae* civitatis Magistro « magnifico » (ossia *Vicario* come dicesi nel *Lib.* IV. C. 1.). Tale è la lezione del *Ms.* 5. e della edizione antica, per contro i *Mss.* 1. e 2. leggono *Florentinae*. Il *Ms.* 6. dà *Guillelmo* in cambio di *Odiloni* e senza designazione d'una città; il *Ms.* 7. *Odiloni* e *florentine*. Per *Valentinae* milita il seguente passo (*Lib. II. Cap.* 1.): « possessionem meam quam in

dano pure tutte l'altre indicazioni locali, come la differenza tra i paesi a gius romano e quelli a gius non romano (*e*). Oltre a ciò la menzione di un *Vicarius* e *Subvicarius* (*Lib. IV. C. 1.*), i quali titoli sono stranieri all'Italia, ma in Francia ricorrono soventi, e particolarissimamente nel Delfinato, patria del nostro libro (*f*). Al qual paese infine accennano più massime (*g*) e vocaboli particolari (*h*).

50. L'età del libro si può determinare, se non con piena certezza, almeno con molta verosimiglianza. In primo luogo non è sicuramente anteriore all'A. 878, poichè vi si contiene un decreto del sinodo di Troyes tenuto in quest'anno (*a*). Ma che neppure sia anteriore al secolo un-

« *Galliae partibus appellamus* honorem». Sicuramente l'autore potrebbe aver vissuto in altra parte di Francia, ma la prefazione e il primo capitolo del Libro quarto accennano tanto chiaramente a personaggi allora viventi in Valenza, da rendere sommamente verosimile che anche l'autore fosse un abitante della stessa città o regione. Al postutto l'opera contiene il diritto vigente in questa contrada, poichè, giusta la prefazione, ella è destinata a consigliare ed istruire nel suo ufficio di giudice il vicario Odilone.

(*e*) Petrus *II.* 31. in fine « Omnis haec solemnitas . . . necessaria est *his partibus* « in quibus iuris legisque prudentia viget; *aliis vero partibus*, ubi sacratissimae leges « incognitae sunt, sufficit sola oblatio etc » Qui evidentemente si distinguono i *pays de droit écrit* e i *pays coutumiers*.

(*f*) Vedi il Lib. I. § 81. § 84. nota *c*. Pel Delfinato vedi (Valbonnais) *Histoire de Dauphiné*. Genève 1722. in fol. T. 1. p. 113. 138. e seg.

(*g*) Così per mo' d'esempio al *Lib. I. C.* 19. si contesta il retratto degli agnati per beni stabili, il quale aveva luogo nella Lombardia. 2. *Feud.* 3. § 1. — Così pure nei piati tra feudatarii e vassalli si designano (*Lib. IV. C.* 46.) forme al tutto diverse da quelle usate in Italia. 5. *Feud.* 1. — Questi appunti disdicono adunque l'origine italiana del libro e provano che ella appartiene a Francia, non potendo esservi dubbio che fra Italia e Francia.

(*h*) In ispecie *I.* 19. « Quam consuetudinem adhuc quidam cismontani *busnardi* iu« stissimam esse affirmant ». La parola *cismontani* già indica la vicinanza dell'Alpi, *busnardi* sono nell'antico idioma francese uomini semplici (Roquefort *Glossaire de la langue romaine*: « *buisnard*, sot, hébété, imbécille: *buisnardie*, sottise, bêtise »). — Arrogi l'espressa menzione della lingua romanica: *I.* 20. « quod romanis verbis soldatas « appellamus ». — Di alcune altre voci non sapremmo in verità designare la patria; tali sono: *III.* 53. *forfacere* e *forfactum* (trovansi anche in *L. Long.* Pipini 32.); *IV.* 1. *rancunare* (al. *rancurare*) per appellare; *II.* 52. *bisantos* (moneta cognita del medio evo) nonchè *Contortus* (al. *Cuntorius*, *Contrarios*) e *Renovarios* (al. *Renovatios*), la prima voce in senso di persone illustri, la seconda di gente di picciolo affare; *I.* 9. *Improperium*, onta.

(*a*) Petrus III. 36. Cfr. Baluz. T. 2. p. 277. — Pietro però non lo riporta come Graziano (c. 21. C. 17. *q.* 4.), ma in termini analoghi a quelli che adopera Ivo *Decret.* III. 98., cioè colla stessa aggiunta spiegativa di *Sacrilegium*. Alla *Collectio Caesaraugustana* sembra anche più accostarsi Pietro, poichè il decreto sinodale non è troncato a metà come da Ivone, colla frase « hucusque lex Papae, » ma colla parola inintelligibile « hucusque », precisamente come nell'oradetta compilazione spagnuola (Augustinus *De emend. Gratiani* Lib. 2. *Dial.* 9.), la quale sarebbe del secolo undecimo. E la concordanza

decimo, lo dimostra l'uso della parola *foedum* (*Lib. IV. C.* 46.): perciocchè tal parola non si trova in alcun certo documento del nono secolo, e anche nel decimo s'affaccia di rado, usandosi per lo più in sua vece vocaboli affini (*b*): ma qui si usa la desinenza più moderna, e il suo uso in un'opera destinata all'insegnamento la fa supporre in voga, ciò che non può essere anteriormente al secolo undecimo. A questo poi s'aggiunge il colore tutto proprio che l'autore ha nella lingua e nei pensieri, il quale ci sforza a riporlo vicinissimo al secolo duodecimo, difficilmente potendo essersi scritta nel secolo decimo un'opera scientifica di così facile lettura. — Per contro l'opera è di sicuro anteriore all'anno 1216, perocchè dà ancora come proibito il matrimonio tra congiunti fino al settimo grado inclusivamente di computazione canonica (*Lib. I. C.* 28. 29.), proibizione che nel detto anno fu ristretta al quarto grado (*c*). — Ma, a nostro giudizio, ella è benanco anteriore al secolo duodecimo, in ispecie alla celebre scuola di Bologna. Di ciò anzitutto ne persuade lo stile; quello dei giureconsulti di Bologna è sommamente caratteristico e pigliò di subito tanta voga che da quell'ora nessuno scrittor legale, anche de' vicini paesi, potè sfuggirne l'influenza, laddove nell'opera di Pietro di questa influenza non ricorre il più lieve segno, anzi domina una maniera di scrivere tutta diversa. Arrogi l'uso ivi fatto di un testo delle Pandette al tutto originale e indipendente dal bolognese, come più sotto ragioneremo. Similmente l'uso esclusivo del Giuliano in luogo della Volgata, mentre Irnerio screditò il Giuliano siffattamente che gli scrittori posteriori a lui ricorrono ben rare volte. Ancora un passo intorno al peculio quasi castrense, del quale per forma d'esempio si cita l'onorario dei *grammatici* (*d*); quanto non sarebbe stato più ovvio pel giureconsulto l'esempio di gran lunga più segnalato degli onorarii di Bologna, se questa scuola già fosse esistita! Con tutto ciò poi s'accorda perfettamente la circostanza sopra mentovata (nota *a*) che Pietro non usò per anco il Graziano, ma collezioni anteriori. E s'accorda pure un manoscritto parigino, che dà in compendio l'opera nostra, ed è quindi ad essa posteriore (*e*);

ne sembra anche maggiore se guardiamo al passo della *Coll. Caesaraug.* quale ci è dato dal *Cod. Vatic.* 4976. *fol.* 118. 119. Ma da ciò non si può fare più sicuro giudizio dell'età di Pietro, perchè anche la collezione spagnuola potrebbe averne seguitate altre più antiche, e forse le medesime che il nostro autore ebbe alle mani.

(*b*) *Feuz*, *Feum*, *Fevum*. Cfr. Zepernik *Abhandlungen aus dem Lehenrecht* P. 2. p. 1-8. I. Heumann *Explicatio diplomatum etc.* (in Ienichen *Thesaur. iur. feud.* T. 1. p. 569.). Muratori *Antiq. Ital.* T. 1. p. 594.

(*c*) C. 8. X. *de consanguinitate* (4. 14.).

(*d*) Petrus I. 20. « sicut quod advocatus ex officio suo acquirit, vel clerici ex suis ecclesiis, *vel grammatici ex suis scholis regendis* ».

(*e*) *Cod. Ms. Paris. N.* 3876.

in seguito al quale manoscritto viene un indice cronologico dei papi e re di Francia col numero dei loro anni di regno: e l'indice dei papi si chiude con Innocenzo II. († A. 1143), quello dei re francesi con Ludovico VIII., di cui si notano anni *sette* di regno, onde ci troviamo all'anno 1144. — Ma ad un'età vieppiù antica, ossia alla metà del secolo undecimo, fanno cenno due passi intorno al matrimonio degli ecclesiastici (*Lib. I. C. 58.* e *C. 64.*). A tenore di questi passi, che riproducono materialmente il diritto Giustinianeo, è vietato al presbitero, al diacono e al suddiacono di *prender moglie*: il divieto però non cade sulla continuazione di un matrimonio già contratto, anzi è detto che il matrimonio dei chierici minori non li impedirà di toccare a quei gradi superiori (*f*). Ora stà in fatto che per una buona parte del secolo undecimo e per pratica costante e generale (sebben contraria alle leggi vigenti) rimase permesso agli ecclesiastici superiori di perseverare in un matrimonio contratto anteriormente: ma dell'A. 1074 Gregorio VII. fece rinnovare quel divieto con grandissima forza, pronunciando il bando contro tutti gli ecclesiastici viventi in matrimonio, e contro tutti i laici che ne udissero la messa (*g*). A motivo di ciò noi crediamo quasi impossibile che l'opera si scrivesse dopo Gregorio VII.; imperocchè poteva l'autore ignorar quelle leggi pontificie a cui si commosse tutta l'Europa? Al contrario la sua frase sembra quasi scelta pensatamente per designare lo stato della pratica che si era formata prima di Gregorio VII. — Combinate insieme tutte queste ragioni, noi crediamo che l'opera si vuol riporre nel secolo undecimo, ovverosia nella metà di esso.

Non taceremo però di alcune ragioni che potrebbero addursi per un'età meno antica. Così le frasi *Legis periti*, *Legis doctores* (vedi il Prologo e *Lib. III. C.* 16. *C.* 69.) sembrano riferirsi a' tempi in che già esistevano vere scuole di legge: ma noi già indicammo (Cap. VI.) altri significati di queste frasi. — Più specioso è un altro passo (*Lib. I. C.* 63.), il quale dispensa gli ecclesiastici superiori dall'obbligo di giurare prima di deporre; lo stesso reca per i vescovi un' Autentica d' Irnerio, che è una vera giunta, dappoichè la Novella non ne parla (*h*). Onde parrebbe aver qui Pietro attinto a Irnerio, nel qual caso sarebbe certamente inferiore a questo di età. Ma al contrario può anche darsi che Irnerio abbia attinto a Pietro, ovvero (e ciò è probabilissimo) che entrambi, l'uno senza saper dell'altro, ma per la stessa via, siano venuti in questa proposizione.

(*f*) Petrus I. 58. « nec propter eas ad altiores gradus prohibendi sunt ascendere ».

(*g*) Planck *Geschichte der christlich-kirchlichen Gesellschafts-Verfassung* Vol. 3. p. 591. Vol. 4. Sez. 1. p. 149. 153. Sez. 2. p. 322.

(*h*) Auth. *Sed iudex* C. *de episc.* (1. 3.) Cfr. Pagenstecher *Irnerius iniuria vapulans* p. 199. e seg.

Ciò è che entrambi avrebbero fatto capo a un passo del Codice (*i*), il quale molto prima d'Irnerio e fors' anche di Pietro erasi messo a profitto nelle leggi longobarde (*k*), e se s'ammette questa semplicissima spiegazione, vien meno ogni argomento che sulla rispettiva età d'Irnerio e di Pietro vogliasi trarre dalla concordanza di questi passi.

51. Da quanto sembra, l'autore dell'opera non è altrimenti conosciuto, poichè questo lavoro non può assegnarsi ad alcuno degli scrittori noti sotto il nome di Pietro. Così Pier delle Vigne, oltrechè non francese, è manifestamente troppo moderno. Similmente anche Pietro di Blaise è troppo

(*i*) *L.* 25. § 1. C. *de episc.* (1. 3.) « ecclesiasticis regulis, et canone a beatissimis epi« scopis antiquitus instituto, clerici iurare prohibentur ». Per altro l' applicazione al giuramento dei testimoni non sembra conforme a questo passo come neppure al diritto canonico ulteriore; cfr. *C.* 7. X. *de iuram. calumniae* (2. 7.).

(*k*) *L. Long.* Henrici II. *L.* 1. dell'anno 1047. (Vedi infra il Cap. XIV.).

— Benchè nessun manoscritto dell'opera sia anteriore al fine del secolo duodecimo, tuttavia la congettura di un'origine più antica si fonda sul modo affatto particolare, e solamente in uso prima del secolo duodecimo, con cui tutti i passi di gius romano sono in essi manoscritti copiati a parola o citati. Onde l'opera sarebbe stata compilata nel secolo undecimo ed in appresso compendiata e raffazzonata.

La compilazione primitiva colla divisione in tre libri si troverebbe, fra i manoscritti meglio conosciuti, ne' seguenti:

Codd. Parisienses 4709. 1730., secondo Savigny *N.* 1. 2.
Cod. Cathedr. Pragensis I. N. 74., secondo Savigny *N.* 5.
Cod. Taurinensis 19. *h. II.* 5., secondo Savigny *N.* 7;

per contro abbreviata e raffazzonata, nel qual caso è ordinata per rubriche progressive, in

Cod. Parisiensis 4719., secondo Savigny *N.* 3.
Cod. Vaticanus Christinae 441., secondo Savigny *N.* 6.
Cod. Tubingensis, secondo Savigny *N.* 4.
Cod. Laurentianus XXIX. 39.

Per altro l'opinione che l'opera fu scritta nel secolo undecimo si rende un po' dubbia dopo la seguente spiegazione del Prefetto della Biblioteca ducale di Modena, Conte Giovanni Galvani, uomo dottissimo nella letteratura provenzale, il quale da noi consultato sui vocaboli romanici adoperati da Pietro, ne scrisse quanto segue:

« Nel Prologo Pietro s'indirizza a *Odilone* colle parole « Odiloni viro splendidissimo, « Valentinae civitatis *magistro magnifico* », e nel *Lib. IV. C.* 1. egli nomina il vicegiudice *subvicarius* e Rotgerius, il principale *vicarius* e Odilo, ma in terzo grado di giurisdizione *non vi ha nome*, egli nomina il *senior vicarii* in genere. Or sia con ciò accertato che nel secolo decimoterzo e decimoquarto il nome di *magister magnificus* era in tutto il Delfinato titolo d'onore dei giudici superiori, *magistri* o *magistri iustitiarii*, e che così n'era in Valenza: ma la circostanza che per il *senior vicarii*, pel supremo giudice e signore del *comitatus Valentinus* non vi ha nome, — tal circostanza, dico, accenna ad un avvenimento ben noto, il quale a mezzo incirca il secolo duodecimo avrebbe mutato la costituzione politica della Contea. Questo è che il 24 novembre 1157 Federigo I., volendo rompere la potenza del conte Guglielmo di Poitou, dava in feudo a Eudes vescovo di Valenza il *Comitatus Valentinus* e colla stessa città e territorio che prima si possedeva da Guglielmo. D'allora in poi il vescovo si sottoscrisse

moderno, e per lo meno appartiene ad altre contrade della Francia. Prossimiore di età e di luogo è Pietro da Clugny, il quale nacque in Alvernia sul finire del secolo undecimo ed ebbe anch'egli dimestichezza colle lettere romane: ei si dovrebbe cioè supporre che in gioventù attese a questi studi profani. Ma neppur questi arriva all'età che precedette Gregorio VII. Del vicario Odilone o Sassilone, e del sottovicario Rogerio (vedi il Prologo e *Lib. IV. C. 1.*) non ci è riuscito di trovare altro vestigio: ma che per Odilone s' intenda il Santo di questo nome, è asserzione al tutto gratuita.

eziandio Conte di Valenza, ma nè Guglielmo da Poitou nè il suo figlio Aimè II. avrebbero rinunziato ai loro antichi diritti comitali o al titolo di Conte di Valenza, e difatti insorse contesa e partito qual si avesse a riconoscere per signore del paese. Ora egli è in questo periodo, *dopo il 1157 e in sullo scorcio del secolo duodecimo,* che visse il personaggio il quale non volle spiegarsi sulla persona del *senior vicarii*, essendo per lo addietro il diritto del conte di Poitou non controverso».

Questa spiegazione di un passo, che in ambedue le forme della nostra opera, e per ciò che riflette le decisive parole « recurrendum est *ad seniorem vicarii*», si trova identico in tutti i manoscritti, dà sicuramente a rifletter molto, ed è abbastanza importante per invitare a ripigliar le indagini sul Pietro e farne una nuova edizione sulla scorta di tutti i manoscritti (1).

Tale spiegazione acquista poi consistenza non solamente da che forse neppure un manoscritto trascende l'anno 1200, ma dall'uso di vocaboli romanici del secolo duodecimo e decimoterzo, che noi incontriamo in ambedue le forme dell'opera *Busnardi*, come dimostra Galvani, è vocabolo identico a *buccinatore* nel senso di *extravagant, hébété* (2); *soldatas* è vocabolo della lingua parlata nel Delfinato (come Pietro dice *Romanis verbis*) e corrisponde a *soldo; contorius* (corrottamente *contortus*) equivale a *comitor*, dignità feudale propria del sud della Francia (3); *renovarios* torna allo stesso della voce provenzale *renovier* significante usurai o cambisti (4), e finalmente *rancurare* è espressione eminentemente legale e usitatissima per *interpellare*, *agere* (5). Queste voci hanno tutte non la forma del dialetto oitano o francese, ma dell'occitano o provenzale, si trovano già usate frequentemente verso il fine del secolo duodecimo, ed appartengono esclusivamente alla lingua volgare già perfetta in quest'epoca, del Delfinato, ove giace Valenza e visse l'autore dell'opera. —

(1) Noi riteniamo tutte le varianti del Ms. Fiorentino sopra citato (vedi § 48. nota *d*). La distribuzione del medesimo con talune di esse varianti si enunciarono da CAPEI nell'Introduzione al suo *Compendio* di questa Storia (Siena 1849. pag. *X*.).*

(2) ROQUEFORT *Dictionnaire s. h. v.*

(3) DUCANGE *s. h. v.* Il più prossimo al *comes* è il *vicecomes*, che è valutato come due *comites;* dopo questo viene il *comitor*, che parimente è uguagliato a due *Valvassores* ecc. Nelle poesie provenzali del 1190 frequentissimo ricorre il nome *comtor.*

(4) RAYNOUARD *Lex. Rom.* IV. 339. Ne'paesi oitani si dice *prestar a renicu, renou.*

(5) DUCANGE *v. Rancuria.* Raynouard riporta alla voce *causa pecuniaria* una chiosa provenzale che dice: *jo es causa en rancura d'onor et d'aver.*

(*) Vedi in proposito la nostra *Nota* a pag. 105. del Vol. III. — *Il Trad.*

52. L'opera è un'esposizione sistematica del diritto, e per lo più del romano, in quattro libri *(a)*: nel primo si ragiona delle persone, nel secondo dei contratti, nel terzo dei delitti, nel quarto della processura; il quale ordine però non sempre è osservato a rigore. Distinguesi per una gran conoscenza dei fonti, più ancora per l'indipendenza con cui vengono questi fonti combinati e rimaneggiati, e se l'autore molte volte li frantende, più spesso merita lode di profondità e acutezza. Per questa indipendenza il libro è tutto solo e si differenzia dai primi saggi d'Irnerio e della sua scuola che si limitano assai più ad una letterale esegesi. Le poche proposizioni originali, che in parte sembrano derivare da una storta intelligenza del diritto romano, in parte dalla pratica allora in vigore, sono queste. Il disposto del diritto romano sulle donazioni della madre *(b)* è applicato al padre *(Lib. I. C. 10.)*. Ne' contratti si dà una stretta di mano e si beve del vino *(Lib. II. C. 14.)*. I tre gradi della colpa si pongono come assoluti *(Lib. II. C. 23. C. 57.)*. Le disposizioni sull'usura *(Lib. II. C. 32.)*, il diritto in più casi di privata giustizia *(Lib. III. C. 2.)*, come sì il riparto delle fiere prese alla caccia *(Lib. III. C. 44.)*, sono cose estranee al diritto romano. Così pure la regola che la proprietà di uno sciame d'api s'acquista mediante un segno fatto all'albero dove si trova *(Lib. III. C. 45.)*; la qual regola già s'incontra nella legislazione di due popoli germani *(c)*. Chi toglie un occhio, paga 200 solidi *(Lib. II. C. 48.)*, genere di pena non conosciuto da verun Codice della Germania. I testimoni di basso ceto e mala condotta soggiacciono alla prova del fuoco *(Lib. IV. C. 34.)*. I passi relativi ai gradi proibiti, al matrimonio degli ecclesiastici e al loro giuramento come testimoni si sono già (§ 50.) citati. — Altri passi riguardano la costituzione politica. Così nel caso d'ingiusto divorzio i beni, che nel diritto romano spetterebbero al fisco, si devolgono alla *curia* *(Lib. I. C. 37.) (d)*. In vece degli *Illustres* romani si nominano *Comites, Duces, Reges (Lib. I. C. 30.*, cfr. *Lib. II. C. 32.)*. In un luogo dove in fonte era nominato il *Princeps*, si osserva che sotto un tal nome vuolsi ora intendere il supremo magistrato locale (cioè il conte) *(e)*. Per ultimo

(*a*) Nell'edizione e nel manoscritto di Praga tengono dietro alle *Exceptiones tractatus actionum* e *de actionum varietate et earum longitudine*, dei quali alcuni brani trovansi anche nel manoscritto di Tubinga. Queste operette che evidentemente non fanno parte del Pietro, sebbene in parte possano essersi lavorate su questo, nulla offrono di particolare che dia loro un carattere istorico.

(*b*) *L.* 7. C. *de revoc. donat.* (8. 56.).

(*c*) *L. Long.* Rotharis 324. *L. Visigoth.* Lib. 8. T. 6. *L.* 1. Grimm *Rechtsalterthümer* p. 596.

(*d*) Iulian. 108. *C.* 7. 9.

(*e*) Petrus I. 38. «Principi supplicando. Pro Principe intelligas maiorem iudicem loci». (Ms. Taurin. *maiorem loci* senza « iudicem »).

alla costituzione si riferisce pure il capitolo sulla giurisdizione in materia feudale *(Lib. IV. C. 46.)*.

53. I fonti del diritto romano, che l'autore adoperò in quest'opera, vengono da lui medesimo enumerati, e sono le Instituzioni, le Pandette, il Codice e le Novelle *(a)*, col quale elenco s'accorda il contenuto di tutta l'opera. Sotto il nome di *Novelle* si potrebbe, stando al linguaggio di altri scrittori, intendere così un testo integro delle medesime (verbigrazia la Volgata) come l'epitome di Giuliano; ma varii passi essendo decisamente tolti dal Giuliano *(b)*, mentre del testo originale non ne soccorre un solo, e non potendosi certamente in quest'epoca supporre un'abbondanza di libri legali, a noi sembra più vero che l'autore abbia unicamente avuto alle mani quell'epitome e non il testo originale. Del Breviario non si trova in tutta l'opera verun indizio, e l'unico passo, del rimanente ancora degno di nota, che vi potrebbe alludere, è attinto ad un altro fonte, probabilmente canonico. Un tal passo è l'apocrifa costituzione di Costantino sulla giurisdizione dei vescovi, la quale si trova in seguito a parecchi manoscritti del Codice Teodosiano, e quindi nel medio evo si cita frequentemente come legge teodosiana *(c)*: ma il nostro autore la dà semplicemente come un pronunciato di Marciano nel Concilio Calcedonese (A. 451) *(d)*, sotto il quale aspetto questa falsa legge non ricorre forse altrove. Una

(*a*) Petrus I. 66. « et hoc in Institutionibus, in Codice, et in Digestis et in Novellis « multotiens invenitur».

(*b*) Il C. 2. *Lib. I.* è letteralmente copiato da Iulian. 119,1., salva l'aggiunta dei nomi de'quattro concilii, che del resto erano abbastanza noti perchè occorresse cercarli nelle Novelle. (Sulla diversa lezione a questo passo del Ms. Torinese vedi sopra il § 48. *Num.* 7.) — Così pure il C. 26 *Lib. I.* ripete le proprie parole di Iulian. 119, 17. 18. — *I.* 12. e *I.* 25. usano *Falcidia* per legittima, e ciò ad esempio di Iulian. 34, 1. e 4, 6., ma non del vero testo delle Novelle (*Nov.* 18. *C.* 1. *Nov.* 5. *C.* 5.). — *I.* 12. dice che l'aumento della legittima introdotto da Giustiniano non si applica ai genitori, ma alla prole; la qual proposizione appare copiata da Iulian. 34, 1. (« Hoc . . teneat etiam in omnibus *de*« *scendentibus* personis »), perocchè la *Nov.* 18. *C.* 1. non ne porge argomento. — Il Ms. di Tubinga, che spesso cita i fonti in margine, non nomina qui che la *Novella*, ma per essa intende sicuramente l'epitome di Giuliano, perocchè al *C.* 3. *Lib. I.*, per cagion d'esempio, si legge « in novella C. si mater marito defuncto »; che sono le prime parole del Iulian. 87, 1.

(*c*) È l'*Extrav.* 1. C. Th. *de episc. iud.* (T. 6. p. 1. p. 339. ed. Ritter); essa ricorre in *Capitul.* Lib. 6. C. 366. « ex 16. Theodosii Imp. libro » e in c. 35. 36. 37. *C.* XI. *q.* 1., non che in più altri luoghi. Cfr. I. Gothofred. *Ad Cod. Theod. loc. cit.* e Baluz. *ad Capit. loc. cit.* Cfr. sul carattere apocrifo di quella costituzione, oltre Gotofredo, Hebenstreit *Diss.* 2.ª *hist. iurisd. eccl. ex LL. utr. Cod.* Lips. 1776. p. 30-34.

(*d*) Petrus IV. 37. « In sexta actione Chalcedonensis concilii Marcianus Imperator in« ter cetera dixit etc. ». Naturalmente nulla di ciò si trova negli atti di questo concilio (ap. Mansi P. 6. e 7.), ma la citazione non è fatta alla cieca, poichè appunto in questa sesta tornata l'Imperatore comparve personalmente e vi si notano molte delle cose da lui dette. Mansi T. 7. p. 117-118. — Notevole è poi che lo stesso passo apocrifo,

simile citazione esclude adunque ogni allusione al Codice Teodosiano od al Breviario. — Un uso così esclusivo del diritto Giustinianeo in paese francese prima della diffusione di questo diritto da Bologna, è sicuramente cosa che sorprende. Essa parrebbe combinare colla circostanza che già molto prima un vescovo di Valenza lavorava alla compilazione del Codice Bavaro e che in esso parimente v'hanno traccie del diritto Giustinianeo (§ 31.); senonchè, pel tempo in cui scrisse Pietro, ella si spiega con la massima semplicità da che Valenza e in generale i paesi Borgognoni appartenevano allora all'impero germanico, e in conseguenza avevano coll'Italia per medesimezza di governo, come in addietro per ragione di vicinanza, un moltiplice contatto. — Quali collezioni di gius canonico abbia il nostro autore adoperato, non ci è dato sapere.

54. I molti frammenti delle Pandette, che s'incontrano in quest'opera, copiati non già sommariamente, ma per intiero ed anzi colle loro iscrizioni, meritano di essere attentamente esaminati *(a)*. La loro lezione è diversissima così dalla Fiorentina che dalla Volgare, tanto diversa che al confronto la diversità di queste due recensioni fra loro è un nulla. A far toccare la cosa con mano, noi abbiamo nell'attuale ristampa del Pietro notato diligentemente tutte le varianti della Fiorentina e della Volgata *(b)*: e un primo sguardo che vi si getti basta a mostrare ch'elle sono vere e genuine varianti, non pensate mutazioni *(c)*. Questa singolarità del testo delle Pandette, che il nostro autore ebbe a mano, conta (come già osservammo) fra le prove che Pietro è anteriore alla scuola di Bologna, non trovandosi nei nostri manoscritti, che in complesso derivano dall'epoca di questa scuola, una sola di quelle varianti; ma quinci ancora si spande una luce tutta nuova sull'origine di questi nostri manoscritti e sulla loro attinenza col fiorentino. L'esame di questo punto è stato finora condotto con troppa parzialità, e infatti per i manoscritti ora esistenti, che hanno fra loro una somiglianza così ovvia, due sono le quistioni a risolvere: 1) quale ne è il tipo? è desso il fiorentino, o un qualunque altro (uno o più) manoscritto primordiale, o finalmente quello e questo insieme? 2) sono

attribuito però sempre a Costantino, ricorre negli Atti del terzo sinodo di Valenza (A. 855); e così nello stesso luogo, dove il nostro Pietro sembra aver vissuto. MANSI T. 15. p. 13.

(*a*) Vedi per più estesi particolari il Lib. III. Cap. XXII. *Num*. I.

(*b*) Quanto alla Volgata ci siamo valsi: 1) pel *Dig. vetus* delle edizioni di Norimb. 1482. in fol. e Venet. 1484 in fol.; 2) pel *Dig. novum* delle ediz. Rom. 1476. in fol. e Norimb. 1483. in fol.; e nei pochissimi casi, in cui queste edizioni divergono fra loro, dell'edizione Paris. 1510 in 4.°

(*c*) Ciò si fa particolarmente manifesto, se si raffrontano alcuni dei passi in cui l'autore ha compendiato (v. g. *Lib.* 2. *C.* 47. *C.* 24. in fine, *Lib.* 3. *C.* 40. a metà) con quelli materialmente trascritti.

essi una mera copia di questi tipi, o più veramente il risultato di un lavoro critico, della libera scelta di un testo, e così di un'epoca di risorta operosità intellettuale? — Quanto alla prima questione, il manoscritto fiorentino non può essere stato il solo tipo, e ciò prova irrepugnabilmente il non piccolo numero di veri e genuini supplimenti, di mezzi e intieri versi che nel codice fiorentino mancano e negli altri si trovano. Ma egualmente non può aver servito di unico tipo un altro manoscritto primordiale, diverso dal Fiorentino; e ciò prova eziandio senza replica la gran confusione del titolo ultimo, che in tutti gli altri manoscritti appare la stessa che nel Fiorentino, salvochè in questo originalmente non esisteva, e derivò più tardi dallo stralcio e dalla falsa legatura d'alcuni fogli. Più non rimane adunque che il terzo caso, cioè che abbiano servito insieme di tipo il Fiorentino ed altri manoscritti primordiali, questi e quello per ciaschedun manoscritto, trovandosi effettivamente in tutti le stesse giunte e la stessa confusione del titolo ultimo. Ma chi ciò ammette dee pur riconoscere (e qui veniamo alla seconda quistione) che gli attuali nostri manoscritti non sono copie ordinarie, ma esemplari formati sul riscontro di testi primordiali. E' con questo imprescindibile supposto l'idea finora vaga ed oscillante di una lezione volgare *(Vulgata)* si cambia nella esplicita e precisa di una lezione bolognese *(Bononiensis)*, cioè di una recensione, che si operò in Bologna dai famosi giureconsulti di questa scuola, e di là uscita, espunse, meno il Fiorentino, tutti i vecchi manoscritti *(d)*. Di quest' opinione troveremo più oltre la conferma svolgendo gli statuti dell'Università Bolognese: ma un' altra conferma si ha nel testo delle Pandette che adoperò il nostro Pietro. Imperocchè secondo tutte le apparenze i nostri manoscritti delle Pandette, essendo esse già raccolte in un'età di così scarsa coltura, dovrebbero essere pieni di lacune e diversissimi talora l'un dall'altro. Così è per cagion d'esempio del Breviario, come sa chiunque ne ha visto manoscritti; così ancora dell'Ulpiano trovato in Vaticano, e vieppiù del Gaio di Verona, tutti sommamente mutili e scritti alla carlona. Ora lo stesso è realmente del testo delle Pandette di Pietro, il quale è assai malconcio e molto diverso, come già notammo, dagli altri testi. Tutt'altramente de' manoscritti attuali; sono essi di facilissima lettura, similissimi al testo fiorentino, e anche più conformi tra di loro. Come può questo spiegarsi altrimenti che supponendo essersi in Bologna ordinato con diligenza un testo, e in ciò essersi voluto pigliar per norma il Fiorentino, quale si conosceva dalle collazioni, recedendone soltanto nei casi estremi? Il trovarsi con tutto ciò molte varianti affatto minime,

(*d*) Cfr. *De Verborum Significatione tit. Pand. et Cod.* cur. Cramer. Kil. 1811. in 8.° *Praef.* p. XIII. e seg.

si spiega bastantemente dall'inevitabile imperfezione dell'esecuzione. Quando noi fossimo tanto avventurati da trovare un manoscritto delle Pandette anche solo dell'undecimo secolo, rimarremmo fuori dubbio trasecolati della originalità del medesimo, e ci convinceremmo quanto mal ferma diplomaticamente è la base del testo attuale. Tutto cioè il nostro apparato si riduce dietro questo punto di vista alla cerna che i giureconsulti di Bologna hanno fatto delle lezioni de'loro vecchi manoscritti ora perduti, e delle collazioni che avevano sott'occhio del manoscritto fiorentino.

55. Quanto i frammenti delle Pandette di Pietro possano conferire all'emendamento dello stesso testo o delle iscrizioni, qui non cerchiamo, appartenendo il soggetto a tutt'altro campo d'indagini; alcuni saggi basteranno per invogliare a più ampia disquisizione. Gaio dice che chi ha ricevuto una cosa per solo suo uso, commette un furto se la impresta a terzi. E fa in proposito questa generale osservazione: *Ex quo satis apparet furtum fieri*, ETSI QUIS USUM ALIENAE REI IN SUUM LUCRUM CONVERTAT: *nec movere quem debet quasi nihil lucri sui gratia facit. Species enim lucri est ex alieno largiri etc.* (*a*). Ora dov'è il fatto caratteristico, su cui il giureconsulto vuole coll' opportunità di quel caso richiamare l'attenzione? potrebb'essere 1) in che si deruba solamente l'*usus* della cosa e non la cosa stessa, 2) in che il lucro andrebbe a profitto non del ladro, ma di un terzo. La surriferita lezione, che è quella di tutte le stampe, non consente che la prima di tali due spiegazioni. Onde un interprete, che giudicò necessaria la seconda, propose, già è gran tempo, l'emendamento: *in suum lucrum* NON *convertat* (*b*). Ma il testo di Pietro (*Lib. II. C. 53.*) ne scorge alla seconda colla lezione molto più ovvia: *usum* NON SUAE *rei in* ALIENUM *lucrum convertat.* Quale del resto fra le due lezioni meriti la preferenza, non accade qui di ragionare. — Chi per ragioni personali è incapace di stipulare, può valersi del proprio schiavo: *si quis igitur ex his vult stipulari, per servum praesentem stipuletur et* ADQUIRET EI *ex stipulatu actionem* (*c*). Secondo questa lezione della Fiorentina e della Volgata il padrone acquista l'azione allo schiavo, il che non può essere; in Pietro (*Lib. IV. C. 56.*) ogni difficoltà sparisce colla lezione: *adquiret* SIBI. — L'*exceptio doli* può aver luogo fuor d'ogni frode, pel semplice uso di un'azione temeraria: *cum enim quis petat ex ea stipulatione*, HOC IPSE *dolo facit quod petit* (*d*). Così legge l'apografo Fiorentino, ma evidentemente si vuol leggere: *hoc* IPSO. E così legge Pietro

(*a*) *L.* 54. §. 1. D. *de furtis* (47. 2.).
(*b*) Rad. FORNERIUS ap. OTTO *Thes.* T. 2. p. 151.
(*c*) *L.* 1. pr. D. *de verb. oblig.* (45. 1.).
(*d*) *L.* 36. D. *de verb. oblig.* (45. 1.).

(Lib. IV. C. 61.), con cui questa volta concorda la Volgata. — I più dei frammenti copiati alla lettera sono del resto attinti al *Digestum novum,* alcuni al *vetus,* neppur uno all'*Infortiatum* (incluse le *Tres Partes)*; di quest'ultimo anzi non sapremmo citare un passo, del quale mostri l'autore almeno nella sostanza aver avuto contezza. Ciò può essere affatto casuale: ma forse che realmente ei non ebbe la parte media delle Pandette, e se così fosse, il caso coinciderebbe in singolar maniera colla circostanza che anche Irnerio venne in possesso di questa parte più tardi che delle altre, onde appunto si spiega la bizzarra divisione dei manoscritti bolognesi. Dovrebbesi allora supporre che nel medio evo erano in corso parecchi manoscritti delle Pandette mutili allo stesso modo. Ogni conclusione però che si volesse fare in proposito, sarebbe dubbiosissima, poichè il fatto medesimo che Pietro non abbia avuto questa parte delle Pandette, è una congettura, e nulla più.

56. Di quest'opera e del suo autore si disse finora pochissimo. Panzer e il suo precessore non dànno altro che la descrizione materiale della stampa (§ 48. nota *a*). Ducange e dietro lui Fabrizio hanno tolto il nome dell'autore e dell'opera dall'intitolazione di uno de' manoscritti parigini *(a)*. Un letterato francese aggiunge a questa notizia alcuni errori; l'opera, secondo lui, è uno spoglio delle istituzioni (ed è ben altra cosa), e l'autore ne sarebbe Pier Damiani *(b)*; questo pure è impossibile, perchè il nostro Pietro non è italiano, ma francese.

Il piano della nostra edizione è questo. Il testo è ordinato sulla scorta dell'antica stampa e del primo manoscritto parigino, col riscontro però qua e là di altri manoscritti (per lo più del Torinese segnato di *N.*° 7); le aperte mende del copista o della stampa sono le sole da noi corrette tacitamente, senza annotar variante, essendoci però valsi dei fonti che designiamo. A ciascun capitolo citammo i fonti del gius romano donde è ricavato, distinguendo nello stesso tempo fra i passi trascritti in parte

(*a*) Ducange nell'*Index Scriptorum* annesso al suo Glossario: « Petrus, vir disertis« simus, eius Exceptiones Legum Romi. ad Odilonem etc. » in *Cod. Reg.* 1817 (numero antico di uno dei precitati manoscritti). Fabricii *Bibl. med. et inf. lat.* T. 5. p. 285. ed. Mansi.

(*b*) Nell'*Hist. lit. de la France* T. 7. p. 341. 342. a proposito di Pietro da Chartres si dice potersi a lui attribuire le *Exceptiones* che cita il Ducange; « mais il y a tout lieu de « croire que ces extraits, qui ne sont qu'un abrégé des instituts de l'Empereur Iustinien, « tels qu'ils se voient dans la bibliothèque impériale (Lamb. *Bib.* T. 2. p. 810. *n.* 122.), « sont plutôt l'ouvrage du célèbre S. Pierre de Damien ». Il manoscritto Viennese, che qui si cita, non è altro che il Brachilogo, e l'analogia che si vuol trovare fra questo e il libro di Pietro è immaginaria. Ancora è detto che le *Exceptiones* sono dedicate a Sant'Odilone; il che pure è falso, nulla avendo di comune il Vicario Odilone con Sant'Odilone, che fu ecclesiastico sin dai primi anni. Cfr. *Hist. lit. loc. cit.* p. 414.

o per intiero letteralmente e i passi dati sommariamente *(c)*; la qual distinzione in più luoghi era dubbia, e più spesso in ordine ai fonti della terza classe rimase per noi del tutto incerto, quali parti del romano diritto l'autore aveva avuto sott'occhio, onde coteste citazioni non possono essere gran fatto sicure. Quanto ai frammenti delle Pandette copiati a parola abbiamo altresì dato in disteso le varianti così della Fiorentina che della Volgata. In luogo delle Novelle non citammo dappertutto che il Giuliano, perchè non sembra aver l'autore avuto alle mani altro testo (§ 53).

---

57. Tutto ciò che si è detto della costanza del diritto Romano nelle varie parti del regno franco si può attualmente ridurre in un quadro generale. Del così detto Papiano ei non rimane vestigio, neppure là dove in origine dee aver avuto forza di legge. Il Breviario non solamente dura ne'paesi goti, ma si diffonde per tutto il regno franco, cosicchè pei Romani costituisce la principale sorgente di lor diritto. Ma oltr'esso figurano ancora certi passi del genuino Codice Teodosiano, e molti più del diritto Giustinianeo, specialmente del Giuliano: questi ultimi in cose per lo più ecclesiastiche, ma qualche volta eziandio di ragion civile. Pietro è unico a non usar del Breviario, ma del solo diritto giustinianeo, del quale mette innanzi tutte le parti principali. Che dunque il Breviario abbia costantemente e di preferenza serbato vigor di legge, è cosa certa. Ma ordinariamente si crede ancora che il medesimo venne solennemente confermato da Carlomagno, e noi porremo fine al Capitolo con esaminare quest'opinione. Che i Decretali facciano menzione di essa conferma, è un puro equivoco (vedi Lib. 1. § 35.). Per contro si sa che in un manoscritto di seguito al Commonitorio viene la seguente annotazione, la quale ha suono di una tal conferma: *Datum . . . Tolosae. Et iterum anno XX. regnante Karolo Rege Francorum et Longobardorum et patricio Romanorum (a).* Ma egli è sommamente inverosimile che Carlomagno abbia solennemente confermato un Codice il quale godeva da secoli di un'autorità incontestata. A'dì nostri il meccanismo degli affari è assai più perfezionato che non era allora, e tuttavia, meno un caso eccezionale, non accade che un regnante confermi solennemente i Codici da lunghissimo tempo vigenti. Volendo anche supporre che quelle parole siansi scritte, non a conferma del Codice, ma per autenticarne l'esemplare, come un tempo erasi fatto per Aniano (§ 14.), questa sollecitudine tanto tempo dopo la compilazione

(c) I passi trascritti per intiero letteralmente sono segnati di **, i passi trascritti solamente in parte di *; gli altri non hanno segno.

(a) Vedi sopra (§ 13.). Questa finale ricorre per la prima volta nell'edizione del 1566, ondechè fu ricavata dal manoscritto di Ranconnet (§ 13. nota *b*).

dell'opera torna egualmente inverosimile: oltrecchè mancherebbe nel presente caso la formalità più necessaria, vale a dire la sottoscrizione nominativa di un alto funzionario. Probabilissimamente l'intera annotazione è un parto del copista, che con essa ebbe in mira di segnare la data del suo lavoro: e questa congettura si conferma dal trovarsi in un altro manoscritto un'annotazione eguale, i cui primi versi farebbero anzi credere che si parli dell'epoca della compilazione, se le parole che seguono non accennassero al lavoro materiale del copista *(b)*.

(*b*) Nel *Ms. Paris. N.* 4415. dopo il Breviario vengono queste parole: « Facta hec autem lex sub die sabbato in mense decb. anno XV, regnante Karlo rege. Vos autem « lectores qui istum libellum legeritis manus vestras bene diligite et digitos vestros « longe ponite ad scriptura quia qui nescit scribere nullum labore estima quia quinque berni arabant tres operabant sulcisque faciebant. O quam grave pondus scriptura « dorsum incurvat oculos caliginem facit ventrem et costas frangit et tu frater qui « legis istum librum ora pro radulfo clerico famulo dei qui hoc scripsit in atrio « sci aniani si d̄m habeatis adiutore vel protectore in omnibus operibus vris. »

CAPITOLO DECIMO.

IL DIRITTO ROMANO IN INGHILTERRA.

58. Anche in Inghilterra, dopo la distruzione dell'impero occidentale, si è mantenuta qualche notizia del diritto romano, ma le traccie del medesimo sono così scarse, che facilmente possono cadere inosservate. Quindi è che lo stesso Selden, uno de' più profondi studiosi nella storia del medio evo, affacciò opinione che in Inghilterra il gius romano disparve compiutamente e rientrò soltanto nel secolo duodecimo per l'influenza della scuola di Bologna *(a)*.

Nelle collezioni a stampa delle leggi inglesi *(b)* noi troviamo i seguenti passi che fanno decisa prova della conoscenza del diritto romano. Nelle *Leges Canuti, Cap. 68.* (CANCIANI IV. 309.) s'incontrano eredi intestati, che in conseguenza accennano al loro contrario, cioè ad eredi testamentarii. — Nelle stesse leggi *Cap. 71.* (CANCIANI IV. 310.) si stabiliscono per la violazione dell'anno di lutto due pene: *a)* la perdita della dote, *b)* la perdita di ciò che la vedova aveva lucrato dal marito. Queste pene sono incontestabilmente di romana derivazione, o per dir meglio, attinte alla *L. 1. C. Th. brev. de sec. nupt.* (3. 8), mercecchè le pene del diritto giustinianeo (*L. 1. 2. C. de sec. nupt.*), ricordate anche da Pietro *(Lib. I. Cap. 38.)*, sono assai più complicate. — In una legge di Arrigo I. (regnò dal 1100 al

(a) SELDEN *Diss. ad Fletam Cap. 7.* — La nota di Cathcart da noi riferita a pag. 185. e seg. versa propriamente sulla durata in Inghilterra della costituzione civica, e non del diritto privato.

(b) *De priscis Anglorum legibus libri* ed. Gul. LAMBARDUS. Cantabrigiae 1644. in fol. *Leges Anglo-Saxonicae ecclesiasticae et civiles* ed. David WILKINS. Londini 1721. in fol. Le leggi più antiche sono in lingua anglosassona colla versione latina corrispondente, le più recenti ora in latino, ora in latino e in francese. Le stesse leggi, omesso unicamente il testo anglosassone, si hanno nel quarto Volume della Collezione di Canciani.

1135) si cita *de libro Theodosianae Legis* un frammento, che troviamo nel Breviario, e quello che pur rileva, in termini che non sono tolti al testo, ma al commentario visigoto *(c)*. — Nelle leggi di Wallis rese intorno l'anno 940 si prescrive che un solo testimonio non faccia prova e al proposito si cita la *Lex Romana (d):* il passo, fuori dubbio qui contemplato, si legge tanto nel Breviario che nel Codice giustinianeo *(e)*. — Di re Edelberto († A. 613.) narra Beda che ad esempio de' Romani allestì un Codice nella lingua nazionale *(f)*. — Queste parole farebbero credere che Edelberto abbia anche improntato a'Romani la sostanza del Codice: senonchè l'opera, che ancora si conserva in lingua anglo-sassone *(g)*, nulla ha di romano, cosicchè il confronto fatto da Beda delle leggi di Edelberto col diritto Romano si dee intendere della compilazione scritta in generale.

59. Documenti di questo periodo, che facciano mostra dell' uso in Inghilterra del gius romano, non si conoscono. All'incontro si trovano vestigi di un insegnamento del diritto romano, e appare che il medesimo faceva parte di quello d'arti liberali (vedi il § 42.). Tanto sappiamo da una lettera di S. Aldelmo e da un cenno di Alcuino sulla scuola di York, le quali testimonianze già furono da noi prodotte nel ragionare in generale dell' insegnamento del Diritto *(a)*.

Di presente, combinando queste notizie, risulta che un qualche lume si ebbe del gius romano, il quale si sarebbe conservato particolarmente nel clero e trapiantato nelle scuole. Ma che dopo la conquista anglosassone questo diritto si sia, come in Francia, serbato in qualità di diritto nazionale, è congettura troppo arrischiata. Nessuna delle addotte prove fa

(c) *Lex* 33. Henrici I. (Canciani Vol. 4. p. 379. Il testo è soltanto latino). « De libro « Theodosianae Legis iniuste victus infra tres menses reparet causam. Quod si negle- « xerit sententia collata perseveret ». Il passo del Breviario è *L.* 6. C. Th. *de reparat. appell.* (11. 31.), e il Commentario così conchiude: « Quod si facere neglexerit, sen- « tentia quae adversus eum lata fuerat perseveret etc. ».

(d) *Leges Wallicae* .... ed. Gul. Wottonus .. Londini typis Gul. Bowyer 1730. in fol. Lib. 2. C. 10. *Num.* 70. p. 138. : « Lege Romana statutum est quod ubi numerus « testium non adiicitur, etiam duo sufficient. Lege nostra testimonium unius pro testi- « monio non censebitur etc. » (Accanto a questa versione v'ha l'originale vallese). Duck *De usu et auth. iur. civ.* II. 8. § 16. cita la stessa disposizione sulla fede d'un manoscritto Seldeniano di queste leggi (a' suoi tempi tuttavia inedite).

(e) *L.* 3. C. Th. *brev. de fide testium* (11. 36.). *L.* 9. C. Iust. *de testibus* (4. 20.).

(f) Bedae *Ecclesiast. hist. gentis Anglorum* Lib. 2. C. 5. « Qui inter cetera bona, quae « genti suae consulendo conferebat, etiam decreta illi iudiciorum iuxta exempla Roma- « norum cum consilio sapientium constituit: quae conscripta Anglorum sermone hac- « tenus habentur et observantur ab ea ».

(g) Le *Leges* Aethelbirhti sono le prime nella collezione di Wilkins: così pure in quella di Canciani, il quale però ne ha pubblicato soltanto la versione latina.

(a) Vedi sopra Lib. I. Cap. VI.

supporre una tale perseveranza e il genio distruggitore della conquista anglosassone sembra che onninamente l'escluda.

Il primo dei surriferiti indizi di una conoscenza del diritto romano in Inghilterra accenna fuor d'ogni dubbio al Breviario, gli altri hanno un color vago: certo egli è dunque che il Breviario venne qui di Francia, e finchè non si addurranno prove particolari che vi si conobbe altresì il diritto giustinianeo, possiamo risolutamente sostenere che non si adoperò nè altro si conobbe salvo il Breviario.

CAPITOLO UNDECIMO.

IL DIRITTO ROMANO NEL REGNO OSTROGOTO.

60. La signoria di Odoacre in Italia fu così breve, che non potè avere nello stato del diritto civile alcuna influenza. All'incontro molte e preziose sono le notizie che del regno ostrogoto ci pervennero intorno a questo stato, sia ne' documenti, sia in un proprio Codice. Le notizie documentali non possono darsi che nel capitolo successivo, onde rimane che in questo si faccia parola del Codice *(Edictum Theoderici)* (a).

L'editto di Teoderico fu promulgato nell'anno 500 dell'era nostra, mentre il re si trovava di passaggio in Roma (b): esso è quindi il più antico di tutti i Codici venuti in luce dopo la distruzione dell'impero occidentale. Fondato unicamente nel gius romano, fu nondimeno reso obbligatorio tanto pei Goti che pei Romani, e in questo il regno ostrogoto si differenzia da ogni altro Stato germanico, perocchè in essi ogni gente ritenne il proprio diritto. Ma questa differenza caratteristica viene a convergere nel disegno generale di Teoderico: i due popoli dovevano formare un tutto, e se il maneggio dell'armi spettava di diritto ai Goti, in tutte le cose civili dovevano i Goti trasformarsi in Romani.

Che realmente l'Editto s'indirizzasse così a Goti come a Romani, è detto

(a) L'Editto fu per la prima volta stampato in forma di Appendice alle opere di Cassiodoro nell'edizione di Pithou (Paris. 1579. in fol.), poi in seguito alla maggior parte delle moderne edizioni di queste opere, e nelle Collezioni di Lindenbrog, Georgisch e Canciani (Vol. 1.). — L'ultima e non ispregevole edizione dell'Editto è quella di G. F. Rhon *Comm. ad Edictum Theodorici regis Ostrogothorum*. Halae 1816. in 4. Ad ogni articolo se ne indicano i fonti.

(b) Le prove di questa data si hanno raccolte ap. Ritter T. 2. *Cod. Theodos.* nella quarta e quinta pagina della prefazione.

nel medesimo a chiari termini (c). Ancora ne fanno fede varii passi di Cassiodoro, giusta cui i due popoli hanno lo stesso diritto (d), ed altri ne' quali ai Goti si assegna formalmente il gius romano (e). Ciò solo potrebbe essere dubbio, se l'Editto fosse applicabile unicamente alle liti de' Goti con Romani, cosicchè pei Goti fra loro come tra Romano e Romano non avesse forza: ma questo dubbio è anche tolto sia dalla generalità dei passi preallegati, sia da un altro luogo di Cassiodoro, che attribuisce anche forza all'Editto nelle liti dei Goti con Goti (f).

61. Ciò stante, il diritto della nazione gota venne ad essere colla legge di Teoderico grandemente mutato; senonchè questo cangiamento rimase modificato da una circostanza tutta particolare. I nuovi Codici usano cioè spessissimo di elevare l'autorità propria coll'abolire ogni altra legge anteriormente vigente, e così adoperò il Breviario visigoto in ordine ai fonti prima in uso del gius romano (§ 14.). Non così l'Editto ostrogoto, il quale anzi non reclama ossequio che alle prescrizioni sue proprie, ma fuori di queste lascia sussistere tutta la legislazione anteriore (a), cosicchè non è dubbio che, affacciandosi una quistione non decisa dall'Editto, ella si risolveva pei Goti col diritto goto, pei Romani coll'antico gius romano.

Questa conferma della legislazione anteriore era qui di tanto maggior rilievo, che realmente l'Editto è il più meschino di tutti i Codici di simil fatta. La massima parte del medesimo contiene materie di diritto criminale, e le bisogne di gius civile o sono taciute o definite per sommi capi e in modo insufficiente all'applicazione. Così della successione intestata non si dice altro salvochè primi vengono i figli e nipoti, poi gli agnati e cognati

(c) *Edictum* Theoderici *Prolog.* « ut salva iuris publici reverentia et legibus omni- « bus cunctorum devotione servandis, *quae Barbari Romanique sequi debeant super ex- « pressis articulis*, edictis praesentibus evidenter cognoscant ». *Epilog.* « quae omnium « Barbarorum sive Romanorum debet servare devotio ».

(d) Cassiodor. *Var.* III. 13. « nec permittimus indiscreto (leg. *in discreto*) iure vivere, « quos uno voto volumus vindicare ». — *Var.* VIII. 3. « Gothis Romanisque apud nos « ius esse commune ».

(e) Cassiodor. *Var.* I. 27. « Si exterarum gentium mores sub lege moderamur, si « iuri Romano servit quicquid sociatur Italiae etc. » — *Var.* III. 43. « Delectamur « iure Romano (leg. *Romanorum*) vivere, quos armis cupimus vindicare ».

(f) Cassiodor. *Var.* VII. 3. « necessarium duximus ... ad vos Comitem destinare qui « *secundum edicta nostra inter duos Gothos* litem debeat amputare etc. ».

(a) Vedi il precitato passo (nota c) del Prologo. — In egual maniera anche dopo Atalarico confermò l'antico diritto; Cassiodor. IX. 18. « Sed ne pauca tangentes reliqua « credamur noluisse servari, omnia edicta tam nostra quam domini avi nostri ... *et « usualia iura publica*, sub omni censemus districtionis robore custodiri ». — Qui la parola *edicta* ha un significato molto preciso, poichè non designa solamente la legge di Teoderico, ma le leggi dei re ostrogoti in generale, per contrapposto al gius romano.

(e questi secondo la prossimità del grado) *(b)*: la quale disposizione è per sè del tutto inapplicabile, e non si può considerare che in forma di rimando a un diritto già altramente conosciuto, onde anche ai Goti doveva esser lecito di applicare ulteriormente il loro diritto successorio. Ma subito dopo quell'articolo si tratta molto in disteso del diritto del fisco di acquistare in difetto d'altri eredi la successione (*c*). Dappertutto quindi è manifesto il disegno di definire principalmente quello in che lo Stato aveva un interesse diretto, ma pel rimanente di conservare in massima parte il diritto anteriore dei due popoli. In un governo tanto sistematico, come fu quello di Teoderico, ciò non si può spiegare coll'imperizia o colla negligenza, ma bensì colla decisa intenzione che i Goti si avvezzassero man mano ad usanze e leggi forestiere.

62. Di principale momento per noi è il determinare i fonti che nella compilazione dell'Editto ostrogoto si sono adoperati. Questi fonti sono esclusivamente romani, nessuna traccia vi ha di massime germaniche, e se parecchi dei moderni scrittori hanno di ciò dubitato, la ragione si è che i fonti romani in parte sono per noi smarriti, e in parte vennero nell'Editto stesso rimaneggiati con gran licenza, come fra poco dimostreremo. Ma ivi non altrimenti che nel Breviario visigoto il gius romano è attinto alle due classi di fonti allora esistenti, vale a dire alle costituzioni *(Leges)* ed alle opere dei grandi giureconsulti *(Ius)* (*a*). Riguardo ai fonti di ciaschedun articolo aggiungeremo i seguenti riflessi (*b*). Il più ovvio di tutti i fonti era per gli autori il Codice Teodosiano in un colle Novelle posteriori: l'uno e l'altre vennero principalmente adoperati, e trattandosi di leggi famigliari a tutti, non occorreva di darne specifica indicazione *(c)*. Ma

(*b*) *Ed.* Theod. *art.* 23. « Si quis intestatus mortuus fuerit, is ad eius successionem « veniat qui inter agnatos atque cognatos gradu vel titulo proximus invenitur, salvo « iure filiorum ac nepotum ».

(*c*) *Ed.* Theod. *art.* 24.

(*a*) *Ed.* Theod. *Epil.* « quae ex novellis *legibus* ac veteris *iuris* sanctimonia pro ali« qua parte collegimus ». Cfr. sopra Lib. I. § 3. — Le « *novellae* leges » non sono semplicemente le Novelle, ma le costituzioni del Codice Teodosiano, e si dicono « novellae » per contrapposto al « *vetus* ius », cioè a'giureconsulti classici, che sicuramente appartenevano ad un'età piuttosto remota.

(*b*) Non è il caso per noi d'investigare i fonti di tutti e singoli gli articoli dell'Editto di Teoderico, come non lo era e non lo abbiamo fatto parlando dei Codici Borgognone e Visigoto. Noi non abbiamo che da indicare i fonti di quegli articoli, in cui la concordanza è per così dire letterale e quindi incontestabile, senza necessità di andar cercando prove. Nell'indicazione di tali fonti teniamo dietro al lavoro di Rhon, il quale però lascia ancora a dir molto sopra questo argomento prima di lui compiutamente negletto.

(*c*) All'*art.* 84., fra gli altri, è riferito un editto di Costantino il quale ci si affaccia soltanto nel Codice Giustinianeo (*L.* 4. C. *de servis fugit.* 6. 1.). Probabilmente questo editto si trovava sotto il titolo *de fugitivis colonis* del Codice Teodosiano (V. 9.), e nel

oltr'essi venne anche inserta una fila di rescritti, onde noi abbiamo notizia dal solo Codice Giustinianeo *(d)*: e fuori dubbio si ricavarono dal Codice Gregoriano o dall'Ermogeniano, de'quali a noi restano pochissimi avanzi. Per ultimo quanto alle opere degli antichi giureconsulti, una gran parte dell'Editto si attinse alle *Receptae sententiae* di Paolo *(e)*, e questa circostanza prova che anche nel Breviario visigoto il frequentissimo uso della stessa opera non fu casuale nè motivato da povertà di libri, ma da che generalmente in quest'epoca era il manuale pratico più in voga. Fuori di Paolo, ciò che per avventura s' improntò alle opere di antichi giureconsulti non può, a motivo della perdita degli originali, essere dimostrato, eccettuati due frammenti, che a caso fecero pur transito nelle Pandette *(f)*: e (singolar cosa) questi due frammenti appartengono egualmente ad un' opera di Paolo.

63. Dell'uso di questi fonti nell'Editto di Teoderico si può dir poco bene. L'averli adoperati con gran licenza, cosicchè soventi sotto le stesse frasi occorre un pronunciato molto diverso, non è assolutamente da recarsi a biasimo: certo ella era cosa prestabilita, e a noi cotanto lontani dalla condizione di quell'età riesce impossibile far retto giudizio di un simile procedere. Ma per altra parte è innegabile che anche i frammenti voluti lasciare intatti, si mostrano rozzi e sconnessi all'ultimo segno, tanto che hanno perduto tutto il valore primitivo, e sono sfigurati in modo da rendersi irreconoscibili. In nessun Codice del medio evo si è fatto come in questo sì grande strazio dei fonti, onde non casuale, ma necessaria per la qualità del lavoro è in esso la mancanza d'ogni rinvio ai fonti, il quale rinvio ne' Codici de'Borgognoni e Visigoti, come ne'Giustinianei, torna così utile a chiunque vuole usare di questi Codici eziandio praticamente. La disposizione delle materie dell'Editto non è parimente ragionata *(a)*, e sembra che il solo caso v'abbia influito.

Breviario non fu ricevuto; quindi esso faceva parte dei libri ora perduti del genuino Codice Teodosiano.

(d) All'*art*. 15. del nostro Editto v'ha un rescritto di Gordiano (*L*. 3. C. *ad L. Corn. de sicar*. 9. 16.) — Rescritti di Diocleziano si hanno ai seguenti luoghi: *Art*. 81. (*L*. 10. C. *ad L. Fab*. 9. 20.) *Art*. 87. (*L*. 6. C. *eod*.) *Art*. 109. (*L*. 4. C. *de nox. act*. 3. 41.). *Art*. 136. (*L*. 20. C. *de locat*. 4. 65.).

(e) *Ed*. Theod. *Art*. 5. da Paul. V. 5. § 6. 7. — *Art*. 56. 57. 58. da paul. V. 18. § 2. 1. 4. — *Art*. 75. da Paul. V. 26. § 3. — *Art*. 89. 90. 91. da Paul. V. 25. § 12. 5. 2. — *Art*. 94. 95. da Paul. V. 1. § 1. — *Art*. 98. da Paul. V. 20. § 3. 4. — *Art*. 100. 101. 102. da Paul. V. 16. § 3. 7. 9. — *Art*. 104. da Paul. V. 22. § 2. — *Art*. 115. da Paul. V. 27. — *Art*. 117. 120. 130. 146. 151. da Paul. II. 31. § 7. 8. 10. 24. 30. 35. — *Art*. 124. da Paul. V. 26. § 4.

(f) *Ed*. Theod. *Art*. 105. *L*. 12. D. *fin. reg*. 10. 1. (Paulus Lib. 3. *Responsorum*). — *Art*. 139. *L*. 49. pr. D. *de iud*. 5. 1. (Paulus Lib. 3. *Responsorum*.).

(a) Ritter (T. 2. *Cod. Theod*. a pag. 3. della prefazione) dice essersi seguito l'ordine del Codice Teodosiano; asserzione evidentemente gratuita.

Nondimeno andrebbe errato chi da questi particolari dell'Editto facesse giudizio della condizione in que' tempi della scienza legale. Varie circostanze ne inducono anzi a credere che questa fosse di gran lunga migliore. Ciò provano gli scritti contemporanei di Boezio, in cui le opere dei classici giureconsulti sono adoperate e intese. Ma una prova più decisiva (essendo stato Boezio di molto superiore a' suoi tempi) ci si offre nei documenti di questa e dell'età ulteriore, i quali fanno fede di una sana ed accurata applicazione del diritto romano congiuntamente ad una conservazione sempre pura delle antiche forme. Onde ne sembra che non tanto mancasse la scienza particolareggiata del diritto quanto la capacità di ridurla in aforismi o regole generali, per forma che la dottrina dei Romani di quest'epoca ci parrebbe men povera, se loro non si fosse dato l'incarico di allestire un Codice. Che gli autori dell'Editto fossero Goti, e da ciò sia forse nata la sua sterilità, è opinione altrettanto inaccettabile che a riguardo del Breviario visigoto: anzi ancor meno, se si pon mente che la costituzione tutta particolare del regno Visigoto lasciava a' Romani una sì grande influenza. La qual circostanza ne persuade al contrario che Teoderico fece compilare l'Editto da Romani, e dai Romani i più dotti della sua età.

CAPITOLO DUODECIMO.

IL DIRITTO ROMANO IN ITALIA SOTTO L' IMPERO GRECO.

---

64. Correndo l'anno 554, e ormai compito il conquisto dell'Italia, Giustiniano emanò una costituzione sull'ordinamento di questa nuova provincia *(a)*. Il diritto in questa costituzione non fu dimenticato, anzi si stabilì che tanto le Pandette e il Codice quanto le singole Novelle avessero in Italia come nel rimanente impero forza di legge, e si notò che le Pandette e il Codice erano già prima stati inviati in Italia sotto forma di leggi vigenti *(b)*. Com'è naturale, fra Italiani non si parlò più dell'Editto di Teoderico, che del resto non poteva aver messo grandi radici, e realmente non abbisognò per essere esautorato di una solenne abrogazione. Ma in allora i libri Giustinianei, che rispondevano sì bene ai bisogni dell'età loro, si sparsero per tutta Italia, epperò non dee farci maraviglia se nei secoli seguenti li troviamo nuovamente in ogni angolo di questa contrada. Solo e' pare che ai Goti superstiti si sia concesso di osservare l' Editto di Teoderico, perocchè in una carta di Ravenna troviamo sacerdoti ariani di questa nazione che si appellano agli

(*a*) Iustiniani *Sanctio pragmatica*, che fa seguito al *Corpus Iuris* (Vedi il Lib. I. § 105. nota *a*).

(*b*) *Sanctio pragmatica* C. 11. « Iura insuper vel leges Codicibus nostris insertas, « quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. « Sed et eas, quas postea promulgavimus constitutiones, iubemus sub edictali propo- « sitione vulgari ex eo tempore quo sub edictali programmate evulgatae fuerint, etiam « per partes Italiae obtinere ut, una, Deo volente, facta republica, legum etiam no- « strarum ubique prolatetur auctoritas ». — « *Iura* vel *leges* Codicibus insertae » sono evidentemente i frammenti dei vecchi giureconsulti (Pandette) e le costituzioni (Codice).

editti (c): ciò accade nell'anno 551, undici anni dopo la conquista dei Greci, epperò ad un'epoca, in cui fuori dubbio il diritto Giustinianeo era quivi da lunga pezza in uso. Ma per i Goti l'osservanza dell'Editto aveva un interesse particolare; non pel rimpasto in esso fatto del gius romano, il quale anzi per la sua sterilità doveva tornare di poco vantaggio, ma perchè vi si collegava la durata del giure goto in tutte le sue parti non esplicitamente mutate. Alcuno vorrà forse con ciò spiegare la menzione che alcuni secoli più tardi si fa in Italia di professioni del diritto goto: ma noi crediamo più verosimile che ivi si parli di Visigoti, i quali avevano coll'Italia un continuo commercio, e a far tempo da' Carolingi vissero in parte sotto lo stesso governo degli Italiani.

65. A far conoscere lo stato del diritto in questa e nella precedente età gota nulla ci manca dopo i documenti Ravennati in papiro, che già ne porsero copiose notizie sulla costituzione politica (*a*). Ma al pregio che essi hanno in comune coi documenti congeneri del regno franco e longobardo, i quali attestano solamente la conoscenza e l'uso continuato di fonti o massime già conosciute, aggiungono quello di dar contezza della forma dei negozi e del diritto dei primi tempi romani. Motivo per cui, non si potendo spiegare senza riprodurre l'intero testo (*b*), dobbiamo star contenti a segnalarne in massa i risultati più importanti.

In un testamento dell'A. 575 s'affrancano schiavi e in pari tempo s'investono dei diritti dell'*ingenuità*, il che accenna al nuovo diritto introdotto da Giustiniano (*c*).

In molte scritte di donazione e di vendita si parla di traslazione del *dominio*. In ciò è spesso menzionata la mancipazione, ma in termini così generici da parer la nuda e vuota terminologia di un'età passata (*d*). Tro-

(*c*) Marini *Papiri diplom. N.* 119. p. 181. *lin.* 50-52. « secundum leges *et aedicta* « cuncta a nobis nostrisque hhbūs tibi tuisque posteris inpleantur ». Cfr. Marini p. 347. *not.* 16. — Sul significato di *edictum* vedi sopra il § 61. nota *a*.

(*a*) Vedi la nostra Introduzione all'Opera (*Num.* 7.) e il Lib. I. § 106. I più fra questi documenti sono del secolo sesto, alcuni del quinto o del settimo.

(*b*) Questi documenti (mescolati a più altri che sono estranei al diritto privato) si trovano in Marini *Papiri diplomatici*; e furono ristampati da Spangenberg nel suo libro intitolato *Iuris Romani tabulae negotiorum sollemnium*. Lipsiae 1822. in 8.°. Sarebbe a desiderarsene un compiuto commentario legale, e chi lo imprendesse troverebbe in Marini preziosi appunti.

(*c*) Marini *Papiri N.* 75. p. 116. Spangenberg *N.* XVIII. « Albaleanione cum uxore et « filiis suis *ingenuos* esse volo Civesque Romanos ». Cfr. intorno a questa formola il § 46. sopra, nota *c*. — Marini p. 257. *not.* 1. spiega *ingenuos* per *liberos*, e crede che sia una manumissione volgare all'antica foggia; ma le espressioni ben precise di altri documenti, da noi citate nella predetta nota *c*, respingono anche in proposito questa spiegazione.

(*d*) Marini *Papiri N.* 86. *lin.* 37. (A. 553.). « Ergo quae tradenda erant tradidimus « *quae mancipanda erant mancipavimus* ». — *N.* 88. *lin.* 10. (A. 572.)« donamus ce- « dimus tradimus *ac mancipamus* sex uncias totius substantiae nostrae ». — Il simile

vansi però due atti di vendita, giusta i quali si paga in rogito una moneta, il che era fuori dubbio un avanzo dell'antica mancipazione (*e*). Nel diritto Giustinianeo questa forma non trovava più sede, epperò Giustiniano trovò necessario di vietarne formalmente l'uso nelle donazioni, ove in ispecie poteva essere frequente (*f*): ma in realtà quei due documenti o sono ancora del tempo della dominazione gota, o furono redatti appena ferma la conquista greca, onde anche in questo caso prima forse dell'introduzione del diritto giustinianeo (*g*). Neppure la *fiducia*, che in altri documenti si menziona, è da intendere dell'antica istituzione di questo nome, ma bensì di un'oppignorazione in genere (*h*).

66. Nelle donazioni e nelle vendite è spesso riservato l'*usufrutto*. Questa riserva è qualche volta a vita, ed in tal caso è un patto speciale inteso fra' contraenti (*a*). Ma ben più spesso l'usufrutto si conviene per un tempo brevissimo, cioè ora per cinque, ora per dieci, ora per trenta giorni (*b*). L'oggetto di una simile convenzione non può essere stato un vantaggio particolare del proprietario anteriore: ell'era sicuramente una mera formalità, un così detto *costituto possessorio*, mercè cui il possesso poteva trasmettersi con tutta sicurezza, e si eliminavano tutte le possibili contestazioni sulla compitezza della tradizione corporale (*c*).

al *N.* 89. (A. 587.), al *N.* 93. *lin.* 2. (Sec. 6.), e al *N.* 120. *lin.* 53. (A. 572.). — Anche Marini ripete coteste espressioni da irriflessione de' Notai (p. 304. *not.* 1.).

(*e*) Marini *Op. cit. N.* 114. *lin.* 36. « nummo usuali dominico uno». — *N.* 118. *lin.* 15. « nummum usualem Domini Con ... » (le quali parole si possono emendare con quelle del primo documento). — L'attinenza di queste formole diventa incontrastabile col riscontro di una costituzione di Giustiniano: *L.* 37. C. *de donat.* (8. 54.) «Verba superflua « quae in donationibus poni solebant, scil. *sestertii nummi unius*, assium quatuor, pe- « nitus esse reiicienda censemus etc. ». — Marini (p. 331. *not.* 18.) spiega *usualis* per moneta corrente (che è in corso), *dominicus* per moneta imperiale, in contrapposto alla forestiera; ma più veramente *usualis* si riferisce al vecchio rito della mancipazione, come *dominicus* alla destinazione della medesima, cioè al trapasso della *proprietà* quiritaria.

(*f*) *L.* 37. C. *de don.* (vedi la nota che precede).

(*g*) Il primo di questi due documenti (*N.* 114.) cade o nell'A. 539 o nel 546. (Marini p. 329.); ammessa la prima data, sarebbe anteriore alla conquista greca di Ravenna (A. 540.). Il secondo documento (*N.* 118) è redatto intorno l'A. 540 (Marini p. 345. *not.* 13.). Onde anche all'epoca di questo istrumento Ravenna o non era ancora Gota o solo da breve tempo era divenuta Greca.

(*h*) Marini *Op. cit. N.* 115. *lin.* 7. « nec alicui *offiduciatas* ». — *N.* 121. *lin.* 22. « nulli « antea a se donatas cessas commutatas *infiduciatas* ». — Queste locuzioni sono evidentemente sinonime di quelle usate al *N.* 119. *lin.* 41. « nec alicui *obligatas* » ed al *N.* 122. lin. 47. « nullique ante a se donatas cessas *vel opposita* ».

(*a*) Marini *Op. cit. N.* 84. *N.* 107.

(*b*) *Cinque* giorni. Marini *Op. cit. N.* 89. *N.* 122. — *Dieci* giorni. *Ibid. N.* 93. *N.* 123. — *Trenta* giorni. *Ibid. N.* 86. *N.* 120. *N.* 121.

(*c*) Intorno a quest' applicazione dell' usufrutto cfr. *L.* 28. *L.* 35. § 5. C. *de donat.* (8. 54.) e la nostra Opera *Recht des Besitzes* 5.ª ediz. §. 27. p. 331.

La *stipulazione* è più volte ricordata, così nelle donazioni come nelle vendite: ora in termini affatto generali (*d*), ora con qualche accenno alla singolarità della sua forma (*e*). Anche ne' documenti dei secoli ulteriori occorrono di simili frasi, che sono formole materialmente conservate, e quindi vuote di senso (*f*): ma ciò non si può dire dei nostri documenti, mercecchè nel diritto giustinianeo la stipulazione è anzi una forma tuttora in pien vigore. — Spesso con la stipulazione si conviene la remozione del dolo, o si assume un'obbligazione correale (*g*). Ma specialmente frequente è nella vendita la *duplae stipulatio* già conosciuta nel diritto antico, e questa ricorre talvolta nel senso che il compratore avrà nell'evizione la scelta tra il doppio e l'interesse, ma quanto al doppio verrà duplicato non solamente il prezzo della vendita, ma il danaro speso successivamente in migliorie (*h*).

67. Degni sovratutto di memoria sono due papiri, in cui si parla di testamenti. L'uno è un brano di un testamento originale dell'anno 575, e contiene i suoi ultimi versi con le sottoscrizioni (*a*). L'altro è la copia giudiziaria del verbale pur giudiziario di apertura di più testamenti ap-

(*d*) Marini *Op. cit. N.* 80. *Col.* 2. *lin.* 3. « stipulatione et sponsione interposita ». Cfr. *N.* 86. *lin.* 55. *N.* 89. p. 138. *N.* 93. *lin.* 63.

(*e*) Marini *Op. cit. N.* 84. *Col.* 2. *lin.* 4. « stipulantique tibi vir beatissime Pater et Papa « Iohannes spopondi ego qui supra Maria». — *N.* 115. *Col.* 1. *lin.* 12. « stipulatus est « Montanus vc Notarius emptor spopondit qui supra Dominicus vh. venditor ad omnia « ss. [suprascripta] in vervis sollemnibus ». — Cfr. *N.* 85. *lin.* 9-13. *N.* 114. *lin.* 72. 73. *N.* 118. p. 180.

(*f*) Ducange T. 6. p. 744.

(*g*) Marini *Op. cit. N.* 114. *lin.* 70. e seg. « huic venditioni traditionique dlm̄ [dolum] « abesse afuturumque esse Dqr. [de qua re] stipulatus est Peregrinus vstrn. [vir strenuus] emptor spoponderunt Thulgilo et Domnica hh. ff. [honestae feminae] et Deu« therius ūh. [vir honestus] singuli et in solidum se fidedicentes vindetores ad omnia ss.».

(*h*) Marini *Op. cit. N.* 120. *lin.* 42. e seg. « Quod si res ss. de qua agitur hac die par« temve eius in aequum quis evicerit quominus emptore memorato htp. [habere tenere « possidere] donare vindere commutare uti frui usuque capere recte liceat quod ita « alio licetum non erit evictum ablatumve quid fuerit tunc quanti ea res erit quae « evicta fuerit *duplum pretium sstum̄. quinque solidorum* a sso venditore et ab eius« que hhbs et successoribus eidem comparatori ss. eiusque hhbūs et successoribus « cogantur inferre *sed et res quoque meliorate instructae aedificateque taxatione ha« bita* simili modo omnia duplariae rei se qs. venditor hhdēsque suos reddere pollicetur « *vel quantum ss. emptori interfuerit* ». — *Ib. N.* 118. p. 80. « Quod si ... inquietati « fuerint vel evictae tunc hos centum et triginta solidos quos praetio numeratos su« prascriptus accepisse dixit *sed et alterum tantum numerum solidorum evictionis « nomine et rei quoque meliorate* instructae aedificataeque ... cogantur inferre *vel « quantum emptori suprascripto interfuit* inquietari evinci aut rem minime de« buisse » — Cfr. *N.* 114. *lin.* 60-70. *N.* 115. *lin.* 8-11. *N.* 119. *lin.* 28-33. *N.* 121. *lin.* 24-28. *N.* 122. *lin.* 49-62.

(*a*) Marini *Op. cit. N.* 75. Spangenberg *N.* XVIII.

partenenti ad epoche affatto diverse (*b*). Tutti questi testamenti sono solenni, fatti a veggente di sette testimoni, e non uno è giudiziale. Per quanto si può scorgere, le formalità dell'antico diritto vi sono scrupolosamente osservate. Questi documenti fanno in primo luogo manifesto, come siano state apposte le firme dei testimoni e da qual epoca le medesime si ebbero per necessarie. Come è noto, i testamenti presso i Romani non si suggellavano dai testimoni in calce, ma sul dorso, ondechè i loro sigilli, oltre all'autenticità, offrivano ancora il vantaggio che il testamento non si poteva leggere da un estraneo nè adulterare. Ora dai nostri documenti si raccoglie che *doppia* era la scritta autografa dei testimoni, cioè: 1) una *Subscriptio* in calce al testamento medesimo, in tutto al modo nostro, salvochè, oltre al puro nome, ciascun testimonio narrava l'intera pratica, 2) una *Superscriptio* sul rovescio, in cui ogni testimonio accanto al sigillo per lui impresso ripeteva la *Subscriptio*, salvochè più in breve e per la ristrettezza dello spazio con carattere più minuto. In uno dei citati verbali di apertura questa pratica è ricordata più volte e in termini chiarissimi (*c*), ed in un altro le *subscriptiones* e *superscriptiones* di un originale sono conservate quasi per intiero (*d*). Con questo si spiega pure l'intreccio istorico delle relative disposizioni di legge. Ciò è che nelle Pandette la scritta dei testimoni è menzionata come formalità notoria e indispensabile, senzachè si parli d'innovazioni: Giustiniano all'incontro dice che fu un portato delle costituzioni imperiali. Ogni contraddizione dispare se i frammenti delle Pandette s'intendano della *superscriptio*, che anzi questi frammenti riescono inintelligibili, se si applicano ad altra cosa che a questa (*e*). La *superscriptio* adunque, dobbiam conchiudere, fu mai

(*b*) MARINI *Op. cit. N.* 74. SPANGENBERG *N.* XIV.

(*c*) MARINI *Op. cit. N.* 74. *Col.* 5. *lin.* 1. e seg. « Constantius v. d. d. [vir devotus dixit]. « In hoc testamento et me certum est interfuisse in quo agnosco anuli mei signaculum « *superscribtionem* meam *et infra suscribsi*. Pompulius Severus ūd. d. cum suprascri- « btis viris in hoc testamento pariter interfui in quo agnosco anuli mei signaculum *sed* « *et intrensicus subscribsi* ». Il simile in molti altri luoghi del documento.

(*d*) MARINI *Op. cit. N.* 75. Il terzo testimonio per cagion d'esempio scrive nel seguente modo: 1) *Subscriptio* « Riccitanc v̄c. huic testamento rogatus a Mannane vd. testatore « filio qd. [quondam] Nanderit ipso praesente et subscribente adque ei testamento re- « lictum per quo constituit hhdem scam ecclesiam catholicam Ravtēm [Ravennatem] « testis suscribsi ». — 2) *Superscriptio* « Ricchitanc vc. testamento Mannanis si- « gnavi ».

(*e*) *L.* 22. § 4. D. *qui test.* (28. 1.) di ULPIANO: « Si quis ex testibus nomen suum non « *adscripserit* (cioè accanto al suo sigillo), veruntamen signaverit: pro eo est atque si « adhibitus non esset. Et si, ut multi faciunt, adscripserit se, non tamen signaverit, « adhuc idem dicemus ». — *L.* 30. *eod.* di PAOLO: « Singulos testes qui in testamento « adhibentur proprio chirographo *adnotare* convenit, *quis* et *cuius* testamentum *si*- « *gnaverit* ». Ora *adnotare* vuol dire scrivere rasente al sigillo, cioè significa precisamente la *superscriptio*, che infatti nel testamento sopra allegato (nota *d*) è pienamente

sempre necessaria, al pari dell'apposizione dei sigilli: anzi possiamo dire che, essendovi questi, non sen poteva fare a meno, e quindi che il pretore, nell'esigere i sette sigilli, tacitamente esigeva o presupponeva anche quella. Imperocchè tutto si riduceva a che i sigilli fossero genuini e intatti, ma questo si poteva constare testificare soltanto prima dell'apertura, e da nessuno fuorchè dagli stessi testimoni, i quali avevano impresso i sigilli: ond'è che dovendosi aprire il testamento, si chiamavano questi testimoni (*f*). Ma come sapere i loro nomi, e qual sigillo aveva ciascun testimonio, se i nomi non erano registrati a fianco de' sigilli? La *subscriptio* nell' interno del testamento, ancora sigillato, non poteva insegnar l'impossibile, ed era quindi in generale molto meno necessaria di quella *superscriptio*. Ora ella è appunto la *subscriptio* che appare introdotta a nuovo nella costituzione di Teodosio II. (*g*) e, ciò stante, ben si vede il perchè Giustiniano deriva la *subscriptio* dalle costituzioni (*h*), e per contro non fa veruna special menzione della *superscriptio* già ricordata nelle Pandette, come formalità indivisa da quella dei sigilli (*i*).

conforme al precetto di Paolo, esprimendo il testimonio così il nome suo proprio che quello del testatore. Ma il *signaverit* si riferisce evidentemente ad un atto passato, quindi s'accorda a capello con la *Superscriptio*, ma non colla *Subscriptio*, la quale anzi non è possibile che prima del sigillamento. E appunto per non essersi conosciuta od avvertita questa differenza tra *Superscriptio* e *Subscriptio*, tornò vano finora ogni tentativo per spiegare questi frammenti. Cfr. SALMASIUS *De modo usur.* p. 437. e *De subscrib. et sign. testam.* p. 231. e seg. HERALDI *Obss. ad ius Att. et Rom.* p. 499. 502. SARRAVII *Epist.* ed. Burmann. *N.* 193. SCHULTING p. 344. *not.* 48. — L'usanza di una duplice scritturazione fu pel primo dimostrata all'appoggio dei nostri documenti da MARINI *Fratelli Arvali* p. 444-447., dove è pur data la vera spiegazione della *L.* 30. D. *qui test.* — Da questi documenti si spiega poi anche l'intricato passo di PAULUS V. 25. § 6. « ut exteriores scripturae fidem « interiori servent ». (Cfr. BUTTMANN *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* I. 281.).

(*f*) PAULUS IV. 6. § 1. « Tabulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut testes vel maxima pars eorum adhibeatur qui signaverint testamentum: ita ut, *agnitis signis*, « rupto lino, *aperiatur* et recitetur etc. ». Cfr. *L.* 4. 5. 6. 7. D. *test. quemadm. aper.* (29. 3.).

(*g*) *Nov.* THEOD. T. 9. « Non *subscriptum* namque a testibus atque signatum testa« mentum pro imperfecto haberi convenit ». — Per altro è assai probabile che senza di ciò la *Subscriptio* fosse divenuta d'uso comune, e che con questa Novella siasene dichiarata soltanto l'indeclinabile necessità.

(*h*) § 3. I. *de test. ord.* (2. 10.) « subscriptione testium, *quod ex Constitutionibus in« ventum est* . . . . subscriptiones autem testatoris et testium *ex sacrarum Consti« tutionum observatione adhibeantur.* »

(*i*) Tutta questa nostra disquisizione sull'antica forma dei testamenti romani, ancora presupposta nel Diritto Giustinianeo è stata frantesa, nel senso che noi vogliamo far valere la *superscriptio* come una formalità ancora richiesta dall'odierno diritto germanico, e buonamente si è creduto di dover combattere questa supposta opinione GÜYET. *Abhandlungen* p. 29. LÖHR *Archiv.* Vol. 6 p. 328. Ma noi siamo ben lontani dall'ammetter que-

68. Importantissimi sono ancora questi documenti riguardo al difficile quesito dell'indivisibilità degli antichi *Fundi*, e dell'alienazione dei medesimi in parti, che si definivano per *oncie (a)*: imperocchè ad ogni tratto ivi ricorrono donazioni o vendite di siffatte oncie, e non di rado con oscuri e notevoli accenni. — In una scritta di vendita del 551 è menzione d'una *Lex Aquiliana* e d'una *Lex Nerviana*, della quale ultima indarno si cercherebbe, fuori di questo, un segno *(b)*. — Una formola, che parrebbe un avanzo della più remota antichità, fu già da noi riportata unitamente alle strane alterazioni cui soggiacque *(c)*. — Anche in ordine alla forma estrinseca degli atti si hanno, oltre quelle testè esposte sui testamenti, parecchie notizie molto importanti. Giustiniano, per mo' d'esempio, aveva prescritto che in fronte degli atti si notassero gli anni di regno dell'imperatore *(d)*: e realmente questa formalità si vede osservata in un testamento del 552, mentre manca in altri atti di data anteriore *(e)*.

69. All'Italia greca sembrano finalmente appartenere i seguenti lavori:

1) La Chiosa Torinese alle Instituzioni, della quale si ragionerà fra poco in disteso.

2) Una Monografia inedita della Biblioteca di Vienna *(a)*.

3) La Collezione per gli Agrimensori, che è almeno in gran parte opera legale, ed appartiene a questo periodo, come a questa contrada *(b)*.

4) Gli Scolii a Giuliano, di un manoscritto di Vercelli *(c)*.

5) Gli Scolii a Giuliano, che si pubblicarono per la prima volta da Mirè *(d)*.

6) Il *Dictatum de consiliariis*.

sto, e basta leggere l'intero nostro paragrafo po rimaner convinti piuttosto del contrario. Imperocchè noi parliamo della *superscriptio* non più che in relazione alla forma romana di sigillamento, e questa più non essendo fra noi conosciuta, anche la *superscriptio* non ha per noi veruna significazione. Se mai v'ha cosa che ci sforza ad ammettere una consuetudine generale e patente, è precisamente una simile forma, cui da quell'ora divenne egualmente capace un infinito numero di persone.

(a) Niebuhr *Römische Geschichte* P. 2. p. 708-710. della seconda edizione.

(b) Marini *Op. cit. N.* 119. *lin.* 57. « Aquilianae quoque Nervianeque legum vigore « subiungenti sed et stipulationis valeditate legitima sollemnitate adicienti ». *Lex Aquitana* vuol dire fuori dubbio *stipulatio Aquiliana*.

(c) Lib. I. § 140.

(d) *Nov.* 47. *C.* 1. dell'anno 537.

(e) Marini *N.* 74. *Col.* 6. *lin.* 12. « Imp̄ Dn̄ Iustiniano p̄p. Aūg. ann XXV. undecies p. « c. Basili iun̄ ».

(a) Biener *Geschichte der Novellen* p. 233. 234. 241. e nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* Vol. 5. p. 345-351.

(b) Niebuhr *Römische Geschichte* P. 2. p. 540. della prima edizione. Omessa nella seconda (p. 694.).

(c) Biener *Geschichte der Novellen* p. 229. 230.

(d) A carte 176. dell'edizione del 1561.

7) La *Collectio de tutoribus*, le quali due operette si sono falsamente attribuite a Giuliano e pubblicate per la prima volta da Pithou *(e)*.

70. I tre ultimi lavori, piccioli di mole e di poca sostanza, hanno fra loro una grandissima affinità, specialmente nel modo che citano i fonti *(a)*. Ricchissimo di citazioni è il *Dictatum de consiliariis*, in cui si allegano frammenti delle Pandette, del Codice e delle Novelle, sempre coi numeri di libro e titolo, i quali per lo più sono esattissmi, salve alcune piccole differenze che si potrebbero anche mettere a conto dei copisti. Ma sotto il nome di *Novellae* s'intende mai sempre l'epitome di Giuliano *(b)*. La qual circostanza e l'uso in tutti della lingua latina fanno già credere che questi lavori si sono compilati, in uno dei paesi occidentali, e non, per cagion d'esempio, in Costantinopoli. Senonchè v'hanno per altra parte ragioni particolari per cui si vogliono precisamente attribuire all'Italia greca, ossia ad un paese che aveva ancora una diretta corrispondenza coll'impero greco. L'autore cioè si valse di manoscritti del Codice più compiuti di quanti ora ne esistono, e giustamente di tali ove stavano le costituzioni greche, che nei nostri manoscritti mancano del tutto *(c)*. Ancora, il già indicato modo di citare i fonti per semplici numeri, non che un altro segno da lui adoperato *(d)*, accennano ad un'età più

(*e*) Nell'edizione principe della *Collatio* (*Fragmenta quaedam Papiniani* . . . Lutet. 1573. in 4.°) p. 59-65. e poi più volte.

(*a*) Fr. Aug. Biener *Historia Authenticarum*. Lips. 1807. in 4.° p. 14-20, dove lungamente e dottamente si parla di questi lavori.

(*b*) Biener *Op. cit.* p. 15. — L'ultima citazione, verbigrazia, del *Dictatum* è così concepita: « Sin autem actor intentionem suam deseruerit, quid iuris sit, in Novell. « const. post Codicem promulgatum invenies circa CV. Constitut. ». Vi s'intende la *Nov.* 112. ossia Iulian. *Const.* 105., onde la citazione corrisponde precisamente al Giuliano e non alla Novella. Certo non sempre le citazioni si riferiscono con tutta precisione a Giuliano, ma approssimativamente sempre più che alle Novelle, onde può essere che le varianti provengano solamente da una falsa numerazione delle costituzioni Giulianee; cfr. v. g. la nota *f*.

(*c*) *Dictatum* ed. 1573. p. 60. 61. « lib. VIIII. Cod. propter criminales discussiones et « maxime Titulo de custodia et exhibitione reorum, in quo est Graeca constitutio quae « de temporibus loquitur intra quae oportet criminales exilii causa mitti, quando hac « sunt coercitione digni ». (È la *L.* 6. C. *De cust. reor.* 9. 4.). — *Ibid.* p. 62. « Lege autem « et in libro VI. Cod. constit. *De iure patronatus*, et constit. sub titulo de Caducis tol- « lendis. Constit. de inventario sub Tit. de iure deliberandi, *ultima Latina* ad Senatum: « et constitut. *de incertis personis sub Titulo competenti* ». Qui si citano *L.* 4. C. *de bonis* « *libert.* (6. 4.) e *tit.* C. *de incertis personis* (6. 48.), che nei nostri manoscritti mancano. Anche le parole *ultima Latina* fanno palese che l'autore del *Dictatum* aveva dinanzi a sè molte costituzioni di Giustiniano in lingua greca.

(*d*) *Dictatum* p. 61. « Lege autem diligenter et Tit. de officio Praesidis *tam in libro* « *primo Protorum* quam in libro primo Cod. relatum ». I primi quattro libri delle Pandette vengono dunque tuttora considerati come una divisione a parte dell'opera (come *Pars prima*), il che più non si vede in età ulteriore.

antica di quella dei chiosatori. Finalmente anche le parole *principis nostri*, soggiunte a proposito di costituzioni di Giustiniano, provano che l'autore viveva nell' impero greco (*e*), seppure non si riferiscono all'età stessa di Giustiniano. — Si osservò in contrario che nella stessa opera è fatta menzione di un' *Autentica* del Codice (*f*); il che, se vero, ci sforzerebbe a dire o che quest'autentica è di gran lunga anteriore ad Irnerio, o che la nostra opera è più moderna. Ma quest' ultima supposizione non regge di fronte ai motivi testè addotti, e la prima è tanto meno accettevole riguardo a quest'autentica, ch'ella viene concordemente dai primi scrittori del medio evo attribuita ad Irnerio (*g*). Senonchè tutta la difficoltà si scioglie con la miglior lezione del citato passo recentemente trovata in un manoscritto, la quale esclude ogni accenno ad un'autentica (*h*).

71. Il più segnalato fra questi lavori scientifici dell'Italia governata dai Greci è la Chiosa Torinese alle Instituzioni, che primi noi annunziammo, ed ora ci facciamo a descrivere partitamente. Nella Biblioteca dell' Università di Torino, al *N.º 13. h. VI. 4.*, si trova un manoscritto delle Istituzioni, che il Catalogo stampato (*T. 2. p. 93.*) riporta sotto il *N. CCCLXXII. h. VI. 4.* (*a*). Per cortesia dell'abate Bessone, già capo bibliotecario, esso venne comunicato in un col Pietro (§ 48.) a Schrader, al quale noi andiamo debitori della perfetta sua conoscenza. Esso è per lo

(*e*) *Dictatum* p. 62. « Quod si quaeratur auo forte ad (leg. *an oporteat*) absentem con« demnare vel alio modo praegravare, legenda erunt constitutio in primo Titulo tertii « lib. Cod. relata *e nostri principis constitut.* ». È la *L.* 13. § 3. C. *de iud.* (3. 1.) di Giustiniano. Cfr. anche la seguente nota. — Giustiniano è similmente citato sotto l'appellativo *noster Imperator* o *Imperator noster* in IULIAN. *Const.* LX. XXIX. LX. LXII. XLVIII. 1. LXVII. 2. e negli Scolii a Giuliano ap. MIREUS p. 177. al *Cap.* 63.

(*f*) *Dictatum* p. 63. « Non lateat vero te quod Ecclesiis quadraginta annorum prae« scriptio opponitur, ut cavetur constit. circa centesimam Novellarum posita. Ecclesiae « Romanae autem centum annorum praescriptio obiicitur, *ut est relatum in lib.* 1. *Cod.* « *Tit. de rebus Ecclesiasticis constit. principis nostri* ». Qui è adottata come regola per rispetto alle chiese la prescrizione quadragenaria e si cita come fonte IULIAN. *Const.* 104. (« circa centesimam »). Quanto all'eccezione che essa regola subisce, cioè alla prescrizione centenaria per riguardo alla chiesa Romana, la medesima è dinunciata nell'*Auth. quas actiones* C. *de* SS. *eccl.* (1. 2.), e così nel libro primo del Codice, al qual passo sembra quindi alludersi nelle precitate parole del *Dictatum*.

(*g*) *Glossa ad Auth. quas actiones* C. *de* SS. *eccl.* (1. 2.) « .. haec clausula sumpta « est *ab Irnerio* ex illo titulo etc. » e poscia: « est ergo hic adiectio falsa iure legum, « sed iure canonum valet *quod dixit Irnerius* ».

(*h*) In un Ms. Viennese del *Dictatum* Biener ha trovato la seguente lezione: « *Civi*« *tatibus* autem centum annorum perscriptio obicitur ut est relatum libro I. codicis ti« tulo de rebus ecclesiasticis constitutio principis nostri. » Ora qui non vi ha parola della Chiesa Romana, il passo citato è la *L.* 23. C. *de SS. eccl.* che tratta delle città, e quindi svanisce ogni apparenza di citazione di un'Autentica. Cfr. *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* Vol. 5. p. 343.

(*a*) Cfr. SCHRADER *Prodromus* p. 55-57. p. 229-230. p. 232. p. 238.

meno, secondo Kopp, del secolo decimo, e si compone di novantasei carte, che non vanno però molto oltre la metà dell'opera, essendosi d'ogni lato perduto un gran numero di fogli. Le otto carte che succedono alla prima furono tolte da un manoscritto del secolo duodecimo o tredicesimo, e messe in questo per compimento, donde è nato l'errore preso nel Catalogo, il quale ripone tutto il manoscritto nel secolo decimoterzo. Oltre il testo, l'antico manoscritto ha chiose di doppio genere. Le une sono evidentemente scritte dalla stessa mano del testo, le altre sono di mani affatto diverse, e dalla forma dei caratteri (almeno in parte) sembrano appartenere al secolo duodecimo o tredicesimo. La chiosa antica è sempre in margine, la seconda parte in margine parte fra le linee del testo. Noi abbiamo stampato per intiero, fra le *Illustrazioni e Documenti*, la chiosa antica, per quanto ne riuscì di leggerla, e della nuova un qualche passo unicamente, che sceverammo dai passi dell'antica con un segno ([) posto innanzi il numero.

Ora la chiosa vecchia è incontestabilmente di un'epoca anteriore a quella dello Studio di Bologna, ed ha col *Dictatum de consiliariis* e simili opere una somiglianza innegabile. Ciò persuade innanzi tutto il modo con cui si fanno le citazioni (colla parola *invenies)* ai *N. 119. 135. 250. 285. 306. 322. 434.* dello stampato. Oltrecciò la designazione delle citazioni, la quale differisce intieramente dallo stile de' Bolognesi. Le Pandette sono ordinariamente citate per numero di libro, di titolo e di frammento, e non di rado colle intere iscrizioni *(N. 135. 138. 322.)*. Ma qualche volta si citano a *partes* di Giustiniano, cioè per *liber protorum (N. 4.)*, per *liber III. de iudiciis (N. 119.)*, e per *liber XI. de tutelis (N. 285.)*, la quale ultima citazione è però falsa. A numeri è similmente citato il Codice *(N. 286. 287. 362. 434. 489.)*; e *caput* dicesi anche il frammento che ne viene allegato *(N. 434.)*. Notevole si è che un passo è assegnato al *liber L. constitutionum (N. 250.)*, ed è precisamente un brano delle cinquanta Decisioni di Giustiniano. Onde sembra messo fuor di dubbio che queste decisioni formavano un libro a parte, opinione già affacciata da parecchi pel modo con cui Giustiniano le cita in più altri luoghi *(b)*. Le Novelle sono menzionate una volta: *post Codicem const. XXXII. (N. 306.) (c)*. Un passo, dove una costituzione di Giustiniano è detta *constitutio domini nostri (N. 15.)*, porgerebbe ulteriore indizio dell'età in cui fu compilata questa vecchia chiosa *(d)*. Nella medesima s'incontrano varii segni crittografici *(N. 145. 148. 427.)* che non sono affatto ignoti, ma contano

(*b*) § 16. I. *de obl. quae ex delicto. L. un.* § 10. C. *de cad. toll.* Cfr. Merillius *Ad* 50 *Decisiones in prooemio.*

(*c*) Sulle citazioni delle Novelle in questa Chiosa cfr. Biener *Geschichte der Novellen* p. 228.

(*d*) Intorno a questa designazione vedi sopra § 70. nota *e*.

tuttavia fra le curiosità letterarie. *(e)*. — La sostanza di questa antica chiosa merita eziandio considerazione. Così a proposito del *furtum conceptum (N. 475)* si trova una descrizione dell'antica perquisizione a domicilio, che è molto più ricca, ne' particolari, della principale notizia finora avuta (Festus *v. lance*); mercecchè parecchi avevano già supposto (per analogia sostanzialmente dal costume greco) che il perquirente doveva essere nudo, ma non si aveva in appoggio alcuna antica testimonianza: adesso certamente che abbiamo le Instituzioni di Gaio *(Lib.* 3. § 192. 193.) la cosa più non soffre dubbio. — Al *N. 13.*, sotto il nome di *patricius,* è da intendere l'*esarca*, e in fine del passo a vece di: *Sciendum est autem quia et* PATRICII, vuolsi leggere: PATRICIIS, ondechè il senso è questo: « nelle provincie anche i presidi possono nominar tu- « tori ai figli superstiti dei patrizi ivi domiciliati » *(f)*. — Sotto il *Num.* « *14.* si fa menzione del Giuridico di Alessandria come di un impiego tuttora esistente, onde si dee conchiudere che la chiosa fu scritta prima che i Greci imperatori perdessero il possesso di Alessandria, cioè prima dell'anno 640. — Il *Num. 208.* reca l'antica formola della *nuncupatio testamenti,* che pure già conosciamo per via d'altri scrittori *(g)*.

La chiosa più moderna cita i fonti secondo lo stile della scuola di Bologna (v. g. ai *N. 118. 374. 413. 422. 433. 442.)*; e vi è segnatamente indicato un passo del Giuliano col nome *novellae (N. 189.)*. Vi si citano inoltre scrittori di età nuova, un *M. (N. 422.)*, un *p. (N. 271. 313.)*, un *paganus (N. 304.)*, un *magister (N. 283.)*. Il passo *N. 269.* è notevole pel suo accenno all'origine italiana di essa chiosa *.

Nella *Doppia Serie dei Testi di Diritto Romano* si troverà l'indice di tutti i passi de' nostri fonti che nell'antica o nuova chiosa sono letteralmente trascritti o specificamente citati; fra i quali dell'antica ne ricorrono quattro appartenenti all'Inforziato.

(e) Cfr. Grandi *Ep. de Pandectis* ed. 2. p. 57. Muratori *Script.* II. 2. p. 517. Mabillon *Ann. Ben.* T. 4. *App. N.* 32. e il Vol. III. *Illustrazioni e Documenti*, *Num. X. L.* 1.

(f) Questa e la seguente osservazione sono di Niebuhr.

(g) Gaius II. 104. Ulpian. XX. 9. Isidor. *Orig.* IV. 24. Donde l'autore della Chiosa abbia avuto notizia della formola, non si può arguire: certo non da Isidoro, poichè aveva a mano fonti di gran lunga più antichi e genuini.

* Oltre al fin qui detto vedi la nota da noi inserta a pagg. 107-109 del Volume III., la quale fa parte delle aggiunte all'opera dal nostro Autore pubblicate nel 1851. — *Il Trad.*

CAPITOLO DECIMOTERZO.

IL DIRITTO ROMANO IN ITALIA SOTTO IL PAPA E L'IMPERATORE.

72. Nell'Esarcato e in Roma, dove la signoria greca durò lungamente, anche dopo la fondazione del regno longobardo, sorse volgendo l'ottavo secolo un nuovo Stato, governato per diretto dal Papa, ma sotto l'alto e più generale dominio dell'imperatore *(a)*. Della durata del gius romano in questo Stato rimangono le seguenti notizie.

Nell'anno 801 Carlomagno tenne in Roma giudizio sopra quelli che si erano ribellati al Papa, e feceli secondo la romana legge condannare a morte come rei di lesa maestà *(b)*.

Breve tempo dopo (A. 824), si diè facoltà a tutti gli abitanti di Roma di scegliere il diritto a cui volevano vivere: col che si sarebbe esteso ai Germani d'ogni schiatta abitanti in Roma il principio dei diritti personali altrove da lunghissimo tempo in vigore. Fuori dubbio gli abitanti d'origine scelsero, a norma del loro sangue, il gius romano, il quale perciò da quest'epoca ebbe in Roma la prevalenza *(c)*.

Più tardi sembra essersi temuta l'abolizione del diritto romano: per lo meno intorno l'anno 847 il pontefice Leone IV. credette necessario di supplicare l'imperatore che mantenesse forza a questo diritto *(d)*.

(*a*) Vedi il Lib. I. § 109.

(*b*) *Annales Francorum ad a.* 801. (Bouquet T. 5. p. 23.) « Post paucos autem dies « iussit eos, qui pontificem anno superiore deposuerant, exiberi: et habita de eis quae- « stione, *secundum legem Romanam ut maiestatis rei capitis damnati sunt* ». — La pena s'inflisse a norma della *L.* 5. C. *ad L. Iul. mai.* (9. 8.).

(*c*) Vedi il Lib. 1. § 45.

(*d*) Ivonis *Decret.* Lib. 4. *C.* 181. « Vestram flagitamus clementiam ut, *sicut hactenus* « *Romana lex viguit*, absque universis procellis et pro nullius persona hominis remi-

Alcuni anni dopo (A. 855) l'imperatore tenne di nuovo giudizio in Roma, e i delinquenti si punirono a legge romana *(e)*.

Una simile punizione di delinquenti romani secondo il gius romano s'incontra sotto l'imperatore Ottone I. *(f)*.

73. Per ciò che riflette specialmente Ravenna e l'Esarcato, ben poche sono le notizie che di questa età rimangono sopra lo stato del diritto nella collezione di Fantuzzi: ma queste notizie provano ad unanimità la costanza del gius romano. Così in una serie di carte dal decimo al duodecimo secolo inclusivamente si concedono enfiteusi ecclesiastiche colla clausola che l'enfiteuta decadrà dal suo diritto, se per due anni non paga il canone: e si soggiugne che questa disposizione è consona alle leggi, il che vuolsi quindi riferire alle Novelle od all'epitome di Giuliano *(a)*. — Un testamento dell'A. 1062 è tanto nel suo intrinseco che nell'estrinseco prettamente romano, essendo fatto in presenza di sette testimoni: fra i quali sette non è contato il notaio rogante *(b)*. — Spessissimo infine s'incontra in questa età la divisione più sopra mentovata (§ 68.) degli stabili in oncie, che anzi si mantiene sino al fine del secolo duodecimo. — A questo periodo appartengono anche taluni documenti della collezione di Marini, e due fra gli altri, in cui si riportano alcuni termini di un passo del Codice Giustinianeo *(c)*.

« niscitur esse corrupta, ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat ». Lo stesso passo ricorre in GRATIAN. *Dist.* 10. *C.* 13. Non si può sapere positivamente qual fu la causa di questa supplicazione, ma erronea è al certo l'opinione dei Correttori romani, che la costituzione di Lotario (molto anteriore) sia stata la risposta a questa supplica. BÖHMER *Ad Can. cit.* BIENER *De orig. iur. Germ.* P. 1. p. 191.

(*e*) ANASTASII bibliothecarii *Vita Leonis IV.* (p. 105. ed. Ven. 1729. in fol.) « Imperator « nolens contra instituta veterum Augustorum peragere Romanorum, eos *secundum* « *Romanam legem instituit iudicare* ..... Leo quartus Papa non post multos dies ob- « dormivit in Domino ». Dal che si desume anche la data di quel giudicato, che fu dell'anno 855.

(*f*) LUITPRANDUS *In legatione* (ap. MURAT. *Script.* T. 2. P. 2. p. 480.) « Insurgentes con- « tra se et Dominum Apostolicum . . . secundum Decreta Impp. Romanorum *Iusti-* « *niani, Valentiniani, Theodosii et ceterorum* cecidit, iugulavit, suspendit et exilio « relegavit ». Questo passo non può accennare all'uso simultaneo del Codice Teodosiano e del Giustinianeo, ma solamente ai diversi autori delle costituzioni inchiuse nel Giustinianeo, il qual Codice si sarebbe designato con maggiore sfoggio di parole.

(*a*) Carta di Ravenna dell'anno 953. (FANTUZZI T. 1. p. 134.): « et si non persolverimus « multotiens dictam pensionem infra biennium, *ut Leges censeunt*, tunc post pene solu- « tionis (leg. *poenae solutionem*) licentia sit Actoribus S. vestre Rav. Ecclesie nos exinde « expellere ». Le *Leges*, cui allude questo passo, sono *Nov.* 120. *C.* 8. *Nov.* 7. *C.* 3., o per meglio dire IULIAN. 111. *C.* 4. e 7. *C.* 3. — Vedi per altri passi analoghi T. 1. p. 177. T. 2. p. 24. 31. T. 4. p. 243. 291. T. 6. p. 13. 52. della stessa collezione di Fantuzzi.

(*b*) FANTUZZI T. 4. p. 215.

(*c*) Carta di donazione fatta in Ravenna nel nono secolo ap. MARINI *Num.* 99. *lin.* 21 e seg. Il donante promette di non rivocare la donazione « neque adeundo iudicia non su-

Della scuola di legge stabilita in Ravenna diremo nei successivi Libri, in proposito della scuola di Bologna.

« plicando Principibus . . . atque ideo iurans dico per Dm̄ omnipotentem etc. ». — Siffatta clausola è attinta (come già osservò Marini) alla *L.* 41. C. *de transact.* (2. 4.) « . . « interpellando iudicem vel supplicando principibus . . . invocato Dei omnipotentis no- « mine etc. ».—Espressioni analoghe s'incontrano in una carta Riminese dell'anno 1083. Marini p. 320. *not.* 6.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

IL DIRITTO ROMANO NEL REGNO LONGOBARDO.

---

74. Sotto i Longobardi così come sotto i Franchi, non fu compilato pei sudditi romani, e per eguali motivi, alcun nuovo codice; perocchè i Franchi nel Breviario, i Longobardi ne' libri Giustinianei avevano di che appagare ogni bisogno. Laonde anche qui le nostre indagini non versano che sopra questi tre capi: 1) leggi patrie, 2) documenti, 3) studio e scrittori; e ci convien dimostrare per ciascuno di questi capi i riscontri che se ne traggono sulla durata del gius romano. Poi concludendo, diremo nuovamente sotto forma di un quadro generale quali fonti del diritto romano si sono in questo regno conosciuti.

I. — Leggi Patrie.

Le leggi longobarde sono giunte a noi in due collezioni affatto diverse: l'una istorica, l'altra sistematica. Di ambedue si hanno manoscritti e stampe (*a*).

La collezione istorica segue l'ordine dei re, onde le leggi provengono: nelle stesse leggi di ciaschedun re non sembra esservi un ordine (*b*). Ella

(*a*) Cfr. in generale Biener *De orig. leg. Germ.* P. 1. p. 151. e principalmente l' eruditissima Memoria di Blume inserta nel libro di Pertz *Italiänische Reise.* Hannover 1824. p. 222-301.

(*b*) La prima edizione è nella collezione di Herold (Basil. 1557 in fol.); venne poi ristampata negli *Scriptores* di Muratori (T. 1. P. 2.) e nelle collezioni di Georgisch e Canciani. *

---

* Superiore di molto a queste edizioni cronologiche per la bontà del testo, i documenti storici e scientifici, finora inediti, che contiene, e la copia delle varianti,

contiene primieramente leggi di cinque re nazionali: Rotari (A. 643), Grimoaldo (A. 668), Liutprando (sei libri, A. 713 - 735), Rachi (A. 746)

è la seguente procurata, non ha guari, dalla R.ª Deputazione di Storia Patria: *Edicta Regum Longobardorum edita ad fidem optimorum codicum opera et studio* Caroli Baudi a Vesme. *Augustae Taurinorum ex officina regia An. M. DCCC. LV.* in fol. — Questa pubblicazione conta fra le pochissime onde si onora da alcuni anni in qua la Storia Letteraria del nostro Paese; e noi siamo lieti di poter dare ai nostri lettori, compendiata dallo stesso Editore, la dottissima prefazione ch'egli vi appone; la quale mentre fa conoscere assai meglio delle povere nostre parole il pregio grandissimo della nuova edizione delle Leggi Longobardiche, porge in pari tempo una compiuta Bibliografia delle medesime. — *Il Trad.*

« Dei manoscritti delle Leggi Longobardiche trattò il Merkel nella sua dissertazione sulla *Storia del Diritto Longobardico*; ne trattò nuovamente il Vesme nella prefazione alla sua edizione delle Leggi Longobardiche, *pag.* XVI-XLVIII e LXIII-LXIX. Delle edizioni si tratta nella stessa prefazione da pag. XLIX a pag. LVIII.

Come i manoscritti, così le edizioni si dividono in due grandi famiglie, quelli cronologici, e quelli della raccolta sistematica ossia della Lombarda; computando fra i cronologici alcuni antichi tentativi di raccolte sistematiche, i quali contengono le sole leggi dei re Longobardi, nè furono comunemente ricevuti nel foro.

La raccolta sistematica ossia la Lombarda fu la prima volta pubblicata in Lione da Marquardo Frehero, nel 1512; dalla quale edizione passò in alcune edizioni del *Volumen*, e primieramente in quella di Venezia 1536. La stessa edizione del Frehero servì di base a quella del Goldasto nella *Collezione delle Costituzioni Imperiali*, pubblicata nel 1616, e più volte ristampata. Nello stesso anno Lindenbrogio nel suo *Corpo di Leggi Antiche* ripubblicava la Lombarda corretta ed arricchita di varianti coll'aiuto di ottimi manoscritti; e questa è finora la migliore edizione della raccolta sistematica.

1) L'edizione di Heroldo, 1557, nella sua raccolta di Leggi intitolata *Delle Origini e delle Antichità Germaniche*, viene comunemente considerata come la prima fra le edizioni cronologiche. Bene è vero che le Leggi Longobardiche presso l'Heroldo, quantunque non molto si discostino dall'ordine cronologico, già ci rappresentano un antico tentativo di raccolta sistematica. Gli Editti di ciascun re vi sono divisi in Titoli, contenenti spesso più di una legge, e divisi in §§, essendovi ogni legge alquanto lunga divisa per l'ordinario in più §§. Che anzi per avvicinare le leggi di simile argomento vi è spesso invertito l'ordine delle leggi, e talora perfino le leggi di uno trasportate fra quelle di altro re. Inoltre alle leggi di Liutprando trovansi frammisti due capitoli Carolingici e una glossa tratta dal Diritto Romano al cap. CVII dell'editto dello stesso re. Sembra che nel testo delle leggi Longobardiche l'Heroldo seguisse esclusivamente un antico manoscritto ora perduto di Fulda; nel margine tuttavia recansi varianti di altri codici.

2) Il primo a pubblicare le leggi Longobardiche secondo l'ordine cronologico fu il Muratori, nella *Collezione degli Scrittori delle Cose Italiane*. Per l'ordine seguì il codice Estense, contenente la raccolta cronologica completa, ossia il *Liber Legis Longobardorum*, omettendo nel testo, tranne poche eccezioni, le parti che non si leggono in quel codice; pel testo stesso poi trascrisse, anche dove lo riconosceva scorretto, quello della ristampa di Francfort 1674 dell'edizione del Goldasto; sì che nè quella edizione è completa, mancandovi molti prologhi e tutte le leggi omesse nel Libro della Legge dei Longobardi, nè dessa presenta il testo sincero ed originale dell'Editto Longobardico,

e Aistolfo (A. 754). Poi, a far tempo dalla signoria de' Franchi, leggi di Carlomagno, Pipino l'Italiano, Ludovico il Pio, Lotario I., Ludovico II.,

---

ma sì quello di un cattivo esemplare della Lombarda. Inserì fra le leggi molte Formole Giuridiche, opera del X secolo e del seguente; e aggiunse nelle Note numerose varianti da due codici Modenesi (l'Estense e uno della Cattedrale), ed alcune da un manoscritto dell'Ambrosiana. Arricchì inoltre l'edizione di una prefazione e di note istoriche di molto pregio. In principio aggiunse un indice fatto dal Bianchi dei Titoli della edizione di Heroldo, la quale non aveva potuto avere mentre preparava l'edizione; in esso è aggiunto per disteso quanto di genuino o di spurio si legge nell'edizione dell'Heroldo e manca nel testo di quella del Muratori.

3) Il Georgisch, nel suo *Corpo del Diritto Germanico Antico*, ristampò le leggi Longobardiche sull'edizione del Muratori, omettendone le note, ma segnando a piè di pagina alcune varianti e non di rado migliorandone il testo colla scorta o delle edizioni della Lombarda o delle varianti stesse recate dal Muratori. Inserì inoltre ai loro luoghi i prologhi e gli epiloghi di Liutprando che si leggono presso l' Heroldo e mancano nel testo dell' edizione del Muratori.

4) L'edizione del Canciani nel Tomo I. (1781) della collezione delle *Leggi degli Antichi Barbari* è una ristampa dell' edizione del Muratori, del quale conservò anche le note; ma al testo di Goldasto sostituì quello più corretto di Lindenbrogio. Nel Tomo II. (1783) e nel V. (1792) della raccolta pubblicò molte varianti, glosse, formole da un codice della raccolta cronologica completa, appartenente allora agli Agostiniani di Santa Eufemia in Verona, venuto poscia in potere del conte Gianfilippi, e ora cogli altri manoscritti del medesimo passato nella Biblioteca Nazionale di Parigi.

5) Nel *Corpo del Diritto Germanico Antico* pubblicato dal Walter (1824) le leggi Longobardiche sono copiate dall' edizione del Georgisch, ma con molte correzioni tratte dalle edizioni anteriori e dai manoscritti in esse ed altrove citati. Alle leggi contenute nelle edizioni anteriori aggiunse i prologhi di Liutprando, e un prologo e due leggi di Rachi, pubblicate poco prima dal Blume.

6) Più distesamente tratteremo della edizione Torinese fatta per cura della R. Deputazione di Storia Patria (1855), siccome quella che ed è più completa delle precedenti, e per la prima volta ci diede non il testo della Lombarda o dei manoscritti più recenti, ma, per quanto fu possibile, l'Editto e le altre leggi Longobardiche nella loro forma primitiva, quali escirono dalle mani dei legislatori.

Nella Prefazione si tratta delle classi o famiglie nelle quali si dividono e suddividono i codici delle leggi Longobardiche, e se ne enumerano e descrivono i manoscritti cronologici e le edizioni. Indi si espone su quali testi sia fondata l'edizione Torinese e quale metodo siasi in essa seguito. Con questa occasione trattansi alcune questioni importanti per la storia e la legislazione Longobardica, fra le quali quella della vera età ed autore della Cronaca premessa all'Editto di Rotari, che nella presente edizione vide per la prima volta la luce, e che l' Editore crede compilata e premessa all' Editto per ordine dello stesso Rotari, contro l' opinione di Merkel che la crede opera d' ignoto autore del tempo di Bertari; e la questione delle leggi Longobardiche estranee all' Editto nè formanti parte del medesimo, e perciò mancanti nella maggior parte dei manoscritti, nè ricevute nella raccolta cronologica completa e quindi nella Lombarda. All'Editto appartengono a un dipresso le leggi contenute nelle quattro prime edizioni, ed inoltre il volume I, ossia dell'anno I, di Astolfo, il quale sembra essere stato tolto dall'Editto o dallo

Guido, Ottone II., Ottone III., Arrigo I. (cioè come re italiano Arrigo I., diversamente Arrigo II.), Corrado I., Arrigo II. (ossia Arrigo III.), e Lotario II.

---

stesso Astolfo o forse da Desiderio, e manca nella maggior parte dei manoscritti, anche migliori e più antichi. Le leggi Longobardiche estranee all'Editto distinguonsi, secondo l'Editore, in due classi, le Notizie e i Capitoli *in brevi*. Dicevansi Notizie, ossia bandi regii, quelle che pubblicavansi e obbligavano tutta la nazione, ma, non essendo approvati nei concilii della nazione stessa, ripetevano la loro forza dalla sola autorità del re e colla morte del medesimo la perdevano. Le Notizie si suddividono in due classi: quelle che mai non furono ricevute nell'Editto, e quelle che sembra esserlo state poscia o per espresso o per tacito consenso della nazione. Alle prime appartengono *a*) Due capitoli di Grimovaldo, corrispondenti ai tre primi capitoli dell'Editto dello stesso re; *b*) Quattro capitoli intorno ai diritti del fisco, pubblicati da Liutprando l'anno XXI del suo regno; *c*) Il Memoratorio sulle mercedi dei Comaceni, che pare essere stato pubblicato dapprima da Grimovaldo, e poi con aggiunte e mutazioni due volte da Liutprando, l'una delle quali l'anno XVII del suo regno; *d*) Quattro capitoli di Rachi, il secondo e il terzo dei quali corrispondono al capitolo VI dell'Editto dello stesso re. Alle Notizie che sembrano essere state poscia per consenso della nazione ricevute, appartengono i capitoli LXIIII e CLVII, e forse il capitolo XXIX di Liutprando. Infine i Capitoli *in brevi* sono istruzioni date dal re ad alcuna classe de' suoi impiegati, e di queste abbiamo un solo esempio, i due ultimi capitoli di Rachi, col loro prologo.

Alcune leggi trovansi nelle edizioni anteriori ed in alcuni manoscritti, e furono come spurie omesse nel testo della edizione Torinese.

Venti manoscritti rimangono, più o meno interi, della raccolta cronologica delle leggi Longobardiche: alcuni ottimi ed antichissimi; altri di minor pregio, ma pure utili in ristabilire nella loro forma primiera alcune parti della legislazione Longobardica; altri infine assai scorretti, e sopratutto notevolmente interpolati e per l'ortografia e talora pel testo dai giureconsulti particolarmente del X e dell'XI secolo. L'antichità e la bontà dei manoscritti prescelti a fondamento dell'edizione appena lasciano sperare che, senza l'aiuto di nuovi manoscritti finora sconosciuti, possano le leggi Longobardiche darsi o più complete o notevolmente più emendate che nell'edizione Torinese.

I manoscritti, sui quali è fondata l'edizione Torinese, sono:

A. Per l'intero Editto, in quanto cioè si trova in ciascun manoscritto,

a) I 36 fogli del codice di San Gallo, di tutti il più antico, essendo scritto probabilmente prima di Grimovaldo (668), e certamente prima di Liutprando (713). Compresi, oltre i predetti 36, i dieci fogli dello stesso codice esistenti a Zurigo, contiene, in fogli sparsi e mutili (essendo stati da tempo antico adoperati a coperta di altri libri), circa la metà dell'Editto di Rotari. Malgrado la sua antichità non si potè prendere a fondamento dell'edizione, sì perchè troppo incompleto, sì principalmente perchè e per l'ortografia e pel testo è di gran lunga inferiore in bontà al Vercellese. Per le stesse ragioni non fu fatto uso dei 10 fogli di Zurigo, tardi giunti a notizia dell'Editore.

b) Il Vercellese, scritto avanti il secondo anno di Rachi (746), e del quale con verità asserisce il Blume, avere l'amanuense dal principio al fine del suo lavoro dato prova di costante e pressochè incredibile diligenza. Esso, per la parte nel medesimo contenuta, ossia, salvo alcune lacune, per gli Editti di Rotari, di Grimovaldo e di Liutprando, formò la base principale dell'edizione.

75. La collezione sistematica che dicesi anche *Lombarda* contiene le stesse materie della prima, salvochè se ne diparte nell'ordine, in cui

---

c) L'Ivreese, prossimo in bontà al Vercellese, e superiore agli altri tutti, è il più antico fra quelli scritti dopo la caduta della dominazione Longobardica, essendo stato scritto fra l'anno 825 e 832. Contiene i cinque Editti, meno il Volume I di Astolfo ed alcuni prologhi; non ha leggi estranee all'Editto, tranne il Memoratorio sulle mercedi dei Comacini. Le glosse aggiunte a questo codice in sul finire del secolo X sono notabili per la loro antichità e per trovarvisi fatto uso del diritto romano e nominatamente delle Istituzioni.

d) Il codice della Cava, del principio del secolo XI, di buon testo, quantunque modernizzato nell'ortografia, è pregevole inoltre per contenersi nel medesimo la Cronaca di Rachi e molte fra le leggi, le quali abbiamo notato mancare nella maggior parte dei manoscritti; sì che, quantunque pur vi manchino alcuni capitoli, conservatici da altri codici, è tuttavia il più completo fra i manoscritti delle leggi Longobardiche (1).

e) Il codice della Biblioteca Nazionale di Madrid, esso pure del principio del secolo XI; nel quale tuttavia non solo omettonsi alcune parti contenute nel precedente, ma inoltre il testo è meno sincero, e sopratutto più rimodernata l'ortografia. Ciò non pertanto è da aversi in molto pregio, sopratutto per le parti che contiene mancanti nella maggior parte dei manoscritti; che anzi da questo solo codice ci fu conservato il principio del prologo del volume I di Astolfo.

B. Da dove cessa il testo del codice Vercellese, ossia dal volume XIV di Liutprando, e nei prologhi ed epiloghi di questo re

a) Il codice Parigino 4613, del secolo X, di buon testo, e prossimo ai migliori per l'ortografia, ma scritto da mano negligente ed imperitissima. È inoltre mutilo in più luoghi e sopratutto in principio. Contiene, meno due capitoli del Memoratorio sulle mercedi dei Comacini, le stesse leggi che il manoscritto di Madrid.

b) Il codice Parigino 4614, del fine del secolo X o del principio dell'XI, di ortografia alquanto più moderna che il precedente, ma di buon testo, non contiene leggi estranee all'Editto nè il Volume dell'anno I di Astolfo, ma è più di ogni altro manoscritto completo nei prologhi di Liutprando.

C. Nei capitoli di Rachi non appartenenti all'Editto tutti i codici che in tutto o in parte li contengono, ossia, oltre il codice della Cava, quello di Madrid e il Parigino 4613,

a) Il Vaticano, del fine del secolo IX, o piuttosto del principio del X, di negligentissima scrittura, e del quale quasi l'unico pregio si è che, solo, contiene interi, quantunque scorrettissimi, i due capitoli *in brevi* di Rachi.

b) Il Guelferbitano, del secolo X, pregevole in quanto contiene la Notizia e un frammento del prologo dei Capitoli *in brevi* di Rachi, ed inoltre in diverso luogo due diversi testi del Memoratorio sulle mercedi dei maestri Comacini; del resto non solo di moderna ortografia e privo della maggior parte dei prologhi, ma pieno di gravissime al tutto arbitrarie mutazioni e interpolazioni.

D. Nella Cronica di Rotari, oltre i sopracitati codici della Cava e di Madrid,

a) Il codice della Cattedrale di Modena, del fine del secolo X, contenente le leggi

(1) Una edizione delle leggi Longobardiche secondo questo codice sta pubblicandosi dal Troya nella sua *Storia d'Italia del Medio Evo*, Vol. IV., contenente il *Codice Diplomatico-Longobardo*.

si scorge un certo raffazzonamento scientifico delle dette leggi (a). Consta di tre libri, il primo ha 37 titoli, il secondo 59 [60], il terzo 40 (b). È posteriore ad Arrigo II. (III.) († A. 1056), poichè contiene le costui

(a) Edizioni: 1) *Leges longobardorum ... ac novelle constitutiones dni Iustinia.* (ossia Iultan.) .. per .. Nicolaum boherii s. l. et a. (Lugd. 1512.) in 8. — 2) *Leges Longobardorum cum argutissimis glossis*; in fine: Venet. 1537. in 8. — 3) Nelle Collezioni di Lindenbrog e Goldast. — 4) In alcune edizioni chiosate del *Corpus Iuris*, dove fanno parte del *Volumen*; in quelle segnatamente di Lugd. 1562. in fol. Lugd. 1600. in 4. (Baudoza) Venet. 1592. 1621. in 4. (ap. Iuntas). — La libreria Redhiger di Breslavia ha un bellissimo manoscritto.

(b) Nelle stampe di Boerius e Lindenbrog il secondo libro conta 59 titoli, ma in quelle del *Volumen* colla chiosa ne conta 60, per essersi fatti due titoli del quarantunesimo. — Nel terzo libro il passo, che ap. Boerius e nel *Volumen* chiosato è l'ultimo (III. 40. 2.), trovasi invece ap. Lindenbrog sotto il libro III. 9. 9. Cfr. Georgisch p. 1284.

Longobardiche distribuite per argomento in 60 Titoli da un certo Lupo, ma nè intere nè fedelmente trascritte dai loro originali.

b) Il Gotano, o più veramente l'edizione della Cronica contenuta in questo codice data dal Ritter nella prefazione al II Tomo del suo Codice Teodosiano. Il codice Gotano, del principio del secolo XI, contiene due volte le leggi Longobardiche, ossia dapprima nella stessa forma che nel codice Modenese, ma con alquante lacune, e poscia una seconda volta in ordine cronologico. Quivi pure il testo delle leggi Longobardiche sembra essere in molta parte rimodernato; tuttavia questo codice, e pel Memoratorio che contiene, e forse in alcune altre parti meriterebbe se ne tenesse conto in una nuova edizione.

E. Nel prologo di Rotari, oltre i codici sopracitati d'Ivrea, della Cava e di Madrid, si fece uso

a) Del Vaticano

b) Del Parigino 4614

c) Del Guelferbitano. — Negli altri codici antichi e di sincera lezione questo prologo manca.

F. Il Memoratorio sulle mercedi dei Comacini, pubblicato per la prima volta nell'edizione Torinese, fu emendato colla scorta di tutti i manoscritti che lo contengono, tranne il Gotano. Essi sono:

a) L'Ivreese

b) Il Parigino 4613

c) Il Cavense

d) Quello di Madrid

e ed *f*) I due testi del Guelferbitano.

Finalmente, in alcuni luoghi più dubbi, si consultarono le edizioni, le varianti in esse recate, e talora i due codici di Parigi e l'Ambrosiano.

All'Editto Longobardico l'Editore aggiunse undici Appendici, delle quali la III contiene quelle fra le leggi Longobardiche estranee all'Editto, alle quali dai codici non è assegnato certo luogo fra quelle dell'Editto medesimo; nella VII sono pubblicate le glosse alle leggi Longobardiche del codice della Cava e di quello d'Ivrea; e nell'XI un dotto commento del prof. Carlo Promis al suddetto Memoratorio ».

leggi, le quali però sono la parte nuovissima della collezione, essendo oggidì provato che non le si può attribuire una legge di Lotario II. († A. 1137) *(c)*. All'incontro verso la metà del secolo duodecimo conviene che già ella esistesse, poichè non solamente Carlo da Tocco (vissuto intorno al 1200) l'ha già chiosata, ma si cita nel diritto feudale lombardo, il quale si trova ordinato in Codice fin dalla metà del secolo duodecimo *(d)*. A conferma di questa cronologia viene altresì la finale di un vecchio manoscritto, il quale porta la data del 1143 *(e)*; imperocchè se non si voglia riferir questa data alla compilazione dell'opera stessa, ma alla copia (il che al postutto è incerto), per lo meno prova che l'opera non può essere posteriore. Veramente si potrebbe credere che la collezione appartenga al secolo decimoquarto, perchè vi si trova una legge dell'Imperatore Carlo IV *(f)*: ma questa non fa parte della Lombarda, vi fu intrusa ad arbitrio dal primo editore *(g)*, e vi si mantenne anche in quasi tutte le edizioni posteriori. — L'autore di questa collezione non si conosce; Pietro Diacono (o Cassinense), che molti hanno creduto tale, non lo è, poichè la prova che se ne adduce, tratta da un manoscritto, poggia sopra un equivoco *(h)*, e nelle notizie molto particolareggiate che abbiamo della vita e degli scritti di quel Pietro non si fa pur motto

(*c*) Questa legge, *Lomb.* Lib. 3. T. 40. *L.* 2., nei migliori manoscritti non esiste, e dove si trova, è per lo più mista a leggi più moderne, v. g. dell'Imp. Federigo I.; oltrecciò non ha le solite chiose. Cfr. Pertz *Archiv.* Vol. 4. p. 370. (di Blume) Vol. 5. p. 297. 301.

(*d*) I. *Feud.* 10. « et hoc colligitur per legem quae est in titulo de acquisitione acto- « rum regis in Lombarda ». Il simile in II. *Feud.* 22. e 58.

(*e*) È il manoscritto della Biblioteca Agostiniana di Cremona il quale termina colle seguenti parole: « explicit liber longobardorum. Deo gratias. Erant anni Domini millesimo « centesimo quadragesimo tertio, mense septembris indictione septima ». Cfr. Giov. Andres *Lettera al sig. Ab. Giac. Morelli sopra alcuni codici delle biblioteche capitolari di Novara e di Vercelli.* Parma 1802. in 8. p. 90. e seg.

(*f*) *Lomb.* Lib. 3. T. 1. *L.* 48.

(*g*) Boerius in marg. *L. cit.* « Haec const. Karoli quarti Imp..... *quam hic inseri feci* ». Nei manoscritti non esiste. Georgisch p. 938.

(*h*) Si citano i manoscritti adoperati da Goldast (Muratori *Op. cit. Praef.* p. 7.) Ma questi nella prefazione della sua *Coll. Consuetud. et legum Imper.* (Francof. 1613. in fol.) dice soltanto: « Lotharius II. Imp. in chronico Cassinensi *de compilatore* (*ut* « *putatur*) *harum legum* sic scribit ad Abbatem Cassinensis monasterii etc. ». (Ciò che segue si riferisce a tutt'altra cosa). Egli adunque non parla di notizie avute da manoscritti, che anzi se le avesse avute, sarebbesi al certo espresso in ben altri termini che con un *ut putatur*. — In essa Collezione di Goldast. (p. 11.) la *Lombarda* è così intitolata: « Lombarda s. LL. Long. per Impp. ac reges Romanos latae et sancitae in unum « corpus congestae a Petro Diacono Cassinensi etc. ». Ora questa rubrica, come dimostra lo stile, non è tolta da antichi codici, ma redatta dallo stesso Goldast secondo l'anzidetta sua congettura.

di questo lavoro, il quale per altro avrebbe dovuto procacciargli gran fama *(i)*. Carlo di Tocco ne ignorava già l'autore *(k)*.

Per la sua maggiore utilità pratica e per la disposizione delle materie analoga a quella del *Corpus Iuris*, la Lombarda salì di subito in tanta voga, che nel medio evo dopo la sua apparizione le leggi longobarde vengono solamente citate su di lei. Ma la collezione più antica, disposta secondo l'ordine dei re, è incomparabilmente per noi più vantaggiosa, epperò quella che citeremo costantemente in quest'Istoria.

76. Le leggi longobarde si mantennero più in uso d'ogni altra legge di popoli Germani *(a)*. Vero è che nella Lombardia propriamente detta a far tempo dal secolo duodecimo la loro autorità venne di molto ristretta dagli statuti municipali portati a sempre maggiore compitezza *(b)*, ma con tutto ciò si trovano ancora tardissimi segni del loro uso. Così del 1334 s'affaccia in Crema una professione di diritto longobardo *(c)*, e non prima del 1451 venne in Bergamo abolito compiutamente *(d)*. Nel secolo decimoquarto la Lombarda e la sua Chiosa contavano ancora fra i libri, di che i librai di Bologna dovevano avere un fondo ad uso degli studiosi *(e)*. In Bologna però questo diritto già era nel secolo decimoterzo (e probabilmente anche prima) del tutto in disuso *(f)*. — Il Ducato di Benevento

(*i*) *Chronicon S. Monast. Casinensis* (Muratori *Script*. T. 4.) Lib. 4. C. 66. 109. e seg. 116. 125. Lo stesso Pietro (autore di questo quarto libro) parla qui a lungo della sua vita e delle sue opere. — Petri Diaconi *Opusc. de viris illustr. monast. Casinensis* (Muratori *Script*. T. 6.) *Cap.* 47. *De Petro*. Anche questo Capitolo, che sembra intercalato da un autore posteriore, contiene un elenco delle sue opere. — Ivi ancora (a carte 59) trovasi un indice degli scritti di Pietro tuttora esistenti in Montecasino. E in nessuno di questi luoghi è nominata la Lombarda, ciocchè non si saprebbe concepire, s'egli realmente ne fosse l'autore. — Anche Tiraboschi *Lett. Ital.* T. 3. Lib. 4. C. 2. § 39. combatte l'opinione che Pietro ne sia l'autore, ma per la falsa ragione che de' suoi tempi le leggi longobarde già erano cadute in disuso; mentre il contrario emerge dal fatto stesso che la Lombarda sarebbesi compilata a tempo di Pietro, cioè verso la metà del secolo dodicesimo.

(*k*) Carolus de Tocco *Ad Lomb. init.* « Compositores huius libri, quorum nomina ignoramus ». — Nella Gl. *Puniatur* a Minucccius VI. 24. (di Colombino) e nella Gl. *Legitime puniatur* al Lib. II. *Feud.* 53. (di Accorso) le due collezioni sono menzionate l'una coll'altra.

(*a*) Diverse opinioni sull'autorità nei primi tempi del diritto longobardo si hanno raccolte ap. Muratori *Script.* T. 1. P. 2. *Praef.* p. 5. 6.

(*b*) Vedi Lib. I. § 51.

(*c*) Vedi Lib. I. § 42. nota *g*.

(*d*) Lupi *Cod. diplom. Bergom.* p. 231. Di quest'anno cioè fu fatto uno statuto che « liber iuris Longobardorum et ipsum ius vacet in totum, et servetur ius commune ».

(*e*) Vedi il Vol. III. (*Illustrazioni e Documenti Num. VI.* pag. 243. lin. 20.).

(*f*) Odofredus *In Cod. L. Cum multae* 20. *de don. ante nupt.* (5. 3.) « Sed Segnori « haec erant secundum consuetudinem longobardorum: unde ut non habeat locum « longobardum ius in civitate ista: facimus iurare ita potestatem servare leges et ra-

aveva costantemente osservato le leggi dei re nazionali, ma anche dopo la signoria de' Franchi si tenne per lunga pezza indipendente dalle leggi dei nuovi re, e non si sottomise alle medesime che tardi *(g)*. Allorchè poi si formò il regno normanno, questo si componeva di due regioni, diverse in legge: una parte del paese era stata longobarda, e si era quindi retta a legge longobarda, un'altra invece aveva sempre ubbidito all'impero greco. Avvenuta la fusione, il principio della personalità del diritto esigeva che in tutte le parti del regno si lasciassero a fianco l'un dell'altro il giure longobardo e romano, ed entrambi come diritti personali si applicassero secondo la discendenza. Così precisamente questi diritti si descrivono in un passo delle *Constitutiones Siculae* di Federigo II. *(h)*. E siccome da questo punto si poteva citare per la continua

« tiones. Et ita continetur in statuto huius civitatis. Cum longobarda non est lex nec « ratio: sed est quoddam ius quod faciebant reges per se etc. ».

(g) Canciani Vol. 1. p. 61.

(h) *Const.* Puritatem, ossia *Const. Siculae* Lib. 1. T. 89. *L.* 1. (Canciani Vol. 1. p. 323.): « quod secundum constitutiones nostras, et in defectu earum secundum consuetudines « approbatas, *ac demum secundum iura communia, Longobarda videlicet et Romana,* « *prout qualitas litigantium exegerit, iudicabunt* ». (In Canciani questa legge ha l'intitolazione: « Imperator Fridericus », ma altri la assegnano a re Guglielmo. Asti Lib. 1. p. 94. e seg. Toscani *Iuris publ. Rom. arcana* T. 3. P. 1. p. 65.). — In qual senso questi diritti si dicono qui *iura communia*? Certo non nel senso che fossero applicabili a tutti gli abitanti, poichè la clausola *prout* ... *exegerit* dimostra che avevano qualità di diritti personali. Nè parimente si dicono tali per contrapposto a statuti locali o consuetudini, poichè in questo senso ben si avrebbe potuto contrapporli come *iura communia* alle *consuetudines*, ma non alle *constitutiones nostrae* precedentemente nominate. Il vero è che si dicono *iura communia* perchè entrambi avevano forza in tutta Italia, anzi anche in Francia, dove potevano sempre trovarsi Longobardi o Romani, per contrapposto a que' diritti (*constitutiones* e *consuetudines*), il cui imperio era ristretto al reame di Napoli, od a talune contrade del medesimo.

— La *Constitutio* Puritatem, come l'intera collezione delle Leggi Sicule che noi possediamo, non ha un carattere genuino (1), ma è un raffazzonamento, che s'intraprese dai giureconsulti del secolo XIV. A nessuno è ancora venuto in mente di riscontrare col testo latino l'economia e il testo della versione greca delle costituzioni di Federigo nota sin dall'anno 1786; imperocchè se questo lavoro fosse stato soltanto incominciato, non pure sarebbero insorti dubbi contro le opinioni sinora in voga e ne sarebbe venuto un incitamento a più severe indagini, ma si sarebbero avuti risultati, che valgono la fatica di applicarsi a quelle leggi. La somma di questi risultati è la convinzione che la versione greca delle *Constitutiones Siculae* fu fatta sull'originale medesimo del Codice di Federigo II., sul *Liber Augustalis* (2), e ch'ella ci pone sott'occhio l'ampiezza, la distribuzione e il contenuto del medesimo. Questa convinzione ha ricevuto una solenne conferma ora che Ludovico Bethmann ha trovato (nell'anno 1846) su varii fogli in pergamena

(1) Richardus de S. Germano ap. Muratori *SS.* VII. 1027. le chiama *(ad. a. 1231. 1232.)* « Constitutiones nove » e « imperiales que *Augustales* vocantur ».

(2) Nell'Epilogo delle nostre edizioni delle *Constitutiones Siculae* si dice: « opus quod *augustalis* nominis titulo « presignatur ».

osservanza del diritto longobardo un articolo del nuovissimo Codice patrio, era naturale che nel reame di Napoli con questa solenne conferma l'autorità del diritto longobardo si mantenesse più lungamente che altrove. Nei secoli decimoterzo e decimoquarto stavano le cose in questi termini. In alcune contrade il diritto longobardo aveva perduto ogni forza; in altre durava, come prima, in forma di diritto personale, cosicchè una parte degli abitanti si reggeva con esso, un'altra no; in altre ancora era divenuto il comun diritto di tutti gli abitanti (1). Nelle

di Montecasino (3) taluni frammenti di quel genuino *liber augustalis* (4), i quali concordano perfettissimamente nell'ordine e nel contenuto coi passi correlativi della traduzione greca.

Questi frammenti provano, sin dove giungono, che il testo, condotto nelle nostre edizioni sui manoscritti del secolo decimoquarto, è pieno d'interpolazioni e mescolato, ad esempio del *Liber legis Longobardorum*, a chiose e giunte, non che a leggi suppositizie; essi assicurano al testo greco in tutte le sue parti la preferenza sul nostro testo latino e il pregio di un originale.

Ora questa considerazione dee pure determinare il giudizio a farsi intorno al passo in quistione della *Constitutio* Puritatem. Nel testo greco mancano cioè le parole decisive; esso reca:

Testo Latino	Testo Greco
« Camerarii et baiuli — subeant sacramenta quod — prompto zelo iustitiam ministrare curabunt, *et quod secundum constitutiones nostras et in defectu earum secundum consuetudines approbatas ac demum secundum iura communia Longobarda videlicet ac Romana prout qualitas litigantium exegerit iudicabunt* ».	Οἱ καμμερλίγγοι καὶ πράκτορες — ὅρκον ποιήσωσιν, ὥστε — θερμῷ ζήλῳ δίκαιον ἐκπληρῶσαν, tutto il resto manca.

E a ciò si aggiunge che secondo le leggi proprie di Federigo II., delle quali è parte la *Constitutio* Puritatem (5), sotto il nome di comun diritto non s'intendono mai diritti personali diversi, ma sempre *un diritto solo*, *il Romano* (6).

(1) Andr. de Isernia *In Const. regni Siciliae* Lib. 1. *Tit.* 63.: « Multi tamen non utuntur iure Longobardo in regno, sicut Neapoli et Aversae ... Salerni etiam quidam vivunt iure Romano et aliqui iure Longobardo ». — Andr. de Isernia *Praelud. feudorum Num.* 40. — Lucas de Penna *In tres libros L.* 10. C. *de re milit.* (12. 36.) « multi utuntur eo iure, alii vero non: sed et in nonnullis civitatibus alii vivunt eo iure, alii vero illud abiiciunt ».

(3) Un foglio si trova nel *codex Casinensis 274.*, quattro altri nel *codex 405.* appartengono ad un solo manoscritto, e sono del secolo decimoterzo. Blume li aveva già veduti nel 1821 e datacene contezza: Bethmann il primo ne fece un diligente esame.

(4) In principio del libro terzo, il quale si è conservato, leggesi: « liber tercius augustalis incipit ».

(5) Che non possa essere di re Guglielmo, come leggono alcuni manoscritti di età posteriore, emerge direttamente da una legge di Federigo II. (I. 66.), ove egli chiama precisamente le disposizioni della *Constitutio* Puritatem — *constitutio nostra*. I migliori manoscritti e il testo greco ne danno egualmente per autore Federigo.

(6) *Ius Longobardorum* è contrapposto al *ius commune* in I. 24. (25.) del testo così greco che latino, e come qui, così pure in tutti gli altri passi, ove si tratta di *ius commune*, κοινὸν δίκαιον: I. 29, (30.) 53. (56.) 96. (101.). II. 19. 21. ecc, si riferisce e nomina come gius comune la regola del Diritto Romano.

contrade di quest'ultimo genere si dée quindi supporre che il diritto longobardo a somiglianza del romano aveva deposto il carattere di un diritto personale, ed era divenuto un diritto comune nel senso che per noi si dà a tal parola, cioè obbligatorio egualmente per tutti gli abitanti; che in conseguenza il longobardo era legge primaria, il romano non più che sussidiaria; il che attesta formalmente uno scrittore del secolo decimoterzo (*k*). A dilucidazione e conferma di quest'ultimo stato di cose viene il diritto municipale di Benevento, i cui statuti (fatti in principio del secolo decimoterzo) danno esplicitamente al diritto longobardo la precedenza sul romano (*l*). — Le diversità oradette si vogliono fuori dubbio ripetere dalla più o men lunga ricordanza in varie contrade, anzi in varie famiglie, dell'origine nazionale. E precisamente con uno stato di cose così oscillante si riesce a spiegare la virulenza, con cui parecchi scrittori di colà discorrono del diritto longobardo (*m*). — Le testimonianze dell'uso in giudizio del diritto longobardo non mancano: in Benevento specialmente si riconobbe anche forza obbligatoria alla chiosa delle leggi longobarde (*n*). L'ultima lite che sappiamo essersi decisa con queste leggi cade nella metà del secolo decimosesto (*o*).

77. Abbiamo già altrove notato come nelle leggi longobarde si riconosca in generale la validità del diritto romano (*a*). Quelle stesse leggi si sono appropriate del gius romano le massime seguenti.

Nel diritto di famiglia occorre in certa maniera un *peculio castrense* e *quasi castrense,* il quale è manifestamente improntato al romano diritto, benchè non si possa riferire in fonte a questo o a quel passo di un tal diritto (*b*). — Così pure la manumissione degli schiavi in

(*k*) Andr. de Barulo *Comm. in LL. Long. Prooem.* « Et per quandam inveteratam con- « suetudinem in Regno isto Siciliae *derogat ipsi iuri Romano* ». Luca da Penna *In L. un. C. de conductoribus* (11. 71.) cerca a lungo di confutare quest' asserzione.

(*l*) « Ut secundum consuetudines approbatas et legem longobardam *et eis deficienti-* « *bus secundum legem romanam* iudicetur ». Questo statuto fu fatto nel 1202, confermato nel 1207, e promulgato nel 1230. Stef. Borgia *Memorie istor. di Benevento* P. 2. (Roma 1764. in 4.°) p. 389. 392. 413.

(*m*) Isernia e Luca da Penna. Bartolommeo da Capua avrebbe voluto l'abolizione totale del diritto longobardo. Vedi il Lib. VI. § ....

(*n*) Una parte rinunzia « omni iuri canonico civili *et longobardo et specialiter glosse* « *ipsius iuris longobardi* ». Carte Beneventane degli anni 1353. 1412. 1450. 1460. 1511. Borgia *Op. et loc. cit.* p. 395. 396.

(*o*) Canciani Vol. 1. *Pref.* p. XV. Cita quivi alcune parole di Giulio Ferretti († 1547), il quale riferisce di una fattispecie a lui occorsa in qualità di giudice, chiamando per nome gli avvocati.

(*a*) Lib. I. § 33. 36. 44.

(*b*) *L. Long.* Rotharis 167. (ed. Georgisch) « Si fratres post mortem patris in casa « communi remanserint, et unus ex ipsis *in obsequio Regis aut cum Iudice aliquas res*

chiesa, la quale è sancita tanto dal Codice Teodosiano che dal Giustinianeo (*c*).

La prescrizione trentennale s'incontra in parecchie leggi e sotto diversi rapporti, come regola vigente (*d*). — Le enfiteusi pregiudiziali alla chiesa debbono secondo il gius romano essere annullate, la quale disposizione è attinta, per quanto pare, al Giuliano (*e*). — Il vocabolo *infiduciare* nel senso di oppignorare sembra pure improntato al gius romano (*f*), salvochè non debb'essere stato ricavato direttamente dai fonti, per essersi costantemente serbato nei documenti, onde mercè di questi potè rimanere nella lingua del foro. — I beni dei minori non debbono alienarsi senza uno stringente bisogno, e senza la licenza del magistrato (*g*). La massima consimile del gius romano che ricorre in tutte parti dei nostri fonti, è notoria. — I beni delle chiese non si possono permutare con beni laicali se non quando i beni sono stati peritati e la permuta si è trovata vantaggiosa (*h*). Il diritto giustinianeo aveva permesso in via di eccezione

« *acquisiverit serviendo*, habeat sibi in antea absque portione fratrum, nec *quod foris* « *in exercitu adquisiverit* commune sit cum fratribus quos in communi casa dimiserit ». Altri manoscritti però leggono qui: « *et* quod foris » oppure. « *et qui* foris in exercitu « *aliquid* adquisierit » (Canciani Vol. 5. p. 5. 60.), giusta le quali varianti il passo accennerebbe soltanto a un peculio quasi castrense, e ripudierebbe formalmente il castrense. Ma Blume ci fa sapere che a favore della seconda lezione stanno non pure i migliori codici, ma una formola inedita sopra la *L. Long.* Rothar. 167. — Al postutto però il solo concetto di questa legge, e non la stessa legge, è tolto dal diritto romano, poichè, giusta questo diritto, morto il padre, nè può esistere nè può durare un peculio.*

(*c*) *L. Long.* Liutpr. II. 3. IV. 5.

(*d*) *L. Long.* Grimoald. 1. 2. 4. (cfr. Canciani Vol. 5. p. 6.) Liutprand. VI. 1. 24. 62. Aistulph. 9.

(*e*) *L. Long.* Lud. Pii 55. Da Iulian. *Const.* 111. *C.* 4. Vedi Lib. I. § 37.

(*f*) *L. Long.* Liutprand. VI. 5. « Si infans, dum infra aetatem est, res suas cuicumque « vendiderit aut infiduciaverit etc. ».

(*g*) *L. Long.* Liutpr. IV. 1. Di questa regola si ha l'applicazione in una carta pubblicata da Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. p. 152.

(*h*) *L. Long.* Aistulph. 7. Lothar. 51. Perciò in simili atti di permuta si nota sempre accuratamente l'estimo preventivo, e qualche volta si accenna pure al prescritto

---

* Al Diritto Romano sembra eziandio improntata la seguente *L. Long.* Liutpr. VI. 66. (secondo il testo Vesme): « Si quis filiam suam aut sororem sponsare voluerit, habeat « potestatem cui voluerit, libero tamen hominem, sicut anterior contenit Edictus; nam « posteus eam sponsaverit, non habeat potestatem alteri homeni eam ad maritum dandi « *ante bienni tempus* ». — Alle quali parole lo stesso Vesme osserva (col. 386.): « Ro- « mani et quidem Theodosiani, iuris vestigia hic agnoscere mihi videor; cf. Cod. Theod. « *c.* 5. (brev. 4.) *de nuptiis* (3. 11.). De solo sponso, qui nuptias per biennium distulerit, « agit *c.* 4. Cod. Theod. *eod.*, seu *C.* 2. Cod. Iust. *eod.* (5. 1.) ». — *Nota del trad.*

la permuta di beni ecclesiastici con quelli di altre chiese, quando il contratto si riconoscesse vantaggioso per entrambe le parti (*i*). Da indi sembra derivata quella massima della legge longobarda.

78. Nel diritto successorio varie delle antiche leggi riconoscono in genere e senza ulteriore spiegazione la validità dei testamenti (*a*). Al contrario una legge di Carlomagno dichiara invalido ogni atto di ultima volontà, vale a dire ogni disposizione revocabile di futura successione, eccettuata soltanto quella *donatio mortis causa*, che si riferisce a un determinato e presentaneo pericolo di vita (*b*). Ma un capitolare longobardo dello stesso Carlomagno, che non è compreso nella raccolta delle leggi, presuppone la validità dei testamenti, e ricorda soltanto che giusta il romano diritto debbono intervenire all'atto cinque o sette testimoni (*c*). Noi non sapremmo come spiegare l'apparente contraddizione di queste leggi: nè vale il dire che l'ultima di esse come non compresa nella collezione delle leggi longobarde, si applica solamente ai Romani del reame longobardo, perocchè osta l'articolo immediatamente successivo, che pur non fa parte della collezione, e nondimeno contempla anche i Longobardi (*d*). — I discendenti non possono dai loro ascendenti, nè questi da quelli essere diseredati arbitrariamente, ma dietro cause particolari, delle quali nella diseredazione dei figli sono enumerate tre (*e*). Queste regole non sono evidentemente che un compendio mal fatto della nota Novella (*f*), e quando anche non ne facesse fede il loro tenore, lo dice apertamente una vecchia chiosa (*g*). — Finalmente anche la divisione dell' eredità per oncie, che in queste leggi ricorre (*h*), è un portato della lingua legale dei Romani.

79. Notevole particolarmente si è la costituzione che nell' anno 1047 Arrigo II. (in Allemagna Arrigo III.) promulgò in Rimini sul *iuramentum*

della legge. Così per mo' d'esempio in una Carta parmigiana del 905 ap. Tiraboschi p. 88. « et hanc commutacionem iusta legem *et sicut edictus continet* fieri poteret ». In altra carta dello stesso luogo (A. 1029) (*Op. cit.* p. 161.) « quod melioratas res susci-« peret ipse dominus rodulfus abbas... et legibus commutacio hec fieri posse ».

(*i*) *Nov.* 46, 54. *C.* 2, 120. *C.* 7. (Iulian. *Const.* 14, 48. *C.* 2, 111. *C.* 2).

(*a*) *L. Long.* Liutprand. I. 6. Aistulph. 3.

(*b*) *L. Long.* Caroli M. 78, 79.

(*c*) Caroli M. *Capitulare Art.* 1. ap. Baluz. I. 245. Canciani Vol. 5. p. 15. « ... testa-« mento quod Romani faciunt, firmum non potest, nisi per quinque aut per septem « confirmatur ».

(*d*) Caroli M. *Capit. cit. Art.* 2. « ... Et si aliquod Longobardus, aut qualibet homo, « propria expontanea voluntate cavaverit etc. ».

(*e*) *L. Long.* Rotharis 168. 169. 170.

(*f*) *Nov.* 115. ossia Iulian. *Const.* 107.

(*g*) *Glossa* ap. Cancian. Vol. 5. p. 60. « Et probet ingratitudinem ille qui habet cartam, « aut taceat *per Novellam* ».

(*h*) *L. Long.* Rotharis 158. 159. 160.

calumniae (*a*). Quivi egli dice che nelle leggi questo giuramento è da un canto generalmente prescritto (*b*), da un altro canto ogni giuro è agli ecclesiastici vietato (*c*). E soggiunge: quest'ultima disposizione sembra riflettere solamente gli ecclesiastici di Costantinopoli (*d*); ma siccome lo stesso divieto per gli ecclesiastici venne anche profferito ne' concilii, e ai decreti sinodali Giustiniano attribuì forza di legge (*e*), ne consegue che a tutti gli ecclesiastici debb'essere vietato di prestare personalmente in giudizio quel giuramento.

Più singolare si mostra un'apocrifa costituzione di Ottone II. data in Verona l'anno 967 (*f*). Ivi è stabilito che più *rei promittendi* debbano godere del *beneficium divisionis*. Questa costituzione sembra levata di pianta da una ben nota Novella di Giustiniano (*g*), quantunque non la ri-

(*a*) *L. Long.* Henrici II. *L.* 1. Notevoli varianti tratte da un Codice di Verona si leggono ap. Canciani Vol. 5. p. 106. Anche Muratori ne dà alcune. Per la parte istorica di questa legge cfr. (Sarti) *De claris archigymn. Bonon. Prof.* T. 1. P. 1. p. 2.

(*b*) *L. cit.* « alibi vero reperitur scriptum, ut omnes *principales personae in primo litis* « *exordio subeant iusiurandum* calumniae ». Questa regola sembra ricavata dalla *L.* 2. C. *de iureiur. propter calumn.* (2. 59) «. . *in primordio litis*. . . ipsae *principales perso-* « *nae subeant insiurandum* », ovverosia da Iulian. *Const.* 122. *C.* 1. (*Nov.* 124. *C.* 1). — Blume ne fa sapere che il manoscritto Veronese al citato passo aggiunge queste parole: « ut in novella omnes litigatores », le quali dimostrerebbero che fu tolto dal Giuliano.

(*c*) *L. cit.* « ut nemo clericorum iurare praesumat » e più giù « Clerici iurare prohi- « bentur », per applicazione della *L.* 25. §. 1. C. *de episc.* (1. 3).

(*d*) *L. cit.* « a Marco Augusto constitutum est; propterea quia de Constantinopolitanis « clericis promulgatum fuisse videtur, idcirco ad alios clericos pertinere non creditur », e appresso « illam Divi Marci constitutionem ». Ma il citato manoscritto di Canciani ha l'insigne variante: « a Theodosio Augusto Tauro Praefecto Praetorio de Constantino- « politanis Clericis promulgatum fuisse videtur » e poscia « illam Divi Theodosii con- « stitutionem ». Con ciò s'intende la testè citata *L.* 25. C. *de episc.* (1. 3); la sua rubrica nel Codice Giustinianeo dice: « Imp. Marcianus A. Constantino Pf. P. » — La costituzione di Arrigo imperatore trovasi pure in una delle antiche collezioni di decretali, *Coll.* 1. Lib. 1. Tit. 34. *Cap.* 1., e con lezione evidentemente più corretta che altrove. In luogo delle parole senza senso: « a Marco Augusto constitutum est; propterea quia etc. », dicesi quivi: « a Marco Augusto Constantino prae. prae. (praefecto praetorio) ». — La falsa lezione del codice Veronese muove dalla seguente intestazione di un insigne manoscritto del *Codex* esistente in Pistoia: « Impp. theod. et val. aa. ad taurum pp. », la quale falsa intestazione fu evidentemente per inavvertenza trasportata dalla *L.* 20. alla *L.* 25. Anche nel manoscritto di Pistoia vedesi corretto da antica mano: « Imp. Mar- « cus a. cstantino pp. », e similmente in margine del Veronese: « al. Marci » (Notizia avuta da Blume). — La stessa legge di Arrigo imperatore viene anche citata da Rogerius *De Dissensionibus dominorum Num.* 86. p. 33. ed. Haubold.

(*e*) *L. cit.* « Nam cum divus Iustinianus iure decreverit ut Canones Patrum vim Legum « habere oporteat etc. ». Si allude a Iulian. *Const.* 119. *C.* 1. (*Nov.* 131.) « Quatuor « sanctorum conciliorum canones pro legibus habeantur ».

(*f*) Goldast *Imperatorum. . . recessus, constitutiones etc.* Tom. 3. p. 309.

(*g*) *Nov.* 99. Iulian. *Const.* 92.

produca molto fedelmente. Ma l'autenticità della costituzione di Ottone II. a noi pare assai dubbia, poichè non si trova che nella raccolta già troppo mal sicura di Goldast senza indicazione alcuna di fonti, e oltrecciò lo stile, in cui è dettata, poco conviene all'età che le si assegna.

II. — Documenti.

80. Nel regno longobardo i documenti che provano la conoscenza e il continuo uso del diritto romano, sono più numerosi che altrove. Per agevolarne l'esame li partiremo in due classi: la prima comprenderà in ordine cronologico i documenti che hanno ciascuno un valor proprio; la seconda presenterà raccolti e ordinati per materie quelli che riproducono massime e formole comuni di diritto.

Del 752 in una lite del vescovo d'Arezzo con quello di Siena si compilò a favor del primo una disputa in cui sono letteralmente intercalati varii frammenti delle Pandette e del Codice (*a*).

(*a*) Muratori *Antiq. Ital.* T. 3. p. 888-890. Il testo è stato modernamente corretto sull'originale da Witte (*Rhein. Museum für Iurisprudenz* Iahrg. 3. H. 3. p. 458-466), del quale riproduciamo la lezione: « ut in *Codicis libro Nono, Titulo de Sepulcro violato:* Si quis Sepulcrum laesurus attigerit, locorum Iudices, si hoc vendicare neglexerint, non minus nota infamiae quam viginti Librarum auri in Sepulcrorum violatores « statuta pena damnari » (È la *L.* 3. C. *de sep. viol.* 9. 19). — « in *eodem Titulo.* Et si « forte detractum aliquid de Sepulcro ad Domum eius Villamque avectum reperietur, « villa sive domus aut edificium, quodcumque erit, Fisci iuribus vendicetur » (È la *L.* 2. C. *eod*). — « quod ratum habuit, mandasse intelligatur, ut *in Digestis ratihabitio « mandato comparatur* » (Corrisponde letteralmente alla *L.* 12. in f. D. *de solut.* (46. 3) od anche alla *L.* 1. §. 14. D. *de vi* (43. 16)). —« Item in *Octavo Libro Codicis* legitur: Si « quis in tantam etc. » (*L.* 7. C. *unde vi* (8. 4), che qui è riprodotta per intiero). — « *Nonus Codicis Liber* testatur *Titulo ad Legem Iuliam de vi publica et privata:* Si « quis ad se etc. » (Parte della *L.* 7. C. *ad L. I. de vi* (9. 12)). — « *Liber quoque Dige- « storum* concordat ut prius de Criminali disceptetur » (*L.* 37. D. *de iudic.* (5. 1.) od *L.* 5. §. 1. D. *ad L. I. de vi* (48. 6)). — « habetur in *Quarto Libro Codicis, Titulo de « rebus creditis generaliter de omnibus iuramentis*, intercedere (leg. *inter cetera*): si « Iudex appellationi praesidens etc. » (correlativo alla *L.* 12. §. 2. C. *de reb. cred.* (4. 1)). — Non si dee però tacere che il breve frammento sino a noi pervenuto di quel processo è una copia, che il Muratori giudica del seicento o settecento: onde non si può fare alcun sicuro giudizio dell'autenticità dell'originale.

— Intorno a questa Carta Aretina del 752 fu non ha guari pubblicata negli *Atti dell'Accademia Aretina di Scienze* II. 56. una Dissertazione del Canonico Filippo Vagnoni d'Arezzo, nella quale si vuol provare che il documento non è dell'ottavo, ma del duodecimo secolo. Dopo riprodotto il testo secondo la vera lezione, Vagnoni discute primieramente i motivi che hanno indotto Muratori a crederlo un documento pertinente alla storia della Chiesa Aretina nell'ottavo secolo e a determinare in tale conformità la data dell'originale, da cui fu ricavata la copia ora esistente. Egli ammette che giusta la

Una donazione del 767 fatta da una donna in Ravenna contiene rinunzie a diverse ragioni d'impugnazione, le quali sono tratte dal diritto romano *(b)*.

Un vescovo di Modena, che nell'anno 811 concede un'enfiteusi, pattuisce

Bolla del 752 di Stefano II., il vescovo di Siena si rese colpevole di usurpazione dei diritti del vescovo di Arezzo, coll'aver consacrato una chiesa eretta dal Gastaldo di Siena sulle reliquie di S. Ansamo, la quale era situata in Dofana nel vescovado Arezzese; ma nega che il documento parli di questo fatto, e sostiene doversi riferire ad un avvenimento del tutto diverso non conosciuto dal Muratori, e di cui si ha stampata in Pecci *Serie dei Vescovi Senesi* p. 145. la relazione di un testimonio oculare. Questo è che nel 1119 si stabilì in Siena di levare da quella chiesa situata nel vescovado Aretino, e portare di nuovo a Siena, donde le aveva prese per la sua chiesa in Dofana il Gastaldo, le reliquie di S. Ansamo; questa deliberazione fu subito mandata ad effetto con gran concorso di popolo, al quale si unì pure il Clero, e usando violenza sugli ecclesiastici di Dozana, e tre anni dopo fu consacrato dallo stesso vescovo di Siena un altare nella cattedrale Senese, sotto il quale si erano depositate le reliquie di S. Ansamo. Ora a queste circostanze di fatto applica Vagnoni ciò che si narra nel documento; ma l'occasione primaria, per cui si compilò quel documento è secondo lui il piato che i vescovi d'Arezzo e Siena sostennero fra loro dinanzi al Papa Calisto II. sopra i loro diritti diocesali, e in cui dell'A. 1125, il Cardinale Aimerico pronunciò a favore, ma Papa Onorio II. in definitiva contro il vescovo di Siena. Nel corso di questa lite, ma al postutto dopo il 1109, venne redatta la carta in discorso, ed essa contiene una disputa a favore del vescovo di Arezzo, un parere forse che doveva essere sottoposto alla Curia Romana.

Riscontrata colla Carta, questa esposizione torna giustissima. Imperocchè il documento dice: che secondo il diritto romano è infame, chi segnatamente viola sepolcri di santi, e che una tal persona non può stare in giudizio; che il vescovo di Siena non solamente non ha fatto espiare quel delitto, ma anzi lo ha tacitamente approvato, col tenere nella sua chiesa l'oggetto involato; che per ultimo secondo la romana legge la *causa violentiae* debb'essere giudicata prima d'ogni altra azione. Ora egli è a tutti manifesto che le premesse di quelle proposizioni non si possono spiegare colla regolare e legittima consacrazione della Chiesa di Dofana avvenuta l'anno 752, ma con quegli avvenimenti degli Anni 1109—1112: e vogliasi il documento ritenere per una disputa o pel dispositivo d'una sentenza della Curia Romana, nella sostanza si dee dire ben riuscita la dimostrazione di Vagnoni, e il documento aretino, che cessa di essere un monumento dell'applicazione del gius romano prima del secolo duodecimo, rimane degno unicamente di memoria, perchè si riconosce che nei primordii della Scuola di Bologna veniva tuttora osservata la vecchia forma delle citazioni.

(b) Muratori *Antiq. Ital.* T. 3. p. 889-892. (Fantuzzi) *Monumenti Ravennati* T. 2. p. 1-4. « Legum benefitia, iuris et facti ignorantia, foris locisque, prescriptione alia, *Se-* « *natoque Consulto, quod de mulieribus prestitit*, benefitio retractandi, nec non et de « Religiositati abitus, et quod de Relictis sunt per Legem indulta donantibus ». L'allusione al Sc. *Velleianum* è evidente, ma l'ultima clausola *(de Relictis)* che pure, da quanto sembra, sarebbe romana, è per noi oscura. Probabilmente v'ha quivi un errore di copista, poichè in una carta analoga di donazione (assai più antica) ap. Marini p. 134. *lin.* 54 e seg. si dice: « excluso. . . . beneficio legum iuris effecti ignoransiae foris « locisque prescripsione que *de revocandis donationibus sunt per legem indulta* « donantibus ».

nello stesso tempo la riversione, se per lo spazio di due anni non si pagherà canone, e si richiama in proposito al gius romano (*c*).

In una scritta di vendita fatta in Capua del 954 si dichiara che il prezzo, in conformità della romana legge, è già tutto pagato (*d*). Con queste parole non si allude fuori dubbio all' obbligo di un tal pagamento che è riconosciuto dalle leggi di tutti i popoli, ma all' antico adagio del diritto romano, che nella vendita non v' ha trapasso di dominio che quando il denaro è pagato. Senonchè ricorrendo cotesta massima in varie parti dei nostri fonti, non si può dire se e quale sia il testo di legge che le parti abbiano voluto contemplare.

81. In varie liti del convento di Farfa, il quale anzi per eccezione si governava a legge longobarda (*a*), si allegarono testi del gius romano. Così nell'anno 999, quando lo stesso Ottone III. tenne in Roma giudizio, si parlò del confronto delle scritture secondo il romano diritto (*b*); e si osservò pure che il contumace vuol essere citato tre volte, dopo di che si dà sentenza nel merito (*c*). — Quest'ultima regola è poi ripetuta in una lite dell'anno 1014, ma coll'aggiunta che il contumace non può appellare da una tal sentenza (*d*). — In due altre liti (del 1060 e 1070 incirca) si citano letteralmente due passi del codice Giustinianeo (*e*).

(*c*) Muratori *Antiq. Ital.* T. 5. p. 937. « ut leges censeunt ». È la *Nov.* 7. *C.* 3. (Iulian. *Const.* 7. *C.* 3) o la *Nov.* 120. *C.* 8. (Iulian. *Const.* 111. *C.* 4.).

(*d*) Ughelli Tom. 1. p. 532. « quia susceptum completum apud me habeo pretium a « vos iam nominata donna Maria Comitissa emptrice iuxta lege vestra Romanorum ».

(*a*) Vedi Lib. 1. §. 40. 46.

(*b*) Mabillon *Annal. Bened.* T. 4. p. 119 e seg. Documento stampato dal Muratori *Script.* T. 2. P. 2. p. 499. e seg. — Uno dei litiganti produce una scritta, e siccome gliene si contesta l'autenticità, non vuole nè accettare il duello che gli è offerto (secondo il diritto longobardo), « neque ipsam brevem ad manum collationis perducere sicut lex « praecipit Romana ». Queste parole accennano alla *L.* 20. C. *de fide instr.* (4. 21.) od alla *Nov.* 49. *C.* 2. (Iulian. *Const.* 44. C. 2.) oppure alla *Nov.* 73. *C.* 7. (Iulian. *Const.* 66. *C.* 7).

(*c*) Mabillon *Op. et loc. cit.* p. 120. « quia Iustinianus Imp. praecepit: *contumacem « tertia vice vocamus*, datum iudicatum firmum est. Item et in alio loco idem Imperator « dicit: *Litigator si se subtraxerit et tertio acclamatus non apparuerit, inter absentes « iudicium datum firmum est* ». Questa massima sta in *L.* 53. §. 1. D. *de re iud.* (42. 1.) *L.* 8. 9. C. *quomodo et quando iudex* (7. 43.) e *Nov.* 112. *C.* 3. (Iulian. *Const.* 105. C. 3.), ma niuna di queste leggi concorda con essa letteralmente, come pur dovrebbe essere dal modo con cui è fatta la citazione.

(*d*) Mabillon *Op. et loc. cit.* p. 704 e seg. Muratori *Op. et loc. cit.* p. 517. e seg. « Mox « collatis Iustinianae et Langobardorum capitulis legis, talem inde adversus Crescentium « dederunt sententiam: Si quis vocatus est ad iudicium, et ille per suam superbiam « venire noluerit, et iudex bene scrutatus fuerit causam, et iudicaverit absente illo; « hoc quod ei iudicatum est adimpleat, nec provocare audeat, contumace tertia vice vo- « cato datum iudicatum firmum est etc. ». — Vedi sulla triplice citazione la nota antecedente. La irricevibilità dell'appello è tratta dalla *L.* 1. C. *quorum appell.* (7. 65.).

(*e*) *Chronicon Farfense* ap. Murator. *Script.* T. 2. P. 2. p. 589. « Qui simul ostenderunt

In un placito dell'anno 1058 troviamo eziandio copiato a parola, benchè sfigurato, un passo del Codice (*f*).

Notevole è particolarmente un placito dell'anno 1075 (*g*). Si tratta di una chiesa che rivendica parecchi stabili. Il convenuto invoca (e ciò secondo il diritto nuovissimo) la prescrizione quadragenaria. La chiesa replica che da lei fu in questo intervallo intentata l'azione. Il giudice pronuncia a favore della chiesa, restituendola cioè *in integrum*, e si appella ad un frammento delle Pandette (*h*). Questo documento si distingue sugli altri della stessa età per buona logica e scienza vera di legge.

Un chirografo dell'anno 1097 contiene diverse rinunzie che si riferiscono al diritto romano, benchè a nessun brano particolare dei fonti (*i*).

Viene finalmente un placito tenuto in Teramo l'anno 1108. Una chiesa domanda varie cose, che in parte furono tolte colla violenza. Per

« hoc Capitulum Codicis Iustiniani dicentis: Eius, qui per contumaciam absens, cum « ad agendam causam vocatus esset, condemnatus negotio prius summatim perscrutato, « appellatio recipi non potest ». (È una riproduzione letterale della *L.* 1. C. *quor. appell.* (7. 65)). — *Ibid.* p. 597. « sicut Divus Iustinianus imperiali sanctione inquiens indidit: « Gesta, quae sunt translata in publica monimenta, perpetuam volumus habere firmi- « tatem, nec enim morte cognitoris perire debet publica fides » (letteralmente la *L.* 6. C. *de re iudic.* (7. 52)).

(*f*) Ughelli T. 3. p. 627. 628. (*in comitatu Clusino*): « praecepto legis, ubi inve- « nerunt confessos suo iure praeiudicatos haberi placeat ». È la *L.* 1. C. *de confessis* (7. 59.) « Confessos in iure pro iudicatis haberi placet ».

(*g*) « in presenzia Nordilli Missi domine Beatricis Ductricis et Marchionissae et Io- « hannis vicecomitis ». In fine « factum est hoc intus Burgum qui vocatus Martuli « prope Plebem Ste Marie territurio florentino ». Tal carta si custodisce nell'Archivio Granducale a Firenze, ed è stampata in: *Congetture di un Socio Etrusco sopra una carta papiracea.* Firenze 1781. in-4.° *Pref.* p. LIII. LIV. (La prefazione di questo libro, nella quale è pur riferita la suddetta carta, è di Ferdinando Fossi, già Direttore dell'Archivio diplomatico di Firenze; il libro poi è di Migliorotto Maccioni, Professore delle Pandette in Pisa). Fu inoltre pubblicata dal Savioli negli *Annali Bolognesi* Vol. 1. P. 4. p. 123. 124. *Num.* 73. Questa seconda stampa è assai scorretta, e non sembra condotta su quella prima, ma sopra una copia trascurata dell'originale

(*h*) « His peractis supradictus Nordillus predicte domine Beatricis Missus *lege dige-* « *storum libris inserta* considerata per quam *copiam magistratus non habentibus re-* « *stitutionem in integrum Pretor pollicetur*, restituit in integrum Ecclesiam etc. ». Il passo qui allegato è la *L.* 26. § 4. D. *ex quib. caus. mai.* (4. 6.) « Sed et si Magistra- « tus copia non fuit, Labeo ait restitutionem faciendam ».

(*i*) Io. Lamii *Deliciae Eruditorum* (Tom. 13.) Flor. 1743. in-8.° p. 1078. « in questo « Strumento si renunzia da'debitori *omni privilegio novarum constitutionum, bene-* « *ficio Epistole divi Adriani* etc. » (La carta però non vi è stampata). — Sotto nome d'*Epistola D. Hadriani* non si accenna a verun fonte particolare di legge, essendo essa dappertutto citata: ma sotto nome di *privilegium novarum constitutionum*, che vien nominato accanto a quest'*epistola D. Hadriani*, ne pare si voglia intendere la *Nov.* 99.

queste ella si vale dell'*actio in rem, condictio ex lege* e *interdictum de vi,* per le rimanenti di un'azione personale e dell'*actio hypothecaria* (*k*).

82. I seguenti documenti si collegano fra loro per l'enunciazione di massime o formole comuni di diritto.

Varie manumissioni di schiavi considerano il manomesso come un ingenuo, avvegnachè gli conferiscono coi termini i più espliciti il patronato (*a*), la qual clausola si riferisce evidentemente ad una regola già da noi enunciata (§ 46.) del diritto Giustinianeo.

In molti atti di permuta si riporta letteralmente, meno che sfigurato, un passo del Codice sulla efficacia della permuta e sull'analogia della medesima colla vendita (*b*).

Nella compra e permuta di regola si promette pel caso di evizione la

(*k*) Ughelli T. 1. p. 354. 355. « Ad haec adversariorum Causidicus petiit edi actionem. « Ecclesiae causidicus de rebus invasis proponit tribus actiones, scilicet in rem, condi- « tionem [leg. *condictionem*] ex lege, et interdictum, unde Iudex his vero rebus [leg. « *interdictum unde vi. De aliis vero rebus*] iniuste ab eis possessis proposuit actionem « in personam, et in re, et hypothecatias [leg. *et in rem hypothecariam*] ». La *condictio ex lege* accenna fuori dubbio alla *L.* 7. C. *unde vi.* Già l'avvocato della Chiesa aveva chiesto « fieri satisdationes iudicio sisti, et iudicaverunt [leg. *iudicatum*] solvi ».

(*a*) Lupi *Cod. dipl. Bergom.* p. 627. (Testamento fatto in Bergamo, A. 800.). « In ea « vero ratione ut familias nostras ad nos pertinentes servos et ancillas aldiones et al- « dianes de personas suas omnes liberis arimannis amundis absolutis permaneant ab « omni conditione servitutis *et ius patronatis sint ad eos concesso civemque Romanis* « et habeant potestatem *testandi et anulo portandi* ». Notisi qui in pari tempo la mescolanza del diritto romano e del longobardo. *Civis* (qui *civem*) ricorre in moltissime carte e formolarii per *civitas*, e tale è pur qui il suo significato. La *potestas testandi* è creazione antica del gius romano: per essa si esprime il contrapposto del *civis* al *Latinus Iunianus*, che era privo di questo diritto. Lupi ha intieramente franteso questa carta. — Fumagalli *Cod. dipl. S. Ambros. Num.* 100. (Testamento fatto in Milano, A. 870) « sit.. concessum.. *iure patronatus et ea que legum auctoritas continet de ab- « solvendis libertatibus* ». Fumagalli ha egualmente franteso del tutto queste parole e applicatele stortamente al diritto longobardo. — Meno decisivi sono i termini di una carta del 902 riferita dal Tiraboschi p. 85.

(*b*) Fumagalli *Num.* 14. p. 54. (A. 776.) « Commudatio bone fedei nuscitur esse con- « tractum ut vece emptionis obtineat firmidatis ». È la *L.* 2. C. *de rerum permut.* (4. 64.) « Permutationem, utpote *bonae fidei* constitutam, sicut commemoras, *vicem emptio- « nis obtinere*, non est iuris incogniti ». Così letteralmente è concepita la formola in cinque altri documenti *Num.* 36. 60. 67. 76. 85. degli anni 830-861. Ricorre poi nuovamente in un documento dell'anno 885 (*Num.* 125.), coll'aggiunta però: « eodemque « nexu ublicant contraentes. ». E quest'aggiunta si mantiene poi nei documenti ulteriori *Num.* 126. 128. (propriamente 129.) 134. (A. 885. 892. 897.). — Così pure ricorre senza l'aggiunta ap. Tiraboschi *Num.* 27. (A. 826.); coll' aggiunta *ibid. Num.* 34. (dell' A. 905) e ne'documenti anche più tardi segnati di *Num.* 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Quest' ultimo è del 1030. — Ap. Lupi p. 635. coll'aggiunta sin dall'anno 805., e quindi a p. 1053, dell'anno 896, nonchè colla medesima T. 2. p. 195. 241. 253., senza la medesima T. 2. p. 87. Cfr. anche Giulini *Memorie di Milano* P. 2. p. 259.

dupla romana (*c*). In molte delle medesime si parla ancora di *stipulatio* e *sponsio*.

Qualche volta è ancora nominata la mancipazione e la fiducia: la prima evidentemente non è più che una parola vuota di senso, e la seconda significa, così come nelle leggi (§ 77.), un'oppignorazione ordinaria (*d*).

Nei testamenti ricorre molto spesso una legittima, e sempre sotto il nome di *Falcidia* (*e*).

83. Assai notevole si è la regolarità con cui ne' testamenti si osserva il prescritto numero di testimoni, benchè apparentemente vi corra una gran disparità. Questa disparità si spiega:

a) col numero alternamente adoperato di *sette* e *cinque*. L'antico diritto permetteva questa varietà a motivo della forma diversa del testamento civile e del pretoriano (*a*). Ma nel diritto Giustinianeo questa diversità più non ha luogo, che anzi generalmente è prescritto il numero di *sette* testimoni. Vuolsi adunque in ordine ai nostri documenti supporre o che in ciò si è mantenuto senza saper il come l'antico diritto, o che (supposizione più verosimile) si teneva conto della diversità pure sancita nel diritto Giustinianeo fra testamenti e codicilli, i quali ultimi non esigevano che cinque testimoni. Ciò che vi ha di certo si è che della diversità delle due forme s'aveva un'idea confusissima, cosicchè riguardo alla maggior parte

(*c*) Tiraboschi *Num.* 27. 29. 64. 90. 92. 96. 103. 125. 131. (*Sec.* 9. 10. 11.). Lupi p. 605. 695. Maffei *Verona illustrata* T. 1. *Append. N.* 3. 7. 9. (*Sec.* 8.). Il simile costantemente nelle carte pubblicate da Fumagalli.

(*d*) Lupi p. 893. (A. 879) « vendo et trado *et mancipo* in iura et potestatem tuam ». — Fumagalli *Num.* 6. (A. 748) « pro quibus uno solido posui tibi loco pigneri *seo* « *fiducia nexo* idest petiola una de prado, etc. ». — Ed al *Num.* 30. (A. 809). — Il simile in due carte milanesi del 1034 e 1053. Muratori *Antiq. Ital.* T. 1. p. 588. 589.

(*e*) Fumagalli *Num.* 70. (A. 853) « et quod non credimus si forsitans.... *de paren-* « *tibus nostris aparuerit* qui contra presente nostra hordinationis agere aut inrumpere « quesierint.... accepiant quanti fuerint in tantum ex ipsis rebus nostris *pro falsidiae* « *nomine* quantumcumque eos plus minus legibus claudere potuerit ». — Lupi p. 627 e seg. (A. 800). — Ughelli T. 4. p. 1040. (A. 1064). In quest'ultimo testamento è notevole che l'*Adeligia Comitissa,* dalla quale emana, non vive a legge Romana ma Salica. Senonchè in questi ultimi tempi i diritti si erano già in generale molto mescolati. — La stessa menzione della Falcidia in senso di porzione legittima s'affaccia in più carte inedite dell'Archivio di Lucca, da quanto ne scrive il dotto e cortese Bertini. Così per cagion d'esempio in una carta del 797 (*Numero* † *M.* 54.): « exceptata una « petiola de terra mea ..... quam volo ut post meum decessu sit in potestate de « Heredibus meis, qui mihi Legibus in hereditate succedere debent Falcidie nomine: « et cum hoc tantum sint sibi contempti ex aliis omnibus rebus meis ». Clausole consimili in carte del 780 († † *H.* 79.), non che del 780 († *Q.* 58.), del 798 († *C.* 48.) e del 803 († *K.* 4.).

(*a*) Savigny, Eichhorn und Göschen *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* Vol. 1. p. 85. 91. e seg.

dei documenti di questo genere non si può dire con certezza se si voleva fare un testamento ovvero un codicillo.

b) da che ora si contano tutti i testimoni presenti, ora i soli che possono scrivere. Questa diversità trova pure una ragione nel diritto romano: vale a dire che è giusto il primo cómputo se il testamento può considerarsi come orale, se cioè tutto si è detto a voce in presenza de' testimoni e si è unicamente per occasione posto in iscritto: il secondo, al contrario, se il testamento non può valere che come scritto, v. g. a motivo che i testimoni non ne hanno saputo il tenore. — Del rimanente tanto a questa diversità come alla prima potrebbe in varii casi aver contribuito il noto privilegio, che Giustiniano dette al *testamentum rusticorum*.

c) finalmente da che il notaio, che scrive il testamento, ora è contato come testimonio, ora no. Il primo caso è manifestamente lecito secondo il gius romano (*b*): il secondo poteva essere preferito in vista della maggiore solennità, conciossiachè nel primo per semplice risparmio una stessa persona s'impiegava a due cose diverse. Che questo secondo caso non fosse eccezionale, risulta dai già menzionati (§ 67.) testamenti Ravegnani di Marini, nei quali oltre il notaio intervengono sempre sette testimoni, e del rimanente sono in tutta la loro purezza conservate le antiche forme. — Ora, presupponendo questa triplice diversità, tutti i testamenti pubblicati dal Fumagalli (in numero di dieci) e tre del Lupi si mostrano regolarissimi, e solamente uno di quest'ultimo ha un carattere dubbio. I regolari si possono facilmente conoscere dalla seguente tabella:

		Testimoni che scrivono	Testimoni che non scrivono	Notaio	Totale
Fumagalli *Num.*	66.	3	3	1	7
— —	69.	1	3	1	5
Lupi *p.* 871.		—	4	1	5
Fumagalli *Num.*	15.	4	1	(1)	5
— —	32.	1	6	(1)	7
— —	49.	3	2	(1)	5
— —	100.	4	3	(1)	7
— —	124.	1	4	(1)	5
— —	126 (127)	5	—	(1)	5
Lupi *p.* 527.		5	2	(1)	7
— 627.		2	3	(1)	5
Fumagalli *Num.*	70.	6	(2)	1	7
— —	116.	6	(3)	1	7

Questa conformità di un numero tanto considerevole di casi non si può

(*b*) La ricevibilità del notaio nel novero dei sette testimoni è riconosciuta dalla Chiosa (benchè la medesima porti opinione contraria), come anche da moderni giureconsulti. Glossa *octavum L.* 8. C. *qui testam.* Thibaut *Pandekten* § 692.

dire casuale. Un altro testamento pubblicato dal Lupi è dubbio: in esso intervengono in genere nove testimoni, tre testimoni che sono designati come Romani, quattro altri testimoni, un testimonio ancora e il notaio (c). I primi sette non hanno firma autografa. Ora, stando alle cose oradette, non si sa vedere il perchè nella fattispecie si trovò necessario un tal numero di testimoni e non un minore. Ma forsechè taluni soltanto dei testimoni erano Romani e si contarono questi soli.

Ne' contratti non si vede la stessa regolarità. In alcuni casi è osservato il precetto di Giustiniano (d), secondo cui il contraente, che non può scrivere, dee chiamare un notaio e cinque testimoni (e). In altri casi per contro non sembra che vi sia alcun numero obbligatorio (f).

III. — Studio e Scrittori.

84. Anche in questo regno, come in varii dei già mentovati, si trovano parziali vestigi della conoscenza del diritto romano e lavori scientifici che ancora esistono.

Nella prima classe di notizie cade anzitutto il passo di Paolo Diacono, il quale dà un così giusto ragguaglio dei libri di Giustiniano, che non si può a meno di credere li abbia visti (a). — Evvi inoltre del secolo de-

(c) Lupi p. 1083. (A. 900,) « † Ego Aribertus a me facto mea manu subscripsi. — « Sig. ††† manibus Andrei Benedicti germanis de Gastello Bucardi de Carpeneto « lege Romana vivent. rogat. test. — Sig. †††† manibus Leoni de Gendubio Raidoni Ardoni patr. et fil. Leoni Garivaldi de Calusco rogat. test. — † Nazarius rogatus subscripsi. — † Auteverto not. scripsi post tradita complevi et dedi ».

(d) Vedi Lib. 1. § 29.

(e) Lupi p. 673. 893. (A. 828. 879).

(f) Così occorrono alcuna volta oltre il notaio *tre* testimoni (Lupi p. 695.), e *quattro* (*Ib.* p. 759.), e *sette* (*Ib.* p. 643.657. 675. 677. 781.), e *otto* (od anche più, *Ib.* p. 485.), e *dieci* (*Ib.* p. 783.).

(a) Paulus Diaconus *Hist. Long.* Lib. 1. C. 25. « Leges quoque Romanorum, quarum « prolixitas nimia erat, et inutilis dissonantia, mirabili brevitate correxit. Nam omnes « constitutiones principales, quae utique multis in voluminibus habebantur, intra XII. « libros coarctavit idemque volumen Codicem Iustinianeum appellari praecepit. Rursumque singulorum magistratuum sive iudicum (al. add. *iurisconsultorumque*) leges, « quae usque ad duo millia pene libros erant extensae, intra L. librorum numerum redegit eumque codicem Digestorum seu Pandectarum vocabulo nuncupavit. Quatuor « etiam Institutionum libros, in quibus breviter universarum legum textus comprehenditur, noviter composuit. Novas quoque leges, quas ipse statuerat, in unum volumen « redactas, eundem codicem Novellarum (al. *Novellam*) nuncupari sancivit ». Qui in fine è preferibile la lezione *Novellam*, usandosi comunemente questo nome in proposito dell'opera di Giuliano, cui fuori dubbio accenna Paolo. Cfr. Biener *Gesch. der Novellen* p. 46. 47. — Witte *De Guil. Malmesbur. codice L. Rom. Wisigoth.* p. 14. reca

cimo il catalogo dei manoscritti di Bobbio, in cui è registrato un *liber Pandectarum (b)*. — Così pure nel secolo undecimo l'indice dei libri che fece copiare l'abbate Desiderio di Montecasino: fra i quali si notano le Istituzioni e la *Novella*, che è fuor di dubbio il Giuliano (c). — Finalmente v'ha la notizia già riferita altrove della gioventù del celebre Lanfranco († A. 1089), non che il cenno nella poesia di Vipone d'un insegnamento legale in Italia (d).

85. Ora veniamo alle opere tuttora esistenti sul diritto romano, che si composero nel regno longobardo.

Prima fra esse è la *Legge romana longobarda,* ossia il Breviario, tal quale fu raffazzonato intorno l'anno 900 per i romani longobardi (a). Quest'opera ne ha già fornito molti particolari sulla costituzione: qui si conviene esaminarla come esposizione originale del diritto privato. Ma da questo canto è incomparabilmente men grave ed istruttiva: perocchè si attiene in complesso al Breviario genuino, contentandosi di riprodurne il contenuto in barbaro idioma e spesso molto confusamente. Ciò che nel privato diritto questo raffazzonamento ha di originale si spiega in parte colla grande ignoranza dell'autore, in parte con istituti e formalità germaniche che avevano presso i Romani trovato accesso. Alla prima classe appartengono le spiegazioni di *furiosus* (b), di *fideicommissum* (c) e di *furtum oblatum (d)*; come pure il serbato capitolo dell'an-

alcune varianti al suddetto passo tolte da un manoscritto della libreria Bodley. Gli ultimi versi recano: « Novas quoque leges, quas ipse *composuit*, in *corpus unum* re- « dactas, *Novellarum codicem vocavit*».

(b) Muratori *Antiq. Ital.* T. 3. p. 819. « Librum Pandectarum I. in quo est Expositio « cuiusdam in Matheum». La giunta accenna ad un'altra opera, soltanto rescritta, come a p. 818. « In Genesi Librum I. in quo continetur ars cuiusdam de Grammatica ». Quindi vuota di fondamento è la supposizione che la parola *Pandectae* vesta qui un significato diverso dell'ordinario, comecchè talvolta questo nome diasi pure alla Bibbia (Ducange T. 5. p. 90. Sotto il nome *Pandectes* v' hanno anche opere teologiche di due Greci, Nicone e Antioco. *Cotal. Codd. Mss. Paris.* T. 2. *Num.* 876-885.).

(c) *Chronicon Casinense* Lib. 3. C. 63. (Muratori *Script.* T. 5. p. 474.) « Instituta Iu- « stiniani et Novellam».

(d) Vedi Lib. I. § 135.

(a) Vedi Lib. I. § 123. Nell'ultima edizione di Hänel (Lips. 1849.) quest'opera è chiamata *Epitome S. Galli.*

(b) Vedi Lib. I. § 124.

(c) *L. Rom.*, Caius I. 12. (Canciani Vol. 4. p. 505.) « *De fidei commissis. Intpr.* Si quis « homo pro fidemiussorem acceperit, si se ad ipsum fidemiussorum vult, fide quod fecit, « solvat. Et quod si illum fidemiussorem dimittere vult, ad suum debitorem se tenere « debet ut suum debitum ei reddat ».

(d) *L. Rom.*, Caius I. 13. p. 505. « . . Oblati actio furtus est, ut si aliqui homo alterius « rem sine commiatum domini sui tetigerit. Oblati actio furtus est, ut si aliquis alterius « caballum super convenientiam ipsius longius minaverit quam inter eos convenerit.

tico Breviario (e), nel quale era vietato il matrimonio fra Romani e Germani sotto pena del capo (f), mentre fra' Longobardi era pienamente lecito (g). — Di germana derivazione sono i passi sull'emancipazione (h), sui congiuratori (i), e sulla stipulazione (k). — Da alcuni luoghi s'infe-

« Oblati actio furtus est si quicumque furtum faciat. Oblati actio furtus est si quicum- « que homo alicui consilium dederit, ut quicumque furtum faciat. Oblati actio furtus « est si quicumque homo rem suam in manum suam tenit eam, alter homo si ipsam rem « de manum suam excoserit ut ea perdere debeat. Istas tales causas omnis homo eas « pro furtu tenere potest ».

(e) Vedi sopra § 26.

(f) *L. Rom.*, *Cod. Theod.* III. 14. p. 479. « Nullus Romanus Barbara cuiuslibet gentes « uxorem habere presumat, nec Barbarus Romana sibi in coniugio accipere presumat; « quod si fecerint, capitalem sententiam feriantur ».

(g) Le leggi di Liutprando vi hanno particolare riguardo e ne determinano gli effetti. Vedi Lib. I. § 40.

(h) Vedi Lib. I. § 123.

(i) Vedi Lib. I. § 131.

(k) *L. Rom.*, Paulus II. 2. p. 509. « .. Stipula hoc est, ut unus de ipsos levet festu- « cum de terra et ipsum festucum in terra reiactet et dicat: per ista stipula omne ista « causa dimitto: et sic ille alter prendat ipsum illum festucum et eum salvum faciat; « et iterum ille alius similiter faciat ». La formalità germanica, che qui si presenta all'autore, è irreconoscibile; è dessa il gettito e l'alzata di un fuscello o ramoscello come atto simbolico, per esprimere la tradizione, al che si riferisce il vocabolo *effestucatio* e la clausola frequentissima nei documenti: *stipulatione subnixa*. Cfr. Eichhorn *Deutsche Rechtsgeschichte* P. 1. § 59. Grimm *Rechtsalterthümer* p. 129. 130. 604. *Capitulare* 8. *a.* 803. (Baluz. I. 408). — Diversa da questa è l'etimologia d'Isidoro, il quale deriva la *stipulatio* romana da *stipula* (*Orig.* IV. 24.): « veteres enim, quando sibi aliquid pro- « mittebant, stipulam tenentes frangebant: quam iterum iungentes, sponsiones suas « agnoscebant ». Molti hanno riguardato questo passo come una testimonianza autentica della derivazione della parola e della forma primitiva della stipulazione romana. Ma se quest'usanza fosse realmente esistita presso i Romani, come poteva rimanere del tutto ignota a Varrone, che visse alcun tempo prima d' Isidoro, e come sopratutto poteva venire in mente un'altra derivazione? E nondimeno Varrone (*De L. L.* 4. 36.), d'accordo con Festo (*v. stipem*), deriva il vocabolo tutt'altramente, cioè da *stips*, danaro; onde s'inferisce che il diminutivo *stipula* designava una piccola moneta, e *stipulatio* il maneggio di tal moneta, onde la *nexi obligatio*, il cui nome antico rimase poi alla mutata e più libera forma di contrattare (*verba* senza *aes et libra*). Qui naturalmente non si possono dar le prove di questa proposizione. Ora il longobardo autore della nostra *Lex Romana* s'accorda con Isidoro in quanto entrambi introducono nella spiegazione della *Stipulatio* romana un elemento forestiero ed erroneo: ma la differenza è questa che il Longobardo, illetterato, vi applica con tutta semplicità una forma germanica a lui nota per pratica, laddove Isidoro, uomo di lettere, s'immagina una cosa che a lui pare aver sembianza di un'etimologia istorica. Ma questa sua ipotesi non ha tanto per fondamento quella formalità germanica, come ed anzi ciò che noi chiamiamo tacca o tessera, il cui uso potè facilmente introdursi nelle classi inferiori, senza perciò vestire il carattere di un simbolo giuridico. Ma come testimonianza istorica questa fantasia d'Isidoro non può assolutamente aver forza. In fatto adunque la *stipula* tedesca nulla ha che fare colla romana come la *festuca* tedesca colla romana (Caius 4. 16.).

rirebbe che l'autore aveva sott'occhio manoscritti del Breviario più compiuti dei nostri, se non fosse che la gran barbarie di quest' opera vieta su tal riguardo ogni induzione (*l*).

86. Notevolissimo è pure il libro *Quaestiones ac monita*, che Muratori diede alla luce sulla scorta di due manoscritti milanesi delle leggi longobarde (*a*). È desso una serie di appunti sulle diverse legislazioni germaniche e sulla romana. Fu scritto intorno al 1000, vale a dire dopo Ottone II. e non dopo Arrigo II. Diciamo dopo Ottone II., perchè vi si enumerano ventiquattro casi di duello giudiziale, e fra questi parecchi, meno gli svarioni dei copisti, sono letteralmente ricavati dalle leggi di quell' imperatore (*b*). Diciamo non dopo Arrigo II., perchè gli stessi

(*l*) *L. Rom.*, *Cod. Theod.* III. 15. *de fideiussoribus docium.* Il testo antico vieta in una sola costituzione le malleverie per la *restituzione* della dote alla moglie. Al contrario il vecchio commentario proibisce le malleverie PRO *muliere;* questa è forse una storpiatura del testo, ma può eziandio essere un'oscura espressione della stessa massima, cosicchè col *pro muliere* si debba sottintendere: *creditrice.* Qui però nell' opera nostra si trovano *due* passi; il secondo è conforme al vecchio testo, ma il primo permette alla moglie di dar fideiussori per la promessa *costituzione* di dote, il qual caso nell'antico testo non è punto contemplato. — Qui appunto viene *L. Rom.*, PAULUS I. 17. e 18. p. 508., dei quali passi è incerto se si contengano nel nostro Paolo quale per noi si conosce dall'antico Breviario; quantunque nel secondo passo vi abbiano più cose che ricordano PAULUS I. 13. *B.*, specialmente il § 4 di questo titolo. La possibilità del dubbio sopra questa circostanza già prova quanto presso il nostro autore, mercè la barbarie della lingua e dei pensieri, tutto sia avvolto in una confusione inestricabile.

(*a*) MURATORI *Script. rer. Ital.* T. 1. P. 2. p. 163—165. e ristampate ap. CANCIANI Vol. 1. p. 221—224. Non si rileva da Muratori se tutta o solamente una parte di questo libro si contenga nei due manoscritti, ovveramente sia desso un composto di entrambi. In ogni caso l'intero stampato ha un carattere eguale, e sembra con ciò appartenere ad una sola e medesima epoca, come anche i manoscritti sono da Muratori posti all'incirca nella stessa età, cioè ne' primi anni del secolo undecimo. Il titolo fu aggiunto da Muratori. — Ultimamente abbiamo avuto intorno a questo lavoro le seguenti più precise notizie. Le *Quaestiones ac Monita* stanno nei Manoscritti *O.* 53. e 55. della Biblioteca Ambrosiana di Milano. (Memoria di BLUME in PERTZ *Italiänische Reise* p. 277.). A relazione di CLOSSIUS, che esaminò questi manoscritti, l'uno contiene la prima parte delle *Quaestiones* sino alle parole « quando ad sacramentum venerit » (p. 223. ed. CANCIANI); l'altro contiene ciò che segue, dalle parole « Ille Notarius » sino al fine, onde il testo, che in Muratori appare un'opera continuata, è un composto dei due manoscritti. Del resto Muratori non l'ha pubblicata per intiero, e Blume ne darà una nuova edizione. — La parte delle *Quaestiones*, che tratta dei duelli giudiziali (p. 222. ed. CANCIANI) trovasi pure in un manoscritto Bambergese delle Instituzioni, *D.* II. 5., sotto il § 4. *I. de succ. cognat.*, con lezioni però molto diverse da quelle del codice Milanese, e con parecchie giunte estranee alla materia (Notizia di SCHRADER).

(*b*) CANCIANI *Op. et loc. cit.* p. 222. Le cause riferite ai *Num.* 14. 15. 16. 18. 19. 21. sono tolte dalle *L. Long.* OTTONIS *II. Num.* 1. 2. 4. 5. 6., le quali cadono nell'A. 983. Cfr. intorno a questa data delle leggi Ottoniane CANCIANI, *Op. cit.* p. 228. *not.* 8. — Nel Ms. di Bamberga il citato *Num.* 15. termina così: « nunciū valens solid'. XX. *p. cap. Ottov.* ».

manoscritti, in cui si trova, cadono in quest'epoca, come risulta e dai caratteri, secondo l' osservazione di Muratori, e dalla mancanza in questi manoscritti di leggi che siano posteriori a quelle di Arrigo II. L'opera è barbara di favella e pensieri, pressochè simile da questo canto alla precitata *Lex Romana*, ed anche per questo rispetto non le si può assegnare un'epoca più moderna della indicata: contuttociò varii frammenti delle Pandette vi sono rettamente interpretati. Per noi è importantissima, perchè fa piena fede della conoscenza di tutte le parti dei libri giustinianei. Così vi si ragiona delle diverse età, che certamente non sono in tutto descritte secondo le idee romane, e a questo riguardo si cita un brano delle Istituzioni colle parole da cui incomincia (*c*). — Altrove si espone la successione intestata della Novella 118, naturalmente in modo assai confuso, e si rinvia alla *Novella* di Giustiniano, la qual parola, essendo adoperata come titolo di un libro, non può riferirsi che al Giuliano (*d*). — Il diritto sul tesoro è tratteggiato secondo le regole Giustinianee, cioè nel senso che lo scopritore dee darne la metà al proprietario del terreno (*e*), a vece che secondo il Codice Teodosiano il proprietario non ne lucrava che un quarto (*f*). — Le seguenti disposizioni sono attinte alle Pandette. Se uno schiavo riceve un deposito, e in seguito vien manomesso, di regola l'*actio depositi* non si dà contro lui, salvochè per caso ritenga tuttora la cosa (*g*). — Il commodatario, che casualmente perde la cosa, non è in

Vengono poscia queste parole: « octo X^a si quis mallaverit quem infra treviam vel post « osculum pacis aliquem interfecisset *p. cap. enricus* ». Ora quest'ultima proposizione che manca nel codice milanese, è la *L. Long.* HENRICI *I.* (*II.*) *L.* 3.

(*c*) CANCIANI *Op. cit.* p. 224. « Et de aetate dicitur, secundum hic declaratur, et iuxta « illud quod dicitur in Lege Romana, in libro qui nominatur *Instituta*, in Lege quae « inchoat sic: *Nunc transeam fideicommissa* ». Evidentemente quì s'accenna al *pr. I. de fideic. hered.*, e il modo di citazione è lo stesso che poi si usò da' chiosatori. Ora siccome in tutto il titolo delle Instituzioni non si fa parola dell'età, è forza dire o che l'autore stesso ha trovato in un altro scrittore e franteso questa citazione o che essa nella stampa del Muratori fu a sproposito quì riferita, il che potè facilmente accadere nell'assoluta mancanza che presentano gli antichi manoscritti di divisione delle materie.

(*d*) CANCIANI *Loc. cit.* p. 222. L'intero capo è intitolato: « Supercessio Lege Romana » e anche dopo v' ha « supercedere » per « succedere ». In fine è detto: « sic prae-« cepit Lex Romana *in Libro qui nominatur Novella*, quem egit Iustinianus Imperator « temporibus suis ».

(*e*) CANCIANI *Loc. cit.* p. 223. « Si homo invenerit Scazo in terra aliena, medietatem « habeat qui invenerit et medietatem cuius terra est, quia Lex Romana dicit ». Il passo, cui qui si accenna, è la *L. un.* C. *de thesauris* (10. 15.) ovvero il § 39. I. *de div. rerum* (2. 1.); quest'ultimo è più probabile a motivo che fuor di questo, ivi non s' incontra verun passo dei tre ultimi libri del Codice.

(*f*) *L.* 2. C. Th. *de thesauris* (10. 18.)

(*g*) CANCIANI *Loc. cit.* p. 223. « Si homo commendaverit servo aliquas res, et postea « ipse servus fuerit dimissus liber et, veniens ille, qui ipsas res commendavit, requirere,

obbligo di rappresentarne il valore (*h*). — Della sottrazione di un atto si parla molto oscuramente, ma però si vede che tiensi come derubato il valore dell'oggetto se con quell'atto si è perduta la prova (*i*). — Se uno schiavo ha rubato e quindi è fuggito, il derubato non ha contro il padrone veruna azione, salvo che il furto sia stato commesso per volere od a scienza del padrone, su di che il derubato può a questo deferire il giuramento (*k*). — Nelle cause criminali l'accusatore deve dar malleveria o costituirsi prigione, e questa prescrizione è detta di gius romano (*l*).

87. Ne' manoscritti delle leggi longobarde si trovano spessissimo o for-

« respondeat ille: Ab illo die, quando tu mihi commendasti, servus eram et ipse domi- « nus meus mihi tulit. Quomodo possim contradicere quia dominus meus erat ille? Lex « est ut, postquam ipse manifestat quod commendasset, reddat ei quod dicit Lex ad res « alienas commendatas ». Qui sembrano fusi assieme due passi delle Pandette, cioè la *L.* 1. § 18. D. *depositi* (16. 3.) e, da *Lex est* in giù, la *L.* 21. § 1. D. *eod.*

(*h*) Canciani *Loc. cit.* p. 223. « Si quis commendaverit aliquas res cuilibet et ipse *per-* « *diderit postea aut per incendium aut per* .... (leg. *ruinam*), iustum est nihil red- « dat etc. » — *L.* 1. § 4. D. *de oblig. et act.* (44. 7.) « ... si maiore casu, cui humana « infirmitas resistere non potest, *veluti incendio, ruina, naufragio, rem quam accepit* « *amiserit*, securus est etc. » — Od anche *L.* 5. § 4. D. *commodati* (13. 6.) « .. Proinde, « et *si incendio vel ruina aliquid contigit* vel aliquod damnum fatale, non tene- « bitur etc. ».

(*i*) Canciani *Loc. cit.* p. 223. « ... Lex est ut, si perdiderit res, quas aliter charta ipsa « reddere debet, caput tantum, res ». I passi correlativi delle Pandette sono *L.* 27. *pr.*, *L.* 32. *pr.* D. *de furtis* (47. 2.).

(*k*) Canciani *Loc. cit.* p. 224. « Recordare quoniam si servus ambulaverit a mansione « alterius et dixerit: Homo ille mandat vobis domino meo, praesta talem rem; et prae- « staverit, et ipse servus fugierit, et ipse qui servo res dederit, pulsaverit dominum: « iustum est, dominus nihil ei rendat, nisi praebeat sacramentum (cioè « nisi actor de- « ferat iusiurandum ») *nec suae voluntatis nec suae conscientiae eius fuisset*, quod « servus suus hoc malum fecisset, et fiat solutus. Et si voluerit, habet spatium ad re- « quirendum eum habere ». — Questo passo è un composto di varie massime giuste, che sono: 1) l'*actio noxalis* si dà contro il padrone solo allorquando può esibire lo schiavo, e particolarmente non quando lo schiavo è fuggito. *L.* 21. *pr.* § 2. 3., *L.* 22. D. *de nox. act.* (9. 4.). 2) Una complicità qualunque obbliga il padrone in modo assoluto (*suo nomine*, per contrapposto all'*actio noxalis*). *L.* 2. 3. 4. D. *eod.* 3) Questa complicità può essere provata colla delazione del giuramento, e ciò perchè questo mezzo di prova è applicabile in ogni causa.

(*l*) Canciani *Loc. cit.* p. 221. « Quaestio de Lege Romana. Homo, qui ad Placitum wa- « diam dederit, et non habet fideiussores paratos, Comes comprehendat et faciat mit- « tere in carcerem, quia Lex Romana praecepit ». In nessun passo del Diritto Romano noi troviamo queste proposizioni così riunite. Dei soli mallevadori si fa menzione in *L.* 7. § 1. D. *de accus.* (48. 2.) *L.* 3. C. *de his qui accus.* (9. 1.). Della sola cattura in *L.* 2. *in f.* C. *de exhib. reis* (9. 3.) *L.* 17. C. *de accus.* (9. 2.). Di malleveria e cattura congiuntamente si parla una volta a proposito dell'inquisito in *L.* 1. D. *de cust. et exhib.* (48. 3.), ma qui non sembra essere questione di questo passo.

mole o chiose, entrambe a schiarimento del testo (*a*). Le più sono scritte al tempo della scuola di Bologna, e quindi non occorre per ora farne menzione. Ma in un manoscritto di Verona si trovano formole e chiose di due età diverse, e le più antiche delle medesime fanno al proposito attuale (*b*). Canciani, col quale noi conveniamo, le pone subito dopo Arrigo II. (*c*), e ciò perchè, mentre in una chiosa si cita alla lettera una delle costui leggi, se ne ignora un'altra di Arrigo III., che sancisce contro l'avvelenamento la pena di morte (*d*). Se diversi ne siano gli autori, è incerto, ma spesso è parola di opinioni diverse, nel riferir le quali non si fa risparmio degli epiteti più virulenti (*e*). In queste chiose è più volte citato il gius romano, e quasi sempre col solo appellativo di *Lex Romana*, senza indicazione del fonte (*f*), qualche volta però col rinvio ad un frammento del Codice Giustinianeo (*g*), od al Giuliano (*h*). Onde anche qui sembra essersi unicamente adoperato il diritto Giustinianeo, e un passo, che a Canciani parve accennare al Breviario, si riferisce più veramente anche al Codice (*i*). In un luogo sembra essersi copiata la Topica di Cicerone (*k*).

(*a*) Anche di queste formole discorre SEIDENSTICKER nella sua opera citata a pag...

(*b*) Un estratto delle chiose più antiche di questo manoscritto si ha in CANCIANI Vol 2. p. 463-471. Vol. 5. p. 54. e seg. ; delle più moderne ap. lo stesso CANCIANI Vol. 5. p. 472. e seg.

(*c*) CANCIANI Vol. 5. pag. 4.

(*d*) La *L. Long.* HENRICI I. (II.) *N.* 1. è riferita in *Glossa L.* LIUTPRAND. II. 8. (CANCIANI Vol. 5. p. 77.). — La pena di morte contro gli avvelenatori si trova in *L. Long.* HENRICI II. (III.) *N.* 2., a vece che prima s'incorreva un semplice guidrigildo. *L. Long.* ROTHARIS 141. (dove ap. GEORGISCH si legge falsamente *mortuus non fuerit* per *mortuus fuerit*). Ma nelle nostre chiose a proposito di questa legge di Rotari, non si parla egualmente che della pena pecuniaria (CANCIANI Vol. 5. p. 57.), onde vi si ignora del tutto la legge di Arrigo III.

(*e*) Per cagion d'esempio: CANCIANI Vol. 5. p. 56. « Si vero os tale non egredietur, « emendabitur ut plagae. — *Secundum asinos* ». E così molte volte.

(*f*) Così ap. CANCIANI Vol. 5. p. 66. 67. 68. in tre luoghi.

(*g*) CANCIANI Vol. 5. p. 102. *not.* 1. (alla *L.* 67. LOTHARII I.) « Qui testes non debent « compelli a Comitibus dicere testimonium, nisi XV. diebus, ut in his observent iudi- « cium, *ut legitur in IIII. libro Codicis* ». È la *L.* 19. C. *de testibus* (4. 20.).

(*h*) Vedi sopra § 78. nota *g*.

(*i*) CANCIANI Vol. 5. p. 65. (*Monitum* alla *L.* ROTHARIS 227.) « Scito si quis Longobardus « servo communi libertatem dederit, quod pars adcrescit socio non danti: *ut legitur in* « *antiquo iure Romano*, quod lex Longobarda sequitur ». CANCIANI (Vol. 5. p. 9.) applica tali parole ai fonti antegiustinianei, che il nostro Chiosatore avrebbe messo a confronto, verbigrazia a PAUL. IV. 12. 1. ovvero ULP. I. 18. Ma egli suppone in questo chiosatore troppa dottrina. Evidentemente egli non fece che una parodia della *L.* 1. § 7. C. *de communi servo manum.* (7. 7.) « Ius autem accrescendi, *quod antiqua* « *iura in communibus servis manumittendis introducebant*, nullius esse momenti « nec in posterum frequentari penitus concedimus ».

(*k*) CANCIANI Vol. 2. p. 464. « Nobiles sunt, quorum maiorum parentum suorum nemo

88. Ultima fra le opere scritte nel regno longobardo è quella che già da secoli si conosce sotto il nome *Brachylogus*. Di quest'opera rimangono tuttavia quattro manoscritti, cioè:

a) Uno della Biblioteca dell'Università di Conisberga, membranaceo, in quarto, vergato in sul fine del secolo decimoterzo. L'opera non ha titolo, non è divisa per libri, e viene dopo il *Roffredi Libellus de iure canonico* (*a*).

b) Uno della Biblioteca di Vienna, membranaceo, in ottavo, vergato in sullo scorcio del secolo duodecimo o decimoterzo, diviso in libri, e coll' intitolazione: *Summa novellarum constitutionum Iustiniani imperatoris* (*b*).

c) Uno Vaticanese, segnato di *Num.* 441., del secolo decimoterzo, legato col Pietro, di fogli 20, con una chiosa che riporta quasi unicamente passi di Agostino, Seneca, ed Isidoro, una volta però un frammento del Commentario a Paolo, vale a dire del Breviario (*c*).

« servituti subiectus sit ». Qui noi vediamo una parodia di Cicero *Top.* § 6. « Gentiles « sunt ... quorum maiorum nemo servitutem servivit » *.

(*a*) Böcking p. LXXXIX.

(*b*) *Codex MS. iur. civ. Num.* 290., un tempo a Tegernsee, poi in Ambras. Lambeck nella sua Opera sui manoscritti Viennesi descrive anche il nostro (*Lib.* 2. p. 645. ed. Koller) e osserva giustamente ch'esso può dirsi un compendio delle Istituzioni meglio che delle Novelle, non sapendo però che è il Brachilogo da lunga pezza stampato. Cfr. Böcking p. LXXXVI.

(*c*) Niebuhr nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* Vol. 3. p. 412. e p. 418-420. Böcking p. LXXXIV.

(*) Oltre queste chiose pubblicate dal Canciani, sono pure notevoli quelle testè pubblicate da Baudi di Vesme in appendice agli *Edicta Regum Langobardorum (App. VII.)*, che il medesimo crede *vix infra decimi saeculi finem retrahendas* (*Praef.* p. XXV.), e furono per lui ricavate da un manoscritto dell'archivio Capitolare d'Ivrea. Queste chiose, egli scrive, « eo caeteris ad Leges Langobardicas glossis praestant, quod et an- « tiquiores sunt, ad eorum quos Merkel *antiquorum* nomine designat (1), tem- « pora procul dubio retrahenda, et in iis prima reviviscentis Romani iuris appareant « vestigia: *Iustiniani Institutionibus iam, nondum vero Codice nec Iuliani Novellis,* « *in subsidium vocatis* (*Praef.* p. CIX-CX.) ». Infatti alla *L.* 274. di Rotari (*Op. cit.* col. 215.) si legge: « Mancipium dicitur a manu capiendum, eo quod in ostes « frequeter (*frequenter*) fieri solet »; la qual chiosa richiama, come lo stesso Vesme osserva, alle *Inst.* I. III. 3. *de Iure pers.* — Così pure alla *L. Long.* Liutprand. II. 6: « ... quoniam dicunt ut coniungium non potest ... fieri inter puerum et puellam ante- « quam ambo pervenit et puberta (*margo recte* perveniant a pubertate et puberta) in « masculis XIIII annos completos et feminas duodecim annos completos, *iusta Insti-* « *tuta* »; cioè, come pure nota l'editore, *Instit. De nupt.* I. X. pr. e *Quib. mod. tut. fin.* I. XXII. pr. — *Il Trad.*

d) Uno della Biblioteca Universitaria di Breslavia, appartenente al secolo decimoterzo, ma incompiuto, non contenendo intiero che il primo libro, e il secondo meno che mezzo (*d*).

Un manoscritto di Monaco, un tempo di Regensburg, che altra volta congetturammo fosse un Brachilogo, contiene invece un estratto informe della Chiosa ordinaria al Decreto di Graziano (*e*).

89. Le edizioni, che se ne hanno, sono:

1) In seguito alle: *Institutiones*, Lugd. ap. Sennetonios 1549 in fol.: edizione principe. L'opera porta per titolo: *Corpus legum per modum institutionum* (*a*).

2) *Corpus legum* . . . *Isagoge* D. Ioannis Apelli *in quatuor lib. Inst.* Lovanii ex off. Barth. Gravii 1551. in 8.°

3) *Brachylogus totius iuris civilis sive corpus legum etc.* (insieme a Gaio ed Ulpiano) Lugd. ap. Maur. Roy et Lud. Pesnot. 1553 in 8.° (*b*). Per la prima volta in questa edizione s' affaccia il nome *Brachylogus*, ma tutto persuade che non fu trovato in un manoscritto, ma foggiato dall'editore: infatti le parole che seguono non sono certamente quelle di un testo a penna, ed è poi anche a notare che in principio dell'opera stessa non si legge punto questo titolo, ma sibbene quello per disteso dell'edizione dei Senneton, meno alcune abbreviature.

4) Dopo le *Institutiones*, Lugd. ap. H. a Porta 1553 in fol.

5) *Brachylogos etc.* Lugd. ap. Lud. Pesnot. 1557 in 8.° con Gaio ed Ulpiano, ma questa volta congiuntamente al Paolo, il quale sul frontispizio si spaccia come inedito. Ristampa dell' edizione *Num.* 3. La sup-

(*d*) Böcking p. XC.

(*e*) Nel catalogo della Biblioteca di S. Emmeramo (*Bibl... ad S. Emm.* P. 2. p. 126.) è notato un manoscritto col titolo: *Summa Novellarum Const. etc.* La concordanza di questo titolo col titolo del Brachilogo Viennese ci fece sospettare che fosse un'altra copia del Brachilogo. Ma il Dottore Niethammer ha cercato il manoscritto nella Biblioteca reale di Monaco, dove ora si custodisce, e annunziatone il vero contenuto. Oltrecciò quel titolo, per nulla conveniente all' opera, non si legge una sola volta nel manoscritto, ma unicamente sulla legatura.

(*a*) Le parole *Corpus legum* già si leggono sul frontispizio delle Instituzioni, non che nella prefazione che vien subito dopo questo frontispizio, e di nuovo poi nella seconda prefazione in fine delle Instituzioni (la quale ha la data *prid. Kal. Oct.* 1548.). Dappertutto si nota che l'opera viene per la prima volta alla luce, e dalle prefazioni sembra altresì che il titolo sovrindicato sia quello dell'antico manoscritto. Il *Corpus legum* è similmente menzionato nel privilegio sovrano per la stampa di tutto il *Corpus Iuris* in data 12 settembre 1548. — Il supposto di un'edizione più antica, cioè dell'anno 1543, ap. Püttmann *Miscell.* p. 34. e Stockmann *Ad Bachii hist. iuris* ed. 6. p. 635., è un equivoco.

(*b*) Hugo *Index edit.* (dopo il Paulus. Berol. 1795. in-8.) *Num.* 9. p. 140.—È singolare che il privilegio per la stampa porta la data del 12 settembre 1548, cioè dello stesso giorno di quello dei Senneton (vedi la nota che precede).

posta edizione del 1559 (*c*) non è altra che quella del 1557, meno un nuovo frontispizio.

6) Dopo le *Institutiones*, Lugd. ap. H. a Porta 1558 in fol.

7) Dopo le *Institutiones*, Lugd. 1562 in fol.

8) Dopo egualmente le *Inst.* Lugd. 1567, in fol. È materiale ristampa dell'edizione del 1562 (*d*). — Le edizioni precedenti (*Num.* 2-6) sembrano mere contraffazioni della Sennetoniana, all'incontro in queste due si trovano non poche varianti, le quali però non sono derivate da alcun nuovo testo a penna. Il fatto è che in queste due edizioni Prateio volle notare a margine i fonti del Brachilogo, e coll'opportunità sembra aver voluto in pari tempo correggere il testo, un qual lavoro non si merita ringraziamento, ed anzi ha tolto all'edizione medesima ogni pregio. Che queste e le precedenti edizioni siano state condotte sulla Sennetoniana, e niente più, si arguisce pure fra le altre cose dalla prefazione dei Senneton che si legge eziandio nelle edizioni segnate di *Num.* 6. 7. e 8.

9) *Enchiridium iuris instar imperialium Institutionum etc. cum praef.* Io. Boniati. Heidelbergae excud. Io. Maior 1570. in 8.° L'editore tenne il manoscritto, che aveva trovato dieci anni prima in Bourges, per inedito. Ma esso non è altro che il Brachilogo, meno la partizione in libri, e le grandissime varianti che presenta dalle altre edizioni; il che appunto dà a questa stampa finora negletta un pregio grandissimo, uguale intieramente a quello di un manoscritto. Manifesto egli è che l'opera nel codice non aveva titolo, e quello che porta è un trovato dell'editore.

10) Dopo le *Institutiones*, Lugd. 1575. in fol. Altra materiale ristampa delle edizioni *Num.* 7. e 8. (*e*).

(*c*) Hugo *Op. cit. Num* 14. p. 145. — L'essere solamente un nuovo frontispizio, e non una nuova edizione, è circostanza non del tutto irrilevante; perocchè ne conseguita che per la stampa del Paolo, venuto alla luce fin dal 1557, non si potè consultare l'edizione di Cuiacio (del 1558), la quale, trattandosi d'un'edizione del 1559, appena si potrebbe credere che fosse stata trascurata. Sul frontispizio del 1557 già si legge la sfacciata protesta che il Paolo viene per la prima volta in luce. — Böcking p. C. crede che l'edizione siasi eseguita nel 1559, che per errore materiale di stampa siasi indicato l'anno 1557; che quest'errore sia poi stato notato e corretto nella massima parte degli esemplari. Ma a questa supposizione troppo ingegnosa osta la circostanza, che l'edizione di Cuiacio non venne consultata.

(*d*) Ambedue fanno parte delle edizioni compiute del *Corpus Iuris*. Stando al simbolo tipografico (un lione ritto in piedi) ne furono editori i fratelli Gabiano. La seconda edizione è più corretta della prima e per conseguenza non è, come la ristampa dei Peonot, una semplice mutazione di frontispizio.

(*e*) Le edizioni segnate di N.° 7 e 8 furono da noi stessi riscontrate, ma di questa abbiamo soltanto notizia da Cramer *Dispunct.* p. 100. Andiamo però convinti della piena

11) Taurini ap. heredes Nic. Bevilaquae 1576. in fol. Fa seguito alle Instituzioni colla chiosa. La Biblioteca di Monaco ne ha un esemplare.

12) Lugduni 1580. in fol., di seguito alle Instituzioni colla chiosa (Böcking p. CVI.).

13) Lugduni 1585. in fol. Dopo le Instituzioni colla chiosa (p. 499-543). La Biblioteca di Monaco ne ha un esemplare.

14) *Institutionum s. Elementorum iur. civ. enucleati libri IIII*. . . . cura Nic. Reusneri. Francof. ex off. Nic. Bassaei 1585. in 8.°, e con mutazione di frontispizio, Francof. 1590. in 8.° (*f*). Dalla dedica al conte di Hanau (*g*) si raccoglie che Heusner non ebbe alcun manoscritto, ma che emendò il testo a capriccio e sul testo del *Corpus Iuris* (*h*), mutando fin anche la partizione dell'opera: la qual licenza in un libro di questo genere, non mancante di senno e di facile dettato, non si può menar buona.

15) Venet. ap. Iuntas 1592. in 4.° dopo le Instituzioni (*Volumen*) p. 779-836 (Biblioteca di Monaco).

16) Venet. ap. Iuntas 1598. in 4.° (pari alla precedente. Böcking p. CVIII.).

17) Venet. ap. Iuntas 1606. in 4.° (pari a quella del *Num*. 15. Böcking p. CIX.).

18) Taurini 1620. in fol. dopo le Instituzioni (Böcking p. CIX.).

19) Venet. ap. Iuntas 1621. in 4.° (pari a quella del *Num*. 15. Böcking p. CX.).

20) *Brachylogus iuris civilis* ed. Senckenberg. Francof. et Lips. 1743. in 4.° Senckenberg segue fedelmente l'edizione di Reusner, cosicchè il suo testo non ha miglior valore.

21) Lovan. ed. Nelis typ. acad. 1761. in 12.°. ristampa dell'edizione *Num*. 2. (*i*).

Da questo quadro risulta che debbono esserci stati almeno sette manoscritti diversi: quello di Apel, quello dei Senneton, quello di Boniato, e i quattro ora conosciuti, che non concordano con alcuno di essi. In pari

sua concordanza a motivo che i numeri di facciata sono gli stessi; il Brachilogo cioè comincia in queste 3 edizioni alla stessa pagina (p. 499.). — Molti vogliono che del 1575 esistano due edizioni, l'una ristampa delle edizioni *N.*° 7. e 8., l'altra di Ugo da Porta: del rimanente entrambe unite alle Istituzioni. Böcking p. CV.

(*f*) Senckenberg *Praef. ad Brachylogum p.* III.

(*g*) Ristampata da Senckenberg *Loc. cit.* p. XXX. e seg.

(*h*) *Loc. cit.* p. XXXI. « totum hunc libellum a capite ad calcem semel atque iterum « relectum atque recognitum, non solum *ex libris iuris civilis fideliter ac diligenter re-* « *stitui et ab innumeris erroribus vindicavi etc.* ».

(*i*) Senckenberg *Praef. ad Begeri corpus iuris reconcinnatum* § 17. Cfr. *Rhein. Museum für Iurispr.* Vol. 4. p. 164.

tempo risulta che fra le edizioni testè enumerate due sole possono riguardarsi come originali, la *prima* e la *nona*.

Proponendo noi una nuova edizione del Brachilogo, dicevamo, or fanno parecchi anni, che la medesima avrebbe dovuto essere ordinata su queste due e sui manoscritti esistenti, reiette tutte le altre edizioni coi loro pretesi emendamenti. E riguardo ai suddetti testi originali notavamo pure che non solamente da luogo a luogo, ma nell'integrità medesima dell'opera variano fra loro grandemente; conciossiachè nel manoscritto, a mo' d'esempio, di Conisberga e nell'edizione del 1570 mancano assai cose che si leggono nelle altre, e neppure vi si trova una divisione in libri (*k*). — Queste parole sono ora superflue: una nuova edizione che porta per titolo: *Corpus legum sive Brachylogus iuris civilis* . . . ed. Eduardus Böcking Berolini 1829. in 8.°, soddisfa ora a tutte le esigenze dell'arte critica. L'editore fissò il testo dietro il confronto di tutti i manoscritti ed edizioni conosciute, depurandolo dalle interpolazioni anteriori; e nello stesso tempo ci ha dato tutte le prefazioni, dissertazioni, chiose e note più moderne che riflettono il Brachilogo, ed erano per lo addietro sparse in molte opere diverse. Lo studioso trova quindi nell'edizione di Böcking un apparato che rende perfettamente inutile il possesso di tutte le anteriori.

90. Molti anni prima dell'edizione principe si aveva già notizia del Brachilogo. Giovanni Apel, Norimbergese, che aveva fatto in Conisberga lunga dimora, e morì dell'anno 1536 nella sua città natale, trovò in Conisberga un'opera manoscritta, che dichiarò del secolo duodecimo (*a*). Egli la chiama un *libellus Institutionum* raffazzonato, e lo descrive in modo che ci si vede chiaramente il nostro Brachilogo, al quale ottimamente si conviene pure quella denominazione. Riferisce cioè che queste Instituzioni sono eziandio divise in quattro libri, diversamente però dalle giustinianee, incominciando il terzo libro col titolo *de obligationibus*, il quarto con quello *de actionibus*; e quest'ordine, non meno che il carattere generale dell'opera, s'accorda pienamente col nostro Brachilogo stampato (*b*). Solo nella serie dei titoli, quale Apel la descrive, si trovano

(*k*) Ammesso che per tutte le altre edizioni non siasi fatto uso di alcun manoscritto, le loro varianti non possono essere derivate che da errori di stampa, o da congetture degli editori. Ora la maggior parte di queste congetture ha fondamento, come già si disse, nel malaugurato pensiero di voler correggere il Brachilogo sul testo del *Corpus Iuris*.

(*a*) Io. Apelli *Dialogus isagog. in Inst. Iustiniani*, stampato la prima volta dopo Ulr. Fabricii *Processus iudiciarius*. Basil. s. a. in 8.° (1542.). (Il passo cui accenniamo si trova a p. 168.). Fu poi ristampato più volte, ora solo (v. g. Lugd. 1543. Colon. 1564. in 12.°) ora in Collezioni, e fra le altre anche nella precitata edizione Lionese del Brachilogo del 1551.

(*b*) Apellus *Op. cit.* «. . . libellus Institutionum, annos abhinc quadringentos con-

alcune piccole varianti, le quali però sembrano essere una mera particolarità del manoscritto che Apel vide (c). A prima fronte si potrebbe credere che questo manoscritto trovato da Apel sia lo stesso di quello che attualmente si conserva in Conisberga (§ 88.): senonchè il manoscritto di Apel è diviso in libri ed ha qualche variante di orditura, laddove nè l'una cosa nè l'altra si trova nell'attuale manoscritto conisbergese.

91. Ora importa che si ricerchi la patria e l'età dell'opera. Ch'ella sia compilata nell'Italia longobarda, è forte indizio la citazione di una legge longobarda di Ludovico il Pio, la qual citazione si trova in tutti i testi finora conosciuti dell'opera, onde la sua autenticità è innegabile (a). E questa citazione ci scorge altresì a determinare l'età del libro : perciocchè non può essere anteriore a Ludovico il Pio. Ma secondo noi è ancora di molto più moderno. Se si mette a confronto colle opere legali sopra mentovate, ossia colla *Legge Romana Longobarda* e colle *Questioni*, la

« scriptus, . . ad eum modum qui sequitur. Primus in ordine liber erat qualis etiam « hodie circumfertur, sic tamen ut titulus de iure personarum primum sibi locum vendi- « caret, reliqui duo tituli qui praecedunt, essent universae tractationis praeludia. « Deinde secundus liber usque ad tit. de obligationibus protendebatur: tum tertius ab eo « loco usque ad titulum de actionibus .... titulus de actionibus, cum his quae sequun- « tur, liber quartus erat..... Nuper inveni eum apud mare Balticum et sinum Codanum, « in bibliotheca quadam haud ita magna a tineis corrosum et pulveribus bene obsitum ». Più giù l'autore nomina addirittura Conisberga. — Da cotesta notizia ebbe origine una quantità di equivoci. Primo BALDUIN tenne l'opera per un manoscrito delle Instituzioni di Giustiniano (*Comm. ad Inst. Proleg. gen.* e *Lib.* 3. *T.* 1. *Proleg.*), del che Apel non porge argomento. Dopo si è poi sempre parlato dell'antichissimo manoscritto delle Istituzioni trovato sulle rive del Baltico, soggiungendosi man mano che Balduin lo conobbe, lo fece stampare e simili storielle. Questi nuovi errori furono raddrizzati da KOCH (*Progr. de Cod. Ms. Inst. ad mare Balticum reperto.* Giessae 1772. in 4.°), ma egli non avvertì il fatto principale, che cioè Apel non parlò delle Instituzioni di Giustiniano, ma del Brachilogo. Più tardi poi ciò fu compreso e dichiarato, ma solo per mettere in campo nuovi errori, dei quali si dirà fra poco.

(c) APELLUS *Op. cit.* «... ita ut principium tituli de donationibus titulum de legatis, « reliquum vero titulum de mandato sequeretur... Praeterea titulus quib. mod. toll. « obl. titulum de actionibus praecederet, ultimoque loco libro tertio poneretur ». Il luogo che qui si assegna ai due primi titoli, come pure il loro isolamento descritto nella nota precedente, non si trova in alcuna edizione, e neppure nel manoscritto Viennese e nell'attuale di Conisberga. Puossi poi anche dimostrare, volendo, l'opportunità di questo traslocamento, e che il medesimo non si dee considerare come una trascuratezza del copista. Però la concordanza a noi sembra troppo grande e la diversità troppo piccola perchè se ne possano arguire due opere diverse, in un'età che tanto è povera di lavori scientifici.

(a) BRACHYLOGUS Lib. 4. *T.* 4. § 18. (ed. BÖCKING) « Quod autem clericus adversus lai- « cum testis esse non possit vel econtra, in capitulari legis Longobardicae cautum est ». Il passo è tal quale, meno alcune varianti affatto insignificanti, in tutti i manoscritti ed edizioni. — Il capitolare ivi citato è *L. Long.* LUDOV. Pii 4. « ... Testimonium Clerici « adversus Laicum nemo recipiat ».

prima delle quali fu dettata intorno il 900, e la seconda intorno al 1000 (§ 85. 86.), la differenza salta agli occhi. Tanto in fatto di lingua che per dottrina e uso critico dei fonti la nostra opera eccelle siffattamente che di necessità arguisce un'epoca tutta diversa e più moderna. Ma d'altro canto ella è sicuramente anteriore alla scuola dei chiosatori, poichè non vi si scorge ancora il fare originale, che dopo i chiosatori domina in tutte le opere di legge. Ciò stante dovrebbe essere stata dettata a un dipresso verso il mille, cioè a tempo d'Irnerio, e noi non rifuggeremmo benanco dal credere che questi medesimo ne fosse l'autore, quantunque non se ne abbiano indizi particolari, e possa con egual fondamento credersi un parto della scuola di Ravenna (*b*).

Sull'età del Brachilogo si sono finora affacciate due opinioni da questa molto diverse. Senckenberg lo dice coetaneo o poco meno a Giustiniano, anzi va tant'oltre da crederlo una legge di Giustiniano per l'Italia e l'Affrica (*c*). Le sue ragioni sono veramente futili e indegne d'una confutazione: la citata legge di Ludovico il Pio, che da se sola annienta una tale opinione, è a' suoi occhi niente più che un'interpolazione, tuttochè questa legge si trovi in tutti i testi a penna e a stampa (§ 91. nota *a*). — Affatto opposta è l'opinione di Saxe, il quale dice il Brachilogo una opera apocrifa del secolo sedicesimo, e fattura dello stesso Apel (*d*). Quest'opinione è ora pienamente confutata dall'esistenza di parecchi manoscritti, che sono di gran lunga anteriori al secolo decimosesto. Ma, anche fatta astrazione da ciò, l'opinione di Saxe è al tutto gratuita, in quanto che si appoggia unicamente ad alcuni evidenti errori letterarii. Di vero, egli crede che l'edizione lionese del 1551 (§ 89.) sia la più antica, e questa siasi fatta per cura di Apel professore Lionese. Ora egli trova assai strano che Apel parli di un manoscritto Conisbergese, mentre lo stampatore dice che l'opera gli venne di Francia. Da questa contraddizione e dall'essere generalmente l'opera così conforme ai precetti metodologici esposti da Apel, egli inferisce che appunto a conferma delle sue dottrine venne da Apel inventata. Ma l'edizione principe è al contrario la lionese del 1549, e questa non poteva sicuramente essere portata a Lione che di

(*b*) Nella prima edizione di questo Libro noi abbiamo pure citato a conferma di questa data la circostanza che in un manoscritto di Tubinga si trova una ricomposizione del Brachilogo fatta a mezzo il secolo duodecimo. Avendo però fatto un esame più diligente di quel codice, abbiamo veduto che la mentovata opera è un compendio originale di gius romano, intieramente estraneo al Brachilogo. Cfr. Böcking *Op. cit.* p. 243. e seg., dove l'opera è stampata per intiero.

(*c*) Senckenberg *Praef. ad Brachylogum* § 9. 10. 13. e *Methodus iurisprudentiae*, *Append.* 3. § 14.

(*d*) Saxii *Onomasticon* T. 2. p. 537. 538. Lo seguono Püttmann *Miscellanea* Cap. 7. e (Siebenkees) *Allg. lit. Anzeiger*. Leipzig 1798. p. 1217 e seg.

Francia: Apel non fu mai professore in Lione: al tempo dell'edizione lionese egli era già morto, e da gran tempo, e la pubblicazione del suo libro congiuntamente al Brachilogo fu opera del solo editore. Ogni contraddizione con ciò si dilegua e vien pur meno tutto quell'edifizio di congetture (e).

92. Il titolo che la nostra opera porta da lungo tempo è: *Brachylogus*. Questo titolo è certamente immaginario, poichè l'edizione dove s'incontra per la prima volta (1553) non fu condotta su verun manoscritto. Il codice di Conisberga, il Vaticanese, il Breslaviano e probabilmente anche quello mandato alle stampe nel 1570, non hanno titolo. Il manoscritto che servì di base all'edizione dei Senneton, porta il titolo di *Corpus legum*, ma il Viennese chiama l'opera *Summa novellarum*. Il titolo originale è adunque incerto, e ne convien stare al nome accattato e cognito di *Brachylogus* (a).

Presenta l'opera una teorica del gius romano. Come fonti l'autore ha principalmente adoperato i libri Giustinianei. Le Instituzioni, sì per la distribuzione della materia che per il testo, ne sono il fondo: ma non di rado o se ne muta l'ordine, o si compendiano, o si amplificano coll'intercalazione di altre parti dei fonti. A questo modo si sono adoperate e le Pandette (b),

(e) L'opinione di Saxe fu dottamente confutata da CRAMER *Dispunct. Cap.* 12. e anche meglio da WEIS *Progr. de aetate Brachylogi.* Marburgi 1808. in 4.° (in forma di prefazione all'elenco delle lezioni), il quale in pari tempo rileva la futilità delle ragioni di Senckenberg.

— A confutar l'opinione che il Brachilogo venne compilato nel secolo sedicesimo, si può anche dimostrare che quest'opera servì di fonte alla compilazione dello Specchio Svedese; imperocchè gli autori di questo Codice tedesco si sono valsi non solamente della sostanza e delle materie, ma *letteralmente del testo e delle chiose;* onde al tempo in cui fu redatto lo Specchio svevo, cioè intorno all'anno 1276, il Brachilogo non solamente esisteva, ma era già chiosato. I passi che ciò provano irrepugnabilmente, sono tutti i frammenti latini, sparsi nella prima parte, compilata anteriormente, del diritto Svevo, e segnatamente secondo l'edizione di Lassberg i Cap. 6. 44. 59. 72. 168[b]. Su di che rinviamo il lettore alla nostra *Comment. de Repubb. Alamann* XVI. *nota* 11. 12. 14.

(a) HUGO (*Civ. Mag.* V. 424. VI. 36.) crede che il titolo del Ms. Viennese: *Summa novellarum const.* è il genuino, cosicchè *novellae* significherebbe qui tutta la parte nuovissima ossia il diritto giustinianeo, nel qual senso tal locuzione già si vede usata dall'Abate di Ursperg. Ma oltrecchè quest'ultima circostanza è per lo meno assai dubbia, sembra a noi troppo arrischiato il volersi attribuire a quell'età una qualunque espressione per un'idea così astratta ed un'antitesi istorica così profonda. Altronde anche il vocabolo *Summa* a designazione di un libro di legge difficilmente s'incontra prima della metà del secolo duodecimo. Cfr. BÖCKING nel *Rhein. Museum für Iurisprudenz* Vol. 4. p. 142-164.

(b) V. g. *Brachylogus* Lib. 2. *T.* 9. § 2. la definizione dell'usucapione è tolta dalla *L.* 3. D. *de usurp.* (41. 3.). — Lib. 2. *T.* 11. § 8. « ex Digestorum libris». — Lib. 4. *T.* 32. § 20. « in libris Digestorum s. Pandectarum » (ed. 1570. « lib. ff. »). — Già tempo noi dubitammo che l'autore di quest'opera avesse conosciuto l' Inforziato, ma ora questo

e il Codice (*c*) e le Novelle. Riguardo alle Novelle sembra unicamente messo a profitto il Giuliano, perciocchè molte cose sono da lui ricavate letteralmente, meno qualche omissione (*d*). Anche il Breviario è stato non dubbiamente adoperato, poichè vi si trovano varii passi, il cui contenuto (e in gran parte anche l'espressione) non ricorre altrove che in Paolo (*e*). Di una citazione delle leggi longobarde abbiamo già parlato (§ 91.). In un formolario sono usati nomi di personaggi della guerra Giugurtina, cosicchè l'autore sembra aver conosciuto Sallustio (*f*).

Il Brachilogo è comunemente tenuto in lieve conto, e in certo senso a ragione. Imperocchè sarebbe un errore il credere che da esso s'impari sul diritto romano qualche cosa di nuovo o che il già noto sia più compitamente esposto che in altre opere, più moderne. Ma il suo valore istorico è grandissimo. Imperocchè se lo si colloca, come ne pare aver dimostrato, tra l' undecimo e il dodicesimo secolo e nel regno Longobardo, viene a precedere immediatamente la scuola dei chiosatori, e con ciò segna il grado non punto dispregevole in cui, almeno presso taluni, stava allora la scienza del diritto. Forse ancora un più accurato studio procaccierebbe al Brachilogo maggior interesse. Noi verremmo forse a conoscere che molte cose proprie della giurisprudenza moderna, e che in questa si reputano discese dai chiosatori, ebbero il germe nel Brachilogo. Ma lo stesso carattere dell'opera fa manifesto, che questa sua importanza per la storia dommatica non tanto si rivela (come per il Pietro) nella parte pratica, quanto e principalmente nella parte formale della scienza, nelle definizioni, partizioni e terminologie (*g*).

93. Porremo fine a questo capitolo esponendo brevemente i corollarii che ne discendono. Il diritto Giustinianeo fu mai sempre nell'Italia longobarda conosciuto e praticato. Quindi mai non v'ebbe necessità di pi-

dubbio ci è tolto, se non altro, dal seguente passo: Lib. 1. *T.* 15. § 7.: « Sunt et aliae « multae causae excusationum, *quas in libris digestorum* et institutionum facile est « cognoscere ». Egli conosceva adunque *Dig.* XXVII. 1.

(*c*) V. g. *Brachyl.* Lib. 2. *T.* 11. § 2. l'usucapione straordinaria è derivata dalla *L.* 8 C. *de praescr. XXX. vel XL. ann.* (7. 39.).

(*d*) V. g. *Brachyl.* Lib. 1. *T.* 9. § 4. è improntato a Iulian. *Const.* 108. C. 7. 8. 11.; *Brachyl.* Lib. 2. *T.* 23. § 2. a Iulian. *Const.* 107. C. 3.

(*e*) Così *Brachyl.* Lib. 4. *T.* 31. § 1. concorda intieramente con Paul. V. 17. § 3. (assai più che con la *L.* 28. D. *de poenis*). — *Brachyl.* Lib. 4. *T.* 32. § 10. con Paul. V. 30ª. — Cfr. Böcking *Praef.* p. CXXI. Di ciò a torto avevamo dubitato nella prima edizione.

(*f*) *Brachyl.* Lib. 4. *T.* 9. § 4. « Metellus Iudex Iugurthae. Notum sit tibi, Atherbalem « questum mihi de te fuisse etc. ». Così leggono pure il Ms. di Conisberga e l'edizione dei Senneton; nell'edizione del 1570 mancano qui tutti i nomi.

(*g*) Alcuni casi di questo genere sono indicati da Cramer in *Kleine Kritische Bemerkungen*, inserte nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswiss.* Vol. 1. p. 313. e seg. Cfr. Böcking *Praef.* p. CXXIV. e p. 296. e seg.

gliare altrove il Breviario, e veramente ne' primi tempi non si ha di questo verun indizio. Ma dopo Carlomagno di necessità dovette anche correre per le mani de' Longobardi, tanto più che in allora spesso vennero in Italia funzionarii od ecclesiastici Franchi. Che così accadesse, n'è prova irrepugnabile la *Lex Romana* longobarda (*a*). Ma questi fatti parziali non eliminarono punto il diritto Giustinianeo, il quale anzi conservò mai sempre il predominio. Ciò si rileva dalle tante testimonianze che ne abbiamo addotto, ma vieppiù dal fatto che i chiosatori si volsero da bel principio al diritto Giustinianeo senza guardare al Breviario, il che a pari od anche maggiore autorità di questo sarebbe inconcepibile. Con questo diverso impero dei fonti s'accorda pure il luogo che d'ordinario essi tengono nei manoscritti. Così in Italia dopo Carlomagno il Breviario e Giuliano si trovano assieme (*b*). Similmente in altri manoscritti Giuliano e le leggi Longobarde (*c*). Il supposto Codice, in cui di fianco alla maggior parte delle leggi germaniche dovea pur esservi una *Lex Romana*, vale a dire un nuovo raffazzonamento del diritto romano, deriva da un semplice equivoco (*d*). Ma, ciò che più rileva e non soffre dubbio, il governo de' Longobardi non ebbe mai nella scelta dei fonti, giusta cui il diritto romano avesse forza, una diretta influenza, e affatto erroneo è il dire che i re abbiano preso parte, secondo che longobardi o franchi, a favore o contro di un Codice: distinzione troppo sottile per adattarsi a questi tempi.

(*a*) Vedi Lib. 1. § 123.

(*b*) Così è del Codice Udinese (Lib. 1. § 123.), non che di un Ms. di Torino (*Codd. Mss. Taurin.* P. 2. p. 95. *N.* 392. Ms. in pergamena del secolo XIV.).

(*c*) Così nel *Ms. Paris. Num.* 4566; così pure in quello su cui Boerio fece per la prima volta pubblicare le leggi longobarde e in pari tempo il Giuliano (Vedi il § 75. sopra, nota *a*).

(*d*) Muratori *Antiq. Ital.* T. 2. p. 223. parla prima vagamente d'ogni sorta di manoscritti: « Antiqui Codices msti, ac praesertim Mutinenses, quibus ego usus sum, Sali« cam, Langobardicam, Alamannicam, Bavaricam, Ripuariam, *atque ipsam Romanam,* « *contractam tamen ac breviatam,* distincto ordine complectebantur ». Poi favella particolarmente di un manoscritto molto antico di Modena, senza però dire se in esso precisamente si trovassero le dette leggi ovveramente in un qualunque altro manoscritto. Per altro questo è ciò che si è creduto e così si fece del manoscritto modenese una specie di *Corpus Iuris* del medio evo (Senckenberg *Methodus*, *Append.* 3. § 14. Biener *De orig. iur. Germ.* P. 1. p. 280.). Ma quest'ipotesi è ostensibilmente da capo a fondo erronea. Imperocchè Muratori parla più esplicitamente della cosa nel raffazzonamento italiano di quell'opera (T. 1. P. 1. p. 342.), e non nomina punto la *Lex Romana* concorrentemente ad un qualsiasi manoscritto dei codici germanici. Tiraboschi (*Storia* T. 3. Lib. 3. *C.* 5. § 5.) è quello che più minutamente descrive quell'antico manoscritto di Modena e dalla sua descrizione si vede che racchiude bensì leggi saliche, alemanne, ripuarie, bavare e longobarde, ma non un libro di gius romano. Senckenberg *Op. et loc. cit.* presuppone gratuitamente che ivi debba esservi il Brachilogo, e lo argomenta dall'aver questo avuto forza di legge!

94. Queste considerazioni varranno in parte a confutare parecchie strane opinioni che finora si sono emesse intorno al medesimo argomento. Così Ritter sostiene, che dopo Carlomagno il solo Breviario ebbe in Italia forza di legge; e la sua principal ragione consiste nell'essere ora così spesso menzionata la *Lex Romana*, sotto il qual nome non si può intendere che il Breviario (a). Canciani si fa più innanzi, e afferma che anche prima di Carlo e fin dai tempi del governo ostrogoto il Breviario ebbe in Italia forza obbligatoria: i libri di Giustiniano essersi lasciati in vigore come un accessorio, un supplemento e niente più, del Breviario (b). Affatto originale è Toscano, il quale però non parla che del reame di Napoli. In questo regno, secondo lui, fino al secolo decimoterzo non imperò il diritto Giustinianeo, ma un compendio parte del Teodosiano, parte di un qualunque altro diritto ancora più antico. Così, per mo' d'esempio, in varii punti si osservava quel diritto che in Roma prima del senato-consulto Orfiziano. Federigo II. fu il primo ad introdurre nelle Università il diritto Giustinianeo, come la casa d'Angiò ad introdurlo ne' tribunali (c). Non solamente le sue ragioni sono vanissime, ma non vede l'assoluta impossibilità che in una parte d'Italia si conservassero per tutto il medio evo simili parziali vestigi di legislazioni anteriori, in un'epoca in cui il diritto romano non altrimenti potè sottrarsi al totale eccidio che per via delle collezioni scritte.

(a) Ritter *Praef.* T. 2. *Cod. Theod.* — Contro a quest'argomento vedi il nostro Lib. I. § 37.

(b) Canciani Vol. 5. *Praef.* p. 8. 9. 10. A dir vero egli lo asserisce soltanto, senza dimostrarlo: ma ciò che dice di passaggio per rendere il suo asserto più verosimile ha poco peso.

(c) Toscani *Iuris publici Rom. Arcana* T. 3. p. 46 e seg., p. 59. e seg.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

IL DIRITTO ROMANO NEL CLERO.

95. Dalle testimonianze sulla durata del gius romano nei varii paesi, noi abbiamo sceverato tutto che ha un'origine clericale, e queste testimonianze fino al presente omesse debbono ora ridursi in un sol tutto. La chiesa viene quindi in ciò considerata come uno stato particolare, ma sparso per tutta Europa, e così pure il ceto ecclesiastico come un popolo particolare, l'una e l'altro disgiunti e indipendenti dalla loro orbita esteriore, e questo punto di vista sembra pel medio evo il più giusto, o guardisi alla chiesa nel suo essere pubblico, o ai singoli ecclesiastici, alla loro coltura e al loro tenor di vita. Quanto agli ecclesiastici in particolare, non negheremo che ognuno dei medesimi vuol essere sempre considerato sotto l'influenza di un doppio vincolo, della nazionalità cioè e del ceto clericale: ma fra queste due influenze pare a noi che l'ultima sia in generale molto maggiore, e da questa convinzione si origina la presente esposizione. Per l'oggetto specialmente di quest'opera s'aggiungono a difesa del nostro metodo due ragioni. La prima è che la chiesa e gli ecclesiastici si governavano a gius romano, senza distinzione di paesi e di schiatta (*a*). La seconda, che di parecchie fra le collezioni legali delle quali avremo in questo capitolo a ragionare, non si sa con certezza il paese ov'ebbero vita.

Del rimanente ne giova dividere le testimonianze riguardanti al clero in due classi, la prima delle quali comprenda le isolate o parziali, la seconda le collezioni legali. Nella prima andranno mescolate, salvochè disposte in ordine cronologico, le leggi canoniche, le lettere pontificie e i frammenti di scrittori del ceto ecclesiastico.

(*a*) Vedi sopra Lib. I. § 40.

I. — Testimonianze parziali.

96. Varii appunti, e segnalati, di gius romano si hanno nelle epistole di Gregorio Magno *(a)*, il quale morì dell' anno 604. Una di queste reca soltanto un passo del Codice *(b)*, ma di gran lunga più doviziosa è una seconda, che fu dettata nella seguente congiuntura. Correndo l' anno 603 il papa fu costretto per le contese del vescovo Gennaro di Malaga ad inviare in Ispagna un commissario per esaminare e decidere la cosa. A questo commissario, che fu il difensore Giovanni, diede un'istruzione particolare, la quale si compone di frammenti del diritto Giustinianeo, in gran parte colle proprie sue parole *(c)*. Vi si trova un frammento delle Pandette, che è citato, come usano i chiosatori, colle iniziali *(d)*, varii passi del Codice *(e)*, citati per numeri, e due delle Novelle. Questi ultimi non sono dell' epitome di Giuliano, ma di traduzioni del testo integro, e il primo passo è riferito secondo la nostra Volgata *(f)*, il secondo dietro una traduzione tutta diversa *(g)*.

97. Negli atti del secondo concilio tenuto in Siviglia l'anno 619 si leg-

(a) Gregorii M. *Epistolae* in *Opp.* Paris. 1705. in fol. T. 2. (Vedi sopra Lib. I. § 108. nota *a)*.

(b) Gregorii M. *Epist.* Lib. 9. *Ep.* 7. p. 932. (dell'anno 599). È la *L.* 5. C. *de leg.* (1. 14.).

(c) Gregorii M. *Epist.* Lib. 13. *Ep.* 45. *Ad Iohannem Defensorem.* L'istruzione relativa (p. 1252. e seg.) è intitolata « Capitulare II. Legum Imperialium pro immunitate Cleri- « corum ». — Questo capitolare trovasi anche nella *Collectio Can. Caesaraugustana* Lib. 5. C. 54. (Notizia comunicata da Blume).

(d) *Vol. cit.* p. 1254. « lib. Pandectarum XLVIII. ad L. Iul. mai. scribit Modestinus, « lege *Famosi*, paulo post principium: Hoc tamen crimen etc. ». È la *L. Famosi* 7. § 3. *D. ad L. Iul. Mai.* (48. 4.). — Nella *Coll. Caesaraug.* la citazione delle parole iniziali della legge manca, onde Blume ne conchiude, poter essere state aggiunte dagli editori, il che a noi sembra dubbio. La risoluzione di questo punto dipende dai manoscritti delle lettere di Gregorio.

(e) *Vol. cit.* p. 1253. « Codicis libro primo tit. sexto constitutione decima Imperato- « res etc. ». È la *L.* 10. C. *de episc.* (1. 3.). — Subito dopo si citano pure *L.* 2. e *L.* 6. C. *de his qui ad eccl.* (1. 12.). — p. 1254. *L.* 4. C. *si a non compet.* (7. 48.). — *Ibid.* *L.* 20. C. *de his qui accus.* (9. 1.). — p. 1255. *L.* 3. C. *de sent. ex peric.* (7. 44.).

(f) *Vol. cit.* p. 1252. « De persona presbyteri ... haec Novellarum const. etc. ». È la *Nov.* 123. *C.* 21. e non Iulian. 115. *C.* 34. — Subito dopo si cita la *Nov.* 123. *C.* 19., non Iulian. 115. *C.* 32. — p. 1253. « praedicta Novellarum constitutio ... Sed neque pro qua- « licunque pecuniaria ... deportandum. *Item post multa.* Si autem et a Clerico ... prae- « beat finem ». È la *Nov.* 123. *C.* 8. e *C.* 22., non Iulian. 115. *C.* 10. e *C.* 37.

(g) *Vol. cit.* p. 1255. « constitutione novella quae de testibus loquitur C. 16. Hoc quo- « que saepius ... probationes factae ». È una traduzione libera della *Nov.* 90. C. 9., non Iulian. 83. C 7.

gono due passi che trovansi nel Breviario egualmente che nel Codice Giustinianeo (*a*). Ma siccome nel regno visigoto non s'incontra, come già notammo, alcun altro vestigio del diritto Giustinianeo (§ 25.), più vero sembra che anche questi passi si ricavarono dal Breviario (*b*). — Un terzo passo dello stesso sinodo attacca letteralmente a un testo, che ricorre soltanto, non nel Breviario, ma nel genuino codice Teodosiano, e da questo passò nella collezione degli agrimensori (vedi il § 69).

In un'epistola di Alcuino († A. 804) sono letteralmente inserti quattro passi del Breviario (due del codice Teodosiano, due del Paolo) (*d*).

In un'opera di Agobardo († A. 840) sembra farsi cenno ad un frammento delle Pandette (*e*).

Nell'anno 878, sotto Papa Giovanni VIII. e Ludovico II., si tenne a Troyes un sinodo, in cui taluni Goti sudditi del regno franco si querelarono che il Codice goto non contenesse alcuna pena pel sacrilegio (*f*). Si citò in proposito una costituzione del Codice Giustinianeo, che sancisce

(*a*) *Concil. Hispal. II. a.* 619. *Can.* 1. (Mansi T. 10. p. 557.) «... Sicut enim per legem « mundialem his quos barbarica feritas captiva necessitate transvexit postliminio rever- « tentibus redditur antiqua possessio etc. ». È la *L.* 2. C. Th. *brev. de postlim.* (5. 5.) o la *L.* 20. *de postlim.* (8. 51.).—*Ib. Can.* 3. p. 558. « scribitur enim in lege mundiali de colo- « nis agrorum, ut ubi esse iam quisque coepit, ibi perduret ». Noi non troviamo alcun passo che letteralmente concordi con questo: il senso bensì risponde alla *L.* 23. C. *de agric.* (11. 47.), ivi citata, ma risponde egualmente alla *L.* 1. C. Th. *brev. de inquilinis* (5. 10.).

(*b*) Altesserra *Rer. Aquitan.* Lib. 3. *C.* 15. riferisce quel passo, senza dirne i motivi, unicamente al Diritto Giustinianeo. Ma più ancora gratuito è il suo supposto che nel Canone 13.° del nono concilio di Toledo (A. 655. Mansi T. 11. p. 29.) trovisi un frammento delle Pandette. Il passo dice: « Igitur sicut legum reverenda sanctio censuit... « ut in nullo aliena commixtio maculet quod per totum generositas propria decoravit ». Queste parole accennerebbero alla *L.* 44. D. *de ritu nupt.*, ma convengono egualmente alla *Nov.* Marciani *Tit.* 4., od a Paul. II. 19. § 9., anzi non è inverosimile che ivi siasi attinto ad una legge Visigota, la quale però non sapremmo designare.

(*c*) *Concil. Hispal. II. a.* 619. *Can.* 2. (Mansi T. 10. p. 557.): «... ita ut sit in dioecesi « possidentis (si tamen basilicam *veteribus signis limes* praefixus monstraverit) eccle- « siae .. aeternum dominium ... Hoc enim et secularium principum edicta praecipiunt « etc. ». Il passo qui allegato è la *L.* 4. C. Th. *finium regund.* (2. 26.)«.. si *veteribus* finem « cum *signis limes* inclusus congruum erudita arte praestiterit etc. ». — Il citato canone è stato più tardi accolto in parecchie collezioni, con lezione in parte diversa. (Burchardus I. 69. Ivo III. 99.) ed anche in *c.* 6. C. 16. *q.* 3.

(*d*) Alcuini *Ep.* 118., in *Opp.* ed. Froben. T. 1. Ratisb. 1777. in fol. p. 172.

(*e*) Agobardus *De dispensatione ecclesiast. rerum Cap.* 18. (*Bibl. max. Patr.* Lugd. 1677. in fol. T. 14. p. 298.). « Nam cum alicui homini de proprio thesauro aliquid furari « procul dubio reatus sit; multo maior *de publico* quod et *leges seculi sacrilegium voca-* « *verunt* ». Le quali parole sembrano improntate alla *L.* 9. § 1. D. *ad L. Iul. pecul.* (48. 13.) « Sunt autem *sacrilegi qui publica* sacra compilaverunt ».

(*f*) *Synodus Tricassina* o *Capitul.* Ludovici II. ap. Baluz. T. 2. p. 277. e ap. Mansi T. 17. p. 351. non che nell'Appendice al Volume p. 189.

una pena di cinque libbre d'oro (*g*), ma in ultimo si decretò sulla scorta di una legge di Carlomagno la pena di trenta libbre d'argento.

Nelle epistole del Papa Giovanni VIII. († A. 882) si rinvengono frammenti del diritto Giustinianeo: uno del Codice (*h*) e parecchi del Giuliano (*i*).

98. Ricche principalmente di frammenti del romano diritto sono le opere di Hincmar, arcivescovo di Reims, il quale morì nell'882 (*a*). I più di questi frammenti sono tolti dal Breviario (*b*), molti ancora dall'integro Codice Teodosiano (*c*), e dal Giuliano, i quali ultimi sono citati per numeri di capitolo, corrispondenti quasi sempre a quelli delle odierne stampe (*d*). Per altro tutti questi brani dei nostri fonti vennero già segna-

(*g*) *Loc. cit.* « inspectis legibus Romanis . . . invenimus ibi *a Iustiniano Imp. legem* « . . . constitutam etc. ». Il passo, che qui si cita, è la *L.* 13. C. *de episc.* di Onorio. La quale del rimanente si trova pure nel Codice Teodosiano (*L.* 34. C. Th. *de episc.* 16. 2.), ma non nel Breviario.

(*h*) Ioannis VIII. *Epist.* 108. (Mansi T. 17. p. 88.) « . . sancientibus Ioanne papa « Romano et Iustiniano Imp. scriptum est, *spurios satis iniuriosos satisque acerbos et* « *nostris temporibus semper indignos esse diiudicamus* ». Lo stesso passo ricorre nuovamente nell'*Epist.* 129 p. 98. Sono parole della *L.* 5. C. *ad Sc. Orfit.* (6. 57).

(*i*) Ioannis VIII. *Epist.* 129. p. 98. « Nonne Ioannes papa Romanus et Iustinianus in- « clitus Imperator legem Romanam facientes scripserunt ita? Capitali crimine damnato- « rum bona non ad lucrum praesidis sed cognatis punitorum reddi oportet. (È il Iulian. « 21. C. 10.) Et alibi: omnibus gradibus cognatorum in hereditate sumenda praefe- « rendi sunt filii etc. » (Sostanzialmente Iulian. 109. C. 1). — *Epist.* 163. p. 112. « in « *secundo novellarum Iustiniani libro* ut nemo episcopus aut presbyter aliquem ex- « communicet antequam causa probetur » È Iulian. 115. *C.* 15.

(*a*) Hincmari *Opera* ed. Sirmond. T. 1. 2. Paris. 1645. in fol. Nel Vol. III. (*Illustrazioni e Documenti*, *Num. III.*) si ha l'indice compiuto dei testi da lui citati non meno che dei fonti che ancora verremo annoverando. — In un luogo (*Opp.* T. 1. p. 637) si cita come propria della *Lex Romana* la massima: « actio, quae ab auctore inchoata est, « ut ab heredibus peragenda est ». Noi non sappiamo da qual testo sia ricavata.

(*b*) Ricorre fra gli altri un passo del Codice Gregoriano (XIX. 2.), che venne soltanto restituito nelle recenziori edizioni di questo Codice. Hincmar. T. 2. p. 252.

(*c*) Hincmari *Opp.* T. 2. p. 318. 319. 320. 326. 327. 328. dove si citano le *LL.* 8. 16. 26. 29. 30. 31. 34. 41. 47. 48. C. Th. *de episc.* (16. 2.). — p. 501. 527. *L.* 1. C. Th. *de sent. ex peric.* (4. 17.), la qual legge manca nei manoscritti del Breviario, quantunque faccia parte dei primi cinque libri. — A p. 785. di nuovo *L.* 41. C. Th. *de episc.* (16. 2.). — A p. 323 è pure allegata l'apocrifa *Extrav.* 3. *de episc. iud.* (*Cod. Theod.* ed. Ritter T. 6. P. 1. p. 348.).

(*d*) V. g. Hincmari *Opp.* T. 2. p. 509. « legalem sententiam Iustiniani catholici Imp. « quam probat et servat Ecclesia catholica, qua constitutione CXVIII. capitulo CCCCXLI. « decrevit, Ut nemo episcopus . . . ipse iuste patiatur ». È letteralmente Iulian. *Const.* 115. *C.* 15, ossia, nell'ordine progressivo dei Capitoli, il *Cap.* 441., che è precisamente il numero citato da Hincmar. Altrove Giuliano è citato sotto nome di « leges Romanae a « Iustiniano Imp. promulgatae », « liber Constitutionum Iustiniani », « lex Iustiniani ». — Un passo (*Opp.* T. 2. p. 501.) dice: « leges . . . illud sanciunt, *Ut vilissimis testibus*

lati in altre opere: ma Hincmar è il solo che pur si vale della *Collatio;* il che fa in una lunga scrittura, dove tratta del divorzio di Lotario II. re Lotaringio e di Tetberga. Il reato, che si rinfacciava alla regina per giustificare il divorzio, era doppio: delitto contro natura, e incesto col fratello. Di questo doppio reato, dice Hincmar, si ragiona nel libro primo della *Lex Romana*, cioè al capo *sesto* e *settimo* della medesima. Evidentemente qui è designata la *Collatio*, meno una differenza insignificante nei numeri: imperocchè i titoli *quinto* e *sesto* di essa trattano realmente delle indicate materie, che per contrario in nessun altro dei nostri fonti sono trattate in quest'ordine, cioè l'una dopo l'altra (*e*). Hincmar ebbe dunque fuor di dubbio un manoscritto del Breviario, prima del quale era copiata la *Collatio,* ed egli tenne questa pel primo libro di tutta l'opera, la quale a lui parve che fosse una *Lex Romana* continuata. Questa supposizione si muta in certezza se si pon mente che poco prima Hincmar cita il primo di quei due capitoli della *Lex Romana*, e ciò a proposito di un passo del terzo libro di Mosè: ora questo passo di Mosè è precisamente lo stesso donde incomincia nella *Collatio* il titolo designato da Hincmar (*f*). Arrogi poi che in un altro luogo egli cita come pertinente al libro sesto del Codice Teodosiano un passo, che invece nei nostri testi a penna e a stampa ricorre nel libro quarto (*g*). Or questa citazione, se non si vuol credere un abbaglio del copista, si spiega con tutta facilità, cioè supponendo che dopo la *Collatio*, la quale per Hincmar contava come primo libro, e prima del Codice Teodosiano, si sia ancora trovata nel suo manoscritto come secondo libro un'altra opera (forse le Novelle di Giuliano).

99. In un'epistola di Attone vescovo di Vercelli, a mezzo incirca il

« *sine corporali discussione credi non debeat* ». Questa legge parrebbe ricavata dal Iulian. 83. C. 1. « *si vilissimus* in iudicio productus fuerit etc. », ovveramente dalla *L.* 21. § 2. D. *de testibus:* « ... *sine tormentis* testimonio eius *credendum non est* ». Però non trovandosi in Hincmar citazione alcuna delle Pandette, è più credibile che anche qui egli abbia fatto capo a Giuliano.

(*e*) Hincmarus *De divortio Lotharii et Tetbergae Interrog.* 12. *Opp.* T. 1. p. 634. Lagnasi che il fratello della regina non sia stato udito nelle sue difese, dice che anch'egli debb'essere tratto in giudizio e quivi andare assolti o puniti entrambi. « ... aut « in punitione illius legaliter puniatur, sicut *in primo libro legis Romanae capitulo* « *sexto de stupratoribus, et in capitulo septimo de incestis et turpibus nuptiis* praeci- « pitur. » Nella *Collatio* il *Tit.* 5. *de stupratoribus* tratta del delitto contro natura, il *Tit.* 6. *de incestis nuptiis* dell' incesto.

(*f*) Hincmar. *Loc. cit.* p. 627. « Et scriptum est in libro Levitici. Qui dormierit cum « masculo coitu femineo ... morte moriatur. Unde et *leges Romanae* decernunt in « *capitulis de stupratoribus*, quod legens quisque inveniet ». Il citato passo della legge Mosaica trovasi nella *Collat.* al Tit. 5. *de stupratoribus* in principio del titolo.

(*g*) Hincmar. *Opp.* T. 2. p. 501. « et item *in libro sexto, titulo decimo nono*, inter alia « praecipitur, Ut sententia, si sine scripto dicta fuerit, nec nomen sententiae habere « mereatur ». Qui si allude però alla *L.* 1. C. Th. *de sent. ex peric.* (4. 17.).

secolo decimo, si trovano passi del diritto Giustinianeo: delle Instituzioni cioè, del Codice, e del Giuliano (*a*).

In una lite sui confini della diocesi, che nell'anno 1012 si agitò in Roma tra l'arcivescovo di Tours e un vescovo, si fece appello, oltre il canonico, al diritto Giustinianeo, senza però citarne particolarmente un passo (*b*).

Assai notevoli sono anche due decreti del concilio di Pavia che si tenne verso l'anno 1022 sotto Benedetto VIII. Vi si cita primieramente il testo del Giuliano, secondo cui il sacerdote, che passa a matrimonio, debb'essere tramutato nella curia della sua città. Questa disposizione è quivi ripetuta, colla clausola però che un tal sacerdote non debb'essere adoperato in tutte le bisogne della curia, ma solamente in quelle riguardanti la sua chiesa (*c*). — Successivamente si cita una costituzione Giustinianea, che non si trova fra le nostre Novelle e neppure nel Giuliano, ma fu scoperta e pubblicata a parte da Cuias (*d*).

(*a*) Atto episc. Vercellensis *Epist. ad Azonem episc.* ap. D'Achery *Spicil.* ed. nov. T. 1. p. 435. 436. « Romani quoque principes .. quorum legem etiam nobis Sacerdoti« bus in multis convenit observare talia instituta de coniugiis loquentes dedere: Sed si « qua per adoptionem etc. » (Sono i §§ 2. e 12. I. *de nupt.* 1. 10.). Più giù: « Legitur « etiam in libro Codicum, quod est Romanae legis, ita: Nihil aliud sic inducere potest « etc. » (*L.* 26. *in f.* C. *de nupt.* 5. 4). Finalmente: « Item ex Novella: Si qui nefa« rium etc. » (Iulian. 32. *C.* 1. 2.).

(*b*) Mabillon *Ann. Ord. S. Bened.* T. 4. p. 223.

(*c*) *Concil. Ticinense a.* 1022. ap. Mansi T. 19. p. 347. « quicumque ex clero cum qua« libet muliere habitaverit... Lege... Iustiniana aeque deponitur et curiae civitatis « cuius est clericus traditur .... Servient itaque cum filiis patres in curia, id est curam « super his tantum in publico habebunt, quae ad solam ecclesiae utilitatem forensem « pertinebunt .. serviant foris, id est in publico, ut laici ». Lo stesso di poi nella successiva conferma dell'Imp. Arrigo II. « Quod si fuerit, servata Iustiniani Aug. aequitate, « curiae civitatis tradatur cuius est clericus. Iure etenim manebit miser in curia, quem « ecclesiae regula depositum eiecit ab ecclesia ». Il passo qui citato è Iulian. 115. *C.* 21. — Questa costituzione fu da noi già allegata (Lib. I. § 122.) in prova della durata dei municipii e come prova di special rilievo. E veramente non è qui da supporre che siansi materialmente copiati i fonti antichi, essendo la pratica descritta con tanta chiarezza ed anzi vedendosi modificato l'antico diritto. Ma certo il senso e la portata di questa costituzione avevano mutato. Imperocchè l'aggregazione alla curia, che in tempo di Giustiniano poteva ancora considerarsi come pena (Lib. I. § 8.), non era al presente nè indecorosa nè oppressiva, e quindi le espressioni del diploma imperiale di conferma, che sembrano alludere a ciò, si debbono semplicemente considerare come una figura rettorica. Nonpertanto anche con questa giunta la costituzione poteva avere un buon significato pratico. Si otteneva cioè il principale scopo di allontanare dal ceto ecclesiastico il prete maritato e congiuntamente il vantaggio di procurare alla Chiesa una rappresentanza nella curia. Se poi la stessa costituzione fosse come minaccia di pena molto efficace, o non, era considerazione men rilevante dello scopo che si otteneva.

(*d*) *Concilium Ticinense Loc. cit.* p. 350. « Legant denique vel si legere fastidiunt

Nelle opere di S. Damiano († A. 1072), o meglio nel suo opuscolo intitolato: *De parentelae gradibus*, sono letteralmente riferiti cinque paragrafi delle Instituzioni, però tutti a frammenti e non mai per intiero (*e*).

In un'epistola del Papa Alessandro II. († A. 1073) ricorre un passo delle Instituzioni (*f*).

Delle lettere d'Ivone, che propriamente contano anche fra le testimonianze isolate o parziali, diremo per maggior speditezza congiuntamente in un colle sue collezioni.

II. — Collezioni.

100. Le collezioni di gius canonico sono di due specie (*a*). Le più antiche seguono l'ordine dei loro fonti, principalmente dei concilii, che ne sono l'orditura, e queste sono in massima parte inutili, perchè d'ordinario versano su fonti puramente canoniche, e non sul diritto laicale. Tanto più sono per noi feconde le collezioni della seconda specie ordinate a materie. Esse non incominciano che nel nono secolo e non si moltiplicano che nell'undecimo, cosicchè da quest'epoca noi le vediamo usate quasi esclusivamente come fonti del giure canonico. — Ora in quest'epoca ed in brevissimo tempo sorse un gran lavorio di compilazioni ed estratti

« legentem intelligant Iustiniani Aug. viri christianissimi ad Dominicum Praefectum « pro Lugdunensibus etc. » È la *Constitutio de adscripticiis*, che fu per la prima volta pubblicata da Miré nella sua edizione del *Giuliano* (1561) ed ora si trova nelle nostre edizioni del *Corpus Iuris* dopo la *Sanctio pragmatica*. Essa trovasi pure nel *Cod. Ms. Paris N.* 4568.

(*e*) Intorno a Damiano ed alla quì citata sua opera vedi il nostro Lib. IV. Cap. XXVI. — I passi delle Instituzioni in essa ricevuti sono indicati nella *Doppia Serie dei Testi ecc.* Vol. III. (*Illustrazioni e Documenti Num. III.*).

(*f*) Alexandri II. *Epist.* 38. *Ad episcopos clericos et iudices Italiae* (Mansi T. 19. p. 966.) « seculares leges quas Iustinianus Imp. promulgavit de successionibus consanguineorum « etc. » e quindi a p. 967. « hactenus ostendisse subiciat quemadmodum gradus cognationis numerentur ... numerare debeamus ». È il § 7. I. *de grad. cogn.* (3. 6.).

(*a*) Veggansi in proposito: P. Coustant *Diss. de antiquis Canonum collectionibus* e Pet. et Hier. fratrum Balleriniorum *De collectionibus Canonum tract.*, opera più importante ancora della prima. Ambedue si trovano nella collezione di Galland *De vetustis Canonum collectionibus* e nel Volume 1.° dell'edizione di Maganza (Mog. 1790 in 4.°), sulla quale citiamo — Vegganṣi inoltre: Salmon *De l'étude des conciles et de leurs collections.* Paris 1724 in 8.° e l'eccellente frammento (pubblicazione postuma) di una 2.ª parte della *Geschichte des kanonischen Rechts* di Spittler inserto nelle sue *Sämmtliche Werke*, Stuttg. 1827, e seg. Vol. 1. p. 271. e seg., non che l'opera di A. Theiner *Ueber Ivos' vermeintliches Decret*, Mainz 1832. in 8.°, nella quale, malgrado la specialità del titolo, si prendono ad esame parecchie collezioni con molta sagacità e diligenza.

delle raccolte già esistenti, onde il numero delle opere di questo genere, che ancor rimangono, non è picciolo, ma la più gran parte delle medesime non ha un gran valore. Laonde qui non occorre che di segnalare le collezioni più importanti e si conviene passare sotto silenzio quelle, che non hanno carattere d'originalità; onde pensatamente noi abbiamo pure omesso di registrare le non poche di tal genere che ci son note.

La prima sola delle collezioni infra indicate ha una forma totalmente istorica (secondo l'ordine dei fonti); tutte le altre seguono, per lo meno in parte, un ordine sistematico.

A. — *Codex vetus Canonum* in novantotto capitoli con un prologo: *Beatissimo Silvestro etc.* (*b*). Secondo alcuni, del quinto secolo, nel qual caso la collezione non entra nella nostra istoria, secondo altri più moderna (*c*). Vi si trovano parecchi rescritti degli imperatori sopra materie ecclesiastiche, che non si leggono in verun altro libro, e alcuni frammenti del Codice Teodosiano (*d*).

B. — Una collezione inedita in dodici parti, colla dedica all'*Archipraesul Anselmus* (*e*). Questa insigne collezione fu allestita in Italia, come risulta

(*b*) Pubblicato per la prima volta da QUESNEL fra le LEONIS Magni *Opera*. Paris. 1675. in 4.° Tom. 2., poi nelle moderne edizioni delle Opere di Leone. Intorno ai manoscritti cfr. COUSTANT *Op. cit.* § 88. p. 87. BALLERINII *Ad Dissert. Quesnelli loc. cit.* p. 794. Noi ne abbiamo veduto in Vienna due. (*Mss. iur. canon. N.* 42. e *N.* 39. dell'8.° e 9.° secolo).

(*c*) COUSTANT *Op. cit.* § 74. p. 77. BALLERINII *Ad Dissert. Quesnelli Loc. cit.* p. 793.

(*d*) I rescritti si trovano ai *Cap.* 14. 16. 19. 23. 26. 27. 28. — Il *Cap.* 34. « Leges ex corpore Codicis Theodosiani de fide catholica » contiene quattro frammenti del Codice Teodosiano cioè: *L.* 2. C. Th. *de fide cathol.* (16. 1.) *L.* 2. C. Th. *de his qui super relig.* (16. 4.) *L.* 6. e *L.* 62. C. Th. *de haereticis* (16. 5.).

(*e*) Il proemio incomincia così: « Magnifico . . . Archipraesuli Anselmo . . . Laudabilis providentiae vestrae praeferendum inclite pastor acumen etc. ». Il primo passo della raccolta ha per rubrica: «Quod Simon Petrus verae fidei merito primus fuerit etc.» — Di questa raccolta scrissero: COUSTANT *Op. cit.* § 169. 170. SALMON *Op. cit.* P. 2. *Ch.* 1. LEBEUF nell' *Histoire de l'Acad. des Inscr.* T. 18. Paris 1753. in 4.° p. 346. BALLERINII *De coll. Can.* P. 4. C. 10. TIRABOSCHI *Letter. Ital.* T. 3. Lib. 4. C. 7. § 36. colle giunte della seconda edizione. THEINER *Op. cit.* p. 10-14. — Di manoscritti si conobbero finora i seguenti: uno della Sorbona *N.*° 841, uno di Modena ed uno di Vercelli. Nel Vaticano oltre una copia del Ms. Modenese si conservano due brevi frammenti di manoscritti antichi (Cfr. SARTI II. 189.). Noi ci siamo valsi di uno stupendo e compiuto manoscritto della pubblica biblioteca di Metz. Con esso concorda quasi intieramente un altro di Bamberga *P. I.* 12. *in fol.* (SCHRADER *Prodromus* p. 150-152.).

— Il manoscritto di Modena, vergato nell'anno 904 (1) contiene non solamente nell'Appendice a ciascun libro, ma anche nel contesto del medesimo alcune cose che, da quanto sembra, mancano negli altri manoscritti. Tale si è principalmente un *modus*

(1) L'*epistola formata* in fine del libro terzo porta questa data: BALUZE *Capit.* II. 1575 già lo enuncia come scritto in quest'anno. Da tale epistola si può argomentare con qualche fondamento che il manoscritto Modenese è una copia del Vercellese.

da parecchi accenni speciali a questo paese, dall'assenza d'ogni Capitolare (eccettuati due brani) (f), nonchè per ultimo dall'uso esclusivo del diritto Giustinianeo. Ciò ammesso, non rimane che a scegliere fra tre arcivescovi di Milano, ch'ebbero nome Anselmo: il primo visse nei primordii del nono secolo, il secondo nello scorcio del medesimo, il terzo a mezzo l'undecimo. Ma quest'ultimo è troppo moderno, perocchè hannovi più manoscritti della nostra collezione in caratteri del nono e decimo secolo: similmente anche il primo è troppo antico, perocchè la collezione reca varii passi dell'apocrifo Isidoro e due capitolari di Lotario (g). Rimane pertanto il secondo Anselmo, al quale solo può essere dedicata quest'opera, e, ciò stante, la sua compilazione dee riporsi tra gli anni 883 e 897 (h).

101. Sembra che questa collezione sia stata in molta voga. Ciò attestano varie altre collezioni manoscritte, che evidentemente sono estratti della nostra (a). Ancora lo persuade una citazione problematica, che si trova nella prima delle antiche raccolte di decretali, e non si può spiegare che riferendola alla nostra collezione (b).

Questa collezione è per noi di sommo rilievo, atteso il gran numero che contiene di frammenti del gius romano. Questi frammenti si trovano in quasi tutte le parti della collezione (c), e sempre in fine di una parte,

conscribendi, che viene dopo la parte *III.*ª 120, e una *conscriptio legis Romanae*, che viene dopo la P. III.ª 133., due formole di lite secondo il gius romano; il primo brano *tractum ex libro Theodosiano legis Romanae* contenente un'esposizione dell'istruttoria dell'azione e formole per l'azione medesima: l'altro una formola per colui che *postulabat iuxta constitutionem Theodosianam vel consulum qui legem Romanam pertractaverunt*, e allusivamente a varii passi del *Cod. Theod.* IX. I., i quali si trovano tanto nel genuino Codice che nel Codice Visigoto. Cfr. una formola analoga del *cod. Paris.* 4409 in Pertz *Archiv.* VII. 743. —

(f) Perocchè sebbene per mo' d'esempio anche la collezione di Anselmo da Lucca fatta in Italia contenga capitolari, difficilmente però si trova una collezione fatta in Francia senza capitolari, onde la mancanza dei medesimi puossi riguardare come un segno dell'origine italiana, quando non sembra che vi sia a scegliere fuorchè tra questi due paesi.

(g) I capitolari dell'Imp. Lotario si trovano a metà del libro settimo misti ai passi di gius romano *Cap.* 126. e *Cap.* 138.

(h) Sulla patria come sull'età cfr. in particolare Ballerin. *Op. cit.* § 6. 7. 8.

(a) Tali sono due códici della Biblioteca di Bamberga: *P. I.* 9. *in fol.*, e *P. I.* 10. *in* 4.°. In entrambi sono precisamente omessi i frammenti di gius romano.

(b) Il C. 2. X. *de praebendis* ricorre anche nella *Coll. ant.* 1. in forma di *Cap.* 2. *de praebendis* (3. 5), ma coll'enimmatica rubrica, che Böhmer segnatamente non seppe diciferare: « In corpore canonum Parte V. ex novellis ». Il significato di questa rubrica è che il passo fu ricavato dalla *Collectio Anselmo dedicata P.* 5., ma in questa fu attinto dal Giuliano. E infatti questo passo leggesi anche nella nostra Collezione *P.* 5. *Cap.* 194., e vi si dice tolto da Iulian. *const.* 5. *Cap.* 2. (Notizia comunicata da Biener).

(c) Cioè in tutte le 12 parti, eccettuate le *P.* 8. 9. 10.; copiosissima n'è la *P.* 7. In alcuni libri i capitoli ricavati dal Diritto Romano hanno una numerazione separata, e a questa pure si riferiscono le nostre citazioni.

sceverati dagli altri fonti dell'opera. Hannovi passi delle Instituzioni, del Codice, del Giuliano e dell'integro testo Novellare: le Pandette non vi sono adoperate. Le Instituzioni sono per lo più allegate per numero di libro e di titolo (*d*). I passi del Codice sono quasi sempre riferiti colle loro iscrizioni: libro e titolo ora sono omessi ora indicati a numeri, più raramente si dà la rubrica del titolo (*e*). Un passo del Codice vi si legge con una lunga aggiunta, la cui sincerità è però dubbia (*f*). Giuliano è sempre citato sotto il nome *Novella*, e per capitoli in numero progressivo, il quale talvolta corrisponde ma più sovente si avvicina soltanto ai numeri delle nostre stampe (*g*). Il testo delle Novelle è adoperato una sola volta (*h*). Vi si trova inoltre (*i*) la costituzione Giustinianea *de adscripticiis* (*k*).

(*d*) V. g. nella *P.* 7. fra i passi di gius romano *Cap.* 3. « ex eo. lib. 1. Inst. tit. 3. « Summa divisio de iure personarum. . . aut libertini sunt ». È il *tit.* I. *de iure pers.* (1. 3.).

(*e*) Esempi: *P.* 7. *Cap.* 35. dei testi di gius romano « ex libro VIII. cod. tit. 4. l. VII. « imp. valent. theod. et arcad. a a a ad marsianum com. rer. priv. Si quis . . . . com- « pellatur. datum XVII. kl. iul. triberi timasio et promoto css. ». È la *L.* 7. C. *unde vi* (8. 4.). — *P.* 11. il primo dei passi di gius romano: « de feriis l. VI. impp. valent. « theod. et arcad. albino papa. omnes dies . . . exactio. d. IV. Id. aug. romae timasio et « promoto coss. ». È la *L.* 7. C. *de feriis* (3. 12.).

(*f*) *P.* 7. *C.* 36. dei testi romani: « ex libro VII. cod. tit. 38. *Qui percussorem ad se ve- « nientem ferro repulerit non habeatur homicida quia defensor propriae salutis vide- « tur in nullo peccasse.* Et qui ad possessionem alienam violentus advenerit cum mul- « titudine congregata si aut ipse aut aliquis ex eodem numero casu dum pellitur violentia, « occisus fuerit is qui pro necessitate hoc fecit a metu poenae liber habeatur. Datum « VIIII. kl. oct. iust. opimo ». (I manoscritti di Metz e di Bamberga riferiscono questo passo negli stessi termini). — Le parole stampate in corsivo rispondono alla *L.* 3. C. *ad L. Corn. de sic.* (9. 16.), il resto non si trova letteralmente in alcun libro di diritto romano, ma presenta una qualche analogia con la *L.* 2. C. Th. *ad L. Corn. de sic.* L'intero passo tal quale si trova pure nell'*Ed.* Theoderici *art.* 15. 16., salvochè mancano l'inscrizione e la sottoscrizione, che tuttavia sembrano messe nella nostra collezione a capriccio. La provenienza del passo rimane quindi ancor sempre dubbia.

(*g*) Esempi: *P.* 1. *Cap.* 129. « de ordine patriarcharum. ex novella lege romana. lib. « I. kap. D. VIII. papa . . . archiepiscopus ». È Iulian. *const.* 119. C. 2. ossia *Cap.* 507. — Altre volte si dice « ex novellis » (o « novella ») legis romanae » ovvero « ex libro novelle » Talvolta ancora è indicato il numero della costituzione, v. g. *P.* 2. *Cap.* 291. « ex primo « libro novellarum kap̄. XXV. constitutione VI. haec constitutio . . . episcopum ». È Iulian. *const.* 6. C. 1. ossia *Cap.* 24.

(*h*) Cioè nella *P.* 7. *Cap.* 24. dove si riferisce la *Nov.* 143. (*de muliere raptum passa*) che in Giuliano non è compendiata. Essa ha qui non solamente una inscrizione compiuta, ma una sottoscrizione, concorde pienamente con quella edita da Cuias, salvochè invece di *a. XXXVI.* vi si legge *a. XXXVII.* (Intorno a due altri passi, che più sopra abbiamo segnalato, vedi infra la nota *k*).

(*i*) *P.* 7. *Cap.* 5. dei testi romani: « de ascript. et colono. Imper. Iust. Aug. Dominico « praefecto. Docuerunt. . . ligdinensium. . . Id. April. . . anno XIIII. austino consule ». Intorno a questa costituzione vedi sopra il § 99. nota *d*.

(*k*) Nella prima edizione di questo libro noi abbiamo indicato varii passi di questa

102. *C.* — Reginone, Abate di Prüm († A. 915). La nota collezione del medesimo (*a*) contiene varii passi del Breviario e due del Giuliano, i quali però non sono attinti a questo, ma ai Capitolari di Ansegi (*b*).

D. — Abbone, Abate di Fleury († A. 1004). La piccola sua raccolta, in cinquantadue capitoli, contiene un passo del Breviario, e un buon numero di passi del Giuliano, che sono in parte enunciati coi numeri progressivi (*c*).

E. — Una collezione inedita, in nove libri, del nono o decimo secolo, contiene fra le altre alcune disposizioni del diritto Giustinianeo (*d*).

raccolta, siccome ricavati dalle Novelle, da Giuliano e dal Codice; ma fu un errore: essi non furono improntati a queste opere, ma agli Scolii sopra Giuliano pubblicati da Miré. Tali passi sono:

P. 7. *C.* 15. — non Iulian 110., ma *Schol.* Iul. 32. 1. p. 179. ed. Miraei.

— *C.* 19. 20. — non *Nov.* 30., ma *Schol.* Iul. 22. 1. et 2. p. 178.

— *C.* 21. — non Iul. 124. 23., ma *Schol.* Iul. 17. 1. p. 176.

— *C.* 48. 49. — non *L.* 20. C. *ex quib. caus.*, *Nov.* 34. e *L.* 13. C. *quod cum eo*, ma *Schol.* Iul. 33. p. 180., dove sono citati questi passi del Codice.

- *C.* 55. — non Iul. 34. 3., ma *Schol.* Iul. 34. 3. p. 180.

— *C.* 85. — non *Nov.* 134. *C.* 13., ma *Schol.* Iul. 21. 10. p. 178.

Analogo a questi passi è il seguente: *P.* 7. *C.* 95. ricavato da *Schol.* Iul. 32. 2. (ossia *Cap.* CXI.) p. 180. — In tale conformità abbiamo anche corretto nella presente edizione le relative pagine della *Doppia Serie dei Testi ecc.* (Vol. III. *Illustrazioni e Documenti Num. III.*). Imperocchè questi indici hanno soltanto per fine di dimostrare l'uso che si è fatto degli antichi fonti negli scritti del medio evo, e non l'attinenza che corre tra siffatti scritti. Onde i passi desunti dagli Scolii volevano essere omessi. — Probabilmente in questa collezione si è fatto uso del solo Giuliano, e sulla scorta di un manoscritto che conteneva le appendici stampate da Miré. In queste appendici deve anche venire la *Nov.* 143., che nella nostra *Collectio* è designata, precisamente, come gli altri passi, colle parole: « ex fine novellarum ». Vero è che nell'edizione di Miré manca il testo di questa Novella, ma a pag. 240 si trova per lo meno l'intitolazione: « de raptu mu- « lierum ». Anche la costituzione *de adscripticiis* sembra aver fatto parte di queste appendici al Giuliano; essa fu pubblicata per la prima volta dopo il Giuliano nell'edizione di Miré 1560 (vedi § 99. nota *d*). (Appunti comunicati da Völderndorff).

(*a*) Reginonis Abb. Prumiensis *Libri duo de ecclesiastica disciplina* ed. Baluz. Paris. 1671. in 8.° Cfr. Spittler § 12. L'opera incomincia colle parole: « In primis inquirendum « est etc. ».

(*b*) Regino Lib. 1. *C.* 360. 361. Apparentemente dal Iulian. *const.* 7. *C.* 1. 2., ma in realtà da *Capitular.* Lib. 2. *C.* 29. 30.

(*c*) Abbonis Floriacensis *Coll. Canonum*, stampata in Mabillon *Vetera analecta* ed. 2. Paris. 1723. in fol. p. 133-148. Cfr. Spittler § 13.

(*d*) Ballerin. P. 4. *C.* 18. § 6. dal *Cod. Ms. Vatic. n.* 1349. Il primo libro tratta « de « ordine clericorum vel ordinatione ». Di questa raccolta non abbiamo avuto visione.

— Il *Cod. Vaticanus* 1349 contiene del Giuliano i seguenti pochi brani che sono sempre citati colle parole « Ex lege Iustiniani » e senza l'aggiunta di un numero, però colle rubriche dei singoli paragrafi:

Nel titolo « De ordinatione principis ecclesiarum, episcoporum, presbiterorum dia- « conorumque et omni gradu ecclesiasticorum ».

F. — Burcardo di Vormazia (✝ A. 1025). La sua raccolta è scarsissima di gius romano, ed i frammenti che ne reca sono del Breviario, o del Giuliano (*e*).

103. *G.* — Una collezione inedita del vescovo Anselmo di Lucca (✝ A. 1086), in tredici libri: una delle più celebri, frequentemente citata da ulteriori compilatori (*a*). È in questa collezione adoperato tanto il diritto Giustinianeo che lo anteriore. Vi si trovano le Istituzioni (*b*), il Codice, il

Iulian. VI. § 27.
Iulian. CXV. § 444. 445. 448.
Nel titolo « De celebrandum concilia ».
Iulian. CXIX. § 512.
Iulian. CXV. § 433. 439. 440. 442.
Finalmente nel titolo « De nomine monachorum vel monacharum ».
Iulian. IV. § 21.ª 17.
Iulian. CXV § 485. 478. 486.
Iulian. IV. § 18. e CXV. § 492. confusamente.
Iulian. IV. § 19.
Iulian. CXV. § 490. 491.

La collezione debb'essere dell' Italia superiore, e noi crediamo di Vercelli, per esservi citati varii sinodi di Vercelli, dei quali si riferiscono decreti, e per essere tutta l'opera divenuta la base e il fonte principale della collezione canonica incontestabilmente longobarda che si contiene nel *Cod. Vaticanus* 1339.

(*e*) Burchardi Wormaciensis *Decretorum libri* 20. Paris. 1549. in 8.° La prefazione incomicia colle parole: « A multis sane diebus etc. ». — Molineo nella sua prefazione al Decreto d'Ivone afferma che l'opera attualmente esistente di Burcardo non è che un breve compendio della prima compilazione, composta di dodici libri, che esso Molineo aveva in animo di pubblicare. Ma forsechè egli fece confusione con qualche altra collezione di gius canonico. — Sul carattere e sull'importanza della collezione di Burcardo cfr. Spittler § 14. La nota in calce a questo § fu qui inserta per isbaglio di stampa, e si riferisce al § 16., come quella in calce del § 16. appartiene al § 18. — Cfr. anche Theiner *Op. cit.* p. 13-14. — Ma principalmente: S. *Anselmi... epistola... nunc primum vulgata, acc. in decretum ms. S. Anselmi... animadversiones* Mich. Ang. Monsacrati Lucae 1821. in 8.° (L'autore voleva pubblicare la raccolta).

(*a*) Incomincia: « In trin. nom.... inc... huius libri series quem sanctus ex Italia « Anselmus quique pontifex Lucanae fuit ecclesiae... carpsit ex toto canonum patrum « sanctorum corpore etc. ». — Ne scrissero: Ballerinii *Op. cit.* P. 4. *C.* 13. Tiraboschi *Lett. Ital.* T. 3. Lib. 4. *C.* 2. § 29. Baluz. *Ad Augustin. de emend. Grat. ed.* 1672. *Praefat.* e p. 641. Spittler § 15. 56. — In Roma se ne hanno 6 manoscritti, in Polirone uno, in Milano uno (Ballerin. *Op. cit.* Sarti P. 2. p. 191-194. Montfaucon *Bibl. Mss.* p. 507.). Noi ci siamo valsi di due manoscritti parigini (*Num.* 1444. e Ms. di S. Germano *N.* 939², o giusta l'antica numerata *N.* 765. 766. Cfr. in proposito di essi Baluz. *Op. cit.* Entrambi sono copie, levate in gran parte da manoscritti di Roma. L'antico Ms. di s. Germano si è da gran tempo smarrito. — Agostini si è valso dell'opera nelle sue lucubrazioni sul Graziano; onde è nata la falsa credenza ch'egli l'avesse mandata in luce.

(*b*) V. g. Anselm. Luc. Lib. 5. *C.* 55. « Iustiniani Imperatoris lib. Institutorum II. Nullius

Giuliano (*c*) e il testo integro delle Novelle (*d*). Oltrecciò alcuni passi del genuino Codice Teodosiano (*e*). All'incontro le Pandette e il Breviario non sono usati. I passi del Codice Giustinianeo e del Teodosiano hanno le loro iscrizioni e sottoscrizioni, ma è taciuto il fonte da cui sono ricavati (*f*). Vi si trovano per ultimo alcune costituzioni, che mancano nelle nostre raccolte (*g*). — Appena morto Anselmo sembra che del suo lavoro siasi

« autem sunt res sacrae .... qui aliquid in muros deliquerint ». È il § 7-10. I. *de div. rerum* (2. 1.).

(*c*) V. g. Anselmi Luc. Lib. 6. *C.* 3. « Ex novella Iustiniani Imperatoris ». È Iulian. *const.* 115. *C.* 2.

(*d*) Anselm. Luc. Lib. 6. *C.* 4. è la *Nov.* 6 *pr.* e *C.* 1., riferita per giunta secondo la nostra Volgata. — Lib. 1. *C.* 93. è un piccolo principio della stessa *Nov.* 6. — Lib. 1. *C.* 92. è la *Nov.* 132. — Lib. 7. *C.* 205. sino al 210. è la *Nov.* 5., riferita però sopra una traduzione affatto originale. Noi abbiamo pubblicato questa traduzione nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* Vol. 2. p. 128. e seg. — Alcuni di questi passi sono anche citati da Agostini sulla scorta di Anselmo (*Opp.* II. p. 269. 379.), ma con numeri al tutto diversi. La *Nov.* 6. segnatamente è citata dietro Ans. Lib. 1. *C.* 50. e la *Nov.* 132. dietro Ans. Lib. 1. *C.* 8. Sembra quindi che nella partizione dell'opera di Anselmo i manoscritti siano divergenti.

(*e*) Anselm. Luc. Lib. 4. *C.* 14-17. contengono le *LL.* 16. 26. 29. 30. C. Th. *De episc.* (16. 2.), che non si trovano nè nel Breviario nè nel Codice Giustinianeo. — Lib. 4. *C.* 13. è la *L.* 8. C. Th. *eod.*, che però si trova eziandio in quello di Giustiniano. *L.* 1. C. I. *eod.* — Lib. 3. *C.* 109. è un brano dell'apocrifa *L.* 3. C. Th. *de episc. iudic.* (ed. Ritter T. 6. P. 1. p. 348.).

(*f*) V. g. Anselm. Luc. Lib. 2. *C.* 3. « Impp. Valentinus et Valens Augusti ad Iu« lianum Comitem Orientis. Si clericus ..... erogari ». È la *L.* 2. C. *de episc. aud.* (1. 4.).

(*g*) Anselmi Luc. Lib. 1. *C.* 94. « Imp. Constantinus in privil. quod ecclesiae Romanae « contulit inter caetera. Iustum quippe est ut ibi lex sancta .... et rebus diversis eas « ditavimus ». (È parte fuori dubbio dell'apocrifa costituzione riferita da Anastasius *Vit. pontif.* ap. Murator. III. 1. p. 104., sebbene la concordanza non sia letterale. Cfr. anche Haubold *Monum. legalia* p. CXIII. *Num. CXXIX.*). — Lib. 3. *C.* 106. « Victores Valentinianus et Marcianus semper Aug. Deo amabili Synodo inter cetera. « Licet plurimarum rerum publicarum nobis sit remorandi necessitas ... sanctitati « hoc placeat ». — Lib. 12. *C.* 51. « Hormisdae Iustinus Imperator. Sacratissimo ac bea« tissimo Archiep. almae urbis Romae et Patriarchae Hormisdae Iustinus Imp. Scias « affectu nobis pater religiosissime quod diu summis studiis occultabatur patefactum « et antequam advenerint qui a nobis destinati sunt, quod Ioannes vir beatissimus an« tistes novae Romae nostrae una cum clero vobis consentiunt, nullis variantis ambi« guitatibus, nullis divisi discordiis. Scias libellum ab eo scriptum quem offerendum « iudicaveras. Negatum est ab eis inter divina mysteria memoriam inposterum fieri « Acatii praevaricatoris quondam huius urbis episcopi, nec non et aliorum sacerdotum « qui vel primi contra statuta venerunt apostolica vel successores erroris facti sunt, et « nulla usque ad ultimum diem sunt poenitentia correcti ». (Già si legge nelle collezioni a stampa de' concilii, Labbe IV. 1491. Mansi VIII. 456., non che in varie collezioni inedite più antiche di canoni. Ballerin. II. 12. § 4. *N.* 161. e III. 4. *Sect.* 5. *N.* 89.).

fatto un compendio; e in questo pure si trova la maggior parte dei passi di gius romano ch'egli aveva adottato (*h*).

104. *H.* — Una collezione inedita, in dodici libri, che parimenti sembra appartenere al secolo undecimo (*a*). Contiene solanto qualche capitolo del Giuliano, che però stranamente si assegnano a Teodosio (*b*).

I. — Una collezione inedita del secolo undecimo, in cinque libri, della quale sappiamo soltanto in genere, che contiene di diritto romano (*c*).

(*h*) Manoscritto di nostra pertinenza, che un tempo faceva parte della libreria di Meermann. Cfr Theiner *Op. cit.* p. 58-61. Il passo più moderno in esso inserto è Lib. 1. *Cap.* 125. « Urbanus ad Gebhardum » dell'A. 1089, epperò subito dopo la morte di Anselmo (Cfr. Ballerin. p. 670.).

(*a*) Il principio della prefazione, mercè cui questa collezione si distingue facilmente da altre simili, suona così: « Cum operis huius necessariam ... collectionem . . . « inspexeris etc. ». Un manoscritto Vaticano (*Ms. Palat. N.* 584.) è descritto da Ballerin. P. 4. *C.* 18. § 7. Noi stessi ne possediamo uno del secolo undecimo , che però è imperfetto, cioè manca dei *Lib.* 2. 7. 8. 12. e di una parte del *Lib.* 11. Oltre a questo ci siamo valsi di un manoscritto compiuto di Bamberga (*P. I.* 13.). Biener ne ha trovato in Vienna uno bellissimo del secolo undecimo (*Salisb.* 313. ora 2136.).

(*b*) Lib. 1. *C.* 75. « ex novellis theodosii Cap. XXV. » È il Iulian. *const.* 6. *C.* 1. ossia per numero progressivo il *Cap.* 24. — Lib. 10. *C.* 64. : « ex novellis Theodosii » (Bamb. « ex *dictis* Theodosii »). Ma è il Iulian. *const.* 122. *C.* 1. — Lib. 10. *C.* 223. : « ex novellis Theodosii Capit. CCCCXL. » (Bamb. « ex libro novellarum capitulo « CCCLX ».). È il Iulian. *const.* 115. *C.* 15. o *Cap.* 441. — All' incontro in principio del libro nono si legge: « ex novellis legis romanae. Canon grece latine regula nuncupatur « etc. » Ma queste parole sono tolte da Isidor. *Orig.* VI. 16. — Forse le citazioni false sono provenute da che l'autore di questa collezione possedeva un Breviario in cui, subito dopo le Novelle, veniva l'epitome di Giuliano, ch'egli per conseguenza credette una continuazione di queste Novelle.

(*c*) Ballerin. P. 4. *C.* 18. § 4. Stà nel *Ms. Vatic. N.* 1339. La prefazione incomincia: « In Christi nomine .. omnia dilectissimi fratres etc.». — Un altro manoscritto se ne ha in Montecasino col *N.* 216.

— Questa collezione, compilata nell'Italia superiore e forse da un Irlandese , venne descritta da Theiner nelle *Disquis. crit.* 271. *ff.* e già da lui segnalata come contenente estratti degli editti longobardi, di sinodi tedeschi e di capitolari. Sostanzialmente il fonte a cui attinse il suo autore è il manoscritto sopra descritto (§ 112, E.), e perciò anche in essa trovansi tutti i passi del Giuliano già accolti in quella collezione, di cui altri dei *Capp.* IV. VII. XXVI. XXXII. XXXVI. CXIV. CXV. sono, da quanto pare, aggiunti dietro il libero uso di un manoscritto del Giuliano. Gli estratti sono egualmente citati come nel *Codex Vatic.* 1339; e di regola è loro aggiunto il numero di paragrafo :

I. 31. § 5. (*tit.* CCCXXVIII.) Iulian. CXV. 328. e VI. 24.
I. 41. (*tit.* XXVII.) Iulian. VI. 27.
I. 44. Iulian. CXV. 358.
I. 48. Iulian. CXV. 343.
I. 66. (*tit.* XXVIII.) Iulian. VI. 26.
I. 67. Iulian. XXXVI. 159.
I. 68. (*tit.* CCCCXLIV.) e II. 44. Iulian. CXV. — 444.
I. 103. (*tit.* CCCCXXXI.) Iulian. CXV. 431. *in.*

K. Una collezione inedita del cardinale Deusdedit appartenente agli ultimi anni del secolo undecimo, nella quale s'incontrano vestigi del diritto Giustinianeo. È divisa in quattro libri (*d*).

I. 104. (*tit.* CCCCLII.) IULIAN. CXV. 452.
I. 105. (*tit.* CCCCLII.) IULIAN. CXV. 453.
II. 11. (*tit.* CCCCLXXVI.) IULIAN. CXV. 476.
II. 101. IULIAN. V. 21.
II. 103. IULIAN. CXV. 491.
II. 111. IULIAN. V. 16.
II. 112. (*tit.* XVIII.) IULIAN. V. 18. 19.
II. 138. (*tit.* CCCCLXXXVI.) IULIAN. CXV. 486.
II. 142. IULIAN. CXV. 485.
II. 177. IULIAN. VII. 29.
II. 178. (*tit.* CCCCLXXVII.) IULIAN. CXV. 477. e in fine del Libro Secondo senza il passo correlativo nell'indice IV. 13. 14.
III. 141. 144. 224. IULIAN. CXV. 478. 439. 441.
V. 20. (*tit.* CCCCLXXXVI.) IULIAN. CXV. 486.
V. 26. (*tit.* CXXXV.) IULIAN. XXXVI. 135.
V. 166. (*cap.* CCCCXVI.) IULIAN. CXIV. 426.
V. 169. (*tit.* CCCLXXXVI.) IULIAN. CVIII. 386.
V. 204. (*tit.* CXXXIII.) 205. (*tit.* CXXXVI.) 208. IULIAN. XXVI. 133. 136. 134.
V. 221. IULIAN. XXXII. 110.

Ma vi ha per giunta un passo:

IV. 106. « De homicidii qui aliquando absolvuntur aliquando damnantur.
« *Iustinianus* rex
che non è altro che la *Collat. leg. mosaic.* I. 7.; onde l'autore ha probabilmente adoperato un manoscritto nel quale la *Lex Dei* era unita al Giuliano nello stesso modo che lo è nel codice di Vercelli, del quale narra Blume. Un raro ornamento di questo manoscritto sono i numerosi disegni ed una chiosa interlineare contemporanea che si estende a tutto il libro.

(*d*) BALLERIN. P. 4. C. 14. ZACCARIA *De duabus antiquis canonum collectionibus* P. 2. ap. GALLAND *Op. cit.* T. 2. p. 745. SPITTLER al § 18 e relativa nota erroneamente stampata in calce al § 16. La prefazione così incomincia: « Beatissimo ... Vict. tertio .. Novit « beatitudo vestra etc. » Nel nostro Lib. I. § 45. ci è già occorso di citare un passo molto notevole di questa collezione.

— La collezione del cardinale Deusdedit, che si contiene nel *cod. Vaticanus* 3833 è un repertorio nel quale non solamente si sono messi a profitto documenti dell'archivio papale, ma altre collezioni già esistenti di gius canonico, e segnatamente quella di Anselmo da Lucca. Il diritto romano in essa non ricorre con molta frequenza, e dove si può credere che l'autore abbia direttamente fatto uso dei fonti (1), egli adoperò unicamente il Codice Giustinianeo, le Istituzioni, il Giuliano e le genuine novelle di Giustiniano; in margine vi hanno allora per l'ordinario le citazioni, per Giuliano le parole: « Ex libro novellarum Iustiniani », « Ex libro novellarum legum », « Ex lege Iustiniana», e vi si cita qua e là il numero di paragrafo col nome *caput*; per le Instituzioni le parole: « Ex II libro institutorum « imper. Iustiniani cap. I», e per se codice o la

(1) La Novella di Valentiniano I. 236. fu sicuramente tolta da un'antica Collezione di Canoni. V. HAENEL, *Novellae* 174. nota c. Il Deusdedit non pone in margine alcuna fonte particolare, ma soltanto le parole: *Constitutio Valentiniani imperatoris*.

L. Una collezione inedita in quindici libri del finire del secolo undecimo, conosciuta sotto il nome di *Collectio Caesaraugustana* (*e*). Contiene frammenti delle Instituzioni, delle Pandette, del Codice e del Giuliano. I frammenti delle Pandette appartengono quasi tutti al *Digestum vetus*, un solo al *Dig. novum*. Sono per lo più designati per numero di titolo (*f*), taluni invece del medesimo hanno le iscrizioni in disteso (*g*). La stessa differenza

sola iscrizione delle leggi, ovvero le parole: « Ex cod. », « Ex eodem cod. constitutio », « Ex eodem Iustiniano constitutio prima, secunda » ecc. e di regola è serbata anche la sottoscrizione. I passi oradetti sono i seguenti, cioè:

I. 236. È la *Nov*. Valentin. III Haenel *ibid*.
I. 237. È la *L*. 1. pr. C. 1. 1.
I. 238. 239. Entrambe le epistole stanno nella *L*. 8. C. 1. 1.
I. 240. È la *Nov*. Iustin. 131. C. 2 - 4. e *Nov*. 67. C. 3. *epilog*.
I. 241. È la *L*. 12. §. 1. C. 1. 2.
III. 134. È la *L*. 1. 13. C. 1. 3.
III. 135. È la *L*. 12. §. 2. C. 1. 2.
III. 136. È un compedio della *L*. 14. *pr*. §. 2-4. C. 1. 2.
III. 137. È Iulian. VII. 138.
III. 138. È Iulian. CXV. 478.
III. 139. È la *L*. 10. C. 1. 3.
III. 141. È Iulian. CXV. 453.
III. 142. È la *L*. 23. C. 1. 2.
III. 143. È la *L*. 2. C. 7. 38.
III. 144. È la *Nov*. *Inst*. 9. ed una parte della 111. C. 1.
III. 145. È la *Nov*. *Inst*. 67. C. 1. 2. ed una parte della 57. C. 2.
IV. 144. È una falsa costituzione, comunemente detta *Extrav*. 3. C. Theod. *De episc. iud*. *C*. 11. *q*. 1. C. 5., il suo fonte è Anselmo da Lucca.
IV. 145. Sono i §§ 7. 8. 10. I. 2. 1.
IV. 148. È la *L*. 5. C. 1. 2.
IV. 150. È la *L*. 33. *pr*. §. 6-8. C. 1. 3. *L*. 2. §. 1. C. 1. 2. *L*. 5.
IV. 151. È Iulian. VI. 24.
IV. 152. È Iulian. CXV. 430. e la *L*. 31. C. 1. 3.

(*e*) Ballerin. P. 4. C. 18. § 11., dove sono descritti due codici romani. Il manoscritto di Saragossa, onde la collezione ha preso il nome, fu adoperato da Augustinus (cfr. v. g. *De emend. Gratiani* I. 5.). Noi ne abbiamo consultato due di Parigi, *Ms*. 3875. 3876., e citiamo secondo la paginatura del primo di essi, che si compone in tutto di fogli 108. — Il libro primo incomincia così: « de ratione, et auctoritate, et quae cui praeponenda « sit. August. in 2 libro de ordine. Ad discendum dupliciter ducimur auctoritate atque « ratione etc. » — Desumiamo l'epoca della sua compilazione dall'incontro di decretali del Papa Urbano II. il quale sedette dal 1088 al 1099. — Il luogo di origine non si conosce.

(*f*) V. g. *fol*. 72. « pandectarum lib. XXIII. tit. 1. In sponsalibus .. desideratur ». È la *L*. 7. § 1. D. *de spons*. (23. 1.).

(*g*) Questi passi sono quattro: *fol*. 4. « Proculus lib. III. epist. Licet his qui .. « debeat ». È la *L*. 12. D. *de off. praes*. (1. 18.). — *Ibid*. « Paulus lib. I. quaest. si de « interpr. .. consuetudo ». *L*. 37. D. *de legibus* (1. 3.). — *Fol*. 10. « Ulpianus Fideic. lib. « IIII. In rebus .. visum est ». *L*. 2. D. *de const. princ*. (1. 4). — *Ibid*. « Iulianus lib. LV.

s'incontra nei frammenti del Codice (*h*). Uno di essi non sembra compreso nelle nostre collezioni volgari (*i*).

105. *M*. Una collezione inedita del secolo undecimo in tre parti (*a*). Nell'economia cioè anzitutto si differenzia dalle altre in quanto è divisa per fonti. La prima di quelle tre parti si compone di decretali disposte in ordine cronologico, la seconda di atti sinodali, l'ultima di frammenti dei padri della chiesa, del diritto romano ecc., ordinati sistematicamente. La collezione sembra essere coetanea alla precedente, perchè anch'essa contiene le ultime decretali di Urbano II., e qui le Decretali essendo disposte secondo l'ordine dei tempi, questa circostanza è anzi un argomento più perentorio dell'età di questa che di quella collezione. — I testi di gius romano vi sono in maggior numero che nelle collezioni finora descritte. Del diritto Giustinianeo si citano le Istituzioni, le Pandette, il Codice e il Giuliano. I frammenti delle Pandette sono designati per numero di libro

« dig. Non omnium ... potest ». *L*. 20. D. *de legibus* (1. 3) — Un' iscrizione incompiuta trovasi al *fol.* 72: « Ulp. in Dig. », ed è della *L*. 30. D. *de R. I.*

(*h*) Esempi: *fol.* 4. « Codicum lib. 8. cap. 52. tit. 1. consuetudo praecedens .. praeses « provinciae ». Della *L*. 1. C. *quae sit longa consuet.* (8. 53.) — *fol.* 45. Imp. iust. aug. « Demostheni pp. praetorii. Sancimus res ad venerabiles .. sopitis optineri ». *L*. 22. C. « *de sacros. eccl.* (1. 2.).

(*i*) *Fol.* 11. « Exemplar constituti Constantini Imp. Ex testamento constituti nostri con- « cedimus .. imperator terrenus habeat potestatem ». (Probabilmente ha tratto ad una costituzione apocrifa riferita da Anastasio (vedi sopra il § 103. nota *g*.). — Un secondo passo, che nella prima edizione di questo libro demmo come ignoto, è la *L*. 56. § 1. 2. C. *de episc.*

(*a*) Il proemio incomincia così: « Quoniam quorundam Romanorum decreta pontificum ». — La collezione è descritta da Ballerin. P. 4. C. 18. § 2. sulla scorta di un manoscritto vaticano. — Noi ci siamo serviti di quattro manoscritti parigini: *N*. 3858. 3858*a*. 3858*b*. 4282., ma sopratutto del primo. — Degno di particolare memoria è il bellissimo manoscritto della Biblioteca di Berlino, *Codd. latin. in fol.* N. 197. (non *N*. 104., come dice Theiner p. 18.). Sul primo foglio stà scritto, di mano più moderna, il seguente titolo: « Liber Monast. b. M. virg. in Lacu in quo continentur modus de observa- « tione sinodi. Item liber canonum *Ivonis* de ordine regularium B. Aug. Carnotensis ep. « ex sententiis summorum pontificum et generalium consiliorum atque sanctorum pa- « trum in unum collectus distinctus *in decem libris* ». (Di questi 10 libri diremo ancora più oltre). Viene quindi da *fol.* 1-18. un indice dei capitoli, da *fol.* 19-22. « ordo cele- « brandi concilii », da *fol.* 23 a 24. un elenco dei Papi che, di mano del primo scrittore del codice, si stende fino ad Urbano II., e, per mano d'altri, va sino ad Adriano IV. († 1154.) Segue da *fol.* 24 a 28.: « Prologus sequentis operis. Exceptiones eccle- « siasticarum regularum etc. (ossia il noto Proemio d'Ivone), ed al *fol.* 28.: « Explicit « prologus primus. Item prologus sequentis operis. Quoniam quorundam etc. » (ossia il vero proemio di questa collezione). Finalmente dal *fol.* 29 al 189. viene l'Opera. — Di questa compilazione parla diffusamente Theiner *Op. cit.* p. 17-26. p. 65-80. Ivi trovasi pure stampato fra le altre cose il proemio, e indicato un manoscritto di Vienna incompleto (dal Lib. 3. *T*. 22. in giù, ed è *Cod. theolog.* 555. *in fol.*), non che una dissertazione sull'uso che Graziano avrebbe fatto di questa raccolta.

e di titolo (*b*): moltissimi appartengono al *Digestum vetus*, un solo al *novum* (*c*), nessuno all'*infortiatum*. Quanto alle costituzioni del Codice s'indica comunemente col loro numero anche il posto che in origine occupavano nel loro titolo (*d*). Le iscrizioni non ci sono nè per le Pandette, nè per il Codice. Giuliano è citato sotto il nome *Novellae* e non pel numero progressivo di capitolo, ma per quello delle costituzioni (*e*). Spessissimo vi ricorre anche il Breviario, quando il testo, quando il commentario, e per lo più i passi che se ne citano sono del Paolo, taluni anche del codice Teodosiano (*f*). I capitolari di Benedetto Levita sono egualmente messi a profitto (*g*).

106. *N.* Ivone, che studiò nel convento di Bec sotto Lanfranco (*a*), fu vescovo di Chartres dal 1090 in giù e morì nel 1115 (*b*). Oltre a due diverse raccolte per esso compilate, sono eziandio di gran momento per noi le sue lettere (*c*).

Le due collezioni sono affatto diverse d'ampiezza e di ordinamento. La minore, detta *Pannormia*, consta di otto libri: la maggiore, intitolata *Decretum*, di diciassette. Molti hanno assegnato una di queste collezioni ad altri autori, specialmente la prima, che si giudicò un compendio fatto più

(*b*) V. g. *Tit. de coniugatis*: « pandectarum lib. XXIII. titulo 1. ex eodem. In sponsa-« libus etc. » È la *L.* 7. § 1. D. *de spons.* (23. 1.).

(*c*) Al *Tit.* cioè *de off. et causis laicorum* è riportata la *L.*15. § 1. D. *de usurp.* (41. 3).

(*d*) V. g. *Tit. de scriptis authenticis*: « Codicum lib. VIII. cap. LII. titulo 1. Consuetudo « praecedens etc. » È la *L.* 1. C. *quae sit longa consuet.* (8. 53.). — *Tit. de officiis et causis laicorum*: « codicum lib. III. cp. XXII. tract. XX. non servum . . . perspicis ». (Invece di *tract.* altri manoscritti leggono *Cap.*). È la *L.* 20. C. *de rei vind.* (3. 32.).

(*e*) V. g. *Tit. de coniugiis*: « novellarum constitutio XXXII. cap. III. si quis cum mu-« liere . . . procreati ». È Iulian. *const.* 32. C. 3.

(*f*) V. g. *Tit. de appellationibus*: « excerpta de legibus theodosianis quas interpreta-« tur paulus cap. XXXV. Propter superfluam . . . . computetur ». È l'*Interpr.* Pauli V. 33. § 1.

(*g*) V. g. *Tit. de off. et causis laic.* « libro VII. cap. CCVIII. Si servi . . . . maiestati ». È *Capitul.* Lib. 7. C. 208.

(*a*) Lib. I. § 135. nota *d*.

(*b*) Fra le molte scritture uscite intorno ad Ivone ed alle sue opere meritano particolare considerazione: *Hist. lit. de la France* T. 10. p. 102. *Gallia christ.* T. 8. p. 1126. Va però innanzi a tutti Ballerin. P. 4. C. 16. Cfr. anche Spittler § 20. Negli scritti polemici sulle Pandette di Grandi e Tanucci v'hanno molte cose intorno ad Ivone ed ai fonti da lui adoperati, ma in massima parte di nessuna utilità.

(*c*) Della *Pannormia* esistono due edizioni: 1) Basil. 1499. in 4.°(« Liber Decretorum « sive panormia »). 2) Lovan. 1557. in 8.° — Noi citiamo sulla prima edizione. Nella raccolta delle opere la Pànnormia non si trova. — Del *Decreto* v'hanno egualmente due edizioni: 1) « Decretum Ivonis ». Lovan. 15. 61. in fol., 2) nella raccolta delle opere Paris. 1647. in fol. P. 1. 2. Noi citiamo sulla seconda edizione. — Delle lettere, che più volte furono stampate, abbiamo del pari consultato l'edizione che fa parte della suddetta raccolta delle opere.

tardi della seconda collezione compilata da Ivone. Quest'opinione è sorta da che realmente secondo antiche tradizioni altri scrittori ridussero in compendio collezioni d'Ivone. Così si narra che Ugone di Chalons fece dell'opera voluminosa e pesante d'Ivone un compendio breve e portatile (*d*). Un altro antico istorico dice che Aimone di Chalons fece uno spoglio della Pannormia d'Ivone (*e*). Ma in realtà fu uno sconosciuto che primo raffazzonò e ridusse la Pannormia in dieci libri (*f*). Di questa Pannormia poi raffazzonata in dieci libri Aimone, che tenne il raffazzonamento per l'originale, fece un estratto che esiste tuttora ed a cui fuori dubbio si dee riferire quell'antica tradizione (*g*). — Ora se quegli antichi scrittori a pro-

(*d*) Vincentius Bellovac. *Spec. histor.* XXVI. 84.: « liber decretorum Ivonis... qui, quo-« niam ipse quoque non parvae quantitatis, non est facile portatilis, Hugo Catalaunensis « ex eodem volumine abbreviato libellum portatilem legitur composuisse, qui et ipse « apud nos est, et *Summa decretorum Ivonis* appellatur ». Di qui sembra attinta la seguente notizia del *Fasciculus temporum ad a.* 1094. (ed. 1474.): « Ivo Carn. ep. abbre-« viando compilavit decreta apostolica post Isidorum *et post eum hugo catalaunensis* « post quem gracianus ». — In un volume di miscellanea della Biblioteca di Berlino (*Cod. latin. N.* 106. *in* 4.° in quattordici fogli (*fol.* 87-100.)) si legge un estratto della Pannormia, che Theiner p. 50. 51. enuncia parimente sotto il titolo di *Summa decretorum Ivonis*, e dice essere quell'opera di Ugo. Ma quest'estratto non è già intitolato, come dice Theiner, sibbene: « Incipiunt collectiones canonum Ivonis carnotensis epi ». Nè può essere l'opera di Ugo descritta da Vincenzio, perchè questi dà l'originale del compendio per un libro voluminoso e pesante, il che è vero se parlasi dei manoscritti del Decreto, ma non già di quelli della Pannormia. Laonde meglio si attribuirebbe ad Ugo il compendio del Decreto d'Ivone descritto da Theiner (p. 55-58.) sulla scorta di due manoscritti. — Da un'indicazione di Cramer parrebbe inoltre che l'opera di Ugo si contenga in un manoscritto di Vienna *iur. can.* 84. *in* 4.°, se Theiner p. 50. non ci assicurasse che in questo codice non si trova alcuna *Coll. canonum*, ma un'altra opera, tuttora inedita, d'Ivone.

(*e*) Albericus *Trium Fontium ad a.* 1151: in Leibnit. *Access. histor.* T. 2. p. 320. : « electus est in episcopum (Catalaunensem) Haimo archidiaconus vir nobilis et religio-« sus de Basochiis qui fecit enchiridion in decretis *secundum Pannormiam Ivonis Car-« notensis* ».

(*f*) Theiner *Op. cit.* p. 31-39. Egli trovò quest'opera nel manoscritto Viennese *ius can. N.* 91. *in* 4.° Ella si apre col Proemio d'Ivone cui tien dietro una prefazione propria dell'autore (stampata da Theiner), in cui precisamente è detto che l'opera è una ricomposizione di quella d'Ivone. Theiner assegna a questa compilazione l'A. 1130 o 1131, e ne crede autore, non senza fondamento, un Ildeberto Cenomanense. Ancora egli osserva p. 37. che ben potrebbe quest'opera considerarsi come il vero lavoro d'Ivone, e con ciò spiega l'indicazione dei *decem libri* sul frontispizio del manoscritto Berlinese della *Coll. trium partium* (§ 105. nota *a*). Ma erra nell'attribuire questa indicazione al copista del codice Berlinese (vedi sopra § 105. nota *a*).

(*g*) Theiner *Op. cit.* p. 51-55. dietro il Ms. parigino *N.* 4377. Ivi si legge una prefazione, stampata per intiero da Theiner, la quale così incomincia: « Haimo dei gratia id « quod est ». Poi vi si dice: « Ivo carnotensis ... de praetaxatis canonum regulis quae-« dam capitula ordinavit, *et ad minimum decem librorum* laudabili redegit compendio.

posito dell'estratto che descrivono, abbiano inteso parlare della stessa opera ovvero di opere diverse, è quistione che non può risolversi con sicurezza. Per dire che si parlò della Pannormia non vi era altro motivo che di spiegare a questo modo con facilità e naturalezza l'origine della Pannormia concorrentemente col Decreto. Ma contro a questa supposizione militano ragioni affatto perentorie. Imperocchè uno, appunto dei citati autori Alberico, nomina decisamente la Pannormia come l'opera di cui si fece l'estratto, e in pari tempo Ivone come autore della Pannormia. Oltrecciò la prefazione che nei manoscritti si legge in fronte alle due raccolte è tutt'una (*h*), e in fronte parimente ad entrambe, Ivone è dato esplicitamente per loro autore (*i*). Adunque non può essere dubbio che entrambe furono da lui compilate (*k*). E noi crediamo di poter spiegare, come l'una è derivata dall'altra.

107. Raffrontando le due collezioni, il Decreto si trova incomparabilmente più completo della Pannormia, ed in ispecie molto più dovizioso di testi del gius romano. La Pannormia all'incontro si mostra scarsissima di cose originali, mancante nel Decreto, e per giunta queste poche cose non sono forse che apparenti, cioè a motivo delle lacune che presentano i pochi nostri manoscritti del Decreto. Diversissima ne è in pari tempo l'orditura e la partizione. Onde non tanto sembra la Pannormia un estratto del Decreto, quanto, al contrario, il Decreto un raffazzonamento della Pannormia, sia per le molte aggiunte da luogo a luogo, sia per la diversità e maggiore grandezza del suo disegno. Ciò prova a nostro giudizio, in modo decisivo, la seguente circostanza. Ponendo ancora a confronto colle due collezioni quella descritta subito innanzi (§ 105), la medesima non presenta colla Pannormia la minima analogia, ma al contrario la presenta tanto più viva col Decreto. Lunghe serie di testi del gius romano vengono in quella collezione l'uno dopo l'altro nello stesso ordine secondo cui si leggono nel Decreto (*a*). A questo s'aggiunge una medesimezza nell'ordine

« Sed quoniam ille liber immensus est ... temptavi ego summarium illius facere et « eius volumen in libellum redigere manualem etc. » Da ciò è chiaro che Aimo tenne erroneamente i dieci libri da lui compendiati per l'opera originale d'Ivone, e ciò spiega a vicenda in modo semplicissimo come Alberico potè reputarlo un diretto compendiatore d'Ivone.

(*h*) La prefazione incomincia così: « Exceptiones ecclesiasticarum regularum ». Vedi sopra il § 49. nota *b*.

(*i*) Ballerin. P. 4. C. 16. § 7.

(*k*) Cfr. anche Spittler § 20. Baluzii *Praef. ad Ant. Augustinum de emend. Grat.* § 21. 24.

(*a*) Così di 136 capitoli dell'Ivo *Decret.* XVI. (dal 60 al 195) 114 sono ricavati per intiero dal Diritto Romano, e da tutti i suoi fonti, abbenchè qui compaiano mescolati ad arbitrio. E appunto gli stessi passi, disposti nello stesso ordine arbitrario, ricorrono in quell'altra collezione sotto il *Tit. de off. et causis laicorum*, coll'unica differenza, che

della trattazione. La raccolta or mentovata ha in sul fine accatastate in una sola sezione molte cose puramente legali colla rubrica *de officiis et causis laicorum.* E lo stesso raccozzamento, la stessa denominazione ricorrono nel libro sedicesimo del Decreto d'Ivone. Questa concordanza non è casuale, ma più veramente l'una delle due collezioni fu adoperata a formar l'altra. Da tutto ciò è per noi molto verosimile il seguente ordine di cose. Ivone scrisse per primo la Pannormia. Sopra lavoro gli venne alle mani quell'altra collezione così doviziosa, che forse comparve verso la stessa epoca della Pannormia. Ciò lo risolse a lavorare il Decreto, in cui trovasi quindi e la Pannormia, ed una parte maggiore di quell'altra collezione. Se questa congettura si ammette, rimane chiaro non solamente il modo onde sorse la concordanza sopra indicata, ma eziandio il motivo per cui Ivone si condusse a lavorare due diverse collezioni. Fuori del che non rimane a scegliere, come già si disse, che tra il derivare il Decreto d'Ivone da quell'altra raccolta o per contrario; imperocchè in nessuna guisa l'una può essere dall'altra indipendente. Ma l'altra collezione è ordinata secondo la qualità dei fonti (§ 105.), epperò il suo ordine è più rozzo e più semplice: il Decreto d'Ivone è sistematico, in conseguenza più elaborato. La quale considerazione rendè ancora più verosimile, che il Decreto d'Ivone sia ultimo di data, e in buona parte nata da quell'altra.

108. Ambedue le opere d'Ivone contengono frammenti delle Instituzioni, delle Pandette, del Codice, del Giuliano e del Breviario. — Nel Decreto ad ogni tratto ricorrono frammenti delle Pandette, però del solo *Digestum vetus*, giacchè del *novum* ne soccorre un solo *(a)* e dell'*infortiatum* nessuno. I frammenti sono indicati per numero di libro e titolo e senza iscrizione *(b)*. Il testo che l'autore ebbe sott'occhio è in parte originalissimo e merita un serio esame critico *(c)*. — I frammenti del Codice sono indicati

Ivone qui riporta quattro passi dell'epitome di Giuliano ed uno delle Pandette, i quali sembra che manchino nell'altra collezione.

(a) L. 15. § 1. D. *de usurp.* (41. 3.), epperò lo stesso passo che anche nella collezione precedente è il solo attinto al *Dig. novum* (§ 105. nota *g*). Esso è riferito in Ivo *Decret.* XVI. 75., ed anche nella *Pannorm.* lib. 5. *fol.* 108. « Pandect. lib. 23. tit. 2. » e « Pandect. lib. 1. tit. 5. ». Il primo è *L.* 24. D. *de ritu nupt.* (23. 2.), il secondo *L.* 19. D. *de statu hom.* (1 5.).

(b) V. g. Ivonis *Decret.* VIII. 62. e 68.

(c) In prova di quanto diciamo, ecco il testo della *L.* 15. § 1. D. *de usurp.* (41. 3.) menzionata nella nota *a*, quale è dato in *Decret.* XVI. 75. « Si servus quem possidebam fugerit, etiamsi (Pannorm. *et si*, Flor. *si*) pro libero gerat (Pannorm. e Flor. « *se* gerat »), videbitur a domino possideri. Sed hoc tunc intelligendum est, cum si is « (Pannorm. e Flor. mancano dell'*is*, non la Volgata) apprehensus fuerit, nolit pro libertate sua (Pannorm. « *non sit pro libertate sua paratus* », Flor. « *non sit paratus pro sua libertate* ») litigare: nam si paratus est (Flor. *sit*) litigare, non videbitur « a domino (Pannorm. « domino *suo* ») possideri, cui se adversarium praeparavit (Pan-

con tutti i loro numeri, ma egualmente senza iscrizione *(d)*. — L'epitome di Giuliano è detto *Novellae* e citato per numero di costituzione *(e)*. — Del Breviario s'incontra le più volte Paolo, più raramente i Codici di Teodosio ed Ermogene: del rimanente ora il testo, ora il commentario. — Cosa veramente singolare è che nel Decreto (non nella Pannormia) Ivone sembra aver eziandio usato la *Consultatio* *(f)*.

109. Odiernamente si è accampata sulla relazione istorica della collezione tripartita della Pannormia e del Decreto, una contraria opinione *(a)*. Noi abbiamo lasciato l'esposizione della nostra, tal quale si leggeva nella prima edizione, perchè in tal modo il corso delle indagini spicca evidentissimo, e vi aggiungiamo ora la nuova opinione, col giudizio che ne facciamo. Theiner sostiene anzitutto che tra la collezione tripartita e la Pannormia corre un intimo rapporto; e col confronto di molti passi isolati ed in ispecie d'alcune loro serie ha reso la cosa probabile; sostiene al tempo stesso che di queste due opere la più moderna è la Pannormia e quindi Ivone essersi valso della collezione tripartita (pag. 27-31.). Il Decreto all'incontro essere opera di un autore molto posteriore (pag. 26.), scritta però subito dopo la morte d'Ivone (pag. 48.), quantunque il suo autore sia stato abbastanza accorto da non tradire la sua età coll'intrusione di leggi più recenti (pag. 48.). Non potere Ivone essere l'autore di quest'opera, sia perchè insulsa e senza disegno, sia per le evidenti ripetizioni, le quali non si saprebbero spiegare che con una compilazione fatta senza ombra di critica (pag. 44-46.).

Per dare un giudizio più sicuro, noi cercheremo anzitutto di stabilire i puri fatti. Noi abbiamo dinanzi a noi tre collezioni, le quali hanno fra loro un nesso così patente che una per una o dee aver servito alle altre due (o ad una) o esserne derivata. Ma in qual ordine vengono l'una dopo

« NORM. *paravit*) ». Ognun vede, qui specialmente, quanto la lezione del Decreto si differenzia da quella della Pannormia: ma le due opere non essendo state finora sottoposte a verun esame critico, neppure si può far giudizio sicuro sulla sincerità dell'una più che dell'altra lezione.

(d) V. g. Ivo *Decret.* IV. 201. « Codicum lib. VIII. Cap. LII. tit. 1. » È la *L.* 1. C. *quae sit longa consuet.* (8. 53.). — *Decret.* VIII. 113. e 114. « Codicum lib. IX. tractatu V. » e « tractatu XI. ». Allude alle *LL.* 5. e 11. C. *ad L. Iul. de adult.* (9. 9).

(e) V. g. Ivo *Decret.* VI. 422. « Const. XXXVII. cap. XXVIII. » È IULIAN. *const.* 36. C. 29. La più parte delle citazioni sono qui errate.

(f) Ivo *Decret.* XVI. 201. « Pacta quae ab invitis contra leges constitutionesque « fiunt, nullam vim habere, indubitati est iuris. Item, pactum quod mala fide est factum, irritum esse debet. Privata conventio iuri publico nihil derogat ». Questo capitolo è un composto di tre testi i quali sotto quest'aspetto ricorrono soltanto nella *Consultatio* § 1. 4., e sulla scorta di questo fonte si sono in parte emendati in altri. Cfr. PAULUS I. 1. § 6. *Cod. Gregor.* I. 1. *const.* 2.

(a) THEINER *Op. cit.*, nella quale tratta per intiero di questa quistione.

l'altra, e gli autori chi sono? Queste domande sono per due ragioni molto spinose. In primo luogo per la confusione in cui già si sono trovati i copisti, essendochè ognuna di tali opere porta in più o meno copie il nome d'Ivone ed è preceduta dallo stesso proemio (*b*). Secondamente per i compendi e raffazzonamenti, che di nuovo per ciascuna di queste opere vennero fuori, e per cui la confusione nei manoscritti si fa vieppiù grande e vieppiù malagevole lo indagare in essi la risoluzione delle nostre domande (*c*). — L'ordine cronologico delle tre collezioni non sarebbe difficile a stabilire, se in ciascuna delle medesime le parti più moderne appartenessero a tempi diversi. Ma ciò non è, e lo stesso Theiner conviene che il contenuto delle medesime accenna ad un'origine contemporanea (*d*). Per contro si può con qualche fondamento arguire la maggior età della collezione tripartita dal suo aspetto più rozzo e anticato, essendo evidentemente più naturale che si inducesse una collezione ordinata in buona parte secondo la qualità dei fonti a forma sistematica. Dato poi che la collezione tripartita sia la più vecchia, è anche verosimile per le altre due che la Pannormia preceda al Decreto, la cui origine ora si spiega coll' intento dell'autore di unire il buono delle due collezioni anteriori, mercecchè duplicando le loro sezioni (*e*), s'improntava alla collezione tripartita l'abbondanza delle materie e alla Pannormia la forma sistematica. Il sistema poi che si tenne fu di ridurre prima la collezione più antica in un compendio sistematico (la Pannormia), e poscia di nuovo ampliar questa, colla mescolanza delle due collezioni, e formarne il Decreto egualmente sistematico. Ma per ciò che riflette gli autori delle tre collezioni, quello della più antica (la tripartita) non si può indicare neppure alla lontana. Autore della Pannormia è fuori dubbio Ivone, parte perchè Alberico a lui assegna formalmente quest'opera (§ 106. nota *c*), parte perchè i moltissimi testi a penna hanno quasi tutti lo stesso proemio, e il nome d'Ivone come autore (*f*). Più dubbia è la cosa riguardo al Decreto. Di questo si conobbero finora sei manoscritti. Il manoscritto che servì di base all'edizione principe portava probabilmente il nome d'Ivone e il proemio. Il manoscritto di S. Vit-

(*b*) La collezione tripartita porta in un solo manoscritto il nome ed il proemio d'Ivone (vedi sopra § 105. nota *a*). Della Pannormia e del Decreto diremo fra breve.

(*c*) Theiner p. 48. Cfr. il § 106. *supra*.

(*d*) Theiner p. 48. Però egli suppone che il moderno autore del Decreto abbia a bello studio con questo apparente sincronismo voluto ingannare il lettore. Nella quale ipotesi converrebbe supporre aver l'autore presentito che dopo settecento anni sarebbe sorto chi avrebbe riconosciuto nella sua opera un pregio per la maggiore antichità. I suoi lettori non potevano anzi che sapergli grado della continuazione della raccolta sino agli ultimi tempi.

(*e*) Meno una piccola aggiunta. Theiner p. 39-41.

(*f*) Ballerini P. 4. C. 16. § 7. Theiner p. 51. Noi possediamo un manoscritto del secolo tredicesimo, in cui v'ha il proemio, ma non il nome.

tore ha in fine di mano più recente il nome ed il proemio: il Vaticanese di *N. 1357* manca dell'uno e dell'altro (*g*). Il manoscritto parigino *N. 3874.* ha l'intitolazione: *Pannormia Ivonis Cam. ep.* (*h*), e fuori dubbio anche il proemio. Finalmente un manoscritto Viennese ed uno di Londra hanno il proemio nella cui intitolazione Ivone è menzionato in termini che farebbero arguire essersi il proemio ricavato da un'altra opera (*i*): Da questo prospetto si deduce quindi che il Decreto può attribuirsi ad Ivone con minor sicurezza della Pannormia. Ma il volergli, siccome Theiner, risolutamente negare il Decreto perchè opera troppo mancante di critica, è cosa che in verun modo da noi non si consente. Imperocchè quale è la stregua a cui noi possiamo giudicare della capacità od incapacità d'Ivone per siffatti lavori? E potremmo noi per tutta questa età segnare una precisa linea di confine tra il valore e il non valore intrinseco di collezioni i cui autori guardavano anzitutto all'abbondanza delle materie e ad una distribuzione acconcia ai bisogni correnti, ma non potevano guardar tanto pel sottile alla scelta ed a non far ripetizioni?

Raccogliendo in breve le cose oradette ponendole a confronto con quelle esposte più sopra (§§ 106-108), se ne deduce quanto segue. La collezione tripartita venne fuori probabilmente prima della Pannormia e fu in questa adoperata. Ma il Decreto non si può dire con egual sicurezza della Pannormia opera d'Ivone, contuttochè vi sia neppure fondamento a crederla non sua. — Tutte le altre cose da noi dette prima rimangono inalterate, e così che il Decreto si formò da una mescolanza della collezione anteriore e della Pannormia; la qual formazione è appunto il fatto più rilevante qualunque poi sia l'autore del Decreto, o Ivone o un altro anonimo contemporaneo.

110. Restano finalmente ad esaminarsi le lettere d'Ivone. In queste il diritto romano è adoperato molto più a caso e quindi più raramente che nelle due collezioni, ma ivi ancora s'incontrano tutti i fonti principali che si veggono colà adoperati. Così vi si citano frammenti delle Instituzioni, delle Pandette, del Codice, del Giuliano e del Breviario, ora col rinvio al fonte cui sono attinti, ora no. Quanto alle Pandette, nulla parimente si trova dell'*infortiatum*, un solo passo è attinto però soltanto nella sostanza

(*g*) Ballerini *Op. cit.* Baluz. *Praef. ad A. August.* § 24.

(*h*) Theiner p. 47. Ma egli si è dimenticato di notare se questa, non irrilevante intitolazione, è del copista del Codice, ovvero di una mano più recente. Se guardisi al complesso della medesima, torna più verosimile l'ultima ipotesi, e in tal caso sarebbe insignificante.

(*i*) Theiner p. 46. « Inc. prologus d. Ivonis Carn. ep. *ante collectionem ecclesiasti-* « *carum regularum* de convenientia et dispensatione earundem ». Ciò sembra dire che la prefazione che segue non è dell'opera inchiusa in questo volume, ma è tolta da un'opera d'Ivone.

al *Digestum novum* (*a*), ma parecchi sono ricavati letteralmente e per intiero dal *Digestum vetus*.

(*a*) Ivo *Epist. Num.* 134. (colle parole iniziali *De pacto*). « De pacto coniugali quod « factum est inter duos nobiles, ita ut qui filiam habebat, iuraverit se eam traditurum « uni de filiis alterius nobilis cui vellet .... lex tam ecclesiastica *quam mundana firmavit*... Quicquid .. iuraverit .. etiam vivente patre *secundum leges* irritum erit ». Il caso è pressochè identico a quello della *L.* 134. pr. D. *de verb. oblig.* (45. 1.), e che Ivone avesse precisamente questa legge sott'occhio, ne pare innegabile dal richiamo che fa alla *lex mundana*.

LIBRO TERZO

AVVERTIMENTO

Secondo la distribuzione stata adottata dall' Avv. Bollati, il volume 1.° si doveva chiudere coi precedenti due Libri e colla *Dissertazione* (in forma di appendice) *sulla Storia del Diritto Longobardo* di Giovanni Merkel.

Parendone però che questa Dissertazione abbia sede più conveniente fra le *Illustrazioni e Documenti* di che si compone il volume 3.° ed ultimo e, ciò stante, che restringendo il volume 1.° ai soli Lib. I. e II., esso riesca troppo disforme nella mole dagli altri, abbiamo divisato di comprendervi anche il presente Libro III., quantunque da questo Libro abbia principio una nuova parte dell'Opera di Savigny, cioè la Storia, non più politica ma letteraria, del Diritto Romano nel Medio Evo.

Gli Editori

PREFAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE.

La seconda Parte di quest'opera abbraccia le vicende del Diritto Romano dal XII secolo alla fine del medio evo. Nel quale spazio di tempo, essendo predominante in esso Diritto il carattere scientifico, la presente istoria prende, d'ora innanzi, l'aspetto di una storia letteraria. E però questo terzo volume sarà per racchiudere quelle ricerche storico-letterarie che toccano in generale al nostro argomento: quelle, cioè, che non poteano trovar luogo nella esposizione cronologica che ne sarà partitamente fatta; sia che dovessero premettersi a guisa d'introduzione, sia che domandassero, pel loro intimo legame, una separata trattazione, indipendentemente dalle cronologiche notizie degli scrittori e delle loro opere.

I primi cinque capitoli di questo volume servono solo per introduzione, e trattano di quelle fonti della nostra storia letteraria, che hanno un'indole speciale e da non confondersi colle altre fonti generali dello stesso periodo (Cap. XVI); degli scrittori intorno a quella (Cap. XVII); delle storiche circostanze e delle cause generali del risorgimento della giu-

risprudenza (Cap. XVIII); del luogo di questo risorgimento, ossia delle città lombarde in generale (Cap. XIX), e di Bologna in modo speciale.

Gli altri cinque capitoli formano, pel loro tenore, una parte sostanzialissima della nostra storia letteraria; trattando essi, in ordine al detto periodo, della forma e delle costituzioni delle università (Cap. XXI); della indole e qualità delle fonti del diritto, avanti e dopo la scuola dei glossatori (Cap. XXII); dell'insegnamento della giurisprudenza così a voce (Cap. XXIII) come in iscritto (Cap. XXIV); infine di certe condizioni e mezzi estrinseci della letteratura di que'tempi; come sarebbero la fabbricazione, il commercio e il prezzo dei libri, e le biblioteche (Cap. XXV). Tutte le quali ricerche poteansi certamente tramezzare, qua e là, alla storia letteraria, ma stimai più conveniente di staccarnele e premettere alle altre, massime per ciò che risguarda la forma generale delle università; riservando alla esposizione cronologica quello che ciascuna di loro ha, mercè i suoi professori, particolarmente operato per la scienza giuridica.

Io sento tuttavia il bisogno di giustificare il presente volume; molte cose del quale potranno per avventura sembrare affatto superflue, molte estranee all'argomento; onde e le une e le altre, a giudizio di alcuni, avrei dovuto tralasciare: segnatamente quelle minutezze intorno alla storia delle università (Cap. XXI), alla forma esteriore dei libri (Cap. XXV), e al valore delle monete (App. I). Ma facciamo di bene intenderci.

Il problema di tutte le opere di storia è di porre, il più che si può, in piena e viva luce il passato; la soluzione del quale problema si rende tanto più difficile, per iscarsezza di dati, quanto più lontani noi siamo dall' oggetto delle nostre ricerche. Vero è che uscirono in luce di molte particolari notizie, ma queste aspettano tuttavia il soffio della vita che le informi a unità e chiarezza. La qual cosa già

non possiamo noi altrimenti conseguire, se non per un graduale avvicinamento delle membra sparse, e quanto è conducevole a questo scopo, solo per isbaglio può aversi per superfluo o estraneo, per quanto possa, a prima vista, sembrar tale.

Il capitolo delle università potrebbe forse appuntarsi di una doppia trasgressione dei confini tracciati a quest'opera. Primieramente: per non riflettere particolarmente le scuole di diritto, ma le università in generale, mentre, secondo le attuali istituzioni, la giurisprudenza non è che un piccolo ramo delle scuole superiori. — Ma nel medio evo, la maggior parte di quelle scuole, o esclusivamente o in modo principale, erano scuole di diritto; e le università erano ben altrimenti più importanti, che ora non sono, per l'insegnamento della giurisprudenza, attesa la scarsezza dei libri e la necessità di ricorrere alle università per bene intendere e approfittare di quei pochi che pure esistevano. — In secondo luogo: per contenere molte cose che non han nulla a che fare coll'epoca che noi discorriamo. — Ma, nella insufficienza delle antiche fonti, era questa non di rado l'unica via di giungere alla cognizione tanto quanto adeguata di quei tempi; senza dire che una rigorosa osservanza dei limiti storici prefissi non è in generale punto desiderabile.

D'altra parte, può fare specie che le università tedesche sieno state affatto pretermesse. Ma queste, all'epoca di che parliamo, erano in generale di poca importanza; pel diritto romano poi, di nessuna. La loro celebrità nacque solo più tardi, e chi vorrà, quando che sia, scriverne la storia con ampiezza conveniente alla dignità del soggetto, di alcune di esse dovrà pure rintracciare i principii nel medio evo.

La scuola dei glossatori occupa appena la minor parte del nostro periodo, ma, pel suo intrinseco valore, è di tal peso, che le istituzioni e le usanze dei tempi posteriori sono spesso più interessanti per la luce che spargono sui tempi

più lontani, che per se stesse. Laonde parecchi sono i capitoli intitolati dalla scuola dei glossatori (Cap. XXII, XXIII, XXIV) sebbene, in realtà, non si limitino poi a quel solo periodo di tempo.

A questo punto, io devo rammentare con gratitudine gli aiuti ond' ebbi a giovarmi nel corso di quest' opera. Dal Niebuhr ne ebbi anche di recenti e preziosissimi. Di altri io vado debitore alla cortesia dello Schrader, e massime di un documento importantissimo, cioè di una glossa delle Istituzioni, tratta dalla Biblioteca di Torino, stampata nelle aggiunte al 2.° Volume (1). Grande obbligo finalmente professo alle epistolari relazioni di due viaggiatori: del professore Clossing di Tubinga e del Dottore Blume di Amburgo: il primo dei quali fu in Francia e in Lombardia nel 1820; l'altro, partito per l'Italia nel 1821, non è ancora ripatriato.

Gennaio 1822.

(1) Vedi il 3.° volume della nostra edizione I. B.

CAPITOLO DECIMOSESTO

DELLE FONTI CHE SONO PROPRIE E PARTICOLARI ALLA STORIA LETTERARIA DEL DIRITTO

1. Le fonti della nostra storia letteraria possono ridursi a quattro classi:

La prima delle quali comprende le opere stesse che ne sono l'oggetto principale; e per questo rispetto la storia letteraria, non meno che la storia artistica, ha sulle altre un gran vantaggio nella qualità delle fonti, in quanto che i suoi fatti principali ci stanno, per così dire, sempre e immediatamente dinnanzi agli occhi; dove che nelle altre, anche le migliori fonti non ne danno mai una cognizione immediata.

La maggior parte delle opere dei glossatori, che vanno per la maggiore, conservasi tuttavia in testi a penna o a stampa, e a suo luogo noi diremo sì degli uni, sì degli altri, limitandoci intanto a far cenno di parecchie collezioni, le quali, se non assolutamente, certo più che altro, contengono opere di quel tempo.

A. Collezioni di *Trattati*, ossia scritti di varî autori sopra speciali materie giuridiche.

Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti, Lugduni, 1549, in fol. Vol. I-XVII, e un volume-indice, secondo l'ordine delle materie nel Codice e nelle Decretali.

Tractatus universi iuris Venet. ap. Zilettum, 1584, fol., 18 Tomi, in 25 Partes, più 4 volumi-indice.

Per un cenno sul contenuto di ogni volume di questa straordinaria raccolta, e un catalogo alfabetico delle opere in essa comprese, V., fra gli altri, il Compendio di Letteratura giuridica del Königs, T. 2, Halle, 1785, p. 43-45 e p. 653-710.

B. Collezioni di *Ripetizioni* (*a*).

Repetitiones, Lugd. 1553, in fol.

Repetitiones, Venet. 1608, in fol.

(*a*) Cfr. inf. § 100 e 210.

Ciascuna di queste raccolte consta di otto volumi di testo, e di un volume-indice; ma sono abborracciate senza disegno, e poco proficue.

C. Collezioni di *Questioni* (*b*).

Selectae Quaestiones iuris variae, Colon. ap. G. Calenium et her. I. Quentelii 1570, in fol. (11 autori).

Quaestiones iuris variae ac selectae, Lugd. 1572, in fol. (13 autori).

D. Collezioni di *Singularia* (*c*).

Singularia Doctorum iuris, Lugd. 1570, in fol. *Singularia Doctorum iuris*, Francof. 1596, in fol.

E. Collezioni di opere sopra certe materie giuridiche.

De actionibus, Lugd. 1596, in fol. *De maleficiis*, Lugd. 1555. in 8.° *De pignoribus et hypothecis*, Lugd. 1575, 1585, in fol. Francof. 1586, in fol. *De praescriptionibus*, Lugd. 1567. in 8.° colon. 1568. in 8.° *De Statutis*, Francof. 1606, in fol. *De successionibus*, colon. 1590. in 8.° *De testibus*, Venet. 1568. in 4.° col. 1596. in 4.°

Il punto più difficile in parecchie edizioni a stampa, e massime nei manoscritti, è lo scoprirne con certezza gli autori, portando talvolta un nome falso, e più spesso ancora nessuno. Onde la necessità di rintracciarli accuratamente, tenendo conto, quanto alle opere smarrite, dei passi e dei giudizi che ne recarono altri scrittori.

2. Quanto alle opere esistenti, è pure di gran rilievo la loro cronologia, che nei primi secoli è non di rado l'unico mezzo a poter determinare quella degli scrittori.

Nel che il Sarti ha tratto partito dagli anni che occorrono nelle formole di azioni e di sentenze, per via di esempio riferite dagli autori. Ma sebbene questo metodo non sia, generalmente parlando; da disapprovare, la finzione consistendo, per lo più, nel tempo in che il libro fu scritto, vuolsi per altro avvertire che, oltre gli scorsi di penna, tanto facili a sfuggire anche involontariamente in materia di anni, questi possono essere stati alterati a bello studio: o dall'autore stesso, prendendoli realmente da monumenti più antichi: o dai copisti, i quali, riputando cosa indifferente la vera data del libro, usarono spesso sostituirle l'anno in cui essi scrivevano. Di che abbiamo un esempio in un buon manoscritto dell'*Ordo iudiciarius* di Egidio Fuscarario, morto nel 1229: nel quale ricorre due volte, per entro le formole, l'anno 1303 (*a*). Queste alterazioni dei copisti si possono con tutta sicurezza riconoscere, mercè il confronto di più manoscritti; ma giova notare che, non per tutte le opere, può stabilirsi l'anno

(*b*) Cfr. cit. §§.
(*c*) Cfr. inf. § 210.
(*a*) V. inf. Vol. 5, Cap. XLV, n. VII.

preciso della loro pubblicazione, essendo che altre furono scritte in più anni, altre pubblicate in più riprese, e però portano necessariamente una data diversa (*b*).

Più conducenti allo scopo sono pertanto le citazioni, che ne sono fatte presso altri autori, essendo evidente, che nessun libro può essere più antico dell'autore in esso citato; e si può essere egualmente sicuri che un libro, il quale generalmente citi con qualche estensione, non è molto posteriore alle sue più recenti citazioni. Perocchè i nostri scrittori citano per lo più i loro contemporanei o gli immediati loro predecessori; ed è raro il caso che rimontino più in su di qualche generazione. Ed io non ne conosco alcuno che, per predilezione agli antichi, siasi esclusivamente occupato dei primi tempi della nostra letteratura.

Ciò per le opere tuttavia esistenti. Per le smarrite, delle quali dobbiamo, se non altro, cercare e mettere in sodo la loro passata esistenza, abbiamo notizie in buon numero presso Giovanni di Andrea e il Diplovatazio (*c*), le quali sono di molto giovamento anche a rintracciare gli sconosciuti autori di certe opere.

Simile indagine spetta ai singoli manoscritti e alle edizioni di opere del resto conosciute ed esistenti.

3. Quanto ai manoscritti, sarà mia cura principale di rendere esatto conto di quelli che io stesso ho veduti ed esaminati, accennando quelli che io non ho veduti, ma che pur si trovano nei cataloghi; al quale proposito notevoli sono i seguenti (*a*):

A. *Aeternae memoriae viri Ant. Augustini Archiepiscopi Tarraconen. Bibliothecae, graeca manuscripta, latina manuscripta, mixta ex libris editis variarum linguarum.* Tarracone apud Philippum Mey, DXXCVI, in 4.°, in fine. Tarracone apud Philippum Mey, DXXCVII, ristampato nel 7 volume di tutte le opere (Lucae 1772, in fol.) (*b*). La quale pregevole raccolta, alla morte dell'Agostini, passò nella biblioteca dell'Escuriale, dove conservasi anche al presente (*c*).

B. FELLER, *Catal. Codd. Mss. bibl. Paulinae*, Lips. 1686, in 12.°

(*b*) Cfr. Vol. 5, Cap. XL, n. II, Cap. XLV, n. XVII e Vol. 6, Cap. L.

(*c*) V. il seguente Cap.

(*a*) Sarebbe stato facile il tessere una lunga serie di cataloghi; ma io mi sono ristretto, a bello studio, a quelli che realmente contengono qualche cosa che faccia per noi.

(*b*) Ne danno un minuto ragguaglio il Gebauer, *Narratio de Brenkmanno*, p. 179-202, e il Mayans nella vita dell'Agostini, prem. al 2.° Volume delle Opere, p. 76 (Lucae 1766 f.) 5 volumi in fol. (Il 5.° Vol. contiene i manoscritti italiani).

(*c*) MAYANS, *l. c.* p. 77, BÜSCHING. *Magazzino istorico*, V. 4, p. 388, 389, dove ci avverte che gran parte di questa Biblioteca fu distrutta da un incendio. Il Volume 5, p. 107, ecc. contiene un catalogo de'manoscritti di essa, nel quale mancano, pel suddetto motivo, molti dei manoscritti agostiniani.

C. Codic. Mss. biblioth. regii Taurinensis Athenaei.... recensuerunt.... IOSEPHUS PASINUS.... ANTONIUS RIVAUTELLA *et Frnc.* BERTA, Taurini, 1749, 2 vol., in fol.

D. Ang. Mariae Bandini Catalogus Codicum latinorum bibliothecae Medicae Laurentianae, Florentiae, 1774-1778, 5 vol. in fol. (Il 5.º volume contiene i mss. italiani).

E. Un generale catalogo di molte biblioteche è: MONTFAUCON, *bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum*, T. 1, 2. Paris. 1739, in fol.; il quale, sebbene compilato sulla scorta di scarse e spesso incerte notizie manoscritte, e in gran parte inservibile, a cagione delle rivoluzioni che non risparmiarono nè anche le biblioteche, è tuttavia importante per molte notizie al tutto particolari e pregevoli, se non altro, come occasione di più ampie ricerche. E per esso io venni in cognizione dell'unico manoscritto di Ulpiano, pel quale la critica di questo scrittore cominciò a guadagnare solido terreno.

F. GUL. HANEL, *Catalogi librorum manuscriptorum*, Lipsiae, 1830, in 4.º, che abbracciano le biblioteche di Francia, Svizzera, Olanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo.

G. IACK, *Descrizione della Biblioteca di Bamberga*, T. 1, manoscritti in pergamena, Norimberga, 1831, in 8.º La biblioteca di Bamberga è appunto ricca principalmente di ragguardevoli manoscritti giuridici.

H. Il Cardinale Nicolò Cusano fondò nel suo paese di Cues, sulla Mosella, un ospitale, e lo arricchì di una preziosa raccolta di manoscritti. Il quale istituto sussiste tuttavia, e, benchè la biblioteca sia stata molto depredata nel XVIII secolo, pure anche al presente è assai considerevole (*d*). Il Böking mi ha dato copia della parte più rilevante di quel catalogo, la quale mi servirà nei seguenti volumi.

I testi a stampa da me citati, più ancora che i manoscritti, ebbi io stesso sotto gli occhi, da pochi in fuori, di cui mi ragguagliarono amici sicuri. Così tutte le edizioni, non suffragate da speciale testimonianza. Molte cose ho estratto dagli annali latini del Panzers, opera d'inestimabile pregio per la bibliografia (*e*); mentre i cataloghi a stampa delle pubbliche biblioteche sono di poco pro, essendo rare volte esatti, e non essendosi in nessun luogo fatta un'apposita raccolta dei giureconsulti del medio evo.

Poco partito potea trarsi dai cataloghi dei libri legali. Quelli del XVI secolo di Nevizano, Gomez, ecc. non fanno al caso. Molto più doviziosi sono i due seguenti:

(*d*) CRAMER, nella *Cronaca domestica*, p. 147, tiene le raccolte ancora esistenti da meno di quello che sono.

(*e*) È, come è noto, un catalogo generale di tutti i libri stampati fino al 1536 (11 volumi in 4.º), eccetto i tedeschi, pei quali ha stampato degli Annali a parte. L'indicazione delle fonti a ciascun articolo è causa principale della sua utilità.

A. Martini Lipenii *Bibliotheca realis iuridica*, Francof. 1679, in fol. ristampata in Lipsia nel 1720, 1736, e finalmente nel 1717 da F. G. Struvio con ampliazioni. Arroge: *Bibliothecae supplementum* di A. F. Schott, Lips. 1775, in fol., vol. 2, di Ren. Car. de Senkenberg, Lips. 1789, in fol., e *Supplem.* vol. 3, *auct.* L. G. Madhin Vratislav., s. a. in fol. (1816).

B. Augustini Fontana *Comitis Scagnelli Amphitheatrum legale..... seu Bibliotheca legalis*, Pars 1-5. Parmae 1688, in fol., Pars 6-7 (Suppl. ibid. 1694, in fol.).

L'opera italiana è senza confronto più incerta e incompiuta della tedesca, dopochè questa è passata per tante mani; nondimeno è così mal sicura anch'essa in ordine alle antiche edizioni, che, di regola, è meglio del tutto ignorarla; come pare che fosse realmente ignota all'ultimo editore del Lipenio, seguendo egli in quella vece la prima edizione.

4. La seconda classe di fonti comprende i documenti che servono di fondamento alla cronologia dei primi secoli della nostra storia letteraria, e che tanto giovarono al Sarti, principalmente per Bologna; quantunque non pochi errori di stampa impediscano sovente le investigazioni storiche degli studiosi che non possono più riscontrare gli originali perduti. Riguardo ai documenti, giova distinguere se sono originali o copie; se gli originali sono, o non sono muniti delle firme dei testimoni; e finalmente se la copia fu, o no, autenticata (*a*).

Di questi documenti poi capitalissimo sarebbe il *Calendarium Archigymnasii Bononiensis*, che abbraccia tante materie, e mostra di essere un vero calendario nel quale sono registrati, giorno per giorno, tutti i fatti più notabili di quell'epoca, per una lunga serie di anni (dall'XI al XIII secolo); fatti che, in parte, risguardano la città di Bologna, in parte, e principalmente, l'Università e i rispettivi professori. Del quale documento dicevasi possessore Alessandro Macchiavelli, avvocato e professore a Bologna (n. 1693, m. 1766); ma non ne fu mai data una completa edizione. Solamente quando l'Argelati pubblicò le opere del Sigonio, e quindi la sua storia di Bologna, se ne giovò nelle note appostevi, e ne stampò molti brani (*b*). Destò grande interesse la nuova scoperta, e in Germania ne fu

(*a*) Intorno a queste diverse classi di documenti cfr. Muratori, *Antiq.* T. 1, p. 669, 670; Canciani, Vol. 1, p. 223, *Sulla diversità nelle firme dei testimoni*; cfr. Fumagalli, p. 9, 10, 164, *Nouveau Traité de diplomatique*, T. 4, p. 772, 783, 763, 769; Lupi, Vol. I, p. 386, 605, 698; Marini, *Papiri*, p. 271.

(*b*) Una copiosa notizia del Macchiavelli e delle sue Opere abbiamo nel Fantuzzi, *Scrittori Bolognesi*, T. 5, p. 95, 101 e T. 9, p. 142. La storia di Bologna con queste note trovasi nel 3.° Vol. delle Opere del Sigonio, Mediolani, 1733, in fol. Nella prefazione alla quale, l'Argelati prometteva la stampa dell'intiero Calendario in uno dei seguenti Volumi, ma non ne fu nulla.

propugnata sino agli ultimi tempi l'autenticità. Ma, fattasi generale in Italia la critica storica, e meglio rilevata da molti scritti la *maniera* del Macchiavelli, apparve così manifesta la falsità di questo calendario, che non si credette pregio dell'opera il confutarlo (*c*).

Fu chiaro, cioè, che il Macchiavelli, per altro, probo, onesto e pio uomo, mosso da un malinteso amore alla storia della sua patria, avea speso la sua vita in adulterarla. Al quale scopo, egli avea inventato una quantità di monete, di libri a stampa (*d*) e di altri monumenti di che egli vantavasi possessore non meno falsamente che di questo calendario; il quale, in realtà, non ha mai esistito. Fortuna che ci aveva usato tale insipienza e trascuratezza, da render facile la scoperta della frode. Così, per esempio, egli pone nel 1133 un'ambasceria all' imperatore ed al papa, alla quale sarebbero stati mandati due professori, Irco Beccario e Pillio Bagarotto (*e*). Or bene! Il primo non fu mai se non nella mente di alcuni scrittori che, per difetto di critica, frantesero le sigle; ed il secondo è composto del nome di due altri giureconsulti troppo ben conosciuti e del tutto diversi.

5. Nella terza classe di fonti vengono le medaglie, le iscrizioni e altri tali monumenti.

Le medaglie sono poche, e di poca entità; quelle che si stimavano le più preziose sono di quel falso conio che abbiam detto.

Di ben altra importanza sono le inscrizioni sepolcrali, massime per la cronologia; se non che vogliono molto uso di critica, per esserne molte di inventate, altre, o per ismarrimento di caratteri, o per imperizia dell'interprete, malamente lette ed applicate. E diviene sempre più incerta questa fonte, mano mano che ci avviciniamo ai nostri tempi, in cui i monumenti, onde quelle si trassero, sono o del tutto periti, o mutati di luogo. Così, per esempio, in Bologna, sotto la signoria francese, fu innalzato davanti alla città, dove era già la Certosa, un magnifico cimitero, nel quale si leggono anche al presente delle antiche inscrizioni sepolcrali che prima erano in città (*a*).

Molte se ne hanno presso il Diplovatazio, il Fischard, il Forster, il Ghe-

(*c*) Sarti, P. 1, p. 267, e *Praef.* p. 1; Tiraboschi, *Bibl. Modenese*, T. 5, p. 105; Fantuzzi, *l. c.* In Germania è a Spittler il merito di averlo confutato in uno scritto anonimo, mentre celeberrimi scrittori non osavano pur dubitare della sua autenticità; V. *Magazzino pel diritto e per la storia ecclesiastica* (per Abele), P. 1, n. 1, p. 15-27.

(*d*) P. es. un *Egnatius ad Ghirardaccium*, che egli citava per n.° di pagine, e dal quale egli avea tratto le cose di maggior rilievo per la nostra storia letteraria, V. *Not. ad Sigon.*, *l. c.*, p. 178, 187, 234, 235; cfr. Fantuzzi, T. 5, p. 99.

(*e*) *L. c.*, p. 148, n. 12.

(*a*) Cfr. inf. Vol. 5, Cap. XLV, n. XIII. Di questo cimitero è uscita di fresco una bellissima calcografia: Giov. Zecchi, *Monumenti sepolcrali del cimitero di Bologna*, 4 volumi, Bologna, 1825, 1827, in 8.°. In essa per altro non è alcuna delle iscrizioni a cui noi accenniamo.

rardacci (*Storia di Bologna*) e l'Alidosi (*b*). Il Panziroli anche in questa parte non dà segno nè di originalità nè di critica.

Due particolari raccolte di iscrizioni sepolcrali furono compilate dal Citreo e dallo Schosser (*c*). La prima è generale e non comprende che pochissimi giureconsulti; l'altra è tutta di giureconsulti, ma non del solo medio evo. E furono ambedue compilate, parte, sulla scorta dei viaggi degli autori, parte, sopra relazioni di stranieri; ma tacciono sempre la fonte e spesso anche il luogo, dove l' iscrizione si trova. Per la quale ragione e per la noncuranza dell'opera in generale, queste due compilazioni sono di ben poco pregio.

Non così il Sarti, il quale anzi ha usato in questo proposito molta diligenza e sodezza di critica, facendo incidere in rame tre monumenti sepolcrali: di Rolandino Romunzio, Egidio Fuscarario e Rolandino Passaggeri (*d*). Ma tanto a lui, quanto agli altri italiani è sfuggita un'opera che, più secoli prima, aveva cercato di serbar memoria di molti monumenti sepolcrali del medio evo italiano, e che può benissimo servire anche alla storia delle arti per la novità del disegno e la singolare diligenza ond'è condotta.

6. Il merito di questo lavoro è dovuto a Sigifredo Rybisch, di Slesia (*a*), che, viaggiando per l'Italia, fece disegnare quei monumenti, e li diede poi a incidere a Tobia Fendt, il quale eseguì il lavoro con molta accuratezza.

Edizioni tutte in fol.

A. Monumenta sepulcrorum cum epigraphis...... ex liberalitate...... Sigefridi Rybisch.... per Tobiam Fendt pictorem et civem Vratislaviensem in aes incisa et edita. Anno Chr. *MDLXXIIII.*

Gli esemplari completi devono essere di 129 pagine annumerate; ma l'ultima porta il num.° 125, per esservene alcuni ripetuti.

B. Monumenta illustrium..... virorum..... figuris artificiosissime expressa, nuncque primum sic nove edita. Francof. ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, MDLXXXV.

Non è che una nuova impressione delle forme di rame, che l' editore aveva comperate.

(*b*) Vedi il Cap. seg.

(*c*) Nathaius Chytraci, *variorum in Europa itinerum deliciaes ..... inscriptionum maxime recentium monumenta*, ed. 2 ap. Cristoph. Corvinum, 1599, in 8.°. La prima edizione, come risulta dalla prefazione, è anteriore di forse 25 anni: *Epitaphia praecipuorum iurisconsultorum Europae*... divulgata a Christ. Theod. Schossero. Hamburgi, 1615, in 8.° (solo 53 pagine).

(*d*) Sarti, P. 1, p. 200, 371, 427.

(*a*) Egli coprì ragguardevoli cariche al servizio dell'imperatore, e morì nel 1584. La sua vita è nella erudita *Slesia* di I. D. Wolf. Breslau e Leipzig, 1764, in 4.°, p. 7-15. Dell'origine dell'opera parla la dedicatoria del calcografo, premessa alla prima edizione. Fendt morì poco dopo averla condotta a termine (1576).

C. Monumenta clarorum doctrina praecipue.... virorum..... edito (sic) *tertia longe absolutissima.* Francofurti ad Moenum, impensis Sig. Feirabendii 1589. Ed è un'altra ristampa (*b*).

D. Francofurti apud Rullandios 1619 (*c*).

E. Monumenta illustrium virorum et elogia. Cura ac studio Marci Zuerii Boxhornii Amstel. ap. Io. Ianssonnium, anno 1638.

In questa edizione, certi monumenti sono accompagnati da alcuni meschinissimi elogi di Boxhorn, e certi altri dalla semplice stampa delle iscrizioni. Ma anche in ciò ei dimostra alle volte una grossolana ignoranza (*d*).

F. Monumenta illustrium virorum et elogia. Editio nova aucta antiquitatis monumentis in agro Traiectino repertis. Trai. ad Rhenum sumpt. Gisberti a Zyll bibliop. A. 1671.

Non è che la precedente edizione, coll'aggiunta di due iscrizioni, e bassi rilievi ritrovati dal Grävius.

G. 1689 (*e*).

Tutte queste edizioni hanno certamente di comune colla prima le piastre di rame, ma non sono da paragonarsele nella bellezza delle incisioni. Ad ogni modo, l'opera è tanto più importante in quanto che la forma di molti di questi monumenti e delle loro iscrizioni, prima del XIII secolo, era ben diversa dalla presente, e gli altri possono essere del tutto periti. I tre monumenti sepolcrali che quest'opera ha comune col Sarti (*f*), hanno una forma tutta diversa. E se in quest'ultimo, a giudizio di un artista molto intelligente, le proporzioni potevano per avventura essere più esattamente osservate, il Ribisch ne' particolari è senza dubbio esattissimo, talchè la diversità è tutta da attribuirsi a un postumo raffazzonamento di quei monumenti contro le ingiurie del tempo.

Un'altra opera dello stesso genere, quasi contemporanea a quella del Rybisch, porta il seguente titolo:

Monumentorum Italiae, quae hoc nostro saeculo et a Christianis posita sunt, libri quatuor, editi a Laurentio Schradero (*g*) Halberstadien. Saxone. Helmaestadii typis Iacobii Lucii Transylvani, MDXCII, in fol.

(*b*) Di questa edizione, che ora è nelle mie mani, io avea già avuto contezza per via della *Bibl. Hist. Lit.*, T. 2, p. 1403 del Iugler, che ne allega un esemplare, con aggiunte manoscritte, ex Cat. I. B. Menkenii, p. 202. Io ne possedeva un esemplare della prima edizione.

(*c*) Labbe, *Bibl. hist.* Lips. 1682, in 12.°, p. 322.

(*d*) P. es. n. 4 di S. Ma. Gri. Tancredi (*Sepulcrum Magistri Tancredi*) ti fa: *Elogium S. Matthei Girardi Tanaredi.*

(*e*) Wolf, *l. c.*, Reimann, *Bibl. hist. crit.* p. 47, ed. 1743, in 8.°.

(*f*) Vedi sup. § 5. In questa portano i numeri 69, 70, 81.

(*g*) Nel titolo è *Schradero*, nella sottoscritta della dedicatoria (datata da Osnabrück) e in altri luoghi *Schradaeus.* Ma Saxe, *Onomast.* IV, 54 afferma che nel suo esemplare, il nome scritto di propria mano dell'autore è *Schraderus.*

L'autore ha raccolte queste iscrizioni in due viaggi che egli fece in Italia (1556-1559 e 1567), e poscia aumentate coll'opera altrui; talchè questa raccolta ha l'aspetto di un itinerario istruttivo, nel quale per altro le iscrizioni sono la parte principale (*h*). È incomparabilmente più copiosa di quella di Rybisch, ma le sottostà, non solo in quanto che essa contiene sole iscrizioni, messe insieme senza verun disegno, ma anche in esattezza, parecchie iscrizioni essendo stampate colla massima negligenza.

7. A questa terza classe appartengono finalmente anche i ritratti: e dei giureconsulti del medio evo ne esistono, così in rame come in legno, e alla spicciolata, e in collezioni generali, e in una collezione specialmente a ciò destinata.

Le collezioni generali sono del Boissard, del Bullard e di Paolo Freher (*a*).

Gli originali, sui quali fu fatta la collazione speciale, si trovano nel copiosissimo Museo di Marco Mantua (*b*). Di questa collezione uscirono due dispense, contenenti 24 ritratti ciascuna, quasi tutti del medio evo (*c*).

A. Illustrium iureconsultorum imagines....ex musaeo Marci Mantuae.... Romae, Antonii Lafrerii Sequani formis, anno sal. ∞DLXVI, in fol.

Il mio esemplare e quello della biblioteca di Berlino concordano colla descrizione e coi disegni di Hommel e di Nettelbladt. Ma la biblioteca dell'Università di Breslavia ne possiede uno in 4.º, che, per verità, porta un titolo pienamente conforme, coll'aggiunta: *Petri de nobilibus formis,* cosicchè deve essere una seconda impressione fatta colle stesse forme da un nuovo editore. Nella quale sotto il n.º 8, invece di Francesco Accolti, trovasi, cosa strana! Dante Alighieri: variante che è anche in un altro esemplare di Berlino.

Di questa prima dispensa esiste inoltre una contraffazione, che non

(*h*) Nel L. 1, fol. 78 è l'alfabeto del manoscritto delle Pandette fiorentine, stampato in legno. Brenkman non avverte questa particolarità.

(*a*) In quelle del Boissard e del Bullard i ritratti dei giureconsulti sono designati dal Nettelbladt (*Hallische Beytr.* V. 2, p. 370). Si può mettere in questo numero anche il *Cronicon* di Hartmann Schedel, che fu pubblicato nel 1493 a Norimberga, in latino e in italiano, e comprende molte incisioni in legno di Wolgemuth e di Pleydenwurf; fra i quali alquanti giureconsulti, p. es.: fol. 211 Accursio e Odofredo, 216 Durante, 220 Giacomo di Arena e Dino. Intorno alla credibilità di questi ritratti V. più innanzi.

(*b*) Intorno alle sue collezioni artistiche d'ogni maniera V. Iugler, *Beyträge*, V. 6, p. 24; e il contemporaneo Schardeonius, *de Antiquitate urbis Patavii*, ap. Burmann. *Thes. Italiae,* T. 6, P. 3, p. 222.

(*c*) La più compiuta notizia di tutte e due le dispense di Hommel, *Litterat. iuris,* ed. 1 (1761) p. 194-196. Del qual passo manca la seconda edizione. Cfr. anche *Hallische Beyträge*, V. 2, p. 364. Il Iugler, VI, p. 42 non ne parla. Quest'opera del resto non ha niente a che fare colla biografia del Mantua (V. il seguente Capitolo).

differisce forse in altro che nel frontispizio. Il mio esemplare è in 4.°, le teste estremamente piccole, e da non confrontarsi coll'impressione originale. Il titolo è il seguente:

Illustrium iurec.... imagines ex musaeo Marci Mantuae..... Dominicus ZENOI (altri ZENONI) in fol., Venetiis apud Donatum Bertellum..... 1569.

Altri pongono questa ristampa veneziana sotto il 1567 (*d*) o il 1582 (*e*).

B. Illustrium virorum iureconsultorum effigies, liber II, ex musaeo Mantuae Benavidii. Appresso Bolognino Zaltierio, Ven. 1570: che in sul frontispizio ha ancora una dedicatoria di Domenico Zenoni. Il formato è precisamente quello della prima dispensa dell'edizione romana (*f*).

Per facilitarne il confronto cogli altri esemplari, sarà bene accennare il contenuto di ambedue queste dispense:

A. Accursio, Dino, Bartolo, Baldo, Paolo Castrense, Angelo Castrense, Tartagni, Ir. Accolti (o Dante), Giasone, Decio, Zabarella, Ant. Roselli, Barbazia, Cepolla, G. B. Roselli, Buticella, Ruini, Curzio, A. Ir. De Dottori, il Rosso, M. Socino, Cagnoli, Alciato, Bart. Urbinate.

B. Capivacio, Raineri, Porcellini, G. Fr. Capilistio, Lambertazzi, de Piombino, Fulgosi, Cumano, Palazzoli, Alvarotti, Paolo Castrense, Nic. Castrense, Zoco, Iac. Sancrucio, Curtivio, Leoni, Ant. Capilistio, Bart. Capilistio, Malumbra, Fr. Capilistio, Paolo Ungaro, Nasimbenio Caliga, Antonio Orsato, Prosdocimo (*g*).

8. Di tutti questi ritratti dei giuristi (non del solo medio evo) fecero un indice alfabetico l'Hommel e il Lieberkükn (*a*) utilissimo, sebbene incompleto.

Del resto l'autenticità della maggior parte di questi ritratti è molto sospetta. E quanto più antiche sono le persone, è tanto più verosimile che non si trovino i ritratti contemporanei, ma che sieno stati disegnati a fantasia (*b*)

(*d*) CLEMENT., *Bibl. cur*: T. 3. p. 123 *ex Freytagi analecta*, p. 82.

(*e*) *Hallische Beyträge*, Vol. 2, p. 367.

(*f*) Il titolo della seconda dispensa (che nel mio esemplare manca) io non ebbi da altri che da Hommel, *l. c.*, dove è anche il nome dei 24 giureconsulti della stessa. Nettelbladt l'ha per apocrifo, perchè il suo costoso esemplare contiene 28 serenissimi personaggi in cambio dei 24 giureconsulti (*Hall. Beytr.* l. c.). Ma è evidente che fu tagliato via il frontispizio e innestatovi questi altri 28 ritratti. Le sue ulteriori congetture in proposito sono al certo prive di fondamento.

(*g*) HOMMEL, *l. c.* s'inganna nel fare di Nasimbenio Caliga due persone, e ommettendo Prosdocimo. Per questo duplice errore avviene che egli dà tuttavia il numero totale di 24.

(*a*) *Effigies iurisconsultorum in indicem redactae a* C. F. HOMMELIO, Lips. 1760, in 8.°; Chr. L. LIEBERKÜHNII *Auctarium imaginum, etc.*, Berolini, 1790, in 8.°.

(*b*) Ciò è evidente nella citata Cronaca di Schedel (§ 7, f.) vedendosi nella edizione latina, sotto lo stesso nome, una testa tutta diversa da quella che è nella tedesca.

e non solo quelli in rame, ma eziandio i quadri, sui quali devono poi essere stati fatti (come accadde per quelli del gabinetto di M. Mantua) i modelli in rame per le incisioni. In molti casi possono anche essersi conservate diverse notizie degli originali. Così descrive il Diplovatazio la figura del Bartolo, secondo il Caccialupi, il quale ne aveva veduto l'immagine in casa di Angelo di Perusio, ed egli stesso ne avrebbe veduta una simile in casa del duca d'Urbino, e fattala copiare pel suo studio (*c*). Per altro, il luogo del Caccialupo, cui egli allude, non leggesi nel testo stampato. Nella galleria Doria a Roma trovansi due celebri ritratti, che devono rappresentare il Bartolo ed il Baldo, e si reputano di Raffaello, il che è tuttavia molto incerto.

9. Alla quarta classe delle nostre fonti appartengono finalmente i particolari racconti che si hanno, parte, presso gli storici, e parte, presso gli stessi giureconsulti; ma questa maniera di fonti, massime rispetto ai primi tempi, è la più scarsa e malsicura. Il buono e il meglio, che se n'ha, è contenuto nelle opere di storia generale, ma non risguarda, il più delle volte, che la vita pubblica. Della privata, di che è parte la scientifica, si hanno cenni, per lo più spicciolati e sparsi nelle opere de' giureconsulti, i quali cenni, per altro, anche negli scrittori più antichi sono incredibilmente favolosi. Lo stesso aneddoto, secondo il solito delle tradizioni, viene attribuito a molti, come, per esempio, quello dell'imperatore che regala un cavallo (*a*), che è raccontato della maggior parte dei nostri celebri giureconsulti.

Negli antichi tempi, è rarissimo il caso di persone ragguardevoli che abbiano lasciato notizie della loro vita, ma se pur se ne incontrano, come nel Piacentino e nel Pillio, sono esse tanto più piacevoli e istruttive.

10. Una speciale attenzione meritano finalmente, appresso queste diverse classi di fonti, i nomi degli antichi giureconsulti. Nel che è da notare che, se i nomi ereditari in Italia cominciarono sullo scorcio del X secolo e vennero gradatamente aumentando nell' XI, massime per le famiglie nobili, nondimeno, anche nei secoli XII e XIII che per noi sono i più rilevanti, di regola, scrivevasi il solo nome, e se per caso trovasene un altro, piuttosto che un nome di famiglia, gli è quello del padre, o del

(*c*) « **Secundum Bap. Severin. in dicto tract. de modo stud. in 21.ª col. in fine, ubi dicit quod ita vidit depictam imaginem Bartoli cogitabundi in domo recolendae memoriae domini Aug. de Perusio, et ita ego vidi depictam imaginem suam Urbini in Studio ill. ducis Urbini, quam postea eodem modo depingi feci in Studio meo.** » **Così nella vita manoscritta del Bartolo; ma il testo stampato è alquanto diverso, e manca, p. e., l'ultima proposizione. Per ambedue gli scrittori V. il seguente Capitolo.**

(*a*) **V. inf. Vol. 2, Cap. XXVIII.**

paese natio, o anche del luogo dove rivestirono qualche dignità ecclesiastica (*a*).

La esatta cognizione dei nomi è poi difficilissima per le seguenti circostanze. Anzi tutto: per la erronea e difforme maniera di scriverli; al quale proposito i più incerti sono i libri a stampa, migliori i testi a penna, più sicuri di tutti i documenti. Ma anche questi sono spesso insufficienti, e per la detta inesattezza della stampa, che è sensibile soprattutto nei nomi (*b*), i quali nei documenti sono scritti affatto diversamente (*c*); e per le frequentissime abbreviature (*d*) che furono poi erroneamente diciferate (*e*) o più facilmente sfigurate, copiandole, che non i nomi interi. Sono principalmente importanti a questo riguardo le sigle che nelle glosse indicano d'ordinario l'autore. Queste non già dall'arbitrio dei copisti, ma dagli autori stessi furono a bello studio inventate (*f*); il che spiega la loro uniformità. Esse precedono talvolta le glosse alle quali si riferiscono, ma il più spesso vengono dopo, e fin dal XIV secolo fu mosso lamento che queste ul-

(*a*) Cfr. in generale Muratori, *Antiq.* T. 3, Diss. 41, 42. Esempi del terzo caso sono: Ivo *Carnotensis* e Enrico *Hostiensis*.

(*b*) Ciò dichiarasi pei due seguenti esempi. Il giuramento di Lotario di Cremona è stampato nel Muratori, *Antiq.* T. 3, p. 901. Sarti, P. 2, p. 64. Savioli, V. 2, p. 168. Nel qual giuramento il nome ricorre quattro volte: ma nel Muratori esso è *Lothericus*, nel Sarti tre volte *Lotharius*, una sola *Lotherius*, nel Savioli una volta *Loterius*, tre *Lotharius*. Il giuramento di Ponzio da Lerida, o Catalano (da Lerida in Catalogna) è pure appresso il Muratori, *l. c.*, p. 902, il Sarti, P. 2, p. 71, e il Savioli, II, 2, p. 342; ora nel Muratori egli è detto *Castellanus*, nel Sarti *Catellanius*, e nel Savioli *Catalanus*.

(*c*) V. g. in un documento del 774, ap. Fumagalli, p. 47, 50, il nome dei contraenti è scritto da quattro testimoni diversi, e ogni volta diversamente.

(*d*) Un'opera rarissima in proposito è la seguente: *Nomenclatura Doctorum in utroque iure*... Bernhardino Gasnero, Utinensi Iurisconsulto authore, Aug. Vind. 1543, 18 fogli in 8.°. Ma è non solo incompletissima, ma eziandio pochissimo sicura. Per es. di Iac. *Lotha.* (Lotharingius o de Ravani) egli ti fa un *Iac. Lotharius*; di *Pil. Baga.* (Pillius e Bagarotus) fa un solo giureconsulto *Pileus Bagarotus*; di *Rog.* e *Rogle* (il quale ultimo non è che uno scorso di penna) due giureconsulti diversi *Rogerius* e *Roglerius*. Questo libriccino dovrebbe pur fare l'ufficio di un lessico di letterati, ma anche sotto questo rapporto è inservibile. Anche nel più volte ristampato *Modus legendi abbreviaturas* occorrono molte sigle, colla rispettiva dichiarazione, per lo più, esatta; ma eziandio questa raccolta è molto imperfetta e superficiale, lasciando stare la mancanza di ogni discreto criterio. Cfr. intorno a questo libro il n. VI in fine della prima appendice.

(*e*) P. es. da Gasner (nota *d*) e da Boxhorn § 6, *d*). Parimenti il Diplovatazio equivocando sull'abbreviatura del nome, fa di *Burgundio Pisano* un *Bergolinus Pistoriensis* che non ha mai esistito. Cfr. il Sarti P. 1, p. 36.

(*f*) Può servire di prova il seguente passo tolto dalla prefazione alla *Summa feudorum* di Iac. De Ardizone: « Visum fuit mihi utile Iacobo domino de Ardizone de Broilo, a quo originem sumsi..... ad cuius commemorationem et honorem *signum Ar. glosulis meis et summulis apposui* (ad hoc enim me edidit, ut memoriam sibi in aevum reservarem) etc.) » Il qual passo serve anche a dichiarare quanto fu superiormente avvertito intorno all'origine dei nomi. Lo scrittore si chiama semplicemente *Iacobus*; Ardizone è il nome

time, nelle più recenti copie, fossero state dismesse (*g*). Per ogni glossatore sarà stabilita in modo preciso la sigla sua propria.

del padre, e Broilo è quella parte della sua natìa città di Verona, dove era domiciliata la sua famiglia, V. inf. V. 2. cap. XXXVIII, num. VII.

(*g*). Ioannes Andreae *Add. ad* Durantis *Speculum*. Lib. 3, tit. *de accusatione* § 5. A difesa dell'Accursio e degli altri glossatori intorno alle contraddizioni della glossa, parla in questa sentenza: « Semper quandocumque ponebant glossellam in puncto notabilem, ponebant figuram illius, cuius fuerat glo , per quod breve signum insinuabant opinionem, vel dictum fuisse signati sine protelatione sermonis. Sed sic est, quod in libris modernis ista signa ante finem glosarum reservata sunt, sed in fine quasi abolita, quae si durassent, sicut in libris primis antiquis adhuc habentur, cessaret reprehensio. »

CAPITOLO DECIMOSETTIMO

SCRITTORI DI STORIA LETTERARIA DEL DIRITTO.

11. La scelta degli autori e delle opere, qui riferite in ordine cronologico, fu determinata dai seguenti motivi.

Prima di tutto, erano da raccogliere in uno tutte le opere che con qualche abbondevolezza giovassero al nostro scopo, per quanto accidentale, d'altra parte, potesse essere la loro convenienza con esso scopo. E però, mentre facciamo posto alle opere speciali del Sarti e del Fantuzzi, attesa la massima importanza della città di Bologna, passiamo poi in silenzio le storie letterarie di tante altre città. E per lo stesso motivo, omettendo le compilazioni del Iöcher e simili, c'intratteniamo sulle opere assai più generali del Pastrengo e del Tritemio, attesa la loro originalità.

Di poi: parecchie opere, sebbene in realtà senza importanza, erano però da accennarsi, promettendo il loro disegno qualche cosa di ragguardevole, come il Taisand.

Siccome, per altro, il presente libro è ben diverso, nel suo scopo, da una vera bibliografia del diritto; così la parte principale di questo capitolo non dovea nemmeno essere una bibliografia della nostra storia letteraria sul fare dei *Prolegomeni alle Instituzioni di Diritto Rom.* di Haubold. I quali non è alcun leggitore che non trovi necessariamente incompiuti; ma l'egregio letterato sapea troppo bene, la deficienza in sì fatte notizie tollerarsi e potersi eziandio rimediare più facilmente che non la inesattezza, e trattarsi sopra ogni altra cosa di citare quei soli libri che facciano veramente al bisogno. Il che non si può in ogni modo, senza averli percorsi, mentre è altrettanto facile, quanto inutile, il citare una quantità di opere, che, stando al loro titolo, parrebbero forse averci qualche relazione (*a*).

(*a*) Il censore di Haubold nella G. L. di Iena, 1809, Vol. 3, numeri 132, 133, accenna con simile leggerezza una moltitudine di libri che Haubold doveva avere veduti. Io ho creduto necessario dichiarare questa osservazione con un esempio, a fine di premunirmi fin d'ora contro sì fatti irragionevoli appunti di incompiutezza.

Con tutto ciò, io ho stimato conveniente di dare, dopo la rassegna cronologica, che forma il contenuto principale di questo capitolo, un quadro complessivo di quegli scrittori, dai quali si può sperare qualche speciale ragguaglio intorno alla storia letteraria del medio evo, senza far caso se fossero o no stati già compresi in detta rassegna.

Infino al XV secolo non v'ha scrittore che meriti di essere ricordato. E per quanto sembrino importanti le notizie che sparsamente si leggono nell'Odofredo, non è già che egli intendesse farne serbo o raccolta, sì bene, e unicamente, di sollevare di quando in quando l'animo de'suoi uditori.

12. *A*) *Giovanni di Andrea* (m. 1348) professore in Bologna.

Questo celebre canonista (del quale, a suo luogo, descriveremo distesamente la vita, con quella del Baldo e degli altri letterati) (*a*), merita il primo posto, non per qualche lavoro speciale, ma per le preziose e molto accurate notizie, diffuse in più luoghi delle sue opere, e principalmente nelle addizioni allo *speculum* del Durante; dove, in via di proemio, dà un esteso ragguaglio dei canonisti e degli scrittori di processi giudiziarii insino ai suoi giorni. Le quali due notizie, emendatone il testo, noi abbiamo inserite nella seconda appendice a questo volume (*b*). Nell' esporre molte particolari dottrine, egli tratta inoltre la parte letteraria, e riconduce assai spesso alle sue vere fonti il Durante quando questi si appropriò, senza dirlo, le altrui fatiche. Quindi è che, non solo per la ricchezza delle notizie, ma eziandio per lo storico criterio ond'egli le raccoglie e viene esponendo, merita una onorevole menzione.

13. *B*) *Guglielmo da Pastrengo* o *veronese* (m. verisimilmente fra il 1361 e il 1370) (*a*).

Montfaucon, *diar. Ital.* p. 48.

Fabricii, *bibl. med.* T. 3, p. 160.

Maffei, *Verona illustrata* P. 2, p. 113-118.

Tiraboschi, *Storia* T. 5, lib. 2, C. 6, § 8-10.

Nativo di Pastrengo (nel Veronese), discepolo di Oldrado da Lodi (*b*), avvocato e notaio in Verona, fu più volte ambasciatore al papa in Avignone, e non maestro, ma intimo amico del Petrarca, come si ricava da certe poesie latine (*c*) e dall'epistolario (*d*). Assai ragguardevole, per la novità del disegno e la vasta erudizione, è la sua opera *De originibus*

(*a*) Vedi Vol. 2, Cap. LI.

(*b*) V. Vol. 3 della nostra edizione.

(*a*) V. inf. V. 2, Cap. LIV, n. III.

(*b*) Pastrengo, *de orig. rerum*, fol. 44. « Audivi Oldradum de Laude praeceptorem meum dicentem etc. »

(*c*) Lib. 2, ep. 19, lib. 3, ep. 3, 11, 12, 20, 34.

(*d*) *Epistolae variae*, secondo l'edizione del Tiraboschi, num. 31-38; secondo la mia

rerum libellus authore Gulielmo Pastregico (C. Pastrengico) Veronense. Venet. 1547-8.º che gli dà posto fra i nostri scrittori, e contiene nella sua parte principale un lessico di uomini letterati di ogni maniera, suggeritogli dal catalogo degli scrittori ecclesiastici del Girolamo e del Gennadio; a cui fanno da appendice sei cataloghi più piccoli, di inventori, fondatori di città ecc. Il suo vero titolo, secondo il tenore del libro e un testo a penna, sarebbe *de viris illustribus;* quello *de originibus rerum* pare gli sia venuto dall'appendice. Errori di ogni maniera erano inevitabili, cogli scarsi mezzi che egli aveva a sua disposizione (*e*): molti di essi, per altro, non sono che apparenti e imputabili soltanto alla scorrettissima edizione. Le nuove che doveano farsene, per cura del Montfaucon sopra due manoscritti romani, e per cura del Maffei, sopra uno veneziano (*f*), non vennero mai alla luce.

Ad ogni modo, quest'opera è importante sotto un duplice aspetto per la nostra letteratura; presentando essa un discreto catalogo di giureconsulti del medio evo, corredato di non poche circostanziate notizie; e un altro degli antichi giureconsulti romani, con l'indice delle loro opere, che sarebbe buono paragonare con le altre notizie che di essi abbiamo, quantunque sembri che unica sua fonte fossero le Pandette (*g*).

14. *C) Baldo degli Ubaldi* (m. 1400) (*a*).

Che egli abbia scritto, prima d'ogni altro, un'opera *De commemoratione famossimorum doctorum in utroque iure*, e quindi tutta speciale alla nostra storia, non se ne può menomamente dubitare, dopo le testimonianze del Diplovatazio. Il quale, per verità, non ne fa menzione nella vita del Baldo, ma ne cita dei brani col numero delle pagine, ond'egli deve senza dubbio averla avuta presente. Ad ogni modo il Fichard (nella prefazione) e il Panciroli (*b*), la danno già per ismarrita; e, a' giorni nostri,

(Lugd. 1601. 8.°) 24-31. La prima, la terza e la quarta di queste lettere sono di Guglielmo da Pastrengo al Petrarca, le altre di quest'ultimo; come osserva il Tiraboschi in cont. ai titoli che si leggono nelle nuove edizioni e al Maffei. Nell'ed. delle opere (Venet. 1516) le soprascritte sono esatte.

(*e*) Quasi tutti i giureconsulti romani che formavano il Consiglio dell'imperat. Alessandro, e gli scolari di Papiniano (nei testi a stampa *Papa*), Catone, Alfero, Ermo geniano.

(*f*) Sopra questo ms. vedi Tomasini, *Bibl. Venet. manuscript.*, Utini 1650, 4.°, p. 27. — Copiosi materiali per una nuova edizione si avrebbero nella biblioteca del Duomo di Verona. Cf. Blume, *Museo Ren.*, Vol. 4, p. 258.

(*g*) Un'altra opera sullo stesso fare, ma alquanto più estesa, è quella di Domenico Baudino, *Fons mirabilium universi*, di cui v'erano parecchi manoscritti a Roma e a Firenze. Mehus, *vita Ambrosii Camald.*, p. 130 etc. Sarti, II, p. 205. Ma, secondo alcuni passi estratti dal Sarti, non pare egualmente ricca di giureconsulti.

(*a*) V. inf. Vol. 2, Cap. LV.

(*b*) L. 1, C. 1.

fu indarno la ricerca che io ne feci nei pubblici fogli. La qual perdita non è per avventura tanto grande quanto potrebbero far credere il nome e il secolo del Baldo; perocchè il Diplovatazio, che pur l'avea tra le mani, non se n'è giovato gran fatto, e racconta, sulla sua autorità certe storielle senza costrutto, come dimostreremo nella storia dell'Azone e dell'Ugolino.

15. *D*) *Gio. Battista Caccialupi* da S. Severino (m. verso la fine del XV secolo) (*a*).

Il suo istradamento allo studio del Diritto (*modus studendi in utroque iure*), distinto in 10 capitoli (documenta), è interessante sotto più di un aspetto. Il quinto documento tratta della letteratura. Dopo un lungo avvertimento intorno allo studio dei libri, segue una storia di giureconsulti insino al suo tempo, breve sì, ma originale e degna di considerazione. L'opera fu scritta nell'anno 1467 (*b*) quando egli era professore in Siena.

Edizioni:

I. S. L. et a. fol. che fu testè descritta.

II. S. L. et a. 4 (Panzer IX, p. 168, e nella mia collezione).

III. Bonon. 1493 fol. (Panzer I, p. 226).

IV. In molte edizioni dell'*Expositio titulorum iuris utriusque*, di Sebastiano Brant, e nominatamente:
   Basil. 1490, 4.° per Mich. Furter (*c*).
   Basil. 1500, 4.° per Mich. Furter.
   Basilea 1505, 4.° 1514, 8.° 1515, 4.°
   Lugd. 1526, 1544, 1560, 1578, 8.° e via dicendo (*d*).

V. In aggiunta al *Vocabularium iuris*, Lugd. 1530, 8.° (in fine: ap. Io. David al. la mouche).

(*a*) Vedi V. 2, Cap. LVII, n. III.

(*b*) Vale a dire, l'edizione s. l. et a. fol. termina colle parole: « Editus fuit hic tractatus per dominum Io. Baptistam de Caccialupis de Sancto Severino a. Domini MCCCCLXVII de mense aprili in civitate Senarum. V. Catal. bibl. Schwarz., P. 2, p. 39. » Senza dubbio è la stessa che vide il Mansi in Lucca (ad Fabric. bibl. med. IV, p. 54), il quale per altro s'inganna nel credere che l'anno 1467 si riferisca all'edizione, quando è da attribuirsi al compimento dell'opera. Anche il Caccialupi, parlando della Glossa dell'Accursio, dice: « Currebant anni Domini 1226..... et consequenter a Glossatione Acursii usque ad praesentem annum cucurrerunt anni CCXXXVI vel circa; » dove altre edizioni leggono CCXXVI. Leggasi con leggierissima variazione CCXXXXI e si avrà anche qui l'anno 1467. Egli cita una volta l'anno 1462 come già trascorso.

(*c*) Il Iugler, *Lexicon* (ms.) Art. *Caccialupus*, dice espressamente che già in questa edizione vi fu aggiunto il Caccialupi. Veramente potrebbe credersi il contrario, secondo un'esattissima analisi del libro, fatta da Braun, *bibl. St. Ulr. et Afrae*, P. 2, p. 201. Ma anche nell'ediz. del 1500, che io ho sotto gli occhi, il Caccialupi è stampato senz'altro avanti il libro di Brant, e sarebbe potuto togliersi, senza che perciò l'altra parte ne restasse incompleta.

(*d*) Cfr. anche Clement *bibl. cur.* T. 5, p. 205, 206. Alcune delle su riferite edizioni si fondano sul Iugler (Ms.).

VI. In parecchie collezioni metodologiche v. g. *Varii ... Ictorum tractatus.... de studio legali....* Colon. 1550, 8.° ib. 1585, 1607, 8.°

VII. Infine il solo letterario capitolo aggiunto al Panciroli, ed. Lips. 1721, 4.°

Delle quali edizioni quelle che io ho potuto riscontrare (le ed. 11 et a. in 4.°, 1500, 1514, 1526), concordano pienamente. Quella del 1530 (num. V), fu senza dubbio interpolata dall'anonimo editore; così p. es. nella vita dell'Aldo vien riferito un passo dell'Alciato; e nell'Oldrado vengono citate certe opere che indarno si cercano nelle più antiche edizioni del Caccialupi. Le stesse interpolazioni occorrono nell'edizione aggiunta al Panciroli, che deve essere stata condotta su quella del 1530, e però non meno inesatta. Pare che il Diplovatazio possedesse un manoscritto o un'edizione più completa, poichè egli ne estrae certi passi che in quelle edizioni si lasciano desiderare (e).

A proposito di questo libro, dobbiamo anche far menzione di *C. Caselliano Cotta* (m. 1553) (f), il quale, da scolaro, pubblicò una collezione di luoghi qua e là raccolti dalle fonti del diritto:

Memoralia C. Caselliani Cottae, legum scholastici memoralia ex iure divino et humano excerpta per ordinem literarum.

in fine: Ticini apud Iacob de Burgo Franco, Kal. Martii, MCCCCCXI, in 4.°

E nello stesso anno, una seconda collezione alfabetica quasi collo stesso titolo, ma di luoghi raccolti dalle lezioni dei più recenti professori. Ticini apud Iacob de Burgo Franco, Nono Kal. Maii, MCCCCCXI, (g).

Nella quale havvi (lettera I) un articolo *de Iurisperitis*, che fu pure ristampato nell'ultima edizione del Panciroli; sebbene, per ciò che risguarda il medio evo, segue quasi interamente il Caccialupi, con minore esattezza e maggiore disordine dell'originale; tanto che l'opera, in complesso, è un insignificante lavoro da scolaro, che può solo aver pregio per la ricordanza del proprio autore.

16. *E*) *Giovanni Tritemio* (m. 1516).

Fabricii *bibl. med.* T. 4, p. 154.

Niceron T. 38, p. 210.

La famosa opera *de scriptoribus ecclesiasticis* (che è propriamente un *Lexicon* universale di letterati), è altresì importante per la nostra letteratura, atteso le particolari notizie che non di rado ci porge intorno ai giureconsulti e specialmente ai loro scritti. Ma con sicurezza si possono

(e) Per es. intorno al ritratto del Bartolo (§ 8); così pure che Irnerio avrebbe letto non solo in Bologna, ma anche in Roma (Vedi V. 2, Cap. XXVII).

(f) Milanese, che nella sua patria occupò luminose cariche. Cf. Argelati, *bibl. Mediol.*, I, 2, p. 483.

(g) Esistono, come è noto, più recenti edizioni dell'Opera, p. es. 1527, 1546, 1556, 1572, 1573, alleg. nella *bibl. Mediol.* I, 2, p. 483, 484 dell'Argelati.

usare soltanto le prime edizioni (1294, Mogunt, 4.° e, dello stesso anno, Basilea fol.); le nuove sono spesso interpolate. È poi riferita, parola per parola, secondo la prefazione del Gesner, nella edizione originale della sua *Biblioteca*, che va annoverata fra le principali opere letterarie, e in cui, la maggior parte degli articoli intorno al medio evo e ai nostri glossatori, sono così propri del Tritemio, che non si può ben dire se i letterati posteriori citino l'opera del Gesner o piuttosto le fonti di essa.

17. *F*) *Tommaso Diplovatazio* (n. nel 1468, m. 1541) (*a*).

Le prime notizie bibliografiche che di lui ci diedero il Papadopoli, il Fabrizio, il Wolfhardt, etc. sono assai incerte e favolose. Il primo che componesse la sua vita sulle memorie contemporanee fu l'Olivieri.

Annibale Olivieri, *memorie di Tommaso Diplovatazio*, in Pesaro 1774, 4.°
Fattorini *de Thoma Diplovataccio*, presso il Sarti, Part. 2. p. 46-51.
Tiraboschi *Storia* T. 7, lib. 2, C. 4, § 35.

Nato in Corfù di famiglia consanguinea dell'imperatore, venne, nella prima gioventù, a Napoli co' suoi genitori, scacciati dalla soverchiante potenza dei Turchi. Quivi e a Salerno pose mano allo studio della giurisprudenza, che continuò poi in Padova sotto il Giasone e Bart. Socino, indi in Perugia. Lesse *Instituta* in Padova nel 1489, ma fu dottorato per la prima volta in Ferrara nel 1490 (*b*).

L'anno dopo, fu Procuratore del Fisco in Pesaro, dove visse poi sempre (interrottogli solo una volta il soggiorno da una rivoluzione) in riguardevoli cariche e in grande autorità, e morì nel 1541.

Opere del Diplovatazio

a) *Addizioni agli scritti di parecchi giureconsulti;* in modo speciale alle opere del Bartolo ed. V. 1531 (*c*), alle *Lezioni* del Tartagnano ed. Lugd. 1513 (*d*), e agli scritti del Bartolo, di Iac. Egidio e al trattato *de testibus* dell'Angelo (*e*).

(*a*) Basilea 1546 fol. senza confronto più importante dei lavori più materiali del Simler e del Frisius. Nel testamento citato dal Fattorini, p. 51, si chiama Thomas de Plovatacciis Melinochi Constantinopolitanus.

(*b*) Dapprima io avea detto erroneamente nel 1491. Ma l'anno 1490 trovasi già presso il Diplovatazio nella vita di Gio. Maria Riminaldi, che fu suo promotore. (*Nota della seconda edizione*).

(*c*) Fattorini, *l. c.*, p. 54.

(*d*) Id., *l. c.*

(*e*) In una collezione: *Tractatus de testibus*... Colon. apud heredes Ioan. Gymnici., 1596, 4.° Fattorini, *l. c.*, ritiene erroneamente il libraio Gimnico per autore d'un trattato *de testibus*, ed a questo riferisce le nostre *Addizioni*. Altri attribuiscono pure erroneamente un particolare trattato *de testibus* al Diplovatazio.

b) Cronaca di Pesaro.

c) De vicariis temporalibus S. Sedis et Imperii.

d) De libertate et privilegiis Venetorum (*f*).

e) De praestantia Doctorum (*g*), che è la sola opera che faccia al proposito nostro. Essa dividevasi in 12 libri, il nono dei quali trattava in ordine cronologico della vita e delle opere di tutti i conosciuti legislatori e giurisperiti. Per molto tempo non se ne seppe altro fuorchè l'Egnazio, contemporaneo del Diplovatazio, ne avea parlato in qualche luogo delle sue opere (*h*), il che narra il Fichard nella prefazione alla sua storia dei giureconsulti, e ripetono dopo lui molti altri; ed aggiunge che l'opera era smarrita. Il Panciroli non lo nomina mai. Quand'ecco nel 1748 il manoscritto quasi completo del nono libro (completo dico fino all' ultimo foglio), capitò alle mani dell'Olivieri, che ne lasciò trar copia al Fantuzzi per l'Istituto di Bologna, dalla quale se ne fece un' altra che è nelle mie mani. Il manoscritto dell'Olivieri che ora trovasi nella pubblica Biblioteca da esso lui fondàta, consta di 88 fogli (*i*), la copia di Bologna di 264, e la mia di 293, alla quale io mi attengo nel citare il numero delle pagine.

18. È difficile anzi tutto il farsi un'idea del disegno di tutta l'opera. Secondo un passo della dedica del nono libro, i libri precedenti trattano della dignità e delle prerogative del Dottorato; il che non è credibile, se già non voglia supporsi che gli altri libri fossero immensamente più piccoli del nono; poichè come scriver tanto sopra un argomento sì limitato! Deve tuttavia parlare anche di molte altre cose (*a*), di cui mal si potrebbe indovinare il legame col rimanente.

L'epoca in cui l'opera fu scritta si può argomentare da quanto segue. Da un passo della dedicatoria (*b*) risulterebbe che fu l'anno 1500; ma o questa

(*f*) V. intorno a questi tre opuscoli, tutti inediti, FATTORINI, *l. c.*

(*g*) Le opere intorno al Diritto greco ecc., che gli sono ascritte dal Papadopoli, sembrano una pretta invenzione.

(*h*) Finora io non ho potuto trovare neppure questo passo dell'Egnazio; il FICHARD dice solo: « teste Baptista Ægnatio. » I moderni lo citano per intero sull'autorità di MICH. NEADRI *praef. erotem. linguae grecae.* In fine alla prefazione del libro *de Cesaribus* (ed. Ald. 1576, 8.° avanti gli *script. hist. Aug.*) dice di aver avuto dall'Egnazio una notizia storica: « Thomas Diplobatazius magnus hac etate Jurisconsultus qui a Diplobataziis originem trahit. » Della nostra opera non si fa motto.

(*i*) Essendosi perduto l'89.mo foglio, contenente la vita di tre giureconsulti; anche il manoscritto, del resto, è poco leggibile (da una relazione di Förster in Breslavia). L'opera, mutilata com'è al presente, termina colla vita di Bapt. Novamalla, n. 300, più alcune righe intorno a Franc. de Bultino.

(*a*) Fol. 109: « et de dicto libro multa scripsi in tertio libro ubi scripsi de civitate Pisarum. »

Fol. 121: « et liber Digestorum seu Pandectarum semper fuit Pisis et nunc est Florentiae, ut dixi supra in tertio libro de civitate Pisana. »

(*b*) « Ad hoc usque aetatis nostrae curriculum M. D. »

data vi sta semplicemente come un numero rotondo, o la dedicatoria fu scritta molto tempo prima del compimento dell'opera; poichè Alessandro Gabuardo in una lettera del 1508 (*c*) dice l'opera incompleta, e ne consiglia la ultimazione e la stampa; inoltre ricorre più volte nella stessa opera l'anno 1511 (*d*).

La parte biografica di questo libro anche nei tempi più vicini è alquanto disordinata; sparsa di grossi errori la cronologia, la quale, con tutto ciò, dà segno di una certa coerenza ed acutezza d'ingegno. Ma grandissima cura è posta in dire delle opere dei giureconsulti, sicchè per questa parte riesce importantissimo. Pare che il Diplovatazio avesse con gran diligenza raccolto e consultato di molti libri, i quali egli descrive accuratamente, dandone non di rado le prime parole, oltre quelle notizie che intorno ciascheduna opera si hanno, tanto in altre opere speciali, quanto, e in modo principale, in passi allegati per altri giurisperiti, che egli avea letto in numero straordinario. E quantunque a suoi tempi di opere letterarie generali egli potesse ben poco giovarsi, nondimeno egli passò in disamina, pel medio evo, il Caccialupi e il Tritemio; e per gli antichi giureconsulti, il Poliziano e le fonti, cioè gli *scriptores hist. Aug.*, e le Pandette che certo aveva colle inscrizioni, citando egli, secondo quelle, le opere degli antichi giureconsulti (*e*). Con tuttociò è sorprendente come egli delle edizioni stampate parla pochissimo e solo di passaggio. Lasciamo stare che egli non ha alcuna idea di un disegno preconcetto, e ha poi un ingrato metodo di esporre. Non manca ad ogni modo di acutezza d'ingegno, e mette alla prova la dubbia autenticità degli scritti con una pazienza, con una critica, degna di ogni lode.

19. Pare che egli avesse veduto co'proprii occhi il manoscritto fiorentino. Parla del Breviario Alariciano come di un'opera novellamente scoperta (*a*); ed è strano che egli, uomo di greca origine, non parli punto dei giureconsulti bizantini, che furono dopo Giustiniano (*b*) quando da lui potevano

(*c*) Nella traduzione latina di Arriano, del Faccio, V. Struv. *bibl. pir.* C. 1, § 3.

(*d*) Fol. 292 per *Fabianus de Zochis* e *Ioannes Campegius*.

(*e*) È possibile per altro che egli ne avesse avuto cognizione unicamente dal manoscritto fiorentino.

(*a*) Fol. 106. Art. Teodosio II: « fuerunt factae plures constitutiones a Teodosio praedicto et aliis... quae omnes erant insertae post dictum C. in uno volumine et praecipue novellae constitutiones D. Valentiniani... et interpretationes super responsis Caii et sententiae Pauli, prout in vetustissimo codice Theodosiano Romae nuper reperto anno salutis MCCCCXCIV Alexandro Summo Pontifice regnante. »

(*b*) Che egli conoscesse i passi greci delle Pandette, è di per sè manifesto dal ms. fiorentino. Inoltre all'art. *Iustinianus*, egli nomina un greco ms. delle novelle di Firenze, uno di Bologna, detto perciò Bolognino, e un terzo (non si sa d'onde) che ha veduto Pandolfo Collenuccio da Pesaro. Finalmente egli fa menzione nello stesso luogo delle Basiliche: « Maxime cum reperiuntur omnia volumina in graeca lingua..... quae

aspettarsene nuove e particolari notizie; e per ciò che spetta al diritto romano, in generale, egli si limita invece strettamente a quanto ha immediata relazione coi libri di Giustiniano, a quanto ne fu estratto, od è pur solo creduto tale; cosicchè da Presentino, che fu l'ultimo a giorni di quell'imperatore, salta immediatamente a Isidoro, Burcardo, Ivone e Ruggieri. Alcune di queste biografie furono già stampate, come quelle del Bartolo (*c*) di Innocenzo IV (*d*) e dell'Angelo (*e*). Le quali, per altro, sono ben diverse dai corrispondenti articoli del manoscritto, massime quanto all'ordine in cui sono disposte; e da un passo della vita del Bartolo (*f*) si vede che il Diplovatazio stesso ha estratti e raffazzonati quegli articoli, per farli separatamente stampare in un colle opere di quei giureconsulti. Devono pure essersi stampate le biografie di Paolo Castrense, del Tartagnano e del Giasone; ma io non le conosco, e sarebbe difficile venirne a capo, colla confusione e l'incertezza che regna a loro riguardo nelle notizie letterarie (*g*).

Nel 2.° volume del Sarti (p. 252-267) il Fattorini ha fatto stampare 45 biografie del Diplovatazio, quante, cioè, si suppongono corrispondere a quelle del Sarti. Ma la negligenza onde fu condotta quella stampa, fa molto sospettare che ne manchino varie, come sarebbero quelle dell'Uguccione e dell'Ugolino; tant'è vero che si trovano dappertutto dei passi lasciati avvertentemente imperfetti, e spesso manca intieramente il senso (*h*). Il Tiraboschi crede molto desiderabile una edizione

magnif. eques Ducs Matheus Spandolenus Constantinopolitanus affinis meus promisit ex Graecia in Italiam transportare, sed morte praeventus non potuit. » Fol. 118, 119.

(*c*) Deve essere stata stampata prima del 1539, perchè il Fichard la cita nella vita del Bartolo. V. inoltre *opp. Basil. ap. Episcop.* 1589 fol., Fabricii *bibl. graeca* Vol. 12, e (secondo il Fattorini) *opp. Ven.* 1596.

(*d*) Avanti l'*apparatus in decretales*, Lugd. 1543 f. A questo proposito nota già il Sarti P. 1, p. 344 la diversità della scrittura.

(*e*) Avanti il *tract. de maleficiis*, ed. Lugd. 1555, 8.°, ed. Venet. 1584, 4.°.

(*f*) A proposito di un genero del Bartolo, dice il testo stampato: « de quo scripsi in tractatu meo de praestantia doctorum, in lib. 9 *de claris Iurisconsultis*, » il manoscritto dice semplicemente: « ut infra dicam. »

(*g*) Della vita del Tartagnano parla il Simler, senza nominare l'edizione; quelle di Paolo Castrense e del Giasone devono trovarsi nei trattati *de testibus*, ed. Colon. 1596, 4.° *Hallische Beyträge*, V. 1, p. 285. Struvio, *Bibl. Iur.* Cap. 1, § 3, dove anzi se ne dice autore il Baldo, il che è impossibile. La Collezione *de testibus*, Colon. 1596, 4.°, fu già superiormente citata (§ 17, n. 1), nè questa comprende alcuna biografia, ma solo annotazioni del Diplovatazio, laonde quell'asserzione potrebbe esser frutto di un semplice malinteso.

(*h*) In prova del quale giudizio ci basti recare il seguente ragguaglio fra il testo genuino e quello che ci è dato nella edizione del Sarti:

Edizione del Sarti (P. 2, p. 262).	Testo esatto
Hyrnerius excellentiss. legum doctor, et scientie legalis illuminator, quasdam no-	Hyrnerius excellentissimus legum doctor et scientiae legalis illuminator, quasdam

del Diplovatazio; ma io penso all'opposto, che pochissimi sosterrebbero oggi la fatica del leggerlo.

tulas in iure civili composuit, que non inveniuntur, quas allegat Roffred. in libellis suis, et maxime in tit. si Colonus, vel Inquilinus, Dom. etc., § fine auth., et in C. inseruit, quas nunc insertas habemus, preter ipsas, que fuerunt ex constitutionibus Federici imp. iunioris.... Tractu etiam temporis leges docebantur etiam Bononie, et in monte Pesulano, et ipsas legit Placentinus, qui fuit ante Hyrnerium etc., et etiam tempore Gratiani legebantur leges Bononie, ut dicit Gloss. in c. post appellationem 2, q. 6, etc., et hanc sententiam, quia Henricus de Bulla legebat Bonon. tempore Placentini, cuius Glosse inveniuntur signate per Irnerium....

HENRICUS DE BULLA (i. e. de BAILA) Patria Bononiensis, summus legista, atque orator in iure civili, pulchra per modum Glossarum composuit, cuius Glosse inveniuntur signate per Irnerium, secundum Roffredum Beneventanum in suis libellis lib. XVIII, in tit. de Senat. Consult. Velleian. Hic fuit vir Nobilis, et Potens in civitate Bononie, ubi regebat cathedram magistralem, quo tempore Placentinus et ipse legebat Bononie, et dixit quedam verba contra opinionem dicti domini Henrici, qua de causa apsalivit ipsum Placentinum D. Henricus de nocte, et sic timore illius, Placentinus recessit de Bononia, et ivit apud montem Pessulanum. Hec refert Roffredus in dicto tit. de Sen. Cons. Velleian., in 2, Col, etc. Et hanc scientiam secuti multi fuerunt, et precipue Placentinus, qui dum in cathedra legebat MCXXXIV temporibus Corradi II imper., et Innocentii et Celestini summorum Pontificum, Cyn.

notulas in iure civili composuit, quae non inveniuntur, quas allegat Roffredus (1). Authenticas etiam [ms. et] in Codice inseruit, quas nunc insertas habemus, praeter ipsas quae fuerunt ex constitutionibus Federici imp. Iunioris..... Tractu etiam temporis leges docebantur etiam Bononiae, et in Montepessulano, et ipsas legit Placentinus, qui fuit ante Irnerium, et Henricus de Bulla, ut dixi supra, et etiam tempore Gratiani legebantur leges Bononiae, ut dicit glossa (2). Propterea dicit Offredus (leg. Roffredus) Beneventanus (3), quod Henricus de Bulla legebat Bononiae tempore Placentini, cuius glossae inveniuntur signatae per Irnerium.....

HENRICUS de BULLA (leg. de BAILA) patria Bononiensis, summus legista atque orator, in iure civili pulchra per modum glossarum composuit, cuius glossae inveniuntur signatae per Irnerium, secundum Roffredum (4). Hic fuit vir nobilis et potens in civitate Bononiae, ubi regebat cathedram magistralem, quo tempore Placentinus et ipse legebat Bononiae, et dixit quaedam verba contra opinionem dicti Domini Henrici, qua de causa apsalivit ipsum Placentinum dominus Henricus de nocte, et sic timore illius Placentinus recessit de Bononia, et ivit apud Montempessulanum. Haec refert Roffredus (5). — (Vixit) 1134 temporibus Conradi II imp., et Innocentii et Coelestini summorum Pontificum. — Cynus (6) sic scribit: « Ego vidi quaedam scripta Reglerii Placentini antiquissimi doctoris nostri. »

GUIELMUS PANZONUS hoc tempore floruit secundum aliquos, doctor legum antiquis-

(1) Roffredus in libellis, et maxime in tit. Si colonus vel inquilinus domum vel praedium conduxit § fin.

(2) Glossa in c. Post appellationem C. 2, q. 6.

(3) Offredus Beneventanus in suis libellis lib. 8, in titulo de senatuscons. Velleiano, verb. et hanc sententiam (Roffredus de ordr. iud. tract. 7 rubr. 1, num. 1, p, 303, ed. colon. 1591 f.)

(4) Roffredus l. c. (not. c).

(5) Roffredus in dicto tit. de Sc. Vell. in 2.ª columna, in verbo: « Et hanc scientiam (leg. sententiam) secuti multi fuerunt, « et praecipue Placentinus, qui dum in cathedra legebat. »

(6) Cinus in L. 1. C. de annal. except. III.

20. G) *Giovanni Fichard* (n. 1512 m. 1581) (*a*) prima scolaro a Eidelberga e Basilea, quindi a Friburgo sotto lo Zasio, fu poscia procuratore del tribunale camerale a Spira e sindaco in Francoforte. Ma desiderando egli già da molto tempo d'istruirsi nei viaggi, rinunziò al suo posto, percorse tutta Italia, e udì nuovamente lezioni di giurisprudenza a Padova negli anni 1536-1537 (*b*).

Di poi, volendo l'Oporino ristampare in Basilea la *Storia degli antichi giureconsulti* del Rutilio, propose al Fichard di continuarla sino a' suoi giorni. E così nacquero le *Vitarum recentiorum iureconsultorum periochae per Ioannem Fichardum francofurtensem,* come racconta egli stesso nella sensatissima prefazione del 1539, indirizzata a Claudio Pio Peutinger (prefazione che, non so perchè, par mancare a tutte le moderne edizioni). Essendo già smarrite le opere del Baldo e del Diplovatazio, sua fonte principale fu il Caccialupi; a cui egli aggiunge del proprio non piccol numero di iscrizioni sepolcrali, che egli stesso avea raccolto in Italia e di cui si serve a documento del suo lavoro. Il quale, se non distinguesi per quelle laboriose e profonde investigazioni che solo possono aver luogo in un' opera di libera scelta, non manca però di diligenza e d'interesse, nè può dirsi una compilazione fatta in fretta, per quanto sia incompleto e non affatto scevro di gravi errori.

Al Panciroli (L. 1, C. 1) parve da non doversi apprezzare il Transalpino come quello che certamente non avea potuto essere molto al fatto delle cose d'Italia; con qual ragione poi, vedremo più innanzi.

Edizioni.

a) 1539, in 4.° La prima edizione è da per tutto o ignorata (come dall' ultimo editore) o inesattamente descritta, p. es. riferita spesso sotto l'anno 1537. Il libro fu propriamente stampato senza data, e porta il titolo: *Iuris*

in L. I. C. de annal. except. sic scribit. Ego vidi quedam scripta Reglesii Placentini antiquissimi Doctoris nostri.

Guielmus Panzonus hoc tempore floruit secundum aliquos, doctor legum excellentiss., qui super libro authenticor. copiose, et subtiliter scripsit etc. Fertur etiam ipsum scripsisse super libro Institutionum; est Doctor valde testualis et antiquus.

simus, qui super libro authenticorum copiose et subtiliter scripsit. Incipit: « Imperator Iustinianus dum esset occupatus circa curiam Romani Imperii » et ponit casum in qualibet § textus. Fertur etiam ipsum scripsisse super libro Institutionum. Est doctor valde testualis et antiquus.

(*a*) Il più compiuto lavoro intorno alla sua vita, quello di Petreo, leggesi nella Collezione di Buder. È molto notevole per altro anche la sua autobiografia fino al 30.° anno nell'archivio Francof. di I. C. de Fichards.,P. 2, Francof. 1812, 8.°

(*b*) Che egli abbia insegnato in Padova e in Bologna, come sostiene l'Adamo nella biografia di lui, è falso, perchè nella vita scritta da esso non è menzione di ciò.

consultorum vitae veterum quidem per Bernardinum Rutilium.... recentiorum vero.... per Ioannem Fichardum..... Basileae. Il Rutilio è preceduto da una dedicatoria del Gerbelius del 1537, ma la prefazione del Fichard porta la data di Francoforte kal. iulii 1539, e determina l'epoca di tutta l'edizione.

b) 1557, Basilea ap. Oporin. in 4.° (*c*).

c) 1565, Patavii apud Iacopum Iordanum, in 4.° *(vitae recentiorum Ictorum per..... Io. Fichardum)* col Mantua per appendice.

d) 1721 a tergo del Panciroli ed. Lips., in 4.°

Trovasi inoltre in due grosse raccolte di trattati, Lugd. 1549, vol. 1, e Venet. 1584, vol. 1. Tutte le nuove edizioni sembrano genuine ristampe della prima.

21. *H*) *Marco Mantua Benavides* (n. 1489, m. 1582).

La sua *Epitome virorum illustrium*, etc. è un catalogo alfabetico di tutti i più celebrati giureconsulti, compresi i romani; rispetto ai quali, per altro, come avverte egli stesso nella prefazione, non fa che supplire alle mancanze dei precedenti letterati. Quest'opera condotta sopra un disegno alquanto strano, ma non dispregevole, mostra di essere composta di soli frammenti, ed è importantissima, massime pei tempi più vicini, come quelli che erano meglio conosciuti all'autore parte per la sua vasta erudizione, parte personalmente. Quanto alle opere letterarie egli ha contezza anche del Fichard (suo proprio discepolo) e lo cita con molta lode. Quest'opera, del resto, non ha nulla a che fare colla collezione di ritratti che porta il nome del Mantua (§ 7).

Edizioni.

a) Patavii 1555 in 8.° (*a*).

b) Patavii 1565 in 4.°, in aggiunta al *Ficardo* (§ 20) edizione ampliata, come si avverte in apposita prefazione.

c) 1721, in agg. al Panciroli.

I) *Valentino Forster* (n. a Wittemberg 1530, m. a Helmstädt 1608).

Il terzo libro della sua *historia iuris civilis* contiene, in gran parte, la storia letteraria del diritto, da Irnerio fino a'suoi tempi. Quantunque, in generale, non sia che una compilazione senza disegno, condotta, per lo

(c) Clement, *Bibl. Cur.*, T. 8, p. 311.

(*a*) Il numero esatto è 1555, come ho potuto accertarmene co' miei proprii occhi, non 1553 come avevo stampato prima, sull'asserzione di Clement, *Bibl. cur.*, T. 5, p. 122. *Contrib.* di Iugler, Vol. 6, p. 39, e Struv, *Bibl. Iur.*, p. 13. Anche la dedica porta la data « idibus ianuarii 1555. » Dell'errore fu causa il modo incomprensibile onde è stampata l'ultima cifra. (*Nota della seconda edizione*).

più, sopra il Fichard, contiene tuttavia molte cose di proprio, v. g. diverse inscrizioni sepolcrali (come negli articoli: *Giovanni Bassiano, Azone, Piacentino* e *Antonio Lio*) dal Forster stesso raccolte ne' suoi viaggi in Italia e in Francia (*b*), tanto che il Panciroli stesso, che pure era tanto vicino a ciò che formava materia delle sue ricerche, non ha sdegnato di attingere a quest'opera.

La prima edizione, cui le altre rimasero fedeli (*c*), è di Basilea 1565, in fol. per Ioannem Oporinum et haeredes Ioannis Hervagii.

K) *Stefano Pasquier* (n. 1528, m. 1615).

La croix du maine, *bib. Franc.* T. 1, p. 185 colle aggiunte dell'ultima edizione.

Il Lelong. *bibl. hist. de la France*, T. 2, p. 28, 29, T. 3, p. 79, dà una notizia letteraria intorno all'accennata opera, non però completa.

La più rilevante opera di questo dotto e ingegnoso uomo: *Recherches de la France,* merita anche nella nostra rassegna un'onorevole menzione. Il nono libro comprende in sul principio (Cap. 33-35) una storia letteraria del Diritto Romano, e questa è insignificante; ma seguono poi (Cap. 36 e segg.) tali ragguagli sull'uso e diffusione del gius romano in Francia e su quelle scuole di diritto, che non si trovano in nessun'altra opera. Anche la minuta descrizione che egli fa della Università di Parigi è molto importante. L'opera fu pubblicata a più riprese dopo il 1560. L'edizione di Parigi del 1607 in 4.°, comprende i soli primi sette libri; e i due ultimi (tre, secondo altri) si pubblicarono per la prima volta, dopo la morte dell'autore, nel 1621. Onde il nostro IX libro deve essere stato scritto fra il 1607 e il 1615, in cui il Pasquier cessò di vivere. L'ultima edizione completa è nel primo volume delle opere, 1723 fol.

22. *L*) *Guido Panciroli* (n. 1523 a Reggio, m. in Padova 1599). La più compiuta biografia di lui (scritta dal Conte Crispi) è da vedere nel Tiraboschi, *Bibl. Modenese*, T. 4. p. 4-20., add. T. 6, p. 85, 156.

Il libro *de claris legum interpretibus* fu pubblicato, dopo la morte del l'autore, da suo nipote Ottavio Panciroli, Venet. 1637. in 4.° ap. Marcum Antonium Brogiollum (*a*).

Una seconda edizione è di Venet. 1655, in 4.° sumt. Sebast. Combi et Io. la Nou. . . .

(*b*) Strieder, *Storia letteraria dell'Assia*. Forsten, fu anche in Ispagna.

(*c*) Vedi un catalogo delle stesse app. Strieder *l. c.*, p. 142, e Schott ad Lipen. p. 278.

(*a*) Tiraboschi, *l. c.*, p. 16. Veramente nel *Biblioth. Ios. Ren. Imperialis Card. Catalogus Rom.* 1711 ne è accennata un'altra edizione. Venet., 1587, 4.°, per M. Ant. Brogiollum. Ma è un errore di stampa, nato dall'avere sostituito nella data della prima edizione MDCXXXVI, alla lettera C la lettera L, come risulta dall'identità del nome dell'editore.

Finalmente Lipsia 1721 in 4.° per Chr. Gottfr. Hoffmann cogli scritti letterarii del Fichard, del Mantua, del Caccialupi, del Cotta, del Mofa, e di Alb. Gentile per appendice.

È questa la prima opera che, veramente a guisa di libro e con qualche pienezza e diffusione, abbia preso a trattare la nostra storia letteraria, onde si è mantenuta in fama fino a' giorni nostri. Il primo libro tratta dei romani giureconsulti; il secondo della costituzione delle Università e dei civilisti del medio evo; il terzo dei canonisti, ed il quarto è un breve e forse non compiuto indice delle università, dei vescovi che furono giureconsulti ed altre notabili cose. Il secondo libro e parte del terzo spettano pertanto alla storia nostra.

La prima cosa che dà nell' occhio dopo un attento esame di quest'opera, sono i molti errori, onde la medesima è sparsa; errori così grossolani e madornali da non essere possibili, fuorchè in un'opera dettata con rapidità noncurante, come si può vedere dai seguenti esempi:

Tutti sanno che Irnerio ebbe fin da principio il *Giuliano* per le *Novelle* autentiche e la *Vulgata* per apocrifa; or bene, egli, secondo il Panciroli (Cap. 13) avrebbe preferita la cattiva *Vulgata* a una versione migliore che perciò sarebbe perita. Del Glossatore Otto fa due persone (Cap. 14-19); a Iacopo Balduino fa fare due figure, cioè da padre e da figlio del Bandino, chiamandolo per soprappiù Gandino (Cap. 16-27). La stessa fortuna dello smembramento tocca a Giovanni Bassiano (Cap. 23). Ma, per compenso; di Ugo, Ugolino, e Ugolino Fontana fa una persona unica, colla sola avvertenza che, secondo alcuni, l'Ugolino Fontana sarebbe una persona diversa. Il Piacentino resta tutto di un pezzo, ma la sua storia è travisata a segno da non potersi più riconoscere (Cap. 20).

Peggio che peggio del modo onde quest'opera è scritta, e dir si potrebbe abborracciata in fretta e in furia; niente ricercato mai con amore, niente con qualche profondità o lume di critica. Ho già avvertito (§ 21) come egli vada copiando il Forster; nel che non sarebbe in generale da biasimare, se non fosse della sua naturale propensione a seguire più volentieri la prima autorità che gli si presenta, che darsi la pena di cercare egli stesso. Non si dà forse un così vivo contrasto come fra le opere del Panciroli e del Diplovatazio; queste d'un grave, d'un pesante da non dirsi; ma scritte con un amore, con una diligenza, con un'esattezza da far meraviglia; quelle invece leggiere e superficiali, ma scritte con quell'ingegno che rende leggibile un libro.

Il Panciroli fu già da altri appuntato di alcuni errori, e fu detto a sua discolpa: essere stato il libro interpolato dagli editori, e così sparso di errori (*b*). Ed è per verità molto probabile che nel pubblicarlo gli sia

(*b*) Sarti, p. 41, 395.

stata fatta qualche leggiera aggiunta, trovandosi per alcuni giureconsulti l'anno 1600 (*c*), mentre l'autore era morto nel 1599. Ma sì fatte aggiunte sono ben diverse dalle vere interpolazioni; anzi gli errori sopra citati sono tali da escludere ogni dubbio di interpolazione, non potendosi ammettere che l'editore abbia scritto tutto il libro.

Al quale, ad ogni modo, non può negarsi una certa autorità: sì perchè in nessun altro abbiamo una rassegna così breve insieme e compiuta di civilisti e canonisti (e questo vantaggio gli rimarrà ancora per lungo tempo); sì perchè il Panciroli usa una sola specie di fonti: cioè, gli scritti tanto dei giureconsulti di cui egli tratta, quanto degli altri che parlarono della vita e delle opere loro; e, sebbene nell'uso delle fonti non sia da paragonare al Diplovatazio e non ne abbia saputo trarre un gran partito, le sue citazioni sono tuttavia molto istruttive e in ogni modo non dispregevoli. Perocchè in generale, siccome ogni altro giurista del XVI secolo, anche pel solo studio pratico dei libri, era sempre in grado di trovare molte notizie letterarie del medio evo, che noi siamo costretti a cercare con molto maggiore fatica.

23. *M*) *Pietro Taisand* (n. 1644 m. 1715).

La vie des plus célèbres jurisconsultes . . . par M. Taisand, Paris 1721, 4.° dipoi, molto ampliata, Paris 1734, 4.° che di nuovo non ha che il frontespizio, aggiuntovi i supplementi del Ferrière.

È questo il solo dizionario che sia peculiarmente consacrato ai giureconsulti in modo generale. Ma non è altro che una informe compilazione, fatta senza ombra di diligenza e di studio, così che monta appena il pregio di notarne gli errori; come p. es. il passo sulla poesia del Tancredi (*a*) e la sciocca cronologia di Alberto Gandino (*b*). Nè è gran fatto migliore il trattato dei più recenti giureconsulti francesi che però non appartengono al nostro soggetto; l'unico articolo, minutamente compilato sopra fonti inedite, è quello sopra Antonio Faber. Il suo merito maggiore è ancora quello di riferire sotto ciaschedun articolo le fonti onde si è giovato, ma anche in ciò salta maggiormente agli occhi la povertà di tutto il lavoro. I supplementi del Ferrière, che hanno quasi nessuna relazione col medio evo, sono tolti pressochè interamente dal Niceron (*c*).

N) *Giovanni Federico Iugler* (n. 1714 m. 1785).

Fin dal 1741, in una lettera a stampa indirizzata al Leyser egli divulgò il piano di un esteso lessico di giureconsulti; notificazione che fu più tardi ripetuta, con richiesta di aiuto (*d*). Ma in seguito mutò pensiero, paren-

(*c*) Per es. L. 2, C. 198; L. 3, C. 59.

(*a*) Pag. 137, franteso nel Panciroli, L. 3, D. 4.

(*b*) Pag. 273.

(*c*) Camus, *Profession d'avocat*, T. 2, p. 11, ed. 1818.

(*d*) Cioè nel 1764, stampata nei *novis act. erud.*, a. 1763, Lips. 1764, 4.°, p. 118-

dogli troppo difficile il catalogo alfabetico di tutti i giuristi, per dover forse raccogliere, a voler darlo compiuto, troppe cose di poco momento. Perciò attese soltanto a pubblicare, così alla spicciolata, la biografia di quei giureconsulti che gliene paressero più meritevoli, sotto il titolo di:

Contribuzioni alla vita dei giureconsulti, 6 volumi, Lipsia 1773, 1780 in 8.° (*e*).

Il manoscritto del primo lessico testè menzionato è nelle mie mani. Le lettere *A*, *B* e il principio della *C* sono pronte per la stampa, solo che furono messe a profitto per l'articolo stampato nelle *Contribuzioni:* per le altre lettere sono egualmente preparati i materiali.

Il Iugler non ha nè gusto nè criterio, bensì diligenza e puntualità. Per difetto di fonti, poco egli potè dar di nuovo nelle biografie, ma quanto alla notizia dei libri e delle edizioni che egli ebbe sotto gli occhi, è molto diligente e preciso, e merita ogni fede. Nelle vite stampate non ce n'è alcuna del medio evo, e anche nel manoscritto questa parte è la men buona; ma rispetto ai moderni e segnatamente ai tedeschi, di grande momento sono le fatiche di lui.

24. *O*) *Stefano Maria Fabbrucci,* professore di diritto a Pisa (*a*) e *Angelo Fabbroni,* provveditore della Università di Pisa.

Nelle città italiane trovasi più spesso che altrove un patriotico entusiasmo d'approfondire e illustrare, per via di laboriose ricerche, la storia patria. E questa lode è in gran parte dovuta anche al Fabbrucci, il quale sulla scorta di molte egregie e inedite fonti, pubblicò 14 dissertazioni intorno alla università e ai professori di Pisa (*b*), nella raccolta di opuscoli scientifici e filologici del Calogerà (Tom. 21, 23, 25, 29, 34, 37, 40, 43, 44, 46, 50, e 5 nella *Nuova raccolta* T. 6, 8), stampata in Venezia dal 1740 al 1761 (*c*). Le quali dissertazioni sono per noi importantissime, principalmente dal XIV secolo in poi, quando molti grandi giureconsulti insegnavano a Pisa.

Di più largo disegno è l' opera del Fabroni: *Historia academiae Pisanae*, vol. 1-3, Pisis (excud. Capitanus Mugnainius in aedibus auctoris (1791, 1792, 1795, 4.°). Ma fa per noi soltanto il 1.° volume, la prima metà del quale ha inoltre per autore Edoardo Corsini, e fu fatto in gran parte sulle dissertazioni del Fabbrucci.

120, e in più altri luoghi. Cfr. anche Iugler, *Bibl. hist. cit.*, T. 2, p. 1320, e la prefazione al 1.° volume delle sue *Contribuzioni*.

(*e*) La prefazione del primo volume rende ragione del mutato disegno.

(*a*) Intorno alla sua vita nessuna notizia sa dare l'Adelung, nella Coll. del Iöcher, P. 2, p. 993. Fabroni è più conosciuto.

(*b*) Fabroni, *Hist. ac Pis.*, Vol. 1, p. 73, magnifica oltremodo le fonti che servivono alla sua opera.

(*c*) Tutte od anche alcune di esse furono in principio stampate a parte come programma. La notizia che intorno a queste dà l'Adelung, *l. c.*, non pare esatta.

Come una specie di supplemento a queste due opere (pel loro contenuto biografico) possono aversi le *Memorie istoriche de' più illustri uomini Pisani*, T. 1-4, Pisa, presso Ranieri Prosperi 1790-1792, 4.°. Queste biografie di diversi autori (*d*), non sono propriamente se non ampollosi elogii che, con pochi cambiamenti, potrebbero star bene a qualunque egregio letterato; ma le note contengono osservazioni di molto peso e valore. Fanno per noi principalmente i seguenti articoli: T. I, *Bulgaro, Burgundio, Uguccione, Francesco Tigrini:* T. 2, *Giovanni Fasoli:* T. 3, *Bandino*.

25. *P) Mauro Sarti* (n. 1709, m. 1766) e *Mauro Fattorini* (n. 1727, m. 1789.

Intorno al Sarti danno interessanti notizie:

I. Ben. Mittarelli et Anselm. Castadoni, *Annales Camaldulenses*, Tom. 8. (Ven. 1764 fol.) p. 696-698 e Tom. 9. (Ven. 1773 fol.) p. 62, 148, 148.

Elogio di Isidoro Bianchi. Lamii *notit. literar.* a. 1766 col. 805.

Fantuzzi *scrittori Bolognesi*, T. 7 p. 323 - 327 (niente altro che il precedente elogio con qualche piccolo cambiamento).

Intorno al Fattorini:

Fantuzzi, l. c., T. 9, p. 96-97.

Sull'opera principale di ambedue sono da confrontare gli scritti biografici, la dedicatoria premessa al primo volume, e le prefazioni di tutti e due i volumi dell'opera.

Della scuola di Pisa testè menzionata, è ben altrimenti più importante per la nostra giurisprudenza l'antica e celebre scuola di Bologna. Della quale, verso la metà del XVIII secolo, papa Benedetto XIV avea commesso di scrivere la storia a un dotto Bolognese della casa Lambertini, assegnandogli una provvisione sino al termine del lavoro. Era questi l'abate Camaldolese Mauro Sarti, il quale, entrato da giovinetto nell'Ordine, diede opera in Roma a molti e svariati studi: cioè, da prima alla dialettica e quindi, con predilezione speciale, all'antiquaria e alla storia; e tenne finalmente in varii monasteri la cattedra di filosofia e di teologia con tanta eccellenza, che fu fatto cancelliere dell'Ordine e, nell'anno 1755, abate del monastero di S. Gregorio in Roma.

Nè andò guari ch'egli ebbe l'onorevole incarico che abbiamo detto, di scrivere non tanto la storia, quanto le vite dei più celebri professori dell'università di Bologna, dove il Sarti recossi per alcun tempo, a consultare gli archivi e le biblioteche della città. Il quale incarico gli fu poi confermato, dopo la morte di Benedetto, da Clemente XIII.

Due potentissimi aiuti fecero grandemente avanzare il lavoro. Concios-

(*d*) Indicati colle semplici sigle, di cui si ha la chiave nel T. 4, p. 467. Anche le prefazioni sono di diversi. Fabroni, Fanucci e Antonioli.

siachè da tutti gli archivi di Roma, avesse il pontefice Benedetto XIV fatto estrarre, per opera di Costantino Ruggieri (*a*), e raccogliere in una serie di documenti, tutto ciò che potesse riferirsi alla città, alla chiesa e alla scuola di Bologna. Per la quale raccolta, che giace, in 44 volumi, nella biblioteca dell'Instituto bolognese, si trovò già fatta una buona parte dei più faticosi studi preparatorii (*b*). Oltre di che, trovò il Sarti in Bologna un uomo, che, senza ambire alla gloria di scrittore e pel solo amore al passato della sua città, già da lungo tempo avea fatto le più profonde investigazioni sulla storia e le antichità di essa. Questo egregio bolognese, che fu Gaetano Monti, s'interessò al lavoro del Sarti, come se fosse suo proprio; e il pregio grandissimo di tale partecipazione è spesso e altamente riconosciuto tanto dal Sarti, quanto dal suo continuatore (*c*), cioè dal camaldolese Mauro Fattorini, deputato a quest'incarico da Clemente XIII, un anno dopo la morte del Sarti, avvenuta nel 1766. Il quale, come il Sarti, era entrato di buon'ora nell'Ordine, e gli era succeduto nel posto di professore e nelle dignità ecclesiastiche; e perchè meglio adempiesse il suo nuovo mandato, fu nominato abate del suo chiostro in Bologna, e da Clemente XIV (1769) confermato in esso mandato. Sotto l'ispezione del Fattorini uscirono dunque i due volumi della prima parte dell'opera, che comprende i secoli XII e XIII, sotto il seguente titolo:

De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV. Tomi I, pars I, Bononiae MDCCLXIX, ex typ. Laelii a Vulpe, Instituti scientiarum typographi. Tomi I, Pars II, ib., MDCCLXXII, in fol.

26. Il Fattorini rimase in Bologna fino al 1783, nel qual anno andò abate a Perugia. Dopo d'allora la sua vita fu tutta consacrata agli offici e alle cariche ecclesiastiche, e pare abbia messo da banda ogni lavoro di storia, finchè morì in Perugia nel 1789.

Nella prefazione al secondo volume (1772) il Fattorini avea promesso il proseguimento dell'opera, della quale diceva avere in pronto i materiali: solo che pei tempi successivi aveva ideato di tenersi più ristretto, così che la seconda parte darebbe l'opera compiuta. Dopo queste dichiarazioni, e atteso il lungo soggiorno del Fattorini in Bologna dopo quell'epoca, è sorprendente come una sì fatta continuazione non sia mai comparsa. Forse che fu proibita da Pio VI, creato pontefice nel 1774 (*a*).

Con tutto ciò, il principio della seconda parte si ha stampato, probabil-

(*a*) La vita di questo dotto uomo, che si tolse la vita nel 1763, leggesi nell'Amaduzzi: *Leges novellae*. V. *Anecdotae*, p. LXXVII e seg.

(*b*) Sarti, P. 2, p. 57, not. *a*, pag. 23, e P. 1, praef. p. XIII, p. 323-338.

(*c*) Sarti, P. 1, p. 9, p. 374, not. 4. P. 2, praef., cfr. Fantuzzi, *l. c.*, T. 7, p. 326.

(*a*) Tiraboschi, *Storia*, Tom. 3, L. 4, c. 7, § 1: « Diverse vicende, delle quali non giova il parlare più apertamente, ci tolgono, almen per ora, la speranza di veder continuata quest'opera sì ben cominciata. »

mente poco dopo finita la prima. Ed io stesso ne tengo 40 pagine di testo e 50 di documenti (*b*). Il testo comprende i seguenti professori, tutti di diritto romano: *1) Thaddaeus Pepulus. 2) Brandalisius et Pinus de Gozzadinis. 3) Iacobus Belvisius. 4) Iacobus Buttrigarius, Laurentius, Bartholomaeus et Iacobus Filii. 5) Petrus de Cernitis. 6) Thomas et Philippus de Formaglinis. 7) Raynerius Arisendus Foroliviensis. 8) Petrus de Bompetris. 9) Philippus Fuscherarius.* Il documento stampato in principio risguarda assolutamente Taddeo Pepoli, il quale quanto è ragguardevole per la storia della città, è altrettanto insignificante per la storia nostra. È singolare, del resto, come nemmeno il Fantuzzi, che pure pubblicò l'ultimo volume della sua opera nel 1774, non abbia avuto, a quel che pare, nessuna contezza di questo documento stampato della seconda parte (*c*). I materiali per la continuazione, secondo epistolari notizie, sono passati agli eredi.

Ora è da vedere, anzitutto, la parte che ciascheduno dei due autori ebbe all'opera in discorso. Intorno a che spiegasi abbastanza chiaramente il Fattorini nella prefazione del primo volume: di lui sono, oltre la prefazione, i filosofi, i teologi, una parte degli umanisti, ed il principio dei documenti, di che nelle carte del Sarti erano soltanto insufficienti e dubbiose indicazioni. Onde apparterrebbero a quest'ultimo tutti i civilisti, i canonisti, i notai, i medici, gli arcidiaconi e una parte degli umanisti. È inutile il dire che il frammento della seconda parte è del Fattorini. Ma la parte attribuita al Sarti, sebbene non fosse stata per avventura bell'e pronta nelle sue carte (nel qual caso si potrebbe ancora supporre qualche cambiamento di mano del Fattorini), era tuttavia già pubblicata; poichè la stampa fu cominciata per lo meno nel 1764 (*d*), e trovasi espressamente detto che alla morte del Sarti n'era già stampata circa la metà (*e*). Però la parte capitale dell'opera e quella che (eccetto i documenti e il principio della seconda parte) c'interessa quasi esclusivamente, è proprietà del Sarti, ed è un errore il citare il libro sotto il nome del Fattorini. Io, per amore di brevità, porrò quindi dappertutto il nome del Sarti, avendo già provveduto abbastanza, attese le dimensioni del mio lavoro, alle ragioni del Fattorini.

(*b*) Io ne vo debitore alla rara cortesia del Rodolfi, già professore in Bologna, indi in Padova, dove morì.

(*c*) Nella vita del Fattorini egli non ne fa punto menzione, e molto meno nelle biografie che sono comuni ed ambedue; nelle quali, o non reca alcuna fonte (come pel Buttrigario), o si loda semplicemente degli aiuti del Monti (come pel Belvisio). Tuttavia è tale la conformità di questa biografie, che potrebbe darsi benissimo che egli se ne fosse giovato, senza nominarlo; il che non tornerebbe certamente a sua lode.

(*d*) Mittarelli, *l. c.*, T. 8 (1764), p. 698.

(*e*) Fantuzzi, *l. c.*, T. 7, p. 326.

27. Mercè di quest'opera, può dirsi renduta possibile, per la prima volta, una storia dei Glossatori. Attesochè per la dovizia dei documenti e dei manoscritti onde il Sarti potea disporre, gli fu dato ordinarne la intricatissima cronologia, e soprattutto precisarne con sicurezza i nomi e le persone, che non di rado, prima di lui, si frantendevano o sopprimevansi del tutto. E anche la storia, per la sua profonda critica, ne fu per ogni verso arricchita e appurata; nel che ha una singolare attrattiva la vivacità e l'interesse che anima tutte quelle ricerche, senza che egli rigetti però mai nessun particolare o vada a perdersi in piccolezze. Il qual metodo, che rende così autorevole il suo libro, è sicuramente tutto proprio del Sarti, mentre gli è comune col Monti il merito di uomo paziente e avventurato nelle sue ricerche. I letterati italiani hanno altamente riconosciute queste splendide doti. Dice il Tiraboschi non darsi assolutamente alcun altro scrittore di più scrupolosa esattezza e squisita critica, e diffatti, dov'egli s'imbatta nel Sarti, si contenta quasi sempre di semplici estratti (*a*). E il Fantuzzi crederebbe colpevole temerità il non voler limitarsi a riportare, per così dire, letteralmente, le notizie del Sarti (*b*).

Ma il nostro spregiudicato giudizio non deve passar sopra nemmeno ai difetti dell'opera. Anzitutto, la parte essenzialmente letteraria è piuttosto trascurata. Veramente egli non aveva in animo di fare una storia della giurisprudenza, e nè anche di passar per giureconsulto, sebbene in gioventù egli avesse studiato il Diritto Romano (*c*). Ma la semplice bibliografia è ben altra cosa e non può essere esclusa da nessuna storia letteraria. Ora, tranne quello che fu immediatamente tolto dal Diplovatazio, non ce n'è quasi ombra in questo libro. Inoltre le fonti non sono sempre giudiziosamente adoperate.

Così egli ha talmente alterata la storia di Giraldo Cambrense, del Piacentino, del Pilio, e la notizia della prima edizione delle opere di lui, da lasciar supporre che egli ne avesse appena fatta una frettolosa lettura; e non sono di migliore stampo gli anacronismi che occorrono nel supposto catalogo del Cervoto (*d*). Anche le sue citazioni e i passi estratti dai documenti sono non di rado infedeli ed inesatti. Il che dimostra una fretta affatto inesplicabile a canto alla grave posatezza che regna in tutta l'opera. E sarebbe ingiusto l'affibbiare tali errori al Fattorini come editore (*e*), essendo già stato superiormente dimostrato che questi trovò già pronta la parte del Sarti.

(*a*) TIRABOSCHI, *Storia*, T. 4, L. 2, C. 4, § 20, T. 3, L. 4, C. 7, § 1, 23, 26.
(*b*) FANTUZZI, *l. c.*, T. 1, praef. p. IV.
(*c*) FANTUZZI, *l. c.*, T. 7, p. 324.
(*d*) Vedi inf. Cap. XXX, XXXII, XXXVI, XXV, XLIII.
(*e*) Al che sembra propenso il Savioli, *Annali bolognesi*, V. 2, P. 1, p. 150, dove egli critica l'anno di un documento erroneamente citato.

Alla quale è certamente molto inferiore quella di esso Fattorini, essendo in generale uno scabroso affare la continuazione di un'opera altrui. La stampa dei documenti a cui egli si era dato colla più grande assiduità, nella maggior parte dei casi, noi non possiamo confrontare cogli originali; ma alcune palpabili mancanze ne rendono molto sospetta in generale la esattezza. Come egli abbia trattato il Diplovatazio fu già veduto (§ 19). Trovansi eziandio per ben due volte gli stessi documenti ristampati da fonti diverse, e con notabilissime differenze (*f*), senza che egli se ne sia avveduto.

28. *Q) Girolamo Tiraboschi.*

La *Storia della letteratura italiana,* condotta sopra un disegno vastissimo e con una perseveranza ammirabile, è tanto conosciuta, che sarebbe fuori di luogo il minutamente descriverla in un capitolo esclusivamente consacrato alle opere giuridiche (*a*). Quanto ai giurisperiti, fin dove può, egli non fa quasi altro che copiare il Sarti (§ 27). Procede poscia per se solo ed è autore utilissimo al nostro scopo.

Nè meno vantaggiosa è la sua *Biblioteca Modenese*, 6 V., 4.°, Modena 1781-1787, avvegnachè Modena e Reggio producessero assai di buon'ora segnalatissimi giureconsulti. Se non che gli articoli intorno a Reggio sono del conte Achille Crispi, non del Tiraboschi.

R) Giovanni Fantuzzi.

Notizie degli scrittori Bolognesi. Bologna, stamperia di S. Tommaso d'Aquino, *T.* 1-9, 1781-1794 *fol.*

Per gl'antichi tempi che sono i più rilevanti, tranne poche eccezioni, egli non ha fatto che tradurre il Sarti (*b*). Ma dal XIV secolo in poi, quantunque Bologna diventi sempre via via più povera di grandi giureconsulti, egli ci dà, del proprio, biografie molto notabili (*c*), dove si vede di quanto aiuto deve essere stato il Monti, siccome al Fantuzzi, che graziosamente il confessa (*d*), così già prima al Sarti. Della relazione di questa opera del Fantuzzi coi frammenti della seconda parte del Sarti fu già detto di sopra (§ 26). Ambedue questi scrittori poi resero affatto inutili le anteriori opere sulla letteratura di Bologna, che per verità valgono ben poco e possono solo accennarsi per via di complemento:

(*f*) P. 2, p. 59,e., F, p. 177, N.

(*a*) Delle molte edizioni sono notevoli soltanto le due edizioni originali modenesi: la prima 1772-1782; la seconda 1787-1794, la quale fu dall'autore stesso molto ampliata.

(*b*) V. 1, p. 27. Sono tuttavia nell'ottavo volume due articoli *Toschi* e *Viviani*, relativi a due diversi giureconsulti, la cui identità poteva facilmente conoscersi dal Sarti, e risulta propriamente anche dal Fantuzzi.

(*c*) P. es. Giovanni di Andrea Tom. 1.

(*d*) Fantuzzi, T. 1, pref. p. V.

Giov. Nicolò Pasquali ALIDOSI; *li Dottori Bolognesi di legge canonica e civile*, Bologna 1820, 4.º, e *Appendice al....... al libro delli Dottori Bolognesi*... Bologna 1623. La qual opera comprende non solo i letterati e i professori, ma eziandio tutti quelli che in Bologna furono promossi al Dottorato; e per lo più non è altro che un catalogo di nomi talvolta seguiti da particolari notizie, ma senza lume di critica. Il Sarti ne ha tratto tutto quel partito che si poteva.

Io. Antonii BUMERALDI (MONTALBANI) *Minervalia Bonon. Civium anademata s. Bibl. Bononiensis* Bon. 1641, *in* 12. Opera affatto superficiale, e per ciò che risguarda la parte giuridica, tolta dall'Alidosi.

Pellegrino Antonio ORLANDI *notizie degli scrittori bolognesi. . . .* Bologna 1714, 4.º (*e*). Opera non meno superficiale, e nella parte giuridica, calcata, come la superiore, sull'Alidosi. Alcune appendici non sono tuttavia senza pregio.

29. *S*) Lor. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli;* Napoli, stamperia Limoniana, T. 1-3, 1787-1788, 4.º.

Scrittore utile e diligente, ma povero di giudizio e di scelta nello attingere alle fonti. Egli cita il Sarti nell'Andrea di Barulo, ma non mai negli altri Glossatori; e non va pure esente da grossolani errori. Non dice nulla della Sicilia. Del rimanente, il suo libro rende inutili per la giurisprudenza le opere anteriori del Toppi e altri sulla storia letteraria di Napoli.

T) *Cr. Gott. Haubold.*

Institutiones iuris romani litterariae T. 1 Lips. 1809, 8.º (contenente alcune biografie e il principio di una bibliografia).

U) *Gustavo Hugo.*

Manuale di storia letteraria del Diritto Civile (corso di Diritto Civile vol. 6) Berlino 1812, 8.º; nella seconda e terza edizione (Berlino 1818-1830, 8.º) intitolato *Storia del Diritto Romano dopo Giustiniano.*

Ambedue queste opere, per la natura loro, poteano contenere pochi particolari, e non si limitano punto al solo medio evo. Ma anche per questo rispetto, hanno il gran merito di avere essi i primi in Germania, per la diligenza ne'rinvii e l'uso giudizioso delle fonti, non solo aperto l'adito a questa maniera di studi, da tanto tempo trascurata, ma colla voce e coll'esempio rendutala interessante al più alto grado.

30. Darò ora, come ho promesso al principio di questo capitolo, un prospetto ordinato di quegli scrittori, dai quali ricavar si possono le più ampie e doviziose notizie intorno alla *storia letteraria del Diritto nel medio evo*, sia che abbiano già avuto luogo nella rassegna cronologica (nel qual caso se ne farà un semplice rimando), sia che vengano ora nominati per la

(*e*) Della nuova edizione continuata nel 1728, io non ebbi contezza che da IUGLER, *Bibl. hist.lit.*, T. 2, p. 1128.

prima volta; senza però menzionare quelle opere, da cui non può aspettarsi nessun particolare ragguaglio, o perchè ne contengano solo per accidente un qualcheduno (come Giov. di Andrea), o perchè il loro materiale vantaggio sarebbe troppo poca cosa (come il Caccialupi e il Pastrengo), o infine perchè le opere stesse (come quelle di Haubold e di Hugo) hanno la natura di un semplice compendio.

I. — Opere generali.

Della rassegna cronologica: il Tritemio (N.º 5) il Diplovatazio (N.º 6) il Panciroli (N.º 11) il Taisand (N.º 12).

Inoltre:

I. A. Fabricii *Bibl. latina mediae et infimae aetatis, vol.* 1-6, Hamburgi 1734-1746, 8.º (scrittori del medio evo in ordine alfabetico), ed I. D. Mansi, T. 1-6, Patavii ap. Io. Manfré 1754, 4.º (arricchita di molte e importanti aggiunte).

G. Cr. Hamberger: *Notizie sicure dei più ragguardevoli scrittori. . . . insino al* 1500, P. 1, 4.º Lemgo 1756-1764, 8.º in ordine cronologico; di che a noi spetta soltanto la quarta parte, dal 1100 al 1500.

II. — Opere speciali all'uno o all'altro paese o luogo.

A) Italia:

In generale:

Della rassegna cronol. il Tiraboschi (n.º 16).

Inoltre: G. Mazzucchelli; *Gli scrittori d'Italia*, Vol. 1, P. 1, 2; Vol. 2, P. 1, 2, 3, 4; Brescia 1753-1763, f. (Scrittori di ogni materia in ordine alfabetico; ma questi sei volumi non contengono che le prime lettere A e B).

Bologna. Della rassegna cronol. Il Sarti (n.º 15), il Fantuzzi, l'Alidosi, il Bumaldi, l'Orlandi (n.º 17).

Inoltre: il Ghirardani e il Savioli (V. inf. § 51).

Milano: Ph. Argelati, *Bibl. Script. Mediol.*, T. 1, 2, *Mediolani,* 1745, fol.

Modena e Reggio: il Tiraboschi (n.º 16).

Napoli: il Giustiniani (n.º 18).

Nic. Toppii, *De orig. omnium tribunalium nunc in castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium.* P. 1. Neap. 1655, 4.º, p. 99 *seq.*

Padova: parecchi scrittori sopra la Università abbracciano anche la storia letteraria, e segnatamente il Da Colle (V. inf. § 101).

Parma: Affò, *Mem. degli Scritt. e Lett. Parmigiani*, T. 1-5, Parma 1789-1797, 4.°

Perugia: V. Bini, *Memorie istoriche della Perugina Università*, Vol. 1, P. 1, 2, 1816, 4.° (Storia dell'Università, compresa la storia letteraria).

G. B. Vermiglioli, *Biografia degli Scrittori Perugini*, T. 1, P. 1, 2, Perugia 1828, 1829, 4.° (per alfabeto dall'A fino all'O).

Pisa: il Fabbrucci, il Fabbroni e le *Memorie* (Racc. cronol., n.° 14).

Siena: Biografia degli Scrittori Sanesi dall'abate Luigi de Angelis, T. 1, Siena 1824, 4.° (dall'A al G).

B) Francia:

Histoire littéraire de la France. Spettano a noi i T. 13-15, Paris 1814-1820, 4.° (sec. XII) e T. 16, Paris 1824, 4.° (princ. del sec. XIII). — Opera minutissima, ma irrilevante al nostro scopo.

C) Spagna:

Nic. Antonii, *Bibliotheca Hispana vetus*, T. 1, 2. Romae 1696, f. — ed. F. P. Bayer Matriti, 1788, f. (per ordine cronologico; spetta a noi il T. 2 dal 1000 al 1500).

31. Per via di appendice possono nominarsi anche i seguenti scrittori, parte a semplice cenno, parte a più larghe indagini.

L. Collutius Pierius Salutatus (m. 1406), *De nobilitate legum et medicinae, Venet.* 1542, 8.°. Una sezione di quest'opera, che io non ho veduta, tratta (secondo il Diplovatazio) *De inventoribus legum*, e potrebbe facilmente fornire buon capitale anche per la nostra storia letteraria (*a*).

Ioannes Baptista de S. Blasio (m. 1492) deve avere scritto un semplice catalogo di giureconsulti, il quale, sebbene inedito, fu tuttavia consultato da parecchi scrittori moderni (*b*).

Corrado Peutinger, *Quorumdam iuris scientia illustratorum ex praeceptoribus meis collectum,* Vienna, per Hieron. Victorem 1529, 8 fogli in 4.° (*c*), ossia giudizi, per altro leggieri e vaghi anzichenò, intorno a 26 giureconsulti, inutili alla storia nostra.

Anon. historia Ictorum veterum et recentiorum, 4.° 1/2 Alf. v. Catal. bibl. Ludwig, mss., p. 128, di cui si ha un'esatta notizia (dello stesso Ludwig) alla fine della prefazione dell'Hoffmann al Panciroli. Dove porta il titolo di « *elogia barbarae et recentioris aetatis Iureconsultorum;* » il manoscritto sarebbe in papiro, già vecchio di 200 anni, e, nei tempi addietro, appartenuto al Biccio. « Deinde non tam vitae iureconsultorum in eo descriptae, quam collecta ex innumeris consiliis, omnis fere orbis

(*a*) Il libercolo che io possiedo è molto superficiale e di nessuna utilità per la nostra Storia. La detta Lezione è nel IX Capitolo.

(*b*) Panciroli I, 1, e II, 118. Papadopoli, *Hist. Gymnasii Patavini,* T. 1, p. 229.

(*c*) Io conosco l'opera soltanto dalla stampa dei nuovi avvisi letterari, 1807, N.° 50, p. 790, ecc.

eorumdem elogia. Et ubi aliquid in aliquo vel laudandum vel vocandum sub censuram. Ubi ab uno alterove commissum plagium. Quem habuerit institutorem. Quae ei in praxi et usu forensi auctoritas. Quibuscum contraxerit amicitiam. In quibus eductus academicis et quae alia eiusmodi, nullo ordine, fide aliorum auctorum congesta. » Alcuni brani di questa descrizione, ma non tutti, poterono raccogliersi dal Diplovatazio. Ad ogni modo sarebbe desiderabile per la nostra letteratura un più accurato esame di quel ms.

I Distici di Grivaldo Mofa (*d*) (*catalogus aliquot interpretum iuris civilis*) ristampati a tergo del Panciroli, sono assolutamente vuoti di ogni utilità.

Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interprètes du droit civil..... par Denis Simon, T. 1, 2, Paris, 1695, in 16.° È un lessico di letterati, compilato con incredibile noncuranza, e, particolarmente per gli antichi tempi, del tutto inservibile.

Il Gravina ha, nella sua storia del diritto, trattata anche la letteratura del medio evo (*e*), ma egli attende unicamente all'eleganza della frase, non alla sostanza, cosicchè questo capitolo, per mancanza di critica, malgrado le sue belle frasi, non è di alcun giovamento.

Cesare Thurmann (m. 1704) aveva in animo di fare una grande opera intorno alla letteratura giuridica, con un lessico di letterati, e pare abbia lasciati indietro materiali non pochi (*f*), ma le sue opere stampate non danno luogo a bene sperare delle inedite (*g*).

Delle biografie dei giureconsulti dal medio evo in poi, cominciate dal Gebauer, non che nulla di stampato, ma non se n'ha neppur traccia (*h*).

Il lessico di letterati aggiunto alle Obss. ad'Imp. Institut. Hyacinti Vinciroli, lib. 4, Perusiae 1735 in 8.°, p. 645-740, non è che una compilazione condotta sui libri più conosciuti. Le prelezioni di I. C. Rücker sulla letteratura giuridica, delle quali io vidi un fascicolo nel 1744, sono affatto estranee al medio evo.

La nuova storia letteraria, che si ha presso Terrasson, *histoire de la jurisprudence romaine*, Paris 1750, fol. Parke, in 4.°, è anche più superficiale del resto di quell'opera.

Di Alessandro Formagliari (m. 1769) trovasi nella biblioteca dell'Instituto di Bologna, una storia manoscritta di quell'università, la quale deve essere scritta senza scrupolo di critica, occupandosi specialmente di difen-

(*d*) I migliori ragguagli intorno a questi giureconsulti sono in Berriat-Saint-Prix, *Hist. de l'ancienne université de Grenoble*. Paris, 1820, 8, p. 10 seq.

(*e*) Gravina *Orig. Pir. civ.*, L. 1, C. 143-169.

(*f*) Moller, *Cimbria literata*, T. 2, p. 893, parla in modo esplicito dei progetti di Thurmann.

(*g*) Struv, *Bibl. Iur.*, C. 1, § 1.

(*h*) Strut, *Bibl. Iur.*, C. 1, § 5.

dere la mal inventata lettera di fondazione di Teodosio II. Della quale opera il Ruggieri ha scritto un'estesa e acuta critica, che è parimenti conservata nella biblioteca dell'Instituto; e Benedetto XIV, per onore dell'università, ne proibì la pubblicazione. Quattro volumi di vite di professori bolognesi dello stesso autore sono passati a' suoi eredi (*i*).

Il primo volume (*A* e *B*) della *Galleria di tutti gli autori di diritto*, dello Stepf, Lipsia 1820, in 8.º, è il principio di un Dizionario universale di letterati in questa materia, colla più gran trascuratezza compilato sui libri più comuni, tanto che non si saprebbe ben dire a qual classe di lettori sia per tornare utile il suo lavoro.

(*i*) Amaduzzi, *Leges novellae*, V. *Anecdotae praef.*, p. XVII, LXXXII. Fantuzzi, *Scrittori bolognesi*, T. 3, p. 334.

CAPITOLO XVIII.

RISORGIMENTO DELLA GIURISPRUDENZA.

32. Quantunque sia stato dimostrato nella prima parte di quest'opera che, anche dopo la caduta dell'impero d'Occidente, durarono tuttavia fino all' XI secolo una costituzione municipale e un popolo romano; e che il diritto romano fu in questo mezzo osservato nei giudizi, dettato nei libri e insegnato a viva voce: si è pure veduto che tale conoscenza e tale pratica erano così scarse, da non potersi avere in pregio se non come punto di passaggio a tempi migliori, e a quel nuovo splendore onde esso diritto rifulse tutto ad un tratto nel XII secolo.

Surse diffatti a que' tempi in Bologna quel florido Studio che tanta fama ebbe anche al di qua delle Alpi; i cui primi maestri diedero il loro nome a opere pregiatissime anche a' dì nostri, e istituirono infinito numero di scolari accorsi da tutta Europa, i quali, riportando la nuova e ben trattata scienza nei loro paesi, poterono ivi diffonderla per via di sentenze, di scritti e di orale insegnamento nelle scuole modellate su quella di Bologna.

Nè questo maraviglioso risorgimento fu l'opera di nessun governo, ma della stessa necessità delle cose, e sopratutto, del bisogno che aveano le città lombarde, ormai diventate così ricche, popolose e attive, di un gius civile più esteso e accomodato alla nuova vita dei traffichi e delle arti; non potendo a ciò supplire nè il gius germanico, nè quella sì magra scienza di diritto romano a cui s'erano fino allora accomodate; poniamo che le fonti tuttavia esistenti avessero potuto bastare, e, purchè se ne usasse a dovere, condurre al possesso di un diritto pienamente conforme ai nuovi bisogni (*a*).

(*a*) Con ciò io non voglio già dire che i Lombardi non avrebbero potuto stare anche con più scarse fonti di diritto; gli stessi bisogni della pratica avrebbero in qualche modo trovato la loro soddisfazione, come avvenne in Inghilterra. Ma la nuova vita del commercio e il rifiorire delle città doveano certamente rivolgere l'attenzione universale sulle materie legali, e, pronte soccorrendo a quel bisogno le fonti del di-

Da altra parte, l'antica massima fondamentale del gius personale, se non caduta affatto, era però sempre più raramente applicata, e venuta via via mancando col successivo rallentarsi del vecchio vincolo nazionale, sì pel rimescolamento delle razze sui nuovi territori conquistati, sì pei frequenti matrimoni, onde non di rado smarrivasi la memoria dell'antica origine: ma sopratutto perchè un'altra e ben diversa forma di associazione era scopo di tutti i desideri. Conciossiachè nel comune delle città convenissero uomini d'ogni nazione; e quanto più stretto ed importante era il vincolo che stringeva fra loro i cittadini di Milano, di Bologna e di altre città, tanto minor conto facevasi della romana o della longobarda origine (*b*).

Oltre a ciò, erasi a que' tempi ridestato l'amore di coltivare l'intelletto; e quell'attività scientifica onde si avea tanto mestieri per fini pratici, lungi dall'abborrimento del diritto romano, veniva anzi dall'intimo bisogno dell'epoca condotta, come per mano, a studiarlo. Fortunatamente potea trovar pascolo nelle Pandette, tuttavia esistenti; mentre le altre fonti del romano diritto, come il Breviario, il Codice e le Novelle di Giustiniano, difficilmente avrebbero potuto bastare a quella irrequieta operosità intellettuale, che circonda di tanto interesse il sorgere della nuova scuola. E tanto meno lo avrebbe potuto il diritto germanico, se per avventura fosse stato particolarmente studiato. Per la qual cosa è erroneo il considerare le forze che allora furono applicate al diritto romano, come sottratte al diritto germanico, e ritenere perduto da una parte ciò che fu guadagnato dall'altra; quando una mente scientifica di una certa attitudine alle legali discipline non avrebbe trovato in nessun' altra materia quel pascolo che pur le dava il diritto romano. Il quale essendosi, d'allora in poi, mantenuto senza interruzione, e nel XVI secolo profondamente trattato e in molti modi praticato, in un colle leggi germaniche, è innegabile che eziandio per questo diritto il risorgere del gius romano era di grande importanza.

33. Le quali cagioni, se male avrebbero bastato a richiamare in vita il diritto romano, ove da molti secoli fosse interamente andato in oblio, non potevano per altro mancare di effetto, quando questo diritto era tuttora vigente, e non trattavasi che di adoperarlo e intenderlo meglio che non si faceva.

Già fin da Carlo Magno molti popoli e Stati d'Europa si erano assuefatti a considerarsi in un legame permanente fra di loro, e a volere, fra le differenze che li contradistinguevano, certe cose comuni; come dire:

ritto romano rettamente usate, grande dovea essere lo stimolo a studiarlo, a preferenza del diritto lombardo che sì mal rispondeva alla vita delle nuove repubbliche. Perciò io diceva che i bisogni della pratica e insieme della teorica cospiravano allo stesso scopo.

(*b*) Cfr. Vol. 1, § 48-51.

l'impero, la costituzione della romana chiesa cattolica, il clero, la lingua latina per gli affari, e finalmente il diritto romano. Il quale d'allora in poi non fu più considerato come un gius particolare ai romani delle provincie, o proprio di un solo Stato, ma come il diritto comune di tutti i cristiani d'Europa, a cui, per le sue antiche vicende, era eziandio più adatto di qualunque altro. La qual considerazione molto contribuì a innalzare il diritto romano nella pubblica opinione, agevolandogli i mezzi di signoreggiare nuovamente nella pratica (*a*).

Nata dunque, pel concorso di queste circostanze, una nuova scuola di diritto, e venuta ben presto in grandissimo onore, dovea pur reagire sulle medesime. Perocchè, essendo educati a questa scuola la maggior parte dei giudici, da essa contraevano una certa propensione a sentenziare delle cause secondo i principii del diritto romano; e per necessaria conseguenza, venne a cessare ben presto tutto quanto l'antico gius delle nazioni germaniche, non trapassato negli statuti; e la pratica del diritto romano ritornò nel primiero suo grado.

All'opposto, suol darsi troppa importanza al favore degl'imperatori di Svevia, i quali avrebbero esteso il diritto romano siccome un appoggio della loro potenza; mentre questo favore, principalmente in Italia, ebbe poca o nessuna influenza sulla pratica del foro e sull'insegnamento delle scuole. La pratica applicazione del diritto romano era pienamente sicura anche senza che gl'imperatori la confermassero per via di leggi che del resto non pubblicarono mai: come quelle che sarebbero state al tutto inutili; nè gran fatto promossero l'incremento delle scuole, sì rispetto allo studio del diritto in generale, sì rispetto all'università di Bologna

(*a*) Questo modo di vedere trovasi in sostanza ridotto a sistema di publicista nel seguente notevolissimo passo del Bartolo in *Dig. Nov.* L. 24, *de captivis* (49, 15): « Sed diceres tu cum modicae gentes sint, quae Romano imperio obediant, ergo videtur quod sit parvus populus Romanus. Respondeo: quaedam sunt gentes quae imperio Romano obediunt, et istae sine dubio sunt de populo Romano. Quaedam sunt quae non obediunt Romano imperio in totum, sed in aliquibus obediunt, ut quia vivunt secundum legem pop. Romani..... ut sunt civitates Tusciae, Lombardiae et similes..... Quidam sunt populi qui nullomodo obediunt principi nec istis legibus vivunt, et hoc dicunt se facere ex privilegio Imperatoris: et isti similiter sunt de populo Romano, ut faciunt Veneti.... Quidam sunt populi qui non obediunt principi, tamen asserunt se habere libertatem ab ipso ex contractu aliquo, ut provinciae quae tenentur ab ecclesia Romana, quae fuerunt donatae ab imp. Constantino ecclesiae...... adhuc dico istos de populo Rom. esse.... Et idem dico de istis aliis regibus et principibus qui negant se esse subditos regi Romanorum, ut rex Franciae, Angliae et similes. Si enim fatentur ipsum esse dominum universalem, licet ab illo universali dominio se substrahant ex privilegio vel ex praescriptione, vel consimili, non desinunt esse cives Romani. » Seguono i popoli *extranei* che non riconoscono l'imperatore per *dominus universalis*, e sono i Greci, i Tartari (soggetti al Gran Khan), i Saraceni, gli Ebrei e gli Indiani.

in particolare. Certo, il privilegio dell'imperatore Federico I è ragguardevole qual dimostrazione di onore, ma non ebbe la minima influenza sull'insegnamento del diritto. L'imperatore Federico II ordinò nel 1226 la soppressione della scuola di Bologna senza alcun risultato, mentre quella di Napoli, malgrado tutti i suoi sforzi, non potè però mai prosperare. Il favore o il disfavore del più grande monarca di quel tempo ebbe dunque poca influenza sul fiorire delle scuole.

Più erroneo poi sarebbe il riguardare lo studio del diritto romano come un negozio di parte, nella lunga lotta dell'imperatore colle città italiane, attesochè fra i più rinomati giureconsulti erano più guelfi che ghibellini; e la città di Bologna, ove il diritto romano era più in onore che altrove, fu il più delle volte avversa alla parte imperiale.

Infine, bisogna ben guardarsi dal credere, stante gli antichi rapporti del clero con esso diritto (Cap. III e XV), che gli fossero per avventura più amici i pontefici, quando sarà ampiamente dimostrato nella storia della università di Parigi (Cap. XXI) che essi lo guardàrono anzi sempre di mal occhio.

34. Una circostanza che nei due primi secoli assai giovò a promuovere il rinnovato studio del diritto fu il riguardevole conto in che tenevansi in quelle libere città, e specialmente in Bologna, i professori di legge; molti dei quali non pure s'ebbero tra mano le bisogne di maggior rilievo e le più elevate cariche della città; ma tutti insieme, per non altro titolo che il loro grado, in due modi parteciparono ai pubblici negozi: avvegnachè e fossero di pien diritto membri del Consiglio speciale (*a*) e formassero, come gli scabini, i giudici e i notai uno dei più cospicui collegi della città (*b*). Onde nascevano questi due beni: che uomini delle prime famiglie aspirassero al grado di professore (*c*) e, ottenendolo, vi recassero un elevato sentimento di se stessi e la conoscenza pratica delle faccende. Il che spiega l'eccellenza delle scuole di diritto in que' tempi, e il decadimento della giurisprudenza, mutate che furono quelle favorevoli circostanze, come vedremo più innanzi (*d*).

Dalle quali considerazioni si rende chiaro come il rinnovamento della giurisprudenza non fosse opera del caso, essendo Bologna una delle più ricche e floride città di quel tempo e il terreno più d'ogni altro propizio alla fondazione della nuova scuola, attesochè in Ravenna, benchè quasi inosservata, si fosse però sempre mantenuta una scuola di Diritto Romano.

Se, dunque, lo stato pubblico dell'Italia d'allora deve aversi come ca-

(*a*) Sarti, P. 1, p. 11, 113, e P. 2, p. 109.
(*b*) Muratori, *Antiq.*, IV, 52, p. 666.
(*c*) Sarti, *l. c.*
(*d*) V. inf. Vol. 2, Cap. XLVII.

gione precipua del risorgere del diritto romano, sarà nostra cura descrivere, il più fedelmente che per noi si possa, i termini di quel pubblico stato, e in modo speciale della costituzione di Bologna. Se non che dobbiamo, innanzi tutto, recare ad esamina anche le altrui opinioni intorno al rinascimento della scienza giuridica.

35. Molti pensano che nel medio evo il diritto romano fosse andato totalmente in disuso: l'unico manoscritto delle Pandette, secondo che essi raccontano, giaceva occulto in Amalfi, dove fu predato dai Pisani, quando nel 1135 presero d'assalto quella città. E l'imperatore Lotario, col quale erano alleati, lo avrebbe loro regalato in premio del loro aiuto, obbligandoli per altro con espressa legge a usare da per tutto nei loro giudizi, in luogo del diritto germanico, il diritto romano, il quale dovea pur venire pubblicamente insegnato.

Se non che, il maggior numero degli scrittori non professano così assolutamente questa opinione, ma difendendola in parte, ne passano in silenzio, se pure non impugnano, il rimanente (*a*). La parte più rilevante poi è l'antica dissuetudine del diritto romano, e la citata legge di Lotario. Quanto alla prima, ebbe già la sua comfutazione nei primi libri di quest'opera per via di numerose testimonianze. E quanto alla legge di Lotario, finora, che io mi sappia, non ne fu mai recata la più piccola prova (*b*). Ma rimanea però sempre la scoperta del manoscritto e il dono fattone ai Pisani; la qual versione, anche staccata dall'intero racconto, era

(*a*) Trovasi per intero nel Panciroli, Lib. 2, C. 2 e 13, e nel Duck, *de author. i. civ.*, L. 1, C. 5, § 13, 14. — Sigonius, *de regno Ital.*, Lib. 1, T. 2, opp., p. 678-682, racconta il bottino di Amalfi, la donazione, e la legale introduzione del diritto romano, secondo una *constans fama*. E pare sia il primo degli scrittori che registri quella opinione, giacchè anche il *Muratori* (*Script.* I, 2, *praef.* p. 4) ne fa lui autore. — Brenkmann, *Hist. pand.*, Lib. 1, C. 7, 8, ep. *ad Hessel*, p. 25, 32, narra soltanto la scoperta in Amalfi, impugnando il restante. Così la scoperta come la donazione sostiene anche il Tannucci, *Epist. de pandectis pisanis*, ed. 2 (Flor. 1731, 4), p. 63-185, e *defensio* ed. 2 (Flor. 1731, 4), p. 301-557. — Una minuta analisi e una ragionata confutazione del bottino amalfitano dà il Grandi, *Ep. de pandectis*, ed. 2 (Flor. 1727, 4), p. 22, sq., p. 29, sq., p. 70, sq., p. 101, *Vindiciae* (Pisis, 1728, 4), p. 26, sq., e Luccoberti (id. Grandi), *Nuova disamina* (Faenza, 1730, 4), p. 199, sq. Anche Grupen chiama la scoperta di Amalfi una improbabile storiella.

(*b*) Potrebbe in qualche modo aver relazione colla tradizione riferita dal Bartolo, secondo la quale, Lotario avrebbe fondato la scuola di diritto in Bologna. V. inf. § 62, n. *h*; come pure col seguente passo di una lettera di papa Innocenzo II all'imp. Lotario II, dell'anno 1132: « Ecclesia divina providentia *alterum Iustinianum legislatorem* et sicut alterum Constantinum contra perfidiam Iudaeorum, adversus hereticam pravitatem te elegit. » (Schlosser e Bercht, *Archivio storico*, Vol. 2, Francf. 1831, § 370; da un manoscritto viennese). — Ma nessuno vorrà accettare così vaghi indizii per prove di un fatto che, se fosse vero, non avrebbe potuto stare nascosto, od anche solo rimaner dubbioso.

di gran momento per l'opinione allora dominante che tutti i manoscritti delle Pandette fossero copiati da quello. E finalmente, sfatata anche questa parte, come si fa ora dai più (c), poco dovrebbe, a dir vero, importare se quel manoscritto sia stato portato a Pisa da Amalfi o donde che sia. Non però di meno, e come a complemento di questo capitolo, noi prenderemo pure ad esaminare gli argomenti su cui fondasi quest'ultima parte di quella narrazione.

36. La scoperta di Amalfi ha per sè due testimonianze:

A. Un passo di una cronaca inedita, scritta in italiano, verisimilmente nel XIV secolo; la quale è menzionata già dal Diplovatazio, senza che ne la riporti però testualmente (a), e quindi dal Torelli che pel primo la fece conoscere al pubblico (b). Il Bolognino si era fatto mandare da un notaio la copia autentica di quel passo, che egli ricopiò in un'opera rimasta manoscritta; finchè il Brenckmann, trovatala in Bologna, ne lo fe' stampare (c) e il Grandi lo emendò poi in una nuova ristampa (d). Era questo,

(c) V. inf. § 164-177.

(a) Diplovataccius, *de praestantia doctorum* in vita Iustiniani (fol. 109 del mio esemplare): « In Cronicis vero Pisanis, sic repertum comperio, quod anno Domini 1136 et die 23 iunii fuit factum concilium in civitate Romana, et tunc temporis Pisani 40 galeas armaverunt, et iverunt ad Costas Melphicanas, et ceperunt civitatem Melphi, et assalagiaverunt, et invenerunt librum pandectarum iuris civilis, quae misit Iustinianus Imperator in Italiam, et posuerunt Pisis. »

(b) Il Torelli, nella dedica premessa alla sua edizione delle Pandette (Flor. 1553, f.) narra la scoperta di Amalfi e soggiunge: « Atque haec ex antiquis Pisanorum annalibus apud Plotium Gryphium eorum civem accepimus, quibus et Raphael Volaterranus per omnia fere adstipulatur. » — Quanto alla testimonianza di costui, vero è che egli parla della scoperta del manoscritto in quella guerra, ma senza nominare la città di Amalfi e citare le fonti. Il passo leggesi nel Lib. 5 *comment. urban.*, fol. 42, ed. Paris. 1515, e fu ristampato dal Brenkmann, *Hist. pand.*, p. 410.

(c) Brenkmann, *Hist. pand.*, p. 409.

(d) Luccaberti (id. Grandi) *Nuova disamina*, p. 232, sq. Ecco l'intero passo: « Copia annalium Pisanorum, quos etiam fideliter habere curavi in publica et authentica forma, haec est: In nomine Dei amen. Noverint universi et singuli praesentem paginam inspecturi, visuri, lecturi, et audituri quemadmodum apparent in libro cronicarum Pisanae civitatis existente in domo magnifici viri Philippi Comitis filii quondam nobilis et insignis deaurati militis et comitis d.ni Ioannis de Griffis pisani, Cronicae infrascriptae tenor talis est. Incomincia la guerra contro il re Rogiero Re de Cicilia inimicio de la giesa Romana, per la qual cosa de l'anno 1136 el terzio dì de zugno se fece concilio in Roma, al quale furno molti Cardinali, Argeuescoui, Vescoui, Abbati e Sacerdoti cum molti signori e oratori, il quale concilio durò infino all'octauo idus Iunii. E per comandamento de esso Sommo Pontefice Papa Innocenzio 2°, li pisani pridie nonas augusti armorno 46 galere: furono alla Costa de Malphi, et quello dì per forza lo presero cum septe galee et doe naue: in la quale città trovorno le pandette composte dalla Cesarea Majesta de Justiniano Imperatore: dipoi brusonno quella, e l'altro dì andorno a trani: et quello presero per forza. Ego Raphael, olim Johannis pacis de Cassina ciuis et notarius publicus pisanus etc. » Nel principio di questo passo il Brenkmann legge: « copia

certamente, lo stesso esemplare che usarono il Bolognino e il Torelli, essendo fuori di dubbio, che ambedue questi esemplari possedeva la stessa famiglia a Pisa.

B. Un altro passo di un poema storico del XIV secolo, presso a poco dello stesso tenore (*e*).

37. Su queste due testimonianze riposa dunque la credenza che il celebre manoscritto delle Pandette sia stato ritrovato in Amalfi; le quali sono ambedue posteriori di due secoli all'avvenimento cui si riferiscono, e per le altre circostanze che le accompagnano, perdono in gran parte della loro credibilità (*a*). All'incontro, tutti i più antichi e migliori cronisti serbano il più perfetto silenzio: Odofredo, che viveva nel XIV secolo, dice espressamente che quel manoscritto fu portato a Pisa da Costantinopoli ai tempi di Giustiniano (*b*); e il Bartolo: che era sempre stato a Pisa (*c*). Ambedue poi, come giureconsulti, aveano tanta comodità di risapere le vicende di quel già sin d'allora famoso manoscritto, che non potevano ignorare, se fosse stato vero, il fatto di Amalfi: non c'è dunque ragione sufficiente per ritenerlo autentico.

E tanto meno la donazione dell'imperatore ai Pisani. Il Torelli racconta che Plozio Grifio avea avuto nelle mani lo strumento di questa donazione, il quale era stato abbruciato per paura della peste, insieme con altri libri (*d*). È questa la sola prova della donazione, la cui favolosità salta così agli occhi, che non accade insistere davantaggio sulla sua intrinseca inverisimiglianza, e però cade tutto l'intreccio di quel favoloso racconto intorno al risorgimento del diritto romano.

annalium pisanorum, quam habent Curati in publica et authentica forma.» Il che fu causa di una lepida polemica fra il Grandi e il Tannucci, sostenendo questi che tal cronica meritava una special fede, per essere stata tenuta dai Curati di Pisa sotto la pubblica autorità.

(*e*) Raynerius de Granciis *de praeliis Tusciae*, lib. 3 (in Mur. *Script.* T. 11, p. 314).

« Malphia Parthenopes datur et quando omne per aequor
» Unde fuit liber Pisanis gestus ab illis
» Iuris, et est Pisis Pandecta Caesaris alti. »

Anche il Torelli nella dedica premessa alle Pandette si richiama a questo poema ancora inedito, che egli avea veduto nella biblioteca del Duca.

(*a*) Io mi rimetto alla minuta e ragionata critica del Grandi, V. § 35, a.

(*b*) Odofredus ad Leg. *in rem actio.* D. *de rei vindicatione*: « Unde si videatis pandectam quae est pisis, quae pandecta quando constitutiones nostrae fuerunt factae fuit deportata de constantinopoli pisis, est de mala litera. »

(*c*) Bartolus in rubr. D. *soluto matrimonio*: « Hoc volumen (l'*Infortiatum*) nunquam fuit amissum. Semper enim fuit totum volumen pandectarum Pisis et adhuc est. »

(*d*) Taurellius in dedicat. Pandectarum ed. Flor. 1553, f.: « Sed et Plotius idem adfirmat, antiquum instrumentum domi se habuisse donationis eius in Pisanos per Lotharium collatae, quod postea contagiosae pestis periculo vitando inter alia scripta igne consumptum sit. »

38. Ulteriori argomenti furono di fresco messi in campo, i quali noi dobbiamo pur recare ad esamina, anche a costo di parere prolissi. Al che mi muovono due ragioni: primieramente che, continuando io ad avere la cosa per affatto insussistente, mi giova cansare persino il sospetto che io voglia nascondere qualche prova contraria alla mia opinione; secondariamente, che sarebbe fuori di luogo il trattarne più innanzi, mentre qui porgesi miglior comodità a chi che sia di decidersi, dopo una completa dimostrazione dei fatti, intorno alla quistione: in che modo possa dunque esser passata la cosa.

Io vo debitore alla bontà del defunto canonico Ranieri Zucchelli di Pisa, delle seguenti comunicazioni che in parte furon già fatte conoscere altrove:

A. Il Zucchelli ereditò da R. F. M. Frosini del Ciarpa alcuni volumi di memorie storiche intorno a Pisa, scritte verso il 1730. Nel quarto volume delle quali si legge:

« Del Privilegio di Lottario Imperatore, dato agli Pisani col Donativo delle Pandette, ne fu fatta Copia Autentica per l'Arcivescovo Uberto di Pisa da Andrea Romuli pubblico Notaio della Città di Amalfi l'anno 1135, e sottoscritta di sua propria mano, e per maggiore testimonianza di ciò, si sottoscrivono ancora con i loro soliti sigilli e Nomi, Cesare Arcivescovo di Palermo, Matteo Vescovo di Scala, e Garbino Vescovo di Minorica. »

La mentovata copia non esiste più oggidì; anzi lo stesso autore di questa notizia (verisimilmente il Frosini) non dice in nessun luogo che egli l'abbia posseduta, o pur solo vista, sì bene che una volta sarebbe stata fatta. Anche questa testimonianza è dunque di poco momento, come l'altra del Torelli intorno ai documenti del Grifio, abbruciati; essendo assolutamente impossibile esaminarne il tenore e l'autenticità; così che nè l'una nè l'altra possono aver forza di documenti storici.

B. Nell'archivio della famiglia Roncioni (*a*) havvi uno statuto manoscritto per i porti di Cagliari in Sardegna del 1318. Sopra alcuni fogli in bianco, in fine di questo statuto, sono alcune notizie intorno alla guerra marittima dei Pisani, che devono essere state scritte verso il 1320, e dove leggesi il seguente passo:

« Anno Domini MCXXXVIII (*b*) Pisani fecerunt exercitum supra Roggerium Regem Siciliae, et Schalam maiorem tributariam fecerunt, similiter Sorrenti, eodem die Ravelli civitatem in monte positam vicerunt et

(*a*) Questo nome nella quistione delle Pandette entra ancora una volta, ma con altra intenzione, attesochè la Cronica inedita di un cotal Roncioni nel XVII secolo racconta brevemente la nota istoria, il che, come è naturale, non le dà alcun peso. TANUSII *epist. de Pandectis Pisanis*. Flor. 1731, 4.°, p. 181.

(*b*) Ciò è secondo il modo di computare gli anni dei Pisani; 1137 secondo il modo comune.

eam devastaverunt igne, et succiderunt eas, et ad mare duxerunt. In his tribus diebus Malfi, Traini civitates, Schale, Schabelle et Fratte, Roccha et Pugerule, et totum ducatum Malfetanorum sub tributo posuerunt, *et inde habuerunt Pisani Pandettam,* et tenuerunt Neapolim per septem annos. »

Anche di questo passo che fu stampato in altro luogo, già da parecchi anni (*c*) ebbi contezza dal Zucchelli. Ma che cosa è egli poi finalmente? Nient'altro che una ripetizione del mentovato racconto della cronaca di Grifio, appartenente allo stesso secolo: e siccome tutti sanno che a que' tempi usavasi copiare una cronaca dall'altra, così non è questa una nuova testimonianza che possa aggiunger peso alla prima, a quella guisa forse che in un processo due testimoni provano più di uno.

Raccogliendo ora spassionatamente tutti i fatti sin'ora conosciuti, si vede che nel XIV secolo fu composta in Pisa una storiella, la quale associa il possesso del manoscritto delle Pandette a uno splendido fatto delle armi Pisane nel XII secolo; che questa tradizione manca assolutamente di un carattere di verità sufficiente, mentre altre testimonianze, quali egualmente, quali più antiche, la contraddicono. Anzi le stesse cronache, che potrebbero darle un carattere in certo modo storico, parlano soltanto della conquista del manoscritto; tutti gli altri abbellimenti della storia, e segnatamente la donazione dell'imperatore, non hanno la più piccola apparenza di credibilità. E però tutto il racconto è da mettere fra le numerose favole, con cui il patriotismo degli Italiani cercava di magnificare il proprio municipio: non altrimenti che la fondazione della città di Bologna per opera dell'imperatore Teodosio, di cui furono fabbricati i documenti nel XIII secolo.

(*c*) Il Blume, che mi ha procacciato queste notizie, ha fatto stampare il passo: *Iter Italicum*, Vol. 2, Halle 1827, p. 105. Ma era stato stampato già prima, sopra le stesse fonti, nella *Storia dei tre celebri popoli marittimi dell'Italia* (4 Volumi in 8.°) di G. B. Tannucci, Lib. 1, Pisa 1817. Le varianti del testo sono insignificanti.

CAPITOLO DECIMONONO

LE CITTÀ LOMBARDE DOPO IL XII SECOLO

SCRITTORI DI QUEST'EPOCA.

39. La maggior parte degli storici contemporanei, cioè: CAFFARO, OTTONE da FRISINGA, RADEVICO, OTTONE da S. BIAGIO, OTTONE MORENA e SIRE RAUL, si hanno raccolti nel sesto volume del Muratori. Ai quali è tuttavia da aggiungere VINCENTII Canonici PRAGENSIS *Chronicon*, in DOBNER *monumenta historica Boemiae*. Tom. 1. Praga 1764, 4.º p. 29-78.

Degli scrittori posteriori sono ragguardevoli i seguenti:

MURATORI, *Antiquitates*. T. 4. — *Memorie spettanti alla Storia, al Governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano*. . . . . del Conte Giorgio GIULINI, P. 1-9 in Milano 1760, in 4.º — Dominici CARLINII. *De Pace Constantiae disquisitio,* Veronae, 1763 in 4.º — ROVELLI, *Storia di Como*. — FUMAGALLI, *Antichità Longobardico-milanesi,* Vol. 1.2.

E più d'ogni altro, la eruditissima opera di RAUMER. *Intorno ai rapporti politici delle Città Italiane*. Vienna 1819, 8.º, ristampata nella storia degli Hohenstaufen Vol. 5, p. 84 e seg.

Inoltre: PAGNONCELLI, *Governi municipali,* Bergamo 1823, 8.º Vol. 1, v. Introduzione N. 43. — E. LEO, *Vicende della costituzione della città Lombarda, fino a..* Federico I, Amburgo 1824, 8.º (vedi sup. V. 1, § 119. g.).

40. Della durata della costituzione municipale romana, anche sotto la signoria lombarda, contro la opinione generalmente ricevuta, abbiamo già parlato in sul principio dell'opera (*a*).

Nel XII secolo le città lombarde si vedono brillare di un nuovo splendore. E sebbene, secondo quella opinione, la libertà di cui esse godevano, sia riguardata come un'usurpazione del tutto nuova, le più lampanti testimonianze di quel tempo dimostrano il contrario. Abbiamo infatti da Ottone da Frisinga, che quella libertà era venuta via via esplicandosi; fin da tempo antichissimo, per la forza stessa delle cose, e la pace di Costanza pose termine alla lunga lotta delle libertà cittadine con un formale rico-

(*a*) V. Vol. 1, § 120 e seg.

noscimento della loro antica origine (*b*). Ben è vero che molti cambiamenti erano avvenuti tanto nella nazione quanto nelle città longobarde, dopo l'ottavo e il nono secolo. Il modo e il tenore di questi cambiamenti sarà oggetto delle nostre ricerche, principiando dalla più importante: come, cioè, fosse allora composta la popolazione.

Nel XII secolo vedesi una nobiltà feudale e togata, distinta in quattro classi:

1.° I vassalli del re che avevano in feudo un ufficio, cioè duchi, marchesi e conti.

2. I vassalli già detti *Valvassores maiores*, e poi *Capitanei* o *Cattani*, i quali avevano ottenuto terre in feudo dal re o da un qualche duca, marchese o conte e, coll'andar del tempo, resa ereditaria la contea (*c*).

3. Gli antichi vassalli dei cattani, detti *Valvassori*.

4. Gli antichi vassalli dei valvassori, detti *Valvassini* o *Valvassores minores*, e che per lunga età non ebbero feudo, ma già nel XII secolo si riconoscevano dalla curia di Milano per possessori di feudi e però trattavansi come i valvassori. Tutti gli altri che non tenevano terre in feudo, o il cui possesso feudale non era di molto antico avevansi in conto di plebe (*d*). Ragguagliando pertanto i nuovi agli antichi ordini della nazione, si vede che alle prime due classi appartenevano gli antichi *Adelingi*, cui si erano forse accostate alcune delle più ricche famiglie romane, e molte più delle franche e (dopo Ottone I) delle tedesche; i quali tutti formavano ciò, che noi tedeschi chiamiamo l'*alta nobiltà*. E alle altre due gli *Arimanni* che aveano di buon'ora acquistato feudi, non però senza mistura di altri Germani, e Romani molti; e costoro formavano la nostra *nobiltà bassa o cavalleresca*. Plebei o cittadini (*cives*) erano tutti i Romani liberi e gli Arimanni che, per non essere pervenuti al grado di valvassori, ritenevano ancora l'antico nome. E non rimanendo tali se non quelli che non avevano potuto conseguire un feudo, si vede in che basso stato dovessero trovarsi d'allora in poi gli Arimanni: tal che gli autori recenti gli scambiarono per servi (*e*). Questa classificazione non era dunque per nulla italiana, ma discesa dagli antichi ceti germanici quivi modificati, come da per tutto, secondo l'indole feudale e cavalleresca (*f*). Il che si rende ancora più evidente dall'identica classificazione che trovasi nello *Specchio* di Svevia art. 49: « Sono di tre qualità uomini liberi che hanno quel diritto, 1.° i liberi immediati, cioè: i baroni, come principi, e

(*b*) V. inf. § 41, n. *b*, § 43, n. *a*, § 42, n. *c*.

(*c*) V. Giulini, P. 2, p. 329.

(*d*) Trovasi questa classificazione nel 2 Feud. 10. Colla quale concorda il manoscritto di Bamberga *De pugna* (V sup. lib. 2, § 86, n. *a*): « Si capitanei vel majores valvassores qui hodie capitanei vocantur licet improprie, » e in seguito: « Si aliquis de capitaneis qui maiores valvassores vocantur, et maioribus vel minoribus valvassoribus etc. »

(*e*) V. Vol. 1, § 60.

(*f*) V. sup. Cap. IV, n. I.

altri uomini liberi che hanno le stesse franchigie (i duchi, i marchesi, i conti, i capitani ossia *l'alta nobiltà:* principi e dinasti); 2.° i liberi mediati, quelli cioè che sono sudditi dei baroni (i valvassori): 3.° i contadini liberi che si chiamavano liberi paesani (plebei ovvero *cives*). »

41. Le città erano dapprima università o corporazioni di soli Romani, e i Lombardi, che pur ci venivano a dimora, furono lunga pezza tenuti come forestieri; ma a poco a poco entrarono anch'essi a parte della cittadinanza (*a*); e mano mano che le città salivano in potenza, queste costrinsero i nobili dei dintorni a prendere la cittadinanza e l'*abitacolo* per una parte dell'anno (*b*). Così crebbe a dismisura la potenza delle città, ma alterossene in pari tempo il carattere.

La romana municipale costituzione, ereditata dai tempi anteriori, diede al comune così accresciuto forma e tenore; e la nobiltà cavalleresca, appena ammessavi, venne comunicando alle città il suo soverchiante orgoglio, la sua inclinazione per la guerra e i suoi liberi spiriti; onde furono nelle città tre classi di cittadini: Capitani, Valvassori e Cittadini (*Cives*, *Populares, Plebs*).

I quali tre stati, per testimonianza di Ottone da Frisinga, ricorrono come ordinamento comune a tutte le città lombarde, a mezzo il XII secolo (*c*). In parecchi documenti milanesi parlasi nominatamente degli Scabini, notando a quale di essi stati singolarmente appartengono (*d*). La città di Milano, nel 1158, diede all'imperatore ostaggi di ciascuno stato (*e*), e gli statuti di Ferrara del 1268 stabiliscono per ciascheduno pene diverse (*f*). Se non che, la prima positiva menzione di essi trovasi in una re-

(*a*) Vol. 1, §§ 57, 58.

(*b*) Otto Frisigensis, Lib. 2, C. 13: « Ex quo fit, ut tota illa terra intra civitates ferme divisa, singulae ad commanendum secum dioecesanos compulerint, vixque aliquis Nobilis vel vir magnus, tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur imperium. Consuerunt autem singuli singula territoria, ex hac comminandi potestate, comitatus suos appellare. »

(*c*) Otto Frisigensis, Lib. 2, C. 13: « Cumque tres inter eos ordines, idest Capitaneorum, Valvassorum et Plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno sed de singulis praedicti Consules eliguntur. »

(*d*) Placito del 1125, ap. Giulini, P. 5, p. 200: « ... praesentia Domni. Azonis.... et reliquorum bonorum Hominum tam *Capitaneorum*, quam *Vavassorum*, seu *Civium* Mediolanensium atque Laudensium etc. » — Sono parimenti nominati come Scabini in un placito del 1130 *Capitanei* Civitatis, *Vavassores* Civitatis, et *Cives* Civitatis ap. Lupi, P. 2, p. 945.

(*e*) Radevicus, Lib. 1, C. 41: « CCC obsides dabunt *Capitaneos*, *Valvassores*, *populares*. » Cf. Vincentius Pragensis, p. 59: « In potestatem regis Bohemiae 300 dantur obsides, 150 *nobiles* et 150 de *populo*. »

(*f*) Muratori, *Antiquitates*, T. 4, p. 656: « Qui assaltum fecerit et non percusserit, solvat pro banno communi si fuerit *Capitaneus*, viginti libras Ferrarinorum; *Valvassor*, vel milex, decem; homo *Popularis* quinque libras. »

lazione dei Milanesi uccisi in una battaglia del 1133 (*g*). Con tutto ciò, il Giulini gli ha per una suddivisione della nobiltà, talchè sarebbe, secondo lui, da annoverarsi una quarta classe di cittadini non nobili (*h*). Ma questa opinione combattono i più incontrastabili argomenti. E prima d'ogni altro il passo d'Ottone da Frisinga che nel suddetto modo ripartisce evidentemente tutti i cittadini, non la sola nobiltà. In secondo luogo, i citati statuti di Ferrara i quali è impossibile stabiliscano pene ai reati dei soli delinquenti nobili, pretermettendo i non nobili. In terzo luogo, la denominazione delle classi inferiori. E per verità, se si fosse usato il solo nome di cittadini *(cives)*, quell'opinione potrebbe ancora avere qualche apparente fondamento. Ma le espressioni *Populares* e *Plebs*, che promiscuamente s'incontrano, non si possono a ogni modo intendere di una classe delle nobiltà. Il che è finalmente consentaneo al codice feudale, il quale non già una determinata classe di cittadini, ma, in modo affatto generale, tutti quelli che non sono *Capitani* o *Valvassori* annovera fra i plebei (*i*).

Vero è che in certi passi ambigui, non pochi cittadini vengono qualificati per nobili (*k*); ma questi passi accennano apertamente a quella nobiltà fattizia, alla quale in ogni città pervennero diverse famiglie plebee, per ricchezza, autorità e cariche sostenute, in quella guisa che anche nell'antica Roma, nacque dalla plebe una nuova nobiltà (*l*).

42. Ed è facile il vedere come questa ripartizione dei cittadini rispondesse a capello alle diversità delle schiatte. Appartenevano alle due classi

(*g*) Giulini, P. 5, p. 58; « Sic stragem quamplurimam uterque Pontifex commiscuit, in quod Rogerius de Sorrexina Miles *Capitaneus;* et Ariprandus de Lampugnano Vexillifer, de *Vavassoribus:* et Ariprandus de Meda Civis prudentissimus, cum quampluribus eiusdem nobilitatis hominibus, occisi sunt. » — Delle relazioni di questi Stati col Consolato diremo più sotto distesamente.

(*h*) Giulini, P. 5, p. 260, 261; P. 6, p. 26. Per non essere confutato dal passo di Ottone da Frisinga, egli suppone gratuitamente che nel XII secolo l'uso del linguaggio si fosse alterato. — Questa opinione ha recentemente sostenuta il Leo, p. 122-126, il quale si sforza di provare che sotto il nome di *Cives*, *Populares*, *Plebs* vogliono intendersi i mercanti e quelli delle arti maggiori, che, essendo nati nobili, formerebbero perciò una classe della nobiltà. Ond'egli verrebbe ad escludere i servi *(servilis conditionis)* e i bassi artigiani, dei quali dice egli stesso, che a quell'epoca erano servi, e però non diversi dai primi. Il che, in fin dei conti, non è contrario alla mia opinione, essendo che io pure escludo i servi, non computando nell'antico comune che gli Arimanni e i Romani rimasti liberi. Il cambiamento che avvenne più tardi in senso democratico consisteva in ciò che la plebe si emanceppò dal primitivo suo stato servile ed arrivò al potere.

(*i*) 2 Feud. 10.

(*k*) Qui ha luogo il passo sopra citato nella nota *g*. Inoltre Giulini, P. 5, p. 233, dove sono nominati, come ambasciatori della città di Milano nell'anno 1128: Guido de Landriano electus *Capitaneus;* Guerenzus de Puzobonello *Vavassor* strennus; Rubacastellus *Civis*, et eques nominatissimus.

(*l*) Savioli, *Annali bolognesi*, Vol. 3, P. 1, p. 55.

della nobiltà feudale, quasi esclusivamente, i Lombardi, misti ai Franchi e ai Germani; e solo di rado avveniva che qualche romana famiglia ottenesse di poterne far parte. La plebe, all'incontro, o il terzo stato, comprendeva non solo l'intera nazione romana, cioè la popolazione primitiva delle città, ma eziandio tutti i Germani, per così dire, naturalizzati, i quali non avevano potuto salire a nobiltà e specialmente gli Arimanni lombardi. E così intendesi naturalmente come in non poche città, le espressioni *Arimanno* e *Cittadino* (*cives*) suonino lo stesso (*a*), e una gran parte dei cittadini fossero Arimanni.

Il complesso dei cittadini, cioè nobiltà e plebe, chiamavasi il *Comune;* e in questo risiedeva la sovranità, che ordinariamente esercitavasi per via d'una speciale rappresentanza. Il Consiglio generale, vero rappresentante il Comune, non componevasi di tutti, ma di un certo numero di cittadini, che variava nelle varie città, e talvolta nella stessa, da qualche centinaio a tremila. L'universale dei cittadini non radunavasi che rarissime volte, e anche allora in via straordinaria, come, ad esempio, per riformare la costituzione e pacificare le parti (*b*); e in questa assemblea la nobiltà aveva una decisa preponderanza.

Oltre il Consiglio generale, eravene un altro, più ristretto e secreto, per la condotta delle ordinarie bisogne, e dicevasi *Consiglio speciale* o *credenza;* le quali espressioni significavano talvolta due cose diverse, talchè in generale esistevano tre diversi ordini di Consigli (*c*).

I più importanti diritti delle città, che insieme costituivano le principali loro franchigie a rispetto degli antichi tempi, erano la legislazione, i giudizi, e la libera scelta dei magistrati.

Il Potere legislativo era di regola esercitato dal maggior Consiglio; ma degli statuti che in tal modo si facevano, e di cui si hanno le prime tracce a mezzo l'XI secolo, non è qui il luogo di parlare.

La giurisdizione, come diritto proprio delle città e in loro nome esercitata, trovasi certamente anche nei primi tempi del medio evo, ma in modo ristretto e subordinato, essendo loro preposto, come giudice supremo, il conte (*d*). Ma all'epoca di che discorriamo stava pienamente in mano dei cittadini così la giurisdizione civile come la criminale; il che fu riconosciuto nella pace di Costanza, non come un nuovo diritto, ma come una antica consuetudine (*e*). Solo che, talvolta, nelle cause di maggior momento

(*a*) Muratori *Antiquitates*, T. 4, p. 13, 15, 17. Cf. sup. Vol. 1, § 57. I documenti sono dell'xi secolo. 2 Feud. 10.

(*b*) Raumer, pag. 36, 37.

(*c*) D'amendue i Consigli tratta distesamente il Rovelli, P. 2, p. CX, CLV, CLVII. Cf. anche il Raumer, p. 37.

(*d*) V. sup. Vol. 1, P. 1, § 87, 126.

(*e*) *Pax Constantiae*, § 1: « Nos Rom. Imp. Fridericus... concedimus vobis Civitatibus... Regalia et *Consuetudines* vestras... scilicet in Fodro... *in iurisdictione tam in*

concedevasi appello dalle loro sentenze all'imperatore. La stretta connessione di questa giurisdizione colle altre parti della costituzione si renderà più chiara dopo le seguenti indagini intorno al consolato. *(f)*

43. La libera nomina dei magistrati, e in ispecie dei consoli, generali in guerra, e capi del governo e della giustizia, vuol essere considerata come il punto capitale delle libertà comunali. È ciò evidente in Ottone da Frisinga (*a*), e fu causa precipua della guerra sostenuta coll'imperatore Federico I.

Quando avesse principio questa consolare dignità non si può così per l'appunto determinare, e bisogna contentarsi d'indicare l'anno, che è per la prima volta menzionata nelle diverse città. In Milano pare che esistesse già fin dall'anno 1099; in un documento nel 1107 si fa espressa menzione di consoli, per altro senza che sia indicato il nome loro; con esso il nome, per la prima volta, nel 1117 (*b*). Genova ebbe proprii consoli al più tardi nel 1100 (*c*), Brescia nel 1104, Bergamo nel 1109 (*d*), Como nel 1109 (*e*), Tortona nel 1122 (*f*), Mantova nel 1126 (*g*), e Modena nel 1130 (*h*).

criminalibus causis quam in pecuniariis intus et extra etc. » — In un precedente abbozzo dello istrumento di pace leggevasi: *in Iurisdictione plena* (CARLINI, p. 193), il che fu poi più chiaramente espresso col far menzione dei due modi di giurisdizione.

(*f*) La somma dell'appellazione fu definitivamente fissata a 25 *Librae Imperiales* (*Pax Constantiae*, § 7). Da prima erano state proposte 100 *Librae* (CARLINI, p. 195).

(*a*) OTTO FRISIGENSIS, Lib. 2, C. 13: « Denique libertatem tantopere affectant, ut potestatis insolentiam fugiendo, Consulum potius quam imperantium regantur arbitrio. »

(*b*) GIULINI, P. 4 ,p. 422, P. 5, p. 89, P. 9, p. 173.

(*c*) CAFFARI, *Annales Genuenses* init., in MURATORI, *Script.*, T. 6, p. 247. SISMONDI, T. 1, p. 373.

(*d*) PAGNONCELLI, . 1 T, p. 22, 15, T. 2,p. 225.

(*e*) ROVELLI, T. 2, p. 118.

(*f*) Lud. COSTA, *Chartarium Dertonense*, Aug. Taurin. 1814, 4°., p. 4.

(*g*) MURATORI, *Antiq.*, T. 4, p. 652.

(*h*) TIRABOSCHI, *Memorie Modenesi*, T. 1, p. 180. — Secondo il Lami, *Lezioni di Antichità Toscane*, Firenze 1766, 4°., pref. p. CXX, sarebbero stati consoli a Pisa nel 1094, ma non ne reca alcuna prova. Le anteriori citazioni di consoli in Ravenna (903) e in Ferrara (1015), ap. MURATORI, *Antiq.*, IV, p. 49., *Script.* I, 2, p. 4, vengono dall'aver confuso con questi i consoli dell'Esarcato, che erano ben diversi (V. sup. , Vol. 1, P. 1, § 112), fra i quali io annovero pure il console Anastasio in Adria (1017). PAGNONCELLI, T. 2, p. 244. *

(*) Anteriore a tutte queste date dello stabilimento dei consoli sarebbe quella dello stabilimento dei consoli d'Ivrea. Infatti Iacopo Durandi, *Della Marca d'Ivrea*, in-4.°, Torino, 1804, p. 121-123, cita la carta di fondazione del monistero e dell' abbazia di S. Stefano d'Ivrea, fatta dal vescovo Enrico, che si ha nell'Archivio del R. Economato di Torino; la qual pergamena a lui parve una delle copie quasi contemporanee o fatte non molto dopo, poichè vi sono scorse delle ommissioni nella data che non devono supporsi nell'originale stesso; ella però s'appartiene all'*anno 1041*. In essa carta, che egli dice essere già stata pubblicata, si leggono infine le seguenti parole: « Perpetualiter maneat iam dictum monasterium sub tutela et defensione S. Romanae Sedis, canonicorum et vassallorum nostrorum, *et nostrae civitatis consulum unum Bisantium aureum anonaliter conferendo per annum* comi... (comisimus) etc. etc. » Alle quali parole il dotto e non abbastanza pregiato istorico nota: « La prestazione di un annuo bisanzio d'oro dovea singolarmente farsi ai consoli della città, e sono egualmente da notarsi per l'uno dei primi esempli, che vi si abbia nelle città della Lombardia, tanto prima della conquistata libertà, lo stabilimento dei Consoli in Ivrea già del 1041 , ed il corso ivi de' Bisanzi d'oro insino d'allora. »

(In un documento astese del 1098 figurano i Consoli d'Asti.) CASALIS V. *Asti* (Nota del sig. Bollati).

Il numero dei consoli era assai vario, attesochè ogni città prendeva regola dai suoi bisogni, ed anche nelle stesse città se ne vedono ora più, ora meno; e quindi due, spesso tre, quattro, sei, venti, ed una volta fino a sessanta insieme in una sola città (*i*).

44. Riguardo alla classe onde si traevano i consoli, è da avere in luogo della più certa testimonianza un passo di Ottone da Frisinga; secondo il quale, le città, per difendersi contro la naturale preponderanza dell'alto ceto, li sceglievano da tutti e tre gli stati (*a*). Colla qual ragguardevole testimonianza concorda altresì il seguente fatto della storia di Milano. Nel 1130 erano colà 21 consoli, fra i quali nove capitani, sei valvassori, cinque cittadini *(cives)*, e uno di cui si tace lo stato (*b*). Contro questo fatto non ha alcun peso la vaga asserzione di un recentissimo scrittore: che tutti o quasi tutti i consoli fossero tratti dalla nobiltà (*c*). Nè serve citare il Villani, secondo il quale, fino al 1207, Firenze s'era retta per signoria di consoli cittadini dei *maggiori o migliori della terra* (*d*). Perchè, po-

(*i*) Muratori, *Antiq.*, T. 4, p. 50. Giulini, P. 6, p. 189, 153; P. 5, p. 80, 259; P. 7, p. 120, 190. Rovelli, P. 2, p. CXI, 118. Raumer, p. 55. — Erra il Muratori nello ascrivere a Ottone da Frisinga l'asserzione che i consoli fossero 3 da per tutto. Di che si avrebbe potuto, per così dire, toccar con mano la falsità, ma fatto sta che Ottone non ne fa parola. — L'accurata notizia del Caffaro intorno ai Consoli annuali di Genova fa vedere la più grande instabilità nel numero di essi. — Il Leo, p. 174-180, espone in proposito una nuova opinione. Secondo lui, i consoli non erano altro che gli antichi Scabini, e siccome il loro numero doveva essere costantemente di sei o sette per ogni stato cavalleresco di una città, perciò là dove tutti questi tre stati sussistevano, come in Milano, si avevano per l'appunto 18 a 20 consoli. La quale opinione quanto sia arbitraria e priva di fondamento apparisce nel più chiaro modo da ciò, che nello stesso documento che egli reca in prova, l'unico in cui i consoli sieno distintamente nominati per ogni stato (V. inf. § 44, nota *b*), è costretto a difendere un'eccezione al suo numero normale. Egli crede inoltre che il visconte sia poi stato scacciato e che sia stato surrogato da un giudice scelto fra i consoli: il quale sarebbe quindi stato chiamato Console o *Consul Communis*, e gli altri *Consules Iustitiae.* Il tutto senza fondamento.

(*a*) V. sup. § 41. n. *c*.

(*b*) Lupi, Vol. 2, p. 945-946: «..... dedit sententiam Ungarus de Curte Ducis Consul predictae Civitatis, consilio et laudatione aliorum Consulum Mediolanensium, nomina quorum Consulum sunt: Arialdus Vesconte; Arialdus Grasso; Lanfrancus Ferarius; Lanfrancus De Curte; Arnaldus de Rode; Arialdus de Sexto Azofante; Mainfredus de Setara; Albericus de la Turre; Anselmus Avocatus *Capitanei ipsius civitatis:* Ioannes Mainerii: Ardericus de Palazzo; Guazzo Arestaguido Malastieni; Otto de Fenebiago; Ugo Crivello; Guibertus Cotta *Vavassores iam dictae Civitatis*: Ugo Zavatorius; Alexius Lavezarius; Paganus Ingouart; Azo Martinoni; Pagani Maxaso *Cives ipsius civitatis.* » Lo stesso documento leggesi appresso il Giulini, P. 5, p. 5, p. 259, ma sparso di inesattezze e di ommissioni. Il Lupi non dà alcuna classificazione di nomi. Quella da noi scelta (unicamente pel numero delle persone) nella maggior parte dei casi è indubitata, e negli altri assai verosimile.

(*c*) Savioli, *Annali Bolognesi*, Vol. 1, P. 1, p. 176. Sismondi, T. 1, p. 370.

(*d*) Storia di Gio. Villani, Lib. 5, Cap. 32: « Infino allora (a. 1207) s'era retta la città

niamo che in questa troppo lontana e indeterminata testimonianza fosse pur qualche cosa di vero, non sarebbe perciò impossibile il conciliarla con quella di Ottone da Frisinga, il quale non dice già che i consoli fossero *sempre,* e tanto meno, scelti in *numero eguale* dai tre stati. In questo era forse libera la scelta, in quanto che potevano ad arbitrio essere eletti nobili o cittadini. Laonde può benissimo darsi che, per l'incontrastabile preponderanza della nobiltà, nessun cittadino *(civis)* fosse per molto tempo assunto al consolato, massime in certe città che erano usate di eleggere soltanto un piccolo numero di consoli; e da questi fatti può essere nata poi la credenza che la nobiltà avesse l'esclusivo possesso del consolato (*e*).

45. La nomina dei consoli fu, come si è detto, oggetto principale della lotta fra l'imperatore Federico I e le città. Quando l'imperatore fece la sua prima discesa in Italia, egli trovò queste nel pieno possesso della libera nomina (*a*), che di regola apparteneva al gran Consiglio. Nell'anno 1118 l'imperatore assediò Milano, e nella capitolazione, che pose fine a quell'assedio, fu riconosciuto alla città il diritto della libera scelta anche per l'avvenire: solo che gli eletti dovessero ricevere la investitura dall'imperatore e prestargli giuramento di fedeltà (*b*). Nello stesso anno l'imperatore tenne la famosa dieta di Roncaglia nella quale doveano essere dichiarati i diritti della corona e delle città (*c*). E discutendosi intorno ai diritti da annoverare fra le regalie fu stabilita la massima fondamentale: che dovessero rimanere alle città quei diritti che erano fondati sopra una concessione autentica, non sulla semplice consuetudine (*d*). E fu in

per signoria di Consoli Cittadini de' *maggiori e migliori della Terra* col Consiglio del Senatò, cioè de' cento buoni huomini. » Anche Sire Raul, ap. Muratori, VI, p. 1181, dice che i Milanesi nel 1158 aveano dati trecento ostaggi *de melioribus et nobilioribus urbis.* Eppure questi ostaggi erano scelti da tutti e tre gli stati (V. sup. § 41, n. *e*). Tanto è da andare a rilento nel credere rigorose sì fatte espressioni.

(*e*) La quistione potrebbe forse rendersi più chiara da una minuta indagine intorno a ciascuno dei primi consoli. Ma per la maggior parte della città si hanno dati molto imperfetti e manchevoli. I più completi sono forse quelli di Genova nella Cronaca del Caffaro in sei Volumi, ap. Muratori.

(*a*) Otto Frisigensis, Lib. 2, C. 13, V. sup. § 43, n. *a*, e § 41, n. *c*.

(*b*) Nella stessa convenzione riportata da Radevico (Muratori, *Script.* VI, p. 777) leggesi in proposito: « Venturi vero Consules a populo eligantur, et ab ipso Imperatore confirmentur... et iuramento facto officium Consulatus sui a Domino Imperatore recipiant etc. » Vincentius Pragensis, p. 62 (V. inf. n. *c*).

(*c*) E. A. Heliger, *de campis Roncaliae*, ed. 2, Lips. 1752, 4.°. Fattorini nella prefazione al Sarti. Della parte che ebbero i giureconsulti di Bologna a questa Dieta parleremo più innanzi (Vol. 2, Cap. XXVIII).

(*d*) Radevicus, Lib. 2, C. 5, extr. « Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut quicunque donatione Regum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc Imperiali beneficio, et regni nomine id ipsum perpetuo possideret. »

modo speciale statuito che i magistrati della città, non più dai cittadini, ma dovessero nominarsi dall'imperatore coll'assenso del popolo (*e*). Poco dopo questa dieta, comparvero in Milano i legati dell'imperatore (anno 1159) per nominarvi i magistrati, ma furono scacciati, con pericolo della vita, a furia di popolo, il quale non voleva saperne di rinunziare al diritto di libera scelta. Comunque sia riferito dalla maggior parte degli storici questo fatto, così importante nelle sue conseguenze (*f*), egli ha tuttavia dell'incomprensibile. Evidentemente voleva l'imperatore far valere le conclusioni della dieta, mettendo da un canto i capitoli stipulati colla città; ma non si può credere che egli venisse a questo, senza un motivo, o, se non altro, un pretesto qualunque. L'abrogazione di quei capitoli per virtù della nuova legge non poteva fondarsi sul consenso dei consoli milanesi alla legge stessa, perchè essa regolava solo in via di supplemento le altre regalie, riconoscendo espressamente la validità degli ottenuti privilegi (*g*). Il che dovea pure incontrastabilmente valere per la scelta dei consoli, e però dovea questa scelta prendere norma piuttosto dalla capitolazione di Milano, che dalla legge stanziata á Roncaglia. Il migliore schiarimento in proposito ci è dato da uno scrittore che in ciò merita più fede di qualunque altro. È questi un cotal Vincenzo canonico di Praga venuto in Italia coll'imperatore; il quale avea scritto di propria mano il testo della capitolazione e accompagnò poscia i legati imperiali a Milano. Egli dunque narra che l'imperatore aveva chiamato a Roncaglia i consoli di Milano perchè lo consigliassero intorno al modo di tenere in rispetto le città Lombarde; i quali gli avrebbero suggerito che egli facesse nominare a'suoi legati tali potestà di cui gli fosse nota la devozione (*h*). Certo essi non sospettavano neppure che in ciò potesse essere questione di Mi-

(*e*) 2 Feud. 56, dice assai vagamente: « Regaliae, armandiae (arimanniae), viae pubblicae.... *potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam etc.* Ma in modo più preciso il Radevico, Lib. 2, C. 6: « ..... recognitum est, in singulis civitatibus, Potestates, Consules caeterosve Magistratus *assensu populi per ipsum* creari debere. » La quale notizia per se stessa e per la sua concordanza col libro dei Feudi, molto più è degna di fede che non quella di Ottone da S. Biagio, Cap. 14: « electasque *a civibus* ad has dignitates personas, de manu imperatoris iure beneficii easdem suscipere. » Così fu poscia stabilito nella pace di Costanza, ove l'imperatore dovea pur essere tanto andante sui principii fermati a Roncaglia.

(*f*) Radevicus, Lib. 2, C. 21. Otto de S. Blasio, C. 14. Otto Morena, p. 1021, sq. Sire Raul, p. 1182.

(*g*) V. sup. n. *d*.

(*h*) Vincentius Pragensis, p. 61: « Imperator... Mediolanenses in suum advocat consilium, quomodo urbes Italiae sibi fideles habeat, quaerit. Qui ei tale dant consilium, quod eos, quos per civitates Italiae sibi fideles habet, per suos nuntios eos ibi suas constituat potestates, quos illi consules nominant. Quod Imperator laudans usque ad tempus huic rei competens, in corde suo recondit. »

lano, i cui rapporti erano stati poco prima determinati con ispeciale trattato, e si lasciavano governare da una colpevole indifferenza, o piuttosto dalla grande inimicizia in che viveano colle altre città. Ma intanto di quel loro consiglio si fecero forti i legati dell'imperatore, sostenendo dovere i Milanesi far buono per se stessi quel partito che per gli altri avevano proposto per lo migliore (*i*).

46. Il rifiuto dei Milanesi riaccese un'altra e più accannita guerra, che terminò colla resa della città e colla sua totale distruzione (anno 1162). Dopo di allora, l'imperatore considerò la Lombardia come pienamente soggiogata, e diede a suo talento alle città dei luogotenenti sotto il nome di podestà; i quali erano per lo più tedeschi, o cittadini di altre città lombarde, talchè dopo quell'epoca non si fa più menzione di un consenso del popolo, secondo che prescriveva, se non altro, la legge di Roncaglia. Dai quali luogotenenti, coll'arrota di altre autorità fiscali, il popolo ebbe a sopportare di ogni maniera vessazioni; e solo poche città più favorite, come Cremona, Pavia, Lodi, Genova, Ferrara, ritennero il console che s'aveano eletto elle stesse (*a*).

L'eccidio di Milano e l'oppressione delle altre città diedero ben presto cagione alla gran Lega Lombarda e a una guerra generale, in cui l'imperatore perdè finalmente la decisiva battaglia di Legnano (anno 1176). Dopo

(*i*) Vincentius Pragensis, p. 62: « Nullo modo se hoc facere posse (Mediolanenses) respondent; verum tamen sicut in privilegio Imperatoris habebant, quod ego Vincentius ex parte Imperatoris et Regis Bohemiae scripseram, se per omnia facturos promittebant, scilicet: quod ipsimet quos vellent consules eligere, et electos ad Imperatorem, vel ad eius nuntium ad hoc constitutum pro iuranda Imperatori fidelitate adducerent Contra hoc nuntii Imperatoris respondent: quod ipsi Runcaliae hoc Imperatori dederint consilium, quod per suos nuntios in civitatibus Lombardiae ponat potestates, eo consilio utantur et ipsi, attamen quos velint eligant (?) sicut volunt consules vel potestates eos appellent, solummodo per nuntios Imperatoris eos eligi permittant. »

(*a*) Otto Morena, p. 1109-1113, p. 1125. Sire Raul, p. 1188. Muratori, *Antiqu.*, T. 4, p. 253, 257. Giulini, P. 9, p. 163. Rovelli, P. 2, p. 165. — Romualdi Salernitani *Chronicon* (Muratori, *Script.* P. 7, p. 204): « Qua victoria potitus Imperator Lombardiam cepit pro sua voluntate disponere, Ministros et Baiulos in castellis, et civitatibus ordinare; Regalia, et tributa exquirere, et magnam partem Lombardiae in dominio suo convertere. Sicque factum est, quod Lombardi, qui inter alias nationes libertatis singularitate gaudebant, pro Mediolani invidia cum Mediolano pariter corruerunt, et se Theutonicorum servituti misere suddiderunt. » — Nè ha che fare in proposito il passo di Radevico, Lib. 2, C. 5: « Divino itaque usus consilio, singulis dioecesanis singulos Iudices praeposuit: non tamen de sua civitate, sed vel de Curia, vel de aliis civitatibus etc. » Il quale non si riferisce neppure allo stabile ordinamento delle magistrature, che cominciò ad aver luogo dopo la distruzione di Milano, ma alla effimera organizzazione dei giudici, che nella Dieta di Roncaglia doveano sentenziare, a nome dell'Imperatore, delle cause portate dinanzi a lui: la nomina dei quali giudici, e il diritto di esse decisioni non fu mai contestato all'imperatore. Anche in Milano, prima che fosse distrutta, l'imperatore elesse i magistrati fra gli abitanti. Muratori, *Script.* VI, 951, 1021. Savioli, I, 1, p. 328.

lunghi negoziati fu conchiusa la pace di Costanza che assicurava ed estendeva la libertà dei Comuni (*b*) e riconosceva generalmente la validità dell'antica consuetudine da loro mai sempre propugnata (*c*). Il diritto di scegliersi i proprii consoli fu loro espressamente confermato, siccome ùn diritto già consacrato dalla consuetudine, e fu solo stabilito, come, e da chi dovessero i consoli ricevere l'investitura; la quale di regola doveva concedersi dall'imperatore in persona, quando era in Italia, e ogni cinque anni; nel frattempo e nella sua assenza, dal plenipotenziario di lui che era nella città o nel vescovado; per eccezione, finalmente, non da lui, ma dal vescovo, in quei luoghi dove questi aveva autorità e diritto di conte (*d*). Del qual diritto del vescovo trovansi ancora non poche vestigia, parte in documenti di investitura (*e*), parte in casi particolari dell'esercizio di esso (*f*).

47. La differenza tra questo diritto delle città e quello de'secoli precedenti si può ora determinare in modo preciso. Le città non perderono mai nè la giurisdizione, nè la scelta dei magistrati; ma queste due franchigie erano assai limitate per la subordinazione ai conti del Re Longobardo (*a*),

(*b*) La *Pace di Costanza* vien dopo il Diritto Feudale Lombardo, nel nostro *Corpus Iuris*. Il principale scrittore intorno ad essa, il Carlini, già citato al principio di questo capitolo, ne dà una lunga introduzione storica, poi il testo, oltre a quello di tre progetti anteriori; il tutto colle varianti e i rispettivi commenti.

(*c*) V. sup., § 42, n. *b*.

(*d*) *Pax Constantiae*, § 5: « In civitate illa in qua Episcopus per Privilegium Imperatoris vel Regis, comitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum Consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt. Alioquin unaquaeque Civitas a nobis Consulatum recipiat. » Il § 6 stabilisce in quali casi l'imperatore in persona, e in quali, per mezzo de'suoi luogotenenti, sia per dare l'investitura. Nel che è pienamente conforme il terzo dei tre progetti preparatorii (Carlini, pag. 205). Il secondo ne parla solo brevemente e in modo generico (p. 200). Il primo poi (p. 194) ha queste parole oscurissime: « In Civitate illa, in qua Episcopus Apostolicus habet Comitatum cives illius civitatis non teneantur ab Imperatore Consulatum recipere. In civitate vero, in qua Episcopus per Privilegium Imperatoris Comitatum habet etc. » (il rimanente come sopra). Il modo con cui interpreta questo passo il Carlini (p. 115) non è per nulla soddisfacente. Leggendo *Apostolicum* in luogo di *apostolicus* esso passo potrebbe essere applicabile a tre diversi casi: 1.° alla contea vescovile per concessione del papa; 2.° alla contea vescovile per concessione dell'imperatore in un coll'attuale possesso dell'investitura; 3.° al caso in cui il vescovo o non avesse contea o non fosse in possesso dell'investitura. Nei primi due casi dovea darla il vescovo, nel terzo l'imperatore. Ma nei progetti posteriori e nello istrumento di pace non si fa più motto neppure del primo caso.

(*e*) Ad es., nell'anno 962 in Reggio (Tiraboschi, *Memorie Modenesi*, T. 1, cod. dipl. p. 125. Nel 1038 in Modena (ib. p. 175 del testo. Nel 1041 in Bergamo (Lupi, T. 2, p. 609).

(*f*) Ad es., nell'anno 1172, in Tortona: « in manibus domni Oberti terdonensis, *episcopi et comitis* et *tocius terrae praesidis*. » Costa, *Chartarium Dertonense* p. 9. — Nel 1177 in Modena, Tiraboschi, *l. c.*, p. 197 del testo.

(*a*) Vol. 1, P. 1, § 87, 126.

di che non si fa più cenno ai tempi onde parliamo, quando il magistrato delle città esercitava sul loro distretto, grandemente ampliato, tutti i diritti dell'antico conte. Il quale nella maggior parte delle città era perciò affatto scomparso, e se in certi luoghi il Vescovo ne aveva l'autorità, l'aveva al solo fine di dare l'investitura ai consoli. Questa differenza risulta molto più chiaramente dalle parole della legge romana dei Longobardi (*b*) dove si può vedere che, nei primi secoli dell'età di mezzo, i magistrati delle città erano tutto al più giudici *privati*, o *minori*, ai quali soprastava il giudice *pubblico* o *fiscale*; ma in progresso di tempo, i primi tirarono a sè anche il potere di questo, e diventarono veri ufficiali regii. Il che ci viene confermato da un passo di Ottone da Frisinga che parla espressamente di una contea (*comitatus*) delle città (*c*). Inoltre da questa ragguardevole circostanza, che l'imperatore (oppure il re de' Longobardi) potea sempre esercitare per se stesso la giurisdizione che spettava alla citttà; onde avveniva che sì fatta autorità dei magistrati cittadini restasse sospesa non sì tosto l'imperatore entrava in Italia (*d*). E dimostra altresì maravigliosamente come fosse contestata alle città, nello stato di loro potenza e grandezza, la elezione dei magistrati che pur sembra avessero esercitata senza contrasto in ben più umile condizione. Poichè se, anche all'epoca di che parliamo, i comuni fossero stati contenti alla nomina del giudice subordinato de'tempi andati, facilmente l'imperatore non avrebbe mosso querela nè di questo diritto nè dell'investitura. Ma essi non si contentavano già più di così poco, e la cagion principale della lotta avvenuta nel XII secolo, era appunto questa: che le città volevano, coi loro magistrati, esercitare la contea quale ufficio della corona, e l'imperatore nol voleva.

48. Quando e come le medesime venissero a questo più alto grado di libertà non può dirsi con precisione. Certo è che il primo passo fu quell'accostarsi degli abitanti delle città lombarde al comune che fino a quell'epoca era composto di soli Romani, e che per tal modo non solo aumentò di numero, ma per l'autorità e le attinenze di molti dei nuovi cittadini acquistò maggior importanza. E quanto più frequentemente la nobiltà campagnuola, ora spontanea, ora forzata, imitava quell'esempio, tanto più dovea crescere l'autorità del comune dove erano di sì fatti cit-

(*b*) Vol. 1, P. 1, § 126.

(*c*) V. sup. § 41, n. *b*.

(*d*) Otto Frisigensis, Lib. 2, C. 12: « Alia itidem ex antiqua consuetudine manasse traditur iustitia, ut Principe Italiam intrante, cunctae vacare debeant dignitates et magistratus, ac ad ipsius nutum secundum scita legum, Iurisperitorum iudicium, universa tractari. » Laonde nelle molte liti che Federico I o decise egli stesso, o fece decidere da' suoi giudici alla dieta di Roncaglia (Radevicus, II, 5), non fece altro che esercitare questo antico diritto, senza altrimenti invadere la giurisdizione della città.

tadini: e quanto più di frequente la nobiltà copriva le cariche civili, queste dovevano farsi tanto più libere e indipendenti. I quali cambiamenti possono essere mano mano avvenuti per l'ordine delle cose e senza l'intervento di verun legislatore, ma se ha qualche fondamento l'opinione che attribuisce all' Imperatore Ottone I la libertà dei comuni (*a*), potrebbe essere che questi ci avesse contribuito colle sue leggi. Egli, cioè potrebbe pel primo avere favorita la riunione dei Lombardi e Tedeschi nelle città coi cittadini romani, per potere poi servirsi delle città così ingrossate, come di contrappeso alla potenza dell'alta nobiltà lombarda, quasi sempre ricalcitrante alla sua signoria; e allo stesso fine avere affrancato le città dalla soggezione ai conti (*b*). L'uniformità della costituzione consolare in tante città lombarde potrebbe rendere verisimile questa opinione (*c*). Ad ogni modo, di questa maggior potenza e libertà delle città si hanno notizie più antiche che non della costituzione loro; attesochè le guerre e le leghe fra le città, che già denotano una grande potenza, rimontano al principio dell' XI secolo (*d*). Oltre le nuove forme che sorsero in questo più libero stato, pare sieno state talvolta conservate intatte alcune parti dell'antica costituzione municipale romana. Così, per esempio, in Firenze troviamo fino al XIII secolo, a lato ai consoli, un Senato di cento buoni uomini (*e*), che, a quanto pare, (*f*) non era altro se non l'antico Senato municipale.

49. I più notevoli cambiamenti che più tardi s'introdussero in questa costituzione delle città, sono questi: per agevolare ai consoli l'ufficio loro, fu affidata una parte delle loro incumbenze a speciali magistrati. I consoli rimasero tuttavia capi della repubblica e dell'amministrazione, ritenendo segnatamente il comando dell'armata, e si chiamarono *Consules comunis* (*de comuni o in republica*); gli altri, *Consules iustitiae (de placitis causarum in causis)*. I limiti delle loro attribuzioni furono, come pare, diversi, secondo i tempi e i luoghi (*a*).

(*a*) Cf. Vol. 1, P. 1, § 120.

(*b*) Di questa congettura è autore il Niebuhr. V. sup., Vol. 1, P. 1, § 121, n. *f*.

(*c*) Il Leo, p. 91, riconosce la libertà delle città italiane e tedesche dalle immunità vescovili, delle quali fu gran fautore Ottone III. Il che è una conseguenza dell'altra sua opinione generale della totale distruzione della costituzione municipale romana per opera dei Lombardi.

(*d*) Rovelli, P. 2, p. LXXX.

(*e*) V. sup. § 44, n. *d*. — Il qual fatto non è tuttavia fuori di dubbio. Raumer, p. 69.

(*f*) Intorno al numero 100 cf. Vol. 1, P. 1, § 24; e intorno alla denominazione di *boni homines* Vol. 1, P. 1, § 128.

(*a*) Io ho prima attribuito ai *Consules iustitiae* tutta l'amministrazione della giustizia e parte del governo, sull'autorità del Giulini, Vol. 65; il quale esprime semplicemente la sua opinione, senza confortarla di veruna prova; ma questa opinione è dimostrata falsa dalle testimonianze che seguono (*Nota della seconda edizione*).

In Milano trovasi questa istituzione la prima volta nel 1156, ma nessun cenno delle relative incumbenze (*b*). In Genova l'autorità dei Consoli durò nella sua integrità dal 1100 fino al 1130, e però i magistrati a quei tempi chiamavansi *consules comunis et de placitis;* ma dopo quell'epoca, s'incontrano magistrati distinti, sotto le stesse denominazioni, per modo che i *consules comunis* esercitavano la giurisdizione criminale, i *consules de placitis* la civile (*c*). Il Pillio considera i *consules iustitiae* come bassi ufficiali di polizia, sicchè deve averli conosciuti alla fine del XII secolo in parecchie città lombarde (*d*). E abbattendosi nel nome di altri consoli, per esempio, nei *consules mercatorum* e simili, egli non li considera più siccome magistrati civili, ma come presidenti di certe corporazioni.

Il cambiamento più importante consiste nell'elezione di un podestà o pretore in luogo dei consoli. Il nome di podestà, il quale, come indeterminata designazione di una magistratura (*e*), fu già anticamente usata dai romani, sembra ricorrere, per la prima volta, in un preciso significato al tempo di Federico I; nominandosi, in opposizione ai consoli, certi ufficiali permanenti, per mezzo dei quali l'imperatore faceva governare le città (*f*). E non sì tosto se ne furono liberate, che elle stesse spontaneamente li ricostituirono, serbandone perfino il nome (*g*). Il podestà differiva dal console primieramente in ciò: che unico era il podestà; secondariamente: che, più esclusivamente che non i consoli, prendevasi dall'ordine dei cavalieri; in terzo luogo: che non poteva eleggersi a questa dignità, se non se un cittadino forestiero. Alla quale particolarità sembra avere dato luogo la singolare circostanza, che col solo intervento di un forestiero speravasi poter moderare la inimicizia delle fazioni in cui era divisa ogni città, e trovare in esso più imparzialità, che in un cittadino; il quale, senza dubbio, avrebbe parteggiato per l'una o per l'altra di esse fazioni. Con tutto ciò il consolato non fu abolito tutto ad un tratto, ma si andava spesso alternando, senza una stabile norma, fra le due

(*b*) GIULINI, P. 6, p. 64.

(*c*) CAFFARI *Annales* (ap. MURATORI, T. 6), p. 253, 258. La descrizione delle incombenze, p. 284.

(*d*) PILCIUS SUMMA in III lib. Codicis tit. *De irenarchis* (X, 75): « Officium irenarchae consistit in sedandis rixis atque discordiis..... in latronibus et aliis malefactoribus comprehendendis, et similibus.... forsan tales sunt homines, qui apud nos iustitiae consules vel treugani hodie nuncupantur. » Il qual titolo, del resto conosciuto, fu diversamente stampato nelle varie edizioni: ed. 1488, 1498 treugrani, 1523 teugrani, 1563 teugani. Onde parmi risultare la vera lezione: *Treugrani*, da treuga, che significherebbe giudice di pace.

(*e*) MURATORI, *Antiq*,. T. 4, p. 65.

(*f*) V. sup. § 45, n. *i*.

(*g*) Circa il tempo dell'introduzione del Podestà cfr. RAUMER, p. 40, 69. In Milano trovasene uno nel 1186; GIULINI, P. 7, p. 37.

forme (*h*), anzi trovansi a un tempo i consoli e i podestà (*i*); dove, per altro, il nome di consoli è senza dubbio da riferire ai *consules iustitiae* che in tali casi sono per avventura designati col nome generale della carica, senza l'aggiunta delle loro funzioni speciali. Il che ebbe luogo nominatamente in Bergamo nel XIV secolo, dove il podestà avea la giurisdizione criminale, e i consoli di giustizia la giurisdizione civile (*k*).

50. Questa costituzione tralignò prima nel governo di tutto il popolo, poi in quella di un solo. Anticamente i non liberi, ai quali in gran parte, appartenevano, senza dubbio, i più poveri artigiani, non avevano parte alcuna al pubblico reggimento. Ma quando vennero via via crescendo nella città la popolazione e le ricchezze, e dileguandosi, nello stesso tempo, l'antica distinzione delle classi, per la fervida e operosa vita delle città, anche questa porzione degli abitanti volle avere la sua parte di potere e di indipendenza. A questa accostossi poi anche l'infima classe dei liberi cittadini non nobili, mossi da rassomiglianza nei modi del vivere e forse da dispetto del grado secondario che spesso tenevano nell'attuale costituzione; quando, all'incontro, nella nuova lega avrebbero potuto tenere il primo posto. Così avvenne che, a lato dell'antico comune, il quale durò ancora lungo tempo, il popolo si costituì in una speciale corporazione. E, sebbene non avesse ancora una regolare costituzione, scegliendosi ogni corpo le proprie magistrature, i loro eletti recarono ben presto a sè ogni potenza, e il *capitano del popolo* divenne il capo della repubblica (*a*). Nè andò guari che i nobili furono oppressi e perseguitati (*b*) e molti di essi, per mantenersi tranquilli e influenti, dovettero farsi inscrivere nei corpi degli artigiani (*c*). Ma spesso anche questa via era loro chiusa, poichè le più severe leggi vietavano alla nobiltà non solo i magistrati (*d*), ma perfino la iscrizione delle maestranze. Ben può avere la nobiltà colla sua prepotente insolenza più volte provocato questo ricambio d'ingiustizia, ma anche il popolo, che aveva trovato tanto insopportabile la superbia dei nobili, si sottomise ben presto, senza difficoltà, a un signore unico, che dominava

(*h*) Cfr. gen. Raumer p. 40-41.

(*i*) Giulini, P. 7, p. 37, 77. Costa, *Chartarium Dertonense*, p. 22, 24, 25 (Documenti tortonesi, del 1179 e del 1181).

(*k*) Albericus de Rosate in Cod. tit. *de off. praetorum*, L. *Tres* tantummodo: « Super hoc civitates diversas habent consuetudines, nam in civilibus communiter habent iudices cives qui bergomi appellantur consules iustitiae, in criminalibus communiter forenses rectores. » Egli dunque (se non il titolo) accenna la partizione delle attribuzioni come una consuetudine generale di quel tempo.

(*a*) Muratori, *Antiq.*, T. 4, p. 127, sq. Un'esatta esposizione di questi nuovi ordini trovasi in Berthold, *Sped. Rom.* dell'imp. Arrigo di Lussemburgo, P. 1, p. 224.

(*b*) Cfr. Niebuhr, *Storia Romana*, Vol. 2, p. 341 della prima edizione.

(*c*) Muratori, *Antiq.* T. 4, p. 667.

(*d*) Vedine un esempio nel Muratori, *Antiq.*, T. 4, p. 673.

altrettanto duramente e tirannicamente, e così, quasi dappertutto, l'oppressione della nobiltà portò in breve alla totale distruzione della libertà.

La oppressione dell'antico comune per mano del popolo, avvenne nel XIII secolo, e il cadere della maggior parte delle repubbliche nella prima metà del XIV.

CAPITOLO VENTESIMO.

COSTITUZIONE DI BOLOGNA.

SCRITTORI

51. *A)* Car. Sigonii *historiarum Bononiensium libri sex*, nel terzo volume delle opere pubblicate dall' Argelati, Mediol. 1733 f. Alla quale storia manca proprio in questa parte ciò che potrebbe fare il suo vero pregio, cioè, particolari e critica. Intorno alle Annotazioni del Machiavelli v. sup., § 4, n. *b*.

B) Della historia di Bologna ..... di Cherubino Ghirardacci, P. 1, in Bologna, per Giovanni Rossi 1596 (fino all'anno 1320) P. 2, in Bologna, per Giacomo Monti 1657 fol. (anno 1321-1425) (*a*), opera importantissima, siccome quella che ha gran dovizia di particolarità storiche, ma dal lato della diligenza e della critica egualmente difettosa; riportando, p. es., non di rado, lo stesso fatto sotto diversi anni. Pei tempi più remoti molte cose ha tolte di peso dal *Sigonio*, ma pei tempi più vicini ha saputo trar profitto dall'archivio della città, del quale il Gherardacci dà pure una minuta descrizione (*b*).

C) *Annali Bolognesi*, Vol. 1, P. 1, 2, Bassano 1784, 4.° (anno 1116-1167), Vol. 2, P. 1, 2, Bassano 1789, 4.° (anno 1168-1220), Vol. 3, P. 1, 2, Bassano 1795, 4.° (anno 1221-1274), di Ludovico Vittorio Savioli (m. 1804). Ciascuno di questi tre volumi comprende nella prima parte gli annali; nella seconda, i relativi documenti; opera questa che, per l'accuratezza onde fu condotta e la copia delle notizie estratte dagli archivi, entra innanzi di lunga mano alle precedenti, e la cui utilità è solo

(*a*) Sebbene il primo volume porti talvolta sul frontispizio l'anno 1605, non è tuttavia una nuova edizione. Dicasi lo stesso di certi esemplari del secondo, col titolo: *Historia di vari successi d'Italia, e particolarmente della città di Bologna*, ecc. in Bologna 1669. Il volume terzo, che va sino al 1500, giace manoscritto nella biblioteca di un monastero a Bologna. Fantuzzi, *Scrittori Bolognesi*, T. 4, p. 137.

(*b*) Ghirardacci, T. 2, lib. 28, p. 565-567.

scemata dal periodo brevissimo che ella abbraccia. Non già che vada affatto esente, massime nella stampa dei documenti, da alcune inavvertenze che noteremo più innanzi.

D) RAUMER, l. c., p. 55-68.

52. Fin dal principio di quest'opera fu dimostrato come fossero fra loro diversi i rapporti politici delle città nell'Esarcato e nel regno longobardo (*a*). E non può essere dubbio intorno al posto da dare a Bologna. Imperocchè, dopo la prima conquista, essa non venne in potere dei longobardi, ma rimase ancora, per un secolo e mezzo circa, sotto la greca signoria. E dopo che, intorno al 728, fu incorporata a quel regno (*b*), non che venire poi, come l'Esarcato, in potestà del papa, ella rimase pur sempre ai longobardi. E però ella potea benissimo aver subito gli stessi cambiamenti che i greci operarono nelle altre città dell'Esarcato, la greca signoria in Bologna non essendo cessata neppure trent'anni più presto che nelle altre città. Ma, sia che posteriori mutazioni abbiano non pertanto avuto luogo, per la prima volta, in quel breve spàzio di tempo; sia che Bologna, sotto i Longobardi, tornasse di nuovo alle sue primitive istituzioni, certo è che essa ci apparisce più tardi in tutto simile alle altre città lombarde, e non conserva traccia alcuna dei caratteri che contraddistinguono le città dell'Esercato.

Le notizie positive intorno alla storia e alla costituzione di Bologna cominciano assai dopo quelle delle altre città lombarde. E quantunque non abbiamo alcun dato per sapere se anche quivi la nobiltà fosse, come d'ordinario altrove, divisa in due classi; si ha per altro costantemente, che il comune era composto della nobiltà e della plebe, e che ambedue questi ordini aveano il pieno possesso della cittadinanza.

La quale, come nelle altre repubbliche, così a Bologna, era inaccessibile agli stranieri, e solo per qualche rara eccezione poteva avvenire che taluno di essi ne la conseguisse (*c*) o giungesse al governo delle pubbliche cose (*d*). Onde chi a quel tempo maneggiava sì fatti negozi fu certamente cittadino per nascita. E di questi originari cittadini, non dei semplici abitanti di Bologna, era specialmente proprio il nome di *Bolognese;* il che è vero sopratutto dei professori. I quali per insino a che l'Università ebbe piena indipendenza (cioè nel secolo XII e XIII), ebbero la più cospicua parte nella cosa pubblica; mentre i forestieri, sebbene venissero in fama, non ottennero però mai nè la cittadinanza,

(*a*) V. Vol. 1, § 113, 121, 132.

(*b*) Vedine le prove presso il SAVIOLI, lib. 1, p. 67.

(*c*) P. es. il Grazia da Arezzo. SARTI, P. 2, p. 23.

(*d*) Nel 1214, il medico Ugo ottenne in Bologna la *Citadantia*. SARTI, P. 1, p. 444, 445, P. 2, p. 146, dov'è stampato il decreto. Guido di Suzaria in Reggio, nel 1270. TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese*, T. 5, p. 158.

nè verun pubblico impiego. Il quale rigore si allentò alcun poco, quando, introdotto il soldo, il professorato diventò un impiego della città; e il professore forestiero ebbe diritto di personale cittadinanza, per altro duraturo quanto l'ufficio *(e)*. Così, nell'anno 1748, fu conferito questo diritto a Giovanni da Lignano, come una cosa straordinaria, quantunque egli fosse non solo professore stipendiato, ma e vicario del papa *e quasi come Signore di Bologna (f)*.

53. Sommamente rilevanti alla storia della città e della università di Bologna sono le due fazioni che tennero così a lungo divisa tanta parte d'Italia: i Ghibellini (*pars imperii*) e i Guelfi (*pars populi vel ecclesiae*) le quali, anche in Bologna, non meno che altrove, non si sa bene quando sorgessero. Se non che, al principiare del secolo XIII, le si veggono assumer nome da due nobili famiglie che allora le capitanavano; quella, dai Lambertazzi: questa, dai Geremei; il qual nome mantennero anche dopo che i Lambertazzi non erano più alla testa dei Ghibellini, ed era già spenta la famiglia dei Geremei *(a)*. L'una e l'altra poi erano non pure parti politiche, quali le intendiamo noi presentemente, ma veri corpi o collegi, con loro procuratori e sindaci *(b)* e si apparteneva a questa o a quella, non per elezione, ma per nascita, e, per così dire, per eredità (*c*); tal che solo per grazia speciale poteva avvenire che una persona o una famiglia passasse da una parte all'altra. Fra le quali, poco dopo la metà del secolo XIII, scoppiarono aspre e spesso sanguinose inimicizie, solo interrotte a quando a quando da solenni parificazioni. I Geremei aveano quasi sempre la vittoria, la quale traeva dietro, bene spesso, la cacciata di tutta la parte avversaria, e per conseguenza anche dei professori che vi appartenevano. Ma è un grande errore l'annoverare, come si fa generalmente, i giureconsulti di Bologna fra i Ghibellini, cioè fra i Lambertazzi; poichè i professori forestieri non tenevano per nessuna parte, e i bolognesi seguitavano, fin dalla nascita, quella delle famiglie loro *(d)*, quantunque,

(*e*) Bartolus in Dig. novum, in L. *Municeps* 23 ad municipalem.

(*f*) Ghirardacci, P. 2, p. 367, 369.

(*a*) Sarti, P. 1, p. 170, 171, 258, 372, 373.

(*b*) Ghirardacci, P. 1, p. 248.

(*c*) Il Savioli III, 1, p. 59-62 dà un elenco delle primarie famiglie della nobiltà e della borghesia, classificate secondo le rispettive parti.

(*d*) Degli infrascritti giureconsulti trovasi presso il Sarti la seguente partizione: *A)* Lambertazzi. Tommaso di Piperata. Borromeo di Dugliolo. I figli dell'Accursio. Spagnuolo Abati. Albertino Carrario. Azone Lambertaccio. Bonrecupero. Ribaldo Fuscardi. Rufino de'Principi. Ungarelli. Cazzitti. Piccigotti. Martino Solimano. Salathiel. Iac. de Belvisi. *B)* Geremei. Alberto Odofredi. Rolandino Romanzi. Senzanome Pipini. Rombodevini. Ugolino Zamboni. Lambertino de'Ramponi. Basacomater. Tommasino Guidoni. Ubaldini. Pace de'Paci. Antonio de'Manzolini. Rolandino Passaggeri. Vogliensi pure annoverare fra i Geremei tutti gli altri bolognesi che nella guerra civile non furono scacciati.

in seguito, molti Lambertazzi passassero ai Geremei, quando, cioè, quelli furono vinti e scacciati. Il nome e la costituzione di queste parti sopravvissero, del resto, in ciascheduna città eziandio dopo che erasene forse dimenticato da un pezzo il primitivo significato politico *(e)*.

54. La città era divisa in quattro quartieri, che prendean nome dalle quattro porte principali: Porta Ravegnana, porta Procolo, porta Pieri, porta Stieri *(a)*. E non di rado gli abitanti dei medesimi si appellavano dal quartiere, nel quale erano inscritti; precisamente, come nell'antica Roma, al nome di un cittadino univasi quello della sua tribù. Questa appellazione avea rispetto senza dubbio al quartiere dove originariamente avea abitato la famiglia; ma potea rendersi ereditaria nella famiglia, ritenendosi anche quando si tramutasse da un luogo in un altro, il che non succedeva però frequentemente *(b)*.

Il modo di costituzione del maggior e del minor Consiglio che furono in Bologna, e la storia di sue magistrature, non si è ancora potuto convenevolmente accertare. Ciò che ne scrivono il Sigonio, e il Gherardacci, il quale in questa parte non fa che copiare il primo, è assai vago e privo di fondamento *(c)*. Nè il Savioli, al quale non si può certo negare di aver fatto un diligente uso degli Archivi, è gran fatto più esteso.

In un prospetto generale della costituzione, verso il 1117, egli dice *(d)* che da principio tre erano i consoli, ma che se n'era poi alterato il numero, portandolo sino a nove. I quali erano sempre eletti fra la nobiltà, o per lo meno dalle famiglie che s'erano di buon'ora frammischiate con quella. Il che dimostra quanto egli difettasse di un vero fondamento istorico. Infatti quel numero di tre consoli non può assolutamente riguardarsi come una regola costantemente seguita nei primi tempi, venendo piuttosto dall'essere quello il primo numero che noi incontriamo nei due più antichi documenti, nei quali fu per avventura conservato il

(*e*) Bartolus, *de Guelphis et Gebellinis*, num. 2: « Dico ergo, quod hodie ille dicitur Guelphus, qui adhaeret et affectat statum partis quae appellatur Guelpha. . . . et in hoc non habetur communiter respectus ad Ecclesiam, vel Imperium, sed solum ad illas partialitates, quae in civitate vel provincia sunt. »

(*a*) Questa maniera di indicazione non era particolare alla città di Bologna, ma usata in tutta Italia. Cfr. Borgia, *Memorie istoriche di Benevento*, P. 2.ª, p. 418-420. Da alcuni recenti autori fu non di rado frantesa, V. inf. Vol. 2, Cap. XXVIII, N.° III, IV, Cap. XXIX, N.° II.

(*b*) Niebuhr, *Storia Romana*, Vol. 1, Ed. 3, p. 456, 457.

(*c*) Sigonius, p. 63, 92. Ghirardacci, P. 1.ª, p. 46, 63.

(*d*) Savioli, I, 1, p. 172, p. 175-176. Secondo parecchi documenti potrebbe credersi aver quivi sussistito tre Consigli, l'uno presso l'altro, almeno per qualche tempo. Savioli, III, 2, p. 106. « Conscilii *credentiae* et *generalis*; » p. 132-133; « in conscilio *credentiae* et *speciali*, p. 222 « Potestas Bon. fecit *speciale* et *generale* conscilium. . . . congregari.

nome dei consoli. Ma appunto perchè tali documenti (dei quali parleremo ancora) sono troppo recenti, non possono far testimonianza alcuna della primitiva costituzione. Quanto poi al ceto onde si toglievano i consoli, l'asserzione del Savioli è così vaga, che punto non contraddice a quello che si è detto di sopra, discorrendo in genere della costituzione delle città lombarde. La quale asserzione è, d'altra parte, affatto priva di fondamento; e, con fasti così imperfetti, come sono quelli di Bologna, si rende ad ogni modo impossibile il risolversi menomamente intorno a questo punto.

Checchè ne sia, quel poco che trovasi particolarmente menzionato con certezza in ordine ai maggiorenti della città, e che può in qualche modo darci a conoscere la tela della costituzione, eccolo. In un documento dell'anno 1123 parlasi dell'esistenza di consoli in Bologna, ma di questa sola, non del nome o del numero loro (*e*). Indi, per tre anni consecutivi, trovasi a podestà Guido Raineri di Sasso, da Faenza, e così assai prima che sì fatta magistratura sogliasi incontrare nelle altre città lombarde. Negli anni 1156 e 1157, (*f*) trovansi nuovamente menzionati i consoli, in numero di tre per ciascun anno (*g*), e, per la prima volta, coi rispettivi loro nomi; il che diede origine alla surriferita opinione del Savioli. Poco stante, inceppata da Federico I la libertà delle repubbliche, si ebbe anche in Bologna un podestà imperiale, prima, in Guido Rolandini da Canossa, nel 1159; poscia, cioè nel 1162, nella persona di un cotal Bezo, tedesco, il quale tiranneggiò fuor di modo la città e fu ucciso in una sommossa (*h*). Bologna si accostò di buon'ora alla Lega Lombarda, e fu governata, a vicenda, ora dai consoli, ora dai podestà di propria scelta. Finalmente, la pace di Costanza assicurò a lei, come alle altre città, la libera elezione de' suoi magistrati.

55. In questa costituzione di Bologna, non meno che nelle altre repubbliche, la nobiltà non ebbe altro privilegio o preponderanza se non quella che essa ha pure per la natura stessa delle cose. Ma sino dal XII secolo, venne ognora crescendo l'autorità e l'influenza della plebe, che si rafforzò maggiormente per mezzo di solide associazioni. Conciossiachè i corpi d'arti e mestieri, che da prima avevan potuto esistere, per così dire, inosservati, presero a questi tempi una forma meglio determinata e una specie di esistenza politica. E i più ragguardevoli di essi, i mercanti ed i banchieri, ebbero consoli propri, partecipanti, come persone pubbliche, agli affari della repubblica (*a*). Questi corpi ebbero pure, verso la fine del XII

(*e*) Savioli, I, 2, p. 173.
(*f*) Savioli, I, 1, p. 292, e I, 2, p. 225-232.
(*g*) Savioli, I, 1, p. 309, 313.
(*h*) Savioli, I, 1, p. 325, 340, 349.
(*a*) Savioli, II, 1, p. 198, 202, 241, 244, II, 2, p. 176 secondo documenti del 1194

secolo, un capo comune *rector societatum (b)* e si associarono certe compagnie di un'altra specie, che erano società d'armi (*societates armorum*) che per lo più prendeano nome dalle regioni, e da imprese scelte così a capriccio. La più antica di queste società, quella dei *Lombardi*, che esisteva già fin dal 1174 (*c*) durò sino ai nostri tempi, e Benedetto papa ne fu presidente, eziandio da papa (*d*). Ciascuno di queste due specie di associazioni ebbe statuti propri, intesi soprattutto a escludere dal loro seno la nobiltà; talchè si veggono spesso contemporaneamente rigettate due persone, l'una *quia infamis*, l'altra *quia nobilis* (*e*).

56. Ma una grande rivoluzione operossi nell'anno 1228; alla qual epoca la città contava 21 corpi di arti e 22 compagnie di armi. Fu, cioè stabilito che i capi delle medesime, in un cogli *Anziani* specialmente eletti a rappresentare la plebe, prendessero parte a tutte le faccende del Comune nel maggiore e nel minor Consiglio. Ben presto i popolani non istettero più contenti a questa influenza; segregaronsi dal Comune, non vollero più riconoscere la giurisdizione del podestà, elessero un capo loro proprio, il *capitano del popolo*, e recarono a sè i rami più importanti della pubblica amministrazione (*a*). Furono quindi nella città due repubbliche: il Comune e il Popolo; ciascuna con assemblee, consigli, magistrature, e palazzo proprio; la loro compartecipazione ai pubblici negozi non era ben definita, ma la nuova repubblica vi avea la più assoluta preponderanza (*b*). E per tal modo la nobiltà sempre più oppressa

e del 1200. Sostenendo il Savioli che i banchieri erano per lo più nobili, pare non distingua abbastanza la costituzione primitiva da quella dei tempi posteriori. Poichè egli adduce in prova uno statuto del 1245, quando cioè la nobiltà era oppressa, nel qual tempo può darsi benissimo che la nobiltà, la quale fuori delle maestranze non era abbastanza sicura, e nella maggior parte di esse non era lasciata entrare, avesse trovato rifugio in quell'una. Più tardi anche i beccai, una delle corporazioni più riguardevoli, ebbero i propri consoli. SAVIOLI, III, 1, p. 194.

(*b*) SAVIOLI, II, 1, p. 198, 202.

(*c*) SAVIOLI, II, 1, p. 40, 42, 43.

(*d*) SARTI, P. 1ª, p. 459.

(*e*) SAVIOLI, III, 1, p. 58, 59.

(*a*) SAVIOLI, III, 1, p. 54, 59. I nomi delle *societates artium* sono i seguenti: Cambiatori, Mercanti, Notai, Merciai, Drappieri, Salaroli, Cordoanieri, Linaroli, Fabbri, Beccai, Calegari, Bisilieri, Calzolai, Pellicciari vecchi, Pellicciari nuovi, Sarti, Pescatori, Muratori, Falegnami e Conciapelle, che per verità fanno 20 in tutto, non 21. I nomi delle *societates armorum*, secondo lo stesso autore, sono: Lombardi, Toschi, Castelli, Leoni, Aquila, Delfini, Branca, Branchette, Griffoni, Cervi, Rastelli, Balzani, Traverse, Schise, Quartieri, Spade, Sbarre, Vai, Leopardi, Stelle, Drappieri, Beccai.

(*b*) In seguito furono meglio determinati i rapporti delle pubbliche cariche. Esempligrazia, nel XIV secolo, spettava al podestà tutta la giurisdizione criminale, così che il capitano non vi avea ingerenza di sorta. ALBERICUS DE ROSATE in Cod. tit. *de off. praef. praet.* Or. L. *Si quos*, N.° 4.

si dovè andare a perdere, in massima parte, nel popolo, mentre da questo ne venia sorgendo una nuova *(c)*.

Questa costituzione cominciò a prendere una certa forma nell'anno 1245, quando la plebe ordinò i suoi primi Statuti. Il maggior consiglio del Comune si compose di 2400 membri, la *Credenza* di 600, compresi i professori dell'Università, e 28 della nobiltà villereccia. Sceglica la plebe 12 Anziani che si davano lo scambio ogni tre mesi, e si prendeano, per ordine, da ogni arte *(d)*. E perocchè il Comune già da lungo tempo non eleggea più consoli, ma podestà, perciò a poco a poco il titolo di consoli si mutò in quello di Anziani, che durò fino agli ultimi tempi *(e)*. Così fatti cangiamenti furono tutti sanzionati espressamente dal Comune, quantunque a controgenio degli ottimati, come risulta chiaramente da un luogo dell'Odofredo *(f)*.

I cambiamenti successivi toccarono più alla forma che alla sostanza della costituzione *(g)*; poichè anche nel 1337, quando fu eletto Signore di Bologna Taddeo Pepoli *(h)*, fu non pure conservata la forma della Repubblica, ma anche le magistrature. E quando, tre anni dopo, egli cedè al papa la sua signoria, e governò come vicario di esso *(i)*, niente fu essenzialmente cambiato, tranne che fu introdotto un annuo tributo di 8000 fiorini d'oro, che fu la novità più notabile. E le cose continuarono a durare nello stesso stato sino a che questa nuova signoria, per altro spesso e lungamente interrotta da straniero dominio, tramutossi in vera sovranità del paese. Ma lo spirito repubblicano, che avea fatto la grandezza della città, era già venuto meno infin da quando si sottopose alla signoria di un solo. Durarono tuttavia le forme esteriori della repubblica; con questa capitale differenza, che non vi fu più distinzione fra il Popolo e il Comune, tanto che il maggior Consiglio e le magistrature eransi pure accomunati, e come tali si designavano *(k)*.

(c) Savioli, III, 1, p. 55.

(d) Savioli, III, 1, p. 188-190.

(e) Ghirardacci, P. 1, p. 271. Macchiavelli ad Sigon., p. 236.

(f) Odofredus in Dig. vetus, L. *Lex est*. De origo *iuris*: « Quando plebeii huius civitatis volunt facere sua statuta, non plus vocant prudentes quam asinos, et ideo ipsi faciunt talia statuta, que nec habent latinum nec sententiam. . . .

(g) Così, trovasi più tardi un consiglio piccolo di 800 e di 6 83 membri, e un consiglio grande di 2000 e di 4000. Ghirardacci, P. 1, p. 270, P. 2, p. 18, 411.

(h) Ghirardacci P. 2. p. 133.

(i) Ghirardacci P. 2, p. 156-157.

(k) I quali a quel tempo chiamavansi *Consilium generale populi et Communis Bononiae*, ovvero anche *Antiani, Consules et Vexillifer Iustitiae populi et Communis* v. gr. in un documento del 1398 ap. Argelatus. *de monetis Italiae*, P. 4. Mediol. 1752, 4,° p. 309.

CAPITOLO VENTESIMOPRIMO.

LE UNIVERSITÀ (*a*).

57. Dal XII secolo in poi, le università ebbero sempre grande influenza sullo stato intellettuale dei popoli europei; la quale influenza, malgrado la diversità delle istituzioni, fu pure essenzialmente di un modo. Imperocchè là dove serbarono il loro vero spirito, intesero tutte di conserva, parte a riconoscere una certa intellettuale indipendenza negli scolari, parte a fomentarla. Onde fu loro scopo costante porgere quanto di meglio e di più ragguardevole può in ogni tempo presentare la scienza; e in ciò dimora quell'attrattiva e quel lustro particolare che sempre accompagnarono l'ufficio d'insegnante nelle università. A conseguire il quale non basta a gran pezza la nuda tradizione di quello che apprendemmo dagli altri; ma quegli soltanto che, nel suo proprio animo digerita, per così dire, la scienza, sentesi poi chiamato, sì per l'indole della scuola, sì per la natura de' suoi discepoli, a porgerla loro sotto una nuova forma, fa opera molto simigliante a quella di uno scrittore originale; poichè, se da un lato la sua azione è più limitata, ciò non di meno, stante l' immediata efficienza di sua persona sugli uditori, è in pari tempo più animata e più vivace. La quale indole caratteristica delle università è così fondamentale e inseparabile dalle medesime, che ogni loro virtù ed efficacia tornerebbero immancabilmente in nulla, quando la libertà e la indipendenza di sì fatto insegnamento fossero, non dirò tolte, ma solo attenuate.

(*a*) Non abbiamo peranco un lavoro soddisfacente intorno ai primordi ed alla costituzione primitiva delle università. Lasciando stare le opere più antiche di nessunissimo pregio, anche la *Storia dell'origine e progresso delle scuole superiori in Europa* di Meiners in 4 volumi, Goettinga 1802-1805 in 8.°, è di ben poca utilità, non contenendo che materiali grezzi, messi assieme senza artificio di sorta, e così incompleti, che, colla biblioteca di Goettinga, per così dire, in sugli occhi, non ebbe contezza dei fonti e delle opere più importanti, come sarebbe a dire: degli *Statuti* di Bologna, che egli tiene evidentemente per inediti (V. 2, p. 145), delle *Recherches* del Pasquier, del *Syntagma* del

Nel che le università del medio evo, comunque sì differenti per altri rispetti, aveano molta rassomiglianza colle moderne. Ma fra gli instituti di educazione tenevano un posto ben più elevato che non ai dì nostri; ai quali tante dotte scuole e tanto prodigiosa copia di libri, sparsi per ogni dove, fan loro una concorrenza a que' tempi sconosciuta. Quindi veniva per necessaria conseguenza che si dovesse studiare nelle università molti più anni che non al presente; e che buona parte degli scolari, per la loro più matura età, pel grado, per gli uffici e le dignità ond'erano rivestiti, si rendessero degni di quella considerazione che ridondava poi su tutto il corpo e che non ha ora alcun riscontro. Oltre che, per essere allora pienamente conforme alla ragione dei tempi la creazione di nuove associazioni, era naturalissimo che anche le università, appena sorte, pigliassero forma di corpi indipendenti, senza che le città ne adombrassero punto.

58. Una assai notabile differenza era per altro, da quelle università alle nostre, nel modo di loro formazione. Laonde s'ingannerebbe a partito chi considerasse le più antiche università del medio evo, come una istituzione, simile alle nostre, che un principe o una città avesse precipuamente destinata alla istruzione dei cittadini, pur concedendone la partecipazione agli stranieri. Correva ben altrimenti la bisogna a que'tempi. Cioè, non sì tosto un uomo, preso da sublime ardore per l'insegnamento, avea ragunato intorno a sè un certo numero di scolari desiderosi d'imparare, che altri insegnanti ne imitavano l'esempio, si allargava il circolo degli uditori, ed ecco, per la stessa necessità delle cose, stabilmente fondata una scuola. E come potea non esser grande la celebrità e l'influenza di sì fatte scuole, finchè furono così rare in tutta Europa, e l'insegnamento orale era quasi l'unico mezzo per potere imparare! Che alto sentimento di se stessi in quei professori, che impegno e che zelo non dovea essere in que' scolari, che aveano forse attraversata l'Europa per passare non piccola parte della loro vita agli Studi di Parigi o di Bologna! Nè di impiego o di stipendio pubblico era il caso per allora; solo più tardi essendosi avuto ricorso a tali spedienti, quando, mancato quasi ogni spirito di vita, le uni-

Facciolati, e via dicendo. È incredibile poi la leggerezza con cui ha scritto quel libro; basti accennare che nel Vol. I, p. 21, attribuisce ripetutamente all'imp. Federico II la dieta di Roncaglia ed l'Auth. *Habita*, con espressa menzione dell'anno 1158; ivi stesso egli dice che il papa avea conceduto agli studenti tedeschi in Bologna tutti i privilegi e le immunità dei senatori bolognesi (il che sarebbe stato assurdo), mentre in realtà non avea loro concesso un'esenzione dalle gabelle; e al Vol. 2, p. 258 chiama Dominus Franciscus quondam Domini Accursii lo scolaro dell'Accursio, soggiungendo che questo modo d'indicare il maestro deve essere stato usitato nel XIII secolo; e altri tali strafalcioni. Anche per la storia delle singole università si è fatto più poco di quello che si poteva aspettare; e questa speciale letteratura rimane a farsi per ciascuna di essa in particolare.

versità furono interamente ricostituite per volontà dei principi: i quali furono per altro incapaci d'innalzarle al grado delle prime, sorte, per così dire, di proprio moto.

Ma esse portavano tuttavia con sè il germe di loro rovina; in quanto che lo splendore, onde rifulgevano, dipendeva in gran parte da cause accidentali, personali e transitorie; le quali venendo a cessare, tosto che la dottrina di alcuni professori che aveano per qualche tempo rialzata la scuola, faceva luogo all'inettitudine dei successori, era giuocoforza che la scuola di bel nuovo precipitasse. Perocchè le università non aveano altro fondamento che in se stesse, come quelle che erano affatto isolate, senza relazione alcuna colla indole e colla educazione del popolo, e senza la base indispensabile di scuole scientifiche. Con tutto ciò, il moto intellettuale, che da loro si diffuse per tutta Europa, durò anche offuscatosi quel primitivo loro splendore. E noi giureconsulti sopratutto, non dobbiamo mai essere tanto ingrati da obbliare, che la culta giurisprudenza de'giorni nostri è figlia dello Studio di Bologna.

59. Tre scuole, quasi a un tempo stesso, erano allora in gran voce: Parigi per la teologia e la filosofia; Bologna pel diritto romano, e Salerno per la medicina. La qual ultima, malgrado la sua verisimile antichità, è tuttavia estranea alle nostre ricerche, non solo perchè di essa non abbiamo notizie positive (*a*), ma principalmente perchè non ebbe alcuna influenza sulla formazione di altre scuole di medicina; quelle, che pur sorsero più tardi, avendo invece preso a modello le scuole teologiche e giuridiche, a canto alle quali vennero crescendo.

Le altre due, cioè Parigi e Bologna, non solamente sono le più antiche scuole che di sè levarono alto grido in tutta Europa, ma servirono eziandio di modello alle altre molte che in appresso si fondarono. Rispetto alle quali è tuttavia da notare, trovarsi, fin dai tempi più rimoti, una notabile diversità nel loro modo di essere. Perocchè a Parigi l'università formavasi di tutti lettori, presso i quali era ogni potere, nessun conto avuto degli scolari, che erano come i sudditi di quello staterello; mentre a Bologna eran questi che costituivano la corporazione, e sceglieano fra di loro i capi della medesima, cui andavano soggetti gli stessi professori (*b*).

A queste due diverse forme si vennero poi più o meno accostando le università che sursero quindi in gran numero; talchè Bologna servì di esem-

(*a*) Quel poco che se ne sa fu ben raccolto dall'Akermann, *Regimen sanitatis Salerni*, Stendaliae 1790, 8.°. Anche l'Origlia, *Studio di Napoli*, Vol. 1, p. 38, non ne ha dato notizie migliori degli altri, con tutto che egli abbia in generale tratto diligente profitto dagli Archivi.

(*b*) Se questa costituzione dello Studio Bolognese, per rispetto alle università moderne, ha dello strano, non bisogna dimenticare, come fu già avvertito, che gli studenti di quel tempo erano in gran parte diversissimi da quelli di oggidì.

plare all'Italia, alla Spagna, e alla Francia (c); Parigi all'Inghilterra e alla Germania. Laonde vogliono essere egualmente avvertiti questi due principii: cioè, primieramente, lo spirito repubblicano, che da Bologna facilmente comunicavasi agli studenti; e in secondo luogo, la diversa natura delle scienze per amor delle quali ebbero origine quelle due scuole: quella di Bologna essendo stata sin da principio una scuola di leggi, e quella di Parigi, di teologia. E le dottrine teologiche, onde Parigi fioriva, portavano naturalmente a una più stretta dipendenza degli scolari, tanto più ché, ristrette per lo addietro ai conventi e ai capitoli delle cattedrali, ne ritenevano ancora la rigorosa disciplina colà praticata. Ma la sola legge dell'imitazione ci dà a intendere come queste forme, una volta perfezionate, passassero anche a scuole e scienze tali, che per altro trovavansi in ben altre condizioni. E che le due università di Parigi e di Bologna abbiano servito di modello alle università posteriori; le quali non pigliavano mai, di proprio moto, forme gran fatto diverse; s'intenderà facilmente ove si consideri la riguardevole antichità e la gloria di quelle due scuole. Sarebbe tuttavia erroneo il conchiudere da ciò una perfetta e costante uniformità; atteso che quelle forme presero in ogni nazione un carattere particolare, sì come in Germania, massime dopo la Riforma, ne ebbero uno assai più liberale.

UNIVERSITÀ ITALIANE.

60. Le migliori notizie che si conoscano, si trovano ottimamente raccolte nel Tiraboschi (a).

I. — Bologna

Sebbene questa Università sia molto famosa, nessuno tolse però mai a scriverne distesamente la storia, se già non vogliasi aver per tale il povero lavoro del Formagliari (§ 31). Abbiamo tuttavia di molto utili materiali negli *Annali* del Savioli, nelle *Vite dei professori illustri* del Sarti,

(c) È degno di molta considerazione che quasi tutte le altre università della Francia furono modellate sulla bolognese anzi che sulla parigina, ed erano soprattutto scuole di diritto, tanto che portavano persino il nome di *Universités des loix*. Pasquier *Recherches*, IX, 37 (in fine del Capitolo). Similmente, gli studenti di parecchie università della Germania meridionale dicevansi nel linguaggio ordinario giuristi, sebbene fossero di altre facoltà. Cfr. Lampredius *Almanacco di Eidelberga* 1813, p. 37.

(a) Tiraboschi *Storia* T. 4, L. 1, C. 3 (sec. 13), T. 5, L. 1, C. 3 (sec. 14), T. 6, P. 1, L. 1, C. 3 (sec. 15).

e sopratutto negli Statuti della Università dei Giuristi, sui quali ci fermeremo più specialmente. La mia edizione è del 1561 *(b)* e comprende tre distinte parti; cioè 1.º gli antichi statuti in quattro libri (*c*) (p. 1-73); 2.º la riforma dei medesimi (p. 74-90; e 3.º un certo numero di altre nuove leggi (p. 91-110).

Fin dall'apparire della prima edizione della presente opera, mi porsero nuovo aiuto alla cognizione di questi Statuti: 1.º l'edizione del 1515 in folio *(d)*, che porta per titolo: *Liber Statutorum almii studi bonon.* Caesar Manph. Neapol. R. P. M. (ossia Manphraedus Neapolitanus Rector pacis magnificus); con un indice dei capitoli e un'ampollosa prefazione di Io. Albertus Cerasia Placentinus del 1515, 4 Id. Febr. La quale edizione, senza numeri di pagina, concorda quasi pienamente con quella del 1561 p. 1-94, mancando da pagina 94 a 110 della edizione del 1561. Fra le parti concordanti v'ha tuttavia questa differenza, che l'edizione del 1515 ommette interamente lo Statuto *de taxanionius peciarum* col catalogo degli Stazionari (V. Vol. 3 N.º 7), e termina colle parole: *Iustinianus, Leonardi Rubetiensis adhibita pro viribus solercia et diligentia, ne ab archetypo (e). aberraret Impressit Bononiae* Anno Salutis M. CCCCC. XV dic. IX, Febr.; 2.º Alcune aggiunte manoscritte a certi particolari Statuti, dall'anno 1563 al 1612, rinvenute nella biblioteca dell'università di Bologna. Di queste io tengo copia in 55 pagine in folio *(f)* e ne darò molti brani.

61. Ora è da fissare, anzi tutto, l'epoca degli antichi Statuti: La loro redazione attuale è di fresca data, cioè dell'anno 1432, e contiene tuttavia qua e là recenti ordinanze. Ma questa riposa evidentemente sopra un'altra più antica, di cui può altresì determinarsi la data. Perocchè, proibendo gli Statuti il comparatico fra i membri dell'università

(b) Il titolo è: *Statuta et privilegia almae Universitatis iuristarum Gymnasii Bononiensis*. Bononiae ap. Alexandrum Benacium, 1561 in fol. picc. — L'Orlandi, *Scrittori bolognesi*, p. 333 cita, oltre di questa, due altre edizioni del 1500 e del 1552, che io non conosco. Il Sarti, che per altro se ne giova pochissimo, ne ha tratto il catalogo dei prestatori di libri (P. 2, p. 214, cfr. P. 1, p. 188), diverso tuttavia in qualche parte dalla nostra edizione, così che egli deve aver usato, o una più antica edizione, o un manoscritto, senza citarlo. (V. Vol. 3, N.º IV, 7). — Nell'edizione del 1561 le leggi più recenti giungono sino all'anno 1560.

(c) Gli statuti dell'università tengono veramente tre soli libri, il quarto essendo piuttosto un estratto degli Statuti della città, per quanto si riferiscono a quella.

(d) Citato dal Panzer, vol. 9, p. 413. Io mi sono servito di un esemplare della pubblica biblioteca di Bamberga.

(e) Dalla quale espressione potrebbe inferirsi che ne esistesse una edizione più antica, se pure non accenna al manoscritto originale. Dalla prefazione si deve credere che la prima edizione è quella del 1515.

(f) Per cortesia del professore Gaupp, che fece fare questa copia, durante il suo soggiorno in Italia (1821, 1823).

e i cittadini bolognesi, eccettuato Giovanni di Andrea e i suoi discendenti (*a*), se ne inferisce essersi fatti quando egli era ancora in vita, cioè a mezzo il quartodecimo secolo (*b*). Le due redazioni poi si possono distinguere l'una dall'altra, in quanto che il compilatore ha scelto, evidentemente, le prime parole di ogni capitolo in guisa, che le lettere iniziali di ciascheduno di essi fossero per ordine alfabetico, e però devono aversi per interpolazioni posteriori i capitoli che fanno eccezione a questa regola (*c*). Al postutto, ciò riguarda la forma non la sostanza; e questa fu tolta in massima parte dai tempi anteriori, tantochè il bello e il buono, che è tuttavia in questi Statuti, risale alla prima positiva costituzione dell'università. La quale congettura rendono assai verosimile: primieramente, la positiva notizia che, per lo meno, nell'anno 1243 erano già in vigore gli Statuti dell'università (*d*); in secondo luogo, il catalogo di un prestatore di libri, contenuto negli Statuti a stampa (*e*) comprendendo esso quasi esclusivamente opere del XII e XIII secolo, pochissime all'incontro della prima metà del XIV; neppur una p. es. del Bartolo e del Baldo (*f*). — Anche l'università degli Artisti (cioè di tutti quelli che non erano giuristi) aveva i suoi Statuti che in molti punti convengono con quelli dei giuristi, ma, pel modo con cui sono scritti, non si possono ritenere altrettanto antichi (*g*).

(*a*) *Statuta*, Lib. 3, p. 52, stamp. nel N.° V, 13 (V. Vol. 3 della nostra edizione).

(*b*) Egli morì nel 1348. Fantuzzi, *Scrittori bolognesi*. T. 1, p. 253 (V. inf. vol. 6, cap. 51).

(*c*) In prova adduciamo i primi vocaboli del Capitolo del Libro primo: quelli stampati in corsivo non appartengono, evidentemente, alla serie, e però non sono di prima composizione: Affectantes. Beneficia. Congruum. Dudum. Electio. Facta. Gradum. Hoc. *Dignum*. Iurisdictionem. Karitatis. *Universitatis*. *Quoniam*. Modum. Numerum. Omnes. Providemus. Quotiens. *Cum* (questo porta anzi la data del 1514). *Et*. *Hauendo*. *Nos*. Rapientibus. Statuimus. Sancitum. Christiano (Xiano). Isaiae (Ysaiae). Zelantes. Ad. Bidellorum. Censemus. *Quas*. Estimatores. Fideiussores. Gesta. Habeant. Iurent. Calendarium (Kalendarium). Librorum. Matura. *Super*. Omnes. Prohibemus. Del resto ciò risguarda soltanto i tre primi libri; il quarto non essendo altro, siccome fu già avvertito, che un estratto degli Statuti della città, e tutto il rimanente una nuova aggiunta appostavi a poco a poco, senza che abbia però mai fatto corpo da sè.

(*d*) Nel Sarti, P. 2, p. 124, si ha stampata la conferma, data ai medesimi da papa Innocenzo IV. Anche la lettera di papa Onorio III del 1224 (v. inf. § 65, n.° 40) ci rende quasi certi che fin d'allora l'università aveva realmente compilato degli statuti.

(*e*) *Statuta*, lib. 1, p. 27. Sarà stampato nel volume 3, n.° IV, 7.

(*f*) Gli ultimi giuristi, ivi citati, sono Iac. de Ravani, Iac. de Belviti, Cino (m. 1336) e Giovanni di Andrea (m. 1348): dei quali abbiam tuttavia registrate solo certe opere, mentre ne mancano molte altre: così che l'intiero catalogo fu verisimilmente fatto nel XIII secolo, in occasione di una generale compilazione degli statuti, e fu poi recato a termine, sebbene imperfettamente, dopo molto tempo.

(*g*) *Philosophiae ac medicinae scholarium Bononiensis gymnasii statuta.... instaurata* 1609. Bononiae ap. Victorium Benatium 1612 in fol. L'Orlandi, *Scrittori Bolognesi*,

62. Secondo una antichissima opinione, l' università di Bologna sarebbe stata fondata dall'imperatore Teodosio, correndo l'anno 433. Della qual fondazione si sarebbero eziandio conservati negli Archivi della città due atti al tutto diversi *(a)*, i quali furono altresì più volte ristampati. Ma la frivolezza di tale invenzione si scorgerà facilmente, ove si badi alla lingua o al tenore dei medesimi. Poichè, in uno di essi, il paese porta il nome di Lombardia (presso il MURATORI); nell' altro sono nominati, come presenti, gli ambasciatori del Re Lodovico di Francia e del Re Filippo d'Inghilterra: le sottoscrizioni d'ambedue sono tolte da un *Placitum* di Carlo Magno *(b)*. Oltre a ciò, è inconcepibile come Teodosio, che era soltanto Imperatore di Oriente, abbia fatto tale fondazione in Italia; senza dire che una nota costituzione di Giustiniano contraddice precisamente all'anteriore esistenza di quella scuola di legge *(c)*. Dopo così forti argomenti, sarebbe inutile una prova più rigorosa, e tutti gli storici spassionati non ebbero mai alcun dubbio intorno alla falsità di quei documenti *(d)*. Tuttavia in Bologna fu sempre dato loro un gran peso e fattone fondamento a pretese di confine verso le città limitrofe: nè anco mancarono patriotici difensori della loro autenticità *(e)*. Si può nondimeno determinare, presso a poco, il tempo e l'occasione di

p. 333, non cita alcun'altra edizione. Sono, del resto, nominati i filosofi ed i medici, come quelli che erano i più antichi membri della corporazione, sebbene ne facessero parte anche i teologi; v. inf. § 68, n. *e*.

(a) Di questi due documenti l'uno è nell'UGHELLI, *Italia Sacra*, T. 2, p. 9, ed. Ven. 1717 f., e nel MIDDENDORP, *de academiis*, Lib. 4, p. 3, ed. Colon. 1602 in 8.°; l'altro nel MURATORI, *antiquit.*, Vol. 3, p. 21; nel GAGGI, *collegii Bonon. Doctorum origo*, fol. 6, 2, e nel SAVIOLI, *ann. bologn.* III, 2, p. 489; grandemente varii, per altro, nelle varie edizioni. Non mi è venuta alle mani la prima edizione, Bonon. 1491 (PANZER, *ann. typog.* I, 224) corredata di un commentario del Bolognino (V. Vol. 2, Cap. LVIII, N.° VI). Ma ho veduto nella Biblioteca dell'Istituto di Bologna un esemplare manoscritto del documento in pergamena.

(b) Le quali firme mancano, per altro, in tutti i testi a stampa. SAVIOLI, III, 1, p. 314.

(c) Constit. *Omnem*, § 7.

(d) Il SIGONIO dà il fatto come una tradizione rispettabile (Hist. Bon. lib. 1, opp. T. 3, p. 33), evidentemente, per un certo riguardo alla città di Bologna; avendo egli lasciato, d'altra parte, una minuta critica manoscritta del documento, onde risulta l'assoluta nullità del medesimo; la quale critica trovasi ora stampata nella raccolta delle sue opere (de Scholis Bononiensibus, opp. T. 6, p. 989-992). — Cfr. anche il MURATORI, *Ant. It.* III. p. 24, e il SAVIOLI, *Ann. Bologn.* III. 1, p. 308 sq. — Il SARTI, P. 2, p. 25, tocca la cosa solo di passaggio, e come per ispregio.

(e) GHIRARDACCI, T. 1, p. 25, 26, 327, T. 2, p. 566 (Il documento originale col suggello d'oro sarebbe stato abbruciato nel 1313). Alex. MACCHIAVELLI, *Augustalis Theod. diplom. apologia Bonon.* 1726 in 4.° (FANTUZZI, *Scrittori Bolognesi*, V. 98). Una specie di difesa o piuttosto di peritosa confutazione di questo singolare diploma trovasi in una *epistola* di Ios. POZZI, *anatom. prof. Bonon.* 1728 in 4.° (FANTUZZI, l. c., not. 4). L'opuscolo del FORMAGLIARI fu già rammentato di sopra (§ 31).

quella invenzione. Azone deduce il diritto della città di Bologna a una scuola di leggi da questo: che essa, come Costantinopoli, deve essere stata fondata da un imperatore, cioè da Teodosio (*f*). Non diversamente si esprimono l'Accursio e l'Odofredo, fuorchè questi fanno entrare in quell'avvenimento S. Ambrogio, riferendolo così interamente a Teodosio I (*g*). Tutti questi scrittori adunque, sino alla metà del XIII secolo, nulla seppero di un documento, e nulla di una istituzione dell'università; sì bene parlano della fondazione della città per opera dell'Imperatore, donde desumono il diritto ad una università. Anzi il Bartolo non solo sa nulla di un documento, ma deriva l'origine dell'università, parte, come gli altri, dalla fondazione della città per ordine di Teodosio, parte dalla semplice consuetudine o da una pretesa fondazione dell'imperatore Lotario che egli stesso peraltro non ispaccia per vera (*h*). Solamente appena dopo la metà del XIII secolo, e però assai prima del Bartolo, occorre la prima traccia di quei documenti (*i*) che furono quindi indubitatamente ricavati dai passi dei citati glossatori, collo stiracchiarne il tenore. E anche qui entra in scena S. Ambrogio (*k*); se non che il fatto sarebbe succeduto nel 433, cioè, sotto Teodosio il giovane, ignorando l'autore che S. Ambrogio era già morto prima che quegli salisse al trono.

63. Fatto sta che non si può così per l'appunto precisare il principio dell'università di Bologna, per ciò solo che essa non fu altrimenti l'opera

(*f*) Azo, *lect. in Codicem*, ad const. de novo Codice faciendo, verb. *iuris in hac alma urbe doctorem:* « et idem (privilegium) Bononiae datum fuit, quam dicunt condidisse imp. Theodosium » — Azo in *Glossa* Dig. vet. ad Const. *Omnem*, Ms., Paris. 4451: La città di Bologna sarebbe stata fondata da Teodosio, « ut referri dicunt in legenda D. Petronii. »

(*g*) *Glossa* ad Const. *Omnem* § 7. verb. *regiis urbibus*: « idem et in Bononia quia et eam fecit Imp. Theodosius iussu B. Ambrosii, cum per proditionem eam destruxerat, ut dicitur in legenda B. Ambrosii. » — *Glossa* ad L. 7 D. *de excus.* (27, 1), dove il privilegio è perciò espressamente limitato alla cerchia antica della città. — Precisamente lo stesso dice l'Odofredo al luogo medesimo, fuorchè egli cita l'epistola di Petronio.

(*h*) Bartolus in Dig. vetus, const. *Omnem*, verb. *haec autem tria*: « dico ergo quod habere studium vel licentiam docendi, procedit ex privilegio tantum, vel ex consuetudine longissima, sicut Paduae, ubi est studium generale ex consuetudine: et sic eadem privilegia sunt ibi, quae sunt Bononiae ubi est studium ex consuetudine et privilegio Lotharii Imperatoris, ut dicunt quidam » (cfr. sup. § 55).

(*i*) La raccolta di documenti, dove trovasene un'esemplare, è dell'anno 1257. Savioli III, 1, p. 314. — Giovanni di Andrea dà già come certa la fondazione dell'università per opera di Teodosio II, ma ne reputa l'epoca sconosciuta. *Glossa* ad Clem. 2, *de magistris* (5, 1).

(*k*) Dopo l'atto di fondazione, leggesi fra i documenti dell'Archivio una lettera di rimprovero di Ambrogio all'Imperatore, Savioli III, 1, p. 315. La quale vuol essere senza dubbio riguardata come il motivo della supposta fondazione, che rimane per tal modo spiegata.

di nessuna volontà individuale. Poichè, quando per la celebrità di un professore e la brama d'istruirsi degli scolari, surse quivi una scuola di leggi, per lungo tempo non costituì essa, università o corpo. L'imperatore diede da prima ai professori il privilegio della giurisdizione, e crescendo mano mano il numero degli scolari, questi cominciarono a formare un' università, i cui diritti, come pare, vennero pure in breve ampliandosi, e furono ben presto formalmente riconosciuti.

Il primo fatto storico, che la concerne, è dunque il privilegio dato nella dieta di Roncaglia dall'imperatore Federico I nel mese di novembre del 1158 (*a*). Nel quale privilegio, sebbene, per verità, non si nomini espressamente Bologna, certo è che ad essa sola si accenna. Poichè il privilegio è concesso a coloro che viaggiano per fini scientifici, tra i quali sono specialmente lodati i professori di diritto. E ciò tanto più indubitato apparisce, se si considera che è dato dall'imperatore, non come tale, ma come re di Lombardia; il che non si può applicare che a Bologna, poniamo che fosse per tornar vantaggioso alle future scuole di leggi in Lombardia. E non è pure il caso di estenderlo fuori del regno lombardo. Vero è che anche Parigi, per la sua fama, traeva a sè molti stranieri: ma là non era alcuna scuola di diritto; lasciando stare che Federico, nè come imperatore, nè come re di Lombardia, avrebbe potuto dar privilegi a Parigi. La Germania poi non avea in ogni modo nessuna scuola il cui splendore si diffondesse da lontano. Finalmente il gran favore in che erano allora i celebri professori di Bologna presso l'imperatore, toglie ogni dubbio che quel privilegio fosse d'altri che di loro (*b*).

64. Duplice è il tenore del privilegio. Primieramente, gli scolari stranieri, che per amor dello studio, si esponevano a tanti carichi, venivano presi in ispecial protezione; era loro lecito recarsi dove che fosse senza molestia di sorta; l'offenderli era proibito sotto gravi pene, e nessuno di loro potea essere individualmente molestato pei reati o i debiti de' suoi compatrioti. Secondariamente, doveano gli scolari, se convenuti in giudizio, avere un tribunale speciale. Le parole della costituzione sono le seguenti: *huius rei optione data scholaribus, eos coram domino vel magistro suo, vel ipsius civitatis episcopo, quibus hanc iurisdictionem dedimus, convenit.* Il senso delle quali parole è chiaro e lampante, e tutti i dubbi posteriori nacquero dal mal vezzo di voler rinvenire in quella ordinanza

(*a*) Auth. *Habita* C. *ne filius pro patre* (4, 13).

(*b*) Il che è tanto naturale, che si fa duro a comprendere come mai siasi potuto andar cercando un altro fondamento affatto contrario alla storia; esempligrazia, che l'imperatore avesse dato quel privilegio per animosità che egli nutrisse contro Parigi, e per trattenere gli studenti nel proprio paese. Bulaeus, T. 2, p. 278, Gimma *Storia dell'Italia lett.* C. 27, p. 258.

i mutamenti poscia operati *(a)*. Al convenuto spettava la scelta di essere giudicato o dal proprio dottore *(b)* o dal vescovo. *Dominus* era il titolo distintivo dei professori della nuova scuola di diritto da quelli delle arti liberali; e solamente per dichiarare la nuova espressione in modo più comune e conosciuto, aggiugnevasi: *vel magistro suo* (*c*). E vedesi facilmente il perchè di sì fatte disposizioni. Giustiniano avea prescritto per la scuola di leggi di Berite che il preside della provincia, il vescovo e i professori sopraintendessero ai copisti, ed esercitassero una certa sorveglianza disciplinare sugli studenti. Ora, l'ordinanza di Federico I non fece altro che convertire quella limitata sorveglianza in una piena giurisdizione, pretermettendo non pure il preside di Bologna, che non era veramente il caso *(d)*, ma la stessa autorità municipale, contro la quale era appunto diretto il privilegio. Che se in qualche caso gli scolari convenuti non volessero per avventura far uso del privilegio, è per sè evidente che poteano farsi far ragione anche dai giudici ordinari. Parimenti, l'ordinanza non fa parola del rettore dell'università; sia che non esistesse ancora nè l'uno nè l'altra *(e)*, sia che a quello non fosse per anco conceduto un diritto così importante, com'era la giurisdizione.

Che questa ordinanza fosse osservata, risulta da tutta la storia posteriore, ed è assurdo il volerlo recare in dubbio perchè venne meno, poco dopo, l' autorità dell'imperatore nelle città lombarde (*f*). Conciossiachè l'oggetto dell' ordinanza rimanesse estraneo alla gran lotta dell' imperatore colle città, e i quattro professori, per cagion dei quali era stata emanata, non aveano meno favore e autorità in Bologna che presso l'imperatore.

Verso la fine del XII secolo (ai tempi di Azone), essendo state commesse dagli scolari molte prepotenze, e i professori non avendo forze bastanti per

(*a*) Parecchie di tali spiegazioni furono raccolte da Orazio Luzio *de privil. scholarium quaest.* 65. (Tract. univ. iuris T. 18, f. 82).

(*b*) Il che suppone naturalmente che ogni scolaro, di regola generale, si desse a un solo professore. Cfr. Baldus ad Cod., Auth. *Habita*, num. 7 5: « Quaero, quid de scolari qui intrat diversas scholas, si convenitur coram uno suo doctore, an possit eligere alium doctorem suum? Respondeo, si unus est principalior altero, illum debet habere iudicem, alias potest gratificari. » - V. inf. § 97 n. *b*.

(c) La spiegazione della Glossa, secondo la quale, *dominus*, si riferisce ai giuristi, *magister* agli altri professori, è priva di fondamento e di verisimiglianza, per non esserci motivo di pensare a un'altra scuola, oltre quella di diritto. Nè si dee credere che gli scrittori posteriori, sotto il titolo di *dominus*, volessero intendere l'autorità municipale, o il rettore.

(*d*) Const. *Omnem* § 8-10 «...... In Berytiensium autem civitate tam vir clarissimus praeses Phoeniciae maritimae, quam beatissimus eiusdem civitatis episcopus, et legum professores ». Già la Glossa a questo passo e all' Auth. *Habita* riconosce questa riunione e considera la nuova ordinanza come un'ampliazione di quella di Giustiniano.

(*e*) Così il Sigonio *hist. Bonon.* lib. 4, V. Auth. *Habita.*

(*f*) Meiners Vol. 1, p. 22, Vol. 2, p. 54.

esercitare la giurisdizione criminale, ond'erano stati investiti dall'imperatore Federico, se ne spogliarono e ritennero solo la civile; il quale stato di cose durò fino ai tempi di Accursio; ma, poco dopo la metà del secolo XIII, essi ripresero l'antica giurisdizione criminale (*g*). D'allora in poi trovasi spesso menzionato anche ne' Commenti all' Auth. *Habita* il diritto dei professori e del vescovo, i quali, per altro, non l'esercitarono a lungo, come pare; tra pel sempre maggior numero e la minore autorità personale dei professori d'allora, o perchè fosse già meglio stabilita la potenza dell'università e del rettore di essa (*h*).

65. La prima menzione dei rettori trovasi al tempo di Giovanni Bassiano, verso la fine del secolo XII. Questi e Azone suo discepolo impugnarono il diritto degli studenti di eleggersi i rettori, e di investirli della giurisdizione: nel che furono seguiti dall'Accursio. L'Odofredo all'opposto, che sostiene la stessa opinione, riconosce espressamente la contraria costituzione di Bologna (*a*), nel che sono d'accordo eziandio molte positive notizie storiche.

(*g*) Accursius ad Auth. *Habita* verb. *si litem*: « Sed per scholares et doctores renuntiatum est Bononiae quantum ad criminales, et sic servatur exceptis clericis qui suo non potuerunt privilegio renuntiare ». — Accursius ad Coll. 3, tit. 4. (Nov. 17), C. 5, init. v. uti innocentes: « et sic non utentur scholares privilegiis in delictis, licet Fredericus Imperator generaliter eis concessit. Magistri tamen et scholares illis privilegiis quantum ad delicta renuntiaverunt, cum per magistrum vel episcopum non poterunt plene puniri delicta quod publice interest. » — Odofredus ad Codicem, Auth. Habita: « Or segnori, videtur quod haec constitutio quantum ad verba loquatur in civili et in criminali, nam vidi hoc in civitate ista tempore Domini Azonis quod scholares poterant declinare forum in causa criminali, et erant hic tunc temporis bene X millia scholarium. Sed scholares renuntiaverunt huic privilegio tempore Domini Azonis, et fuit renuntiatum tali ratione, quia inter Lombardos et Tuscos fuit maxima discordia et maximum bellum, ita quod domini doctores non poterant se intromittere in puniendo eos, unde dixerunt quod potestas huius civitatis intromitteret se in criminali causa: sed in civili bene habent adhuc suum hodie privilegium. Sed hodie reversum est ad pristinum statum: tamen deus velit quod non faciant sibi male ad invicem, nam per dominos doctores male puniuntur illa maleficia ». Cfr. Odofredus ad Dig. vetus. Const. *Omnem* inf.

(*h*) Nell'anno 1258 trovasi una sentenza di morte del podestà contro uno studente, la quale potrebbe forse essere più antica del cambiamento accennato dall'Odofredo. Ma ritrovasi un altro caso consimile nel 1321. Savioli III, 1, p. 322, 332. Ghirardacci T. 2, p. 4, Sarti P. 3, p. 24, 28.

(*a*) Azo, *Lectura* in Cod., ad leg. fin. C. *de iurisdictione* (3, 13): « Non dicit de discipulis eorum: unde videtur quod scholares, qui non exercent professionem aliquam, sed sub exercentibus fiant discipuli, non possunt eligere consules, sicut nec discipuli pelliparioram vel fabrorum aut similium corporum ..... magistri ergo possunt consules eligere, quia ipsi exercent professionem. Sic et faciunt fabri in terra ista, et alia corpora quia eligunt ministeriales suos sub quibus possunt conveniri, vel etiam sub potestate, ut dicit L. ista — Accursius ad L. cit. Quid ergo in scholarium universitate? An

Dall'anno 1214 in poi, la città di Bologna cercò più volte o di levar via del tutto il rettorato dall'università, o, se non altro, di assoggettarselo. Onde nacquero grandi tumulti che minacciarono la intera caduta dello Studio. Il papa protesse caldamente gli scolari, e dopo un certo tempo, tutto era di nuovo quieto, e il rettorato tuttavia salvo *(b)*. Dai quali fatti, e viemaggiormente da una lettera del papa del 1224, risulta ad evidenza, che a quell'epoca l'università avea piena facoltà di eleggersi rettori con giurisdizione. Nella qual lettera, Onorio III rimproverava alla città di non voler più sostenere il rettorato e di aver bandito i rettori eletti, a ciò consigliando gli stessi professori, che avrebbero così posto in non cale il loro dovere di stare alle sentenze dei rettori *(c)*. Nè avrebbe potuto parlare così, se la giurisdizione dei rettori anche sui professori non fosse invalsa già da un pezzo per lunga consuetudine.

66. Così gli scolari ebbero d'allora in poi, quattro sorta di giudici: il magistrato della città, il rettore, il vescovo e i professori. Le due ultime per privilegio imperiale, le due prime per diritto comune; anzi, quanto al rettore, per una disposizione scritta nel Codice; secondo la quale, coloro che esercitavano una professione qualunque, non poteano, sotto nessun pretesto, sottrarsi alla giurisdizione speciale del giudice a quella professione per avventura preposto *(a)*. E però di quelle quattro giurisdizioni la prima è

possint habere rectores? Videtur quod non, quia non exercent professionem, sed sub exercentibus fiunt discipuli, sicut nec discipuli pelliipariorum sec. Azonem. Magistri ergo possunt eligere, quia ipsi exercent professionem, et sic fit Parisius » — ODOFREDUS ad L. cit. dopo aver manifestata la stessa opinione, continua così: « unde ipsi doctores, qui exercent professionem, debent eligere rectores, et ita scripsit hic Iohannes et Azo. Et ita dicitur quod est Parisius, quod doctores eligunt doctores, et non scholares: *tamen per legem municipalem huius civitatis scholares creant rectores.* » — Del resto, in tutta questa quistione, la giurisdizione si suppone sempre appartenere al Rettore, e ne è questo il punto essenziale; ciò è dimostrato da quel passo del Codice, in occasione del quale i mentovati dottori entrano in sì fatta materia, e risulta chiaramente da parecchi scrittori, massime da CINO ad Leg. cit.

(b) SARTI P. 1, p. 120, 324, P. 2, p. 57, 58, p. 223, 224, (rubr. 8, 9, 10, 13). SAVIOLI II, 1, p. 350, 354, 365, 370, II, 2, p. 462-466., III. 1 p. 25-26, III, 2, p. 56-57.

(c) SAVIOLI III, 2, p. 56, «..... Unde non sine causa miramur, quod sicut universitas scholarium transmissa nobis conquestione monstravit, vos libertatem eorum infringere molientes dura contra eam statuta noviter edidistis, nec ipsos rectores vel consiliarios sustinentes habere, illos quos ad hoc praefecerant tamquam bannitos civitatem vestram compulsistis exire, *suggerentibus id legum doctoribus, qui* (non communia commoda, sed privata quaerentes) *stare ut tenebantur sententiae rectorum scholarium contempserunt.* » Quindi li ammonisce, sotto minaccia del bando, di non turbare più oltre l'attuale possesso dei rettori e simili: « nec impedientes eos quominus *sicut hactenus* habeant consiliarios et rectores, ipsorum rationabilibus statutis vos nullatenus opponatis ».

(a) L. f. C. *de iurisdictione* (3, 13) Cfr. BARTOLUS ad Auth. *Habita*, BALDUS ibidem mem. 56, 57.

da risguardarsi come ordinaria, e derivante dalla costituzione (b); la seconda, come eccezionale, e fondata sopra l'indole propria delle Corporazioni; le due ultime privilegiate. Vedremo più sotto le attinenze di questi giudici fra loro.

Più volte la scuola di Bologna fu sul punto di cadere; e n'erano spesso cagione i suoi frequenti contrasti colla città; donde non di rado gli scolari uscivano, e si accordavano con giuramento di non più rientrare; finchè si rappattumavano poi di bel nuovo, non senza aver prima ottenuto la papale assoluzione dal giuramento. Il che, secondo il solito, dava occasione di far confermare e talvolta ampliare i privilegi dell'università (c). Altre volte, erano le papali scomuniche contro la città che determinavano gli scolari a lasciarla; e allora la città stessa usava apparecchiare e richiedere la traslazione dell'università; se non che succedeva ben presto la riconciliazione e il richiamo della medesima (d). Anche l'imperatore Federico II, nelle guerre del 1226, avea ordinato la chiusura della scuola di diritto, che rivocò poi nel seguente anno (e).

67. Da principio non era che una sola scuola di diritto in Bologna, e fu l'unica onde si formò da prima l'università. La quale non fu però unica ne' suoi primordi, ma, giusta le più immediate notizie, divisa, secondo il diverso paese degli scolari, in due corpi o università: l'una di citramontani e l'altra di oltramontani (a). Trassero poi dietro alcuni professori di medicina e di arti liberali; i cui scolari tentarono indarno per allora di formare in comune una università, e scegliersi un rettore loro particolare; essendochè tali novità nel 1295 venissero combattute dai legisti e proibite dalla città, ond'essi dovettero far parte dell'università dei legisti (b). Ma pochi anni dopo tornarono a scegliersi un rettore, e nel 1316, in un accordo fatto dall'università dei giuristi colla città, venne loro formalmente riconosciuto questo diritto (c); onde presero nome di filosofi e medici o fisici, e tutti insieme di artisti.

(b) Accursius Coll. 9, tit. 15, C. 21, § 2, Gl. *civilem iudicem*: « Nota quod potestas est iudex ordinarius scholarium ».

(c) Così: 1204 (Sarti P. 1e p. 306), 1214-1224 (v. sup. § 65, n. 39), 1282 (Sarti P. 1, p. 225, P. 2, p. 106), 1316 (Ghirardcci T. 1, p. 587), 1321 (v. sup. § 64, n. 36).

(d) Il che avvenne propriamente nel 1232 (Muratori, *Script*. T. 15, p. 560; Savioli III, p. 8-891; III, 2, N.° 590): 1306 (Ghirardacci, T. 1, p. 488): 1338 (Ghirardacci, T. 2, p. 139. Sarti, P. 3, p. 36).

(e) Sarti, P. 2, p. 69. Savioli, III, 1, p. 36, 44; III, 2, N.° 556, 557. Si è conservata solamente questa rivocazione.

(a) È tuttavia possibilissimo, anzi non inverisimile, che nei primi tempi sussistessero più di due università (V. inf. § 116).

(b) Ghirardacci, T. 1, p. 329.

(c) Ghirardacci, T. 1, p. 451, 554, 589. Pare tuttavia che i rettori dei giuristi abbiano sempre mantenuta la precedenza, come fu espressamente riconosciuto in un do-

Finalmente papa Innocenzo VI, dopo la metà del XIV secolo, fondò egli pure, sul modello della parigina, una scuola di teologi, dipendente dal vescovo, vale a dire, una università *di maestri e non di scolari* (*d*); i quali non avendo nell' università dei teologi alcun diritto di cittadinanza, appartenevano personalmente alla università degli artisti (*e*).

E così Bologna venne ad avere quattro università; due giuridiche, una medico-filosofica, e una teologica; delle quali, per altro, le due prime (senza alcuna attinenza colle altre due) ne formavano una sola, come risulta dal solito modo d'indicarle.

68. La costituzione di queste Università fondavasi principalmente sui loro Statuti, di che abbiamo già parlato (§ 60). Poteano questi ampliarsi e correggersi, di regola, ogni vent'anni, da otto scolari scelti a questo oggetto e detti *Statutari*, senza richiedersi il consenso di tutta l'università. Ma in progresso di tempo que' mutamenti furono legati a formalità più rigorose (*a*). Nell'anno 1253 il papa confermò i vigenti statuti (*b*): e riconfermolli nel 1544 (*c*); onde avvenne che, per essere egli già signore del paese, quegli statuti che prima obbligavano soltanto i membri dell'università, divennero obbligatori per tutti. — Un'altra e più ampia riconferma ne diede papa Pio IV nel 1563 (*d*) e se ne trovano in seguito molte altre.

69. Ora, per farsi una giusta idea dell'università dei legisti al tempo del suo pieno sviluppo, bisogna considerarla sotto un duplice aspetto; cioè, come corpo e come istituto d'insegnamento. Come corpo, è da vedere quali ne fossero i membri, in quante sezioni si ripartissero, quali ufficiali ne curassero le interne bisogne, e quali i suoi rapporti esteriori.

Membri dell'università erano di più specie: alcuni con pieno diritto

cumento ufficiale dei Riformatori della Scuola di Bologna del 1507. Borsetti, *Hist. Ferrar. Gymn.*, P. 1, p. 147.

(*d*) La bolla di fondazione trovasi nel *Bullarium magnum*, T. 1, ed. Luxemb. 1742, f. p. 260, e, secondo un esemplare dell'Archivio di Bologna, nel Ghirardacci, T. 2, p. 262; ma nel primo luogo porta la data del 1360, nel secondo del 1362. Alla quale ultima data è conforme il titolo degli Statuti a stampa, dove si ha come anno di fondazione l'anno 1362. Orlandi, *Scrittori Bolognesi*, p. 319. Anche il Sarti, P. 2, p. 1, mette l'anno 1362.

(*e*) *Philosophiae ac med. schol. Bon. gymn. Statuta*, p. 2.

(*a*) *Stat. Bonon.* lib. 1, p. 19, 20. In seguito si richiedevano vent'anni soltanto per le riforme universali; le innovazioni parziali doveano essere permesse ogni cinque anni. *Stat. Bonon.* addit. p. 102 (del 1552).

(*b*) Sarti, P. 1, p. 345, P. 2, p. 124. Savioli, III, 2, N.° 684.

(*c*) *Stat. Bonon.* addit. p. 97.

(*d*) Il Breve per intero trovasi nelle Aggiunte manoscritte agli Statuti.

di cittadinanza, altri con meno pieno, altri finalmente colla semplice qualità di clienti.

Pieno diritto di cittadinanza aveano gli scolari forestieri (*advenae forenses*) (*a*) sì i civilisti come i canonisti, fra i quali, fuorchè per qualche rara eccezione, non era differenza alcuna (*b*). Si ricevevano quando inscriveansi nella matricola, per cui doveano pagare 12 soldi (*c*), e giuravano ogni anno obbedienza agli Statuti e al Rettore (*d*). Questi convocava la loro assemblea (*universitas*), dove rendevano il partito colle fave bianche e nere; e doveano intervenire almeno tre volte all'anno, pena la perdita della cittadinanza (*e*).

Gli scolari di Bologna poi non aveano nè voto nell' adunanza, nè diritto di rivestir cariche universitarie (*f*); la qual differenza avea il suo fondamento nel privilegio dell'imperatore Federico, I che vantaggiava gli scolari stranieri, come bisognosi di peculiare protezione; e più ancora nella dipendenza in che stavano necessariamente i bolognesi dalla città di Bologna. E a questo riguardo, i loro rapporti coll'università furono lungamente controversi, poichè l'università li considerava come membri dipendenti, e però obbligati a giurare obbedienza; ond' essi doveano appartenere ad ambedue le università e sottostare alla giurisdizione di ambi i rettori (*g*). Al che opponevasi la città, minacciando a coloro che prestassero giuramento multe e bandi (*h*). Finalmente, la conferma del papa agli Statuti universitari pare abbia deciso la controversia in favore dell'università.

70. Anche i professori ne aveano certa personale dipendenza, avvegnachè, nella loro promozione e ogni anno, dovessero giurare obbedienza agli Statuti ed al rettore (*a*), alla cui giurisdizione sottostavano per modo

(*a*) Con questi nomi s'incontrano, come membri particolari dell'Università, negli Statuti. *Stat. Bonon.* lib. 3, p. 50, rubr. *de iuramento scholarium.*

(*b*) Così p. es. gli otto statutari doveano essere metà *legisti*, metà *decretalisti*. *Stat. Bonon.* lib. 1, p. 31, dove è usato il nome di *canonisti.*

(*c*) *Stat. Bonon.* p. 16, 57, 102. — Secondo uno statuto (manoscritto) del 1594 si doveano pagare soltanto 24 bolognini, metà per l'Università, metà pel notaio.

(*d*) *Stat. Bonon.* lib. 3, p. 50, rubr. *de iur. schol.*

(*e*) *Stat. Bonon.* lib. 3, p. 51, *reform.* p. 84.

(*f*) Secondo uno statuto (a penna) del 24 nov. 1574, questa incapacità, segnatamente per la carica di consigliere, fu estesa anche agli stranieri che in Bologna avessero conseguito soltanto il diritto di cittadinanza. Il qual caso non era raro, prolungandosi anzi di spesso il tempo dello studio. Roffredi *Libelli iuris civ.*, rubr. *qualiter iudicium declinetur*: « multi scholares facti sunt cives Bonon. quia ultra decem annos ibi moram traxerunt, et fere in aetate decrepita volunt consummare dies suos. »

(*g*) *Stat. Bonon.* lib. 1, p. 7, lib. 2, p. 40, lib. 3, p. 50, *reform.* p. 85.

(*h*) Sarti, P. 2, p. 224, rubr. 13, *Stat. Bonon.* lib. 4, p. 67 (Estratto degli Statuti municipali).

(*a*) *Stat Bonon.* lib. 2, p. 40, 33, *reform.* p. 88.

da poter essere non pure multati (*b*) ma espulsi; e in questo caso non potevano più insegnare, se bene fossero per avventura stati riammesi (*c*). Non potevano viaggiare senza licenza di esso rettore, e, se l'assenza fosse per essere più lunga di otto giorni, di tutta l'università (*d*). Nelle adunanze non aveano voto se non quelli che erano stati qualche volta rettori (*e*); e parimenti, nessun dottore potea rivestire una carica universitaria, v. g. di consigliere, quand'anche non portasse l'abito di dottore, e per altra parte vivesse da scolaro (*f*). Nel resto, così nei diritti come nei doveri, erano pareggiati agli scolari (*g*). Tutto ciò, sebbene formalmente dichiarato negli Statuti, potrebbe credersi tuttavia una semplice pretesa dell'università, priva di fondamento e d'efficacia, se gli scrittori del XIV secolo non facessero espressa fede della reale dipendenza dei professori dall'università e dai suoi rettori (*h*). Pare anzi che la stessa città riconoscesse questo diritto verso i professori o *doctores legentes*, mirando gli Statuti della città a sciogliere i soli *doctores non legentes* dalla supremazia dell'università, il che, per altro, l'università non volle mai concedere (*i*). Nelle processioni solenni nascevano spesso delle contese di precedenza fra i consiglieri, quali rappresentanti l'università, e i dottori. Un decreto del Legato del 1570, e una decisione dell'università, del 1584, danno la preminenza ai consiglieri, sebbene i dottori possano intervenire collegialmente in toga magna (*k*).

71. Come semplici persone protette, erano finalmente sottoposti all'u-

(*b*) *Stat. Bonon.* lib. 2, p. 33, rubr. *de forma iuram.*

(*c*) *Stat. Bonon.* lib. 2, p. 38, rubr. *de absentat.* DD., p. 39, rubr. *quod doctor privatus.*

(*d*) *Stat. Bonon.* lib. 2, p. 38, rubr. *de absentat.* DD.

(*e*) *Stat. Bonon. reform.* p. 75: « Quinimmo antiquus rector semper stare possit in Universitate congregata, et sedere penes rectorem qui pro tempore fuerit, et dare vocem in illa ut quilibet scolaris de sua natione, *etiamsi ipse esset factus doctor actu legens.* » Da quel caso in fuori, non aveano dunque diritto di votare.

(*f*) *Statuto manoscritto* del 24 nov. 1574 (v. supr § 69, n. 58).

(*g*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 47, rubr. *de privat.* DD., lib. 3, p. 64, rubr. *qui gaudere,* lib. 4, p. 71, rubr. *de privil. scol.* — Sarti P. 2, p. 226 rubr. *de privil. scol.*

(*h*) Bartolus ad auth. *Habita:* « In Universitate ista Bononiensi doctores subsunt rectori, nec posset appellari a rectore ad doctores; sed si non subessent rectori, tunc appellaretur ad eos. » — Baldus ibid. num. 14: « Modo quaero, numquid doctores subsint universitati? Breviter dicendum est quod non: nisi ex praerogativa consuetudinis, vel iuramento, quia iuraverunt obedire rectori. » Il qual ultimo passo si riferisce, evidentemente, a Bologna e alle università istituite sullo stesso piede.

(*i*) *Stat. Bonon.* lib. 4, p. 67: « Et quod doctores praedicti non legentes non intelligantur astricti et ligati per statuta alicuius universitatis scholarium. » Questo passo degli statuti municipali fu cassato dall'università. *Stat. Bon.* p. 85, rubr. *de priv.* et immun.

(*k*) Aggiunte manoscritte agli statuti.

niversità (*suppositi universitati*), purchè avessero giurato fede, quegli artigiani che lavoravano principalmente per le scuole, come miniatori, amanuensi, legatori di libri e servi degli scolari, i quali tutti doveano obbedienza al rettore e agli Statuti (*a*). Inoltre, nominavansi ogni anno alcuni mercadanti della città per trattare principalmente i negozi pignoratizi cogli scolari; ed anche questi mercadanti, come i prestatori di libri, giuravano obbedienza al rettore (*b*).

Gli scolari formavano, come si è detto, due università: l'una, dei citramontani, l'altra, degli oltremontani. Quella componevasi di 17 nazioni, questa di 18 (*c*), sebbene si alternasse spesso il numero e il nome delle medesime, secondo che c'erano più o meno scolari delle rispettive provincie (*d*). Nel che si guardava unicamente al luogo natio degli scolari, non già a quello del padre, o altro qualsiasi che essi scolari si avessero spontaneamente eletto, e dove avessero stanza (*e*). La nazione tedesca avea grandi vantaggi sulle altre; così, gli scolari tedeschi aveano procuratori loro propri, ai quali soli giuravano obbedienza, non già al rettore dell'università (*f*). Bologna nè formava una nazione a sè, nè faceva parte di nessun' altra, ma apparteneva alle due università in comune (§ 69).

Oltre queste piccole corporazioni, occorrono eziandio, nell'università, certi collegi o comunità di scolari poveri, i quali erano mantenuti per via

(*a*) *Stat. Bon.* lib. 3, p. 64 rubr. *qui gaudere* (App. N.° IV, 16, V. Vol. 3), *reform.*, p. 88, rubr. *de poena*.

(*b*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 9, rubr. *de electione merc.* Sarti, P. 2, p. 226. — *Stat. Bon.* lib. 1, p. 24, 26 (dei prestatori di libri parleremo più sotto distesamente).

(*c*) Le Nazioni si ricavano dagli *Stat. Bon.* lib. 1, p. 11-13, cfr. p. 2: A) Citramontani: Romani, Abrucium et Terra laboris, Apulia et Calabria, Marchia Anconitana inferior, Marchia Anconitana superior, Sicilia, Florentini, Pisani et Lucani, Senènses, Ducatus (Spoletani), Ravennates, Veneti, Ianuenses, Mediolanenses, Tessalonici, Longobardi, Celestini. B) Ultramontani: Gallia, Portugallia, Provincia, Anglia, Borgondia, Sabaudia, Vasconia et Alvernia, Bicturia, Turonenses, Castella, Aragonia, Catalonia, Navaria, Alamania, Ungaria, Polonia, Boemia, Flandrenses.

(*d*) *Stat. Bon.* reform. p. 78 e in fine della prefazione. Sarti, P. 2, p. 61 (sentenza dell'anno 1265). Savioli, III, 1, p. 385, 389, III, 2, N.° 746. — In uno statuto manoscritto del 24 aprile 1595 è menzionata per la prima volta una *Consiliaria Indiarum* (America), e uno statuto del 1607 ordina che i bei quadri del *novus Americus orbis*, che il primo *consiliarius Indorum* avea fatto fare nel palazzo dell' università, debbano essere conservati in perpetuo.

(*e*) *Stat. Bon.* lib. 3, p. 50.

(*f*) *Privilegia..... nationi Germanicae.... indulta*, Bonon. 1633, in 4.° (Il Meiners, Vol. 1, p. 50, ne cita un'edizione del 1747). I più antichi di questi privilegi sono certamente dell'imperatore Carlo V (1530) di papa Clemente VII e di Pio IV; i quali, del resto, non sono altro che una conferma di quelli che essa nazione godeva già da un pezzo; risalendo al 1265 quello di scegliere fra suoi membri, ogni cinque anni, il rettore degli *Ultramontani*. Sarti, P. 2, p. 61. Della sua giurisdizione, pur privilegiata, parleremo a dilungo più sotto.

di lasciti, e conviveano insieme sotto una speciale sorveglianza (*g*); ma questi collegi, che in Parigi aveano tanta importanza, non ne ebbero alcuna nelle università italiane, nè punto influirono sulla loro costituzione.

72. Fra gli ufficiali dell'università, il primo era il rettore, della cui creazione abbiamo già parlato. Per lunga pezza, i rettori furono due per ogni università; e ciò non solo usavasi, di regola generale, negli antichi tempi, ma continuò pure sino al 1402 ed al 1423 (*a*). Più tardi, per altro, le due università si contentarono di un solo rettore comune, il che trovasi già nel 1514 (*b*), e nel 1552 è ricordato come una regola costante (*c*). La eleggibilità al rettorato dipendeva dalle seguenti condizioni: il rettore dovea, cioè, essere scolaro, chierico, scapolo, non appartenente a nessun ordine religioso (*nullius religionis appareat*), di 25 anni, facoltoso, ed avere studiato legge, per lo meno cinque anni, a proprie spese (*d*). Fra gli scolari poi erano in questa legge compresi anche molti professori, i quali anzi ne godevano comunemente tutti i diritti (§ 70); oltre di che, nel 1402, trovasi rettore un licenziato, e nel 1403, un professore (*e*). *Chierico* qui deve probabilmente dinotare uno studente o letterato (*f*), non già un prete; non potendo

(*g*) Coll. Avenionense a. 1263 (Sarti, P. 1, p. 338, P. 2, p. 122). Guill. Brixiensis circa il 1330 (Sarti, P. 3, p. 25; Orlandi, p. 89). Hispanium a. 1364, dal card. Egidio Albornioz (Orlandi, p. 93, *Stat. Bon.* p. 88, 95, 96). Stipendio papale del 1364 (Ghirardacci, T. 2, p. 285. Fantuzzi, Monum. Ravenn., T. 5, p. 421). Coll. Petri de Anchar. a. 1415 (*Stat. Bon.* p. 86. Ghirardacci, T. 2, p. 603. Orlandi p. 89). Parecchi altri sono di tempi recentissimi. Cfr. Orlandi, p. 89-94. — Diverse da questi collegi erano certe altre corporazioni, le quali sono ricordate col nome di *Duodenae*, ma il cui modo di essere è affatto oscuro. Cfr. Sarti, P. 1, p. 511, not. *d*, P. 2, p. 154. *Stat Bon.* lib. 3, p. 64 (Appendice N.° 4, 16, V. Vol. 3).

(*a*) Ghirardacci, T. 2, p. 528, 645.

(*b*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 14. « Cum sacrae Bonon. acad. scholastici Ultramontani, Cismontanique..... in rectorem.... suum optassent.... D. Caesarem Manfraedum Neapolitanum etc. »

(*c*) *Stat. Bon.* p. 107 (dell'anno 1552, cfr. p. 102:) « tam ultramontanorum quam citramontanorum nonnisi unus et idem est rector. » — Negli ultimi tempi non si fa più cenno di alcun rettore nè pei giuristi nè per gli artisti, ma di *Priores*, *Praesidentes* e *Consiliarii*, essendosi lasciate cadere le primarie cariche degli antichi tempi, per risparmiarne le spese. *Informazione alli forestieri.... della Città... di Bologna* (del 1791) p. 58. Negli statuti a penna trovasi questa innovazione fin dal XVI secolo. — Nell'anno 1564 fu pur ravvisata la necessità di impedire, con apposito Statuto, che si potesse scegliere un solo rettore pei giuristi e per gli artisti.

(*d*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 1. Il passo è stampato nell'appendice (Num. IV, 1, V. Vol. 3).

(*e*) Ghirardacci T. 2, p. 528, 645. — Il che, in seguito, si è forse mutato: stante che, dallo Statuto del 1574, che vieta a tutti i dottori di diventar consiglieri (§ 70), si può, se non altro, inferire una simile incapacità al rettorato.

(*f*) Questo significato non è inusitato nè anche in altri casi. Ducange v. Clerici. Esempligrazia, a Parigi tutti gli studenti sono non di rado chiamati *Clerici scolares*, e tutti i librai *Clerici librarii*. Du Breul *Antiquitez de Paris*, p. 458, 459.

convenire ad un vero chierico il diritto, negli stessi Statuti concesso, di portar armi (*g*); lasciando stare che l'università di Bologna nacque senza ingerenza di nessuna autorità ecclesiastica, e che nella stessa università di Parigi, che pure ebbe sempre un carattere tutto ecclesiastico, si usava scegliere i rettori fra i laici (*h*). E quando pure quell'espressione significasse lo stato ecclesiastico, si dovrebbe tuttavia ammettere essere sfuggita all'impensata, ed essere sempre stata senza efficacia. Così, incontrasi, p. e. anche in Padova nel 1508, un rettore ammogliato (*i*), quantunque gli Statuti a stampa del 1550 dicano espressamente che il rettore dev'essere di necessità chierico e scapolo (*k*), onde lo si deve attribuire a mera sbadataggine. Vero è che il giureconsulto Baldo richiede pel rettore il *chiericato* propriamente detto, cioè lo stato ecclesiastico, ma non già per espressa disposizione degli Statuti di Bologna o di qualche altra città, sì bene per la considerazione che il rettore non potrebbe essere giudice degli scolari di quel ceto; la quale considerazione, per altro, non tocca l'essenza del rettorato, sì bene la sfera delle sue attribuzioni (*l*).

I rettori sceglievansi ogni anno dal rettore uscente, dai consiglieri delle nazioni e da un certo numero di elettori nominati da tutta l'università; e traevansi, volta per volta, da una determinata nazione, giusta l'ordine della lista che a questo fine compilavasi (*m*). E si avea gran cura di assegnare al rettore un posto onorifico; egli aveva il passo sull'arcidiacono di Bologna e su tutti gli arcivescovi e vescovi (meno quello di Bologna), non che sui cardinali scolari; il qual posto d'onore era pure stato riconosciuto in una bolla papale (*n*). Non avea anticamente un titolo speciale, ma nelle nuove aggiunte agli Statuti, sul finire del XV secolo, porta il titolo di magnifico (*o*). Un breve di papa Pio IV, del 1563, dà a tutti gli ex-rettori il diritto di ottenere nelle Marche o nella Romagna, un pubblico

(*g*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 5. GHIRARDACCI T. 1, p. 588 (ad a. 1316).

(*h*) BULAEUS T. 4, p. 292.

(*i*) FACCIOLATI *Fasti* T. 1, p. 21.

(*k*) *Statuta Iurist. Patavin.* ed. 1550, lib. 1, C. 6.

(*l*) BALDUS ad auth. *Habita* num. 83-84. « Secundo quero, numquid rector scholarium potest esse laicus? Et videtur quod non. » etc.

(*m*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 2-4, reform. p. 74, Cfr. GHIRARDACCI T. 1, p. 528. SARTI P. 2, p. 61 (dell'anno 1265).

(*n*) *Stat. Bon.* p. 75, 95, 98. GHIRARDACCI T. 2, p. 424. È notevole una legge municipale del 1508 sulla contesa di precedenza del rettore con quei dottori che erano a un tempo anziani della città. Nel palazzo dell'università e in tutte le faccende che la risguardavano aveva sempre la precedenza il rettore; l'anziano solo qualche rara volta; a questo per altro, affinchè non compromettesse la sua alta dignità, era proibito di lasciare il palazzo, durante la sua carica, dovendo ivi tenere le sue prelezioni. *Stat. Bon.* p. 109.

(*o*) Cfr. *Stat. Bon.* p. 15, 89, 101, 103, 106.

impiego, e minaccia a quei luogotenenti di provincia, che disconoscessero un tal diritto, la pena di 1,000 ducati (*p*).

73. Alla giurisdizione del rettore (*a*) (§ 65) qualche volta impugnata dai Bolognesi (§ 69) andavano soggetti, di regola generale, tutti i membri dell'università, tranne i tedeschi. — Nè la giurisdizione civile gli si contrastava quando ambe le parti erano scolari o dottori, ovvero, appartenendo all'università il solo reo, l'attore presentavasi spontaneamente nanti il rettore; non potendo i membri dell'università sottrarvisi, senza infrangere gli statuti da esso loro giurati (*b*); ma se l'attore estraneo potesse, volendo, rivolgersi altrove, fu a lungo controverso. L'università sosteneva che anche in questo caso spettasse la giurisdizione al rettore (*c*), e in questo senso ebbe formale giuramento dal podestà, ch'egli manterrebbe l'assoluta giurisdizione secondo gli statuti (*d*). Opponevasi la città e obbligava i suoi magistrati a far eseguire le sentenze del rettore, solo allorquando ambedue le parti appartenessero all'università (*e*), avvegnachè quella giurisdizione si fondasse unicamente sugli statuti, i quali non avendo forza obbligatoria pei cittadini, perciò i giudici della città, che menomamente toccassero la giurisdizione universitaria, poteano solamente essere minacciati della espulsione dalla università (*f*). La quale differenza fu finalmente composta, quando gli statuti

(*p*) Aggiunte manoscritte agli Statuti.

(*a*) Molte di siffatte quistioni tratta il Rolandinus tract. notularum tit. de benef. fori, quod competit scholaribus.

(*b*) Baldus ad auth. *Habita* num. 56, 57. Egli dice anzi tutto che, giusta il privilegio di Federico I, gli scolari che fossero convenuti innanzi al tribunale della città, potevano eleggersi a giudice il loro professore o il vescovo, e ne avevano un quarto nel rettore; indi soggiunge: « Respond. quod habet eum, sed si coram ipso conveniatur, non potest eum declinare ratione professionis, cui est astrictus vinculo iuramenti. »

(*c*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 6. « Nec possit scholaris vel privilegio scholarium gaudens conveniri a non scholare coram alio iudice quam Rectore, nisi forsan voluntate conveniret (conveniretur) coram Episcopo vel doctore. »

(*d*) *Stat. Bon.*, reform. p. 76, rubr. *de iuramento domini potestatis.*

(*e*) *Stat. Bon.* lib. 4 (Estratto dagli Statuti della città) p. 70: « Item quod potestas praedictus . . . . teneatur . . . . sententias per eos vel eorum alterum latas . . . . *super quaestionibus vertentibus inter ipsos scholares ad invicem, vel inter ipsos et eorum familiares s. officiales ad invicem, vel inter ipsos familiares s. officiales ad invicem*, executioni mandare. » etc.

(*f*) *Stat. Bon.*, p. 54, rubr. *de poena iudicis saecularis.* Baldus ad auth. *Habita*, num. 75: « Sed an scholaris qui convenitur coram Doctore, potest eligere rectorem universitatis? Respondeo non, quia est lege cautum: nam electio datur solum inter tres iudices, ut eligat utrum velit ex tribus, vel Potestatem, vel Episcopum, vel Doctorem; de rectore autem universitatis non meminit lex. » Il che vuol dire che il giudice ordinario e naturale è il podestà; al quale può per altro preferirsi, secondo il privilegio imperiale, il professore o il vescovo; ma nessun privilegio permette agli scolari di provocare da qualunque altro giudice al rettore.

dell'università, confermati dal papa, diventarono obbligatorii per tutti (*g*). S'introdusse allora l'appello avanti al governatore pontificio (*h*), mentre prima era solo permessa una supplica ai consiglieri delle nazioni contro la decisione dei quali s'inoltrava una domanda di nullità a un tribunale composto dell'altro rettore e di quattro consiglieri (*i*). Un breve di papa Pio IV, del 1563, pare aver estesa la giurisdizione del rettore a tutte le cause, nelle quali una delle parti fosse uno scolare, attore o convenuto (*k*); ma può darsi che il papa abbia così voluto confermare l'antico privilegio, e che abbia usato espressioni troppo generali.

74. La giurisdizione criminale del rettore fu pure argomento di simili controversie. Ma essa cadeva, senza dubbio, sui piccoli delitti, su quelli specialmente diretti contro l'università, i quali punivansi, ora con multe, ora coll'espulsione dalla medesima (*privatio*). Le multe ripartivansi anticamente fra i due rettori e le due università, poscia fra l'unico rettore, il sindaco e l'università (*a*). L'espulsione toglieva le facoltà di assistere alle prelezioni, come pure di promuovere e di leggere; per le persone semplicemente protette dall'università, p. es. pei prestatori di libri e i copisti, avea quest'effetto, che nessun membro dell'università potea contrattare con esso loro, senza venir castigato egli stesso; e perchè quella pena potesse pronunciarsi eziandio contro gli esteri, p. es. contro i cittadini e i magistrati bolognesi, si aggiunse che lo espulso non potesse ottener giustizia contro veruno scolaro; inoltre che la espulsione s'intendesse ricadere sopra la sua figliuolanza, e che ogni città la quale lo gratificasse d'impiego, s'intendesse parimenti esclusa con tutti i suoi cittadini (*b*). Ma non era difficile venir di nuovo ri-

(*g*) *Stat. Bon.*, addit. p. 98 (Privilegio di papa Paolo III dell'anno 1544): « quod de caetero causae civiles *aut cum aliquis vestrum a cive convenitur*, seu criminales in quibus ad sanguinis poenam deveniri non potest inter (scholares) dumtaxat vertentes *per Rectores ..... decidi, et terminari possint et debeant.* »

(*h*) *Stat. Bon.*, addit. p. 98.

(*i*) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 7.

(*k*) « Omnes et quascumque causas civiles tantum inter ipsos scholares eiusdem Universitatis et alios quoscunque in futurum movendas videndi, audiendi, cognoscendi, decidendi ac fine debito terminandi, ita ut omnimoda et libera iurisdictio respective dictarum causarum civilium ad eundem Rectorem libere et pleno iure spectet et pertineat, etiam privative ad vicelegatum eiusdem civitatis ac omnes alios et quoscunque iudices auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus. » (Aggiunte manoscritte degli Statuti).

(*a*) *Stat. Bon.*, lib. 1, pag. 7, 8, lib. 3, pag. 61, addit. pag. 107. — Le multe sono straordinariamente frequenti negli Statuti, massime per la infrazione delle leggi sulla foggia del vestire. *Stat. Bon.*, lib. 3, pag. 52 (stamp. nell'Appendice N. IV, 14, V. Vol. 3).

(*b*) *Stat. Bon.*, lib. 3, pag. 63 (stamp. nell'Appendice N. IV, 15, V. Vol. 3); lib. 3, pag. 54, rubr. *de poena iud. saec.* — Esempligrazia, nel 1295 fu escluso il *capitaneus populi* con tutti i professori. Ghirardacci, T. 1, p. 328.

cevuto, sostituendosi all'espulsione una multa (*c*). Era controversa la giurisdizione nei veri misfatti, potendo venire facilmente compromessa la pubblica sicurezza della città. E però non fu nè anco potuta quietamente conservare la giurisdizione dei professori che pure avea fondamento nella concessione imperiale (§ 64). Tanto meno si può dunque aspettarsi che la città abbia rispettato la giurisdizione dei rettori. Anzi in alcuni casi, come nel 1302, fu per ispecial decreto istituito un gran tribunale misto (*d*). Certo è ad ogni modo che gli statuti davano a'rettori anche la illimitata giurisdizione criminale, e minacciavano l'espulsione a tutti i membri dell'università che non vi ottemperassero (*e*). E questa giurisdizione fu in fine legalmente confermata da una bolla papale del 1544, quando però l'offensore e l'offeso fossero ambedue dell'università, e non capitale il delitto (*f*).

Laonde i quattro tribunali aperti per antica costituzione agli scolari (§ 66) aveano fra loro le seguenti attinenze. Se ambedue le parti erano scolari, nessuno potea sottrarsi alla giurisdizione del rettore. Se era scolaro soltanto il convenuto, e l'attore estraneo, quegli dovea di necessità soggiacervi. Ma se l'attore era comparso avanti il magistrato della città, dovea l'intimato obbedire e reclamare per suo privilegio il giudizio del vescovo, o del suo professore, non già quello del rettore; il che per altro venne mutato più tardi, attesa la conferma pontificia degli statuti universitarii.

75. Dopo il rettore, venivano nella università i seguenti ufficiali:

1.º I consiglieri, ossia i rappresentanti delle nazioni, ognuna delle quali ne avea uno, talvolta due; ed erano come il senato del rettore, e con esso lui spedivano molti affari (*a*). Due ne aveano i tedeschi, chiamati *procuratores;* i quali nella loro nazione esercitavano la giurisdizione, in luogo del rettore e dei tribunali della città (*b*).

(*c*) Di regola 20 soldi, se l'escluso era membro dell'Università; se straniero, il doppio. *Stat. Bon.*, lib. 3, pag. 58. — Se l'escluso era un dottore, pagava di regola 20 lire, in certi casi 100. *Stat. Bon.*, p. 39, rubr. *quod doctor privatus*, p. 38, rubr. *de absentatione*.

(*d*) Ghirardacci, T. 1, p. 441.

(*e*) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 15 (dell'anno 1514).

(*f*) *Stat. Bon.*, pag. 98 (V. sup. § 72, n. 87). Nella seconda metà del XIII secolo Rolandino Passaggeri espone la cosa nel modo seguente: « I rettori avrebbero una vera giurisdizione criminale, sebbene altri lo neghi; se a Bologna la cosa si passò spesso diversamente, ciò è da recare parte agli Statuti municipali, parte alla rinunzia volontaria degli scolari. » Rolandini *tract. scolarum, tit. de benef. fori quod competit scholaribus.*

(*a*) *Stat. Bon.*, lib. 1, pag. 11-14, lib. 3, pag. 51. Si trovano nel 1265, Sarti, P. 2, p. 61. Che alle nazioni fossero permessi questi *Consilarii*, e proibiti i *priores* o *praepositi* (*Stat.* p. 59) apparisce da ciò: che i *priores* erano capi delle nazioni e si sforzavano di isolarle: i consiliarii invece erano semplici rappresentanti e stavano soltanto in relazione col rettore e coi loro collegi.

(*b*) *Privat. nat. Genn.* (§ 71, n. 74) p. 6; la domanda della nazione tedesca, che l'imperatore (Carlo V) accordò poi, senz'altro, è fondata sui seguenti motivi: « quod ii, qui praesunt, potestatem et auctoritatem ius dicendi inter eos qui in illo collegio con-

2.° Il sindaco che dovea rappresentare ambedue le università nei giudizii cogli estranei. Era eletto ogni anno dagli scolari, e non era soggetto alla giurisdizione del rettore, ma di tutta l'università; ebbe da prima un soldo di L. 12, poscia un terzo di tutte le multe (c).

3.° Il notaio, parimenti scelto, ogni anno, dagli scolari, fra i notai della città, per tutte e due le università; il quale esigeva sportule e un salario di lire 40.

4.° Il massaio o cassiere di ambedue le università scelto annualmente tra i banchieri della città (d).

5.° Finalmente due bidelli, uno per ciascheduna università, anche questi nominati ogni anno (e).

76. Quanto alle relazioni esterne della università colla città di Bologna, certo è che fu fatto ogni potere ond'ella fosse cospicua e fiorente. Quindi que'tanti privilegi e franchigie ai professori e agli scolari; i quali, se bolognesi, erano esenti dal servizio militare, e più tardi da tutte le gravezze di qualunque sorta; se forestieri, erano trattati come cittadini; e nel caso di furti o di violenze contro di loro commesse, era loro assicurata una riparazione dalla stessa città, se gli autori del fatto non poteano prestarla (a).

Con legge speciale era provveduto ai divertimenti degli scolari. Così per esempio fu, per legge del 1421, imposto agli ebrei di pagare ogni anno ai giuristi L. 104 $^1/_2$, e 70 agli artisti, da spendersi in un banchetto notturno (b). Secondo un antico costume, solevano gli scolari, al cader della prima neve, far colletta di danaro presso i dottori e i più ragguardevoli cittadini, e questo uso nella seconda metà del secolo XVI fu con ispecial cura convertito in legge. Nessuno poteva andare alla busca, da quelli in fuori che erano a ciò destinati, e prima che il legato o vice-legato avessero riconosciuto che avea realmente nevicato; il denaro non ispendevasi già in banchetti e in giuochi, ma depositavasi in luogo sicuro; e se ne facevano poi ritratti o busti da adornarsene

tinentur habeant, et quod externus aliique si quem e collegio convenire vellent, ei necesse esset coram magistratibus collegii experiri, etiam quod Rector aut Syndicus cessante Collegii Germanici Magistratu eam iurisdictionem ad se transferre non posset. » Che i procuratori dei tedeschi non fossero altro che i loro *consiliarii*, i quali erano contraddistinti sì dal titolo e sì dai diritti onde godevano, risulta ad evidenza dagli *Stat. Bon.* in fine della prefazione, e a pag. 105.

(c) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 20, *reform.* pag. 78, 79. Trovasi già nel 1295 GHIRARDACCI, T. 1, pag. 328.

(d) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 20-23 (Notarius); lib. 1, p. 16 (Massarius).

(e) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 23, 24; lib. 2, p. 44, addit. p. 107.

(a) *Stat. Bon.*, lib. 4, p. 69-71. SARTI, P. 1, p. 173; P. 2, p. 105, 223, 225, 226. GHIRARDACCI, T. 2, p. 605 (La generale esenzione dei professori da tutti i pesi civili ebbe luogo nell'anno 1417).

(b) *Stat. Bon.*, lib. 4, p. 96.

gli edifizi dell'università. Ma siccome ciò dava occasione a spesse contese, così fu per legge stabilito che di tali ritratti se ne facesse un solo ogni anno (*c*). Di una prammatica circa la foggia del vestire si è già fatto cenno superiormente (§ 74 *a*). I giuochi di azzardo erano proibiti sotto pena di lire 5 (*d*). Fecesi poi ogni diligenza perchè non fiorissero altre scuole di legge fuori di Bologna; di che, come vedremo più innanzi, si obbligavano i professori con giuramento e punivansi coi più duri castighi. Pena capitale e confisca di tutte le sostanze erano minacciate ai cittadini che avessero subornato degli scolari per altre scuole di diritto; come pure ai professori nativi e agli stranieri stipendiati, che fossero passati a un'altra scuola di diritto: quelli, in età di oltre 50 anni, questi nel tempo del contratto (*e*). Le quali disposizioni tornando egualmente vantaggiose alla città, non furono mai impugnate. Ciò non ostante, gli statuti stabilivano espressamente il modo da tenersi, quando, per qualche contrasto colla città, si trovasse necessario sospendere tutte le scuole (*f*). Per impedire le liti tra gli scolari e i locatori delle case, crearonsi, per legge, quattro tassatori annui, due della città, due degli scolari, che stabilissero le diverse pigioni; ed era severamente proibito ai proprietari di pretendere più di questa tassa: agli scolari poi e ai professori di aumentare i prezzi correnti delle pigioni. Nessuno scolare potea farne sloggiare un altro, e ciascuno avea diritto di stare tre anni nella casa, una volta ch'egli l'avesse presa a pigione (*g*). — I padroni di casa che non sottostavano a quella tassa, venivano puniti coll'interdizione della casa, la quale era, cioè, proibito di abitare a tutti gli scolari. Toccava lo stesso a quel cittadino che avesse mossa falsa querela, e ai proprietari delle case vicine nel caso di lesione o furto commesso contro uno scolaro (*h*). Affinchè gli scolari stranieri non dovessero perdere il loro tempo in cercar casa, il notaio dell'università dovea tener una lista compiuta delle case da affittare (*i*). — Gli scolari non poteano diventar compari degli abitanti della città e del territorio di Bologna, senza licenza del rettore; dal qual divieto fu da prima esentato Giovanni di Andrea co' suoi discendenti, di poi, tutti i discendenti maschi di ogni dottore di Bologna (*k*). — Per mantenere questi diritti, la università ot-

(*c*) Statuti manoscritti degli anni 1577, 1586, 1591, 1599, 1612.
(*d*) *Stat. Bon.*, lib. 3, p. 53.
(*e*) *Stat. Bon.*, lib. 4, p. 67, 68. Sarti, P. 2, p. 222-225.
(*f*) *Stat. Bon.*, lib. 3, p. 58, cfr. lib. 2, p. 47, rubr. *de hospitiis*.
(*g*) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 45-49. — Quanto ai tempi più antichi, cfr. Azonis lectura in L. 32. C. *de locat.* (4, 65). Sarti, P. 1, praef., p. XXIII, XXV. Savioli II, 1, p. 158-161.
(*h*) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 45, 47, 48, lib. 3, pag. 54.
(*i*) Statuto manoscritto del 1588.
(*k*) *Stat. Bon.*, lib. 3, p. 52, 61, v. sup. § 61.

tenne spesso dal papa, sull'esempio di quella di Parigi, dei *conservatori* particolari, ma questa non sembra essere stata una istituzione permanente. Nell'anno 1310 erano conservatori l'arcivescovo di Ravenna e i vescovi di Ferrara e di Parma : nel 1322 e 1326, il vescovo di Bologna (*l*).

77. Considerando ora l'università come istituto d'insegnamento, due cose sono da ricercare : il personale: cioè i dottori ed i lettori, ed il loro ufficio, che consisteva nelle prelezioni, ripetizioni e dispute (*a*).

Fra le varie opinioni, che negli ultimi tempi si misero innanzi, circa l'origine del *Dottorato*, non fu in generale posto mente in quanto breve tempo nella stessa università se ne alterasse il concetto, cosicchè doveansi prendere punti di partenza al tutto diversi , secondochè seguivasi l'uno o l'altro di questi concetti. Nei primordi della scuola di Bologna, il titolo di Dottore, Maestro, o Signore era quello senza dubbio onde chiamavansi e Irnerio e i suoi successori come insegnanti; ma non significava nè un officio, nè una dignità, come che sia impartita, chè allora non esisteva (*b*). E infatti, nei documenti, Irnerio appellasi giudice o causidico, Valfredo, poco dopo, appellasi ora dottore, ora maestro, ora giudice; nelle storie contemporanee dottore, ma non mai maestro (*c*). Ma dopo qualche tempo, quando la scuola, per opera di parecchi celebri professori contemporanei, si fu bene stabilita, e Federico I, oltre la facoltà d'insegnare, ebbe eziandio impartito ai professori certa autorità (*d*), sembra che il nome e la dignità di dottore si cominciassero ad accordare in ispecial modo, per quanto si può desumere dagli antichi tempi, dai dottori esistenti, per via di cooptazione: in quanto che essi stimavano degno il candidato, subito che avea subito l'esame, di essere ricevuto nel loro novero, come un nuovo membro.

E questa accettazione o promozione dava loro illimitata facoltà di leg-

(*l*) Ghirardacci, T. 1, p. 539; T. 2, p. 27, 66.

(*a*) Oltre gli statuti dell'Università (§ 60), è sommamente importante a questo proposito : *Collegii Bononiensis Doctorum Pontificii scilicet*, *et Caesarei Iuris origo*, *et dotes* ..... ed. Angelus Gaggius, Bononiae 1710, 4.° (108 pagine non numerate), opera fatta su alla rinfusa e senza fior di gusto, ma indispensabile per le molte e interessanti notizie che essa racchiude.

(*b*) L'imp. Giuliano adopera promiscuamente le due espressioni come sinonime, per indicare i professori in genere (magistros studiorum doctoresque). L. 7. C. *de professoribus* (10, 52). Intorno al significato della parola *Doctor* nei primi tempi del medio evo. V. sup. Vol. 1, § 136.

(*c*) Sarti, P. 1, p. 12, 29.

(*d*) V. sup. § 64, Sarti, P. 1, p. 27, 267 (Cont. l'opinione che Graziano abbia istituito pel primo il grado di dottore). Neppure nell'auth. *Habita* leggesi la parola *doctores*, sì bene da prima *professores*, indi *dominus* e *magister*. Va dunque errato il Sarti, P. 1, p. 10, 170, facendo derivare il titolo di *dominus* dall'auth. *Habita*, del XIII secolo.

gere, con giurisdizione sui propri scolari, e quella di prender parte alle nuove promozioni, cioè un posto nella facoltà delle medesime. Ciò non ostante il diritto di leggere non era esclusivamente riservato ai dottori, trovandosi nel XII secolo dei professori che non portano altrimenti il titolo di dottori (*e*). Circa la fine del XII secolo s'introdussero i dottori di diritto canonico (*decretorum*), che per altro ottennero solo più tardi le onorificenze dei civilisti (*f*). Nel XIII secolo poi s'incontrano anche *doctores medicinae (vel fixicae), grammaticae, logicae, philosophiae et aliarium artium*, e persino *notariae* (*g*). Veramente ai professori di diritto davasi anche il nome di *magister* o *magisterium* (*h*), ma risguardavasi il titolo di dottore come un distintivo loro dovuto, mentre gli altri professori si chiamavano soltanto *magistri* (*i*).

78. A poco a poco, per altro, una interessata gelosia di municipio restrinse i privilegi dei dottori, e questa restrizione può benissimo risguardarsi come la causa principale del rapido venir meno delle scuole, che non poterono più rialzarsi. Così le cattedre primarie erano riservate ai soli bolognesi, la quale disposizione, scritta negli statuti della città, l'università a dir vero avea combattuto, ma rare volte con qualche successo (*a*). Parimenti era invalso l'uso che i soli dottori nativi di Bologna entrassero nella facoltà delle promozioni, così che nei bolognesi il dottorato era inseparabilmente unito alla promozione (*b*). Lo stesso

(*e*) Così un celebre giurista del XII secolo, per nome Aldricus, il quale è detto pure *Magister*, non *Doctor*, e tuttavia insegnava a Bologna e vi avea grande riputazione. V. inf. Vol. 2, Cap. XXIV, N. III, SARTI, P. 1, p. 63. — I giuristi che non insegnavano appellavansi *iudices* o *causidici;* fin nel principio del XIII secolo la dignità di dottore era anzi rara che no. SARTI, P. 1, p. 42, 48.

(*f*) SARTI, P. 1, p. XXVI, 267, 11, 370.

(*g*) SARTI, P. 1, p. 421, 434, 463, 501, 504, 511.

(*h*) SARTI, P. 2, p. 106, 59.

(*i*) Io. ANDREAE in *Glossa* ad Clement. 2 *de magistris* (5, 1), dove notasi eziandio che così usavasi soltanto in Italia; dall'altra parte delle Alpi (cioè in Francia) si chiamavano tutti *magistri. Glossa* ms. sec. 12 ad L. 57. D. de V. 1, ms. Paris. 4458 a.: « No. contra illum professorem LL., qui nolebat vocari *magister* sed *dominus.* » Intorno al titolo di *magister* è ancora da notare che esso, preposto al nome, p. es. *magister* Petrus, indicava un professore di scienze; laddove posposto, p. es. Petrus *magister*, significava un artefice. SARTI, P. 1, p. 52. PLACENTINUS in *summa Codicis*, lib. 2, tit. 3, p. 47. HOSTIENSIS, *summa decretalium*, tit. *de pactis* num. 3. Il che per altro, almeno nel XII secolo, non era strettamente osservato. SARTI, P. 1, p. 29, not. *c*, *f*, p. 286.

(*a*) *Stat. Bon.*, lib. 4, p. 69 rubr. *de immunitate* (v. infr. § 98, n. *f*). Questo è il passo estratto dagli statuti della città, e si riferisce alla sua antica origine e sperimentata utilità per la scuola; anche lo statuto è del XIV secolo, dicendovisi che dovea rimanere intatto il privilegio del *venerabilis vir dominus Io. de Lignano*, il quale morì nel 1383. Cfr. anche il SARTI P. 1, p. 223. — La confutazione degli Statuti dell'università è a p. 85, rubr. *de immunitatibus*.

(*b*) FANTUZZI, *Scritt. Bologn.*, T. 2, p. 48.

egoismo che, a gran vergogna della scuola, usarono i nativi contro i forestieri, dimostravano i membri della facoltà contro i proprii concittadini, obbligandosi con giuramento di non promuovere altri bolognesi fuorchè i loro figli, fratelli e nipoti, onde veniva a rendersi ereditaria nelle loro famiglie la dignità dottorale (*c*). Nel che l'università era egualmente interessata che gli scolari a far contro la facoltà, e così avvenne che nell'anno 1295 fu permessa la promozione di sei bolognesi, ma sotto condizione che non fossero parenti coi membri della facoltà (*d*). Più viva fu la lotta del 1299, quando Vianesio Pascipovero Bolognese, ma non imparentato colla facoltà, chiedeva la promozione; opponeva quella il mentovato giuramento; ma la città, provocata dal rettore, la forzò a condiscendere colla minaccia di 100 lire di multa (*e*). La stessa quistione risuscitossi quando, nel 1304, parecchi bolognesi domandavano la promozione; per tutela dei quali fu dalla città minacciata una pena di 1,000 lire alla facoltà in corpo, e di 300 lire a ciascun membro della medesima. Cedette finalmente la facoltà, e d'allora in poi non occorrono più di sì fatte controversie; ma fu provveduto in modo che il grado dottorale fosse cosa affatto a parte dalla facoltà, e questa fosse limitata a un certo numero di membri, a ciò specialmente eletti, con che essa raggiungeva ancora in sostanza il suo scopo (*f*). Per la qual cosa i rapporti di persone furono molto meglio determinati di prima, e ne tratteremo noi pure partitamente, cominciando dai dottori.

79. Promoveansi dottori o in solo diritto romano, o in solo diritto canonico, o in ambedue; la prima maniera era più frequentata anticamente; la seconda di poi. Il canonista dovea avere studiato 6 anni, 8 il civilista; ma una prelezione o ripetizione contavasi per un anno di studio, e faceasi buono uno o due anni al civilista che avesse studiato tre o quattro anni in Gius canonico. Il tutto confermato con giuramento. Inoltre il candidato sciegliova un dottore che lo presentasse all'arcidiacono; e potea sceglierne anche due, ma non tre, senza licenza del rettore (*a*).

(*c*) Già l'*Accursio* accorda una preferenza, nella promozione, ai figli dei dottori sopra gli estranei. Gl. *sumptibus* L. 3, C. de Advoc. div. iudic. (2, 8),

(*d*) Ghirardacci, T. 1, p. 327.

(*e*) Alidosi, p. 223, 224. Cfr. Fantuzzi, l. c., T. 6, p. 316. Sarti, P. 1, p. 173.

(*f*) Fantuzzi, *Scritt. Bologn.* T. 2, p. 48, 49, 331 (da certi documenti inediti dell'Archivio della città). — Cfr. Sarti P. 3, p. 21, 31. Alidosi p. 214, 215. Ghirardacci, T. 1, 464. — I primi che sollecitarono la promozione furono Tommaso di Marzoglio, Bonifacio Galuzzi, e Matteo Gandoni: la Facoltà l'accordò agli ultimi due. Il primo si ripresentò con Iac. de' Belvisi e Pietro Cernito; anche da questi due ultimi fu conseguita la promozione, ma Tommaso pare che non l'abbia mai ottenuta.

(*a*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 40, 41. Fin che durò la discordia delle parti, può ben essere che la parte signoreggiante non abbia ammesso alla promozione nessuno della parte contraria. V. p. es. Ghiradacci, T. 1, p. 327 (a. 1295).

Due n'erano gli esperimenti; cioè l'esame privato (*privata examinatio*) e l'esame pubblico (*publica examinatio* (*b*), *conventus*), in ognuno dei quali gli era conferito un grado speciale.

Avanti l'esame privato, gli si davano a svolgere due testi (*puncta assignata*), o tutti e due di diritto romano, o di canonico, o uno di diritto romano, l'altro di diritto canonico, secondo che il candidato volea essere promosso in ambe le facoltà o in una sola (*c*), il qual lavoro egli leggea nel dì prefisso dall'arcidiacono. In quel giorno sembra che il dottore presentante lo esaminasse (*d*) e gli altri movessergli questioni e dubbi intorno ai testi elaborati, previo giuramento di non essersela intesa con essolui (*e*): del resto, ove non lo trattassero amorevolmente, come un proprio figlio, erano puniti della sospensione per un anno. Appena finito l'esame, i dottori votavano, e il candidato, dichiarato idoneo, prendeva il nome di licenziato (*f*).

(*b*) *Examen* e *conventus*. *Stat. Bon*, lib. 3, p. 63. — *Privata* e *publica examinatio*. Stat. Bon. lib. 2, p. 41-43, dove sono anche descritte le formalità dell'uno e dell'altro (Stamp. in Appendice N. IV, 11 e 12, V. Vol. 3). Il duplice esperimento è eziandio molto antico, trovandosi fin dai tempi del Durante (m. 1296) una *privata examinatio*. Durantis speculum L. 2, P. 3, tit. *de appellat*. § 5: « et sic obtinuit et in hoc etiam omnes doctores Bonon. *In nostra privata examinatione* concordaverunt. » — Comunemente si ammettono tre esami, col primo dei quali il candidato diventava baccalare, ma sarà dimostrato più sotto che il baccellierato non faceva grado. Vero è che il Bartolo ad L. 1, C. *de athletis* (10, 53) soggiunge: « et ex hoc inventa est consuetudo, quod scholares ter examinentur: primo a suo doctore praesentante: secundo in privato examine: tertio in publico examine. ». Ma non essendo stabilita alcuna formalità speciale per la presentazione del dottore, perciò quest'atto non era considerato come una solennità a parte; tal che gli Statuti non ne fanno parola, e dicono solo: « Doctores autem, *illos quos credunt honori magisterii fore dignos* ad examen admittere debeant non alios *de quo eorum conscientias oneramus*. » Il che si riferisce pur solo ai Dottori presentanti, ed è pienamente lasciato alla loro coscienza il decidere della idoneità del candidato.

(*c*) Gaggi, fol. *D* (4).

(*d*) La qual consuetudine risale per lo meno al principio del XIII secolo. Goffredi Tranensis *Summa* in Decretales, tit. *de magistris* num. 1: Nunc autem quaeritur de cancellario Paris. et de archidiac. Bonon. *et de magistro scholarium*, qui vel ex privilegio vel ex iure consuetudinario habent *examinare doctores*, et licentiam dare docendi » etc. Qui è nominato un esaminatore unico, non già un collegio di più dottori.

(*e*) *Stat. Bon*. lib. 2, p. 41, 42: « Doctores autem *non examinantes*, circa materiam punctorum tantum quaestiones et oppositiones faciant, et per eum quem examinent non praestitas (quelle, cioè, che egli non avea date o comunicate) de quo Rectores a doctoribus collegii exigant sacramentum. » I *non examinantes* non poteano essere altro che i dottori, i quali non aveano presentato il candidato; onde è da conchiudere che egli veniva esaminato dai presentatori. Altrimenti non avrebbe pure avuto luogo un vero esame.

(*f*) *Stat. Bon*., lib. 2, p. 42, 43, 45, in più luoghi. — Notabile e istruttivo intorno al modo come si facevano gli esami è il racconto di Cino ad L. fin. C. *de usufructu*

80. L'esame pubblico *(conventus)* onde conseguivasi il grado di dottore, facevasi in duomo dove si andava processionalmente e con gran solennità. Il licenziato teneva un discorso *(a)* e una prelezione di gius, contro la quale argomentavano non i dottori, ma gli scolari. Succedeva un sermone dell'arcidiacono, o del dottore che ne facea le veci, in cui proclamavasi il novello dottore. Infine gli si presentavano le insegne del dottorato, cioè il libro, l'anello e la berretta *(b)*; e assegnavasegli un posto sulla cattedra *(c)*. E si lasciava quindi la chiesa colla stessa solennità. Era lecito per altro compartire il grado privatamente, rimettendo a un'altra volta la pubblica solennità *(d)*. Il più delle volte, l'esame privato e il pubblico succedevansi a breve intervallo, e allora erano due parti di un solo e identico esperimento. Negli antichi documenti, almeno, dove il grado dottorale delle parti o dei testimoni è difficilmente tralasciato, non soglionsi nominare i licenziati. E che anche negli Statuti sulla licenziatura non si avesse loro quasi nessun riguardo, sarà mostrato parlando dei professori. È dunque un puro accidente se in certi casi la licenziatura è risguardata come un grado distinto e non piuttosto come una semplice transizione al dottorato. Così, p. es., Cino da Pistoia, deve avere sostenuto l'esame privato non più tardi del 1304, essendochè il suo promotore, Lambertino de'Ramponi, morì in quell'anno *(e)*. Sostenne il pubblico nel 1314, e però almeno dieci

« Unde cum in privata examinatione ego habuissem punctum in hac materia, quidam Doctor Bononiensis quaesivit a me quando relictus erat ususfructus filiofamilias utrum pater haberet usumfructum et cuius morte finiretur. Ego sentiens quaestionem arduam qualem fore quaerens non sentiebat, respondi: casus est C. de usufructu, L. ult. Tunc Doctor meus D. Lambertinus Rampon. de Bononia, sub quo militare volui dixit: verum est, ac optime respondit, quia non est quaestio ex quo est casus legis. Sed tunc Martinus Sillimanus ait quod malitiose et caute respondi, quia de casu et intellectu eius legis erat magna dubitatio et sic pertransivimus. » Il *quidam Doctor Bon.* era uno dei *non examinantes*, e però egli non poteva esaminare, fare, cioè, spontaneamente delle domande, ma soltanto delle *quaestiones et oppositiones circa materiam punctorum* (§ 79, n. *e*), e gli fu contestato che la sua domanda fosse tale.

(*a*) Un discorso promozionale del candidato, senza dubbio di Bologna, e verosimilmente del XIII secolo, trovasi in Ms. Paris., N. 4489, fol. 107.

(*b*) In fine del *Tractatus* del Bartolus si leggono due discorsi di promozione dello stesso, i quali potrebbero dare un'idea di tutta la cerimonia. Ma sono probabilmente di Perugia, dove erano forse in uso solennità alquanto diverse.

(*c*) La descrizione del rituale e l'indicazione delle insegne si trovano nel Gaggi, fol. *D* (2) e fol. *E*. — V. inoltre la *Glossa* di Giovanni di Andrea ad Clement. 2 *de Magistris* (5, 1). Il testo suona così: cum sua solemniter *principia* faciunt aut sui recipiunt insignia *doctoratus*. Quanto ai *principia*, soggiunge il Glossatore: ita loquuntur quidam in studiis quibusdam ultramontanis. « Quanto al dottorato poi: ita loquimur nos, et ista insignia sunt cathedra, birretum: apud aliquos liber, annulus, osculum.

(*d*) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 44.

(*e*) V. sup. (§ 79, n. *f*). Intorno all'anno della morte del Lambertini cfr. P. 1, p. 215, e inf. Vol. 2, P. 2, Cap. XLIV, n. IX.

anni dopo, come risulta dal suo diploma di dottore ancora esistente, sicchè fu per dieci anni, almeno, semplicemente licenziato (*f*). Del resto tanto il licenziato quanto il dottore aveano diritto al diploma (*g*). I più antichi dei quali sono appunto quello di Cino del 1314; e quello del Bartolo, del 1334 (*h*).

81. Nella promozione occorrevano più giuramenti, sebbene un giuramento generale, come noi l'intendiamo, pel fedele adempimento dei doveri annessi allo stato di dottore, allora non si usasse. Tre dovea prestarne il candidato al rettore: 1.° di avere studiato il debito tempo; 2.° (e prestavasi avanti l'*examen*) di non avere pagato oltre il prescritto; 3.° (avanti il *conventus*) di non essere mai per far contro all'università o agli scolari; e, restando in Bologna, di obbedire al rettore e agli statuti (*a*). Divenuto poi dottore, cioè, finito il *conventus*, giurava parimenti di non essere per far contro al collegio dei dottori, nè ad alcuno de'suoi membri o statuti (*b*). Ma il più importante di tutti i giuramenti era quello, onde il

(*f*) Il riguardevole diploma dottorale di Cinus, stampato nel Vol. 3 (Illustr. e Docum.) N. VII, si trova in un manoscritto di proprietà del Guadagni che il Maccioni fece stampare nell'Opera anonima: *Osservazioni... sopra il diritto feudale concernenti l'istoria* ... di Antonio da Pratovecchio, Livorno 1764, 4.°, p. 63. E fu poi ristampato nel Ciampi, *Vita di Cino*, ed. 1 (1808), p. 156, ed. 2 (1813), p. 139, ed. 3 (1826), p. 135. — Se della promozione non si avessero altre notizie fuori di questo documento, si potrebbe tuttavia dubitare della loro autenticità, massime dei *papalia et imperalia privilegia*, che sembrano accennare un'epoca molto recente. Ma della sostanza di esso documento, cioè della promozione avvenuta nel 1314, trovasi nella vita di Cino del Diplovataccio una così immediata conferma, che mette pur fuori di dubbio la verità del documento. Il Diplovataccio dice: « rediens Bononiam legit librum C. et in fine lecturae Anno Domini 1314 insignia Doctoratus in civitate Bononiae suscepit existente Vicario Mag. Guill. de Brixia Archidiacono Bononiensi, et D.no Guidone de Lecis Decretor. Doctore, ut ipse refert in fine suae lecturae super C. » (Nelle edizioni a stampa delle opere di Cino non ha questa notizia istorica, che il Diplovataccio trovò nel suo manoscritto). Cfr. Tiraboschi, T. 5, L. 2, C. 4, § 14 (Nota della seconda edizione) dove, in cambio di Guido *de Ligis* o *Lecis*, leggesi emendato *Guisis*, il quale emendamento ha pure un sufficiente fondamento nel Ghirardacci, T. 1, p. 585. — Ora messa in sodo la autenticità del documento, vogliono essere altrimenti spiegati i *papalia* e *Imperalia privilegia*, che, a quel tempo, non potendo essere privilegi della *Facoltà* (del *Collegio*), i *papalia* si riferiscono senza dubbio al privilegio papale dell'Arcidiacono, e alle ordinanze che permettevano ai graduati di poter leggere in Bologna; gli *Imperialia* si hanno da intendere secondo l'opinione allora diffusa della fondazione della scuola di diritto per opera di Teodosio II. Cfr. Vol. 2, Cap. L.

(*g*) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 43, e lib 3, p. 66. Intorno alle spese pel Diploma, questi passi non sono troppo espliciti.

(*h*) Sono ambedue stampati nel Vol. 3, App. VII. Intorno alle cerimonie della promozione del Bartolo v. inf. Vol. 2, Cap. LIII.

(*a*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 40, 41.

(*b*) Gaggi fol. *E*, dove leggesi anche la formola, così concepita:
« Iuret Dominatio vestra in manibus ill. et Exc. DD. Priorum, quod non veniet contra

nuovo dottore obbligavasi di non leggere fuori di Bologna, affinchè non sorgesse fuori di essa verun'altra scuola. Il quale giuramento prestavasi non già prima della promozione, ma nell'entrar professore, e non nelle mani dei dottori, ma del magistrato della città; e, generalmente parlando, non dagli stranieri che, sebbene promossi in Bologna, non aveano però l'intenzione di fermarvisi a insegnare. Toccò a Pillio e a' suoi colleghi, come quelli che già erano professori, di giurare per la prima volta che per lo spazio di due anni si asterrebbero dal leggere fuori di Bologna (*c*). E poco dopo, l'uso di prestare quel giuramento generale nell'entrare in officio, fu costantemente seguito, come nei seguenti casi.

1189 Lotharius Cremonensis.
SARTI P. 1, p. 83, P. 2, p. 64 (*d*).

1198 Baudinus. Iohanninus.
SARTI P. 2, p. 65, 101.

1213 Guidi Boncambii. Iacobus Balduini.

hoc Sacrum Collegium, vel singulos Doctores, nisi suam vel suorum iniuriam prosequendo, et non interponent auctoritatem suam alicui Doctorando per aliquem Comitem Palatinum in Civitate vel Dioecesi Bononiae (et, si est Bononiaensis, addit): et de se non ingerendo in examinandis aut exercendis Scholaribus quibuscumque contra formam Constitutionum Sacri Collegii iuris pontificii et caesarei, postquam assumpserint puncta in Collegio. Modo procedat ad amplexum cum istis illustrissimis et Excellentissimis PP. » — La menzione della promozione per via dei conti palatini, che non s'incontra prima dell'Imperatore Carlo IV (MEINERS, Vol. 2, p. 327), sembra dimostrare che questo formulario non risale ai tempi più antichi.

(*c*) PILLII *Summa* in tres libros, tit. *de municip. et orig.* (10, 38): « Quo non multo post a Bononiensibus audito, sub alio velamine omnibus legalibus professoribus convocatis, ipsos et me ad sacramentum compulerunt, ne per continuum biennium extra civitatem Bononiae discipulis iura civilia traderemus. » V. inf. Vol. 2, P. 2, Cap. XXXII.

(*d*) SARTI, l. c. « Mill. cent. octuag. non. Kal. Dec. Ind. septima Consules Bon. scilicet D. Gerardus Rolandini, Iac. Bernardi, Cazzanimicus, Boccaderunco, Rambertus de Albaro et Iac. Alb. de Urso, voluntate et consensu totius Consilii promiserunt Domino Lothario Cremonensi, quod neque ipsi, neque aliquis successor eorum cogent predictum Lotharium aliquod Sacramentum facere, per quod magis sit districtus Communi, neque eum prohibebunt vel cogent regere Studium in Civitate Bon., et tunc incontinenti iuravit predictus Lotharius secundum tenorem infrascriptum. Iuro ego Dominus Lotherius, quod ab hoc die in antea non regam Scholas Legum in aliquo loco, nisi Bon. Nec ero in consilio ut Studium huius Civitatis minuatur et si scivero aliquem ipsum minuere velle, Consulibus, vel potestati, qui pro tempore erunt, bona fide consilium, et adiutorium dabo de omnibus que a me petierint, et credentiam eis tenebo. » Il primo di questi giuramenti dovea evidentemente servire a garantire il secondo dal rimprovero di violenza, mosso segnatamente dal PILLIO (num. 154). In seguito questo giuramento andò in disuso, ma quello del dottore, negli altri casi, concorda, in sostanza, con quello di Lotario. Il giurante si chiama sempre *Dominus* o *Doctor*, onde si risolve, che il giuramento non veniva prestato che a promozione compiuta, e prima di entrar professore.

Oddo. Landriano. Beneintendi. Pontius Catellanus.
SARTI P. 2, p. 71.
1216 Guizardinus.
SARTI P. 2, p. 70.
1220 Lambertinus Azonis Gardini. Bonifacius Bonconsilius.
SARTI P. 2, p. 68, 75.
1221 Benedictus de Benevento.
SARTI P. 2, p. 68.

Questo giuramento fu poi espressamente prescritto negli statuti municipali (del 1259), con questa differenza, che doveva prestarsi, prima che fosse terminata la cerimonia della promozione, da que' soli che volessero professare in Bologna (e). Nè le ordinanze papali, che i dottori di Bologna potessero insegnare da per tutto (f), si riferiscono a questo giuramento; come quelle che nient'altro stabiliscono, se non che il grado acquistato in Bologna, il quale per vero dire avea niente a che fare con esso giuramento, venisse in ogni dove riconosciuto. E finalmente fu del tutto abolito nel 1312, a istanza degli scolari che il riscattarono a prezzo dalla città; nè d'allora in poi pare sia più stato prestato (g).

82. Le considerevoli spese della promozione consistevano nelle sportule e nei donativi. Le sportule per l'*examen* andavano a circa lire 60, pel *conventus* a circa 80 (a). Inoltre il dottore presentante (o più insieme),

(e) SARTI, P. 2, p. 222. Ex lib. Stat. 1259, lib. 7, rub. 4: « Statuimus quod *quilibet volens regere Studium Bononie*, postquam examinatus fuerit, et approbatus, ut regat, non sinatur regimen inchoare, *nec aliquis Doctor legum det ei librum suum, nisi primo iuret* ut hactenus iuraverunt, quod de cetero in aliqua alia terra non leget Scolaribus scientiam Legum, nisi Bononie, et ita iuret legere, et Potestas teneatur dare operam, quod hec iuramento predicto modo fiant coram se, vel uno ex iudicibus suis. » etc. — Cfr. GHIRARDACCI, T. 1, p. 560. — Dello stesso modo è il giuramento del 1287 per la promozione di Giovanni de Moysiaco. SARTI P. 1, p. 245.

(f) SARTI, P. 2, p. 59, tit. II *G* (a. 1292). GHIRARDACCI T. 1, p. 539 (a. 1310).

(g) GHIRARDACCI, T. 1, p. 560, 561. SARTI, P. 3, p. 32. Gli scolari pagavano per un mese (giornalmente?) 20 soldi, che venivano impiegati in opere di fortificazione. Alla quale concessione la città fu pure indotta dalla considerazione degli onori e dei vantaggi che ad essa venivano *a Collegio et Universitate dictorum Scholarium*. Vero è che nel 1321 furono richiamati, sotto gravi minaccie, tre dottori giurati che aveano emigrato (GHIRARDACCI, T. 2, p. 11); il che aveva forse per fondamento il giuramento da essi prestato per lo addietro, così che non sarebbe in contraddizione con quella abolizione; ed era fors'anche una misura affatto transitoria e illegale: come avvenne nel 1334, in cui a parecchi dottori, che volevano emigrare, furono minacciate pene gravissime. GHIRARDACCI, T. 2, p. 117.

(a) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 43, 44; lib. 3, p. 65, 66. Non si può precisare la somma, perchè ciascuno dei dottori presenti toccò una quota, ma il numero dei medesimi era casuale. — Pel ragguaglio della lira alla moneta corrente si rimettono i lettori al n.° VI, Vol. 3 (Illust. e Docum.) dove ne fu fatta speciale trattazione.

pel *conventus*, riceveva 24 lire; ogni altro dottore, per *l'examen* 2 lire, pel *conventus* 1 lira; l'arcidiacono per ogni esame 12 ½ lire, e, tutte le volte che egli o il suo vicario dovea fare un discorso, da 3 a 3 ½ lire. Ed era rigorosamente proibito il condonare siffatte spese, fuori di quei casi, in cui fosse specialmente permessa la promozione gratuita (*b*). Sul principiare del XII secolo, fu vietato da un concilio di dare a prezzo il permesso di professare (*c*), ma questo divieto rifletteva le scuole ecclesiastiche, non le università. Non così la decretale di papa Innocenzo IV, indirizzata, a mezzo il XIII secolo, alle università di Bologna e al vescovo di Modena; parlando essa esplicitamente della promozione propriamente detta, che deve darsi senza danaro (*d*). Ma queste decretali devono intendersi di pagamenti ingiusti ed illegittimi, e forse forse di secreti regali fatti a fine di corrompere. È possibile, del resto, che anch'esse, come parecchie altre leggi del medio evo, proibiscano in generale tutti i pagamenti, sebbene siensi sempre fatti e accettati senza scrupolo. Di che abbiamo un esempio in Francesco Accursio, il quale nel 1292 si fece dare l'assoluzione, fra le altre cose, anche pei pagamenti che egli e suo padre avevano ricevuto per le promozioni (*e*). Più gravi ancora delle sportule erano le altre spese che si facevano per le processioni solenni prima e dopo la promozione, nella quale usavasi far dono a molte persone di abiti nuovi. Così Vianesio nell'anno 1299 (§ 78), quando gli fu rifiutata la promozione, consumò più di 500 lire in drappi di scarlatto, pelliccie e simili (*f*). Laonde nel 1311 il papa prescrisse per ogni dottorando un giuramento speciale, che nella promozione (cioè nelle spese di lusso) non ispenderebbe più di 500 lire (*g*).

(*b*) Gaggi, fol. *E*. Esempligrazia poteano i rettori o essere promossi gratuitamente, o presentare a quest'uopo uno scolaro: tale presentazione spettava alla nazione tedesca e a qualche famiglia. La esenzione dal pagamento pei figli dei dottori è già menzionata dall'Accursio in gl. *sumbtibus*, L. 3, C. de adv. div. iud. (2, 8).

(*c*) C. 1. *de magistris* (5, 5). Così la Decretale del 1180 ad un vescovo inglese C. 2, eod.

(*d*) Sarti P. 1, p.345, § 4: non si trova nella seconda parte la stampa di sì fatte decretali ivi promessa. — Simili particolari per la università di Parigi saranno riferiti più innanzi.

(*e*) Sarti, P. 2, p. 96: « quia .... pro examinationibus Scholarium, qui licentiandi erant in facultate legali, quandoque munera recepistis; » *munera* dee certamente intendersi dei regali e donativi illeciti, in opposizione alla solita paga legale. V. inf. Vol. 2, P. 2, Cap. XLIII — L'Ostiense *Summa Decretal.*, tit. *de magistris*, num. 8, reputa generale quella proibizione di pagare.

(*f*) Alidosi, p. 224.

(*g*) Clem. 2, *de magistris*: « ultra tria millia Turon. argentorum. « Al qual proposito la Glossa di Gioanni di Andrea nota quanto segue: « ascendunt ad monetam Bonon. quingentas lib. Bononeorum parvorum ponendo Turon. pro duobus Venetis vel XL Bonon. parvis ut valere consueverant. » 240 bolognini facevano una lira, e siccome il *Turonensis* valeva 40 bolognini, 6 *Turonenses* equivalevano ad una lira. — 500 lire equivalevano allora a 2349 fr. e 50 cent. circa.

83. Nella descrizione della promozione si fa in tanti luoghi menzione dell'arcidiacono, che i diritti del medesimo faremo ora argomento di particolare ricerca (*a*).. Molti fra i moderni, assuefatti alle usanze delle università tedesche, hanno creduto che i gradi accademici venissero conferiti da per tutto e in ogni tempo per autorità dell'imperatore o del papa; ma questa opinione è destituita d'ogni fondamento. E segnatamente in Bologna nè imperatori nè papi si ingerirono a' primi tempi di queste promozioni, che facevansi dai dottori, indipendentemente da ogni estranea autorità. Per la prima volta nel 1219, papa Onorio III indirizzò a un certo Grazia, arcidiacono del capitolo di Bologna, un'ordinanza, la quale (promovendosi spesso in Bologna persone indegne) stabiliva che nessuna promozione potesse in avvenire aver forza, se non coll'assenso dell'arcidiacono, e dopo adequato esperimento (*b*). E sebbene tale ordinanza fosse personale al Grazia, d'allora in poi, l'arcidiacono di Bologna rimase in possesso di questo diritto. La cagione di ciò non fu certamente, neppure allora, l'opinione che le promozioni appartenessero ai privilegi pontificii, ma la necessità di provvedere contro il rinnovamento dei precedenti abusi. La sorveglianza concessa all'arcidiacono può aver fondamento e in quella che esercitava già sulle scuole ecclesiastiche, e nella personale autorità del Grazia, il quale avea insegnato per molto tempo e con onore il diritto canonico in Bologna (*c*); il che spiega come non fosse il caso di nessuna opposizione per parte degli altri dottori (*d*). E può avervi cooperato anche

(*a*) Intorno a questo diritto havvi un opuscoletto del Gaggi (Sarti, P. 2, p. 13) e una edizione dei *privilegi Bonon.* 1692 (Orlandi, p. 311); io non ho veduto nè l'uno nè l'altra. Cfr. inoltre Meiners, comm. 1, et 2, *qua hist. muneris cancellariorum acad . . . . pertractat*, in Comm. soc. Goetting. Vol. 16, hist. philol. (1808, p. 65, 180) ben altrimenti pregevole che il suo libro sopra le università.

(*b*) Quest'aggiunta leggesi nel Sigonius, *de episc. Bon.* lib. 2, Ghirardacci, T 1, p. 128, Sarti P. 2, p. 59, e un'altra volta a p. 177. Savioli II, 2, N. 471, dice letteralmente così: « Cum sepe contingat, ut in Civitate Bononiensi minus docti ad docendi regimen assumantur, et profectus impediatur scholarium volentium erudiri; nos eorumdem utilitati, et honori prospicere cupientes, auctoritate presentium duximus statuendum, ut nullus ulterius in Civitate predicta ad docendi regimen assumatur, nisi a Te obtenta licentia, examinatione prehabita diligenti, tu denique contradictores, si qui fuerint, vel rebelles, per censuram Ecclesiasticam appellatione compescas. Dat. Rome. IV Kal. Iulii Pontificatus nostri anno tertio. » — Stando alle parole, questa ordinanza pare dovesse limitarsi soltanto all'ufficio di professore in Bologna; ma gli statuti e la pratica costante dimostrano che si estendeva a tutte le promozioni, senza distinguere se il promosso volesse poi insegnare in Bologna, o no.

(*c*) Sarti P. 2, p. 22.

(*d*) Eichorn (Dritto Ecclesiastico II, p. 634-636) ammette la seguente relazione. Secondo il Diritto Canonico, in tutte le scuole cattedrali e capitolari, chi dava il permesso d'insegnare teologia o le *artes* (quali rudimenti di scienza teologica) era il prelato. Ora siccome Irnerio era stato per lo addietro maestro *in artibus*, perciò anche la nuova scuola

l'esempio di Parigi, dove il cancelliere della cattedrale era pure ispettore della scuola ecclesiastica; e perchè da questa, almeno in gran parte, era nata la università, perciò la sorveglianza del cancelliere fu da principio estesa anche all' università. Onde avvenne che eziandio nelle altre università fu dato il titolo di cancelliere a chi aveva sì fatta ispezione, sebbene non fosse propriamente applicabile che a Parigi. Anche in Bologna l'arcidiacono prese dunque il nome di cancelliere, e come tale sopraintendeva a tutte le facoltà (e), fuorchè alla teologica, nella quale fin da principio ebbe il vescovo la sorveglianza delle promozioni; laonde questo ufficio fu detto qualche volta cancellariato (f). D'allora in poi, il papa considerò l'arcidiacono come capo supremo della scuola, e soleva indirizzargli le comunicazioni destinate all'università (g). Ma l'ingerenza di esso arcidiacono nelle promozioni fu non di rado frantesa, essendo stata opinione che egli abbia d'allora in poi esaminato e promosso i candidati (h), o che siano avvenute per la prima volta, soltanto allora, vere e formali promozioni. Il che è contrario alla positiva testimonianza della storia. I dottori esaminavano e promuovevano senza che in tutto ciò fosse il caso degli arcidiaconi, e seguitarono a farlo anche dopo che il papa ebbe loro data una certa ingerenza. L'arcidiacono interveniva per assicurarsi che i dottori avean

di diritto trovavasi in certa qual guisa vincolata ad uno istituto ecclesiastico, e dovea originariamente recarsi al beneplacito di un'autorità ecclesiastica. Di maniera che la ordinanza di Onorio, non che essere l'introduzione di un nuovo diritto, era il ristabilimento della primitiva costituzione verisimilmente andata in disuso. — Al qual modo di vedere io mi fo pure compagno in quanto che la memoria della licenza accordata a Irnerio può avere influito, come circostanza storica, sopra la ordinanza di Onorio III. Non già che spettasse, per lo addietro, all'autorità ecclesiastica il far facoltà d'insegnare ai dottori di Diritto Romano. Poichè, quanto alle arti, la licenza non risguardava già i professori in generale, ma il solo professore di quella materia che interessava la teologia; nè tale certamente era il Diritto Romano. Il quale avea per lo contrario molta relazione col Diritto Canonico; laonde esso solo può essere stata la vera occasione di quella ordinanza, la cui estensione al Diritto Romano si rende chiara dall'intima unione di quelle due parti del Diritto nella stessa scuola.

(e) Dal che naturalmente seguiva, che le altre università si venissero a poco a poco staccando dalle giuristiche, alle quali originariamente appartenevano (67); il che fu riconosciuto dal papa nell'anno 1341. Ghirardacci, T. 2, p. 159. Questa costituzione si è mantenuta fino agli ultimi tempi. *Informazione alli forestieri* (Bologna 1791, 16.°) p. 56.

(f) Ghirardacci, T. 2, p. 474 (Documento del 1394): « N. Vicencancellarius, Decanus, et Universitas magistrorum facultatis theologiae studii Bononiensis . . . . . de consensu etiam . . . . D. Bartholomaei episc. Bon. auctoritate apostolica dictae universitati praesidentis et cancellariatus in ea officium exercentis. » etc.

(g) Sarti P. 1, p. 345, P. 2, p. 168 (Bolle degli anni 1253 e 1301.)

(h) Questa è l'opinione di Meiners, Vol. 2, p. 263, 272, il quale aggiugne che i dottori non avrebbero quindi avuto il diritto di promozione nel XIII secolo, ma l'avrebbero ottenuta nel XIV. Evidentemente, egli era preoccupato da una più alta concessione del diritto di promozione, a cui egli era avvezzo per la costituzione delle università tedesche.

fatto il loro dovere, e, se ne era persuaso, dava il permesso per la promozione (*i*). Una sola volta è parola di opposizione dei dottori al diritto dell'arcidiacono, cioè nell'anno 1270, quando nella stessa chiesa dissero villanie al vescovo e all'arcidiacono; ma ben tosto s'avvidero senza dubbio del loro torto, avendo di buon grado soggiaciuto al giudizio del vescovo, e pienamente cedutogli (*k*). Poteva inoltre l'arcidiacono essere professore stipendiato (*l*) e, previa speciale dispensa, membro ordinario della facoltà per le promozioni (*m*).

84. Le quali non si può dire con tutta precisione quando fossero istituite; ma è certo che verso la metà del XIII secolo esistevano già nella loro pienezza (§ 79, 2), e che furono poi notabilmente modificate. Allora davasi primieramente un saggio in casa del priore della facoltà, e quindi seguiva l'*examen* nella facoltà, colla promozione e la collazione delle insegne. L'esame pubblico, che da prima poteva solo per eccezione essere differito e sospeso (§ 80), fu interamente tolto via. In propine, il forestiero, per conseguire il grado di dottore in ambo i diritti, pagava 32 scudi; 21 per essere semplicemente laureato nell'uno o nell'altro: il bolognese invece, nel primo caso, pagava 157 scudi; 59 per essere dichiarato dottore

(*i*) È questo, evidentemente, il senso del documento del 1219 (n. 167) e n'è una riprova tutta la cerimonia descritta di sopra (§ 79). Nella quale, e specialmente nell'esame, non entra mai l'arcidiacono, ma soltanto i dottori. Il discorso dell'arcidiacono contiene pure l'approvazione o la licenza, ma le insegne vengono conferite dal Dottore presentante, e il GAGGI gli dà espressamente il nome di *promotore,* quantunque egli operi per ufficio proprio, non già come luogotenente dell'arcidiacono, il vicario del quale (in sua assenza) è menzionato solo in appresso come una persona affatto diversa. *Stat. Bon.*, p. 65, 66. Contro sì precise testimonianze non prova nulla la formola che l'arcidiacono pronunziava (GAGGI fol. *D*, 4.°:) « Te N. N. . . . . . . Doctorem *creo,* publico, et nomino » etc., appartenendo anche questa formola, non meno che il giuramento, a un tempo posteriore, nel quale l'antica relazione delle singole parti di tutta la cerimonia non era più così esattamente distinta.

(*k*) La storia è nel SARTI P. 2, p. 41, il documento pure p. 1, e nel SAVIOLI III, 2, N. 763. Nel Compromesso si legge: « scilicet quod predicti Doctores dicunt se ius habere in examinationibus faciendis promovendorum ad honorem Magisterii in Iure Civili, tam in scrutiniis, et presentationibus, ac axignationibus punctorum, quam in aliis, que in examinationibus, et promotionibus acquiruntur tam de iure, quam de consuetudine, dudum obtenta hec ad se spectare dicentes; que omnia dictus Dominus Rogerius adnegat, dicens ad se solum, et ad officium, et dignitatem Archidiaconatus spectare. » etc. Stando alla lettera, si potrebbe credere che l'Arcidiacono avesse voluto esaminare e promuovere da se solo; ma, stando alla precedente e conseguente istoria, si dee credere piuttosto che si trattasse soltanto di definire se l'Arcidiacono dovea, come prima, prender parte a tutti gli atti, e specialmente alle propine. La risposta non si conosce, ma fu certamente conforme alla precedente costituzione, essendosi i dottori assoggettati al vescovo, che in quella quistione erasi presentato come avversario.

(*l*) Così nell'anno 1301 e 1302 GUIDO di BAISIO. GHIRARDACCI, T. 1, p. 433, 444.

(*m*) GAGGI fol. *F*, 2.

in diritto canonico, e 80 per essere dichiarato tale in diritto romano. I licenziati erano con minore solennità promossi, pei due terzi di tali sportule, dal cancelliere: i baccalari (che prima non facevano grado) dalla sola facoltà, senza di esso (*a*). I quali cambiamenti possono riferirsi alla metà del XVI secolo, essendosi a quel tempo pubblicata un'edizione degli statuti, che serba tutta l'antica forma.

I diritti dei dottori erano i seguenti: 1.° Piena potestà di leggere non solo in Bologna, ma, per comando pontificio, anche nelle altre scuole di diritto (*b*), e, secondo che i dottori usavano o no di questa facoltà, s'intitolavano *legentes* o *non legentes* (*c*); i primi aveano la giurisdizione concessa dall'imperatore Federico I; 2.° il diritto di promuovere gli altri al dottorato; non più, come in antico, perchè ogni dottore, purchè bolognese, il poteva (§ 78), ma perchè i soli dottori (non già i licenziati) ne erano capaci; il quale diritto, per altro, esercitavasi soltanto da coloro che fossero ricevuti nella facoltà o collegio delle promozioni, di che or giova discorrere (*d*).

85. Di tali collegi, in Bologna, n'erano generalmente cinque, che vogliono essere totalmente distinti dalle università (§ 67) non avendo con esse nessuna convenienza nè di numero, nè di altra ragione qualsiasi. E di questi, due erano legali, cioè l'uno di diritto civile, e l'altro di diritto canonico (senza distinzione alcuna fra gli oltramontani e citramontani, per essere di regola tutti bolognesi), uno medico, uno filosofico, e uno teologico (*a*). Antichissimi e più degli altri riguardevoli i due legali, i quali cominciarono così alla cheta quando più dottori si raccolsero insieme per dare in comune le promozioni (§ 77). Il che essendo avvenuto a poco a poco, perciò ignorasi il tempo della loro costituzione; come pure, se questa fosse contemporanea; se tutti i giuristi facessero, sin da principio, un solo

(*a*) Gaggi fol. *D*, sqq.

(*b*) V. sup. § 81, n. *f*. — È incerto se su questo capo, così in Bologna come altrove, i licenziati godessero gli stessi diritti; dello stato dei professori parleremo più sotto.

(*c*) Ciò che fu detto di sopra (§ 34, 52) dei rapporti dei dottori colla città non risguarda nè tutti i dottori, nè tutti i professori, ma quelli soltanto che insieme riunivano queste due qualità, cioè i *Doctores legentes*. Sarti, P. 1, p. 387, opina, senza alcun motivo sufficiente, che a mezzo il XIII secolo non ci fossero ancora *Doctores non legentes*. Nell'anno 1310 fu fatto Dottore un Rolandino Gallucci prima che egli andasse a Firenze come capitano. Ghirardacci T. 1, p. 546. — Lambertino Ramponi (m. 1304) era cavaliere (miles) e dottore (Sarti P. 1, p. 216): e nello stesso tempo anche professore effettivo.

(*d*) Il trattatello più importante in proposito è quello, già citato, del Gaggi (§ 77, n. *a*).

(*a*) Ghirardacci T. 2, p. 159. Orlandi p. 311. I notai adunque, sebbene anch'essi si chiamassero dottori (Sarti P. 1, p. 421) non erano però annoverati fra i *Collegia Doctorum*.

collegio; oppure non esistesse, da prima, che il collegio di diritto civile, al quale si fosse poi aggiunto quello di diritto canonico. Certo è, ad ogni modo (§ 79), che ambedue sussistevano già nel XIII secolo, e che, al principiare del XIV, in quelle differenze dei dottori colla città e cogli scolari (78) (*b*), si vennero d'assai restringendo. I collegi fondarono la loro costituzione negli statuti del 1397, che in appresso furono alcun poco cangiati, rapportandoli tuttavia agli antichi (*c*). Or eccone la sostanza: ad essere membro dell'uno dei due collegi richiedevasi la qualità di bolognese per origine, o di dottore; inoltre, che il collegio volesse liberamente accogliere nel suo seno. Il collegio dei canonisti contava 12 membri *ordinarii*, quello dei civilisti 16; ma ogni collegio poteva avere tre *soprannumerarii* e de'*straordinarii* a piacere. Questi sceglievansi tra i parenti più prossimi degli ordinarii, e, all'opposto dei soprannumerarii, prendeano parte alle promozioni. N'era alla testa un priore che fra i canonisti cangiavasi ogni sei mesi; fra i civilisti, ogni due (*d*).

86. Tutti i collegi aveano per adunarsi una casa comune presso il duomo. I due collegi legali ebbero col tempo privilegi affatto estranei ai loro istituti: fra gli altri, quello di far cavalieri, onde esigevano dai forestieri

(*b*) Va assolutamente errato il MEINERS, Vol. 2, p. 276, 271 dicendo che il Collegio ebbe principio nel XIV secolo per disposizione dell'autorità suprema, e però della città di Bologna, quando non se ne ha alcuna traccia. La città e il collegio erano due corpi, indipendenti l'uno dall'altro, e nel solo caso di qualche conflitto poteva accadere che la città imponesse la sua volontà, atteso che i dottori erano anche cittadini. Il MEINERS, così su questo capo, come pel rimanente, non potea dimenticare le istituzioni di Gottinga, che egli trasporta nelle università del medio evo. Il nome di *Collegium* trovasi per lo meno nel 1312 (§ 81, n. *g*.): così nel 1314 nel Diploma di Cino (§ 80, n. *f*.). Il vocabolo *Facultas* all'incontro, per indicare un collegio di professori della stessa materia, è piuttosto nuovo: già nel medio evo, e proprio nel XII e nel XIII secolo, chiamavasi *Facultas*, bene spesso, un particolare ramo di scienza, donde quella denominazione passò poi all'università dei professori della medesima. Cfr. HEUMANN *praef. ad Coring. antiqu. acad.* p. XIV, il quale ha raccolto i relativi passi. Altri se ne trovano presso il SARTI, P. 2, p. 223, N. 9, *Statuta univ. Montispess.* (Vol. 3, n. VI) C. 10, 18, EGREFEUILLI *hist. eccles. de Montpellier*, p. 340, 342, 343, 355. PETR. de VINEIS *epist.* III, 11; BINE 195, 198, 199.

(*c*) GAGGI, fol. *G*, 3. — Secondo l'ORLANDI, p. 91, 319, gli Statuti furono stampati nel 1507; egli soggiugne che i primi Statuti risalgono al 1156, il che è affatto inverisimile. — I privilegi imperiali e papali, mentovati nel diploma dottorale di Cino (1314), non sono certamente privilegi concessi ai Collegi come tali, siccome quelli che allora non esistevano neppure (§ 80, n. *f*.)

(*d*) GAGGI, fol. C, 3, 4, *D*, *F*, 5. Il priore occorre fin dal 1314, nel diploma di Cino (§ 80, n. *f*.) — GAGGI, fol. *a*, dà l'elenco di tutti i dottori collegiati del suo tempo, il quale elenco non si riscontra appieno con questi numeri. Essi erano generalmente 48, dei quali 23 semplicemente canonisti, 19 civilisti, e 6 che sedevano in ambedue i Collegi; e per ogni Collegio 7 erano *extraordinarii*, gli altri ordinarii; di *sopranumerarii* non ce n'era.

una tassa di scudi 50, e dai cittadini una di 100 (*a*). Davano pareri, a richiesta delle parti, intorno a questioni giuridiche, il che dovea succedere ben di rado, atteso le troppe e costose formalità onde procedevano, e il prezzo esorbitante di tali pareri, da non essere mai inferiore a 100 ducati; non computando le spese di cancelleria, che per lo meno giungevano a 30 scudi (*b*). Con questi collegi non è da confondere l'altro *collegium doctorum advocatorum et iudicum,* proveniente senza dubbio da quello assai più antico degli schiavini e dei giudici (*c*); e che non pare sia mai stato aggregato agli altri, ma avesse piuttosto relazione con esso loro, in quanto che da questo uscirono i primi professori di diritto, che per lo più portano appunto il nome di *giudici*, o l'altro equivalente di *causidici*. E quando cominciarono a formare, sotto il nome di dottori, una classe a parte, erano in tanto onore, che poteano, senz'altro, entrare nel collegio dei giudici ogniqualvolta il volessero. Se non che, quando il grado di dottore, diventato comune, perdette quel gran prestigio, può essere che la maggior parte o tutti i membri del collegio dei giudici continuassero ad assumerlo; così che, d'allora in poi, portassero il titolo di *doctores advocati et iudices*, sebbene il primo di questi tre nomi non avesse più niente a che fare con detto collegio (*d*).

(*a*) Gaggi, in fol. *C*, *B*, 4 e *b-g*. Intorno alla grande autorità dei Collegi giuridici, anche negli ultimi tempi, cfr. *Informazione alli forestieri* (Bologna 1791, 16), p. 57: « sono ... considerati .... di condizione eguale ai Magistrati, e fatti precedere a tutti gli ordini de'Cittadini, ed allo stesso Senato, vedendosi dalli Statuti della città posti ne'primi ranghi di nobiltà, ed ascritti ai supremi Magistrati. »

(*b*) Gaggi fol. *F*, 3, 4. L'*Orlandi*, p. 91, ne cita uno di questi pareri stampato nell'anno 1599. — Da quella circostanza potrebbesi conchiudere che i pareri collegiali dei dottori in generale fossero un trovato de'tempi moderni e che dapprima si limitassero unicamente alle promozioni, senza ingerirsi del diritto pratico. Col che concorda la circostanza che il più notabile parere del 1286 (n. 188) non fu dato dai dottori, ma dai giudici. Sarebbe all'incontro erroneo il riguardare il prezzo straordinariamente elevato, come un indizio dell'avarizia dei dottori. Il quale motivo avrebbe piuttosto dato luogo alla tenuità dei prezzi, e pare anzi che essi dottori avessero in animo di allontanare da sè i casi pratici. Qualche cosa di simigliante trovasi in Pisa (§ 114, n. *k*.)

(*c*) V. sup. V. 1, P. 1, § 87. — Secondo il Gaggi, fol. *F*, il Collegio dei giudici sembra essere di data più recente che non quello dei Dottori, e non avere avuto il diritto di dare dei consulti collettivi; il che sembra privo di ogni fondamento. — Secondo l'Orlandi gli Statuti del medesimo sarebbero stati fatti nel 1140 (?), riformati nel 1374, e stampati nel 1353 (1593?). — Un notabile parere dato da questo Collegio nell'anno 1286 trovasi stampato nel Sarti, P. 2, p. 140-142. Allora egli aveva tre rettori, nel 1393 un priore. Ghirardacci, T. 2, p. 409. — Un altro parere di questo collegio leggesi nel *Cod. Vaticanus* 2660, chart. saec. XIV fra i consulti di Francesco Ramponi, in fol. 45-47. Il quale principia con queste parole: *In Christi nomine viris diligenter et examinatis* — nos collegium et doctores collegii iuris civilis, civitatis Bonon. quid iuris sit consulti, e così di seguito *Add. di Merkel.*

(*d*) Sarti, P. 1, p. 172. A confutare sì fatta opinione giova il confrontare i seguenti

87. Allo stato di lettori in legge, del quale dobbiamo ora occuparci, potevano appartenere anche gli scolari. Tutti i dottori poi, senza dubbio, aveano illimitata facoltà d'insegnare. Può essere che avessero la stessa facoltà anche i licenziati; ma non è verisimile; stantechè nella classe dei lettori trovansi solo compresi i dottori ed i baccalari, sotto il qual nome devono principalmente intendersi gli scolari (*a*). Par dunque potersi conchiudere che, se i licenziati, quanto alla capacità d'insegnare, non aveano nessun privilegio speciale, erano però compresi fra gli scolari; argomento di più per credere che la licenziatura non fosse anticamente un grado a sè, ma solo un passo al dottorato (§ 80). Gli scolari, del resto, poteano leggere tosto che il rettore ne avesse data loro facoltà, e senza che il collegio dei dottori ci avesse nessuna ingerenza. La quale facoltà il rettore doveva, di regola, concedere a chiunque avesse studiato cinque o sei anni, secondochè volea leggere un titolo o trattato speciale, ovvero un intero libro; intorno a che richiedevasi il giuramento; salva al rettore la facoltà di concedere dispense. Per tale permesso lo scolaro pagava all'università 5, 10 o 20 soldi, secondo che egli intendeva leggere un particolare titolo o trattato, un libro piccolo (come le *Istituzioni* e le *Novelle*) od uno più grande (*b*). Lo scolare, che avesse letto sopra un intero libro di diritto civile o canonico (non sopra un titolo o trattato speciale), o fatta almeno una formale ripetizione sopra un punto dell'uno o dell'altro diritto, pren-

fatti. Nell'anno 1286 il Collegio (ne'pareri da lui espressi) porta il nome di *Societas Dominorum Doctorum Advocatorum, et Iudicum Civit. Bonon.* La quale menzione dei Dottori viene da ciò, che in realtà alcuni membri del medesimo erano anche dottori, onde si volle mettere, per primo, questo titolo onorifico. Così pure, fra i tre rettori l'uno (Albertus Odofredus era dottore, ma non gli altri due (Nic. de Soldaderiis, e Ioh. de Bilionis). — Per lo contrario, al tempo del Gaggi tutti i membri del Collegio erano eziandio Dottori, come risulta dal suo catalogo di tutti i dottori di diritto, viventi a Bologna (fol. *a*, *b*), comprendente: 1) 48 DD. collegiati, 2) 36 DD. legentes, 3) 109 DD. collegi Iudicum et Advocatorum, 4) 17, che non appartenevano a nessuna di queste classi. Parecchi fra i quali, come pure il Gaggi, appartenevano a un tempo alle tre prime classi.

(*a*) Il passo principale V. inf. § 99, n. *c*. Se ne fa pure menzione negli *Stat. Bon.* p. 40, dove è assolutamente proibito agli Scolari leggenti di toccare onorario: « et aliquis *non doctor* legens extraordinarie non possit aliquid a scholaribus recipere vel exigere. » etc. Trovo un solo passo dove sieno specialmente nominati i licenziati, *Stat. Bon.* p. 34: ivi sono determinati i giorni, nei quali *ai dottori e ai licenziati* era permesso di leggere e di non leggere; e si soggiugne: « Concedimus etiam quod scholares et baccalarii possint legere quandocunque. » Negli altri passi par dunque che i licenziati sieno piuttosto compresi fra i non dottori leggenti e fra gli scolari.

(*b*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 39, 40. — I figli dei dottori andavano esenti da questa tassa. Accursius gl. *sumtibus* L. 3, C. *de adv. div. iud.* (2, 8): » No, arg. quod filii doctorum non debent aliquid dare pro sumptibus, cum legunt ordinarie vel extraordinarie vel examinantur, et quod aliis etiam aeque bonis praeferuntur. »

deva nome di baccalare e godea certi diritti che diremo poi (*c*). Onde ne viene che i baccalari non erano nominati dalla facoltà, nè costituivano un grado accademico, e tanto meno poi una carica professorale (*d*). Del resto, le prelezioni degli scolari erano già in uso ai tempi di Accursio (Nota *b*).

88. Ebbero di buon'ora i professori in Bologna grado pubblico col relativo stipendio, di che rintraccieremo ora la origine. Fin dall'anno 1279 vediamo pattuirsi dagli scolari a Guido di Suzaria la somma di lire 300 (franchi 1,591 circa), perchè egli leggesse loro, per un anno, il *Digestum Novum* (*a*). Questo veramente era piuttosto onorario che soldo, ma pare ne sia stata la prima occasione. Così, nel seguente anno, fu stipulato un simile contratto col canonista Garsia, che prese a leggere il *Decreto* per 150 lire; le quali, per essere state pagate dalla città, ad istanza degli scolari, vestono già il carattere di stipendio (*b*). Era tuttavia cosa affatto passaggiera, e non prese aspetto di stabilità che nell'anno 1289, quando vennero istituite due cattedre con soldo fisso, da stabilirsi ogni anno; cioè, una ordinaria sul decreto, con lire 150; l'altra straordinaria sull'*inforziato* e il *nuovo*, con 100; quella toccò per la prima volta all'Altigrado da Lentinara; questa a Dino (*c*). Scopo di questo provvedimento era che i professori rimanessero viepiù tenacemente legati a Bologna, e all'università; di fatti, i professori più celebri furono bene spesso elevati a quell'ufficio

(*c*) Il passo più concludente in proposito è negli *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 40 (Stampato nel vol. 3°, N. IV, 10), il cui significato è propriamente questo: Chiamasi Baccalare chiunque insegna senza essere dottore; nel che concordano anche i documenti, ne'quali i Doctores e i Baccalarii sono citati come gli ultimi della classe dei professori (V. inf. § 99, n. *c*.). Perchè poi poteva essere dubbio, in qual caso, e da qual tempo in poi, uno dovesse essere considerato come professore effettivo, ciò fu espressamente stabilito dagli Statuti. — La etimologia del nome è assai controversa; fra gli altri, giova qui riferire un passo degli antichi *Statuta urbis Romae* (1.° a.) lib. 3, C. 17; secondo il quale, per *Bacchalarius Notarii Camerae* è da intendersi il giornale di Cassa della città, in opposizione al libro maestro (Liber). — Cfr. Ducange, V. Bacchalarii. Hugo, *Storia letteraria* ed. 3, p. 126.

(*d*) Nel Sarti P. 3, p. 19, leggesi dunque erroneamente: « Baccalaurei *gradu* donatum. » A conforto della quale opinione potrebbesi certamente citare un passo del terzo libro degli Statuti (in princ. p. 49), dove si accenna una *litera* baccalariatus, come un diploma; ma questo documento ufficiale riguarda l'esistenza delle condizioni legalmente richieste al baccellierato (nota *c*.). Il che si rende chiaro, senza dover perciò presupporre una promozione qualunque. — In tempi più vicini a noi, del resto, il baccellierato in Bologna costituiva senza dubbio un grado, il quale conferivasi dal Collegio dei Dottori, senza l'intervento del Cancelliere, v. sup. § 84.

(*a*) Sarti, p. 1, p. 167, P. 2, p. 83. — Intorno al ragguaglio del valore attuale di questa e delle successive somme, cfr. Vol 3, N.° IV, sopra il valore di alcune monete italiane nel medio evo.

(*b*) Sarti, P. 1, p. 401, P. 2, p. 138.

(*c*) Sarti, P. 1, p. 233, 410, 411.

per amore dei civili negozi (*d*). Il che spiega come ordinariamente i professori fossero stranieri, e solo per qualche rara eccezione cittadini bolognesi; non potendo la città comportare di buon grado ai suoi cittadini un obbligo tanto rigoroso alle prelezioni (*e*). Perciò i professori stipendiati non erano sempre i migliori; che anzi, per lo più, cedevano di grado e di autorità agli altri. Alla città poi era cosa indifferente su chi cadesse la scelta; la quale essa lasciava agli scolari, e pensava solo a dare lo stipendio. E così l'uno come l'altra rinnovavansi ogni anno o sulla stessa o su diversa persona, dipendendo dal solo caso che lo stesso professore venisse nominato parecchi anni di seguito (*f*). La maggior parte degli eletti è certo che erano già dottori; il che però non toglie che fossero talvolta provveduti di stipendio anche di quei professori che non aveano ancora conseguito quel grado (*g*).

89. Nell'anno 1295 fu creata una cattedra straordinaria pel Decreto; nel 1315, un'altra pel *Volume;* quella con 50 lire (*a*), questa con 100 (*b*). E con queste quattro cattedre che in tutto costavano 400 lire, si tirò innanzi buona pezza, sebbene, di quando in quando, s'introducesse nell'una o nell'altra qualche leggiera innovazione (*c*). Ma verso la metà del XIV se-

(*d*) Sarti, P. 1, p. 233, 234.

(*e*) Sarti, P. 1, p. 416. Il primo bolognese stipendiato fu Giov. Passavanti nell'anno 1299. — Nell'anno 1321 la città, a preghiera degli scolari, permise loro di scegliere un bolognese pel Decreto, ma tutt'al più per due anni. Ghirardacci, T. 2, p. 17.

(*f*) Nel 1301, p. e., non fu rieletto nessun professore dell'anno passato. Ghirardacci, T. 1, p. 422, 433. All'incontro, Stefano Boneri fu stipendiato sette anni consecutivi pel Decreto. Sarti, P. 1, p. 412. Un singolar modo di pagare, che si trova usato coi professori di altre università e già, prima, anche in Bologna, con un medico esercente, consisteva nel dar loro ad imprestito tutto in una volta un certo capitale, coll'obbligo di investirlo, bene spesso, in beni immobili. Sarti, p. 1, p. 74, 444; P. 2, p. 146. V. inf. Vol. 2, Cap. XXXII.

(*g*) Nel 1307, p. es., Iac. Buttrigari e Tomm. Marzaloli; il primo dei quali, verisimilmente, a quell'epoca non era ancora dottore (Sarti, P. 3, p. 28. V. inf. V. 2, Cap. XLIX, N.° IV), il secondo nol fu mai (§ 78, n. *f*.).

(*a*) Ghirardacci, T. 1, p. 328. Sarti, P. 1, p. 417, 414, 416.

(*b*) Ghirardacci, T. 1, p. 581.

(*c*) In un contratto del 1316 la città promise di procurare il puntuale pagamento delle 400 lire ai quattro professori, per modo, che venisse riconosciuto come una regola permanente. Ghirardacci, T. 1, p. 589. Si trovano fra le altre le seguenti eccezioni. Il Bonerio ricevette (1297) 150 lire dalla università, probabilmente perchè la città non aveva denari. Dino (1298) 200 lire. Nel 1307 furono stipendiati 9 giuristi. Nel 1321 tutte le paghe furono raddoppiate per due anni; nel 1324 quella dell'*ordinaria Decreti*: Sarti, P. 1, p. 403 (P. 2, p. 139), P. 1, p. 233. Ghirardacci, T. 1, p. 563; T. 2, p. 7, 56. Sarti, P. 3, p. 28. — Il Ghirardacci dà per molti anni l'elenco dei professori stipendiati, senza tuttavia distinguerli dappertutto dagli altri professori. Poco dopo il principio del quartodecimo secolo anche i medici ed i filosofi toccarono alcune paghe. Ghirardacci, T. 1, p. 503, 504. Sarti, P. 1, p. 453.

colo se ne fecero di sostanziali. Fin dall'anno 1360 eransi aumentati tutti gli stipendi (*d*). Nel 1364 furono stipendiati cinque legisti e un canonista, i quali costavano in tutto 706 lire e 5 soldi (fr. 2,937 e 80 cent.) (*e*). Nel 1381 il numero dei giuristi pagati ascendeva già a 23, fra i quali, Giovanni di Lignano avea 620 lire, un altro 470, parecchi 350, e così via fino a 100; in tutto 5,725 lire (fr. 22,126), più 2,860 lire (fr. 12,336 e 90 cent.) per 21 artisti (*f*). Ancora; nel 1384, si pagavano 19 lettori di gius e 23 artisti, in gran parte diversi da quelli che tre anni prima toccavano il soldo; e chi dei civilisti avea più, tirava 300 fiorini da 33 soldi, cioè lire 495 (*g*). Finalmente, fattosi lo stipendio regola generale (*h*), mutò essenzialmente la condizione dei professori, che, d'allora in poi, cominciarono ad aversi per impiegati pubblici (*i*); e siccome non si rinnovavano, come prima, ogni anno, ma, una volta nominati, duravano in carica; così la scelta degli scolari diventò a poco a poco sempre più rara, e verosimilmente nulla; talchè nel 1420, dei 21 lettori in legge, appena uno si narra che fosse stato eletto dall' università (*k*). In compenso del quale diritto gli scolari ne ebbero un altro che ritennero poi fino agli ultimi tempi.

90. Si fondarono in fatti sei cattedre, di annuale rielezione, cioè: 1.° Ordinaria in decretis; 2.° Extraordinaria in decretis; 3.° Sexti et Clementinarum; 4.° Infortiati et novi pro diebus continuis; 5.° Voluminis 6.° Infortiati et novi pro diebus festivis; i candidati delle quali non poteano essere nè dottori, nè licenziati, ne'bolognesi, ma erano, colla massima egualità, ripartite dal voto di 76 elettori fra gli scolari oltramontani e citramontani (*a*).

(*d*) Ghirardacci, T. 2, p. 250.

(*e*) A. Martin, *Themis*, Vol. 9, p. 157, 158; dal manoscritto di Parigi 40, 386. Nella Appendice I parleremo più diffusamente di questa notizia. V. Vol. 3, N.° IV (Illust. e Doc.).

(*f*) Ghirardacci, T. 2, p. 389.

(*g*) Ghirardacci, T. 2, p. 398.

(*h*) Sarti, P. 1, p. 411.

(*i*) Noi usiamo dare il nome di professore a colui che sostiene una pubblica cattedra, ma questo non era già l'uso di parlare nel medio evo, il titolo di professore essendo piuttosto una appellazione generica dell'ufficio d'insegnante (sì come *Magister*), la quale non significava altrimenti un pubblico impiego, o un grado accademico (sì come *Doctor*). — In prova della quale asserzione abbiamo anzi tutto l'auth. *Habita*, e parecchi altri passi nel Meiners, Vol. 3, p. 228.

(*k*) Ghirardacci, T. 2, p. 637: « Paolo de' Copulari da Leonessa, eletto dalla università. » La quale aggiunta manca a tutti gli altri. — Della costituzione degli ultimi tempi tratta la *Informazione alli forestieri* (1791) p. 57: « I Lettori pubblici si eleggono dal Senato, ed i stipendiati, che si chiamano anche ordinari, sono più di cento, oltre non pochi onorari senza stipendio. »

(*a*) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 30-32. — Per uno speciale privilegio, erano considerati come stranieri, sotto questo rispetto, i discendenti dei dottori, così che, quantunque bolognesi, essi potevano riscuotere queste paghe; il che per altro aveva luogo soltanto per le cinque ultime cattedre, non per l'*Ordinaria Decreti*. *Stat. Bon.*, lib. 3, p. 61.

Lo stipendio era di 100 lire per ciascheduna (*b*). Ma siccome quella scelta dava, talvolta, luogo a tumulti, s' introdussero poi i seguenti cambiamenti. Potevano concorrere tutti quelli che avessero studiato quattro anni in una facoltà, o cinque in tutte due; e fatto una ripetizione o una disputa; e fra questi candidati decideva la sorte (*c*). In seguito, l'università presentava 12 candidati, fra i quali si tirava pure a sorte. E finalmente, la distribuzione si faceva in modo che i civilisti avessero quattro posti, i decretalisti, due (*d*). Quando prendesse vita siffatta istituzione, s'ignora. Ma nel 1338 trovasi già qualche cosa di somigliante. La città era interdetta, e però l'università erasi trasportata in una piccola città vicina, dove eleggevansi un dottore e sei scolari per le prelezioni (*e*). Se non che, non è ancora il caso nè di istituzione permanente, nè di soldo. Ed è molto verisimile che que' sei posti fossero stati concessi agli scolari, come per compensarli del loro diritto alla nomina dei dottori stipendiati; laonde potrebbe forse aver avuto principio verso la metà del XIV secolo (§ 89). Due argomenti vengono a sostegno di questa opinione. Primieramente: che di quelle sei cattedre le due principali in ogni facoltà (le due pel Decreto, e le altre due per l'*Infort. et novum* e il *Volumen*) rispondono a capello alle quattro primitive dei dottori stipendiati (§ 89). In secondo luogo, il particolare disposto del più antico statuto sulla presente materia (p. 30) « *De doctoribus ad lecturas universitatis eligendis et scolaribus* » secondo il quale, vogliono essere assolutamente esclusi tutti i dottori e persino i licenziati; il quale frammento vuol essere senza dubbio un avanzo di qualche antichissima compilazione, in cui, a questo luogo, si trattasse della elezione dei dottori pagati. Tanto più che nel 1417, sì fatta istituzione viene confermata come antica, e già conosciuta (*f*). Questi stipendi, del resto, durarono fino al XVIII secolo. Chi ne avea goduto, alla fine dell'anno, dovea diventare dottore, senza esser tenuto a nessuna spesa; se no, i membri della facoltà se ne dividevano il soldo, al quale scopo tutte le paghe degli scolari e-

(*b*) *Stat. Bon.*, lib. 4, p. 73 (Statuto del 1417); » Primo quod confirmentur sex lecturae Universitatis de quibus fit mentio in statutis universitatis, et pro salario centum lib. bon. pro qualibet vice non obstantibus statutis s. provisionibus in contrarium facientibus. » Potrebbe essere dubbio se le 100 lire dovessero essere fissate in comune per tutti i 6 scolari, ma il Gaggi, fol. *E*, 3, dice espressamente il contrario.

(*c*) *Stat. Bon.* p. 79-82. Nella Disputazione o Ripetizione egli dovea pagare ai bidelli un *ducatus auri* (lire 3 1/2). *Stat. Bon.*, add., p. 93.

(*d*) *Stat. Bon.*, addit. p. 100 (dell'anno 1550), p. 106 (dell'anno 1552).

(*e*) « De mense apr. D. Raynerius de Forlirio Dr. legum, etc., sex scholares electi ad legendum et tenendum studium in castro S. Petri, propter interdictum Studii, iverunt ad dictum castrum » etc. Muratori, *Script.* T. 18, p. 163. Sarti, P. 3, p. 36.

(*f*) V. sup. n. *b*. Meiners, Vol. 2, p. 259, ripone la prima istituzione di queste paghe nel 1441, evidentemente, per avere franteso un documento riportato dal Gaggi.

rano amministrate dalla facoltà (g). — Oltre a queste sei cattedre, ogni rettore avea diritto ad una cattedra pagata, pur di 100 lire (h).

91. Da questa storia degli stipendi in Bologna risulta, che essi non ebbero influenza alcuna sul crescere e prosperare della scuola di diritto, poichè furono lunga pezza annessi a pochissime cattedre; in ogni tempo poi, sin dove giungono le nostre notizie, non altro che meschinissimi (a), mentre ai celebri professori di diritto non mancavano occasioni di ammassare grandi ricchezze. E sarebbe errore il credere solo apparente questa tenuità degli stipendi, riferendola all'immenso valore dell'oro a que' tempi; conciossiachè tale opinione, non solo manchi, in genere, di fondamento; ma sia contraddetta dal ragguaglio degli altri valori che allora correvano in Bologna, che non hanno poi una grande disproporzione con quelli delle nostre monete (b). Del resto, a questi stipendi erano destinate, sin da remotissimo tempo, certe gabelle, che però passarono più tardi a un'amministrazione speciale delle università (c).

92. Resta ora a parlare del compito dei professori di diritto, che consisteva in prelezioni, ripetizioni e dispute.

Delle prelezioni (*lecturae*, *regere in schola*) esamineremo ora quel solo che risguarda la forma estrinseca, riservandoci a una speciale trattazione scientifica del loro tenore (Cap. XXIII). Gli statuti contengono in proposito le seguenti disposizioni. Il corso regolare era di un anno (a). Il giorno dopo S. Luca (19 ottobre) cominciavano a leggere i decretalisti; nel giorno appresso, tutti gli altri. All'apertura del corso, dicevasi una messa solenne e una prolusione dettata o da uno degli scolari, o, non trovandosene alcuno capace, da un professore di umanità. Le vacanze, comprese due settimane a Pasqua, e undici giorni a Natale, erano intorno a 90, oltre i giovedì di ogni settimana in che non cadesse altra vacanza (b). Ogni dottore che,

(g) Gaggi, fol. *E* (3), fol. *g*.

(h) *Stat. Bon.*, reform. p. 75: « Item praefati rectores sint in excellentiori loco rotuli, etiam habeant unam lecturam centum lib. ut hactenus habere consueverunt, et vicerectores pro tempore sui officii habeant rotam praedictae lecturae. »

(a) Nel tredicesimo secolo non sorpassarono mai le 200 lire, e nel quattordicesimo le 300. Il solo Giov. di Lignano ebbe (1381) 620 lire (fr. 2,590): ma egli era anche, già da quattro anni, Vicario pontificio, e « *quasi come Signore di Bologna.* » Ghirardacci, T. 2, p. 367. Vero è che nell'anno 1396 deve essere stato chiamato Pietro Ancarani *col salario per ciascun mese di lire quattrocento* (4,800 L. all'anno). Ghirardacci, T. 2, p. 484. Ma questa somma è così sproporzionata rispetto alle paghe che si davano pochi anni prima (1381 e 1384), che è verisimilmente l'effetto di un errore o di uno scorso di penna.

(b) V. Vol. 3, N.° VI. Ricerche sopra il valore delle monete.

(c) Ghirardacci, T. 2, p. 7. Gaggi, fol. *d-f. Informazione alli forestieri*, p. 58.

(a) Anche in Perugia era prescritto il corso di un anno, con evidente relazione ai medesimi ordini vigenti in Bologna. Bini, p. 195.

(b) Il giovedì era, secondo un antico costume, destinato alla cura della propria persona. Testamento di Melchiorre di Osse, Halle 1717, 4.° (scritto nel 1556): « Che sia parimenti

fuori di questi giorni, non facesse scuola, doveva pagare due lire di multa. Le grandi ferie cominciavano ai 7 di settembre (in vigilia b. Mariae de mense septembris, cioè la vigilia della natività di Maria). Nelle quali non potevasi, di regola, tenere o prorogare nessuna prelezione; ma era permesso di spiegare una legge o un trattato speciale (*c*). Le prelezioni si facevano, parte la mattina, e parte la sera; alla mattina doveano principiare dopo lo spuntar del giorno, quando in duomo suonavasi mattutino, o anche più presto, se piaceva; e finire, alle ore nove (*d*). Il professore che cominciava troppo tardi, e lo scolaro che arrivava a scuola sul finire della lezione doveano pagare una multa, il primo di 20, il secondo, di 10 soldi. Alla sera, le lezioni cominciavano, secondo le materie e le stagioni, a 19, 20, 21 o 22 ore italiane, e duravano, quali, due, quali, un'ora e mezzo, per lo meno. In queste ore legalmente stabilite, bisognava assolutamente insegnare di propria bocca; era cioè proibito comunicare soltanto i quaderni, o far leggere un altro (*e*). Il che non vuol già dire che fosse proibito il dettare, al quale proposito appena è che sia mai esistita una consuetudine uniforme.

93. Le scuole (*scholae*), nel XIII secolo, erano tutte in casa dei professori, e abbiamo ancora contratti comprovanti che davansi a pigione dagli uni agli altri (*a*). Ma quando il numero degli scolari era piuttosto

mantenuto un dottore il quale legga quotidianamente le Istituzioni, colla più grande assiduità, dal giovedì in fuori, che fin da'tempi più remoti fu sempre riguardato come un giorno da fare i bagni, nel quale era solo permesso per grazia speciale di poter scrivere. » (Il Tommasio, in nota, dice questo luogo inintelligibile). Se nella settimana cadeva per accidente qualche giorno festivo, il giovedì dovea perdere il suo privilegio, affinchè non ne avessero a soffrir troppo le prelezioni. *Stat. Bon.* p. 34, *Stat. Patav.* ed. 1, II, 33, ed. 2, sq., II, 22.

(*c*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 34-35. Coll'andar del tempo fu tolta via una parte di queste vacanze, e introdotte tre settimane di ferie pasquali. *Stat. Bon.* p. 85, 106. — Anche nei primi tempi, l'apertura e la chiusura del corso erano presso a poco egualmente indeterminate. Odofredo nel proemio inedito alle sue prelezioni sul *digestum vetus* (Cod. ms. Paris. n. 4489, fol. 162) dice che egli era solito cominciare queste prelezioni otto giorni dopo S. Michele, e terminarle alla metà di agosto; quelle poi intorno al Codice, cominciare otto giorni più tardi, e finire al principio di agosto. In un altro luogo (ap. Sarti, I 97, nota *d*) egli dice che due sole volte furono differite fino all'Ognissanti le prelezioni intorno al Codice: la prima volta alla morte dell'Azone; la seconda, perchè la città era stata interdetta.

(*d*) *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 36. L'intero passo è stampato nel Vol. 3, N.° VI, 8. La *terza* che ivi si legge a indicare quando finiva la scuola, non si riferisce già all'ordinaria ripartizione delle ore, ma all'*officium diurnum* della chiesa cattolica, cioè alle nove della mattina. Cf. Durantis *rationale*, lib. 5, C. 6, Ducange e Carpentier, V. *Tertia*.

(*e*) *Stat. Bon.* l. c.

(*a*) In un testamento del 1265 si fa menzione di scuole e di abitazioni di studenti in una casa privata. Sarti, P. 1, p. 196, not. *l.* Altri esempi posteriori si trovano in § 94, n. *e*, § 95, n. *d*, *e*.

grande, bisognava di necessità cercare un più capace uditorio in qualche pubblico stabilimento, come ci viene espressamente attestato da Alberico(*b*). E nel XIV secolo si fondarono, come si può inferire dagli statuti, delle scuole pubbliche, ove i dottori aveano illimitata facoltà di leggere; ma i baccalari poteano farlo soltanto due volte per settimana, nelle ore pomeridiane, purchè non volesse in pari tempo servirsene un dottore stipendiato (*c*).

I dottori, che occupavano le cattedre più importanti, aveano bidelli propri, i quali, e nelle promozioni, e dagli allievi dei loro dottori, esigevano certe particolari propine (*d*). Di uno di questi bidelli di Azone, chiamato Gallopresso, è rimasta memoria sì pel suo nome singolare sì per la sua bruttezza; egli seppe procacciarsi una sostanza di 2,000 lire (*e*).

94. Degli onorarii (*collectae*) (*a*) non abbiamo alcuna soddisfacente notizia (*b*). Ma è certo che mancava una regola generale; talchè facevasi ogni volta un contratto a parte, che il professore soleva compromettere in alcuni scolari (*c*). Tal altra facevasi da più uditori un contratto solo, nel qual caso rimanevano tutti obbligati in solido. Così l'Odofredo guadagnò una volta per una prelezione 400 lire, delle quali poi uno degli uditori pagò per sè e per suo fratello la somma di lire 36 (*d*); e Guido da

(*b*) V. inf. Vol. 2, cap. XXIX, N.° II.

(*c*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 40. Se essi leggevano sul Sesto, sulle Clementine, o sul Volume, potevano fare più di due prelezioni per settimana, e potevano anche ottenere una dispensa speciale dall'università.

(*d*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 44-45 con minute dichiarazioni intorno alla persona e ai diritti di tali bidelli.

(*e*) ODOFREDUS, in Cod., L. 8, qui test. facere. CINUS, ibid. SARTI, P. 1, p. 98.

(*a*) COLLECTA, non significa semplicemente l'onorario, ma un balzello qualunque, e sopratutto quello che si paga allo Stato. ACCURTIUS in L. 2, C. de episc. (1, 3).

(*b*) Il SARTI, P. 1, p. 205, fa cenno d'una convenzione dei dottori coi bidelli, del 1268, intorno agli onorari; la quale se egli avesse pubblicata, avrebbe forse sparsa maggior luce su questo argomento.

(*c*) ODOFREDUS, in Dig. nov. L. 79 de verb. obl.: « Bene scitis quod cum doctores faciunt collectam, doctor non quaerit a scholaribus, sed eligit duos scholares, ut scrutentur voluntates scholarium: promittunt scholares per illos. Mali scholares nolunt solvere, quia dicunt, quod per procuratorem non quaeritur actio domino. Sed si doctor sit praesens, quaeritur ei utilis actio, uti hic. » L'ACCURSIO suppone la stessa formalità del contratto, ma vorrebbe fondare l'azione del professore sopra una legge di Giustiniano, secondo la quale, la semplice promessa di donazione dava, senz'altro, azione in giudizio. Glossa ad L. 1, § 5 *De extraord. cognit.* (50. 13). Anche il BULGARO racconta come egli ebbe una volta convenuto in giudizio un suo scolaro per l'onorario. ODOFREDUS in Dig. vetus L. 5, 51 *Qui satisdare.* Sulle azioni per l'onorario e sul costume degli scolari di mettere in pegno i loro libri per pagarlo, cfr. ROFFREDI *libelli i. civ.* Lib. 5, tit. *de off. iud. quo petunt salaria grammatici* p. 308.

(*d*) Documento riferito dal SARTI, P. 1, p. 149 not. *i*: « A. MCCLXIX... Albertus quondam domini Odofredi doctor legum fuit confessus recepisse a D. Viviano.... scholare

Suzaria ottenne, nel 1279, 300 lire pel *Digestum novum* (§ 88). Ma negli altri casi l'onorario era fissato pei singoli uditori. Così, per esempio, Cabrino Scregnano lesse *Instituta* nell'anno 1294; e avendogli Pietro Boaserio ceduta una scuola, questi pose per condizione che ogni scolaro dimorante nella sua casa non dovesse pagare più di 8 soldi di onorario (fr. 1 e cent. 50) (*e*). Da un contratto dell'anno 1295, a proposito di un collegio di logica, si ricava che l'onorario era verisimilmente fissato a 30 soldi (fr. 2 e cent. 69), ma potrebbe darsi che superasse i 40 (fr. 5 e cent. 13) (§ 95, *e*). Nel 1268 uno scolaro di grammatica conchiuse un contratto, col quale obbligavasi a pagare, per l'alloggio, il vitto e l'istruzione di un anno, la somma totale di 23 lire (fr. 122 e cent. 10 circa) (*f*). Un certo Nardo di Chiusi, che, argomentando dall'età de' suoi professori Raineri e Giac. Belvisi, deve avere studiato a Bologna fra il 1324 e il 1335, ha annotato in un manoscritto delle Pandette, che ora trovasi a Stoccarda, le seguenti spese: Item dedi domino Ray. meo doctori, pro suo salario... unum florenum. Item dedi domino Belvisi pro bancis et domo... decem solidos. Item dedi ut reciperet in civem et *in* collegium... decem solidos... Item in collectis bidelli *Universitatis* et domini Iacobi... 20 solidos... *Item solvi pro repetitione.... quinquaginta solidos* (*g*).

I quali casi così isolati non danno veramente molto lume; ma è certo che gli onorari non doveano essere molto piccoli, se parecchi professori poterono, durante le loro funzioni, mettere assieme di ragguardevoli ricchezze (*h*). Siccome, del resto, agli stipendi pare abbiano dato luogo gli onorari (§ 88), così potrebbe essere che le prelezioni, per le quali esigevasi una paga, non godessero ancora, almeno nei primi tempi, nessun onorario (*i*).

Bonon. quinquaginta libras bonon. quas in solidum cum mag. Gorlano suo fratre ei dare tenebatur ex instrumento manu Ugolini qu. Ugolini Presbiteri notar. Item XXXVI libr. bonon. quas in solidum cum pluribus scholaribus dicto d.no Odofredo dare tenebantur ratione collectae ex instrum. Mich. Vinciguerrae notar. « Se l'onorario primitivo era di 18 lire per ogni scolaro, secondo che opina il Meiners, Vol. 3, p. 264, era certamente una bella somma; bisognerebbe per altro supporre ch'egli non avesse più di 22 uditori; e non farebbero ancora il conto esatto. Ma i due fratelli avranno probabilmente pagato per diversi altri.

(*e*) Sarti, P. 1, p. 245, p. 2, p. 10.

(*f*) Sarti, P. 1, p. 511, not. *d*.

(*g*) Clossius, *Codicum mss. Dig. vetus descriptio*, Vimariae 1818 in 8.° p. 16-18. La parte stampata in corsivo fu emendata d'appresso i supplementi e le correzioni comunicatemi dallo Srader per via epistolaria. — A quell'epoca dieci soldi equivalevano a fr. 1, c. 92 circa; e il fiorino a fr. 5, c. 77.

(*h*) Fra gli altri Odofredo. Sarti, P. 1, p. 149

(*i*) Un'espressa testimonianza di questa differenza ci è data dall'Ostiense, *Summa in decreta*, tit. *de magistris* num. 7: « Utrum a scholaribus collectam facere vel levare

95. Nè tutti i dottori in questo particolare andarono sempre esenti da biasimo; alcuni prestavano danari agli scolari per esigerne onorarii maggiori (*a*); i professori novelli, in generale, al solo scopo di procacciarsi uditori e fama; tal che essi pagavano un vero onorario agli uditori (*b*). Onde quell'usuraio di Bonifacio Buonconsiglio si credè in obbligo di lasciare per testamento ai poveri 100 lire di elemosina, pei molti peccati che in vari modi egli avea commessi verso i suoi uditori, cioè, principalmente, per le usure (*c*). Al quale proposito si hanno tuttora non pochi curiosissimi contratti di vari dottori. Così, nell'anno 1279, il professore Egidio, non potendo, per malattia, leggere le decretali, cedette la sua scuola al Garsia per la metà dell'onorario; la quale cessione comprendeva non solo l'uso della scuola, ma in certo modo anche gli uditori, che egli procacciava a quest'ultimo colla sua raccomandazione (*d*). Ancora più singolare è il contratto di due filosofi, dell'anno 1295. Secondo quel contratto, l'uno di essi dovea insegnar logica per tre anni, dando una terza parte dell'onorario all'altro; e questi leggere filosofia per altri tre anni nella scuola del professore di logica, dandogli un terzo dell'onorario, se per ogni scolaro non oltrepassava i 30 soldi, e un terzo del di più, sorpassando i 40 (*e*). — Non era raro il caso che si procacciassero uditori lusingando od anche offerendo vantaggi di denaro; il che per altro era proibito a chiunque, sotto pena di lire 10, fuorchè agli scolari lettori, i quali potevano, al principio delle loro prelezioni, fare incetta di scolari anche colle preghiere (*f*). —

possit? Distinguunt doctores, et dicunt indistincte quod sic; *si non percipiat salarium de publico.*

(*a*) Qui ha luogo l'assoluzione data dal papa a Francesco Accursio, nel 1292, la quale concerneva, in parte, il danaro delle promozioni, in parte, gli onorari: « In nostra sane constitutus praesentia retulisti, quod Tu, et quondam Accursius legum doctor pater tuus, cuius heres existis, scholaribus vestris, quos auditores pro tempore habuistis, diversas pecuniarum summas mutuo exhibentes, ab ipsis talis praetextu mutui fuistis assecuti maiores collectas, etiam a nonullis ex pacto, quam alias ab eisdem consecuti scholaribus fuissetis, quas collectas maiores etiam cum hoc fiebat mutuum, licet nulla super hoc interveniret pactio, consequi sperabatis. » Sarti, P. 2, p. 96. Cfr. Sarti, P. 1, p. 149, not. *g*, p. 206, 213, not. *c*, p. 400. La legittimità degli onorari in generale è ampiamente svolta e dimostrata nella Glossa al C. 12, Diss. 37.

(*b*) Sarti, P. 1, p. 212. Alciati *parerga* lib. 9, C. 9. Odofredus ad L. 1. Dig. *de officio praef. urbis*: « Unde colligitur argumentum contra doctores, qui mutuant pecuniam scholaribus ut audiant eos: nam eo ipso sunt suspecti, quod ingerant operas suas. »

(*c*) Sarti, P. 2, p. 76: « ex quaestu, quem feci ex scholis, quia multis et variis modis peccatur in scolaribus habendis » etc.

(*d*) Sarti P. 2, p. 131, « dictus dominus Egidius concessit eidem mag. Garsie scolas suas pro anno sequenti, *et omnes scholares suos* » etc. (V. infr. § 97, n. *b*).

(*e*) Sarti P. 2, p. 154. Secondo questo passo, la paga ordinaria era verisimilmente di 30 soldi (§ 94).

(*f*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 39: « rogare tacite vel expresse *re vel verbo* vel quocumque

Tutti gli onorari, del resto, erano permessi, di regola generale, ai soli dottori; gli scolari lettori, all'incontro, non poteano toccare nessun onorario, se non ne aveano ottenuto licenza da tutta l'università (*g*).

96. Oltre questa colletta per l'onorario, ce n'erano altre due; una pei bidelli, e l'altra per la scuola. Quella suddividevasi in due altre: la prima delle quali esigevasi dal bidello dell'università in tutte le scuole, ed era di 4 soldi per ogni scolaro (*a*); la seconda riscuoteva il bidello proprio di ciascun professore dagli uditori di questo; cioè: 2 lire, per lo meno, dagli scolari dei primi banchi (che erano i nobili), dagli altri, per lo meno, 4 soldi (*b*). L'altra specie di colletta esigevasi finalmente per la scuola, ben inteso che questa fosse in una casa privata (*c*): nel

alio calore verborum. » — Al che allude un altro passo notabile del Piacentino, *Summa Instit.*, tit. *de suspectis tutoribus* (1, 24): » His non sunt absimiles miserrimi praeceptores, qui pecuniis datis, precibus oblatis, scholares emunt » etc. Placentini *Summa*, Cod. IX, 8 ad L. Iul. maj., p. 426: « Huius criminis rei vilissimi praeceptores, scholarium redemptores, argui possunt. » Inoltre, il seguente passo del proemio inedito dell'Odofredo al *Digestum vetus* (Ms. Par. 4489, f. 102). Da prima egli dà in proposito un molto assennato consiglio: « Scholaris enim quemlibet debet audire et modum cuiuslibet inspicere, et qui sibi plus placebit ille debet per eum eligi, et opinione propria non alterius, non praetio..... vel praecibus doctoris vel alterius. » Nel quale proposito egli lodandosi da per sè di certi suoi portamenti, lascia luogo a supporre dei costumi contrarii in altri professori: « et propter hoc non vado per cameras nec ire propono, non superbia, sed dubitans ruborem si denegarentur petita, et ut suspectus non videar. » Seguita finalmente un altro avvertimento: « Item non est eligendus doctor precibus laici, mercatoris, meretricis, cauponae. » Cfr. un altro somigliante passo, alquanto più antico, in Hugolini *materia ad Pandectas* prooem: Eligendus est magister arte et non sorte vel sorde; eligendus enim est aut proprio scholaris iudicio, aut iudicio prudentum virorum, non iudicio cauponis, aut iudicio vilissimi mercatoris. » A questi indecorosi mezzi di procacciarsi uditori apparteneva finalmente anche la mentovata usanza dei professori di prestare danaro agli scolari.

(*g*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 40.

(*a*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 24.

(*b*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 45. Cfr. Sarti, P. 2, p. 131. Che il sedere nei primi banchi fosse un distintivo della nobiltà si ricava dagli *Stat. Bon.* p. 38. — Generalmente per altro i posti venivano assegnati dal professore. Accursio in L. 5, C. *de off. mag. off.* (1, 31): « Nota pro locis in scholis. Nam scolare recedente non debet alius sibi locum vindicare sine licentia domini. »

(*c*) Sarti, P. 2, p. 131. Nel su accennato contratto dell'Egidio col Garsia (1279) intorno alla prelezione delle Decretali ricorrono, una dopo l'altra, queste tre specie di collette: « Dictus Mag. Garsias promisit eidem Dom. Egidio dare medietatem eius quod receperit a dictis scholaribus pro prima et secunda collecta, et collectam scholarum... Arg. Venture Bedellus Dom. Egidii de Fosc. promisit... dare terciam partem eius, quod receperit in scholis Dom. Egidii... Alberto Bedello ipsius Dom. Garsie, vel ipsi Dom. Garsie ad suam voluntatem. » Donde risulta che l'onorario dovea ripartirsi in due: la *collecta scholarum* (che era come una specie di pigione) andava tutta all'Egidio, come proprietario della casa, ed un terzo della colletta dei bidelli a quello del Garsia. La sola colletta dei bidelli dell'università (che propriamente era un'imposta generale) è qui omessa.

qual caso anche gli scolari lettori potevano esigere 5 soldi per ogni uditore (*d*).

97. La relazione fra ciaschedun professore e i propri scolari non era generalmente così parziale e transitoria, come a' tempi nostri, conciossiachè ogni scolaro si desse unicamente o in modo principale ad un professore, che egli poteva quindi, in senso ben più preciso che noi non facciamo, chiamar suo maestro (*a*). Il qual vincolo personale è, per così dire, presupposto e nel privilegio dell'Imperatore Federico I che sottopone ogni scolaro alla giurisdizione del suo professore, e nel predetto contratto con cui un professore cede ad un altro, oltre la scuola, anche i suoi scolari (*b*).

98. Già ab antico distinguevansi le prelezioni in ordinarie e straordinarie (*ordinariae, extraordinariae lecturae*); il significato delle quali espressioni è per altro assai controverso (*a*). Secondo alcuni, quelle tenevansi nelle pubbliche scuole; queste, nelle private: secondo altri, le une erano pagate, le altre no (*b*). Ma ambedue queste opinioni sono decisamente false: la prima, perchè quella distinzione esisteva già nel XIII secolo, quando, cioè, non era alcuna pubblica scuola (§ 93); e, per l'opposto, è tuttavia osservata negli statuti che presuppongono il costante uso delle pubbliche scuole. La seconda, perchè trovansi per l'appunto pagate le prelezioni ordinarie (*c*), e, d'altra parte, agli scolari che leggevano

(*d*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 40: « Et aliquis non doctor legens extraordinarie non possit aliquid a scholaribus recipere vel exigere... *pro pensione* autem possit scholaris quinque solid. bonon. pro quolibet scholari exigere. »

(*a*) Odofredo, per es., fu pure scolaro dell'Ugolini, ma egli dà al solo Iacopo Balduino il titolo di *dominus meus*. V. inf. Vol. 2, Cap. XXXVIII, I, Cap. XXXIX, I, Cap. XLIV,

(*b*) V. sup. § 64, n. *b*, § 95, n. *d*; e i passi riferiti al § 95. Cfr. anche ODOFREDO in Cod. L. 1 de S. Eccl.: « Docebo vos cum quadam cautela... nec hoc doceatis alios, *qui non sunt de auditorio meo*, sed teneatis pro vobis. » Non di rado a esprimere questo personale rapporto degli scolari usasi la parola *socius*. SARTI P. 1, p. 125, 127, 135, v. g. ap. AGO, *Summa Codicis*, prooem., e RODOFRED. *Ordo iudic.*, prooem.: « Ad preces et instantias *sociorum meorum*, nobilium de partibus Tusciae... ausus sum hoc opus componere. » Negli Statuti, all'incontro, gli scolari più poveri, che vivono a spese altrui, sono detti *Socii doctorum vel scholarium*, i quali, pel mantenimento e l'alloggio, si obbligavano verisimilmente a certi servigi. E poco appresso sono mentovati anche i *repetitores* dei dottori e degli scolari, senza che però ne sia determinato il loro rapporto coi socii. *Repetitores* di un professore occorrono anche in un contratto del 1295, ap. SARTI, P. 2, p. 154, e in un documento del 1265: « Mag. Iacobinus repetitor Accursini » (SARTI, I. 91). Delle personali relazioni dei professori coi loro scolari in Arezzo V. inf. p. 117, n. *d*, e Vol. 3, N.° VI; così pure dei ripetitori di altre università V. inf. § 117, n. *c*. — In non pochi passi per altro ciascun condiscepolo porta eziandio il nome di *Socius*.

(*a*) HUGO, *Storia letteraria*, ed. 1, § 75, ed. 2, p. 85, ed. 3, p. 126.

(*b*) PANCIROLI, Lib. 2, C. 13, accorda le due opinioni in una. Il crit. di HUGO *bunal. Eidelberga*, 1813, p. 125, si accosta alla seconda opinione.

(*c*) Nel su citato contratto dell'Egidio (1279), SARTI P. 2, p. 131, leggonsi queste precise parole: « Ita quod possit ibi *ordinarie legere et collectas facere* » etc. Parimenti,

straordinariamente, proibiti gli onorarii (§ 95). La prima opinione, inoltre, è affatto gratuita; la seconda ha un debolissimo fondamento in un luogo dell'Odofredo; dove egli dice che, l'anno venturo, per essere gli scolari mal pagatori, egli non sarebbe per tenere che prelezioni ordinarie (*d*). Colle quali parole egli avrà voluto dare ad intendere, non già che le prelezioni ordinarie fossero gratuite, ma, probabilmente, che, per queste, l'onorario era più certo e determinato; o che, a motivo delle magre paghe, egli non si sentiva per nulla propenso a spontanee e straordinarie fatiche, quando non avrebbe potuto abbandonare le prelezioni ordinarie senza uscire dal novero dei dottori insegnanti, e così rinunziare a ogni rapporto colla scuola (*e*). Ben altre differenze intercedevano oltre a questa, essendovi e libri e professori ordinarii e straordinarii, fra i quali esisteva certamente una qualche relazione, che ora trattasi appunto di determinare, giusta la differenza fondamentale fra i libri ordinarii e gli straordinarii. Erano libri ordinarii nel gius romano il *Digestum vetus* e il Codice, nel canonico, il decreto e i decretali; tutti gli altri straordinarii (*f*). Le prelezioni sopra i libri straordinarii erano sempre straordinarie; quelle sopra i libri ordinarii erano

in quell'altro dei filosofi del 1295, l'uno di essi si riserva la facoltà di « *legere ordinarie in Logicta* » promettendo all'altro una parte dell'onorario. Sarti, P. 2, p. 154.

(*d*) Odofredus ad L. fin. D. *de divort.* (cioè in fine al *Digestum vetus*): « Or signori, nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum siclet scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias Deo et B. Mariae Virgini Matri ipsius et omnibus sanctis eius. Et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua, pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere ordinarie bene et legaliter sicut unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire, sed nolunt solvere, iuxta illud: Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere, eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo vos. » Il pagar male si può intendere in due modi: o che non pagavano il convenuto, o che pagavano poco (Cfr. anche il § 90, n. *d*).

(*e*) In Mompellieri fu in vigore il disposto, secondo il quale le prelezioni ordinarie doveano essere pagate anche senza un apposito contratto; le straordinarie, solo quando si fosse espressamente stipulato. E anche in Bologna si usò, verisimilmente, di fare lo stesso; onde sarebbe tanto più da rigettare la contraria opinione (V. inf. N. XIII).

(*f*) *Stat. Bon.* lib. 4, p. 69: « Statuimus et ordinamus, quod doctores vere et naturaliter cives civitatis Bon. origine propria paterna et avita, vel duabus saltim ex eis, praesint *lecturis ordinariis librorum ordinariorum*, et qui legi ordinarie consueverunt in qualibet facultate: declarantes *in iure civili libros ordinarios esse codicem et digestum vetus extraordinarios infortiatum digestum novum et volumen: in iure vero canonico decretalem et decretum de mane ordinarie esse.* » — Odofredus ad const. *Omnem*: « Sed nos de consuetudine non servamus istum legendi ordinem, imo primo legimus Dig. vetus, postea Codicem in quo est practica totius civilis sapientiae, vel e contra. Alios libros *legimus extraordinarie*, et si quis sciverit bene istos duos, alios poterit per se scire et docere alios » etc.

ordinarie o straordinarie (*g*) secondo che facevansi la mattina o la sera (*h*) per modo che, sotto questo rispetto, le ore antimeridiane potevano chiamarsi ordinarie, le pomeridiane straordinarie (*i*).

99. Laonde una prelezione ordinaria era quella che tenevasi alla mattina sopra un libro ordinario; privilegio che dovea essere specialmente riservato ai dottori delle famiglie bolognesi (*a*). Da ciò, i lettori ordinari e straordinari. Ordinari erano quelli che aveano diritto di fare la mattina una prelezione ordinaria; benchè spesso, dopo di essa, od anche a dirittura, potessero farne una straordinaria (*b*). Straordinari, all'incontro, quelli

(*g*) È dunque fuori dubbio, che al Decreto, come a libro ordinario, erano destinate, fin dal XIII secolo, due cattedre con istipendio, l'una ordinaria, straordinaria l'altra; (§ 88), ambedue le quali passarono poi, colle stesse denominazioni, agli scolari (§ 90); C'erano parimenti, straordinarie *lecturae* sopra il Dig. vetus e il Codice (Vedi n. *h*).

(*h*) Intorno a questo punto capitale abbiamo i seguenti passi decisivi: 1) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 45: « Statuimus quod nullus intelligatur bidellus . . . . nisi sit bidellus doc« toris *ordinarie legentis de mane scilicet decretum vel decretales codicem vel digestum « vetus, vel doctores extraordinarii salariati de sero scilicet ad lecturam decretalium Sexti « et Clementinarum digesti novi vel infortiati Codicis vel digesti veteris de sero.* » 2) « *Decretalem et decretum de mane ordinarium esse.* » (Nota *f*.). 3) *Stat. Bon.* lib, 1, p. 24: « Adiicientes quod a scholaribus a quibus *in mane in scholis ordinariis* habuerit collectam, *in extraordinariis* accipere non possit. » 4) Il Ghirardacci, il quale le due cattedre stipendiate pel decreto chiama quasi sempre *ordinaria* ed *extraordinaria* (T. 1, p. 422, 433), usa pure una volta le espressioni *lec. matutina* e *vespertina* T. 1, p. 444, che doveano perciò essere sinonime con quelle. 5) Diplovataccius in vita Matthaei Feliciani: « qui in iure civili subtilissime scripsit in ordinariis de mane, et extraordinariis de sero. » 6) Pienamente decisivo è finalmente il seguente passo di un documento del 1321 (Sarti, P. 3, p. 32): « Cum D. Petrus de Cernitis LL. doctor inceperit *legere de mane*, superveniente oculorum aegritudine hortatu medicorum petit, ut legere possit *extraordinarie horis commodioribus* quae sibi placuerint, minus frigidis, quoniam *matutinis* non posset sine periculo. » — Se non basta, abbiamo ancora gli Statuti della scuola di diritto di Mompellieri (N.° XIII), a proposito della quale parleremo eziandio di una posteriore modificazione di quelle denominazioni.

(*i*) *Stat. Bon.* lib. 2, pag. 34: « hora extraordinaria. »

(*a*) V. sup. § 78, n. *a*, e § 98, n. *f*. E però s'ingannano a ogni modo il Sarti, P. 1, p. 234, e il Meiners, Vol. 3, p. 207, 208, dicendo che i dottori forestieri non potessero generalmente leggere sul Codice e sul Dig. vetus. Tant'è vero che nel 1302 lesse, p. es., il Codice uno che non era pur dottore. Sarti, P. 1, p. 220, not. *h*.— Pare tuttavia che l'esclusiva attribuzione delle prelezioni ordinarie ai dottori non risalga ai tempi più lontani; essendone anche state tenute, secondo l'Accursio, da' figli dei dottori (cioè dagli scolari (§ 87, n. *b*).

(*b*) Che i più celebri professori ordinari leggessero anche straordinariamente, l'esempio dell'Odofredo non ne lascia menomamente dubitare (§ 98, n. *d*.). Parimenti, negli *Stat. Bon.* lib. 2, p. 35, fra le prelezioni dei dottori occorrono anche tutti i libri straordinarii, e l'intero capitolo porta per soprascritta: « Quem modum debeant servare doctores utriusque iuris in lecturis ordinariis et extraordinariis. » Ed è inconcepibile come il Sarti, P. 1, p. 211, affermi il contrario. Ma sarebbe egualmente lontano dal vero l'annoverare fra i professori ordinari quelli che riceveano stipendio fisso, i quali e-

che solo poteano farne di straordinarie. Il quale contrapposto da prima riferivasi ai dottori e ai baccalari. Ma, poichè le prelezioni ordinarie furono ristrette ai bolognesi, abbracciava queste tre classi: i dottori, lettori ordinari; i dottori e i baccalari, lettori straordinari (c). Già s'intende da sè che questi ultimi non poteano leggere se non istraordinariamente, fuorchè sopra il decreto, pel quale riceveano stipendio; la quale anomalia trova la sua spiegazione nell'essersi, in origine, destinato a quella cattedra un dottore, che fu poi surrogato da uno scolaro (§ 90). — Del resto, tutta la differenza fra le prelezioni ordinarie e le straordinarie fondavasi sulla considerazione, che i libri ordinari erano più importanti e indispensabili degli altri; e, come tali, doveano avere le prime e migliori ore di studio. Il che aveva, senza dubbio, il gran vantaggio di far sì, che le prelezioni più importanti fossero altresì le più frequentate, essendo certo che a queste intervenivano tutti gli scolari senza eccezione, mentre che molti di essi potevano scegliere a piacere fra le straordinarie (anzi, secondo Odofredo, passarsene interamente). Onde avveniva, che le prelezioni ordinarie fossero anche le più proficue; talchè i bolognesi se le recarono, egoisticamente, in loro potestà esclusiva (d). — Perchè, poi, questi tali libri fossero, a pre-

rano anticamente meno stimati degli altri, e leggevano per lo più straordinariamente (§ 88).

(c) Assai riguardevole è l'elenco dei professori che nel 1297 furono esentati, per riguardo all'Università, dal servizio militare, ap. Sarti P. 2, p. 105: « Item excusentur Doctores ordinarie legentes, et Bachalarii legentes extraordinarie, nominati per Rectores Scholarium, dati in scriptis ex parte Universitatis Scholarium dicto Capitaneo, et Antianis, et Cons. Pop. Bonon., nomina quorum sunt haec:

« *Isti sunt Doctores legum qui ordinarie legunt*: D. Marsil. de Mantighellis Dr. Decr., D. Mart. Sulimani Dr. LL., D. Bertholut. de Pritis Dr. LL., D. Albertus D. Odofredi Dr. LL., D. Phil. de Foscherariis Dr. LL., D. Paulus D. Martini Dr. LL., D. Franciscus Sassolini Dr. LL. »

« *Isti sunt qui legunt extraordinarie, et vulgariter Bachalarii vocantur*:

D. Palmerius Dr. Decr., D. Iac. Belvixii, D. Barth. de Manzolino, D. Vianixius D. Pasipauperi, D. Thomax de Marzalolio. » Che in questo luogo si parli soltanto dei dottori ordinari e dei baccalari, non di quella classe mezzana, cui apparterrebbero i dottori forestieri, si rende chiaro dallo scopo di esso catalogo, atteso che il servizio militare obbligava certamente i soli cittadini, non già i forestieri. È strano che fra i Baccalari si nomini anche Palmerius (de Casula), coll'aggiunta *Doctor Decretorum*, tale essendo fin dal 1290 (Sarti, P. 1, p. 417). O questo nome fu messo per isbaglio in qualche passo scorretto, o egli lesse soltanto sul diritto romano nel quale non era laureato.

(d) Intorno alla poca importanza delle prelezioni straordinarie a rispetto delle ordinarie confr. il passo dell'Odofredo § 98, n. *f*. La maggior rendita di queste ultime risulta naturalmente dal maggior numero degli uditori e fors'anche da un più grosso onorario, che ciascuno di essi può aver pagato (V. inf. § 148, n. c). Quanto alle prelezioni ordinarie, può anche darsi che l'onorario, essendo incerto il numero degli uditori, venisse pattuito in monte (§ 94); il che renderebbe chiara ragione della tirata dell'Odofredo (§ 98, n. *d*): che egli, cioè, nell'anno vegnente, leggerebbe sì ordinariamente, ma non straordinariamente, atteso che gli scolari pagavano male.

ferenza degli altri, distinti col nome di ordinari, si rende chiaro, primieramente, in diritto canonico, per intrinseche ragioni: per essere, cioè, in realtà il Decreto e i Decretali le parti più importanti; e in diritto romano, per contingenze estrinseche, di cui faremo parola nel seguente capitolo. — Tutte le quali distinzioni, per dir così, tecniche, in progresso di tempo e in diversi luoghi, vennero prendendo un altro significato, siccome mostreremo or ora, parlando degli statuti della università di Padova; benchè abbiamo ancora traccie di quella primitiva significazione in tempo che si sarebbe appena aspettato; come, per esempio, in Pisa; dove, secondo un progetto di studi del XVI secolo, i libri ordinari formavano esclusiva materia dei professori ordinari nelle ore antimeridiane (*e*).

100. Oltre le prelezioni facevansi ordinariamente anche ripetizioni e dispute. Consistevano le ripetizioni nel dichiarare minutamente un testo, già nella prelezione del ripetendo interpretato, enumerarne e scioglierne i dubbi, le difficoltà, le obbiezioni (*a*). Le dispute poi, alle quali doveano sempre assistere tutti i baccalari, poteano tenersi soltanto dai dottori o dagli scolari pagati per leggere, libero agli altri scolari l'argomentare; e si aggiravano sopra una particolare tesi giuridica, proposta in modo di quesito (*quaestio*), sul fare di quelle che soglionsi proporre nelle nostre dissertazioni inaugurali; se non che quelle quistioni aveano un carattere più pratico, sia che fossero ipotetiche, sia che dall'uso del foro fossero trasportate nella scuola; ed erano in ogni modo più antiche che l'università di Bologna, usandosi fin dalle prime scuole di grammatica a formare un certo abito alla scienza legale (*b*). — Così le ripetizioni, come le dispute, erano parte libere e parte obbligatorie. Tali erano soltanto pei dottori stipendiati, per ordine di età, dal più giovine in su. E le ripetizioni duravano dal principio dell'anno insino a carnovale; dipoi, le dispute insino a Pentecoste. Ogni settimana dovea tenersene una, cioè, ne' giorni feriati; eccetto solamente le maggiori solennità. Al che sopraintendeva il rettore, il quale, mancando al tempo prefisso il necessario numero di dottori pagati, poteva a suo talento incaricare della ripetizione o della disputa qualunque altro dottore. Il testo della ripetizione e il tema della disputa dovea notificarsi più giorni avanti, e la completa trattazione, che facevasi ordinariamente per iscritto, venire, fra un mese, consegnata al bidello della università (*c*).

(*e*) V. inf. Vol. 2, Cap. LVII, N. VII.

(*a*) ALCIATI *Or. Bononiae habita* a. 1537, App. T. 4, p. 866: « . . . Bartolus, Baldus, Paulus . . . . dumtaxat vacationum diebus aliquam legem iterum interpretandam accipiebant, quam diffusius disputarent, *ideoque Repetitiones dixerunt*: et hodie omnes repetitiones sunt » etc. Intorno alle Collezioni delle Ripetizioni a stampa, V. sup. § 1.

(*b*) V. sup. Vol. 1, P. 1, § 135, *h*, *i*.

(*c*) *Stat. Bon.* lib. 2, p. 36-38. addit. p. 92, 99. L'ultima delle ingiunzioni citate nel testo è stampata nel Vol. 3, Num. IV, 9. L'Odofredo nel Proemio inedito al *Dig.*

II. — Padova.

101. Possono servire di fonti le seguenti edizioni degli Statuti:

Statuta spectabilis et almae universitatis Iuristarum *Patavini gymnasii...... nunc* primum *typis excussa....* 1550, 4 i quali, per altro, portano sul fine l'anno 1551.

De Constitutionibus et immunitatibus almae univ. Iuristarum *Gymn. Pat.* (ed. 2) 1564, 4.

Instituta et Privilegia..... Iuristarum etc., ed. sexta.... 1645, 4.

Instituta et Privilegia..... Iuristarum etc., ed. septima.... 1674, 4 (*a*).

E gl'infrascritti documenti affini:

Statuta et priv. incl. Germanorum *nationis iur. fac. in.... univ. Patavina,* stampati nell'*Iter iuridicum* di Hönn. Viterbergae 1688, 12, p. 131-199.

Statuta dominorum Artistarum *Achademiae Patavine,* senza data, stampati verisimilmente nel 1496, nel qual anno ottennero l'ultima conferma.

Statuta et Privilegia almae univ. Philos. Medic. *et* Theol. *cognomento* Artistarum *cel. Archigymn. Patavini* 1648, 4 (*b*).

La storia di questa università ha trovato più scrittori di qualunque altra:

Ant. Riccobonus *de gymnasio Patavino.* Patav. 1598, 4, anche in: *Thes. Italiae* T. 6, p. 4.

Iac. Phil. Tomasini *gymnasium Patavinum.* Utini 1654, 4.

Nic. Comneni Papadopoli *hist. gymnasii Patavini.* Venet. 1726, fol.

Iac. Facciolati *de gymnasio Patavino syntagmata* XII. Patavii 1752, 8.

Iac Facciolati *fasti gymnasii Patavini.* Patavii 1757, 4 (3 Parti).

Francesco Maria Colle nobile bellunese, *Storia dello studio di Padova.* Pad., tip. della Minerva, vol. 1, 2, 1824, vol. 3, 4, 1825, 4.

La università di Padova ebbe per tempo i suoi storici salariati: cioè,

---

vetus (Ms. Par. 4489, fol. 102), dice: « et si aliqua lex repetitione digna fuerit ratione famae vel difficultatis, eam, serotinae repetitioni reservabo. Nam ad minus bis anno disputabo, scilicet semel ante nativitatem, semel ante pascha. » Nel qual passo pare che egli usi promiscuamente le due espressioni: *repetitio* e *disputatio.* — Sembra inoltre che il ripetendo dovesse pur pagare qualche cosa per la ripetizione, o all'università o ai bidelli: nel caso summentovato del XIV secolo, ciò era 50 soldi (fr. 9, c. 62).

(*a*) Della terza e quarta edizione io non ho contezza. Fra la sesta e la settima cade un'altra riforma degli Statuti del 1653, che fu solo conservata in un manoscritto della Biblioteca di San Marco, Blume, *Iter Italicum*, vol. 1, p. 176.

(*b*) Meiners, 1, 52, ne cita un'edizione del 1589.

da prima il Facciolati, di poi (1786) il Colle, autore dell'ultima opera citata (n. 1744 m. 1815). Il quale, da novizio nei Gesuiti, divenne istoriografo dell'università, e fu poi Consigliere di Stato in Milano, sotto il dominio straniero. La detta opera, rimasta manoscritta, fu, dopo la sua morte, data alle stampe da Giuseppe Vedova che ne raccolse l'eredità; ed è la migliore e la più compiuta che abbiamo intorno a quella università, ma straordinariamente prolissa: massime nei tre ultimi libri, i quali, oltre a ciò, contengono, per la maggior parte, biografie di professori, spesso tolte di peso da altri scrittori, senza alcuna nuova aggiunta.

Il libro del Riccoboni contiene, sebbene disordinatamente, di molto utili notizie per la storia universitaria e letteraria di quell'epoca. Il Tomasini è certo più copioso, ma piuttosto inesatto e povero di critica, e però da usarsi con precauzione. Ancora più mal sicuro è il Papadopoli e non di rado privo affatto di criterio (*c*). All'opposto, profonde e istruttive molto le opere del Facciolati, il quale, per aver saputo attingere a buone fonti, ha lasciato indietro di lunga mano tutti i suoi predecessori; sebbene anch'egli nell'esporre che fa l'antica costituzione, molte cose abbia trattato troppo vagamente, senza distinguere i tempi e addurre le prove di ciò ch'egli viene affermando (*d*).

102. La scuola di diritto sorse in Padova nell'anno 1222, per una emigrazione di dottori e di scolari da Bologna *(a)* all'occasione di una di quelle intestine discordie che, come già accennammo (§ 66), furono causa, e prima e poi, di altre sì fatte immigrazioni in più altre città; e fu un mero accidente se a Padova, piuttosto che altrove, diedero origine a quel sì florido studio. Per la qual cosa s'ingannano a ogni modo coloro i quali attribuiscono il trasporto della scuola di diritto da Bologna a Padova, a Federico II, per isdegno concepito contro i Bolognesi. Di che non abbiamo alcuna notizia contemporanea; e sarebbe stato, in ogni caso, assai più naturale il cercar di trasferirla a Napoli, dove Federico II fece poscia ogni suo potere per fondare una splendida scuola (*b*). La prima positiva notizia di una università degli scolari, ignorata dagli stessi istoriografi dello studio

(*c*) Cfr. Facciolati *Fasti*, P. 1, p. XXX, XXXI, che gli è pur molto indulgente.

(*d*) Il Tiraboschi, *Storia* T. 4, L. 1, C. 3, § 11 esagera tuttavia questo difetto, mettendo, quasi dissi, a fascio il Facciolati, che egli cita pochissimo, col Papadopoli, sopra il quale non gli dà che il vantaggio di una più elegante esposizione.

(*a*) Veramente abbiamo da un documento la singolare notizia che nel 1165 un cotal Gherardo da Marostica insegnava leggi in Padova (Savioli I, 1, p. 359, v. inf. Vol. 2, Cap. XXVIII, N. II). Ma deve essere stato un fatto passaggiero senza alcun durevole effetto.

(*b*) Sarti P. 1, p. 306, 324, 325, 345. Tiraboschi T. 4, L. 1, C. 3, § 5. Antiche, ma non contemporanee, notizie se ne hanno in alcune Cronache anonime, come p. es. in una pubblicata dal Muratori (Script. T. 8, p. 371, ad a. 1222) in aggiunta al *Rolandinus:* « Hoc anno translatum est studium Scholarium de Bononia Paduam; » il qual passo è quasi letteralmente ripetuto in tre altre Cronache, ibid. p. 421, 459, 736.

Padovano, trovasi in un documento del 1228. Onde abbiamo che a quell'epoca gli scolari eransi già costituiti sotto quattro rettori: uno, cioè, per ciascuna delle quattro nazioni in che dividevansi; e che la scuola dovea tramutarsi da Padova a Vercelli, non sappiamo poi con qual risultato (c). — Del resto, gli statuti municipali dell' anno 1259 davano agli scolari il diritto di scegliersi i propri rettori e fare statuti (d), dei quali i primi a noi conosciuti sono dell'anno 1260, essendo rettore uno spagnuolo, per nome Gosaldo (e), che nell' anno appresso ebbe due successori, uno pei transalpini, e l'altro pei cisalpini (f).

103. Anche nelle arti liberali erano a Padova, fin dal 1262, non pochi scolari e professori (a); i quali, a dir vero, continuarono fino al 1360 a far corpo colla università dei giuristi. Nel qual anno ebbero per la prima volta, in virtù di un compromesso, un rettore indipendente: ben inteso che egli dovea giurare gli statuti dei giuristi: da lui era concesso l'appello al rettore dei medesimi: e la loro università faceasi pagare dagli artisti certi balzelli (b). Di modo che, dopo di allora, furono in Padova tre rettori: due pei giuristi (fra cisalpini e transalpini) e uno per gli artisti. Un altro compromesso dell'anno 1399 venne a liberare costoro da quella specie di sudditanza che ancora tenevano verso i primi, ma lasciò tuttavia sussistere l'appello; mentre Francesco di Carrara, signore di Padova a quel tempo, faceva dono ai giuristi di una casa, del valore di 500 ducati, che è il presente palazzo dell'università (c). Nell'università degli artisti primeggiavano

(c) Vedi inf. N.° V, Vercelli.

(d) Facciolati *Synt.* p. 10.

(e) *Stat. Iur.* I, 1: « Hoc tamen constat, a. a Cristi nat. 1260 universitatem nostram in unum corpus redactam, ius universitatis ab reliquis civibus separatum habere incepisse. Primumque rectorem utriusque universitatis *Gosaldum* quendam Hispanum fuisse, eumque Statuta nonulla ad utilitatem Scholarium scripsisse, etc. » Il Facciolati *Synt.* p. 10, e *Fasti* P. 1, p. 1, lo appella *Ansaldus* senza alcun fondamento; nell'indice generale dei *Fasti*, *Gonsaldus*.

(f) *Stat. Iur.* I, 1: « Alter transalpinus Henricus de S. Petronella praepositus frisensis (C. Frisingensis?), alter cisalpinus Franciscus de Novaria Canonicus Paduanus. »

(a) Nell'ultimo capitolo della Cronaca del *Rolandinus*, più volte ristampata (V. anche *Muratori* Vol. 8), leggesi questo ragguardevole passo: « Perlectus est hic liber et recitatus coram infrascriptis Doctoribus et Magistris, praesente etiam societate laudabili Bazalariorum et Scholarium liberalium artium de Studio Patavino. Erant tunc temporis regentes in Padua viri venerabiles, Magister Agnus... (seguono ancora otto maestri)... anno Dom. milles. ducent. sexagesimo secundo. » Della autenticità del qual passo non è da dubitare, trovandosi invariabilmente in tutti i manoscritti.

(b) Facciolati *Synt.* p. 14. La sostanza di questo compromesso è minutamente riferita in quello del 1399 (V. la seg. Nota).

(c) Il compromesso è testualmente riportato dal Facciolati *Synt.* p. 166, seq. E l'atto di donazione della casa, nella edizione degli Statuti del 1550, fol. 162. Il fatto è narrato in poche, ma chiare parole anche nel proemio degli Statuti a stampa. Ma il Tommasini

poi i medici, risultando chiaramente da più luoghi degli statuti, che il rettore dovea sempre essere un medico (*d*). — Nel 1363 vi fu aggiunta dal papa una scuola di teologia, i cui professori formavano un collegio distinto, ma gli scolari faceano parte dell' università degli artisti (*e*). — In progresso di tempo, i giuristi ebbero non di rado un solo rettore, il che avveniva quando mancavano i candidati per ambedue le cariche, e fu poi convertito in regola legislativa nel 1473. Ond'è, che anche negli statuti non è più cenno di due università di giuristi, ma di una sola (*f*). Che anzi, per risparmio di spesa, fu poi totalmente abolita la carica di rettore, e sostituitogli un vicerettore, e quindi un sindaco che chiamavasi anche prorettore, e talvolta persino un prosindaco, cioè l' anziano della nazione tedesca. Il qual grado, nel 1738, fu finalmente tolto agli scolari e dato invece ad un professore; tal che i curatori nominavano annualmente un professore a sindaco o pro-rettore dei giuristi, e un altro per gli artisti (*g*).

104. Quanto agli statuti, sappiamo dalla prefazione stampata, che furono più volte riformati, colla rispettiva indicazione dell'anno preciso, e, se non basta, abbiamo già nella prima edizione la chiara traccia di una com-

(p. 18, 377) e il Papadopoli (p. 5, 7, 93, 94), l'hanno stranamente franteso. Dei due rettori dei giuristi, menzionati nel corpo degli Statuti: *Franc. a Menla* (o Mella) di Catalogna, e *Io. Fuffuda* da Reggio, essi fanno due artisti; secondo loro, gli artisti avrebbero condonato ai giuristi il pagamento della pigione già scaduta, di una casa, e via dicendo; il che è inventato di pianta e pienamente assurdo. — Anche quell'ultimo avanzo della primitiva dipendenza pare che sia poi venuto al nulla. Però che l'appello non è più rammentato negli Statuti dei giuristi, e totalmente escluso da quelli degli artisti. Quelli danno al loro rettore la precedenza sopra quello degli artisti (*Stat. Iur.* ed. 1, l. 15, ed. 2, sq. I, 12), ma gli Statuti di questi ultimi stabiliscono fra tutti e due una perfetta eguaglianza per modo, che nelle solennità di una delle due università, dovea sempre avere la precedenza il rettore dell'altra (*Stat. Art.* Lib. 1, C. 22, ed. s. a. e ed. 1648).

(*d*) *Stat. Artist.* Lib. 1, C. 9, Lib. 2, C. 23, in ambedue le edizioni.

(*e*) La bolla di fondazione leggesi nel Tommasini p. 372. Cfr. Facciolati *Synt.* p. 78, 80. *Fasti* P. 1, p. XVIII. — Che essi appartenessero agli artisti, si rende chiaro dal titolo stesso dei loro Statuti (§ 101).

(*f*) Facciolati *Fasti*, P. 2, p. 5. *Stat. Iur.* ed. 1, I, 4, ed. 2, sq. I, 5 (Una università e un rettor solo, ora cisalpino e ora transalpino alternativamente).

(*g*) Facciolati *Synt.* p. 22. *Fasti* P. 3, p. 72. — Dove è da notare che i professori stessi faceano corpo cogli scolari, e che il rettore toccava già da un pezzo lo stipendio. Il sindaco fu riconosciuto come prorettore permanente da un editto del 1639. *Stat. Iur.* ed. 5, fol. 70, ed. 6, p. 107, ed. 7, p. 106. — Nell'anno 1560 il rettore Bart. Fed. de Ossa da Misnia avea speso nel suo rettorato 14000 ducati. Facciolati *Fasti* P. 3, p. 17. S'inganna il Papadopoli p. 7, dicendo che fin dal 1450 nominavasi un solo rettore pei giuristi e per gli artisti a un tempo; il che è contraddetto dai rispettivi Statuti e da un editto del 1657, da esso citato (p. 140); secondo il quale, i rettori dei giuristi e degli artisti non dovevano essere nè due cisalpini, nè due transalpini a un tempo; e, finalmente, dal fatto che fin nel 1738 furono eletti due prorettori distinti pei giuristi e per gli artisti. Il Tommasini in questa parte è alquanto oscuro.

pilazione del 1466 (*a*). Le quali modificazioni sembrano essere state ben più profonde che non in Bologna, e tali da lasciare appena argomentare la forma primitiva. Arroge che le nuove edizioni si allontanano considerevolmente dalle antiche; e basti dire che persino nella seconda ora è mutato l'ordine, ora sono omesse molte cose, e, fra le altre, i copiosi documenti onde la prima è corredata; la quale seconda edizione si ha ancora più travisata in quelle che vengono dopo, aggiuntovi le ulteriori innovazioni. Del resto, prescindendo da queste molteplici innovazioni, è evidente essersi presi a modello gli statuti di Bologna, che spesso furono letteralmente copiati, massime nella prima edizione; tant'è vero, che la letterale concordanza fu in più luoghi quasi del tutto conservata, mentre con poche espressioni cambiate, si è pur totalmente mutato il senso.

Dalle quali premesse discende che la scuola di diritto in Padova non fece altro che adottare la costituzione dell'università bolognese, e che solamente più tardi furono introdotti tutti i più notevoli cambiamenti, come risulta dal seguente parallelo fra le due scuole.

105. Anche la università di Padova va considerata sotto due aspetti: cioè, come corpo o collegio, e come istituto d'istruzione. Della *corporazione* sono membri tutti gli scolari, i dottori, gl'impiegati dell'università e i suoi protetti. Gli scolari doveano essere inscritti nel ruolo o matricola, e perciò pagavano comunemente una lira e mezza; i più ricchi, sei lire (*a*). Quelli poi che erano nativi di Venezia, di Padova, o del territorio, sebbene fossero soggetti all'università, non poteano però aver parte alle decisioni o al governo della stessa (*b*). E per egual modo i professori, e i dottori che leggevano, non aveano diritto di cittadinanza attivo, ma doveano obbedienza al rettore e alla università, andavano soggetti alla giurisdizione di quello; e quando egli ne gli avesse esclusi, non potevano più essere restituiti se non col consenso di tutta l'università e mediante il pagamento di cinque lire. Inoltre, doveano rinnovare ogni anno il giuramento di fedeltà (*c*).

(*a*) *Stat. Iur.* ed. I, IV, 37: « Declaramus hoc volumen a nobis conditum esse a. Dom. mil. quadr. sexagesimo sexto. » Il Meiners P. 2, p. 146, 148, dice che nel 1406 è stata fatta la più compiuta delle compilazioni antiche, ma senza fondamento, e contro la precisa testimonianza della introduzione degli Statuti a stampa.

(*a*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 36, ed. 2, sq., I, 32.

(*b*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 38, 40, 2, 3, ed. 2, sq., I, 31, 32, 3. — Il Facciolati *Synt.*, p. 13, data questa esclusione dal 1477, ma, concordando essa colla costituzione di Bologna, è verisimile che sia di molto anteriore. Nei passi citati nella prima edizione trovansi pure gli editti del 1474 e 1475, i quali suppongono questa istituzione come cosa nota; trovasi eziandio l'editto del 1477 al quale allude il Facciolati, ma questo editto non risguarda i Padovani, bensì i Veneziani, e non introduce nessuna novità neppure riguardo a loro.

(*c*) Essi vengono annoverati fra gli scolari, e ne portano altresì il nome. *Stat. Iur.* ed. 1,

Le due università erano, come in Bologna, di cisalpini e di transalpini, e nel 1473 cominciarono a riguardarsi come una sola (§ 103). Ambedue insieme comprendevano 22 nazioni (*d*), fra le quali i Tedeschi aveano due voti, il primo grado, e grandi privilegi (*e*). Anche quivi i collegi, come a Bologna, non erano di grande importanza (*f*).

Fra le cariche dell'università primeggiava il Rettore, al quale tenevano dietro il Sindaco e il Vice-rettore, di cui fu già ragionato di sopra, nella storia dell'università. La capacità al rettorato era determinata nello stesso modo che in Bologna; solamente che, in cambio di venticinque anni, quivi se ne richiedevano pur ventidue (*g*). Più tardi il Vicerettore dovea essere nobile (*h*). Anche qui il grado di priorità era gelosamente mantenuto (*i*).

106. La giurisdizione del Rettore e del Vicerettore concerneva gli scolari, compresi i lettori (§ 105), e i clienti dell'università. In materia civile avea luogo solo allora quando ambedue le parti appartenevano all'università; e, se l'una di esse era un cittadino padovano, solo alloraquando l'avversario era uno scolaro forestiero (*a*). Per lo addietro, in quelle cause il cui valore sorpassava un ducato, dalla sentenza del Rettore concedevasi la supplica ai Consiglieri; ma fu poscia introdotto l'appello, se il valore della causa oltrepassava le dieci lire (*b*). In materia penale essa giurisdizione intercedeva soltanto in caso d'inadempimento degli obblighi verso l'università, e di leggiere ingiurie verso gli scolari; le pene poi consistevano in danaro, o nella esclusione (privazione): i delitti propriamente detti erano di competenza del Magistrato della città (*c*).

I Tedeschi non erano soggetti al Rettore, ma al Consigliere loro proprio, la cui giurisdizione intercedeva altresì alloraquando l'avversario non ap-

IV, 17, ed. 2, sq., IV, 8. — Obbedienza, ed. 1, II, 19. — Giurisdizione, ed. 1, 38; ed. 2, sq., I, 32. — Esclusione, ed. 1, II, 22. — Giuramento, ed. 1, II, 8, ed. 2, seq., II, 7.

(*d*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 2, ed. 2, sq., I, 2, 3 (con piccoli divarii dalla prima edizione). Gli artisti avevano sette nazioni.

(*e*) Tommasini I, 14. I loro privilegi a stampa furono già citati al § 101. Della loro preminenza parlano con magnifici encomii gli *Stat. Iur.* ed. 1, I, 37. Il motivo di tanti favori, come in Bologna, così in Padova, era evidentemente questo: che molti e ragguardevoli Tedeschi frequentavano la scuola di diritto; alla quale circostanza possono eziandio avere influito gli estesi rapporti commerciali dei Veneziani colla Germania. Facciolati *Synt.* p. 100, 101.

(*f*) Facciolati *Synt.* p. 119., sq.

(*g*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 6, ed. 2, sq., I, 7. Cfr. § 72, dove fu ragionato dello stato clericale, il che vale egualmente per Padova e per Bologna. La condizione del chiericato e del celibato trovasi soltanto nella prima edizione, non già nelle altre.

(*h*) *Stat. Iur.* ed. 5, fol. 71, ed. 6, p. 112, ed. 7, p. 111.

(*i*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 15, ed. 2, sq., I, 16.

(*a*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 18, 38, ed. 2, sq., I, 21, 32.

(*b*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 20, ed. 2, sq., I, 23.

(*c*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 24, 55, IV, 30, 31, ed. 2, sq., I, 44, IV, 13.

partenesse all'università (*d*). Il Rettore degli artisti aveva pure una simile giurisdizione; la quale anzi, secondo gli statuti a stampa, era alquanto più estesa, potendo egli applicare anche le pene criminali, eccetto la morte e la mutilazione (*e*).

Oltre il Rettore, occorrono eziandio i seguenti ufficiali: i Consiglieri delle nazioni; il Sindaco, che fin dal 1639 era nello stesso tempo Vicerettore; e, come suo facente funzione, quando egli mancava, sottentrava sempre il Consigliere dei Tedéschi (*f*); un notaio collo stipendio di 17 ducati (*g*); un bidello dell'università, cioè il massaro, e sei altri bidelli destinati al servizio dei professori, nelle scuole. Il bidello dell'università esigeva annualmente due collette da tutti gli scolari, vale a dire, un ducato per colletta da ogni scolaro dei primi banchi, otto soldi da ciaschedun altro (*h*). Ciascun bidello speciale riscuoteva nella scuola ond'egli aveva l'ispezione, tre collette, cioè un ducato e otto soldi ogni volta (*i*).

Del rimanente, gli scolari dovevano godere gli stessi diritti dei cittadini di Padova (*k*). Sopra le pigioni c'erano leggi sul fare di quelle di Bologna (*l*). Tutti i sudditi veneziani erano costretti a studiare soltanto a Padova, se non volevano essere esclusi dai pubblici impieghi (*m*). Ogni anno tenevansi dagli scolari dei giuochi solenni, pei i quali i dottori stipendiati doveano contribuire cento ducati (*n*). Tre senatori veneziani aveano la sorveglianza della scuola, sì come curatori (*o*).

107. Vogliono ora essere considerate le promozioni. Il civilista dovea avere studiato per sei anni il Diritto Romano, con questo però, che tre o quattro anni di Diritto Canonico contavano per due o tre di Diritto Romano. Il canonista doveva parimenti avere studiato sei anni in Diritto Canonico, ovvero anche due soli in Diritto Canonico e cinque in Diritto Romano. Dovea inoltre il candidato aver tenuto o ripetizioni, o dispute, o trenta prelezioni (*a*). Degli esami parlano gli Statuti quasi negli stessi

(*d*) *Statuta et privil. Gen.*, *privil.* 2, 3, p. 190. Poteva tuttavia lo straniero, che non ottenesse giustizia, appellarsi ai tribunali ordinari.

(*e*) *Stat. Art.* I, 24, in ambedue le edizioni, credo per errore; essendo difficile che gli artisti avessero più privilegi che i giuristi.

(*f*) *Stat. Iur.* ed. 1, sq., I, 26, ed. 5, sq., V, 4.

(*g*) *Stat. Iur.* ed. 1, III, 3, 11, 12, 13, ed. 2, sq., III, 3.

(*h*) *Stat. Iur.* ed. 1, III, 1, 6, 8, 10, ed. 2, sq., III, 1.

(*i*) *Stat. Iur.* ed. 1, III, 14-18, ed. 2, sq., III, 4. La prima edizione per altro non attribuisce loro che due sole collette all'anno.

(*k*) *Stat. Iur.* ed. 1, 1, IV, 14, ed. 2, sq., IV, 7.

(*l*) *Stat. Iur.* ed. 1, IV, 2-13, ed. 2, sq. IV.

(*m*) *Stat. Iur.* ed. I, 37; ed. 2, sq., I, 46. Riccoboni I, 8.

(*n*) *Stat. Iur.* ed 1, III, 5, ed. 2, sq., III, 2.

(*o*) Tommasini p. 26. Facciolati *Synt.* p. 152, sq.

(*a*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 24, poscia omesso.

termini di quelli di Bologna, di modo che constavano essi di due parti, cioè dell'esame privato *(examen)* e dell'esame pubblico *(conventus)* che davasi in chiesa (*b*).

Il primo conferiva il grado di Licenziato, il secondo quello di Dottore (*c*). L'esame che si fosse dato a Padova dovea essere confermato a Bologna (*d*). I promotori nel 1614 erano fissati a quattro, nel 1630 a sei (*e*). I più antichi diplomi che si conoscano sono del 1379 e del 1397 (*f*).

Il diritto che a Bologna avea l'arcidiacono, era stato spontaneamente attribuito dai dottori al vescovo di Padova, il quale porta perciò anche nei documenti il nome di cancelliere, che per altro gli va poco a taglio. Questo diritto gli fu poi confermato da papa Urbano IV, riconoscendolo egli stesso per un diritto già da lunga data esistente (*g*). Le tasse della promozione erano per lo addietro assai elevate, ma nell'anno 1460 furono considerabilmente diminuite (*h*). Negli statuti del 1550 ammontarono in tutto, per la promozione semplice, a più di 200 lire, delle quali, 130 circa andavano ai dottori, e circa 25 al vescovo. Il dottore in ambo i diritti pagava il doppio. Nelle recenti edizioni (anzi dalla seconda in poi) le tasse pel grado in diritto romano sono fissate a circa 150 lire, per ambo i diritti a 180; delle quali a ciascuno de' sei promotori spettavano nei singoli casi due ducati (cioè 12 lire e 8 s.) e al vescovo, nel primo caso, 18 lire e 12 s., nel secondo, 27 e 18 s. (*i*).

(*b*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 29, 30; ed. 2, sq., II, 18, 19. Solamente di passaggio, cioè, a proposito delle tasse, toccano del *privatus conventus*, il quale, non tenendosi in chiesa, era perciò men solenne; più tardi fu, senza dubbio, la regola ordinaria. *Stat. Iur.* ed. 1, II, 25.

(*c*) Due diplomi per la semplice licenziatura del 1379 e del 1400, leggonsi nel Facciolati, *Syntagma* p. 217.

(*d*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 31, poi tralasciato. Negli statuti degli artisti, questo diritto è riconosciuto in due edizioni.

(*e*) Facciolati *Synt.* p. 75.

(*f*) Due diplomi per la Licenza del 1379 e del 1400, v. sup. nota *c*. Tre diplomi per laurea, del 1397, 1401, 1442, si trovano nel Tommasini p. 177, 173, e Facciolati *Synt.* p. 217.

(*g*) La bolla papale, colle recenti conferme, leggesi ap. Riccoboni I, 2. Tommasini p. 9. Il nome di *cancelliere* (*cancellarius*) in un documento del 1401 ap. Tommasini p. 173. In quella prima bolla non c'è neppure ombra che il papa volesse darsi l'aria di primo fondatore della scuola. Parimenti, quanto al diritto del cancelliere, egli dice esplicitamente che non glielo conferiva già come una novità, sì bene che egli trovava buona quella antica istituzione, e la confermava a istanza del vescovo.

(*h*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 1, II, 25, ed. 2, sq., I, 1, II, 17. Attesa la chiarezza di questi passi, è inconcepibile come il Facciolati, *Fasti* P. 2, p. 13, abbia potuto intenderli nel senso di una diminuzione di paga.

(*i*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 25, ed. 2, sq. (pienamente conformi) II, 17. Negli Statuti degli artisti II, 40, il luogo delle tasse è lasciato in bianco.

108 I collegi dei dottori e le facoltà della promozione erano in tutto simili a quelli di Bologna. Fino dagli antichi tempi, qui c'erano tuttavia quattro sole facoltà, formandone i giuristi una sola. Inoltre la facoltà giuridica era alquanto meno ristretta che a Bologna, attesochè da dodici membri crebbe a poco a poco fino a trenta, e, dall'anno 1382 in poi, il numero dei membri fu lasciato pienamente libero (*a*). Del resto, esse facoltà dicevansi pontificie (*collegia pontificia*), senza dubbio perchè il loro diritto a promuovere fondavasi erroneamente su quella bolla pontificia, nella quale era stata riconosciuta al vescovo la dignità di cancelliere. La facoltà giuridica era nello stesso tempo un collegio giudicante (*b*).

Sul principiare del XVII secolo furono create due nuove facoltà per le promozioni, cioè, una per gli artisti nel 1616, e un'altra pei giuristi nel 1635. Ambedue le quali non doveano dare i gradi per l'autorità del papa, ma in nome della Repubblica (*collegia Veneta*): e dovevano essere composte di soli professori, laddove nelle antiche facoltà entravano del pari i professori e gli altri dottori indistintamente (*c*). Alla quale nuova istituzione diede origine il seguente fatto: Nell'anno 1565 papa Paolo IV ordinò che chiunque volesse essere promosso in una università o facoltà qualsiasi, dovesse prima far professione di fede cattolica (*d*). La qual bolla suscitò in Padova, massime fra gli scolari tedeschi, una grande agitazione. Il vescovo si tenne strettamente alla prescrizione papale, e sebbene il governo favorisse gli scolari stranieri, si peritava tuttavia di far contro alla Corte di Roma; e però, venendone il caso, faceva dare la promozione ora dal podestà, ora dal conte palatino, per eludere in tal modo la cooperazione del vescovo. Ma alla fine si appigliò a quel partito radicale, onde fu tolta via per sempre l'accennata difficoltà, e in pari tempo proibì, per lo avvenire, ogni promozione, ai conti palatini (*e*).

109. I professori in Padova solevansi impiegare e stipendiare dal pubblico prima e più comunemente che nella scuola di Bologna, la quale per essere nata e cresciuta da sè, non avea tanto mestieri di siffatti sussidi (*a*).

(*a*) Tomasini p. 159, 171. Papadopoli p. 3-4, 31-33. Facciolati *Fasti* P. 1, p. XXII.

(*b*) Facciolati *Synt.* p. 109. Il Tomasini p. 179, e il Papadopoli p. 33, lasciano in dubbio se vi fosse pure un *collegium iudicum* o se ne facesse l'ufficio la facoltà delle promozioni.

(*c*) Tomasini p. 194, 441, 454. Papadopoli T. 1, p. 24, 27. Il Facciolati *Synt.* p. 76 ne parla assai leggiermente.

(*d*) Tomasini p. 413. Papadopoli T. 1, p. 24.

(*e*) Il Papadopoli racconta espressamente il fatto; il Tomasini ne lascia appena intendere il vero motivo, secondo che portava la sua qualità di vescovo. Anch'egli tuttavia dice, pag. 194, che il nuovo collegio dei giuristi era costituito dal fiore dei tedeschi e dei greci, e però dagli acattolici, per essere ivi i tedeschi, evidentemente, protestanti.

(*a*) *Stat. Iur.* I, 1: « Anno vero MCCLXVII Ioannes praepositus natione Germanus vir magni splendidique animi nostram universitatem plurimis pulcherrimisque privilegiis decoravit de conducendis s. domibus; et *eligendis doctoribus*, quod fuit maximum pri-

Nel 1267 fu fatto uno statuto speciale sopra la nomina dei professori, essendo evidente che anche qui, come in Bologna, questa nomina era di ragione dell'università, come quella che avea il massimo interesse alla capacità dei professori. Intorno al numero delle cattedre stipendiate non abbiamo negli antichi tempi alcuna notizia degna di fede (*b*). Pare per altro che sin d'allora un tal numero fosse assai considerabile, attesochè non si tosto manifestavasi un nuovo bisogno scientifico, che istituivasi una cattedra nominale a ciò destinata, pur lasciando sussistere le altre più antiche (*c*). Ma verso la fine del XVI secolo furono nuovamente abolite parecchie cattedre nominali, e, dopo quel tempo, pare che il numero dei professori di diritto siasi poi mantenuto quasi inalterato fino a noi (*d*). Le cattedre principali erano coperte da un *primo* e un *secondo* professore (*concurrentes*), a cui se ne aggiunse poscia, per alcune cattedre, un *terzo;* e queste ultime dipendevano dalla città di Padova, e non si davano che ai padovani (*e*). Nel che ha fondamento la seguente organizzazione dei professori di legge, la quale, come abbiam detto di sopra, ebbe luogo nel XVI secolo, sebbene riposasse in sostanza sulla costituzione primitiva. Erano in generale venti professori stipendiati, compresi i quattro *terzi* o padovani; fra le quali cattedre, le più considerabili erano una di mattina e una di sera pel diritto romano, tenute l'una e l'altra da tre professori; e altrettante pel diritto canonico. Le altre otto erano destinate al diritto penale, al diritto feudale, alle istituzioni, e via dicendo (*f*).

vilegium scholasticae libertatis. » Alcune recenti edizioni hanno per errore di stampa M. CCLXXVII. — S'inganna il Meiners dicendo (Vol. 1, p. 63) che in Padova gli scolari avrebbero avuta maggiore libertà che non in Bologna, mentre in Padova poteano scegliere tutti, a Bologna invece, due soli professori. Ciò starebbe, se gli altri professori in Bologna fossero stati nominati dalla città; mentre è certo il contrario.

(*b*) Il Facciolati *Fasti* P. 1, p. IIII, V, dice che da principio erano tre canonisti e due civilisti, quelli con 200, questi con 300 lire piccole (*libellae* o *denarii*) di stipendio; ma parlando egli troppo vagamente, senza indicare nè tempo nè fonte alcuna, il suo asserto merita poca considerazione.

(*c*) Dal 1517 in poi trovasi una minuta storia di tutte le singole cattedre colla indicazione dei rispettivi professori, e delle loro paghe, sino agli ultimi tempi, presso il Facciolati *Fasti* P. 3, p. 79-201. La loro disposizione negli Statuti II, 1, è assai confusa.

(*d*) Parte di queste cattedre provvisorie furono abolite sin dal 1560, quando gli scolari furono privati del diritto di elezione, sì come nota il Facciolati per ciascuna di queste cattedre. Otto altre furono abolite nel 579. Tomasini p. 421. — Il Papadopoli, T. 1, p. 119, indica esattamente questo cambiamento, illustrandolo col catalogo delle lezioni del 1722 (p. 122). Solo che s'inganna nel porre la prima l'abolizione di esse cattedre nella prima metà del XVII secolo, essendo che la precisa notizia che dà il Riccoboni intorno ai professori dell'anno 1598 (lib. 6, C. 20) si conforma pienamente colla moderna statistica del Papadopoli, e colle circostanze da noi accennate.

(*e*) Facciolati *Synt.* p. 36, 37, 29.

(*f*) Le prove furono già arrecate nella nota *d*.

110. A tutte queste cattedre, fin dai primi tempi, nominavano gli scolari, generalmente per un anno, talvolta per due. Nell'anno 1445, furono essi privati di questo diritto, che riebbero ben presto, alquanto più limitato, e perdettero poi per sempre nel 1560, essendosene reso padrone il governo veneto, eccetto i *terzi* professori che tenne ancora a sè la città di Padova (*a*).

Questa innovazione non fu tuttavia così importante come si potrebbe credere. Stante che anche il primitivo diritto degli scolari era naturalmente limitato a disporre delle moderatissime paghe, che, secondo l'antica costituzione, andavano annesse alle cattedre nominali. Delle quali nessun uomo di vaglia contentandosi; per ogni posto rilevante era ancora necessario uno speciale trattenimento e un grosso assegno sulle pubbliche casse; laonde la facoltà di disporre delle cariche più ragguardevoli dovea cadere da se stessa nelle mani del governo (*b*).

La idoneità alla carica di professore era determinata nel modo seguente. Per le cattedre principali richiedevasi la effettiva qualità di dottore in ambo i diritti; per quelle di un ordine inferiore era sufficiente che il candidato avesse il semplice grado, o pure stesse per essere promosso; le infime poi potevano essere occupate anche dagli scolari (*c*). Tutti i veneziani, nobili e borghesi, erano semplicemente esclusi da ogni impiego (*d*). I padovani all'incontro avevano un diritto esclusivo ai terzi posti, che erano i meno considerevoli, e anche rispetto ai più notabili, non erano limitati se non in quanto non poteano esservi ad un tempo stesso due concorrenti cittadini (*e*).

Fin dai tempi più remoti si nominavano talvolta dei sostituti pel caso che un professore non potesse far lezione; i quali sostituti furono poscia regolarmente nominati per tutte le cattedre principali, e negli ultimi tempi tornarono ad andare comunemente in disuso (*f*).

111. Gli stipendi erano di varie maniere. La nomina spettante agli studenti restringevasi a un certo numero di piccolissime paghe, fissate dalla costituzione e annesse a certe cattedre determinate. Le più piccole ammontavano a 10 fiorini, e le più grosse a 51, quindi a 61 (*a*). Spesso i nominati stavano contenti all'onore della carica, e non pretendevano al-

(*a*) Riccoboni I, 3. Facciolati *Synt.* p. 24, sq. Nella prima edizione degli Statuti II, 1, trovasi il diritto di elezione che nelle posteriori fu a ragione tralasciato. Ed è una pura svista che si trovi negli Statuti degli Artisti, ed. 1648, II, 1, IV, 12, a questi pure dovendosi estendere la privazione.

(*b*) Ha ragione dunque il Papadopoli, p. 11, dicendo che gli scolari furono privati della nomina alle cattedre stipendiate.

(*c*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 1.

(*d*) *Stat. Iur.* ed. 1, 40, ed. 2, sq., II, 20.

(*e*) *Stat. Iur.* ed. 2, sq., II, 20.

(*f*) Facciolati *Syntagma* p. 39, sq.

(*a*) Un quadro delle stesse trovasi negli Statuti dei giuristi, ed. 1, II, 1. — Rispetto alle seguenti somme, cfr. il ragguaglio delle monete, stampato nel Vol. 3.

cuna paga (*b*). Ma furono, d'altra parte, introdotte assai di buon ora delle egregie paghe, che si stabilivano, nei singoli casi, con appositi contratti, e in ciò specialmente si differenzia di assai Padova da Bologna.

Nel 1274 fu nominato Cervotto, figlio dell'Accursio, con uno stipendio di 500 lire (fr. 1,480) (*c*). Nel 1310 Iacopino Ruffini con 400 lire (*d*). Nel 1344 Raineri Arisendo ebbe 600 ducati (*e*). Nel XV secolo ricorrono più volte stipendi di 800 e di 1000 ducati (*f*). Nell'anno 1500 Decio ebbe 600 fiorini, ma andò a Pavia con un assegno di 2000 fiorini (*g*). In tutto il XVI secolo s'incontrano spesso degli stipendi di 1000 fiorini. Per l'anno 1598 le paghe furono interamente riordinate: le minori ammontavano a 20 fiorini, che era la paga statutale dei terzi professori, ossia dei professori padovani (§ 110); la maggiore era quella del Panciroli di 1680 fiorini (*h*). Oltre a ciò, il rettore aveva una cattedra collo stipendio, prima di 50, poi di 100 ducati (*i*), che era propriamente un assegno per le spese di rettoria, essendo egli solo di nome professore stipendiato.

Alla manutenzione dello Istituto era stato assegnato fin dai primi tempi un tributo fisso, il quale dovette per altro essere ben presto aumentato coi sussidii della cassa pubblica (*k*). Nell'anno 1596 le spese della scuola ammontavano a 70 in 80,000 lire, e nel 1651 a circa 20000 fiorini (*l*).

112. Qual fosse la forma delle prelezioni in antico, non vi ha certa notizia che ne ragguagli. Nel XVI secolo era divenuto così comune il dettare, che bene spesso gli scolari non frequentavano più le lezioni, ma mandavano chi le copiasse per loro (*a*). Al quale inconveniente si rimediò poscia del tutto, ordinando che i professori non avessero seco nessun quaderno, ma parlassero di sola memoria (*b*).

(*b*) Facciolati *Fasti* P. 3, p. 70.

(*c*) Sarti P. I, p. 185. La incertezza degli stipendi di 300 e 200 denari fu avvertita più sopra (§ 109, *b*).

(*d*) Muratori *Antiqu.* T. 3, p. 911.

(*e*) Papadopoli, T. 1, p. 197. Facciolati *Fasti* P. 1, p. XXXVI. Sarti P. 3, p. 36 (dall'*hist. Cortusiorum* Lib. 8, C. 14, ap. Muratori, T. 12).

(*f*) Facciolati *Fasti* P. 2, p. 24, 27, 61.

(*g*) Facciolati *Fasti* P. 2, p. 68.

(*h*) Riccoboni VI, 20.

(*i*) *Stat. Iur.* ed. 1, I, 16, ed. 2, sq., I, 19.

(*k*) Nell'anno 1407 la spesa fu fissata a un *massimo* di 4000 ducati. Tomasini, p. 19. — Nel 1413 all'università fu assegnata, fra le altre, una tassa sulle meretrici di L. 800. Facciolati *Synt.*, p. 96.

(*l*) Riccoboni, I, 6. Tomasini, p. 138.

(*a*) Facciolati *Synt.*, p. 60, 61. Nell'anno 1596 fu severamente inculcata l'antica proibizione. Riccoboni IV, 15.

(*b*) *Stat. Iur.* ed. 2, sq. II, 9 (che manca all'ed. 1, II, 10): « cum nostris temporibus omnes doctores sine scriptis sola suggerente memoria interpretentur, quod antiquius fieri non solebat. »

Il corso fu distribuito, fin da principio, sì come in Bologna. Le lezioni cominciavano il 19 di ottobre, ma secondo che apparisce dagli statuti terminavano assai presto; i più antichi veramente non ne determinano l'epoca, ma i nuovi stabiliscono il cominciamento delle vacanze ai 22 di luglio (*c*). I giorni di vacanza anche qui erano esattamente determinati (*d*). Poscia, il corso durava soltanto dai primi di novembre ai primi di maggio, e quest'anno accademico era suddiviso in due corsi trimestrali (*e*). Anche le ore del giorno erano originariamente distribuite come a Bologna, cioè due ore di lezione alla mattina, e un'ora e mezzo al dopo mezzogiorno.

La lezione si restrinse poscia ad un'ora, quindi a tre quarti d'ora; e finalmente si assegnarono anche pei giuristi cinque ore, e per gli altri, sei ore al giorno, fra le quali doveano essere sempre distribuite tutte le lezioni (*g*).

Con ispecial cura era assegnato ad ognuno il proprio posto, e formalmente stabilito, chi dovesse avere, come principe, il privilegio dei due primi banchi (*h*).

Intorno all'anno 1280 fu vietato a tutti i professori stipendiati di ricevere onorari (*i*): di che negli statuti non troviamo fatta parola.

Anche in Padova c'erano prelezioni e cattedre *ordinarie* e straordinarie, ma l'idea delle medesime, che fu presa senza dubbio da Bologna, era stata più che mai trasformata. La quale differenza non dimostra tuttavia che la gerarchia delle cattedre in generale, mentre l'antica importanza della medesima si è quasi del tutto perduta (*k*).

Le ripetizioni e le dispute erano al tutto simiglianti a quelle di Bologna (*l*). Se non che, quanto alle dispute, è da notare la partico-

(*c*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 7, ed. 2, sq., II, 6.

(*d*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 33, ed. 2, sq., II, 22.

(*e*) Papadopoli T. 1, p. 148. Facciolati *Synt.* p. 45. Intorno al novello ordine di cose cfr. *Effemeride di giurisprudenza storica* vol. 2, p. 273-280.

(*f*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 10. Le lezioni quotidiane cominciavano a ora alquanto più tarda che non a Bologna.

(*g*) *Stat. Iur.* ed. 6, II, 9. Papadopoli T. 1, p. 119. Facciolati *Synt.* p. 49.

(*h*) *Stat. Iur.* ed. 1, II, 5, 6, ed. 2, sq., II, 5.

(*i*) Facciolati *Fasti* P. 1, p. VI.

(*k*) Il Papadopoli, T. 1, p. 119, distingue i professori ordinari di antica origine (cioè i più ragguardevoli), gli ordinari di nuova, gli straordinari e i terzaiuoli; la quale distinzione non è che gerarchica, e non ha per base alcun determinato principio. Gli statuti II, 1, di tutte le edizioni sono a un di presso identici in questa parte, solo che si è tuttavia conservato qualche vestigio della primitiva distinzione, imperocchè come *ordinariae sedes de mane in iure civili* sono dichiarati il Codice e il *digestum vetus* (cfr. sup. § 99). Il Facciolati, *Fasti* P. 3, p. 79, mostra di non avere una idea chiara della cosa.

(*l*) *Stat. Iur.* II, 11. La qual disposizione è tolta quasi parola per parola dagli statuti di Bologna.

larità, che i professori concorrenti erano costretti a disputare un'ora del giorno l'un contro l'altro, dal principio del corso sino a Pasqua, e udire nel tempo stesso i dubbi e le difficoltà degli scolari (*m*). Il qual costume nacque presso gli artisti, trapassò ne' giuristi, e fu renduto obbligatorio con prescrizione statutaria nel 1474 (*n*). In seguito se ne restrinse l'obbligo insino al 20 dicembre, e fu conceduto di potersene scusare per legittimi impedimenti (*o*), e finalmente questo costume cessò del tutto.

III. — Pisa.

113. Le pregevoli opere del Fabbrucci, del Corsini e del Fabbroni furono già mentovate di sopra (§ 24). Di poco momento è quella di Flaminio Dal Borgo: *Diss. sull'origine dell'Università di Pisa:* Pisa 1765, 4.

Assai per tempo, cioè nel XIII secolo, trovansi spesso menzionati dei maestri di diritto a Pisa (*a*). Gli statuti municipali compilati nel XII secolo si distinguono fra gli altri per uno speciale uso del Diritto Romano (*b*). Perfino di un'università di scolari vi ha qualche traccia nel XII secolo (*c*). E qui cade in acconcio il citare la lettera di un monaco marsigliese, scritta, come pare, intorno all'anno 1213, il quale voleva studiare Diritto Romano in un convento a Pisa, la qual lettera non fa tuttavia alcun positivo cenno di una scuola propriamente detta (*d*). Leggesi in un documento che al principio del secolo XIV in Pisa era una scuola di diritto, ma non ancora uno *studio generale* (*e*).

(*m*) Facciolati *Synt.* p. 62, sq. — Il Panciroli (II, 5) dice che sì falso ordinamento esisteva anche in Bologna, ma, a quanto pare, è in errore.

(*n*) *Stat. Art.* II, 23. *Stat Iur.* ed. II, 11.

(*o*) *Stat. Iur.* ed. 2, sq. II, 9. Negli statuti degli artisti del 1648 leggesi tuttavia questa disposizione, il che per altro non vuol dire che fosse ancora in vigore. Secondo il Panciroli (II, 5) venne a cessare, perchè dava cagione a frequenti contese fra gli scolari.

(*a*) Fabroni I, p. 37, sq. Fu già avvertito di sopra che nell' opera che porta il nome del Fabroni, la prima parte del primo libro (p. 1-73) è del Corsini.

(*b*) Grandi *Epist. de Pandectis* ed. 2, p. 8, 40, 223. Valsecchi ap. Hoffmann *Hist. iuris* P. 2, p. 185.

(*c*) Nell'anno 1193 fu venduto in Pisa un *digestum novum de Vivianus Nuncius Pisanorum scholarium*. Il che rende verisimile che a Pisa fossero studenti di legge, il bidello dei quali faceva da mediatore in quella vendita. Fabroni I, p. 28, 401.

(*d*) La lettera leggesi ap. Martene ampliss. collectio T. 1, p. 470. Cfr. Fabbrucci T. 21, p. 7. Fabroni I, p. 14. Grandi l. c. § 9, 11. Altri ripongono la lettera nell' anno 1065, o 1127; generalmente le fu data maggior importanza che non meritava.

(*e*) Fabroni I, 402. Nell'anno 1316, un vescovo permise ad un canonico di studiare diritto a Pisa, e godere i frutti del suo canonicato, con queste precise parole: « et quia *in nullo generali studio* constituto in Ytalia vales absque periculo commorari, et in civitate Pisana, ut experientia certa didicimus, *iuris praedicti studium vigeat*, ibidem in-

Vero è che nel 1338 la città stanziava ragguardevoli somme per condurre a suoi stipendi celebri professori di diritto (*f*). Ma fu soltanto nel 1344 che papa Clemente VI emanò una bolla per fondare in Pisa uno *Studio generale* in tutte le facoltà; dalle espressioni della quale si può argomentare che prima d'allora non fosse mai stato in Pisa nessuno istituto universitario. Il diritto delle promozioni era riservato all'arcivescovo (*g*). Ma anche d'allora in poi fu assai varia la sorte di quella scuola, ora ritenendosi tutte le paghe per mancanza di denaro, ora richiamandosi i professori (*h*).

Dopo che la città cadde sotto il dominio fiorentino, sopportò una lunga e dura oppressione, e appena è, che in quel tempo facciasi parola dello studio. Ma nel 1472 fu dal governo fiorentino rifondato in Pisa uno *Studio generale*, trasportandovi tutte le cattedre che erano in Firenze, poche eccettuate, e stanziando una somma di 6000 fiorini per gli annui stipendi dei professori (*i*). Nei successivi anni furono pure introdotti gli statuti della università fiorentina del 1387 (*k*), che furono poi surrogati da quelli del 1478 (*l*). Questi statuti, che furono i primi di quello studio usciti alle stampe, sembrano a prima giunta universali; non comprendono tuttavia la facoltà teologica (*m*) come quella che formava un collegio separato e aveva statuti suoi propri del 1475 (*n*). Nel 1543 si promulgarono nuovi statuti, conservatisi fino ai tempi nostri, i quali, come pare, lasciavano intatta, in sostanza, l'antica costituzione della università (*o*). Ma quelli del 1744 soppressero la università degli scolari, durata sino a quel giorno: levarono via rettori e consiglieri; e diventò capo dell' università un professore qual vice-direttore, il quale ne assumeva il grado non per libera scelta, ma per ordine di serie (*p*).

tegraliter praedictos fructus percipias *sicut in generali studio permaneres* » etc. In qual senso la scuola di Pisa ricevesse il nome di *generale studium*, vedremo più sotto (§ 154).

(*f*) Fabroni I, p. 45, 46.

(*g*) Fabbrucci T, 25, p. XI. Fabroni I, p. 24, 58, 404-406 (docum. a stampa).

(*h*) Fabbrucci T. 25, p. XI. Fabroni I, p. 71.

(*i*) Fabbrucci T. 34, p. 147. Fabroni I, p. 76, 409 (docum. a stampa). Nel *Fabroni* I, p. 101 trovasi un curioso rapporto di un libello al Governo, nei primi tempi della signoria fiorentina, intorno alla negligenza di professori, specialmente di Bart. Socino del Floriano (che per altro non avea che tre o quattro scolari), ecc.

(*k*) Fabroni I, p. 76, 414. Neppure gli statuti sono a stampa.

(*l*) Fabbrucci T. 43, p. 117. Fabroni I, p. 85, 439-466 (ediz. completa).

(*m*) Fabroni I, p. 450.

(*n*) Fabroni I, p. 85, 424-439 (a stampa).

(*o*) Fabroni II, p. 5. Egli non li ha fatti stampare tutti uniti, perchè erano già noti da parecchie stampe, delle quali per altro io non ne conosco neppur una. La sostanza della costituzione scolaresca rimase tuttavia inalterata, e il Fabroni dice espressamente che il rettore, secondo questi statuti, avea non solo la giurisdizione civile, ma eziandio la penale, l. c., p. 7, 8.

(*p*) Fabroni II, p. 7.

114. I punti fondamentali della costituzione, quale ci è data negli statuti del 1478, sebbene derivata da tempi anteriori, hanno in generale molta rassomiglianza con quella di Bologna e di Padova. La università costituivano gli scolari, tranne i teologi, che di soli professori costituirono sempre la loro università (*a*). Giuristi e artisti pare che non fossero mai separati: bensì i cisalpini e i transalpini, mentovandosi nel 1330 un rettore oltramontano (*b*). Negli statuti del 1478 si vede un solo rettore, scelto a vicenda, ogni anno, fra gli uni e gli altri (*c*). I pisani ed i fiorentini non potevano nè eleggere, nè essere eletti (*d*), così che qui pure la università propriamente detta è composta degli scolari forestieri.

Il rettore ha la civile e la criminale giurisdizione, eccetto che nei casi di omicidio e di furto (*e*), e riceve fin dal 1473 un soldo che fu prima di 40, e poi di 60, e finalmente di 100 fiorini (*f*).

Alla testa dello istituto sta l'arcivescovo, come cancelliere (*g*). La facoltà delle promozioni pei giuristi consiste dei professori; più i dottori scelti dal cancelliere (*h*). E la promozione in ambo i diritti costa 37 1/2 fiorini, la promozione nell'uno o nell'altro 25 (*i*). La facoltà è in pari tempo collegio arbitralmentale, ma non dà nessun parere a meno di 25 fiorini (*k*).

Secondo gli statuti, i professori, finita la lezione, doveano tenere ogni giorno delle dispute, la quale usanza si è mantenuta sino ai giorni nostri (*l*).

Ogni anno poi davansi agli scolari quattro cattedre, cioè due ai giuristi collo stipendio di 30 fiorini, e due agli artisti con uno di 20 fiorini (*m*).

(*a*) Fabroni I, p. 81, 85, 124.
(*b*) Fabbrucci T. 21, p. 27. Fabroni I, p. 60.
(*c*) Fabbrucci T. 43, p. 156, Fabroni I, p. 440, 463.
(*d*) Fabbrucci T. 43, p. 156, T. 46, p. XXIII. Fabroni I, p. 79, 80, 440-442, 463. Pei Fiorentini questa disposizione fu in seguito alquanto mitigata.
(*e*) Fabroni I, p. 79, 442, II, p. 7, 8.
(*f*) Fabroni I, 420, 421.
(*g*) Il qual nome, sebbene non sia nella bolla di fondazione, è tuttavia in un'altra del 1496. Fabroni I, p. 77, seq.
(*h*) Fabroni I, p. 448. — La facoltà aveva statuti dal 1479. Fabbrucci T. 43, p. 168. Fabroni I, p. 88, 466-481 (a stampa.)
(*i*) Fabroni I, p. 476.
(*k*) Fabroni I, p. 479. Sulla rilevanza della somma V. sup. § 86, 6.
(*l*) Fabroni I, p. 446, 100-102.
(*m*) Fabroni I, p. 443. Il fiorino qui è valutato 4 lire fiorentine.

IV. — Vicenza.

115. Nell'anno 1204 un certo numero di professori e di scolari emigrarono da Bologna a Vicenza, dove non fondarono già una nuova scuola, ma dimorarono appena sino al 1209. Non lascia però di essere importante la loro costituzione, conciossiachè nei documenti si trovino menzionâti più rettori che nella maggior parte delle altre università. E specialmente in uno del 1205 si vedono quattro rettori, uno inglese, uno provenzale, uno tedesco e uno cremonese (*a*).

Laonde, considerando il fatto come costante, s'inferisce che le università dei transalpini erano distinte in tre, e stavano sotto tre rettori: circostanza che verrà più in acconcio per rispetto alla scuola di Vercelli, che prendiamo ora ad esaminare.

V. — Vercelli.

116. Anche la scuola di Vercelli fu senza efficacia sulla scienza, ed è solo importante per la luce che diffonde sulla più antica costituzione delle università in generale, e specialmente sulla storia di Padova. Nell'anno 1228 vennero deputati della città di Vercelli a Padova, dove stipularono coi rettori e capi degli scolari un contratto, onde avere in Vercelli uno studio per otto anni (*a*). Prometteva la città di dare 500 delle migliori case in affitto, al prezzo di locazione da stabilirsi da una commissione

(*a*) Le relative notizie e i documenti si leggono negli *annales Camaldulenses* del Mittarelli, donde il Tiraboschi li estrasse per la sua *Storia* T. 4, lib. 1, C. 3, § 3. Cfr. anche Sarti I, p. 306, e p. 8, not. c. Savioli II, 1, p. 265, 269. — In un documento del 1205 (Mittarelli l. c., p. 260) vien ceduta una chiesa ai rettori degli scolari, i quali rettori sono pur nominati con queste parole: « magistro Roberto de Anglia, et Guilielmo de Cancelino de Provincia, et Guarnerio de Alemannia, et Manfredo de Cremona rectoribus pro universitate scholarium; » il *magister* e i *tres ad hoc rectores prenominati*, e tutta la università ne avrebbero fatto richiesta. Stando a questo passo, si potrebbe credere che rettori fossero soltanto i tre ultimi dei nominati, ma in realtà era rettore anche l'inglese Roberto, trovandosi a p. 262, in un documento del 1206: « magister Robertus de Anglia et dominus War... (Warnerius) de Alemannia rectores universitatis scholarium in Vicentina civitate commorantium. » Egli era pure lettore, e però nel primo passo è detto *magister* per distinguerlo dagli altri tre rettori che erano semplicemente scolari.

(*a*) Questo preziosissimo documento trovasi nell'*Iter litterarium per Italiam* ab a. 1753, ad a. 1757, di F. A. Zachariae, Venet. 1762, 4°, p. 142-145, ond'era forse ignoto ai più antichi istoriografi di Padova (§ 102) non già al Tiraboschi, che giovossene nella sua *Storia*, T. 4, Lib. I, C. 3, § 10. — Sarà stampato nel Vol. 3.

mista, con questo per altro che non fosse per sorpassare, in ogni caso, L. 19 di Pavia; inoltre, 10,000 lire per sopperire ai bisogni degli scolari più poveri, i quali, nei primi due anni avrebbero pagato due denari, per lira, nei seguenti, tre denari per lira a titolo d'interesse; ossia dapprima 5|6, e poscia 5|4 per cento. Il capitale dovea essere consegnato in Venezia, senza dubbio acciocchè gli scolari potessero soddisfare i debiti contratti in Padova. In sostanza poi, la città prometteva 14 stipendi, da darsi a un teologo, tre civilisti, quattro canonisti, due fisici o medici, due dialettici e due grammatici. Gli stipendi si doveano fissare da una commissione composta di due cittadini e due scolari; i posti conferivansi ogni anno a scelta dei quattro rettori; ma i cittadini e sudditi della città non pagavano nessun onorario. Gli scolari promettevano dal canto loro di trapiantare, potendo, tutta la scuola da Padova a Vercelli, o, se non altro, trasportarvi tanti scolari da poter occupare quelle 500 case. Dalla quale convenzione si può argomentare quanto segue, in ordine agli statuti di quella università.

A proposito della collazione delle cattedre, trovansi menzionati quattro rettori: cioè uno pei francesi, uno per gli italiani, uno pei tedeschi, e uno pei provenzali (*b*).

Il numero e suddivisione delle nazioni concorda a puntino con quanto abbiamo detto intorno a Vicenza, dove è da vedere, non già un'istituzione nuova, ma un'imitazione di ciò che era a Padova. Degli scolari di Padova infatti si trovano le tre seguenti corporazioni o rettorie, di cui la prima è rappresentata dallo stesso rettore, le altre due, dai rispettivi procuratori: 1.º francesi, inglesi e normanni; 2.º italiani; 3.º provenzali, spagnuoli e catalani (*c*). Onde si fa manifesto come anche in Padova sussistessero

(*b*) L. c. « a quatuor rectoribus, scilicet a rectore Francigenarum, a rectore Italicorum et rectore...... et rectore provincialium, etc. » Così legge il Zaccaria. Ma il Blume, *Iter Italicum*, Vol. 1, p. 89-94 dà la seguente notizia tolta dall'archivio della città di Vercelli. Il medesimo comprende, oltre i documenti originali, quattro volumi in foglio di copie di documenti, portanti il nome del Biscioni. Nel primo volume, p. 385, 386, di questa collezione trovasi il testo del contratto intorno alla università, pubblicato dal Zaccaria (e da noi ristampato, V. Vol. 3); il quale contratto non è ben certo se egli abbia ricavato da questa copia, o dall'originale allora sconosciuto. Ad ogni modo, è sorprendente che, dove nella stampa del Zaccaria è una lacuna, in questa copia leggesi chiaramente: « et rectore *Theotonicorum*; » sia che questa parola nell'originale adoperato dal Zaccaria fosse inintelligibile, sia che, avendo egli copiato il Biscioni, non conoscesse questa straniera nazione, almeno sotto quel nome, e però il medesimo gli paresse sospetto.

(*c*) L. c. «... ex una parte et ex alia Dominum Adam de Canoro rectorem *Francigenarum*, *Anglicorum*, et *Normannorum*, et magistrum raginaldum de Boxevilla, et magistrum Henricum de Stanco eorum nomine, et nomine universitatis scholarium ipsius rectoriae, et dominum Iacobum de Iporegia procuratorem scholarium *Italicorum* .... et dominum Gaufredum provincialem rectoriae *provincialium*, et *Spanorum*, et *Catha-*

già le quattro mentovate università; se non che il contratto fu per allora stipulato con tre sole di esse, e non già coi tedeschi. E rendesi pure assai verisimile che queste quattro università fossero il più antico tipo della costituzione scolastica dell'Italia in generale, e quindi anche di Bologna; così che avvenne soltanto verso la metà del XIII secolo che le tre rettorie transalpine si riunissero in una sola università.

Trovandosi anche a Parigi, fin dai tempi più remoti, quattro nazioni, potrebbe parere che in Italia non si fosse fatto altro se non imitare fedelmente quella istituzione; ma ciò è apertamente contraddetto dalla completa differenza nella suddivisione e coordinazione delle nazioni, e la imitazione cadrebbe tutt'al più nel numero.

La giurisdizione poi fu ordinata in guisa che gli scolari, in materia civile, andassero soggetti al rettore; in materia penale, ai giudici della città. La quale giurisdizione del rettore non è già concessa come un nuovo diritto, ma come un antico privilegio degli scolari, del quale non è che una eccezione la giurisdizione criminale della città *(d)*, il che vuol dire che in Padova i rettori avevano, una volta, pienissima giurisdizione.

Se quel contratto abbia avuto effetto, non vi ha documento che ce ne assicuri. Certo è che nel XIII secolo si hanno vestigia di una università a Vercelli *(e)*, ma essa non ebbe mai che un'esistenza effimera e di poco momento.

VI. — Arezzo.

117. Sin dal principiare del secolo XIII era in Arezzo una scuola di diritto, dove insegnava nel 1215 il celebre Roffredo da Benevento *(a)*.

Gli statuti della quale scuola, compilati nell'anno 1255, sono i più an-

lanorum, » etc. — Dalla riunione dei francesi, e degli inglesi in una stessa *rettoria* è tolta l'apparente contraddizione fra la costituzione di Vicenza (§ 115) e quella di Vercelli (Nota *b*).

(d) l. c. « Item quod iusticiae exibitione *serventur scolaribus eorum privilegia*, nisi eis specialiter renunciaverint, et *exceptis maleficiis* in quibus comune Vercellarum plenam habet iurisdictionem. »

(e) Tiraboschi, *Storia* T. 4, L. 6, 1, C. 3, § 10. — Verso il tempo di quel contratto, cioè nei primordii della nuova scuola, ivi insegnavano anche Uberto da Bobbio, e Uberto Bonaccorso. V. inf., V. 2, Cap. XXXIX, N. IV, V.

(a) Roffredi, *Quaestiones sabbatinae*, prooem. « Cum essem Aretii, ibique in cathedra residerem, post transmigrationem Bononiae. Ego Roffredus Beneventonus iuris civilis professor, A. Dom. 1215 mense octobri, etc. » — Anche questa scuola era sorta per una di quelle emigrazioni, che abbiamo detto, da Bologna. Nelle citate questioni avvene una (Num. 19) intorno al punto, se un professore stipendiato potesse, col mettere in sua vece un sostituto, abbandonare la scuola prima che spirasse il suo contratto colla città di Arezzo.

tichi, che a stampa si conoscano, di tutte le università (*b*). E furono fatti dall'assemblea dei professori, che nominarono rettore Martino da Fano, loro collega. Quantunque cotesti statuti sieno brevi e oscuri molto, massime per ciò che risguarda i ripetitori ivi menzionati, pare tuttavia che costoro, sì come in parecchie università più recenti, tenessero un luogo di mezzo fra i professori e gli scolari, e non si trovano quasi in nessun altro luogo (*c*). Le più chiare disposizioni sono le seguenti: Nella grammatica, nella dialettica e nella medicina, nessuno poteva far lezioni ordinarie se non avesse conseguito il grado di dottore (il che quanto ai giuristi s'intende naturalmente da sè). Nessuno insegnante poteva ammettere nella sua scuola più di quattro volte gli scolari che appartenessero ad un altro: quelli, cioè, che per una settimana ne avessero già ascoltate le lezioni. Il trasgressore pagava al danneggiato dieci soldi per la istruzione, tre per la scuola, e cinque, a titolo di pena, al rettore (*d*). Ogni dottore dovea fare per lo meno tre collette: una per la pigione della scuola, una per l'onorario, e un'altra pel bidello (*e*).

Quel documento è risguardato come la costituzione propria di quella università, la quale si scosterebbe da tutte le altre, finora accennate, in ciò, che ivi ogni potere sembra essere presso i professori; il che per altro è assai improbabile. E dal suo tenore pare piuttosto uno statuto particolare al collegio dei dottori, il capo dei quali qui porta per avventura il nome di rettore, mentre negli altri luoghi chiamasi, il più spesso, priore. Ciò ammesso, sussisteva pure, senza dubbio, la solita università degli scolari, con rettore e giurisdizione, sì come altrove.

Nell'anno 1356, re Carlo IV diede alla scuola di Arezzo i privilegi di uno *Studio generale;* il quale studio, sebbene sussistesse già prima, come leggesi nel decreto di Carlo IV, per concessione imperiale, era poi venuto

(*b*) Il cav. Lorenzo Guazzesi nel T. 2 delle sue Opere, stampate a Pisa nel 1766, 4°, p. 106-111, dà in nota una breve storia di questa scuola in un cogli statuti della medesima, p. 107-108. I quali ho io pure fatti ristampare (V. Vol. 3, Illustr. e Docum.).

(*c*) *Stat. cit.* « Item teneantur repetitores omnes scolares audituros lectiones quae leguntur in scholis ducere ad scholas, et non facere pactum de mercede magistri sub poena decem solidorum quos solvat rectori. » — Qualche cosa di simigliante trovasi in un regolamento del 1336 per la università di Napoli: « Item quod repetitores cum rudibus eorum incredent scholas continue. » Origlia I, p. 182. — Anche in Bologna si fa menzione di ripetitori, ma come di scolari poveri, che vivevano dell'altrui soccorso (V. sup., § 97, 6); in Arezzo e in Napoli pare fossero piuttosto di istituzione pubblica.

(*d*) *Stat. cit.* « Quod si aliqui contra fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos pro doctrina, et tres solidos pro scholis et rectori solvat pro Banno quinque solidos. » (V. sup., § 97, 6). Per l'intero onorario questi dieci soldi non sono certamente troppo.

(*e*) *Stat. cit.* « Item teneatur quilibet magister facere ad minus tres collectas, unam pro scholis, aliam pro doctrina, et tertiam pro bidello ante Nativitatem Domini. » Il che concorda pienamente con quanto usavasi a Bologna (§ 96).

al nulla per le guerre civili (*f*). Da un diploma dottorale del 1373 risulta, che cancelliere della scuola era il vescovo, e che egli fondava questo diritto sopra una bolla papale, di cui non abbiamo però alcuna immediata notizia (*g*). L'imperatore Federico II rinnovò nell'anno 1546 il privilegio della scuola, dando il diritto delle promozioni, senza l'intervento del vescovo, alla città, che infatti lo esercitava per mezzo suo del gonfaloniere, come risulta da parecchi diplomi per lauree (*h*).

VII. — Ferrara.

118. Scrittori:

Borsetti, *historia Ferrariae Gymnasii,* P. 1. 2; Ferrariae 1735 4.

Iac. Quarini (ma è Gir. Baruffaldi) *ad Ferr. gymn. hist. suppl. et animadv.* Bonon. 1740, 4 (acerba critica dell'opera precedente).

Borsetti, *adv. supplem.* etc. *defensiv.* Venet. 1742, 4.

Fin dal XIII secolo qui era uno studio pubblico. Non già che abbia fondamento quello che dicono alcuni: cioè, che fosse stato istituito dall'imperatore Federico II nel 1242. Ma è certo che gli statuti della città del 1264 esimono i lettori dal servizio militare, sì come a Bologna: finalmente nel 1391 papa Bonifacio VIII lo innalzò a Studio generale, nominandone cancelliere il vescovo (*a*).

E qui pure ricorre la solita costituzione degli scolari. I giuristi e gli artisti fanno due università separate (*b*), ciascuna con rettori tolti dagli scolari (*c*). Degli artisti si hanno statuti del XV secolo (*d*), ma non dei giuristi. Perocchè quelli del 1613, conservatisi sino agli ultimi tempi, si riferiscono alla istruzione e non alla costituzione (*e*): e ordinano sedici cattedre in diritto: quattro, cioè, ordinarie, pel diritto civile; due pel canonico; due per le istituzioni, una pel *Bartolo*, una pel diritto penale, e sei straordinarie per le vacanze (*f*).

Dei tempi più lontani, come suole, abbiamo imperfette notizie in-

(*f*) Guazzesi l. c., p. 309.

(*g*) Guazzesi l. c., p. 309.

(*h*) Guazzesi l. c., p. 310.

(*a*) Borsetti I, p. 10, 11, 18-20. Tiraboschi *Storia* T. 4, Lib. 1, C. 3, § 20, 21.

(*b*) Borsetti I, p. 24.

(*c*) Borsetti I, p. 74. Anche nel 1647, il tesoriere che teneva luogo dell'antico rettore, era uno scolaro. Borsetti I, p. 290.

(*d*) Borsetti I, p. 114, 364-437.

(*e*) Borsetti I, p. 255, sq. (Stamp.); egli cita a p. 263 un'edizione più antica del 1639. — Oltre gli Statuti della Facoltà giuridica, abbiamo tuttavia gli Statuti del quindicesimo secolo, dei quali per altro il Borsetti, I, p. 70, sq., dà solo un sunto.

(*f*) Borsetti I, p. 257.

torno alle cattedre e agli stipendi. Nell'anno 1450 nove erano le cattedre dei giuristi, e tredici, degli artisti: quelle con uno stipendio da 22 a 225 lire, queste da 1 a 150 lire (*g*). Nell'anno 1473 si trovano 23 professori di diritto con 25 a 600 lire, e 29 artisti con 23 a 800 (*h*). Oltre a che non mancavano particolari cattedre con maggiori stipendi. Così, p. es., nell'anno 1509 Carlo Ruini riceveva 2000 lire; il Turamino nel 1602 e il Fachineo nel 1607, 1000 scudi ciascheduno (*i*).

VIII. — Roma.

119. Pochi sanno che anche Roma possedeva uno Studio pubblico, costituito come al solito. Già a mezzo del XIII secolo era stata instituita da papa Innocenzo IV una scuola di diritto, investendo gli scolari di tutti i privilegi che erano comuni ad ogni Studio generale; oltre il diritto di continuare a godere, finchè fossero a studio in Roma, dei frutti dei benefizi ecclesiastici che essi per avventura possedessero (*a*).

Se ne hanno precise notizie neli statuti della città rarissimi, ma assai rilevanti (*b*). Un capitolo dei quali, ragionando dello Studio pubblico, si riferisce alla unita bolla del 1431, in cui il papa Eugenio IV erige uno Studio generale (*c*), concedendo agli scolari forestieri il vantaggio di avere in tutte le faccende civili e penali (eccettuato il caso di omicidio), un tribunale privilegiato, davanti al quale essi vengono giudicati a loro scelta o dal proprio professore, o dal cardinale vicario, o dal rettore della università. Il rettore è nominato dai dottori e dagli scolari.

Nell'anno 1514 quello Studio prese il più grande sviluppo, come si rileva dal ruolo de' professori novellamente pubblicato (*d*). E furono pure confermati i privilegi degli scolari.

Il cardinale Camerlingo era cancelliere della scuola, e sopra ciò quat-

(*g*) Borsetti I, p. 56.
(*h*) Borsetti I, p. 93.
(*i*) Borsetti I, p. 148, 242, 243.
(*a*) Cap. 2, de privilegiis in VI (V, 7).
(*b*) *Statuta urbis Romae*, s. l., et. a. fol., pubblicati nel XV secolo, e, secondo la prefazione, fondati sopra più antichi Statuti, del tempo di papa Paolo II (1464-1471).
(*c*) *Statuta urb. Rom.* Lib. 3, C. 90, ai quali è appiccicata, come appendice, la Bolla. Lo stesso capitolo dice che l'antica scuola imperiale di Roma fu migliorata da Bonifacio VIII, indi per avversità di tempi venuta al nulla, e finalmente ristorata da Eugenio IV. Occorrono infatti indizii assai rimoti di una scuola di diritto; come p. es. un « Angelus legum Scolaris » testimonio in un documento del 1277. Marini *Papiri* p. 38.
(*d*) Lettera dell'Ab. Gaet. Marini.... nella quale s'illustra il ruolo de' professori dell'Archiginnasio Romano per l'anno MDXIV in Roma 1737, 4° (impressione del catalogo con dottissime osservazioni).

tro distinti romani in qualità di curatori (*e*). Contava in monte 88 professori, trent'uno dei quali, giuristi, e tredici altri, lettori: il qual numero dopo di allora non fu però mai raggiunto. Alle paghe erano assegnati 1400 fiorini (*f*).

Le qui riferite particolarità intorno alla scuola di diritto in Roma possiamo ora completare ed emendare, grazie alla seguente opera di Filippo Maria Renazzi, intitolata: *Storia dell'Università degli Studi,* Roma 4 vol. in-4°, 1803, 1804, 1805, 1806, pregievolissima di erudizione e corredata di molti documenti. Il primo volume ci somministra intorno all'antica storia i seguenti ragguagli. Fin dai tempi più remoti sussisteva presso la sede pontificia una *schola palatina,* detta poi *studium curiae,* (p. 7 p. 21 seg.). La quale ampliata da Innocenzo IV, coll'ordinarvi professori di diritto, ottenne tutti i privilegi di uno *Studio generale,* e il diritto delle promozioni (p. 11, 27, 28, 34 seg.); e seguitò poi sempre la corte papale anche fuori di Roma, trapassando segnatamente in Avignone (p. 28, 33). Durò essa per tutto il XV secolo, ma, al cominciare del secolo XVI, verisimilmente sotto Leone X, venne ad incorporarsi alla scuola della città di Roma, e quindi innalzata a Studio pubblico (p. 55).

La scuola della città di Roma era stata fondata nell'anno 1303 da Bonifacio VIII, e da lui dichiarata Studio generale; dottori e scolari sceglieano insieme un rettore con giurisdizione (p. 58, i documenti p. 258). Non avea però ancora la facoltà delle promozioni, che ottenne poscia da Giovanni XXII nell'anno 1318 (p. 60, 92, i documenti p. 266). Cadde essa scuola nel XIV secolo: ma gli statuti inediti della città, circa l'anno 1370, ne comandarono il restauramento, nominando tre professori di diritto con duecento fiorini per uno (p. 103, 271). Se non che, durò tuttavia poco in tale stato, essendo stata rinnovata, dopo una nuova caduta, da Eugenio IV, nel 1431 (p. 116, documenti p. 271), e a quest'ultima ristorazione ha rispetto quello che fu detto di sopra, giusta gli statuti municipali, intorno alla costituzione della università (Renazzi, p. 194, 280). Nell'anno 1458 fu tolta all'università la nomina del rettore, essendolasi d'allora in poi riservata il governo papale (p. 204). La sopraintendenza delle due scuole e in particolare il diritto delle promozioni apparteneva al Camerlingo, e, solo in assenza della Corte da Roma, la ispezione della scuola comunale competeva al vicario del papa (p. 92, 121). Questa scuola è appunto quella che, sotto il nome di *Studium Urbis, Archigymnasium Romanum, Sapienza,* dura tuttavia ai giorni nostri.

(*e*) Marini l. c. p. 17, 20.
(*f*) Marini l. c. nell'Introduzione.

IX. — Napoli.

120. Scrittori:

Giangius. Origlia *Storia dello studio di Napoli*, 2 vol., Napoli 1753, 1754, 4. Opera pregievole per molti documenti, ma priva di critica e di un conveniennte disegno.

Tiraboschi *Storia* T. 4, lib. 1, c. 3, § 6, 15, 19.

Signorelli *Vicende della coltura delle Due Sicilie* (Napoli, 5 vol., 8.°, 1784, 1785, 1786). T. 2, p. 245 seg. T. 3, p. 28 seg. p. 140 seg.

Dav. Winspeare *Storia degli abusi feudali*. T. 1, Napoli, presso Angelo Trani 1811, 8.°, p. 69-73, p. 126.

Diario per la giurisprudenza ecclesiastica, V. 6, p. 223-225.

Da tutte le altre università italiane, finora discorse, si scosta quella di Napoli e nel modo della sua creazione e negli ordinamenti che le sono propri. Avvegnachè ella sorgesse, non per forze proprie, nè per gli intellettuali bisogni di precettori e scolari ivi presenti, ma per volontà di Federico II imperatore, il quale, essendo amico delle scienze, volle gratificarne i suoi sudditi. Nell'anno 1224 fece dunque disegno di aprire in Napoli una università sopra un largo piano, di che abbiamo distinte notizie in quattro lettere che ci rimangono di Pier dalle Vigne su questo argomento *(a)*. Agli scolari promettono esse vantaggi e comodità non ordinarie; così p. es., che il prezzo delle pigioni sarebbe stato fissato da una commissione mista, e non potrebbe superare in ogni caso le due oncie d'oro; che avrebbero in ogni ramo i migliori professori, ecc. Ma vietano in pari tempo severissimamente che niun de' sudditi possa frequentare scuole estere, o, anche nel regno, insegnare o studiare altrove che in Napoli, se non fosse di ciò che appartiene alle scuole inferiori. Non essendo Federico troppo propenso in massima, alle corporazioni, nessun vestigio è qui di una università di scolari e del rettorato. Essi ebbero tuttavia un tribunale loro proprio e un *giustiziere* appositamente nominato dal re per la scuola, al quale andavano ordinariamente soggetti; ma negli affari civili avevano la scelta fra questo giudice, il loro professore e l'arcivescovo *(b)*. In materia criminale adunque il

(*a*) Pet. de Vineis *epist*. Lib. 3, ep. 10, 11, 12, 13. Nella prima di queste lettere è nominato professore Pietro ibernese, con l'annuale stipendio di dodici once d'oro. La seconda, che è la più importante, contiene un generale invito a tutti gli scolari, e da essa abbiam ricavato le surriferite notizie. La terza e la quarta son le meno rilevanti. — E siccome queste lettere parlano talvolta di una *reformatio Studii*, perciò l'Origlia opina p. 43-45, che a Napoli vi fosse già uno studio. Ma in mancanza di più precisi argomenti, quelle espressioni si vogliono piuttosto riferire alle scuole per avventura preesistenti delle cattedrali e dei monasteri.

(*b*) Nel passo di Pier delle Vigne parlasi della giurisdizione dei Lettori; mentre in un

giustiziere era l'unico giudice degli scolari (*c*). In materia civile, potevano, o attori o rei che fossero gli scolari, scegliere indifferentemente fra i tre menzionati giudici (*d*). Il qual privilegio fu quindi esteso anche ai professori, modificato necessariamente in ciò, che essi potevano optare fra due giudici soltanto, il giustiziere e l'arcivescovo (*e*). L'alta sorveglianza della università spettava al regio gran cancelliere, e da lui dipendevano le promozioni, le nomine dei professori, e l'indirizzamento delle lezioni (*f*). Alla fine del XIII secolo comparisce un rettore come assistente e vice-cancelliere nelle sue relazioni colla scuola, la quale carica fu resa permanente, e annessa ad una cattedra di professore (*g*). Nel XV secolo fu tolta al cancelliere la sopraintendenza e conferita al primo cappellano del re, il cui vicario era quindi il rettore; mentre il cancelliere sopravvedeva pur sempre le promozioni (*h*). Negli statuti del 1610 il rettore apparisce tuttavia come una persona totalmente diversa: egli è studente, nominato per un anno, e ha pure l'incarico di sorvegliare che le prelezioni si facciano puntualmente (*i*).

121. Le promozioni nei due primi secoli dell'università si davano immediatamente dal re o dal gran cancelliere, nominando egli a suo talento, quando ne veniva il caso, chi dovea esaminare i candidati, e conferir loro il grado (*a*). Laonde avveniva che non solo si rinnovassero ad arbitrio le promozioni, come dimostrerà un notabilissimo esempio; ma eziandio che, nominandosi un gran cancelliere più rigoroso, egli volesse riesaminare tutti i dottori del regno, e ad alcuni ritogliesse le insegne dottorali (*b*).

editto di Carlo I (dell'anno 1266) ricorrono all'incontro i tre mentovati giudici. ORIGLIA I, p. 75, 80, 134. Donde si potrebbe credere che l'uffizio di giustiziere fosse stato istituito solo più tardi. Ma trovandosi in un altro documento dello stesso Carlo I, che il giustiziere esisteva sin dal tempo dell'imperatore Federico, si conchiude doversi far risalire a quel tempo la detta istituzione.

(*c*) Andr. de ISERNIA in Auth. *Habita*, num. 8 (aggiunta al suo *Comm. in usus feudorum*): « Litem intellige civilem et criminalem. Neapolitani non renunciaverunt criminalibus: imo scholares habent ex privilegio expressim. — L'Isernia visse dal 1220 al 1316.

(*d*) ISERNIA l. c., num. 9: « Neapoli habent ex privilegio, sive agant, sive conveniantur. » Egli nomina espressamente i tre mentovati giudici, num. 13.

(*e*) ISERNIA l. c., num. 14.

(*f*) TIRABOSCHI l. c. § 18. ORIGLIA I, p. 203.

(*g*) ORIGLIA I, p. 201-203.

(*h*) ORIGLIA I, p. 286-288.

(*i*) ORIGLIA I, p. 58. Probabilmente il rettore degli scolari sotto il governo spagnuolo era stato introdotto a imitazione delle università spagnuole, ma non era più che un nome vano.

(*a*) ORIGLIA I, p. 214, 215. SIGNORELLI T. 3, p. 140-145. V. Vol. 3, N.° VII, *B*, un documento del 1278 dichiarativo di questa usanza.

(*b*) SUMMONTE *Hist. di Napoli*, ed. 3, Nap. 1748, 4.°, T. 3, p. 322, 323 (anno 1327).

Inoltre, che i dottori di questa università, così diversa e, per così dire, isolata dalle altre, non fossero da esse riconosciuti. Ed il re dal canto suo, come per reciprocità, o per fare più largo uso del suo diritto di sovranità, negava pure di riconoscere i dottori forestieri, i quali, se volevano professare nel regno, faceva esaminare e promuovere di bel nuovo.

A viemeglio dichiarare questo singolare stato di cose, addurremo i seguenti esempi. Iacopo di Belvisio era già stato a leggere parecchi anni in Bologna come bacalare, quando fu mandato a Napoli da re Carlo II per una luminosa cattedra. Per che egli dovette recarsi nel 1297 in corte di Provenza, cioè a Aix, presso Carlo, e quivi, nel regio palazzo, venire dichiarato dottore dal gran cancelliere (*c*). In seguito, fu di nuovo esaminato e promosso in Napoli da un altro gran cancelliere (*d*). Più tardi, volendo egli insegnare in Bologna, sua patria, quella sua duplice promozione non gli fu nullamente riconosciuta, sebbene il re stesso si adoperasse per lui. Che egli dovesse essere di bel nuovo esaminato e promosso era indubitabile; ma gli fu ancora lungamente contestato se egli il potesse; finchè ottenne pure, a grande stento, la sua terza promozione (*e*).

All'incontro, Francesco da Telesia era stato esaminato e promosso in Reggio da Guido di Suzaria ed altri dottori; or quando egli volle far pro-

(*c*) Iacobi de Belvisii *practica iudiciaria in materiis crim.*, prooem. «... ad preces reverendi patris et dom. mei dom. Petri de Ferrariis, iuris utr. excell. professoris, archiep. Arelatensis, illustr. Regis.... cancellarii, *qui me doctoratus honore in aula regia civitatis Aquensis ipsiusque praesentia decoravit,* etc. » Ei. summa authenticorum Lugd. 1511, fol. in praef..... « constitutiones extravagantes .... omnes habeo..... quarum in charitate copiam suscepi a venerabili patre et dom. meo dom. Petro Ferrariis utriusque iuris excell. professore archiep. Arelatensi illustriss. regis dom. Caroli II, Sicil. et Hieros. regis cancellario: *qui me doctoratus honore in aula regia ipsiusque praesentia decoravit.* » Cfr. Sarti P. 3, p. 19-21. Fantuzzi *Scritt. Bologn.* T. 2, p. 46-49. V. inf., Vol. 2, Cap. XLIX, num. III.

(*d*) Origlia I, p. 169. Egli dice che Iac. Belvisio verso il 1289 fu chiamato a una cattedra di professore a Napoli, indi prosegue: « Fu... esaminato tre volte in presenza di Carlo, e di molti professori che fecero con giuramento testimonianza di sua dottrina per mezzo di Guglielmo di Gotorio G. Cancelliero, e prese altresì sotto i medesimi la laurea dottorale. » Poscia egli memora le gesta di Carlo II nel 1298 e nel 1299. — Le quali notizie, essendo egualmente indubitate, non si possono altrimenti conciliare se non coll'ammettere una ripetizione che non ha in realtà niente di inverisimile, atteso che la continua presenza del re fa chiaro come egli considerasse questa solennità come una festa di corte, e ci avesse un gusto particolare. — A miglior riprova e conferma di questi fatti alquanto oscuri, gioverà intanto quel che segue. Guil. Pongo (o Longi) da Bergamo era gran cancelliere e nel 1294 fu creato cardinale. Summonte hist. di Napoli, ed. 3, T. 3, p. 156. *Hist. gen. des cardinaux*, P. 1, Paris 1642, 4°, p. 362. Allora, cioè nel 1294, divenne gran cancelliere Pietro Ferrari. Summonte l. c., p. 198. Il quale fu poi nominato arcivescovo di Arles, e morì nel 1307 o 1308. *Gallia Christ.*, ed. nov., T. 1. Di un cancelliere chiamato Guido Gotorio non trovo alcun cenno nel *Summonte.*

(*e*) Sarti l. c., Fantuzzi l. c.

fessione in Napoli, non fu dal re riconosciuto, ma dovette ricevere, per ordine del medesimo, un'altra formale promozione *(f)*.

Se non che, questa singolare usanza fu abolita nel 1428, essendosi istituita anche a Napoli, giusta il costume delle altre università, una facoltà delle promozioni, la quale dovesse procedere secondo una norma fissa, sotto l'alta sorveglianza del gran cancelliere. E tutti i membri di essa dovevano avere un tribunale speciale, dipendente dal gran cancelliere o dall'arcivescovo, secondo che fossero laici o chierici (*g*).

122. La nomina dei professori stipendiati fecesi, per molto tempo, immediatamente dal gran cancelliere, poscia dal cappellano. Dagli statuti del 1610 fu introdotto il concorso, cioè un esame di tutti gli aspiranti, in presenza della facoltà, e quindi la nomina per cooptazione (*a*). Il quale costume, trapassato dalla Francia, donde era originario (*b*), nella Spagna, era senza dubbio stato portato a Napoli dal governo spagnuolo.

Malgrado queste usanze, tutte proprie della università di Napoli, e i grandi sforzi, onde il governo di un così ragguardevole regno ha tentato più di una volta di rialzarla, è tuttavia notabile che essa abbia fatto minor frutto di qualunque altra università italiana. Vero è che il suo istoriografo si studia di rappresentare i suoi primordi splendidissimi, a fronte della presente nullità che egli stesso spontaneamente confessa; e sembra pur consentire che nel XII secolo la università di Napoli fosse l'unica vera università d'Europa (*c*). Ma dalla sua stessa opera risulta ad evidenza che la fama ed efficacia di quella università fu sempre poca o nessuna, e che neppure al gran genio di Federico II venne fatto di supplire al difetto di libertà scientifica, e vincere gli ostacoli derivanti da viziosi ordinamenti (*d*).

(*f*) ORIGLIA I, p. 232. Il documento (dell'anno 1300 circa) fu stampato nel Vol. 3, della nostra edizione.

(*g*) ORIGLIA I, p. 222, sq. L'atto di fondazione fu pubblicato da Car. Tapia, *Ius regni Neapolitani*, Neap. 1605. f., Lib. 2, rub. 33, p. 407, sq. — Fu inoltre istituito un collegio di medicina e di teologia.

(*a*) ORIGLIA II, p. 67, 219. — Egli ha raccolto in diversi luoghi del suo libro delle notizie sulle cattedre e le paghe di tempi diversi. Vol. 1, p. 141, 142. Vol. 2, p. 3, 62, 222, 234, 274.

(*b*) V. inf. § 135, f.

(*c*) ORIGLIA I, p. 47.

(*d*) TIRABOSCHI l. c., § 15. SIGNORELLI T. 2, p. 247. — A Napoli pare siasi sempre mantenuta la persuasione, non doversi far altro se non tirar giù a dirotta severissime prescrizioni. Così, p. es., negli Statuti del 1610 si contengono le seguenti. Quel professore che avesse interrotto le sue lezioni o le facesse, usando dei manoscritti, era privato, per quel giorno, della paga. Chi avesse spiegato in casa particolare materia pertinente al pubblico insegnamento, era, per la prima volta, multato di 100 ducati, alla seconda, di 200, e confinato per tre anni a Capri. ORIGLIA II, p. 64.

X. — PERUGIA.

123. Scrittori:

Vincenzo BINI, *Memorie istoriche della Perugina università*. Perugia, Vol. 1, P. 1, 2, 1816, 4.

Le seguenti notizie sono un estratto di questa erudita opera, di cui non è ancora uscito il secondo volume. Subito dopo la pubblicazione del primo volume, nell'anno 1816, fu scoperto un archivio, sino allora sconosciuto, di documenti municipali, nel quale devono trovarsi i nomi di altri professori (VERMIGLIOLI, *Bibliografia storico-perugina*, Perugia 1823, 4, p. 35). Il Bini era stato da prima professore a Perugia, ma nel 1826 dimorava in Roma, come procuratore generale dei Benedettini.

Nell'anno 1276 aveavi già in Perugia un precettore in diritto, ed alcuni altri nelle arti, quando la città venne in pensiero di fondare e dotare uno Studio pubblico (p. 14, 15, 26). Il quale Studio fu poi riconosciuto come generale, con bolla pontificia dell'anno 1307, e con un'altra del 1318 capacitato alle promozioni, le quali, sì come in Bologna dall'arcidiacono, qui pure doveano essere sopravvedute dal vescovo della città (p. 43, 44, 197, 198). Diede tuttavia anche re Carlo IV nell'anno 1355 un diploma, dalle espressioni del quale parrebbe quasi che la università venisse fondata allora allora per la prima volta (p. 48, 206).

La università componevasi anche a Perugia de'soli scolari (p. 192, 195) i quali sceglievansi il loro rettore, che trovasi per la prima volta menzionato nell'anno 1322 (p. 27). I professori all'incontro eleggevansi, parte da essi, parte dai magistrati della città (p. 29, 30, 192). Per lungo tempo nessun cittadino potè essere nominato. E però, quando il Bartolo ottenne la cittadinanza, dovette essere dispensato da quella legge per ispecial favore (p. 36, 38). Le prelezioni, non altrimenti che in Bologna, duravano un anno, e si cominciavano dal 19 di ottobre (p. 33, 192, 194, 195). La dotazione della università fu da prima di 1500 fiorini, poscia di 2000, e finalmente di 2500 (p. 41, 233, 607). Nell'anno 1389 fu nominato Antonio di Butrio coll'annuo stipendio di 300 fiorini, in concorrenza di Pietro Ubaldi, essendosi ivi pure introdotto il concorso (p. 136, 280). I dottori formarono qui pure, come altrove, un collegio, i cui più antichi statuti che noi conosciamo, sono del 1407 (p. 410, stampato a p. 924). E contengono questa particolarità: che il grado di dottore conseguito fuori di Perugia era dichiarato invalido, e gli scolari laureati all' estero erano incapaci delle cariche, che si davano ai dottori (p. 232, 233, 614, 609).

XI. — Delle altre università italiane.

124. Oltre le sopra dette, parecchie altre scuole erano in Italia nel XIII, XIV, e XV secolo, specialmente di diritto; la storia e costituzione delle quali, malgrado la celebrità di alcune di esse, è tuttavia poco conosciuta *(a)*. Noi ne diremo pur qualche cosa.

Piacenza apparisce già nel XII secolo, avendo avuto a maestri il Rogerio e il Piacentino. E nel 1248 fu dal papa dichiarata Studio generale *(b)*.

Modena pure avea scuola nel XII secolo, come si rileva dalla storia del Rogerio, del Piacentino, e particolarmente del Pillio *(c)*. Il quale racconta come egli sia stato chiamato da Bologna a Modena, e abbia ricevuto quasi 100 marchi d'argento: il che se è appena credibile, come stipendio annuo, considerato come capitale e come una specie di prestito, non è nè inverisimile, nè senza esempio *(d)*. Perocchè essendosi nominato nell'anno 1260 Guido da Suzaria, egli pure ricevette, come capitale, 2250 lire modenesi, a patto che tutti i modenesi fossero esenti dagli onorari; pena 1000 lire imperiali, da pagarsi da lui alla città o dalla città a lui nel caso di inadempimento del contratto *(e)*. Ma sul principiare del XIV secolo quella scuola non esisteva già più, sebbene gli statuti della città dell'anno 1328 assegnino ancora la somma di 150 lire a un legista, e 50 a un lettore nell'arte del notaio e nelle *Istituzioni (f)*.

Della scuola di Reggio si hanno traccie nel XII secolo, e nel XIII era già fioritissima e aveva a'suoi stipendi molti celebri professori *(g)*. Ma anch'essa si chiude a mezzo il XIV secolo *(h)*. E non ci resta che un diploma di laurea, verisimilmente il più antico che ancora esista. Onde si ricava, qui pure, come a Bologna, essersi usati due esperimenti, nei quali per

(*a*) Le migliori notizie in proposito si hanno raccolte nel *Tiraboschi* (V. sup., § 60 *a*). A complemento delle quali giova consultare Sarti P. 1, p. 244, 233; P. 2, p. 110; P. 3, p. 24, e Affò *Mem. degli scrittori e letterati parmigiani,* T. 1, Parma 1789, 4°, nell'*introduzione*.

(*b*) Tiraboschi IV, 1, 3, § 23.

(*c*) Tiraboschi *Biblioteca Modenese,* T. 2, p. 52, sq. Dei professori qui nominati e della loro relazione con questa scuola, parleremo distesamente a suo luogo (V. 2, Capitoli XXIX, XXX, XXXII).

(*d*) Sarti P. 1, p. 74. E non è pure impossibile che sia una esagerazione rettorica del Pilio, secondo che portava il carattere del suo intero racconto.

(*e*) Quel prezioso documento ci tramandò il Muratori. *Antiqu. It.,* T. 3, p. 904-908.

(*f*) Muratori l. c., p. 908.

(*g*) Tiraboschi *Biblioteca Modenese,* T. 1, p. 64, sq.

(*h*) Tiraboschi l. c., p. 69.

altro i professori non facevano che esaminare e dare il loro parere, dietro il quale, il vescovo conferiva il grado (*i*).

125. Pavia fu privilegiata dall'imperatore Carlo IV nell'anno 1361 (*a*). E nel 1362 Galeazzo Visconti proibiva a'suoi sudditi di studiare altrove; nel che egli voleva evidentemente imitare il bando promulgato per l'università di Napoli (*b*). In seguito si è fatto molto per questa scuola, come risulta nel più chiaro modo dal noto catalogo di tutti i professori delle due principali cattedre, dove si leggono nomi celeberrimi, con istipendi così egregi da non essere secondi a nessuna delle più ricche università. Così, p. es., il Baldo dal 1397 in poi ebbe 1200 fiorini, il Giasone dal 1492 in poi 2250, l'Alciato dal 1536 al 1540, 1000 scudi, e dal 1544 al 1550, 7500 lire, il Menochio dal 1589 in poi 6000 lire, e così via (*c*).

Torino ottenne un privilegio papale nel 1405, e uno imperiale nel 1412 (*d*); nè prima di quell'epoca ha vestigio di scuola. Ivi, secondo il solito delle università italiane, era una università di scolari, i quali sceglievansi il proprio rettore, investito di giurisdizione civile (*e*). La giurisdizione criminale era esercitata dai magistrati della città, ma interveniva però sempre il rettore (*f*). La costituzione della facoltà e le ceri-

(*i*) Questo diploma abbiamo stampato nel Vol. 3, togliendolo dalla parte terza delle *Memorie storiche di Reggio*, di Nicola Tacoli, in Capri 1707, fol. p. 215; la seconda metà è piena di lacune. Quel rarissimo libro non avrei potuto rinvenire in nessuna biblioteca tedesca, ma ebbi copia del documento dalla cortesia del Blume. Il quale dà un esatto resoconto di quella rara opera e del citato diploma dottorale nel suo *Iter Italicum*, Vol. 2, p. 21, 22, 24.

(*a*) Ant. Gatti *Gymnasii Ticinensis historia*, Mediolani, 1704, 8° (poco istruttivo). Parodi *Elenchus privilegiorum et actuum publici Ticinensis studii*, 1753, 4.°. Il quale catalogo, sebbene compilato senza pure aggiungervi gli antichi documenti, o almeno almeno trarne profitto, fornisce tuttavia parecchie utili notizie. Il privilegio imperiale leggesi nel Gatti p. 129.

(*b*) *Thron.* ap. Muratori *Scriptores*, T. 16, p. 406.

(*c*) Parodi p. 161-164.

(*d*) *Statuta venerandi sacrique collegii iurisconsultorum Augustae Taurinorum*. Taur. 1614, 4.°. Il qual libro contiene gli antichi Statuti della Facoltà, le modificazioni fattevi nel 1575, e finalmente i documenti. Le due lettere di fondazione sono a p. 57, 59. In una più recente edizione (del 1680) fu alterato l'ordine del collocamento, introducendo le posteriori modificazioni ai rispettivi luoghi.

(*e*) Perchè i dottori negli Statuti cercavano di premunirsi in tal guisa contro la soggezione e la dipendenza. Cap. 33 (p. 21): « Item statuimus, quod universitatis scholarium non possit aliquid statuere vel ordinare contra vel adversus doctores seu Statuta collegii.... nec doctores subsint in aliquo iurisdictioni rectoris. » Cap. 36 (p. 23): « Item statuimus, quod nullus doctor iuret servare Statuta universitatis, et obedire rectori; nisi si iurare vult iuret, et salvis Statutis collegii. » I quali passi leggonsi nell'edizione del 1680, Cap. 44, p. 76 e Cap. 45, p. 77.

(*f*) *Statuta* p. 71. «..... ita tamen quod rector ipsius studii in quolibet actu quolibet temporis intervallo vocetur, et intersit. »

monie delle promozioni erano quasi in tutto conformi a quelle di Bologna e di Padova. Cancelliere della scuola era il vescovo (*g*). Le quali istituzioni, se in tempi più recenti, furono radicalmente mutate, i cambiamenti posteriori non si vogliono però confondere, come erroneamente si è fatto, colle istituzioni primitive (*h*).

A questo è da aggiungere che la città di Firenze ebbe pure, nel 1364, dall'imperatore Carlo IV il privilegio di uno Studio generale a preghiera del vescovo Pietro Corsini di Firenze (*i*).

UNIVERSITÀ FRANCESI.

126. Delle notizie intorno a queste università ha fatto la più completa raccolta il Pasquier nella sua opera intitolata: *Recherches de la France*, III, 29 e IX, 3-28, 36 (V. sup. § 21).

E quanto a notizie letterarie intorno alla storia delle medesime, V. Lelong, *Bibl. hist. de la France*, ed. Fontenette, T. 4, p. 7-47, p. 518-521.

XII. — Parigi.

Jacques du Breul, *Théâtre des antiquitéz de Paris*, ed. 3, Paris 1639, 4° (la prima edizione è del 1612). Liv. 2. *De l'université de Paris*. Caes Egassii Bulaei, *Historia universitatis parisiensis*, 6 vol. Paris 1665-1673, fol. Il primo volume abbraccia lo spazio di 300 anni, dall'800 al 1100, e gli altri appunto un secolo per uno. Opera assai ricca di materiali, ma pesante per la sua lungaggine, e fatta senza discernimento e senza critica.

Crevier, *Histoire de l'université de Paris*, 7 vol., Paris 1761, 12. Il materiale egli tolse in gran parte dal Bulaeus, ma lavorò assai meglio.

Eugène Dubarle, avocat, *Histoire de l'université, depuis son origine jusqu'à nos jours*. T. 1, 2, Paris, 3, L. 3. Brière, 1829, 8. Nè per nuove fonti, nè per conveniente disegno, è pregevole questa ultima opera, la quale può piuttosto riguardarsi come un compendio delle opere storiche generalmente conosciute (*a*).

(*g*) *Statuta* p. 58 (ed. 1680, p. 81).

(*h*) Meiners V. 2, p. 59, 287. Egli si richiama alle *Constitutions pour l'université de Turin* per provare che Torino avea costituzioni diverse da Bologna e da Padova. Ma questi Statuti, che possiedo io pure, sono dell'anno 1772, e però provano nulla pei tempi anteriori. Essi parlano degli Statuti del 1729, che si trattava appunto di riformare.

(*i*) Ughelli, *Italia sacra*, T. 3, dove è pure stampato questo documento.

(*a*) Rispetto alla giurisprudenza incorre più d'una volta in errori, del resto usuali.

Qui pure, come a Bologna, si conosce meglio la fama e lo splendore della scuola, che non la sua costituzione. Ad ogni modo, fin dal XII secolo vi s'incontrano parecchi celeberrimi professori in teologia e in filosofia, i quali avevano relazione, parte colla scuola della cattedrale, parte con varie scuole monastiche, e principalmente con quella di santa Genevieffa e di san Vittore (*b*).

Intorno alla costituzione fu preteso ricavare antichissime notizie da una supposta opera di Boezio, che descrive la forma delle promozioni della scuola di Parigi, secondo che usavasi nel XIII secolo e nei secoli successivi (*c*). Ma perchè sarebbe stato un po' troppo il supporre questa forma fin nel VI secolo, nè quell'opera potea realmente e in buona fede attribuirsi a Boezio, le fu data, se non altro, una antichità sconosciuta, forse del XII secolo, e riguardata come il più antico monumento storico delle dignità accademiche (*d*). Ma anche questo è falso; il libro fu scritto da Tommaso Brabantino, morto nella seconda metà del XIII secolo, il quale volle ritrarre e descrivere per bene in quell'opera le usanze del suo tempo, sotto un nome reso già celebre (*e*), di guisa che egli non ci porge se non le notizie di un periodo di tempo, d'altra parte sufficientemente conosciuto.

127. I più antichi documenti autentici sulla costituzione di quella scuola, sono due decretali di papa Alessandro III. Nella prima delle quali egli proibisce che nessuno in Francia possa prendere denari per dar fa-

Cfr. T. 1, p. 86: « Bologne.... célèbre pour l'enseignement des *Institutes de Justinien*, récemment decouvertes au siége d'Amalfi. » p. 85: « la faculté de droit, alors appelée de décret, parcequ'on n'y enseignait que les décrétales des papes. »

(*b*) Crevier I, p. 122, 283, 500. — Il Bulaeus considera Carlo Magno come il primo fondatore della università di Parigi, e comincia da lui a contare i secoli della medesima; ma questa opinione è priva di ogni fondamento. Perocchè, per quanto siasi adoperato quell'imperatore intorno alle scuole del suo tempo, è tuttavia affatto improbabile una immediata relazione delle stesse colla università che sorse più tardi.

(*c*) Boethius *de disciplina scholarium*. Della quale opera io ho sotto gli occhi le seguenti edizioni: 1.° ediz. a parte, Colon. 1489, 4°, 2 (insieme coll'opera di Boezio: *de consolatione*, Ludg. 4, 3) in opp. Boethii Basil. 1546, fol. p. 968-982. — Il quinto capitolo ragiona della forma delle promozioni, il secondo, dei cattivi costumi della scuola di Parigi.

(*d*) Meiners P. 2, p. 212-214; P. 3, p. 354. Schwarz *Storia dell' educazione*, Vol. 2, p. 449, 450.

(*e*) Nel libro intitolato *Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum*, trovansi, fra gli altri, anche dei passi di questa opera: dinanzi a' quali passi, leggesi in certe edizioni: « Sequuntur autoritates *boecii*, » etc., ma nella edizione di Colon. ap. Quentel del 1509, la soprascritta suona così: « Sequuntur authoritates *Thomae Brabantini* ex libro de institutione scholastica praetitulato, quae humilitatis et maioris autoritatis causa Boetio ascripsit. » Cfr. Iac. Thomasii *dissertationes... per modum programmatum publicatae* Hal. 1693, 8°, p. 262-275, e Fabricii *bibl. lat.* ed. Hamb. 1721, Vol. 1, p. 650; Vol. 3, p. 217. — Intorno alle opere di Tomaso Brabantino e del Cantipratano, conf. fra gli altri Foppens *bibl. Belgica*, T. 2, p. 1131.

coltà d'insegnare (cioè per la promozione) (*a*); e questa proibizione, secondo un'antica glossa del Vincenzio, risguardava il cancelliere di Parigi, che sino allora prendeva, per ogni promozione, una marca d'argento (*b*). Nell'altra, ne eccettuava la persona del cancelliere vivente, Pietro Comestore (*c*).

Più importante è il privilegio di Filippo Augusto dell'anno 1200, che a torto si è tuttavia risguardato come una specie di fondazione dell'università, o, per lo meno, come il principio di una formale costituzione della medesima (*d*). In quel tempo, parecchi scolari erano rimasti uccisi in una rissa, e un ufficiale del re pare che ci avesse gran torto. Laonde il re diede per lo avvenire le seguenti disposizioni. Se gli scolari (lettori e studenti) commettessero un misfatto (*forefactum*) potevano essere soltanto arrestati dal prevosto di Parigi, ma questi dovea immediatamente consegnarli al tribunale ecclesiastico, che ne li processasse e punisse; eccettuato tuttavia il rettore o *capitale*. Se poi gli scolari venissero maltrattati, i parigini che si trovassero presenti, non doveano allontanarsi, ma arrestare il reo e tradurlo in giudizio, per fare ivi testimonianza dell'accaduto. La osservanza delle quali disposizioni fu allora giurata dal prevosto e da tutto il comune di Parigi, e in avvenire da ogni nuovo prevosto (*e*); così che questi da indi in poi fu considerato appartenere alla università e nominato conservatore dei reali privilegi (*f*).

Un concordato fatto dalle quattro nazioni nel 1206, intorno alla scelta del rettore, è una riprova della primitiva ripartizione della università in quattro nazioni (*g*). E quantunque esso concordato non sia giunto sino a noi, non si può tuttavia dubitare della sua esistenza, come quella che ci viene attestata da antichi cataloghi. Un altro argomento l'abbiamo finalmente in decretale di Innocenzo III, del principio del XIII secolo, la quale ha veramente poca importanza pel suo contenuto; ma è il primo documento, in cui venga applicato alla scuola di Parigi il nome di università (*h*).

(*a*) C. 3, X *de magistris* (5, 5) e in Coll. Decr., ant. I, Lib. 5, tit. 4., Cap 3, Bulaeus, II, p. 555.

(*b*) Coll. Decretal. ant., ed. Paris. 1621, f. p. 651: « Hoc cap. fuit impetratum contra cancellarium Parisien. qui a quolibet docente marcham unam exigebat. Vincen. »

(*c*) Bulaeus II, p. 370, Crevier I, p. 256.

(*d*) Trovasi stampato nel *Bulaeus* III, p. 2, 3, dove narrasene anche distesamente la cagione.

(*e*) S'inganna il Bulaeus, III, p. 1, 4, dicendo che in questo privilegio fu tolta al prevosto la giurisdizione civile, e conferita al tribunale ecclesiastico; non facendosene neppure parola.

(*f*) Bulaeus III, p. 580, 596.

(*g*) Bulaeus II, 662, III, 31.

(*h*) C. 7, X, *de procur.* (1, 38) e in Coll. 4, antiqu. Decretal., Lib. 1, T. 16, Cap. 2. Esso è intitolato : *Scholaribus Parisiensibus*, e in un antico manoscritto della edizione

128. Per molti rispetti, la scuola di Parigi venne a primeggiare fra tutte le altre. Nessun'altra mantenne così a lungo la sua celebrità e importanza, nessuna ebbe tanta influenza sulla Chiesa e sullo Stato. Si chiamò figliuola primogenita del re e difese accanitamente il suo posto; ma il nobile sentimento di tanta dignità degenerò non di rado in insopportabile orgoglio, e trasmodò nelle pretese (*a*). Cosicchè, ogniqualvolta, contendendo col braccio secolare, ella credesse di non avere il suo debito, per estremo rimedio, si appigliava al partito di sospendere le lezioni e i sermoni (*b*), onde nascevano frequenti agitazioni nel popolo, che bisognava calmare col cedere alla università. La quale venne così acquistando tanta importanza, che nel 1588, i suoi deputati sedevano fra gli stati del regno all'assemblea di Blois (*c*).

Ciò che rendeva lo Studio parigino tanto potente, anzi pericoloso, era la sua povertà: la università, le facoltà, le nazioni erano povere, e perfino i collegi, sebbene avessero a sopportare tante spese, non si poterono però dir ricchi (*d*). La università non possedè mai una casa, tal che dovea tenere le sue ordinarie adunanze ne' chiostri, graziosamente apertile dagli ordini religiosi (*e*). Per la qual cosa, ella prese un'indole affatto ecclesiastica, mantenendosi sempre libera e indipendente dall'autorità civile, mentre le ricchezze avrebbero ben presto minata questa sua indipendenza e l'impero che essa esercitava sulla mente negli uomini.

129. Per ciò che risguarda la costituzione della università, e come a fondamento della medesima, sarebbero certamente da aspettarsi, secondo lo stile delle altre antiche scuole, degli statuti estesi. Eppure sembra che non siasi mai provvisto a ordinarla con un buon codice di statuti, ma che se ne venissero facendo di assai ristretti, secondo che portava il bisogno (*a*), come risulta dai seguenti fatti.

Nell'anno 1215, la università ottenne dal legato del papa, cardinale Roberto de Courçon, degli statuti che determinano solo pochi punti, e non porgono alcuna idea dello stato della università di allora (*b*). Degli

del Pithou: *Magistris et Scholaribus*. Il significato delle due lezioni è lo stesso, perocchè, anche nella prima, fra gli scolari, devono principalmente comprendersi i *magistri*, non altrimenti che nel privilegio del 1200.

(*a*) Bulaeus III, p. 574, sq. Crevier V. p. 222, 414, 438.

(*b*) Bulaeus III, p. 553, V, p. 830 e in parecchi altri luoghi; il qual mezzo fu usato per la ultima volta alla fine del XV secolo. — Il diritto della università a prendere sì fatte decisioni trovasi espresso negli Statuti ap. D'Achery *Spicileg.*, ed. 2, T. 3, p. 737.

(*c*) Crevier VI, p. 405.

(*d*) Crevier I, p 9.

(*e*) Bulaeus III, p. 568.

(*a*) Nel XVI secolo fu fatto il progetto di raccogliere tutti gli antichi Statuti, per rifonderli in uno solo, ma non fu mandato ad effetto. Crevier, V. p. 364.

(*b*) Questi furono stampati dal Bulaeus, III, p. 81,82.

artisti si è conservato uno statuto del 1344, che inculca ai professori la più grande circospezione nel confutare i testi che essi ponevano a base delle loro prelezioni (*c*). Rimangono inoltre alcuni piccoli statuti dei teologi, dei canonisti e degli artisti, che risalgono in parte al 1370, e determinano principalmente in quali giorni si deve fare lezione o non farla, avendo rispetto alle feste della chiesa, alle disputazioni, e via dicendo (*d*). Più estesi sono gli statuti promulgati nel 1542 dal legato cardinale di Estouteville; ma anche questi mirano a togliere certi abusi e non altro (*e*); che fu pure lo scopo della riforma degli artisti, dell'anno 1534 (*f*). Certamente, gli statuti fatti dai regii commissari nel 1598 e pubblicati nel 1600 dal De Thou, hanno molta rassomiglianza con quelli delle altre università; ma questi pure si limitano a dare dei buoni ammaestramenti e a togliere di mezzo alcuni abusi, nè danno alcun lume intorno alla costituzione della università. E rispetto alla loro forma esteriore, non abbracciano nè anche tutta la università come un corpo solo, ma sono piuttosto quattro statuti distinti per le quattro facoltà (*g*). E però nello esporre, che faremo, la costituzione universitaria di Parigi, gli statuti della medesima non verranno così a taglio come vennero a suo luogo quelli delle altre università (*h*).

130. E prima di tutto, è da notare che in Parigi fu sempre una sola università; così che nè la differenza fra giuristi e artisti, nè quella fra nazione e nazione diede origine alla formazione di altrettanti corpi indipendenti. E, quel che è più, la somma delle cose fu sempre presso i lettori, senza alcuna partecipazione degli scolari. All'assemblea generale della università ebbero originariamente diritto tutti gli aventi grado di dottore o di maestro, il qual titolo equivalse per lungo tempo a quello di professori effettivi. Ma allorquando si usò dare quel grado anche a coloro che non insegnavano (che fu nel XIII secolo), fu pure introdotto, prima per consuetudine e poi per legge, il seguente cambiamento. Di regola generale, i soli lettori (*magistri regentes*) o professori effettivi intervenivano alle assem-

(*c*) *Bibliotheca maxima Patrum. Lugdun.*, T. 26, p. 482.

(*d*) D'Achery, *Spicilegium*, ed. 2, T. 3, p. 735-737.

(*e*) Bulaeus, V, p. 562, 577. Cfr. Crevier IV, p. 168, sq.

(*f*) Bulaeus VI, p. 247.

(*g*) Intorno alla storia di essi V. Crevier VII, p. 51. E ne esistono probabilmente parecchie edizioni. Io ho consultata la seguente : *Réformation de l'université de Paris*, à Paris chez Claude Thiboust 1667, 8°. Oltre questa edizione completa, io ho trovato nel *Lelong* parecchie stampe degli Statuti ivi compresi, pertinenti alle singole Facoltà, (l. c., p. 19, 22, 23).

(*h*) Una importantissima raccolta di particolari Statuti inediti, e di altri documenti per la storia della università di Parigi possiede la Biblioteca di Vienna. *Lambec.* bibl. Vind., ed. 1, Lib. 2, p. 239-261. Kollar *Analecta monum. Vindob.* T. 1 (Vind. 1761, f.) p. 307-346. Nè finora, credo, se n'abbia tratto profitto.

blee con diritto di vôto; straordinariamente, e dietro particolare invito, anche gli altri graduati (*a*). All'incontro, non ci è traccia che sia mai stata lasciata agli scolari la più piccola influenza. Vero è che il Buleo ammette la partecipazione degli scolari ad una più numerosa assemblea, ma i suoi argomenti non ci persuadono, non sapendo egli citare un solo caso in cui siasi ragunata quella generale assemblea (*b*). In questa costituzione era per altro un punto capitale, il quale fu cagione che la influenza e la forza della università toccassero un segno che non era dato poter raggiungere alle università italiane. Le quali nessun' altra maggior cura avevano che di procacciare la libertà e, tal fiata, anche la licenza degli scolari, e la elezione di eccellenti professori. La università di Parigi, all'incontro, ottenne singolare importanza pel suo intromettersi in dispute scientifiche e principalmente teologiche; e sebbene il sentenziare di sì fatte materie non fosse di tutta la università, ma di questa o quella facoltà; pur tuttavia era fra loro un così stretto legame, che queste ultime poteano facilmente darsi l'importanza di tutto il corpo universitario, in guisa da doversi, non di rado, riguardare come pronunziati da quest'ultimo i giudizi e le dichiarazioni di una sola facoltà.

131. Le suddivisioni della università di Parigi non si ravvisano così distinte come quelle delle altre università. Da tempo antichissimo eranvi solamente quattro nazioni (§ 127) le quali durarono pur lungamente nello stesso numero e circoscrizione: cioè 1.° la francese; 2.° la inglese; o tedesca; 3.° la piccarda; 4.° la normanna; e ciascuna di esse comprendeva un certo numero di provincie (*a*). Nella prima nazione era, fra le altre, una provincia di Bourges, cui vuolsi aggiungere eziandio tutta la Spagna, l'Italia e l'Oriente. La seconda abbracciava, oltre l'Inghilterra e la Germania, la Ungheria, la Polonia, i regni settentrionali; e fu detta da prima

(*a*) Bulaeus III, p. 420, p. 568.

(*b*) Bulaeus III, p. 568. Suoi fondamenti pare sieno stati i seguenti: 1° l'asserzione di un opuscoletto manoscritto, di data e di autore incerto, che intervenissero anche gli scolari (p. 504; il Meiners, P. 3, p. 51, lo chiama erroneamente un documento); 2° La frequentatissima formola ufficiale: *Universitas magistrorum* et *scholarium* (p. 568, 569). Ma questa formola non prova nulla, avvegna che gli scolari appartenessero all'università come subalterni, tanto che non aveano voto, ma venivano rappresentati dai professori. Di che abbiamo la conferma in una decisione dell' anno 1259 (Bulaeus III, p. 356), la quale principia altresì colla formola: *Rector et universitatis magistrorum et scholarium*, ma termina con queste parole: *Datum Parisiis in nostra congregatione generali Magistrorum tam regentium quam non regentium*, così che i professori sono qui rappresentati come votanti per tutta la università, non esclusi gli scolari. Del rimanente quella formola ufficiale non è assolutamente unica, usandosi talvolta dire semplicemente: *Universitas magistrorum*, cfr. l. c., p. 569 e C. 11, X, *de const.* (1, 2).

(*a*) L'elenco delle nazioni e delle singole provincie che le componevano abbiamo dal Du Breul, p. 456.

inglese, poi (cioè verso il 1430) tedesca (*b*). La terza nazione comprendeva anche i Paesi Bassi. — A queste nazioni appartenevano anticamente e professori e scolari, secondo la patria, senza distinzione di facoltà. Ma verso la metà del secolo XIII, la università fu involta in una lunga ed accanita lotta coi frati mendicanti, i quali, aiutati dal papa, volevano, suo malgrado, aver posto in essa università. Onde avvenne che se ne staccassero tutti i dottori in teologia, e fondassero un collegio a parte, dando così un esempio che fu poscia imitato dai canonisti e dai medici. D'allora in poi, l'università si compose di sette parti fra loro dissimilissime, cioè delle tre facoltà suddette e delle quattro nazioni. Quelle erano dirette e rappresentate dai loro decani, queste, dai procuratori, e costituirono in effetto la vecchia università, ne portarono il nome, e si mantennero nell'esclusivo possesso del rettorato e della giurisdizione. Ed essendo le facoltà composte (*c*) di soli dottori di teologia, decreto e medicina, i bacalari e gli scolari di queste tre facoltà continuarono pure a far parte delle nazioni. Il quale stato di cose, coll'andar del tempo, venne prendendo un aspetto tutto diverso, poichè le quattro nazioni ne fecero una sola e gli artisti costituirono una quarta facoltà, di modo che dovettero pur cessare le antiche loro relazioni (*d*). Con tutto ciò il rettorato continuò ad essere esclusivo possesso di quelle.

Ogni facoltà ebbe scuole proprie e destinate al particolare uso de'suoi professori, ed una chiesa comune. Così, p. es., i canonisti avevano la chiesa di S. Giovanni in Laterano, dove non solo attendevano in comune ai servizi divini, ma tenevano eziandio le loro adunanze e le loro prelezioni (*e*).

Di speciale attenzione sono pur degni i collegi che a Parigi furono assai più numerosi e importanti che non in Italia. Essi erano originariamente destinati al mantenimento degli scolari poveri, che doveano vivere nei medesimi sotto una particolare sorveglianza; ma a poco a poco si fecero numerosi anche di professori; e finalmente non furono più semplici istituti di beneficenza pei poveri, ma convitti pei benestanti (*f*). Così che nel XV secolo quasi tutta la università vivea sparsa pei collegi; e gli scolari esteri, come eccezione alla regola, s'ebbero il soprannome di *Martinets* (*g*). Di questi collegi il più antico e famoso fu quello della Sorbona, fondato nel 1250: il quale fu non di rado scambiato con tutta la facoltà teologica, da cui

(*b*) Crevier IV, p. 73, 74.

(*c*) Bulaeus III, p. 248, sq. Crevier I, p. 466, sq.

(*d*) Crevier V, p. 189, 190.

(*e*) Du Breul, p. 441, 560, 562.

(*f*) *Statuta Facultatis Artium*, art. 66, 67. Dove è stabilito come si dovessero ogni anno nuovamente regolare le pensioni.

(*g*) Crevier IV, p. 250.

era tuttavia tanto diverso, quantunque in appresso le stesse persone potessero per avventura appartenere all'una e all'altra corporazione.

132. Capo della università era sempre il rettore; riguardo al quale fu già detto di sopra, che, anche dopo l'incorporazione degli artisti, fu tuttavia esclusivamente scelto dalle quattro nazioni o dalla facoltà filosofica. I dottori delle tre facoltà, non che diventar rettori, non poteano neppure prender parte alla elezione del medesimo; ma l'una e l'altra cosa era riservata ai maestri degli artisti (*a*). Di modo che, se il rettore, durante il suo impiego, volea addottorarsi in una di dette facoltà, bisognava che egli si dimettesse (*b*). La scelta facevasi anticamente dagli anziani o procuratori delle quattro nazioni; ma dopo il 1280 da elettori appositamente nominati (*c*). Per essere elettori o poterli nominare facea mestieri avere trent'anni: requisito che non era necessario per essere rettore (*d*), il quale si cominciò dall'eleggerlo ogni quattro o sei settimane, e dal 1279 in poi, ogni tre mesi (*e*). Dovea essere scapolo, ma non era d'uopo che fosse prete (*f*).

Dopo il rettore venivano in dignità i conservatori. Quello dei regii privilegi, cioè il prevosto di Parigi (§ 127), avea in effetto grande entratura nelle cose universitarie. L'ultimo suo giuramento è del 1592, dopo il qual tempo, il suo grado e la sua autorità erano così scaduti, da non potersene più aspettare nessuna protezione per l'università (*g*). L'altro conservatore, che era dei privilegi apostolici (cioè papali), rivestì sempre una dignità più nominale che altro, e fu raro il caso che ne facesse uso. Anticamente nominavasi ad arbitrio un ecclesiastico per un certo tempo; poscia erano soltanto eleggibili dall'università i tre vescovi di Maux, di Beauvais e di Senlis (*h*). Ma alla fine del XVI secolo anche questa dignità andò in piena decadenza (*i*).

133. La giurisdizione sopra la università e i suoi membri fu assai varia, e nè anche presso riguardevoli scrittori trovansi in proposito dati soddisfacenti (*a*). Il corpo della università dipendeva anticamente

(*a*) Bulaeus III, p. 572, 452. *Statuta fac. artium,* art. 74, dove è pure stabilito, quanto tempo un professore dovesse insegnare pubblicamente, per essere eleggibile al rettorato.

(*b*) *Statuta fac. artium*, art. 75.

(*c*) Bulaeus III, p. 752, sq., p. 593, sq., p. 451.

(*d*) Crevier V, p. 186.

(*e*) Du Breul p. 455. Crevier V, p. 181. Secondo il Dubarle, I, p. 71, il rettorato, verso il XVII secolo, durava ordinariamente due anni.

(*f*) Bulaeus IV, p. 292.

(*g*) Crevier I, p. 281, 282.

(*h*) Bulaeus III, p. 159, 378, 581, 596.

(*i*) Crevier VI, p. 341.

(*a*) Egregiamente trattano questo argomento il Pasquier, Liv. 9, Ch. 22, 23, 27, e il Crevier IV, p. 124-133.

dal re in persona, e, dopo la metà del XV secolo, dal Parlamento di Parigi (*b*). È qui il luogo di parlare della giurisdizione criminale cui andavano soggetti tutti i membri della università. Il privilegio dell'anno 1200 li sottopose al tribunale ecclesiastico (§ 127), cioè all'*Ufficialato* di Parigi. Ma nel secolo XV anche la università cercò di liberarsene, e, per la crescente potenza del Parlamento di Parigi, fu assoggettata a questo (*c*). La giurisdizione civile è incerto a chi ordinariamente appartenesse. Poichè, sebbene il privilegio dell'imperatore Federico I fosse stato largito alla lombarda università di Bologna (§ 63); pur tuttavia anche a Parigi se ne può in certo modo vedere l'applicazione, parendo anzi che le disposizioni in esso contenute sieno state, per intrinseche ragioni, tenute valide da per tutto. Troviamo infatti segni evidenti di una giurisdizione civile dei professori sui propri scolari, quantunque la medesima non sia stata per avventura nè di frequente applicazione, nè di lunga durata. Il quale principio fondamentale troviamo espresso in una decretale di Alessandro III, per la scuola capitolare di Reims (*d*); e in tutta la sua chiarezza negli statuti parigini del 1215 (*e*). Vero è che anche il tribunale episcopale ebbe, come sembra, la giurisdizione civile, e probabilmente in via ordinaria: il che diciamo per la sua analogia colla giurisdizione criminale che apparteneva allo stesso giudicante. Ciò risulta eziandio da una decretale di papa Celestino III, la quale, sebbene non parli espressamente di Parigi, non si può, secondo ogni probabilità, interpretare altrimenti (*f*). Finalmente si danno parecchi casi, nei quali il tribunale ecclesiastico vedesi aver realmente esercitato sì fatta giurisdizione (*g*). Comunque sia, nell'anno 1340 essa giurisdizione passò nel prevosto di Parigi; quando, cioè, il re diede all'università l'importante privilegio, che i suoi membri, non solo convenuti, ma attori, potessero ottenere giustizia in Parigi, senz'alcun riguardo ai tribunali della loro patria. Vero è che il privilegio parla soltanto del giustizierato locale, e che quella nuova facoltà avrebbe potuto essere concessa anche all'*Ufficialato* di Parigi; ma, incaricando il re della esecuzione di quelle ordinanze il prevosto di Parigi, si risolve, essere eziandio passata al

(*b*) Bulaeus V. p. 539, 852. Crevier IV, p. 131.

(*c*) Crevier VI, p. 40, 205, 217, I, p. 264.

(*d*) Bulaeus II, p. 501: « Prohibentis omnibus ne praefatos scholares..... molestare audeant vel gravare *quamdiu coram magistro suo parati sunt iustitiae stare.* »

(*e*) Bulaeus III, p. 82: « Quilibet magister forum sui scholaris habeat. »

(*f*) Il passo è nella Coll. 2, antiqu. Decretal., Lib. 2, Tit. 2, C. 5, e, abbreviato, al C. 9, X, *de foro comp.*(2, 2). Sulla controversa interpretazione del medesimo cfr. Bulaeus II, p. 498, sq. Il qual passo, inteso così letteralmente, non parla della università, ma del clero parigino; tuttavia le parole « *clerici Parisiis commorantes* » vogliono riferirsi, secondo ogni probabilità, agli scolari forestieri, che solo di passaggio dimorano in Parigi. E così interpreta quelle espressioni un'antica glossa.

(*g*) Crevier II, p. 382, 383.

medesimo tutta la giurisdizione (*h*). È questa la giurisdizione dello Chatelet, che si mantenne sino agli ultimi tempi, anche quando il prevosto n'ebbe perduta l'amministrazione (*i*).

134. Affatto diversa da questa era la giurisdizione civile appartenente alla università. La quale non risguardava nè le faccende criminali propriamente dette, nè le civili, ma tutte quelle che avevano qualche relazione colla scuola. E prima di tutto: la carica professoriale, o che desse luogo a dispute fra i professori, o fra i professori e gli scolari; le offese fatte al rettore da un membro dell'università (*a*); la disciplina degli scolari: e finalmente ogni quistione intorno alle pigioni, ai libri, e tutto l'occorrente per iscrivere, e via dicendo: quando però si presentasse, come reo o convenuto, un membro della università (*b*), che da questo tribunale poteva anche essere escluso dalla medesima (*c*). Nella disciplina degli scolari si manifesta la più gran differenza fra Parigi e le università italiane. Perocchè una pena assai frequentata era quella delle sferzate, che si davano sulle nude spalle del colpevole, alla presenza del rettore e dei procuratori. Della qual punizione si hanno alcuni esempi nel 1200 (*d*), moltissimi nel XV secolo; e non ne andavano esenti neppure i bacalari (*e*). Anticamente la università esercitava questa sua giurisdizione per via di deputati speciali, ossia commissari, venendone il caso (*f*): ma nell'anno 1275, essendosi affidata al rettore e a quattro procuratori la gestione di tutti gli affari di facile spedizione (*g*), toccò loro, d'allora in poi, anche questo incarico. E siccome, secondo la nuova forma della università, intervenivano in ogni faccenda anche i tre decani, così n'ebbero essi pure una parte. Sotto questo aspetto è rappresentata la giurisdizione della università anche negli statuti del 1600 (*h*), e si mantenne sino agli ultimi tempi (*i*).

(*h*) Pasquier III, 29, p. 277. Crevier II, p. 331-333. Il documento fu stampato dal Bulaeus IV, p. 264, e chiamasi: *privilegium de non trahi extra.*

(*i*) Crevier I, p. 264, V. p. 165.

(*a*) Crevier VII, p. 7.

(*b*) Bulaeus III, p. 595.

(*c*) Siffatta esclusione occorre, v. g., fin dall' anno 1210. Cfr. C. 11, X, *de constit.* (1, 2). Bulaeus III, p. 60.

(*d*) Bulaeus III, p. 1: « more scholarium in scholis flagellati. » Il qual dato è importante, essendo assolutamente impossibile rendersi ragione di tali castighi colla successiva costituzione dei collegi.

(*e*) Bulaeus V. p. 704, 726, 783.

(*f*) Crevier II, p. 241, 242.

(*g*) Bulaeus III, p. 420.

(*h*) *Statuta fac. art.*, appendix, art. 20, p. 156. « Sit penes rectorem ex consilio Decanorum Superiorum Facultatum, et Procuratorum Nationum potestas cognoscendi et iudicandi de controversiis inter Gymnasiarchas, praeceptores paedagogos, et magistros de re scholastica ortis: Is primum adeatur: si causa gravior, ab eo sit provocatio.

(*i*) Crevier II, p. 242.

Dal rettore appellavasi alla università; e da questa, coll'andare dei tempi, al Parlamento, essendo riusciti vani gli sforzi della università per mantenere la sua indipendenza (*k*). Anche il conservatore dei privilegi papali aveva una specie di giurisdizione, così criminale come civile, ma solamente nel caso che fossero offesi i privilegi ecclesiastici (*l*). Rispetto ai quali casi poteva anzi risguardarsi come un commissario pontificio, al quale ne fosse sempre riservata la decisione.

135. Le promozioni facevansi in tutte le facoltà coll'assenso del cancelliere del duomo; ma nella facoltà filosofica anche a beneplacito del cancelliere di S. Genevieffa; così che in questa facoltà poteva scegliersi o l'uno o l'altro: concorrenza che anticamente aveva luogo, come pare, per ogni facoltà (*a*). Di sopra fu già notato come il papa avesse nel XII secolo proibito al cancelliere del duomo, eccettuatone il solo cancelliere allora vivente, di prender danari per questa licenza. Il qual punto fu da allora in poi assai controverso (*b*). A quanto ascendessero le spese della promozione non si sa bene. Anticamente pagavansi 4 1/2 borse, ragguagliando la borsa a quel che si spendeva alla settimana, così che era assai diversa secondo lo stato e le sostanze di ogni individuo, e, per chi viveva alla grande, straordinariamente elevata. Negli Statuti del 1452 si lasciò sussistere questa tassa come regola generale, circoscrivendola però in modo, che il bacalare pagasse tutto al più sette scudi d'oro, il licenziato dodici (*c*).

Quanto agli studii preparatorii per la promozione, gli statuti dei canonisti del 1370 contengono le seguenti disposizioni. Colui che fosse stato licenziato in diritto romano ad un'altra università, era libero dall'esame; chi avea studiato soltanto in diritto canonico doveva essere stato uditore 48 mesi in sei anni, ed aver letto 40 mesi in cinque anni; ma se aveva studiato in ambo i diritti, bastava che egli avesse letto in due anni 16 mesi, per essere licenziato. Ogni trimestre, dovea lo scolaro farsi rilasciare dal professore l'attestato di aver frequentate le lezioni, e il bacalare, uno simigliante di aver letto, o dal proprio dottore, se ne aveva, o dal decano della facoltà (*d*).

Anticamente non solo i teologi, che erano anche sacerdoti, ma tutti i

(*k*) **Bulaeus III, p. 595, VI, p. 526. Crevier II, p. 240-242; IV, p. 133.**

(*l*) **Bulaeus IV, p. 394. Crevier II, p. 375, 437; III, p. 50; V, p. 229.**

(*a*) **Crevier I, p. 292, 426, 363. — Altri invece pensano che il cancelliere di S. Genevieffa non avesse per lo addietro nessun diritto, ma che l'abbia ottenuto solo più tardi e coll'accennata restrizione. Pasquier Liv. 9, Ch. 21. — Se non che la mentovata origine della università (§ 126) e la esposizione dei fatti, quale è data dal Crevier, rende più verisimile la prima opinione.**

(*b*) **Bulaeus II, p. 555.**

(*c*) **Crevier IV, p. 178. — Secondo il Le Blanc, *Monnayes de France*, p. 326, 327, lo scudo di quel tempo sarebbe ragguagliato a fr. 8, cent. 60.**

(*d*) **D'Achery *Spicileg.*, ed. 2, T. 3, p. 736.**

professori doveano essere scapoli, considerandosi la università come un istituto ecclesiastico. Dalla qual prescrizione furono dispensati, nel 1542, i medici, e finalmente, per gli statuti del 1600, anche i canonisti (*e*); ma per gli artisti durò, come pare, sino agli ultimi tempi.

La facoltà dei canonisti componevasi di sei professori; e rendendosi vacante una cattedra, veniva conferita, dietro esame dei candidati, dal libero voto degli altri professori (*f*). Vero è che nel 1541 gli studenti di legge, in numero di 300, volendo essi pure partecipare alla nomina dei professori, siccome usavasi nelle altre università, portarono la questione davanti al Parlamento, ma videro reietta la loro domanda (*g*).

136. Rispetto alla parte più viva dell'insegnamento universitario, cioè alle prelezioni, sommamente importa allo scopo della presente opera di bene avvisare in che relazione stesse il gius romano colla università di Parigi, considerata e come istituto di istruzione e come corpo avente una costituzione sua propria.

Anzi tutto, giova dunque ricordare come, nella età di mezzo, il clero avesse una speciale predilezione pel diritto romano, vivendo egli secondo questo diritto, dal quale trasse immensi vantaggi; e però ne mantenne ed estese ad un tempo la conoscenza (Cap. III e XV). Ma nel XII secolo, quella tanta predilezione prese tutto ad un tratto un andamento affatto diverso; reputandosi oggimai disconvenire allo stato ecclesiastico l'occuparsi di questa scienza. Non già che si riprovasse il diritto romano in se stesso, o ne paresse perniciosa la pagana origine, si bene perchè l'attività intellettuale avea preso un indirizzo affatto nuovo. La teologia da una parte, la giurisprudenza dall'altra, erano studiate con amore, anzi con passione, da molti uomini egregi, che vi si mettevano con tutte le loro forze, onde si capì agevolmente che tutto ciò che guadagnavasi da un canto veniva ad essere perduto dall'altro. Il clero poi era naturalmente portato alla teologia, e potea sembrare altamente riprensibile quel chierico, che, secondando l' andazzo del secolo e per istudio di temporali vantaggi, si desse tutto al romano diritto. Onde lagnavasi S. Bernardo, nel XII secolo, che nel palazzo del papa si ascoltassero le leggi di Giustiniano, anzichè quelle del Signore (*a*). Dallo stesso pen-

(*e*) Du Breul p. 452, *Statuta fac. iur. canon.*, appendix, art. 2, p. 166. Crevier IV, p. 181; V, 284; VI, p. 400, 416; VII, p. 84.

(*f*) *Statuta fac. iur. canon.*, art. 1, 10, 11. La nomina alle cattedre per via di concorso, che è in piena opposizione cogli usi tedeschi, fu, come è noto, nuovamente introdotta in Francia, a'nostri tempi, per le scuole di legge. E ne dà una precisa idea il Jourdan nella sua *Relation du concours ouvert à Paris... par la mort de M. Berthelot*, Paris 1819, 8.

(*g*) Crevier V, p. 368.

(*a*) Neander *Vita di S. Bernardo*, p. 276.

siero fu informata tutta la legislazione che or ora verremo partitamente esponendo. E così parve gran fortuna il diritto canonico, venuto a frapporsi, qual benefico mediatore, in quella lotta di discordi interessi.

137. La maggior parte delle accennate leggi risguardano immediatamente il clero o parte di esso. Così nel 1131, il concilio di Reims proibì ai monaci lo studio del diritto romano e quello della medicina (a): rispetto ai quali per altro, alla ragione detta di sopra aggiungevasi pure quest'altra: che per coltivare tali studi essi doveano stare assenti molto tempo dal monastero. Questo divieto fu più volte rinnovato; cioè, nel 1139, dal secondo concilio Lateranense, nel 1163, da quello di Tours, e, nel 1170, da una decretale di papa Alessandro III (b). E fu poi considerabilmente esteso in una decretale di Onorio III, che noi possediamo divisa in tre parti (c). La parte che ci risguarda, limita quel divieto a tutti i preti (d). E che ciò fosse per le ragioni da noi accennate, dimostra la seconda parte di essa decretale, ordinante l'erezione di nuove cattedre di teologia (e); dell'ultima, cioè della terza, parleremo, da qui a poco, più distesamente (f). Del resto non potevano nè volevano i papi fare osservare questo divieto in tutto il suo rigore. Così, non andò guari che ne furono eccettuati i parrochi ordinari (g). Ma di maggiore importanza erano le frequentissime dispense che il papa concedeva a certe scuole. Tale è la ordinanza di papa Innocenzo IV, per la quale gli studenti di diritto romano poterono continuare a godere dei beneficii ecclesiastici, che per avventura possedessero, anche senza risiedervi (§ 119). E più tardi, quando Bindo da Siena professava in Roma il diritto romano, cioè nell'anno 1285, Onorio IV

(a) Mansi T. 21, p. 459.

(b) Mansi T. 21, p. 528, 1179, C. 3, X, *ne clerici* (3, 50).

(c) Intorno alla connessione di questi tre brani, e alla data di essa Decretale, cfr. il mio articolo inserito nella *Effemeride di giurisprudenza storica*, V. 8, p. 225, dove ho fatto anche stampare il testo dell'intera Decretale.

(d) C. 10, X, *ne clerici* (3, 50) « ad archidiaconos, decanos, plebanos, praepositos, cantores, et alios clericos personatus habentes, nec non presbyteros..... hoc extendi volumus, » etc. E leggesi anche, con essenziali differenze, nella quinta collezione delle antiche Decretali (pubblicate dal Cironio) L. 3, T. 27, C. 1.

(e) C. 5, X, *de magistris* (5, 5), e nelle Coll. V. antiqu. Decret. Lib. 5, T. 2, C. 1.

(f) Un giudizio notabilmente severo di questa legge porta il Roffredo, *Libelli in i. canon.*, P. 6, Rubric. 1 : « Sed si audeo dicere tam lator canonis illius, quam et duo consiliarii qui fuerunt pure Theologi, fecerunt sicut vulpes, quae dum non posset gustare de cerasis, coepit illa publice vituperare. Istud sicure dico quantum pro mundi regimine, sive in ecclesia Romana, sive alibi, ubi sunt aliqui qui ignorant iuria civilia, et ipsi stent pro testibus quod oportet ut tamquam caeci aliorum ducatu ducantur. »

(g) C. 1, *ne clerici*, in 6 (3, 24) : « Statutum...... Honorii papae tertii..... ad eos qui parochiales ecclesias obtinere noscuntur..... declaramus..... non extendi: nisi eaedem ecclesiae fuerunt plebaniae sub se capellas habentes, in quibus instituantur clerici perpetui, nequeuntes ab ipsis absque causa rationabili amoveri. »

permise a tutti i sacerdoti di frequentare le sue lezioni, eccetto i vescovi, gli abati e i monaci (*h*). Simile dispensa, anzi, come pare, senza riserva, ottenne la scuola di Bologna nell'anno 1310, riconfermata nel 1321 e nel 1619 (*i*). Dicasi lo stesso della università di Pisa, nel 1344 (*k*). Le quali dispense passavano ordinariamente i termini della stessa proibizione, permettendo non solo lo studio in generale, ma permettendolo in guisa, che i beneficiari, durante il medesimo, seguitassero a godere, quantunque assenti, i frutti delle loro prebende.

138. I motivi accennati di sopra dettarono pure la legge, che stiamo ora esaminando. La terza parte della decretale pubblicata da papa Onorio III, nel 1220, proibiva in Parigi e suo distretto l'insegnamento del romano diritto, sotto colore del non praticarsi esso nei giudizi (*a*). Il carattere generale della qual legge è così evidente da doversi assolutamente rigettare la opinione che la medesima fosse ristretta al solo clero (*b*). E nè anche il fondamento di essa legge sembra da recarsi in dubbio. La università di Parigi era sopratutto una scuola teologica; e però fu applicata alla medesima, cioè a' suoi scolari, dediti in massima parte allo stato ecclesiastico, quella proibizione, che, secondo un' altra parte della decretale, risguardava i preti già consacrati. Può darsi tuttavia che ad essa abbiano cooperato due parti, le quali ci aveano, certamente non piccolo interesse: cioè da un lato, i teologi e artisti parigini, ai quali i romanisti poteano recar grave nocumento, e dall'altro, le altre scuole di diritto, e sopratutto i bolognesi, che a Roma esercitavano già grande influenza (*c*).

(*h*) Marini *Lettera* (V. sup., § 119, *d*), p. 85: « Honorius..... dilecto filio Bindo de Senis iuris civilis professori..... Volentes itaque benigne annuere votis tuis, ut quamdiu apud sedem apostolicam in iure civili docueris liceat personis illis, quae per constitutionem fere, Honorii PP. praedecessoris nostri leges prohibentur audire, episcopis, abbatibus, et religiosis quibuslibet prorsus exceptis, apud sedem eandem tantum in praedicto iure studere..... indulgemus. »

(*i*) Ghirardacci T. 1, p. 539; T. 2, p. 7, 626. *Statuta univ. Bonon.*, p. 73.

(*k*) Grandi *Epist. de pandectis*, append. N. 50

(*a*) C. 28, X, *de privilegiis* (5, 33): «..... quia tamen in Francia et nonullis provinciis laici Romanorum imperatorum legibus non utuntur, et occurrunt raro ecclesiasticae causae tales, quae non possint statutis canonicis expediri: ut plenius sacrae paginae insistatur, firmiter interdicimus, et districtius inhibemus, *ne Parisiis vel civitatibus seu aliis locis vicinis quisquam docere vel audire ius civile praesumat.*» etc. E trovasi anche nella Coll. V. ant. Decret., Lib. 5, T. 12, C. 3.

(*b*) È questa l'opinione del Ferrière, *Hist. du Droit Romain*, Chap. 29.

(*c*) La dichiarazione storica di quel divieto potrebbe far pensare anche alla influenza delle altre scuole di diritto di Francia, come sarebbe, p. es., quella di Montpellier, che a quel tempo senza dubbio esisteva; ma queste scuole, come quelle che non chiamavano a sè da lontano egual numero di scolari, non potevano, almeno per allora, averci pari interesse, nè a Roma godevano certamente tanta influenza. Il Pasquier crede a torto che, di que'tempi, non fosse in Francia altra università, fuori di Parigi, e però tiene quella

Diffatti, anche in tempi posteriori, noi vediamo attentamente procurata da ambe le parti l'osservanza di quella proibizione. Poichè, nel XVI secolo, avendo i canonisti parigini desiderato più volte di introdurre una scuola di diritto civile, le altre facoltà vi si opposero sempre, quando per via di semplici decisioni, quando per sentenza del' Parlamento (*d*). Parimenti, nell'anno 1572, parecchi studenti di legge francesi accusarono dinnanzi al Parlamento i canonisti di Parigi d' insegnare e dar promozioni in diritto romano, e il Parlamento sentenziò contro i canonisti (*e*). Considerata quella proibizione sotto questo punto di vista, non si può dunque riguardare come una nuova usurpazione del papa (*f*). La scuola di Parigi fu riconosciuta come la pietra angolare di ogni teologica disciplina e però come uno istituto ecclesiastico, soggetto alla speciale sorveglianza del papa. E se questi nel XIII e nel XV secolo poteva dare, mediante i suoi legati, nuovi statuti all' università, senza che il re facesse opposizione, e coll'esplicito consenso dell'università (§ 129), era naturale che anche la legalità di quell'atto non fosse messa in dubbio nè da una parte nè dall'altra (*g*). Non molto dopo, Innocenzo IV (anno 1254) cercò di estendere quel divieto su tutta la Francia, l'Inghilterra, la Scozia, la Spagna e l'Ungheria, supponendo però sempre il consenso dei principi (*h*). Della qual nuova proibizione ignoriamo i motivi: ma in alcuni paesi fu affatto passeggiera, e in altri, come in Francia e in Ispagna; pare sia rimasta senza effetto.

139. Delle vicende del diritto romano nella università di Parigi ra-

opinione come assolutamente inammissibile, battezzandola con frasi assai energiche per una *vraye asnerie* (Liv. 9, Ch. 36, p. 983).

(*d*) Crevier V, p. 306; VI, p. 76, 155.

(*e*) Bulaeus VI, p. 727, 728.

(*f*) Tale, cioè, è l'opinione del Pasquier e del Ferrière, l. c.

(*g*) Pasquier l. c. Egli è in errore, credendo che il papa facesse questo divieto per arrogarsi una maggiore influenza sulla Francia. Il Bulaeus, III, p. 96, spiega la cosa in altro modo, dicendo che gli studenti di legge, per lo più già usciti dell'età giovanile, erano piuttosto dati ai disordini, onde avrebbero turbata la quiete dell' università. La quale opinione, per quanto sembri strana, si approssima tuttavia alla verità. Perocchè gli studenti di legge aveano cercato, come altrove, di darsi una costituzione indipendente, che avrebbe reso più difficile il conservare la stretta disciplina degli altri. Il fatto poi accennato nella Decretale, che ivi non avea vigore il diritto romano, è indubitato rispetto a tutti i *pays coutumiers*, mentre i *pays de droit écrit*, cioè, le provincie meridionali non appartenevano per anco alla Francia. E s'inganna il Pasquier, dicendo che la Decretale avrebbe propriamente dovuto essere generale; stante che anche nelle provincie del mezzogiorno, se non il Diritto giustinianeo, avea però avuto vigore il Breviario. L' invalidità del diritto romano non dovea prendersi a fondamento del divieto, ma provare piuttosto la sua innocuità; inoltre, la differenza fra il Breviario e il *Corpus iuris* era in ogni caso una considerazione affatto secondaria.

(*h*) Bulaeus III, p. 265, 266.

gioneremo ora distesamente. Certo che primo e principale oggetto della scuola furono sempre la teologia e la filosofia, ma nel XII secolo vi si studiava con ardore anche il diritto romano. Giraldo Cambrense, il quale circa l'anno 1180 fu a studio in Parigi, dove anche professò, vi udì pure prelezioni di diritto romano (*a*). Ancora più chiaramente, un altro inglese, per nome Daniele Merlaco, descrive l'ordine delle prelezioni che in quel medesimo tempo tenevansi a Parigi sulle Pandette (*b*). Parimenti, uno storico, che scriveva intorno al 1200, fa il più splendido quadro dello stato della scuola di Parigi, facendo espressa menzione del diritto romano (*c*). Di gran momento era dunque il divieto di Onorio, come quello che non solo si opponeva al futuro sorgere di una scuola di diritto romano, ma ne sospendeva una già esistente. E questo divieto conservò per più secoli la sua efficacia; poichè, sebbene i canonisti non di rado tentassero di introdurre nella sfera del loro insegnamento anche il diritto romano, e in certi casi vi riuscissero, non esisteva però una scuola permanente e bene ordinata, e, quel che è più, non potevano darsi i gradi accademici.

Nell'anno 1433 si oppose l'università, quantunque indarno, alla erezione della università di Caen, e in quella occasione acconsentì di accogliere eziandio, come desideravasi, il diritto romano (*d*); il che prova come quel divieto fosse tuttavia osservato. Dell' infruttuoso tentativo di introdurre il diritto romano nel XVI secolo si è già parlato di sopra. E siccome le civili turbolenze faceano temere una deserzione degli studenti, così nel 1568 il Parlamento permise per la prima volta che s'insegnasse il diritto romano (*e*), e nell' anno 1576, per un personale riguardo al Cuiaccio, gli permise, non che d'insegnare, di farsi dottorare in diritto ro-

(*a*) Di lui parleremo più sotto V. 2, Lib. 4, Cap. XXXVI. Qui giova notare frattanto un passo della sua autobiografia : « Matthaeus Andegavensis, quem *in Legibus* et Decretis : tunc audiebat. » WARTON *Anglia sacra*, Pars 2 (Lond. 1691, f.), p. 478.

(*b*) Il luogo notabile tolto da un'opera manoscritta dello stesso (WOOD *Historia universitatis oxoniensis,* Oxon. 1674, f., p. 57) (ad. a. 1189) suona così: « Cum dudum ab Anglia me causa studii cepissem, et Parisiis aliquamdiu moram fecissem, videbam quosdam bestiales in scholis gravi authoritate sedes occupare, habentes coram se scamna duo vel tria, et descriptos *codices importabiles aureis literis Ulpiani traditiones repraesentantes,* nec non et tenentes stylos plumbeos in manibus, quibus asteriscos et obelos in libris suis quadam reverentia depingebant. » etc.

(*c*) RIGORDUS in *Vita Phil. Augusti Regis,* ad. a. 1209 (V. DU CHESNE, *Hist. Francorum Script.*, T. 5, Paris. 1649, f., p. 50): « Cum igitur in eadem nobilissima civitate, non modo de trivio et quadrivio, verum et de quaestionibus iuris canonici *et civilis,* et de ea facultate, quae de sanandis corporibus et sanitatibus conservandis scripta est, plena et perfecta inveniretur scriptura, ferventiori tamen desiderio sacram paginam et theologicas docebant. »

(*d*) PASQUIER Lib. 9, Ch. 28, p. 950. CREVIER IV, p. 77, 78.

(*e*) CREVIER VI, p. 229.

mano (*f*). Ma tre anni dopo, nella dieta di Blois, rinnovossi la proibizione (*g*), apertamente confermata dagli statuti del 1600, secondo i quali non faceva parte del programma della università nessun altro diritto, fuorchè il diritto canonico. La quale proibizione fu alla fine abolita da un editto del 1679, onde, sotto questo rapporto, la università di Parigi, restò pareggiata a tutte le altre (*h*).

140. Attesa questa esclusione del diritto romano, è inconcepibile la costante esistenza di una facoltà di diritto canonico, che pure è impossibile intender bene senza di quello. Eppure lo statuto dei canonisti del 1370 stabilisce espressamente che si possa conseguire il grado e tener prelezioni senza avere studiato il diritto romano (*a*). Il che, senza dubbio, non vuol dir altro se non che non era necessario aver fatto un corso completo in un'altra università: del resto si tenevano anche a Parigi delle prelezioni generali sul diritto romano; nè questo risguardava già il divieto, bensì le lezioni più estese sui libri di diritto, cioè un corso regolare che facesse abili alla promozione. Il quale modo di vedere ci è non solo confermato dalla sua intrinseca verisimiglianza, sì anche dallo statuto del 1600, in cui, pur supponendosi in generale il divieto, vien tuttavia prescritta qualche nozione di diritto romano (*b*).

Le pubbliche scuole erano molte, e di molte maniere: alcune appartenevano alle singole facoltà, ed erano destinate all' uso comune dei membri delle medesime, altre invece erano proprie dei singoli collegi.

Intorno agli onorari finalmente io non trovo altre notizie fuorchè negli statuti degli artisti: essi doveano essere liberi; in seguito i poveri non pagavano niente, e i ricchi non più di sei scudi d'oro all'anno per ogni professore (*c*).

(*f*) Il documento fu stampato in appendice al Terrasson: *Hist. de la jurisprudence Romaine*, p. 104. Ma era stato pubblicato anche prima in due scritti anteriori. Cfr. Berriat-S.-Prix, *Hist. de Cuias*, p. 598.

(*g*) Il Ferrière nella sua *Hist. du droit Romain*, Chap. 30, la combatte, e si studia di rappresentare questa ordinanza come affatto nuova e surrettizia.

(*h*) Terrasson p. 445. Crevier I, p. 316, VII, p. 83. Intorno al che aggirasi in massima parte la *Oratio de vario iuridicae Parisiensis scholae statu*, di Michele De Loy, Paris. 1686, 8.°, la quale non è altro che una declamazione, priva di ogni valore storico.

(*a*) D'Achery *Spicilegium*, ed. 2, T. 3, p. 736: «..... Statuimus...... quod...... quilibet ad lecturam et licentiam admittatur, etiamsi nec leges audiverit, nec in ipsis audiendis habuerit aliquod impedimentum.» Cioè, sebbene fosse un laico, il quale non può addurre la scusa che gli sia proibito lo studio del Diritto romano.

(*b*) *Stat. fac. i. canon.*, art. 5, p. 102: «Prolyta a lectione et auditione institutionum, et canonici et civilis iuris studium exordiatur, ac sedulam operam in eo collocet, ut utriusque iuris titulos memoriter teneat.»

(*c*) *Stat. fac. artium*, art. 32. Cfr. Crevier VII, p. 68. — Secondo il Le Blanc, *Monnayes de France*, p. 328, 329, lo scudo di allora equivaleva a fr. 8 cent. 12.

XIII. Montpellier.

141. Le notizie autentiche intorno alla più antica storia di questa università sono assai copiose; e furono accuratamente raccolte nella seguente opera:

Histoire ecclésiastique de Montpellier . . . . , avec un abrégé historique de son université et de ses colléges, par M. Charles d'Egrefeuille, Montpellier 1739, fol. La quale non è altro che la seconda parte della *Histoire de la ville de Montpellier* . . . . . , dello stesso autore. Montpellier 1737, fol. Il secondo libro della nostra opera ragiona della università (p. 339-395), il tredicesimo dei collegi (p. 397-408). Tutta l'opera in complesso è profonda e istruttiva, ma incredibilmente inesatta nelle date; il qual difetto è forse più imputabile al correttore che non all'autore.

Secondo una assai comune opinione, l'università di Mompellieri sarebbe stata fondata nell'anno 1289 da papa Nicolò IV che l'avrebbe sottoposta alla sorveglianza del vescovo. Ma se ciò vuole intendersi di una istituzione affatto nuova, tale opinione non si può ammettere così assolutamente, nè rispetto alla scuola, nè rispetto alla erezione della medesima al grado di università, nè rispetto al diritto del vescovo.

La più antica notizia autentica risguarda la scuola dei medici. Ai quali, nel 1180, Guglielmo, signore di Mompellieri, promise per sè e pei suoi successori che egli non sarebbe per dare a nessuno il diritto esclusivo di professare, ma ne lascierebbe libero l'esercizio a chiunque, senza eccezione (*a*). Nell'anno 1220 furono poi dati a questa università dei medici nuovi statuti da un legato del papa (*b*). Secondo i quali statuti, la carica

(*a*) Il documento fu stampato dal Gariel: *Serie praesulum Magalonensium*, ed. 2, Tolosae 1665, f., P. 1, p. 229, e dall'Egrefeuille p. 342. La promessa era essenzialmente concepita in questi termini: « Ego Guillelmus D. g. Montispessulani dominus. . . concedo . . . . . quod ego. . . . . non dabo concessionem seu praerogativam aliquam alicui personae, quod unus solus tantummodo legat seu regat in Montepessulano scholas in facultate phisicae disciplinae; quia acerbum est nimium, et contra fas, uni soli dare monopolium in tam excellenti scientia. . . . . et ideo mando et volo. . . . . quod omnes homines quicumque sint, vel undecumque sint, sine aliqua interpellatione regant scholas de phisica in Montepessulano. »

(*b*) Stampato dall'Egrefeuille, p. 343-346. Il legato chiamasi *Conrad fils d'Epignon d'Urach, comte de Seinen et neveu de Berthold duc de Turingue*, e la data è del 1220, 16 kal. feb.; p. 339 e 53, il legato chiamasi *Conrad d'Eginon,* che è pure esatto, ma la data (p. 53) è del 1.° settembre 1227. Siccome, tuttavia, questo passo richiamasi alla intera stampa (p. 343-346) nella quale devesi pure aver avuto presente il documento, perciò è da preferire la data di questo (1220). Quella falsa è tolta dal *Gariel* l. c., p. 326, ed è evidentemente un errore di stampa, poichè nella sua opera, tutta cronologica, trovasi il racconto sotto l'anno 1220.

di professore fu subordinata all'esame e all'approvazione del vescovo di Maghelona (*c*), che dovea a ciò delegare alcuni professori.

142. Dell'esistenza della scuola di diritto abbiamo il più antico cenno nella vita del Piacentino, il quale, come vedremo in seguito, fu professore a Mompellieri. Nell'anno 1230, il re di Francia, Luigi IX, diede al vescovo di Maghelona il privilegio di esigere da tutti i licenziati e dottori in gius canonico e civile, in occasione della loro promozione, il giuramento di fedeltà e di obbedienza (*a*). E sebbene questo privilegio non parli ancora della sorveglianza sulle promozioni, non si può tuttavia negare che esistesse già una Facoltà di legge la quale conferisse i gradi accademici. Nell'anno 1268, Iacopo I di Aragona, che a quel tempo era signore di Mompellieri, nominò un professore di diritto. Questi fu scomunicato dal vescovo in un con tutti i suoi uditori, asserendo il vescovo che egli solo, come nelle altre facoltà, così pure in questa, poteva dare la licenza: non già che ne avesse un privilegio speciale, ma per analogia con ciò che usavasi nelle altre facoltà, essendo un mero accidente che egli non avesse ancora esercitato questo diritto rispetto ai giuristi. E papa Clemente IV scriveva al re in favore delle pretese vescovili (*b*).

Anche agli artisti diede statuti il vescovo nell'anno 1242, però col consenso dell'università, dico dei dottori e degli scolari. Nei quali statuti

(*c*) Il vescovo di Magalona aveva allora nella sua diocesi Montpellier; dove, nel 1536, fu anzi trasportata la sede vescovile. Egrefeuille p. 151.

(*a*) Il fatto è narrato dal Baluzio nella *Vitae Paparum Avenionensium*, T. 1, Paris. 1693, 4°, p. 976, il quale per altro non ne ha stampato il documento; dall'Egrefeuille p. 355, e dal Vaissette, *Histoire générale de Languedoc*, T. 3, p. 487, 488. In appendice alla quale opera è pure stampato il documento (*Preuves*) p. 350. « Ludovicus D. G. etc..... episcopo et successoribus suis..... concedimus potestatem..... recipiendi iuramentum a licentiandis et doctorandis in facultate canonica seu civili in Studio villae Montispessulani sub hac forma: Iuro, quod ero obediens et fidelis D. Magalonensi episcopo, eiusque successoribus canonice substitutis, et quod eidem episcopo, eiusque ecclesiae, dabo fidele consilium requisitus, et quod contra eumdem eiusque ecclesiam, non me scienter opponam. » etc.

(*b*) La storia è raccontata dal Gariel, l. c., P. 1, p. 397; dall'Egrefeuille, l c., p. 72, e dal Vaissette, l. c., p. 573. La lettera del papa al re leggesi presso il Martene et Duraud, *Thes. nov. anecdotorum* T. 2, Paris. 1717, f., p. 603, dove è detto che il diritto canonico avea provveduto circa le promozioni diversamente dalle leggi regie. Il *Canon Synodi Eugenii* (cioè il canone 12, Diss. 37 dell'anno 426, che parla di precettori, non di università) incarica i vescovi della sorveglianza (p. 604). « Constat enim Magalonenses episcopos a longissimis retro temporibus dedisse licentias in aliis facultatibus consueta forma servata; et si dare non consuevit in ista, quia nec etiam petebatur, nec petendi erat occasio, ubi nec studentium vel docentium numerus exigebat, quod in aliis est servatum, et in ista videtur servandum. » Del resto, che da gran tempo sussistesse già una facoltà di legge, fu dimostrato di sopra. Il professore che fu cagione della contesa chiamasi dal Gariel *G. Sergenia*, dall'Egrefeuille *Surgerius*, dal Vaissette *Guillaume Seguier*, e dal Martene *G. Seguerius*.

è formalmente riconosciuto al vescovo il diritto di dare la licenza, e si fa accidentalmente menzione di un rettore (*c*).

A tutto ciò tenne dietro, nell'anno 1289, la bolla di Nicolò IV (*d*); dove egli dice, che, per essere Mompellieri una città celebre, e opportunissima alla fondazione di un ateneo, in avvenire ella dovea quindi avere una scuola generale di diritto canonico e di diritto romano, di medicina e di arti liberali (cioè di ogni scienza, meno la teologica). Le promozioni doveano farsi in ogni facoltà dal vescovo, previo un esame, per cui egli dovea servirsi dell'aiuto e del consiglio dei professori delle rispettive facoltà.

Questa bolla, considerata solo superficialmente, potrebbe lasciar credere, avere il papa realmente fondata una nuova scuola (*e*), o, per lo meno, concesso al vescovo un diritto affatto nuovo sopra di essa. Ma l'una e l'altra interpretazione sono pienamente contraddette dai fatti poco fa accennati; anzi, la prima, dall'esordio della bolla stessa, come quella che presuppone l'esistenza di una scuola, cioè di una università (*f*). In realtà, dunque, il papa può solamente avere avuto in animo di far valere anche qui la sua nuova idea, che tutte le scuole universitarie dovessero essere da lui confermate, e in pari tempo consolidarsi nel possesso di questo diritto. Ovvero, anche, il solo scopo pratico di quella bolla sarà stato di far espressamente riconoscere, eziandio sopra i giu-

(*c*) Di questi statuti ci dà un estratto l'Egrefeuille p. 374, e il Gauriel il testo, p. 356 sq., che non tiene più di tre pagine. E sono presso a poco del tenore degli statuti di medicina del 1220 (§ 141 *a*). Il titolo è il seguente. « Ioannes.... episcopus Magalonensis..... magistris et scholaribus in Grammatica et Logica apud Montempessulanum vel Montempessulanulum studentibus. » Quindi seguita : « De communi ergo consensu et consilio universitatis tam doctorum quam discipulorum, praefatis apud Montemp. actibus studentium ordinamus, » etc. E dovea conservarsene un esemplare dal vescovo, l'altro « a Rectore Universitatis praedictae. » Infine poi leggesi: « Datum..... praesentibus..... testibus infra scriptis, Magistro Bertrando Villas decano; Magistro Germano Rectore Universitatis; Magistro Deodato de Pratis, » etc.

(*d*) Stampata dal Gariel, P. 1, p. 410, dal Bulaeus III, p. 488, e dall'Egrefeuille p. 340.

(*e*) L. c. « .... indulgemus, ut in dicto loco sit deinceps studium generale, in quo Magistri doceant et scholares libere studeant, et audeant in quavis licita facultate. » Ciò che qui il papa si dà l'aria di permettere o di istituire per la prima volta, esisteva già da un secolo. Vero è che il Catel (*Mém. de l'Hist. de Languedoc*, Tolose 1633, f. p. 293) dice che la scuola fu fondata nel 1289, e che il primo dottore di legge fu, secondo una vecchia cronaca manoscritta, Guy di Saint Amans, nel 1293. Ma a fronte degli argomenti recati di sopra, questo è affatto impossibile; e l'Egrefeuille, p. 355, osserva assai giustamente che quella sarà forse stata la prima promozione fatta secondo la nuova forma, cioè, col consenso del vescovo, non già la prima in tutta l'estensione del termine, che sarebbe un errore.

(*f*) Il titolo è il seguente: « Nicolaus.... Doctoribus et Scholaribus universitatis apud Montemp. commorantibus. »

risti, il diritto che il vescovo esercitava sopra i medici e sopra gli artisti, e che per gli altri era controverso (*g*).

143. Nell'anno 1339 nacquero fra il vescovo e il rettore dell'università giuridica acerbe contese. Il cardinale Bertrando arcivescovo di Embrun (m. 1335), autorizzato dal papa a farla da mediatore, ordinò insieme con sei deputati della università dei nuovi statuti, i quali, pubblicati il 20 luglio 1339, furono poi la base della costituzione (*a*). Or eccone il tenore.

Essi formano, come si può vedere, un corpo, da ogni parte completo e contemporaneo, eccetto un solo statuto del 1360, aggiuntovi poi, cioè il Cap. 16. Tutti gli altri statuti posteriori, alcuni dei quali sono pure del cardinale Bertrando, non furono intercalati ai primi, ma solamente trascritti a tergo. Io tengo copia anche di questi, e me ne gioverò a suo luogo; in massima parte per altro sono di poca importanza (*b*).

Anche una scuola di teologia trovasi quivi costituita per lo meno a

(*g*) Alle prove qui arrecate della esistenza della scuola di Mompellieri, aggiungeremo la seguente:

Il *Talamus parvus. Le petit Talamus de Montpellier*, Montpellier, 1840, 4.°, contiene delle fonti storiche di ogni maniera; fra le quali una antichissima cronica in lingua romanza, in cui leggesi, a pag. 341, il seguente passo:

« En lan de M. e CC. e LXXXXIII .... A quest an, a XXVIII d'abril fo fach lo primier doctor a Montpellier apelat M. de Sanct Amans per M. R. Frezol doctor en leys. » [1].

Ora, se noi mettiamo assieme questa nuova testimonianza, della cui credibilità è tanto meno da dubitare in quanto che se fosse stata dettata dal municipalismo, accennerebbe piuttosto a promozioni più antiche; se noi, dico, mettiamo assieme questa alle altre prove egualmente autentiche arrecate nel presente paragrafo, sarà vieppiù dimostrata la verità di ciò che siamo per dire.

La nomina del Piacentino è un fatto isolato, che non ha niente a che fare colla duratura esistenza della scuola. Mentre il privilegio del 1230 dimostra il vivo desiderio che sorgesse in Mompellieri una stabile scuola, sulla quale dovea poi avere una certa sorveglianza il vescovo di Maghelona. Il quale desiderio non fu per allora soddisfatto, e per lungo tempo continuossi ancora a nominar professori, senza che si potesse però dire esistere una vera e stabile scuola. Fu solamente nel 1289 che ciò ebbe effetto, e cinque anni dopo, venne nominato il primo dottore.

(*a*) La mia copia fu evidentemente fatta sullo stesso originale usato dal Gariel e dall'Egrefeuille. Gli Statuti occupano soltanto i fol. 7-33 della mia copia; i fol. 33-119 sono aggiunte posteriori. Io ho fatto stampare il testo tale e quale, aggiuntovi il numero dei capitoli.

(*b*) Intorno ai mentovati Statuti cfr. GARIEL P. 1, p. 470-472. EGREFEUILLE p. 356-361. Il primo dà soltanto un sunto imperfetto del *Commissorio del Papa*; il secondo, un quadro non troppo soddisfacente delle cose in esso commissorio contenute; il terzo finora non era mai stato stampato, ma la sua pubblicazione fu tanto più utile, in quanto che di nessun'altra università si sono conservati statuti così particolareggiati insieme e così

(1) Questo primo dottore era stato già menzionato dal Catel (*Storia del diritto*, vol. 3, § 142, *e*) sulla fede di detta cronica; ma, per non essere a quel tempo ancora stampata, la sua credibilità non poteva neppure essere debitamente apprezzata.

mezzo il XIV secolo, attesochè nell'anno 1350, il re Giovanni permise ai maestri, bacalari e scolari della facoltà teologica alla università di Mompellieri di farsi precedere, in andando, dai bidelli, con iscettri d'argento (*c*). Questa Facoltà fu pure riconosciuta nel 1421 da una bolla di Martino V, e incorporata alla università dei giuristi (*d*), ordinandone gli statuti in forma di patto fra questa università e i professori di teologia, a fine di specialmente determinare i loro rispettivi rapporti (*e*). La iscuola di teologia era di esclusiva spettanza di quattro ordini di frati mendicanti, e ne portava anche il nome (*f*).

144. Da tutti questi fatti risulta che la scuola era così ordinata. Sussistevano, cioè, l'una presso l'altra, due università: quella dei medici, che faceva corpo da sè (*a*), e quella dei legisti, che può anche chiamarsi generale, comprendendo essa tanto gli artisti, quanto i teologi. Quest'ultima, per essere diversamente costituita dalle università italiane, almeno in tempi più a noi vicini, merita una speciale considerazione.

Uno solo era il rettore capo di tutta la università di Mompellieri, e questo era il rettore dei giuristi, portando egli ora questo nome speciale, ora quello più generale di rettore (*b*). È poi decisiva la circostanza che il papa nella sua bolla di fondazione, incorporando alla università giuridica la Facoltà teologica, i professori, dico, e gli scolari, li sottopone

antichi. — Rispetto alla cronologia noterò quanto segue. Benedetto XII fu eletto papa ai 20 dicembre 1334. Il commissorio al cardinale Bertrand porta la data delle *Non. Martii* a. pontif. V, cioè del 7 marzo 1339. La pubblicazione invece porta la data dei 20 luglio 1329, che è evidentemente un errore, e va letto 1339. L'anno 1341, dato da alcuni altri, deriva dall'avere scambiato uno statuto posteriore, affatto distinto, pel libro compiuto degli Statuti. V. il documento ap. Egrefeuille p. 385.

(*c*) V. il documento ap. Egrefeuille, p. 385.

(*d*) Gariel, P. 2, p. 128. Anche questa ragguardevole Bolla fu pubblicata dall'Egrefeuille p. 385-387. Del suo contenuto sarà pur fatta parola. L'Egrefeuille pone qui e altrove l'anno 1422, ma erroneamente. Perocchè essendo Martino V, stato creato papa agli 11 nov. 1417, il *XVI Kal. Ian. a pont. quinto* era il 17 dic. 1421.

(*e*) Io tengo copia di questi statuti, e sulla fine dirò pure alcunchè del loro tenore. Basti frattanto che un sunto particolareggiato ne dà l'Egrefeuille p. 385-369, il quale, p. 385 e p. 389 pone l'anno 1471, mentre risulta pure ad evidenza dalla sua stessa esposizione, p. 143, che gli Statuti furono compilati nel 1427. L'errore viene senza dubbio dall'aver egli confuso quegli Statuti con un altro statuto particolare aggiunto agli stessi, del 1471.

(*f*) « Sacrae theologiae facultas quatuor ordinum mendicantium, theologiae quatuor ordinum mendicantium, » e così via.

(*a*) Egrefeuille p. 347 (dopo aver riferito la creazione fatta in quel tempo delle otto cattedere di medicina): « ces huits professeurs, avec deux agrégés; les docteurs et les étudians *forment une université particulière et distincte pour le gouvernement* des autres facultés de théologie, du droit, et des arts. »

(*b*) Così leggesi in un reg. privilegio del 1437: « *Rectoris* et Magistrorum, Doctorum, Licentiatorum, Baccalaureorum, et Scholarium Universitatis villae nostrae Montispes-

espressamente al rettore dei giuristi (*c*). Questa università, in complesso, era dunque simile alle università italiane, perocchè anche in queste gli scolari aveano pieno diritto di cittadinanza (*d*). Laonde, mettendo a riscontro queste due circostanze (cioè la prevalenza dei giuristi e degli scolari, in piena opposizione con quanto usavasi a Parigi) si fa manifesto come la università di Mompellieri fosse assolutamente modellata sulle italiane, fin da quei tempi, che a Bologna e a Padova legisti e artisti formavano ancora una sola università. E potendosi questa considerazione estendere a tutte le antiche università della Francia, è singolare che le medesime abbian preso ad imitare le università italiane e non quella di Parigi: come pure, che portassero sempre, tranne poche eccezioni, il titolo di *Universitez des loix*, cioè di università giuridiche, o più propriamente di università di legisti (*e*).

Del resto, il papa liberò di buon'ora questa scuola dalle legali restrizioni, che riguardavano il clero; tal che non solo i preti, ma anche i monaci, poteano ivi studiare medicina e giurisprudenza (*f*).

145. La università, dunque, costituivano propriamente gli studenti in legge, essendochè gli artisti e teologi non facevano corpo da sè (*a*) e i dot-

sullani, » ecc. Middendorp, *de academiis*. p. 2, p. 393 ed. colon. 1602, 8. All'incontro, il commissorio papale dice: « *Rectores* qui fuerunt pro tempore *Studii generalis utriusque iuris Montispessulani*; » così pure il cardinale Bertrand nell'introduzione agli statuti, e il cap. 20 di essi statuti. Laonde anche il rettore mentovato negli statuti degli artisti (§ 142, *c*) non è proprio di questi; ma legista egli pure, o comune agli uni e agli altri.

(*c*) Egrefeuille, p. 386: « *Rectoris et Universitatis studii* villae petitio continebat, quod in ipsa villa studium theologiae facultatis non existit authoritate apostolica ordinatum. » etc. Ordinata la quale Facoltà, seguita dicendo, p. 387: « Ac nihilominus quod huiusmodi *sacrorum canonum et legum facultates* in studio praedicto de ceteris *unicam Universitatem faciant*, *et unum corpus constituant*, cuius caput Rector *secundum antiqua statuta* ipsius studii eligendus existat, ac praefati Magistri, Doctores ... *dicto Rectori subsint*, eiusque monitionibus et mandatis obediant quemadmodum praefati canonum et Legum Doctores, Licentiati, Baccalaurei et studentes subsunt et obediunt. Ac in his quae tangerent theologiae facultatem una cum praefatis Doctoribus, Licentiatis, Baccalariis ac Studentibus possint ac debeant interesse. Salvo, quod *sicut Doctores Legum et canonum Rectores esse non possunt*, *sic enim magistri in theologia nullatenus esse possunt*. » etc.

(*d*) Cfr. la precedente nota, in fine. Di ciò parleremo ancora.

(*e*) Pasquier, liv. 9, chap. 37, intolato: « *Universitez de loix* » etc.; e in fine del capitolo: « Voilà en somme quelles sont les Universitez de la France: Paris, Tholose, Orleans, Montpellier, Angers, Poitiers, Caen, Bourdeaux, Bourges, Cahors, Nantes, Reims, Grenoble, Valence; toutes lesquelles, hormis Paris, et deux autres pour le plus, ont pris le titre d'Universitez de loix! »

(*f*) Egrefeuille, p. 343, 344, 357, 362.

(*a*) Non sappiamo se avessero gli stessi diritti dei giuristi. Dà cagione di dubitarne la circostanza, che i teologi prendevano parte a quelle sole deliberazioni della università,

tori di qualunque Facoltà aveano, come in Italia, diritti assai limitati, sebbene partecipassero agli obblighi degli scolari (*b*). Questi poi dividevansi in tre nazioni; cioè in provenzali, borgognoni e catalani (*c*).

Capo della università era il rettore, scelto alternativamente, ogni anno, fra l'una di queste nazioni, previa conferma del vescovo e la prestazione del giuramento. Egli doveva avere 25 anni e la qualità di chierico (*d*), e non essere dottore in nessuna Facoltà (*e*). Nella università avea il passo innanzi a tutti, non esclusi gli stessi dottori (*f*), e sino al secolo XVI fu tenuto in tanto onore, che quando andava per le strade gli scolari gli facevano ancora codazzo (*g*). Sottostavano al rettore dodici consiglieri: uno dei quali dovea essere canonico della cattedrale di Maghelona, un altro nativo di Mompellieri, e gli altri dieci essere presi dalle provincie delle nazioni, secondo la semplice consuetudine, non citando gli statuti il nome delle provincie e la distribuzione dei consiglieri fra le medesime. Anche i consiglieri dovevano essere chierici e avere 25 anni. La nomina del futuro rettore e dei consiglieri non facevasi dagli scolari, ma dai consiglieri uscenti, nel qual particolare la costituzione di Mompellieri sembra più aristocratica di quella di Bologna. Questa nomina facevasi a maggioranza relativa, e, in caso di parità di voti, decideva quello del rettore (*h*).

Come cariche inferiori, trovansi negli statuti un bidello generale, e tanti *bancari* quanti erano i dottori ordinari (*i*). Inoltre papa Martino V, nell'anno 1421, diede all'università tre conservatori; cioè l'arcivescovo di Narbona, l'abate di Aniane e il prevosto di Maghelona, autorizzandoli a

che risguardassero la teologia (§ 144, *c*). Ma quella limitazione potrebbe anche riferirsi ai soli dottori, essendo naturalmente supponibile che tutti gli scolari godessero nella università eguali diritti.

(*b*) Egrefeuille, p. 356, risguarda i soli scolari siccome membri. Delle obbligazioni dei dottori, V. sup. § 144, *c*.

(*c*) *Stat*. C. 20.

(*d*) *Stat*. C. 20. Intorno al significato della parola *Clericus*, V. sup. § 72.

(*e*) V. sup. § 144, *c*. I licenziati, all'incontro, s'incontrano, non di rado, anche rettori.

(*f*) *Stat*. C. 21.

(*g*) P. Rebuffi (m. 1557) si lagna della indiscrezione di parecchi rettori, i quali per cose da nulla andavano così accompagnati per le strade, disturbando le prelezioni; il Rebuffi stesso, da scolaro, avea perduto molto tempo in causa di tali accompagnamenti. Il dovere di accompagnare il rettore sarebbe stato esplicitamente contenuto nel giuramento degli scolari. Rebuffi, *Privilegia Universitatum*, num. 74.

(*h*) Stat. C. 20.

(*i*) Stat. C. 26-28. Subito dopo ne fu aumentato il numero. Così leggesi in un Regio Editto: « Ioannes D. G. Francorum Rex ... Cumque ... consueverunt hactenus stare plures bedelli, videlicet bedellus generalis, et bedellus universitatis, nec non etiam bedellus collegii, et pro quolibet doctore actu legente... unus bedellus qui ibidem Banquerii communitatis nuncupantur » (dal manoscritto).

farsi rappresentare da un altro nelle rispettive funzioni *(k)*. Il quale diritto Nicolò V accomunò in certo modo all'università, concedendole di presentare ella stessa chi dovea tener luogo dei conservatori *(l)*.

Totalmente diversa era la costituzione della università dei medici. Il capo dei quali era uno dei professori, col titolo di cancelliere a vita, ed era nominato dal vescovo e da tre altri professori *(m)*. Essi aveano pure due conservatori nella persona del vescovo e del governatore della città *(n)*.

146. La giurisdizione era distribuita come segue. Nella università dei giuristi la giurisdizione criminale era presso il vescovo *(a)*. La civile presso un regio ufficiale, istituito dal re Giovanni nel 1350, e detto *iudex parvi sigilli* *(b)*. E in appresso, cioè, nel 1421, nei tre accennati conservatori *(c)* e nei loro rappresentanti, per disposto di papa Martino V, approvato poi nel 1437 in un privilegio reale *(d)*.

Nella università di medicina, la giurisdizione penale era pure presso il vescovo; ma nelle cose civili giudice ordinario era il cancelliere di medicina, dal quale potevasi tuttavia far appello al vescovo *(e)*. Infine avevano tutti, come a Parigi, il privilegio di essere giudicati in Mompellieri: se convenuti, senza limite di sorta: se attori, nel solo caso che il loro avversario non fosse discosto più di sei giornate di cammino *(f)*.

Le promozioni anche in medicina, non meno che in tutte le altre Facoltà, dipendevano dall'approvazione del vescovo, che portava quindi il solito nome di cancelliere; da non confondersi per altro con quello speciale di medicina *(g)*.

Per i giuristi la promozione è solenne, come altrove, e ha luogo in chiesa, dopo l'esame. Di regola generale, solamente chi avea studiato sei anni potea divenir bacalare, e, dopo cinque anni, dottore *(h)*. Le forma-

(k) Egrefeuille, p. 341. La Bolla fu stampata dal Gariel, P. 2, p. 130, ma assai malamente.

(l) Egrefeuille, p. 364.

(m) Egrefeuille, p. 344, 348-350. Così era stabilito anche dagli Statuti del 1220.

(n) Egrefeuille, p. 348.

(a) Egrefeuille, p. 363.

(b) Baluzii *Vitae Paparum Avenionensium*, T. I, p. 976, cioè l'Editto sopra citato (145, *i*).

(c) Egrefeuille, p. 364. V. i documenti presso il Gariel, P. 2, p. 129, 131.

(d) Middendorp, l. c., p. 394.

(e) Egrefeuille, p. 341, 348.

(f) Nella Bolla del 1421 è detto: « Dummodo ultra sex dietas aliquis authoritate presentium non trahatur. » Nel Regio Editto del 1437 fu limitato a cinque giornate. Middendorp, p. 394.

(g) Egrefeuille, p. 341. Il diritto del vescovo era pure antichissimo (§ 141), il nome di cancelliere ricorre in varie Bolle del 1421 (§ 143, *d*, § 144, *e*).

(h) *Stat.* C. 15, 16, 17.

lità della promozione sono in tutto simili alle bolognesi (*i*); consistevano, cioè, in un esame privato al quale doveano essere invitati tutti i dottori leggenti e non leggenti; e in un esame pubblico che davasi in chiesa (*k*). Dopo questo atto solenne, sono mentovate le insegne della nuova carica; cioè: la cattedra, il libro, la berretta, il bacio e la benedizione. Inoltre, il novello dottore teneva pure in chiesa la sua prima prelezione solenne sopra una legge (*solenne principium*).

Le promozioni, secondo una bolla del 1289, doveano essere gratuite; il qual disposto rinnovarono poi gli statuti, vietando inoltre il banchetto che si dava dal novello dottore, e stabilendo che, a termini della nota ordinanza papale, le spese di lusso per la promozione potessero ammontare, tutt'al più, a 3000 tornesi (*l*).

Ogni Facoltà promovente aveva il suo preside, che i giuristi chiamavano *priore*, e gli altri *decano* (*m*). Civilisti e Canonisti formavano poi tutti insieme una sola facoltà (*n*).

Quanto agli stipendi, della sola facoltà di medicina abbiamo positive notizie; essendosi istituite nell'anno 1490 due regie cattedre collo stipendio di 250 lire ciascheduna, a cui, nell'anno 1564, fu poi aggiunto un capo-soldo di 300 lire (*o*).

147. Intorno alle prelezioni, gli statuti contengono le seguenti notabili disposizioni, che dimostrano un gran rigore nella sorveglianza dell'istruzione. A *leggere* avea diritto generalmente chiunque avesse ottenuto il grado di dottore a Mompellieri o in un altro studio generale; come pure i bacalari e persino gli scolari prossimi al baccelleriato (*a*). Alle prelezioni erano destinate quattro ore di ogni giorno: *prima matutina, tertia, nonae,* e *vesperarum* (*b*). Le quali, rispetto al diritto romano, erano distribuite come segue (*c*). La *prima* è la così detta *hora doctoralis* perciò

(*i*) Precisi regolamenti contengono gli Statuti, C. 18-19.

(*k*) Secondo gli Statuti, facevansi nella chiesa di S. Maria de Tabulis. Il Gariel, P. 1, p. 242, dice che dapprima facevansi nella chiesa di S. Eulalia, di poi nella chiesa di S. Anna.

(*l*) V. sup. § 82. L'Egrefeuille, p. 359, pone invece: *trois cent tournois d'argent*, computando 10 piccoli tornesi un tornese grosso.

(*m*) Egrefeuille, p. 359, 386. Gariel P. 2, p. 132. Cfr. *Stat.*, C. 18. init.

(*n*) L'Egrefeuille parla sempre di una sola facoltà di legge (p. 354 seg.), pur nominando espressamente quattro facoltà (p. 341), il che non è possibile fuori di quella supposizione. Ciò risulta inoltre chiaramente dagli *Stat.*, *C.* 18.

(*o*) Egrefeuille, p. 347. Secondo il Le Blanc, *Monnoyes de France*, p. 327, la lira del 1490 equivale a fr. 4, cent. 30 circa, e quella del 1564 a 1 fr. 68 cent. circa.

(*a*) *Stat.* C. 11, 13.

(*b*) *Stat.* C. 10, init. L'Egrefeuille, p. 359, traduce queste ore nelle sette e dieci della mattina, nelle tre e nelle cinque dopo il mezzogiorno.

(*c*) *Stat.* C. 11.

che in essa ora poteano far lezione i soli *doctores ordinarie legentes* (*d*), alternando ogni anno fra il Codice e il Digesto. Ma siccome, a quel tempo, un anno solo era troppo poco alla spiegazione di una parte principale dei libri di diritto, si ricorse perciò a un altro espediente. E fu questo: il lettore ordinario spiegava solamente quaranta libri del *Digestum vetus*, cioè dal libro primo sino all'ottavo, il duodecimo, il tredicesimo, e dal diciannovesimo sino al ventesimosecondo, ad eccezione di due titoli del primo e di uno del ventunesimo. Gli altri libri spiegavansi *extraordinarie* nella *hora vesperarum* da uno o più dottori o baccellieri appositamente nominati. Così, rispetto al Codice, di cui il lettore ordinario spiegava nell'ora mattutina parte del primo e del settimo libro, e i libri 2, 3, 4, 6 per intero; e nella vespertina i libri 5, 8, 9, e il rimanente del primo e del settimo (*e*). Nelle due ore intermedie, spiegavano i bacalari quel libro ordinario del *Digestum vetus* o del Codice, che non dichiarava in quell'anno il lettore ordinario. Nelle medesime leggevansi pure le Istituzioni, e finalmente anche l'*Inforziato* e il *Digesto nuovo*. Siccome poi, per la quantità della materia, trovavasi la stessa difficoltà che pei libri ordinari, si ricorse anche per gli straordinari a un simile partito di mezzo. Ognuno di questi libri diedesi contemporaneamente a due diverse persone, onde fecesi la seguente distribuzione. Una metà dicevasi *ordinarium Digesti novi* (quantunque fosse per intero un *liber extraordinarius*) e l'altra metà *extraordinarium* dello stesso: quella abbracciava i libri 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, questa gli altri (*f*). Così anche l'*Infortiatum* aveva il suo *ordinarium*, che abbracciava il titolo *soluto matrimonio* e i libri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, e il suo *extraordinarium* che abbracciava il rimanente (*g*). Finalmente nelle ore vespertine spiegavasi l'accennato complemento dei libri ordinari, oltre l'*Authenticum*, i *Tres Libri*, e il diritto feudale; nè potevansi tenere altre prelezioni.

(*d*) *Stat.* C. 10, init., C. 11, init. — Poscia C. 11: « Item hora doctorali nulli alii legent quam doctores ordinarie ut praemittitur legentes. »

(*e*) Uno speciale Statuto del 1341 permette al professore ordinario di spiegare anche il secondo libro.

(*f*) Anche negli Statuti l'ottavo libro è completamente tralasciato, ma ve lo aggiunge poi uno speciale Statuto del 1341. I numeri si riferiscono al *Digestum novum*, cosicchè, rispetto ad ambidue i Digesti, quei numeri vanno letti nel modo seguente: Libro 39, 41, 42, 44, 45, 46, 50. E così di seguito per l'*Infortiatum*.

(*g*) Questo ragguardevole regolamento, suggerito dalla stessa necessità delle cose, è confermato e illustrato da un manoscritto del *Dig. vetus* (Cod. Palat. Vatic. 735), in cui fra le altre notizie trovasi il seguente passo: « VIII liber, IX. X. XI. XIIII. XV. XVI. XXII. XXIII. XXIIII isti sunt libri extraordinarii digesti veteris. Primus liber, II. III. IIII. V. VI. VII. XII. XIII. XVII. XVIII. XVIIII. XX. XXI isti sunt libri ordinarii digesti veteris (Comunic. di Blume). » Evidentemente, questa notizia deriva da un'altra scuola, che noi non conosciamo, dove era in vigore lo stesso regolamento che in Monpellieri con alcune insignificanti differenze nella classificazione dei singoli libri.

Il tempo dell'apertura e della chiusura delle prelezioni era esattamente definito, tuttavia alquanto diversamente, secondo i diversi libri. Così, per esempio, le prelezioni ordinarie sopra il *Digestum vetus* duravano dal 19 ottobre al 29 settembre, quelle sul Codice dal 19 ottobre al 31 agosto. I professori ordinari e quelli, che nelle ore vespertine completavano le prelezioni ordinarie, doveano leggere per quaranta giorni *secundum puncta* che venivano loro assegnati dal rettore o dai consiglieri. Nessun dottore potea comunicare per iscritto a' suoi uditori il tenore delle sue prelezioni, eccetto che le controversie non fossero sufficientemente trattate nella glossa (*h*). In certe solennità espressamente stabilite sospendevansi le prelezioni, ma non era il caso di altre vacanze, neppure nel giovedì (*i*). Le ripetizioni erano proibite ai dottori, ma permesse più di una volta ai bacalari. Anche i dottori forestieri, che fossero, per esempio, di passaggio, poteano far ripetizione; e i cittadini doveano anzi ceder loro il posto (*k*). Alle prelezioni ordinarie avea diritto ogni dottore, cosicchè in questo particolare era aperta una illimitata concorrenza. All'incontro, i professori complementari delle prelezioni ordinarie nelle ore vespertine, erano scelti annualmente dal rettore e dai consiglieri col consenso dei professori ordinari (*l*).

148. Quanto agli onorari dei medici e degli artisti, non si sa altro fuorchè essi erano espressamente riconosciuti dagli statuti di quelle due Facoltà (1220 e 1242) (*a*). Quanto a quelli dei giuristi, gli statuti ordinavano quanto segue (*b*). In ogni prelezione ordinaria si facevano due collette, una pei professori e l'altra per i banchi (cioè per la scuola); quella era generalmente, anche senza una convenzione speciale, di dieci soldi; questa, di cinque, e di più, se piaceva. Ma pel *Digestum novum*, l'*Infortiatum*, i tre ultimi libri del Codice, le Novelle, le Istituzioni e il Diritto feudale (cioè, in generale, pei libri straordinari) non pagavasi nulla, salvo stipulazione contraria, che in ogni caso non poteva oltrepassare gli otto soldi. Anche le lezioni straordinarie della sera si pagavano soltanto in questo ultimo caso. Ciascun dottore avea poi un bancario, che sopraintendeva alla scuola e ai libri, e riscuoteva dodici denari per ogni scolaro (*c*).

(*h*) Il divieto delle comunicazioni per iscritto fu esteso da uno Statuto speciale del 1342 anche ai bacalari.

(*i*) *Stat.* C. 14.

(*k*) *Stat.* C. 13.

(*l*) *Stat.* C. 11, in fine.

(*a*) Egrefeuille, p. 345. — Gariel P. 1, p. 357.

(*b*) *Stat.* C. 25.

(*c*) Il determinare il valore delle monete è tanto più difficile in quanto che fra il 1340 e il 1342 il valore del marco fino ha variato da 7 lire a 13 $^1/_2$ (Le Blanc, *Monnoyes de France*, p. 317). In media, la lira equivarrebbe a fr. 4, cent. 90, così che l'onorario

Quanto alla somministrazione dei manoscritti era stabilito quanto segue (*d*): Il bidello generale era obbligato a tenersi provveduto di tutti i testi e glosse di diritto romano e canonico, della *Lectura* dell'Ostiense, dell'*Apparato* di Innocenzio, e del trattato di Giovanni di Andrea sul *Sesto* e sulle Clementine. Chiunque il volesse, e specialmente i bancari, poteva anche tenere libri da imprestare. I quali per altro, se erano molto difettosi, venivano bellamente confiscati dall'università, emendati e venduti. Se non erano emendati, potevano anche abbruciarsi. Il prezzo di nolo, se il libro dovea venir copiato a Mompellieri, era di un danaro, se fuori di Mompellieri, di due per *pecia*; se dovea soltanto servire ad emendare un manoscritto, il prezzo era ancora più tenue (*e*).

Negli statuti della facoltà di teologia (*f*) era specialmente provveduto alla parità di grado tanto fra il priore dei giuristi e il decano dei teologi, quanto fra i dottori in legge e i maestri in divinità; così, per esempio, dovea il priore avere la precedenza nelle solennità dei giuristi, e viceversa; il diritto di precedenza alternavasi inoltre di anno in anno.

Era espressamente stabilito che i teologi fossero liberi o di *leggere* a memoria, o di usare i quaderni (*g*); come pure che nessun frate mendicante (e però nessun dottore in teologia) potesse essere eletto consigliere dell'università.

I medici aveano questa singolare usanza, di scegliere annualmente quattro bacalari incaricati di assistere gli scolari nei loro studi e di proporre ai professori gli opportuni libri di testo (*h*).

Negli statuti sono pure molti ragguardevoli passi intorno ai costumi del XIV secolo. Tali sono le prescrizioni intorno al vestiario, al giuoco, alle armi; le proibizioni di introdursi a viva forza, di carnovale, nelle

consueto di ogni professore ammonterebbe a fr. 2, cent. 4, l'affitto dei banchi a fr. 1, cent. 2, l'onorario più basso a fr. 1, cent. 62, la mercede del bancario a cent. 24 circa, che è troppo poco. È notevole il disposto, secondo il quale le prelezioni ordinarie doveano essere retribuite, quand'anche non esistesse uno speciale contratto; le straordinarie, all'opposto, solamente quando esistesse. Egrefeuille, p. 360, riferendo il detto disposto al *Digeste vieux*, all'*Infortiat*, ecc., confonde ogni cosa, e scambia i libri ordinari cogli straordinari, sebbene gli Statuti dicano chiaramente: « Doctores vero legentes digestum *novum* vel inforciatum, etc. »

(*d*) *Stat.* C. 27, 28.

(*e*) Uno Statuto del 1396 contiene queste nuove disposizioni: Per la *pecia* di 8 fogli pagavasi un'*alba* alla settimana, per una piccola *pecia* tre *pataci* (cioè 6 danari). Per ogni *pecia* smarrita era stabilito uno scudo d'oro. Le quali *pecie* appartenevano alla università e gli ispettori avevano inoltre una qualche piccola ricompensa.

(*f*) Un compiuto estratto dei medesimi dà l'Egrefeuille p. 355-359.

(*g*) *Stat.* theol. ms. « Possunt autem legere mente tenus vel tenere sixternum ante se, secundum quod memoriae legentium et etiam expressive magis videbitur esse conforme et etiam utile. »

(*h*) Egrefeuille, p. 348.

case, di portar via la carne, di disturbar le prelezioni, e via dicendo (*i*). Gli scolari nobili, secondo un'antica usanza, venivano in grado uguale dopo i dottori, e però prima dei licenziati: uno statuto del 1424 stabilì con quanto lusso di spesa uno dovea vivere per essere tenuto nobile (*k*).

XIV. — Orleans.

149. Intorno alla storia di questa università è da consultarsi Franç. Le Maire, *Histoire de la ville et duché d'Orleans,* ed. 2, Orleans 1648, fol., vol. 1, p. 332-296, discretamente ricca di particolari, ma povera di critica.

Di buon'ora sorse quivi una celebre scuola, e probabilmente di diritto: di che abbiamo il primo positivo indizio nella narrazione di un accanito combattimento fra cittadini e scolari nell'anno 1236, in cui rimasero morti parecchi scolari forestieri di alti natali (*a*). Nell'anno 1305 questa scuola ottenne un privilegio da papa Clemente V, nel quale privilegio dicevasi come quella scuola fosse celebre da gran tempo in ambo i diritti, e specialmente in diritto romano, e il papa le andasse debitore della sua educazione; per la qual cosa essa veniva formalmente riconosciuta, e insignita del diritto di promozione e di tutti i privilegi della università di Tolosa (e però indirettamente anche di quelli di Parigi) (*b*).

Nel 1312 ebbe finalmente la sanzione del re, non senza una singolare riserva (*c*). È strano infatti che questa scuola di diritto romano sorgesse così presto in Orleans, cioè in una parte della Francia, dove quel diritto non avea forza di legge; laonde il re dichiarò espressamente che coll'approvazione della scuola non dovesse intendersi menomamente alterato il diritto vigente. Ivi fu dunque fondata una semplice scuola di diritto, durata fino agli ultimi tempi, mentre era ad ogni modo impossibile, per la rivalità della vicina Parigi, una scuola di teologia e di filosofia (*d*).

(*i*) *Stat.* C. 4, 5, 6, 7, 9.

(*k*) *Stat. ms.* « Nobiles ... solent dici et vocari statum nobilium tenentes, scilicet tenentes ad minus unum consocium, duos scutiferos, unum coquum, et duos famulos qui quidem nobiles faciant bis in anno, portent seu deferant una cum consociis vestes novas eiusdem panni vel saltem coloris et bonitatis ac etiam foderatas de variis vel griseo in hieme et in aestate de serico! »

(*a*) Matthaeus Paris. in hist. mai. ad. a. 1236, ed. Londin. 1684, f., p. 364. — Il Le Maire accenna alcune singolari opinioni intorno all'antichità di questa scuola, p. 353. Una delle prove di detta antichità abbiamo già esaminato, Vol. 1, Lib. I, § 136.

(*b*) Le Maire p. 335, 345, e Pasquier Liv. 9, Ch. 37, p. 989.

(*c*) Le Maire p. 337, Pasquier p. 990, e più compiutamente, *Ordonnances*, Vol. 1, Paris 1723, f., p. 501-504; il documento stampato dal Le Maire, p. 348, non è propriamente l'atto di conferma.

(*d*) Le Maire p. 338, 339. Pasquier p. 990. Lelong *Bibl. hist. de la France* T. 4,

Gli scolari erano anticamente divisi in dieci nazioni, ma dopo il 1538 in quattro sole, aventi ciascuna il proprio procuratore; i quali in un coi professori costituivano l'assemblea dell'università (e). Fra queste nazioni, i tedeschi aveano privilegi affatto speciali (f), come quelli che godevano, senza rispetto di nascita, di tutti i diritti della nobiltà (g) e possedevano una ragguardevole biblioteca (h). Per amministrare i loro negozi avevano un procuratore e dodici senatori, metà tedeschi e metà neerlandesi, metà cattolici e metà riformati (i).

E fin al XVIII secolo ebbero il singolare privilegio di poter frequentare gratuitamente gli spettacoli, dove poteano anzi prendere i primi posti (k).

150. Capo della università era il rettore che anticamente nominavasi dai professori e dai procuratori, poscia dai soli professori (a), coll'assenso del procuratore tedesco (b). Se anche gli scolari potessero divenir rettori, non è detto in nessun luogo; ma è certo che il potevano i dottori, trovandosene nel 1307 e nel 1320 (c).

La giurisdizione civile esercitavano due regii uffiziali conservatori della università, cioè il baiglivo e il prevosto; quegli, come sembra, sui nobili, questi, sui borghesi (d).

I tedeschi, per altro, secondo il privilegio loro speciale, sottostavano tutti indistintamente al baiglivo (e). La giurisdizione criminale ebbe dap-

p. 44. — Secondo un proverbio del XIV secolo che leggesi in Pietro Bellapertica, la glossa d'Orleans è più cattiva che non il testo; e la frase *Glossa Aurelianensis* significa appunto sciocca interpretazione. Menagiana ed. Paris 1729, 8.°, p. 177. Bartoli *comm. ad Inst.*, tit. *de iust. et iure*, init. « haec esset glossa Aurelianensis quae textum destruit. » Il che spiega la disistima in che erano presso i bolognesi gli scolari forestieri, e che in questo caso non era forse senza fondamento, non avendoci i giuristi di Orleans, nè le loro glosse, lasciato alcun segno della loro esistenza. Ai professori di legge in Orleans si rimproverava specialmente che si lasciassero sedurre dalla perfezione della lingua francese a trascurare il latino e fare le prelezioni, parte in latino e parte in francese. Il passo più notabile di Giov. Faber in questo proposito è stampato nel Vol. 2, Lib. 6, Cap. XLVIII, n. IV.

(e) Le Maire p. 384.

(f) Un esteso prospetto dei loro privilegi trovasi in Abr. Göltniz *Ulysses Belgio-Gallicus*, Lugd. Bat. 1631, 16.°, p. 225-252, e nelle operette di I. G. Ester, Vol. 3, Giessen 1753, 8.° (p. 10) § 185-237. Il secondo dei quali ha niente che fare col primo, avendo approfittato di notizie manoscritte; ma si ricompiono a vicenda.

(g) Le Maire p. 389, Ester p. 222, 234.

(h) Le Maire p. 390, § 200, 206.

(i) Ester p. 208.

(k) Ester § 222, 234.

(a) Le Maire p. 377.

(b) Ester p. 197, 232.

(c) Le Maire p. 354, 340.

(d) Le Maire p. 337, 343, 378.

(e) Le Maire p. 389, Göltniz p. 245, Ester p. 228, Il Göltniz ci dà stampati diversi privilegi reali, dove è riconosciuto e confermato questo diritto come un diritto antico.

prima il vescovo, ma dal 1520 in poi il regio ministro (*f*). La giurisdizione del rettore poi concerneva senza dubbio le sole cose di scuola e la disciplina. (*g*).

I professori erano nominati per cooptazione, dopo un generale esperimento dei candidati (§135), nel che aveano voto consultivo gli ufficiali regii e municipali (*h*). Nell'anno 1512 erano fra i professori ordinari cinque civilisti e tre canonisti, ma ne fù poscia diminuito il numero sino a cinque in tutto (*i*). I quali fino al 1583 non toccarono stipendio, ma dopo d'allora ebbero, fra tutti, un assegnamento annuo di 600 scudi, e, più tardi, di 800 (*k*).

Le promozioni stavano sotto l'ispezione dello scolastico del duomo, il quale scolastico fu da Clemente V nominato cancelliere della università (*l*). Ma degli antichi tempi non abbiamo a questo proposito notizie più vicine. Sul principiare del XVII secolo, a motivo del loro buon mercato, erano ricercatissime queste promozioni, onde si davano eziandio a molti tedeschi (*m*).

XV. — Delle altre università della Francia.

151. In Francia v'erano ancora le seguenti università di cui è già nota in qualche modo la storia e la costituzione (*a*).

La università di Tolosa fu fondata con bolla pontificia del 1233, per estirpare totalmente gli Albigesi. Il conte Raimondo IV di Tolosa, che gli avea

(*f*) Le Maire p. 335, 378.

(*g*) Le Maire p. 377.

(*h*) Le Maire p. 344, 345.

(*i*) Le Maire p. 372.

(*l*) Le Maire p. 378.

(*m*) G. Richter *Epistolae selectae* Norimb. 1652, 4.°, p. 676. In questa lettera, scritta da Dinner nell'anno 1601, si legge che la promozione in Orleans costava 24 *coronati*, cioè 24 *floreni*, mentre in Germania ne costava 150.

(*a*) Un quadro general e delle medesime abbiamo nel Pasquier, Liv. 9, Ch. 37. E intorno al loro essere nel XVII secolo, dà alcune scarse notizie il Göltniz, loc. cit. — La bolla di fondazione per Avignone (anno 1303), che è quasi letteralmente la stessa di quella di Mompellieri dell'anno 1289, leggesi nel *Bullarium Magnum* ed. Luxemb. 1742, f., T. 1, p. 181. — Intorno a Poitiers (fondata nel 1431) cfr. Dreux du Radier, *bibliothèque de Poithou*, T. 1. Paris 1754, 8.°, p. 387-398. — Intorno a quella di Orange (fondata nell'anno 1365) cfr. *Histoire d'Orange* à la Haye 1640, f., p. 40. — I privilegi di Caen (1437 e 1452) sono nella *Spicileg.* di Achery, ed. nov., T. 3., p. 762, 792. — Della scuola di Grenoble è uscita una breve ma eccellente storia. Berriat-Saint-Prix, *Hist. de l'anc. univ. de Grenoble*, Paris 1828. Essa scuola fu fondata nel 1339, ma pervenne in breve a qualche rinomanza. Angers ebbe un'antica università: ma dai *Privilèges de l'université d'Angers*, Angers, 1736, 4.°, non si può conoscere la sua costituzione, nè io ho potuto trovare altre fonti.

protetti, nel fare atto di sottomissione, dovette pure obbligarsi a pagare la somma di 4000 marchi d'argento, da spendersi in dieci anni negli stipendi di quattro teologi, due decretisti, sei artisti e due grammatici, in una università che sarebbe per essere innalzata di pianta; in guisa che un teologo avesse annualmente cinquanta marchi, un decretista trenta, un artista venti, e un grammatico dieci (*b*). L'accennata bolla venne quindi realmente a fondare uno Studio di tutti i rami di scienza; senza nominarne o eccettuarne alcuno (*c*); al quale Studio concesse tutti i privilegi della università di Parigi e principalmente il tribunale ecclesiastico per ogni processo in cui entrasse uno dei suoi membri o come attore, o come convenuto. Secondo una bolla del 1245, il cancelliere del duomo dovea pure essere cancelliere della università. Pei teologi e pei decretisti richiedevasi un personale esperimento, per le altre promozioni bastava la solita ispezione generale che usavasi nelle altre università (*d*).

Si potrebbe credere che il diritto romano fosse stato avvisatamente escluso. Ma la cosa era ben diversa, e, se all'insegnamento di esso non fu assegnato nessuno stipendio, ciò avvenne per essere il medesimo estraneo allo scopo immediato della fondazione, non già che le fosse in qualche modo contrario. Infatti la bolla di fondazione parla di tutte le scienze, nessuna eccettuata (*e*), e la bolla del 1245 parla abbastanza chiaro in proposito (*f*). Inoltre tale Facoltà ha sempre esistito in Tolosa, e non si trova traccia alcuna di una posteriore istituzione della medesima.

152. La università di Valenza non si sa nè quando nè come avesse principio, ma è certo che fu una libera corporazione di scolari mantenutasi sino agli ultimi tempi. Perocchè nel 1572 e nel 1573, entrando due rettori nuovi, Cuiacio tenne due discorsi (*a*): onde risulta ad evidenza che quei rettori erano tutti e due scolari, e che nella nomina del secondo erasi intralasciata la solita usanza di conferirne col collegio dei professori; il che dimostra una grande indipendenza degli scolari.

La università di Bourges, fondata nel 1464 ebbe cinque facoltà e a cancelliere proprio, il cancelliere del duomo. La giurisdizione era esercitata dal luogotenente del baiglivo; che era nello stesso tempo regio conservatore.

(*b*) Pasquier, Liv. 9, Ch. 36, p. 984. Bulaeus III, p. 128.

(*c*) Pasquier che la dà stampata Liv. 9, Ch. 37, p. 985. Bulaeus III, pag. 149. D'Achery *Spicileg.* T. 3, p. 605.

(*d*) Stamp. dal Vaissette, *Hist. gen. du Languedoc*, T. 3. Preuves, p. 452.

(*e*) L. c. « Ut in Tolosana civitate cuiuslibet licitae facultatis studia plantarentur. »

(*f*) Dopo avere particolarmente parlato dei teologi e dei decretisti, seguita dicendo: « De physicis autem et artistis et *aliis* cancellarius bona fide promittet examinare magistros, etc. » La parola *aliis* non può in ogni modo riferirsi che ai Legisti.

(*a*) Stamp. nella edizione delle sue opere fatta a Napoli, T. 8, p. 1138-1140. Le spese della promozione ammontavano nel XVI secolo a 24 *écus d'or*, cioè 10 *livres tournois*, e i promotori ricevevano 4 scudi. Berriat-Saint-Prix, *Hist. de Cujas*, p. 594-595.

Il rettore cangiavasi ogni tre mesi (b). Anche questa università costituivano probabilmente gli scolari (c). Oltre a ciò si hanno pur chiare vestigia di scuole di diritto esistenti nel XIII secolo, le quali vennero poi a perire interamente. Così nel 1200 l'arcivescovo e il capitolo di Lione contesero fra di loro a chi spettasse il diritto di dare la licenza ai canonisti e ai civilisti (d), la quale contesa presuppone l'esistenza di una scuola di diritto. Parimenti, una poesia tedesca del XIII secolo dice che a Vienna erano molti legisti, onde si deve desumere la esistenza di una florida scuola di diritto (e).

XVI. — Università Spagnuole, Portoghesi e Inglesi.

153. Le università spagnuole non divennero importanti per la scienza se non negli ultimi tempi.

Quella di Salamanca fu tuttavia fondata nel XIII secolo e compilò sta-

(b) La Thaumassière, *Histoire de Berry*. Bourges 1689, f., Liv. 1, Ch. 57, 42. La bolla del 1465 è nel Bulaeus, V, p. 674.

(c) Di Catherinot abbiamo un'opera rarissima di quattro pagine: *Annales académiques* de Bourges, 1684, 4.°, cioè un catalogo dei rettori del XV secolo con alcune annotazioni. Solamente di pochissimi di loro è annotata la qualità di dottore; tutti gli altri erano senza dubbio scolari.

(d) Ioh. Launoi *de scholis celebrior.* a Carolo M. instauratis (opp. T. 4, P. 1, Col. Allobr. 1732, f., Cap. 7), dà una sentenza arbitrale esistente nell'archivio di S. Germain di Prez « . . . . item cum inveniremus discordiam esse inter Archiepiscopum et capitulares supra dictos super danda licentia doctoribus legere volentibus in civitate Lugduni in iure canonico et civili, praedictam definivimus discordiam. » Il tenore del giudicato non vi è unito.

(e) *Der Tahnuser*, nella collezione del Manessi P. 2, p. 63, 6.: « *Vienne hat Legisten viel.* » (Vienna ha molti legisti). Io vo debitore di questa notizia al mio amico Grimm. — Qui io ho cercato di mostrare che l'università di Bourges avea una libera costituzione di scolari. Ma fu non ha guari stampato un documento del 1552 che sparge su questo argomento una luce affatto nuova [1]. Qualche tempo prima di quell'epoca, era sorta contesa fra i professori e gli scolari intorno a chi dovesse scegliere il rettore e gli altri ufficiali; e quindi era una contesa fra la costituzione universitaria di Parigi e quella delle scuole d'Italia. Un decreto (*arrêt*) del Parlamento di Parigi del 1542 aveva ordinato una costituzione mista, secondo la quale, delle cinque Facoltà e dei quattro procuratori delle nazioni formavasi un collegio di nove persone che attendessero a tutte le elezioni. Le Facoltà erano i professori, e le nazioni gli scolari [2].

Ma non essendo però cessati i disordini, il re Enrico II pubblicò nel 1552 un'ordinanza in cui egli riservava tutte le elezioni alle cinque Facoltà, cioè ai professori, togliendo così interamente di mezzo la libera costituzione degli scolari, e introducendo sostanzialmente la costituzione della università di Parigi.

(V. *Giornale di Giurisprudenza storica*, vol. XI (1842), p. 217).

(1) L. Raynal, *De l'Enseignement du Droit dans l'ancienne Université de Bourges*, 1839, 8.° ascendente, p. 29-30.

(2) In Parigi le quattro nazioni comprendevano i *magistri* di filosofia, a cui appartenevano le tre Facoltà (teologia, diritto canonico, medicina); queste sette corporazioni erano dunque composte di soli professori. — In Bourges le cinque Facoltà (teologia, diritto romano, diritto canonico, medicina, filosofia) comprendevano tutti i professori, a cui erano contrapposti gli scolari divisi in quattro nazioni.

tuti nel 1422 (*a*) dai quali si ha che il rettore con otto consiglieri, tutti scolari, amministravano la università e nominavano i loro successori (Const. 1). I dottori giuravano obbedienza al rettore (Const. 4). Lo scolastico del duomo ne era il giudice ordinario, e giurava egli pure obbedienza al rettore (Const. 6.). Il bacalare in legge dovea avere studiato sei anni, e solamente dopo cinque anni di baccellierato potea divenir licenziato (Const. 15, 18). Essendo vacante una cattedra stipendiata, la copriva il dottore più anziano, quando però la simpatia degli scolari non si portasse decisamente verso un altro, di che deliberava il rettore in un coi consiglieri (Const. 26). Questa libera associazione degli scolari è dunque conforme alle leggi di Alfonso X (1250) che ammettono una libera corporazione di scolari, come principio fondamentale di diritto (*b*). E durò essa in Salamanca sino al XVII secolo, menzionando il Retes una disputa, che ebbe, sotto la sua presidenza, il rettore di allora (*c*).

La università di Alcala fu fondata nel 1510 dal cardinale Ximenes a promuovere gli studi teologici e filosofici, così che ebbe propriamente una facoltà di diritto canonico, non già di diritto romano (*d*). Il punto centrale di questa università era il collegio di S. Ildefonso, composto di trentatrè prebendari, i quali potevano essere professori o scolari, non richiedendosi altre condizioni fuorchè l'essere povero, ventenne e aver compiuto i collegi elementari. Questi trentatrè prebendari, doveano eleggere annualmente dal loro seno il rettore e tre consiglieri, a cui apparteneva il governo di tutta la università. Ma i professori stipendiati non erano eletti dal rettore e dai consiglieri, bensì da tutti gli scolari.

In Portogallo, la università di Coimbra, ottenne nel 1309 dal re Dionisio i propri statuti, dai quali è manifesto che componevasi, come altrove, degli scolari (*e*).

In Inghilterra, le università si occuparono per poco del diritto romano e ne vedremo più innanzi le ragioni. La loro costituzione era modellata su quella di Parigi, e però ogni autorità era presso i professori, dai quali gli scolari erano tenuti nella più rigida soggezione. Esse per altro come

(*a*) *Constitutiones .... almae Salmaticensis academiae*, Salamanticae 1584 fol.

(*b*) PARTIDA P. 2, Tit. 31.

(*c*) OTTO *Thesaurus*, T. 5, p. 1272. — Se è vero quello che dice il Meiners, cioè che lo scolastico del duomo abbia nominato il rettore, ciò dovrebbe essere succeduto alquanto più tardi.

(*d*) *Constitutiones insignis collegii* S. *Ildephonsi ac perinde totius almae Complutensis academiae*. Compluti 1716, fol. Le cose riferite nel testo si trovano al Cap. 1, 2, 3, 4, 7, 35. Il Meiners II, 112, 113, ha frantesa questa costituzione, ritenendo egli che i prebendari fossero professori.

(*e*) SOUSA T. 1, *das Provas do Liv. da Hist. gen. da Casa Real Port*, n. 4, p. 75, dà stampati quegli Statuti.

la università di Parigi, seppero procacciarsi una larghissima indipendenza dalla regia autorità (*f*).

Conclusione.

154. Esposta così la storia delle università, faremo ora alcune generali osservazioni sulla natura particolare delle medesime nel medio evo, onde prenderanno pure maggior lume le generali indagini intorno al loro nascimento.

La parola *università* non volea dire propriamente la scuola considerata come tale, ma, nel suo vero e primitivo significato (*a*), la corporazione che diede origine a essa scuola. Ciò che formava questa corporazione e vedevasi primeggiare in essa non può dirsi un carattere generale, come quello che dipendeva dalla costituzione speciale a ciascuna scuola. Così p. es. in Bologna la espressione più usitata era *Universitas Scolarium* (*b*), a Parigi invece *Universitas Magistrorum* (*c*). Nessuno poi pensava al significato che prese più tardi questa parola di universalità delle scienze; il che sarebbe stato in ogni modo impossibile, quando tante scuole contenevano una università di giuristi, e accanto a questa una università di artisti.

La scuola propriamente detta chiamavasi *Schola* (*d*), e dopo il XIII secolo più comunemente *Studium;* più tardi la denominazione speciale e onorifica delle scuole supreme fu quella di *Studium generale*. E anche questa espressione venne poi riferita all'universalità delle scienze (*e*), ma con egual torto; primieramente, perchè in origine questa universalità non era riguardata come il punto principale di una buona scuola, così che, sia che si restringesse a una sola Facoltà, sia che ne tralasciasse una sola, poteva nondimeno appellarsi *Studium generale;* in secondo luogo perchè

(*f*) Meiners Vol, 2, p. 89, e seg. p. 107, 109 seg.

(*a*) Conf. il titolo delle Pandette *quod cuiusque universitatis nomine vel contra eam agatur* (III, 4).

(*b*) Sarti P. 2, p. 224, 225, 226 *Statuta Bonon*. p. 7, 67, 72, la espressione *Universitas Magistrorum et Scholarium* trovasi tuttavia in una bolla papale (Sarti P. 1, p. 28, e non affatto erroneamente, poichè anche i professori appartenevano alla università, ma come subordinati.

(*c*) Bulaeus, III p. 356, 568, 569, 570. Meiners Vol. 1, p. 81, Vol. 3, p. 52. Dove, ora leggesi semplicemente *universitas Magistrorum*, ora *Magistrorum et Scholarium*, che è da spiegarsi come abbiamo detto nella nota antecedente. Ma leggendosi talvolta anche *universitas Scholarium* senz'altro (Meiners Vol. 4, p. 383, 384), questa frase va intesa secondo il modo di parlare di quel tempo, giusta il quale *Scholaris* non significava soltanto lo studente, ma tutti quelli che appartenevano alla scuola e quindi anche i professori.

(*d*) Più tardi fu detta scuola, ora una prelezione, ora il locale, o uditorio. Meiners, Vol. 4, p. 382.

(*e*) Meiners, Vol. 4, p. 389, 390.

trovasi appunto applicato questo nome a una sola Facoltà (*f*). Egli dovea dunque significare piuttosto la estesa destinazione ed azione delle scuole superiori, come quelle che erano create e disposte ad accettare non solo gli scolari del paese, ma anche gli stranieri, e se concedevano un grado, questo era poi riconosciuto per ogni dove. Il che avveniva sempre che un sufficiente numero di celebri professori avessero procacciato alla loro scuola la necessaria autorità (*g*).

Ciò che risguarda il nascimento di queste alte scuole è strettamente legato col successivo esplicarsi del modo di loro appellazione. Dovunque fosse un certo numero di professori che sapessero acquistarsi qualche riputazione, ivi esisteva attualmente la scuola, senza che perciò fosse mestieri della espressa volontà del papa, dell'imperatore o delle signorie locali. Rispetto alle quali ultime è chiaro che il loro consenso sarebbe stato necessario se si fosse trattato o di stanziare i fondi o di autorizzare la scuola; ma non era il caso nè dell'una nè dell'altra cosa; non della prima, perchè non usavansi per anco gli stipendi; non della seconda, perchè nessun governo avrebbe voluto negare il suo consenso ad una scuola che era per recare lustro e vantaggio alla città.

155. All'incontro fu non di rado asserito che il solo papa, secondo un modo di vedere tutto proprio del medio evo, avea il diritto di erigere Studi generali. Nel che bisogna distinguere tre cose: cioè la fondazione della scuola in generale, la nomina del cancelliere, e la istituzione della facoltà di teologia. Quanto alla prima, può dirsi in generale men di ogni altra che il papa ne avesse il diritto. Parigi, Bologna e Padova non ebbero mai siffatte lettere di fondazione (*a*) e quelle che furono emanate per le università di Mompellieri e di Orleans (§ 142, 149) dicono espressamente che ivi esisteva già una florida scuola. Ora, se il papa non contestò mai la legittimità delle prime; e delle seconde riconobbe apertamente, non solo senza disapprovazione, ma con espressa lode, l'anteriore esistenza, è evidente che egli stesso non risguardava altrimenti come condizione essenziale ad una vera e legittima università che questa avesse avuto origine da lui.

(*f*) Chiamasi con questo nome nella bolla del 1363 per la facoltà teologica di Padova (Tomasini, lib. 4, p. 372): « Statuimus ..... quod in dicta civitate deinceps *Studium generale in eadem Theologiae facultate* existat. » Così pure nella bolla del 1422 per la stessa facoltà in Mompellieri (Egrefeuille, p. 386): « Ordinamus quod in ipsa Montispessulani villa .... *Studium generale Theologiae facultatis* existat, ibique dicta Theologiae facultas .... legatur, etc. »

(*g*) Se dunque la città di Rimini considera i professori di diritto come il fiore dei cittadini (Fantuzzi, *Monum. Ravennati*, T. 6, p. 138, 140), è chiaro che non esisteva alcuno Studio generale, e che, per analogia, neppure la scuola di Pisa portava anticamente quel nome (§ 113).

(*a*) Quanto a Bologna e a Padova, è specialmente decisivo il passo sopra citato del Bartolo (§ 62, 4).

Che in seguito il papa abbia poi dato tante bolle di fondazione, si spiega nel seguente modo. Quando, cioè, accanto a un certo numero di antiche scuole rese già celebri, ne sorgeva una nuova, potea rimanere lungamente incerto se quest'ultima potesse realmente pretendere al grado di scuola alta (§ 154), e particolarmente se le sue promozioni dovessero essere rispettate. Ai professori di questa scuola niente poteva dunque star tanto a cuore quanto che la medesima fosse dichiarata dal papa *Studio generale*, essendo certi che quella dichiarazione sarebbe stata riconosciuta in tutti i paesi appartenenti alla Chiesa Cattolica. E il papa, dal canto suo, facevasi incontro volentieri a questo desiderio, che gli offriva il destro di estendere e far valere da lontano la sua autorità. — Va dunque errato il Meiners asserendo essere sempre stata necessaria a legittimamente costituire una scuola suprema l'approvazione del papa, ed essere stata una insolita usurpazione dei diritti pontificii la fondazione della università di Napoli per opera di Federico II, nemico naturale dei papi (*b*). La quale opinione è tanto più erronea per rispetto a quei tempi in cui non era ancora comparsa per qualsiasi scuola nessuna bolla pontificia (*c*).

Nè è diverso il caso, quanto alla facoltà di conferire la carica di cancelliere. Infatti, i due cancellieri di Parigi non domandarono nè ottennero mai la conferma del papa (§ 135); e per verità non ne aveano neppure bisogno, stante che l'università era sorta, per così dire, dalle loro scuole capitolari, e in queste, secondo la comune costituzione della Chiesa, il dar la licenza apparteneva ai superiori ecclesiastici (*d*). Vero è che in Bologna questa dignità conferivasi dal papa, ma non già perchè, come egli diceva, le promozioni valide dovessero venire solamente da lui (atteso che egli non ha mai contestata la validità delle antecedenti), sì bene perchè quel provvedimento reputavasi necessario a cansare gli abusi (§ 83). In Padova nominarono il cancelliere gli stessi professori, e il papa si è contentato di approvarlo (§ 107). Mompellieri ebbe parimenti un cancelliere assai tempo prima della confermazione papale. Vero è che nelle bolle di fondazione il papa era usato di nominare anche un cancelliere, ma, evidentemente, allo stesso scopo per cui davasi la detta bolla, cioè, per assicurare alle promozioni di queste scuole il generale riconoscimento; al che appunto per lo più miravasi nominando il cancelliere.

La cosa era certamente diversa rispetto alla facoltà di teologia, im-

(*b*) Meiners, Vol. 1, p. 353. Idee più esatte ha esposto in proposito il Keuffel nelle *Cose notabili dello Studio bolognese*; Helmstädt 1749, §§ 23, 33. Ma è forse l'unica parte in cui merita lode quell'opera, del resto, di nessun valore.

(*c*) La università di Napoli fu fondata nel 1224 (§ 120); e la più antica fondazione papale che si conosca è quella di Tolosa del 1233 (§ 151).

(*d*) Eichorn, *Diritto Ecclesiastico*, P. 2, p. 629, 634.

perocchè così a Bologna, come a Padova, questa facoltà, all'opposto delle altre (§ 67, 103), era direttamente istituita dal papa. Ma di ciò trovasi la ragione nell'indole stessa della cosa, nella quale il papa non poteva non avere immediata ingerenza, e si faceva anzi naturalissimo il pensare che in quella universale libertà d'insegnamento non si sarebbe però tollerata nessuna dottrina teologica, che non fosse approvata dal papa. Con tutto ciò neppure questa idea fu attuata in tutta la sua estensione, in quanto che la scuola teologica di Parigi stette un gran pezzo senza l'approvazione del papa, ed anche a Mompellieri sussisteva già da molto tempo, quando uscì la bolla pontificia (§ 143).

Ciò che si è detto del papa dicasi pure dello imperatore. Perocchè se anch'esso l'imperatore fondava una scuola col titolo di *Studio generale*, questa poteva essere certa che le sue promozioni sarebbero state riconosciute da per tutto, cosichè la conferma imperiale procurava gli stessi vantaggi della papale, ma non era guari più necessaria di questa (*e*).

(*e*) Che più tardi nel Diritto pubblico tedesco sia invalso un altro principio, non si può certamente negare; ma qui è il caso delle università primitive, non tedesche.

CAPO VENTESIMOSECONDO.

FONTI DEL DIRITTO DEI GLOSSATORI.

156. Prima di ragionare del modo onde i glossatori diffusero ed arricchirono la loro scienza, sono da esaminare le fonti a cui attingevano in sì fatta opera. E questo esame sarà volto a cercare: 1.° quali fonti essi avessero alle mani; 2.° quale aspetto pigliassero le medesime in mano loro.

Per ciò che risguarda il Diritto Romano, i glossatori attingevano alle seguenti fonti: le Pandette (*Digestum*), il Codice, le Istituzioni, l'antico testo latino delle Novelle (*Authenticum*) e il Compendio fattone da Giuliano (*Novella*). Tutte le altre, che noi annoveriamo ora tra le fonti di Diritto Romano, e che tutti hanno alla mano, erano loro perfettamente sconosciute.

All'opposto vi si frammischiavano queste altre, affatto estranee al Diritto Romano: cioè, la *Lombarda*, la Collezione del gius feudale lombardo, le nuove leggi degli imperatori, gli Statuti particolari delle città e i libri del Diritto Canonico.

La quale enumerazione si trova presso a poco identica in un passo ragguardevole dell'Ostiense (m. 1271) che le fonti di tutta la scienza giuridica (*legalis sapientia*) fa consistere nelle infrascritte: le Pandette, le Istituzioni, il Codice, l'*Authenticum*, la *Novella*, la *Lombarda* e la Collezione del Diritto feudale (*a*). Nè farà caso che in questo passo non ci

(*a*) Hostiensis *Summa Decretalium*, prooem. « Et ut breviter comprehendam, in 50 libris Pandectarum, 4 Institutionum, 12 Codicis, 9 Collationibus Authenticorum, Novella, Lombarda, et Constitutionibus feudorum, consistit legalis sapientia. » Il qual passo fu stranamente franteso dal Pätz. — *De lib. iur. feud. orig.*, Gött. 1805, p. 20: « *Authentica Lombarda*, i. e. liber consuetudinum, distinguitur a *constitutionibus* » *feudorum*, legibus scilicet imperialibus. » Lasciando stare che in realtà sì fatte espressioni non sono punto sinonime, avendo anzi, come è noto, presso tutti i giuristi del medio evo, ben altro significato, cotale interpretazione escluderebbe pur sempre le vere *Autentiche* e la vera *Lombarda*.

sieno tutte quelle da noi accennate, ove si consideri che le nuove leggi imperiali facevano parte, come vedremo più innanzi, di alcune delle predette fonti: che gli statuti cominciarono, per lo più, a compilarsi quando la scuola dei glossatori era già solidamente costituita, e che, oltre a ciò, avendo essi statuti in ogni dove una stretta sfera di applicazione, non potevano per conseguenza appartenere allo insegnamento ordinario.

Il Diritto Canonico, finalmente, non era annoverato tra le fonti dei legisti, come quello che aveva un corso di lezioni speciali e formava un tutto da sè.

Vedremo ora qual relazione avessero le predette fonti, singolarmente considerate, colla scuola dei glossatori, e, appresso, come fu tentato di ridurle (in tutto o in parte) in un corpo solo.

I. — Le Pandette.

157. In un compiuto e profondo esame intorno alla sorte del testo delle Pandette nel medio evo, va ricordata anzi tutto una suddivisione delle medesime, conservata in tutte le edizioni del XV secolo e nella maggior parte di quelle del XVI: suddivisione non meno singolare in se stessa, che nella intitolazione di ciascuna delle sue parti.

Se ne facevano tre sezioni principali: 1.° il *Digestum vetus*, dal primo libro al secondo titolo del ventiquattresimo (*de divortiis*); 2.° l'*Infortiatum* (*a*) dal terzo titolo del ventiquattresimo libro (*soluto matrimonio*) al trentesimo ottavo; 3.° finalmente, il *Digestum novum* dal primo titolo di quest'ultimo libro (*de operis novi nuntiatione*) sino alla fine. Dove si vede che il punto di divisione fra la seconda e la terza parte è naturalissimo, cadendo non solo alla fine del libro, ma di una materia principale (*diritto ereditario*). Non così quello fra la prima e la seconda parte, cadendo nel bel mezzo di un libro e di una materia (*diritto nuziale*). Affatto arbitraria è poi la suddivisione dell'*Infortiatum*, la cui ultima parte è designata col nome speciale di *Tres Partes*; cominciando essa alla metà di un libro, di un titolo, di una legge, anzi di un periodo di questa legge (*b*) e pigliando nome, evidentemente, dalle sue parole iniziali.

La stessa partizione e spesso la stessa intitolazione incontransi egual-

(*a*) Così chiamavasi, e non *Digestum infortiatum*, come risulta dal comune uso del medio evo, e dal seguente passo dell'Accursio, rubr. *Sol. matrim.* « Et sic dictio *ius* vel *digestum* erit eius substantivum. »

(*b*) Verso la fine della *L. Quaerebatur* 82, D. *ad L. Falcidiam*, leggesi la seguente proposizione: « Sin vero centum tantum facere possit, haeredi ex refecto quarta servanda est: sic fiet, ut centum, quae praestari possunt, in quatuor partes dividantur: *Tres Partes* ferant legatarii, heres viginti quinque habeat, etc. »

mente nella maggior parte dei manoscritti, sì che possono riguardarsi come una eccezione quelli che non ne serbano traccia (*c*). Inoltre trovasi non di rado nei medesimi la suddivisione di ogni parte principale in due parti minori, la seconda delle quali nel *Digestum vetus* comincia dal libro dodicesimo, nell'*Infortiatum* dal trentesimo (*d*), e nel *Digestum novum* dal quarantesimo. Ma questa suddivisione ebbe origine, senza dubbio, dalla scuola di Bologna, e rappresenta probabilmente la partizione solita a farsi nelle prelezioni che si tenevano intorno ad ogni parte principale, e che coincide, in ciascuna di esse, col principio delle nuove materie (*e*).

158. Ma ciò basti quanto alla suddivisione, per dir così, materiale che

(*c*) Così, p. es., nel ms. Parigino, N. 4452, l'*Inforziato* non porta alcuna distinzione alle parole *Tres partes*, e solamente dopo alcuni fogli havvi una continuazione di altra mano, che torna a principiare colle parole *Tres partes*. Un *Dig. vetus* torinese, N. 333, termina colla L. 1, § 13 *de agnosc.* (25, 3), senza ombra di suddivisione al titolo *Soluto Matrimonio* (Clossio). — Il manoscritto di tutte le Pandette dell'Alciato, da essolui comperato in Bologna, avea due parti sole, la seconda delle quali principiava dal libro 36.° (*Dispunct.* prooem.): un altro manoscritto simigliante egli aveva veduto in una biblioteca di Milano (*paradox.* III, 3). — Il Diplovataccio nella vita di Giustiniano parla in questa sentenza (fol. m. 110): « ego habeo praedictos (50) libros insimul in uno volumine, in quo distincte sequitur tit. *Sol. Matr.* sine principio libri. » — Alcune altre irregolarità di partizione nota di parecchi manoscritti il Brenkmann p. 286, 289. — I quali casi, del resto, sono ben lungi dal darci la vera fisonomia degli originali che servirono di esemplare a questi manoscritti, potendo facilmente essere venuto in testa a chiunque di farsi fare una copia, la quale non serbasse la solita distribuzione di parti.

(*d*) Ond'è che dell'*Inforziato* facevansi generalmente tre parti; *a*) *Pars* 1 dal 24° sino alla fine del 29° libro; *b*) *Pars* 2 dal lib. 30° sino alla metà della L. 82 *ad L. Falc.* (35, 2); *c*) *Tres Partes*, da questo punto alla fine del 38° libro. E però alle parole *Tres partes* precedono in molti manoscritti queste altre: *explicit secunda pars Infortiati*, p. es., nei due manoscritti parigini (S. Victor 21, e Notre Dame, F. 5), nel manoscritto del Bynkershoek, che il Brenkmann (*hist. pand.*, p. 229) sembra non avere inteso, e nella maggior parte dei manoscritti Vaticani ant. (Blume). Nell'*Inforziato* di Monaco, Au. 2, leggesi: « *explicit secunda pars. Incipit tertia. Tres partes*, etc. (Puchta). Bisogna dunque distinguere un *Inforziato* in senso stretto e uno in senso largo, il qual ultimo, non di rado, viene propriamente detto: *Infortiatum cum tribus partibus*. Ond'è che nel manoscritto parigino N. 4473 innanzi alle parole *Tres partes* leggesi: *explicit liber Infortiati*, e nel testamento di Alberto Odofredo (SARTI II, 90): « *Infortiatum* quod est in tribus voluminibus, scilicet *Infortiatum in duobus voluminibus*, et tres partes in alio volumine. » Del resto, tale suddivisione ebbe luogo soltanto nei manoscritti, mentre nelle prelezioni, le *Tres Partes*, come pare, aggiungendosi per lo più all'*Inforziato*, facevano una cosa sola colla seconda parte, nè si consideravano come separate da essa. Come si può vedere nelle opere di Odofredo (ed. Lugd. 1550, f.) di Bartolo, e di altri più moderni.

(*e*) Affatto diversa da sì fatta suddivisione di ciascun Digesto è l'altra adottata in Mompellieri, e probabilmente anche nelle altre scuole di diritto (§ 147) e che seguivasi soltanto nelle prelezioni, non trovandosi mai nei manoscritti del testo.

abbiamo accennata. Ora vuolsene indagare la ragione. Al quale proposito merita la più grande considerazione la reiterata testimonianza di Odofredo e per l'età in cui visse e pel grado che egli occupava. E certamente nessuno meglio di lui poteva aver raccolto dalla tradizione più precise notizie intorno ai primordi della scuola di Bologna, dove aveano precedentemente insegnato forse quattro soli professori. Diciamo *forse*, essendo incerto se Bulgaro fosse scolaro immediato di Irnerio; ma a lui succedono indubitatamente Giovanni, Azone e Iacopo Balduino sino all'Odofredo.

I passi, in cui quest'ultimo discorre dei libri di diritto in generale e delle Pandette in particolare, sono i seguenti:

I. Odofredus in *Dig. vetus,* prooem. (dal ms. Paris. 4489, fol. 106, perocchè il testo stampato non ha questo proemio): « Dicitur Dig. vetus quia prius fuit in compilatione sive compositione .... dicitur Infortiatum ab Infortiato auctore . . . . vel dicitur secundum Yr. (Irnerium) aurum vel argentum (leg. *auctum vel augmentatum*), nam ab initio fuerunt habiti alii libri legales in civitate ista, postea supervenit Infortiatum, unde dixit Yr., scientia nostra aucta vel augmentata est, sicut dicitur pannus infortiatus in quo magis est de lana quam sit de aliis communiter. Illa pars, quae dicitur Tres Partes, non est liber, quia est super Infortiato, et non est ibi lex vel §, sed totum sub lege illa Quaerebatur. Digestum novum vocatur novum quia ultimo compilatum, sicut peccata dicuntur novissima, vel dicitur (quia) nova iura continet, etc. »

II. Odofredus in *Dig. vetus,* L. *Ius civile,* 6 *de iust. et iure*: «... Dominus Yrnerius, qui fuit apud nos lucerna iuris, i. e. primus qui docuit in civitate ista. Nam primo coepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Romae, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravennae, et de Ravenna ad civitatem istam. Quidam dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit. Sed dominus Yr. dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales, coepit per se studere in libris nostris, et studendo coepit docere in legibus, et ipse fuit maximi nominis, et fuit primus illuminator scientiae nostrae, et quia primus fuit qui fecit glossas in libris nostris, vocamus eum lucernam iuris. »

III. Odofredus in *Infortiatum*, initio: « . . . Alii dicunt, dicitur Infortiatum, i. e. ius augmentatum, nam dicunt quod ius (prius?) apud nos reperta fuerunt ista volumina tantum, Dig. vetus et novum, et in fi. (Insti. i. e. Institutiones), et liber Imperalium constitutionum, prima dudum (*a*) Infortiatum, unde dixit Ir. ius nostrum augmentatum, infortiatum est, sic et (leg. *sicut*) vestis serica dicitur infortiata, etc. »

(*a*) In luogo di questo *prima dudum*, privo di senso, è forse da leggere *p'remo* (cioè, *postremo*) *demum* (Blume).

IV. Odofredus in *Infortiatum*, L. 82 *ad L. Falcidiam*, verb. *Tres Partes*: « ... Quer. (quare) ergo divisio ista facta fuit? Maiores nostri ita referunt. Debetis scire, studium fuit primo Romae; postea propter bella quae fuerunt in Marchia destructum est studium, tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis quae dicta Ravenna postea . . . . postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam. Cum libri fuerunt portati, fuerunt portati hi libri: Codex, Dig. vetus et novum, et Institutiones, postea fuit inventum Infortiatum sine Tribus Partibus, postea fuerunt portati Tres libri, ultimo liber Autenticorum inventus est, et ista ratio quare omnes libri antiqui habent separatum. »

V. Odofredus in *Dig. novum,* initio: « . . . . dicunt quidam secundo quod Infortiatum dicitur, i. e. augmentatum. Unde cum libri fuerunt inventi, apud nos primum non fuerunt, sed apud Romanos, postea apud Pentapolim . . . . et ab illa civitate ad istam civitatem fuerunt portata ista volumina praeterquam Tres Partes. Unde dixit dominus Guarnerius, quod ex libro isto fuit augmentatum ius nostrum, ut dicitur de veste de lana infortiata, i. e. de veste de lana augmentata. Unde invenietis Tres Partes per se sine Infortiato. Ultimo fuit deportatus liber Novellarum.

159. Non è ben certo se l'autore di questi racconti avesse egli stesso una idea ben chiara della cosa. Che che ne sia, da tutto quello che abbiamo detto risulta: che la scuola di diritto fu trasportata da Roma a Ravenna e da Ravenna a Bologna. Che in Bologna (dopo un primo saggio fatto inutilmente da Pepo) essa fu veramente istituita da Irnerio, già professore di arti liberali e dilettante di Legge, appunto in quel tempo che i libri di Diritto erano stati trasportati da Ravenna a Bologna (N. II). Il quale trasporto per altro non avvenne tutto ad un tratto, ma a poco a poco (Vedi N. IV) e nel seguente ordine: dapprima il Codice, il *Digestum vetus* ed il *novum* e le Istituzioni; poi l'*Infortiatum* senza le *Tres Partes*; quindi i Tre Libri (L. 10-12 del Codice); finalmente l'*Authenticum*.

La parte men chiara di tutti questi racconti è quella che risguarda le *Tres Partes*, poichè, secondo il N. V, si direbbero quasi trovate alla spicciolata e dopo tutto il resto, mentre, secondo il N. IV assai più esplicito, si direbbero passate in seguito o già comprese in qualche altra parte. La qual ultima congettura viene così chiaramente confermata dal seguente passo, di data ancora più antica, del Piacentino, da non lasciare più dubbio intorno alla sua verità: « Sed si quid est residuum, id in quartam defalcabitur penes heredes remansuram, tres partes ferant legatarii, *ubi liber Digestorum novorum capit initium, licet ibi non sit neque responsi, neque paragraphi principium* (a). » Onde si può venire alla conclusione seguente:

(a) Placentini *Summa* in Codicem, L. 6, T. 50 (ivi 49) *ad L. Falc.* Vero è che in quella cattivissima edizione non havvi il passo da noi stampato in corsivo, ma tro-

Non si ebbe da prima che il *Digestum vetus* e il *novum*, l'ultimo dei quali non era così circoscritto come fu di poi nei testi a penna e nelle nostre edizioni, ma principiava dalle parole *Tres Partes*. Trovatasi più tardi la parte di mezzo mancante (*b*), furono separate le *Tres Partes* dal *Digestum novum*, per riunirle poi, secondo che richiedeva il contesto, alla parte di mezzo ultimamente scoperta. La quale congettura diventa ancora vie maggiormente credibile, completandola come segue. Forse non era cosa insolita anticamente il dividere i Digesti, a cagione della loro mole, in due metà di un numero eguale di libri (cioè dal Lib. 1 al 25 inclusive, e dal Lib. 26 al 50). Ora, il fine della prima metà e il principio della seconda potevano essere accidentalmente mutilati, e così forse capitarono, l'una dopo l'altra, alle mani di Irnerio che, sotto il nome di *Digestum vetus* e di *Digestum novum*, le prese a fondamento delle sue lezioni. In seguito trovò egli forse un esemplare completo, o anche non tanto mutilato; e di questo fece l'*Infortiatum*, staccando le *Tres Partes* dal *Digestum novum*, che egli poi aggiunse alla parte di mezzo novellamente scoperta (*c*).

160. Ed ecco spiegata affatto naturalmente la intitolazione di *Infortiatum*. Accanto alle insipide dicerie (*a*) che si leggono tanto presso l'Accursio e l'Odofredo, quanto presso i più moderni scrittori, trovasi anche

vasi in due buoni manoscritti, l'uno parigino (N. 4441) e l'altro viennese (*Ius civile*, N. 18). Nel manoscritto di Francoforte leggesi in sostanza la stessa cosa: « ut in libro ff. novorum capit initium. » etc. — Col che concorda anche la indicazione di un catalogo inglese del XII secolo: « Tres partes cum Digesto novo, » Ios. Sparke, *Hist. coenobii Burgensis Scriptores varii*, Lond. 1723, f., p. 99 (già pubblicato dal Seldeno: Twysden *script. hist. anglic.*, praef. p. XLVI).

(*b*) In quale stato fosse trovata questa mezzana parte è affatto incerto. La probabilità maggiore è che avesse termine appunto alle *Tres Partes*, ma poteva anche estendersi più oltre, senza che ne venga perciò menomamente infirmata la nostra congettura.

(*c*) Io do questa opinione, epistolarmente comunicatami dal Niebuhr, per una semplice ipotesi, che si raccomanda per la sua stessa semplicità e naturalezza. E a conforto di essa potrebbe giovare un *Infortiatum* del XII secolo, ancora esistente, il quale comincia per l'appunto col Libro 26°, e ciò non ostante, ha tutte le apparenze di un libro completo (*Cod. Vatic.* 1407, Blume). Onde si direbbe un avanzo dell'antica divisione in due parti eguali.

(*a*) Curiosissima fra le altre è quella di Mornacius *Obss. ad Pand.*, tit. *Sol. matrimon.*, che egli stesso chiama una profonda congettura: cioè, che l'*Infortiatum* fu trovato in casa di persona attinente alla famiglia Sforza (*Infortiatus*). — Accanto alla quale merita di venir messo il seguente passo di Alberico, *in Infort.*, *L. Quaerebatur*, in f., *ad L. Falc.*, che certamente non ha nulla a che fare col nome *Infortiatum*: « ut audivi a magnis viris ista pars libri quae sequitur *tres partes* etc. multo tempore perdita fuit ita quod non reperiebatur, sed post mortem domini Hugolini reperta fuit in camera sua, et quia multi libri scripti erant primum, pars quae incipit *tres partes* scribebantur in uno volumine per se. » etc.

nei più remoti tempi accennata l'opinione, che abbiamo detto, di un'aggiunta o ampliazione. La quale opinione, oltre che merita per se stessa la preferenza, risponde pure a capello a tutto quel racconto. Solamente che la parola *Infortiatum* non devesi intendere nel senso che la parte mezzana abbia, per così dire, rinforzato il resto *(b)*, ma piuttosto che dessa sia stata rincalzata coll'aggiunta delle *Tres Partes (c)*.

I nomi di *Digestum vetus* e *novum* potrebbero non aver significato originariamente se non prima e seconda parte, quasi per analogia al vecchio e nuovo testamento. Del resto, assai semplicemente e naturalmente si spiegano questi nomi, ammettendo che il *Digestum vetus* fu trovato prima del *novum (d)* (appunto sì come questo prima dell'*Infortiatum*) di che abbiamo un forte argomento.

Fu già notato di sopra (§ 98) che fra i libri di Diritto si designavano col nome di ordinarii il *Digestum vetus* e i nove primi libri del Codice. Ma, se rispetto a quest'ultimo se ne capisce facilmente il perchè, atteso l'importanza del suo contenuto, non si può dire altrettanto del *Digestum vetus*, che da questo lato non merita alcuna preferenza sulle altre parti delle Pandette. Poniamo invece che la prima parte fosse spiegata nella scuola di Irnerio, qualche tempo innanzi la scoperta dell'altra, ed ecco una circostanza storica che dà una ragione sufficiente dell'accennata distinzione.

161. Quanto all'epoca di questa successiva scoperta, è indubitabile che Irnerio ebbe cognizione delle intere Pandette, anzi di tutto il *Corpus Iuris*, così che quei fatti son tutti avvenuti nel tempo che egli era professore, come che ne dubitino anche i più antichi *(a)*. Al quale proposito, oltre le glosse di Irnerio all'*Infortiatum* (*b*), è decisivo un altro passo di esso

(*b*) Contro la quale interpretazione sta il Bartolo, *in Infortiatum*, initio: « Hoc puto falsum, nam hoc volumen nunquam fuit amissum: semper enim fuit totum volumen Pandectarum Pisis, et adhuc est. Praeterea, si hoc esset verum, iste liber diceretur *Infortians*, non *Infortiatum.* »

(*c*) Il che è pienamente svolto dall'Hugo. *Magaz. Civil.*, Vol. 3, N. 9.

(*d*) Vero è che l'Odofredo in molti luoghi (N. III, IV) delle sue opere non è troppo favorevole a questa opinione, poichè egli mette insieme senza differenza il *Dig. vetus* e il *novum*, mentre che, a proposito dell'*Infortiatum*, dice espressamente che fu trovato in altro tempo. Ma è vero altresì che egli non dice espressamente il contrario. Del rimanente, è questo un punto accessorio, e sta pur sempre che, in quanto alla denominazione di *Digestum vetus* e *novum*, si può ammettere che opinione si vuole.

(*a*) *Glossa* in rubr. *Soluto matrimonio:* « Item dicunt quidam, quod Irnerius non habuit hunc librum, quasi post eum inventum sit, quod non placet. »

(*b*) Sì fatte glosse sono citate dall'Accursio alla L. 2, § 1, *Soluto matrim.* E sono conservate nella loro integrità in un manoscritto parigino (N. 4454), di che parleremo più sotto, nella vita di Irnerio.

Irnerio, dove egli parla per l'appunto delle tre parti delle Pandette (*c*).

È poi un'altra questione, se anche la disposizione delle parti, cioè l'aggiunta delle *Tres Partes* all'*Infortiatum* e il titolo stesso sieno opera di Irnerio. L'Odofredo non dubita di asserirlo (*d*). Il più vetusto scrittore, presso il quale se ne trovi positiva menzione è Rogerio, circa la metà del XII secolo (*e*). Dello stesso tempo sono i primi cenni di una moneta romana, che, per essersi allora aumentata di valore, prese il nome di *Infortiati* o *Affortiati* (*f*), e potrebbe anche aver dato origine alla intitolazione del libro. Ma questa moneta esisteva fin da cinquant'anni prima; e però neppure questa coincidenza è argomento sufficiente per attribuire a Irnerio la detta aggiunta e l'applicazione di quel nome all'*Infortiatum*.

Del resto, la stessa scoperta non va mica intesa nel senso che fosse veramente trovata allora allora una fonte giuridica universalmente sconosciuta (*g*), quando non era tale se non per Irnerio e per la scuola di Bologna. Fatto sta che, per testimonianza di Odofredo, i libri di Diritto

(*c*) L. 28, D. *de legibus* (1, 3): « Sed et posteriores leges ad priores pertinent, *nisi contrariae sint.* » etc. Al quale proposito dice Irnerio in un manoscritto parigino del *Digestum vetus* (N. 4450): « Hoc non ita intelligitur, ut *in tribus voluminibus* sit contrarium, sed retulit se ad antiquam legum confusionem. » I *tria volumina* in questo caso non possono essere se non il *Digestum vetus*, l'*Infortiatum*, e il *novum*.

Della quale congettura io devo ora ricredermi per consiglio dell'Hugo, stantechè i *tria volumina*, secondo la Const. *Omnem*, § 7, e *Tanta*, § 12 (a cui Irnerio qui allude) sono piuttosto i tre libri legali: *Istituzioni*, *Pandette*, *Codice*. Così pure il Piacentino *Summa Cod.* 1, 17: « in tribus voluminibus legum id est in C. in ff. in Iust. » Ad ogni modo, rimangono sempre a provare la sua cognizione dell'*Infortiatum* le proprie glosse, che son pure un argomento più che sufficiente.

(*d*) V. sup. § 158, Num. I, III, V. — Mal si volle qui applicare il noto passo dell'Abate Uspergense, p. 278, ed. Basil. 1569, f. « Wernerius libros legum . . . . paucis forte verbis alicubi interpositis eos distinxit. » Cfr. Grupen, *Observat.*, p. 322. Hugo, *Mag. Civil.*, Vol. 5, p. 57. — Le parole *pauca verba interposita* non si possono senza stiracchiatura intendere della intitolazione delle tre parti (*vetus*, *infortiatum* e *novum*), quando invece vanno naturalissimamente applicate alle brevissime e scarse glosse interlineari. E neppure il *distinxit* va necessariamente riferito ad una generale partizione, bensì alle dichiarazioni fatte per via della glossa. — Cfr. più sotto Vol. 2, Lib. 4, § 10.

(*e*) Questa glossa del Rogerio fu stampata nel Vol. 3, *Illustrazioni*, ecc., N. X. *Lavori scientifici del secolo XII*, *F.* La glossa al *Vacario*, in cui trovasi pure quella espressione alquanto svisata (*forciatum*), è di data incerta (Wenk, *Mag. Vacarius*, p. 240); per altro non più antica del Piacentino, che in essa viene citato.

(*f*) Muratori, *Ant. It.*, T. 2, p. 559-562, p. 817 (Doc. del 1146, 1157, 1158, 1159). Fantuzzi, *Mon. Rav.*, T. 2, p. 167: « A. 1143... Comacli... pro Florenis 40 Infortiatorum Lucen. » Posteriori menzioni vedine presso il Carli, *Opere*, III, 262; V e 102 106 (Milano 1784, 8).

(*g*) Il Bartolo confuta a ragione questa sentenza, V. sup. § 160 *b*.

furono, a poco a poco e in diversi tempi, colà trasportati da Ravenna. Nè deve parere strano, ove si consideri la scarsità dei mezzi letterarii di allora, che di quelli stessi libri, da altri posseduti in tanta vicinanza e anche in luoghi più lontani, Irnerio non avesse il benchè menomo sentore.

A rendere più verisimili i fatti sopradetti gioverà ricordare le seguenti circostanze. Narrasi primieramente (e sarà ampiamente dimostrato più sotto) che Irnerio non imparò a conoscere l'*Autenthicum* se non dopo le altre fonti di Diritto, e l'ebbe a tutta prima per apocrifo, così che diventano credibili le analoghe asserzioni di Odofredo circa le Pandette. In secondo luogo, fu già avvertito (*h*) che nei primi tempi del medio evo, della parte che noi chiamiamo ora *Infortiatum*, si è fatto più poco uso che non delle altre. È dunque assai probabile che il nostro *Infortiatum* fosse per qualche accidente divenuto rarissimo, e che Irnerio, come si è detto, ne venisse in cognizione eziandio più tardi. Finalmente, rimane così a meraviglia spiegata la singolare classificazione del *Digestum vetus*, come pure la grande scarsità delle glosse Irneriane all'*Infortiatum*, scarsità notevolissima a comparazione di quelle apposte alle altre parti.

162. «Questo far derivare la tripartizione dei Digesti dalla successiva loro scoperta fu per altro antico argomento di disputa. Il Bartolo nega ricisamente che ne sia mai andata perduta alcuna parte. Ugo da Porta chiama quella tripartizione *inepte facta*; e il Pasquier la taccia senz'altro di *asineria* (aneries). Ai tempi nostri, fu ampiamente trattato questo argomento dall'Hugo (*a*). Il quale prese appunto a trattarlo dopo che Ballhorn Rosen ebbe dato ragione del nome *Infortiatum* tanto meglio de'suoi predecessori, e segnatamente dell'Odofredo, che, riferendo opinioni da esso ritenute per false, accreditò forse la voce, che questa ultima parte sia stata portata a Bologna più tardi delle altre.

» L'Hugo intravide quindi nella distribuzione dei libri e dei titoli una certa intenzione, sì come attesta espressamente un passo dell'Abate Uspergense, pur che sia inteso a dovere. In sostanza, egli dice che i Digesti erano materia troppo vasta per un corso di lezioni, il che è troppo naturale. Ma in quante parti doveano dunque suddividersi, e a che punto esser fatta la divisione? L'Hugo risponde che furono primieramente distinti in due parti, terminantisi a vicenda alle parole or quasi dimenticate: *tres partes;* volte per un singolare giuoco di parole a significare tre quarti dei Digesti, sebbene in realtà si riferiscano ai tre quarti dell'eredità. In modo analogo all'antica divisione del Codice, l'ultimo quarto del quale

(*h*) V. sup. Vol. 1, Prefaz.

(*a*) Gli ultimi risultati delle ricerche dell'Hugo in proposito si trovano nel *Mag. civil.*, Vol. 5, p. 175, V e XXXI, Vol. 6, p. 34, e nella *Stor. letter. dei civil.*, terza edizione (1830), p. 105, 148.

chiamavasi *Tres Libri*, di guisa che l'intero Digesto fu diviso in *Digestum vetus*, fino alle parole *tres partes:* e in *Digestum novum*, che, per espressa testimonianza del Piacentino, cominciava altre volte alle parole *tres partes*. Questa opinione della divisione dei Digesti in due parti di mole tanto disuguale è seguita, del resto, anche dal Brunnquell, *Hist. iur.* 2, 3, § 32.

» Ma sì fatta partizione, a rispetto delle materie, era troppo illogica, avvegnachè e prima e dopo le *tres partes* si parlasse egualmente dei legati, tal che la proposizione che principiava con queste parole era al tutto priva di senso. Nè era gran fatto migliore la suddivisione in tre parti derivata dalla prima. In questa suddivisione la parola *soluto*, o che fosse sotto la rubrica 24, 3, o, come vuole il Blume, nel secondo passo di questo titolo, segnava il confine fra la prima e la seconda parte del *Digestum vetus;* dove concorreva un altro motivo, cioè: che 22 libri e 7 titoli (che tanti n'erano sino alla parola *soluto*) erano due terzi dei 34 libri e 1 1/2 titolo, quanti originariamente ne comprendeva il *Digestum vetus*. All'opposto, la divisione più ragionevole, anzi unica ragionevole, era quella che, secondo ogni probabilità, avvenne; cioè, che si unissero le ultime parole e il titolo del 35.º libro, e i 3 seguenti col libro precedente, lasciando così intera la materia delle successioni che Giustiniano intitola *de testamentis et de legatis*. Col 39.º libro, principio del *nuovo Digesto* (di quello, cioè, che noi comunemente intendiamo sotto questo nome) è tanto vero che comincia una nuova sezione dei Digesti, per ordine di materia, che sarebbe stato bene, come fu detto, principiare la sesta parte dal 38.º libro, se la quinta non fosse in tal caso riuscita troppo sproporzionatamente grande, e i tre oggetti dei due libri di cui ragioniamo (cioè, la *bonorum possessio*, il *ius patronatus* e la *legitima hereditas*) troppo piccoli per la quarta rubrica dei *libri singulares,* ossia dei legati.

» Cercasi ora in qual tempo e da chi fu operata tal divisione, conservatasi per tutto il medio evo? E l'Hugo trova non solo chiaramente accennato nella cronaca dell'Uspergense *(b)* che l'autore ne sia stato Irnerio, ma e che il medesimo sia stato biasimato di non avere posto mente, nel farla, al fondamento più ragionevole, cioè al nesso logico del contesto, sì bene ad alcune parole che si leggono affatto accidentalmente dei Digesti. « Graziano, dice quegli, raccolse i canoni e i decreti da diverse opere, e ne li distinse (*distinxit*) con sufficiente logica. Nello stesso tempo anche Irnerio rimise in voga i libri di Diritto e le *leges*, ma divise la compilazione di Giustiniano sul fondamento di alcune parole che vi stavano a caso (*paucis forte verbis alicubi interpositis eos distinxit*). »

(*b*) Questo passo è parte stampato e parte dichiarato in diversi luoghi di quest'opera, V. sup. § 161, *d*, *e*, inf., Vol. 2, cap. XXVII, adducendone prove autentiche, e nell'introduzione alle glosse.

Sin qui l'opinione di Hugo alla quale io contrappongo le seguenti obbiezioni: Primieramente, quella partizione dei Digesti fatta avvisatamente nel bel mezzo di un passo, anzi di una proposizione, pare a me così stiracchiata, che la sua inverisimiglianza non viene punto diminuita dalla remota corrispondenza delle *Tres Partes* ai tre quarti o ai *Tres Libri*. In secondo luogo, tanto più stiracchiata mi pare la interpretazione del passo dell'Abate Uspergense, in quanto che egli ivi parla della divisione dei libri di Diritto in generale, non già dei soli Digesti. Il qual passo io traduco così: « Irnerio sparse i libri di diritto di poche glosse interlineari, e ne li distribuì in parti. » Terzo, io ritengo la mia opinione storicamente confermata da vari passi dell'Odofredo. L'Ugo oppone avere l'Odofredo riferito opinioni altrui alle quali non prestava fede egli stesso. Ma se questo è vero rispetto alle intitolazioni di *vetus, infortiatum* e *novum*, nel che quest'ultimo prende certamente errore, non può dirsi lo stesso del successivo trasporto dei libri in Bologna, dove sta il nodo della questione, e che egli racconta in modo positivo ed essenzialmente storico.

163. Quanto all'appellazione delle Pandette è da notare quanto segue. Nelle collezioni di Diritto canonico, compilate prima della scuola di Bologna e nelle quali si trovano squarci di Diritto romano, è generalmente usato il nome di *Pandectae* (*a*). Pietro usa all'opposto quello di Digesto, e così il *Brachilogo*, ma in quest'ultimo i due nomi sono avvicendati (*b*). Parimenti, presso i Glossatori trovasi quasi universalmente adoperato il nome di *Digesta*, e più spesso *Digestum* (*c*). Anzi, presso di loro il vocabolo *Pandectae*, ovvero *Pandecta*, ordinariamente non significa altro se non il manoscritto pisano (ora fiorentino) delle Pandette (*d*).

Ora per render ragione della sigla *ff*., che in molti libri si è conservata fino a noi, furono messe innanzi le più strane opinioni, e questa fra le altre: che volevasi con ciò perpetuare la memoria del grande amore che

(*a*) V. sup. Vol. 2, § 104, 105, 107.

(*b*) Vol. 1, § 53, *a*, § 92, *b*.

(*c*) Fa eccezione il Piacentino *Summa Cod.* VII, 1: « vel sicut in Pandectis legitur de origine iuris » etc.

(*d*) Roffredus, *Ordo. iud.* P. 1, rubr. *de actione edenda*, p. m. 13: « elegans Pisanorum civitas, *pandectarum* iuris fidelissima gubernatrix. » Ugolini (Vol. 3, l. c., N. VIII, *Varianti* ecc., N. 237). Accursio (ivi 173). Odofredo (V. sup. § 37, *h*). Parecchi luoghi del Bartolo (V. sup. § 37, *c*, e l. c., N. 63). — Diplovataccio (V. sup. § 36, *a*). Hostiensis *Summa Decret.*, tit. *de. prob.*, rubr. *Quid debet probari*, N. 5: « convictus fuit postea per Authenticum Pandectarum quod Pisis custoditur. » Baldus in *Dig. vet.*, L. 7, *de distract.*: « ita vera est lect. et ita reperitur in libro Pandectarum. » *Pandecta*, nel significato più comune, in luogo di *Digestum*, leggesi nel titolo di un noto libro che in quasi tutte le edizioni vien dopo la *Somma* di Azone: « Materia ad *pandecta* (o *pandectam*) secundum Ioannem Bastianum; » ma vedremo più sotto essere falso tutto il titolo di questo libro. — Secondo un modo di dire meno

i due Federichi di Svevia avevano posto al Diritto romano, indicandone il nome colle due iniziali insieme unite (*e*).

Ma i manoscritti del duodecimo secolo non lasciano alcun dubbio sulla vera origine di quella sigla, cioè: un *D* alquanto inciferato appiccicandogli per abbreviatura una lineetta transversale, e che, franteso poi dagli editori e dai copisti, fu trasmutato in *ff* (*f*). Così fu spiegato il fatto da parecchi scrittori del XVI secolo, alla cui sentenza, d'allora in poi, tutti si acquetarono (*g*).

164. Queste ricerche volevansi premettere a guisa d'introduzione all'altra di gran lunga più importante sull'origine del testo delle Pandette. Al quale proposito vogliono pure essere accuratamente distinti due altri quesiti, senza la soluzione dei quali non se ne potrebbe dare una idea perfettamente adeguata.

usitato, *Pandecta* significa una collezione di leggi in generale. Così Uguccione ad can. 36, Caus. XI, qu. 1, verb. *in suis Capitularibus* (Ms. Lips.): « Nam in Lombarda quae nunc est haec lex non invenitur, sed in pandecta unde Lombarda tracta est. Quatuor enim, ut dicunt, fuerunt pandectae, sc. Gothia, Romana, Gallia, quae dicitur liber capitulorum s. capitularium, Lombardica. De Gallica et Lombardica compilatus fuit liber, qui nunc Lombarda dicitur. »

(*e*) Il Cramer *progr. de sigla Digestorum* ff. Chilon., 1796, 4, enumera distesamente tutte le opinioni. Tra le false varianti è da mettere anche la seguente: *dg*, che incontrasi assai per tempo nel *Vocabularius iuris* e nel *Fasciculus temporum*.

(*f*) A coloro che desiderassero convincersene coi propri occhi, indicherò a quest'uopo alcuni manoscritti, cioè: Manoscritto del Codice a Stoccarda, nel quale è evidente il successivo tramutarsi di un *D* bel chiaro in quell'altro segno più ambiguo. — Manoscritti parigini N. 5884, 4603, 4546, 4441, 4455, 4534. Nel Num. 4455, è adoperato lo stesso segno per le Pandette e pel *de* tanto frequente nelle rubriche dei titoli. Nel Num. 4534, il detto segno è alternato con questi altri *d'* e *dig*.

(*g*) Il Diplovataccio nella Vita di Giustiniano (fol. m. 109), espone la opinione giusta, ma confusa colle altre. Ben più chiaramente, e sulla scorta di antichi manoscritti, trovasi la medesima in un passo estratto dal Tillio, *lib. rat. quotid.* (l'intero libro è probabilmente inedito) e premesso al *Dig. novum*, Paris. 1550, 4. Il qual passo fu dal Cramer riscontrato e fatto ristampare.

A questo si aggiungano le seguenti notizie letterarie. 1) *Franfreluche et Gaudichon, Mythistoire Barragouyne*. Lyon 1551 (per Des Autels, V. Duverdier, v. *Autels*). Nel 15° capitolo, a proposito della sigla ff., vedesi riportata la vera interpretazione che nello stesso tempo si confuta. — 2) Car. Stephani *pref. ad* (Bulgari) *comm.* in tit. *de R. I.* Paris. 1552, 1557, 8. La opinione giusta riposa sopra un antico manoscritto. — 3) Iac. Girardi, *Anchora titulorum utriusque iuris*, Lugd. 1557, 8, praef. dove essa opinione fu trasferita dal Commentario di Otomano al titolo delle Istituzioni *de actionibus* (intorno a questo raro libro, che non trovasi nella collezione delle opere, conf. *Catal. libr. impr.* bibl., Paris. T. 7, p. 24). — 4) *Bigarrures* par le Sr. Des Accords (propriamente Tabourot, conf. Papillon *Auteurs de Bourgogne* II, 300). Chap. 21 des notes, p. 300, ed. Rouen 1648, 8 (la prima edizione è del 1572. — La detta opinione vi è chiaramente esposta e confermata da un manoscritto dell'autore stesso, il quale si richiama anche al già citato Otomano.

1.° Quali manoscritti delle Pandette possediamo noi attualmente, e quali sono i reciproci loro rapporti?

2.° Quali manoscritti ebbero alle mani i glossatori, e che influenza ebbero questi sul testo delle Pandette *(a)*?

Le quali due domande sembrano per verità indipendenti l'una dall'altra, posto che perirono in seguito tutti i manoscritti dei glossatori, e che questi non possono aver avuto nessuna contezza dei nostri. Ma in realtà sono così connesse che, scindendole, sarebbe stata assolutamente impossibile un'adeguata risposta. Per lo che, quantunque sembri essere il caso soltanto della seconda domanda, dalla nostra opera non si potevà tuttavia escludere la prima. E molti e molti giuristi essa ha occupato fin dal sedicesimo secolo.

Noi abbiamo, come è noto, il manoscritto fiorentino dell'intero corpo delle Pandette, e un gran numero di altri manoscritti che, per lo più, contengono soltanto alcuni brani delle medesime, secondo la partizione da noi discorsa. Ora, quel manoscritto *(b)* non fu già portato a Pisa nel duodecimo secolo, dopo la conquista di Amalfi, ma gran tempo prima (*c*), e da Pisa venne poi trasportato a Firenze, quando quella città cadde sotto il dominio dei Fiorentini (a. 1406). Quivi fu, sin d'allora, venerato con una specie di superstizione, quale non fu mai tributata a nessun altro manoscritto (*d*), ma che i Fiorentini aveano, per così dire, ereditata dai Pisani, i quali, negli statuti dell'anno 1284, aveano provveduto alla custodia del medesimo colle più solenni disposizioni (*e*).

Gli altri manoscritti, di cui anche le più antiche stampe sono una fedele riproduzione, si comprendono tutti quanti sotto il generico nome di *Vulgata*. La quale opinione, per quanto vago e indeterminato paia

(*a*) Di che era stato brevemente parlato anche più sopra, in occasione di Pietro (Lib. 2, § 54). Ma qui, come a suo proprio luogo, era necessario il riprendere la questione e trattarla alquanto più largamente.

(*b*) Un'opera assai conosciuta su questa materia è quella del Brenkmann *Historia Pandectarum s. fatum exemplaris Florentini*, Trai. 1722. Colla quale sono da confrontare Manini, *papiri*, pref., p. XVIII; Niebuhr, *Storia Romana*, Vol. 2, ed. 1, p. 551, 552; Förster, *Giornale di giurisprud. stor.*, Vol. 2, p. 271.

(*c*) V. sup. § 35-37.

(*d*) Brenkmann, Lib. 1, C. 10.

(*e*) Borgo dal Borgo, *Dissert. sopra l'ist. de'codici Pisani delle Pandette*, Lucca 1764, 4, p. 32. Ogni tre mesi alcuni *Cancellarii* e *Notarii* doveano portarsi « pro videndo et excutiendo diligenter Volumina Pandectarum » e condur seco « *ad praedicta* unum ex Iudicibus Potestatum et Capitaneorum, et aliquem ex Capitaneis Iudicum, et Consulum Maris, et Mercatorum, et Artis Lanae, si illuc ire cum eis voluerint. » — Cfr. il notabile passo di una lettera di Antonio da Pratovenere (Maccioni, *Osservazioni sopra il diritto feudale*, Livorno 1764, 4, p. 21). Esso Antonio

a molti tale appellativo e non scevro da equivoci, in complesso ha tuttavia un buon fondamento storico nella affinità che hanno fra di loro questi manoscritti e le antiche edizioni, e nell'essere questo nome costantemente usato a significare una lezione opposta alla fiorentina. E le sono eziandio favorevoli i seguenti stringentissimi argomenti: in primo luogo, la personale esperienza che di quella concordanza e, quasi diremmo, affinità del testo, può fare chiunque voglia darsi la briga di riscontrare una certa serie di passi in parecchi manoscritti e nelle antiche edizioni. Secondariamente, la loro evidente provenienza dalla scuola di Bologna, come quelli che sono per la maggior parte provvisti di glosse dell'Accursio e di altri professori bolognesi più antichi, non mai di padovani o altri giureconsulti. Finalmente, la loro quasi coetaneità, per essere stati scritti nei secoli duodecimo, tredicesimo e quattordicesimo, quando, cioè, la scuola di Bologna era appunto nel suo fiorire. Ma di ciò vedremo meglio più innanzi.

165. Ora sono da vedere le relazioni che passano tra il fiorentino e gli altri manoscritti ancora esistenti (*a*). Al quale proposito sono varie le opinioni degli scrittori, e possono distribuirsi nelle seguenti classi:

Secondo la opinione più esclusiva (che è quella del Torelli), tutti i manoscritti derivano mediatamente o immediatamente dal solo fiorentino, dal quale non si dipartono se non se per errore o per male fondata congettura, così che, da essi in fuori, non avvi altra legittima ed autentica fonte (*b*).

All'opposto, il Cuiacio (*c*) è d'avviso che gli altri manoscritti abbiano

racconta che, in occasione di un passo controverso, egli avea riscontrato il manoscritto di Firenze, e soggiunge: « et non tantum vidi illum, qui in prima iuventute mea aspexeram Pisis, ubi custodia particulari conservabatur et rarissime commonstrabatur, et tunc cum magna solemnitate et reverentia. » Il Brenkmann (I, 9) si sforza di provare, in onta alla concorde testimonianza di antichi scrittori, che il manoscritto di Pisa non era tenuto in nessun conto; ma è pienamente confutato dai passi citati, lasciando stare che i suoi argomenti sono pure incredibilmente fiacchi.

(*a*) Grandi ricchezze letterarie in proposito trovansi nei seguenti autori: Brenkmann, Lib. 3, C. 2, Bach, Lib. 4, C. 3, § 6. Walch ad Eckhard. *hermeneut.*, Lib. 1, § 74, Haubold, *Institut.*, § 231.

(*b*) I passi del Torelli e dell'Agostini favorevoli a questa opinione leggonsi ap. Brenkmann, p. 415-417. — Fra i moderni sono da annoverare in questa classe il Brenkmann e il Guadagni.

(*c*) I passi decisivi sono: *Observ.*, Lib. 1, C. 1, Lib. 2, C. 1, e alcuni altri pubblicati dal Brenkmann, p. 423, 424. — Nuovi difensori di questa opinione sono il Grandi, il Grupen e principalmente lo Schwarz.

eziandio un'altra origine, diversa dal fiorentino, talchè si possono avere per legittime le particolari e varianti loro lezioni (*d*).

Avvi finalmente un'opinione di mezzo, che per una parte delle Pandette seguita il Torelli, per l'altra, il Cuiacio. Così il Comte, il quale avea da prima abbracciato senza restrizione il parere del Torelli (*e*), limitollo poi all'ultima parte delle Pandette, cioè dalle parole *tres partes* sino al fine (*f*). L'Eichorn al solo frammento *tres partes* e al titolo *de regulis iuris* (*g*), e il D'Asti a questo unico titolo (*h*). Questa opinione apparve poi stranamente travisata dal Brenkmann. Il quale, dopo aver lungamente consentito col Torelli (*i*), per eludere la difficoltà che gli facevano i molti supplementi autentici degli altri manoscritti, immaginò che gli autori dei nostri manoscritti non possedessero nessun originale completo, ma dei piccoli frammenti, ossia tanti fogli o pergamene staccate quante erano necessarie per estrarne quei supplementi (*k*). Ma, data anche per plausibile questa opinione, bisognerà concedere che quegli staccati frammenti vogliono essere bene in-

(*d*) Può riguardarsi come una modificazione di questa, quell'altra opinione, secondo la quale gli altri manoscritti sarebbero bensì stati primieramente copiati dal fiorentino, ma ricompiuti poi e migliorati sulla scorta di altri originali, così che il fiorentino sarebbe però sempre la base principale. La quale opinione è professata rispetto a tutte le Pandette dal Berriat-Saint-Prix, *Histoire du droit Rom.*, p. 245; e rispetto all'ultima parte (dalle *Tres partes* sino al fine) dallo Schrader, *Dissertaz. sul Diritto civile*, Hannover, 1808, p. 237-251, e dallo Spangenberg, *Manuale giuridico*, § 421, 432. Contro di questa opinione noi recheremo più sotto decisive testimonianze; ma è chiaro sin d'ora come dal nostro alto punto di vista sia difficile il cogliere così sottile differenza.

(*e*) Contii, *Praef. in Codicem*, ed. Paris. 1562, 8. — *Praef. in Codicem*, ed. Paris. 1566, f. — (È la prefazione del 1562, se non che fu mutata la data 1562 in 1565). — *Disputat.*, Lib. 1, C. 6 (ed. 1567).

(*f*) Contii, *Praef. in Digesta* ed. Lugd. 1571, 16. — *Praef. in Dig. vetus*, ed. Paris. 1576 f. (è la stessa opinione ma compendiata). — Gli argomenti che egli adduce a sostegno di questa distinzione sono al certo incredibilmente fiacchi: per le prime parti delle Pandette egli crede, che si debbano ammettere altre fonti, trovandosi quivi certi supplementi che non sono nel testo fiorentino, p. es., L. 40, D. de leg. 2. Più sotto per altro vedremo come tali supplementi si trovino in ogni parte delle Pandette. Del resto, il Comte stesso, senza addarsene, comprese appunto l'antico *Digestum novum*.

(*g*) Eichorn, *Storia del Diritto German.*, 3.ª ed., P. 2, p. 267, nota *g*.

(*h*) D'Asti, Lib. 2, C. 3, p. 43.

(*i*) Brenkmann, l. c., Lib. 3, C. 2.

(*k*) Brenkmann epist. ad Hesselium Troi., 1735, 4, p. 57: « Quod si tales sint (lectiones), erunt profecto paucissimae; has ipsas autem attentus libri dominus e fragmento seu lacinia alterius exemplaris in suum codicem, ex Florentino descriptum, transferre potuit. »

granditi dalla immaginazione perchè possano tramutarsi in completi manoscritti.

166. Quanto ai fondamenti di queste varie opinioni, i seguaci del Torelli si fanno forti di certi difetti, che si riscontrano tali e quali negli altri manoscritti e nel fiorentino. Ma, come ognun vede, la maggior parte di questi riscontri può aver avuto la sua origine in qualche altro manoscritto più antico; nel qual caso non provano nullamente la esclusiva derivazione di essi dal fiorentino (*a*). Ben altra è la cosa quanto allo scambio dell'ultimo titolo delle Pandette, che fu visibilmente cagionato dall'essere stati sciolti e poi mal rilegati due fogli del testo pisano (*b*), e che si ravvisa in tutti gli altri manoscritti finora confrontati (*c*). Dalle quali cose sembrerebbe doversi concludere che questi, o interamente, o per lo meno, come opina il Comte, nella loro ultima parte provengono esclusivamente dal manoscritto fiorentino.

I sostenitori della contraria opinione si appoggiavano anticamente a molti passi, nei quali la lezione *vulgata* è assai migliore della fiorentina (*d*). Ma nemmeno questi passi sarebbero decisivi, perocchè questi piccoli cambiamenti potrebbero essere accidentalmente venuti o da un felice errore del copista o da una giusta congettura dei glossatori. Mentre abbiamo non pochi passi, in cui gli altri manoscritti sono più completi del fiorentino, e i supplementi sono tali da non lasciar dubbio intorno alla loro autenticità, la maggior parte, anzi, assolutamente indispensabili per l'intelligenza del testo. Il quale fatto incontrastabilmente dimostra che la *Vulgata* attinse ad altri manoscritti affatto indipendenti dal fiorentino, secondo la sentenza del Cuiacio.

E di ciò può agevolmente persuadersi chiunque si faccia a considerare spassionatamente come sì fatti supplementi non possono essere altrimenti opera dei glossatori.

Frattanto io darò qui un prospetto di quelli che io ritengo indubi-

(*a*) Di questi comuni difetti i principali sono la L. 1, D. *unde legitimi* e la trasposizione dei titoli *de coniungendis* e *de ventre*, il primo dei quali dovea preceder l'altro, e invece gli vien dopo. Cfr. Brenkmann, p. 219, 221, Schwarz, § 10. — In argomenti di tal fatta tutto dipende dal fatto della universalità, poichè basta un solo cambiamento bene assicurato per distruggere tutta l'argomentazione. Nè i collazionamenti del Brenkmann in ordine all' accennata trasposizione sono senza ambiguità (Cfr. la nota di Spangenberg nella ediz. di Göttinga). E io stesso ho veduto in uno dei più antichi manoscritti del *Dig. vetus* a Parigi (N. 4450) un indice generale di tutti i titoli delle Pandette, in cui quei due titoli occupano il loro vero posto.

(*b*) Intorno a questa materia vedi un bellissimo ragionamento dell'Hugo, *Magazz. civil.*, Vol. 5, Num. 10; intorno all'importanza dell'argomento V. Guadagni, p. 62-65.

(*c*) È il caso di 24 manoscritti confrontati dal Brenkmann e di 26 da me pur riscontrati allo stesso scopo.

(*d*) Di che sono parecchi esempi nella mia opera sul *Possesso*.

tabilmente autentici (*e*), senza farmi tuttavia mallevadore della loro integrità (*f*).

DIGESTUM VETUS.

167. *L. 42 de rei vind.* (6, 1). « Si in rem actum sit, quamvis heres possessoris, si non (*possideat, absolvatur, tamen, si quid ex*) persona defuncti commissum sit, omnimodo in damnationem veniet. »

L. 36, § 1 ad Legem Aquiliam (9, 2). « Si dominus servum .... heredem esse iusserit, eique postea Maevius (*extiterit heres, non habebit Maevius*) cum Titio legis Aquiliae actionem. »

L. 5, § 5 de his qui effud. (9, 3). « Quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra annum dumtaxat competit : neque (*in heredem, sed nec heredi, similibusque*) personis : nam est poenalis et popularis .... »

L. 5, § 11, 12, eod. « Coercetur autem, qui positum habuit, sive nocuit, id quod positum erat (*sive non nocuit. Si id, quod positum erat*), deciderit et nocuerit, in eum competit actio, qui posuit ..... »

L. 29 de nox. act. (9, 4) : « Non solum autem, qui in potestate non habet, recusare (*potest noxale iudicium, verum etiam habenti in*) potestate liberum est evitare iudicium ..... »

L. 22 de reb. cred. (12, 1): « Sabinus respondit si dictum esset, quo

(*e*) Gli infrascritti supplementi all'incontro io tengo per illegittimi, o, se non altro, incerti: L. 12 de adopt. (1, 7), L. 14 de transact. (2, 15), L. 10 si pars (5, 4), L. 13, § 4, de usufr. (7, 1), L. 45, pr. de vulg. et pup. (28, 6), L. 1, § 2, ad Se. Treb. (36, 1), L. 20 de manum. test. (40, 4). Finalmente i passi inseriti dopo la L. 21 de fid. lib. (40, 5, cfr. Brenkmann *Hist. pand*, p. 278) e dopo la L. 18 de R. I. (50, 17; che non è altro se non la L. 78 pr. de V. O. qui ripetuta). È singolare la cosa rispetto ai ragguardevoli supplementi della L. 10, § 15, 16, 17, *de gradibus* (38, 10), i quali non furono veduti nei manoscritti nè dal Brenkmann, nè da me. E mancano pure assolutamente, non che nelle antiche edizioni, nella ed. di Parigi, Boucard 1526. Appariscono poi tutto ad un tratto in quella dell' Aloandro e nelle edizioni posteriori. Sicchè è da credere che sieno stati introdotti dall'Aloandro, di suo proprio genio, seguendo una certa connessione col resto. — Finalmente la L. 211 *de R. I.* è indubitabilmente autentica, ma non fa nullamente per noi, come quella che non mancò originariamente al testo fiorentino, ma venne levata via più tardi. Cfr. *Giornale di giurisprud. storica*, Vol. 2, p. 272.

(*f*) La maggior parte di questi supplementi trovansi generalmente in tutti i manoscritti veduti dal Brenkmann o da me stesso, ossia nei singoli manoscritti con poche eccezioni e leggieri cambiamenti ; quelli che mancano in molti di essi ho contrassegnati con una croce. La parte non corsiva rappresenta il puro testo fiorentino colle sue lacune, tranne l' ultimo passo che nel testo fiorentino è così concepito: « In interdicto unde vi dicendum est, ut eius causa quod ad patrem pervenit ipse teneatur. Cfr. Savigny *Diritto del Possesso*, 5.ª ediz., p. 488.

tempore redderetur, quanti tunc fuisset: (si non, quanti tunc) cum petitum esset. »

L. 38 mandati (17, 1): « Maevio defuncto, relicta pupilla, tutores eius iudicem adversus Titium acceperunt, et Titius de mutuis petitionibus. (*Quaero, an domus pars, quam Titius*) obligandam filio suo accomodavit, arbitratu iudicis liberari debeat? »

L. 49, eod.: « et id circo (*mandati eum non teneri sed contraria*) mandati agere posse, si quid eius interfuisset..... »

L. 13, § 3 de act. emti (19, 1): « Inter hunc igitur, et (qui scit, interest:) qui scit, praemonere debuit furem esse. »

† *L. 50 de act. emti* (19, 1): utpote cum petenti eam rem (*emtor exceptionem rei venditae et traditae obiiciat, ut perinde habeatur, ac si*) petitor ei neque vendidisset, neque tradidisset. »

† *L. 44, § 1 de iure dot.* (23, 3): « consequentur quod in peculio fuisse apparuerit eo tempore, quo dos promittebatur; utique si post (*secutas nuptias. Si vero ante*) nuptias promissa (est) eius temporis peculium aestimari debet, quo nuptiae fierent. »

L. 7 pr. de fundo dot. (23, 5): « Si maritus fundum Titii servientem dotali praedio adquisierit, servitus confunditur. (*Sed si eundem Titio reddiderit sine restauratione servitutis* hoc marito imputabitur), et hoc casu maritus litis aestimationem praestabit: quod si maritus solvendo non erit, utiles actiones adversus Titium mulieri ad restaurandam servitutem dantur. »

L. 3, § 9 de don. int. vir. et ux. (24, 1): « Non tantum autem per se maritus et uxor ceteraeque personae dare non possunt (*sed nec per alias interpositas personas*). »

L. 70, § 3, eod.: « (*Idemque ait, et si vir uxori pecuniam donaverit, ipsaque ex ea praedium emerit*), aestimari oportere, in quantum locupletior facta sit mulier.

INFORTIATUM.

L. 1, § 1 de vulg. et pup. (28, 6): « Heredis substitutio (aut) duplex est aut simplex. (*Simplex est*) veluti: Lucius Titius heres esto: Si mihi Lucius Titius heres non erit, tunc Seius heres mihi esto. (*Duplex, veluti: filius mihi heres esto*), si heres non erit..... »

L. 36, pr. de vulg. et pup. (28, 6): « puta si ille (*heres non erit, ille*) heres esto. »

L. 47 pr. de leg. 1 (30): « Cum res legata est, si quidem propria fuit testatoris, et copiam eius habet heres: moram facere non debet, sed eam praestare (*absque mora. Qua intercedente, usuras et omnem*

utilitatem praestandam Sabinus ait). Sed si res alibi sit quam ubi petitur..... »

L. 69, § *2*, *3*, *eod.* : « Non enim gener, aut sponsus, sed filia habet actionem, cuius maxime interest (*indotatam non esse. Si fundus, qui legatus est*) servitutem debeat impositam : qualis est dari debet. »

L. 40 de leg. 2 (31) : « Si duobus servis meis eadem res legata est, et alterius servi nomine, ad me eam pertinere nolo, totum ad me pertinebit: quia partem alterius (*servi per alterum servum adquiro, perinde ac si meo et alterius*) servo esset legatum. »

L. 47, § *1 de leg. 3* (32) : « tamen tradendo, quae prior habuit, eius causa (*parasse videtur. Quae enim posterioris uxoris causa*) parata sunt : et si ei adsignata non sunt. » (cf. Cuiac. obss. XII, 8).

L. 21 de opt. vel el. leg. (33, 5): « Quae mancipia, cum in familia nupserit (*dari volo : et si, antequam nupserit*), aliquod ex mancipiis decesserit..... »

L. 7, § *1 de suppellect. leg.* (33, 10) : « intueri oportet : (*sed de his quidem, de quibus dubitari potest*), suppellectilis potius an argenti, an vestis sint, Servius fatetur etc. » (cf. Hoffmann meletemata diss. XXVI, § 12).

L. 3 de reb. dubiis (34, 5) : « (*Idem libro XIX Responsorum, Paulus respondit, id quod condictionis implendae causa datum est, sine dubio et certis, et incertis personis dari deberi, ut fideicommissi petitio possit competere*). »

TRES PARTES.

L. 27, § *9 ad Sc. Trebell.* (36, 1) : « Quare si Maevius te heredem instituerit et rogaverit, ut (*hereditatem Titii restituas, tuque*) hereditatem Maevii adieris..... »

DIGESTUM NOVUM.

† *L. 4*, § *25 de usurp. et usuc.* (41, 3) : « Idem dicendum est in eo, qui eum expulit, qui pro herede possidebat, quamvis sciat esse hereditarium. (*Si fundum alienum bona fide possidentem quis sciens esse alienum expulerit, usucapere non potest*), quoniam vi possidet. »

† *L. 16 de vi* (43 16) : « Interdicto unde vi (*uti potes, si a filiofamilias deiectus es*) ut et eius causa quod ad patrem pervenit ipse teneatur » (*g*).

(*g*) Nel 7.° volume della 2.ª edizione tedesca trovasi la seguente aggiunta — Questo § contiene un certo numero di supplementi al testo delle Pandette fiorentine tratti dai ma-

Dai supplementi di siffatte lacune in tutte le parti delle Pandette, non che la esclusiva opinione del Torelli, ma ne restano confutate anche le modificazioni ad essa portate dal Comte e dall' Eichorn. Laonde stanno

noscritti del tempo dei glossatori. I quali supplementi sono in gran parte indispensabili al contesto e però da reputarsi autentici; e in molti la lacuna è cagionata dal ricorrere o ripetersi di parole e di sillabe che inducevano in errore il copista. Una conferma autentica di sì fatti supplementi si potrebbe avere soltanto mediante il confronto degli scritti originali dei romani giureconsulti, ovvero dei frammenti delle Pandette conservati in tempi antichissimi. Simile conferma per altro è assai prossima, quando negli estratti dati dai giureconsulti bizantini e nelle traduzioni dei libri Giustinianei il senso è così conforme da esser forzati ad ammettere che essi avessero dinnanzi a sè il testo latino col supplemento in questione. Furono perciò riscontrate le Basiliche raccolte nel testo e negli Scolii da parecchie di siffatte opere, secondo le edizioni di Fabrot e di Heimbach e il volume supplementare di Zaccaria, il quale riscontro diede i seguenti risultati.

I. I supplementi del testo fiorentino, esistenti nei manoscritti dei glossatori, vengono confermati nei passi infrascritti:

L. 36, § 1 ad *L. Aquil.* IX, 2.
Basil. LX, 3, 36. Fabr. VII, 58. Hb. V, 308.

L. 5, § 5 *de his qui effud.* IX, 3.
Bas. LX, 4, 5. Fabr. VII, 119. Hb. V, 331.

L. 5, § 11, 12, *eod.*
Bas. LX, 4, 5. Fabr. VII, 120. Hb. V, 333.

L. 29 *de noxal. act.* IX, 4.
Bas. LX, 5, 29. Fabr. VII, 138. Hb. V, 366.

L. 22 *de reb. cred.* XII, 1.
Bas. XXIII, 1, 22. Fabr. III, 226. Hb. II, 619.

L. 38 *mandati* XVII, 1.
Bas. XIV, 1, 38. Fabr. II, 154. Hb. II, 123.

L. 49, *eod.*
Bas. XIV, 1, 49. Fabr. II, 158. Hb. II, 129.

L. 44, § 1 *de iure dot.* XXIII, 3.
Bas. XXIX, 1, 40. Fabr. IV, 517. Hb. III, 380.

L. 3, § 9 *de donat. int. vir. et ux.* XXIV, 1.
Bas. XXX, 1, 3. Fabr. IV, 734. Hb. III, 501.

L. 69, § 2, 3 *de leg.* 1, XXX.
Manca in Fabrot. L'estratto di Tipucito ap. Hb. IV, 339.
Bas. XLIV, 1, 65.

L. 7, § 1 *de supell. leg.* XXXIII, 10.
Bas. XLIV, 13, 4 (Hb. 6). Fabr. V, 778. Hb. IV, 415 dà il testo compendiato e l'estratto di Tipucito.

II. La cosa è dubbia.

L. 42 *de rei vindic.* VI, 1.
Bas. XV, 1, 41 (Zach. 42). Fabr. II, 207. Hb. II, 162. Zach. suppl. p. 24, sembra appoggiare il supplemento.

L. 13, § 3 *de actione emti* XIX, 1.
Bas. XIX, 8, 6 (Hb. Zach. 13). Fabr. II, 389. Hb. II, 289. Zach. suppl. p. 270 sembra altresì appoggiare il supplemento.

l' un contro l' altro due fatti che sembrano aver quasi la stessa forza: lo scambio dell'ultimo titolo e gli accennati supplementi. Ma io lascio per ora questa indagine, riservandomi di riprenderla quanto prima.

L. 7 pr. *de fundo dot.* XXIII, 5.
Bas. XXIX, 6, 7. Fabr. IV, 714, e schol. m. p. 721. Hb. III, 489. Il testo delle Basiliche e lo Scolio di Cirillo stanno contro il supplemento, ma gli è favorevole lo Scolio di un anonimo, che si richiama a Thaleleo.

L. 1, § 1 *de vulg. et pup.* XXVIII, 6.
Bas. XXXV, 10, 1. Fabr. IV, 796. Hb. III, 577 dà il testo in tre modi diversi che sembrano appoggiare il supplemento, ma non vi si trova l'aggiunta *veluti-esto.*

L. 27, § 9 *ad Hb. Trebell.* XXXVI, 1.
L'estratto di Tipucito in Hb. III, 589. Bas. XXXV, 11 è forse favorevole al supplemento.

L. 16 *de vi* XLIII, 16.
Bas. LX, 17, 22. Fabr. VII, 411. Hb. V, 590. Ciò che manca nel testo fiorentino si può di leggieri argomentare. Nella tesi giuridica (cioè che *pater tenetur*) le Basiliche concordano con uno Scolio al testo fiorentino e alla *Vulgata*, purchè si ammetta per quest'ultima la spiegazione data dal Savigny nel *Trattato del possesso* (5.ª edizione p. 488, 6.ª ediz. p. 536).

III. Le Basiliche sono contrarie al supplemento.

L. 7, § 3 *de donat. int. vir. et ux.* XXIV, 1.
Bas. XXX, 1, 7. Fabr. IV, 738. Hb. III, 502.

L. 3 *de rebus dubiis* XXXIV, 5.
Ap. Fabrot. V, 782 il diciottesimo titolo del lib. XLIV non è che imperfettamente restituito. Heimbach IV, 435 dà come supplemento gli estratti di Tipucito. Nei quali il relativo frammento non è estratto e par quindi mancare nelle Basiliche. Che Fozio in *Nomokanon* (Voelli bibl. II, p. 1069) concordi nella sua citazione della l. 20, h. t. col numero delle nostre edizioni non prova nulla contro l'autenticità del nostro frammento, perchè poteva far seguito alla l. 4, h. t.

L. 4, § 25 *de usurp. et usuc.* XLI, 3.
Bas. L. 3, 4. Meerman Thes. V, p. 50. Hb. V, 56. Reitz ha già avvertito in una nota che il § 25 manca, quantunque del resto sia tutto brevemente estratto. Il passo sembra dunque essere stato ignoto ai greci.

IV. Le Basiliche non provano nulla, mancando il testo originale delle medesime, così che ne abbiamo soltanto un breve estratto di Tipucito.

L. 50 *de actione emti* XIX, 1.
Hb. II, 296. Basil. XIX, 8, 50.

L. 36 pr. *de vulg. et pup.* XXVIII, 6.
Bas. XXXV, 10, 36 (Hb. 34). Fabr. IV, 797. Hb. III, 580. Quest'ultimo dà il testo delle Basiliche, ma troppo corto.

L. 47 pr. *de legatis* 1, XXX.
Hb. IV, 336. Bas. XLIV, 1, 45.

L. 40 *de legatis* 2, XXXI.
Hb. IV, 358. Bas. XLIV, 2, 38.

L. 47, § 1 *de legatis* 3, XXXII.
Hb. IV, 381. Bas. XLIV, 3, 47.

168. La seconda capitale domanda (§ 164) risguarda i rapporti della scuola dei glossatori col testo delle Pandette. Al quale proposito è da credere che il testo usato dai glossatori derivasse da antichissimi manoscritti originali (*litera vetus, communis*) e indipendenti dal pisano (*a*). Ma essi conoscevano ancora questo, e, reputandolo in generale più legittimo e migliore di quello, di ambedue insieme vollero fare un nuovo testo (*b*) che noi potremmo chiamar bolognese con vocabolo men vago di quello di *Vulgata* (§ 165).

Ciò premesso, cade da sè la difficoltà sollevata dalla prima domanda (§ 167). Poichè, se i glossatori trovarono nei loro testi due distribuzioni affatto diverse dell'ultimo titolo delle Pandette (cioè la vera nel testo comune e la falsa, nata da un errore, nel testo pisano) dovendo tale diversità riuscire assai più incomoda nelle lezioni orali che non le varianti a qualche passo isolato, era naturale che si attenessero esclusivamente all'una delle due, e però dessero la preferenza al manoscritto pisano. Anzi, la soluzione di questo dubbio è così spontanea e naturale, da rendere fin d'ora assai verisimile la opinione della così detta revisione o recensione bolognese (*c*). Il primo a manifestare questa

L. 21, IV *de opt. vel elect.* XXXIII, 5.
Hb. IV, 404. Basil. XLIV, 8, 20.

I supplementi sono dunque confermati in undici luoghi dalle Basiliche, e se ne potrebbero contare eziandio alcuni altri fra i dubbiosi. In tre soli le Basiliche sono contrarie. Dove manca il testo di esse, nulla si può dire.

(*a*) *Litera* presso i Glossatori significa generalmente ora il testo, in opposizione alla interpretazione, ora una lezione speciale, come *litera communis*, *litera Pisana*. Nè bisogna confondere questo vocabolo con *lectura* che significa sempre una prelezione. *Duplex litera* dunque vuol dire variante, e *duplex lectura* una duplice interpretazione. Così l'Accursio, gl. *querimoniam* 2 Feud. 53 : « et supradictam *lecturam* lego secundum *literam* talem quam habebam. » etc. Cfr. anche § 198, *g*.

(*b*) L'immaginarsi questa libera scelta nel modo stesso che un editore dei tempi nostri tirerebbe forse dai manoscritti e dalle edizioni ch' egli avesse alle mani un nuovo e più compiuto testo, sarebbe tanto più lungi dal vero, in quanto che i bolognesi aveano certamente sotto gli occhi la lezione comune, ma del testo pisano non poterono giovarsi se non dentro certi limiti e per via di malagevoli raffronti. Ond'è che la materiale influenza del testo pisano sulla recensione bolognese fu necessariamente assai più ristretta che non quella della lezione comune; la qual differenza del resto non dipendeva dal disegno dell'opera, ma dalle difficoltà dell'esecuzione.

(*c*) Persino in parecchi manoscritti trovansi indizi che la faccenda della concordanza dell'ultimo titolo andò come diciamo noi. E quand'anche tutti gli altri manoscritti fossero derivati, come opina il Torelli, dal fiorentino dopo la trasposizione degli ultimi fogli, non si sa vedere il perchè nei limiti di questi stessi fogli debbano esservi delle differenze. Ora, è un fatto che queste differenze vi si trovano. Così in un manoscritto parigino (N. 4481) mancano appunto gli ultimi passi dei fogli *secondo* e *quarto* (nella trasposizione *terzo*) dei cinque ultimi fogli di Firenze, cioè la L. 117 e la L. 199. Nel manoscritto di carta pecora la L. 188 è prima

opinione fu il Grandi, unicamente per rendersi ragione dello scambio dell'ultimo titolo, ma egli non pose mente alla sua più estesa importanza (*d*). La discusse a' nostri tempi il Cramer con maggior larghezza di veduta (*e*). Ora dunque si tratta di confortarla con prove istoriche, dappoichè essa si raccomanda pur tanto da se sola e per la sua intrinseca verisimiglianza e perchè conduce così bene, come dicemmo, alla più appagante risoluzione del dubbio summentovato.

169. La prima prova è in una notabile istituzione della scuola di Bologna (*a*), secondo gli statuti della quale venivano annualmente scelti sei così detti *peciarii;* tre fra gli scolari oltremontani e tre fra i citramontani. Questi *peciarii* doveano invigilare ed esaminare i libri degli imprestatori, e, trovandone di mancanti o mal corretti, il possessore dovea pagare cinque soldi di multa e far correggere il libro a proprie spese. Al qual fine dottori e scolari erano tenuti a imprestargli il proprio esemplare emendato, sotto pena di cinque soldi in caso di rifiuto. E il bidello dovea poi far pubblicamente conoscere quei libri che

della L. 117, mentre, secondo la falsa trasposizione, dovrebbe venir dopo. Così pure in un manoscritto di Lipsia. Nè dalle intricate note del Brenkmann si vede bene che cosa egli abbia trovato in proposito ne'suoi manoscritti; probabilmente alcune di quelle alterazioni lo trassero in errore, e furono cagione della oscurità delle sue note.

Ora, tutte queste piccole differenze sono facilmente spiegabili pur che si ammetta essersi nei più antichi manoscritti alterato l'ordine a seconda di quello del testo pisano. E, ammessa questa alterazione, diventano naturalissimi quegli errori che sarebbero inconcepibili, ove tutti gli altri manoscritti fossero stati interamente copiati dal pisano.

(*d*) Grandi *Epist. de pandectis* ed. 2 (1727), p. 97: « Adde et alia pleraque vetusta exemplaria hac in parte a veteribus Iurisconsultis, iuxta Pisanam litteram, quam oraculi loco habebant, et velut archetypam venerabantur, correcta fuisse, consulto redactis in alium ordinem iis legibus, ut cum Pisano Codice convenirent. » — Il Brenkmann ha stranamente franteso questo passo (ep. ad Hessel., p. 69-73), come se i manoscritti ora esistenti avessero anticamente la loro vera disposizione, e questa venisse poi alterata giusta il testo fiorentino; di che egli non avrebbe trovato traccia nei manoscritti, perchè i possessori si sarebbero difficilmente determinati tutti a quella faticosa correzione. Ma questo è piuttosto il caso dei manoscritti che furono fatti di bel nuovo, durante la scuola di Bologna e sotto l'influenza dei professori di allora.

(*e*) Cramer, tit. Pand. et Cod. *de verb. sign.*, Kil. 1811, 4, praef. p. XIII, XXXIV. — Totalmente diversa da questa che il Cramer espone con vero criterio storico, è l'altra opinione di una recensione orientale ed occidentale, che emanerebbe da Giustiniano stesso, così che da quella sarebbe poi venuto il testo fiorentino e da questa la *Vulgata*. La quale opinione, gettata là come una semplice congettura (Asti Lib. 2, C. 4, p. 89), fu poi seriamente abbracciata e sostenuta come un fatto certo e conosciuto (Grupen *Observationes*, p. 510-515).

(*a*) Questo passo leggesi fra i documenti, V. Vol. 3.°, N. VI, *Ordini e statuti di alcune università del medio evo*, *A*. 2.

si fossero giudicati buoni. Il quale ufficio dei *peciarii* era tenuto in tanta importanza, che essi, dovendo settimanalmente radunarsi, andavano esenti da ogni altro onere od obbligazione verso l'università.

Certamente questa istituzione non risguardava soltanto le fonti di Diritto, ma queste, senza dubbio, più che non le opere nuove. Sotto il quale rispetto essa è ancora più notabile, perocchè il criterio correttivo presuppone un testo universalmente riconosciuto ed uniforme, non già lezioni discordanti; e chiarisce nello stesso tempo come, adottata che fu una lezione, questa dovesse poi propagarsi e perpetuarsi senza troppo notevoli cambiamenti.

L'essere tale istituzione prescritta anche negli statuti degli scolari di data più recente (§ 61) non infirma menomamente le nostre deduzioni. Poichè gli scolari possono pure aver concorso, coll'opera loro, al mantenimento e all'esecuzione di una provvidenza già prima ordinata dai dottori, e il XIV secolo poteva tutt'al più conservare sì fatte istituzioni, ma il crearle era proprio del XII e del XIII, atteso il migliore spirito della scuola. Laonde può forse essere meno antica la forma estrinseca di quella istituzione, come sarebbe la nomina annuale di sei persone e simili, ma la sostanza della medesima è da recare al tempo a cui noi facciamo risalire la bolognese recensione delle Pandette. E di questa asserzione abbiamo immediato argomento negli statuti municipali del 1259 e del 1289, che anche agli imprestatori di libri impongono di tenere *exempla correcta et bene emendata* (*b*), onde siamo autorizzati alle stesse congetture a cui fummo condotti dalle più esplicite prescrizioni degli statuti universitari.

Un'altra prova si fonda sulla moltitudine dei manoscritti che tuttora abbiamo dei tempi della scuola bolognese (*c*). Ora, per analogia ai manoscritti di altre opere simiglianti, per esempio, del Codice dei Visigoti (*Breviarium Alaricianum*), noi avremmo dovuto aspettarci che anche i manoscritti delle Pandette fossero straordinariamente guasti e difformi l'uno dall'altro. Tanto più che lo stesso era pure succeduto di alcuni passi isolati che occorrono negli scritti anteriori a Irnerio,

(*b*) Sarti, P. 2, p. 224, 225. — Cfr. anche Vol. 3, N. VI, l. c., *B.* (Vercelli anno 1228). I passi del Sarti ebbe sott'occhio anche il Meiners *Confr. storico del medio evo*, Vol. 2, p. 542, il quale per altro si lascia indurre alla strana opinione che tutti gli illiterati fossero esclusi dal commercio librario, come quelli che non avrebbero potuto giudicare dell'esattezza delle copie. In realtà tutto quel si richiedeva da loro era che pagassero un esperto correttore, il quale non era neppure necessario che fosse letterato, non avendo a fare se non ciò che fanno molti dei correttori moderni.

(*c*) Questa prova fu già recata nel Lib. 2, § 54, dove trattavasi di far notare i rapporti di Pietro col testo attuale delle Pandette.

per esempio, in Pietro. Invece, il testo di quei manoscritti è pressochè conforme in tutto, e, per soprappiù, leggibilissimo. Il che non si può altrimenti spiegare se non coll'ammettere che il testo attuale fu spontaneamente riprodotto da quello allora esistente. Opinione che è pure favorita dalla semplice esistenza di una glossa così estesa come è quella dell'Accursio. La quale, cadendo ora sul tenore dei passi in complesso, ora sul significato delle singole voci che li compongono, non lascia luogo a supporre fra i manoscritti del testo a cui si riferisce una gran differenza. La semplice sua esistenza presuppone dunque un processo tale che abbia tolta via ogni rilevante discrepanza che prima, per avventura, sussistesse.

170. Finalmente, una prova ancora più immediata del critico procedimento che diede luogo alla recensione bolognese, l'abbiamo in certo modo sotto gli occhi. Havvi, dico, un certo numero di manoscritti somigliantissimi della metà del XII secolo (*a*), sul margine dei quali si veggono spesso delle varianti tratte dal testo pisano (*b*). Simili varianti trovansi in alcune glosse manoscritte di nominati autori, in ispecie dell'Ugolino, e nelle glosse stampate dell'Accursio. Nelle quali glosse, in opposizione alla lezione pisana, ne viene spesso indicata un'altra che ora porta il nome di *Litera vetus, antiqua, communis* (*c*); ora non ne porta nessuno. Qualche rara volta è citata la rispettiva loro lezione dal nome dei possessori dei manoscritti che le contengono (*d*). In sì fatte glosse anonime, ma di data conosciuta (nota *a*), sono talvolta nominati gli autori delle singole lezioni, segnatamente Irnerio e Mar-

(*a*) La certezza di questa coetaneità si desume dal contenere essi delle glosse contemporanee scritte colla stessa mano che il testo, alcune delle quali sono di noti giureconsulti di quel tempo, come Bulgaro o Martino, mentre le glosse del Piacentino, del Rogerio, ecc., e quindi della seconda metà del XII secolo, furonvi inserte più tardi e da un'altra mano.

(*b*) Queste varianti, senza nome di raccoglitore, sono contemporanee al testo, e sono contraddistinte con questi diversi segni: *p.*, *py.*, *pi.*, *pisis*, *pisana litera*, *ex aut. pand.* (ex authenticis pandectis), *ex aut.*, ovvero anche semplicemente *pandecta* (V. più sotto, § 163). I più usitati per altro sono *py.*, *p.*, e *aut.* Non di rado questi segni si trovano anche senza la relativa variante, il che si può intendere in due sensi: cioè, nella maggior parte dei casi, che il copista avesse trovato nel suo originale una qualche variante, che egli trascurò poi di trascrivere; ma altre volte deve pure apertamente significare la concordanza del manoscritto pisano colla lezione che egli avea sotto gli occhi.

(*c*) *Vetus*, V. Vol. 3.°, N. VIII, *Varianti delle Pandette notate dai chiosatori*, N. 287 (Rogerio). — *Antiqua* N. 216 (Ugolino), N. 8 (Accursio). — *Communis* N. 33, 46, 59, 174, 291, 307 (Accursio).

(*d*) Liber *Martini* l. c., N. 105. — Digestum *Martini* N. 105, 117. — Liber *Rogerii* N. 174, 319. — Liber *Ioannis* (Accursius in L. 28, loc.). — Liber *Azonis* (Accursius in L. 26, de excus.).

tino (*e*), ed a Bulgaro è persino attribuito il saggio di una lezione pisana (*f*).

171. Ora, se la sola esistenza di queste varianti basta già a provare come i glossatori più antichi molto si adoperassero intorno alla critica del testo, sicchè ne viene un forte carattere di verosimiglianza alla recensione bolognese; questo si fa più forte di gran lunga, ove si guardi alla sostanza e al tenore delle medesime. Vero è che provengono in gran parte dalla nota differenza tra il testo fiorentino e la *Vulgata*, sotto il quale rapporto poco montano. Ma ne sono pur molte che ci danno addirittura nuovo lume: come quelle che dinotano certe discordanze del fiorentino dagli antichi manoscritti, le quali e nella maggior parte di quelli ora esistenti e nelle antiche stampe sono totalmente scomparse.

E grandemente rileva il notare che molte considerevoli lacune degli antichi manoscritti, or del tutto dimenticate, furono integrate per via del testo pisano (*a*) appunto come questo fu in altri luoghi integrato per via di quelli (§ 166).

Da quanto abbiamo detto vien dunque immediatamente dimostrato, che i più antichi glossatori riscontrarono i loro manoscritti originali col testo pisano; che li ricompirono e corressero a vicenda, compilando così, per via della critica, un nuovo testo che, quantunque vagamente, andò lungo tempo sotto il nome di *Vulgata*, finchè venne più chiaramente distinto a' tempi nostri con quello di recensione bolognese.

Gli accennati manoscritti del duodecimo secolo sono da reputare preziosissimi, come quelli che dimostrano già mezzo fatto questo critico lavoro, e tengono, per dir così, un luogo di mezzo fra i manoscritti originali dei glossatori e la nostra *Vulgata* (*b*). I quali manoscritti originali an-

(*e*) Irnerio come testimonianza favorevole ad una lezione pisana, l. c., N. 293, e contraria, N. 301, 302. — Martino è pro N. 117, 126; contro, N. 105, 119, 122, 123. — Del resto in questi passi vengono solamente citate le lezioni, senza espressamente riferirle al testo pisano. Anzi dalle espressioni si potrebbe anche argomentare una critica soltanto congetturale, leggendovisi: *Martinus posuit, correxit, cancellavit*; dicasi lo stesso di Irnerio. Siccome tuttavia parecchie di queste lezioni concordano appuntino col testo pisano, così quelle generali espressioni vogliONSI intendere di una revisione fatta sui manoscritti, non già di congetture, di che è senza dubbio il caso in un sol luogo (N. 174).

(*f*) L. c., N. 307: « Respondebat..... Bulgarus ad Pisanam » etc.

(*a*) I supplementi più notabili trovansi fra gli altri l. c., N. 35, 67, 123, 215, 227, 229, 231, 234, 239, 250, 251, 255, 263, 264, 306, 324. La maggior parte dei quali appartengono al *Dig. novum*.

(*b*) Affatto insussistente è adunque l'opinione del Brenkmann, p. 246, secondo la quale i manoscritti sarebbero tanto più somiglianti al fiorentino, quanto più antichi, e che non è altro fuorchè una conseguenza dell' altro suo modo di vedere, che non abbia, cioè, esistito nessun manoscritto originale, tranne il fiorentino.

darono poi interamente perduti, essendosi sempre più diminuita la loro utilità colla progressiva correzione del testo *(c)*.

172. In quelle collezioni di varianti sono non di rado erroneamente citate delle lezioni pisane, e questi errori meritano una speciale considerazione, come quelli che potrebbero mettere in forse il collazionamento di quel testo. Ma per giudicar rettamente bisogna aver l'occhio all'assoluta diversità dei tempi. Noi abbiamo in pronto tutto ciò che può agevolare siffatti lavori: testi a stampa che li rendono speditissimi: registri e manuali d'ogni maniera, la cui importanza, per la quotidiana assuefazione, passa facilmente inosservata: finalmente, le esperienze molteplici dei giuristi e dei filologi precedenti, e il corredo di una scienza critica cotanto perfezionata. Mentre i glossatori, non che difettare di tutti questi vantaggi, aveano per soprappiù da lottare con difficoltà speciali che nascevano dalla gelosa custodia del testo pisano (§ 164). Del resto, la maggior parte degli errori più rilevanti pare che non sia neppure nata da quel primitivo raffronto, ma dall'opera dei copisti e dei glossatori venuti dopo. I quali, frantendendo forse il richiamo di un'antica glossa *(a)*,

(*c*) Per trovare meno inverisimile questo totale deperimento, bisogna supporre due cose. Primieramente: che il numero dei manoscritti originali al tempo di Irnerio fosse verisimilmente ristretto, essendo mancate prima d'allora le occasioni di moltiplicarne le copie. Secondariamente: che nel quindicesimo e sedicesimo secolo, per la stima eccessiva che facevasi dei libri a stampa e una nuova critica poco dianzi risorta, sia avvenuta una perdita straordinaria di detti manoscritti. Perocchè, in caso contrario, dove erano andate le migliaia di manoscritti di libri legali, che doveano essersi fatti, per non dir altro, nella sola Bologna, dal duodecimo al quindicesimo secolo?

Forse che i manoscritti originali o in tutto o in parte erano in papiro, e basterebbe la fragilità di questa materia a spiegare la loro distruzione, come avvenne di quasi tutti gli altri della stessa specie. MARINI, pref., p. XVI.

Io vidi in una biblioteca privata dei piccoli frammenti di pandette in papiro, che potrebbero benissimo essere più antichi del testo fiorentino; sono parole staccate o mezze righe di alcuni passi del titolo *de verb. oblig.*, ma reliquie evidenti di un manoscritto completo. Della esistenza dei quali frammenti non volli a bello studio approfittare nel trattamento della presente quistione, perchè è assolutamente impossibile il dimostrare che il manoscritto completo a cui questi frammenti appartengono, abbia avuto influenza sulla formazione di qualcheduno dei manoscritti attuali.

Dicasi lo stesso dei quattro fogli di un antichissimo manoscritto delle Pandette che conservasi a Napoli, e che fu fatto conoscere dal Gaupp.

(*a*) Vol. 3.°, N. VIII, *Varianti* ecc., n. 173 — Dall'aver similmente franteso un suo antecessore deve esser venuto il seguente gravissimo errore dell'Ugolino. Il quale, conoscendo generalmente le lezioni pisane per via delle glosse di altri giureconsulti, le cita talvolta erroneamente (N. 319, 207, 244). Così in un manoscritto parigino del Codice (N. 4527) alla *Const. de Iust. Cod. confirmando*, che comincia erroneamente colle parole *Ex praecepto*, egli soggiugne: « Al. *Summa*, et no. quod py. hic incipit lex *Summa vel summae rei publicae titio* (tuitio) *de stirpe* etc. » Senza dubbio, egli credeva che il manoscritto pisano comprendesse tutto il *Corpus Iuris*.

furono cagione che ne venisse totalmente alterato il rapporto del testo pisano colla lezione comune *(b)*; oppure che il testo a cui si riferiva una data variante, venisse per isbaglio scambiato con un altro prossimamente citato, e col quale non avea relazione di sorta *(c)*.

Recenti scrittori cercarono di eliminare queste erronee indicazioni del testo pisano, rapportando la sigla *py*, ad un manoscritto del Pillio (o Pyleus) (*d*); ma tale interpretazione, dopo quello che abbiamo testè detto, è non solo inutile, ma intrinsecamente inaccettabile. Poichè la citazione di sì fatti manoscritti dal nome del possessore è non pure generalmente rara, ma è fatta in modo talmente diverso (*e*), che sarebbe contro ogni analogia l'applicarla ai passi contrassegnati colla sigla *py*.

173. Per dare un prospetto di queste importanti collezioni di varianti, io le ho fatte stampare in fine del presente volume in un coi passi analoghi estratti dalla glossa stampata dell' Accursio (V. Vol. 3 della nostra edizione, N.º VIII, *Varianti notate dai chiosatori nel testo delle Pandette)* (*a*). Dove, per via di illustrazione, furon pure inserite le lezioni del testo fiorentino e della *Vulgata (b)*. Inoltre, dei passi più notevoli ho

(*b*) N. VIII, n. 59, 80, 214, 291. — A questo scambio poteva dar occasione anche la mentovata ambiguità (§ 170, *b*) del segno marginale *p.*, senza la sua variante. Il che si pare manifestamente in un manoscritto di Bamberga, dove, alla L. 18, § 1, *de compens.*, il testo ha: *creditor eius:* e in margine: *Py. Al. debitor;* cioè: la lezione del testo è confermata dal testo pisano, sebbene altri leggano: *debitor* (V. N. VIII, n. 57). Quanto facilmente questa esatta annotazione poteva essere frantesa da un copista posteriore in guisa che o saltasse via l'*Al.* o ne facesse una cosa sola col *Py*! In ambo i casi la parola *debitor* dovea venire erroneamente attribuita al testo pisano. Vedi lo stesso caso N. VIII, n. 58.

(*c*) N. VIII, n. 301, 302.

(*d*) La quale idea trovasi enunziata in via di semplice ipotesi dall'Agostini, *emend.* I, 3, e III, 3, a proposito dei passi dell' Accursio riferiti al N. VIII, n. 80, 302. Quindi fu riguardata come cosa certa. BRENKMANN, p. 249. SPANGENBERG *Manuale di diritto,* p. 402. Collo stesso diritto potrebbonsi anche attribuire al Piacentino le spessissime varianti contrassegnate col *p.*

Nell'*Infortiatum* di Bamberga D. I, 12, trovansi le varianti pisane e le glosse del Pillio, egualmente contrassegnate col *pi*, ma scritte di mano così diversa che basta un semplice sguardo per evitare ogni confusione.

(*e*) Cfr. i luoghi del N. VIII recati nel § 170, *d*.

(*a*) Ecco i manoscritti da me consultati in proposito: *Dig. vetus*, Paris. 4450, 4458, 4458 *a*. Bamberg. D, I, 6. — *Infortiatum* (comprese le *Tres Partes*), Paris. 4452, 4454. Bamberg. D. I, 10, D. I, 12, Bibl. Paul. Lips. — *Dig. novum*, Paris. 4455, 4458 *a*, 4486 *a*, Met. 7. Bamberg. D. I. 7, D. I, 8, e D. I, 9. — Finalmente una collezione di interpretazioni anonime, fatta nelle prelezioni, Paris. 4601. — Tutti questi manoscritti ho veduti e consultati io stesso co'miei propri occhi. — I citati manoscritti di Bamberga (i più importanti di tutti) sono indicati nella *Descrizione della Biblioteca di Bamberga* del Iäck. Parte 1.ª Norimberga 1831, 8.°, p. 105-107.

(*b*) Le lezioni della Vulgata furono estratte dalle seguenti edizioni, se non quanto

distinto con segni speciali quelli che gettano nuova luce sullo stato degli scritti originali [a] e quelli in cui il testo pisano è erroneamente citato [b]. Della integrità della quale collezione io non voglio già star garante, ma sarebbe affatto arbitraria qualunque integrazione, sebbene si facesse dietro la glossa dell'Accursio. Principalmente poi, riguardo ai brani estratti dai manoscritti (che sono i più importanti) vuolsi aver presente in quali poco propizie circostanze tali estratti comunemente si facessero, cioè nei viaggi, in brevissimo tempo e senza il necessario aiuto di libri a stampa. Del resto, ognun vede come questo lavoro sarebbe stato immensamente agevolato dall'avere immediatamente sotto gli occhi i detti manoscritti, i quali bisogna spesso cercare in biblioteche tanto distanti l'una dall'altra.

Malgrado sì calzanti prove, si potrebbe tuttavia spingere innanzi il dubbio, e chiedere una testimonianza immediata della bolognese recensione considerata come fatto storico; se non fosse un chiedere quasi l'impossibile. Poichè, per quanto zelo abbiano i glossatori adoperato nel procacciarsi un testo esatto, essi non poteano però prevedere che se ne avesse un giorno a parlare come di un lavoro scientifico. E d'onde avea da venire un nome proprio a questo lavoro speciale? Ciò che noi, dal nostro punto di vista, chiamiamo recensione bolognese, potea difficilmente portare lo stesso nome in Bologna, e, fuori di essa, pochissimo scrivevasi in quel tempo tutto inteso alla critica.

174. Ciò non ostante, in questi ultimi tempi, si è scoperto, contro ogni speranza, un simile documento storico. Verso la metà del duodecimo secolo, professava in Inghilterra un giurista italiano, per nome Vacario; il quale, per dare un'idea completa del diritto romano, scrisse un'opera in cui egli raccolse infiniti luoghi del Codice e delle Pandette; opera che si è conservata in parecchi manoscritti sino a noi *(a)*. Il testo dei quali passi è tanto più importante, in quanto che si riferisce, come diversi altri più sopra citati (§ 171), ad un tempo anteriore all'adozione della presente nostra *Vulgata* (*b*). Ma ancora più rilevanti sono le glosse anonime scritte parimente in Inghilterra sullo scorcio del duodecimo secolo, nelle quali si vedono bensì citati Giovanni e il Piacentino, non già verun altro più moderno giureconsulto *(c)*. In esse glosse vengono non di rado

era necessario un più esteso confronto in qualche caso di dubbio: *Dig. vetus*, Venet. 1477, Mediol. 1482. — *Infortiatum*, Venet. 1477, Mediol. 1482. — *Dig. novum*, Rom. 1476, Nor. Koberger 1483. — Delle ragioni di questo metodo sarà detto distesamente più sotto.

(*a*) Wenck *Magister Vacarius primus iuris Romani in Anglia professor*. Lips. 1820, 8.° — Questa eccellente opera principia da una minuta indagine storica, indi seguita a dare interessanti estratti dell'opera del Vacario e delle sue glosse, che l'autore ha tolte da un manoscritto di sua proprietà. Cfr. Vol. 2, Cap. XXXVI.

(*b*) Wenck, p. 84, 144, 241, 254. Cfr. Dircksen *Abhandlungen*.

(*c*) Wenck, p. 134, sq.

citate le interpretazioni dei *Bolognesi* con questa appellazione collettiva *(d)*; in cinque passi, anzi, la lezione pisana *(e)*, e in tre di essi, in opposizione a questa, la *bolognese* *(f)*. Con che è confermata, nel miglior modo che desiderar si potesse, la nostra opinione.

175. La quale abbisogna tuttavia di alcune altre dilucidazioni, che risguardano tanto il procedere dei glossatori, quanto il risultato della loro opera, e che distruggeranno forse qualunque ombra di dubbio potesse per avventura ancora sussistere.

Non è già da credere che la recensione del testo delle Pandette fosse fatta a un tratto o da un uomo solo o anche da un collegio di giuristi. Si bene che, data la spinta dal genio critico dei tempi, di molti attesero successivamente a quel lavoro *(a)*, intraprendendo a tale uopo parecchi viaggi a Pisa. E quando pure avesse avuto luogo un concorso collettivo, ci manca tuttavia ogni fondamento per ammetterlo. Ad ogni modo, quella impresa pare sia stata cominciata ai tempi di Irnerio (§ 170), e vivamente portata innanzi nel duodecimo secolo; tanto che si può ritenere compiuta ai tempi di Accursio, sì perchè la sua glossa suppone, per così dire, già fissato il testo (§ 169), sì perchè segna il termine di quel primitivo ardore scientifico. Ma niente sarebbe più ingiusto che il fare esso Accursio autore di quel lavoro. E che sia poscia mancata quell'attività scientifica, si dimostra in occasione di un confronto del testo pisano, fatto ai tempi di Bartolo *(b)*. Questi era incerto in una sua lite della lezione di un luogo delle Pandette; per la qual cosa egli ed un altro giureconsulto (probabilmente Francesco Tigrino) mandarono da Perugia a Pisa, a fine di consultare il testo esatto; e quel fatto gli parve così fuori dell'usato, da rammentarlo con aperta compiacenza in ciascuna delle sue quattro lezioni principali. I moderni risguardano questo fatto come il più

(*d*) Wenck, p. 193, 230, 231, 241.

(*e*) V. Vol. 3, N. VIII, *Varianti* ecc., n. 211, 286, 290: « litera pisana. » N. 280: « secundum pisanos » (?). — N. 294: « pise habetur. » — Una di queste citazioni del testo pisano (N. 286) è erronea.

(*f*) N. VIII, n. 290, 294: « Bononienses legunt. » — N. 211: « secundum litteram Bon. » — L'importanza di questi passi fu già esaltata dal Wenck.

(*a*) Una conferma di questo progressivo andamento della recensione bolognese l'abbiamo in una delle citate glosse di Vacario, in cui vien data come bolognese una lezione che è pienamente contraria alla lezione dei nostri manoscritti, come pure di quello creduto dell'Accursio, N. VIII, n. 290.

(*b*) I passi principali sono stampati nel Vol. 3.°, N. VIII, N. 63. Nelle edizioni del Bartolo leggesi che egli avrebbe fatto quel confronto insieme con Francesco Accursio, e la maggior parte dei moderni lasciano passare inosservato questo strafalcione, quantunque il Bartolo sia nato venti anni dopo la morte di Francesco. Paolo Castrense, il quale non è di molto posteriore al Bartolo, legge Francesco Tigrinus, e questa è certamente la vera lezione, non già Baldus, come interpretano alcuni.

rilevante indizio di un precoce interessamento alla critica *(c)*; ma confrontandolo spassionatamente eziandio con quel poco che risulta dalla collezione delle varianti per noi stampate (frutto dell'opera indefessa dei giuristi del duodecimo secolo) apparirà invece tutto il contrario, cioè, come una prova del totale abbandono dello spirito scientifico. Del resto, può darsi che si fosse conservata la memoria delle precedenti andate a Pisa, ma il Bartolo fu indotto da un bisogno pratico a ricorrere a quell'espediente; e l'essergli questa sua risoluzione sembrata qualche cosa di straordinario, prova incontrastabilmente come i giuristi del suo tempo fossero lontani dall'idea di continuare l'opera severamente critica degli antichi.

176. Anche il risultato dell'opera critica dei glossatori, cioè, la *Vulgata*, vuol essere esaminato più da vicino; poichè sarebbe grande errore il prenderla così alla lettera, da non badare alla qualità e differenza dei manoscritti. La *Vulgata*, per quanto sappiam noi, non fu già l'effetto di un disegno, di un operato ben definito, ma delle cure isolate di diversi, accolta poscia e consentita dall'universale. E quanto alle leggiere varianti, che spesso non sono se non di semplici parole, è certo che molte cose rimangono oscure, sì perchè non furono probabilmente mai prese ad esame da nessuno, sì perchè, rispetto a molti passi, potevano esistere diverse opinioni. Ed anche in quei casi che veniva accettata come volgata una data lezione, non si potevano tuttavia prevenire nuove variazioni nelle copie successive. Diversa era la cosa, quando davano più nell'occhio le varianti anteriori: quali erano i ricompimenti del testo *fiorentino* per via del testo *comune* e viceversa (§ 171), a cui non potea mancare un subitaneo ed universale riconoscimento; come pure la falsa, ma vera reputata, disposizione dell'ultimo titolo delle Pandette, rispetto alla quale il bisogno delle prelezioni potea aver recato una quasi assoluta uniformità; finalmente la costante omissione delle iscrizioni, come quelle che si riguardavano come un perditempo degli scrittori e correttori, e la traduzione dei passi greci *(a)*, i quali passi o mancavano del tutto nel testo *comune*, o erano ridotti a qualche brano per lo più inintelligibile; laonde i glossatori inscrivano comunemente nella *Vulgata* (dai passi del 270.º libro in fuori) la traduzione che di essi avea fatta il Burgundio in Pisa sul testo pisano *(b)*.

(*c*) Augustini *emend.*, I, 1, IV, 17. Brenkmann, p. 196. Keuffel *Cose notabili della scuola bolognese*, § 8. Eichorn *Storia del diritto germanico*, Vol. 2, § 267, not. *f*. Spangenberg *Man. di diritto*, p. 402. Berriat-Saint-Prix, p. 246.

(*a*) Cramer, l. c., praef., p. XIV.

(*b*) Nei migliori manoscritti leggesi a tali passi: *Burg.*, ossia *translatum a Burg. Pisis*, *translatum Pisis*, od anche semplicemente *py.*, che vuol essere interpretato siccome *translatum Pisis*. In vari manoscritti e nella nostra glossa a stampa di Burg. si è fatto Bulg. (Bulgarus), e fu cosa naturalissima che il Burgundio pressochè ignoto,

Ciò premesso, è chiaro che altra cosa è la *Vulgata* e altra il testo fiorentino o l'edizione Aloandrina. Questi due ultimi testi sono compiuti sino all'ultima parola, e nei casi dubbi sono facilmente riconoscibili; la *Vulgata* all'incontro, rispetto a molti passi è come se non esistesse, non avendo mai avuto corpo, e quanto a certi altri non possiamo sempre venirne a capo, per non essere stata mai consegnata in qualche documento (*c*). E però, per importante che essa sia alla critica delle Pandette, non si può tuttavia adoperare, se non con una sagace circospezione.

177. Dalle accennate collezioni di varianti, ognun vede sotto qual nuovo aspetto si presenti la ventilata origine degli attuali manoscritti dal fiorentino. È chiaro è, in primo luogo, come non possa più sussistere il comun modo d'intendere tale provenienza, credendosi generalmente che gli altri manoscritti, o, se non altro, alcune loro parti siensi copiate a Pisa, al sorgere della scuola di Bologna. Il che è assolutamente inammessibile, poichè in tal caso non si sarebbe parlato, dopo sì breve tempo, di una *litera vetus* o *antiqua*, e si avrebbe a mala pena potuto completare i manoscritti sul testo pisano. Per lo meno, dovrebbesi dunque supporre che le copie si fossero fatte assai tempo prima della scuola di Bologna, e che, per essere poi venute deteriorando a poco a poco, venissero nuovamente riscontrate dai glossatori col testo pisano; la quale versione è molto più studiata, arbitraria ed inverisimile di quello che non sia in se stessa, quale fu da noi esposta.

Inoltre, è notabile che, mentre nel *Digestum vetus* molte sono le lacune del testo fiorentino riempiute sul testo comune, quelle di questo, come pure, generalmente parlando, le annotazioni di varianti pisane

come quello che nè era bolognese, nè professava in nessuna università, nè avea scritto alcuna glossa, venisse scambiato con Bulgaro universalmente conosciuto; ma io non voglio decidere se ciò sia imputabile ai copisti o all'Accursio stesso. Ne parleremo più distesamente più sotto (Vol. 2.°, Cap. XXXV). — Come che sia di ciò, le traduzioni del 27.° libro vogliono essere distinte dalle altre e reputate più antiche, da che l'Accursio stesso è inclinato ad ascriverle a Modestino (Gl. in L. 1, *pr. de excus.*), e *forse* vi allude già una glossa di Irnerio (Gl. ad L. 3, § 5, *eodem*). — Il Kriegel (*antiqua versio lat.....Modestini.....de excusationibus*, Lips. 1830, 4.°, p. 17) pone questa traduzione nel sesto o settimo secolo, ma in ogni caso prima della composizione delle Basiliche.

(*c*) A qual segno può dunque riconoscersi la *Vulgata*? Alla concordanza di tutti o quasi tutti i manoscritti e delle antiche stampe; nei casi ordinari poi basta anche la concordanza delle edizioni meno antiche (§ 173, *b*). — Del tutto inutili sono le citazioni che della *Vulgata* si leggono nelle note del Gebauer. Il quale ha di essa una sì mostruosa idea (*narratio de Berckmanno*, p. 131) che la definisce per quel testo che non danno nè il fiorentino, nè l'Aloandrino, nè i manoscritti esaminati dal Brenkmann, nè quello in carta pecora.

sono più rare che non nelle altre parti (*a*). Il che sarà forse un mero accidente, e deriva forse dal non essersi finora fatta in proposito una abbastanza diligente esamina dei manoscritti, ma può anche venire a sostegno dell'accennata congettura (§ 161), cioè, che del *Digestum vetus* si conservassero più manoscritti che non delle altre parti. Poichè quanto maggiore era il numero dei manoscritti, tanto meglio potevano ricompirsi a vicenda, senza il sussidio del testo fiorentino, e le integrazioni di questo, porgere, per così dire, parecchi manoscritti in una volta. E in pari tempo si rende chiaro perchè, in generale, il manoscritto pisano fosse più spesso e con più attenzione consultato nelle altre parti, che non nel *Digestum vetus*.

Finalmente si rende assai inverisimile la sovracitata opinione (§ 165), secondo la quale, il *Digestum novum*, quale noi lo possediamo, sarebbe stato copiato primieramente dal testo fiorentino, e quindi emendato a certi passi sulla scorta di altri manoscritti, mentre il *Digestum vetus* e l'*Infortiatum* sarebbero stati copiati addirittura da antichi manoscritti. Se così fosse, ne sarebbe pure rimasta traccia nelle varianti, ma invece è appunto nel *Digestum novum* che è maggiore il numero dei passi corretti nella glossa marginale sulla lezione pisana, il che presuppone un testo originale affatto indipendente dalla medesima.

II. — Codice (*a*).

178. Nei primi tempi del medio evo il Codice Giustinianeo ebbe gli stessi destini che vedemmo già (Lib. 2, § 20) aver subito il Breviario dei Visigoti. Così trovansi anche al presente dei manoscritti, in cui furono interamente omesse molte costituzioni, ma le ricevute si custodi-

(*a*) Secondo il mio computo, § 167, § 171, *a*, e il N. VIII dei documenti, i numeri stanno nella ragione seguente: *A*. Supplementi del testo fiorentino estratti dal testo comune: *Dig. vetus* 10 (ora 14), *Infortiatum* 5 (ora 9), *Tres partes* 1, *Dig. novum* 2. — *B*. Supplementi al testo comune per via del fiorentino: *Dig. vetus* 2 (ora 9), *Infortiatum* colle *Tres partes* 1 (ora 5), *Dig. novum* 13 (ora 19). — Varianti pisane in generale. *Dig. vetus* 17 (ora 70), *Infortiatum* 25 (ora 106), *Tres partes* 9 (ora 29), *Dig. novum* 68 (ora 121). Siccome, per altro, pei nuovi confronti fatti sin dalla prima edizione in poi, questi rapporti hanno sensibilmente cambiato, si è perciò grandemente scemata l'importanza che poteva darsi a questo fatto.

(*a*) Intorno al testo del Codice giustinianeo uscirono già due importanti lavori che hanno per altro pochissima relazione colla nostra presente ricerca: K. Witte Le *leges restitutae del Codice di Giustiniano*, Breslavia 1830, 8. F. A. Biener e C. G. Heimbach *Beiträge* ossia *Contribuzioni alla Revisione del Codice giustinianeo*, Berlino, 8.° 1833 (Pubblicato a poco a poco fin dal 1830 nel *Giornale di giurisprudenza storica*).

rono intatte (*b*). Per altro il Niebuhr scoperse in Perugia un altro ragguardevole manoscritto in cui le singole costituzioni sono perafrasate e ridotte a brevi sunti (*c*). E naturalmente si capisce come il Codice sia stato più arbitrariamente interpolato che non le Pandette, perocchè ogni sua costituzione è un tutto esistente e intelligibile per se stesso, mentre le Pandette sono piuttosto un'opera continua, che rende più difficili e men naturali sì fatti smembramenti.

Irnerio non ebbe, in sulle prime, il Codice tutto intero, ma soltanto i primi nove libri; i tre ultimi non li ebbe che più tardi (§ 159). La quale separazione può benissimo risalire ai compendi testè accennati, in cui è probabile che gli ultimi tre libri mancassero ordinariamente quasi del tutto (*d*), come quelli che in massima parte contenevano il diritto pubblico, e però doveano già aver perduta la loro pratica utilità (*e*). E fu quindi conservata anche nella scuola dei glossatori, la quale, senza che si conosca eccezione, abbracciava i manoscritti del testo, le prelezioni e i libri esegetici. Sotto la parola *Codice* (senz'altra aggiunta) furono dunque sempre intesi i soli primi nove libri, e i tre ultimi venivano confusi cogli altri libri di Diritto, come avremo occasione di vedere più innanzi (*f*).

179. Il testo del Codice fu egualmente raffazzonato come le Pandette e gli altri libri di Diritto, così che dee pure applicarsi a tutte le fonti giuridiche allora esistenti ciò che abbiam detto della recensione bolognese. Laonde fu necessario raccogliere i singoli manoscritti e completarli l'un l'altro, in guisa che gli accennati compendi, che ne sono pure rimasti, vogliono essere considerati come semplici eccezioni (*a*). E quando si faccia una profonda critica del Codice, si potrà anco precisamente determinare quali costituzioni esso comprendesse giusta la recensione bolognese.

La costante omissione delle iscrizioni (e delle soscrizioni) ha gli stessi fondamenti nel Codice che nelle Pandette.

(*b*) Di siffatti manoscritti trovasene uno a Lipsia. Biener *Hist. authenticarum*, p. 35. — Un altro nel Vaticano. Sarti, P. 1, p. 15. Cfr. Vol. 2, Cap. XXVII, N. 1, *Glosse*.

(*c*) Niebuhr *Giornale di giurisprudenza storica*, Vol. 3, p. 389-396.

(*d*) Cfr. Biener l. c.

(*e*) S. Brant *Expositiones..... titulorum*, in L. 10 Cod.: « Hi tres libri codicis qui sequuntur, ab aliis novem ideo separati sunt et scorsum positi, quia tractant de iure publico et nunquam leguntur in scholis. »

(*f*) Poichè l'eccezione che si fece buona finora per la *lettura* dell'Azone, riposa sopra un errore, V. Vol. 2, Cap. XXXVII, N. II.

(*a*) Vero è che al tempo dei glossatori fu fatto un altro simile estratto dal Vacario (V. sup. § 174), ma questo va piuttosto considerato come una vera opera scientifica, e sarà trattato come tale più sotto (Vol. 2, Cap. XXXVI).

La lezione del Codice era, senza dubbio, fermamente costituita in gran parte dall'accettazione comune, ma esistono, non meno che nelle Pandette, riguardevoli collezioni di varianti, così presso l'Azone come presso l'Accursio. E talvolta si citano persino i manoscritti di nominati giureconsulti (*b*). Se non che, il lavoro critico era assai più difficile rispetto al Codice per la mancanza di un testo, come il pisano delle Pandette, a cui poter sempre ricorrere. Onde ne viene che le antiche stampe del Codice (che si possono considerare come manoscritti) sono anche meno d'accordo fra di loro che quelle delle Pandette (*c*).

Una nuova ampliazione ebbe il testo del Codice per l'incorporazione delle *Autentiche*, ma di ciò parleremo a lungo più innanzi.

III. — Istituzioni.

180. Intorno alla sorte delle Istituzioni c'è pochissimo da dire; come quelle che per la loro brevità, unità e chiarezza, furono sempre più sicure degli altri libri di Diritto, non che dalla totale loro distruzione, ma eziandio dalla mutilazione; e però il loro testo non ebbe tanto bisogno dell'opera critica dei glossatori. Nondimeno in alcuni luoghi si procacciò di raddrizzarnelo, come ne fan prova le varianti che occorrono nelle rispettive glosse, senza che sieno però specificati i manoscritti, ond'esse furono estratte.

IV. — L'Autentico e il Giuliano (*a*).

181. Le *Novelle* di Giustiniano furono conosciute dai glossatori in due forme diverse, cioè: nell'antica traduzione latina fatta in tempi

(*b*) Così, p. es., il liber *Martini* in *Glossa* ad L. 7, C. *ex quib. caus. infam.* (2, 12). — Così pure alla L. 12 *eod.*, nel manoscritto parigino, N. 4536, alle parole: « non ex eo quod non » leggesi la seguente glossa: « al. sine *non* ut in l. M. (libro *Martini*), si sine *non* legatur, hoc modo potest intelligi. » etc.

(*c*) Schrader *Dissert. di diritto civile*, Weimar 1816, 8.°, p. 453.

(*a*) Questa parte vuol essere completata per via della vasta e profonda opera del Biener *Storia delle Novelle di Giustiniano*, Berlino 1824, 8.°, della quale eccellente opera fanno per noi specialmente la parte 2, Cap. 7, 8, 9, Appendice IV, 6, 7, e pag. 607. La cosa più importante al nostro scopo è il fatto di una originale e autentica raccolta di 134 Novelle (il *liber Authenticorum*), l'ordine e tenore della quale noi potremmo indicare anche adesso. È questa la collezione che ebbe alle mani Irnerio, e che, dopo alcuni dubbi, egli riconobbe autentica. E da questa derivò poi, con tralasciare le Novelle inutili alla pratica, ma senza alterare l'ordine primitivo, il testo dei comuni manoscritti attuali e delle antiche edizioni (la *Vulgata*). La quale importante scoperta sarebbe assai più feconda e alla portata di tutti, quando si pubblicasse il *liber Authenticorum* nella sua forma originale, come ne esiste, a quanto pare, il materiale sufficiente.

diversi, in un colle Novelle originariamente scritte in latino; e in quell'altro lavoro latino che s'intitola da Giuliano.

E qui è, innanzi tutto, da menzionare la speciale opinione d'Irnerio intorno al testo delle Novelle, della quale è cenno in molti degli antichi giuristi; cioè che l'opera, da noi chiamata *Authenticum*, non fosse veramente tale. Di che egli rende ragione, nel commentare una costituzione del Codice giustinianeo che pei casi avvenire promette delle Novelle, colle seguenti parole: « Donde si può trarre argomento contro l'autenticità dell'altra opera. La quale è totalmente diversa, quanto allo stile, dalle altre costituzioni di Giustiniano; non ha nè principio, nè ordine alcuno; finalmente (e questo è appunto l'argomento poco fa accennato) tratta di casi di lunga mano conosciuti, mentre le Novelle, prima annunziate, devono concernere solamente nuovi casi (*b*). » Parecchi altri giuristi riportano questa opinione di Irnerio presso a poco colle stesse parole, e ne combattono gli argomenti, onde potrebbe sembrare che egli non l'avesse mai cambiata (*c*). Ma Roffredo e Odofredo sono in proposito assai più precisi.

(*b*) Irnerii *glossa* in Const. *Cordi*, § 4 (Manoscritto di Monaco, N. 22, e ms. di Vienna *ius civile* N. 15): « Hinc argumentum sumi potest quod liber iste, i. e. Authentica, sit repudiandus. Eius enim stylus cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo modo concordat, sed omnino inter se discrepant. Item eius libri principium nullum est, nec seriem (al. *stylum*, al. *finem*), nec ordinem aliquem habet. Item novellae istae constitutiones, de quibus hic loquitur, non promittuntur nisi de novis negotiis et nondum legum laqueis inondatis. » L'autenticità della qual glossa non è da mettere in dubbio, portando in ambo i manoscritti la solita sigla (*y*.), in quello di Vienna da principio, in quello di Monaco in fine. Nel ms. viennese segue immediatamente un'altra glossa colla stessa sigla, ma di nuovo e male scritta, in gran parte dello stesso tenore, più prolissa, e probabilmente fatta su quella, e però senza valore proprio. Questa nuova glossa è pure nel manoscritto di Bamberga D. I, 3 (colla sigla *y*.), e (giusta il Keller) in un manoscritto di Arras, N. 930, colla sigla *yr*., così che potrebbe verisimilmente ascriversi a Enrico di Baila. Secondo il manoscritto viennese fu pubblicata dal Biener, p. 607. — Il Panciroli, II, 13, ha completamente frantesa l'opinione di Irnerio.

(*c*) Ioannes in prooemio *Summae Novellarum*. — Azo in *Lectura* Cod., Const. *Cordi*. — Hugolinus in Const. *Cordi* et in L. 8, C. *de Legibus*. — È pure il caso della seguente glossa di Azone alla Const. *Cordi* (dal manoscritto di Bamberga, D. I, 5): « Per literam istam nitebatur Gua. dicere quod liber authenticorum non est factus a Iustiniano, eo quod hic dicit se facturum Iustinianus constitutiones si natura creaverit aliquid novum, sed ibi nil novi continetur sed correctio veteris iuris. Item hic se promittit Iustinianus facturum constitutiones. Item quod ille liber nec principium habet nec finem nec stilum sicut alii libri Iustiniani. Et hoc dicebat ideo quia quidam in causa quadam obtinuerat contra ipsum per authenticum. Sed tamen et ex consuetudine contrarium est et per eos qui graecam linguam noverunt secundum Az. » Finalmente anche il *Commentario* inedito di Uguccione *al Decreto di Graziano*, c. 6, C. 24, q. 3: « Hic habemus argumentum quod liber authenticorum debet recipi in

Essi adunque raccontano che Irnerio, in occasione di una lite, era stato posto in imbarazzo dal suo avversario con un passo dell'*Autentico*, che egli a quel tempo non aveva forse ancora studiato; per la qual cosa avrebbe cercato di difendersi allegando che il libro era fattura di un monaco. Ma che in seguito egli mutò opinione e riconobbe l'autenticità del libro (*d*). La quale ultima parte del racconto, che è pure la più importante, è altresì incontrastabilmente vera. E si dimostra dall'essere quell'opera stata accettata dalla scuola di Bologna, appunto in quel tempo; e sopra tutto dalla circostanza che Irnerio stesso glossò l'*Autentico* (*e*) e ne tolse quegli estratti che inserì poi nel Codice, e di cui parleremo appresso. Nè deve fare specie che scrittori così antichi come Giovanni e Azone non facciano motto di questa ritrattazione di Irnerio, potendo egli non averne parlato; così che, in faccia agli altri, la sua ultima opinione era sempre quella erroneamente espressa nella citata glossa.

Più incerto è ancora il come si deve spiegare quell'errore di Irnerio. L'opinione più naturale sarebbe di ammettere che egli possedesse dapprima il *Giuliano*, tanto diffuso nel medio evo, e che, scoperto poscia

ecclesia.... et est contra glossam Guarnerii in principio codicis, quae dicit authenticum non esse opus Iustiniani nec scripturam authenticam. » — Nei quali passi non si dice altrimenti che qualche altro giurista abbia avuto quell'opinione, tranne Irnerio. Vero è che il Baldo in L. 8, C. de LL. così scrive : « dicit *Pla.* (Placentinus) quod ille liber non fuit Iustiniani, sed hoc est falsum. » Ma è molto inverisimile che un giureconsulto posteriore sia ricaduto in un errore che Irnerio stesso, dopo qualche tempo, avea rigettato, ed esistono delle glosse del Piacentino all'*Autentico*, fra gli altri, nel ms. Par. 4429. Egli cita inoltre nella sua *Summa Cod.* l'*Autentico* come fanno gli altri scrittori; e ne estrasse perfino delle autentiche che collocò nel Codice. O è dunque falsa la lezione nelle edizioni del Baldo, o è uno sbaglio del Baldo stesso (Secondo il Biener la lezione dell'accennato passo del Baldo è confermata dal ms. Paris. 4549).

(*d*) Roffredus in Codicem, Const. *Cordi* (ms. Paris., N. 4546, fol. 2): « Ex hoc colligebat dominus y. quod liber aut. sit repudiandus..... (seguono le note ragioni). Credimus tamen contrarium, et ipse idem y. illum librum approbasse videtur, cum de eius corpore traxerit aut. ad codicem correctorias, et est iam per consuetudinem et approbationem in omnibus provinciis approbatus. Sed audivi quod y. ideo illud dixit, quia semel idem passus fuit verecundiam de lege quadam ibi posita. » — Odofredus in Cod., Const. *Cordi* : « Or segnori, ex ista litera colligitur argumentum contra Dom. Irn., quia cum Dom. Irn. allegaret semel in iudicio, et oppositum fuit sibi de quadam lege auth. quae ei contradicebat, ipse dixit: Vade bone homo ! quia liber ille non erat a Iustiniano factus sed a quodam monacho et ideo non erat authenticus (seguono gli argomenti di Irnerio e la loro confutazione). Sed ipse postea mutavit opinionem suam...... et dixit quod standum erat illi libro : et in illo libro studuit optime, et bene scivit eum, quod apparet ex eo, quod ipse totam utilitatem posuit super C. signando auth. quae leguntur super Codice.

(*e*) Siffatte indubitabili glosse leggonsi fra gli altri nel ms. parigino, N. 4429.

l'*Autentico* e confrontatolo col *Giuliano*, l'abbia giudicato apocrifo; esprimendo poi col nuovo nome di *Autentico* la contraria convinzione in cui fu indotto più tardi (*f*). Se non che, a questo modo di vedere non è punto favorevole la glossa di Irnerio; le ragioni ond'egli ne combatte l'autenticità sono in gran parte applicabili al *Giuliano* non meno che all'*Autentico;* egli stesso chiama *authentica* l'opera, fin da quando l'aveva per apocrifa; e finalmente in nessun luogo, dove accennasi questo fatto, è parola del *Giuliano*. Rimane dunque in forse se quest'ultimo abbia in qualche modo contribuito a quella erronea sentenza di Irnerio.

182. Mutata la quale, le due opere si trovarono una verso dell' altra nella ragione seguente. L'*Autentico* fu, da indi in poi, adottato fra le materie di insegnamento ordinario e glossato, mentre il *Giuliano* decadde da questo alto grado a quello di libro ausiliario, e però continuò tuttavia a far parte del repertorio dei prestatori di libri, sino a trovarsene un *apparato* a parte (*a*). Ma, come tale, dovea presto cadere in totale dimenticanza, e diffatti il Fulgosio dice di non averlo mai veduto; così pure il Caccialupo non parla della sua esistenza se non per testimonianza altrui (*b*). — Quanto all'appellazione di ambedue queste opere tanto affini, la vera e perfetta opera, al dire di Giovanni, chiamossi anticamente *Novelle*, ma fu poi detta *Authenticum,* così per distinguerla dall'altra dello stesso nome (cioè dal *Giuliano*), come per dimostrare la sua superiorità agli altri libri di Diritto (*c*).

(*f*) Affatto in questo senso parla Alberico in Cod., Const. *Cordi:* « et ideo fuit appellatus liber aut. quia magis authenticus quam ille et magis completus. »

(*a*) Odofredus in Codicem, Const. *Cordi:* « unde si aliquis vult scire librum auth., debet habere librum novellarum et in eo studere. » — Precisamente conforme a questa giusta idea, si scrisse l'*Autentico* e la Novella uno accanto all'altra, e Alberico possedette un manoscritto così fatto. Wenck *mag. Vacarius*, p. 132. — Il catalogo dei prestatori di libri vedilo nel Vol. 3.°, N. VI *Statuti della università di Bologna*, 7. — Nel manoscritto parigino del *Giuliano*, N. 4566, trovansi delle glosse senza nota di autore, di che V. *Giornale di giurisprudenza storica*, Vol. 4, p. 145. Non si può definire se questo fosse l'*apparato* dei prestatori di libri. — Le opinioni per altro non sono pienamente conformi, poichè l' Alberico in Cod., Const. *Cordi* fa quistione se la Novella sia approvata, e dà la cosa per controversa. E Paolo de Castro la considera come un' opera autentica di Giustiniano, migliore dell'*Autentico* (Vol. 2, Cap. LVI, N. IV).

(*b*) Caccialupi *modus studendi*, post 10.^{mum} docum.: « fertur reperiri quendam librum, qui dicitur liber novellarum, quem dicunt continere easdem constitutiones ..... dicit Dom. Raphael (Fulgosius) se numquam vidisse dictum librum novellarum. » — Neppure Azone pare che lo conoscesse. *Lect.* Cod., L. 10, C. *de haeret.:* « ut *dicunt in novellis* haberi et *est* in decretis. »

(*c*) Ioannis *Summa nov.*, initio prooemii: « Liber iste, quem domino donante lecturi sumus, dudum liber *Novellarum* dicebatur...... Verumtamen quia etiam alius liber est hoc nomine vocatus..... postea placuit, ut ad eius differentiam huius libri nomen mutaretur, et *Authenticum* seu liber *Authenticorum* nominaretur: eo

Il qual racconto credibilissimo in se stesso, vuole tuttavia, per gli accennati motivi, riferirsi non già ad Irnerio, ma ad un tempo alquanto più rimoto. E dietro questa testimonianza fu generalmente ammesso dagli scrittori moderni, che tutte le citazioni dei glossatori, secondo che si fanno dalla *Novella* o dall'*Authenticum*, vogliono attribuirsi al *Giuliano* o al testo completo delle Novelle. Alcuni altri invece sostennero venir promiscuamente usato il nome *Novella* per indicare l'una e l'altra opera (*d*). Ma, a fronte di una testimonianza così importante, come è quella di Giovanni, occorrono ben altre e calzanti prove per difendere un opposto modo di dire; e queste mancano tutt'affatto. Vero è che molti passi, in cui vien citata la *Novella*, sono così vaghi, che essa citazione potrebbe benissimo convenire ad ambedue le opere,, ma di questi non è da far conto; all'incontro molti si riferiscono unicamente al *Giuliano*, ma di quelli che accennino esclusivamente all'*Authenticum*, neppur uno fu sinora indicato. E però è pur sempre da riputare universalmente vera la distinzione di Giovanni (*e*). Nè si vede il perchè avrebbero così arbitrariamente rinunziato al vantaggio di una indicazione non equivoca, quando era già

quod prae ceteris legum libris auctorizabilis habetur. » Certamente sarebbe stato naturale il far derivare questo nome dal maggior grado di autenticità che questo libro aveva a rispetto del *Giuliano,* ma questo passo non consente tale interpretazione.

(*d*) Bynkersoek *Opera minora*, N. 3, C. 1, p. 41, 182; egli dice: « sexcenties reperi » ma non cita alcun passo. — Cramer *Magazz. civil.*, Vol. 3, p. 141, 142. Il nome di *Novella* deve essere spesso, e forse di regola generale, sinonimo di *Authenticum*, di che devono trovarsi nella glossa innumerevoli esempi. Con tutto ciò se ne cita un solo, la glossa alle Nov. 44 (Coll. 4, tit. 7), ma questo esempio appartiene, senz'altro, all'opposto modo di dire, non potendo intendersi sotto quella citazione « Novell. eod. tit. » niente altro se non la const. 40 *Iulian.*

(*e*) Weis *progr. hist. Novellarum*, Marb. 1800. Ivi trovasi, a p. 31-33, questa asserzione, e a p. 39 vi è bene spiegata l'apparente eccezione che leggesi in Alberico. Biener. — Alcune prove di questo modo di dire affatto distinto possono già vedersi § 156, *a* (*Ostiense*), e nota *a* (*Odofredo*). Ne è un'altra conferma una glossa al Vacario ap. Wenck, p. 240. Ma io voglio aggiungerne alcune altre. Nel volume parigino, N. 4420, occorrono i seguenti luoghi paralleli: al N. 1, C. 2 (Coll. 1, tit. 1) « I. novellis e. *Si quis* » (sono le prime parole della Const. I, C. 2, *Iulian.*). — Al N. 1, C. 4, pr. « I. novellis *ut legata* » (Rubrica del *Iul.*, I, 4). — Al N. 2, prooem. (Coll. 1, 2) « I. novell. *nulla licentia sit* » (Princip. del *Iulian.*, II, 1). — Al N. 2, C. 4 « I. novell. *de his qui ad sec. nupt. migr. Si mulier* » (Iul. II, 4). — Ed è significantissimo il seguente passo di Uguccione ad. c. 38, C. 11, q. 1 (estratto dal ms. Paris., N. 3892) alla parola *Novellarum*: « idest Authenticorum. Novella dicitur quoddam opus, quod dicitur esse factum a Iuliano apostata et monaco, et non est authenticatum: de hac novella non dicitur hic. Novella etiam dicitur liber authenticorum, et dicitur novella respectu Codicis et veterum legum et de hac dicitur hic. » (Evidentemente egli fa qui distinzione fra il significato proprio e ordinario della parola e l'improprio).

universalmente adottata. — La quale per altro vuol essere difesa con quei passi dove è individualmente *citata* la Novella, poichè nelle soprascritte dei manoscritti ne è per verità assai incerto l'uso (*f*), tale anfibologia potendosi quivi lasciar correre con minore scrupolo che nelle citazioni dei singoli luoghi parallelli.

183. Quanto al testo delle Novelle, la faccenda principale dei revisori bolognesi stava nella reintegrazione dei testi manoscritti, che doveano essere naturalmente più corrotti di quello del Codice, il quale era, se non altro, un'opera compiuta. Nella maggior parte dei nostri manoscritti e delle antiche edizioni trovansi soltanto 97 delle 168 costituzioni, che noi chiamiamo *novelle* e riguardiamo come una compiuta raccolta; onde sembrerebbe che le altre fossero rimaste ignote ai glossatori. Ma una più diligente ricerca ha ultimamente dimostrato che la maggior parte di queste esistevano sparsamente nei manoscritti del medio evo, e molte di esse passarono a poco a poco nelle successive edizioni (*a*); e che anche delle altre potrebbero aver avuto contezza i glossatori, e non perdutala che più tardi, finchè si imparò nuovamente a conoscerle nel sedicesimo secolo per via del testo greco. La costante imperfezione di quasi tutti i manoscritti deriva da ciò, che i bolognesi esclusero dalle loro lezioni una gran parte delle Novelle, o perchè semplicemente locali, o perchè inapplicabili al loro tempo, e queste (*extravagantes*, *extraordinariae*) neppure copiavano ordinariamente insieme colle altre (*b*).

(*f*) Ms. Monac. August., N. 14: « Iustinianus liber novellarum const. qui etiam authentic. dicitur incipit. » — Ms. Paris., 4429, lo stesso. — Ms. Paris. 4437: « Incipit const. novellarum legum authentici codicis. » — Ms. Paris., 4436: « liber authent. 1, const. novellarum incipit. » — Ms. Par. 4439: « inc. liber novellarum const. Dom. Iust. » — Ms. Par. 4440: « libri s. const. novellarum inc. collatio prima. » — Essendo la maggior parte dei manoscritti senza rubrica generale, cominciano addirittura alla rubr. *de haeredibus et falcidia*. — Anche l'Odofredo adopera una volta l'espressione *liber novellarum* in *Dig. novum* init. (§ 159). Similmente dice l'Azone *comm.* in Cod., L. 6 *de sec. nupt.*: « Sed hodie secundum *novellas* constitutiones debet praestare. » etc.

(*a*) Weis, progr. cit. — Cramer, *Contribuzioni alla storia delle Novelle*, *Magaz. civil.*, Vol. 3, N. 2 e 7. — Savigny, *Contrib. alla storia del testo latino delle Novelle*, *Giornale di giurisprudenza storica*, Vol. 2, N. 3. — E principalmente nella già citata opera del Biener.

(*b*) Ioannis *Summa Nov.*, prooem.: « Praeter haec omnia sciendum est, quod cum nulla esset antiquitus huius libri per partes distributio, moderni autem inventores in novem partes ipsum diviserunt, quas Collationes vocaverunt, quia unaquaeque collatio multas in se continet titulos. Et in quibusdam libris plures sunt tituli in una collatione quam in aliis: *cum sint multae constitutiones locales extravagantes, quae hodie locum non videntur habere, et nullam afferunt utilitatem: unde desunt in multis Authenticis.* » Iacopo di Belvisio raccolse le *extravaganti* e le fece aggiungere alla fine del suo Commentario, V. Vol. 2, Cap. XLIX, N. III. Cramer l. c., p. 119. — Intorno alla denominazione di *extraordinariae* V. Cramer p. 120.

Nella correzione del testo delle Novelle in particolare vedesi la stessa diligenza che i glossatori usarono per le altre fonti, e anche qui sono indicate le rispettive varianti, ora senza, ora con preciso richiamo ai manoscritti di Martino, di Rogerio e di Azone (*c*).

184. I manoscritti del medio evo contengono il testo delle Novelle ripartite in nove collazioni, di che è molto controversa l'origine; ma è certo che tale ripartizione esisteva già verso la metà del duodecimo secolo, trovandosene traccia presso il Rogerio, Graziano e Uguccione (*a*). Secondo l'Odofredo parrebbe anzi che fosse più antica di Irnerio, recandola egli fra i motivi per cui Irnerio ebbe l'*Autentico* per apocrifo (*b*). Ma questo non è propriamente detto in Irnerio (§ 181, *b*) e non è altro che una ampliazione dell'Odofredo; per la qual cosa non serve nullamente a provare l'anteriorità di quella suddivisione. Decisiva all'incontro è la sopradetta testimonianza di Giovanni che l'attribuisce ai *moderni* giuristi (*c*), sotto la quale espressione potrebbesi anche rigorosamente comprendere Irnerio, ma prima di tutto i suoi successori. Laonde sembra incontestabile che la menzionata divisione risale alla scuola di Bologna, e perciò fa parte della recensione bolognese. E non è pure inverisimile che il numero delle nove collazioni sia stato adottato a imitazione dei nove libri del Codice.

Alcuni scrittori parlano di una distribuzione in tre collazioni, la quale sarebbe stata surrogata da quell'altra (*d*); ma è un abbaglio che ebbe origine da un passo di Giovanni de Deo. In realtà egli parla piuttosto di manoscritti, in cui le *Estravaganti* sarebbero state divise in tre collazioni, così che questi manoscritti avrebbero contenuto dodici colla-

(*c*) Liber *Martini*, *Gl.* v. *usu imperfecto*, Coll. 7, tit. 9. — Liber *Rogerii*, *Gl.* v. *quindecim*, Coll. 7, tit. 8; *Gl.* v. *colligere*, Coll. 7, tit. 10 (N. 100, praef.); *Gl.* v. *dispositionem*, Coll. 8, tit. 3. — Liber *Azonis*, *Gl.* v. *consueta*, Coll. 7, tit. 6; *Gl.* v. *remeante*, Coll. 7, tit. 8; *Gl.* v. *iustum*, Coll. 8, tit. 4; *Gl.* v. *non uti*, eod.

(*a*) Rogerio, V. Vol. 3, *Illustrazioni e documenti*, N. X, *Saggio di lavori scientifici*, ecc. *FF.* — Gratian. Soprascritte della c. 41, C. 2, q. 6 e c. 9. C. 19, q. 3 (supposto che quelle soprascritte sieno autentiche). Uguccione ap. Sarti, P. 1, p. 19.

(*b*) Odofredus in Const. *Cordi*: « Quod liber auth. non habet similem modum vel stylum sicut alii libri Iustiniani, imo omnino discordati; *quod divisus est per collationes, non per libros.* » etc.

(*c*) « *Moderni* inventores. » V. sup. § 183, *b*).

(*d*) Diplovataccius in *Vita Iustiniani*, fol. m. 117: « quod olim dictus liber Auth. solum dividebatur per tres collationes quas dicit Ioannes (de Deo) se vidisse et allegat glossam in c. de illicita, et ibi per Archidiaconum. » (Il qual passo è tolto da Alberico in Cod., Const. *Cordi*, il quale così si esprime: « et olim dividebatur solum per tres collationes quas dicit Io. se vidisse ut no. in glo. et per Arch. in d. c. de licita. ») — Aberic. Gentilis *de lib. iuris civ.*, Cap. 7: « Dividitur autem hodie opus in collationes novem, olim in tres dividebatur. » (In margine è pure erroneamente citato Alberico).

zioni (e). Ma nemmeno di questa suddivisione pare sia rimasta traccia nei nostri. Con tutto ciò, può essere benissimo che anche in questa parte sia stato imitato il Codice, i cui tre ultimi libri, come poco utili, erano stati separati dagli altri.

V. — Fonti sconosciute.

185. Le altre fonti del Diritto romano furono quasichè interamente sconosciute ai glossatori.

E prima d'ogni altra, il Breviario Alariciano, come quello che non era neppure stato compilato in Italia, dove, anche dopo la signoria dei Franchi, ebbe, a quanto pare, poca influenza. Quindi è che l'Ostiense non lo annovera tra le fonti giuridiche (§ 156, *a*), nè lo vediamo nel catalogo dei prestatori di libri. E quantunque sembri che Azone ne avesse contezza, citandone egli un passo, sappiamo che anche l'Accursio fa la stessa citazione, ma non di autorità sua propria (*a*). Onde si rende chiaro come il Diplovataccio ne parlasse come di una scoperta affatto nuova (§ 19).

(*e*) Ap. Gratian., c. 6, C. 24, qu. 3, leggesi il seguente passo: « lex Iustiniani... Const. 128, cap. CCC, li. (o lib.) 1. » che, secondo il suo tenore, si riferisce alla Nov. 123, C. 11, cioè Coll. 9, tit. 15. Fin dal decimoterzo secolo fecero difficoltà gli alti e non corrispondenti numeri, e fu allora che Giovanni de Deo avanzò la non felice congettura, che questi numeri si riferissero ad una antica divisione delle Novelle, e che i passi citati nel Decreto fossero in una delle tre rispettive collazioni, che egli avrebbe inoltre veduto in certi manoscritti. È questo il passo, donde fu finora ricavata la opinione di Giovanni: Archidiaconus (Guido de Baisio) in can. cit. « sed Io. de Deo dicit, quod sic dividebatur authenticum antequam divideretur per collationes, et credit quod sit in aliqua illarum trium collationum quae non sunt in usu nostro, dicit se tamen vidisse, non in aliis non invenitur. » Il passo di Giovanni poi, a cui questo si riferisce, nelle aggiunte a Uguccione (Cod. Vatic. 2280), suona così: « Sic dividatur (leg. *dividebatur*) autem antequam autenticum per collationes divideretur, et credo quod sit in aliqua illarum trium collationum quae non sunt in usu nostro, ego tamen vidi eas; quia duodecim fuerunt collationes autentici, quia non invenitur in aliis, licet dicant quidam quod est in aut. de sanctiss. episc., § III, est tamen II, q. 1, nemo. » È dunque evidente che Giovanni de Deo, il quale non era civilista, non potea aver trovato quel passo in Coll. 9, tit. 15 che contraddice e rende affatto inutile l'ultima sua congettura. — Il passo di Graziano non si riferisce quindi all'*Autentico*, ma, come osservò lo stesso Diplovataccio, al *Giuliano*, dove infatti si trova il luogo citato Const. 115, Cap. 441. Il che è tanto chiaro che non può far difficoltà uno sbaglio nei numeri. Lo stesso luogo trovasi del resto presso Ivone P. 14, V. 21, in questa guisa; « const. 118, cap. CCCCLI, che non è gran fatto lontana dai numeri esatti del *Giuliano*. Presso il Diplovataccio leggesi, Cap. 371: « Affatto irrazionale fu però il cambiamento dei Correttori romani di CXXVIII in CXXIII per accordare il numero colle nostre nuove edizioni delle Novelle, colle quali non avea certamente nulla a che fare. »

(*a*) Azo, *lectura* in L. 5, C. *de delator*. (10, 11): « ut in Theodosiano, tit eo. » cioè Cod. Theod., Lib. 10, Tit. 10, L. 2, che fu accolta nel *Breviario* — Accursius

E quei due passi di Gaio sulla *mancipazione* e la *cessione* (*b*), che si leggono riferiti da Cino, al principio del quartodecimo secolo, furono anche ultimamente trovati in Boezio assai prima che in Cino. E questi gli avea veduti in uno scritto di Iacopo de Ravanis, che diceva di averli letti nelle Istituzioni di Gaio stesso. Gli stessi passi, come che senza tale asserzione e più o meno mutilati, ricorrono, nel medio evo, in parecchi altri luoghi: nel Vocabolario di Papia, in quello di Alberico (*c*) e in una Glossa anonima del Codice, in mezzo a quelle di Azone (*d*). E trovandosi questi passi in Boezio, che fu letto moltissimo in tutto il medio evo, e che è letteralmente citato da Cino, è indubitabile che furono estratti da quello (*e*), come pure che l'asserzione di Iacopo de Ravanis, ripetuta da Cino, o è l'effetto di un equivoco, o è un'asserzione gratuita. Non c'è dunque motivo di attribuire ai glossatori la conoscenza immediata di uno degli antichi giureconsulti.

186. All'opposto, fu recentemente trovato il seguente passo di antico canonista, donde sembra risultare tale conoscenza (*a*): « Legi aut rogatur aut derogatur aut abrogatur aut subrogatur. Rogatur cum profertur, abrogatur cum aufertur, subrogatur cum alia additur, obrogatur cum una detrahitur et alia additur. » Ora, siccome questo passo non trovasi in sì perfetto ordine fuorchè nei primi paragrafi dei Frammenti

in L. cit.: « nam ut *dicunt contineri* in Theodosiano Codice. » etc. — Così pure *Glossa* in c. 49, C. 27, q. 2: « Sed ubi sit lex illa, ignoro: forte in Codice Theodosiano. »

(*b*) Cinus in Cod., tit. *de usucap. transformanda* (7, 31).

(*c*) I passi di Boezio, Cino, Alberico di Rosate, e Papias, pubblicò tutti insieme il Meerman *de rebus mancipi*, p. 6.

(*d*) *Glossa anon.* in Cod. tit. *de usuc. transfor.* (Ms. parig. 4518 e 4519, pienamente conformi): « Mancipi res veteres appellant quae ita alienabantur, ut sic alienatio per quandam nexus fieret solennitatem. Nexus vero est quaedam iuris solennitas, quae fiebat eo modo sicut I instit. legitur, i. e. per imaginariam quandam venditionem quae fiebat per aes et libram, qua cogitur reus l. XII tabularum aliter nisi per hanc solennitatem alienari poterat haec res mancipi vocabantur. Constitutum vero fuerat, ut si ea res quae est mancipi sine nexu i. e. sine praefata solennitate tradatur, alienari non possit nisi ab eo cui traditur usucapiatur. Hodie vero nulla res est in cuius alienatione opus sit illa solennitate. Ceterae vero res, in quibus non desiderabatur praedicta solennitas, nec mancipi vocabantur. » La *lectura* a stampa dell'Azone non ha a questo titolo nessuna traccia di ciò.

(*e*) Di questa ragionevolissima opinione è il Schulting, p. 54. Sostengono il contrario il Bynkershoek *de rebus manc.*, C. 1, e il Meerman l. c., p. 5, 76. il quale ultimo, per renderla verisimile, attribuisce le parole di Boezio a Gaio. Il che non può più sostenersi dopo la scoperta dell'opera di quest'ultimo, ed era, ad ogni modo, privo di fondamento anche prima.

(*a*) *Glossa ined.* alla Coll. 1, *decretalium* (cit. a Bern. Papiensi) estratta verisimilmente dalla *Somma* di Bernardo, Bickell *Annali di Schunck*, Vol. 12 (Erlangen 1829), p. 233.

di Ulpiano (*b*), così pare che l'autore della glossa o abbia copiato Ulpiano, ovvero, non essendo il passo letteralmente identico, qualche altro antico giureconsulto, ora sconosciuto. — Dicasi lo stesso dell'infrascritto consimile luogo di un altro opuscoletto *de verbis quidem legalibus* (*c*): « Lex autem aut rogatur, aut derogatur, aut subrogatur, aut abrogatur, aut obrogatur. Rogatur, cum profertur. Derogatur cum una pars ei detrahitur. Subrogatur, cum alia additur. Abrogatur, cum aufertur. Obrogatur, cum una addicitur, alia distrahitur. »

Se conoscessero il testo greco delle Novelle, le Basiliche e i loro Scolii, non c'è alcun indizio presso i glossatori; tanto meno poi delle opere latine, scritte, a quanto pare, nella Italia greca (*d*). Fatto sta che ultimamente fu preteso aver essi conosciuto gli Scolii (*e*); la quale questione si connette con quell'altra più generale: se la scuola dei glossatori sia nata da se stessa o per impulso ricevuto in tutto o in parte dal di fuori, potendosi benissimo argomentare questa specie di continuità coi giuristi Bizantini, non solo dalla cognizione dei loro scritti, ma eziandio dalla tradizione orale, parte per via delle scuole di Roma e di Ravenna, parte perchè, come alcuni opinano, Irnerio sarebbe stato educato a Costantinopoli. Ma di ciò più innanzi (Lib. 4, cap. XXVII).

VI. — Fonti di diritto concorrenti.

187. Oltre le anzidette fonti di Diritto romano, altre ne furono che in questa, e alcune nella precedente età, ebbero pure in Italia forza di legge. Le quali stavano in rapporti assai diversi colla scuola del Diritto romano. Alcune furono da essa trasandate. Altre furono accolte

(*b*) Di gran lunga più incompleto è il passo in: Cicero *de republica*, III, 22: « Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. »

(*c*) Questo scritto trovasi a fol. 95 di un testo a penna (N. 19) della biblioteca di Torino, lo stesso donde io ho ricavato il N. 7 dei manoscritti di Pietro (Lib. 2, § 48). L'importanza della quale miscellanea fu già fatta notare dallo Schrader (*prodromus*, p. 147-149), ma il passo sopracitato nè egli l'aveva dato, nè io l'aveva, prima d'ora, avvertito. Così che io ne ebbi contezza per via di una comunicazione del Dirksen *Sistema della Lessicografia giuridica*, Lipsia 1834, p. 26.[1] — Il passo che in esso manoscritto ritrovasi circa la *dos annua, bima, trima* (Schrader p. 147), non prova nulla per la conoscenza del diritto antegiustinianeo, parlandone anche la L. un., § 7, C. de rei ux. act.

(*d*) V. sup. Lib. 2, § 69.

(*e*) Wieling, *Oratio pro glossatoribus* (dopo le *lectiones iuris civ.*), p. 300, 301. Falk, *Enciclopedia*, p. 334.

(1) Ora debbo aggiungere per amore di giustizia che anche i passi più importanti furono bensì pubblicati dal Dirksen pel primo, ma erano già stati segnalati dallo Schrader.

fra le materie d'insegnamento e rese facilmente accessibili colle copie e coi commenti scritti; altre finalmente diedero vita a nuove scuole, che vennero ben presto in grande autorità.

Diremo ora quali fossero queste fonti concorrenti col Diritto romano:

Prima di ogni altra, la *Lombarda*, della cui compilazione e durevole validità fu già parlato (*a*). Questa veramente non pare che venisse mai letta in Bologna, ma nel medio evo fu oggetto di parecchie glosse (*b*), e nel catalogo dei prestatori havvi non solo registrato il suo testo, ma eziandio un'altra operetta intorno alla medesima, ossia un breve *apparato* (*c*).

In secondo luogo la nota collezione del *Gius feudale* lombardo (*d*). Il quale, come vedremo alla fine del presente capitolo, fu sempre intimamente connesso coi libri e colla scuola del Diritto romano, e, parte

(*a*) V. sup. Lib. 2, § 76. Cfr. Eichorn, *Storia del diritto germanico*, § 265.

(*b*) Ecco un breve prospetto, per quanto io so, di queste glosse: 1.°) Glosse di Carlo di Tocco, e Andrea di Barulo, celebri giuristi ambedue, e che, come tali, incontreremo ancora nel progresso di questa opera (Vol. 2.°, Cap. XLV, N. I e Cap. XLIV, N. VI). — 2.°) Parte delle formole longobarde che si leggono stampate dal Canciani. Alcune di esse, come più antiche, furono già da noi riportate (Lib. 2, § 87); le altre, che sono pure ragguardevolissime (Vol. 2.°, p. 472, sq.), appartengono a questo periodo, come si può argomentare da un passo (p. 475) che parla dell'attore assente, e poi di nuovo comparso: « que noticia non potest fieri, postquam fuerit completus unus annus, *ut legitur in VIII libro Codicis.* » Senz'altro qui è sbagliato soltanto il numero (*VIII* invece di *VII*) e s'intende *auth. qui semel C. quomodo et quando iudex* (7, 43), e però questo passo è posteriore ad Irnerio. Queste formole sono specialmente degne di attenzione, come quelle che fanno esattamente rilevare le differenze nazionali. — 3.°) Un bellissimo manoscritto in carta pecora della *Lombarda* (del duodecimo secolo) nella biblioteca Elisabettiana di Breslavia, ha una estesa glossa inedita, in cui sono citati i seguenti giuristi che io non oso dire quegli stessi che noi conosciamo sotto questo nome: Ugo, Wilielmus, e spessissimo Wal. (forse Walfredus o Walcausus). Detta glossa ha pure talvolta la sigla *p.* — 4.°) Anche il Cod. Pal. vatic., 772 ha una breve glossa inedita (comunicaz. di Blume).

(*c*) V. Vol. 3.°, *Illustrazioni*, ecc., N. IV. *Estratti degli Statuti della Università di Bologna*, N. 7. Può essere questa la glossa di Carlo che certamente sembra essere stata la più conosciuta. — Qui è annoverata fra le fonti concorrenti la *Lombarda*, e ragionasi dei lavori scientifici dei Lombardisti che furono intrapresi in pari tempo che i lavori dei romanisti (e in parte fors'anche prima). Intorno a questo argomento, finora assai trascurato, furono di fresco intraprese profonde ricerche, onde è da aspettarsi nuovo lume. Alcuni brani di queste ricerche sono intimamente connessi coll'oggetto della presente opera, e furono già per noi pubblicati nella seconda edizione (V. Vol. 3, *Illustraz. e documenti* pagg. 403-407. e 453-460). Ma sono principalmente da confrontare l'aggiunta al § 135 del Lib. 1, come pure parecchie altre aggiunte al Lib. 1 e al Lib. 2.

(*d*) Sulla prima formazione della medesima, cfr. Eichorn, *Storia del diritto germanico.*

per questo motivo, parte per la sua pratica importanza, tenne tanto occupati gli scrittori del medio evo (*e*).

188. Vengono in terzo luogo le *Nuove leggi imperiali*, promulgate pel regno di Lombardia. La qual fonte di legislazione trova la sua ragione nelle condizioni speciali del Diritto lombardo (*a*). Ove si fossero sempre custodite e continuate le raccolte cronologiche di leggi longobarde usate nei primi tempi, le nuove costituzioni imperiali vi sarebbero state aggiunte senza apparente distinzione. Ma usandosi comunemente la compilazione *sistematica*, fatta verso la metà del duodecimo secolo, fu resa impossibile quella naturale collezione, così che le leggi emanate da Lotario II in poi, restarono disgiunte, a guisa di Novelle. Alcune di esse furono, come vedremo, in vario modo aggiunte ai libri di Diritto romano; altre rimasero, come sembra, staccate, e però in parte dovettero anche perire. E sarebbe grandemente istruttiva una completa raccolta di tutte queste leggi, storicamente commentate (*b*).

Siccome poi i re tedeschi erano anche imperatori e signoreggiavano il regno lombardo, così avveniva che l'efficacia di queste leggi prendesse a poco a poco maggiore estensione, rendendosi meno sensibile la loro origine semplicemente lombarda.

189. Quarto: Gli *Statuti delle città Italiane*, che veggonsi principiare verso la metà del secolo undecimo (*a*), e vanno via via moltiplicandosi ed estendendosi nel duodecimo e tredicesimo, hanno tanta importanza storica da rendere sommamente desiderabile per i vantaggi che se ne avrebbero, una collezione comparata dei medesimi (*b*). Dove non è solamente da vedere il progressivo svolgimento delle costituzioni comunali, ma da prendere lume per la oscura storia della precedente età. Vari istituti del Diritto antico possono infatti essere immediatamente trapassati tali e quali dall'uso dei tribunali nel Diritto comunale, il quale non è inverosimile sia stato occasionato dal confondersi in un sol comune

(*e*) Le più antiche notizie letterarie in proposito sono da leggere nelle prefazioni ai Commentari del Baldo e dell'Alvaroto.

(*a*) Eichorn, *Storia del diritto germanico*, § 265.

(*b*) Sembra un argomento adattato per gli scritti inaugurali. — È notabile in proposito la legge di Federico I (anno 1177) estratta dal Sarti da un cattivissimo manoscritto vaticano (Sarti, P. 2, p. 69, cfr. P. 1, p. 106), e fatta ristampare sopra un miglior manoscritto per opera del Canciani, Vol. 5, p. 47, il quale per altro ne ignorava la prima pubblicazione.

(*a*) Rovelli, *Storia di Como*, P. 2, p. CXXIV.

(*b*) Qui hanno luogo, p. es., gli statuti di Pisa, V. sup. § 113. Cfr. Savigny *Diritto del possesso*, § 41, p. 505 della 5.ª ediz. — Una copia di questi statuti pisani è presentemente nella regia biblioteca di Berlino. Del tenore dei quali si fa cenno in una dissertazione del Raumer, *Dissertazioni dell'accademia di Berlino* dell'anno 1827. Classe storico-psicologica, p. 189-200.

le diverse nazioni che lo abitavano, come avvenne in Roma per la promulgazione delle XII Tavole (*c*). Ma sì fatta opera non può farsi se non in Italia, dovendosi specialmente confrontare le diverse collezioni di Statuti, dei quali, quantunque ne sia stampata una buona parte, la maggiore per altro è ancora inedita. Intanto, come apparecchio a questa opera, sarebbe necessario principiare da una critica individuata dei documenti già stampati, dopo la quale soltanto, i viaggiatori sarebbero in grado di raccogliere utili notizie dagli archivi e dalle biblioteche italiane.

190. Finalmente il *Gius canonico*, del quale, per essere stato in ogni tempo considerato come un ramo della teologia, si avevano amplissime collezioni, prima ancora del risorgimento del romano Diritto. E ne fu fatta in Bologna una nuova collezione da Graziano, verso la metà del duodecimo secolo, cioè contemporaneamente al sorgere della famosa scuola. La collezione di Graziano non era essenzialmente diversa dalle precedenti, ma l'avere essa acquistato maggiore e più durevole autorità fu l'effetto di altre circostanze di luogo e di tempo. L'importanza della materia era inoltre universalmente riconosciuta e niente era più naturale che anche il *Decreto* di Graziano, a imitazione della fiorente scuola di *Legge*, divenisse oggetto di orale insegnamento (*a*). E furonvi in breve aggiunte diverse altre collezioni di Decretali, da rendere più svariata e più ricca la istruzione della nuova scuola. Così che sorsero d'allora in poi in Bologna due scuole di diritto, i cui scolari veramente costituirono sempre una sola corporazione (§ 69), ma i professori, di regola,

(*c*) Della qual ultima idea io vo debitore al Niebuhr.

(*a*) Le cose più importanti alla storia del decreto di Graziano si leggono presso il Sarti, P. 1, p. 247-282, il quale è profondo massime in questa parte. Non è mio proposito di trattare nuovamente questo argomento, ma può essere tuttavia il caso di qualche parola. Un bellissimo manoscritto del tredicesimo secolo, e che ora si conserva nella biblioteca di Magonza, contiene una *Summa Decreti*, che fu appunto scritta poco dopo Graziano, e la cui lunga prefazione così comincia: « Antiquitate et tempore prius est ius forense et humanum quam ius ecclesiasticum et divinum. » Verso il fine di questa prefazione leggonsi i seguenti passi storici: « universo operi titulum praescribit *Discordantium Canonum Concordiam:* subaudi intendo ostendere vel enucleare, vel manifestare. » (Erra quindi il Sarti, p. 271, 275, nel credere che Graziano non abbia dato al suo libro alcun titolo; del resto i glossatori lo citano sempre colle parole: *in decretis*) »..... Nihilominus sciendum quod hoc opere scripto quidam alius nomine *paucapalea* non minorem adhibens diligentiam ad decretorum intelligentiam,..... partem primam in centum et unam sive duas distinxiones divisit. Secundam partem non distinxit, quia a magistro Graziano sufficienter distincta est. Tertiam in V distinctiones divisit. Nihilominus et quaedam decreta apposuit, quae licet non sint minoris autoritatis quam alia hic posita, tamen quia a principali auctore huius libri non sunt, non leguntur. » (Ciò a conferma di quello che dice il Sarti, p. 281).

furono interamente disgiunti; raro essendo a quei tempi che uno fosse a un tempo lettore o dottore in ambo i diritti, e che il professore di una scuola fosse profondo nelle materie dell'altra (*b*). In progresso, ciò non era più così difficile, ma i collegi dottorali delle due scuole rimasero sempre distinti fino agli ultimi tempi (§ 85). Chi apparteneva alla scuola del Diritto canonico, fu detto canonista, decretista e decretalista indifferentemente (*c*).

VII. — Legame tra queste singole fonti.

191. Noi siamo soliti di considerare i libri giustinianei, che sono la fonte più importante di diritto comune, come un solo corpo, che diciamo appunto *Corpus Iuris*. E tale era pure l'idea dei glossatori; che se in noi è più frequente e più chiara, ciò deriva dalla semplice circostanza che i nostri libri a stampa sono regolarmente divisi in titoli, e molte delle nostre edizioni usuali comprendono tutto in un solo volume. E non solo l'idea, ma anche l'espressione di *Corpus Iuris* troviamo usitata dai glossatori, tanto che si potrebbe riguardare fin d'allora come il vero termine tecnico per designare le fonti giuridiche riconosciute dalla scuola di Bologna (*a*).

(*b*) Sarti, P. 1, p. 125, 156, 294, 317, 338.

(*c*) *Canonista* e *Decretalista*, V. sup. § 69, *b*. — Azo, *Comm. in Cod.*, *Inscript.*: « licet quidam *Decretistae* contradicant. » — Rolandini *notulae*, tit. *de benef. fori quod comp. scholar.*.... « studentibus in quacumque scientia, non solum *legistis*, *vel Decretalistis.* » — *Decretista* e *Decretalista* a testimoni di un documento del 1226 in Padova. Facciolati *Synt.*, p. 3. Le quali due ultime denominazioni per altro vogliono essere intese come sinonime, poichè decretisti e decretalisti non furono mai due Facoltà distinte, e a que' tempi non era ancora il caso di professorati nominali. E nel passo di Rolandino è pure evidente che sotto il nome di decretalisti vogliono intendersi tutti i canonisti.

(*a*) Sparke, *Hist. coenobii Burgensis*, Londini 1723, f., p. 99 (Catalogo inglese del 1177): « totum *corpus iuris* in duobus voluminibus. » — Azo, *Comm.* in Cod., L. 3, *de legibus:* « Nec intellige de legibus quae sunt in *corpore iuris.* » Azo, in fine *prooemii Summae* Cod.: « omnes..... harum summarum particulae de *iuris corpore* processerunt. » — Hugolini: « diversitates s. dissensiones dominorum super toto *corpore iuris civilis* » (Ms. par., 4609); in questo stesso libro leggesi al tit. C. *de prec. Imp. off.*: « alii..... dicunt..... nullius esse momenti (rescripta) nisi in *corpore iuris* fuerunt comprehensa. » — L'Accursio usa spesse volte la stessa espressione, e fra le altre in *Gl.* v. *personales*, § 6, I. *de i. nat.*, Gl. v. *veniunt*, § 2, I *de divis. stip.*, *Gl.* in L. 8, *C. de leg.*, *Gl.* v. *privilegio* Auth. coll. 2, tit. 2, *Gl.* v. *transcribere*, coll. 3, tit. 4, *Gl.* v. *forma*, coll. 4, tit. 6, *Gl.* v. *permisimus*, coll. 5, tit. 1, *Gl.* v. *formas*, coll. 5, tit. 16, *Gl.* v. *privilegio*, coll. 5, tit. 20. — Odofredus in Cod., Const. *Haec quae necess.*: « de legibus quae non sunt clausae in *corpore iuris.* » — Docum. del 1262 ap. Sarti II, 214: « totum *corpus iuris civ.* quod corpus est unus codex. » etc. — Catalogo dei prestatori di libri, Vol. 3.° *Illustrazioni*, ecc., N. VI.

Il *Corpus Iuris*, secondo la divisione dei glossatori, fu distinto in cinque volumi (*volumina*), tre dei quali comprendevano i Digesti, giusta la partizione loro propria; il quarto comprendeva i nove primi libri del Codice; il quinto, finalmente, il resto tutto insieme. E siccome i primi quattro aveano un nome loro proprio, ma non poteva averlo il quinto per la diversità delle materie in esso comprese, così contentavansi di indicarlo col nome generico di *Volume*, che in questo caso prendeva accidentalmente un significato speciale (*b*). Lo chiamarono anche *Volumen parvum*, per la sua smisurata piccolezza a confronto degli altri libri di Diritto (*c*).

Ai primi tre volumi non era stata fatta alcuna aggiunta di parti eterogenee, bensì ai due ultimi, che ora considereremo più particolarmente.

192. Il *Volumen* comprendeva ordinariamente le parti seguenti:

I. Le Istituzioni;

II. L'*Authenticum*, in nove collazioni;

III. La collazione del *Gius feudale*, più alcune leggi imperiali, come decima collazione;

IV. I *Tres Libri*, cioè i libri 10, 11 e 12 del Codice.

Che le Istituzioni fossero comprese nel *Volume* fu ultimamente contestato, sostenendo invece che fossero tutto al più un'appendice separata all'intero *Volume* (*a*). Ma le antiche testimonianze che noi abbiamo in proposito sono così precise, da non potersi più contendere alle Istituzioni un posto nel *Volume* (*b*). Nel che concordano eziandio la mag-

Estratti degli statuti della Università di Bologna, 7: « Notabilia super toto *corpore iuris civ.* » — « Casus breves super totum *corpus iuris civ.* per Mag. I. Turnout Lovan. correcti. » s. l. et a. — PETRARCA, *Epist. de origine et vita sua:* « Inde ad Montempessulanum legum ad studium profectus, quadriennium ibi alterum, inde Bononiam et ibi triennium explevi et totum *Iuris civilis corpus* audivi..... secundum et vigesimum annum agens domum redii. »

(*b*) La quale derivazione è non pur naturale in se stessa, ma confermata da varie glosse dell'Accursio al *Volume*, in cui egli cita gli altri passi dello stesso colle parole: « supra in *hoc* Volumine » e così via; nel qual modo di dire, la parola *Volume* è adoperata in senso generico, non già individuale. Cfr. *Gl.* v. *leges* a nobis init., coll. 4, tit. 1, *Gl.* rubr., coll. 4, tit. 2, *Gl.* ult., eod. tit., *Gl.* v. *legibus* init., coll. 5, tit. 17. Il contenuto e il nome han dunque rapporto alla costituzione della scuola, e non pare che s'incontrino prima del tredicesimo secolo. BIENER, p. 285.

(*c*) Testamento del 1322, TWYSDEN, *Script. hist. Anglic.*, Lond. 1652, p. 2037: « Item quinque volumina iuris civilis in corio ligata, videlicet Dig. vetus, inforciatum, Dig. novum, codicem et *parvum volumen.* » — Libri comperati nel 1341 (*Mag. del Civ.*, VI, 208): « It. pro *parvo volumine* XII flor. et VIII sol. » — Così pure nella rubrica delle edizioni: Paris. 1511, 1515, 4; Paris. 1559, 1566, 1576, fol.

(*a*) SPANGENBERG *Rechtsbuch*, p. 117. — Cfr. SCHRADER p. 72.

(*b*) Docum. del 1289 ap. SARTI I, 187: « totum testum Voluminis, *scilicet* Au-

gior parte dei manoscritti da me riscontrati, nei quali le Istituzioni sono precisamente scritte, come le altre parti, non già semplicemente aggiunte come che sia (*c*); poniamo non si possa sempre aspettarsi una piena conformità, stante l'arbitrio dei compratori.

A quella opinione, del resto, possono aver dato appiglio le antiche stampe in cui le Instituzioni non si presentano realmente mai come parti integranti del *Volume*, ma tutt'al più contemporaneamente stampate e al medesimo aggiunte. E ciò perchè all'epoca delle prime edizioni del *Volume* (anno 1476) delle Istituzioni se ne erano già pubblicate diverse, e nella stampa conveniva in generale usare per le Instituzioni dei caratteri diversi e più grandi che non per il *Volume.*

193. Intorno alla decima collazione (*a*) trovasi in Odofredo un racconto semplicissimo, ma che fu ben presto travisato e franteso in molte guise. Nelle sue prelezioni intorno al Codice, abbattendosi egli, per la prima volta, in una costituzione dell'imperatore Federico II, egli cerca di spiegare nel modo seguente come ella possa trovarsi nel Codice Giustinianeo (*b*). L'imperatore Federico II, egli dice, mandò queste costituzioni ai dottori di Bologna, incaricandoli di inserirle dopo la rispettiva legge, sotto congrui titoli. E così fecero in una radunanza tenuta in San Pietro, adattando la presente costituzione (l'*Auth. Cassa*) a questa legge del Codice. Poscia Ugolino riunì il libro del Diritto feudale con tutte le costituzioni di Federico I e di Federico II, e alcune di Cor-

thent. *Instit.* et tres lib. Cod. » — *Stat. Bon.*, p. 30: « Voluminis, sub quo includi volumus *Institutiones*, Autenticum, tres libros codicis et usus feudorum. » (Lo stesso, p. 80). — Ib., p. 36 (V. Vol. 3.°, N. VI, l. c., 8): « Volumen autem legatur hoc modo ..... incipiat in libro autenticorum et prosequatur quantum poterit cum tribus libris codicis et cum libro *institutionum* et usus feudorum. » *Modus legendi* nel Volume: « Notandum est etiam quod quidem liber Volumen appellatus est, continens in se..... Institu. Autenti. Usus feudorum et III ultimos libros Codicis. » Finalmente un altro passo, tolto da I. I. Canis, V. inf. § 200, *b*).

(*c*) V. inf. § 194, *d*.

(*a*) Tre scritti speciali sulla decima collazione, di Knorre e Böhmer, leggonsi nel *Thes. iur. feud.* di Ienichen, T. 1, N. 6-8, ma sono di nessun valore, e, fra le altre cose, hanno molta relazione col supposto calendario.

(*b*) Odofredus in Codicem, ad Auth. *Cassa*, *de sacros. eccles*: « .... in longa constitutione de qua est extracta haec constitutio (sc. Auth. *Cassa*).... decimā collatione in corpore authenticorum. Ut unum sciatis, authenticum quod fuit compositum a Iustiniano habet IX collationes. Postea quando venit Imperator Federicus Iunior, misit has constitutiones ad civitatem istam doctoribus legum, ut aptarent eas singulis legibus sub congruentibus titulis. Et ita fecerunt doctores, dum convenerunt in S. Petro: quoniam istam adaptaverunt ad legem istam. Postea quid fecerunt? Dominus Hugolinus post nonam collationem posuit librum feudalem, et omnes constitutiones Federici antiqui, et iunioris, et aliquas Conradi Imperatoris: et vocatur decima collatio. Sed pauci sunt qui habeant ita ordinate in libris suis. »

rado; e inserì tutte queste leggi dopo la nona collazione; così nacque la collazione decima. Sono tuttavia pochi i manoscritti che conservino questo ordine. Fin qui l'Odofredo, la cui narrazione abbisogna di alcuni schiarimenti. Primieramente, è chiaro che l'ordine dell'imperatore risguarda soltanto le costituzioni sue proprie, non già le novelle di Giustiniano (*c*). Nè si può dubitare della missione, avendo il Sarti trovato in molti manoscritti il relativo rescritto dell'imperatore, che egli fece pubblico (*d*). Ed era naturale che si inviasse a Bologna: l'accennato rescritto era colà indirizzato: l'Odofredo lo dice assai chiaramente (*civitatem istam*, cioè dove egli parlava allora a' suoi uditori), e il duomo o la Chiesa di San Pietro, che in Bologna adoperavasi anche per le altre solenni faccende della Facoltà (§ 80), non lasciano alcun dubbio. Ciò non ostante, si credette che quella spedizione fosse diretta a Pavia, e la causa di questo errore così palpabile fu la seguente. Baldo riferisce tutto il fatto sull'autorità dell'Odofredo, di cui riproduce le precise parole (*e*). Qualche lettore disattento intese *civitatem istam* pel luogo di dimora del Baldo, e vi sostituì Pavia, dove questi era realmente professore (*f*).

194. L'opera di Ugolino è considerata da Odofredo come affatto di-

(*c*) Così la pensano erroneamente il Böhmer e il Knorre. Ienichen, *thes. iur. feud.* T. 1, p. 214, 219, e prima di loro l'Alvaroto (V. inf. nota *f*). Ma l'Odofredo dice: « *has* constitutiones, » cioè quelle di cui egli ne commenta appunto una, ossia le Federiciane. Del resto, queste non erano neppure tutte quante le leggi di Federico, ma quelle che portano il comun titolo: *de statutis et consuetudinibus contra libertatem ecclesiae editis*, etc. Cfr. intorno alla storia delle medesime, Biener, *hist. authenticarum*, p. 57-64.

(*d*) Sarti P. 1, p. 106, not. *c*. « Fridericus..... universis legum doctoribus, et scolaribus Bononiae commorantibus salutem...... edidimus quasdam leges..... per Imperialia vobis scripta mandantes, quatenus eas faciatis in vestris scribi codicibus, et de cetero legatis solemniter. » etc. Lo stesso rescritto è pure nel *Cod. Cassinensis* N. 368 (Blume). Nelle edizioni del *Corpus Iuris* c'è solamente la lettera di promulgazione che del resto è in gran parte identica al rescritto.

(*e*) Baldus *in usus feudorum*, prooem.: « Nam Dr. egregius Odofredus C. de SS. *eccl.* aut *Cassa et irrita* sic ait: Unum sciatis.... ita ordinate in libris suis *sicut Odofredus.* » Tutta la parte ommessa è letteralmente conforme alle parole dell'Odofredo.

(*f*) Il primo, nel quale io ho trovato l'errore, è l'Alvaroto *in usus feudorum* prooem. N. 12: « Nam ut ait Odofredus in Auth. *Cassa*, *de* SS. *eccl.* Imp. Federicus secundus misit consuetudines Authenticorum quae sunt Iustiniani (V. nota *c*) ad collegium Doctorum *Papiae*, ut aptarent eas sub congruis titulis, et ita ipsi fecerunt. » Evidentemente egli cita qui l'Odofredo, sulla scorta del Baldo, senza nominare quest'ultimo. Erra dunque il Sarti, P. 1, p. 106, attribuendo l'errore al Baldo. Il Diplovataccio tocca il fatto in due luoghi, nelle vite di Uberto e dell'Ugolino (fol. 140, 159); ma neppur egli è chiaro in proposito e non ha sotto agli occhi il libro dell'Odofredo. — Il Sarti scrive: « S. Petro *in coelo aureo;* » la quale aggiunta non hanno nè il Balbo, nè l'Alvaroto, ma il Diplovataccio nella vita di Uberto.

stinta da quella, e s'ingannarono i moderni estendendo anche a questa il comando dell'imperatore, mentre il rescritto non ne fa alcun cenno (*a*). La quale opera non consiste, del resto, nell'avere realmente compilato il Diritto feudale, (*b*) ma nell'avere aggiunto alle Novelle la collezione di quel diritto con un certo numero di leggi imperiali, dando, tutt'al più, a quest'appendice il nome di decima collazione; il che per altro Odofredo non dice espressamente, così che potrebbe anche essere avvenuto più tardi (*c*). L'ultima osservazione di Odofredo: che pochi manoscritti serbavano il detto ordine; può primieramente intendersi dell'ordine semplicemente materiale, cioè della collocazione della decima collazione dopo le Novelle, e prima dei *Tres Libri;* e in questo non sarebbe punto confermata dai manoscritti attualmente esistenti (*d*). Ma

(*a*) Così la pensa anche l'Alvaroto *in usus feud.*, praef.: « Neque Imp. Federici secundi defuit auctoritas, cuius assensu, hic liber, post Nonam Iustiniani Constitutionum collationem, decimae collationis titulum sibi vindicavit. »

(*b*) Così spiega, p. es., il Böhmer l. c., p. 215.

(*c*) Dà a dubitare Ioannes, *Summa Authent.*, prooem.: « Et prima collatio durat usque ad tit. de non al..... nona usque ad finem libri. Ultimo autem loco, quia utile visum est, leges novas Friderici et Henrici, et consuetudines in scriptis redactas circa feuda legitime approbatas, *placuit legitime copulari et sub idoneis titulis collocari..... quae decima poterit collatio sive compilatio non irrationabiliter nuncupari.* » Ove non si sapesse che Giovanni visse prima di Federico II e di Ugolino, nessuno porrebbe in dubbio che qui vengano riferiti gli stessi fatti, con alquanto minor chiarezza dell'Odofredo. Ma tutti sanno, e sta scritto sul frontespizio di tutte le edizioni, che l'opera di Giovanni fu ampliata colle aggiunte dell'Accursio, le quali non sono mai distinte da quella; qual cosa dunque più naturale che l'attribuire quel passo all'Accursio? — L'Eichorn, (§ 278) crede che le parole sieno veramente di Giovanni, e che si riferiscano ad un'altra collezione, anteriore a quella dell'Ugolino. E sembra dare molta importanza al fatto, che Giovanni fa menzione delle sole leggi di Federico e di Enrico, e l'Odofredo, all'incontro, di quelle dei due Federichi e di Corrado. Ma io sono convinto che l'uno e l'altro di questi passi toccano gli stessi fatti. E le espressioni « *placuit* legitime copulari » e « sub *idoneis titulis* collocari », accennano più in confuso la stessa storia che l'Odofredo racconta più chiaramente, e non altro. Cfr. anche inf. § 195, *a*. — Del resto, io non voglio punto negare che, anche al tempo di Giovanni, e quindi prima dell'Ugolino, possa essere stata tentata una simile, benchè più incompleta, compilazione, così che l'Accursio non avrebbe fatto altro che aggiungervi il nome di decima collazione; anzi che anche questo possa esser caduto in mente a Giovanni. Solo che a sì fatte congetture manca un sufficiente fondamento istorico. Cfr. anche il *Giornale di giurisprudenza* di Tubinga, Vol. 5, p. 172-175, e seg.

(*d*) Ecco quanto io ho notato in proposito. Parecchi manoscritti contengono in generale nient'altro che brani isolati, e questi non sono il caso. Sette fra i più completi si attengono più o meno a quello dell'Ugolino. Ms. Par. 4427, 4437, 4429, Vindob. i. civ., 4 (Inst., Auth., Feud., etc., Tres libri), Par. 4567 (identico, ma senza Inst.), 4521, B? (Tres libri, Auth., Feud.), Met. 2 (Inst., Tres libri, Auth., Feud.). — Cinque altri hanno un ordine tutto contrario. Ms. Par. 4428, 4440, S. Victor 19, Met. 3, Vindob. Eugen. 157 (Inst., Auth., Tres libri, Feud.).

può anche riferirsi alla collezione tutta intera, fatta dall'Ugolino, e questa è difficile trovare in qualcheduno dei nostri manoscritti (*e*).

195. Nella glossa dell'Acccursio vengono talvolta citati dei passi con espresso richiamo alla decima collazione (*a*). Ma nelle rubriche dei

(*e*) Nei manoscritti, dopo la collezione del diritto feudale, vengono ordinariamente le costituzioni di Federico II *de libertate ecclesiae* (§ 193, *c*), che terminano talvolta colle parole *noverit incursurum* e tal altra colle parole *nihilominus puniendus:* con quelle, se vi è appiccata anche la conferma di papa Onorio; con queste, in caso contrario. Ma, giusta la perfetta disposizione dell' Ugolino, sembra essere piuttosto il caso dell'Auth. *Habita*, e così via. Cfr. anche § 188, *b*, § 195, *a*.

(*a*) La costituzione *de libertate ecclesiae* è citata coll'aggiunta « in coll. X » nella *Gl.* v. *ministerio*, Coll. 6, tit. 11, *Gl.* v. *collationibus*, Coll. 9, tit. 3. Cfr. anche la citazione dell'Odofredo al § 193, *b*. — La cost. *de pace tenenda* nella *Gl.* v. *nec scriptum*, Coll. 4, tit. 1. — Finalmente è specialmente notabile la citazione della *Gl.* v. *concedentes*, Coll. 4, tit. 11 : « Item contra infra coll. X ut clerici iurare non compellantur in fi. » È questa la legge dell'imperatore Enrico III, che toccammo al Lib. 2, § 79, e che noi conosciamo per via delle collezioni delle leggi lombarde, non già del *Volume;* il che serve a dimostrare e che la decima collazione dell'Ugolino era più completa che non sono i nostri manoscritti (§ 194, *c*), e che essa comprendeva anche le leggi dell'imperatore Enrico, quantunque l'Odofredo non ne faccia per avventura menzione (§ 194, *c*).

Il manoscritto del canonico Dolleoni, da cui il Canciani ha tratto i frammenti e la *Const. Auxim.* e la *Pax Constantiae*, da esso lui pubblicate, trovasi al presente nella biblioteca di S. Marco in Venezia, ed è una testimonianza favorevole per ciò che nella decima collazione sono realmente comprese le leggi di Enrico I e di Enrico II, estratte dalla Raccolta cronologico-giuridica (fatta in Pavia) delle *Leges Langobardorum*. Il Codice fu scritto in pergamena al principio del secolo XIV, in fol., e comprende:

Fol. 1, 26. « In Cristi nomine incipiunt consuetudines feudorum et primo de hiis qui feudum dare possunt et qualiter acquiratur et retineatur, » — fino a II, 58.

« Expliciunt Glose usus feudorum secundum...... » (tagliato via) le Glosse sono l'*ordinaria*.

Fol. 26. Ciò che pubblicò il Canciani V, 53, senza titolo, e naturalmente anche senza glosse; e appresso:

Fol. 27. « Henricus primus Dei gratia » — Leggi di Enrico II (I), 1, 2, 3, e Leggi di Enrico III (II), 1, 2, 3; quindi, come nel *Codex Euphemianus:*

« Idem Romanorum imperator aug. omnibus. decet imperialem — dampnare sententia. » (Pertz *Legg.* II, 42). E l'*appendice* senza il can. 22 del primo Concilio Ticinese tenuto sotto Lodovico II (Pertz *Legg.* II, 400, 404) che il Muratori ha dato come L. 102 Lotharii I, io non l'ho trovata se non se in un manoscritto padovano, già appartenente al monastero di Polirona, della collezione pavese.

Segue poscia la *Const. Auximana* di Federico I e la *Pax Constantiae* coll'*Apparato* delle glosse di Odofredo.

La miglior prova che la Collezione di Pavia fu la fonte dei Bolognesi per le leggi di Enrico II e di Enrico III, è offerta dal testo medesimo, nel quale è compresa la *Glossa continua*, che nei manoscritti delle leggi lombarde è innestata al testo delle costituzioni di Enrico II; e si è parimenti conservata nel testo delle L. i. Henrici III, come pure nei *Cod. Veronensis*, *Estensis* e simili, l'antica redazione:

manoscritti io non ho mai trovato tale richiamo. Bartolo ha pure aggiunto in seguito due altre costituzioni dell'imperatore Enrico VII, sotto il nome di undecima collazione, ma non è da farne conto se non come di un fatto individuale, essendochè la recensione bolognese del *Corpus Iuris* vuolsi avere per interamente finita, almeno da Accursio in poi (*b*).

Anche nel Codice (Libro 1-9) penetrarono, come si vede in tutte le nostre edizioni, alcune fonti di estranea origine, chiamate comunemente *Autentiche*, e ricevute nel testo per opera dei revisori bolognesi (*c*). E sono di tre specie, delle quali soltanto le due ultime hanno qualche affinità fra di loro, la prima ne è interamente dissimile.

A. La massima parte consiste in brevi estratti dalle Novelle, che si riportano ai singoli luoghi del Codice, in via di correzione o di complemento. I quali estratti vedremo più innanzi come derivarono generalmente dalle glosse (Cap. XXIV), riservandoci di esporne la storia nella vita di Irnerio (Lib. 4, Cap. XXVII). Qui dobbiamo soltanto parlarne in quanto che fu convenuto a Bologna di considerarli come parti integranti del Codice, e però come fonti giuridiche. Il che ha da essere avvenuto assai per tempo, poichè si vedono commentati da Azone colle costituzioni del Codice, e quasi indifferentemente. Questa unione fu, per così dire, saldata dalla glossa dell'Accursio, dal qual tempo in poi si può considerare come compiuto il numero delle *Autentiche* ri-

« A Teodosio augusto Thauro prefecto pretorio de — illam divi Theodosii constitutionem. »
Il Codice facea parte senza dubbio di un'opera più grande, comechè non ne esistano apparenti indizi; giacchè i fogli sono intieri. Due quinterni e un quaderno (f. 1-29) contengono le *Consuetudines feudorum* e le aggiunte; un secondo quaderno, da cui furono tagliati via gli ultimi due fogli (fol. 29-34), la *Pax Constantiae*. Mancano eziandio le segnature o custodie (§ 195, not. *b*). — Quanto al fatto di Bartolo (v. appresso), potrebbesi forse addurre a sua giustificazione il solo motivo, che Enrico VII in una terza ordinanza (§ 196, *f*) ne avea espressamente prescritta l'accettazione nel *Corpus Iuris* (*Blume*). — *Add. di Merckel.*

(*b*) La collazione undecima comprende due piccole costituzioni sopra i delitti di maestà (*Ad reprimendum*) e sopra i ribelli (*Quoniam nuper*). E le nomina Bartolo in principio della sua glossa. — Nè ha fondamento H. S. Sinnama *expos. s. declar., tit. utr. iur.*, Col. 1491, *f*, considerando come undecima collazione la pace di Costanza, la quale, per essere una costituzione dell'imperatore Federico I, doveva già essere compresa nella decima. Ma è ancora più arbitrario l'operato del Comte e di alcuni altri che, nelle edizioni delle Novelle, mettono, sotto il nome della decima collazione, un certo numero di novelle nuovamente restituite. Cramer, *Mag. civ.*, Vol. 3, p. 123.

(*c*) Cfr. principalmente F. A. Biener, *Hist. authenticarum*, Lips. 1807, *h*, che tratta assai profondamente questo argomento.

conosciute, in opposizione alle non poche che ancora si trovano in alcuni manoscritti (*d*).

Certuni pensarono che ciò sia avvenuto affatto materialmente, quasichè le autentiche, che prima erano semplicemente scritte in margine, seguitane l'approvazione, passassero nella serie delle costituzioni (*e*); ma questo procedimento sembra essere sempre stato accidentale e non altro, trovandosi dei manoscritti assai recenti che le portano tutte in margine (*f*). Del resto, le *Autentiche* riconosciute dall'Accursio sono soltanto nei nove primi libri, stante il poco caso che generalmente facevasi dei tre ultimi. Negli antichi manoscritti, per altro, anche questi libri ne contengono alcune (*g*).

Il nome di *Autentiche* poi s'introdusse nella seguente maniera. Ogni Novella della collezione (cioè dell'*Authenticum*) fu sempre detta Autentica (*h*). Era dunque naturale che lo stesso nome si applicasse anche agli estratti delle medesime trasportati nel Codice, i quali furono appunto citati sotto quella denominazione (*i*). Alquanto più tardi, per altro, la parola *Authentica* fu riguardata come indicazione esclusiva di tali estratti (*k*). E

(*d*) Biener l. c., p. 47. — Per la storia anteriore è sopratutto importante Ioannes, *Summa Novellarum*, che la tratteggia con molta accuratezza.

(*e*) Spangenberg *Rectsbuch*, p. 138.

(*f*) Secondo Schrader (*prodromus*, p. 74) le Autentiche si trovano ordinariamente in margine dei manoscritti di antica glossa, e quasi mai nei manoscritti della glossa dell'Accursio, anzi egli avrebbe ciò veduto nel solo manoscritto di Göttinga. — Io tengo due manoscritti del Codice glossati, ambedue del quattordicesimo secolo, in uno dei quali le autentiche sono scritte in margine, e quindi frammischiate alla glossa, se non che se ne distinguono pel carattere più grande che è anche nel testo; e nell'altro sono incorporate nel testo, in seguito alle costituzioni.

(*g*) Il Comte trovò tre Autentiche estratte da Cipriano, Vol. 10, Tit. 34. Cramer l. c., p. 149, 151, 153 (Cfr. *Giornale di giurisprudenza storica*, II, 119). — In un manoscritto parigino (N. 4537) io ne ho trovato tre senza nome di autore: Vol. 10, Tit. 18, Vol. 10, Tit. 19, Vol. 11, Tit. 58. Quest'ultima vedesi anche nel N. 4429.

(*h*) Cfr., p. es., *Gl.* v. *privilegio*, Coll. 5, tit. 20: « hoc non placet quia *per aliam authenticam, quae est post istam*, salva sunt legatis et aliis privilegia, ut l. *de sanc. episc.*, § *si vero episc.* coll. IX. »

(*i*) Così nelle Glosse a Vacario, V. Wenck p. 193, N. 31: « videtur tamen derogatum esse huic legi per auth. infra de litis contestatione *Offeratur*. » Cfr. ib. not. 3, 70, 152. — Così pure Odofredus in Const. *Cordi* in fine, V. sup. § 181, *d*. — Più spesso ad Ioannem, *Summa novellarum*. — Placentinus, *Summa* Cod. *ad Sc. Vell.*: « ut Cod. eod. authent. *sed hodie.* »

(*k*) *Vocabularius iuris*, V. *autent.*: « Autenticum est liber iuris civilis... continens novem collationes.... Sed *autentica autenticae* est lex vel § incorporatus in lib. Codicis, et ergo semper allegatur autentica Codicis tit. tali vel tali, ut C. *de episc. et cler.* Aut. *Generaliter* et sic additur tit. sed non additur numerus collationis. » Così pure nel *Modus legendi*. Cfr. anche il passo ap. Wenck *mag. Vacarius*, p. 130, not. *u*. — Del quale traslato può essere stato causa il modo di citazione degli an-

questo modo di dire dovette diventar tanto frequente negli ultimi tempi (quando, cioè, non era più usitato per l'intera raccolta il nome di *Authenticum*) che al presente *Authentica* non ha altro significato che questo, quantunque in origine fosse ben lungi dall'averlo.

196. *B*. Appartengono alla seconda parte due costituzioni di Federico I.

L'Auth. *Habita* (§ 63) doveva essere inserita nel titolo del Codice: *Ne filius pro patre* (L. 4, T. 13), come è detto espressamente alla fine; a questo punto trovasi infatti in molti manoscritti e viene glossata dall'Accursio (*a*). E fu inserita in questo titolo, piuttosto che sotto altri più affini, perchè allora sarebbesi trovata nei tre ultimi libri poco studiati (*b*).

L'Auth. *Sacramenta puberum*, C. *si adv. venditionem* (Lib. 2. tit. 28) è assai notevole per la sua origine (*c*). La medesima sembra essere entrata nel Codice a poco a poco e non uniformemente (*d*), ma trovasi già in Azone, ed è pure glossata dall'Accursio.

C. Spettano, finalmente, alla terza parte undici costituzioni di Federico II., e sono appunto quelle stesse da lui mandate ai dottori di Bologna perchè le inserissero nel Codice (§ 193). Di esse, naturalmente, non è traccia in Azone, ma furono dall'Accursio riconosciute per legittime e in gran parte glossate, e, quantunque alcune no (*e*), è certo che nol furono

tichi manoscritti. Anticamente gli estratti del Codice si contrassegnavano con C. N. (Constitutio nova). Ma per maggior chiarezza fu aggiunto il luogo corrispondente dell'*Autentico*, p. es. In *Aut.* Coll. III, const. II *de defensor. civ.*, § *interim* (all'Auth. *Praesides*, C. *de episc. aud.*). E questo *In Aut.* può essere stato frantéso, e creduto indicazione esclusiva dell' estratto ivi citato. — Nel commentario di Azone l'uso di *Authentica* e *Authenticum* è poco preciso; ma in ciò non si può guari fidarsi della stampa.

(*a*) Spesso per altro ne è cambiata la collocazione. Azo *comm.* in Cod. Auth. *Sed omnino*, C. *ne uxor pro marito* (4, 12): «..... unde quidam habent hic constitutionem Friderici..... alii habent in titulo sequenti, *sed melius assignatur hic.*» — Tancredus *de ordine iud.* II, 1: « ut in constit. Frid. posita, C. *ne uxor pro marito* » (Così leggono le edizioni 1515, 1545; ma l'edizione del 1565 lesse: « ne filius pro patre, C. *habita*, » che è una evidente emendazione dell' editore). — Ardizo *Summa feud.*, C. 152 in f. « Idem potest dici de scolaribus et nunciis eorum, arg. in *tit. de privil. schol.*, C. *habita.*

(*b*) Tali titoli sono: *de professoribus* (10, 52) e *de studiis liberalibus* (11, 18), non già *de privilegiis Scholarum* (12, 30), dove si parla di *Scholis* diverse dalle università.

(*c*) Ne vedremo la storia più innanzi, Vol. 2, L. 4, Cap. XXVIII.

(*d*) Hugolini *glossa* in L. 1, C. *Si adv. vend.* (Ms. par. 4527): « per legem Frederici *sacramenta puberum*.... et habent quidam eam positam in fine huius tituli. »

(*e*) Come, p. es.: Auth. *Item*, C. *de episc.*, *Statuimus*, C. *de episc. aud.*, *Agricultores*, C. *quae res pign.* — Delle quali costituzioni in generale tratta distesamente il Biener l. c., p. 59, sq.

perchè l'Accursio o non seppe dare, o non trovò necessario alcuno schiarimento delle medesime.

Come poi e perchè queste costituzioni dei due Federichi fossero accolte nel Codice è manifesto dall' idea molto accetta agli imperatori, che sì fatte leggi, per la imperiale dignità loro, avessero la stessa universale autorità di cui godeva il Diritto romano (§ 188). E se tolsero il nome poco confacente di *Autentiche*, ciò fu perchè erano già state ricevute nella decima collazione dell'*Authenticum*.

Del resto si sarebbero inserite nel Codice anche delle costituzioni di altri imperatori, se il *Corpus Iuris*, dall'Accursio in poi, non si fosse considerato come già chiuso (*f*).

197. Prima di finire, diremo, in poche parole, anche del modo onde i glossatori citavano le loro fonti (*a*), come quello che è sommamente caratteristico, e più rilevante di quello che si crede alla storia della nostra letteratura. Prima dei glossatori usavasi più o meno dei numeri, e questo uso seguirono così gli Scoliasti delle Basiliche, come gli scrittori latini in Italia e in Francia (*b*). I glossatori all'incontro,

(*f*) Il che sarebbe avvenuto, fra le altre, di una costituzione dell'imperatore Enrico VIII *de summa trinitate*, etc. (contro gli eretici) del 1312, ap. GOLDAST *Impp... Recessus, Constitutiones*, etc., T. 3, Francof. 1673, p. 408, dove è detto espressamente in sul fine: « Et hanc itaque nostrae Serenitatis constitutionem in Corpore Iuris sub debita rubrica volumus inseri et mandamus. » La stessa costituzione (Reddentes..... mandamus) trovasi anche in ALBERICO in Cod., rubr. tit. *de summa trinitate:* « Et quia Imp. Henricus huic tit. adiecit unam legem quae communiter non habetur, eam hic subiicio..... dat. pisis MCCCXIII, mense aprilis, imperi nri a. primo, regni vero quinto. » La qual data è preferibile senza dubbio a quella riportata dal Goldast. Secondo Alberico, questa ordinanza sarebbe contemporanea colle altre due summentovate (§ 195, *b*) (aprile 1313). Ma, secondo l'edizione di Goldast, risalirebbe all'epoca dell'incoronazione, onde sarebbe più antica di 9 o 10 mesi, nel che concorda anche una indicazione del ms. Vaticano: « Datum in urbe. » PERTZ *Monumenta* T. IV, p. 536, e Archivio V, 311 (*Blume*).

(*a*) Intorno al lato storico di questa materia, che è appunto il caso nostro, cfr. THIBAUT *Dissertazioni*, p. 205-265. HUGO *Enciclopedia*, ediz. 6.ª, § 156. — Io soglio in questa opera citare gli scritti esegetici dei glossatori, non a modo loro, ma secondo l'uso nostro, e secondo le divisioni e numerazioni adottate nelle nostre moderne edizioni, quantunque detti scritti abbiano per avventura una numerazione diversa. E ciò perchè anche nelle antiche edizioni trovasi grande diversità in proposito, e però nessuna maniera di citazione, qualunque ella si fosse, non potrebbe egualmente convenire a tutte. E so per esperienza essere miglior partito l'andare a cercare i luoghi citati dell'Odofredo, del Bartolo, ecc., coll'aiuto di un *Corpus Iuris* di un uso e di una edizione comune. La qual regola soffre tuttavia un'eccezione rispetto alle Novelle, che devonsi necessariamente citare per collazioni e titoli come quelle che sono da cercare nelle antiche edizioni.

(*b*) Cfr. Lib. 2, § 70, 96, 98 *g*, 101, 104, 105, 108. Inoltre l'antica glossa torinese alle Istituzioni.

salve poche eccezioni, abbandonarono interamente i numeri, indicando invece, prima di tutto, l'opera citata in complesso, poi le iscrizioni dei titoli, e finalmente le parole iniziali dei singoli luoghi, p. es. *D.* (ovvero *ff.*) *de iustitia et iure*, L. *Manumissiones* (*c*). E questo diverso modo di citare fu trovato, dopo le più minute ricerche, così universale e costante, che, ad ogni scoperta di una nuova opera giuridica di cui s'ignori l'età, si può senz'altro dire anteriore o posteriore alla scuola di Bologna, secondo che in essa trovasi regolarmente seguito l'uso dei numeri, o l'altra precisa maniera dei glossatori (*d*).

Ultimamente furono addotte molte ragioni di questo modo di citare dei glossatori. Alcuni credettero che i manoscritti trovati fossero senza numeri; ma non è verisimile che i manoscritti dei glossatori fossero gran fatto diversi dai più antichi, da quelli p. es. che Ivone cita coi numeri (*e*); d'altra parte, i numeri si possono facilmente mettere dove non sono.

Altri ne attribuirono l'origine alle lezioni orali e alle dispute, essendo più comodo ritenere le parole che i numeri. Ma la vera ragione sta in ciò, che, nella gran vitalità che manifestò fin da principio la scuola di Bologna, le citazioni furono usitate, cercate e consultate in assai maggiore quantità di prima. Ora, in questa moltitudine di citazioni, la inevitabile diversità dei manoscritti, massime nel Codice (§ 178) sarebbe stata molto imbarazzante, se non avessero tosto avvisato ad esimersi dai numeri, mediante la indicazione delle rubriche e delle parole iniziali, le cui differenze sono assai più rare e meno pericolose. Avrebbero certamente potuto, come spesso facciam noi, mettere insieme i numeri e le rubriche, ma questo non era punto necessario a quei tempi, in cui, attendendo al solo *Corpus Iuris*, doveano anche acquistare di tutte le parti del medesimo una tal dimestichezza, che noi non siamo soliti avere.

(*c*) Questa era la maniera più comune; delle molteplici modificazioni che s' incontrano in proposito parla distesamente il Thibaut, l. c.

(*d*) Pensatamente io dico: la precisa maniera dei Glossatori; poichè trovansi anche prima alcune traccie di citazioni dalle parole iniziali, non già in quella precisa, perfetta ed esclusiva forma. Cfr. p. es., Lib. 1, § 9, *d;* la glossa torinese N. 425, 130; il *Dictatum de Consiliariis* in più luoghi; *Schol. Basil.*, T. 2, p. 487, 643, T. 3, p. 60, 152, 248 e via dicendo. Queste citazioni di passaggi cominciano dunque assai presto.

(*e*) Anche i frammenti, recentemente scoperti in Napoli, di un antico manoscritto delle Pandette, provano evidentemente che nei manoscritti non era insolito numerizzare regolamente i passi.

CAPO VENTESIMOTERZO

DEI GLOSSATORI CONSIDERATI COME PROFESSORI.

198. Nella storia delle università fu già toccato delle prelezioni in generale e rispetto alla forma. Ora vuol essere studiato il lato di gran lunga più importante delle medesime, quello, cioè, dei rapporti che esse ebbero colla nostra scienza. Dove sono da vedere due cose; primo, la ripartizione della scienza nelle singole prelezioni, e la loro relazione coi professori e cogli scolari: secondo, come questi si comportassero nelle medesime. La quale indagine, per iscarsezza di notizie, è piena di difficoltà. Ed è in particolare inesattissimo il Panciroli *(a)*, il quale, parte di osservazioni proprie e del suo tempo, parte di racconti cavati da scrittori più antichi, fa una così bizzarra mistura che, più che altro, ne esce un quadro generale delle precedenti circostanze, senza distinzione di luogo o di tempo.

Di gran lunga più utili sono in proposito gli antichissimi ragguagli metodologici, che si trovano parte in opere speciali, parte nella introduzione di altre opere o prelezioni, i quali io ho qui voluto raccogliere, affinchè questo prospetto possa venir quando che sia completato da ulteriori ricerche.

Alla prima classe appartengono l'operetta metodologica di Martino da Fano *(b)*, la quale sta veramente un po' troppo sui generali, quantunque contenga molte buone cose *(c)*; la importante opera del Caccialupo (§ 15), *Modus studendi in utroque iure* e il libro *de modo studendi*

(*a*) Panciroli Lib. 2, C. 4 e 13.

(*b*) Morto nel 1272, o poco dopo. V. più sotto Vol. 2, Lib. 5, Cap. XLV, Num. II.

(*c*) La quale opera fu inserita da Alberico di Rosate nella introduzione al suo *Comm. in Digesta*, con cui fu spesso ristampata; e in quel *Comm.* non tiene neppure una pagina. — Ne esiste un manoscritto a Torino. *Codd. Taurinenses*, P. 2, p. 90, N. 343. — Il Panciroli II, 40, dice (non so come, citando egli stesso il luogo di Alberico) che v'erano due scritti sotto lo stesso titolo, egualmente smarriti.

di I. I. Canis, comparso la prima volta nel 1476, indi più volte ristampato (*d*).

Nella seconda classe è soprattutto importante l'introduzione a una *Somma* delle Pandette di Ugolino (*e*); la prefazione inedita di Odofredo alle sue prelezioni intorno al *Digestum vetus (f)*, ambedue le quali opere sono assai più rilevanti di quelle della prima classe, massime per ciò che risguarda i tempi primitivi.

Se non che, per intendere a dovere sì queste, sì le altre sparse notizie di quel tempo, è necessario fissare attentamente il modo di parlare allora in uso. Fu già notato (§ 168) che *litera* significa testo, *lectura*, all'opposto, volle sempre dire una spiegazione orale, data nelle prelezioni, sì come *legere* significa propriamente l'atto dell'esporre (*g*).

199. In Bologna, anticamente, e, senza dubbio, anche altrove, le prelezioni si raggiravano sulle cinque parti del *Corpus Iuris*, così che regolarmente tenevansi cinque prelezioni principali, due delle quali potevansi *leggere* come *ordinarie*, le altre furono sempre *straordinarie* (*a*). E che realmente si tenessero tutte queste prelezioni si può vedere dove che sia, giacchè le prelezioni di Odofredo intorno ai tre Digesti e ai nove libri del Codice esistono ancora stampate. Parimenti, quantunque siensi smarrite le prelezioni intorno al *Volume* nel suo complesso, se ne può tuttavia argomentare l'esistenza dalla glossa a tutte le parti del medesimo, dalla *Somma* di Giovanni all' *Autentico*, come pure dalle prelezioni a stampa dell'Odofredo sopra i tre ultimi libri del Codice. Si fa poi certissimo dal trovarsi tali prelezioni assai più tardi negli statuti di Bologna (*b*), in un tempo, cioè, in cui quella riunione di ma-

(*d*) Il Canis morì professore a Padova, secondo il Papadopoli, I, 228, nell'anno 1490; secondo il Facciolati, *Fasti* II, 41, nel 1494. Intorno alle edizioni del medesimo cfr. l'*Indicatore di lett. univ.* 1800, p. 1086. L'edizione da me consultata porta l'inscrizione: « B. V. I. P. F. Anno Domi M. CCCCLXXLV. Kall.' Octobris. »

(*e*) La qual opera è compresa in quasi tutte le edizioni della *Somma* di Azone, e porta sempre il titolo: Materia ad *Pandectas* secundum *Iob.* (cioè Ioannem Bastianum). Ma vedremo più innanzi la erroneità di questo titolo, per essere quell'opera di Ugolino (Lib. 5, Cap. XXXVIII, N. 1, 2).

(*f*) Queste prelezioni sono pure stampate, non già la prefazione, V. sup. § 92, e Vol. 2, Lib. 5, Cap. XLIV, N. 1.

(*g*) V. sup. § 168, *a. Hanc legem*, ossia *hanc literam ita lego*, è da riferirsi al modo di spiegare un passo, non già alla lezione. Addurre le prove di ciò sarebbe un portar acqua al mare, essendo quello un modo di dire tanto frequente. Non è tuttavia da pretermettere, che nelle glosse al *Vacario* s'incontrano delle eccezioni a questa regola, e *legitur* va spesso riferito alla lezione. V. Vol. 3, *Illustrazioni*, ecc., N. VIII. *Statuti*, ecc., N. 211, 286, 290, 294. Cfr. anche N. 174.

(*a*) V. sup. § 98, 160.

(*b*) V. Vol. 3 l. c., N. VI, Num. 8. — Vero è che negli statuti di Mompellieri, Cap. 11,

terie tanto eterogenee in una prelezione comune sarebbe stata certamente disciolta piuttosto che ritrovata. Questa era la regola, ma incominciarono per tempo anche le eccezioni. Così, p. es., nel tredicesimo secolo si tenevano delle prelezioni separate sulle Istituzioni (*c*), quantunque le medesime fossero già comprese nel *Volume*, e dagli statuti sieno espressamente annoverate nelle prelezioni comuni sopra il *Volume*.

Ognuna di queste letture principali durava, anticamente, il corso ordinario dello studio, che era di un anno (§ 92), così che la diversità della durata era compensata o dal principiar prima e terminar più tardi, o dal più o meno di ore nella settimana (*d*). Ogni prelezione poi da principio durò certamente un'ora sola al giorno, e anche in seguito è incerto se quella istituzione abbia talvolta mutato (*e*). — Non ogni lettore restringevasi forse a leggere sopra una sola parte, ma leggeva successivamente anche su tutte, l'una dopo l'altra, onde gli scolari poterono, volendo, udire un solo professore (§ 97); nè era straordinario che un solo professore tenesse più e diverse letture (§ 98).

200. Dei cangiamenti che s'introdussero in appresso non abbiamo positive notizie; ed ecco quello che io ho potuto trovare in proposito.

le prelezioni intorno al *Volume* non si considerano come un insieme, ma piuttosto come prelezioni separate intorno a ciascuna parte del medesimo.

(*c*) V. sup. § 94, cfr. Sarti P. 1, p. 422.

(*d*) Odofredus in *Dig. vetus*, prooemio (§ 92, *c*) : « Si volueritis, incipiam super Digestum vetus octava die vel circa post festum S. Michaelis, et illud complete cum omnibus ordinariis et extraordinariis terminabo, Dei auxilio mediante, in medio Augusto vel circa, Codicem semper incipiam circa festum S. Michaelis per XV dies vel circa, et illum terminabo cum ordinariis et extraordinariis omnibus, Dei adiutorio mediante, circa principium Augusti vel circa, quae extraordinaria olim non consueverunt legi per Doctores, et sic poterunt omnes scholares tam rudes et novelli mecum proficere competenter: nam audient suum librum integraliter, nec quid dimittetur sicut aliis temporibus factum fuerat in terra ista et quasi communiter usitatum. Nam rudibus et novitiis seu novellis nec non etiam et provectis. Rudes enim in casus positione et literae expositione poterunt proficere competenter, provecti in quaestionum et contrarietatum subtilitatibus magis fieri eruditio. Legam etiam omnes glossas, quod ante tempora mea non fiebat. » Gli statuti di Mompellieri, Cap. 11, contengono, in proposito, delle disposizioni estremamente precise.

(*e*) Il Panciroli, II, 4, lo sostiene, appoggiato al seguente luogo di Bartolo in Codicem, L. 3, C. *de edendo* (2, 1), Num. 12: « Declarabo hoc *sero*, quia hoc tangitur in ultima glossa, ideo ultimo loco recitabo. » A tutto rigore, il *sero* significa unicamente le prime ore vespertine, ma è possibile che Bartolo l'abbia usato per *in seguito*. Potrebbe anche essere che egli volesse riservare quella spiegazione ad una speciale ripetizione che tenevasi alla sera; attesochè tali ripetizioni, intimamente legate colle prelezioni, si usavano fin da tempo antichissimo e precisamente nelle ore di sera. V. inf. § 204, *a*.

Per Bologna, gli statuti contenevano le seguenti disposizioni (*a*): ciascuno dei tre Digesti e il Codice spiegavansi contemporaneamente da due diversi professori; uno di essi esponeva la prima metà, l'altro, la seconda (§ 157); ed ogni professore compieva la sua mezza prelezione nello stesso corso di un anno, che prima era destinato all'intera prelezione. Il tempo delle prelezioni era dunque raddoppiato, e però fu provveduto che lo scolaro potesse udire in un anno tutto il *Digestum vetus* e così via (*b*). Il *Volume* dovea esser letto, come prima, da un solo professore, e, possibilmente, tutto intero: se ne restava indietro qualche parte, il professore dovea finire di spiegarlo nell'intraprendere il prossimo corso. Lo stesso era stabilito per le fonti del Diritto canonico. Ma tutte queste disposizioni non possono tuttavia essere anteriori alla seconda metà del XIV secolo, venendo annualmente scelti i professori di quelle prelezioni, il che non era fattibile se non quando erano stipendiati; e molte paghe cominciarono appunto all'epoca sopra detta (§ 89). È chiaro altresì che dovette allora rallentarsi quel vincolo che prima univa gli scolari ad un solo professore. Le cattedre destinate agli scolari (§ 90) nulla contribuiscono a questa ricerca, come quelle che miravano piuttosto al personale vantaggio ed alla formazione dei professori, che non al compimento dell'istruzione scientifica. — A questo fine fu presso a poco introdotto lo stesso ordine negli statuti di Monpellieri del 1339. Ivi pure doveasi spiegare in un solo anno e da due professori ogni parte del Digesto e il Codice. Se non che, ogni Digesto e il Codice furono alquanto più artificialmente divisi in due parti, l'una *ordinaria* e l'altra *straordinaria*, così che ciascuna di queste due sezioni comprendeva certi libri e fino certe parti dei medesimi. E lo stesso sembra essersi pure praticato a quel tempo in altre scuole di Diritto (*c*).

201. Intorno alle istituzioni padovane nella seconda metà del quindicesimo secolo, il Canis ci dà le seguenti notizie: Il corso completo circa il Diritto romano durava quattro anni: uno per le *Istituzioni*, due pel *Digestum vetus* e per l'*Infortiatum*, e due pel Codice e il *Digestum novum* (*a*). Il *Digestum vetus* era spiegato per due anni interi

(*a*) V. Vol. 3.°, *Illustrazioni*, ecc., N. VI, *Ordini e Statuti*, ecc., *Estratti degli Statuti dell'Università di Bologna*, n. 8.

(*b*) A ragione, dunque, verso la metà del quattordicesimo secolo, diceva Io. Faber in pr. I, *de act.*, verb. *actio*, in f.: « Audeo autem tibi dicere, quod nescit legem, qui non legit totum Codicem de aequo processu in anno, et idem de aliis voluminibus, et *sic fit Bononiae.* »

(*c*) V. inf. § 147.

(*a*) Canis l. c., rubr. *Quomodo leges ex usu tradantur in scholis:* « Quo fit ut omnis doctrinae legalis fructus, qui a maioribus in quinque annis parabatur, nunc exhibeatur in quatuor. » Così che alle Istituzioni non era forse più destinato un apposito anno, ma facevano parte di qualche altra prelezione. — Nella cosa più es-

alla mattina, l'*Infortiatum* la sera; così pure il Codice alla mattina e il *Digestum novum* la sera. Il *Volume* poi era affatto fuori di uso (*b*).

Negli statuti padovani, e ancora più distesamente nei *Fasti* del Facciolati, parlasi di una gran quantità di professori nominali (§ 109), ma non è ben chiaro quali prelezioni debbano realmente riguardarsi come parti essenziali di un completo insegnamento. Fra le altre, parlasi di una lettura speciale sopra l'*Authenticum*, di un'altra sui *Tres Libri* e, infine, di una terza sul Libro dei feudi; e all'anno 1544, oltre quelle già esistenti, trovansi prescritte delle nuove prelezioni sopra il Testo, la Glossa e Bartolo, per cui furono erette cinque cattedre, due mattutine e due serotine, e una *Terza* (*c*). La cattedra più curiosa poi è quella che venne creata nel 1422 pei Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e che non sarebbe stata soppressa se non nel 1687; è poi doppiamente curiosa in quanto che, d'allora in poi, non si vide più tanto interesse per lo studio del Diritto istorico; così che non è inverisimile che tutta quella storia sia l'effetto di un equivoco (*d*).

È utile il vedere a quali perniciose esagerazioni ciò abbia portato coll'andare del tempo. L'Alciato si lagnava già che ai suoi tempi non

senziale concorda col Canis anche la notizia, che trovasi inserita in un manoscritto inglese del *Volume* 1388. di una scuola di Diritto non nominata (ma certamente non di Padova): « dns Iac. de Watt... legere incepit et legit *codicem et ff. vetus continue per 4 annos.* » (*Giornale di giurisprudenza storica*, Vol. 5, p. 151). Lo stesso dice il Panciroli II, *h*; se non che dal suo modo di esprimersi parrebbe quasi che così fosse stato sempre e da per tutto.

(*b*) Canis l. c. Così egli si esprime a proposito del *Volume:* « Tres vero qui superant ex codici Iustinianaeo libri cum IIII Institutionum s. elementorum libris annexi nec non cum VIIII collationibus iurium autenticorum usuque Feudorum..... volumen efficiunt: quod praeter Institutiones nunquam in scholis legi consuevit. » — Del resto, intorno alla eliminazione dei *tres libri* dalle prelezioni, cfr. § 178, *e*, e il *Modus legendi abbreviaturas* da bel principio: « Et Ultimi tres raro leguntur a Doctoribus. »

(*c*) Facciolati, *Fasti*, P. 3, p. 196-201.

(*d*) Facciolati, *Fasti*, P. 3, p. 173: « Schola trium librorum Codicis Gregoriani, Hermogeniani, et Teodosiani. » Considerando la inverisimiglianza rilevata nel testo, il preciso e costante significato della espressione *tres libri*, e in fine la circostanza, che nessuna cattedra fu creata per i veri *tres libri*, si potrebbe render ragione delle parole del Facciolati nel modo seguente. Egli trovò ne'suoi documenti solamente *lectura trium librorum Codicis*, parole che riferivansi indubitatamente pei tre ultimi libri del Codice Giustinianeo. Egli invece frantese la frase, essendosi infelicemente abbattuto al seguente passo della Costituzione di Giustiniano *de novo Codice faciendo:* « Constitutionum, quae tribus Codicibus Gregoriano, Hermogeniano, atque Theodosiano continebantur. » Da questo prese egli la spiegazione dell' altro passo a lui incomprensibile, e vi aggiunse le parole *Gregoriani*, *Hermogeniani*, *et Theodosiani*, che non erano nei documenti. — Dell'esattezza di questa congettura non potrebbe assicurarci se non l'Archivio della università di Padova.

si spiegassero annualmente se non pochi passi, lasciando alla diligenza individuale lo studio della maggior parte delle fonti giuridiche (*e*). Più vivamente dipinge il Panciroli gli abusi del suo tempo: le prelezioni erano venute sempre più discostandosi dal testo, e versavano sulle glosse, e si era giunti a tale, che nelle prelezioni principali dichiaravansi spesso, in tutto l'anno, cinque soli luoghi del *Corpus Iuris*, e si consideravano come oggetto di prelezioni straordinarie importantissime parti del Diritto (*f*).

In Pisa, al principio del sedicesimo secolo, fu legalmente introdotto un ordinamento di studi che avea certamente radice nelle antiche usanze; e secondo il quale, non doveasi leggere di ciascuna parte dei Digesti se non pochi titoli in un anno (*g*). Ma è quasi incredibile che nelle università toscane di Pisa e di Siena si osservi anche al giorno d'oggi sì fatto ordinamento (*h*).

202. Delle relazioni diverse degli scolari in queste serie di prelezioni abbiamo notizie ancora più scarse che non sulle prelezioni stesse. Essenziali e indispensabili per gli scolari erano soltanto le prelezioni sui libri ordinari (*a*). Questi dunque erano ascoltati da tutti senza eccezione; gli altri, da molti a beneplacito; tutti, poi, solamente da coloro

(*e*) Alciati, *Or. Bononiae habita*, 1537. Opp. T. 4. p. 866: « Veteres, ut Azo, Accursius, Pileus, ceterique glossematici doctores, ita iura interpretabantur, ut tanquam canes in Aegypto biberent et fugerent, paucis oppositionibus contenti ad alia subinde festinabant. Qui deinde secuti sunt, Bartolus, Baldus, Paulus diffusius omnia attigerunt, et certis regulis atque doctrinis, ceu compedibus quibusdam, ius civile concluserunt, non usque adeo tamen, ut omnia in unum locum congererent: duntaxat vacationum diebus aliquam legem iterum interpretandam accipiebant, quam diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes Repetitiones sunt, nihilque plerisque dictum videtur, si quisquam omissum fuerit, quod commodius in alium locum reservetur. Unde efficitur, ut singulis annis paucas admodum leges interpretemur: habetque quaelibet docendi via atque ratio defensores suos, adeo ut in utramque partem dici possint. » (Egli vuol battere una via di mezzo). — Alciati, *Or. habita* (*Bononiae*) a. 1539, Opp. T. 4, p. m. 868: « adeo diffusi sunt cum Veterum tum Recentiorum commentarii, et tam paucae toto vertente anno lectiones occurrunt, ut quae expositari sumus, eorum quae omittuntur comparatione, pro nihilo sint. Oportet ergo, ut quibus diebus a publicis lectionibus vobis sunt feriae, privato studio insigniores quasquas leges ipsi perspiciatis, et adhibito uno interprete, puta Bartolo, rem ipsam delibetis. »

(*f*) Panzirolus Lib. 2, C. 4: «. . . . eo deventum est, ut hodie aliqui, vix quinque iura singulo anno interpretentur; scio etiam aliquos, qui circa unius tituli Rubricam duos menses insumpserant. . . Caeterum nunc ob corruptum docendi morem nec quinque iura plerumque explicantur; ceterae iuris partes aliis extra ordinem explanandae demandantur, ut Institutiones, Novellae, vulgo Authenticae dictae, et Feuda. »

(*g*) V. inf. Lib. 6, Cap. LVII, N. VII.

(*h*) *Giornale di giurisprudenza storica*, Lib. 6, p. 208, 210.

(*a*) V. sup. il passo decisivo dell'Odofredo, § 98.

che vi mettevano un impegno e uno zelo particolare (*b*). — A questa stregua misuravasi il tempo che ciascuno scolaro impiegava negli studi. E trovansi in proposito delle prescrizioni solamente rispetto a coloro che aspiravano alla promozione, o almeno alla lettura (*c*), i quali doveano naturalmente studiare più a lungo degli altri. Al tempo dell'Odofredo pare che ordinariamente non si studiasse più di cinque anni (*d*). Il Petrarca ne studiò sette (*e*). Ma nel quindicesimo secolo il corso regolare di Diritto romano in Padova era soltanto di quattro anni (*f*). — Pare che non si reputasse necessario un corso graduato di prelezioni, ma piuttosto l'ordinarle in guisa, che potessero egualmente servire ai principianti e agli anziani (*g*). — Quanto all'età in cui gli scolari cominciavano i loro studi, può solo dirsi in generale che era ordinariamente più avanzata che non ai dì nostri, e così può intendersi la costituzione scolastica di allora (§ 57). La quale circostanza rendevasi principalmente necessaria per gli stranieri che doveano fare lunghi e spesso pericolosi viaggi per recarsi alle università, ma i paesani potevano anche essere più giovani; e anche fra gli stranieri trovasi, fin dai primi tempi, qualche notevole eccezione (*h*).

203. Ordinariamente studiavasi il Diritto romano, al quale si usava pure aggiungere il Canonico; ma nei primi secoli non facevansi altri studi. Solamente le prelezioni sull'arte del notaio potevano, in via di eccezione, non di rado udire anche i giuristi.

I notai, della cui antica esistenza fu già parlato (*a*), avevano in tutte

(*b*) Così, p. es., il Petrarca udiva l'intero *Corpus Iuris*, § 191, *n*.

(*c*) Vedine i passi al Cap. XXI. Per Bologna § 79 (Dottori), § 87, 90 (Scolari lettori). Padova, § 107. Parigi, § 135. Monpellieri, § 146.

(*d*) ODOFREDUS in Dig. vetus, Const. *Omnem:* «.... praeterea non sinimus hodie studium nostrum in quinto anno.» Per altro gli statuti della città di Verona, che furono editi sopra un manoscritto del 1228, richiedono pei giudici della città solamente tre anni di studio. *Liber iuris civ. urbis Veronae*, ed. Campagnola, Veronae 1728, 4.°, Cap. 208, 264.

(*e*) V. sup. § 191, *a*.

(*f*) CANIS l. c. PANZIROLUS L. 2, C. 4.

(*g*) Il passo dell'Odofredo V. sup. § 199, *d*. Nè io voglio dire con ciò che questa idea fosse universale e costante, ma era frutto in gran parte della stessa necessità delle cose. Poichè usandosi, massime anticamente, di udire un solo professore, e dovendo le prelezioni durare più anni, si dovea pure fare in modo che si potesse cominciare lo studio in qualunque anno, senza riguardo alle prelezioni che erano già in corso.

(*h*) Giovanni di Andrea (bolognese) fu uditore delle Decretali da *puerulus*, SARTI P. 1, p. 372. V. inf. Vol. 2, Lib. 6, Cap. LI. — Il Petrarca cominciò a studiare a quindici anni, e certamente non nella sua patria (§ 191, *a*). — Bartolo e Baldo cominciarono a quattordici anni, Angelo a diciassette. V. inf. Vol. 2, Lib. 6, Cap. LIII, LV.

(*a*) Lib. 1, § 140.

le città importanti collegi propri, che sceglievano i loro uffiziali e badavano specialmente all'abilità dei nuovi membri da accettarsi (*b*). La introduzione di questi notai deve essere avvenuta per tempo anche in Bologna. E ad imitazione della famosa scuola di Diritto, ne adottarono ancor essi la forma: tenevano prelezioni e facevano dottori (*c*). E siccome il loro ufficio avea molta affinità con quello dei giuristi, così può essere benissimo che la loro scuola venisse riguardata come un'appendice a quella dei giuristi. Anche i notai leggevano non di rado *Instituta* (*d*), ed è verisimile che molti giuristi ne frequentassero le lezioni, risguardando l'arte del notaio come una specie di pratica legale.

204. Rimane ancora a discorrere che modo tenessero e professori e scolari nelle singole prelezioni. — I professori usavano incominciare da una esposizione sommaria del tenore di tutto un titolo (*Summa*); leggevano quindi partitamente il testo nel modo che lo credevano meglio scritto, e ne esponevano lucidamente il *caso*; di poi scioglievano le apparenti antinomie con altri passi: rammentavano in proposito le generali regole di diritto (*brocarda*); e finalmente i casi di diritto (*quaestiones*) veri o figurati, che poteansi con quelle risolvere; la quale ultima parte, ove avesse menato troppo in lungo, riserbavasi alle ripetizioni (*a*). — Questo era il metodo ordinario, che al caso pratico veniva tuttavia modificato, secondo la diversa importanza dei passi da spiegarsi, come

(*b*) Precise disposizioni in proposito leggonsi, p. es., negli *Statuta urbis Romae*, Lib. 1, C. 152, Lib. 3, rub. *Reformatio Notariorum urbis*. — Intorno alla sorveglianza imperiale, cui andavano soggetti, cfr. Petrus de Vineis *Epist.* VI, 52. Savioli Vol. 1, P. 1, p. 176; Vol. 2, P. 1, p. 135.

(*c*) Sarti P. 1, p. 421, sq.

(*d*) Sarti P. 1, p. 422, 245, P. 2, p. 110.

(*a*) Hugolinus l. c. (§ 198, *e*): « Modus in legendo, quem observare consuevimus, quadripartito progressu quasi quibusdam quatuor metis et terminis distinguitur: primo casum simpliciter et nude ponimus: secundo contraria assignamus et solutiones adhibemus: tertio argumenta ad causas de facto annotamus, quae loci generales, vel generalia, vel vulgariter brocarda appellantur: ad ultimum quaestiones movere et discutere consuevimus, vel statim in lectione, vel in vesperis pro sui difficultate prolixiori disputationi reservare differendo. » (Qui è semplicemente descritta la vera maniera d'interpretare i singoli testi). — Odofredus l. c. (§ 198, *f*), fol. 102: « Nam mihi pro medio est tenendum vos docere fideliter et benigne, circa quam doctrinam talis ordo consuevit servari ab antiquis doctoribus et modernis et specialiter a domino meo, quem modum ego servabo. Primo enim vobis dicam summam cuiusque tituli antequam accedam ad literam. Secundo ponam bene et distincte et in terminis ut melius potero casus singularium legum. Tertio legam literam corrigendi causa. Quarto verbis brevibus casum reiterabo. Quinto solvam contraria generalia (quae vulgariter nuncupantur brocardica) et distinctiones et quaestiones subtiles et utiles cum solutionibus addendo, prout mihi divina providentia ministrabit. Et si aliqua lex repetitione digna fuerit ratione famae vel difficultatis, eam serotinae repetitioni reservabo. » — Cfr. Hostiensis *Summa*, tit. X *de magistris*.

attestano le prelezioni a stampa di Odofredo e di Azone. Odofredo, parlando di se stesso, dice che egli avrebbe spiegato tutti i passi senza eccezione, e, oltre il testo, anche le glosse (*b*). — Intorno al modo di porgere di quei tempi si può, molto meno che ai nostri, stabilire se, per regola generale, fosse o no libero (*c*). Ma da un semplice sguardo ad alcune di quelle prelezioni si fa chiaro che stava in piena facoltà dei professori; come per esempio nelle prelezioni dell'Odofredo, in cui è evidente la vivacità, la famigliarità e persino l'abbandono del discorso orale. — Trovansi anche non di rado delle prelezioni elaborate, ma queste risguardavano piuttosto la interpretazione di qualche passo staccato, che non tutto il complesso (*d*).

Quanto al contegno degli scolari nelle prelezioni, essi, a quanto pare, scrivevano ordinariamente come ai dì nostri, di che fanno prova ciò che abbiamo già detto intorno a Parigi (*e*) e la frequentissima trasformazione delle prelezioni in libri, come vedremo nel seguente capitolo.

Diversamente da quello che usiamo noi (*f*), gli scolari potevano, durante le prelezioni straordinarie, interrompere e interrogare il professore (*g*); ma nelle ore mattutine, cioè, nelle prelezioni ordinarie (§ 99), solamente qualche volta (*h*).

(*b*) V. sup. § 199, *d*.

(*c*) T. sup. § 92 (Bologna), § 112 (Padova), § 147 (Monpellieri). — Pei tempi posteriori è notevole ciò che dice l'Alciato *Or. Ticini habita*, T. 4, opp. p. 858: che egli, cioè, era obbligato a leggere un'ora sola; ma che avea raddoppiato questo tempo, proponendo di fare, nella prima ora, l'esposizione orale e, nella seconda, di dettare per aiuto di memoria.

(*d*) Così nelle prelezioni a stampa di Bartolo trovasi in più luoghi una duplice interpretazione, l'ultima delle quali porta sopra scritto: *Antiqua lectura*; p. es., L. 2, C. *de edendo* (2, 1). Cfr. Caccialupo poco innanzi alla fine di tutta l'opera: « videte per Bartolum in prooemio Digestorum, praesertim in lecturis antiquis, quae dicuntur lecturae paduanae.

(*e*) V. sup. § 139, *b*.

(*f*) Dico, da quello che usiamo noi tedeschi, perchè ho sentito che in Italia gli scolari interrogano il professore, quando sono incerti di avere intesa bene una parola.

(*g*) Hugolinus l. c.: « in scholis autem debetis magistrum reverenter et tacite audire, socium quaerentem pati cum benignitate, non conclamando ei, sed cum suam expleverit voluntatem alter respondeat, et rationem aut legem inducat. » — Odofredus l. c., fol. 102: « Item assidui debetis esse in scholis et extra scholas, in scholis audiendo magistrum pacifice et benigne, et socium a magistro quaerentem, et non contra ipsum clamare, sed vel pro magistro respondere, aut pro socio contra magistrum allegare legem aut probabilem rationem. »

(*h*) Odofredus in Cod. L. 2, C. *de iudiciis* (Sarti I, 92): « licet insolitum sit quaerere *a dominis sive doctoribus in mane* de eo *quod legunt in mane*, peto veniam et fac mihi gratiam. » etc.

CAPO VENTESIMOQUARTO

DEI GLOSSATORI CONSIDERATI COME SCRITTORI.

205. Quantunque al nascere della nuova scuola di Diritto ogni insegnamento venisse comunicato a viva voce, ed anche più tardi, quando si composero veri libri, la maggiore e più importante parte dei medesimi prendessero forma di prelezioni; si andrebbe tuttavia lungi dal vero, ove, secondo un modo comunissimo di rappresentarsi le cose, non si ponesse mente alla reale differenza di questi due modi di porgere, come se i glossatori non avessero eziandio operato *come scrittori*, componendo propri e veri libri.

Vero è che sì i libri sì le prelezioni raggiraronsi mai sempre, in modo speciale, circa la interpretazione del *Corpus Iuris*, così che tutta la letteratura giuridica di quei tempi fa capo alle *glosse:* per dare adeguata idea delle quali, egli è mestieri considerarle, da prima, al tempo in che si veggono in tutta la loro pienezza, e rimontare quindi alla origine della cosa e del nome.

Non furono le glosse, come alcuni moderni pretendono, quaderni o cartolari in che stavano scritte le prelezioni dei professori. Fra le une e le altre vedesi una perfetta differenza in quei pochi casi in cui è possibile un immediato riscontro delle glosse tuttavia esistenti colle prelezioni di uno stesso giureconsulto. Dei quali casi non possiamo distesamente trattare se non nella vita dei singoli giureconsulti. Qui ci limiteremo ad alcune espressioni dei glossatori, che rendono evidente tale differenza. Così p. e. Ugolino riferisce in parecchie glosse al Codice ciò che egli soleva dire nelle sue prelezioni; onde si vede che egli distingueva le une dalle altre (*a*). Parimenti in una glossa anonima al Co-

(*a*) Hugolini *glossa* in Cod., ms. Par., N. 4527, in L. 2, C. *de pedan. iudic.* (3, 3): « et nota istam solutionem superiori legi contra esse assignandam; *non consuevi eam dicere legendo legem istam.* » etc. — Id. in tit. *de iure delib.* (6, 30): «. . . . et haec brevius distinxi super lege contraria in distinct. *Illam dices* super lege ista *legendo in scholis*, h. »

dice sono richiamate le prelezioni di Azone (*b*). All'opposto la lettura a stampa dell'Azone (annotata da Alessandro) rimanda ad una glossa dello stesso giurista di diverso tenore (*c*). E l'Odofredo riferendo una opinione dell'Ugolino dice espressamente che non che esistesse in nessuna opera del medesimo (e quindi in nessuna glossa), ma l'aveva udita egli stesso nelle prelezioni di lui (*d*).

206. In che consistessero poi le glosse vedremo ora di chiarirlo: Eran queste spiegazioni o schiarimenti che un giurista apponeva al proprio esemplare testuale con animo che si potessero poi copiare e diffondere come gli altri libri (*a*). Talvolta poi divulgavasi la glossa solamente dopo la morte dell'autore, che in suo vivente cercava di sempre più migliorarla e ridurla a perfezione (*b*), e tal altra divulgavala egli stesso, pur tornandovi sopra e rivedendola, laonde ne andavano poi attorno diverse lezioni (*c*). Ma in ambo i casi, potendosi facil-

(*b*) *Anon. glossa* ms. Par., N. 4536, in Auth. *Post fratres*, C. *de leg. hered.* (6, 58): « Haec aut. continuatur cum superiori *Cessante* ab Azone *legendo.* » (Diffatti in ciò concorda pienamente anche la *Lectura* stampata di Azone).

(*c*) *Azonis Lectura* Cod., L. 2 *de excus. veteran.* (5, 65): « Hoc secundum Azonem *notavi*, licet *ibi aliud dicat sua glossa.* »

(*d*) ODOFREDUS in Auth. *Ex causa*, C. *de lib. praeteritis* (6, 28): » Or signori, Dominus Hugolinus reprobat istam rationem: *non quod ipse scripserit in aliquibus scriptis*, *sed ego Odofredus audivi ab eo dum legeret authenticam istam.* »

(*a*) Non comprendevano dunque tutte indistintamente le postille che un giurista avea fatte al suo testo, o nelle prelezioni, se scolaro, o ad uso delle medesime, se professore. È chiaramente espressa questa distinzione in un ragguardevole passo di Tancredo, riferito da Franc. BOSQUETUS, *Notae in epist. Innocentii III*, Tolosae 1635, f., Lib. 1, ep. 71, p. 48, e dal Sarti che ne lo estrasse. SARTI, I, 257 e II, 32 (prima inedito): «.... primas et secundas decretales, prout melius potui, *glossulavi;* sed super praesenti tertia compilatione *non apparatum feci*, *sed audiendo atque legendo quaedam in libro notavi,* quae scholares quidam absque conscientia mea de libro meo extraxerunt, et pro apparatu tertiarum illum mihi intitulaverunt. Nunc autem ..... praesentem tertiam compilationem..... *glossabo* et constitutiones concilii proxime celebrati et iura a D. Innocentio Papa III, post. XII a. edita, *tam in apparatibus a me factis*, quam *in hoc quem indicare dispono*, diligentissime collocabo. » — Cfr. anche i notabili passi sulle glosse e prelezioni del medico Taddeo ap. SARTI, I, 473, 474.

(*b*) Testamento di Martino Solimano del 1305 (SARTI, II, 107): « Item reliquit iure prelegati Henrico filio suo libros suos Legales, in quibus dictus testator studuit, scilicet Codicem, Digestum Vetus, Infortiatum, Summam Azonis, Apparatum, Digestum Veteris, et Infortiati, Librum Institutionum, et Usus Feudorum; Digestum vero Vetus, et Codices *pro eo parati* remaneant in communi. » Le parole *pro eo parati* non vogliono già significare destinati a proprio e personale uso del testatore: dovendo anzi essere contrapposti a questi, già prima menzionati. Non si possono adunque altrimenti intendere che come *ab eo* parati; cioè i libri provveduti di glosse dal testatore stesso. E così spiega anche il Sarti, I, 227.

(*c*) ODOFREDUS in *Dig. vetus*, L. 38 *de cond. indeb.* (12, 6): « verum tamen est

mente confondere colle glosse di altri giuristi, apponevasi alla medesima la sigla dell'autore (*d*).

Sebbene, del resto, come fu dimostrato, le glosse non si debbano confondere colle prelezioni, esse però aveano fra loro moltiplici rapporti; dovendo le glosse contenere quello che di meglio e di più proprio sapeva dire l'autore circa un testo, mentre che nelle prelezioni esponevansi anche le cose comuni e generalmente conosciute. Di modo che le glosse erano, senza dubbio, ordinariamente comprese nelle prelezioni, e parte erano fatte in occasione di queste, parte indipendentemente dalle medesime (*e*).

207. L'origine storica delle glosse fu questa. In sulle prime scrivevansi brevi spiegazioni di ciascuna delle parole più difficili fra una linea e l'altra (*glosse interlineari*); di poi, certe più ampie spiegazioni in margine, le quali presero a poco a poco l'aria di un commento continuato. Quindi la voce *glossa*, che originariamente, secondo gli antichi grammatici, davasi ai vocaboli stranieri e inintelligibili, prese coll'andar del tempo un duplice significato; cioè, primo, *spiegazione di tali voci* me-

quod dominus Hugolinus scripsit hic quamdam suam glossam diversis modis..... et dicit ita glossa Hugolini: divide legem istam in septem partes.... porro et aliam glossam ipse idem facit alio modo et dicit sic: divide legem istam in octo partes.» etc. — Il che trovasi più in grande nei diversi *Apparati* di Azone, di cui parleremo nella vita di lui (Vol. 2, Lib. 5, Cap. XXXVII).

(*d*) Vedi in proposito un ragguardevole passo di Iac. di Ardizone, V. sup. § 10, f. — E trovasene un altro alla fine delle glosse di Tancredi alla terza collezione delle Decretali (ap. Bosquetum l. c., p. 49, prima inedito): «.... Quod alienum erat, mihi non apparavi; et quod unius fuerat alteri non adscripsi. Glossas vero quaslibet propriis authoribus assignavi. Unde contigit quod si duas, vel tres glossas coniunxi: tot magistrorum signa, et tot divisiones in glossa feci. Et si de duarum sententia, unam glossam exposui, duorum magistrorum signa, in fine glosulae designavi. Ita quod nisi vitio scriptorum contingat: dictum unius, a dicto alterius discernitur manifeste. T.»

(*e*) Non è quindi contrario al nostro modo di vedere intorno alla originale differenza delle glosse e delle prelezioni, ciò che dice Alessandro di S. Egidio nella prefazione alle prelezioni (stampate) di Azone circa il Codice: « Azonem..... ego audivi, et suum legendi modum, expositiones et glossas super totum Codicem memoriae commendavi.» È il caso parimenti di una curiosa storiella, tratta dalle prelezioni di medicina del Taddeo (m. 1295) professore a Bologna, e che leggesi fra le *Cento Novelle*, Num. XXXIIII. « Qui conta del Maestro Taddeo di Bologna. Maestro Taddeo leggendo a suoi scolari in medicina trovò, che chi continuo mangiasse nove dì Petronciano, diverrebbe matto. E provavalo secondo Fisica. Un suo scolare udendo quel capitolo, propuosesi di volerlo provare. Prese a mangiare de'Petronciani, et in capo de'nove dì venne dinanzi al Maestro e disse: Maestro lo cotale capitolo che leggeste non è vero, però ch'io l'hoe provato, e non sono matto. E pur alzossi i panni, e mostrolli il culo. *Scrivete*, disse il Maestro, *che tutto questo del Petronciano è provato, e facciasene una nuova chiosa.*»

diante un'altra voce corrispondente e più chiara; secondo, *spiegazione* generale non delle nude voci del testo, ma e principalmente *del senso delle medesime.* Se il primo significato trovisi già presso gli antichi scrittori romani non è ben certo (*a*); ma dopo Isidoro è chiaramente definito (*b*). Nel che concordano le più antiche spiegazioni, già menzionate dei giuristi Bolognesi e di Irnerio, alle quali venne naturalissima l'applicazione di quel nome. Ed era pur naturale che, succeduto a poco a poco al primo significato il secondo di *spiegazione del testo*, si conservasse tuttavia lo stesso nome. E sebbene in quest'ultimo senso ne fosse in sulle prime incertissimo l'uso, nel duodecimo secolo trovasi nondimeno costantemente seguito (*c*).

Nè sarà stato senza influenza in questo proposito l'esempio della *glossa ordinaria* e *interlineare* della Bibbia, la prima delle quali era universalmente estesa, sin dalla metà del nono secolo (*d*).

La voce *glossa* fu assai per tempo, per amore di una più molle pronuncia, tramutata non di rado in *glosa* (*e*); forma che si è poi conservata nel francese *glose*, nell'italiano *chiosa*, *ghiosa* e *glosa;* e del

(*a*) I passi di Varrone *de lingua latina*, Lib. 6, § 2, e di Quintiliano *Inst.*, Lib. 1, C. 1, § 35, sono piuttosto ambigui in proposito. Cfr. Burmann ad Quinctilian. l. c. (T. 1, p. 23), Ducange, § 38 *praef. glossarii latini.*

(*b*) Isidori *orig.*, 1, 29, *de glossis:* « Glossa graeca interpretationi linguae sortitur nomen. Hanc philosophi adverbium dicunt: quia vocem illam, de cuius qualitate requiritur, uno et singulari verbo designat. Quid enim illud sit in uno verbo positum declarat, ut: *conticescere est tacere*..... et omnino cum unius verbi rem verbo manifestamus. » Alcuini *grammat.* p. 2086, ed. Putsch.: « Glossa est unius verbi vel nominis interpretatio. » — Papias in *dict.*, voc. *glossa:* « Glossa graece latine adverbium, quia quidquid est illud uno verbo declarat: unde glossarium dictum quod omnium fere partium glossas contineat. »

(*c*) Huguccio (m. 1210) in *dictionar.*, voc. *glossa* (ms. della mia raccolta): « distat inter commentum et glosam et translationem et textum. Commentum est expositio verborum iuncturam non considerans sed sensum..... Glosa est expositio sententiae et ipsius literae, quae non solum sententiam, sed etiam verba attendit q. glosa expositio sententiae literam quoque continens et exponens. Unde dicitur *glosa* q. (quasi) *glossa* i. e. lingua, quia tamquam lingua doctoris adaequat et exponit et ad literam exponendam insistat et sensum enucleat..... Et a glosa haec: glosula, lae, dimin..... et glosarius, a, um, qui glosat vel quod glosatur, et gloso, as, et glosulo, as, ambo activa sunt cum suis compositis. »

(*d*) Intorno a Walafrido Strabone (m. 849), autore della glossa ordinaria alla Bibbia, cfr. le accurate Notizie di Hamberger, Vol. 3, p. 588; e intorno ad essa glossa Walch, *biblioth. theolog.*, T. 4, p. 398, e Schröckh, *Storia ecclesiastica*, P. 23, p. 284 (*ordinaria*), P. 28, p. 364 (*interlinearis*). Una glossa contemporanea o alquanto diù antica descrive il Maffei, *Verona illust.*, P. 2, p. 33, ed. 1731, fol.

(*e*) V. sup. n. c. Onde sembra che *Glosa* fosse l'ortografia universalmente adottata dagli antichi giuristi. — Il Grimm l'ha trovata anche in alcuni manoscritti (non giuristici) dell'ottavo e del nono secolo.

diminutivo *glosula*, per isbaglio dei copisti o per una falsa etimologia, fu poi fatto clausula (*f*)

Per quanto noi sappiamo, vere glosse furono soltanto in Bologna (*g*), nè se ne ha traccia in verun'altra scuola di Diritto d'Italia o di Francia; ond' è che soltanto in Bologna vedesi pure provveduto alla loro conservazione e diffusione (*h*).

208. Meritano qui speciale menzione alcune maniere di glosse di diverso tenore. E prima di ogni altra, le *Collezioni di varianti*, di cui fu già distesamente trattato più sopra (§ 170). Secondo, i *luoghi paralleli* per confermare, dilucidare, od anche (realmente o apparentemente) togliere di mezzo i passi da spiegarsi. Sì fatte glosse sono assai frequenti anche nella compilazione dell'Accursio, e spesso, eziandio al presente, di grande utilità. E da esse nacquero poi le *Autentiche* inserite nel Codice (§ 195). Perocchè di tutti i libri di Diritto le Novelle erano quelle che più abbisognavano di tali riscontri, essendo appunto dirette a modificare le disposizioni degli altri. Onde avvenne che, non bastando verso di esse il semplice confronto, ne furono pur fatti de'brevi compendi (*a*), che nei manoscritti fanno seguito alle stesse Novelle, quasi preparativo ai successivi lavori dello stesso genere; e trovansene anche nei manoscritti e nelle edizioni delle Istituzioni e del Codice. Solo che queste ultime furono conservate nella recensione bolognese; ed era questo veramente, per la grande affinità del Codice e delle Novelle, il luogo più conveniente per la inserzione di quegli estratti. Ma della origine delle *Autentiche* parleremo più particolarmente nella storia di Irnerio (V. 2, L. 4, C. XXVII).

Chiamasi, in terzo luogo, *Apparato* quella così fatta glossa di un giurista, che dichiara sì compiutamente il testo, da potersi avere in conto di non interrotto commento al medesimo (*b*). L'opera più antica di questo

(*f*) Così, p. es., Carolus de Tocco in *Lombardam*, II, 42, 1: « Bulgarus in clausula sua. » E così di spesso in certe glosse manoscritte. Così pure nella prefazione del Burgundio alla sua traduzione di *Crysostomus* in *Ioannem* (ms. Paris. 1782, 1778): « ipsum tamen, et quas supra eum Leo maximus graecus *marginales fecerat clausas*, de verbo ad verbum latina praesumsit edere voce. »

(*g*) Il sopranome di *Glossa Aurelianensis* (Cap. XXI, N. XIV) non è il caso nostro. Vere glosse trovansi, fuori di Bologna, in margine ai manoscritti di Vacario (Vol. 2, Lib. 4, XXXVI); noi ignoriamo perfettamente e l'autore e l'origine delle medesime, nè certamente ebbero mai una grande influenza.

(*h*) Cfr. § 169, inoltre Cap. XXV e Vol. 3.°, N. VI, *Estratti, ecc.*, N. 2 e 7. — La maggior rarità delle glosse di Piacentino, a confronto delle altre del suo tempo, può derivare in qualche parte dall'avere egli vissuto e insegnato per lo più fuori di Bologna (V. inf. Vol. 2, Lib. 4, Cap. XXX).

(*a*) La parola propria per indicare questa operazione era *signare* o *assignare*, trattandosi appunto di segnalare il nuovo diritto agli opportuni luoghi del Codice.

(*b*) Questo modo di dire non era certamente universale, giacchè Tancredi nel

genere è il *Commentario* di Bulgaro al titolo delle Pandette: *De regulis iuris*. Per altro il primo *Apparato* sopra tutti i libri di diritto fu, come pare, opera di Azone, poichè tutte le glosse degli scrittori precedenti si trovano solo sparsamente nei diversi manoscritti; e però alcun poco difformi. Ma il più compiuto e quello che fece dimenticare tutti gli altri è la glossa dell'Accursio che anche negli antichi documenti porta realmente quel nome (*c*), quantunque in progresso di tempo sia stato comunemente designato col semplice nome di *Glossa* senza più.

209. Diverse dalle glosse, ma grandemente affini, sono, in quarto luogo, alcune maniere di scritti originati, non meno che le glosse, dalle prelezioni.

A questi appartengono primieramente le *Somme*, ossia le generali esposizioni di un intero titolo dei libri legali, che da prima servirono d'introduzione alle prelezioni *esegetiche* (§ 204) e furono poi ridotte in libri. Nelle quali è appunto il germe di una sistematica trattazione della giurisprudenza.

Secondo: I *Casi*, o posizioni di fatto, con cui rendevasi, per così dire, più palpabile, per via di acconci esempi, il contenuto dei singoli passi del testo; e che vogliono pure riguardarsi come parte essenziale delle prelezioni (§ 204) ridotta quindi in libri.

Terzo: Ciò che chiamavasi *Brocarda*, *Brocardi* o *Brocardica*. Al quale proposito è da notare che, nelle più antiche glosse, ad ogni parte dei libri giuridici vedonsi di sovente apposte delle regole generali di diritto, le quali, secondo l'opinione del glossatore, prendono lume dai passi a cui si uniscono (*a*). Ora, tali regole, che erano pure parte essenziale delle

luogo sopra citato (§ 206, *a*) adopera evidentemente *Glossa* e *Apparatus* come sinonimi, in opposizione alle prelezioni.

(*c*) Sarti, P. 2, p. 214 (Documenti del 1262): « Codex.... cum Apparatu D. Accursii » (e appresso *Dig. Vetus, Dig. Novum, Institutiones*). Sarti, P. 1, p. 511, not. *c* (anno 1267): « quadraginta duos quaternos Codicis et Digesti veteris *apparatorum pro maiori parte de apparatu D. Accursii.* »

(*a*) Ciò dichiareranno alcuni esempi tolti dalle glosse precedenti all'Accursio: A) *Infortiatum* ms. Paris., N. 4454, alla L. 40 pr. *de excus.*: « Furiosum deponere tutelam suspectam posse. » L. 40, § 1, *eod.*: « Paupertatem tribuere excusationem. » L. 1, *ubi pupillus*: « Recedi posse a voluntate parentis. » L. 4, *de fideiuss. tutor.*: « Ex dolo adversus heredem in litem iurari. » L. 8, *eod.*: « Ex dolo defuncti heredem teneri. » B) *Digestum Novum*, ms. Met., N. 7, alla L. 1, § 13, *de op. novi nuntiat.*: « Reficienti aedificium non posse opus novum nunciari. » C) *Volumen* ms. Paris., N. 4429, alla L. 9, C. *de diversis officiis*: « Nota vetustam consuetudinem et potestatem servari. » Cfr. anche la glossa torinese alle Istituzioni, N. 109, 332, 337. Le quali glosse hanno una sorprendente rassomiglianza colle antiche regole di diritto, che trovansi non di rado in Gaio colle parole: « hoc est quod vulgo dicitur, quod apud veteres scriptum est. » etc. Della incertezza delle sigle in sì fatte glosse parleremo a lungo nella vita dei singoli giuristi (Vol. 2, Lib. 4, Cap. XXVII).

prelezioni, portarono, per espressa testimonianza dell'Ugolino, il nome di *Brocarda (b)* o *Generalia* (c). Ordinariamente queste regole generali contrapponevansi ai luoghi dubbi o alle asserzioni discordanti, onde poi risolvere l'apparente loro contraddizione. Il che diede ben presto luogo ad una certa ambiguità di linguaggio, poichè quella voce, ora voleva dire nella sua significazione originaria, qualunque astratta regola di diritto, indipendentemente da una proposizione contraria (d): ora, atteso il suo uso più frequente, tesi e antitesi insieme, aggiuntavi comunemente la conciliazione dell'antinomia (e).

Il primo ad usare questo nome di *Brocarda* dicesi sia stato il Pillio (f). Ma la sua derivazione è molto incerta. Alcuni la ripetono da Burcardo di Worms, noto autore di una Raccolta di Decreti (g), ma, benchè siavi consonanza di nome (h), non si vede come mai da questa collezione esso titolo abbia potuto trasferirsi a regole di Diritto totalmente diverse.

(b) Il passo vedilo sup. § 204, *a*.

(c) *Generalia*. V. sup. i passi di Ugolino e di Odofredo § 204, *a*. Inoltre Roffredi *lect.* in Cod. (ms. Paris., 4546) in parecchie glosse marginali: « *generalia* domini mei garzavilani. »

(d) Così, nei surriferiti passi di Ugolino (§ 204, *a*). Così in *brocardica* Azonis occorrono parecchi passi senza antitesi, p. es., p. 102, ed. 1567: « Ius nondum competens usucapitur, » e appresso: « Iniuria pro usucapione accipitur. » Più frequenti sono certamente le riunioni della tesi e dell'antitesi, come, p. es., p. 1, *de origine negocii probanda*, C. *commodati*, L. *cum eum qui* etc. *Originem negocii non esse probandam*, C. *de praescr.* XXX, L. *male*, etc.

(e) Così nel sopracitato passo di Odofredo (§ 204, *a*). Inoltre Azo, *lect.* Cod. Lib. 13, *de non num. pec.* (4, 30): « Si vellet quis *brocardizare*, posset ad hoc inducere contra quia etc. » e in L. 2, C. *de iureiur. propter cal.* (2, 59): et *Brocardus* dicit, ordinem *non* esse servandum. » Finalmente *Vocabularius iuris:* « Brocardica materia dicitur quae est contrariarum opinionum rationibus involuta. » I moderni non conoscono quasi più questo modo di dire.

(f) Baldus in *usus feudorum*, tit. *de feudo marchiae* (1, 14): « Glossa posita super isto § colligit multa brocarda quae studiosus studeat per se ipsum, quae satis grosse prosequitur hic Iacobus Belvisius et Petrus de Cernitis, qui tamquam doctores boni antiqui multum delectantur in brocardis, *quorum a principio fuit auctor dominus Pyllius de Medicina in suo libello disputatorio.* » — Che il Pillio stesso abbia dato alla sua opera il titolo di brocarda è certissimo, venendo esso citato sotto questo nome nelle Glosse così edite come inedite. Così, p. es., Hugolinus *de dissensionibus dominorum*, ms. Paris., N. 4609: dominus Py. sequitur sententiam M. (Martini) ut in procardis suis continetur. »

(g) Così Mascov. *ad Gravinam*, p. 110 e altri.

(h) Il Diplovataccio chiama *Brocardo* l'autore della collezione dei Decreti, e il canonista Azone de'Ramenghi dice nella introduzione alle sue *repetitiones:* « quam compilationem nomine auctoris sui *burgordum* scholastici vocaverunt. » — L'etimologia di G. I. Vossio *de vitiis sermonis*, Amst. 1645, 4.°, p. 364: « protarchica i. e. prima principia » ha poca verisimiglianza.

Anche in questo genere di glosse scorgesi, del resto, una lodevole inclinazione alla trattazione sistematica della nostra scienza; ma esse poteano facilmente diventar pericolose, come qualunque astrazione priva di critica, ove si accettassero, senza maturo esame, come universali regole di Diritto e, appunto per ciò, si desse loro una applicazione che di lor natura non comportano (*i*).

210. Le ripetizioni e le dispute (§ 100) diedero anch'esse origine, come le prelezioni, a veri libri. E dovendosi, secondo uno statuto di Bologna, mettere in iscritto le une e le altre, nel duodecimo e tredicesimo secolo, le disputazioni così raccolte (*quaestiones*) erano già dai loro autori divulgate come propri e veri libri (*a*).

Oltre le qui accennate, altre opere furono infine composte dai legisti, le quali aggiravansi principalmente sul *processo* (*ordo iudiciarius*, e di queste ne sono molte) e sulle *azioni*. Vennero quindi le *Distinzioni* e le Raccolte delle *Controversie* (*dissensiones dominorum*) (*b*). Inoltre gli scritti intitolati *Singularia*, che sono di due specie: o miscellanee e osservazioni isolate a cui l'autore stesso dava questo nome, oppure estratti di luoghi notevoli, dalle opere di qualche famoso professore, che da altri si divulgarono dopo la morte di lui (*c*). E finalmente i *Consulti* (*Consilia*). I quali veramente occorrono fin dai primordi della nuova scuola di Diritto; ma non diventano frequenti ed importanti se non nel quattordicesimo e quindicesimo secolo, al qual tempo le collezioni dei *consulti* dei più illustri professori cominciano a ridursi in veri libri.

211. Sebbene, per altro, tutte queste opere, uscite dalla scuola dei glossatori, fossero, come fu dimostrato, cosa differentissima dalle prelezioni scritte, è nondimeno da confessare che ne uscirono anche dei veri quaderni, diffusi per via delle copie e usati quai libri; tanto che la maggior parte dei lavori letterari dei glossatori tuttavia esistenti

(*i*) Contro questo abuso della parola *Brocarda* ci fa avvertiti Cino, V. inf. Vol. 2, Lib. 6, Cap. L.

(*a*) Furono pubblicate diverse collezioni generali di *Ripetizioni*, V. sup. § 1. — Le più antiche *Quaestiones* sono quelle del Pillio. Una gran collezione manoscritta (*Liber magnus quaestionum*) è citata dal Diplovataccio. Sarti, I, 174. Collezioni a stampa vedine sup. § 1. Ordinariamente le *questioni* portavano anche una speciale aggiunta del giorno della settimana, in cui l'autore di esse soleva tenere le sue disputazioni; così le *dominicales* e *veneriales* di Bartolommeo da Brescia; le *mercuriales* di Giovanni di Andrea, le *sabbathinae* di Pillio e di Roffredo. Erano in sostanza tesi da disputarsi (§ 100) con una dichiarazione del modo come l'autore le intendeva, nel che poteva anche approfittare di una disputa realmente tenuta; intorno alla quale se ne teneva poi una nuova. Cfr. Roffredi *quaest.* prooem.

(*b*) Cfr. inf. Vol. 2, Lib. 5, Cap. XLI.

(*c*) Nelle generali collezioni di *Singularia* a stampa se ne trovano di ambedue le classi.

consiste appunto in tali quaderni, che certi scolari raccoglievano dalla viva voce di qualche celebre professore e di poi divulgavano. Così Nicolò Furioso, scolaro di Giovanni (*a*) e Alessandro da S. Egidio, scolaro di Azone, intrapresero sì fatto lavoro, come attesta espressamente Alessandro nelle prelezioni di Azone sopra il Codice. E la maggiore e più importante parte che ci rimane dell'Odofredo giunse a noi della stessa guisa, sebbene ignorisi il nome dello scolaro che la raccolse e divulgò (*b*). Anzi, nel quattordicesimo e quindicesimo secolo (che per ispirito scientifico non sono neppure da paragonare col tempo precedente) pressochè tutta la letteratura giuridica riducevasi a questa unica forma; che è imperfetta di sua natura. Non già che non si scrivessero anche allora dei veri libri, ma e pel contenuto e pel disegno e per la condotta non aveano quasi nessun valore, e ciò che di quel tempo viene ancora ricordato e recato a profitto, sono per lo più i quaderni. E quantunque non sieno personalmente nominati quelli che li pubblicarono, quest'opera del raccogliere e ordinare deve pure aver avuto luogo, anzi è probabile che ne la dirigesse l'autore stesso, affinchè essi quaderni prendessero vie più il carattere di veri libri (*c*).

Con tutto ciò, è antica lagnanza dei glossatori che più di uno scrittore non isdegnasse farsi bello delle fatiche altrui (*d*); il che riceverà una luminosa conferma nel progresso di quest'opera.

(*a*) Odofredus in *Dig. vetus*, L. 9, *de transact.* (2, 15): « nec hanc subtilitatem invenit dominus Ioannes, nec hic de hoc aliquid scripsit, *sive Nicolaus Furiosus qui omnia notabat in scholis post eum.* » etc. — In altri passi l'Odofredo cita alternativamente ora Giovanni, ora Nicolò Furioso.

(*b*) Onde si chiarisce come nelle maggiori opere di Odofredo il copista parli non di rado in persona propria, p. es.: « hoc dicit, Odofredus, illud non placet domino Odofredo, » e così via.

(*c*) Senza un tal lavoro i quaderni doveano andare attorno assai imperfetti e difformi. Così, p. es., trovasi realmente nei manoscritti di Odofredo una grande diversità, il che avveniva senza dubbio, perchè la stessa prelezione da uno de'suoi uditori era meglio scritta che non dagli altri (V. inf. Vol. 2, Lib. 5, Cap. XLIV, Num. 1). — All'opposto dice il Bartolo che egli compilava le sue prelezioni a modo di un libro, evidentemente per vederle copiate e diffuse come gli altri scritti. Bartoli *Consilia*, Num. 210..... « Omne illud quod alias consului, et quos auditores meos docui, et quod in scriptis *meisque lecturis redegi*, hic nunc consulo. » etc. Qui sono chiaramente distinti: 1) Consulti, 2) Prelezioni, 3) Libri, 4) *Lecturae* o quaderni compilati a guisa di libri.

(*d*) Roffredi *quaestiones*, prooem.: « Verum quia in legibus nostris fit furtum sine culpa laudabile, et opes et glossas quas fecerunt doctores antiqui mortui iam multis retro temporibus, viventes doctores et Domini sibi appropriant et adscribunt, ut consequantur laudem scholarium, gloriam omnem et favorem..... timens de iure ne aliquis invidus et subtractor operis alieni hoc meum opus sibi adscriberet: idem nomen meum per initia quaestionum appositum studiosus lector poterit invenire. » E diffatti la prima *Quaestio* comincia con R., la seconda con O., e così via, fino a Roffredus Beneventanus iuris civilis professor factor operis (V. inf. Vol. 2, Lib. 5, Cap. XL).

CAPO VENTESIMOQUINTO

DELLA FORMA ESTERIORE DEI LIBRI.

212. Dovendo noi esporre nel presente capitolo qual fosse, al tempo dei glossatori, la forma esteriore dei libri e quali i mezzi onde aiutavasi la nostra letteratura; diremo dell'officio dei copisti e simili artefici, del materiale da scrivere, del traffico librario, del prezzo dei libri e delle biblioteche.

L'arte dei copisti era importante in tutti i luoghi, in cui, pel gran numero di professori e di scolari, era pur necessaria una gran quantità di nuovi esemplari. In Bologna principalmente quest'arte era molto lucrosa e occupava molti uomini, e spesso anche delle donne (*a*). Come arti affini vogliono essere ricordati i miniatori, i correttori, i legatori di libri e fabbricanti di carta (*b*). I compratori benestanti facevano decorare i loro libri ad un altissimo prezzo, e fin dal duodicesimo e tredicesimo secolo vediamo deplorarsi il lusso esagerato che costumavasi in Parigi e in Bologna (*c*). Distinguevansi pure diverse specie di scritture o dal luogo dove i libri eransi copiati (*d*) o dal tempo della loro forma-

(*a*) Sarti, P. 1, p. 186, 187. Albericus, in *Infort.*, L. *qui filium*, D. *Ubi pupillus*, in fi.: « grammaticam et alias scientias discere non vetantur (mulieres) ut patet in monachabus et *in multis mulieribus quae scribunt bononiae.* »

(*b*) *Statuta Bonon.*, lib. 1, p. 27, lib. 3, p. 64, Vol. 3.° *Illustrazioni*, ecc., N. VI, *Ordini e Statuti*, ecc., N. 6, 16. — Ogni legatore di libri dovea prestare una cauzione di 500 lire. *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 30, rubr. *de ligatoribus librorum.*

(*c*) Di Parigi nel duodecimo secolo V. sup. § 139, *b*. — Di Bologna parla Odofredo in *Dig. vetus*, L. 23 *de rei vindic.* (6, 1): « olim tempore harum legum homines nesciebant scribere, unde scriptura cedebat cartis..... sed olim optimi fuerunt pictores ..... unde olim tabula cedebat picturae. Sed quid dicemus hodie? *Scriptores nostri temporis effecti sunt pictores*, pictores nostri temporis facti sunt scriptores. »....... Cfr. degli altri passi di Odofredo ap. Sarti, P. 1, p. 187, not. *b* e *f*.

(*d*) Litera *Beneventana*. Marini *Papiri* p. 226. — Litera *Bononiensis*, *Parisina*. Sarti P. 1, p. 187. — In una donazione fatta a Vercelli nel 1227 occorrono dei libri de litera *Boloniensi*, altri de litera *Parisiensi*, *Anglicana*, *Lombarda*, *Aretina*. Tiraboschi T. 4,

zione (*e*); ambedue le quali circostanze influivano senza dubbio sul prezzo dei libri (*f*). — A cagione della frequente concorrenza, ordinavano gli statuti che nessuno scolaro potesse contrattare con un copista che già avesse un'altra commissione, di che dovea farsi prestar giuramento; e il copista spergiuro veniva *escluso*, non meno che lo scolaro il quale avesse poi avuto a che fare con un copista escluso. Per altro, i piccoli lavori, quelli, cioè, che non richiedevano più di dieci giorni di tempo, entravano innanzi anche alle precedenti commissioni (*g*).

213. Il materiale da scrivere (*a*) nel duodicesimo, tredicesimo e, per lo più, anche nel quattordicesimo secolo era di due specie: pergamena e carta bambagina (*b*). Non era dunque il caso nè di carta di stracci che fu introdotta soltanto nel quattordicesimo secolo e venne universalmente usata anche più tardi (*c*), nè di carta di giunchi che fu adoperata sino all'undicesimo secolo solamente per le bolle papali; ed era, assai tempo prima, esclusa dall'uso comune (*d*). Bensì le espressioni che anticamente designavano la carta di giunco (*charta*, *papyrus*), a quest'epoca vogliono sempre significare la carta bambagina (*e*).

lib. 1, C. 4, § 3. — È evidente che in questi passi non è altrimenti parola della recensione del testo, ma unicamente della mano dei copisti, che sono distinti in tante classi *locali*, così che questa *litera Bononiensis* ha niente a che fare con quella accennata di sopra (§ 174) e tanto meno colla *litera Pisana* (§ 170). Cfr. anche *Nouveau traité diplomatique*, T. 2, p. 83.

(*e*) Odofredus in *Dig. vetus*, L. 8, *de rei vindic.* (6, 1): « quod emit librum, debet facere scribi in instrumento, quod emit unum digestum de litera *nova*, vel *antiqua*, vel *communi nec multum antiqua nec nova*, scriptum in cartis edinis cum apparatu vel sine, cuius primus quaternus ita incipit, et finitur in tali dictione. » etc. — Docum. del 1262 ap. Sarti, P. 2, p. 214: « ...... unus Codex de littera nova cum apparatu Domini Accursii..... Digestum Novum de littera nova cum Apparatu D. Accursii..... Unus Codex de veteri littera cum Apparatu Azzonis. » etc. — Testamento di Alberto Odofredo ap. Sarti, P. 2, p. 88: « unum Digestum vetus de litera antiqua. » — Anche qui è di bel nuovo chiaro essere il caso della scrittura, non della recensione del testo, così che queste espressioni non hanno la più piccola relazione colle suaccennate: litera *vetus, antiqua, communis* (§ 170).

(*f*) Il Sarti, P. 1, p. 187, not. *e*, dice espressamente che, secondo i contratti tuttavia esistenti, i libri nuovamente scritti si vendevano sempre più cari degli antichi.

(*g*) *Statuta Bonon.*, lib. 3, p. 53, rubr. *de scriptoribus*.

(*a*) Cfr. in gen. Wehrs *della carta*. Halle 1789, 8.°.

(*b*) Sulla carta bambagina scrivevansi le bolle papali fin dal nono secolo. Wehrs, p. 176.

(*c*) Wehrs, p. 181, 345. Nell'Archivio di Bologna non trovasi carta di stracci di lino prima del 1400.

(*d*) Wehrs, p. 71, 74. Marini *Papiri*, praef., p. XII. Cfr. anche sup. § 171, *c*.

(*e*) Prove: *Constitut. Siculae*, Lib. 1, tit. 78, dell'imp. Federico II (Canciani I, 329): « Volumus..... ut praedicta instrumenta.... nonnisi *in pergamenis* imposterum conscribantur.... Ex instrumentis *in chartis papyri*.... scriptis.... nulla omnino probatio

Ma di quelle due specie di materiale, la pergamena dee riguardarsi come principalmente destinata ai libri, e fra i manoscritti dei libri di Giustiniano, tuttavia esistenti, pochissimi sono quelli che non sieno in pergamena, e anche quei pochi assai recenti. Affinchè poi non mancasse mai il materiale necessario, tutti i fabbricanti di pergamena nella città di Bologna e nel suo distretto doveano dar cauzione che ne fabbricherebbero almeno due terzi dell'ordinario formato dei libri (*f*).

214. Per distinguere la grandezza dei libri nei contratti cogli imprestatori e coi copisti, usavansi le due espressioni: *Quadernus* e *Pecia*. Il quaderno era di 4 fogli interi ripiegati uno nell'altro, ossia di otto fogli (*a*) e però di una misura indeterminata, secondo la diversa grandezza del formato, delle lettere e simili. *Pecia* (o *Petia*) chiamavasi, almeno nel quindicesimo secolo, sì in Bologna e sì in Padova, una misura fissa, cioè 16 colonne di 62 righe ciascuna, e ciascuna riga di 32 lettere (*b*). E siccome ogni pagina di un libro aveva ordinariamente due colonne, così la *pecia* era di due soli fogli interi, ossia di quattro fogli, ossia mezzo quaderno, e questa proporzione, come misura generale, fu probabilmente propria della *pecia* in ogni tempo (*c*).

affirmatur..... Quae tamen *in praedictis chartis bombacinis* sunt redactae scripturae. » etc. (Era dunque diversa soltanto la materia, e le *chartae papyri* sono la stessa cosa delle *chartae bombacinae*). — Roffredi *ordo iud.*, P. 6, de B. P. secundum *chartam* vel secundum *membranam* » (e però nuovamente di due specie). — Odofredus in *Dig. vetus*, L. 13, § 3, *de hered. pet.* (5, 3): « debetis scire quod libri mei pro parte fuerunt scripti in *cartis papiri*, pro parte *in membranis* edinis vitulis. » etc. — Accursius in L. 52, *de leg.* 3, verb. *charta :* « de bombice; » verb. *membranae* non continebuntur: « quia appellatione *chartarum* continentur, quae *de bombice* sunt. » Accursius in § 33, I, *de div. rerum.*, verb. *chartis :* « ut de bombyce, ut sunt hae quae de Pisis veniunt. » Anche le grandi Fabbriche delle *chartae de papyro* nella Marca Anconitana, descritte dal Bartolo *de insigniis*, N. 12, rendono verisimile la carta bambagina, quantunque non fosse del tutto impossibile a quel tempo la carta di stracci di lino.

(*f*) *Statuta Bonon.*, lib. 3, p. 62, rubr. *de cautione exigenda*, etc.

(*a*) *Dictionarium* di Uguccione (ms. nella mia raccolta), voc. *quaternus:* « Quaternus quatuor quarte (l. *chartae*) sed octo folia sunt. » E in ciò concorda anche Ioannes de Ianua ap. Ducange, voc. *quaternus ;* inoltre, l'uso costante nelle antiche stampe fatte, come è noto, sui manoscritti precedenti, così che possono servire di prova anche per questi tempi. — Lo Schwarz, *de ornamentis librorum*, diss. 4, § 13, crede che anticamente il quaderno possa essere sempre stato di quattro pagine, ossia, di due fogli, ma egli non ha nè ben definita nè provata la sua opinione.

(*b*) *Statuta Artistarum Patavin.* L. 3, tit. 27: « *De taxatione petiarum. Secundum taxationem studii bononiensis* firmamus quod petia constituatur ex sexdecim columnis quarum quaelibet contineat sexaginta duas lineas et quaelibet linea literas XXXII. » — Così che 29 o 30 piene pagine di questo libro (senza note) farebbero una pecia.

(*c*) In questo senso dice anche Giovanni di Andrea: « quod mihi mediam peciam excedit in modico. » (Vol. 3.°, *Illustraz.*, ecc., N. V, *Primi abbozzi di una storia letteraria del diritto. B. Storia letteraria del diritto processuale* verso il fine).

Ma il numero delle righe e delle lettere può darsi che in antico fosse diversamente computato, uniformandosi in questa parte a quella misura che nei diversi tempi era solito seguirsi nella maggior parte dei libri (*d*).

Parte a conferma, e parte a maggiore dichiarazione di quanto abbiam detto in proposito, servono tre manoscritti esaminati dal Blume: 1.° Biblioteca Arcivescovile in Lucca N. 3 (*e*); *Glossa* all'*Infortiatum* (senza testo), dico all'*Inforziato* più piccolo, senza le *Tres Partes*; manoscritto del tredicesimo secolo o del principio del quattordicesimo. Ogni parte consta di 24 *pecie*, il tutto per conseguenza di 48, e così il principio come il fine sono indicati come segue: *Incipit pecia I partis I*, e così via, come pure *explicit*, e così via. La maggior parte di queste *pecie* occupa infatti un foglio di quattro carte (mezzo quaderno); ma siccome, per lo più, la *pecia* termina prima del foglio, il rimanente è lasciato in bianco, e spesso una carta intiera che fu poi tagliata via; talvolta un quaderno solo contiene anche due *pecie*. 2.° Vaticano 2513, *Digestum vetus* del quattordicesimo secolo. Il libro è scritto continuatamente e senza interruzione, ma il principio e il fine di ogni *pecia* è indicato in mezzo al testo e anche (indipendentemente dal testo) in mezzo alla glossa; così che il testo e la glossa sono considerati come due parti distinte, scritte l'uno appresso dell'altra. Il testo comprende 38 *pecie* nella P. 1, 35 nella P. 2; la glossa invece 48 *pecie* e 35 rispettivamente. 3.° Biblioteca Barberiniana 478, *Infortiatum* del tredicesimo o quattordicesimo secolo, pienamente conforme al manoscritto vaticano nella glossa, ma senza distinzione di *pecie* nel testo. In questo manoscritto la glossa comprende nella prima parte 24 *pecie*, nella seconda 25, nelle *Tres Partes* 16 (*f*).

I quali fatti si possono spiegare in due modi. O le *pecie* di questi manoscritti corrispondono realmente ad una unità di misura, sia quella

(*d*) I libri, per lo più, e appunto i più importanti, scrivevansi in grande formato, che noi chiamiamo in-folio. Quelli del tredicesimo e del quattordicesimo secolo comprendono ordinariamente in una colonna assai di più di quella quantità e spesso più del doppio. All'opposto, essa è quasi interamente osservata in un *Bartolo* e un *Alvarotto*, che io possiedo, ambedue scritti nel quindicesimo secolo.

(*e*) Blume, *Iter Italicum*, P. 2, p. 96.

(*f*) Ai citati manoscritti sopra le *pecie* è pure da aggiungere il monoscritto Vaticano 3980, saec. XIV, il quale in mezzo ai *libri feudorum* (i fol. 2-7 devono propriamente essere in principio del manoscritto) ha in sei fogli un catalogo delle pecie a cui sommano i Digesti, il Codice e le Decretali; i titoli sono partitamente contati in modo che dieno sempre una pecia, e riuniti colla indicazione del numero progressivo delle *pecie*. Il *Digestum vetus* è di 35 pecie, l'*Infortiatum* di 20, le *Tres Partes* di 16, il *Digestum Novum* di 74; i nove libri del Codice sono divisi in 63 pecie, le decretali in 79. — *Add. di Merckel.*

da noi accennata, sia anche diversa; o corrispondono semplicemente ai mezzi quaderni (e quindi a *pecie* di grandezza indeterminata) che servano di base ad un manoscritto. Rispetto all' *Infortiatum* lucchese pare a me da adottare soltanto la seconda opinione, potendosi appena immaginare quale unità di misura deve corrispondere alla ventiquattresima parte di ciascuna delle sezioni dell'*Infortiatum* (che sono tutte di diversa grandezza); rispetto agli altri due manoscritti, potrebbe adottarsi l'uno e l'altro modo di vedere. Ma non bisogna mica credere che i manoscritti degli stazionari dovessero veramente essere divisi per *pecie*. La *pecia* usavasi piuttosto come una semplice unità di misura, alla quale ragguagliavasi il vero manoscritto, e quindi il prezzo di copia o di affitto che forse annotavasi dai *peciarii* sul principio dell'opera.

215. Un commercio librario, simile a quello dei giorni nostri, non poteva certamente esistere a quei tempi, quantunque il bisogno dei libri tenesse vivo anche allora un discreto traffico. Presso di noi la faccenda principale è la stampa dei libri a spese dell'editore e lo smercio di questi nuovi libri; ed è cosa accessoria la faccenda delle associazioni o anticipazioni, e il commercio dei libri usati. Ma allora i nuovi libri si facevano soltanto per commissione, e quegli che ne avea bisogno contrattava immediatamente col copista. Ma era altresì importante l'arte degli stazionari o imprestatori, i quali tenevano una certa provvista di libri, per darli da copiare dietro un compenso (*a*). Al quale proposito mi venne fatto di raccogliere le seguenti notizie istoriche:

Negli statuti municipali di Bologna è cenno degli stazionari fin dall'anno 1259; essi doveano tenere degli esemplari corretti, non venderli per un'altra scuola, non aumentare il prezzo d'affitto attuale, e non patteggiare coi dottori di surrogare una glossa antica con una nuova (*b*). Parte delle quali disposizioni fu rinnovata nell'anno 1289 (*c*); non già l'ultima intorno alla soppressione delle antiche glosse, come apparisce dal luogo alterato; poichè appunto in questo frattempo era venuta in

(*a*) E però aveano poca rassomiglianza cogli impresari delle nostre librerie di associazione, che imprestano libri da leggere. Il Meiners, *Confronto del medio evo*, II, 540, crede che anch'essi dessero libri in prestito, il che è senza fondamento storico; e il prezzo di nolo è sempre fisso, non vario secondo la durata dell'imprestito. — Del resto, la parola *Statio*, almeno tra i copisti, è molto antica. Cfr. Marini *papiri* p. 259.

(*b*) Sarti, P. 2, p. 224, rubr. 11: « . . . Item quod Stationarii non faciant pactum cum aliquo Doctore Legum pro supprimendo aliquo apparatu, et alium de novo apparatum alicuius Doctoris exaltando, et post novum apparatum factum teneantur nihilominus tenere, et tradere petentibus antiquum, si voluerint exercere artem. » Il Meiners l. c., p. 542, ha stranamente franteso questo passo. Secondo lui lo stazionario non dovea patteggiare con nessun dottore di sopprimere nessuna attuale o antica provvisione di libri (*Apparatus!*) raccomandandone in quella vece un altra nuovamente fatta.

(*c*) Sarti, P. 2, p. 225, rubr. 3.

tanto credito la glossa dell'Accursio, ed era così diffusa, che si facevano oramai poche o nessune inchieste delle glosse più antiche.

216. Gli statuti delle università contengono estese prescrizioni circa gli stazionari. Essi doveano garantire con giuramento e con cauzione l'adempimento delle loro obbligazioni (*a*). La correzione degli esemplari era la faccenda speciale dei *peciarii* (§ 169). Gli statuti contenevano inoltre un catalogo di 117 libri onde dovea essere provvisto ogni stazionario (*b*), e n'era a un tempo fissato, per lo più così in generale, il prezzo d'affitto; per quelli poi che non erano compresi nel catalogo, erano in proposito stabilite delle regole generali a seconda della mole. Questo catalogo sembra essere del quattordicesimo secolo, non contenendo, oltre le fonti, se non libri del tredicesimo secolo (§ 61). Il prezzo d'affitto è diverso, non solo secondo il contenuto materiale dei quaderni, ma secondo l'utilità o rarità dei medesimi. Tuttavia, per le opere maggiori è stabilito a quattro denari per quaderno (*c*). E siccome nel proemio dello stesso statuto è stabilita la regola che, per tutti i libri non annoverati nel catalogo, la *pecia* dovea essere pagata quattro denari, il prezzo ordinario era quindi del doppio, non essendo la *pecia* se non metà di un quaderno (§ 214). In fine degli statuti leggonsi due aggiunte fatte, a quanto pare, circa il 1400; la prima delle quali tassa le letture scritte fra il 1390 e il 1400 a sei denari, e la seconda stabilisce lo stesso dal 1393 al 1400, dopo il qual tempo ristabilisce l'antico prezzo nominale di quattro denari (*d*).

217. L'officio di prestatore di libri in Bologna era ordinariamente esercitato dai bidelli, ma non esclusivamente, sì che potevasi esercitare

(*a*) *Stat. Bon.* lib. 1, p. 26 (Vol. 3.° *Illustrazioni* etc., N. VI, *Ordini e statuti*, ecc. *A. Estratti degli statuti dell'università di Bologna*, N. 4).

(*b*) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 25, p. 27, Vol. 3.° l. c., N. 7.

(*c*) Ciò dichiareranno e confermeranno alcuni esempi tolti dallo stesso catalogo: « Lectura Domni Hostiensis 156 quaterni taxati lib. 2, sol. 10. » Questo libro, cioè, occupava nelle copie ordinarie 156 quaderni, e questi 156 quaderni eran tassati in complesso 2 1/2 lire, ossia 50 soldi, o 600 denari; che è quanto dire: 4 denari circa per quaderno. Parimenti, le due maggiori *Lecturae* di Odofredo, di 100 quaderni ciascuna, erano tassate 360 denari, e le due minori, di 30 quaderni ciascuna, 120 denari. La indicazione dei quaderni, superflua in se stessa per la tassazione complessiva, avea senza dubbio per iscopo di computare il prezzo di nolo delle singole parti dell'opera tassata, pel caso in cui fossero per avventura da completare degli esemplari mancanti. — Il Meiners avea trovato quel catalogo nel Sarti, ma i suoi strafalcioni in proposito sono incredibili. Infatti (l.c., p. 540) egli prende quaderno per *quattro fascicoli* e crede che il prezzo contenuto nel catalogo si riferisca ai singoli quaderni; così che, secondo questi dati, la *Lectura* dell'Ostiense sarebbe stata affittata per lo straordinario prezzo di 97 1/2 lire!

(*d*) Sono questi i due paragrafi finali del n. 7, Vol. 3.° *Illustrazioni* ecc., N. VI *A. Estratti*, ecc., l'uno dei quali comincia per *Adiicimus*, e l'altro per *De peciis*.

anche da altri (*a*). Il padre di Martino Solimano era *stazionario*; ed egli continuò pure ad esercitare quell'arte ereditaria (senza dubbio per via di sostituti) anche da professore, e nel suo testamento legò la metà di quella provvisione libraria (*b*). Parimenti, Guglielmo di Accursio comperò i libri di suo fratello Cervotto, e li diede a imprestare ad un notaio, riserbandosi due terzi del guadagno (*c*).

Gli stazionari in Bologna attendevano anche alla vendita degli antichi libri in via di commissione. Gli statuti municipali del 1259 proibivano loro di prendere più della provvisione stabilita, e di comperar libri all'insaputa dei proprietari (*d*). Gli statuti universitari fissavano quella provvisione a 1/40 o 1/60 del prezzo di acquisto, secondo che ammontava a 60 lire o ad una somma più forte (*e*). Era pure proibito di far traffico dei libri, cioè di comperarli per rivenderli più cari, e nessuno poteva comperarne se non per uso proprio o per darli ad imprestito come gli stazionari (*f*).

La città di Vercelli, nella convenzione del 1228, si obbligò di tenere due *exemplatores*, presso i quali si trovassero i libri in ambo i Diritti e in teologia necessari ai copisti. I quali libri doveano essere corretti nel testo e nella glossa, e il prezzo di nolo dovea essere fissato dai rettori (*g*).

Questa disposizione, non meno che la scuola di Vercelli in generale, non è tanto importante in se stessa, quanto perchè lascia con sicu-

(*a*) Proprio in fine al citato statuto (Vol. 3, l. c., N. 7), è detto: « Et si *bidellus vel non bidellus* habens pecias. » etc. Cfr. *Stat. Bon.*, lib. 2, p. 45: « Volumus.... quod nullus forensis possit esse Bidellus... *Non negamus tamen quod si pecias suas habuerit*, possit scholaribus modo debito comprestare. »

(*b*) Sarti, P. 2, p. 107 (Testamento del 1305): « Item reliquit eidem dimidiam stationis, scilicet petiarum, armariorum, et instrumentorum Stationis. » — Il padre nei documenti è chiamato ora *Stazonerius*, ora *de Libris*, ora *de Exemplis*. Sarti, P. 1, p. 224, not. *b*.

(*c*) Sarti, P. 1, p. 186, 188. — Il Meiners, l. c., p. 539, dice: « In Bologna questi stazionari erano in generale uomini dotti, poichè nel catalogo dei professori straordinarii del 1297 noi troviamo due *Stationarii librorum sive Petiorum*. Fattor. II, 105. » Il fatto è che fra gli addetti all'università, esenti dal servizio militare, nel docum. del 1297, son nominati prima due professori, poi alcuni stazionari, e il bidello generale dell'università. Nè si devono però prendere per professori gli stazionarii o il bidello.

(*d*) Sarti, P. 2, p. 224.

(*e*) *Stat. Bonon.*, lib. 1, p. 26 (V. Vol. 3.°, l. c., *A.*, num. 3). — La provvisione pagavano compratori e venditori, metà per parte.

(*f*) *Stat. Bon.*, lib. 1, p. 25: » Non emat insuper stationarius per se vel per alium cum mercimoniis ut in illo lucretur.... Nec scienter vendat librum ei quem scit vel credat verisimiliter ob mercimonium emere, poena decem lib. bonon....... infligenda.... Scholaribus etiam eadem sit prohibitio ne mercimonii causa libros emant sub poenis eisdem. » etc.

(*g*) V. sup. § 116. La convenzione è stampata nel Vol. 3.°, *Illustr.*, N. V.

rezza conchiudere che anche in Bologna e in Padova esistevano già fin d'allora gli stessi ordini, sebbene le più antiche notizie immediate di Bologna non vadano oltre il 1259 (§ 215).

In Modena, uno statuto del 1420 ordinava che lo stazionario dovesse tenere, come in Bologna, i testi del diritto romano e canonico, la *Summa Notaria,* lo *Speculum*, e le letture di Cino e di Innocenzio. Il quale stazionario dovea prendere quattro denari per *pecia*, se trattavasi di una fonte, cinque denari, se di una glossa o di un *apparato*, e sei per lo *Speculum*, la *Summa* e l'*Innocenzio*. La città dovea tenerlo esente dal servizio militare e pagargli uno stipendio annuo di cinquanta lire *(h)*.

218. Delle antiche istituzioni di Padova non abbiamo su questo oggetto notizie di sorta. I più antichi statuti a stampa furono profondamente alterati in tempi meno lontani (§ 104), ed essendo, fin dal quindicesimo secolo, sottentrata l'arte tipografica agli antichi ordini della diffusione dei libri, era naturale che questi ordini scomparissero dagli statuti, lasciando il posto ad altre prescrizioni sul commercio librario, quale noi l'intendiamo oggidì (*a*). Ma è appena da dubitare che le più antiche norme in proposito non avessero una gran rassomiglianza con quelle di Bologna.

In Parigi l'arte degl'imprestatori era intimamente legata, come in Bologna, a quella di commissionari di libri, e però usavasi promiscuamente il nome di stazionario e di libraio. Al quale proposito, uno statuto del 1275 non contiene se non disposizioni generali, mirando sopra tutto a prevenire la frode dei commissionari nella vendita dei libri. Il compratore pagava la provvisione, che era 1/60 del costo *(b)*. Più specificato era lo statuto del 1323. Questo distingueva l'arte degli imprestatori (*stationarii*) da quella dei commissionari (*librarii*). E li obbligava alla esattezza degli esemplari e alla osservanza delle tasse, le quali per altro non sono comprese nello statuto. Così pure a non vendere nessun libro, senza licenza espressa dell'università. Ripeteva le accennate prescrizioni per iscansare le frodi dei librai. Ma non proibiva più la compra per conto proprio dei libri di commissione, così che il traffico librario, a differenza di Bologna, fu quivi lecito in ogni tempo (*c*).

(*h*) TIRABOSCHI, *bibl. Modenese*, T. 1, p. 55.

(*a*) *Stat. Iur. Patav.* ed. 1, Lib. 3, C. 19, ed. 2, sq., Lib. 3, Cap. 5: « Complura resecantes et annullantes *vetera statuta stationariorum superflua*, unum tantum moribus et tempestati nostrae consonum et necessarium *de librariis* condendum censuimus. » etc.

(*b*) BULAEUS III, 419. Cfr. CREVIER II, 66. Un estratto del medesimo statuto, da un manoscritto Viennese, vedilo in KOLLAR *Analecta Vindoboniensa*, T. 1, p. 330.

(*c*) Anche questo stampato dal Buleo, IV, 202. Cfr. CREVIER, II, 284. A quell'epoca

— Viemaggiormente distinte furono le due arti nello statuto del 1342, che accorda pure qualche vantaggio all'università nell'acquisto di libri antichi; poichè la provvisione pei membri dell'università era di 1/60, e per gli estranei di 1/40 del costo. A scanso di frode, era stabilito che nessun libraio potesse comperare antichi libri, se non fossero prima stati pubblicamente esposti per quattro giorni presso i domenicani, nella sala destinata ai sermoni dell'università (*d*).

In Monpellieri vigevano presso a poco gli stessi ordini che in Bologna, se non che nei particolari venivano meno esattamente osservati. Il bidello generale era obbligato a star sempre provveduto di alcuni esemplari di libri nominatamente indicati e da imprestarsi, ma poteva liberamente, come qualunque altro, tenere allo stesso fine tutti i libri che gli piaceva. Contro i manoscritti imperfetti erano stabilite rigorose misure; e il prezzo di nolo era legalmente fissato (*e*).

219. Intorno al prezzo dei libri nel medio evo furono recentemente sostenute molto esagerate opinioni. Certamente nessuno negherà che i libri scritti doveano costar più cari degli stampati; ma i libri di quel tempo si descrivono in generale come ornati con un lusso smodato, e però tanto costosi, che solamente i ricchi potevano averli (*a*). Alle quali opinioni diedero appiglio certi dati storici, tolti da casi speciali, in cui il gusto artistico e lo sfarzo di qualche dovizioso comportava un altissimo prezzo (§ 212); ma libri sì fatti non giovano altrimenti a determinare il prezzo ordinario dei libri del medio evo, come nol potrebbero, ai giorni nostri, le edizioni di lusso, ornate d'incisioni in rame.

erano in Parigi 28 *Stationarii et Librarii*; probabilmente la maggior parte di essi faceva l'uno e l'altro. — Il documento intorno alla tassazione del repertorio di uno stazionario del 1304 è citato dal Buleo, IV, 62, ma non pubblicato; il che sarebbe stato tanto più desiderabile, per poter fare un confronto con Bologna.

(*d*) Stampato dal Buleo, IV, 278. Cfr. Crevier II, 355. L'ultimo punto anche nello statuto è così espresso: « Item quod nullus Librarius librum . . . . . emat, nisi primitus fuerit portatus publice per quatuor dies in sermonibus apud Fratres (Praedicatores) et venditori expositus. » Il Meiners, l. c., p. 545, dice che la vendita dei libri era offerta dal pulpito! — È noto del resto che la università non avea nessun locale proprio (§ 128).

(*e*) V. § 148 e gli *Statut.*, C. 27, 28, Vol 3.°, N. VI, *D. Statuti dell'università di Monpellieri.*

(*a*) Gabr. Naudé (non già come pensa il Meiners, Lenglet du Fresnoy) in un ragionamento aggiunto alle *Mémoires* de Comines, T. 4 (ed. Londres et Paris 1747, 4.°), p. 281-284. Meiners, l. c., p. 532 e seg., p. 537. Nemmeno il Sarti, P. 1, p. 186, va esente da queste esagerazioni. — Il Naudé racconta fra le altre cose (p. 283) di una gran dama che nel 1393 lasciò alla sua figlia, come parte della dote, un *Corpus Iuris*, raccomandandole di sposare un dottore di legge, a cui potesse recare questo gran tesoro. Tali racconti sono certamente notevoli, ma bisogna ben guardarsi dal dedurne troppo facilmente delle conseguenze generali.

Abbiamo inoltre migliaia di libri di quel tempo; e un solo sguardo basta a convincerci che la maggior parte dei medesimi era affatto priva di quei sontuosi adornamenti che soli possono rendere ragione di prezzi così straordinari. Di più, le arti così bene ordinate all'oggetto di allestire nuovi libri ed esercitate da un numero piuttosto considerevole di persone, rendono troppo inverisimile e questa carezza dei libri e la loro straordinaria rarità. Per giungere dunque ad un sicuro risultato bisognerebbe avere di molti dati intorno al prezzo dei libri nel medio evo e farne la media. I quali dati bisognerebbe raccogliere dove il commercio librario e l'arte dei copisti furono più animati, che nel duodecimo e tredicesimo secolo fu appunto il caso di Bologna e di Parigi (*b*). Ciò non ostante, in mancanza di più complete notizie, io verrò indicando quelli che per una certa serie di anni mi venne fatto di trovare accidentalmente.

220. Nel 1194, in Pisa, un *Digestum novum* fu venduto 16 lire bolognesi (fr. 189, 88) (*a*).

Nel 1219, in Ravenna, fu venduto un *Digestum vetus* e *novum* per 36 lire di Ravenna (*b*).

Nel 1256, Odofredo pagò un *Decreto* nuovamente copiato, coll'*Apparato* di Giovanni Teutonico, 100 lire (fr. 706, 70) (*c*).

In quel torno, Odofredo riporta nelle sue prelezioni alcuni esempi di libri venduti, ponendo il prezzo di un Codice a 10 lire, e quello di un Digesto a 12 lire (*d*).

Nel 1262, il figlio di un dottore di diritto canonico regalò undici libri (probabilmente tutta la biblioteca di suo padre) ad un monaco della diocesi di Volterra; e nell'atto di donazione è specificato il prezzo di ciascun libro, come segue (*e*): Codice di nuova copia, coll'*Apparato* di Accursio, 25 lire. *Digestum vetus*, con Azone, e Accursio, 20 lire. *Digestum novum* di nuova copia con Accursio, 30 lire. *Infortiatum* con Ugolino, 20 lire. *Authenticum* e *Tres Libri*, 10 lire. *Instituzioni* con Accursio, 3 lire. Codice di antica lettera, colle glosse di Azone e di altri, 18 lire. *Summa* di Azone al Codice e alle Istituzioni, 18 lire.

(*b*) Il Sarti, P. 1, p. 187, not. *e*, e p. 328, not. *e*, menziona una gran quantità di contratti di vendita e di contratti coi copisti esistenti nell'Archivio di Bologna; ed è a deplorarsi che, esistendone i materiali, non sia entrato nel disegno del Sarti il comunicarli.

(*a*) Fabroni, P. 1, p. 401, 28.

(*b*) Fantuzzi, *Monum. Ravennati*, T. 2, p. 421. — Secondo il corso di Bologna a quel tempo, sarebbero fr. 255, 82 cent. circa.

(*c*) Sarti, P. 1, p. 328, not. *e*.

(*d*) Odofredus in *Dig. vetus*, L. 19, *de rebus cred.* (12, 1).

(*e*) Sarti, P. 2, p. 214.

Roffredo, *Summa* di Accursio all'*Authenticum*, Raccolta di *Questioni*, *Brocarda* di Azone e simili, 15 lire. Decreto di Graziano, 12 lire. Decretali, 10 lire. Il prezzo totale di questi undici libri ammonta dunque a 181 lira, ossia (poichè la lira del 1269 corrispondeva a circa fr. 7) franchi 1267 circa.

Nel 1267, in Bologna, furono dati in deposito i seguenti libri colla infrascritta tassa (*f*) : *Digestum novum, Tres Libri*, *Volumen* e 42 quaderni di un Codice (non bene scritto), e *Digestum vetus*. La tassa e di 140 lire (fr. 980 circa).

Nel 1269, in Bologna, la *Summa* di Azone fu venduta 30 lire (fr. 210 circa) (*g*).

Nella seconda metà del tredicesimo secolo, Rolandino scrisse la sua *Somma* pei notai; ivi si leggono parecchie formole di contratti, il cui supposto prezzo di un *Digestum vetus* è di 50 lire (circa fr. 490), e la semplice mercede del copista per la stessa opera, di 40 lire (fr. 280 circa) (*h*); quindi più alti dei prezzi reali finora indicati.

Nel 1275, in Bologna, fu copiato un *Infortiatum* per 22 lire (a quel tempo fr. 116), ma rimane incerto chi dovesse dare la pergamena e chi pagare lo stazionario (*i*).

Nel 1278, Dino comprò, in Bologna, l' *Apparato* dell' Ostiense e la *Somma* di Uguccione per 190 lire (fr. 935) (*k*).

Nel 1279, in Bologna, fu copiata una Bibbia per 80 lire (fr. 423) (*l*).

Nel 1281, in Bologna, un *Digestum novum* coll'*Apparato* dell'Accursio costò 40 lire (fr. 2113, 30) (*m*).

Nel 1289, in Bologna, un *Volumen* fu copiato per 25 lire (fr. 123) (*n*).

Nel 1332, in Parigi, lo *Speculum historiale in consuetudines Parisienses,* in quattro volumi, fu venduto per 40 *livres parisis* (fr. 1184 circa) (*o*).

Tra gli anni 1338 e 1347, in Avignone, un procuratore del Consiglio amburghese comperò diversi libri ai seguenti prezzi : *Digestum vetus,* 26 fiorini; *Infortiatum,* 32; un altro *Infortiatum,* 30; *Digestum novum* (il solo testo), 16; Codice, 20; *Volumen,* 12 fiorini e 8 soldi;

(*f*) SARTI, P. 1, p. 511, not. *c*.
(*g*) SARTI, P. 1, p. 99, not. *b*.
(*h*) ROLANDINI, *Summa artis notariae*, P. 1, C. 1, 3, 5, p. 197, 311, 380, ed. 1559.
(*i*) SARTI, P. 1, p. 187.
(*k*) SARTI, P. 1, p. 233, not. *d*.
(*l*) SARTI, P. 1, p. 187.
(*m*) SARTI, P. 1, p. 415, not. *b*.
(*n*) SARTI, P. 1, p. 187.
(*o*) DUBREUL, p. 458. La riduzione ha per base *Le Blanc*, *Monnoyes de France*, p. 317, secondo i dati del quale sembra che nell'anno 1333 col marco fino si coniassero da 400 *deniers* o 5/3 *livres parisis*.

Summma di Azone, 5 fiorini; *Speculum* di Durante, 25; Cino, 31; Odofredo *in Codicem*, 15, e così via (*p*).

Nel 1348, un ecclesiastico, in Lucca, stese un inventario della sua biblioteca, in parte col relativo prezzo, nel quale inventario il Decreto è tassato 50 fiorini; le Decretali, 30; un altro esemplare delle medesime, 40; il *Sexstus*, 20; le Novelle di Giovanni di Andrea, 80; le Clementine, 8 (*q*).

Nel 1358, in Parigi, un *Digestum novum* fu venduto 8 *deniers d'or à l'escu* (fr. 52 circa) (*r*).

Nel 1400, in Firenze, un *Volumen* fu venduto 30 fiorini; lo stesso manoscritto, nel 1436, per 16 ducati, e nel 1500 per 3 ducati (*s*).

Finalmente, secondo gli statuti, per la perdita d'una *pecia* doveasi pagare mezza lira (*t*), che era senza dubbio più dell'ordinario prezzo medio, poichè tutto l'esemplare per tale difetto diventava più cattivo (*u*).

Dai quali dati si inferisce che il prezzo medio per ciascuno dei tre Digesti glossati, come pure del Codice glossato, era di fr. 148 circa, e il prezzo di tutto il *Corpus Iuris*, essendo il *Volumen* considerevolmente più piccolo, di fr. 666 circa (*v*).

(*p*) LAPPENBERG, *Magazz. civil.* di HUGO, Vol. 6, p. 207, 209.

(*q*) BLUME, *Museo renano*, 2.ª annata, p. 390-393.

(*r*) PASQUIER, L. 9, Chap. 33. — Secondo il Le-Blanc, p. 219, nell'anno 1353 il *denier d'or* di 42 *sols paris.* fu portato a 12 sols parisis, e il marco fino a 4 *livres* e 10 *sols*, cosicchè il *denier d'or* veniva ad essere 2/15 di marco.

(*s*) Ms. nel *Museo Britannico*. SCHRADER, *prodromus*, p. 319. HACH nel *Giornale di giurisprudenza storica*, V. 5, p. 181. — Onde è chiaro che i manoscritti coll' andar del tempo vennero a buon mercato, massime dopo la scoperta della stampa.

(*t*) *Stat. Bonon.*, lib. 1, p. 27, Vol. 3, N. VI, *A.* n. 5.

(*u*) Alcune altre notizie, per lo più a ragguaglio della moneta inglese, dà l'Hach nel *Giornale di giurisp. stor.*, Vol. 5, p. 145, 147, 159, 165, 211. — Sopra un codice della biblioteca di Berlino (Cod. lat., in fol. N. 236) leggesi sotto l'anno 1518 lo straordinario prezzo di vendita di 400 fiorini; ma il numero è alquanto raschiato, e fu probabilmente falsificato da qualche possessore del medesimo o per avidità di guadagno o per vanità.

(*v*) Un Digestum infortiatum saeculi XIV fu venduto nel 1430 in Perugia per 80 ducati, Mucioli catal. bibl. Malatest. II, 31.

Sulla fine del *Cod. Casanatensis*, A. IV, 10 leggesi la seguente nota fatta nel quindicesimo secolo:

« Decretales emi pro 50, lib. v. Istud volumen emi pro 10, lib. v. Institutiones pro 10, lib. v. Casus Bernhardi pro 5 florinis panus (ovvero parus). Summam canonum per 15 gros. Tur. Innocencii ds cum aliis voluminibus pro 15 gros. Summam Rolandini pro 4, lib. v. Summam de ordine iudiciario pro 3, lib. 4, sol. v. Summam dictaminum pro una, lib. v. Librum matutinale pro 2, lib. v et 6 sol. Summam magistri Petri de Vineis pro 41, sol. v. Sextum pro 8, lib. v et sol. Librum de regimine et sanitate vitae pro 12, sol v. »

Sulla fine di un codice del liceo di Mantova, già di Polirona, C. V, 6, trovasi regi-

221. Delle biblioteche de' legisti abbiamo finalmente le seguenti accidentali notizie, che io verrò pure esponendo, come ho fatto delle altre (*a*).

Nel 1215, un Arcivescovo di Ravenna lasciò morendo i seguenti libri: *Digestum vetus, Codex, Decreta, Historia*, *Sententiae*, Ezechiello (*b*).

Nel 1257, Zoen, vescovo di Avignone, fece in Bologna, dove era stato professore di Diritto canonico, il suo testamento. Nel quale lascia in legato al suo parente Tommaso Tencarario i libri che gli avea fino allora prestati, e che egli usava per suo studio, cioè il Codice, il Digesto, le Istituzioni e la *Somma* di Azone (*c*).

Nel 1262, fu fatta donazione di undici libri, posseduti da un dottore di Diritto canonico, ad un monaco (§ 220).

Nel 1265, Bernardo Botono, glossatore delle Decretali, legò in Bologna tutti i suoi libri legali a' suoi nipoti, cioè il Codice, il *Digestum vetus*, il *Digestum novum*, e la *Somma* di Uguccione al Decreto (*d*).

Nel 1273, Cervotto, figlio dell'Accursio, vendette tutti i suoi libri a suo fratello Guglielmo, che li dava poi a prestito (§ 217). Di questa biblioteca conservasi un catalogo nell'archivio di Bologna (e lo cita il Sarti, promettendone la pubblicazione; anzi il Fattorini ne cita una

strato quanto appresso: « Iste Innocentius est mei Andree de Pezanis legum doctoris de Regio, et emi a d. Bonifacio de Paganis dum eram vic. civitatis Parme 1467 pro 4 aureis. »

Moltì manoscritti di opere giuridiche trovavansi verso il 1451 nella biblioteca del vescovo di Costanza, i quali furono venduti al monastero di Reichenau, e tassati dal *Magister Ioannes Steulin* (V. il docum. presso Mone *Quellen Sammlung der bad. landesgesch.* I, 234). Egli parla di *Infortiatum novum* — *Infortiatum vetus* — *Novella super* III, sicchè pare che non se ne intendesse gran fatto. *Add. di Merckel.*

(*a*) Cfr. intorno alle biblioteche del medio evo in generale: Tiraboschi, T. 4, Lib. 1, C. 1 (sec. 13), T. 5, Lib. 1, C. 4 (sec. 14). Intorno alla biblioteca medica del Taddeo in Bologna V. Sarti, P. 1, p. 571, P. 2, p. 158.

(*b*) Fantuzzi, *Monum. Ravennati*, T. 5, p. 313.

(*c*) Sarti, P. 2, p. 121: « Item reliquit eidem Thomaxio Codicem, Digestum, et Institutam, et Summam Azonis, *in quibus ipse legit*, et quos ipse Testator ei commodavit. » Il Sarti, P. 1, p. 338, spiega il *quibus ipse legit* come segue: « che egli (il testatore) adoprò nelle sue prelezioni, » e conchiude che Zoen avea insegnato anche diritto romano. Ma la spiegazione più naturale è la seguente: « in cui egli (il legatario) ha finora letto, cioè studiato, e che il testatore gli avea già precedentemente lasciati a questo fine. » Quella del Sarti è incerta sotto due aspetti: primo, perchè fra i libri havvi anche la somma di Azone, intorno al quale non si tenevano prelezioni; secondo, perchè *legere*, quando vuol dire la spiegazione di un testo per mezzo delle prelezioni (§ 198), richiede un altro costrutto (legere *legem*, *Codicem*, etc., e quì dice *in quibus* legit, nello stesso senso che fu detto più sopra § 206: *in quibus studuit*).

(*d*) Sarti, P. 2, p. 130: « Item Magistro Gerardo nepote meo iure legati in reliquo *libros meos legales*, scilicet Codicem Digestum vetus, et Digestum Novum, et Summam Uguitionis in Decretis. » Cfr. Sarti, P. 1, p. 357.

supposta edizione), il quale catalogo comprende 20 volumi (*e*). Ma deve essere errato in qualche parte, contenendo esso dei libri del quattordicesimo secolo, per esempio Cino e Belvisio, i quali non potevano certamente essere venduti nel 1273. Anche i libri di Dino ivi citati sono troppo intempestivi, essendochè nel 1278 Dino era ancora studente (*f*). Ne mancano invece diversi di quelli che il Sarti cita come estratti dal medesimo (*g*). Inoltre concorda troppo litteralmente, tranne poche eccezioni, coll'ultima parte del catalogo degli Stazionari (*h*). Così che non è possibile decidersi in proposito senza confrontare l'originale in Bologna.

Nel 1279, un'eredità di un dottore di Diritto canonico in Bologna comprende i seguenti libri (*i*): quattro esemplari delle Decretali glossate (*k*), un esemplare delle antiche Decretali, il Decreto, il Codice, il *Digestum vetus*, la *Somma* di Goffredo, e quattro libri di teologia.

Nel 1299, il testamento di Alberto di Odofredo comprende le seguenti disposizioni riguardo alla sua biblioteca (*l*). Già prima egli avea lasciato a suo figlio Benedetto, per uso proprio, il *Digestum vetus* di antica lettera, il Codice, l'*Inforziato*, le Istituzioni e la *Lombarda;* ora glieli lasciava come parte di eredità. Degli altri libri il testatore fa un fedecommesso alla famiglia; i quali erano il *Digestum vetus* (2 volumi), l'*Infortiatum* (3 volumi), il *Digestum novum* (2 volumi), tutti glossati; inoltre le Istituzioni e i *Tres Libri* in un solo volume, la *Somma* di Azone e le letture dell'antico Odofredo sopra il Codice, il *Digestum vetus* e l'*Infortiatum*.

(*e*) La vendita è raccontata dal Sarti, P. 1, p. 186, il quale sopra i *Memorialibus Communis Bononiae* ad a. 1273, cita il Catalogo p. 367; stamp. nella P. 2, p. 216-217.

(*f*) Sarti, P. 1, p. 233.

(*g*) Le citazioni del Sarti tratte dal catalogo di Cervotto sono in genere le seguenti: 1) *Egidii diversitates dominorum* (P. 1, p. 59, 372); 2) *Casus D. Guilielmi super Inst.* e *Casus Guilielmi Panzonis in Authenticas* (P. 1, p. 158); 3) *Lectura D. Rufini super tribus libris Codicis* (P. 1, p. 217); 4) *Distinctiones Petri Saxonis super Decretales* (P. 1, p. 367). Dei quali libri il primo è realmente contenuto nel catalogo, tutti gli altri mancano.

(*h*) Questo catalogo degli Stazionarii è nel 2.° Volume del Sarti, immediatamente prima del supposto catalogo del Cervotto, laonde la concordanza è tuttavia sorprendente.

(*i*) Sarti, P. 2, p. 131.

(*k*) Le Decretali sono sempre indicate come segue: *Unum Par Decretalium;* la stessa frase leggesi pure nel catalogo di Cino, V. inf. not. *n.* — Io non so altrimenti intenderlo se non come *collectio* o *compilatio*, con cui ha qualche somiglianza anche la non rara espressione *Par litterarum* (Ducange, voc. *Par*). Ma potrebbe anche aver relazione colla seguente frase che leggesi in prooem. *Speculi* Io. Andreae (V. Vol. 3.°, num. V, *A. Storia letteraria del diritto canonico*): « Io. Galensis..... aliquas glossas fecit, et ipsius fuit *par primae glossae*. Decr. super hoc, de renunc. » A questa espressione per altro non potrebbe certamente convenire la data spiegazione.

(*l*) Sarti, P. 2, p. 88, 90.

Nel 1305, Martino Solimano legava, nel suo testamento, a suo figlio Paolo i libri che egli aveva già adoperati, cioè: il Codice, il *Digestum vetus*, il *Digestum novum, l'Infortiatum*, *l'Authenticum* e i *Tres Libri Codicis;* al figlio Enrico quelli che il testatore stesso aveva usati, cioè: il Codice, il *Digestum vetus, l'Infortiatum,* la *Somma* di Azone, *l'Apparatus* al *Digestum vetus et Infortiatum,* le Istituzioni e gli *Usi Feudorum.* Un *Digestum vetus* e alcuni Codici dovevano rimanere in comune (*m*).

Nel 1337, dopo la morte di Cino, fu fatto un inventario dei suoi libri, che consistevano in quattordici volumi: il Decreto, due esemplari delle Decretali, due del *Digestum vetus,* due del Codice, due del *Sextus*, la *Somma* di Azone, uno *Speculum* incompleto, *l'Infortiatum,* la *Lettura* di Cino e il *Volumen* (*n*).

Bartolo lasciò alla sua morte una raccolta di 30 libri legali e 34 teologici (*o*).

L'accennata biblioteca di un ecclesiastico lucchese conteneva un intero *Corpus Iuris* in cinque volumi, uno *Speculum* e parecchi libri di diritto canonico, in tutto 20 volumi (§ 220).

222. Dopo le quali notizie, chiunque sia senza prevenzioni resterà maravigliato della massima povertà delle biblioteche, non trovandosi nella maggior parte di esse nemmeno un intero *Corpus Iuris.* Vero è che, ammettendo i prezzi esorbitanti dei moderni scrittori (§ 219 *a*), facilissima è la spiegazione del fatto, ma i prezzi reali su indicati la rendono affatto inammessibile. Considerando che al giorno d'oggi, anche i letterati poco agiati possiedono non di rado dei libri a migliaia, e che i celebri professori di Bologna si procacciarono spesso grandi ricchezze, si dovea aspettare tutt'altra provvisione di libri a quel tempo; eppure, fino al principio del quattordicesimo secolo, non fu nemmeno fatto nessuno sforzo di qualche momento per fare almeno copiare tutti i libri legali che in generale esistevano. Laonde è da credere che la scarsità di quelle collezioni non dipendesse già da ragioni intrinseche, ma da un costume predominante. La quale circostanza è sommamente notevole, come quella che ci rivela l'indole dello studio in un tempo che nulla ci appresenta di letterario e variato, ma tutto si dimostra concentrato ad un sol punto. E infatti, che il pensiero unico di quei

(*m*) Sarti, P. 2, p. 107; la parte più scabrosa di questo passo fu già arrecata e spiegata, V. sup. § 206, *b*.

(*n*) Ciampi, *Memorie di Cino*, ed. 1, p. 149, ed. 2, p. 152, ed. 3, p. 152. Nella seconda e nella terza edizione fu per isbaglio ommesso il *Volumen*. — Del resto, anche qui leggesi a proposito nelle Decretali: « Due *para* di decretali, chiosati in carta di pechora. » V. sup. nota *k*.

(*o*) V. inf. Vol. 2, L. 6, Cap. LIII.

legisti fosse di sempre rileggere e rilavorare su quel poco che possedevano, ce lo dimostrano apertamente i loro scritti; ma non resta però di fare specie che non fosse almeno ritenuto indispensabile da ogni professore il possesso in proprio di tutte le fonti del Diritto.

La giustezza di queste idee riceve la sua conferma dai mutati costumi di un tempo posteriore, di cui ci è rimasto un ragguardevole esempio. Nell'anno 1422, in Bologna, fu distrutta da un incendio la casa di Giovanni da Imola con tutto ciò che vi era dentro, e fu notato che era pure stata incendiata la sua biblioteca di più di seicento volumi (*a*). Questa biblioteca conteneva dunque più del quintuplo dei libri che erano anticamente obbligati a tenere gli stazionari, quantunque l'arte tipografica fosse a que' tempi così sconosciuta come al duodecimo secolo, e però durassero tuttavia immutate le antiche cagioni della rarità e carezza dei libri.

La quale scarsità pare veramente in contraddizione colle numerose professioni destinate all'apprestamento di nuove copie; ma non bisogna dimenticare che molti erano gli scolari stranieri, la maggior parte dei quali comperavano e portavano con sè almeno i proprii libri.

Ad ogni modo, sarebbesi potuto compensare il difetto delle collezioni private per mezzo delle biblioteche, ma queste nel medio evo erano generalmente povere e poche (*b*), nè a me venne fatto di trovare nessuna notizia circa l'esistenza delle medesime presso nessuna delle università di cui fu già esposta la storia. — Le provviste degli stazionari, quantunque fossero sotto la pubblica autorità, non poteano però tener luogo delle biblioteche, come quelle che erano destinate, non già al servizio dei lettori, ma bensì dei copiatori.

Sono finalmente da ricordare alcuni provvedimenti presi dalla città di Bologna per ritenere i libri esistenti nella medesima. Fu già detto (§ 215) che agli stazionari era, per legge del tredicesimo secolo, interdetto di vendere qualsiasi libro per le scuole estere. Ora, nell'anno 1334, fu pure interdetto a tutti gli scolari di portare i libri fuori dalla città, ove non avessero prima ottenuta una licenza per iscritto dal magistrato locale (*c*).

(*a*) Ghirardacci, P. 2, p. 641.
(*b*) Cfr. Tiraboschi, l. c. (§ 221, *a*). Meiners, l. c., p. 535.
(*c*) Ghirardacci, P. 2, p. 117. Cfr. *Statuta Bonon.*, Lib. 1, rubr. *de officio notarii.*

INDICE

delle materie contenute nel Volume I.

LIBRO TERZO.